

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.  
Raccolta della normativa italiana e siciliana  
in relazione con le disposizioni internazionali.*

*dr Saverio Panzica*

## SOMMARIO GENERALE

- parte I* La normativa turistica.
- parte II* La normativa dei beni culturali  
e paesaggistici. pag. 3 

Appendice

## LEGGI & DOCUMENTI

*Raccolta dei documenti ufficiali*

- parte I* La normativa turistica.
- parte II* La normativa dei beni culturali  
e paesaggistici. pag. 4 

## PRESENTAZIONI

- Provincia Regionale di Palermo  
*on. avv. Francesco Musotto* pag. 5 
- Regione Siciliana, Assessorato regionale del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti  
*on. Dore Misuraca* pag. 6 
- Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia  
*prof. ing. Francesco Andria* pag. 7 
- AAPIT Palermo - Azienda autonoma provinciale  
per l'incremento turistico di Palermo  
*dr Salvatore Sammartano, dott.ssa Marina Abbagnato* pag. 8 

## INTRODUZIONE

- Progetto dell'AAPIT Palermo: «Riqualficazione  
del sistema turistico della provincia di Palermo»  
*dr Saverio Panzica* da pag. 9 a 10 
- *Bibliografia* pag. 11 
- *Ringraziamenti* pag. 12 
- *Colophon* pag. 13 
- *Avvertenze e consigli per la consultazione* pag. 14 
- *Allegati extra*  
(annuari alberghi, relazioni PowerPoint) da pag. 15 a 16 



Provincia  
Regionale di Palermo

I. di Ustica



Azienda autonoma provinciale  
per l'incremento turistico di Palermo



Progetto speciale  
Riqualficazione del sistema turistico provinciale

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa  
italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

AAPIT PALERMO

Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

Presidente dr Salvatore Sammartano

PROGETTO SPECIALE

Riqualficazione del sistema turistico della provincia di Palermo.

Responsabile del progetto dr Saverio Panzica



## SOMMARIO GENERALE

### I - La normativa turistica.

|              |                                                              |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.0</b>   | <b>Il turismo nell'Ue e le norme internazionali</b>          | pag. 60  |
| <b>2.0</b>   | <b>Le norme turistiche in Italia</b>                         | pag. 62  |
| <b>2.1</b>   | L'ordinamento turistico nazionale.                           | 62       |
| <b>2.2</b>   | L'evoluzione della legislazione turistica in Italia.         | 68       |
| <b>2.3</b>   | L'ordinamento turistico vigente.                             | 82       |
| <b>3.0</b>   | <b>Il territorio, le imprese e le professioni</b>            | pag. 85  |
| <b>3.1</b>   | Le aree a vocazione turistica.                               | 85       |
| <b>3.2</b>   | Le imprese turistiche.                                       | 89       |
| <b>3.2.1</b> | Le licenze delle strutture turistico-ricettive in Sicilia.   | 91       |
| <b>3.2.2</b> | Il contratto d'albergo.                                      | 97       |
| <b>3.2.3</b> | Il codice civile.                                            | 99       |
| <b>3.2.4</b> | La normativa delle agenzie di viaggio e turismo.             | 103      |
| <b>3.2.5</b> | L'organizzazione degli eventi, congressi e convegni.         | 111      |
| <b>3.2.6</b> | I contratti turistici on line.                               | 115      |
| <b>3.2.7</b> | Il bed and breakfast.                                        | 116      |
| <b>3.2.8</b> | Il turismo rurale e l'agriturismo.                           | 119      |
| <b>3.3</b>   | Le professioni turistiche.                                   | 128      |
| <b>3.3.1</b> | Le guide e i corrieri turistici in Sicilia.                  | 132      |
| <b>3.3.2</b> | Le professioni turistiche in Italia nell'ottica comunitaria. | 134      |
| <b>4.0</b>   | <b>La locazione turistica privata</b>                        | pag. 140 |
| <b>5.0</b>   | <b>Il turismo del mare</b>                                   | pag. 141 |
| <b>5.1</b>   | L'attività di pescaturismo e di ittiturismo.                 | 141      |
| <b>5.2</b>   | La nautica da diporto.                                       | 146      |
| <b>6.0</b>   | <b>L'organizzazione turistica in Sicilia</b>                 | pag. 147 |
| <b>6.1</b>   | La legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.                 | 148      |
| <b>6.2</b>   | I distretti produttivi in Sicilia.                           | 150      |
| <b>6.3</b>   | I distretti turistici in Sicilia.                            | 151      |
| <b>6.4</b>   | Le associazioni turistiche pro loco.                         | 152      |
| <b>6.5</b>   | Il turismo sociale.                                          | 153      |

|            |                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>7.0</b> | <b>La tutela dei turisti consumatori</b>        | pag. 153 |
| <b>7.1</b> | La tutela dei consumatori.                      | 153      |
| <b>7.2</b> | Il trasporto aereo.                             | 154      |
| <b>7.3</b> | Il trasporto ferroviario.                       | 160      |
| <b>7.4</b> | Il trasporto marittimo.                         | 165      |
| <b>7.5</b> | Il trasporto su strada.                         | 167      |
| <b>7.6</b> | Il taxi.                                        | 169      |
| <b>8.0</b> | <b>I finanziamenti</b>                          | pag. 173 |
| <b>8.1</b> | I fondi strutturali e il fondo di coesione.     | 173      |
| <b>8.2</b> | Il FESR in Sicilia per il periodo 2007-2013.    | 176      |
| <b>8.3</b> | La legge n. 488/1992 «Turismo».                 | 179      |
| <b>8.4</b> | La legge n. 215/1992 «Imprenditoria femminile». | 182      |
| <b>8.5</b> | La legge n. 236/1993 «Imprenditoria giovanile». | 184      |

### II - La normativa dei beni culturali e paesaggistici.

|            |                                                   |          |
|------------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1.0</b> | <b>Introduzione</b>                               | pag. 188 |
| <b>2.0</b> | <b>I beni culturali e ambientali in Italia</b>    | pag. 193 |
| <b>2.1</b> | L'organizzazione dei beni culturali e ambientali. | 193      |
| <b>2.2</b> | La legislazione dall'Unità d'Italia.              | 196      |
| <b>2.3</b> | Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.    | 206      |
| <b>3.0</b> | <b>L'offerta culturale della Sicilia</b>          | pag. 215 |
| <b>4.0</b> | <b>L'Unesco per il patrimonio dell'umanità</b>    | pag. 218 |
| <b>5.0</b> | <b>L'ordinamento dei beni culturali nell'Ue</b>   | pag. 224 |
| <b>6.0</b> | <b>La tutela internazionale</b>                   | pag. 225 |



## Appendice

# LEGGI & DOCUMENTI

## I - La normativa turistica.

|            |                                                                        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1.0</b> | <b>L'organizzazione del turismo in Italia</b>                          | pag. 17 |
| <b>1.1</b> | L'organizzazione del turismo in Italia.                                |         |
| <b>1.2</b> | L'attività del Governo nel comparto turismo.                           |         |
| <b>1.3</b> | Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il turismo. |         |
| <b>1.4</b> | Competenze delle Regioni nel comparto turismo.                         |         |
| <b>2.0</b> | <b>L'organizzazione del turismo in Sicilia</b>                         | pag. 22 |
| <b>2.1</b> | L'organizzazione del turismo in Sicilia.                               |         |
| <b>2.2</b> | I distretti produttivi in Sicilia.                                     |         |
| <b>2.3</b> | Le associazioni turistiche pro loco.                                   |         |
| <b>2.4</b> | Il turismo sociale.                                                    |         |
| <b>3.0</b> | <b>Le strutture turistico ricettive in Sicilia</b>                     | pag. 27 |
| <b>3.1</b> | La classifica.                                                         |         |
| <b>3.2</b> | Le tariffe delle strutture ricettive. Italia - Sicilia.                |         |
| <b>3.3</b> | La rilevazione delle presenze e i dati statistici. Italia - Sicilia.   |         |
| <b>3.4</b> | Le licenze. Italia - Sicilia.                                          |         |
| <b>3.5</b> | Il gestore e la prenotazione delle strutture turistico ricettive.      |         |
| <b>3.6</b> | Le sanzioni amministrative.                                            |         |
| <b>3.7</b> | La locazione turistica privata.                                        |         |
| <b>4.0</b> | <b>L'ospitalità rurale</b>                                             | pag. 33 |
| <b>4.1</b> | Le aziende agrituristiche.                                             |         |
| <b>4.2</b> | Il turismo rurale.                                                     |         |
| <b>5.0</b> | <b>Il bed and breakfast</b>                                            | pag. 35 |
| <b>5.1</b> | Il bed and breakfast.                                                  |         |
| <b>6.0</b> | <b>I pareri igienico-sanitari</b>                                      | pag. 36 |
| <b>6.1</b> | Le norme igienico-sanitarie e di edilizia.                             |         |
| <b>6.2</b> | Le piscine.                                                            |         |
| <b>7.0</b> | <b>La sicurezza</b>                                                    | pag. 39 |
| <b>7.1</b> | La sicurezza nelle strutture turistico ricettive.                      |         |
| <b>7.2</b> | Le norme antincendio.                                                  |         |
| <b>7.3</b> | La sicurezza degli impianti.                                           |         |
| <b>7.4</b> | La sicurezza sul lavoro.                                               |         |

|             |                                                            |         |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>8.0</b>  | <b>Le agenzie di viaggi e turismo</b>                      | pag. 41 |
| <b>8.1</b>  | Le agenzie di viaggi e turismo.                            |         |
| <b>8.2</b>  | La modulistica della Regione siciliana.                    |         |
| <b>8.3</b>  | I contratti on line.                                       |         |
| <b>9.0</b>  | <b>Le professioni turistiche</b>                           | pag. 43 |
| <b>9.1</b>  | Le professioni turistiche.                                 |         |
| <b>10.0</b> | <b>Il turismo del mare</b>                                 | pag. 46 |
| <b>10.1</b> | L'attività di pescaturismo e ittiturismo.                  |         |
| <b>10.2</b> | La nautica da diporto.                                     |         |
| <b>11.0</b> | <b>I finanziamenti</b>                                     | pag. 47 |
| <b>11.1</b> | I finanziamenti della Regione siciliana.                   |         |
| <b>11.2</b> | I finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e femminile. |         |
| <b>11.3</b> | I finanziamenti ex legge 488/92.                           |         |
| <b>12.0</b> | <b>Il marchio di qualità</b>                               | pag. 50 |
| <b>12.1</b> | Il marchio di qualità.                                     |         |
| <b>13.0</b> | <b>La tutela dei consumatori</b>                           | pag. 50 |
| <b>13.1</b> | La tutela dei consumatori.                                 |         |

## II - La normativa dei beni culturali e paesaggistici.

|            |                                                                                               |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1.0</b> | <b>La legislazione in Italia</b>                                                              | pag. 51 |
| <b>1.1</b> | La legislazione dei beni culturali e ambientali in Italia.                                    |         |
| <b>2.0</b> | <b>La legislazione in Sicilia</b>                                                             | pag. 54 |
| <b>2.1</b> | La Regione siciliana<br>nell'ambito di un patrimonio artistico unico ed eterogeneo.           |         |
| <b>3.0</b> | <b>La tutela internazionale</b>                                                               | pag. 56 |
| <b>3.1</b> | Il ruolo dell'Unesco nella tutela dei tesori artistici e ambientali.                          |         |
| <b>3.2</b> | La politica dell'Unione europea<br>per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale. |         |
| <b>3.3</b> | Gli organismi intergovernativi e non governativi.                                             |         |
| <b>3.4</b> | Le convenzioni internazionali<br>per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.            |         |





## Provincia regionale di Palermo

Il rapporto tra cittadini ed amministrazione rispecchia il grado di democrazia di uno Stato e rappresenta l'evoluzione della società civile. Al fine di superare una fase in cui il cittadino era un suddito (idea ottocentesca), sperimentando un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni, mettendo a frutto la ricchezza di una democrazia, è emersa una particolare interpretazione dell'art. 118, comma 4, cost., quella di "sussidiarietà circolare": rapporto di alleanza tra cittadini, amministrazioni e politica.

L'art. 118, della Costituzione, riformulato con la L.c. n. 3/2001, prevede due tipi di sussidiarietà:

- **verticale** (al comma 1 in cui si dispone che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
- **orizzontale** (al comma 4 in cui si dispone: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

Il principio di sussidiarietà verticale, va tenuto distinto dal principio di sussidiarietà orizzontale, ed ha ad oggetto i rapporti tra enti pubblici rappresentativi e costituisce una strada per ridistribuire le competenze pubbliche fra soggetti pubblici.

L'art 118 della Costituzione è stato riformulato in un'ottica di derivazione comunitaria (art. 5, comma 2, TCE), presente nel nostro ordinamento all'art. 4, c. 3, lett. a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che vuole che gli interessi della collettività siano soddisfatti dall'ente più vicino alla stessa.

La "sussidiarietà circolare" viene intesa come "una cooperazione tra cittadini ed istituzioni, una sorta di circolo virtuoso tra pubblico e privato sociale, in cui, senza rapporti di supremazia e gerarchia, si coamministra, assicurando lo sviluppo della persona umana"

Le istituzioni devono, in omaggio all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, assicurare la rimozione degli ostacoli, sostenendo le iniziative, che realizzano interessi generali. Si crea dunque un nuovo rapporto, di tipo reticolare tra amministrazione e privati.

L'articolo 5 cost., parlando di autonomie, non indica solo gli enti locali, ma "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento", individua un principio che riconosce l'autonomia delle persone.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, devono aiutare il cittadino, senza frapporre ostacoli. Ciò non significa che le amministrazioni devono astenersi da qualunque tipo di intervento. Favoriscono va inteso come mettere a disposizione mezzi tecnici per la realizzazione delle iniziative dei cittadini o rimborsare le spese da questi sostenute.

Favorire va inteso, anche, come obbligo di sostenere l'iniziativa privata per lo svolgimento di interessi generali, indipendentemente dal fatto che le attività riguardino le funzioni amministrative proprie di questi enti. ci ritroviamo di fronte non solo ad un nuovo modello di amministrazione, ma un nuovo modello di democrazia.

L'interesse generale va inteso come interesse che riguardi una collettività, una comunità ben individuata, contestualizzata nel territorio.

Questo sistema di intervento dei privati apporta dei vantaggi alle amministrazioni pubbliche, sia dal punto di vista della motivazione che come risparmio, in quanto i cittadini realizzano direttamente alcuni interessi generali, può comportare una diminuzione dei tributi.

I cittadini di cui parla l'articolo 118, comma 4, della cost., in questo quadro, escono fuori dagli schemi precedenti, e rappresentano il "ripensamento dell'organizzazione amministrativa dell'ente territoriale".

La presente pubblicazione, per quanto sopra detto, rappresenta un valido sostegno alle imprese ed ai cittadini che si confrontano con la Pubblica Amministrazione.

ON. AVV. FRANCESCO MUSOTTO

*Presidente della Provincia regionale di Palermo  
Deputato del Parlamento europeo.*





## Regione Siciliana

### Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

La strategia regionale per il FESR, per il periodo 2007-2013 della Regione Siciliana, come indicato del Regolamento (CE) 1083/2006, prevede interventi finalizzati al miglioramento del sistema imprenditoriale dell'isola, attraverso processi di rivalutazione, in termini di qualità dei servizi turistici, interventi finalizzati alla tutela ambientale ed alla promozione dell'innovazione, della ricerca, comprese le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La politica regionale sarà improntata alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali con il fine di aumentarne l'attrattività turistica, attraverso processi e metodologie volte all'internazionalizzazione per attrarre investimenti. Un ruolo fondamentale sarà costituito dalla profonda innovazione che ha caratterizzato nel corso degli ultimi anni la PA che funge da supporto alle azioni politiche, come prosecuzione di quei processi di miglioramento continuo in termini di efficacia ed efficienza, avviati dagli anni '90 ed ancora in corso, in particolare dal "Trattato di Maastricht" che ha istituito l'Unione europea. I piani di promozione turistica verranno realizzati in un'ottica di filiera con le principali attività d'impresa siciliane, attraverso sinergie programmate e concertate tra i vari settori coinvolti, nella convinzione politica di creare "sistema e leale collaborazione nell'azione di governo". Pertanto, particolare importanza sarà volta alla incentivazione del prodotto turistico come mix di immagine, attrattività e qualità del servizio.

Il potenziamento degli aspetti promozionali dell'attività turistica consentirà di intercettare in modo più sistematico i flussi turistici.

Si favorirà l'identificazione e la fruibilità della "destinazione" Sicilia come diversa ed alternativa alle destinazioni in concorrenza, attraverso due elementi fondamentali:

- il miglioramento continuo dei processi di qualità dei servizi turistici e dell'indotto, di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- la proposizione della sua "unicità" di centro di attrazione, convergenza e tolleranza di molteplici culture: mediterranea, nord europea e medio orientale.

La Regione siciliana intende perseguire obiettivi in favore di uno sviluppo sostenibile che riesca a trovare il giusto equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale. I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea (UE), il cui scopo consiste nell'equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

La politica di coesione dell'Unione europea sta cercando di adeguarsi alle sfide imposte dalla globalizzazione.

In tutti i Paesi membri, e certamente anche in Italia, dovrebbe evitarsi una possibile lettura gerarchica: una programmazione tutta discendente, dall'Unione, agli Stati, alle Regioni, agli enti locali e con la Commissione europea in un ruolo "esterno" che fissa obiettivi e ne verifica l'attuazione. Viceversa, andrebbe attuata una lettura che valorizzi il ruolo centrale delle Regioni nel processo di programmazione, il concorso decisivo che all'esercizio di tale ruolo deve venire dagli enti locali e l'indispensabile contributo delle rappresentanze degli interessi privati e la responsabilità degli Stati membri nel perseguire l'obiettivo del riequilibrio economico e sociale nei territori nazionali; una lettura che per l'Italia trova fondamento negli articoli 114, 117 e 119 della Costituzione.

Questo obiettivo, in linea con l'attuale obiettivo 1, è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione.

Esso riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo.

I settori d'intervento sono i seguenti: qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, tutela dell'ambiente nonché efficienza amministrativa.

La pubblicazione dell'AAPIT di Palermo, rappresenta uno strumento utile di consultazione e di supporto per gli imprenditori turistici siciliani che intendono partecipare alle agevolazioni previste dalla Regione siciliana, dallo Stato italiano e dall'Unione europea.

ON. DORE MISURACA

*Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.*



**Università degli Studi di Palermo**  
**Facoltà di Economia**



Chi si occupa di turismo da un punto di vista giuridico si trova ad operare con un triplice ordine di norme: nazionali, regionali, comunitarie, oltre che, ovviamente, con un insieme di norme che conseguono all'adesione dell'Italia a convenzioni internazionali, che riguardano direttamente, o indirettamente, la disciplina del turismo.

Un quadro complesso, dunque, che richiede attenzione e specializzazione e che non va sottovalutato. Nell'arco del tempo si è formato un corpus normativo di tutto rispetto, anche al fine di garantire una più equilibrata ripartizione dei rischi fra produttore e consumatore dei servizi turistici, in linea con le problematiche sottese alla trasformazione dei fenomeni elitari in attività di massa.

A seguire alcune leggi fondamentali, già nel 1972 il D.L. 14 gennaio n. 6 trasferisce alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera.

La Regione Sicilia, come Regione a statuto speciale, ha avuto, sin dalla stesura del proprio statuto (a norma dell'art. 14 lett. n) una competenza esclusiva, tra le altre, anche in materia di turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio, conservazione dell'antichità e delle opere artistiche.

Nascono così le prime leggi regionali in materia di turismo, che hanno determinato successivamente la necessità di un'opera di coordinamento; ne consegue la legge 17 maggio 1983 n. 17, che regolerà il settore turistico per quasi 20 anni, fino alla sua riforma intervenuta con una nuova legge quadro: la legge 29 marzo 2001 n. 135, cui segue la legge regionale del 15 settembre 2005 n. 10. La complessità e la varietà del quadro normativo, suscita perciò apprezzamento ed interesse per la presente pubblicazione che vuole essere non solo un valido compendio, ma soprattutto un efficace strumento di lavoro per tutti coloro che operano o si accingono ad operare, a vario titolo, nel settore turistico.

PROF. ING. FRANCESCO ANDRIA

*Presidente del Corso di Laurea in*

*“Economia e Gestione dei Servizi Turistici”*

*della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo*

## Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

La crisi finanziaria, che ha colpito gli stati capitalistici a partire dagli anni '80, e soprattutto negli anni '90, ha indotto l'autorità pubblica a cercare di svolgere un ruolo di timoniere (*steering*) e coordinatore, legando le risorse pubbliche a quelle private.

È in questo nuovo contesto che si è diffusa la teoria del "New Public Management", che mette in discussione l'esistenza di una cultura e di forme di gestione specifiche della Pubblica Amministrazione sostenendo la necessità di applicare ad essa, adattandoli opportunamente, i principi e le tecniche del management privato. L'applicazione sistematica dei principi di efficacia, efficienza, coerenza e trasparenza all'intervento pubblico. La definizione fornita dall'OECD (*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*) (2001) suggerisce la sostituzione del termine government con quello di governance, in virtù dell'esistenza di un nuovo modo di organizzare e amministrare territori e popolazioni: Governo non è più una definizione appropriata del modo in cui le popolazioni e i territori sono organizzati e amministrati. In un mondo in cui la partecipazione dei rappresentanti degli interessi economici e della società civile sta diventando la norma, il termine "governance" definisce meglio il processo attraverso cui collettivamente risolviamo i nostri problemi e rispondiamo ai bisogni della società, mentre governo indica piuttosto lo strumento che usiamo. L'Unione europea ha definito il suo concetto di governance facendo riferimento alle dimensioni politica, sociale ed economica della governance.



Il *White Paper on European Governance*, definisce il termine governance come "le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello comunitario, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. Questi cinque principi di buona amministrazione rinforzano quelli di sussidiarietà e di proporzionalità. L'Unione mira a rinforzare la democrazia e a consolidare la legittimazione delle istituzioni europee, attraverso il maggior coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella definizione e implementazione delle politiche europee attraverso i seguenti principi:

- **Apertura**, *le decisioni che essa adotta;*
- **Partecipazione** = *qualità e pertinenza;*
- **Responsabilità**, *coscienza dell'azione governativa;*
- **Efficacia**, *le politiche dell'UE devono essere efficaci e tempestive;*
- **Coerenza**, *le politiche e gli interventi dell'Unione devono essere coerenti e di facile comprensione.*

Nel contesto politico nazionale, invece, il concetto di governance si è diffuso per differenziazione con quello di "governo" (o *government*). Quest'ultimo indica gli assetti istituzionali del governo, ossia le istituzioni legalmente proposte a questa funzione. La governance, invece, fa riferimento alle modalità e agli effetti dell'attività di governo, ponendo attenzione alle relazioni e alle dinamiche tra i diversi attori sociali che intervengono nel campo di azione di una politica pubblica che esprime l'esigenza di allargare il consenso sociale, attraverso l'introduzione di meccanismi e prassi che rendano effettiva la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica, in un contesto di trasparenza amministrativa, e che attribuisca chiaramente la responsabilità delle decisioni e delle azioni ai vari attori coinvolti, in modo da migliorarne l'efficacia e l'efficienza, nonché la coerenza.

DR SALVATORE SAMMARTANO

*Presidente Aapit Palermo*

*Assessore per il turismo della Provincia regionale di Palermo*

DR.SSA MARINA ABBAGNATO

*Direttore f.f. Aapit Palermo*

## Introduzione del progetto.

# Riquilificazione del sistema turistico della provincia di Palermo.

Questo volume e il relativo cd-r sono stati finanziati e realizzati nell'ambito del progetto dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo "Riquilificazione del sistema turistico provinciale".

La prima edizione raccoglieva le norme relative alle strutture turistico ricettive; la seconda pubblicazione si è occupata del comparto turistico in generale; questa terza edizione raccoglie le normative relative all'organizzazione turistica e quella dei beni culturali e paesaggistici.

Relativamente alla legislazione turistica va rilevato che in questi ultimi anni sono avvenuti dei cambiamenti notevoli nel settore turistico.

Il codice del consumo regolamentato con il decreto legislativo 206/05, per il Comparto turistico ha riordinato:

- con gli artt. 50 - 68,  
i **Contratti a distanza**, sostituendo il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
- con gli artt. 69 - 81,  
la **Multiproprietà**, sostituendo il decreto legislativo n. 427/98;
- con gli artt. 82 - 100,  
i **Pacchetti turistici**, in sostituzione del decreto legislativo n. 111/95.

La nuova legge nazionale sull'agriturismo n. 96/2006 ha riorganizzato l'attività turistica in ambito agricolo riconoscendo ed equiparando, tra l'altro, l'attività dell'imprenditore ittico con quella dell'imprenditore agricolo.

La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale n. 3/2001 ha, tra l'altro, ridisegnato i compiti istituzionali delle autonomie locali nel contesto turistico, la competenza legislativa generale e residuale spetta alle

Regioni e agli enti locali ,assegnando alle Regioni e agli altri Enti locali funzioni amministrative, condizionando l'attività legislativa turistica, riservata alle regioni stesse, dai cosiddetti limiti impliciti quali:

- attività economiche (norme costituzionali sui rapporti economici titolo III parte I, Cost.) relativamente all'attività delle imprese turistiche;
- tutela dei consumatori: decreto legislativo 206/2005 (Testo Unico per la tutela dei consumatori);
- libertà di circolazione ed espatrio art. 16, Cost.;
- salute e benessere fisico art. 32, Cost. ( il turismo può apportare miglioramenti allo stato fisico e psichico);
- tutela Beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale artt. 9 e 33, Cost. - decreto legislativo n. 42/2004;
- tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività d'impresa (sostenibilità dell'ambiente e del turismo). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

L'ENIT è stato trasformato in «Agenzia nazionale per il turismo».

Con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"

(decreto competitività) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80,

capo VI "Rafforzamento della base produttiva",

art. 12 "Rafforzamento e rilancio del settore turistico".

Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207

è stato emanato il "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo",

a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Per quanto riguarda la legislazione dei beni culturali e paesaggistici si è adottato il criterio di trattare gli argomenti relativi a:

- Italia - Le funzioni dello Stato italiano per la gestione e la fruizione dei beni culturali e ambientali;
- Sicilia - L'autonomia della regione Sicilia nell'ambito di un patrimonio artistico unico ed eterogeneo;
- UNESCO - Il ruolo dell'UNESCO nella tutela dei tesori artistici e ambientali, patrimonio dell'umanità;
- Unione europea - La politica dell'Unione europea per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico ambientale;
- Tutela internazionale - Gli organismi intergovernativi e non governativi.

Il lavoro è stato svolto con l'intento di identificare i processi dinamici che costantemente mutano il concetto di beni culturali e ambientali, tenendo conto







del patrimonio già esistente, frutto di culture e di modi di pensare del passato e quindi memoria dell'uomo.

La normativa turistica siciliana è estremamente frammentata e in gran parte obsoleta.

Considerata l'evoluzione normativa in campo turistico, in Italia e nell'Unione europea risulta assolutamente indispensabile la realizzazione di un testo unico per la regione Sicilia che metta ordine al comparto e favorisca le imprese e i cittadini nel contesto turistico.

I punti critici del sistema normativo turistico siciliano sono i seguenti:

- **strutture turistico ricettive**, i parametri di classifica sono scaduti a dicembre 2006 e gli stessi sono stati prorogati al dicembre 2007, nelle more che l'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti emani un nuovo provvedimento aggiornato;
- le norme sul **bed & breakfast** sono frazionate in una serie di articoli di legge:  
Legge regionale n. 32/2000, art. 88;  
Legge regionale n. 6/2001, art. 110;  
Legge regionale n. 2/2002, art. 41;  
Legge regionale n. 4/2003, art. 77;  
Parametri di classifica con decreto dell'8 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti;
- la legge 96/2006 ha dettato nuove disposizioni sull'**agriturismo** inserendo, tra le attività connesse, il **pescaturismo** e l'**ittiturismo**, pertanto è necessario rivedere la legge regionale n. 25/94 sull'agriturismo e provvedere ad emanare i parametri di classifica e le norme per l'ittiturismo, non ancora normato nella Regione Sicilia e per il quale sono stati finanziati progetti: dall'Assessorato alla pesca e dall'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti;
- il **turismo rurale** è stato regolamentato con l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e dall'art. 1, comma 7 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 "Riproposizione di norme in materia di turismo", e dal decreto dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002, ma non corrisponde alla normativa europea sul turismo rurale;
- le **tariffe** per le strutture turistico ricettive, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 27/96, devono essere presentate entro il primo marzo dell'anno successivo, sarebbe più opportuno che gli operatori

le presentassero entro il mese di settembre dell'anno in corso, affinché le tariffe possano essere pubblicizzate in tempo nel contesto turistico internazionale;

- le **agenzie di viaggi** sono regolamentate da norme che risalgono agli anni '30, in particolare regio decreto legislativo n. 2523/36;
- le **professioni turistiche** sono state liberalizzate dal decreto legislativo n. 26/07 convertito con legge n. 40/07, questa nuova norma comporta una revisione della legge regionale siciliana sulle professioni turistiche n. 8/2004;
- non sono state avviate le procedure per il riconoscimento dei **distretti turistici** né per le **agenzie immobiliari turistiche** previste dalla legge regionale n. 10/05;
- mancano norme che riconoscano e regolamentino due settori strategici per il turismo quali il **turismo congressuale** e le **dimore storiche** alberghiere ed extra-alberghiere;
- la **Carta dei diritti per il turista**, prevista dalla legge regionale n. 10/05 non è ancora stata redatta.

DR SAVERIO PANZICA

*Responsabile del progetto*

*"Riquilificazione del sistema turistico provinciale".*



## Bibliografia.

La bibliografia si riferisce, anche, alle relazioni del responsabile del progetto Dr. Saverio Panzica su power point, allegate al cd-r, presentate in occasione di seminari, convegni, congressi per i seguenti argomenti: normativa turistica, marketing turistico e qualità dei servizi turistici.

- Adamo C., Pollicino F., Villari S.,  
*Codice della Regione siciliana*, Giuffrè, Milano 1996
- Ainis M. - Fiorillo M.,  
*L'ordinamento della cultura*, Giuffrè, Milano 2000
- Alibrandi A., *Codice della legislazione sul turismo*,  
Casa editrice Stamperia Nazionale 1966
- Alvisi C. - Zunarelli S., *Lezioni di legislazione del turismo*,  
Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2005
- Amendolagine F.  
*Villa Igea*, Editore Sellerio, Palermo 2002
- Antonucci D., *Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio*,  
Sistemi Editoriali Se, Napoli 2005
- Becheri E.  
*Rapporto sul turismo italiano*, Mercury S.r.l., Firenze
- Berry L. L., Parasuramana A., Zeithaml V. A.,  
*Servire qualità*, McGraw-Hill, Milano 1991
- Cabiddu M. A. - Grasso N.,  
*Diritto dei Beni culturali e del paesaggio*, G. Giappichelli, Torino 2004
- Castoldi G., *Manuale di tecnica turistica e amministrativa*,  
Editore Hoepli, Milano 2006
- Cavallaro C.,  
*Codice alberghiero*, ET/AS Kompass Editore, 1964
- Cavallaro C.,  
*Codice alberghiero*, Giuffrè Editore, 1971
- Cavallaro C.,  
*Codice alberghiero*, Giuffrè Editore, 1976
- Cedrini R. - Tortorici Montaperto G.,  
*Repertorio delle dimore nobili e notarili nella Sicilia del XVII secolo*
- Curti Gialdino C., *Codice costituzionale della Unione europea*,  
Edizioni Giuridiche Simone, Caserta (Napoli)
- De Bono E.,  
*Creatività e pensiero laterale*, BUR - Biblioteca Universale Rizzoli, 2001
- De Bono E.,  
*Sei cappelli per pensare*, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2001
- Fazio F. - Balsamo E. - Lattanti M.,  
*Legislazione turistica*, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato 1964
- Franceschelli V. - Morandi F.,  
*Manuali di diritto del turismo*, G. Giappichelli, Torino 2003
- Galgano A.  
*La qualità totale*, Il Sole 24 Ore, 2004
- Ishikawa K.,  
*Che cos'è la qualità totale*, Il Sole 24 Ore, 2004
- Kotler P. - Jain Dipak C. - Maesincee Suvit  
*Il marketing che cambia. Un nuovo approccio al profitto, alla crescita e al rinnovamento*, Il Sole 24 Ore, Pirola, 2002
- Kotler P. - Bowen J. - Makens J.,  
*Marketing del turismo*, McGraw-Hill Companies, 2003
- Kotler P.,  
*Marketing management*, Pearson Education Italia, 2004, 11<sup>a</sup> edizione
- Kotler P. - Trias de Bes F., *Marketing laterale. Tecniche nuove per trovare idee rivoluzionarie*, Il Sole 24 Ore Pirola, 2004
- Kotler N. - Kotler P.,  
*Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse*, Einaudi, 2004
- Maniscalco F., *La tutela dei beni culturali in Italia, Mediterraneo I*,  
Massa Editore, Napoli 2002
- Martelloni Rossella, *Nuovi territori. Riflessioni e azioni per lo sviluppo e la comunicazione del turismo culturale*,  
Franco Angeli Editore, Milano, 2007
- Peroni G.,  
*Marketing turistico*, Franco Angeli Editore, Milano, 1998
- Regione siciliana, Assessorato turismo, comunicazione e trasporti,  
*La marca Sicilia in Italia e nel mondo*, Edizione Anteprima, Palermo 2003
- Sommariva G., *Alberghi storici di Palermo*, Mario Grispo Editore,  
Publiscula, Palermo, 2002
- Stefanelli M. A., *La riforma della amministrazione pubblica del turismo*,  
Casa Editrice CEDAM, Padova, 1995
- Tedeschini F. - Sereno A. - Nati V.,  
*Codice del turismo*, Maggioli Editore, Rimini, 1985
- Zalapà A.,  
*Dimore di Sicilia* - Arsenale Editrice, Venezia, 1998



## Ringraziamenti.

Questa pubblicazione è stata ideata dai funzionari del Progetto speciale “Riqualificazione del sistema turistico provinciale” dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico di Palermo, che ringraziano per la preziosa collaborazione alla stesura del testo e per la sua realizzazione.

- Provincia regionale di Palermo  
Assessorato provinciale turismo - dott.ssa Marianna Mirto (direttore)
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,  
sig.ra Giovanna Corrado, dr Antonio Sereno
- Università di Palermo,  
Facoltà di economia - prof. Francesco Andria, prof.ssa Elvira La Loggia;  
Facoltà di lettere (Cefalù) - prof. Girolamo Cusimano, prof. Antonino Velez
- Questura di Palermo,  
Div. III, Polizia amministrativa, dott.ssa Rosalia La Monica
- ASL, Azienda unità sanitaria locale, Palermo, Servizio igiene e sanità  
pubblica, dott. Vito De Blasi, dott.ssa Panvini, dott.ssa Tarantino,  
dott.ssa Coniglio, dott.ssa Polizzi, dott. Salvatore Siciliano.
- dott. Ernesto Bugio
- Regione siciliana, Assessorato per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,  
ing. Mario La Rocca, arch. Sergio Dell’Oglio, sig.ra Letizia Scibilla,  
geom. Emanuele Ilardi.
- Regione siciliana, Assessorato dell’agricoltura e delle foreste,  
dr Stefano Pillitteri.
- Regione siciliana, Assessorato bilancio - dott.ssa Maria Rita Puleo
- CCIAA, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  
Palermo, dr Giuseppe Federico, dott.ssa Leonarda Adamo
- A.R.C.I. Donna, Palermo
- Operatori e professionisti del settore turistico:  
ing. Michele Alberti, sig. Mario Attinasi, sig. Gioacchino Azzolini,  
dr Antonio Brino, dott.ssa Elisabetta Calandrino, dr Giuseppe Cassarà,  
arch. Massimo Coraci, avv. Giovanni Di Giovanni, ing. Salvatore Di  
Giovanni, dr Nando Milella, dr Giuseppe Modica, dr Santo Mogavero,  
avv. Laura Pierallini, dr Ettore Pottino, dr Daniele Settineri, dr Vicio Sole.
- Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico della Sicilia
- Ente Porto di Palermo, dr Renato Coroneo
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, ing. Randazzo
- dott.ssa Laura Lo Mascolo
- dr Pasquale Maggiore (M.C.Q. Palermo)
- dr Piero Calderaio (M.C.G., Palermo)
- dott.ssa Alessandra Criscuoli (Forman, Palermo)
- sig. Francesco Zizzo (A.G.C.I. Pesca)
- sig. Gioacchino Guccione (Marina di Villa Igica, Palermo)
- avv. Michele Bonanno
- dott.ssa Rossella Sucato
- Associazioni ambientaliste:  
dr Giuseppe Messina, dr Giuseppe Zaso, dr Mario Aiello
- Associazioni consumatori:  
prof. Calogero Vizzini, sig. Benedetto Romano, sig. Giovanni Giardi
- avv. Alessandro Palmigiano
- Per la ristorazione: prof. Maurizio Cascino
- Ente Bilaterale regionale per il turismo - signor Salvatore Scalisi (direttore)
- Federcongressi - prof. Antonino Pennino



Colophon.

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.  
Raccolta della normativa italiana e siciliana  
in relazione con le disposizioni internazionali.*



### AAPIT PALERMO

© Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

I edizione, giugno 1999 (volume e cd-r)

II edizione, maggio 2003 (volume e cd-r)

III edizione, agosto 2007 (volume e cd-r)

*Presidente:* **dr Salvatore Sammartano**

*Direttore f.f.:* **dr.ssa Marina Abbagnato**

*U.O.B. Stampa materiale turistico di propaganda:* **dott.ssa Doriana Calajò**

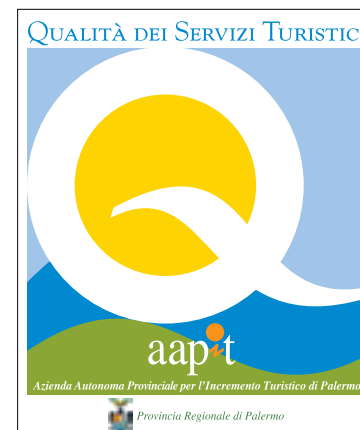
*U.O.B. Strutture ricettive:* **dott.ssa Giuseppina Casella**

90141 Palermo - Piazza Castelnuovo, 34

Tel. 091.6058111 Fax 091.582788

E-mail: [mail@palermotourism.com](mailto:mail@palermotourism.com)

Web: <http://www.palermotourism.com>



### PROGETTO SPECIALE

#### **Riqualificazione del sistema turistico provinciale.**

*Responsabile del progetto e autore del volume:*

*“La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici”*

**dr Saverio Panzica**

(E-mail: [saveriopanzica@alice.it](mailto:saveriopanzica@alice.it))

*Gruppo di lavoro:*

**Saverio Panzica, Anna Di Bartolo, Rosalia Verdina, Maria Pilar Visconti**

E-mail: [progettoq@palermotourism.com](mailto:progettoq@palermotourism.com)

*Progetto e realizzazione grafica:* **Studio grafico Pietro Lupo**

90121 Palermo - Via Roberto Antiochia, 1 Tel. 091.6221425 - 347.7793831

E-mail: [pietro.lupo@poste.it](mailto:pietro.lupo@poste.it)

Web: <http://www.quicksicily.it> (*annuari ufficiali alberghi*)

*Illustrazioni (versione volume e cd-r):*

disegni gentilmente concessi dalla **dott.ssa Ludmila Shashkova**

*Realizzazione del logo:* **Alias s.r.l.**

90139 Palermo - Via Salvatore Vigo, 5 Tel. 091.6090867 Fax 091.6090862

E-mail: [info@aliasadv.com](mailto:info@aliasadv.com) Web: <http://www.aliasadv.com>

*Stampa del volume:* **Grafistampa** di Giovanni Irosa

90144 Palermo - Via Lazio, 122 Tel. 091.227317 Fax 091.6853035

*Riproduzione del cd-r:* **Return s.r.l.**

90143 Palermo - Piazza Don Bosco, 6 Tel. 091.543737 Fax 091.6316900

E-mail: [numeri@returnsrl.com](mailto:numeri@returnsrl.com) Web: <http://www.returnsrl.com>



## Avvertenze e consigli utili per la consultazione e la stampa dei documenti.

### AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE

- «La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici», III edizione, **versione per il web** su file .pdf si compone complessivamente di n. 2.300 pagine di dimensione A4 (disposte orizzontalmente).
- I testi della *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, della *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e degli altri documenti, sono riprodotti solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico.
- L'AAPIT Palermo e l'autore non rispondono pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
- Si rimanda per ogni ulteriore accertamento, alla consultazione dei testi originali, di cui vengono indicati gli estremi della pubblicazione ufficiale.

### LETTURA DEI DOCUMENTI

- «La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici», versione su file .pdf, si può leggere e stampare con computer di sistema *Windows* o *OS Macintosh* utilizzando il software “Adobe Reader Acrobat®”.
- L'ultimo aggiornamento è scaricabile gratuitamente dal sito [www.adobe.com](http://www.adobe.com)
- Nel sommario, per ciascun argomento catalogato, oltre all'intervallo di pagine (da pag. .... a ..... ) di cui si compone il documento, è posta sulla destra un'icona  che vi rimanda all'argomento (*capitolo, articolo, comma, ecc.*) specificatamente trattato.

### STAMPA DEI DOCUMENTI

- Il formato carta è UNI A4, e va stampato impostando “A4 orizzontale”, toni di grigio o a colori.
- Il font base per il testo, è Times corpo 10,5.
- Nel sommario, per ciascun documento numerato e catalogato, è indicato l'intervallo di pagine di cui si compone, per cui digitando gli stessi numeri di pagina (da pag. .... a ..... ) nella finestra “STAMPA”, otterrete l'intero documento (inclusi gli allegati).





## Allegati extra sul cd-r.

Nel cd-r, sono allegati i seguenti annuari ufficiali degli alberghi,  
pubblicati in versione PDF anche sui siti internet:  
[www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com) – [www.quicksicily.it](http://www.quicksicily.it)

## Annuari ufficiali dell'ospitalità.



© Regione siciliana, 2006  
Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Area 3 - Osservatorio turistico - *Dirigente:* ing. Manlio Scirè  
Annuario ufficiale Alberghi di Sicilia 2005-2006  
Esercizi ricettivi n. 2.918 • pag. 400 • .pdf MB 9,4



© AAPIT Palermo, 2007  
Azienda autonoma per l'incremento turistico di Palermo  
U.O.B. Strutture ricettive - *Dirigente:* dott.ssa Giuseppina Casella  
Annuario ufficiale Palermo Hotels 2007 • pdf MB 2,0 - pag. 120  
Esercizi ricettivi n. 607 • Agenzie di viaggio n. 311 • pag. 112 • .pdf MB 2,9

## Progetto "Qualità dei servizi turistici".



© AAPIT Palermo, 2005  
Azienda autonoma per l'incremento turistico di Palermo  
Qualità dei servizi turistici / I edizione 2005  
Esercizi n. 179 • Professionisti n. 147 • pag. 256 • .pdf MB 14,3  
*Responsabile del progetto:* dott. Saverio Panzica

- Guida degli aderenti al progetto di riqualificazione del sistema turistico nella provincia di Palermo.  
Carta dei diritti del turista.

Ulteriori edizioni in .pdf, sono scaricabili dai siti internet:  
[www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)  
[www.quicksicily.it](http://www.quicksicily.it)



## Allegati extra sul cd-r.

## Relazioni PowerPoint.

Solo nel cd-r, sono allegate le seguenti relazioni  
in versione Microsoft PowerPoint (ppt):

1. Azioni di marketing turistico.
2. Cittadini e amministrazione.
3. Dai sistemi locali del lavoro ai sistemi-distretti turistici.
4. Dal viaggio al turismo.
5. Diritto interno comunitario e internazionale.
6. Evoluzione delle normative turistiche in Italia e in Sicilia.
7. Gli addetti al turismo: i dipendenti e i professionisti.
8. Il ruolo degli enti pubblici e delle imprese  
nella era della rivoluzione digitale.
9. I contratti nel turismo.
10. Il turismo congressuale.
11. Il turismo culturale.
12. La carta dei diritti del turista (legge n. 135/2001).
13. Destagionalizzazione dei flussi turistici  
nella provincia di Palermo.
14. La legislazione turistica.
15. La memoria dei luoghi.
16. La ricettività turistica aperta al pubblico e privata.
17. Le norme e le regole della qualità per il turismo del mare.
18. Le norme per le agenzie di viaggio e i tour operator.
19. Le norme per le professioni turistiche.
20. Fruizione e tutela dei beni culturali e ambientali.
21. Marketing del territorio a vocazione turistica.
22. Il marketing turistico e la qualità.
23. Nuove governance e sostenibilità  
del turismo per lo sviluppo locale.
24. Palermo, una perla tra arte, storia e natura.
25. Le PMI, internet e turismo.
26. La legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
27. La sostenibilità del turismo.
28. L'insostenibile pesantezza del sistema globale.
29. Il turismo rurale e l'agriturismo.



PARTE I

## Raccolta dei documenti ufficiali sulla normativa turistica.

### 1.1 - L'organizzazione del turismo in Italia.

401 • Legge 8 marzo 1951, n. 122

**Norme per la elezione dei consigli provinciali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1951

da pag. 236 a 240



222 • Legge 17 maggio 1983, n. 217

**Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 28 maggio 1983

da pag. 241 a 245



135 • Legge 30 maggio 1995, n. 203

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

*ALLEGATO:*

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.

art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, serie generale

da pag. 246 a 254



109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135

**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale

da pag. 255 a 271



110 • Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

(accordo tra lo Stato, le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135).

*Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002

da pag. 272 a 274





207 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
13 settembre 2002

**Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni  
e le province autonome sui principi per l'armonizzazione,  
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.**

*ALLEGATO:* Conferenza Stato-regioni.

Seduta 14 febbraio 2002

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002 [da pag. 275 a 279](#) 

402 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2004

**Parziale annullamento del decreto del Presidente  
del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente  
«Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e  
le province autonome sui principi per l'armonizzazione,  
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».**

*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2004,  
serie generale [da pag. 280 a 284](#) 

403 • Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10, commi 4, 6 e 7

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti  
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,  
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.**

art. 10, comma 4, 6, 7 - Professioni turistiche.

*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 aprile 2007,  
supplemento ordinario n. 91 [da pag. 285 a 295](#) 

111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

**Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001,  
serie generale [da pag. 296 a 299](#) 

404 • Legge 5 giugno 2003, n. 131

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della  
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003 [da pag. 1.933 a 1.941](#) 

405 • Legge 4 febbraio 2005, n. 11

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  
al processo normativo dell'Unione europea e sulle  
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2005 [da pag. 1.942 a 1.949](#) 

406 • Legge 7 agosto 1990, n. 241

**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

*ALLEGATO:* Regolamento per la disciplina  
delle modalità di esercizio.

*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990 [da pag. 1.950 a 1.968](#) 

407 • Legge 11 febbraio 2005, n. 15

**Modifiche ed integrazioni  
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti  
norme generali sull'azione amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005 [da pag. 1.969 a 1.975](#) 

408 • Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000,  
supplemento ordinario n. 162/L [da pag. 1.976 a 2.056](#) 

235 • Legge 29 dicembre 1993, n. 580

**Riordino delle Camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994,  
serie generale [da pag. 342 a 350](#) 

252 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581

**Regolamento di attuazione dell'art. 8  
della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  
in materia di istituzione del Registro delle imprese  
di cui all'art. 2188 del codice civile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996,  
supplemento ordinario [da pag. 351 a 359](#) 

256 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

**Riforma della disciplina relativa al settore commercio,  
a norma dell'art. 4, comma 4  
della legge 15 marzo 1994, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80 [da pag. 360 a 373](#) 



248 • Regione siciliana

Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, parte I

**Riforma della disciplina del commercio.**

*ALLEGATO:*

Settori merceologici e raggruppamenti di prodotti omogenei  
ai fini dei corsi professionali e del rilascio delle autorizzazioni.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 60 del 24 dicembre 1999, parte I

da pag. 374 a 394 

409 • Legge 5 ottobre 1991, n. 317, capo VII, art. 36

**Provvedimenti per artigianato, medie e piccole industrie.**

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.**

capo VII - Disposizioni varie.

art. 36 - Distretti industriali di piccole imprese

e consorzi di sviluppo industriale.

*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991

da pag. 1.773 a 1.789 

410 • DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Decreto 21 aprile 1993

**Determinazione degli indirizzi e dei parametri di**

**referimento per l'individuazione,**

**da parte delle regioni dei Distretti industriali.**

*Gazzetta Ufficiale*

pag. 1.790 

411 • Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, commi 8 e 9

**Norme in materia di attività produttive.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1999

da pag. 1.791 a 1.796 

412 • Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 9

**Misure in materia di investimenti, delega al Governo**

**per il riordino degli incentivi all'occupazione e**

**della normativa che disciplina l'INAIL,**

**nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.**

art. 1, comma 9 - Sistemi locali del lavoro.

*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999,

supplemento ordinario n. 99

da pag. 1.797 a 1.834 

413 • CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica

Delibera 8 marzo 2001

**Criteri per la suddivisione del territorio nazionale**

**in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione**

**di Distretti economico-produttivi.**

pag. 1.770 

414 • CIPE

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Delibera 3 maggio 2001

**Criteri per la suddivisione del territorio nazionale**

**in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione**

**di Distretti economico-produttivi.**

da pag. 1.771 a 1.772 

132 • Legge 11 ottobre 1990, n. 292

**Ordinamento dell'ENIT,**

**Ente nazionale italiano per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990,

serie generale

da pag. 395 a 401 

415 • Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge**

**14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito**

**del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.**

**Deleghe al Governo per la modifica del codice**

**di procedura civile in materia di processo di cassazione**

**e di arbitrato nonché per la riforma organica**

**della disciplina delle procedure concorsuali.**

capo VI - Rafforzamento della base produttiva

art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico

(istituzione «ENIT - Agenzia nazionale per il turismo»).

*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2005,

supplemento ordinario n. 91

da pag. 402 a 407 

416 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

6 aprile 2006, n. 207

**Regolamento recante organizzazione e disciplina**

**dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12,**

**comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,**

**convertito, con modificazioni,**

**dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2006

da pag. 408 a 415 

266 • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 39

**Segnaletica turistica.**

art. 39 - Segnali verticali

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992,

supplemento ordinario

pag. 416 



241 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134

**Segnali di indicazione.**

art. 124 - Generalità dei segnali di indicazione.

art. 134 - Segnali turistici e di territorio.

*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992,  
supplemento ordinario

da pag. 417 a 418 

291 • Legge 5 dicembre 1985, n. 730

**Disciplina dell'agriturismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985

da pag. 419 a 421 

417 • Legge 20 febbraio 2006, n. 96

**Disciplina dell'agriturismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006

da pag. 866 a 874 

308 • Legge 27 luglio 1999, n. 268

**Disciplina delle strade del vino.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999

da pag. 422 a 423 

418 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
16 febbraio 2007

**Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta  
delle imprese turistico-ricettive e della promozione  
di forme di turismo ecocompatibile,  
ai sensi dell'articolo 1, comma 1228,  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2007 da pag. 2.162 a 2.163 

419 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
16 febbraio 2007

**Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse  
dell'Osservatorio nazionale del turismo,  
ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  
del decreto del Presidente della Repubblica  
6 aprile 2006, n. 207.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2007 da pag. 2.164 a 2.165 

## 1.2 - L'attività del Governo nel comparto turismo.

127 • Legge 23 agosto 1988, n. 400

**Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988,  
supplemento ordinario n. 86

Entrata in vigore della legge: 27 settembre 1988 da pag. 424 a 448 

126 • Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

**Definizione ed ampliamento delle attribuzioni  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune  
delle Regioni, delle province e dei comuni,  
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I  
modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997,  
serie generale, parte I

da pag. 449 a 457 





## 1.3 - Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il turismo.

133 • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 27 - 29

**Riforma dell'organizzazione del Governo,  
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Istituzione del Ministero delle attività produttive.

capo VI - Il ministero delle attività produttive

art. 27 - Istituzione del ministero e attribuzioni

art. 28 - Aree funzionali

art. 29 - Ordinamento

*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999,

supplemento ordinario n. 163

da pag. 458 a 464 

128 • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

**Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 205 dell'1 settembre 1999,

supplemento ordinario n. 167

da pag. 465 a 470 

420 • Legge 17 luglio 2006, n. 233

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,  
recante disposizioni urgenti in materia di riordino  
delle attribuzioni della Presidenza  
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.**

**Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni  
in materia di funzioni e organizzazione della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.**

art. 1 - commi 19 bis, 19 ter, 19 quater

*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2006

da pag. 471 a 477 

421 • Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98

**Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge  
3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti  
in materia tributaria e finanziaria.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006,

supplemento ordinario n. 223

da pag. 478 a 503 

## 1.4 - Competenze delle Regioni nel comparto turismo.

124 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6

**Trasferimento alle regioni a statuto ordinario  
delle funzioni amministrative statali in materia di turismo  
ed industria alberghiera e del relativo personale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1972,

supplemento ordinario

da pag. 504 a 508 

129 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60

**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge  
22 luglio 1975, n. 382 sul decentramento amministrativo  
ed attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**

art. 56 - Turismo ed industria alberghiera.

art. 57 - Ente nazionale italiano per il turismo

art. 58 - Competenze dello Stato

art. 59 - Demanio marittimo, lacuale e fluviale

art. 60 - Attribuzioni ai comuni

*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977

da pag. 509 a 537 

127 • Legge 23 agosto 1988, n. 400

**Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988,

supplemento ordinario n. 86

da pag. 424 a 448 

126 • Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

**Definizione ed ampliamento delle attribuzioni  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune  
delle Regioni, delle province e dei comuni,  
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I  
modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997,

serie generale, parte I

da pag. 449 a 457 



101 • Legge 15 marzo 1997, n. 59

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni  
e compiti alle regioni ed enti locali,  
per la riforma della pubblica amministrazione  
e per la semplificazione amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997

da pag. 538 a 560 

134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 - 46

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato  
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

capo IX - Turismo.

art. 43 - Definizioni.

art. 44 - Funzioni e compiti conservati allo Stato.

art. 45 - Conferimento di funzioni (turismo) alle regioni.

art. 46 - Abrogazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,

supplemento ordinario n. 77,

rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 116

del 21 maggio 1998

da pag. 561 a 608 

111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

**Modifiche al titolo V  
della parte II della Costituzione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001,  
serie generale

da pag. 296 a 299 

## 2.1 - L'organizzazione del turismo in Sicilia.

422 • Statuto speciale della Regione siciliana

**Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana  
approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455.**

*Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 133 - 3 del 10 giugno 1946

Convertito in

• Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 9 marzo 1948

Modificato da

• Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 63 del 7 marzo 1972

• Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 87 del 14 aprile 1989

• Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 26 dell'1 febbraio 2001

da pag. 2.151 a 2.157 

423 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

9 aprile 1956, n. 510

**Norme di attuazione dello Statuto speciale  
per la Regione siciliana in materia di turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 giugno 1956 da pag. 2.158 a 2.159 

424 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

30 agosto 1975, n. 640

**Modificazioni ed integrazioni  
alle norme di attuazione dello statuto  
della regione siciliana in materia di turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 18 dicembre 1975 da pag. 2.160 a 2.161 



425 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70

**Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento  
del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 19 del 28 aprile 1979

da pag. 616 a 623



305 • Regione siciliana

Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49

**Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 27 agosto 1949

pag. 624



121 • Regione siciliana

Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 8

**Ordinamento del Governo  
dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.**

art. 8 - Attribuzioni degli Assessorati regionali  
(Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti)

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 64 del 29 dicembre 1962

da pag. 625 a 631



223 • Regione siciliana

Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11

**Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**

art. 11 - Licenze strutture extralberghiere competenze licenze ai Comuni.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979

da pag. 632 a 637



232 • Regione siciliana - Presidenza regionale

Circolare 6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.

**Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.**

**Attuazione delle attribuzione ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.**

da pag. 638 a 639



255 • Regione siciliana

Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14

**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**

*ALLEGATO:*

Modulo di classificazione dei Parchi di campeggio.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

da pag. 775 a 783



426 • Regione siciliana

Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13

**Riproposizione di norme in materia di turismo  
(campeggi).**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

da pag. 1.908 a 1.911



225 • Regione siciliana

Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9

**Istituzione della Provincia regionale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 9 dell'8 marzo 1986, supplemento ordinario

da pag. 640 a 656



304 • Regione siciliana

Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986

**Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo  
in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I

da pag. 657 a 659



431 • Regione siciliana

Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

**Disposizioni per i procedimenti amministrativi,  
il diritto di accesso ai documenti amministrativi  
e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 22 del 4 maggio 1991

da pag. 660 a 666



428 • Regione siciliana

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 23 e 24

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.**

art. 23 - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa.

art. 24 - Comunicazione di inizio attività.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 31 dicembre 2004

da pag. 2.080 a 2.081





432 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 29 giugno 2005

**Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti  
nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale  
26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1,  
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 32 del 29 luglio 2005, parte I

da pag. 2.082 a 2.084



290 • Regione siciliana

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*

**Norme sull'agriturismo.**

(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87

legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

da pag. 880 a 884



221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 667 a 671



297 • Regione siciliana

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 37

**Interventi urgenti per l'economia.**

**Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato,  
lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie,  
modifiche ed abrogazioni di norme.**

art. 37 - con note "Disposizioni per le Aziende  
autonome provinciali per l'incremento turistico".

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 26 del 21 maggio 1996

da pag. 672 a 673



236 • Regione siciliana

Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 24

**Misure di finanza regionale e norme in materia  
di programmazione, contabilità e controllo.**

**Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

art. 24 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti  
ed aziende (incluse le Aziende di cura, soggiorno e turismo  
della Regione siciliana).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 20 del 30 aprile 1999

da pag. 708 a 711



120 • Regione siciliana

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5

**Istituzione delle strade e delle rotte del vino.**

**Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.**

**Altre disposizioni per il settore agricolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 36 del 9 agosto 2002

da pag. 723 a 732



230 • Regione siciliana

Decreto Assessore per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003

**Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 3 del 17 febbraio 2003

da pag. 733 a 737



433 • Regione siciliana

Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8

**Disciplina delle attività di guida turistica,  
guida ambientale-escursionistica,  
accompagnatore turistico e guida subacquea.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 20 del 7 maggio 2004

da pag. 1.913 a 1.918



434 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto assessoriale 9 agosto 2004

**Istituzione presso il dipartimento regionale turismo,  
sport e spettacolo dell'albo professionale  
delle guide turistiche della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 42 dell'8 ottobre 2004, parte I

da pag. 1.919 a 1.920



435 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto assessoriale 14 ottobre 2004

**Istituzione presso il dipartimento regionale  
turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale  
degli accompagnatori turistici.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 50 del 19 novembre 2004

da pag. 1.921 a 1.922





436 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 12 novembre 2004

**Istituzione presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 53 del 10 dicembre 2004, parte I

da pag. 1.923 a 1.924 

444 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 25 novembre 2004

**Schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I

pag. 1.925 

483 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 25 novembre 2004

**Schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di guida turistica, sezione "ad esaurimento".**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I

pag. 1.926 

445 • Regione siciliana - Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10

**Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 16 settembre 2005, parte I

da pag. 1.889 a 1.899 

446 • Regione siciliana - Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, art. 2

**Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.**

art. 2 - Disposizioni per il personale delle soppresses AAPIT.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

da pag. 1.900 a 1.906 

447 • Regione siciliana - Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, art. 21

**Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.**

art. 21, comma 6 - Termini liquidazioni AAPIT.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21  
del 21 aprile 2006,  
supplemento ordinario, parte I

pag. 1.907 

426 • Regione siciliana

Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13

**Riproposizione di norme in materia di turismo (campeggi).**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

da pag. 1.908 a 1.911 

427 • Regione siciliana

Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 52

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.**

art. 52 - Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 del 9 febbraio 2007,  
supplemento ordinario n. 1, parte I

pag. 1.912 

498 • Regione siciliana

Legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, art. 2

**Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale.**

**Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.**

**Disposizioni in materia di attività turistica.**

**Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte".**

art. 2 - "Conferenza regionale del turismo" sostituita dal "Consiglio regionale del turismo"

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 20 aprile 2007, parte I

pag. 2.297 

499 • Regione siciliana

Legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, art. 3

**Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.**

**Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa.**

**Interventi nel settore del turismo.**

**Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.**

art. 3 - Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 22 del 11 maggio 2007, parte I

pag. 2.298 



## 2.2 - I distretti produttivi in Sicilia.

428 • Regione siciliana - Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 56  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.**

art. 56 - Distretti produttivi.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 31 dicembre 2004

da pag. 2.080 a 2.081



429 • Regione siciliana

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20

**Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

art. 15 - Distretti produttivi.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 23 dicembre 2005,

supplemento ordinario

pag. 2.085



430 • Regione siciliana

Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Decreto assessoriale 1 dicembre 2005, n. 152

**Decreto di attuazione dei distretti produttivi.**

**Criteri di individuazione e procedure**

**di riconoscimento dei distretti produttivi.**

da pag. 2.086 a 2.091



## 2.3 - Le associazioni turistiche pro loco.

200 • Commento sulla normativa  
delle Associazioni turistiche territoriali  
**Le associazioni turistiche pro loco.**

pag. 738



114 • Regione siciliana

**Modello di statuto**

**delle associazioni turistiche pro loco.**

da pag. 739 a 742



198 • Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573

**Istituzione dell'albo delle associazioni turistiche pro loco.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 del 26 giugno 1965

pag. 743



199 • Regione siciliana

Decreto dell'Assessore del turismo,

delle comunicazioni e dei trasporti 16 settembre 1965

**Istituzione dell'albo delle associazioni turistiche pro loco.**

**Modifica.**

pag. 744



268 • Codice civile, artt. 36 - 38

**Norme sulle associazioni turistiche pro loco.**

art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle associazioni

non riconosciute (associazioni non riconosciute e dei comitati);

art. 37 - Fondo comune;

art. 38 - Obbligazioni.

pag. 745



211 • Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

**Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998,  
supplemento ordinario

pag. 746 a 757



113 • Ministero delle finanze

Circolare 12 maggio 1998, n. 124/e

**Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1998,  
supplemento ordinario

da pag. 758 a 761



## 2.4 - Il turismo sociale.

117 • Regione siciliana

Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78\*

**Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.**

(\*) con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 21 del 2 maggio 1981

da pag. 762 a 764





## 3.0 - Le strutture turistico ricettive in Sicilia.

### 3.1 - La classifica.

193 • Commento sulle strutture turistico ricettive  
**La normativa sulla classificazione.**

da pag. 771 a 774 

255 • Regione siciliana  
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14  
**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**

*ALLEGATO:*

Modulo di classificazione dei Parchi di campeggio.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

da pag. 775 a 783 

426 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13  
**Riproposizione di norme in materia di turismo**  
(campeggi).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

da pag. 1.908 a 1.911 

290 • Regione siciliana  
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*  
**Norme sull'agriturismo.**  
(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

da pag. 880 a 890 

139 • Regione siciliana

Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 29 novembre 2001

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche  
elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I

da pag. 978 a 981 

140 • Regione siciliana

Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 11 luglio 2002

**Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende  
agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**

Verificare documento con originale poichè incompleto  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 44 del 20 settembre 2002, parte I

da pag. 982 a 983 

221 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 667 a 671 

136 • Regione siciliana

Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 11 giugno 2001

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende  
turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 13 luglio 2001, parte I

da pag. 784 a 796 





137 • Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 maggio 2002

**Integrazione del decreto 11 giugno 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende turistico-ricettive,  
elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996,  
per il quinquennio 2002-2006**

(possibilità di classifica nella categoria 4 stelle  
per alberghi privi di ristoranti).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

pag. 797 

142 • Regione siciliana  
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 42  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**

art. 42 - Imprese turistiche  
(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 798 

144 • Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 giugno 2002

**Individuazione di tipologie di imprese turistiche  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 42  
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**

(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

da pag. 800 a 801 

## 3.2 - Le tariffe delle strutture ricettive. Italia - Sicilia.

112 • Commento sulla normativa per le tariffe.  
**Le tariffe delle strutture turistico ricettive.**

pag. 802 

310 • Corte costituzionale  
Sentenza 11 - 16 luglio 1991, n. 349  
Sentenza 13 - 22 aprile 1992, n. 188  
Sentenza 9 - 27 luglio 1992, n. 370

da pag. 803 a 809 

306 • Legge 25 agosto 1991, n. 284  
**Liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico  
interventi di sostegno alle imprese turistiche.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1991

da pag. 810 a 811 

273 • DM - Ministero del turismo e dello spettacolo  
Decreto ministeriale 16 ottobre 1991  
**Determinazione delle modalità di trasmissione e  
pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive  
nonché delle attività turistiche  
ad uso pubblico gestite in regime di concessione.**

*ALLEGATO:*

Schema tipo del modello di comunicazione dei prezzi  
(legge 25 agosto 1991, n. 284).

*Gazzetta Ufficiale* n. 253  
del 28 ottobre 1991, serie generale

da pag. 812 a 815 

250 • Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II  
**Istruzioni per l'applicazione delle norme  
sul decentramento amministrativo.**  
**Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi.**  
capo II - Vigilanza sui prezzi  
(definizione del prezzo di camera doppia  
su richiesta di camera singola  
Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 244)

pag. 816 



### 3.3 - La rilevazione delle presenze e i dati statistici. Italia - Sicilia.

260 • Commento sulla normativa turistica

**La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.**

pag. 817 

226 • Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

**Norme sul sistema statistico nazionale  
e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  
ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 222

del 22 settembre 1989

da pag. 818 a 825 

227 • ISTAT - Circolare 16 dicembre 1996, n. 45

**Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive.**

**Disposizioni per la nuova organizzazione  
della rilevazione per gli anni 1997**

**e successivi.**

da pag. 826 a 829 

228 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
4 dicembre 1996

**Approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti  
nel programma statistico nazionale 1997-1999,  
per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati  
di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996,

supplemento ordinario, n. 236

da pag. 830 a 834 

135 • Legge 30 maggio 1995, n. 203

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino  
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

*ALLEGATO:*

Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.

art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995,

serie generale

da pag. 246 a 254 

109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 8

**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**

art. 8 - Modifiche all'art. 109 del testo unico approvato  
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001,

serie generale

da pag. 255 a 271 

274 • DM - Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 5 luglio 1994

**Approvazione del modello cui dovranno essere conformi  
le schede per la comunicazione all'autorità  
di pubblica sicurezza dell'arrivo di soggetti  
alloggiati in strutture ricettive.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994

da pag. 835 a 836 

257 • DM - Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 11 dicembre 2000

**Disposizioni concernenti la comunicazione  
alle autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo di persone  
alloggiate in strutture ricettive.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2000

da pag. 837 a 840 



## 3.4 - Le licenze. Italia - Sicilia.

208 • Commento

**Modalità per l'ottenimento delle licenze delle  
strutture turistico-ricettive nella regione Sicilia.**

pag. 765 

141 • Commento

**Le licenze che regolano  
le attività turistiche in Sicilia.**

da pag. 841 a 842 

254 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
28 maggio 2001, n. 311, art. 2

**Regolamento per la semplificazione dei procedimenti  
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività  
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  
nonchè al riconoscimento  
della qualifica di agente di pubblica sicurezza.**

art. 2 - Semplificazioni a carattere generale  
(le licenze sono permanenti e vanno rinnovate  
solo se la norma lo richiede esplicitamente).

*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2001

da pag. 843 a 845 

275 • Legge 25 agosto 1991, n. 287

**Aggiornamento della normativa sull'insediamento  
e sull'attività dei pubblici esercizi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991,  
serie generale

da pag. 766 a 770 

129 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60

**Attuazione della delega di cui all'art. 1  
della legge 22 luglio 1975, n. 382  
sul decentramento amministrativo ed  
attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977

da pag. 509 a 537 

223 • Regione siciliana

Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11

**Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**

art. 11 - Licenze strutture extralberghiere  
competenze licenze ai Comuni.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979

da pag. 632 a 637 

232 • Regione siciliana

Presidenza regionale

Circolare 6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.

**Attuazione delle attribuzione ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.**

**Legge 2 gennaio 1979, n. 1.**

da pag. 638 a 639 

109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 7 e 9

**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**

art. 7 - Imprese turistiche e attività professionali.

art. 9 - Semplificazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001,  
serie generale

da pag. 255 a 271 

142 • Regione siciliana

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 42

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**

art. 42 - Imprese turistiche

(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 798 

144 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto 6 giugno 2002

**Competenze ai Comuni per le licenze alberghiere.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

da pag. 800 a 801 



432 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 29 giugno 2005

**Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti  
nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale  
26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1,  
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 32 del 29 luglio 2005, parte I

da pag. 2.082 a 2.084



235 • Legge 29 dicembre 1993, n. 580  
**Riordinamento delle Camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994,  
serie generale

da pag. 342 a 350



252 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581  
**Regolamento di attuazione dell'art. 8  
della legge 29 dicembre 1993, n. 580  
in materia di istituzione del registro delle imprese  
di cui all'art. 2188 del codice civile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996,  
supplemento ordinario

da pag. 351 a 359



256 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  
**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,  
a norma dell'art. 4, comma 4,  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80

da pag. 360 a 373



248 • Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28  
**Riforma della disciplina del commercio.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 60 del 24 dicembre 1999

da pag. 374 a 394



## 3.5 - Il gestore e la prenotazione delle strutture turistico ricettive.

138 • Commenti sull'attività del gestore  
**Il gestore delle strutture turistico ricettive.  
La prenotazione presso  
le strutture turistico ricettive.**

da pag. 846 a 847







## Codice civile

art. 230 bis - Impresa familiare.  
art. 927 - Cose ritrovate.  
art. 928 - Pubblicazione del ritrovamento.  
art. 1218 - Responsabilità del debitore.  
art. 1325 - Indicazione dei requisiti (del contratto).  
art. 1326 - Conclusione del contratto.  
art. 1385 - Caparra confirmatoria.  
art. 1386 - Caparra penitenziale.  
art. 1387 - Fonti della rappresentanza.  
art. 1388 - Contratto concluso dal rappresentante.  
art. 1768 - Diligenza della custodia.  
art. 1781 - Diritti del depositario.  
art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo.  
art. 1785 - Limiti della responsabilità.  
art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore.  
art. 1785 ter - Obbligo di denuncia del danno.  
art. 1785 quater - Nullità.  
art. 1785 quinquies - Limiti di applicazione.  
art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi.  
art. 2082 - Imprenditore.  
art. 2083 - Piccoli imprenditori.  
art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa.  
art. 2135 - Imprenditore agricolo.  
art. 2188 - Registro delle imprese.  
art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.  
art. 2200 - Società.  
art. 2251 - Contratto sociale.  
art. 2555 - Nozioni.  
art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale.  
art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.  
art. 2760 - Crediti dell'albergatore.  
art. 2954 - Prescrizione di sei mesi.  
art. 2958 - Corso della prescrizione.  
art. 2959 - Ammissioni di colui  
che oppone la prescrizione.

da pag. 99 a 102 

## 3.6 - Le sanzioni amministrative.

195 • Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I  
**Modifiche al sistema penale.**  
capo I - Le sanzioni amministrative.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981,  
supplemento ordinario

da pag. 848 a 857 

213 • Regione siciliana  
Assessorato regionale bilancio e finanze  
Circolare 14 ottobre 1997\*

**Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27, art. 6.**  
**Versamenti in entrata del bilancio regionale delle somme derivanti  
da sanzioni amministrative.**

(\*) prot. n. 40687/D6,  
Direzione bilancio e tesoro, Gruppo V

pag. 858 

221 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 6  
**Norme per il turismo.**  
art. 6 - Denominazione delle aziende ricettive.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1999, parte I

da pag. 667 a 671 

## 3.7 - La locazione turistica privata.

288 • Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c)  
**Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili  
adibiti ad uso abitativo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998,  
supplemento ordinario n. 203/L  
(norma coordinata con la legge 8 gennaio 2002, n. 2  
“Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,  
in materia di tipi di contratto di locazione di immobili”,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002).

pag. 859 



289 • Regio decreto legge T.U.L.P.S.

18 giugno 1931, n. 773, art. 147

**Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931,  
supplemento ordinario

da pag. 860 a 861 

146 • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

art. 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro  
(obbligo denuncia ospiti extracomunitari entro 48 ore).

*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998,  
supplemento ordinario n. 139

pag. 862 

104 • Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12

**Norme penali e processuali per la prevenzione e  
la repressione di gravi reati,  
convertito con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191**

art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della  
Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 22 marzo 1978

da pag. 863 a 864 

437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  
della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

artt. 50 - 68 - Contratti a distanza on line.

artt. 68 - 81 - **Multiproprietà.**

artt. 82 - 100 - Pacchetti turistici.

*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005,  
supplemento ordinario n. 162

da pag. 1.835 a 1.873 

242 • **Sentenze sulla multiproprietà**

TAR Liguria, sentenza del 21 febbraio 1987, n. 86;

Consiglio di Stato, sezione IV,

sentenza del 22 novembre 1989, n. 824;

TAR Campania, sezione III,

sentenza del 6 agosto 1991, n. 247.

pag. 865 

## 4.0

### 4.0 - L'ospitalità rurale.

#### 4.1 - Le aziende agrituristiche.

417 • Legge 20 febbraio 2006, n. 96

**Disciplina dell'agriturismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006

da pag. 866 a 874 

448 • Legge 24 dicembre 2003, n. 378

**Disposizioni per la tutela  
e la valorizzazione dell'architettura rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2004

da pag. 875 a 876 

449 • Ministero per i beni e le attività culturali

Decreto ministeriale 6 ottobre 2005

**Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale  
presenti sul territorio nazionale e definizione  
dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione  
degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378,  
recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione  
della architettura rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005

da pag. 877 a 879 

290 • Regione siciliana

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*

**Norme sull'agriturismo.**

(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87

legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

da pag. 880 a 884 



221 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 667 a 671 

285 • Regione siciliana

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
Circolare 23 luglio 1997, n. 239

**Norme sull'agriturismo. Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.**

**Abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 49 del 6 settembre 1997, parte I

da pag. 885 a 890 

191 • Legge 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

art. 87 - Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 891 a 977 

139 • Regione siciliana

Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 29 novembre 2001

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche  
elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I

da pag. 978 a 981 

140 • Regione siciliana

Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 11 luglio 2002

**Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende  
agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**

Verificare documento con originale poichè incompleto

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 44 del 20 settembre 2002, parte I

da pag. 982 a 983 

271 • Relazione organica sull'agriturismo (1996)

**Indagine sull'agriturismo.**

**Profili civilistici, amministrativi e tributari.**

**Aspetti operativi.**

da pag. 984 a 1.020 

194 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

**Orientamento e modernizzazione**

**del settore agricolo, a norma dell'art. 7**

**della legge 5 marzo 2001, n. 57.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001

da pag. 1.021 a 1.046 

249 • Agenzia delle entrate

Circolare 14 maggio 2002, n. 44/e

**Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.**

**Imprenditore agricolo. Nuova formulazione  
dell'articolo 2135 del codice civile. Riflessi sulla  
disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.**

da pag. 1.047 a 1.049 

118 • Regione siciliana

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 56

**Disposizioni programmatiche  
e finanziarie per l'anno 2003.**

art. 56 - Imprenditori agricoli

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 17 aprile 2003, parte I

da pag. 1.050 a 1.185 



## 4.2 - Il turismo rurale.

149 • Regione siciliana

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30

**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.**

art. 30 - Turismo rurale.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 59 del 11 dicembre 2001, parte I

pag. 1.197 

426 • Regione siciliana

Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13

**Riproposizione di norme in materia di turismo.**

art. 1, comma 7 - Turismo rurale.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

da pag. 1.908 a 1.911 

150 • Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo,

le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002

**Requisiti per la classifica e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 41 del 30 agosto 2002

da pag. 1.198 a 1.201 

118 • Regione siciliana

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, artt. 56 - 57

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**

art. 56 - Imprenditori agricoli.

art. 57 - Turismo rurale.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 del 17 aprile 2003, parte I

da pag. 1.050 a 1.185 

443 • Regione Emilia Romagna

Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11

**Regolamento relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26.**

*Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia Romagna

n. 54 dell'8 maggio 1996

da pag. 1.192 a 1.196 

## 5.0

### 5.1 - Il bed and breakfast.

151 • Commento sulla normativa del “bed and breakfast”

**Il “bed and breakfast”,**

**l'ospitalità nella propria abitazione.**

da pag. 1.202 a 1.204 

191 • Regione siciliana

Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

art. 88 - Aiuti al bed and breakfast.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 891 a 981 

152 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle

comunicazioni e dei trasporti - Decreto 8 febbraio 2001

**Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di “bed and breakfast”, disciplinata dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 del 13 aprile 2001, parte I

da pag. 1.205 a 1.207 

153 • Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.**

art. 110 - Modifiche ed integrazioni

alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 21 del 7 maggio 2001, parte I

da pag. 1.208 a 1.211 

142 • Regione siciliana

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**

art. 41 - Bed and breakfast (inserimento del “bed and breakfast” tra le tipologie della legge regionale n. 27/1996 e liberalizzazione delle tariffe).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 798 



244 • Modello

**Denuncia inizio attività ricettiva di “bed and breakfast”.**

Fac-simile del modello denuncia e degli allegati da presentare  
allo Sportello unico del Comune di residenza. [da pag. 1.212 a 1.214](#) 

105 • Ministero delle finanze - Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180

**Quesito dell'Azienda di promozione turistica della**

**Provincia di Roma: IVA - servizio di alloggio e prima colazione**

**disciplinato dall'art. 8 della legge regionale**

**del Lazio 29 maggio 1977, n. 18.**

[pag. 1.215](#) 

220 • Ministero delle finanze - Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155

**IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio**

**di alloggio e prima colazione per il bed and breakfast**

**reso nella Regione Emilia Romagna, ai sensi della**

**legge regionale 26 maggio 1999, n. 170.**

[da pag. 1.216 a 1.217](#) 

118 • Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**

art. 77 - Bed and breakfast (artt. richiamati 18, 19, 35, 50)

art. 18 - Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.

art. 19 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

art. 35 - Controlli veterinari.

art. 50 - Disposizioni in materia di motorizzazione civile.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 del 17 aprile 2003

[da pag. 1.050 a 1.185](#) 

495 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle

comunicazioni e dei trasporti - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2

**Attività di bed & breakfast. Articolo 77**

**della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88**

**della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Interpretazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 7 del 13 febbraio 2004, parte I

[pag. 1.186](#) 

496 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle

comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 30 novembre 2004

**Parametri di riferimento per la concessione dei contributi**

**previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000,**

**n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 54 del 17 dicembre 2004, parte I

[da pag. 1.187 a 1.191](#) 

## 6.1 - Le norme igienico-sanitarie e di edilizia.

154 • Legge 30 aprile 1962, n. 283

**Disciplina igienica della produzione e della**

**vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962 [da pag. 1.218 a 1.221](#) 

155 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

26 marzo 1980, n. 327

**Regolamento di esecuzione delle norme contenute**

**nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,**

**concernente la disciplina igienica della produzione**

**e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980

[da pag. 1.222 a 1.227](#) 

231 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1970, n. 1437

**Modificazioni al regolamento**

**per le migliorie igieniche negli alberghi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971

[pag. 1.228](#) 

293 • DM - Ministero per la sanità

Decreto ministeriale 5 luglio 1975

**Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986**

**relativamente all'altezza minima ed ai requisiti**

**igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione.**

*Gazzetta Ufficiale*

n. 190 del 18 luglio 1975

[da pag. 1.229 a 1.230](#) 





281 • Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16

**Interventi per l'economia.**

art. 16 - Interventi per il settore del commercio e del turismo (cubatura e altezza minima delle stanze negli alberghi).

*Gazzetta Ufficiale*

n. 186 dell'11 agosto 1997, serie generale

da pag. 1.734 a 1.747 

294 • Regione siciliana

Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40

**Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.**

art. 40 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 54 dell'8 novembre 1993

pag. 1.231 

292 • Regione siciliana

Assessorato alla sanità

Decreto 18 novembre 1994, n. 13306, art. 4

**Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.**

art. 4 - Attribuzioni del sindaco.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 59 del 26 novembre 1994

pag. 1.232 

156 • Consiglio delle Comunità europee

Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/43/CEE

**Igiene dei prodotti alimentari.**

da pag. 1.233 a 1.240 

267 • Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155

**Attuazione delle direttive 93/43/CEE**

**e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,

supplemento ordinario n. 118

da pag. 1.241 a 1.249 

157 • Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156

**Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti**

**alimentari** (disposizioni generali alimenti, bevande:

igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi).

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,

supplemento ordinario n. 118

da pag. 1.250 a 1.251 

247 • Legge 9 gennaio 1989, n. 13

**Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989

da pag. 1.252 a 1.254 

243 • DM - Ministero dei lavori pubblici

Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

**Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.**

**Abbattimento barriere architettoniche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989,

supplemento ordinario

da pag. 1.255 a 1.270 

245 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1996, n. 503

**Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996,

supplemento ordinario

da pag. 1.271 a 1.277 

163 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

19 ottobre 2000, n. 369

**Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2000

pag. 1.278 





237 • Comune di Palermo

Disposizione di servizio

Ripartizione edilizia privata 17 aprile 2000, n. 20

**Opere interne. Interpretazione dell'art. 9 della  
legge regionale 37/85. Direttive.**

da pag. 1.279 a 1.281 

205 • Regione siciliana

Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 9

**Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici  
e fabbricati agricoli.**

art. 9 - Opere interne.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 35 del 17 agosto 1985

pag. 1.282 

206 • Regione siciliana

Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36

**Deroghe in favore di insediamenti produttivi  
turistici e fabbricati agricoli.**

art. 36 - Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%  
alla data del 10 agosto 1985.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 35 del 17 agosto 1985

pag. 1.283 

233 • Regione siciliana

Circolare 21 marzo 2001, n. 1045.

**Linee guida del**

**Dipartimento di prevenzione.**

da pag. 1.284 a 1.308 

## 6.2 - Le piscine.

158 • Ministero degli interni

Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, artt. 104 - 110

**Norme di sicurezza per la costruzione,  
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi  
e altri locali di spettacolo in genere.**

artt. da 104 a 110 - Piscine.

*ALLEGATO A:*

Norme particolari di costruzione

e di esercizio degli impianti elettrici nei teatri,  
cinematografi e locali di spettacoli in genere.

*ALLEGATO B:*

Sipario di sicurezza.

da pag. 1.309 a 1.340 

201 • Ministero della sanità

Circolare 16 luglio 1971, n. 128

**Vigilanza igienico-sanitaria  
sulle piscine.**

da pag. 1.341 a 1.344 

202 • Ministero della sanità

Circolare 15 giugno 1972, n. 86

**Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.**

pag. 1.345 

450 • Accordo 16 gennaio 2003

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**Accordo tra il Ministro della salute, le regioni  
e le province autonome di Trento e di Bolzano  
sugli aspetti igienico-sanitari  
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza  
delle piscine a uso natatorio.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003

da pag. 1.346 a 1.351 

## 7.1 - La sicurezza nelle strutture turistico ricettive.

217 • Commento sulla legislazione che regola la sicurezza  
**Nuove norme per il miglioramento della sicurezza  
e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.** da pag. 1.352 a 1.354 

## 7.2 - Le norme antincendio.

261 • DM - Ministero dell'interno - Decreto 16 febbraio 1982  
**Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,  
concernente la determinazione delle attività soggette  
a visite di prevenzione incendi.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982 da pag. 1.355 a 1.362 

122 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
29 luglio 1982, n. 577  
**Approvazione del regolamento concernente l'espletamento  
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.**  
*ALLEGATO:* Regolamento concernente  
«Norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione  
all'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406. da pag. 1.363 a 1.368 

160 • Ministero dell'interno  
Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, punto 10\*  
**Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti  
disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico  
scientifico per la prevenzione incendi su questioni  
e problemi di prevenzione incendi.**  
(\*) Direzione generale,  
Protezione civile e servizi antincendi da pag. 1.369 a 1.372 

159 • Ministero dell'interno  
Circolare 17 dicembre 1986, n. 42, punto 10\*  
**Chiarimenti interpretativi di questioni  
e problemi di prevenzione incendi.**  
(\*) Direzione generale,  
Protezione civile e servizi antincendi da pag. 1.373 a 1.375 

108 • Circolare Comitato centrale tecnico scientifico  
per la prevenzione incendi 18 giugno 1990, n. 10411  
**Uso di fornelli a fiamma libera  
nei ristoranti annessi agli alberghi.** pag. 1.376 

123 • Ministero dell'interno  
Circolare 13 dicembre 1990, n. 21723 - 4122  
**Norme sull'abbattimento  
delle barriere architettoniche.** pag. 1.377 

161 • DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 9 aprile 1994  
**Approvazione della regola tecnica di prevenzione  
incendi per la costruzione e l'esercizio  
delle attività ricettive turistico-alberghiere.**  
*ALLEGATO:*  
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione  
e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994,  
serie generale da pag. 1.378 a 1.394 

451 • Testo coordinato del decreto ministeriale 9 aprile 1994  
con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003  
**Approvazione della regola tecnica di  
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio  
delle attività ricettive turistico alberghiere.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003 da pag. 2.198 a 2.230 





263 • Ministero dell'interno  
Circolare 20 maggio 1994, n. P 1226/4122/1 (\*)

**Chiarimenti decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994.  
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione  
e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

(\*) Direzione generale, Protezione civile  
e servizi antincendi - Sez. Tec. Centrale

da pag. 1.395 a 1.397



264 • Ministero dell'interno  
Circolare 29 novembre 1995, n. 2215

**Decreto ministeriale 9 aprile 1994.**

**Criteri per la concessione  
delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.**

pag. 1.398



262 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
12 gennaio 1998, n. 37

**Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi  
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20,  
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

da pag. 1.399 a 1.401



162 • Legge 31 dicembre 2001, n. 463

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge  
23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti  
di termini del certificato antincendio.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002

da pag. 1.402 a 1.405



452 • Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile.

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Area prevenzione incendi.

**Certificazioni per rilevatori di fumo e/o calore  
secondo le norme EN 54/7 ed EN 54/5 come  
componenti di impianti di rilevazione di incendio.**

*Lettera-circolare* - Roma, 9 ottobre 2003,

prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1

pag. 1.406



## 7.3 - La sicurezza degli impianti.

276 • Legge 5 marzo 1990, n. 46

**Norme per la sicurezza degli impianti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990,  
serie generale

da pag. 1.407 a 1.410



253 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
6 dicembre 1991, n. 447

**Regolamento d'attuazione  
della legge 5 marzo 1990, n. 46,  
in materia di sicurezza degli impianti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992

da pag. 1.411 a 1.414



## 7.4 - La sicurezza sul lavoro.

295 • Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

**Attuazione delle direttive**

**89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,  
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE**

**riguardanti il miglioramento della sicurezza  
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, parte I

*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994,

supplemento ordinario, n. 141

da pag. 1.415 a 1.446



## 8.1 - Le agenzie di viaggi e turismo.

165 • Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523

**Norme per la disciplina  
delle agenzie di viaggio e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937 da pag. 1.447 a 1.451 

166 • Legge 4 aprile 1940, n. 860

**Modificazioni al regio decreto legge  
23 novembre 1936, n. 2523, sulla disciplina  
delle agenzie di viaggi e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940 da pag. 1.452 a 1.453 

167 • Legge 22 gennaio 1942, n. 187

**Variazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523,  
convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650,  
concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942 pag. 1.454 

168 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630, capo I (\*)

**Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**

(\*) capo I

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Agenzie di viaggio.

*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955 da pag. 1.455 a 1.460 

169 • Commissario per il turismo

Decreto 29 ottobre 1955 (\*)

**Direttive di carattere generale per l'attuazione  
del decentramento amministrativo in materia di turismo.**

(\*) artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Agenzie di viaggio.

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955 da pag. 1.461 a 1.464 

170 • Commissariato per il turismo

Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo I

**Istruzioni impartite dal Commissario per il turismo  
per l'applicazione delle norme  
sul decentramento amministrativo.**

capo I - Agenzie di viaggio.

da pag. 1.465 a 1.469 

442 • Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

**Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale  
relativa al contratto di viaggio (CCV),  
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978 da pag. 1.927 a 1.932 

441 • Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392

**Attuazione della direttiva 82/470/CEE  
nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario da pag. 2.069 a 2.070 

437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  
della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

artt. 50 - 68 - **Contratti a distanza on line.**

artt. 68 - 81 - **Multiproprietà.**

artt. 82 - 100 - **Pacchetti turistici.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162 da pag. 1.835 a 1.873 

221 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 9

**Norme per il turismo.**

art. 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività  
di agenzia di viaggio e turismo.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 667 a 671 





171 • Corte Costituzionale

Sentenza n. 362, anno 1998

**Disciplina dell'attività e dei servizi  
concernenti viaggi e soggiorni.**

**Ordinamento amministrativo delle agenzie  
di viaggio e turismo e delega alle Province.**

da pag. 1.470 a 1.478 

172 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Circolare 13 marzo 2000, n. 518

**Direttive per l'esercizio delle attività  
professionali delle agenzie  
di viaggio e turismo.**

da pag. 1.479 a 1.480 

173 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Circolare 13 marzo 2000, n. 521

**Direttive in tema di formulazione  
di programmi di viaggio.**

pag. 1.481 

312 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto 12 luglio 2001

**Contributi in favore degli operatori turistici  
e delle agenzie di viaggio.**

*ALLEGATO:*

Circolare 12 luglio 2001, n. 3/XII.

pag. 1.482 a 1.484 

## 8.2 - La modulistica della Regione siciliana.

174 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per apertura nuova agenzia  
di viaggi e turismo.**

da pag. 1.485 a 1.487 

175 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per apertura succursale  
di agenzia di viaggi e turismo.**

pag. 1.488 

176 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per avanzamento o declassamento  
di categoria di agenzia di viaggi e turismo.**

da pag. 1.489 a 1.490 

177 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per trasferimento  
sede di agenzia di viaggi e turismo.**

da pag. 1.491 a 1.492 

178 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per voltura licenza  
di agenzia di viaggi e turismo.**

da pag. 1.493 a 1.494 

179 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per abilitazione a direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.**

da pag. 1.495 a 1.496 

180 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

**Procedure per sostituzione del direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.**

da pag. 1.497 a 1.499 





437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  
della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

artt. 50 - 68 - **Contratti a distanza on line.**

artt. 68 - 81 - Multiproprietà.

artt. 82 - 100 - Pacchetti turistici.

*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005,  
supplemento ordinario n. 162

da pag. 1.835 a 1.873 

438 • Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

**Attuazione della direttiva 2000/31/CE**

**relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi  
della società dell'informazione nel mercato interno,  
con particolare riferimento al commercio elettronico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003,  
supplemento ordinario n. 61

da pag. 1.874 a 1.879 

439 • Legge 31 maggio 1995, n. 218

**Riforma del sistema italiano  
di diritto internazionale privato.**

Testo coordinato ed aggiornato

con le modifiche introdotte dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1995,  
supplemento ordinario, serie generale

da pag. 1.880 a 1.888 

## 9.1 - Le professioni turistiche.

182 • RDL - Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448

**Norme per la disciplina delle guide,  
degli interpreti e dei corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937

da pag. 1.500 a 1.502 

168 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

28 giugno 1955, n. 630, artt. 10 e 11

**Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**

artt. 10 e 11 - Guide, interpreti, corrieri

*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955

da pag. 1.455 a 1.460 

169 • Commissario per il turismo

Decreto 29 ottobre 1955, artt. 7 e 8

**Direttive di carattere generale per l'attuazione  
del decentramento amministrativo in materia di turismo.**

artt. 7 e 8 - Guide, interpreti, corrieri.

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955

da pag. 1.461 a 1.464 

183 • Commissariato per il turismo

Circolare 25 novembre 1955, n. 08680

**Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo per  
l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo.**

**L'attività delle guide,**

**degli interpreti e dei corrieri.**

pag. 1.503 

270 • TULPS - Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 123

**Guide, interpreti, corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931

pag. 1.504 



440 • Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391  
**Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE  
concernenti l'espletamento di attività economiche varie,  
a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428**  
(legge comunitaria 1990).

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991,  
supplemento ordinario

da pag. 1.505 a 1.508 

196 • Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319  
**Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo  
sistema generale di riconoscimento della formazione  
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994,  
supplemento ordinario n. 81

da pag. 1.515 a 1.521 

212 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
31 agosto 1999, n. 394, artt. 39 e 49

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico  
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  
e norme sulla condizione dello straniero,  
a norma dell'articolo 1, comma 6,  
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

art. 49 - Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999,  
supplemento ordinario n. 190/L

da pag. 1.522 a 1.525 

219 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
13 dicembre 1995

**Atto di indirizzo e coordinamento  
in materia di guide turistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996,  
serie generale

da pag. 1.509 a 1.510 

453 • Legge 2 gennaio 1989, n. 6  
**Ordinamento della professione di guida alpina.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989

da pag. 2.057 a 2.064 

454 • Legge 8 marzo 1991, n. 81

**Legge quadro per la professione di maestro di sci  
e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento  
della professione di guida alpina.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991

da pag. 2.065 a 2.068 

134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 45 - 46

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59**

art. 45 - Conferimento di funzioni (turismo) alle regioni.

art. 46 - Abrogazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 77; rettifica

*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998

da pag. 561 a 608 

184 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28

**Ordinamento delle professioni di guida alpina  
e di guida vulcanologica.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996

da pag. 1.511 a 1.514 

251 • Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.  
Legge comunitaria 1999.**

art. 16 - Norme in materia di domicilio professionale.

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000

da pag. 1.526 a 1.553 

309 • Ministero delle attività produttive

Circolare 21 ottobre 2000

**Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49  
del DPR 31 agosto 1999, n. 394, concernenti  
il riconoscimento dei titoli professionali  
di cittadini stranieri non appartenenti  
all'Unione europea.**

da pag. 1.554 a 1.563 

258 • Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229

**Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un  
meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività  
professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione  
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa  
il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248  
del 22 ottobre 2002

da pag. 1.564 a 1.571 



455 • Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo  
e del Consiglio del 7 settembre 2005

**Riconoscimento delle qualifiche professionali  
(testo rilevante ai fini del SEE).**

art. 5 e seguenti

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea  
del 30 settembre 2005

da pag. 2.166 a 2.194 

456 • Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  
e del Consiglio del 12 dicembre 2006

**Servizi nel mercato interno.**

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea  
del 27 dicembre 2006

da pag. 2.299 (solo su cd-r) 

402 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
27 aprile 2004

**Parziale annullamento del decreto del Presidente  
del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente  
«Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e  
le province autonome sui principi per l'armonizzazione,  
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».**

*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2004,  
serie generale

da pag. 280 a 284 

403 • Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10, commi 4, 6 e 7

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti  
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,  
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.**

art. 10, commi 4, 6 e 7 - Professioni turistiche.

*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007,  
supplemento ordinario n. 91

da pag. 285 a 295 

433 • Regione siciliana

Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8

**Disciplina delle attività di guida turistica,  
guida ambientale-escursionistica,  
accompagnatore turistico e guida subacquea.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 7 maggio 2004, parte I

da pag. 1.913 a 1.918 

434 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto assessoriale 9 agosto 2004

**Istituzione presso il dipartimento regionale turismo,  
sport e spettacolo dell'albo professionale  
delle guide turistiche della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 42 dell'8 ottobre 2004, parte I

da pag. 1.919 a 1.920 

435 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto assessoriale 14 ottobre 2004

**Istituzione presso il dipartimento regionale turismo,  
sport e spettacolo dell'albo regionale  
degli accompagnatori turistici.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 19 novembre 2004

da pag. 1.921 a 1.922 

436 • Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Decreto assessoriale 12 novembre 2004

**Istituzione presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo  
dell'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 53 del 10 dicembre 2004, parte I

da pag. 1.923 a 1.924 

## 10.0 - Il turismo del mare.

### 10.1 - L'attività di pescaturismo e ittiturismo.

234 • Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis

**Piano per la razionalizzazione  
e lo sviluppo della pesca marittima.**

art. 27 bis - Iniziative di pesca-turismo

*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982 da pag. 1.572 a 1.585 

186 • Legge 21 maggio 1998, n. 164

**Misure in materia di pesca e di acquacoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998 da pag. 1.586 a 1.588 

187 • DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293

**Regolamento recante norme in materia  
di disciplina dell'attività di pescaturismo,  
in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982,  
n. 41, e successive modificazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999 da pag. 1.589 a 1.593 

457 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, artt. 2 e 3

**Orientamento e modernizzazione del settore  
della pesca e dell'acquacoltura,  
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.**

art. 2 - Imprenditore ittico;

art. 3 - Attività connesse a quelle di pesca.

*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001,  
supplemento ordinario n. 149 pag. 2.195 

458 • Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, artt. 6 e 7

**Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura,  
a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.**

art. 6 - Imprenditore ittico;

art. 7 - Attività connesse.

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2004 da pag. 2.196 a 2.197 

194 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

**Orientamento e modernizzazione  
del settore agricolo, a norma dell'art. 7  
della legge 5 marzo 2001, n. 57.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001 da pag. 1.021 a 1.046 

417 • Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 12

**Disciplina dell'agriturismo.**

art. 12 - Attività assimilate.

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006 da pag. 866 a 874 

209 • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Circolare 2 agosto 2002

**Pescaturismo per unità da pesca di stazza lorda  
inferiore alle tre tonnellate.**

*ALLEGATO:*

Interrogazione ai Ministri delle infrastrutture  
e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali  
n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169  
del 9 maggio 2002. da pag. 1.594 a 1.595 

210 • Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 giugno 2002

**DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Attività di pescaturismo.**

pag. 1.596 

215 • Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 luglio 2002, n. 270090

**Regolamento interministeriale  
(trasporti - politiche agricole), recante norme  
in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo  
(impianto radiotelefonico VHS anche di tipo portatile).**

*ALLEGATO:*

DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pescaturismo. da pag. 1.597 a 1.598 





191 • Regione siciliana  
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 152 e 167  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 152 e nota- Ittiturismo e pescaturismo.  
art. 167 e nota- Riconversione a fini turistici.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 891 a 977 

## 10.2 - La nautica da diporto.

148 • Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478  
**Regolamento recante norme di sicurezza  
per la navigazione da diporto.**  
*Gazzetta Ufficiale*  
n. 295 del 17 dicembre 1999, serie generale

da pag. 1.599 a 1.602 

459 • Legge 8 luglio 2003, n. 172  
**Disposizioni per il riordino e il rilancio  
della nautica da diporto e del turismo nautico.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003

da pag. 1.603 a 1.612 

460 • Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171  
**Codice della nautica da diporto  
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  
a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.**  
Entrata in vigore del testo: 15 settembre 2005  
*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2005

da pag. 1.613 a 1.631 

143 • Regione siciliana  
Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 16 novembre 2001  
**Approvazione del piano di sviluppo  
della nautica da diporto della Regione siciliana.**  
Piano regionale della nautica da diporto.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002

da pag. 1.632 a 1.636 

## 11.0 - I finanziamenti.

### 11.1 - I finanziamenti della Regione siciliana.

206 • Regione siciliana  
Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36  
**Deroghe in favore di insediamenti produttivi  
turistici e fabbricati agricoli.**  
art. 36 - Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985

pag. 1.283 

221 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16  
**Norme per il turismo.**  
art. 16 - Contributo per l'adeguamento delle strutture  
delle aziende turistico-ricettive.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

pag. 667 a 671 

149 • Regione siciliana  
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95  
**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio  
della Regione per l'anno finanziario 2001.**  
art. 30, comma 7 - Abrogazione secondo comma 2, art. 6 legge regionale 12  
aprile 1967, n. 46 "abrogazione termine decennale sull'obbligo di  
mantenimento della classifica per le strutture finanziate".  
art. 95 - Iniziative turistico-alberghiere.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 11 dicembre 2001, parte I

pag. 1.197 





269 • Normativa europea.

**Definizione di piccole e medie imprese.**

**Aiuti “de minimis”.**

*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee

da pag. 1.637 a 1.641



497 • Normativa europea.

Regolamento CEE n. 1998/2006

**Disciplina del regime “de minimis”**

**nel periodo 2007-2013.**

da pag. 1.642 a 1.643



192 • Agenzia delle entrate

Circolare 18 aprile 2001, n. 41 (\*)

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8.**

**Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate**

**(credito d'imposta).**

(\*) Agenzia delle entrate,

Direzione centrale normativa e contenzioso.

da pag. 1.644 a 1.659



## 11.2 - I finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e femminile.

461 • Legge 19 luglio 1993, n. 236

**Conversione in legge, con modificazioni,**

**del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,**

**recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

Testo integrato.

*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993

da pag. 1.660 a 1.671



462 • Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185

**Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego,**

**in attuazione dell'articolo 45, comma 1,**

**della legge 17 maggio 1999, n. 144, titolo I, capo I e II.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000,

serie generale

da pag. 1.672 a 1.677



300 • Legge 28 novembre 1996, n. 608

**Prestito d'onore.**

**Conversione in legge, con modificazioni,**

**del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510,**

**recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili,**

**di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.**

*ALLEGATO:*

Modificazioni apportate in sede di conversione

al decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510.

*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996,

supplemento ordinario, n. 209

da pag. 1.678 a 1.706



298 • DM - Decreto ministeriale 8 novembre 1996, n. 591

**Regolamento recante criteri e modalità di concessione**

**delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro**

**autonomo presentate da soggetto inoccupati e disoccupati**

**residenti nei territori di cui all'obiettivo I**

**dei programmi comunitari.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 274

del 22 novembre 1996

da pag. 1.707 a 1.709





280 • Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993;

convertito in legge,

con modificazioni, legge 19 luglio 1993, n. 236

*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993 da pag. 1.710 a 1.729 

283 • DM - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Decreto ministeriale 11 maggio 1995

**Definizione dei criteri e delle modalità**

**di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.**

*ALLEGATO 1:*

Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni.

*ALLEGATO 2:*

Schema di contratto.

*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995 da pag. 1.730 a 1.733 

281 • Legge 7 agosto 1997, n. 266

**Interventi urgenti per l'economia.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997,

serie generale

da pag. 1.734 a 1.747 

296 • Legge 25 febbraio 1992, n. 215

**Azioni positive per l'imprenditoria femminile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992

da pag. 1.748 a 1.750 

## 11.3 - I finanziamenti ex legge 488/92.

282 • Legge 19 dicembre 1992, n. 488

**Conversione in legge, con modificazioni,**

**del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,**

**recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64,**

**in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel**

**Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive. <sup>(1)</sup>**

*ALLEGATO:*

Modificazioni apportate in sede

di conversione al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, serie generale

<sup>(1)</sup> Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale*

n. 301 del 23 dicembre 1992

da pag. 1.751 a 1.753 

325 • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 9

**Finanziaria 1998. Disposizioni in favore**

**delle imprese del settore turistico alberghiero.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997

pag. 1.754 

326 • DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Decreto ministeriale 20 luglio 1998

**Estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni**

**della legge n. 488/92 del settore turistico alberghiero,**

**ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998,

serie generale

da pag. 1.755 a 1.757 

281 • Legge 7 agosto 1977, n. 266, artt. 3 e 16

**Interventi urgenti per l'economia.**

art. 3 - Interventi a favore del turismo;

art. 16 - Equiparazione delle imprese turistiche

a quelle commerciali.

*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997,

serie generale

da pag. 1.734 a 1.747 



## 12.0

### 12.1 - Il marchio di qualità.

115 • Commento

**Il mondo della certificazione ISO.**

da pag. 1.758 a 1.761 

116 • Commento sul marchio di qualità

**Il progetto qualità e certificazione ISO 9000.**

da pag. 1.762 a 1.768 

107 • Il progetto qualità dell'AAPIT Palermo

**Riqualificazione del sistema turistico  
della provincia di Palermo.**

pag. 1.769 

## 13.0

### 13.1 - La tutela dei consumatori.

463 • Legge 10 ottobre 1990, n. 287

**Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 240

del 13 ottobre 1990

da pag. 2.092 a 2.106 

464 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 2003, n. 284

**Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie  
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato  
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 247

del 23 ottobre 2003

da pag. 2.107 a 2.111 

437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  
della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005,

supplemento ordinario n. 162

da pag. 1.835 a 1.873 



PARTE II

**Raccolta dei documenti ufficiali  
sulla normativa  
dei beni culturali e paesaggistici.**

**1.0 - La legislazione in Italia.**

**1.1 - La legislazione  
dei beni culturali e ambientali in Italia.**

465 • La Costituzione della Repubblica italiana  
art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  
e la ricerca scientifica e tecnica.

**Tutela il paesaggio e il patrimonio  
storico e artistico della Nazione.**

Roma, 27 dicembre 1947

da pag. 2.112 a 2.128



466 • Legge 1 giugno 1939, n. 1089

**Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939

da pag. 2.129 a 2.135



467 • Legge 29 giugno 1939, n. 1497

**Protezione delle bellezze naturali.**

(DPR - Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)

*Gazzetta Ufficiale*

n. 241 del 14 ottobre 1939

da pag. 2.136 a 2.138



468 • RD - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

**Approvazione del testo del codice civile.**

capo II - Dei beni appartenenti allo Stato,  
agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici;

art. 822 - Demanio pubblico.

*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942

da pag. 2.139 a 2.140





469 • Legge 6 aprile 1977, n. 184

**Ratifica ed esecuzione della convenzione  
sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale,  
firmata a Parigi il 23 novembre 1972  
(Convenzione di Parigi).**

Materia: recupero e protezione di beni culturali - ecologia

Convenzione riguardante la protezione

sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale.

Data firma Accordo: 16 novembre 1972

Vigenza internazionale: 17 dicembre 1975

Data della ratifica, notifica, adesione: aderito il 23 giugno 1978

Comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 settembre 1978

Depositari accordo: UNESCO

*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977

supplemento ordinario;

aggiornato alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 8 del 12 gennaio 2000

da pag. 2.141 a 2.148



470 • Legge 14 gennaio 1993, n. 4

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433,  
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.  
Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.**

Provvedimento abrogato dall'art. 166 del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente

agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5 ter.

*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1993

da pag. 2.149 a 2.150



134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

artt. 148 - 155 - Beni e attività culturali;

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,

supplemento ordinario n. 77;

rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 116

del 21 maggio 1998

da pag. 561 a 608



471 • Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

**Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali,  
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

*Gazzetta Ufficiale* n. 250

del 26 ottobre 1998

da pag. 609 a 612



472 • Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3

**Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,  
ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004

da pag. 613 a 615



484 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
10 giugno 2004, n. 173

**Regolamento di organizzazione del Ministero  
per i beni e le attività culturali. Ecologia.**

NOTA: La correzione dello standard è stata apportata dal "corrigé"  
pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004.

*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2004,

supplemento ordinario

da pag. 2.231 a 2.243



485 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
12 gennaio 2007, n. 2

**Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18  
del decreto del Presidente della Repubblica  
10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione  
del Ministero per i beni e le attività culturali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007

da pag. 2.244 a 2.248



486 • DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
di concerto con l'Agenzia del demanio 6 febbraio 2004.

**Verifica dell'interesse culturale  
dei beni immobiliari di utilità pubblica.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004

da pag. 2.249 a 2.254



487 • DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto 28 febbraio 2005

**Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004,  
concernente la verifica dell'interesse culturale  
dei beni immobili di utilità pubblica.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005

da pag. 2.255 a 2.257







488 • Decreto Capo dipartimento  
per i beni culturali e paesaggistici 25 gennaio 2005  
**Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale  
dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private  
senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12  
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2005 [da pag. 2.258 a 2.260](#) 

489 • Ministero per i beni e le attività culturali - Decreto 23 marzo 2006  
**Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949  
recante norme per l'arte negli edifici pubblici.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007,  
supplemento ordinario n. 21 [pag. 2.261](#) 

490 • Ministero per i beni e le attività culturali - Decreto 27 settembre 2006  
**Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili  
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,  
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche  
private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,  
storico, archeologico ed etnoantropologico.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006 [pag. 2.262](#) 

421 • Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98  
**Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge  
3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti  
in materia tributaria e finanziaria.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006,  
supplemento ordinario n. 223 [da pag. 478 a 503](#) 

473 • Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490  
**Testo unico delle disposizioni legislative  
in materia di beni culturali e ambientali,  
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999,  
supplemento ordinario n. 229 [da pag. 2.263 a 2.295](#) 

474 • Ministero per i beni e le attività culturali - Decreto 10 maggio 2001  
**Atto di indirizzo sui criteri tecnico - scientifici  
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei  
(art. 150, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998).**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2001,  
supplemento ordinario n. 238 [pag. 2.296](#) 

111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
**Modifiche al titolo V  
della parte II della Costituzione.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 248  
del 24 ottobre 2001, serie generale [da pag. 296 a 299](#) 

475 • Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10  
**Delega per la riforma dell'organizzazione  
del Governo e della Presidenza del Consiglio  
dei ministri, nonché di enti pubblici.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002 [da pag. 300 a 301](#) 

476 • Testo coordinato  
– Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  
**Codice dei beni culturali e del paesaggio,  
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004,  
supplemento ordinario n. 28  
*integrato con:*  
– Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156  
**Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006,  
supplemento ordinario n. 102,  
rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2006  
– Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157  
**Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006,  
supplemento ordinario n. 102 [da pag. 2.300 \(solo su cd-r\)](#) 

491 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
12 dicembre 2005  
**Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della  
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti,  
ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del  
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (\*)**  
(\*) Il titolo è stato così rettificato per effetto del comunicato  
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2006.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006 [da pag. 302 a 315](#) 



492 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

3 maggio 2006, n. 252

**Regolamento recante norme in materia di deposito legale  
dei documenti di interesse culturale  
destinati all'uso pubblico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2006

da pag. 316 a 331 

493 • Legge 9 gennaio 2006, n. 14

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio,  
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2006,  
supplemento ordinario n. 16

e

Comunicato Ministero degli Affari Esteri.

**Entrata in vigore della Convenzione europea del paesaggio  
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 8 giugno 2006

da pag. 332 a 337 

494 • Legge 20 febbraio 2006, n. 77

**Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani  
di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,  
inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»,  
posti sotto la tutela dell'UNESCO.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006

da pag. 338 a 341 

## 2.0

### 2.0 - La legislazione in Sicilia.

#### 2.1 - La Regione siciliana nell'ambito di un patrimonio artistico unico ed eterogeneo.

422 • Statuto speciale della Regione siciliana  
**Testo coordinato dello Statuto speciale  
della Regione siciliana  
approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455.**

art. 14, lettera n)

*Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia  
n. 133 - 3 del 10 giugno 1946

*convertito in*

– Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 58 del 9 marzo 1948

*modificato da*

– Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 63 del 7 marzo 1972  
– Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 87 del 14 aprile 1989  
– Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 dell'1 febbraio 2001

da pag. 2.151 a 2.157 



477 • Regione siciliana

Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80

**Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.**

Ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 3 agosto 1977

da pag. 674 a 679 

478 • Regione siciliana

Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116

**Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 15 novembre 1980

da pag. 680 a 697 

479 • Regione siciliana

Legge regionale 15 maggio 1991, n. 17

**Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 25 del 18 maggio 1991

da pag. 698 a 700 

480 • Regione siciliana

Legge regionale 27 aprile 1999, n. 8

**Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatica dei beni culturali.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 30 aprile 1999, parte I

da pag. 701 a 707 

236 • Regione siciliana

Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, artt. 6 e 7

**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

(recepimento legge n. 4/1993 Ronchey)  
art. 6 - Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali.  
art. 7 - Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 30 aprile 1999

da pag. 708 a 711 

481 • Regione siciliana

Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

**Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 4 novembre 2000, parte I

da pag. 712 a 722 

153 • Regione siciliana

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, artt. 13 - 23

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.**  
artt. 13 - 23 - Musei, teatri.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 21 del 7 maggio 2001, parte I

da pag. 1.208 a 1.211 

142 • Regione siciliana

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 64

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**  
art. 64 - Valorizzazione beni culturali.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 798 

482 • Regione siciliana

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 29

**Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.**

titolo II - Provvedimenti in materia di beni culturali.  
art. 29 - Abrogazione e modifiche di norme.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 38 del 16 agosto 2002, parte I

pag. 799 

## 3.0 - La tutela internazionale.

### 3.1 - Il ruolo dell'UNESCO nella tutela dei tesori artistici e ambientali.

#### 469 • L'UNESCO

La convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla *Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura*, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, in Italia è stata recepita con la legge 6 aprile 1977, n. 184.

da pag. 2.141 a 2.148 

#### L'UNESCO in Italia

La Commissione nazionale italiana per l'UNESCO è stata istituita con decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 in vigore per la parte normativa è quello dell'8 maggio 1995.

pag. 221 

#### 494 • Legge 20 febbraio 2006, n. 77

**Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006

da pag. 338 a 341 

## 3.2 - Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.

L'art. 128 del trattato di Maastricht 1992, divenuto art. 151 del trattato di Amsterdam 1997.

#### **La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.**

Berna, 19 settembre 1979

#### **La Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa.**

Granada, 3 ottobre 1985

#### **La Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico** (rivista).

La Valletta, 16 gennaio 1992

**La Convenzione europea del paesaggio** è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.

Regolamento (CEE) numero 3911/92 del Consiglio, 9 dicembre 1992

#### **Esportazione dei beni culturali**, modificato da:

- Regolamento (CE) numero 2469/96 del Consiglio 16 dicembre 1996
- Regolamento (CE) numero 974/2001 del Consiglio 14 maggio 2001
- Regolamento (CE) numero 806/2003 del Consiglio 14 aprile 2003

Regolamento (CEE) numero 752/93 della Commissione 30 marzo 1993

#### **Disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) numero 3911/92 del Consiglio sull'esportazione dei beni culturali**, modificato da:

- Regolamento (CE) numero 1526/98 della Commissione 16 luglio 1998

Direttiva 93/7 (CEE) del Consiglio, 15 marzo 1993

#### **Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro**, modificata da:

- Direttiva 96/100/ (CE)
- del Parlamento europeo e del Consiglio 17 febbraio 1997
- Direttiva 2001/38 (CE)
- del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001





### 3.3 - Gli organismi intergovernativi e non governativi.

#### ICCROM

*International organization for conservation of cultural heritage.*

È stata fondata nel 1956 in occasione della nona conferenza generale dell'Unesco a Nuova Dheli. Si occupa dello studio e di ricerca nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali. Dal 1960 la sede è Roma.

da pag. 231 a 232



#### ICOMOS

*Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.*

Si occupa dello studio dei monumenti, dei complessi monumentali, dei siti archeologici, dei giardini e dei parchi ecc. Nasce a Cracovia nel 1965 ed ha sede a Parigi.

pag. 232



#### ICOM

*Consiglio internazionale dei musei.*

È stato fondato nel 1946 ed ha sede a Parigi. La promozione di questo istituto è del presidente dell'associazione dei musei americani.

da pag. 232 a 233



#### ICC

*Istituto internazionale per la conservazione di opere storiche e artistiche.*

Viene fondato nel 1948 da un gruppo di esperti anglosassoni ed ha sede a Londra. Si occupa delle problematiche relative alla conservazione degli oggetti conservati nei musei e nelle biblioteche.

pag. 233



#### CIA

*Consiglio nazionale degli archivi.*

Viene fondato nel 1948 a Parigi su indicazione dell'Unesco.

pag. 233



#### FIAB (o IFLA)

*Federazione internazionale associazioni e istituti bibliotecari.*

Viene fondato nel 1927 ad Edimburgo da un gruppo di bibliotecari di quindici paesi.

pag. 233



#### IUCN

*Unione internazionale per la conservazione della natura.* È stata fondata nel 1948.

pag. 234





### 3.4 - Le convenzioni internazionali per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La Convenzione dell'Aja del 1954 promossa dall'UNESCO adotta due sistemi di protezione generale e speciale. Secondo il sistema di protezione generale si definiscono due obblighi per i paesi che adottano la convenzione: il primo è un obbligo di salvaguardia, il secondo è un obbligo di rispetto.

pag. 226



La Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali. Parigi, 14 novembre 1970.

pag. 228



La Convenzione del 1970 sul traffico illecito delle opere d'arte. Gli Stati devono impegnarsi a dare pubblicità quando un bene sparisce, devono costituire degli elenchi delle opere sia pubbliche che private (a questo si riallaccia anche il trattato della Unione europea). È possibile anche da parte degli stati la classificazione e dichiarazione di beni inalienabili.

pag. 228



Il 16 novembre 1972 firmata a Parigi la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale.

pag. 229



La Convenzione dell'UNIDROIT Roma 24 giugno 1995 ratificata in Italia con legge n. 2/99 si applica alle richieste internazionali riguardanti: la restituzione dei beni rubati, il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.

da pag. 229 a 231





## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici.

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

DR SAVERIO PANZICA

### PARTE I

# La normativa turistica.



## Il turismo nell'Unione europea e le norme internazionali.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 della Costituzione, l'ordinamento italiano si adatta in modo automatico (senza bisogno di atti di ricevimento) soltanto alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, che sono di formazione consuetudinaria.

Per l'adattamento al diritto internazionale particolare, contenuto nei trattati o nelle convenzioni internazionali, è invece necessaria una legge di esecuzione. In effetti la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, è stata resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, mentre lo Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) è stato approvato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1018.

Stessa cosa è avvenuta con il trattato istitutivo della Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203; anche i trattati di modifica di quello istitutivo, sono stati recepiti mediante leggi di esecuzione.

Tra tali trattati va citato il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 recepito con la legge n. 454 del 1992, a cui va il merito di aver incluso tra le competenze della Comunità europea il turismo.

Nonostante il turismo sia esplicitamente entrato a far parte dei compiti della Comunità europea solo dal 1992, si rinvengono comunque rilevanti fonti comunitarie in materia, anteriori a tale anno.

Va tra l'altro osservato che "l'azione comunitaria per il turismo ha privilegiato, rispetto all'adozione di provvedimenti specifici di tipo settoriale, quella di misure indirette, la cui valenza turistica deriva dalla valutazione dei relativi interessi nel più generale contesto di volta in volta considerato".

## Le agenzie di viaggi.

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

**Legge 27 dicembre 1977, n. 1084**

*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario.

- **Decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392**

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990),

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario.

- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206** "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162, **sostituisce, con gli articoli da 82 a 100 il**

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995.

- **Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70**

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,

*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 aprile 2003, supplemento ordinario, testo in vigore dal 14 maggio 2003.



## *Le professioni turistiche.*

- **Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391**  
Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario.
- **Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319**  
Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, supplemento ordinario
- **Direttiva 2000/5/CE** della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati c e d della direttiva 92/51/CEE del consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- **Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229**  
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002.
- **DPR - Decreto Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995**  
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996.
- **Direttiva 2005/36/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,  
*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* IT legge n. 255/22 del 30 settembre 2005.
- **Direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno art. 3, 1, che riconosce la prevalenza di altri atti comunitari precedenti che disciplinano aspetti specifici nell'esercizio,  
*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* IT legge n. 376/36 del 27 dicembre 2006.

## *La locazione turistica privata.*

- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206** “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162,  
**sostituisce, con gli articoli da 69 a 81** il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.

## *Il turismo rurale e agriturismo.*

- **Regolamento (CE) n. 1257/1999** del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (feao) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,  
*Gazzetta Ufficiale* n. L 160 del 26 giugno 1999 pag. 80 - 0101 consleg - 92R1600 - 26 giugno 1999 - 44 pag. consleg - 92R1601 - 26 giugno 1999 - 43 pag.



## Le norme turistiche in Italia.

### 2.1 - L'ordinamento turistico nazionale.

#### *Parlamento*

- Commissioni per le attività produttive di Camera e Senato.
- Istruttoria legislativa nelle Commissioni Circolare del Presidente del Senato 10 gennaio 1997. L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.
- Senato X Commissione Industria, commercio, turismo
- Camera X Commissione Attività produttive, commercio e turismo: attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alla torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.

#### *Governo*

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato le competenze per il turismo con il decreto legge n. 181/2006 convertito in legge n. 233/2006, art. 1 comma 19 bis (artt. 27 e 28 del d. lgs n. 300/1999, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali).  
Con il decreto legge n. 262/2006 convertito con la legge n. 286/2006 art. 1 comma 98, lettera a) è stato istituito il "Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".
- Conferenza Stato - Regioni  
Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della PdCdM";
- Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418  
"Riordinamento dell'attività di governo e ordinamento PdCdM";
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato..."

#### *ENIT*

#### *Agenzia nazionale del turismo.*

- Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, capo VI, art. 12, commi 1 - 9  
Rafforzamento e rilancio del settore turistico.
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207.

#### *Regioni*

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108  
"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
- Legge 16 maggio 1970, n. 281  
"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario"
- art. DPR 14 gennaio 1972, n. 6  
"Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo";
- DPR n. 616/77  
"Trasferimento di funzioni dello Stato agli enti locali" (recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 1/79). Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400  
"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della PdCdM";
- Legge 15 marzo 1997, n. 59  
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...";
- DL - Decreto legislativo n. 112/98  
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni..."
- L.c. 18 ottobre 2001, n. 3  
"Modifiche..." artt. 117 e 118.





# ENIT

*Agenzia nazionale per il turismo.*

1.

**Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35**

“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”.

Capo VI, art. 12, commi 2 - 11

convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80

“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Deleghe al Governo per la modifica del Codice di procedura civile

in materia di processo di Cassazione e di arbitrato,

nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.

2.

**D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207**

“Regolamento recante organizzazione e disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo,

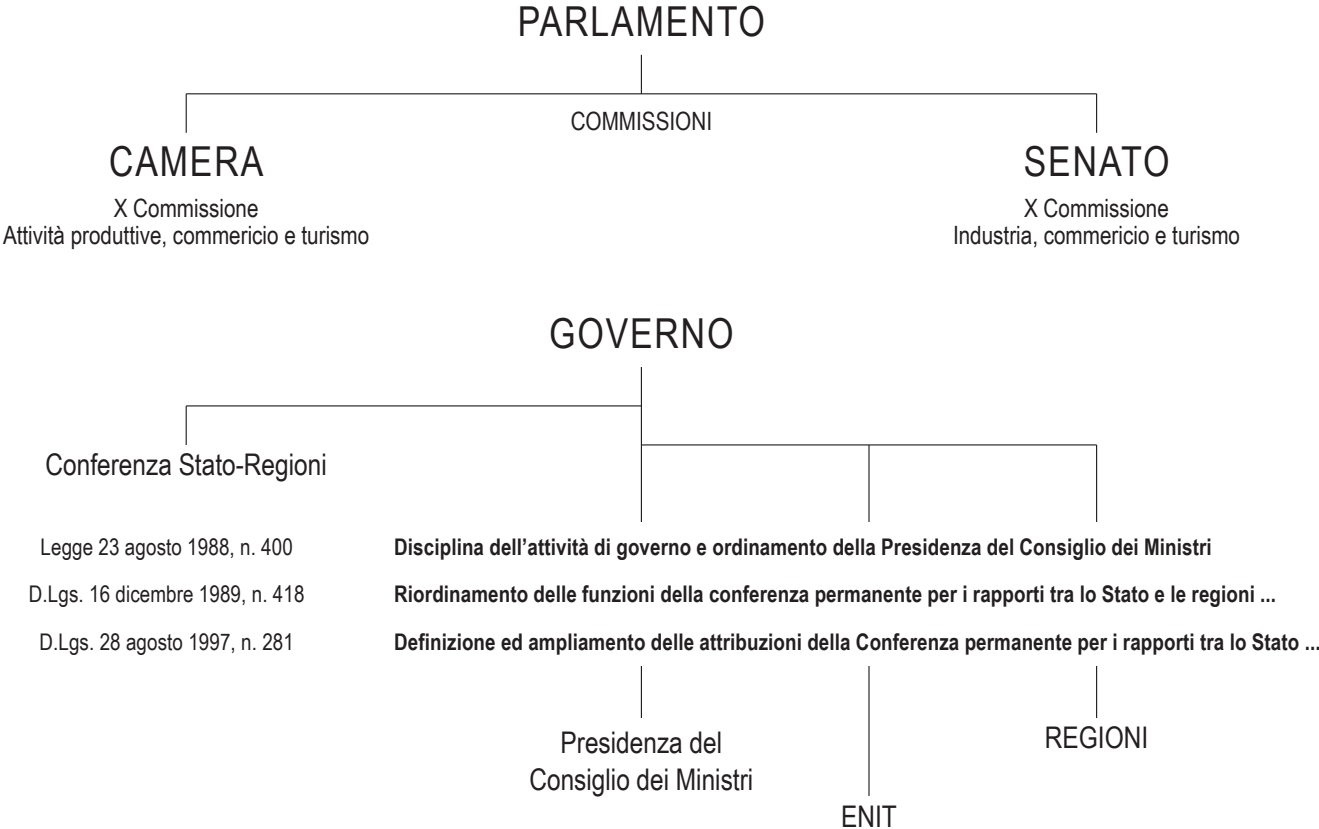
a norma dell’art. 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80”.

**Uffici all'estero**

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania,  
Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, U.S.A.

*Anche le Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti di Commercio estero,  
gli Istituti italiani di cultura esercitano attività di promozione operando in 87 paesi  
del mondo con 274 uffici, compresi quelli dell'ENIT.*

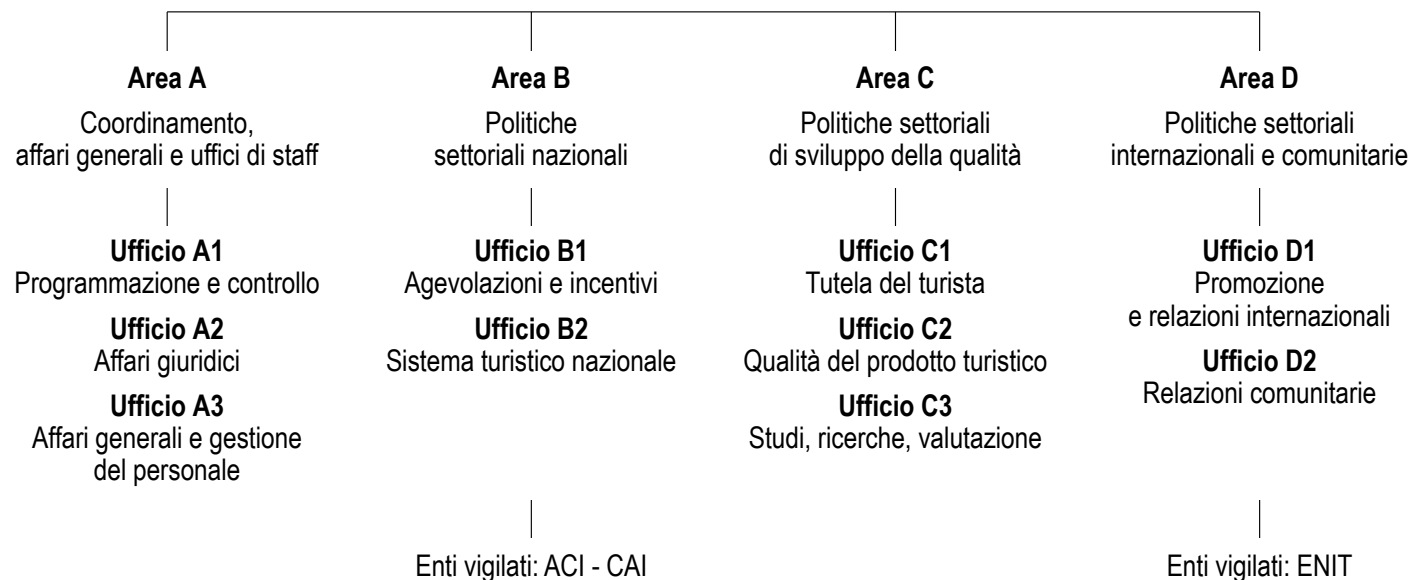




## Dipartimento per lo sviluppo e la competitività per il turismo

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Decreto legge 3 ottobre 2006, art. 2, comma 98, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286)



\*\* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «**Riforma dell'organizzazione del governo ...**»

\* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «**Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ...**»

Legge costituzionale n. 3/2001, art. 117 «**Potestà legislativa**»; art.118 «**Funzioni amministrative**»

Decreto legge 3 ottobre 2006, art. 2, comma 98, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286



## REGIONI

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

D.P.R. 11 marzo 1980

Legge 17 maggio 1983, n. 217

Legge 13 maggio 2001, n. 135

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Legge 15 marzo 1997, n. 59

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43, 44, 45 e 46

L.c. 18 ottobre 2001, n. 3

**Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ...**

**Trasferimento di funzioni dello stato agli enti locali ...**

**Legge quadro per il turismo ...**

**Riforma della legislazione nazionale del turismo**

**Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali ...**

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ...**

**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione**

## PROVINCE

## COMUNI





### *Le regioni a statuto speciale.*

Le Regioni a statuto speciale sono cinque: Sicilia, Sardegna, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Ad esse sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i seguenti statuti speciali adottati con leggi costituzionali:

- Sicilia: Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455;
- Sardegna: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- Trentino Alto Adige: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
- Friuli Venezia Giulia: Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
- Valle d'Aosta: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana emanato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  
Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  
Statuto speciale per la Sardegna;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  
Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5  
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  
Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia;
- Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1  
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino - Alto Adige, del Friuli - Venezia Giulia;
- Legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali;
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3,  
Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino - Alto Adige e del Friuli - Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,  
Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e Bolzano.

### *Le revisioni costituzionali.*

Il testo originario della Costituzione ha subito alcune revisioni, adottate secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione.

Le leggi di revisione sono le seguenti:

- Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificante gli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
- Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, modificante gli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise;
- Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, modificante l'articolo 135 della Costituzione e le disposizioni sulla Corte costituzionale;
- Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, modificante gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, così come le disposizioni della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e le norme in materia di procedura per i crimini considerati dall'articolo 96 della Costituzione;
- Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1, modificante l'articolo 88, secondo capoverso della Costituzione;
- Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, revisione dell'articolo 79 della Costituzione concernente l'applicazione dell'amnistia e la riduzione delle pene;
- Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, modificante l'articolo 68 della Costituzione;
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1  
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni;
- Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2  
Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione;
- Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1  
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
- Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1  
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1  
Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1  
Modifica dell'art. 51 della Costituzione.



Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda l'approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni autonome (statuto speciale), di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:

### *Le regioni a statuto ordinario.*

Le regioni a statuto ordinario sono quindici: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;
- Legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.

Gli statuti, per tredici di esse, sono approvati con leggi dello Stato datate 22 maggio 1971 e numerate dal n. 338 al n. 350 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 giugno 1971, supplemento ordinario.

Lo statuto della Regione Abruzzo, approvato con legge dello Stato datata 22 luglio 1971 n.480, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge dello Stato datata 28 luglio 1971, n. 519, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 3 agosto 1971.

- Legge 8 marzo 1951, n. 122  
Norme per la elezione dei consigli provinciali  
Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1951.

## 2.2 - L'evoluzione della legislazione turistica in Italia.

### I primi decenni del Novecento.

L'organizzazione turistica moderna in Italia inizia nel 1894, anno in cui sorgeva il *Touring Club Italiano* insieme al *Club Alpino Italiano* ed alla *Lega Navale*, tre associazioni private, con personalità giuridica, che hanno sopperito alla carenza organizzativa dei pubblici poteri.

La prima norma sul turismo è la legge dell'11 dicembre 1910, n. 863 che istituì la tassa di soggiorno, a carico di coloro che avessero soggiornato almeno 5 giorni, per scopi di cura, in comuni qualificati come stazioni climatiche balneari, la predetta legge è stata soppressa dalla legge 144/89.

Nel 1919, con il regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099 veniva creato l'*Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche* (ENIT), organismo pubblico con fini di studio e di poteri di proposta al governo, riorganizzato con la legge 11 ottobre 1990, n. 292 in *Ente nazionale italiano per il turismo* (ENIT).

- “Ciampi ha firmato il decreto che riforma l'ENIT”, secondo quanto disposto dal “Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (decreto competitività).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80)  
capo VI - Rafforzamento della base produttiva  
art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico (commi 2 - 9 ).
- *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 Giugno 2006 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 - Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'*Agenzia nazionale del turismo*, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha stabilito un nuovo assetto costituzionale delle competenze in materia turistica, permane l'esigenza di disporre di un organismo nazionale investito del compito di promuovere l'immagine unitaria dell'Italia all'estero. Tale esigenza diviene più urgente ed attuale, quanto più si considera che, nel contesto dell'economia globalizzata, la competitività di ogni “sistema regionale” di offerta turistica dipende in misura considerevole dalla attrattività del “sistema - paese”; attrattività di cui la massima visibilità del marchio nazionale, nel nostro caso la “Marca Italia”, è elemento determinante. Le Regioni e le Province autonome hanno concordato sulla necessità di individuare nella creazione di un nuovo soggetto pratico ed efficiente l'ipotesi di lavoro su cui confrontarsi per dare una risposta alle esigenze sopra evidenziate che affidi al sistema regionale, ai sensi del rinnovato ordinamento costituzionale,



un ruolo preminente nella sua gestione.

Le Regioni e le Province autonome concordano che come questione preordinata al resto vi è l'esigenza che l'attuale sostegno alla promozione turistica italiana da parte dello Stato (al momento assegnata in modo assolutamente insufficiente con gli stanziamenti all'ENIT oggi *Agenzia nazionale per il turismo*) sia aumentata avuto riguardo a quanto già avviene negli altri paesi europei competitori (Francia, Spagna, ecc.).

Al fine di dotare il "sistema paese" di uno strumento più efficace per la promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia all'estero, nonché per rispondere all'esigenza dei "sistemi regionali" di offerta turistica di disporre di un supporto operativo funzionale ai rispettivi obiettivi di internazionalizzazione, è stata istituita l'Agenzia italiana per la promozione del turismo che ha riformato l'*Ente nazionale italiano per il turismo* (ENIT), organismo pubblico con fini di studio e di poteri di proposta al governo, istituito con il regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099, riorganizzato con la legge 11 ottobre 1990, n. 292. Un regolamento che trasforma l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo, al fine di adeguare l'organismo all'ampio disegno di rafforzamento e di rilancio del settore turistico perseguito dal Governo e di rendere il nuovo soggetto strumentale non solo nei confronti delle amministrazioni statali ma anche delle Regioni e degli enti locali; sul testo, sul quale erano già state sentite le organizzazioni sindacali, è stata acquisita l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (legge 23 agosto 1988, n. 400) e si è favorevolmente espresso il Consiglio di Stato.

Quindi il turismo ha adesso le due strutture fondamentali: la testa (la cabina di regia) e il braccio (l'esecutivo). Con questo il turismo italiano avrà dunque risolto i suoi problemi strutturali.

Stabilito chi comanda, cioè il Comitato delle regioni per il turismo, dove ci sono le regioni, il Governo, le imprese, l'ANCI e l'UPI, persone che rappresentano tutti, dagli enti pubblici a quelli privati.

Sul mercato internazionale ci vuole una grande promozione dei prodotti competitivi. La grande promozione non c'è più perché non ci sono le risorse economiche: pertanto ci vogliono fondi per una nuova promozione internazionale. Inoltre i prodotti turistici devono essere adeguati ai tempi per qualità e prezzo. L'Italia deve essere venduta a prezzi più adeguati alla competizione internazionale, ma anche con una qualità che va rinnovata: servizi, accoglienza, strutture, infrastrutture. E non solo nel privato ma anche nel pubblico.

Con il regio decreto legge 23 marzo 1931, n. 371 veniva istituito il «Commissariato per il turismo», organo centrale preposto alla direzione ed al coordinamento delle attività nazionali in campo turistico, che assumeva tutte le competenze già assegnate all'ENIT. Nel 1934 il Commissariato per il turismo veniva assorbito dal Sottosegretariato (poi Ministero) per la stampa e propaganda, divenendo una direzione generale. Con il regio decreto 20 giugno

1935, n. 1425 venivano istituiti gli *Enti provinciali per il turismo*, riordinati con D.P. 27 agosto 1960, n. 1044. Con D.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941 venne istituito il Commissariato per il turismo alla dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, confluito in seguito nel «Ministero dello sport, del turismo e dello spettacolo» istituito con legge 31 luglio 1959, n. 617, definitivamente soppresso con referendum nazionale nel 1993, le cui competenze sono state trasferite in parte alle regioni ed in parte al Dipartimento del turismo, che dipendeva direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; con il decreto legge 2 febbraio 1994, n. 80 (Dipartimento del turismo), con l'art. 1 sono state trasferite funzioni in materia di turismo e spettacolo alle regioni; con l'art. 2 sono state determinate le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, l'art. 3 ha dettato disposizioni sull'organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 è stato istituito il Dipartimento del turismo previsto dall'art. 2 del predetto decreto legge e successivamente abrogato dall'art. 27 comma 3 del decreto legislativo n. 300/99.

Con la legge 30 maggio 1995, n. 203 è stato definito il riordino delle funzioni in materia di turismo, sport e spettacolo. Le attività turistiche, in seno al Parlamento, vengono esaminate alla Camera dalla *Commissione per le attività produttive* e al Senato dalla *Commissione industria e commercio*.

Il Governo opera attraverso la Conferenza Stato - Regioni con le seguenti norme:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il «Ministero dell'industria, commercio e artigianato» è stato riordinato in «Ministero delle attività produttive» con decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303 aventi per oggetto "determinazione Ministeri" e "ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri". Con gli artt. 3 e 7 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 sono state attribuite alla Direzione generale per il turismo, che dipende dal Ministero delle attività produttive, le competenze del Dipartimento del turismo. Altre norme che regolano detto Ministero sono:

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato, le competenze per il turismo al Vice-presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 98, convertito con la legge del 24 novembre 2006, n. 286 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e tributaria"; con la stessa legge è stato istituito il *Dipartimento per lo sviluppo e la competitività per il turismo*.

Le Regioni svolgono le loro funzioni in materia di turismo tramite le seguenti norme:



- Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 217;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43, 44;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002;
- Accordo 14 febbraio 2002.

### Leggi di cornice o leggi quadro e di riforma.

- Legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Legge 29 marzo 2001, n. 135.

Le leggi quadro o cornici hanno di per sé lo scopo di stabilire non i principi dell'intera materia, ma solo quelli di competenze regionali. Né le leggi quadro vanno intese come delle fonti superiori (nella gerarchia delle fonti) rispetto alla restante legislazione ordinaria.

L'Italia fino a prima degli anni '80 non aveva una legge che stabiliva in modo esplicito ed organico i principi fondamentali della materia turistica tenendo in considerazione anche i poteri legislativi regionali, cioè non era dotata di una legge cosiddetta di cornice o legge quadro.

Proprio per questa esigenza del comparto venne emanata la legge n. 217 del 17 marzo 1983: *“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”*.

Tale legge pur avendo introdotto valide innovazioni portando maggior ordine nel settore, non riuscì ad imprimere una svolta effettiva per il raggiungimento di una politica generale del turismo in Italia, principalmente a causa della mancata ridefinizione del quadro istituzionale generale.

**La legge n. 217/1983:** infatti si collocava nel contesto dei contrasti fra Stato e Regioni [fra governo centrale e governo periferico] relativamente alle materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione, fra cui appunto il turismo. Con la legge n. 217 il decentramento amministrativo, e dunque l'autonomia gestionale delle Regioni, è decisamente aumentato. Infatti la legge indicava come fonte di diritto costituzionale in materia turistica il solo art. 117, escludendo, in questo modo, Province e Comuni dall'amministrazione del comparto come risulta invece dall'art. 118 che ritroviamo citato nella nuova legge quadro n. 135 del 2001.

Alcuni istituti nati con la legge n. 217 sono stati abrogati, tra cui lo stesso Ministero del turismo istituito nel 1959 è stato abrogato con un referendum nel 1993.

**La legge n. 135/2001:** mutando la scena istituzionale del settore turistico è sorta l'esigenza di una nuova legge che assicurasse risorse adeguate ad un armonico ed equilibrato sviluppo di questo importante segmento economico nazionale. Un

adeguamento legislativo che sapesse far interagire attività di produzione, di commercializzazione, di servizio e di consumo in modo unitario. In tale contesto bisogna riconsiderare il ruolo delle imprese turistiche, la tutela del consumatore, la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali, artistiche e delle tradizioni ai fini della qualità dello sviluppo turistico.

L'oggettiva rilevanza del comparto si pone a confronto dell'emergere di nuove prospettive evolutive che potranno risolversi o in un ulteriore rafforzamento del settore oppure nell'emergere di difficoltà competitive.

Le autorità pubbliche, nei confronti di tale settore in così forte espansione, hanno il compito di fornire un quadro normativo di riferimento, che dia certezza, relativamente ai tratti fondamentali da seguire e flessibilità in riferimento alle modalità operative.

Tale legge è stata criticata, dall'inizio, per la sua rozzezza formale e perché in contrasto con le posizioni assunte dalle Regioni anticipatrici del processo federalista in corso, proprio per questo il disegno complessivo risulta rafforzato con una maggiore enfasi per i canoni di fondo ai quali si ispira:

- sotto il profilo delle competenze istituzionali, vi è un rafforzamento degli strumenti di cooperazione interistituzionale per tracciare una politica nazionale del turismo;
- introduzione di nuovi strumenti per eliminare gli ostacoli che sorgono nella fruizione dei servizi turistici per i soggetti più deboli, sotto il profilo dei destinatari finali;
- piena valorizzazione della natura imprenditoriale delle attività turistiche e riduzione degli oneri burocratici ad esse connessi.

La legge n. 135/2001 è stata formulata dalle istituzioni individuando solo quei temi da sottoporre alla definizione di regole minime comuni, demandando la concreta individuazione di tali regole ad un meccanismo che garantisce l'adattabilità alle esigenze del settore, con il concreto coinvolgimento delle autonomie territoriali. Tale componente programmatica insita nel documento è stata, infatti, rafforzata nel corso dell'iter legislativo dall'istituzione della Conferenza nazionale del turismo, sede di confronto a livello nazionale tra tutti i soggetti interessati, per la valutazione dei risultati e la revisione delle norme comuni e degli indirizzi di fondo della politica nazionale in materia di turismo. L'inclusione delle imprese turistiche nel settore industriale è stata fondamentale in quanto ne ha valorizzato il carattere imprenditoriale consentendo così di accedere a finanziamenti e incentivi pubblici.

L'articolo 5 introduce il concetto di *Sistemi turistici locali*, in linea con altre disposizioni riguardanti i “sistemi produttivi locali” quali destinatari di specifiche risorse statali, ma di definizione assai vaga essendo indeterminato il meccanismo con il quale si possa pervenire ad individuare questi sistemi turistici locali. Tale questione risulta essere particolarmente rilevante in quanto all'art. 7 vi è il riferimento alle professioni e alle imprese turistiche, il comma 1 di questo articolo introduce una curiosa specifica in base alla quale vengono considerate



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



imprese turistiche gli esercizi di somministrazione di servizi turistici ma solo se compresi in sistemi turistici locali.

La definizione non è soltanto di natura definitoria, ma anche di sostanza in quanto al comma IV viene prevista l'estensione alle imprese turistiche di tutte le agevolazioni e di tutti i contributi previsti per l'impresa.

Successivamente all'articolo 10 della nuova legge vengono introdotti: il fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico BOC-Tur. Il Fondo dovrebbe erogare prestiti a famiglie disagiate per consentire il diritto alla vacanza per tutti, anche sé al II comma vi sono indicate una serie di limitazioni che si possono tradurre come "i poveri devono andare in vacanza in bassa stagione e nelle aree depresse generalmente nel Mezzogiorno del Paese". Viene spontaneo chiedersi se una famiglia con un ristretto budget di fine mese possa accettare un prestito per andare in vacanza se già a casa ha i suoi buoni problemi di sopravvivenza!

È vero che attraverso questi BOC-Tur vincolati è possibile veicolare i flussi turistici in zone che hanno effettivo bisogno di riqualifica territoriale.

I punti di analisi che una legge quadro in materia di turismo deve prendere in considerazione sono sostanzialmente cinque:

- principi di settore;
- competenze;
- strutture amministrative;
- imprese e professioni turistiche;
- fondi di finanziamento.

## Confronto tra i due testi normativi.

### LEGGE N. 217 DEL 1983 E LEGGE N. 135 DEL 2001

#### *Prima differenza*

La prima differenza tra le due leggi la ritroviamo nella citazione dell'articolo 118 della Costituzione come fonte di diritto turistico insieme all'articolo 117, articolando così l'amministrazione turistica a livello regionale coinvolgendo anche Comuni e Province.

La legge dell'83 si caratterizzava come legge quadro, ovvero come portatrice di principi e indirizzi a cui la legislazione più specifica deve uniformarsi, invece la legge del 2001 è inserita in un contesto più attuale.

#### *Seconda differenza*

L'articolo 1 della legge 1983 citava «...turismo e industria alberghiera...» distinguendo il turismo dall'industria alberghiera (come previsto dall'art. 117 cost. ante l.c. 3/2001).

Invece, come emerge dalla nuova legge, l'industria alberghiera è vista come parte integrante del turismo; inoltre la legge 135/2001 è stata proposta come promotrice di strumenti per una politica del turismo, iniziando a promuovere la necessità di una politica turistica nazionale che in Italia risultava fino ad oggi carente e completamente assente nella vecchia legge n. 217. Ma continua a mancare un intervento concreto che incentivi la qualità dei servizi come potrebbe invece fare una politica di coordinamento in materia.

#### *Terza differenza*

Relativamente all'utilità collettiva del turismo, da sempre, era riconosciuta la sua importanza e la sua rilevanza sia economica che sociale (1983), attualmente, tuttavia, il concetto di rilevanza si è ampliato e così il turismo ha un ruolo strategico per lo sviluppo occupazionale del Paese; comincia ad elevarsi a dignità industriale e divenendo, la sua utilità, crescita culturale e sociale del singolo come della collettività, e ulteriore mezzo di coesione e relazione fra i popoli, come si legge all'articolo 1 della legge n. 135/01, pensiero che porta a considerare il turismo come fattore pacificatore fra i popoli.

Il testo normativo della legge n. 135, a differenza della legge n. 217, si sofferma molto sui doveri della Repubblica in ambito turistico. La Repubblica avrebbe dovuto favorire la crescita di un sistema competitivo turistico nazionale, in modo da elevare il livello qualitativo dei servizi turistici; quest'ultimo per essere attuato ha bisogno di un'elevata formazione professionale degli addetti del settore; in quanto una professionalità maggiore di chi presta il servizio si traduce in garanzia di qualità per chi usufruisce del servizio, cioè per il turista, che deve essere tutelato come consumatore attraverso una garanzia di servizio e mediante



un'adeguata formazione. Compito della Repubblica è oggi anche valorizzare le comunità locali e rurali favorendovi lo sviluppo del turismo; e deve promuovere l'immagine dell'Italia all'estero, compito spettante attualmente all'ENIT

### *Quarta differenza*

Tra le due leggi quadro è la struttura organizzativa prevista per il settore, differente nei due testi normativi.

La legge n. 135 tende molto alla semplificazione amministrativa e lascia molto spazio gestionale alle Regioni, mantenendo fermo il principio di sussidiarietà e quindi riconoscendo il ruolo fondamentale di Comuni e Province nei corrispettivi ambiti territoriali, però, anche se la struttura è stata modificata rimane comunque una costante: la funzione di indirizzo spetta sempre alla legislazione statale, mentre la funzione amministrativa vera e propria appartiene ad un livello più a contatto con la piccola realtà così da garantire un'amministrazione più conforme possibile alle esigenze reali del territorio.

Una ulteriore differenza consiste nel fatto che con la nuova legge scompaiono i due Comitati e il Dipartimento del turismo, il cui ruolo è rivestito dal Ministero dell'Industria e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 che ha indicato nettamente i principi e i fini a cui dovranno tendere le legislazioni regionali.

Inoltre, la *Conferenza Nazionale sul Turismo*, a cui la legge n. 217/83 dedicava così poca attenzione, risulta fondamentale nella definizione stessa dei principi ispiratori delle politiche nazionali sul turismo, delle quali dovrà poi verificare l'applicazione delle linee guida verificandone la corretta attuazione. Si porrà dunque come un'arena nella quale svolgere il confronto tra gli operatori del settore, per verificare la situazione turistica italiana ma anche per controllare l'andamento del mercato, della legislazione in materia e delle tendenze che si verificheranno nel tempo.

La *Conferenza sul turismo* si configura pertanto come uno strumento estremamente valido per uno sviluppo sostenibile, concreto e qualitativo del mondo del turismo, ecco perché la legge nuova dedica a questa istituzione tutto l'articolo 3.

Nuovi sono poi anche i “*Sistemi turistici locali*” previsti all'articolo 5, la cui definizione non è, tuttavia, del tutto chiara.

Sostituiscono chiaramente gli “ambiti territoriali turisticamente rilevanti” della legge n. 217/83, ma non è chiaro con quali criteri le Regioni debbano definire un *Sistema turistico locale*; la scelta è assolutamente arbitraria!

Rafforzamento di grande impatto è stata, in linea con le più attuali tendenze dei mercati, la tutela del turista-consumatore.

La legge n. 217/83 si situava in contesto in cui l'idea di tutela del consumatore era solo agli albori. Infatti predisponendo la presenza sul territorio di aziende locali, APT e IAT, di accoglienza e informazione turistica, a garanzia, almeno formale, di assistenza al turista nel momento del bisogno. Inoltre stabiliva severe condizioni per l'apertura e la gestione di aziende di produzione intermediazione

turistica, come, ad esempio, il superamento di un esame di abilitazione per la direzione tecnica della agenzie di viaggio, a garanzia di professionalità e competenza professionale del personale a cui il turista si affida.

Anche in merito alle stesse strutture ricettive la legge n. 217/83 imponeva determinate condizioni per garantire un certo standard qualitativo ai fini di una classificazione alberghiera quanto più possibile coerente, con questa legge si passa dal sistema di classificazione per categoria a quello a stelle. La legge prevedeva infatti anche sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione.

L'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di servizi turistici è, come detto, subordinata al rilascio di una autorizzazione regionale previo superamento del relativo esame; tuttavia, oltre a questa garanzia, è previsto anche, al fine di ottenere l'autorizzazione, il versamento di una sostanziosa cauzione, garanzia di solvibilità dell'agente turistico in caso di sopraggiunta necessità.

Anche per quanto riguarda le professioni turistiche la legge imponeva determinati requisiti il cui possesso, da parte di chi si appresta ad esercitare, le Regioni dovevano tutelare il turista.

La legge n. 135/01 risulta fortemente influenzata dalle normative in materia di tutela del consumatore. Il turista dunque non è più considerato solo in quanto cliente, è diventato finalmente consumatore, concezione che implica tutta una serie di obblighi e osservazioni. Infatti vi troviamo un articolo, l'articolo 4, intitolato appunto «Promozione dei diritti del turista», dedicato all'innovativa *Carta dei diritti del turista*.

Si tratta di un documento redatto dal Ministero dell'Industria in almeno quattro lingue, in tal modo sarà fruibile ad una fascia di utenza il più ampia possibile.

Affinché il documento sia imparziale e completo collaboreranno alla sua stesura le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore, i sindacati dei lavoratori del Turismo e, soprattutto, le associazioni di tutela del consumatore. Il turista viene preso in considerazione come utente dei mezzi di trasporto ma anche delle Agenzie di viaggio, dunque in quanto titolare di diritti ma anche di doveri.

Ad ulteriore titolo di garanzia del turista la *Carta dei diritti* dovrà fornire informazioni anche in merito alle polizze assicurative del comparto turistico, in modo che il viaggiatore possa essere sufficientemente informato per potersi tutelare come meglio crede assicurativamente.

Una volta in possesso della *Carta dei diritti*, il turista sarà in possesso di un valido strumento informativo relativo alla normativa vigente in materia e agli strumenti di tutela dei diritti di cui potrà valersi.

Inoltre la proposta per la nuova legge quadro ha previsto, in caso di controversie in materia turistica per la fruizione di servizi, l'istituzione di speciali Commissioni Arbitrali e Conciliative nominate dalle Camere di Commercio sulla base delle rispettive competenze territoriali.

La legge n. 135/01 garantisce dunque il turista come consumatore continuando



sulla via già tracciata dalla legge n. 217/83.

La legge quadro, in quanto tale, deve inoltre occuparsi della questione relativa alle imprese e alle professioni turistiche.

La legge n. 217/83 all'articolo 5 definiva l'impresa turistica come quell'impresa che svolge attività di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici. Istituiva l'obbligo per l'imprenditore turistico di iscrivere la propria impresa in una speciale sezione del Registro delle Imprese. Un imprenditore turistico che voleva aprire un'impresa doveva, secondo quanto previsto dal comma III, fare domanda di iscrizione al Registro alla Camera di commercio della Provincia in cui intendesse stabilire la propria sede legale. Per ottenere l'autorizzazione doveva tuttavia possedere tre requisiti fondamentali:

- maggiore età;
- licenza di scuola media inferiore;
- non doveva essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Inoltre doveva superare l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa. L'articolo 6 della legge n. 217/83 elencava 12 diverse tipologie di struttura ricettiva individuandone le caratteristiche sostanziali:

- gli alberghi, esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile;
- i motels, alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti;
- i villaggi-albergo, alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati;
- le residenze turistico-alberghiere, esercizi ricettivi, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;
- i campeggi, esercizi ricettivi, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;
- i villaggi turistici, esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;
- gli alloggi agro-turistici, locali, siti in fabbricati rurali, dove viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli;
- gli esercizi di affittacamere, strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile dove sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari;
- le case per vacanze, immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;

- le case per ferie, strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazione o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
- gli ostelli per la gioventù, strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani;
- i rifugi alpini, locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

Si trattava comunque, come si leggeva al comma XIV dell'articolo 6, di un elenco aperto, spettava infatti alle regioni la facoltà di individuare ulteriori tipologie di strutture ricettive.

All'articolo 7 si situava uno dei punti più critici della legislazione in materia di strutture ricettive, la *classificazione*.

La classificazione è sempre stata una grossa problematica per il settore del turismo, in quanto coinvolge direttamente il turista, e il problema nasceva proprio dalla legge quadro che delegava il compito di dettare i criteri, ai fini della classificazione, alle Regioni. La legge quadro del 1983 non aveva ravvisato la necessità di una classificazione alberghiera omogenea su tutto il territorio nazionale, e non frammentata e disuguale da regione a regione. Esisteva una classificazione omogenea per quel che concerne la metrica utilizzata, da una a cinque stelle lusso, ma non per quel che concerne gli standard e la qualità corrispondenti, che sono invece parametri che si modificano da regione a regione.

L'articolo 8 istituiva, per tutelare il patrimonio ricettivo italiano, il vincolo di destinazione per le strutture ricettive, per rispondere all'esigenza di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico.

La legge n. 135 del 2001 pone molta meno attenzione alle strutture ricettive, infatti il capo II del progetto normativo titola «Imprese e professioni turistiche» e contiene un unico articolo, il 7.

L'impresa turistica non è più intesa solo come gestione di una struttura ricettiva; la nuova normativa considera l'impresa turistica come l'impresa che esercita attività economiche e organizzative per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Si tratta, come si vede, di una definizione di impresa che, da un lato, è molto più ampia e articolata di quella contenuta nella vecchia legge, ma che dall'altro non è chiarissima perché pone il limite di azione dell'impresa all'interno dei sistemi turistici locali, come si era notato nell'introduzione; ci si domanda perciò se l'impresa turistica che esercita la propria attività fuori da un territorio dichiarato sistema turistico locale, sia in realtà qualcosa di diverso dall'impresa turistica come definita dalla legge n. 135/01. Si tratta sicuramente di

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



un'affermazione limitante seppure nel contesto favorevole conseguente a quanto disposto dall'articolo. Comunque sta di fatto che ampliando la concezione di impresa turistica la nuova legge porta ad una tutela maggiore degli operatori del settore e colloca l'impresa stessa, *finalmente*, nell'ambito dell'industria e quindi permette, come si legge al comma IV, di ampliare agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici previsti dalle norme vigenti per l'industria, anche alle imprese turistiche, elevate a dignità industriale.

Per poter esercitare l'attività turistica continua a rimanere l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese ma non esiste più, infatti non viene menzionato nella proposta di legge, l'apposita sezione per le imprese turistiche. In questo modo si ha una facilitazione e un'abbreviazione delle trafale burocratiche.

Per quanto invece attiene alle strutture ricettive, la legge n. 135/01 non se ne cura quasi per nulla, infatti, all'articolo 7, dedicato proprio alle professionalità turistiche, si ha un rimando all'articolo 2, comma IV, lettere b) e c) che deroga il compito di individuare le tipologie di strutture ricettive e i criteri e le modalità di esercizio delle imprese turistiche, nonché la necessità di individuare standard omogenei ed uniformi ai fini della classificazione alberghiera al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non esiste più, dunque, un elenco ufficiale di strutture ricettive e nemmeno delle indicazioni da seguire ai fini della classificazione. In accordo con le attuali condizioni di mercato, la nuova legge prende in considerazione anche le imprese turistiche e le professioni non appartenenti a paesi membri dell'Unione europea che potranno essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare la loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, a condizione, naturalmente, che possiedano i requisiti richiesti.

Anche l'articolo 9 della legge n. 135/01 è relativo alle strutture ricettive, più precisamente prende in esame la questione dell'autorizzazione necessarie per svolgere le attività ricettive che deve essere concessa dal Comune in cui avrà sede la struttura stessa. L'articolo pone anche l'accento sull'obbligo di esercitare l'attività di accoglienza al turista osservando le norme vigenti in materia di edilizia, sicurezza ed igiene.

Alla VI comma importante precisazione è il rimando alla necessità di speditezza, unicità e semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni e licenze relative alle attività e alle professioni turistiche.

La legge quadro n. 217 del 1983 formulava l'articolo 11 interamente relativo alle professioni del turismo, elencandole e stabilendone i requisiti minimi necessari per l'esercizio. Erano poi le regioni che dovevano, al solito, accertare il possesso di tali requisiti per chi volesse esercitare professioni attinenti al turismo.

La nuova legge, invece, sempre all'articolo 7, fornisce una vera e propria definizione della professione turistica. Si legge, infatti, che *“sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida di turisti”*.

Non vi è un elenco delle professionalità, come nella vecchia legge, ma solo un

rimando all'articolo 2, IV comma lettera g), che a sua volta delega al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di indicare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali viene ravvisata la necessità di profili omogenei ed uniformi. Anche in questo caso saranno poi le regioni a svolgere attività di controllo.

Questi rimandi al successivo decreto del Presidente del Consiglio rispondono all'esigenza di svuotare la normativa di cornice da tutte le disposizioni che l'appesantirebbero togliendole quella funzione prettamente di indirizzo generale pertinente ad una legge quadro.

Nulla viene tuttavia prescritto dalla legge n. 135/01 relativamente alle agenzie di viaggio che rientrano nelle più generali attività turistiche.

Al contrario l'intero famoso articolo 9 della legge n. 217 prescriveva la situazione delle agenzie di viaggio lasciando alle Regioni gli aspetti amministrativi della questione. Sono infatti le Regioni che rilasciavano l'autorizzazione ad esercitare, così come erano sempre le Regioni che accertavano il possesso dei requisiti necessari per l'attività di *“produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti”* sulla base della *Convenzione sui contratti di viaggio* (CCV), insomma i requisiti necessari per aprire e gestire un tour operator o una più semplice agenzia di viaggi. La legge stabiliva anche la presenza di un elenco pubblico di queste Agenzie redatto dallo Stato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* oltre che dall'ENIT

Per quanto invece attiene allo spinoso problema delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività turistiche sconfinando a volte nell'ambito delle professionalità turistiche, si riscontrano soluzioni analoghe in entrambi i testi normativi. La legge quadro del 1983 (articolo 10) autorizzava le associazioni *no-profit* ad operare nell'ambito turistico esclusivamente per gli associati e rimandava alle leggi regionali il compito di determinare i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio in modo che l'opera delle associazioni *no-profit* non interferisse con l'attività professionale degli operatori del settore.

La nuova legge, sempre all'articolo 7, mantiene l'ambito d'azione delle suddette associazioni relativo ai soli consociati ma lo allarga anche ai membri appartenenti ad associazioni straniere con finalità analoghe e legate fra loro da accordi internazionali di collaborazione. Inoltre prevede benefici finanziari per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco che operano per la promozione del turismo delle fasce meno abbienti della popolazione.

Anche in questo caso la legge n. 135/01 è più attuale della legge quadro n. 217; è più adeguata alle condizioni attualmente vigenti nel settore turistico, infatti prende in considerazione le associazioni straniere legate alle nostre da accordi internazionali.

Nella nuova legge c'è un'ulteriore novità che era stata anticipata da un decreto del Ministero dell'interno datato 11 dicembre 2000. Si tratta della possibilità per l'albergatore di trasmettere i dati relativi agli ospiti dell'albergo alle autorità di



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non più solo mediante copia della scheda compilata dal cliente stesso, ma anche attraverso mezzi informatici, telematici o via fax. Si arriva così alla spinosa questione dei fondi di finanziamento per il settore turistico, prescritti da entrambe le leggi quadro.

La legge n. 217 del 1983, all'articolo 13, ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e per favorire la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, prevedeva che lo Stato conferisse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti annualmente. Tali finanziamenti erano considerati aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo previsti dalla legislazione regionale. Sono state inoltre proprio le leggi regionali a stabilire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti.

La nuova legge contiene invece le indicazioni relative a due diversi fondi finanziari per il settore turistico.

All'articolo 6 si introduce il Fondo di co-finanziamento all'offerta turistica finalizzato a migliorarne la qualità, istituito presso il Ministero dell'Industria. È infatti con decreto del Ministro dell'Industria che dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti alle Regioni e alle Province autonome.

Il Fondo di nuova concezione è invece quello previsto all'articolo 10, il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico. Si tratterebbe di un fondo in cui dovrebbero affluire i risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private e le risorse derivanti da finanziamenti e donazioni erogati da soggetti pubblici o privati.

Il Fondo verrà utilizzato al fine di erogare prestiti turistici a tassi agevolati e favorirà il risparmio turistico delle famiglie con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Industria.

La nuova proposta di legge quadro si chiude con l'articolo 12, relativo ai finanziamenti per il Fondo di co-finanziamento dell'offerta turistica, che è anche l'Articolo per il quale la proposta era stata bloccata dalla Commissione Bilancio del Senato e riveduta. La Commissione senatoriale sul Bilancio ha decretato il "NO" in quanto non sarebbe stato possibile coprire finanziariamente quanto prescritto dall'articolo 12.

La legge quadro del 1983 n. 217, come previsto dall'articolo 11, VII comma della 135/01, dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui si legge all'articolo 2, IV comma della nuova legge quadro.

### Conclusioni

I problemi sorti in commissione ed in Parlamento rispetto alla nuova legge quadro non sono dunque certo stati risolti dalla legge del Governo le stesse categorie e le rappresentanze di settore, infatti:

- il mancato decentramento federalista è in contraddizione con la stessa

nuova legge sul federalismo;

- il finanziamento per la vacanza deve essere attribuito alle famiglie attraverso la defiscalizzazione e non con un improbabile finanziamento ad enti e tour operator, con difficili criteri da stabilire;
- la legge non è stata rivista dalla Conferenza Stato - Regioni.

Il turismo, come risorsa fondamentale del nostro paese, ha bisogno di una legge che dia forza alla società e meno allo Stato. Occorre mettere solo alcune regole e poi favorire il mercato ed il rapporto fra consumatori-turisti e fornitori dei servizi.

Sicuramente la legge n. 135/2001 viene di molto snellita nei suoi contenuti. Gli aspetti più tecnici degli indirizzi sono delegati ad un documento, sempre di origine statale, successivo alla legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, appunto.

La legge di cornice indica solo i principi della materia turistica, infatti troviamo: la definizione di impresa turistica, ma non le tipologie, troviamo la definizione di professione turistica, ma non le professioni.

*Dunque una legge più di principio e meno di indirizzo*, più generale e meno specifica; una legge ancora più legge quadro, insomma.

La legge n. 135/01 risente moltissimo della globalizzazione del mercato turistico e della società più in generale. Abbiamo infatti molti più accenni ad un'apertura al mondo, ad un livello più internazionale del nostro settore turistico.

Si tratta di un mondo turistico in cui è necessario confrontarsi con altre Nazioni, con altri sistemi molto più evoluti dei nostri, con la tutela di un consumatore molto più cosciente dei propri diritti di quanto non lo fosse ormai quasi venti anni fa! La nuova legge si avvicina a questo nuovo ambiente ma non soddisfa comunque a pieno le esigenze e le aspettative del settore.

Il Presidente della *Conferenza delle Regioni*, Enzo Ghigo, ha da subito parlato di incostituzionalità della nuova legge, lesiva delle autonomie regionali previste all'articolo 117 della Costituzione.

Si è poi ravvisato il problema della determinazione dei sistemi turistici locali, problema che coinvolge anche la definizione di cosa sia un'impresa turistica in concreto, visto che la proposta la limita a tali sistemi turistici. Si è vista l'introduzione del Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, che risulta una soluzione un po' controversa. Da un lato sicuramente si tratta di un istituto favorevole per gli operatori del settore; allarga infatti le possibilità delle famiglie di accedere al turismo e quindi amplia il mercato per gli addetti al settore. Come è agevole riscontrare dalla semplice lettura delle norme menzionate nell'impianto ideato dal legislatore nazionale per la disciplina del turismo la legge n. 135/2001 non è una vera e propria nuova legge quadro in quanto demanda – ed in tal senso è esemplificativo quanto dettato dal riportato art. 2, 5° comma – la fissazione dei principi ed obiettivi inerenti lo sviluppo della promozione turistica in Italia ed all'estero ad un regolamento, peraltro Ministeriale (D.P.C.M.) e non governativo, spogliandosi, dunque, di ambiti di



interventi che non potrebbero che per tenere ad una fonte di rango legislativo sì da far apparire dubbia la conformità di siffatto *modus operandi* alle norme costituzionali anche prima della più volte citata novella del 2001. Così facendo, infatti, si raggiunge il paradossale obiettivo sostanziale di vincolare la potestà normativa regionale, già sufficientemente mortificata soprattutto alla luce delle modifiche apportate alla Carta costituzionale, condizionandone l'esercizio al rispetto di norme di rango regolamentare in spregio dei più elementari criteri che presiedono l'organizzazione delle fonti normative nel nostro ordinamento. Né in tale contesto potrebbe mai ritenersi fondata la pur agevole obiezione che potrebbe essere mossa alle censure sopra formulate e secondo cui il D.P.C.M., essendo fonte normativa delegata, assurgerebbe allo stesso rango normativo della fonte delegante (appunto legislativa) sì da poter competere con le leggi regionali; in verità ciò che lascia perplessi e che alla fonte normativa delegata venga demandata la fissazione di principi fondamentali della materia che non potrebbero che pertenerne, oltre che per ragioni di competenza istituzionale anche per opportunità, alla ponderata valutazione del Parlamento.

Evidentemente la "particolarità" del rapporto fra fonti normative previsto con la legge n. 135/2001 non è sfuggita al legislatore delegato il quale, lungi dal delineare i predetti principi fondamentali della disciplina della materia, si è limitato a recepire l'accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato dalla Conferenza permanente il 14 febbraio 2002 e recante *Principi per l'armonizzazione, al valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico* che a sua volta rinvia la determinazione dei contenuti delle voci di cui agli art. 2, 4° e 5° comma della legge n. 135/2001 a specifici accordi Stato - Regione. Si ritiene che già gli stessi contenuti del decreto presidenziale, che consta di due soli articoli finalizzati peraltro al recepimento del predetto accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente, denoti la piena consapevolezza da parte delle istituzioni dell'illegittimità costituzionale, anche prima delle modifiche di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, dell'impianto normativo originariamente delineato dal legislatore nazionale, sì da rendere necessario una riconduzione nel giusto alveo regionale delle relative competenze. Sotto questo profilo l'intervento della novella costituzionale, come si avrà modo di verificare, ha indubbiamente complicato i piani del legislatore statale che al pari di quanto fatto per altri ambiti di intervento (ad es. grandi infrastrutture) ha individuato nella conferenza permanente una sorta di "cabina di regia" a mezzo della quale garantire le competenze (vecchie e nuove) delle regioni garantendo a queste ultime una piena partecipazione alla disciplina delle nuove materie attraverso la ratifica di accordi.

Da ciò, attenta dottrina ha acutamente definito la potestà legislativa regionale di cui al IV comma, del medesimo art. 117 come potestà "residuale" e non esclusiva, così mettendo in evidenza che pur estendendosi siffatta potestà a tutte le materie non contemplate dai precedenti commi dell'art. 117 Cost., non solo per questo essa potrà ritenersi esclusiva, in quanto è possibile che alcuni profili disciplinari alla medesima afferenti rientrino nell'ambito di intervento che il 2°

comma, dell'art. 117 riserva esclusivamente (in questo caso è adeguata la terminologia) al legislatore statale evidentemente a presidio di interessi non frazionabili e, pertanto, unitariamente disciplinati. Siffatta impostazione è stata recentemente avallata dalla Corte Costituzionale la quale con la sentenza 26 luglio 2002, n. 407 ha avuto modo di precisare che:

*"Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 282 del 2002)."*

Il principio trova applicazione anche per le regioni a statuto speciale in quanto, come specificato dalla Corte Costituzionale (37),

*"L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nel prevedere che il nuovo regime stabilito dalla riforma del Titolo V della Costituzione si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all'autonomia regionale non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione a statuto speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui quelli derivanti dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali."*

Alla luce di tali considerazioni, fermi restando i dubbi sulla legittimità costituzionale della legge n. 135 del 2001 sia con il precedente quadro costituzionale, sia con quello introdotto dalla legge c. n. 3, del 2001, appare discutibile la tesi, sostenuta dalla maggior parte delle Regioni, secondo cui la mancata previsione della materia "turismo" fra le materie rimesse alla potestà statale sia esclusiva che concorrente configurerebbe de plano ("senza alcuna difficoltà") l'esclusiva potestà legislativa regionale sulla medesima. Per definire un riparto delle competenze conforme alla ratio della novella costituzionale è necessario verificare, invece, quali siano gli ambiti di intervento rimessi alla esclusiva potestà legislativa statale incidenti sulla materia in esame e, pertanto, limitatrici dell'intervento regionale. Ebbene siffatto accertamento, pur nella sua genericità, è in ogni caso idoneo a palesare i limiti, notevoli e rigorosi, che la Costituzione pone a carico del legislatore regionale nella disciplina della materia "turismo" la quale, pur rientrando nell'ambito della potestà legislativa regionale residuale, ma che per la sua interdisciplinarietà deve soggiacere ai limiti posti dalla disciplina statale, sia essa esclusiva che concorrente. Non appare ardito affermare, *rebus sic stantibus* ("così stando le cose"), che rispetto al regime previgente (turismo nell'ambito della potestà legislativa concorrente) sia stato addirittura attenuato il potere legislativo regionale, circostanza questa che permette di giustificare l'affermazione di una sostanziale legittimità della legge n. 135, del 2001 il cui art. 1 enuncia una serie di principi tutti univocamente





riconducibili, anche alla luce della novella costituzionale, nell'ambito della potestà normativa (esclusiva o concorrente) statale. D'altra parte la sostanziale conformità al dettato costituzionale della legge in esame appare pienamente giustificabile ove si venga a considerare che essa è attuazione della legge n. 59, del 15 marzo 1997, nonché del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ai quali la legge costituzionale conferisce supporto costituzionale. In sostanza vi è coerenza logica fra i principi in forza dei quali la legge n. 135, del 2001 opera e la novella costituzionale, mentre ciò che lascia perplessi, è il D.P.C.M. di cui all'art. 2, IV comma, della legge emanato una volta entrata in vigore la riforma costituzionale.

Tirando le fila a tale discorso è agevole giungere alla conclusione che la disciplina quadro in materia di turismo dettata dal legislatore statale possa continuare a spiegare i propri effetti e questo anche in riferimento alle prescrizioni del decreto attuativo, ancorché quest'ultimo sia stato emanato successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3, del 2001; anzi essa continuerà a spiegare i propri effetti sine die fino a quando le Regioni non legifereranno in materia.

Allora, concludendo sul punto, è possibile affermare che il "repentino" abbandono della legge n. 135, del 2001 si mostra quanto meno "frettoloso" per una duplice ragione: l'una di ordine logico sistematico in quanto si è dimostrato che l'interdisciplinarietà del turismo lascia al legislatore statale ampi margini di azione alla luce dello stretto legame fra il medesimo settore e gli ambiti di intervento rimessi alla sua esclusiva potestà legislativa ai sensi del 2° comma, dell'art. 117 Cost. In questo senso potrebbe rivelarsi "strategica" – ancorché chiaramente illegittima ove invasiva delle attribuzioni altrui – la scelta del Governo di incentrare sulla concertazione con le Regioni la definizione dei contenuti sostanziali della disciplina sul turismo; difatti il fitto reticolo di ambiti e settori che si consuntano in tale materia rende impresa ardua la definizione esaustiva delle attribuzioni spettanti allo Stato ed alle Regioni, ed in questo senso la fattiva partecipazione di queste ultime, pur rappresentando l'aggiramento di un ostacolo e non certo la soluzione di un problema, appare come l'unica via per superare l'*impasse* cagionata dalle incertezze della fase transitoria di attuazione della riforma 46. L'altra ragione di cui sopra è, invece, di carattere interpretativo e si riconduce alla semplice lettura della norma di cui alla legge n. 131 del 2003 che fa salva la normativa vigente in caso di inerzia dell'autorità competente nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

In sintesi può ritenersi oggi pienamente vigente la normativa quadro dettata dal legislatore statale che, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M., ha abrogato la precedente legge n. 217 del 1983; alla luce di tale nuova normativa, ed in attesa della definizione dei rispettivi ambiti di intervento nonché di un intervento regionale in materia.

## La riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- Legge 5 giugno 2003, n. 131

Il processo di riforma in senso federalista del sistema ha coinvolto, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il titolo V della Costituzione che, in molti suoi articoli è stato riscritto ex novo.

Il sistema delle autonomie locali e dei rapporti fra enti territoriali viene ridisegnato completamente, si costituzionalizza il principio di sussidiarietà, *ove la competenza legislativa generale e residuale spetta alle Regioni e agli enti locali*, a fronte della limitazione dell'intervento centrale ad ambiti predefiniti; sono capovolti i meccanismi di finanziamento con l'attuazione e l'istituzione di tributi propri degli enti locali e la graduale diminuzione dei trasferimenti erariali; anche i rapporti con i privati viene esaltato e stimolato attraverso nuove forme di partecipazione e di comunicazione interattiva.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (sull'ordinamento locale regionale: artt. 114 - 133) ha interessato in maniera determinante il turismo nei rapporti tra Stato e Regioni. Prima della riforma dell'art. 117, sebbene il turismo e l'industria alberghiera risultassero di competenza regionale, nello stesso articolo si specificava che tale potestà legislativa, andava esercitata "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Pertanto, nelle materie legislative di competenza regionale, incluso il turismo e l'industria alberghiera, restava anche un'area di competenza legislativa statale.

Dopo la riforma operata dalla legge n. 3 del 2001, volta ad ampliare i poteri delle regioni, l'art. 117 al comma 2 reca due elenchi di materie: al comma 2 un elenco di materie di competenza esclusiva dello stato, al comma 3 un elenco di materie in cui la competenza legislativa è concorrente o ripartita tra Stato e Regioni, ma in questo elenco non figura più il turismo né l'industria alberghiera. Il IV comma dell'art. 117 chiarisce che "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Quindi, si potrebbe concludere che il turismo non figurando tra i primi due elenchi, di cui sopra, è materia di competenza legislativa delle Regioni (ex IV comma dell'art. 117). Ciò non significa che le regioni possono esercitare il potere legislativo in modo esclusivo, infatti, se è venuto meno il limite delle leggi statali contenenti i principi fondamentali della materia (leggi quadro o cornice) non sono venuti meno altri limiti, già indicati come limiti impliciti, vale a dire limiti non esplicitamente imposti dalla Costituzione (nel testo ante riforma). Tra questi limiti ricordiamo: il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali, il che significa che alle regioni è impedito di legiferare nell'ambito dei predetti argomenti. L'ambito di disciplina regionale resta quindi (quasi per esclusione) quello del diritto amministrativo, ma senza il versante della giustizia amministrativa che rimane di competenza esclusiva di competenza statale.



Ma il turismo è condizionato da altri fattori (limiti impliciti) nei quali la competenza è riservata in via esclusiva allo Stato:

- Attività economiche (norme costituzionali sui rapporti economici, titolo III, parte I, Cost.) relativamente all'attività delle imprese turistiche;
- Tutela dei consumatori: decreto legislativo n. 206/2005 (Testo Unico per la tutela dei consumatori artt. da 82 a 100 sul turismo sostituiscono decreto legislativo n. 111/95 abrogato dall'art. 147) turista - consumatore;
- Libertà di circolazione ed espatrio art. 16, Cost.;
- Salute e benessere fisico, art. 32, Cost. (il turismo può apportare miglioramenti allo stato fisico e psichico);
- Tutela Beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale, artt. 9 e 33, Cost. - decreto legislativo n. 42/2004;
- Tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività d'impresa (sostenibilità dell'ambiente e del turismo). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
- Rapporti dello Stato con l'Unione europea;
- Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- Immigrazione;
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- Difesa e Forze armate;
- Sicurezza dello Stato;
- Armi, munizioni ed esplosivi;
- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali;
- Referendum statali;
- Elezione del Parlamento europeo;
- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
- Giustizia amministrativa;
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Norme generali sull'istruzione;
- Previdenza sociale;
- Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di

Comuni, Province e Città metropolitane;

- Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- Opere dell'ingegno;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente:

- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- Commercio con l'estero;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- Professioni;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Protezione civile;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Previdenza complementare e integrativa;
- Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

L'articolo 118 della Costituzione riguarda le competenze dei comuni, Enti territoriali vicini ai cittadini, relativamente al turismo, che sono stati delegati dalle regioni a svolgere compiti amministrativi secondo i principi di: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

## Legge 5 giugno 2003, n. 131.

### *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

L'entrata in vigore della modifica al titolo V, parte II, della Costituzione (artt. 114 - 133 gli enti locali: Regioni, Province, Comuni) ha reso necessario ed urgente attuare la stessa normativa, anche adeguandola e integrandola alle recenti riforme amministrative che hanno aperto la strada al potenziamento delle autonomie.

L'attuazione della riforma costituzionale: la legge n. 131 del 2003.

**Con la legge cosiddetta “La Loggia” si dà attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione, dotando le Regioni e le autonomie locali dei presupposti normativi necessari a sostenerne l'azione e per regolare i rapporti tra legislazione statale e regionale nella fase di passaggio.**

Questo traguardo raggiunto anche con il beneplacito delle autonomie locali ci fa capire quanta strada sia stata fatta in relazione all'attuazione di quei principi di autogoverno e di autarchia, già presenti nell'ideologia delle classi colte degli inizi del secolo scorso, ma che non ebbero la possibilità nemmeno di porsi come valide alternative mancando all'epoca una coesione e maturità delle spinte di decentramento locale.

In particolare, si determinano i limiti generali della competenza legislativa statale e regionale, delimitando le reciproche sfere di competenza concorrente; si definisce la potestà normativa degli enti locali, l'operatività della normativa comunitaria e del potere estero delle Regioni, il potere sostitutivo statale, la revisione delle forme di rappresentanza dello Stato presso le autonomie; si integra la disciplina del ricorso alla Corte costituzionale.

Per render esecutiva la legge, nella fase iniziale, il Governo è delegato ad emanare una serie di decreti legislativi di ricognizione dei principi fondamentali vigenti, al fine di orientare l'azione legislativa dello Stato e delle Regioni; di adeguamento alla nuova Costituzione delle disposizioni in materia di enti locali, infine, individuando le funzioni essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane.

Si affida, inoltre, al Governo il compito di rivedere le disposizioni in materia di enti locali del *testo unico* (decreto legislativo n. 267/200) per adeguarle al nuovo titolo V.

Tra i criteri direttivi e i principi a cui il Governo si deve attenere nell'attuazione della delega, merita di essere evidenziata la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare degli enti locali e l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali quale nucleo di competenze caratteristiche e connaturate in ciascun ente.

La potestà statutaria deve riguardare i principi di organizzazione e di funzionamento, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

La potestà regolamentare enuclea due novità: l'ampliamento dell'oggetto, che affianca ora all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni anche la loro gestione e, soprattutto, la scelta di una riserva relativa di competenza riguardo l'organizzazione dell'ente e la disciplina e la gestione delle funzioni, da esercitarsi nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità.

In questo modo il regolamento acquisisce una diretta rilevanza esterna e si pone, nel rispetto dello statuto, come fonte tendenzialmente esclusiva dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente.

Nella legge, infine, si impone al legislatore delegato, di mantenere “le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti” (art. 2, comma 4, lett. m).

La norma è stata interpretata come un'affermazione del ruolo essenziale del Segretario comunale nell'ordinamento dell'ente quale supporto tecnico-giuridico all'attività istituzionale, a maggior ragione oggi, per assicurare l'armonizzazione del sistema, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Un aspetto rilevante nella nuova architettura costituzionale deve essere evidenziato per il successo della riforma: è necessario garantire dei meccanismi di equilibrio e di raccordo, a livello centrale, dell'intero sistema. Soprattutto nei settori dell'ordine economico, sociale e dei rapporti internazionali e con la comunità europea.

Il pericolo risulta tanto più evidente se si considera che, secondo quanto disposto dalla legge La Loggia, nelle materie di potestà legislativa concorrente e in quelle di competenza residuale regionale lo Stato non potrà più adottare atti di indirizzo e coordinamento (art. 8, comma 6).

L'esigenza di collaborazione e di coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, trova un primo riconoscimento nella legge La Loggia, dove il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale è assunto quale criterio direttivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali e dove, inoltre, si prevede un'azione governativa di promozione di intese tra Stato, regioni e autonomie locali.

La Corte costituzionale, a tal proposito (sent. n. 303/2003), ha ribadito come il principio di sussidiarietà, “con la sua incorporazione nel testo della Costituzione, ha visto mutare il proprio significato. Accanto alla primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti attiva una vocazione dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare... come fattore di flessibilità di quell'ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie...”

Il nuovo testo costituzionale, infatti, pur con significative incongruenze,





introduce una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, in sintonia con i fenomeni di regionalizzazione e federalismo presenti in varie parti d'Europa e in linea con le istanze di sussidiarietà e responsabilità della società civile, pubblica ed economica italiana.

La nuova prospettiva ha determinato una doppia esigenza: da una parte, è stato adeguato l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative, dall'altra, sono state adottate le disposizioni consequenziali, previste, o implicate dalla modifica costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma.

Il presente provvedimento legislativo ha inteso, per la parte di competenza statale, venire incontro a tali esigenze, salvo per quanto riguarda l'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), riservata ad un diverso e più complesso provvedimento.

## COMMENTO

### ART. 1

L'art. 1, comma 1, ha precisato che gli obblighi internazionali costituenti vincolo alla potestà legislativa statale e regionale sono esclusivamente quelli che trovano base nell'ordinamento costituzionale.

Il comma 2 ha enunciato che la normativa statale, in materie ora appartenenti alla legislazione regionale, è applicabile solo sino all'entrata in vigore delle specifiche leggi regionali, fermi i principi fondamentali in materia di legislazione concorrente.

Ciò in ossequio ai criteri di rispetto dell'unità dell'ordinamento giuridico, indicati dalla stessa Corte costituzionale (ord. 27 novembre 1974, n. 269) e alle esigenze di continuità e di completezza dell'ordinamento, per cui, fino al nuovo intervento del legislatore regionale, lo Stato deve ritenersi abilitato a legiferare per l'intero territorio nazionale (v. Corte costituzionale 22 luglio 1985, n. 214).

È, inoltre, espressamente prevista l'applicazione reciproca del principio per le materie ora appartenenti alla legislazione esclusiva statale.

Il comma 3, ha disciplinato la competenza legislativa concorrente regionale, prevedendo che le regioni, in assenza dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato, possano legiferare sulla base dei principi desumibili dall'ordinamento vigente.

*La legge 16 maggio 1970, n. 281, infatti, disponeva che “l’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’art. 117 della Costituzione” si svolgesse “nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono o quali si desumono dalle leggi vigenti” (art. 17, che ha sostituito l’art. 9 della legge n. 62 del 1953, che impediva alle Regioni di legiferare se non fossero state preventivamente approvate le leggi-cornice da parte dello Stato).*  
Questa soluzione è stata ritenuta formalmente corretta dalla Corte costituzionale,

con sentenza 4 marzo 1971, n. 39, nella quale si osservava anche che, semmai, era il precedente sistema della legge n. 62 del 1953 ad apparire in contrasto con la Costituzione, subordinando alla volontà dello Stato l'esercizio della potestà legislativa regionale, costituzionalmente riconosciuta, circostanza questa a maggior ragione vera oggi, attesa la sostanziale equiordinazione tra le competenze legislative, statali e regionali.

Si è ritenuto, pertanto, di riproporre tale soluzione anche per la presente modifica costituzionale, permanendo le medesime considerazioni.

Il comma 4 ha attribuito una delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente.

È stato espressamente disposto un “doppio passaggio” degli schemi dei decreti alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per i pareri di competenza.

La delega deve essere esercitata entro un anno e deve ispirarsi ai principi della completezza, esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità, nonché ai criteri direttivi indicati nel comma 5.

Il comma 6, ha riconosciuto agli enti territoriali la potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.

### ART. 2

L'articolo 2 ha disciplinato le nuove competenze regionali in materia comunitaria, in applicazione dell'art. 117, commi secondo e quarto della Costituzione.

Si è provveduto, in proposito la partecipazione di esponenti delle Regioni e Province autonome alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede comunitaria, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, con modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni, secondo una soluzione già prefigurata sotto la precedente legislatura (AC 7171, 7504, 7546) e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento.

La norma ha previsto che le Regioni possano chiedere al Governo la possibilità di presentare ricorso alla Corte di Giustizia contro gli atti normativi comunitari che contrastino con i Trattati.

Le ulteriori modifiche da apportare alla legge La Pergola (9 marzo 1989, n. 86 e successive modificazioni) per assicurare una partecipazione informata delle Regioni al procedimento di formazione degli atti comunitari, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 117 Cost. e per riconfermare la possibilità delle Regioni di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente o esclusiva regionale. Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

### ART. 3

L'articolo 3 ha disciplinato l'attività delle Regioni in materia internazionale: disponendo che le Regioni e le Province autonome possano, anzitutto,





provvedere direttamente a dare attuazione agli accordi internazionali nelle materie di propria competenza legislativa (comma 1). Sono stati previsti, inoltre, i casi e le modalità per la stipula di intese con altri Enti territoriali interni ad altro Stato (comma 2) e per la conclusione di accordi con altri Stati, richiedendo in tal caso la previa concessione dei pieni poteri (comma 3) e richiamando, per il caso di violazione, i poteri sostitutivi del Governo (comma 6). Restano ferme le attività di mero rilievo internazionale degli enti locali (comma 7). Infine, che in caso di dissenso tra il Ministro degli esteri e Regione, la questione può essere portata in Consiglio dei Ministri per una soluzione politica del contrasto (comma 5).

#### ART. 4

L'articolo 4, sul presupposto che l'art. 118 della Costituzione necessiti per la sua attuazione di una normativa specifica, ha disposto che lo Stato e le Regioni provvedano a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei Comuni e delle autonomie funzionali, ferme le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Fino all'adozione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del cosiddetto "federalismo amministrativo" emanate in applicazione della legge n. 59 del 1997, in particolare, il decreto legislativo n. 112/1998 e le altre materie disposizioni vigenti in materia.

Lo Stato e le Autonomie locali, inoltre, devono dare attuazione, ciascuno nel proprio ambito, al principio della sussidiarietà orizzontale.

Alla Corte dei Conti è attribuito il controllo del rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei Comuni, delle Città metropolitane delle Province e delle Regioni, anche per la verifica della tenuta del "patto di stabilità interno".

Alle sue Sezioni regionali – in grado di effettuare analisi unitarie, con metodo comparativo – si attribuisce un'importante funzione di verifica, secondo i principi del controllo successivo di gestione, del conseguimento degli obiettivi prefissati dalle leggi regionali di principio e di programma e della sana gestione finanziaria degli enti locali.

L'attribuzione è finalizzata a coadiuvare gli esecutivi nell'adozione di misure correttive volte a garantire la regolarità e l'economicità della gestione, potendosi rappresentare e confrontare gli esiti delle soluzioni amministrative adottate, in termini – appunto – di economicità, di efficienza e di efficacia, e prospettarsi alle autonome valutazioni di ciascun ente le diverse opzioni sul piano dei modelli ordinamentali e dei moduli operativi e le possibili conseguenze e ricadute dei diversi percorsi (ad esempio, acquisti e servizi centralizzati o diffusi, ricorso all'esterno alternativamente alla produzione in proprio e così via).

Si prevede, inoltre, che Regioni ed enti locali possano chiedere ulteriori forme di collaborazione alla Sezione regionale, all'uopo integrata con due esperti designati dalla Regione, ai fini della corretta gestione finanziaria.

#### ART. 5

L'articolo 5 ha disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità indicate dal nuovo articolo 120 della Costituzione, secondo procedure analoghe a quelle del decreto legislativo n. 112 del 1998 (adozione del provvedimento anche normativo o nomina di un Commissario).

Una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, l'esercizio di questo potrà essere demandato ad altri enti territoriali, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Infine, è stata prevista la possibilità di concludere accordi vincolanti in sede di Conferenza Stato - Regioni diretti a favorire l'armonizzazione delle legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o di obiettivi comuni.

Si è precisato che, nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva delle Regioni, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento di cui agli articoli 8 della legge n. 59/97 e 4 del decreto legislativo n. 112/98.

#### ART. 6

L'articolo 6 ha apportato alcune modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, per adeguarle alle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001.

Esse riguardano la proposizione della questione di legittimità costituzionale nei confronti degli statuti regionali (prima non prevista, essendo approvati con legge statale) e delle leggi regionali (ora successiva alla loro pubblicazione).

È stato eliminato, inoltre, nell'art. 33, il richiamo alla legge Costituzionale n. 1 del 1948, da ritenersi superato in quanto il ricorso della Regione contro altre leggi regionali è ora incluso nell'articolo 127 Cost.

È stata estesa a tali procedimenti la possibilità di chiedere alla Corte costituzionale la sospensione – nelle more del giudizio – della legge impugnata, attualmente prevista solo per i conflitti di attribuzione (comma 6).

Infatti, l'introduzione del nuovo sistema di verifica, successivo alla pubblicazione della legge regionale (e non più preventivo), rende necessario disporre di uno strumento processuale per evitare eventuali gravi lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, in analogia appunto con quanto previsto nel caso dei conflitti di attribuzione (art. 40).

È stato previsto, pertanto, che la proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale determina la sospensione dell'efficacia della legge, sia statale che regionale, fino alla pronuncia della Corte che deve avvenire entro 45 giorni dal deposito del ricorso.

Con disposizione transitoria, è stata regolata la trattazione dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3/2001 Costituzionale.

La norma ha previsto un onere di impulso processuale sotto pena di estinzione del processo, sulla cui legittimità in ipotesi affine si è già pronunciata la Corte costituzionale (con sentenza n. 111/98) osservando che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore – in occasione della riforma di un



ordinamento processuale – la facoltà di introdurre, con norme transitoria, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, condizionando ad essi l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi.

#### ART. 7

L'articolo 7 ha previsto l'istituzione di un Rappresentante dello Stato per i rapporti con le Autonomie e la ricollocazione in capo al medesimo delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo in materie diverse dal controllo preventivo sulle leggi regionali.

Le funzioni ricollocate saranno esercitate dal Prefetto del capoluogo di Regione, nella suddetta qualità, avvalendosi delle strutture e del personale dell'Ufficio territoriale del Governo.

Si dettano disposizioni, infine, dirette a rendere compatibili con i nuovi compiti del Prefetto le vigenti disposizioni normative in materia.

#### ART. 8

L'articolo 8, in attesa delle necessarie modifiche statutarie, ha demandato alle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

## 2.3 - L'ordinamento turistico vigente.

**Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181.**

*Disposizioni urgenti in materia di riordino  
delle attribuzioni della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.*

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli n. 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legge:

#### **Art. 1**

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  9. **Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali.**
19. *Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:*
  - a) **le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;**





## Legge 17 luglio 2006, n. 233.

*Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.*

Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2006

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

19 bis. **Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;** il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19 ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero si articola in dipartimenti”;
- b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: “di cui all'articolo 53”;
- c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) turismo”.

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente

soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

## Legge 24 novembre 2006, n. 286.

*Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante  
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.*

*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006,  
supplemento ordinario n. 223.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

1. Il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: omissis

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 54 (Ordinamento).

1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonchè in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4”.

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 3, comma 2, le parole: “dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “dal Segretario generale del Ministero”;
  - b) all'articolo 7, comma 2, le parole: “del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero”;
  - c) all'articolo 7, comma 3, le parole: “sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Segretario generale del Ministero”.
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”.
98. All'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) **al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente:**  
“Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa”;
  - b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:  
“Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonchè le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive”;
  - c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonchè delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del



Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo”.

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.



## Il territorio, le imprese e le professioni.

La normativa turistica può essere divisa su tre argomenti:

- 3.1 La gestione, la valorizzazione e la promozione delle aree a vocazione turistica;
- 3.2 Le imprese turistiche;
- 3.3 Le professioni turistiche.

### 3.1 - Le aree a vocazione turistica.

Lo Stato italiano ha iniziato ad organizzare i suoi territori a vocazione turistica affidandone la gestione e la promozione agli *Enti provinciali per il turismo* e alle *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo*.

- Gli *Enti provinciali per il turismo* erano delle amministrazioni turistiche con competenza provinciale, istituiti con regio decreto legge del 20 giugno del 1935 n. 1425 convertito nella legge 3 febbraio 1936 n. 413, gli stessi furono successivamente riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960 n. 1044.
- Le *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo* furono istituite con il regio decreto legge del 15 aprile 1926 n. 765 convertito dalla legge dell'1 luglio 1926, n. 1380, nei luoghi riconosciuti stazioni di cura soggiorno e turismo. Le stesse Aziende furono riordinate con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042.

In Sicilia gli «Enti provinciali per il turismo» e le «Aziende di cura, soggiorno e turismo» sono stati trasformati, in modo diverso rispetto a quanto è successo nelle regioni a statuto ordinario, perché la Sicilia è una regione a statuto speciale. Infatti, in Sicilia gli *Enti provinciali per il turismo* sono stati trasformati in «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» dall'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la loro attività è stata regolamentata da decreto del Presidente della Regione del 19 settembre 1986.

Diverso destino è toccato alle *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo* in quanto, sebbene l'art. 24 della legge regionale del 27 aprile 1999, n. 10, ne prevedeva la soppressione, entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa, da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di fatto tale decreto non è mai stato pubblicato, pertanto le Aziende non sono state mai soppresse. Ciò è stato possibile in quanto i termini del decreto non erano perentori ma ordinatori.

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

In Sicilia l'ultima fase, relativa ai due organismi di cui sopra, è rappresentata dalla legge regionale 15 settembre 2005 che ha previsto la soppressione di entrambi gli Enti. Le competenze istituzionali delle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» verranno assegnate alle Province regionali competenti per territorio. Le «Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo» saranno soppresse, il loro personale assegnato ai servizi turistici.

In Italia, nelle regioni a statuto ordinario, gli *Enti provinciali per il turismo* e le *Aziende autonome di cura soggiorno e turismo* sono stati sostituiti, a seguito dell'emanazione della legge 17 maggio 1983 n. 217 (prima legge quadro sul turismo), dalle «Aziende di promozione turistica», dipendenti dalle regioni che hanno assunto i compiti istituzionali di entrambi gli organismi. Si è passati, pertanto, da Enti con competenze territoriali (province e comuni) ad «Aziende di promozione turistica» per le quali sono state definite aree turistiche omogenee. A supporto delle APT sono stati istituiti gli IAT (uffici informazioni e assistenza turistica).

Una tappa successiva è rappresentata dalla pubblicazione della legge 29 marzo 2001, n. 135. Questa legge ha rivoluzionato il concetto dell'Ente gestore del territorio a vocazione turistica. Infatti, l'articolo 5 ha introdotto il concetto di *Sistema turistico locale*, ispirato al *Sistema locale del lavoro* e al *Distretto industriale*. Prima dell'emanazione della legge n. 135/2001 il territorio a vocazione turistica veniva gestito esclusivamente dagli Enti pubblici. Con la pubblicazione della predetta legge la gestione, la valorizzazione e la promozione del territorio viene concertata dagli Enti pubblici e da soggetti privati.

In piena fase evolutiva è l'attuale situazione normativa, la riforma dell'art. 117 della Costituzione, per certi versi, rende ormai superata la legge n. 135/2001, in quanto le competenze del turismo sono passate alle regioni.

Le regioni italiane si sono comportate in modo diverso nei confronti dei sistemi turistici locali previsti dall'art. 5 della legge 135/2001.

## Sistemi locali e distretti nel contesto normativo nazionale.

### Sistemi locali del lavoro.

- ISTAT 1981,1991;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art.1, comma 9
- Delibera CIPE dell'8 marzo 2001;
- Delibera CIPE del 3 maggio 2001.

I «sistemi locali del lavoro» rappresentano una dimensione del territorio intermedia a quelle individuate dai confini comunali e provinciali, che trae origine dalla considerazione degli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro degli individui. Tale struttura si fonda essenzialmente sul complesso di relazioni umane i cui confini non sono fisici, ma di tipo spazio (luogo di lavoro e di residenza) - temporale (tempo impiegato per gli spostamenti). L'individuazione dei sistemi locali del lavoro, sulla base dei dati censuari della popolazione, è stata effettuata dall'ISTAT per la prima volta nel 1981 e poi nel 1991.

Previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in «Sistemi locali del lavoro», individuando tra questi i distretti economico - produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo. Fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.



## Distretti industriali.

- Legge n. 317/1991, art. 36;
- Legge n. 140/1999, art. 6, comma 8;
- D.M. - Decreto Ministero industria, artigianato e commercio del 21 aprile 1993.

Il concetto di distretto industriale ha le sue origini nello studio dell'organizzazione industriale da Alfred Marshall nella sua opera *"Principles of economics"* del 1890. Secondo Marshall i distretti sono concentrazioni di piccole e medie imprese di natura simile che partecipano a uno stesso processo produttivo in località particolari, o come si dice comunemente, mediante la concentrazione dell'industria, sono forme organizzative industriali alternative, nell'organizzazione del processo produttivo per realizzare economie esterne, alla grande impresa. Le economie realizzate dai distretti sono dette economie esterne di localizzazione ma interne al distretto; in quanto viene coinvolta nel processo produttivo la comunità ivi insediata, vengono ridotti i costi transazionali di filiera.

- In Italia sono presenti 200 distretti industriali (ISTAT 2004);
- 2 milioni di lavoratori; 30% esportazioni;
- la configurazione territoriale di riferimento è quella dei SLL (ISTAT 1991);
- Area con diffusa vocazione industriale superiore alla media nazionale;
- L'area deve avere un indice di densità imprenditoriale;
- L'indice di specializzazione produttiva deve essere superiore alla media nazionale del 30%;
- Il peso occupazionale del settore dominante deve essere superiore al 30% dell'occupazione manifatturiera locale;
- La quota di addetti nelle piccole imprese del settore di specializzazione deve superare il 50% del totale, evidenziando così i distretti con una forte incidenza delle piccole imprese.

Sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

Distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Titolo II, capo III, del decreto legislativo 112/98, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

## Sistemi turistici locali.

- Legge n. 135/2001, art. 5 (artt. 17 - 22 e capo IX decreto legislativo 112/98;
- Decreto legislativo 267/00, capo V, titolo II, artt. 30, 31, 34.

Si definiscono sistemi turistici locali "i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate".

Il legislatore non ha imposto obblighi alle regioni, in quanto il turismo non rientra né tra le materie di competenza esclusiva dello stato né tra quelle concorrenti (art.117 Costituzione modificato con legge costituzionale n. 3/2001 e legge 131/2003).

Il STL si può definire come un sistema di offerta territorialmente circoscritto, coincidente con un'area ad alta densità di risorse culturali e ambientali e caratterizzato da un elevato livello di articolazione, qualità e integrazione dei servizi, turistici e culturali, rivolti all'utenza e da un marcato sviluppo delle filiere produttive collegate.

La volontà del legislatore è quella di favorire un approccio sistemico al turismo, promuovendo modelli aggregativi su scala locale.

I S.T.L. nascono dal basso, sono una costruzione politico-istituzionale che non ha vincoli predefiniti sul piano geografico o del diritto amministrativo.

Si inseriscono nel solco dei "programmi complessi", in continuità con le esperienze susseguite in Italia in ambito urbanistico sin dai PRU (Programmi di recupero urbano), avviati nel biennio 1990-1992, ed economico-territoriale; i "patti territoriali" impostati dal CNEL Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro) a metà degli anni Novanta. Pertanto le linee-guida di attuazione dell'art. lasciano agli enti locali il compito di autoregolarsi

Lo scopo di questa definizione è operativo. Organizzare, gestire e promuovere beni e servizi turistici, che fanno rete sia a livello di costruzione dell'offerta locale sia a livello di connessione con il mercato globale. Beni e servizi visibili e distinguibili nei mercati turistici, espressione della "marca" Italia.

Un antecedente dell'S.T.L. è il "club di prodotto" proposto dall'ENIT. Il "club di prodotto" identifica un insieme di attrattive locali che esprimono il "genius loci" e lo inseriscono in una rete di servizi promossi e regolati dalla collaborazione tra enti locali e aziende del ricettivo, agiscono come un'impresa collettiva. Di qui, ad esempio, il club di prodotto delle città d'arte.

Anche gli itinerari enogastronomici, istituiti nel 1999, identificano in un settore della "cultura materiale", territorialmente definita, come "attrattiva principale", a cui si aggiungono servizi specificanti e facilitanti

L'integrazione sistemica dei fattori dello sviluppo locale, attuata dagli





## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

stakeholder per creare nuovi modelli organizzativi e migliorare l'offerta locale, è talvolta intesa come attività a tavolino di alcuni "gruppi lobbystici" impegnati a intercettare esclusivamente risorse pubbliche. Tra questi ultimi, rientra il caso dei "parchi letterari" promossi dal TCI e dalla Fondazione Ippolito Nievo. Si tratta di un approccio presente con gli itinerari turistico-culturali dello IASM (Istituto assistenza sviluppo del mezzogiorno) a metà degli anni Ottanta e poi ripreso e corretto con i "giacimenti culturali" della legge De Michelis - Gullotti 1986-1987. Si costruiscono a tavolino progetti a forte contenuto estetico e poco turistico. Essi non innovano perché non prevedono l'approccio sistemico. In linea generale, i S.T.L. si differenziano dai distretti industriali del made in Italy, perché il luogo di produzione e quello di consumo coincidono, per cui i fattori socio-territoriali assumono una rilevanza primaria nella formazione dell'esperienza turistica. Occorre aggiungere che il miglioramento continuo ispirato dai principi di "qualità totale" in un servizio turistico può essere annullato o ridimensionato dalla mancanza di qualità sociale (la qualità deve esistere nel territorio attraverso: servizi, ambiente, infrastrutture).

L'analisi dei vari programmi avviati durante gli anni Novanta - dai programmi di Recupero Urbano (PRU) ai Patti territoriali, dai parchi letterari ai Programmi di Recupero Urbano per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), dai contratti d'area ai progetti di fattibilità, dalla legge di finanziamento per il Giubileo al di fuori del Lazio, dall'esperienza dell'Imprenditoria giovanile fino alla stessa 488, dalla legge Ronchey (già prima la legge De Michelis - Gullotti sui giacimenti culturali) - individua in modo diretto o indiretto negli enti locali, territoriali e funzionali, le forze che hanno la mission di integrare in modo flessibile la domanda locale di imprenditorialità collegabile all'industria dell'ospitalità.

Gli enti locali, funzionali o territoriali, sono i metamanager dell'industria dell'ospitalità

Il S.T.L. è un organismo biologico che evolve superando le crisi attraverso il riposizionamento dell'offerta. Non è collegato ai vecchi modelli sociogeografici alla Miossec-Butler, per i quali una località turistica è destinata a decadere, schiacciata dai flussi dei turisti che congestionano l'area fino al suo probabile deterioramento, ma al modello del "turismo alternativo programmato" e al "turismo di massa sostenibile", nei quali l'intensità dei flussi è regolata in funzione dello sviluppo sostenibile (Costa, 2001).

Pochi distretti e improntati a criteri di eccellenza, come è successo per il made in Italy. Le politiche possono aiutare la formazione del capitale sociale con incentivi selettivi rivolti a pratiche spaziali di eccellenza.

Progetti di marketing territoriale con finalità turistiche, volti a richiamare capitali nelle aree di destinazione allo scopo di favorire "patti territoriali".

Ormai è presente nella coscienza collettiva degli operatori turistici che le risorse primarie (l'arte, la cultura e, seppur in fase calante, il clima e il mare) connotano il turismo verso l'Italia e che, laddove si sviluppa un adeguato sistema turistico "a rete", in cui l'intreccio tra le risorse e i modelli organizzativi è molto stretto, si

rivitalizzano le molteplici funzioni dell'offerta attraendo quote crescenti di una domanda sempre più motivata.

Le Regioni, dal marzo 2001 ad oggi, hanno adottato orientamenti e linee di azione assai diverse fra di loro, in materia di S.T.L., dando luogo ad un panorama nazionale quanto mai variegato e disomogeneo, per quanto attiene le norme, le procedure nonché le concrete attuazioni.

Volendo provare a schematizzare le differenti situazioni e posizioni, sulla base degli orientamenti manifestati e degli atti fin qui prodotti, nell'analisi che segue le diverse Regioni vengono riunite in gruppi omogenei.

- Il primo gruppo individuato riunisce cinque Regioni che non hanno recepito l'art. 5 né intendono farlo: Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lombardia; regioni che hanno un'organizzazione turistica più evoluta e consolidata, strutturata in ambiti territoriali turisticamente rilevanti o in unioni di prodotto, le quali reputano non necessario produrre nuove leggi regionali di settore, in molti casi considerando la legge n. 135 sostanzialmente superata dalla riforma del titolo V della Costituzione e/o la propria organizzazione del tutto coerente e compatibile con quanto previsto dalla stessa legge.
- Un secondo gruppo è composto da quelle Regioni che, pur non avendo ancora recepito l'art. 5 della legge n. 135/2001, si dichiarano o si dimostrano orientate a procedere in questa direzione: Campania, Lazio, Molise, Calabria.
- In un terzo gruppo Regioni che hanno già recepito l'art. 5 della legge 135/2001, ma che devono ancora perfezionare, attraverso un regolamento, la disciplina del settore: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia. La Sardegna declina il tema in maniera originale prevedendo che vi sia un «Sistema turistico regionale», una sorta di cabina di regia a livello centrale, ed eventualmente «Sub sistemi territoriali», in un numero massimo di 8 delibera Giunta luglio 93.
- Dell'ultimo e quarto gruppo fanno parte le tre Regioni che hanno già formalmente riconosciuto i S.T.L., sia pure secondo modalità e procedure del tutto disomogenee fra loro: Marche, Umbria e Veneto.

La Regione Marche ha proceduto (con un atto deliberativo di Giunta) all'approvazione delle linee di indirizzo per il riconoscimento dei S.T.L., fin dal marzo 2002.

La Regione Umbria ha recepito l'art. 5 della legge 135 con legge del novembre 2001, dopo circa un anno ha proceduto all'emanazione di un regolamento attuativo, modificato nel luglio 2003, contenente le procedure e le modalità per il riconoscimento dei S.T.L. Oggi sono otto i S.T.L. costituiti su iniziativa di Enti Locali e soggetti privati e già riconosciuti ed operanti.

La Regione Veneto, nel "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo", ha suddiviso il territorio regionale in 14 ambiti territoriali.







## NORME DI RECEPIMENTO REGIONALI S.T.L.

- Abruzzo - n. 17 / 17 maggio 2004 - Sistemi turistici locali
  - Basilicata - art. 25, n. 7 / 4 febbraio 2003
  - Liguria - artt. 1 - 9 - 11 - 13, n. 14 del 10 agosto 2004
  - Marche - art. 22 del 22 ottobre 2001
  - Piemonte - art. 4 n. 18 del 8 luglio 1999
  - Puglia - artt. 5 - 7 n. 1 del 11 febbraio 2002
  - Sardegna - delibera di Giunta luglio 1993
  - Sicilia - artt. 6 - 7 n. 10 del 15 settembre 2005 DT
  - Umbria - artt. da 1 a 5, 7, 8, 11 n. 29 del 19 novembre 2001
  - Veneto - n. 33 del 4 novembre 2002
- “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

## 3.2 - Le imprese turistiche.

### *Primo periodo.*

Sono imprese turistiche: strutture ricettive; agenzie di viaggi

Periodo dagli anni venti sino alla legge n. 217/83.

- Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (migliorie igieniche negli alberghi);
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 TULPS (Testo unico delle leggi di PS) che con gli articoli 8, 86, 93 si è occupato delle strutture alberghiere;
- Regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 2049 (tariffe alberghiere);
- Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 (norme sulle agenzie di viaggi);
- Regio decreto legge 8 gennaio 1937, n. 975 (classificazione alberghiera);
- Legge 16 giugno 1939, n. 1111 (disciplina degli affittacamere);
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 (decentramento dei servizi turistici);
- Circolare 25 novembre 1955, n. 08680 (istruzioni per il decentramento amministrativo).

### *Secondo periodo.*

Comprende la prima legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.

Sono imprese turistiche: strutture ricettive; agenzie di viaggi.

### *Terzo periodo.*

Legge di riforma per il turismo n. 135/2001

art. 7 - Imprese turistiche e attività professionali.

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti delle risorse finanziarie a

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
- b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico - ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
- 2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
- 3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di

stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

- 4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
- 5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- 6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc. Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di





impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico - alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico - alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nei nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

### 3.2.1 - Le licenze delle strutture turistico-ricettive in Sicilia.

Solo per le strutture agrituristiche il nulla osta I.P.A. (Ispettorato provinciale agricoltura) della Regione siciliana.

#### *Classifica*

Istanza all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (Province regionali).

#### *Documentazione da presentare*

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### *Documentazione per il parere igienico sanitario*

- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici n. 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge n. 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;

- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Relazione e tecnica attestante le modalità di approvvigionamento idrico e scarico fognario.

### *Licenza*

Istanza al sindaco (Legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002).

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* ai sensi dell'art. 5 della legge Regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996 (la copia della delibera di classifica viene inviata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* (Provincia Regionale));
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

### *Bed and breakfast*

Dichiarazione di inizio attività.

(Regione siciliana, legge regionale 23 dicembre, n. 32, art. 88)

La dichiarazione di inizio attività (Legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10) va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 (la copia della delibera di classifica viene inviata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* - Provincia Regionale), allegando:

1. relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
2. planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.

### *Lo sportello unico delle attività produttive.*

La considerazione di fondo nell'ambito della quale si muove la riforma dello sportello unico è quella che una farraginosità procedimentale, in quanto potenzialmente ostacoli l'esercizio di una determinata attività di impresa, è sostanzialmente limitativa anche per la piena realizzazione della libera concorrenza.

Consapevole di ciò il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel dare attuazione alla legge delega n. 59 del 1997, ha operato una rivisitazione della vigente struttura procedimentale introducendo profili di semplificazione, snellimento ed unicità dei medesimi e contestualmente conferendo alle Regioni ed agli enti locali gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi

precedentemente spettanti allo Stato.

In particolare nell'ambito del titolo II dedicato allo sviluppo economico ed alle attività produttive, gli articoli 23 e 24 conferiscono ai Comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi. A sua volta l'art. 25 affermava l'*unicità* del procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive contestualmente provvedendo ad individuare anche i principi fondamentali sulla scorta dei quali la successiva fonte regolamentare era chiamata ad operare nella definizione del nuovo iter procedimentale; essi sono:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni; 189 Si veda la raccomandazione della Commissione della CE 22 aprile 1997, C (97).
- f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.







Lo *Sportello unico*, dunque, si inserisce nel contesto di una disegno riformatore di più ampio respiro rappresentando solamente una delle misure poste in essere dal legislatore; misura che ha, poi, trovato esaustiva regolamentazione per quanto concerne l'implementazione delle attività produttive, nel D.P.R. n. 447, del 20 ottobre 1998 successivamente modificato dal D.P.R. n. 440, del 7 dicembre 2000. La disciplina così delineatasi intende perseguire tre obiettivi: la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative; la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini; la promozione attiva di un razionale sviluppo economico locale. Ebbene, pur nell'ottica della piena condivisibilità di siffatti obiettivi, nonché dello sforzo organizzativo compiuto dalle Amministrazioni comunali in tal senso, non si può certo negare che la difficoltà a individuare il responsabile unico, le scarse risorse finanziarie e professionali, l'inadeguatezza del sistema informativo ma, soprattutto, la scarsa propensione alla innovazione organizzativa e gestionale nonché la mancanza di una visione unitaria dei procedimenti e delle attività pubbliche che investono il mondo imprenditoriale, hanno rappresentato e rappresentano i principali ostacoli al decollo dello *Sportello unico*. È chiaro che tali difficoltà sono aggravate dalla difficile lettura del regolamento attuativo, nonché dalla complessità dei procedimenti delineati. In particolare tale regolamento fa riferimento a due differenti tipologie di procedimento: nella prima, l'interessato presenta la domanda ed il responsabile dello Sportello garantisce, nei tempi stabiliti dalla norma, il coinvolgimento di tutti gli enti chiamati a pronunciarsi sui singoli endoprocedimenti; nel caso in cui questi ultimi non si pronuncino, è necessario ricorrere all'istituto della Conferenza di servizi.

Nell'applicazione di questa disciplina, molti Comuni si sono trovati in difficoltà dovendosi confrontare con un istituto, la conferenza di servizi, che, all'epoca, si basava ancora sulla regola dell'unanimità e, di conseguenza, invece di garantire tempi brevi e certi nella gestione del procedimento, contribuiva al loro allungamento.

Tuttavia, l'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha modificato la legge n. 241/90, ha in parte risolto il problema, sostituendo a quella dell'unanimità la regola della maggioranza, al prezzo di una maggiore responsabilità decisionale posta in capo al responsabile del procedimento unico. La seconda tipologia procedimentale si basa, invece, sul ricorso all'autocertificazione con la quale il professionista che redige il progetto ne attesta la conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale. Questo procedimento inverte, per così dire, l'onere della prova richiedendo che sia la struttura *Sportello unico* ad attivarsi accertando l'esistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte e dando inizio alla procedura per il rilascio della concessione edilizia, al momento non autocertificabile. Successivamente, la struttura e gli altri enti interessati, ognuno per quanto di competenza, verificano la conformità delle autocertificazioni

prodotte agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la sussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Anche questo strumento, che sembrava destinato a garantire il successo dello Sportello Unico, si è scontrato con la realtà di una normativa complessa e contraddittoria che non ne ha certo incentivato l'utilizzo.

Nell'ambito di tali difficoltà e, dunque necessario muoversi per delineare il procedimento applicabile all'implementazione di attività turistico-ricettive.

### *Il procedimento unico.*

Prima ancora di scendere nello specifico è opportuno soffermarsi sulle caratteristiche del "provvedimento unico" rilasciato dallo Sportello unico, nonché sulle diverse "vie" procedurali previste dal legislatore per addivenirne alla formazione.

Partendo dalla disamina di quest'ultimo aspetto va preliminarmente rilevato che, per quanto il legislatore parli di "procedimento unico", in verità quest'ultimo si articola rispettivamente in: un procedimento "semplificato" o per "conferenza di servizi" ed un procedimento mediante "autocertificazione". Il primo procedimento è disciplinato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, del 1998 come procedimento ad esclusiva iniziativa di parte la cui istruttoria è di esclusiva pertinenza della struttura unica la quale può adottare – evidentemente ove a ciò sia competente sulla scorta di quanto di seguito si dirà – gli atti ed i pareri all'uopo occorrenti ovvero rivolgersi alle amministrazioni di settore ovvero ancora a quelle amministrazioni della cui consulenza intenda avvalersi 218 per il rilascio dei medesimi atti istruttori. Ovviamente il provvedimento abilitante è, comunque, un provvedimento "unico" rilasciato dalla struttura – d'altra parte in ossequio ai principi di semplificazione e snellimento della procedura che informano la disciplina dello sportello unico – e deve essere rilasciato nel termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza ovvero nei diversi termini previsti, qualora occorra una valutazione d'impatto ambientale, dai commi 1-bis ed 1-ter del predetto art. 4. L'intervento della Conferenza di servizi è, invece, meramente eventuale ed è richiesto qualora si verifichino dei "blocchi" nello svolgimento dell'iter procedimentale summenzionato; in particolare il 2° comma dell'art. 4 prevede che: "Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.". La conferenza di servizi potrà poi essere convocata direttamente dal responsabile della struttura anche qualora siano decorsi i termini rimessi alle Amministrazioni per il rilascio dei "provvedimenti endoprocedimentali". Così, una volta convocata, la conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari; essa, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7 dell'art. 4219.

Per quanto concerne, invece, il procedimento mediante "autocertificazione", regolamentato dall'art. 6 D.P.R. n. 447, del 1998, esso si incentra sulla domanda presentata dal privato interessato corredata da autocertificazioni circa la conformità del progetto "alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale" sottoscritte dal medesimo privato e da professionisti abilitati. La struttura unica sarà chiamata a svolgere un'attività istruttoria volta ad acclarare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese invitando, all'uopo, lo stesso soggetto istante a chiarimenti nel caso in cui il progetto sia particolarmente complesso ovvero si rendano necessarie delle modifiche allo stesso.

Il procedimento è concluso entro il termine di 60 giorni – ridotti a 45 giorni nel caso di "impianti a struttura semplice" individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione - dalla presentazione della domanda decorsi inutilmente i quali opera il "silenzio - assenso" in forza del quale il privato potrà ritenersi legittimato ugualmente ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto.

Da notare che, per espressa previsione normativa, non è soggetto ad autocertificazione, né al silenzio - assenso, il rilascio della concessione edilizia (permesso di costruire) che dovrà essere, pertanto, emanata, ricorrendone i presupposti, nel termine di 60 giorni dal deposito dell'istanza.

Fra i due *modus procedendi* individuati dal legislatore appare sicuramente più snello quello di cui all'art. 6 incentrato sull'autocertificazione in quanto con esso si aggiunge, all'unificazione procedimentale condotta dallo sportello, una ulteriore semplificazione istruttoria, incentrata sull'autocertificazione, nonché decisoria, incentrata sul silenzio - assenso. Va però rilevato che, per quanto la scelta dell'uno o dell'altro procedimento sia rimessa anche alla discrezionalità dell'istante, il procedimento mediante autocertificazione è soggetto a limiti piuttosto rilevanti dovuti molto probabilmente alla sua accentuata semplificazione. Difatti, come espressamente disposto dall'art. 6, 1° comma, del D.P.R. n. 447, del 1998 l'autocertificazione non potrà essere esperita qualora concerna le materie di cui all'art. 1, 3° comma, del medesimo regolamento, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria preveda una specifica autorizzazione. Per quanto concerne le fattispecie preclusive di cui al citato art. 1, 3° comma, pur nella genericità della formulazione, esse possono essere individuate rispettivamente:

- 1) nella V.I.A. (valutazione impatto ambientale);
- 2) nel controllo di pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- 3) nella prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- 4) nella realizzazione di alcune particolari tipologie di impianti individuate dall'art. 27 del decreto legislativo n. 112, del 1998. 222.

Attenta dottrina non ha mancato di rimarcare che, per quanto il procedimento mediante autodichiarazione e silenzio - assenso sia sicuramente più semplice rispetto a quello mediante "conferenza di servizi", esso tuttavia presenterebbe margini di operatività più ristretti rispetto a quest'ultimo in seguito delle rigorose limitazioni che il legislatore frappone alla sua applicazione. In particolare viene messo in risalto come l'autocertificazione consenta la conformità non a tutte le normative afferenti gli impianti produttivi, ma solamente ad alcune di esse quali: la disciplina urbanistica, la sicurezza, la tutela sanitaria e la tutela ambientale. Peraltro alcuni rilevanti profili disciplinari genericamente riconducibili alla tutela dell'ambiente sono espressamente esclusi dall'ambito di operatività della autocertificazione (ad es: la valutazione del rischio di incidenti rilevanti).

Il regolamento, peraltro, non chiarisce il rapporto che si verrebbe a determinare fra il procedimento mediante autocertificazione ed i procedimenti settoriali da esso non assorbiti che, in mancanza di una specifica norma di raccordo, dovrebbero svolgersi autonomamente e nel rispetto della propria disciplina facendo così venir meno la stessa unificazione del procedimento. In verità, ferme restando le indiscutibili limitazioni che interagiscono sull'ambito oggettivo di operatività del procedimento dello sportello mediante autocertificazione, è possibile sostenere che unicità del procedimento e semplificazione dello stesso mediante autocertificazione siano operazioni che, pur generalmente inquadrabili nell'ambito del medesimo profilo funzionale della semplificazione procedimentale, di fatto concretano operazioni diverse, sicché l'esclusione dell'una (autocertificazione) non elimina automaticamente l'altra (unificazione procedimentale). In sostanza l'unicità del procedimento è consustanziale alla creazione di uno sportello unico sicché appare indiscutibile che, lì dove vi sia uno sportello unico il procedimento debba essere unico; l'autocertificazione si inserisce quale ulteriore forma di semplificazione che, nell'ottica dello sportello unico è stata talmente valorizzata sino al punto che il legislatore vi ha incentrato una tipologia procedimentale specifica. In questo contesto nulla toglie che, qualora se ne presentino i presupposti, lo sportello proceda in via ordinaria all'assunzione delle autorizzazioni non autodichiarabili raccordando i sub procedimenti ai tempi previsti per la formazione del silenzio assenso; in questo senso depone d'altra parte il comma 6° dell'art. 6 del D.P.R. n. 447, del 1998 il quale, nel disporre che resta ferma la necessità di acquisire l'autorizzazione nelle materie per le quali non è consentita l'autocertificazione, afferma indirettamente la piena compatibilità del procedimento unico con l'autocertificazione anche qualora quest'ultima non copra interamente le autorizzazioni occorrenti per l'attivazione dell'impianto produttivo. Né poi va dimenticato che rientra nell'ambito delle competenze dello sportello unico "incentivare" le amministrazioni competenti a rilasciare quei provvedimenti "endoprocedimentali" occorrenti per la formazione dell'autorizzazione unica e per assolvere a tali compiti il legislatore, proprio in riferimento al procedimento mediante autocertificazione, ha previsto che ove occorran chiarimenti in ordine

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1.

In sostanza la concertazione pubblico – privato emerge anche in questo caso come la soluzione ideale ai problemi di raccordo procedimentale di cui sopra si è fatta menzione; lì dove vi siano profili lasciati scoperti dall'autocertificazione l'accordo di cui all'art. 11 legge n. 241/90, vincolante per le parti, è lo strumento deputato a risolverli e nulla vieta che in tale accordo siano esplicitate anche le condizioni che l'impianto deve rispettare ai fini del rilascio delle autorizzazioni non autocertificabili. Ancora, infine, il combinato normativo di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 447, del 1998 individuano specificatamente l'ambito oggettivo di operatività del procedimento in esame seppur sulla scorta di formulazioni normative non perfettamente coincidenti. Difatti, come visto, l'art. 6, 1° comma, testualmente prevede che è "l'autocertificazione", e non certo il procedimento sulla stessa incentrato, a non poter riguardare le materie di cui all'art. 3, 1° comma, nonché le ipotesi nelle quali la normativa comunitaria preveda la necessità di una specifica autorizzazione. La norma, dunque lascia presagire quanto sopra affermato, ossia che non osta all'operatività del procedimento su autodichiarazione il fatto che quest'ultima sia preclusa per alcune tipologie di attività; per queste ultime sarà seguito il procedimento ordinario di rilascio che, per lo sportello, è comunque un procedimento unico.

Diversamente, invece, l'art. 4, 1° comma, nel disciplinare il procedimento "semplificato" dispone che "il procedimento ha inizio...":

- 1) per gli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 112, del 1998;
- 2) nei casi di cui all'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 447, del 1998;
- 3) qualora il richiedente non intenda avvalersi del procedimento di cui all'art. 6 D.P.R. n. 447, del 1998.

La norma lascerebbe propendere, dunque, per il necessario ed esclusivo esperimento del procedimento semplificato nei casi testè menzionati. Quale che sia la portata delle contraddizioni rilevate non sfugge che, nell'ambito di una interpretazione logico sistematica della riforma, deve essere affermata la piena operatività della autocertificazione anche al di fuori del procedimento suo tipico e, pertanto, anche qualora sia adottato il procedimento "semplificato", in considerazione del fatto che essa rappresenta una forma di attuazione della semplificazione procedimentale e dello snellimento dell'azione della p.a. che sono principi fondamentali (con la riforma "Bassanini") del nostro ordinamento e

non rappresentano una specificità dell'attività dello S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive).

**Per quanto concerne, poi, l'attività turistico ricettiva** la questione di fatto assume contorni ancora più definiti in quanto, in via generale, una struttura avente ad oggetto l'attività turistico ricettiva non è comunque annoverabile nell'ambito degli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 112, del 1998, né comporta, ad eccezione di quanto di qui a breve si dirà, valutazioni di impatto ambientale ovvero di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Sennonché tale principio di ordine generale soffre alcune eccezioni innanzitutto per quanto concerne la V.i.a. in quanto il punto 8) dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996 prevede l'obbligatorietà della procedura di valutazione relativamente ai "campeggi e villaggi turistici di superficie superiore ai 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti – letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup>, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.". È dunque chiaro che, in presenza di strutture a carattere ricettivo aventi le predette caratteristiche sarà necessario procedere ad una valutazione di impatto ambientale non sostituibile con l'autocertificazione; ciò, però, non esclude la possibilità di ricorrere ugualmente al procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6 D.P.R. n. 447, del 1998. Difatti, come si evince da una semplice lettura della norma, nel 1° comma, dell'art. 27 decreto legislativo n. 112, del 1998 si fanno salve esclusivamente le vigenti norme in materia di valutazione e compatibilità di impatto ambientale, escludendo l'operatività delle previsioni normative di cui alle lett. c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto solo per alcune e ben individuate tipologie di impianti fra i quali, ovviamente, non sono annoverati quelli ricettivi. Evidentemente il legislatore ha inteso comunque temperare i diversi interessi in gioco, da un lato imponendo il rispetto dell'ordinario procedimento di valutazione ambientale e dall'altro comunque consentendo che questo non precluda l'esperimento del procedimento mediante autocertificazione fatta eccezione per i soli impianti espressamente menzionati; tutto ciò trova conferma nella stessa formulazione normativa della lett. d) del citato art. 25 che testualmente conferisce all'interessato la: "facoltà..., inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia". Orbene la lettura della norma di legge ci consente anche di risolvere la diatriba fra il tenore letterale degli artt. 4 e 6 D.P.R. n. 447, del 1998, chiaramente deponendo nel senso che la presenza di autorizzazioni non autocertificabili non esclude automaticamente il procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6, potendo quest'ultimo evidentemente coesistere, all'interno del procedimento unico, con un sub procedimento espletato nel rispetto delle regole ordinarie. In estrema sintesi, dunque, fermo restando l'unicità del procedimento condotto dallo sportello, esso si snoderà in





una fase sub procedimentale ordinaria afferente la valutazione di impatto ambientale ed un'altra semplificata incentrata sull'autocertificazione; il provvedimento abilitativo sarà comunque unico nel rispetto delle regole che caratterizzano l'attività dello sportello.

### *Lo Sportello unico nel settore turismo.*

La legge n. 135/2001 ha previsto una autorizzazione unica per l'apertura degli esercizi ricettivi incentivando l'uso dello *Sportello unico* delle attività produttive e del relativo procedimento unificato. La legge n. 217 del 1983, invece, faceva riferimento alla "vecchia" normativa in materia di apertura e trasferimento degli esercizi ricettivi contemplando una serie di provvedimenti lato sensu assentivi per l'implementazione della predetta attività. Orbene, considerando che la legislazione regionale si è comunque relazionata nella definizione dell'iter procedimentale per l'attivazione di un'attività turistico-ricettiva alle "linee guida" della legge nazionale del 1983 sorge il problema di definire i rapporti fra quest'ultima legislazione regionale e la nuova legge quadro del 2001 che prevede un procedimento ancora più snello.

In questo senso, peraltro, orientata anche la Corte Costituzionale; si veda in proposito la sentenza n. 303/2003.

Resta comunque ferma la possibilità di adire la Corte costituzionale al fine di vagliare la legittimità costituzionale del provvedimento normativo comunale cui pervenga la relativa richiesta per l'apertura di un esercizio ricettivo sarà tenuta ad applicare le previsioni di cui alla legge n. 135, del 2001 ovvero quelle regionali pregresse all'entrata in vigore della medesima e che, tendenzialmente, prevedono un regime assentivo differente?

Da un punto di vista strettamente giuridico la disciplina dell'apertura di un "esercizio ricettivo" sembra coinvolgere prevalentemente interessi statali o, meglio, interessi che afferiscono ambiti di intervento la cui disciplina normativa è rimessa in via esclusiva allo Stato. Si pensi, ad esempio, alle generali condizioni di sicurezza (art. 117, lett. h) Cost), ovvero alla tutela della concorrenza, ovvero, ancora, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali con riferimento specifico alla determinazione degli standard di qualità per la somministrazioni di cibi e bevande; si tratta di interessi strettamente connessi alle principali attività assentite mediante l'autorizzazione unica di cui all'art. 9 della legge n. 135 del 2001, che funge da titolo assentivo per la prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché per l'installazione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Sulla scorta di tale presupposto è possibile ragionevolmente ipotizzare che la disciplina normativa delle condizioni e delle

modalità per l'esercizio di attività connesse a siffatti interessi pertenga all'autorità statale, mentre è questione distinta l'individuazione dell'autorità cui spetti l'esercizio della relativa funzione amministrativa.

Sotto quest'ultimo profilo l'art. 9 legge n. 135, del 2001 individua espressamente il Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio al quale, evidentemente, pertiene il rilascio della relativa autorizzazione "unica"; si tratta, peraltro, di una norma a dir poco inconferente rispetto al vigente sistema di riparto della competenze fra apparato tecnico e politico nell'ambito degli Enti Locali sulla scorta del quale sarebbe stata più appropriata l'assegnazione di tale competenza al dirigente competente.

Un ulteriore, e forse decisivo, argomento a sostegno della legittima operatività del citato art. 9 della legge n. 135/2001 nell'ambito del mutato contesto costituzionale può in questa situazione di incertezza generale una regola certa è che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio della autorizzazioni ovvero dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi ricettivi rientri nelle competenze delle Amministrazioni comunali. Deve essere ricercato nella lettura della norma di cui al suo 6° comma (il cui contenuto sarà successivamente approfondito) dispone che: "I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.". La norma in linea di principio è diretta a definire i criteri fondamentali sui quali dovrà poggiare l'attività amministrativa avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione, criteri ai quali – per espressa dizione del dettato letterale della norma – le Regioni dovranno provvedere a dare attuazione; essa non mortifica assolutamente le competenze istituzionali, siano esse normative od amministrative, di queste ultime, bensì soddisfa un'esigenza di coordinamento dell'iter procedimentale che si correla naturalmente con l'intento unificante e semplificante che sta alla base della scelta del legislatore. In effetti, si come letteralmente si evince dal dettato del citato 6° comma, la norma è diretta a garantire quei principi di snellezza, celerità, semplificazione ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa i quali, a loro volta, attuano quei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a., che trovano la propria ratio giustificatrice nell'art. 97 della Cost.; ed è proprio a tale norma che, prescindendo dai profili sostanziali dell'art. 117 Cost, evidentemente potrà essere ricondotto l'intervento normativo statale in materia di organizzazione del procedimento



chiaramente funzionalizzato alla soddisfazione di esigenze che, proprio in quanto ancorate ai valori di cui all'art. 97 Cost., sono espressione di un "interesse nazionale" solo formalmente espunto dal nostro ordinamento.

A concludere sul punto si ritiene che, quanto meno sotto il profilo organizzatorio del procedimento amministrativo in vista del perseguimento del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., sussista la piena legittimità costituzionale della legge n. 135, del 2001 in quanto, relativamente a siffatto profilo, la potestà legislativa statale trova supporto nella previsione costituzione di cui all'art. 97 ed è ovviamente insuscettiva di essere derogata dall'eventuale titolarità della potestà legislativa da parte di un altro soggetto nella materia cui afferisce il relativo procedimento 49; in quest'ottica procedimentale, che evidentemente permea l'intero art. 9, va, pertanto, ricondotta anche la previsione di cui al comma 1 afferente l'autorizzazione unica. A voler riconoscere tale portata alla previsione normativa in esame è possibile scorgere la soluzione in riferimento al rapporto con leggi regionali che diversamente dispongano sul punto; esse dovranno ritenersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative di principio con le quali risultino incompatibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 62, del 1963. Ad ogni buon conto, comunque, ed al di fuori degli schemi giuridici tratteggiati, ed a prescindere dalla loro validità, si è già messo in evidenza come l'attuazione della normativa in materia di turismo sia oramai orientata sulla piena collaborazione Stato - Regioni.

La questione perde, poi, spessore qualora si inquadri il procedimento particolare nell'ambito delle tipologie procedimentali che possono essere attivate dallo Sportello Unico delle attività produttive. In quest'ultimo caso, infatti, l'organizzazione dell'iter procedimentale si inquadra nel contesto regolamentare di un istituto funzionale alle esigenze di snellezza e celerità dell'azione amministrativa in generale e che, pertanto, prescinde, dalle peculiarità degli specifici ambiti disciplinari. Non vi è dubbio che, per quanto riguarda lo S.U.A.P., l'intervento normativo sia di spettanza del legislatore statale ai sensi dell'art. 97 Cost., sicchè, quale che sia la regola procedimentale della specifica azione, quest'ultima sarà destinata a soccombere una volta che si scelga il procedimento assentivo previsto per il predetto Sportello.

### 3.2.2 - Il contratto d'albergo.

#### Le strutture ricettive aperte al pubblico.

##### 1. Premessa.

I contratti turistici sono accordi volontari, stipulati fra il turista e i fornitori di servizi, quali: agenzie di viaggio, compagnie aeree, gestori di strutture turistico-ricettive, non prevedono nella maggior parte dei casi una forma scritta, tranne che per i pacchetti turistici regolati dal decreto legislativo 206/05 per cui, una volta conclusi, spesso non viene firmato alcun documento. I contratti turistici sono contratti a forma libera quindi possono essere stipulati anche a voce. Non è raro che spesso questi contratti vengano effettuati telefonicamente senza prestare cura alla chiarezza dei rapporti e alla necessità di esprimere in maniera precisa il contenuto degli stessi. Nella maggioranza dei casi i contratti turistici non vengono espressamente regolati dalla legge per cui sono contratti atipici. L'accordo raggiunto tra il cliente e l'albergatore per ottenere, dietro il pagamento del corrispettivo, la disponibilità di un alloggio ed eventuali ulteriori servizi ad esso accessori, volti a rendere più confortevole il soggiorno, è definito contratto di albergo.

I profili che meritano maggiore attenzione, essendo quelli che nella pratica possono più facilmente dar luogo a contrasti, riguardano:

- 1) La prenotazione della camera;
- 2) Le regole di condotta da osservare durante il soggiorno in albergo;
- 3) Il deposito di bagagli, o altri beni, presso la struttura.

##### 2. La prenotazione della camera.

Per quanto riguarda la prenotazione alberghiera può essere effettuata in due modi: se inserita in un pacchetto turistico seguirà le disposizioni del decreto legislativo 206/05, se la prenotazione riguarda esclusivamente la richiesta di servizi ricettivi la norma di riferimento è il codice civile, in particolare: l'articolo 1385 "caparra confirmatoria" e l'articolo 1386 "caparra penitenziale". L'articolo 1385 "caparra confirmatoria" prevede il versamento preventivo di una parte dell'importo complessivo, che verrà concordata fra il gestore e il cliente. Nel caso in cui il cliente non si presenta alla data stabilita con prenotazione perderà l'importo della caparra versata, se il gestore non è in grado di fornire la camera richiesta sarà tenuto a rimborsare il doppio della caparra versata. Questo articolo prevede, inoltre, che se la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolamentato dalle norme generali. L'articolo 1386 "caparra penitenziale" rispetto a quello precedente non prevede risarcimenti oltre il trattenimento della caparra o il rimborso del doppio della caparra.

L'importo della caparra è libero purché sia accettato da entrambe le parti



(preferibilmente in forma scritta).

Con la prenotazione l'albergatore si impegna a tenere a disposizione del cliente un alloggio ed a predisporre i servizi collegati e richiesti. Questo è il caso che si verifica, ad esempio, quando il cliente, oltre alla disponibilità della camera, chiede e concorda con l'albergatore, che gli venga assicurato anche il servizio di ristorazione ("mezza pensione" o "pensione completa").

Un'eventuale disdetta da parte del cliente o l'indisponibilità della camera prenotata configura una inosservanza di quanto concordato, le cui conseguenze giuridiche possono variare.

È, tuttavia, necessario tenere presente che ogni albergatore può adottare una propria politica in relazione ai tempi in cui il cliente può disdire una prenotazione e spesso è consentito annullarla senza alcun problema fino a 24 ore prima, purché le predette condizioni siano redatte in forma scritta e accettate dal turista.

Nella pratica la prenotazione si distingue in:

- Semplice.  
È l'ipotesi di prenotazione che può essere fatta anche solo a voce e che non obbliga il cliente ad anticipare alcuna somma di denaro (entrambe le parti dovranno essere in grado di dimostrare quanto concordato verbalmente).
- Rafforzata.  
Si ha tale tipo di prenotazione quando il cliente versa una somma di denaro, che può essere variamente denominata (caparra: codice civile artt. 1385 - 1386).

#### DA RICORDARE.

*La prenotazione può consistere in un mero accordo verbale, tuttavia, onde evitare di andare incontro a problemi nascenti da reciproche incomprensioni, è sempre opportuno chiedere all'albergatore l'invio di una conferma scritta della prenotazione effettuata, specificando:*

- i termini della durata del soggiorno;
- le prestazioni concordate;
- le tariffe applicate.

### 3. Le tariffe delle strutture turistico ricettive.

Il regio decreto legislativo 24 ottobre 1935, n. 2049 "Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1732, e R.D. 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, è stato richiamato dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi a sostegno delle imprese turistiche" (oggi le competenze turismo nazionali sono della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Infatti il decreto di attuazione della predetta legge del Ministero del turismo e dello spettacolo 16 ottobre "Determinazione delle modalità di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", relativamente alla comunicazione ed alla formulazione delle tariffe che devono essere vidimate dalle Province, in Sicilia,

le quali, hanno l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bollettino contenente i prezzi e le attrezzature delle strutture ricettive della provincia di competenza, dandone, inoltre, comunicazione all'ENIT per la realizzazione dell'annuario nazionale. I conduttori di esercizi ricettivi hanno l'obbligo di dichiarare alle Province. La pubblicazione di opuscoli riguardanti le strutture ricettive pubbliche necessita di autorizzazione da parte delle Province., che verificano la veridicità delle notizie riportate.

I periodi di bassa e alta stagione vengono liberamente determinati dai singoli operatori secondo le disposizioni dell'art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, previa intesa con le Province. Le dichiarazioni contenenti i prezzi devono essere inoltrate presso le. Province entro l'1 marzo di ogni anno ai sensi dell'art. della legge regionale 27/96. A tal proposito è da rilevare un'incongruenza creata con la legge regionale 25/94 "Norme sull'agriturismo", che, per gli esercizi agrituristici, dispone come termine ultimo per la presentazione delle tariffe il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le stesse andranno in vigore, di fatto la data da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge regionale 27/96 trattandosi di norma successiva.

Il concetto innovativo che caratterizza la legge n. 284/91 e senz'altro la liberalizzazione dei prezzi, che vengono così determinati dai gestori, senza alcuna imposizione esterna da parte di enti pubblici, il cui compito è quello, come già detto, di vigilare sulla corretta applicazione di quanto comunicato. Ai gestori di strutture turistico ricettive aperte al pubblico è fatto obbligo di comunicare secondo le seguenti procedure: prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, specificando eventuali periodi di bassa e alta stagione.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, né inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di sei anni;
- 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. L'albergatore deve rendere pubbliche le tariffe praticate e deve portarle a conoscenza della clientela, oltre che comunicare annualmente alla Provincia territorialmente competente i prezzi massimi per i servizi offerti, che devono essere vidimati dalla locale «Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico».

Nel caso in cui venga richiesta una camera singola ed è disponibile solo la doppia







il prezzo da pagare per la singola (art.7 del RDL 18 gennaio 1937 n. 244 e circolare 25 novembre 1955 n.08680 capo II del Commissariato per il turismo)

#### *4. La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.*

La rilevazione dei dati statistici ha un'importanza fondamentale nella determinazione dei programmi turistici predisposti sia dagli enti pubblici sia dai privati che operano nel settore. Infatti, le riflessioni che scaturiscono dai dati statistici dovrebbero influenzare le strategie e gli obiettivi.

La normativa di riferimento è fissata dall'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal successivo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nella regione Sicilia i dati statistici vengono raccolti, coordinati ed elaborati da:

- Province (Province / Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico),
- Assessorato regionale al turismo,

ognuno per le proprie competenze territoriali.

La normativa che disciplina la rilevazione delle presenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive, è costituita dal 3° comma dell'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dall'art. 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dal decreto 5 luglio 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive".

### **3.2.3 - Il codice civile.**

#### **Art. 230 bis**

##### *Impresa familiare.*

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipanti. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in casi di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipanti di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

#### **Art. 927**

##### *Cose ritrovate.*

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### **Art. 928**

##### *Pubblicazione del ritrovamento.*

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio



del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

### **Art. 1218**

#### *Responsabilità del debitore.*

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

### **Art. 1325**

#### *Indicazione dei requisiti (del contratto).*

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

### **Art. 1326**

#### *Conclusione del contratto.*

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

### **Art. 1385**

#### *Caparra confirmatoria.*

Se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

### **Art. 1386**

#### *Caparra penitenziale.*

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

### **Art. 1387**

#### *Fonti della rappresentanza.*

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

### **Art. 1388**

#### *Contratto concluso dal rappresentante.*

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

### **Art. 1768**

#### *Diligenza della custodia.*

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

### **Art. 1781**

#### *Diritti del depositario.*

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

### **Art. 1783**

#### *Responsabilità per le cose portate in albergo.*

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- le cose che vi si provano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.



La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

### **Art. 1785**

#### *Limiti della responsabilità.*

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- a forza maggiore;
- alla natura della cosa.

### **Art. 1785 bis**

#### *Responsabilità per colpa dell'albergatore.*

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, deimembri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

### **Art. 1785 ter**

#### *Obbligo di denuncia del danno.*

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

### **Art. 1785 quater**

#### *Nullità.*

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

### **Art. 1785 quinques**

#### *Limiti di applicazione.*

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

### **Art. 1786**

#### *Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi.*

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

### **Art. 2082**

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

### **Art. 2083**

#### *Piccoli imprenditori.*

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

### **Art. 2084**

#### *Condizioni per l'esercizio dell'impresa.*

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative].

### **Art. 2135**

#### *Imprenditore agricolo.*

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2).

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

### **Art. 2188**

#### *Registro delle imprese.*

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

### **Art. 2195**

#### *Imprenditori soggetti a registrazione.*

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.



Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

### **Art. 2200**

#### *Società.*

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale. L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

### **Art. 2251**

#### *Contratto sociale.*

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

### **Art. 2555**

#### *Nozione.*

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

### **Art. 2724**

#### *Eccezioni al divieto della prova testimoniale.*

La prova testimoniale è ammessa in ogni caso:

- quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
- quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

### **Art. 2725**

#### *Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.*

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

### **Art. 2760**

#### *Crediti dell'albergatore.*

I crediti dell'albergatore sono mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

### **Art. 2954**

#### *Prescrizione di sei mesi.*

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

### **Art. 2958**

#### *Corso della prescrizione.*

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

### **Art. 2959**

#### *Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.*

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

### 3.2.4 - La normativa delle agenzie di viaggio e turismo.

**Legge 27 dicembre 1977, n. 1084**

*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale  
relativa al contratto di viaggio (CCV),  
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.*

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario

#### SINTESI:

- Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
- In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti, il viaggiatore deve fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
- L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio la cui firma può essere sostituita da un timbro. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto
- Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi secondo la legislazione nazionale o le disposizioni del contratto.

L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente:

- qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto;
- quando il numero di viaggiatori previsto non è stato raggiunto, a condizione di informare il viaggiatore entro 15 giorni dalla data d'inizio del viaggio.

In caso di annullamento del contratto:

- prima della sua esecuzione, l'organizzatore deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore;
- in corso di esecuzione, l'organizzatore deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore.

Inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.  
La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli

competono, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

- In caso di violazione degli obblighi menzionati, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.
- L'organizzatore non può aumentare il prezzo globale se non per variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori a condizione che ciò sia previsto nel documento di viaggio. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso e ha diritto al rimborso di tutte le somme pagate all'organizzatore.
- L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni.
- L'organizzatore che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore.
- L'organizzatore che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore.

Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato in modo diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

- L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore.
- L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.
- Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.
- L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.







- Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata ha luogo in conformità a queste disposizioni. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.
- Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto. In caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
- Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

## I pacchetti turistici.

### DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, n. 206.

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995) è stato abrogato con l'art. 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162). I pacchetti turistici, a seguito della predetta abrogazione, sono regolati dagli articoli dal n. 82 al n. 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

### DEFINIZIONE.

Un pacchetto turistico si definisce tale alle seguenti condizioni: prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero comprendente almeno

- una notte;
- trasporto;
- alloggio;
- itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche.

### FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

### OPUSCOLO INFORMATIVO.

Deve essere autorizzato ai sensi della circolare 13 marzo 2000, n. 521 dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazione e trasporti, almeno 60 giorni prima del viaggio.

### ASSICURAZIONE.

L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è stato emanato per tutelare il turista consumatore.

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 9.



Circolare 13 marzo 2000, prot. n. 518 sulla scorta, anche, della sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale dell'11 novembre 1998, con il predetto articolo di legge, la Regione siciliana assume le competenze per l'istruzione delle pratiche e il rilascio della licenza delle agenzie di viaggi.

### La normativa di riferimento in Sicilia.

La seguente normativa viene attuata in mancanza di emanazione di apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27/96; regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 vengono definite le categorie A - B - C (inserire schema attività di assistenza turistica).

#### CATEGORIA A)

Vengono definite le competenze delle agenzie di viaggi e le modalità per il rilascio della licenza e i documenti da presentare, i requisiti per il direttore tecnico, le caratteristiche dei locali da adibire alle agenzie di viaggi e le autorizzazioni per la pubblicazione di materiale di propaganda.

Competenze delle agenzie di viaggi:

- Vendita biglietti di trasporto;
- Prenotazione posti mezzi di trasporto;
- Organizzazione viaggi ed escursioni;
- Emissioni voucher per prenotazione alberghiera;
- Assistenza ai clienti.

#### CATEGORIA B)

Le licenze per le sedi e le succursali sottomesse all'autorità di P.S. (oggi Regione siciliana).

#### CATEGORIA C)

- Certificato di cittadinanza italiana;
- Copia atto costitutivo della società;
- Certificato del casellario giudiziario.

Il direttore tecnico dovrà dimostrare il periodo di esperienza lavorativa presso altra agenzia e conoscenza di almeno due lingue europee.

#### OBBLIGO DI CAUZIONE.

Il materiale di propaganda autorizzato prima di essere diffuso, oggi tale controllo viene espletato dalla Regione siciliana nel rispetto del decreto legislativo n. 11/95 che regola la vendita di pacchetti viaggi.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 viene inserito il rilascio delle licenze subordinato al nulla osta da parte delle AAPIT e nulla osta

anche per la nomina di direttore tecnico (oggi queste competenze sono della Regione siciliana), nulla osta anche per le agenzie.

#### VIGILANZA PER GLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO.

Decreto per il Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Attribuzioni all'*Ente provinciale per il turismo* delle competenze per l'istruzione delle pratiche di agenzia di viaggi.

Circolare n. 08680 del 25 novembre 1955.

Modalità relative alla concessione della licenza e relative alla documentazione.

Per le agenzie di viaggi:

- 1) Lire 50.000 deposito cauzionale, Euro 25,82, una volta;
- 2) Prima taxa concessione regionale;
- 3) Entro il 31 gennaio di ogni anno taxa concessione regionale annuale.



## Il modello di contratto di vendita di pacchetti turistici.

### CONDIZIONI GENERALI.

I viaggi presentati in questo programma sono prodotti da ... titolare della licenza n. ... del rilasciata dalla Regione siciliana e sono coperte, per la responsabilità civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi vigenti, da assicurazione stipulata con la ... Assicurazioni S.p.A. con polizza n. ...

#### 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

Premesso che

- a) Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 86 lett.b) decreto legislativo 206/2005);
- b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 comma 2 del decreto legislativo n. 206/2005), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 100 del decreto legislativo n. 206/2005 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di *pacchetto turistico* (art. 84 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

#### 2) FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, nonché dal sopraccitato

decreto legislativo n. 111/95.

### 3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

### 4) PRENOTAZIONI.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decreto legislativo n. 206/2005 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

### 5) PAGAMENTI.

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

### 6) PREZZO.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le



oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

### 7) RECESSO DEL CONSUMATORE.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.

Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata di seguito:

- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio;
- 25% della quota di partecipazione dal 29° al 15° giorno lavorativo prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione dal 14° al 4° giorno lavorativo prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione dal 3° giorno fino a 48 ore prima della data di partenza del viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine.

Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per l'espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell'operatore

in quanto quest'ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.

### 8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 codice civile), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

### 9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### 10) SOSTITUZIONI.

Il cliente rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima



della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

- b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 decreto legislativo n. 206/2005) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

#### 11) OBLIGHI DEI PARTECIPANTI.

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

#### 12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della Unione europea cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si

riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

#### 13) REGIME DI RESPONSABILITÀ.

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

#### 14) LIMITI DEL RISARCIMENTO.

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 codice civile.

#### 15) OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

#### 16) RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o





l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

#### 17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

#### 18) FONDO DI GARANZIA.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il *Fondo nazionale di garanzia* cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100, decreto legislativo 206/2005), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 100, comma 5, decreto legislativo n. 206/2005).



## ADDENDUM

### Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.

#### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

#### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotrail, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

Organizzazione tecnica: ...

Autorizzazione Assessorato turismo Regione siciliana da richiedere.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269: *La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se i reati sono commessi all'estero*. Informativa ex art. 31, decreto legislativo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali).

#### PRIVACY.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge n. 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento, da parte della società, delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.



## Normativa di riferimento per le agenzie di viaggi.

### LE NORMATIVE NAZIONALI CHE HANNO RECEPITO LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI.

- Legge 27 dicembre 1977, n. 1084  
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111  
abrogato dall'art. 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82 - 100  
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162

### NORMATIVA VIGENTE IN SICILIA.

- Regio decreto legge 2523/36  
Norme per la disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.
- Legge n. 860/40 "Modificazioni al decreto legge n. 2523/36"
- Legge n. 187/42 "Variazioni al decreto legge n. 2523/36"
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630  
Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo, artt. 1 - 9
- Decreto del Commissario per il turismo del 29 ottobre 1955 "Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo", artt. 1 - 6
- Circolare del Commissariato per il turismo 25 novembre 1955, n. 08680  
"Istruzioni impartite dal Commissario per il turismo per l'applicazione delle norme per il decentramento amministrativo" capo I
- Regione siciliana - Legge regionale 27/96  
Norme per il turismo, art. 9
- Legge 27 dicembre 1977, n. 1084  
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario

- Decreto legislativo n. 111/95
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 abrogato dall'art. 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto, artt. 82 - 100  
Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Criteri di delega.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162
- Decreto Ministero industria n. 349/99  
Regolamento recante norme per la gestione ed il finanziamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.
- Sentenza Corte costituzionale n. 326/98:  
L'attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale, pertanto l'autorizzazione di esercizio, la tassa di concessione e la cauzione non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo direttore tecnico.
- Regione siciliana - Circolare Assessorato al turismo n. 518/2000  
Ribadisce le decisioni della Corte Costituzionale di cui sopra.
- Regione siciliana - Circolare Assessorato al turismo n. 521/2000  
Stabilisce le modalità per l'approvazione dei viaggi, termini entro 60 giorni.
- Regione siciliana - Decreto Assessorato al turismo 12 luglio 2001  
Contributi alle agenzie.



L'Assessorato regionale al turismo della Regione siciliana ha predisposto una specifica modulistica sulle procedure amministrative per le agenzie di viaggio e turismo.

Vedi modelli nell'appendice normativa.

### 3.2.5 - Organizzazione degli eventi, congressi e convegni.

- Strutture turistico ricettive aperte al pubblico;
- Strutture private;
- Strutture pubbliche.

#### Regio decreto legge T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773

artt. 68 - 72 e art. 80 - *Testo unico* delle leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, supplemento ordinario

#### **Titolo III**

*Disposizioni relative agli spettacoli,  
esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni,  
mestieri girovaghi, operai e domestici.*

#### **Capo I**

*Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

#### **Art. 68**

(art. 67 T.U. 1926) - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

#### **Art. 69**

(art. 68 T.U. 1926) - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

#### **Art. 70**

(art. 69 T.U. 1926) - [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

#### **Art. 71**

(art. 70 T.U. 1926) - Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

#### **Art. 72**

(art. 71 T.U. 1926) - Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

#### **Art. 80**

(art. 78 T.U. 1926) - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Non esistono norme specifiche per il turismo congressuale, pertanto si possono organizzare eventi: congressi - convegni, deve essere svolta, previa autorizzazione della «Commissione provinciale / comunale di vigilanza».

La «Commissione provinciale di vigilanza» sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (art. 80 del T.U.L.P.S. e 141 Regolamento di esecuzione) è chiamata ad esprimere un parere tecnico in materia di agibilità ai fini della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento; tale parere costituisce il presupposto necessario a termini di legge ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo.

Alla Commissione spettano inoltre compiti di vigilanza e di controllo successivi per accertare il permanere degli standard di sicurezza verificati.

Sono sottoposti alle verifiche della Commissione non solo i locali di spettacolo in senso stretto (cinema, teatri, discoteche) ma anche tutte le strutture, comprese quelle precarie, nelle quali vengono svolte attività di spettacolo e/o trattenimento in senso ampio (impianti sportivi - sale mostre - sale conferenze).

La Commissione esprime il proprio parere anche in relazione alle attrazioni viaggianti ed ai percorsi sui quali vengono svolte gare motoristiche.

Per una verifica più dettagliata delle funzioni della Commissione vedasi il disposto dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (in normativa).



## Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Regolamento per l'esecuzione del *Testo unico* 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940, supplemento ordinario

### ART. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

### ART. 141 BIS

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

### ART. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed





è composta:

- a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141 bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141 bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

#### ART. 143

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osserva le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

#### ART. 144

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

#### ART. 145

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).



## DM - Decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994

Certificato prevenzione incendi obbligatorio oltre 100 persone.  
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Così come modificato dal D.M. 7 aprile 1999 e dal D.M. 20 dicembre 1999

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, serie generale

### *Licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici rilasciate dalle Questure.*

Esistono due tipologie di licenze:

- per aprire teatri, cinema o luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.) dove sono rilevanti gli aspetti strutturali dell'edificio e il rispetto della vigente normativa di sicurezza (impiantistica, antincendio, segnaletica di sicurezza, ...) e di igiene, nonché i requisiti soggettivi dell'imprenditore;
- per dare corso a spettacoli, trattenimenti (artt. 68 e seguenti T.U.L.P.S.), dove sono rilevanti le qualità imprenditoriali soggettive e l'eventuale influenza dello spettacolo sull'ordine, la sicurezza, la moralità pubblici.

### *Licenze agibilità locali di pubblico spettacolo.*

I locali di pubblico spettacolo sono locali aperti al pubblico, nel senso che è possibile accedervi solo a determinate condizioni (acquisto biglietto, invito, ...). È di competenza comunale il rilascio delle licenze di agibilità dei seguenti locali di pubblico spettacolo, classificati come tali dal D.M. 19 agosto 1996:

- teatri;
- cinematografi e cinema teatri;
- sale da ballo e discoteche con arte varia.

L'art. 80 T.U.L.P.S. sancisce che l'autorità non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo senza aver prima fatto verificare da una Commissione tecnica (Commissione provinciale di vigilanza), la solidità, la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di idonee vie di esodo che consentano una pronta evacuazione in caso di incendio. A seguito dell'approvazione del D.P.R. 28 maggio 2001, sono state dettate misure di semplificazione dei procedimenti relativi ai locali di pubblico spettacolo. In particolare l'art. 4 del suddetto D.P.R. ha prescritto la verifica obbligatoria da parte della «Commissione provinciale di vigilanza» per:

- progetti di nuovi teatri o di altri locali e impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;

- i locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.

Nei locali con capienza pari o inferiore a 200 spettatori, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o architetti, dei geometri o dei periti industriali. È inoltre importante ricordare che i locali di spettacolo e di trattenimento che hanno una capienza superiore a 99 posti, devono ottenere il «Certificato prevenzione incendi» (C.P.I.).

### *Licenze agibilità cinema e teatri o cinema/teatri.*

Occorre presentare

- domanda in carta da bollo (modulo domanda apertura cinema/teatro) indirizzata al Comune verbale della «Commissione provinciale di vigilanza» sui locali di pubblico spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale (o relazione tecnico abilitato se il locale ha capienza pari o inferiore a 200 posti);
- copia «Certificato prevenzione incendi» il possesso requisiti morali prescritti dalla vigente normativa.

Il decreto legislativo 112/98 ha abrogato l'art. 68 T.U.L.P.S. nella parte relativa alla licenza per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali.

*Durata della licenza:* la licenza non è soggetta a limiti temporali; in caso di sostituzione del titolare o di modifica dei locali di grossa entità, è necessario richiedere il rilascio di nuova licenza (modulo domanda subingresso al titolare, modifica ai locali).

*Costo:* Euro 11,00 per la domanda, Euro 11,00 per il rilascio della licenza

### *Licenza agibilità discoteche e arte varia (art. 80 T.U.L.P.S.)*

#### *Licenza per trattenimento (art. 68 T.U.L.P.S.)*

Occorre presentare domanda in carta da bollo indirizzata al Comune (modulo domanda per apertura discoteche e arte varia comprensivo della domanda per trattenimenti).

*Durata della licenza:* la licenza non è soggetta a limiti temporali; in caso di sostituzione del titolare e/o altre modifiche, è necessario richiedere il rilascio di nuova licenza (Modulo domanda subingresso al titolare, modifica ai locali)

*Costo:* Euro 14,62 per la domanda, Euro 14,62 per il rilascio della licenza più i diritti di segreteria.

Modulo comunicazione per applicazione T.A.R.S.U. ridotta.



### 3.2.6 - I contratti turistici on line.

Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line, i quali vengono contemplati dalla III parte del codice del consumo e definiti dall'art. 50 del predetto codice quei "contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto". In altri termini, per contratto di compravendita on line si intende il negozio giuridico avente ad oggetto beni mobili e/o servizi, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore che per tale contratto impiega esclusivamente la tecnologia di comunicazione a distanza denominata internet. Tali contratti sono quindi conclusi direttamente attraverso l'accesso da parte del consumatore al sito internet corrispondente all'indirizzo del fornitore che seguendo le indicate procedure, arriverà a concludere il contratto per l'acquisto del bene o servizio. Di conseguenza, le norme sui contratti a distanza si applicano a qualsiasi tipo contrattuale che si sviluppa interamente in rete, purché si tratti di rapporti "business to consumer". Con l'art. 68 del suddetto codice del consumo il legislatore testualmente afferma che "Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate dai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"; occorre sottolineare che la fornitura di servizi e beni mobili facenti parte della categoria dei servizi della società dell'informazione, si riferisce sia ai rapporti "business to consumer" che "business to business".

Lo stesso decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, chiarisce che per "servizi della società dell'informazione" si intendono le attività economiche svolte in linea – *on line* –.

In relazione alle norme sopra citate, questo tipo di commercio indicato come commercio via internet, o commercio digitale solleva una serie di questioni legate sia alla tutela del consumatore, sia riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, per cui potrebbe essere necessario stabilire qual è la legge applicabile in caso di contestazione. In relazione a quest'ultimo aspetto nel caso in cui il contratto in via telematica sia stato stipulato da consumatore e professionista italiano si adottano le procedure previste dalla legge italiana, salvo deroghe contrattuali; mentre nel caso in cui le parti del contratto telematico abbiano nazionalità diversa il relativo contratto

risulta regolato dalla legge scelta dalle parti. La libera scelta della legge applicabile non può comunque avere l'effetto di privare il consumatore delle garanzie che gli riconosce il proprio paese. Occorre, inoltre, dare risposta ad ulteriori quesiti, i quali sono emersi nel corso della valutazione dei contratti in questione, ad esempio alla domanda, se può ritenersi valido il contratto elettronico scaricato dai consumatori sul proprio personal computer tramite internet: la risposta è positiva, considerato che i documenti trasmessi con mezzo telematico costituiscono un tipo di forma scritta e, pertanto, non occorre che la loro trasmissione sia seguita da quella del documento originale, ed ancora le clausole del contratto possono considerarsi vessatorie quando esse determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di dubbio sul senso della clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Inoltre ai sensi del codice le clausole vessatorie sono reputate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Dalla valutazione dei suddetti contratti è, inoltre, emerso che l'operatore di servizi on line può modificare le condizioni contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto, in tale caso, però, deve essere specificato che il regolamento negoziale applicabile al singolo ordine è quello esposto sul sito al momento dell'ordine stesso e che le eventuali nuove pattuizioni fissate dall'operatore si applicano solo alle compravendite concluse successivamente alla loro pubblicazione on line. Tra i quesiti emersi occorre ricordare che in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore, nell'ambito dei contratti on line si fa riferimento alla giurisdizione italiana, ciò va accertato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 218 del 1995 (legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sembra in ogni caso prevalente il criterio della residenza o domicilio del convenuto in Italia.

Tornando alla parte III del codice del consumo, relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, occorre sottolineare che tale codice ha inglobato e sostituito, in relazione al diritto di recesso del consumatore, i contratti on line già normati dal decreto legislativo n. 50/1992 riferito ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed dal decreto legislativo 185/99 in relazione ai contratti a distanza. L'art. 64 del codice del consumo riferendosi ai generici contratti a distanza, ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, sancisce il diritto del consumatore di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Tale diritto si esercita con l'invio, entro i termini previsti, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Tuttavia secondo quanto stabilito dall'art. 55 del codice il diritto di recesso, previsto all'articolo sopra menzionato, non si applica, tra gli altri, ai contratti che





hanno ad oggetto la fornitura di servizi relativi all' alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero quando, all' atto della conclusione del contratto, il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. Quanto detto era già stabilito dal decreto legislativo n. 185 del 1999, il quale infatti escludeva la possibilità di recedere dai contratti turistici a distanza.

### 3.2.7 - Il bed and breakfast.

L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene definita "bed and breakfast".

Questi termini inglesi significano: camera e prima colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente. Infatti, i servizi di cui si può fruire all'interno di un B&B sono solamente quelli del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua.

Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997; nel Lazio a seguito della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18.

Le altre regioni italiane che, ad oggi, hanno disciplinato il B&B sono:

- la Sardegna, con legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
- l'Emilia Romagna, con legge regionale 25 giugno 1999, n. 11;
- il Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
- il Veneto, con legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49;
- la Toscana, con legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63;  
legge regionale 23 marzo 2000, n. 42;
- la Liguria con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
- le Marche con legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8;
- il Piemonte con legge regionale 13 marzo 2000, n. 20;
- la Basilicata, con legge regionale 14 aprile 2000, n. 38;  
legge regionale 6 settembre 2001, n. 37;
- l'Abruzzo con legge regionale 28 aprile 2000, n. 78;
- la Sicilia con l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- la Campania con legge regionale 10 maggio 2001, n. 5;
- il Molise con legge regionale 12 luglio 2002, n. 13;
- la Puglia con legge regionale 24 luglio 2001, n. 17;
- l'Umbria con legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2;
- la Provincia autonoma di Trento con legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- la Calabria con legge regionale 26 febbraio 2003.

La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.). L'eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25 agosto 1991, n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si ricade l'esercizio (tale licenza non è prevista per il B&B).

L'attività di affittacamere prevede, come per tutte le tipologie ricettive



contemplate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, oltre la licenza, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'apertura della partita IVA.

Dopo questa premessa esaminiamo l'art. 88 della legge, della Regione siciliana sul B&B, del 23 dicembre 2000, n. 32, il decreto di attuazione della stessa, emanato dall'Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti dell'8 febbraio 2000, l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'art. 41 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.

Il primo punto dispone aiuti "*de minimis*" ai soggetti che avvieranno l'attività di B&B. Si ricorda che l'aiuto "*de minimis*" prevede un contributo, nell'arco di tre anni, nell'ambito degli "aiuti di Stato a finalità regionali", non superiore a 100.000 ECU (lire 193.627.000).

L'attività in argomento può essere svolta, elusivamente, all'interno dell'abitazione nella quale il titolare dimora e ne è proprietario, fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare.

Il secondo punto richiede l'assicurazione dei servizi minimi, secondo le disposizioni del decreto di attuazione della legge, successivamente specificati.

Il terzo punto stabilisce che i locali delle abitazioni devono possedere i requisiti previsti per l'uso abitativo.

Il quarto punto dispone che non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che, pertanto, resta accatastato come casa di civile abitazione. I criteri generali per la classifica, previsti dal punto cinque, determinano le stelle in base alla disponibilità dei servizi igienici.

Pertanto, se nell'abitazione il bagno è comune sia agli ospiti che ai proprietari, all'esercizio verrà assegnata una stella; se gli ospiti possono fruire di un bagno, che non sia lo stesso dei proprietari, ma non a disposizione di ogni camera, verrà attribuita la categoria due stelle; se ogni camera per gli ospiti può disporre di un proprio servizio igienico, il B&B potrà essere classificato a tre stelle. Ma la classifica deve seguire i requisiti minimi previsti dal decreto dell'8 febbraio 2001, pertanto, oltre a quanto detto per i servizi igienici, verrà verificato lo stato dell'abitazione, nel contesto dell'area residenziale in cui si trova l'edificio, la qualità dell'arredamento e dei servizi offerti.

Le modalità di avviamento sono regolamentate dal punto sei; non essendo previsto l'ottenimento di una licenza il titolare di un B&B dovrà dare comunicazione di inizio attività al Comune e all'AAPIT competente.

La comunicazione dei dati statistici va effettuata alle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» o alle «Aziende di soggiorno e turismo». Le stesse Aziende inseriranno i dati relativi agli esercizi di B&B negli annuari delle strutture turistico-ricettive riconosciute dalla legge regionale 6 aprile 1996,

n. 27 che ha recepito la legge regionale 17 maggio 1983, n. 217, in materia di esercizi ricettivi.

Il punto sette prevede la classifica degli esercizi di B&B da parte delle Province regionali, a tal proposito, il decreto di attuazione della legge regionale 32/2000 specifica che la predetta classifica è di competenza delle *Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986; Trasformazione degli «Enti provinciali per il turismo» in «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico», infatti quest'ultimo decreto prevede che le Province Regionali si avvalgano, in materia di turismo, delle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico».

La classifica viene deliberata, previo sopralluogo, dalle suddette Aziende, dopo la presentazione di apposita istanza, da parte dei proprietari dell'immobile, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Parere igienico-sanitario rilasciato dal Distretto di base della ASL competente, a seguito di richiesta dell'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico»; il servizio di Medicina pubblica della ASL, per il rilascio del parere di cui sopra, richiede n. 3 copie di planimetria e relazione tecnica sull'appartamento, contenenti le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico fognario;
- Copia certificato di abitabilità;
- Copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme di sicurezza degli impianti»;
- Autocertificazione attestante la dimora e la proprietà dell'appartamento, da parte del titolare del B&B.

Il punto otto stabilisce, come meglio specificato dal decreto di attuazione, che le presenze degli ospiti vengano comunicate, giornalmente, all'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di garantire anche i gestori stessi.

La parte riguardante l'IVA viene trattata al punto nove, sebbene la legge richieda l'apertura IVA, è bene fare un distinguo. Se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita IVA, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel Modello Unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79 - 80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime). Se l'attività di B&B, invece, viene svolta in modo saltuario, non è richiesta l'apertura di partita IVA. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto attività non continuativa.



Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000.

In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'IVA, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel *Modello unico*, se l'attività è svolta in modo saltuario. Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non fiscale e pertanto la "madre" resterà al titolare del B&B e la "figlia" verrà consegnata all'ospite.

Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo di lire 2.500. I punti dieci e tredici dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della Regione siciliana per avviare un'attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di aiuto alle imprese, nell'ambito di "Agenda 2000" (Finanziamenti dell'UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l'attività per almeno cinque anni e sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. L'importo del contributo di cui sopra, modificato con l'art. 110 della legge regionale 6/01 verrà assegnato "a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali, dell'impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali.

Per l'erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l'Assessorato regionale al turismo, emanerà in attuazione dell'articolo di legge in argomento, secondo il principio aiuti "de minimis".

Le dimensioni delle camere per gli esercizi di B&B saranno le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1437 e, pertanto,

- per un posto letto occorreranno, almeno 8 m<sup>2</sup>;
- per due posti letto, 14 m<sup>2</sup>;
- per tre posti letto, almeno 20 m<sup>2</sup>;
- per quattro posti letto, almeno 26 m<sup>2</sup>.

Il decreto di attuazione dell'art. 88 della legge regionale 32/2000, ha dettato le disposizioni per i requisiti minimi necessari alla classifica a stelle degli esercizi di B&B. Pertanto verranno concesse le tre stelle se ogni stanza avrà un bagno a disposizione, ogni camera dovrà essere fornita di apparecchio televisivo, di impianto di climatizzazione (esclusi gli esercizi ubicati in località montana che siano forniti di riscaldamento), inoltre, la biancheria, l'arredamento dovranno

essere di qualità. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria a giorni alterni, pulizia delle camere e dei servizi igienici giornalmente.

Per le due stelle ci dovrà essere un bagno ad esclusivo uso degli ospiti, l'apparecchio televisivo ad uso comune e l'impianto di climatizzazione potrà essere sostituito dalla ventilazione a pale. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria due volte la settimana, pulizia delle camere e dei servizi igienici ogni giorno.

Gli esercizi di B&B verranno classificati ad una stella se il bagno sarà comune a quello dei proprietari, se l'apparecchio televisivo sarà ad uso comune, l'impianto di riscaldamento potrà essere costituito da attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

I servizi obbligatori saranno: cambio biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.





### 3.2.8 - Il turismo rurale e l'agriturismo.

#### Il turismo rurale.

Il turismo rurale rappresenta una politica dell'UE per: favorire la permanenza nelle zone agricole; tutelare, le tradizioni popolari, l'enogastronomia, l'agricoltura.

- La rivoluzione industriale e le guerre mondiali hanno spostato grandi masse dalle campagne ai centri urbani spopolando le stesse.
- Sono alloggi di turismo rurale immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.
- Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

Per turismo rurale s'intende l'identificazione di un particolare settore turistico o di una politica di sviluppo turistico, identificabile attraverso il luogo di destinazione, oppure la motivazione di chi lo pratica. Pertanto per turismo rurale non può essere identificata una struttura ricettiva o uno specifico regime d'autorizzazione (tranne che in Sicilia).

La ricettività e la ristorazione possono essere esercitate in immobili già esistenti, nel rispetto dei piani regolatori vigenti.

La ristrutturazione degli immobili, da adibire al turismo rurale, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche peculiari ed originali degli stessi, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, il restauro ed il risanamento degli edifici rurali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e d'areazione previsti dalle normative vigenti.

La ristorazione deve essere basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui si trova l'edificio e preparata con l'utilizzazione di materie prime prodotte, in prevalenza dalle aziende agricole locali. Gli arredi e i servizi devono essere consoni alle tradizioni locali rurali della zona.

La Regione Emilia Romagna con legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, ha legiferato le norme per l'esercizio rurale. Con la predetta norma questa regione ha definito turismo rurale l'articolazione dell'offerta turistica composta da un complesso di attività: ospitalità, ristorazione, attività sportive del tempo libero e di servizio finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

La Regione Sicilia ha legiferato in merito al turismo rurale con l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e con successivo decreto di attuazione emanato dall'Assessorato turismo comunicazione e trasporti del 6 giugno 2001. L'agriturismo è stato oggetto della legge della Regione siciliana 25/94, che ha recepito la legge 730/95 legge quadro (Disciplina dell'agriturismo) e con successivi decreti di attuazione emanati dall'Assessorato turismo comunicazione e trasporti: del 11 giugno 2001, del 29 novembre 2001 e del 11 luglio 2002, con

i quali sono stati fissati i parametri per la classifica previsti dalla legge regionale 27/96. L'agriturismo è una forma di turismo svolta ad integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo, al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, a favorire la formazione e conservazione dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.



## La normativa di riferimento per il turismo rurale.

### *La legislazione comunitaria, nazionale e regionale.*

Secondo la normativa comunitaria (Unione europea)

“Per l’Unione europea lo sviluppo turistico rurale oltre a creare attività turistico-ricettive in territori agricoli deve selezionare e orientare le stesse nel senso della salvaguardia e della valorizzazione delle predette risorse. Per queste motivazioni gran parte delle tipologie ricettive previste dalla legge quadro sul turismo, la 217/83, possono rientrare nella politica dello sviluppo turistico-rurale, purché dimostrino di possedere le caratteristiche relative alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specifiche risorse rurali, in particolare quelle agricole. Il turismo rurale è una nozione molto ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in ambiente rurale compreso il turismo nelle aziende agricole o agriturismo.”

Secondo questa interpretazione, i termini “turismo rurale” e “agriturismo” possono essere considerati sinonimi in quanto indicano forme di vacanza svolte in località rurali, per le quali è pressoché impossibile pervenire ad una definizione univoca.

L’Unione europea per turismo rurale intende, quindi, una politica di sviluppo turistico, demandando agli stati membri, la legislazione su tale materia.

L’Unione europea, con la politica di turismo rurale, pone particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse turistiche specifiche dell’agricoltura, della eno-gastronomia tipica, dell’ambiente naturale, del paesaggio agrario e dei piccoli centri storici, dell’artigianato tradizionale, della cultura e del folklore, (Reg. CE 1257/99).

Con gli artt. 38 e 39 del trattato di Roma del 1957, la Comunità europea ha definito gli elementi per lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, per il loro commercio. Successivamente, l’Unione europea con l’art. 3 del Trattato di Maastricht (1992), abolì i dazi doganali. Così l’ambiente e il turismo assunsero un rilievo istituzionale ben definito. Infatti, costituirono un nuovo binomio il cui obiettivo era quello di creare un punto di equilibrio tra lo sviluppo dell’industria turistica.

La Commissione europea, volendo allargare il campo d’operatività dell’agricoltura al contesto in cui questa opera, dà “mandato” all’agricoltore (ormai ben più di un semplice imprenditore agricolo) di interessarsi non solo delle attività agricole in senso stretto ma anche di tutti quei comparti/attività che col mondo rurale e nel mondo rurale hanno un interesse. In tale ottica assumono un valore particolare le azioni mirate a valorizzare le risorse proprie del mondo rurale come quelle del turismo rurale.

Secondo la normativa nazionale (Italia), è necessario distinguere fra i due settori produttivi: l’agriturismo e il turismo rurale. Infatti, l’agriturismo viene

considerato come una vera e propria attività agricola, inquadrata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell’agriturismo», e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 (con la quale è stato riconosciuto un regime fiscale apposito). Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, anche all’interno di una azienda agricola, con criteri difforni dalla legge n. 96/2006, viene considerata turismo rurale.

Secondo la normativa regionale (Regione Sicilia) “per turismo rurale si intende l’identificazione di un particolare settore turistico o di una politica di sviluppo turistica, identificabile attraverso il luogo di destinazione, oppure attraverso la motivazione di chi lo pratica”.

In Sicilia, per turismo rurale è stata individuata una tipologia di struttura ricettiva, la Regione ha legiferato in merito al turismo rurale con l’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e con successivo decreto di attuazione emanato dall’Assessorato al turismo, comunicazione e trasporti del 6 giugno 2001.

- Classifica da 1 a 5 stelle.

Le misure minime delle camere:

8 m<sup>2</sup> un posto letto; 14 m<sup>2</sup> due posti letto; 20 m<sup>2</sup> tre posti letto; 26 m<sup>2</sup> quattro posti letto (DPR 1437/70).

- Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze:
  - a) soggiorno - pernottamento e pranzo - cucina m<sup>2</sup> 12 se ad un posto letto, per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di m<sup>2</sup> 6;
  - b) locale soggiorno - pranzo - cucina senza posti letto:  
m<sup>2</sup> 8 cui dovrà aggiungersi m<sup>2</sup> uno per ogni letto, oltre i primi due;
  - c) locale soggiorno - pranzo - cucina con posti letto: m<sup>2</sup> 12 ad un posto letto; m<sup>2</sup> 19 a due posti letto; m<sup>2</sup> 26 a tre posti letto; m<sup>2</sup> 33 a quattro posti letto;
  - d) camere da letto: m<sup>2</sup> 8 se ad un posto letto; m<sup>2</sup> 14 se a due posti letto; più m<sup>2</sup> 4 per ogni ulteriore posto letto.

## L'agriturismo.

I soggetti che possono svolgere l'attività agrituristiche sono gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile (novellato con l'art. 1 del decreto legge n. 228 del 2001 pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, ed entrato in vigore il 30 giugno 2001).

L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Le attività agrituristiche sono:

- l'agricampeggio;
- la somministrazione alimentare con prodotti prevalentemente locali;
- la ricettività in alloggi del fondo agricolo;
- l'organizzazione di attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda;
- la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali provenienti dall'azienda o anche al di fuori della stessa, purché tipici della zona in cui si svolge l'attività agriturbistica.

Possono essere utilizzati per l'attività turistico-ricettiva gli edifici destinati all'abitazione dell'imprenditore agricolo, nonché gli edifici o parte di esse esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

L'autorità preposta al rilascio della licenza d'esercizio è il Comune (con la nuova legge 96/06 sarà sufficiente una dichiarazione inizio attività) in cui si trova l'azienda. La documentazione preliminare all'autorizzazione comunale prevede:

- nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario (IPA);
- il parere igienico - sanitario;
- la delibera di classifica (in Sicilia) da parte dell'AAPIT (Provincia

regionale), prevista dalla legge regionale 27/96.

Le aziende agrituristiche comunicano all'AAPIT (Provincia regionale) le tariffe da applicare, ai sensi della legge 284/91 “Liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico ...”.

In Sicilia gli operatori agriturbistici, sono stati equiparati, dalla legge regionale 27/96 ai gestori delle strutture turistico-ricettive, pertanto sono soggetti a:

- esposizione della licenza comunale;
- esposizione delle tabelle e dei cartellini - prezzo;
- tenuta delle schede di notifica per comunicare, entro 24 ore, alle autorità di P.S. i nomi degli ospiti alloggiati, ai sensi dell'art. 7 della legge 203/95.

La vigilanza sulle strutture agrituristiche viene svolta dalle autorità di P.S. da quelle sanitarie, dal Sindaco, dalle AAPIT (Provincia regionale) e dalla Regione siciliana.

## Integrazione e diversificazione del reddito agricolo: l'agriturismo.

“L'agriturismo è l'ospitalità che offre un'impresa a tutti i cittadini che vogliono godere di una vacanza diversa”; un'attività nata per soddisfare la richiesta di benessere ecologico di una nicchia di turisti viaggiatori.

Con l'agriturismo, è possibile scoprire i prodotti alimentari ed i piatti tipici del luogo e soggiornare in un ambiente familiare che sa abbinare i comfort moderni con le tradizioni ed una cultura particolare così come sono le nostre mille agricolture. Nell'agriturismo, il turista, che è considerato un ospite, può conoscere le tecniche di produzione e di lavorazione dei prodotti agricoli e l'ambiente naturale dell'azienda agricola e del territorio rurale e può fruire di particolari servizi quali l'ippoturismo, le passeggiate guidate per lo studio della fauna e della flora locale.

Il fenomeno dell'agriturismo in Italia, così come in Sicilia è relativamente recente ed ha avuto inizio durante gli anni della grande espansione industriale, quando i contadini abbandonavano le campagne, attratti dal lavoro in fabbrica, meno faticoso e più remunerativo. In quegli anni erano pochi coloro che vedevano prospettive turistiche nell'agricoltura, ma a poco a poco esse sono venute concretizzandosi, anche in conseguenza dei mutamenti della situazione economica e sociale del paese, e il movimento agriturbistico si è affermato come una realtà destinata ad avere sempre maggiore sviluppo.

Mentre la vita nelle città sovraffollate, congestionate e super inquinate è diventata sempre più disagiata, si è fatta sentire di più la nostalgia del verde, dell'aria libera, della natura. Rispetto ad ogni altra forma di turismo, che implichi in vario modo la trasformazione dell'ambiente naturale e sociale e cioè una destinazione a scopi diversi da quelli connessi alla conservazione dei valori che lo caratterizzano, l'agriturismo rappresenta una reale inversione di tendenza e in





un certo modo, l'unica forma di azione possibile oggi contro la degradazione della natura, la decadenza delle comunità locali, la perdita delle loro tradizioni. Il turismo in fattoria permette agli agricoltori di unire alla diversificazione delle attività una migliore valorizzazione della produzione e del patrimonio rurale. L'agriturismo si fonda sull'agricoltura, la sua importanza è essenziale per la cultura rurale:

- in quanto attività economica, l'agriturismo costituisce un fattore di sopravvivenza e di sviluppo per l'agricoltura e l'allevamento.

L'agriturismo contribuisce ad unire gli interessi agricoli e la tutela dell'ambiente mediante una gestione integrata del territorio in cui gli agricoltori hanno svolto, e tutt'ora svolgono un ruolo essenziale. Il consumatore è attratto e di conseguenza chiede di poter consumare i prodotti agricoli naturali tipici della zona, contribuendo così al rilancio dei prodotti locali. La conservazione di tali elementi è una condizione indispensabile per preservare il richiamo turistico delle zone rurali; per l'agricoltore, l'agriturismo rappresenta quindi, un mezzo per far fruttare gli investimenti da esso attuati per la gestione dell'ambiente a beneficio della collettività. Il turismo in azienda agricola, è una delle rare attività che permettono di unire questi diversi aspetti, aumentando il valore aggiunto mediante la vendita diretta dei prodotti agricoli e creando ricchezza mediante la valorizzazione del patrimonio edificato inutilizzato dall'azienda. Per un agricoltore, l'agriturismo rappresenta una ulteriore fonte d'entrata che permette di incrementare i guadagni poco elevati legati all'attività agricola. L'associazione dell'attività economica all'attività agricola, viene vista positivamente, anche se il suo avvio comporta elevati investimenti e l'impiego di tutta la famiglia, nella nuova attività, essendo quest'ultima a conduzione familiare.

Perché fare una vacanza in agriturismo?

Diverse sono le risposte:

- permette di fare cose diverse dal solito;
- permette di riposarsi;
- permette di stare a contatto con la natura, gli animali, la gente locale;
- permette di migliorare il rapporto fra uomo, economia, ambiente e qualità della vita.

Le motivazioni relative al costo del soggiorno non sono prevalenti: un turista sceglierà di soggiornare in agriturismo solo se gli verrà offerto un certo livello di qualità ad un certo costo, e se gli verrà offerta la possibilità di conoscere la cultura contadina; quella cultura di cui oggi, se ne parla con nostalgia perché sta scomparendo.

## La normativa di riferimento per l'agriturismo.

### *La legislazione nazionale e regionale.*

A livello nazionale, l'agriturismo viene considerato attività agricola, accessoria alla coltivazione o all'allevamento, inquadrata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 disciplina dell'agriturismo e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dalle varie legislazioni regionali. La legge 96/06 definisce agrituristica ogni attività di "ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione, rispetto alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento degli animali ed attività connesse, che devono comunque rimanere principali".

La legge 96/06, comunque, stabilisce che spetta alle regioni dettare criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica e che connessione e complementarietà devono essere definite tenendo conto delle caratteristiche dei territori regionali, dell'azienda e dei fondi interessati.

L'attività agrituristica può essere esercitata esclusivamente in una azienda agricola, utilizzando il fondo e i fabbricati rurali, tutti o in parte, esistenti che non vengono più utilizzati per la normale attività agricola o per gli usi abitativi dell'imprenditore e della sua famiglia. È escluso l'uso di edifici, anche se di proprietà dell'imprenditore, non pertinenti l'azienda agricola e ubicati in luogo diverso dal fondo nel quale si intende esercitare l'agriturismo.

L'obiettivo delle norme sull'agriturismo è quello di sostenere l'agricoltura anche mediante idonee forme di turismo nelle campagne; la filosofia adottata è quella di inquadrare una politica di sviluppo, normandone, il settore ritenuto centrale per il turismo rurale.

Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, all'interno di una azienda agricola, con criteri difforni dalla legge 96/06 viene considerata turismo rurale.

La prima legge quadro sull'agriturismo è stata la legge 5 dicembre 1985, n. 730, la Camera dei Deputati ha presentato in data 27 maggio 2001 la prima bozza del disegno di legge per la riforma dell'agriturismo. Dopo un iter parlamentare durato 5 anni, con atto parlamentare n. 3438 è stato approvato in data 18 maggio 2005 il disegno di legge avente come progetto la "disciplina dell'agriturismo". Definitivamente approvata.

### **LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96.**

Disciplina dell'agriturismo.

Secondo la normativa appena approvata, la dimensione dell'attività agrituristica non sarà più condizionata dal requisito della complementarietà rispetto all'attività agricola, mentre viene confermato e rafforzato il requisito della connessione con quest'ultima, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione. Fermo restando il potere di controllo di Regioni e Comuni, vengono snellite le



procedure amministrative che consentiranno di avviare un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio attività. Legge n. 241/90  
La legge è articolata in 16 articoli, in particolare, con l'art. 12 (attività assimilate) sono state assimilate le attività svolte dai pescatori alle attività agrituristiche, in quanto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni (decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154) ha equiparato l'imprenditore ittico a quello agricolo secondo le disposizioni dell'art. 2135 del codice civile. Le attività di acquicoltura e pesca sono definite attività connesse a quelle della pesca: la prima colazione, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ittici, il pescaturismo, che offre ai turisti la possibilità di escursioni guidate sulle barche dei pescatori, l'ittiturismo ossia la possibilità, da parte dei pescatori di ospitare i turisti nelle loro abitazioni o in locali a loro disponibili.

Con la predetta legge vengono offerte nuove opportunità, legate alla funzione sociale ed ambientale dell'agricoltore, in contesto volto a favorire lo sviluppo del territorio. Questo sviluppo deve partire dal basso, coinvolgendo gli enti locali e le forze produttive, sfruttando le esperienze maturate dalla cooperazione degli operatori agrituristiche. La filosofia che ispira la proposta è quella di dare meno aiuti, ma favorire reali opportunità imprenditoriali, inserendolo nel contesto dell'Unione europea.

Si passerà da un tipo di impresa, rivolta prevalentemente all'auto consumo ad un'impresa che, attraverso convenzioni e contratti di collaborazione, con gli enti locali potrà partecipare attivamente alle azioni produttive del territorio, tutelando le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali. L'imprenditore agricolo rappresenterà uno dei soggetti attivi per la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, nonché alla cura dell'assetto idrogeologico. La vendita diretta dei prodotti dell'azienda o acquisiti nell'immediato contesto territoriale, costituirà elemento fondamentale per incrementare il reddito agricolo.

Lo sviluppo economico di un territorio va ricercato nel presupposto che tra l'individuo e il mercato non c'è vuoto ma una continuità, cioè una fitta rete di relazioni fra tutti i soggetti che la compongono che deve basarsi su alcuni cardini: qualità e unicità delle produzioni, tutela del consumatore, promozione integrata del territorio e dei suoi prodotti, multifunzionalità dell'impresa agricola. Le attività connesse non devono prevalere rispetto all'attività agricola, che resta l'attività principale, ma concorrono a potenziare il ruolo dell'azienda agricola in una moderna visione più ampia delle funzioni dell'agricoltura grazie all'integrazione ed alla diversificazione con il settore turistico. I soci delle società di persone che esercitano attività agricole, con la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, mantengono i diritti e le agevolazioni tributarie creditizie riservate alle persone fisiche.

Tra gli imprenditori agricoli a titolo principale vengono incluse:

- a) le società di capitali (50% del capitale sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale);
- b) società di persone (metà dei soci in possesso della qualifica di

imprenditore agricolo a titolo principale);

- c) società cooperative (con utilizzo prevalente dei prodotti conferiti da soci e metà soci imprenditori agricoli a titolo principale).

Per essere riconosciute le organizzazioni dei produttori e le loro forme associate devono assumere la forma giuridica di società di capitale o cooperative e loro consorzi.

Vengono equiparate alle attività di agriturismo: le attività ricreative, didattiche, culturali svolte in azienda oltre alla pratica sportiva ed escursionistica, l'ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio.

Sono stati attenuati i vincoli relativi alla proprietà coltivatrice:

- Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da 10 a 5 anni;
- L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto.

## **Legge 20 febbraio 2006, n. 96**

### *Disciplina dell'agriturismo.*

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
  - a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
  - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
  - e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
  - g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
  - h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.





## Le attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari:
  - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'art. 4, comma 4;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge n. 268/99;
  - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
  - e) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

### 1.

#### *Abbattimento delle barriere architettoniche.*

(DM - Decreto ministeriale n. 236/89, punto 5.3, art. 5, capo II)  
Tutte le parti comuni devono essere accessibili ed almeno un servizio igienico comune deve essere accessibile da parte di persona su sedia a ruota.  
Due stanze accessibili fino a 40 stanze o frazione, altre due stanze per ulteriori 40 stanze o frazioni.  
L'ascensore deve essere previsto oltre il terzo livello fuori terra.

La verifica della rispondenza alla normativa è demandata all'U.T.C. ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, capo III, Decreto ministeriale n. 236/89.

### 2.

#### *Approvvigionamento idrico con acqua potabile.*

Allaccio alla rete pubblica (in generale nelle zone rurali gli allacci avvengono alle condotte di trasporto, per cui è opportuno verificare che l'acqua trasportata sia già potabilizzata e che il tratto di allaccio risponda ai punti 2.3 e 2.4.2 dell'allegato 3 C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977 ed art. 54 D.P.R. 303/56 e Regolamenti locali di igiene).

Approvvigionamento da pozzi autorizzazione sanitaria per il consumo umano ed igienico-sanitario ai sensi del D.A. 21 luglio 1999, art. 2, punto 1.

È necessario puntualizzare che l'autorizzazione del Genio civile all'emungimento dell'acqua ad usi domestici ai sensi dell'art. 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non comprende l'utilizzo al consumo umano. Approvvigionamento con autobotti autorizzate.

### 3.

#### *Autorizzazione allo scarico al suolo o in rete fognaria comunale.*

Art. 40 legge regionale n. 27/86 ed art. 45 decreto legislativo n. 152/99 e n. 258/00, norme tecniche negli allegati 4 e 5 della C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977.

### 4.

#### *Attività di somministrazione.*

- Prima colazione;
- Ristorazione - autorizzazione sanitaria sindacale ai sensi dell'art. 2 legge 283/62 ed art. 25 D.P.R. 327/80;
- Cucina - art. 28 D.P.R. 327/80 e buone norme tecniche C.A. 907/97;
- Servizi ad uso del personale addetto alla cucina - art. 28 D.P.R. 327/80 e decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96;
- Servizi ad uso del pubblico - C.A. 907/97 e regolamenti locali di igiene.

### 5.

#### *Requisiti strutturali della cucina in relazione alla potenzialità.*

oltre i 200 posti a sedere:

- Sezione calda (1/3 dell'intera superficie);
- Sezione fredda;
- Sezione pasticceria - gelateria;
- Sezione lavaggio stoviglie;
- Anticucina ed office, comunicante con la sala consumazione.



da 81 a 200 posti a sedere:

- Le sezioni sopradette sono separate da muretti a mezza altezza o scaffalature in acciaio al fine di razionalizzare i flussi operativi.

fino ad 80 posti a sedere:

- Negli esercizi di piccola potenzialità le sezioni sono sostituite da spazi operativi in un unico ambiente.

## 5.

### *Requisiti strutturali della cucina.*

Dimensioni delle cucine.

- 0,20 m<sup>2</sup> per numero di coperti fino a 200 posti a sedere
- 0,30 m<sup>2</sup> per numero di coperti inferiori ovvero 1/3 della sala consumazione, in ogni caso non inferiore a m<sup>2</sup> 16

Deposito materie prime (dispensa).

- 0,02 - 0,05 per coperto con un minimo di m<sup>2</sup> 3

Locale e/o spazio deposito prodotti di sanificazione.

Servizi per il personale addetto alla preparazione

- Art. 28 D.P.R. 327780 e decreto legislativo 626/94 e 242 /96 (doccia e spogliatoio - fino a 5 addetti 1; oltre 5 addetti 2, separati per sesso).

Sala consumazione o somministrazione.

- se annessa ad attività recettiva ed è ad uso esclusivo degli ospiti la dimensione va calcolata in relazione al numero dei posti letto, se l'attività di ristorazione è allargata ad ospiti non residenti nella struttura recettiva, ogni tavolo a 4 posti occuperà da 3.6 a 5 m<sup>2</sup>, in ogni caso bisogna prevedere 1,20 m<sup>2</sup> per ogni posto a sedere.

Servizi igienici per il pubblico (lontano dalle cucine).

- Fino ad 80 posti a sedere: 1 servizio igienico per uomini ed 1 servizio igienico per donne, adeguato per i portatori di handicap;
- Oltre 80 posti a sedere: 2 servizi igienici per uomini, 2 servizi igienici per donne.

## 6.

### *Vendita diretta di prodotti agricoli.*

Vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa.

Trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, ...)

La vendita diretta è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (art. 4, decreto legislativo n. 228/01).

La vendita diretta dei prodotti trasformati o comunque manipolati non prescinde dal possesso dei requisiti igienico-sanitari e dal possesso della autorizzazione sanitaria.

## 7.

### *Attività sportivo-ricreative: le piscine.*

Per le piscine annesse alle aziende agrituristiche, a disposizione esclusiva degli ospiti alloggianti, la Regione dovrà emanare direttive proprie, al fine di individuare peculiari modalità applicative, anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di igiene e sanità (punto 9 Accordo tra Ministero della salute e Regioni 16 gennaio 2003).

Nelle more, per alcuni aspetti igienici e costruttivi, si può fare riferimento alle direttive contenute nell'Atto di intesa fra Stato e Regioni sancito l'11 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario), mentre per la vigilanza igienico sanitaria bisogna rifarsi a quanto stabilito dalla C.M. del 16 luglio 1971, n. 128 e 15 giugno 1972, n. 86.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio rilasciata dal Sindaco sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, art. 19 (ex art. 86 TULP) previo accertamento dei requisiti igienico sanitari).

### PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DI VASCA

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Conta batterica a 22°  | ≤ 200 ufc / 1 ml |
| Conta batterica a 36°  | ≤ 100 ufc / 1 ml |
| Escherichia coli       | 0 ufc / 100 ml   |
| Enterococchi           | 0 ufc / 100 ml   |
| Staphylococcus aureus  | ≤ 1 ufc / 100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | ≤ 1 ufc / 100 ml |

## L'agriturismo in Sicilia.

- Legge regionale n. 25/94;
- Legge regionale n. 27/96;
- Legge regionale n. 32/00, art. 87 (abrogazione artt. 3, 11, 17 legge regionale 25/94);
- Licenza, previo NO-IPA.

### *Parametri posti letto.*

Decreto 29 novembre 2001 e decreto 11 luglio 2002:

- m<sup>2</sup> 8 se ad un posto letto;
- m<sup>2</sup> 12 se a due posti letto;
- m<sup>2</sup> 16 se a tre posti letto;
- m<sup>2</sup> 20 se a quattro posti letto, per non più di quattro posti letto a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

- a) soggiorno- pernottamento e pranzo-cucina m<sup>2</sup> 12 se ad un posto letto, per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di m<sup>2</sup> 6;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina senza pp.l.:  
m<sup>2</sup> 8 cui dovrà aggiungersi m<sup>2</sup> 1 per ogni letto, oltre i primi due;
- c) locale soggiorno-pranzo-cucina con pp.l.:  
m<sup>2</sup> 12 ad un p.l., m<sup>2</sup> 19 a due pp.l., m<sup>2</sup> 26 a tre pp.l., m<sup>2</sup> 33 4 pp.l.;
- d) camere da letto:  
m<sup>2</sup> 8 se ad un posto letto, m<sup>2</sup> 14 se a due posti letto più m<sup>2</sup> 4 per ogni ulteriore posto letto.

A livello regionale la Regione Sicilia, ha disciplinato l'agriturismo attraverso la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e con la legge 23 dicembre 2000, n. 32 (disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese).

La Regione, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di favorire lo sviluppo agricolo e il riequilibrio del territorio; agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali montane svantaggiate; valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale; favorire il rapporto tra città e campagna, ecc.

Con la legge del 1994, per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli (cooperative agricole di conduzione, cooperative costituite solo da imprenditori agricoli), in rapporto di connessione e di complementarietà con le attività agricole che rimangono principali. Secondo tale legge, sono attività agrituristiche:

- L'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;

- La somministrazione per la consumazione sul posto e la vendita di pasti provenienti in prevalenza dai prodotti aziendali;
- L'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, comprese mostre relative la civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali.

Art. 89, legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32. Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale. Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività.

### *Il turismo rurale come opportunità di sviluppo economico.*

Nel nostro paese, ed in particolare in Sicilia, stiamo assistendo ad una crescita molto rapida del turismo rurale, ovvero, del turismo nelle campagne; gli operatori potenzialmente coinvolti sono molti ed anche molto diversi tra loro: tra essi anzitutto i produttori agricoli, gli operatori dell'agriturismo e le imprese turistiche vere e proprie, accanto a molte altre imprese non propriamente turistiche e di servizio, coinvolte in vario modo nell'organizzazione dei flussi turistici. Questa crescita è considerata un fatto estremamente positivo, sia per il contributo occupazionale che può fornire proprio nelle zone dove più scarsa è la possibilità di creare lavoro, sia per il contributo alla conservazione del territorio, sia perché riequilibra un uso delle risorse turistiche troppo sbilanciato verso le aree urbane e costiere.

Nel corso degli ultimi anni le aree rurali siciliane sono state interessate da profonde trasformazioni che hanno prodotto una sostanziale modifica della loro tradizionale struttura economico-sociale. Queste zone hanno acquistato una crescente importanza in termini di caratterizzazione dell'ambiente e del paesaggio, dovuta ad un mutamento sostanziale degli stili di vita e di consumo. Il mondo rurale cessa di essere esclusivamente agricolo; ogni giorno di più si aprirà a nuove attività. Se è così, ciò non deve avvenire nell'interesse di alcuni e contro l'interesse di altri.

Nessuno deve pensare che la campagna sia soltanto un centro di riposo per il cittadino. Occorre che gli abitanti delle città e delle campagne possano trarre profitto dalle trasformazioni che saranno rese necessarie da questa evoluzione economica vantaggiosa per il cittadino; la gente di campagna dovrà parteciparvi e trarne profitto essa stessa, né essere estranea ma strettamente associata ad una evoluzione che, dopo tutto, la tocca da vicino, dato che avviene a casa sua. L'avvio del turismo presso le campagne, comporta l'attivazione di azioni che prevedano:

- Lo sviluppo e la valorizzazione commerciale dei prodotti tipici



dell'agricoltura nelle diverse aree;

- Il recupero del patrimonio edilizio rurale per allestire alloggi, luoghi di riunione, a fini agrituristici;
- Efficaci interventi di formazione professionale che conferiscano agli agricoltori specifica competenza nell'assolvimento dei nuovi compiti.

Oggi, turismo rurale, significa quindi promozione dell'ambiente naturale e migliore conoscenza dei territori di montagna. Una valorizzazione che, ha portato alla scoperta delle "vie" da percorrere prevalentemente a piedi o in bicicletta, con un occhio di riguardo alla storia antica e recente delle nostre valli. Vere e proprie assi portanti che guidano il turista, alla scoperta degli angoli dimenticati o di antichi percorsi ormai abbandonati nel tempo. La riscoperta di un territorio che è oggi, preziosa risorsa per il futuro.

Il turismo sembra essere, un percorso naturale per lo sviluppo delle zone rurali, in particolare le più svantaggiate. L'attrattiva del turismo rurale deve essere ricercata tanto nell'offerta che nella domanda.

#### **IN TERMINI DI OFFERTA.**

L'offerta turistica del mondo rurale, sarà più valida quando si differenzierà da quelle chiassose e scomposte dell'imperante turismo di massa per assecondare quei caratteri che sono associati alla campagna: silenzio, spazi incontaminati, nobiltà degli antichi centri. Innovare in questo campo significa agire sulle elites, un turismo per pochi!

Necessita allora un salto di qualità che coinvolga non solo l'ambiente rurale e tutti i suoi valori, ma anche la mentalità e i comportamenti della gente. Una politica lungimirante che anticipi con una offerta adeguata la domanda, non più latente, ma una domanda che sta maturando via via sempre più.

#### **IN TERMINI DI DOMANDA.**

La crescente domanda urbana di attività ricreative in ambito rurale, registrata negli ultimi decenni, ha favorito la comparsa di un'offerta turistica maggiormente diversificata a livello locale. Si tratta tuttavia di una domanda estremamente eterogenea: ai singoli settori della clientela corrispondono determinati tipi di attività turistica che devono essere identificati ed adattati a seconda dei casi.

Nel quadro di uno sviluppo integrato del territorio, l'impostazione selettiva della domanda, in funzione delle caratteristiche dell'offerta e della situazione economica locale, costituisce un fattore di riuscita essenziale per le iniziative attuate in materia di turismo rurale.

Grazie alla sua triplice funzione di:

- (a) creatore di reddito e di occupazione,
- (b) promotore di infrastrutture e di vettore di scambi e sinergie tra l'ambiente rurale e quello urbano,

e considerato il suo importante effetto moltiplicatore sugli investimenti diretti, il

turismo rurale svolge un prezioso ruolo nel processo di sviluppo delle zone più svantaggiate. Un ruolo che si rivelerà tanto più incisivo quanto maggiori saranno il livello qualitativo ed il numero di prodotti e di servizi in grado di soddisfare una domanda in costante aumento. Se si considerano questi processi, le aree rurali non possono più essere identificate con sottosviluppo e conservazione. Oggi, molte aree rurali mostrano indicatori di benessere e sviluppo economico in linea con quelli delle aree urbane.

Il turismo, deve essere promosso come un'attività che si inserisce armoniosamente tra le altre, in un modello integrato di sviluppo rurale.

### *Il turismo rurale e i piani di sviluppo locale in Sicilia.*

Un ipotetico piano di sviluppo rurale per la Sicilia, è inteso a migliorare la competitività delle zone rurali, favorendo uno sviluppo multisettoriale e compatibile con le esigenze di tutela degli spazi naturali, dei paesaggi e dell'ecosistema agricolo.

Terza regione agricola del paese, la Sicilia, incontra in questo settore diverse difficoltà:

- taglia media delle aziende troppo ridotta;
- invecchiamento della popolazione e dei conduttori agricoli;
- esodo verso le città;
- carenze della rete idrica;
- frequenza degli incendi;
- elevato costo dei trasporti a causa dell'insularità;
- produzione scarsamente diversificata e valore aggiunto dei prodotti trasformati troppo basso;
- carenze nella definizione dell'offerta e nella commercializzazione;
- aumento della concorrenza per i prodotti mediterranei;
- difficoltà di adeguamento alle norme igieniche e sanitarie.

Tra i punti di forza figurano:

- l'attrattiva esercitata dall'ambiente naturale e dal clima, che favoriscono lo sviluppo dell'offerta turistica e agrituristica nonché la sua stagionalizzazione;
- le possibilità di sviluppare una agricoltura rispettosa dell'ambiente e alcune attività connesse con l'agricoltura;
- la crescente domanda di prodotti di qualità.

Il successo delle attività legate al turismo rurale, dipende dalle capacità dell'azienda che le svolge e dell'area di attivare flussi turistici <sup>(9)</sup>. Per tale motivo da un lato, è necessario porre in essere una serie di processi di riorganizzazione del territorio, per accogliere in maniera efficiente queste nuove o più ampie presenze, dall'altro, le aziende agricole dovranno riconvertire un'attività basata





esclusivamente sulla produzione, verso una vera e propria pluriattività che include la produzione di prodotti finiti (ad. esempio prodotti alimentari confezionati), la commercializzazione di prodotti o di servizi di ospitalità, la somministrazione di prodotti alimentari nella ristorazione, l'organizzazione di attività ricreative.

Lo svolgimento di queste nuove attività di carattere commerciale, richiede all'azienda, nuove professionalità, un riorientamento della manodopera familiare, il miglioramento delle strutture e delle attrezzature presenti in azienda.

Allo scopo di avviare questa fase di trasformazione delle aziende e, soprattutto, del territorio in cui esse sono inserite, bisogna creare le condizioni affinché si realizzi pienamente una sinergia fra quanto viene attuato a livello aziendale e quanto a livello collettivo.

Questi processi sono alla base della politica di sviluppo rurale adottata nell'Unione europea da diversi anni. In effetti la pluriattività aziendale, per la grande flessibilità d'impiego delle risorse lavorative e la provenienza diversificata del reddito, è sempre più considerata come il principale antidoto allo spopolamento delle zone marginali e rappresenta una concreta possibilità di un'attività economica continuativa, che contribuisce a consolidare la residenzialità, all'interno di un determinato territorio.

### 3.3 - Le professioni turistiche.

La liberalizzazione dell'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, attuata con il testo coordinato del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2007, serie generale), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, art. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91), cerca di adeguare la normativa italiana sulla libera circolazione dei professionisti del settore alle disposizioni dell'Unione europea.

Quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, pone un nuovo quadro di riferimento, ma vanno espresse alcune precisazioni al fine di evitare conflitti e incomprensioni tra chi è già in possesso delle qualifiche e coloro i quali potranno fruire della liberalizzazione in base al possesso dei titoli previsti dalla legge n. 40/2007, art. 10, comma 4, e le imprese turistiche che si avvalgono delle prestazioni di guide e accompagnatori turistici.

Innanzitutto va detto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni dovranno adeguare le disposizioni normative e regolamentari a quanto previsto dalla legge n. 40/2007, art. 10, comma 7, ma il termine dei tre mesi non è perentorio, bensì ordinatorio, pertanto quali saranno i tempi reali di attuazione delle predette disposizioni? Gli Enti locali secondo le competenze loro attribuite nel comparto turistico dovranno:

- provvedere ad accertare i requisiti di conoscenza di lingue straniere e del territorio, pertanto è ipotizzabile che verranno proposti degli esami di valutazione che prescindano da graduatorie e che siano soltanto abilitanti all'iscrizione negli appositi albi professionali regionali;
- proporre ulteriori concorsi con graduatorie, per coloro che non sono in possesso dei titoli specifici. Per gli accompagnatori turistici, la regione Sicilia prevede dei corsi abilitanti.

Un'altra questione da valutare e da approfondire riguarda lo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza che, operando in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, potrà liberamente svolgere la sua professione su tutto il territorio italiano.

Con il DPR 13 dicembre 1995, venivano autorizzati, esclusivamente, i servizi di guida turistica in occasione di giri pre organizzati con date e itinerari definiti dai paesi della Unione europea di provenienza, esclusi i siti riconosciuti dall'UNESCO o definiti dalle regioni, riservati esclusivamente alle guide specializzate.

Considerato che non tutti i paesi europei adottano una così ampia liberalizzazione per l'attività delle professioni turistiche, sembra di cogliere una





discriminazione con le guide italiane che possono svolgere la loro attività solo in ambiti territoriali ben definiti. E se anche le guide italiane, nello spirito della libera circolazione delle professioni, dovessero svolgere l'attività temporanea in tutto il territorio italiano?

Come spesso accade in Italia chi si occupa di particolari argomenti, per i quali sarebbero indispensabili: preparazione tecnica e concertazione con tutti gli *stakeholders*, va avanti per la sua strada senza valutare il problema nella sua globalità.

Per comprendere meglio la tematica in argomento, nella sua complessità, è bene conoscere le normative e le disposizioni fondamentali che riguardano le professioni turistiche.

Testo coordinato del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7  
*Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2007, serie generale  
coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

## Legge 2 aprile 2007, n. 40, art.10

*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91

### ART. 10

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale (previsti dalle normative regionali). Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica (non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

Le norme per le professioni turistiche:

- a) Lo stato giuridico e previdenziale;
- b) Il percorso storico delle normative;
- c) L'Unione europea.

### A)

#### LO STATO GIURIDICO E PREVIDENZIALE.

L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione, quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei



titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

- È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- Reddito di lavoro autonomo in senso proprio art. 49 comma 1 del T.U.I.R.
- Richiedere l'apertura della partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e indirette;
- Determinare il reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni contenute nell'art. 50 del D.P.R. 917/86;
- Emettere una fattura/parcella per i compensi che la stessa gli vengono corrisposti. Tale fattura/parcella deve evidenziare l'esenzione IVA ex art. 10 comma 22 D.P.R. 633/72 e successive modifiche, di regola (a tal proposito vedi art. 13 legge 23 dicembre 2000, n. 388), la ritenuta di acconto sempre del 20%, che deve essere trattenuta e versata a cura del sostituto d'imposta.

## B)

### IL PERCORSO STORICO DELLE NORMATIVE.

Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 488

- Guide;
- Interpreti;
- Corrieri.

Legge quadro sul turismo 1983, n. 217, art. 11

- Guida turistica;
- Interprete turistico;
- Accompagnatore turistico o corriere;
- Organizzatore professionale di congressi;
- Istruttore nautico;
- Maestro di scii;
- Guida alpina;
- Aspirante guida alpina o portatore alpino;
- Guida speleologica;
- Animatore turistico.

### LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135, ART. 7

- Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti;
- Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

## C)

### L'UNIONE EUROPEA.

- I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428/1990 e con il decreto legislativo n. 391/1991;
- Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Ministero dell'interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C. 19551 - 10900 (27) 20).



## Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 Attuazione della direttiva 1999/42/CE.

### Art. 2

Il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente (Dipartimento del turismo PCdM-Regione).

### Art. 3

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a: c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.  
Allegato A (guide, accompagnatori ed interpreti).

## Direttiva 2005/36/CE.

### Art. 5 e seguenti

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (testo rilevante ai fini del SEE).

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 settembre 2005

## Direttiva 2006/123/CE.

### Art. 3.1

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 27 dicembre 2006.

## Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

### Art. 3

Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale.

### Art. 9

#### *Tirocinio di adattamento.*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare. -bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

### Art. 10

#### *Prova attitudinale.*

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. - bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.

L'articolo 7 della legge di riforma sul turismo del 29 marzo 2001, n. 135, tra l'altro, ha definito le professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

Appare pertanto evidente che la prima legge quadro sul turismo, la legge 217/83, dava delle indicazioni precise su quelle che dovevano essere le professioni turistiche, anche se veniva lasciata una vaga possibilità di definire ogni altra professione attinente al turismo.

La nuova legge quadro sul turismo, la legge 135/2001 è molto più elastica nella definizione delle professioni turistiche, demandando alle regioni le competenze



per la definizione delle predette professioni.

g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

### 3.3.1 - Le guide e i corrieri turistici in Sicilia.

La Regione siciliana con la legge 3 maggio 2004, n. 8, “disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”, ha regolamentato alcune figure professionali del turismo.

#### La guida turistica.

- Guide - titolo di studio: laurea;
- Abilitazione - previo concorso come da decreto Assessorato turismo;
- Corsi - aggiornamento di 300 ore per le guide precedentemente abilitate per operare in altri ambiti territoriali siciliani.

La guida turistica è chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione “Sicilia occidentale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
- b) Sezione “Sicilia centro-meridionale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
- c) Sezione “Sicilia orientale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
- d) Sezione “ad esaurimento”, l'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### L'accompagnatore turistico.

1. L'accompagnatore turistico è chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

### La guida ambientale-escursionistica.

1. La guida ambientale-escursionistica è chi svolge le seguenti attività:
  - a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
  - b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;
  - c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.
2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Stromboli l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.

### Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

### La guida subacquea.

1. La guida subacquea è chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (*Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques*) o di corrispondente livello per altre federazioni.
4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turisti e non nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A - B - C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.





### 3.3.2 - Le professioni turistiche in Italia nell'ottica comunitaria.

#### *In particolare il caso delle guide turistiche.*

I profili organizzatori delle attività professionali nel settore turistico hanno formato oggetto, negli ultimi tempi, di articolati interventi del legislatore comunitario, interno ed anche regionale, del resto in linea con l'adeguamento del quadro normativo alle rinnovate esigenze imposte, sul piano economico-sociale e conseguentemente anche giuridico, dalla trasformazione del turismo in vero e proprio fenomeno di massa.

Innanzitutto va rilevato come con la legge comunitaria n. 428 del 29 dicembre 1990 sia stato rimosso un ostacolo alla equiparazione ai cittadini italiani di quelli appartenenti ad altri paesi membri Cee (oggi UE), disponendosi appunto all'art. 11 l'eliminazione delle "condizioni di reciprocità" previste dall'art. 11 legge quadro n. 217 del 1983 come requisito per l'accesso alle professioni turistiche ivi contemplate.

È la concreta applicazione del fondamentale principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità, che si innesta in quel quadro normativo (art. 11 legge n. 217 del 1983) nato con il principale obiettivo di delineare una configurazione giuridica omogenea ad una serie di profili professionali fortemente sviluppatasi negli ultimi decenni, al di fuori di un preciso quadro normativo di riferimento, ovvero con caratteri fortemente innovativi rispetto alla disciplina vigente.

L'adozione da parte della legge quadro del criterio di definire analiticamente le professioni turistiche e di disciplinarne le forme di accesso mediante affidamento delle competenze amministrative alle regioni, ha rappresentato un definitivo superamento della logica di tutela di meri profili di pubblica sicurezza, ordine e moralità pubblica, in cui la collocazione della disciplina delle guide, guide alpine e portatori alpini, corrieri ed interpreti fra quella dei "mestieri girovaghi" (art. 123 testo unico leggi pubblica sicurezza - regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 ed artt. 234 e seguenti regolamento di esecuzione - regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, oltre che regio decreto legge n. 448 del 18 gennaio 1937 convertito in legge n. 1249 del 17 giugno 1937) le aveva a lungo confinate.

Con la legge quadro prevale infatti una prospettiva di tutela di attività di pubblico interesse, che si concretizza nell'assoggettamento a provvedimento autorizzatorio dell'esercizio delle professioni turistiche, in considerazione (art. 1) della loro "rilevanza sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico". Ed è in questa logica, appunto, che si colloca l'accertamento da parte delle competenti autorità regionali del possesso dei diversi requisiti previsti, fra cui di prioritaria importanza quelli di competenza e professionalità. Con decreto legislativo n. 391 del 23 novembre 1991 è poi stata data attuazione alla lontana direttiva n. 368 del 16 giugno 1975 riguardante, tra l'altro, le professioni di accompagnatore

(indicata con il termine improprio, secondo la nostra legislazione interna, di "guida accompagnatrice") ed interprete turistico anche se esercitata sotto forma di lavoro dipendente (art. 1, n. 2 direttiva ed art. 1, n. 1 decreto legislativo). Fra le principali disposizioni troviamo l'obbligo di informazione sulla regolamentazione dell'attività a favore del cittadino comunitario che voglia stabilirsi o esercitare in un diverso Stato Cee (oggi UE); nonché il riconoscimento delle funzioni svolte per un determinato numero di anni nello stesso settore di attività, in certi casi unite ad un adeguato periodo di formazione professionale, come prova sufficiente di requisiti professionali richiesti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso alla professione. Il nostro paese ne ha garantito il recepimento con una serie di disposizioni prevalentemente finalizzate a disciplinare l'accertamento dei requisiti di onorabilità e capacità finanziarie, oltre che professionali ove previsti. Il principio cui il nostro Stato si è ispirato è quello già menzionato, del resto di guida generale nel riconoscimento della libera circolazione delle imprese e dei servizi all'interno del mercato unico, dell'*home country control*.

Non resta ora che concludere l'iter ricostruttivo del processo di adeguamento dell'ordinamento turistico del nostro paese alla disciplina comunitaria sulla libertà di circolazione delle persone intese come soggetti economici, accennando alla ben nota decisione della corte di giustizia sull'esercizio della professione di guida turistica.

Secondo la pronuncia, originata da un ricorso proposto dalla Commissione, ai sensi dell'art. 169 del trattato, la Repubblica italiana (ma analoga condanna ha coinvolto Francia, Spagna e Grecia) subordinando l'esercizio della professione di guida turistica al possesso di una licenza, per il cui conseguimento è necessaria una determinata qualifica comprovata dal superamento di un esame, avrebbe violato l'art. 59 del trattato Cee (oggi UE); conseguentemente avrebbe disatteso il principio della libera prestazione dei servizi ivi sancito.

Ciò con riferimento, peraltro, ai servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da altro Stato membro (nel caso di specie Germania) quando si tratti di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici.

La Corte di giustizia non ha ritenuto il limite alla libertà di prestazione di servizi delle guide turistiche compatibile con l'ordinamento comunitario, né giustificabile in relazione alle esigenze addotte di tutela del consumatore e della conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. Il soddisfacimento di tali esigenze sarebbe sufficientemente assicurato dalle dinamiche del mercato e dalla "pressione concorrenziale" di altre imprese turistiche nei confronti dell'organizzatore, senza necessità di perseguirle attraverso meccanismi di garanzia della qualificazione professionale delle guide turistiche.

I fattori di libero mercato invocati dalla Corte determinerebbero, già di per sé, "una certa selezione delle guide turistiche e un controllo della qualità delle loro prestazioni" laddove, invece, la necessità di ottenere una preventiva licenza farebbe sì che l'organizzatore sia costretto ad affidarsi esclusivamente a guide

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



locali, occupate o stabilite nel paese in cui è fornita la prestazione. E da ciò ne trarrebbero pregiudizio gli stessi turisti beneficiari del servizio, ne sarebbe impedito di “disporre di una guida che abbia familiarità con la loro lingua, con i loro interessi e con le loro aspettative specifiche”.

La decisione ha suscitato notevoli critiche e perplessità. Alcune di tenore più provinciale e scarsamente condivisibili, in una prospettiva di definitiva creazione di un mercato comune tra gli Stati membri nel quale realizzare la piena liberalizzazione di tutti i fattori produttivi. I commenti di stampo giornalistico, nei quali si è voluto attribuire alla decisione il significato e gli effetti di un vero e proprio attentato ad una pretesa “riserva nazionale” del mercato del lavoro di guida. Basti al riguardo obiettare la valenza generale assunta dal divieto di discriminazione basato sulla nazionalità. Ma altro è il punto meritevole di considerazione.

Innanzitutto va segnalata la confusione manifestata dai giudici della Corte in ordine all’individuazione della figura professionale della guida turistica. Vi si aggiunge, infatti, impropriamente la qualifica di “accompagnatrice” con ciò equivocando su di una pretesa identità fra due figure ben distinte nel nostro sistema di attività professionali turistiche: la guida turistica e l’accompagnatore turistico o corriere. Si ripete così quell’errore già commesso nella descrizione delle attività assoggettate alla direttiva n. 368 del 1975 ed individuate, per quanto concerne la materia speciale, con riferimento alle “guide accompagnatrici” (oltre che agli interpreti turistici).

Ma al di là di questa confusione, che probabilmente nell’economia della decisione assume un ruolo ben più sostanziale di quello meramente formale che a prima vista gli sembrerebbe attribuibile, appare soprattutto discutibile il mancato recepimento delle ragioni che giustificerebbero la restrizione del principio della libertà di prestazioni all’interno degli Stati membri. L’attività di “guida turistica” è disciplinata dalle legislazioni nazionali degli Stati membri (in particolare quella italiana, greca e francese prese in considerazione dalla Corte) con riferimento agli ambiti territoriali entro cui se ne espleta l’esercizio, e di per sé limitati e determinati in relazione ad un ben definito patrimonio culturale, della cui diffusione nei confronti dei turisti la guida è prioritario strumento di attuazione. La competenza richiesta alla guida, quindi non può essere automaticamente dilatata da un paese ad un altro della CE, fatti salvi, ovviamente, i casi in cui la guida abbia acquisito un grado sufficiente di conoscenze del patrimonio culturale del paese CE (diverso da quello di propria nazionalità) in cui intenda prestare i propri servizi. Ed, in Italia - giova ripeterlo - il rilascio della apposita licenza susseguente al conseguimento del relativo diploma è proprio finalizzato all’accertamento della prevista competenza in capo alla guida turistica. Ora, pertanto, se la corte ha inteso dichiarare l’illegittimità della licenza italiana quale provvedimento autorizzatorio di polizia amministrativa inutilmente ripetitivo rispetto al diploma professionale, orbene in tal caso si potrebbero condividere le osservazioni di chi ha ritenuto che la sentenza non abbia intaccato il fondamentale principio in base al quale, per l’esercizio dell’attività

professionale, è necessario l’accertamento di una peculiare qualificazione.

Ma se invece la decisione, per quanto poco chiara sia nel dispositivo che nella motivazione, ha inteso eliminare la licenza nel senso di strumento finalizzato all’accertamento della qualificazione professionale della guida turistica, allora la corte avrebbe illegittimamente disatteso il fondamentale principio secondo cui, per l’esercizio di una professione, è necessario il possesso di determinati requisiti legali che dimostrino la qualificazione e la competenza del soggetto che la svolge.

E sarebbe questa una prospettiva sicuramente da rigettare, in quanto contraria non solo al nostro ordinamento giuridico interno, che garantisce tutela anche costituzionale al controllo pubblico sulle attività economiche in funzione di finalità di pubblico interesse e rilevanza sociale. Ma alla stessa filosofia dell’istituzione comunitaria, che fa dell’equilibrato componimento fra esigenze di tutela dell’utente e di salvaguardia delle condizioni di efficienza dell’impresa nonché di competenza e qualificazione delle attività professionali, uno dei principali obiettivi della propria azione. Deregolamentare non già in ordine a meri controlli burocratici, privi di pratica utilità, quanto invece all’accertamento dei requisiti di qualificazione e competenza professionale, è contrario a questi obiettivi.

È lo stesso orientamento della UE, volto ad una progressiva attenuazione degli strumenti di natura amministrativa in funzione del ruolo “regolatore” attribuito al mercato, non può portare ad una loro radicale soppressione anche per quanto concerne le forme di controllo finalizzate alla tutela di obiettivi di pubblico interesse, quali quelle sottese all’accertamento dei requisiti di professionalità e competenza delle guide turistiche.

Il completamento delle misure di adeguamento della legislazione turistica (anche per quel che concerne le attività professionali) alla normativa comunitaria, dovrà fermamente contrastare - a nostro avviso - una logica assurdamente contraria ad ogni ragionevole prospettiva liberistica.

Ed in questa prospettiva è indubbio che i sistemi di riconoscimento dei titoli professionali che, anche attraverso un’adeguata valorizzazione delle misure compensative, sono stati adottati nel nostro paese in sede di recepimento della direttiva n. 51 del 1992, hanno assunto un ruolo fondamentale al fine di garantire la qualificazione professionale delle guide turistiche chiamate a svolgere la loro attività specializzata in contesti territoriali contraddistinti da omogenei e spesso esclusivi tratti distintivi di tipo storico, artistico e naturalistico: è il caso del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 di attuazione della direttiva 51/92, appunto, che, nella materia specifica qui in esame, ha già avuto pratica applicazione. Ci riferiamo ad esempio al decreto 21 novembre 1997 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento del Turismo) ha riconosciuto ad un soggetto, che aveva acquisito in Austria il titolo di formazione professionale, idoneità ai fini dell’accesso ed esercizio in Firenze - Fiesole della professione di “guida turistica”, previo superamento della misura compensata di cui al citato decreto legislativo 319/94, rappresentato dal compimento di un

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi da svolgere sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

Va poi segnalato come le statuizioni contenute nella citata sentenza della Corte di Giustizia, siano state applicate con notevole ritardo rispetto alla sua emanazione (tanto da aver indotto la Commissione europea ad iniziare, con nota del 5 luglio 1995 la procedura di infrazione n. 87/0071).

Con Atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel D.P.R. 13 dicembre 1995 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996) infatti il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da altro Stato membro dell'UE nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, ha ad oggetto il possesso di documentazione attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica ed il suo inquadramento nell'ambito di un viaggio organizzato, secondo i requisiti previsti dall'art. 1.

Alle Regioni è poi demandato il compito di individuare “i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate” (art. 2) previo rilascio di “specifica abilitazione” e fermo che in ogni caso tra le località riservate alle guide specializzate ed abilitate rientrano comunque quelle riconosciute “dall'Unesco quale patrimonio culturale dell'umanità”.

Da ultimo, anche in ordine temporale, va segnalata l'abrogazione, per effetto del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 di attuazione della cosiddetta legge Bassanini n. 59 del 15 marzo 1997 delle norme statali che sono alla base della riserva ai soggetti autorizzati dalla licenza comunale dell'esercizio dell'attività di guida turistica, oltre che più in generale di corriere (accompagnatore) interprete, guida o portatore alpino e cioè l'art. 123 del TULPS regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 oltre che il riferimento a tale norma nell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 480/94.

In pratica quindi, essendo venuta a meno sia la norma sulla riserva di legge, che la relativa disposizione sanzionatoria, dal 7 maggio 1998, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 la possibilità di inibire a soggetti non autorizzati l'esercizio delle attività professionali di cui sopra, è subordinata all'esistenza di una specifica previsione normativa contenuta nella legislazione regionale o delle Province di Trento e Bolzano.

## Impatto delle politiche comunitarie sulla legislazione degli enti locali in materia di professioni turistiche.

Il ruolo della Comunità europea e dei suoi principi fondamentali su divieto di discriminazione in rapporto alla nazionalità dei diversi Paesi membri della Comunità, libertà di circolazione e stabilimento, nonché di prestazione (e correlativo godimento) dei servizi, non può essere negato in materia di turismo, adducendo un presunto conflitto tra gli interventi, normativi e decisionali, delle autorità comunitarie con l'autonomia delle Regioni (e Province di Trento e Bolzano) riconosciuta, in argomento, dal limpido disposto dell'art. 117 Cost. È fuor di dubbio la reciproca conciliabilità del diritto comunitario col decentramento delle competenze in materia di turismo. L'intervento comunitario è infatti rivolto alla costituzione d'un contesto comune di norme che si rivolge essenzialmente e primariamente agli Stati membri nella loro interezza, ma a cui le specificità locali devono necessariamente uniformarsi. Gli obblighi imposti dal Trattato riguardano l'intera struttura dello Stato membro, e così anche gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) che vivono con esso, in forma di simbiosi. È lo Stato membro il primo ad essere impegnato nei confronti della C.E. (ovvero U.E.), ma anche le Regioni e gli enti locali minori sono tenuti a garantire la conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze 8 giugno 1984 n. 170 e 10 novembre 1994 n. 384) sul rapporto di necessario ossequio della potestà legislativa regionale alla normativa comunitaria.

In breve, gli interventi regionali, nell'ambito delle competenze “decentrate” alle autonomie locali, non possono essere confliggenti colla disciplina comunitaria direttamente efficace e con i provvedimenti nazionali attuativi di direttive comunitarie. A tal riguardo, appare indispensabile la cooperazione tra Comunità (Unione) e Regioni, tanto che la legge comunitaria per il 1994 ha previsto (art. 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52) per le Regioni e le Province di Trento e Bolzano la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni comunitarie uffici di collegamento con queste ultime (anche in pool tra varie Regioni). Compito di tali uffici è di incentivare i rapporti colle istituzioni europee nelle materie lasciate dagli Stati membri alla competenza regionale, tra cui rientra, palesemente, il turismo.

Il primo gruppo di norme comporta che coloro i quali intendano prestare un servizio o stabilirsi in altro Paese membro CE per esercitarvi la propria attività possano farlo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro cd. ospitante: in tale ottica si inquadrano anche le regole comunitarie sul mutuo riconoscimento dei certificati e dei diplomi di studio relativi all'esercizio della predetta attività. Una delle finalità dell'azione normativa comunitaria è di eliminare ogni ostacolo alla circolazione tra gli Stati membri dei lavoratori

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



autonomi, ma sempre in un'ottica di "professione regolamentata", intendendosi per tale quella il cui accesso od esercizio sia disciplinato da regole che impongono la sussistenza o di caratteristiche fisiche (si pensi all'idoneità psicofisica alla professione di guida alpina o maestro di sci) o di qualificazione professionale (diplomi, esperienza lavorativa). Attraverso il riconoscimento di diplomi, certificati od attestati professionali conseguiti nel Paese di provenienza del lavoratore come idonei a permettere l'accesso alle professioni medesime, si è garantito il rispetto d'un livello adeguato di capacità professionali e contemporaneamente si sono liberalizzate le professioni pur regolamentate, grazie alla contemporanea eliminazione delle restrizioni all'accesso alle stesse in ragione della nazionalità (purché comunitaria) del prestatore dell'attività. Ogni autonomia locale, sia pur col tramite dello Stato quale autorità sovrana responsabile nei rapporti internazionali e così anche verso la CE, è quindi tenuta al rispetto della direttiva Consiglio CEE n. 368 del 15 ottobre 1968, sul riconoscimento della formazione professionale in base all'esercizio dell'attività per un certo numero di anni nel Paese di provenienza del professionista, nonché di quella n. 368 del 16 giugno 1975 relativa al riconoscimento dell'attività professionale di accompagnatore ed interprete turistico svolta per un certo numero d'anni, soprattutto se accompagnata dalla dimostrazione d'aver seguito un ciclo di formazione professionale in uno Stato membro (dal campo d'azione di quest'ultima direttiva è espressamente esclusa la professione di guida turistica). Il principio di home country control, e quindi del riconoscimento degli attestati e della formazione professionale conseguiti nello Stato membro di provenienza del lavoratore, s'impone anche alle Regioni (e Province autonome). Se si pensa, poi, che i requisiti di capacità finanziaria, onorabilità e buona condotta sono un connotato universale in tema di accesso alle professioni, è facile concludere per una ormai acquisita uniformità nel trattamento delle stesse, a qualsiasi livello territoriale.

Nel movimento tendente alla liberalizzazione delle professioni legate al turismo, nel senso di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, ogni condizione di reciprocità tra Paesi membri (e così loro Regioni o Province autonome) per l'esercizio delle stesse all'interno della Comunità è palesemente incompatibile coi principi del Trattato di Roma (tanto che il permanere di tale condizione nel primitivo testo dell'art. 11 della legge quadro 17 maggio 1983 n. 217 sul turismo, per l'equiparazione dei cittadini d'un Paese membro a quelli italiani, è stato bollato di "ambiguità" dalla sentenza Corte di Giustizia CE 15 ottobre 1986 nella causa n. 168/85, e poi eliminato colla legge 29 dicembre 1990 n. 428). L'azione comunitaria nel turismo (contemplato espressamente come rilevante per lo sviluppo della UE nell'art. 3 del Trattato di Maastricht), attraverso la rimozione degli ostacoli alla concorrenza nell'espletamento delle attività professionali ad esso connesse, mira alla creazione d'uno spazio turistico comunitario, in cui s'inseriscono le stesse Regioni, che pertanto non possono frapporvi ostacoli, soprattutto se fondati su di una preventiva determinazione del fabbisogno (vero o presunto) del mercato

turistico. Proprio in considerazione del costante riconoscimento, da parte della Autorità comunitaria, del gioco delle dinamiche di mercato, non meraviglia che la Corte di Giustizia Comunità europee (con sentenza 26 febbraio 1991 nella causa n. 180/1989) abbia ritenuto contrastanti coi principi comunitari le normative di alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia, che subordinavano la prestazione dei servizi della guida turistica, che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro (salvo che si tratti di visite guidate in musei o monumenti storici che richiedono l'intervento d'una guida specializzata), al possesso d'una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica, comprovata attraverso il superamento d'un esame. A parte la discutibile assimilazione della guida turistica accompagnatrice (cd. corriere) alla vera e propria guida turistica, si è contestato alla Corte di essere caduta in equivoco nell'aver contemporaneamente dichiarato l'esigenza di tutela del turista - consumatore (fruitore, cioè, dell'attività dell'accompagnatore turistico) e, insieme, l'incompatibilità coi principi comunitari di qualsiasi intervento legislativo del Paese ospitante, mirante a garantire un certo standard di capacità a svolgere l'attività di accompagnamento in questione. Le conoscenze dell'accompagnatore, avente la nazionalità d'un certo Paese, ben potrebbero, in fatto, rivelarsi inadeguate con riferimento a bacini culturali del tutto diversi. La dimensione comunitaria del turismo non può giustificare l'assenza di preventivi controlli sulle capacità di chi vuol rendere certi servizi al turista e sulla qualità delle prestazioni rese. Nella decisione della Corte di Giustizia ha prevalso la considerazione dell'occasionalità della prestazione di servizi in occasione dell'accompagnamento di turisti provenienti da un Paese comunitario diverso da quello visitato.

Comunque sia, dal momento che la legge-quadro sul turismo ha demandato alle Regioni, nel rispetto dell'art. 117 Cost., l'accertamento della sussistenza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di talune professioni legate al turismo, il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, ha ribadito la competenza regionale per l'individuazione dei siti che possono essere illustrati solo da guide specializzate e per il rilascio della specifica abilitazione od attestazione di capacità, senza che ciò contrasti col principio di parità di trattamento dei cittadini di ogni Stato membro: siffatta normativa di indirizzo e coordinamento appare giustificata dalla presenza di interessi ultraregionali, cioè unitari, a che sia garantito uno standard adeguato nella prestazione delle professioni turistiche.

La tutela del principio comunitario di non discriminazione è comunque garantita, nell'ottica della libera prestazione dei servizi, dal recepimento delle direttive sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti una certa formazione professionale, al cui possesso sia subordinato l'esercizio della relativa professione. A tal proposito, d'interesse primario per il settore del turismo appare il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, ad integrazione della precedente direttiva 89/48/CEE.



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



In tale decreto si indicano le condizioni per il riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati da un Paese membro attestanti certe formazioni professionali, tra cui quelli di: “guida turistica; guida naturalistica; organizzatore congressuale; istruttore nautica; maestro di sci; guida alpina; guida speleologica ed animatore turistico” (allegato C al decreto). Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell’esercizio in Italia (in maniera autonoma o dipendente) della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo professionale, del cui riconoscimento si tratta. Il prestatore di servizi finisce, col sistema di cui al predetto Decreto, con l’essere soggetto a due diverse normative: quella del Paese di provenienza, che gli ha rilasciato il titolo professionale, e quella dello Stato (o Regione e Provincia autonoma) ospite, che può subordinare, sia pur nei limiti fissati dalla Direttiva europea, il riconoscimento di tale titolo, e così il concreto esercizio dell’attività professionale, alle proprie esigenze, nel presupposto, però, che ogni limite alla libera prestazione delle professioni (comprese quelle turistiche) dev’essere necessario e proporzionale al fine della tutela del turista. Il sistema di cui alla Direttiva 92/51 CEE ed al citato decreto legislativo appare ossequioso del principio di sussidiarietà, rispettando le competenze statali (o, nel caso del turismo) regionali (e delle Province autonome) in materia di formazione professionale ed imponendo soltanto, ai Paesi membri, l’obbligo del mutuo riconoscimento dei relativi titoli.

Tale riconoscimento non è però automatico. Sono previsti, infatti, meccanismi correttivi qualora esistano forti differenze tra la durata od il contenuto della formazione conseguita nello Stato che ha rilasciato il titolo e quelli richiesti per accedere alla professione nello Stato ospite. Misure compensative (art. 6 del decreto legislativo) sono previste in forma di tirocinio d’adattamento o di superamento d’una prova attitudinale. Sono inoltre contemplate le procedure e le competenze per il riconoscimento, che ha per effetto di attribuire al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto di quelle condizioni, richieste agli stessi cittadini italiani, diverse dal possesso delle qualifiche professionali oggetto, appunto, del riconoscimento. Il decreto legislativo in esame attribuisce (art. 13 ed allegato C) al Dipartimento del turismo (oggi Direzione generale per il turismo del Ministero per le attività produttive) la competenza a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento dei titoli relativi a professioni turistiche (quelle elencate nell’allegato C): ora, l’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferisce, in forma di “pacchetto”, alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, non riservate allo Stato ai sensi del precedente art. 44, nel quale non appare il tema del riconoscimento dei titoli rilasciati da un altro Paese membro per l’esercizio d’una professione turistica. Sorge quindi il dubbio se, nel rispetto sempre del dettato della direttiva, la competenza sia passata dal Dipartimento del turismo alla Regione in cui il cittadino d’uno Stato membro dichiara di voler poi esercitare la professione. Poiché l’art. 13 del decreto legislativo n. 319/1994 collega la competenza in oggetto alla titolarità della

vigilanza sulle professioni, e poiché questa, in tema di professioni turistiche, non appare tra i compiti conservati allo Stato dalla norma dell’art. 44 decreto legislativo n. 112/1998, il riconoscimento in parola sembra, ora, demandato alle Regioni interessate dalla relativa domanda, dovendosi sempre procedere al riconoscimento nel caso in cui i titoli posseduti dal richiedente siano sostanzialmente equivalenti a quelli prescritti nel Paese ospite per l’accesso ad una professione regolamentata. A tal proposito, atteso l’interesse nazionale connesso all’istituzione di qualsiasi professione, appare ancora legittima l’adozione da parte dello Stato di disposizioni dirette a disciplinare in modo uniforme - valevoli pertanto anche nei confronti delle autonomie speciali - la creazione e le modalità di tenuta di albi professionali, nonché i controlli per garantire la competenza e l’affidabilità di chi esercita la professione: ma tali disposizioni devono essere ossequiose del principio di non discriminazione verso i cittadini di altri Paesi membri e comunque rigorosamente commisurate alle esigenze di ordinato sviluppo dei servizi al turista; il che postula, quasi inevitabilmente, un controllo, il più possibile omogeneo tra i diversi Paesi della Comunità, sulle professioni turistiche. Si rammenta che la menzionata direttiva CEE n. 75/368 esclude dalla propria applicazione la guida turistica in senso stretto, contemporaneamente determinando la possibilità per il cittadino comunitario di esercitare stabilmente le professioni di accompagnatore ed interprete turistico in qualsiasi Paese membro, fornendo la prova del possesso delle conoscenze e capacità richieste da tale tipo d’attività, attraverso la dichiarazione delle autorità dello Stato membro di provenienza che certifichi un pregresso e proficuo esercizio dell’attività stessa in tale Stato (cfr. l’art. 6.5 del decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392 di attuazione della direttiva), talché il diritto di stabilimento per le professioni di accompagnatore ed interprete turistico può essere esercitato da un cittadino comunitario indipendentemente dal riconoscimento di una sua formazione professionale - scolastica (di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 di attuazione della direttiva CEE n. 92/51), purché, appunto, vi sia stato in territorio comunitario l’esercizio continuativo della stessa attività per un certo numero di anni (normalmente tre). Una siffatta interpretazione “funzionale” al decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni lascerebbe a queste ultime la possibilità di condizionare, ancora con un provvedimento abilitativo, l’esercizio delle professioni summenzionate, che altrimenti risulterebbe del tutto liberalizzato dall’atto di indirizzo risultante dalla combinazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 (cd. Bassanini) e del decreto legislativo n. 112/1998 di attuazione (chiaro in tal senso è il disposto dell’art. 10 di quest’ultimo), con conseguente obbligo per le Regioni (ed anche per le Province autonome di Trento e Bolzano) di adeguarsi a tale liberalizzazione e deregolamentazione della professione in esame (la legge provinciale n. 12/1992 rimarrebbe allora valida per i soli assistenti di turismo equestre, ed il suo impianto dovrebbe essere radicalmente riscritto con riguardo a guida ed accompagnatore turistici).





## ALLEGATO

### Appunti di deontologia professionale delle guide turistiche.

ANGT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE

*Membro della Fèdération Européenne des Associations de Guides Touristiques*

Sede legale: 00186 Roma - via Monterone, 2 int. 4

Poiché al momento attuale la professione di Guida turistica è una professione amministrativamente disciplinata e la tenuta degli Albi e degli Elenchi della categoria è affidata alle Regioni o alle Province, così come la vigilanza ed il controllo sono ad esse affidati o delegati ai Comuni, la categoria delle Guide turistiche non ha, come le Guide alpine, un organismo di autogoverno o autodisciplina.

Purtuttavia, la categoria ha sentito da sempre il bisogno di integrare le norme di legge che disciplinano la professione, con altre norme di deontologia professionale, non scritte, alle quali il comportamento dei professionisti deve adeguarsi nell'esercizio della professione e che sono l'applicazione dei principi contenuti nel codice civile e nelle leggi sulla professione.

L'elencazione dei punti basilari della deontologia professionale, che seguirà più innanzi, è una prima bozza, da me delineata, che integra norme già scritte con il frutto di analisi delle concrete situazioni concernenti l'attività professionale, nonché di comportamenti deontologici acquisiti.

Nel formulare l'elencazione è stata tenuta presente la natura della professione di Guida turistica e la sua interazione con il patrimonio dei beni e dei valori, oggetto della professione, esaminati in altra sede.

Premesso che la professione di Guida turistica si eslica tramite un rapporto interattivo ed interpersonale, possiamo focalizzare i poli in relazione fra di loro nei:

- professionisti;
- clienti;
- beni culturali e ambientali, e valori di cui tali beni sono portatori, oggetto della professione.

Per un corretto comportamento interpersonale ed interattivo, il professionista deve, in primis, acquisire la coscienza della natura e della dignità della propria professione, per operare nel:

- rispetto di sé stesso e dei propri colleghi;
- rispetto dei clienti;
- rispetto dell'oggetto della professione.

Per ciò stesso, alla base dei comportamenti deontologicamente corretti, stanno i principi fondamentali del rispetto della verità, lealtà ed onestà.

Il rispetto di sé stessi e dei colleghi, presuppone la non accettazione di compromessi lesivi di un corretto esercizio delle funzioni e dei modi di esercizio propri della professione, fra i quali i limiti dell'ambito territoriale di esercizio per il quale sia stata acquisita l'abilitazione; il rispetto degli accordi presi e della concorrenza leale.

Il rispetto del cliente richiede che il proprio compito si svolga, in base a degli accordi presi, con onestà, ossia con la debita preparazione, ma anche con calore umano e con sensibilità, adeguando il proprio linguaggio ed proprio vocabolario alle conoscenze linguistiche e culturali, della clientela presente, prestando particolare attenzione alla psicologia del pubblico infantile e giovanile.

Richiede, inoltre, che ci si astenga dall'esprimere giudizi personali che possono toccare la sensibilità del cliente in materia religiosa, politica o di altra natura.

Richiede, da parte del professionista, non uno sfoggio di erudizione, bensì un'educare all'apprezzamento di ciò che si sta illustrando ed alla salvaguardia dei valori rappresentati dai beni oggetto dell'illustrazione.

Il rispetto per la materia oggetto della professione, presuppone che l'informazione sia data oggettivamente corretta e non distorta per convincimenti o interessi personali, politici, o altro; che essa sia fornita seguendo criteri scientifici nella scelta delle fonti, sia in merito a dati storici, scientifici e tecnici, che in merito all'attualità, appurando l'attendibilità delle fonti.

#### PUNTI FONDAMENTALI PER UN COMPORTAMENTO DEONTOLOGICAMENTE CORRETTO.

1. La Guida turistica è responsabile della propria opera nei confronti del cliente; si assume incarichi che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza; opera nel rispetto delle idee e delle credenze dei propri clienti; si comporta lealmente con i colleghi;
2. La Guida turistica non svolge prestazioni professionali in condizione di incompatibilità manifesta e conclamata, in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza l'autorizzazione delle competenti autorità; non si sottomette a richieste del cliente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti o siano in contrasto palese con la funzione pubblicistica della professione, o comportino offesa al prestigio del professionista o della categoria;
3. La Guida turistica non sottoscrive prestazioni professionali che non abbia personalmente svolto e non dà avallo implicito o esplicito a lavoro svolto da persone non autorizzate;
4. La Guida turistica definisce esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel rispetto delle norme vigenti, i termini della propria prestazione professionale e svolge quest'ultima in conformità agli impegni assunti;
5. La Guida turistica può farsi sostituire, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, da persona abilitata in possesso della licenza prevista per l'esercizio





della professione, previa comunicazione al cliente;

6. La Guida turistica chiamata a sostituire un altro professionista in un incarico, ne informa il professionista stesso e si accerta di se e perchè l'incarico sia stato esplicitamente revocato;
7. La Guida turistica evita ogni forma di concorrenza illecità nei riguardi dei colleghi e non formula nei loro confronti critiche denigratorie o che non siano improntate alla più rigorosa correttezza, nella forma e nella sostanza, in merito a comportamenti professionali;
8. La Guida turistica è compensata per le prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe e, nel rispetto della concorrenza leale, non concede sconti sui minimi tariffari di legge.

### CONCLUSIONI.

Il pubblico per il quale opera la Guida turistica è vastissimo e l'esercizio della professione può essere espletato per persone singole o in gruppo in occasione di:

- visite guidate di programmi culturali;
- visite guidate programmate per viaggi a scopo culturale;
- visite guidate programmate per viaggi di pura evasione, congressi o altre manifestazioni;
- visite guidate a carattere didattico per le scuole, università e altri istituti di istruzione;
- visite guidate per gruppi di persone in pellegrinaggio;

per elencare i casi principali.

Poichè gran parte delle visite sopra elencate vengono effettuate per persone provenienti da altre località, spinte dalle più svariate motivazioni, abbiamo quindi un incontro fra persone in mobilità e persone che svolgono attività ricettiva e di accoglienza.

E l'accoglienza, secondo le parole di Mons. Lanza della Pontificia Università Lateranense, "traduce nel concreto le possibilità pedagogiche e le valenze formative che sono insite nel viaggio", per cui esso diventa "luogo di valori (possibili)".

Se il viaggio è apparso ed appare da sempre un momento formativo della personalità, di maturazione dell'uomo ed uno dei più validi strumenti integrativi per l'apprendimento, è in particolare molto importante l'incontro con la Guida Turistica, affinché ciò si produca.

Perciò, anche se il lavoro e l'attività professionale debbono le necessità primarie di sopravvivenza della persona, non debbono comunque essere dominati da un'ottica esclusivamente economica, ma essere apprezzati anche in quanto mezzi per lo sviluppo della propria ed altrui personalità e come servizio sociale reso alla comunità.

MARCELLA BAGNASCO

Roma, 19 marzo 1995

## Cap. 4

### La locazione turistica privata.

#### Appartamenti per vacanze.

*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, lettera c)  
modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2*

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Gli immobili, con destinazione di civile abitazione, non soggetti a licenza, locati esclusivamente per finalità turistiche, possono essere locati senza la registrazione del contratto. Il contratto va, comunque redatto per esibirlo in caso di contenzioso. Tali immobili sono, in ogni caso, soggetti al rispetto delle norme tecnico edilizie e di sicurezza degli impianti. Non possono essere offerti servizi turistici quali: pulizia delle camere; cambio delle lenzuola; cambio della biancheria.

La Regione siciliana, con l'art. 15 della legge regionale n. 10/2005 ha riconosciuto le Agenzie immobiliari turistiche sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura* che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.

Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.

Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locare e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.



## La multiproprietà.

### Decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, artt. 68 - 81

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  
della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Uno o più contratti, in forma scritta, della durata di almeno tre anni per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. Se il contratto non contiene uno degli elementi obbligatori l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. Divieto di richiedere somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra. Obbligo a prestare fidejussione bancaria o assicurativa.

- Immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo. Se l'immobile è in costruzione gli estremi della concessione edilizia.
- I servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali: luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti. Le strutture comuni, quali: piscina, sauna. Spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione.

## Agenzie immobiliari turistiche.

### Regione siciliana

Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art. 15

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia  
e norme finanziarie urgenti.

1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.
2. Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.
3. Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.

## Cap. 5

### Il turismo del mare.

## 5.1 - L'attività di pescaturismo e di ittiturismo.

### A) PESCATURISMO

L'attività di *pescaturismo* è regolamentata dall'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Ministero delle politiche agricole e Ministero dei trasporti e della navigazione), e dall'art. 7, lettera a) del decreto legislativo n. 154/2004.

### B) ITTITURISMO

L'*ittiturismo* viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 226; "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57"; l'art. 2 comma 3, dello stesso decreto ha equiparato l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo. Pertanto, l'attività di *ittiturismo* viene equiparata all'attività di agriturismo. L'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; l'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Per quanto riguarda l'ittiturismo, alla data odierna, non esiste né una normativa nazionale né una regionale che regolamenti con decreti attuativi tale attività.

Il Parlamento italiano ha approvato la legge 20 febbraio 2006, n. 96 "**Disciplina dell'agriturismo**" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006. In particolare l'art. 12 della stessa legge (attività assimilate) ha assimilato le attività del pescaturismo e dell'ittiturismo a quelle dell'agriturismo. Questa legge manifesta la volontà del Parlamento italiano di rivedere la prima legge quadro sull'agriturismo n. 730/1985 per adeguare l'attività dell'imprenditore agricolo ai mutamenti avvenuti nel settore in questi 20 anni, uno dei quali è rappresentato proprio dalla richiesta di turismo connessa all'attività di pesca.

Va, inoltre, evidenziata la riforma dell'art. 2135 del codice civile, attuata con il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, che ha modificato, tra l'altro, la figura dell'imprenditore agricolo, tali variazioni riguardano, conseguentemente, anche l'imprenditore ittico.

I benefici per l'imprenditore ittico sono fruibili a seguito delle disposizioni



dettate dai seguenti regolamenti dell'Unione europea per la misura 4.17 sottomisura c del POR Sicilia 2000-2006, in attesa del POR 2007-2011:

- Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 12 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
- Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
- Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca.

Per la misura 4.17 sottomisura a del POR Sicilia 2000-2006 vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Le agevolazioni, di cui ai bandi in argomento, sono erogate nel rispetto delle seguenti norme in favore delle piccole e medie imprese:

- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C (2003) 1422] (testo rilevante del SEE) (2003/361/CE).

Secondo le disposizioni dell'Unione europea, possono accedere ai finanziamenti comunitari, previsti ai bandi di cui sopra, gli imprenditori ittici in grado di dimostrare la loro attività per almeno 5 anni e che, in caso di esito favorevole, relativamente all'accettazione delle agevolazioni richieste, svolgano per almeno 5 anni le iniziative finanziate.

**A.G.C.I.**

**Commento su pescaturismo e ittiturismo.**

*Nuove opportunità per le comunità dei pescatori  
del Compartimento marittimo di Palermo  
in una ottica di diversificazione  
dello sforzo di pesca e di valorizzazione del territorio.*

Il compartimento marittimo di Palermo, che geograficamente si estende da Balestrate a Cefalù comprende le marinerie (da ovest verso est), di: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Isola delle Femmine, Sferracavallo, Mondello, Palermo con le borgate marinare di Arenella, Acqua Santa e Bandita, Aspra, Porticello, San Nicola l'Arena (Trabia), Termini Imerese e Cefalù. Alle quali bisogna aggiungere anche l'isola di Ustica, nella quale insiste la "Riserva marina - legge n. 979/82", che assieme alla neo istituita "Riserva marina di Isola delle Femmine - capo Gallo - legge n. 394/92", costituiscono, all'interno del compartimento marittimo di Palermo, motivo di attrazione turistica che, a parte la bellezza dei fondali e la varietà della flora e della fauna ittica, si lega profondamente all'attività tipica di pesca ed a quella integrativa del Pescaturismo e Ittiturismo.

Sia per numero di addetti (2.441), che per numero di natanti (1.021), il compartimento marittimo di Palermo è senza dubbio quello che in Sicilia esprime più forza lavoro nel settore.

La posizione geografica, la morfologia delle sue coste (un alternarsi di spiagge lunghissime interrotte da ripide rocce a strapiombo sul mare) e la presenza di venti che danno origine a condizioni meteomarine favorevoli, hanno fatto sì, che nel tempo si sia sviluppata, più delle altre, l'attività di pesca costiera artigianale che rappresenta, da sola, circa 80% dell'intero comparto pesca.

È a questa tipologia di pesca (la più rispettosa dell'ecosistema marino perché incide meno sui prelievi e che ha più risentito dell'inquinamento costiero), che bisogna guardare con un occhio di rispetto e tutela al fine di indicare ai pescatori strade di diversificazione dello sforzo di pesca, praticando attività integrative come il *pescaturismo* e l'*ittiturismo*, che nella logica di una -pesca responsabile e di uno sviluppo sostenibile -, continuino a dare ai Pescatori e alle loro famiglie possibilità di reddito, fermo restando il mantenimento delle loro tradizioni e della loro cultura.

È con questo spirito che ci si rivolge agli operatori del settore e si traccia una linea guida su ciò che è, e può rappresentare lo sviluppo del pescaturismo e dell'Ittiturismo a livello di comunità di pescatori del palermitano.

La Regione Sicilia con l'art. 152 e 167 della legge regionale n. 32/2000, ha recepito le disposizioni nazionali di cui all'art. 27 bis della legge n. 41/82. A dieci anni dall'introduzione della normativa che istituisce il pescaturismo (legge n. 41/82, modificata con la legge n. 164/98 e D.M. 19 giugno 1992), il





pescaturismo, sebbene riconosciuto come attività ricca di potenzialità e di prospettive, rimane tuttora poco sviluppata, a causa soprattutto delle limitazioni normative e la scarsa diffusione tra gli operatori.

La normativa è stata più volte modificata, a fronte di una evoluzione delle esperienze che venivano maturate dai primi operatori, giustamente definiti “pionieri” del pescaturismo. Al momento è in vigore il DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, che ha accolto alcune forti innovazioni, già introdotte dalla cosiddetta legge Pinto (n. 164/98), che ha modificato ulteriormente la stessa legge quadro sulla pesca (n. 41/82).

Tuttavia, continua ad apparire di particolare rilevanza la possibilità di effettuare iniziative a carattere locale, che diano risalto a questa attività, che ne promuovano la diffusione sia a livello delle Autorità marittime coinvolte e degli stessi operatori della pesca e di conseguenza anche tra il pubblico, beneficiario dei servizi del pescaturismo e molla dello sviluppo economico di questo settore. Ciò che muove l'interesse a sviluppare iniziative di promozione del pescaturismo, è inoltre l'intento di creare sinergie all'interno dei sistemi locali, per integrarlo tra le offerte in campo turistico: il tentativo di coinvolgere le Amministrazioni locali o altri organi pubblici e privati per sviluppare iniziative di supporto, sarà la via da percorrere per fare finalmente del pescaturismo una vera opportunità di sviluppo locale e dell'economia della pesca.

Il pescaturismo - introdotto con l'articolo 27 bis della legge 41/82, in cui si affermava che “*sulle navi da pesca può essere autorizzato [...], a scopo turistico-ricreativo, imbarco di non pescatori*” - attualmente è regolamentato dal D.M. 13 aprile 1999. L'attuale normativa ha accolto le istanze introdotte dalla legge 164, del 21 maggio 1998 (“Misure in materia di pesca ed acquacoltura”), che a sua volta faceva proprie anche numerose proposte delle stesse Associazioni di categoria, che hanno seguito con attenzione le prime esperienze di pescaturismo in Italia.

Con il termine “*Pescaturismo*” si intende in sostanza un'attività puramente integrativa della pesca, in particolar modo per quella artigianale (il segmento cosiddetto della piccola pesca) che, per tipologia di imbarcazioni e di attrezzi, si è dimostrato particolarmente vocato ad offrire servizi di tipo turistico, ricreativo e divulgativo al pubblico di “non pescatori”.

Nonostante la normativa vigente abbia esteso anche ad altri segmenti (ad esempio lo strascico) la possibilità di esercitare tale attività, i vincoli posti per rendere idonee le imbarcazioni all'imbarco di turisti (sbarco delle attrezzature ecc.) sono tante e così onerose da non essere prese in considerazione dagli armatori. La piccola pesca resta quindi, di fatto, l'unico segmento interessato al pescaturismo che nell'ottica della legge istitutiva può così avvalersi di una importante fonte integrativa di reddito e, nell'attenuare lo sforzo di pesca che per tale segmento (data la selettività propria degli attrezzi) è di per se scarsamente impattante sulle risorse, conferisce a questa pratica un elevato livello di sostenibilità ambientale.

Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:

- lo svolgimento di attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dalla normativa vigente;
- lo svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali in particolare: brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune e, dove autorizzato dalle Regioni competenti, delle acque interne, avvicinando così il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Un'altra attività vicina al pescaturismo, non solo per la denominazione ma per la natura e gli obiettivi, è il cosiddetto “*Ittiturismo*”, ancora privo di un decreto attuativo che ne sancisca definitivamente le modalità di esercizio, ma presente nel disegno di legge di riforma della pesca marittima (legge 963/65), al momento approvato dalle Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento e dal Senato, ma non ancora passato all'approvazione definitiva della Camera.

L'ittiturismo è definito come una diretta derivazione dell'agriturismo in quanto “attività di ricezione ed ospitalità esercitata [da pescatori professionisti, n.d.r.], attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, ed all'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo ed in rapporto e complementarietà rispetto alle attività prevalenti della pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico. Possono svolgere attività di ittiturismo, allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca, i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, dei caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca”.

Se l'ittiturismo non può ancora dirsi attività diffusa data la recente e non ancora completa definizione normativa, anche per quanto riguarda il pescaturismo, numerose sono state le difficoltà che ne hanno condizionato lo sviluppo, nonostante ne siano state riconosciute da più parti l'interesse e le potenzialità. Come tutte le attività di recente introduzione, il pescaturismo ha innanzitutto incontrato le difficoltà proprie di una normativa in evoluzione. Questa, piuttosto che offrire soluzioni facilmente applicabili, è risultata più attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei turisti imbarcati e a quelli relativi all'iter autorizzativo, dissuadendo quanti fossero tentati di intraprendere una nuova attività integrativa (e per certi versi culturalmente alternativa), della tradizionale e comunque primaria attività di pesca.

D'altro canto è anche vero che la categoria dei pescatori naturalmente vocata al pescaturismo, quella della piccola pesca, è caratterizzata solitamente da imbarcazioni molto piccole, spesso appena sufficienti al trasporto dell'equipaggio e dell'attrezzatura. Ciò, in conseguenza degli oneri cui è sottoposto l'operatore in conseguenza delle necessarie modifiche al natante (necessarie ad offrire ai turisti imbarcati sufficienti garanzie di sicurezza personale e non intralciare le





operazioni di pesca, seppure effettuate a titolo dimostrativo), costituisce un ulteriore elemento di rinuncia.

Ma l'aspetto che forse più di altri ha influito sullo sviluppo del pescaturismo – e che probabilmente ha determinato anche gli altri – è stata la poca conoscenza di questa attività sia da parte degli stessi pescatori (in molte regioni le esperienze in questo senso sono state rarissime), sia da parte delle stesse Autorità marittime, che in molti casi non sono state sufficientemente pronte a rispondere alle richieste e alle esigenze dei pescatori, forse anche a causa della ossessiva libertà di interpretazione lasciata loro dalla normativa.

#### INFORMAZIONI UTILI:

Capitaneria di Porto di Palermo (sede del comando del compartimento)  
90100 Palermo - Via Francesco Crispi tel. 091.6043111 (centralino)

#### UFFICI DIPENDENTI:

| Numero iscrizione                                        | Ufficio telefono |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Palermo - Termini Imerese                             | 091.8141007      |
| 2. Palermo - Balestrate (ufficio decentrato a Terrasini) |                  |
| 3. Palermo - Terrasini                                   | 091.8682501      |
| 4. Palermo - Isola delle Femmine                         | 091.8677775      |
| 5. Palermo - Mondello                                    | 091.455313       |
| 6. Palermo - Ustica                                      | 091.8449652      |
| 7. Palermo - Porticello                                  | 091.957329       |
| 8. Palermo - Trabia (ufficio decentrato a Porticello)    |                  |
| 9. Palermo - Cefalù                                      | 0921.421580      |

#### STRUTTURE PORTUALI:

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Porto di Palermo                     | (commerciale-turistico,          |
| peschereccio)                        |                                  |
| Porto di Termini Imerese             | (commerciale-turistico,          |
| peschereccio)                        |                                  |
| Porto di Porticello                  | (peschereccio-diporto)           |
| Porto di San Nicola l'Arena - Trabia | (turistico-peschereccio)         |
| Porto di Isola delle femmine         | (peschereccio-diporto)           |
| Porto di Cefalù                      | (peschereccio-diporto)           |
| Porto di Balestrate                  | (turistico-peschereccio-diporto) |



## ALLEGATO

### Iter burocratico per ottenere l'autorizzazione per esercitare "il pescaturismo".

Premesso che soltanto coloro i quali sono muniti di licenza di pesca (D.M. 26 luglio 1995) in corso di validità possono richiedere l'autorizzazione ad esercitare l'attività.

#### ITER PER LA PRIMA RICHIESTA

La prima cosa da richiedere (se non se ne è in possesso) è il "**Patentino di radio-telegrafista**" rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni, che va fatta alle Poste e Telecomunicazioni. In concomitanza con questa richiesta si deve richiedere alla Capitaneria di Porto il "**Nominativo internazionale**" dell'imbarcazione. Questa fase preliminare serve successivamente per potere utilizzare il VHF.

La richiesta deve essere presentata alla Capitaneria di Porto, in quanto responsabile del compartimento marittimo. Prima di iniziare l'attività, va inoltrata la richiesta al Comandante della Capitaneria, il quale, d'ufficio richiede al RINa (Registro Italiano Navale) la visita a bordo, per constatare quante persone l'imbarcazione può trasportare, "**Prova di stabilità**" (che va fatta una sola volta, salvo non ci siano cambiamenti sostanziali del natante) inoltre per rilasciare delle "**Annotazioni di sicurezza specifiche per il pescaturismo**". Questa è una fase cruciale di tutto l'iter perché in base alla prova di stabilità e quindi, stabilito quante persone possono essere trasportate, ci si deve adeguare con i mezzi di salvataggio. 2 Per evitare che l'Ingegnere del RINa sia costretto a tornare una seconda volta, è consigliabile che tutti i mezzi di salvataggio siano già a bordo per la visita della prova di stabilità 3.

Ottenute, sia la prova di stabilità che le annotazioni specifiche per il pescaturismo, le stesse si consegnano al Comandante della Capitaneria di Porto, con il quale si concorda la visita a bordo. Superata questa fase si deve stipulare la polizza assicurativa Responsabilità Civile per tutte le persone imbarcate a bordo. Infine il Comandante della Capitaneria di Porto rilascia "**l'autorizzazione alla pesca turismo**".

Per il rinnovo dell'autorizzazione si deve fare richiesta sempre alla Capitaneria, che successivamente richiede al RINa, la visita al fine dei ottenere le *Annotazioni di sicurezza* specifiche per il pescaturismo. Rinnovare l'assicurazione. Pertanto, non vengono ulteriormente richieste, la prova di stabilità e l'acquisto dei mezzi di salvataggio.

1. L'attività si può esercitare d'estate nel periodo compreso tra maggio e ottobre però non vi sono più limitazioni durante la stagione invernale, purché le unità autorizzate nel periodo 1° novembre - 30 aprile, sono dotate di sistemazioni,



anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

2. Se dalla prova di stabilità viene fuori che l'imbarcazione può trasportare n. 10 persone ci si deve adeguare con mezzi di salvataggio sia singoli che collettivi in numero sufficiente, quindi non meno di n. 10 salvagente omologati e n. 1 mezzo collettivo di salvataggio per n. 10 persone; se si trasportano bambini si devono avere a bordo inoltre tanti salvagente per bambini quanti ne sono imbarcati. Inoltre si deve avere un VHF, possibilmente portatile così si evitano tante visite in più, due boette fumogene, due estintori uno da Kg 6 uno da Kg 2 a polvere.
3. Di solito per una imbarcazione di circa 8 metri fuori tutto non si possono trasportare più di 8 persone.

## L'imprenditore ittico.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 ha equiparato l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo; attività di pesca: *carattere prevalente*.

Decreto legislativo 228/2001 (riformulazione c.c. art. 2135 imprenditore agricolo) "acque dolci, salmastre o marine".

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, art. 6

È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.

Si considerano, altresì, imprenditori, le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui sopra.

Sono, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui sopra.

Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo

**L'ittiturismo** viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 226/2001.

L'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 7 lettera b) del decreto legislativo n. 154/2004 attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo".

La Regione siciliana, con l'art. 152 della legge regionale n. 32/2000 ha ammesso ai finanziamenti del POR 2000-2006 sia pescaturismo che ittiturismo.

Per l'attività di pescaturismo vige il decreto 13 aprile 1999, n. 293 Ministro per le politiche agricole; per l'ittiturismo non esiste alcun decreto attuativo.

## PRIMA DEFINIZIONE DI PESCATURISMO.

Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis.

Decreto 13 aprile 1999, n. 293, Ministro per le politiche agricole.

Decreto legislativo n. 226/2001, art. 3, lett. a); sostituito dall'art. 7, lettera a) *attività connesse*.

Decreto legislativo n. 154/2004.

Art. 7 lettera a) decreto legislativo 154/2004/ *attività connesse*. Si considerano connesse alle attività di pesca, purchè non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica; a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo".

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 avente per oggetto "Disciplina dell'agriturismo". In particolare l'art. 12 dello stesso disegno di legge (*attività assimilate*) ha assimilato l'attività del pescaturismo e dell'ittiturismo a quelle dell'agriturismo.



## 5.2 - La nautica da diporto.

### Normativa navigazione da diporto.

#### Legge 11 febbraio 1971, n. 50

Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modifiche. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalle leggi di settore, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

#### Legge 8 luglio 2003, n. 172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

#### Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

##### *Codice della nautica da diporto.*

1. L'unità da diporto é utilizzata a fini commerciali se
  - a) é oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  - b) é utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  - c) é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza



assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere tenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
  - a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  - b) nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
  - c) imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
  - d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

## L'organizzazione turistica in Sicilia.

La Regione siciliana, è una regione a Statuto speciale, in alcune materie ha potestà legislativa esclusiva, infatti l'art. 14 del predetto statuto, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale n. 2 del 2 febbraio 1948, definisce tali materie, tra queste il comma "n" include: il "turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio; la conservazione delle antichità delle opere artistiche".

Con la legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 "Attribuzione dell'Assessorato del Turismo e dello Spettacolo" e con l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione siciliana", sono state definite le attribuzioni e le competenze del predetto assessorato.

Con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in particolare con l'art. 11, sono state recepite le disposizioni di cui al D.P.R. n. 616/1977, relativamente alle competenze ai Comuni per la costruzione e gestione (licenze) di strutture ricettive extra-alberghiere.

La legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 ha disciplinato i complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi); modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 2006).

Con la legge regionale del 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale" e con decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986 "Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" sono state definite, tra l'altro, le competenze del comparto turistico provinciale.

L'agriturismo è stato regolato con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 95, dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000 e dalla circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 239 del 23 luglio 1994.

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo":

- con l'art. 2 sono state dettate le disposizioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
- con gli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 vengono regolamentate le strutture turistico ricettive;
- con l'art. 9 l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo viene subordinata alla licenza regionale;
- con l'art. 10 vengono definite le modalità relative alla composizione dei consigli di amministrazione delle Aziende di soggiorno e turismo;
- l'articolo 16 regola le richieste di contributo per l'adeguamento delle

strutture turistiche ricettive.

Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 27/96, relative alle strutture turistico ricettive vengono regolamentate con i seguenti decreti dell'Assessorato regionale turismo comunicazione e trasporti:

- Decreto 11 giugno 2001 "classifica delle strutture turistico ricettive";
- Decreto 29 novembre 2001 e decreto 11 luglio 2002 "classifica delle strutture agrituristiche";
- Decreto 6 giugno 2002 "classifica per il turismo rurale";
- Decreto 6 maggio 2002 "autorizzazione al servizio di ristorazione per gli esercizi turistico ricettivi a 4 e 5 stelle";
- Decreto 8 febbraio 2000 "classifica bed and breakfast";
- Decreto 6 giugno 2002 "individuazione di tipologie di imprese turistiche e concessione licenze alle strutture turistico ricettive da parte dei Comuni" (previste dall'art. 42 della legge regionale 2/2002 in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 7 e 9 della legge 135/2001).

L'art. 37, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 detta disposizioni per le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

- a) Il bed and breakfast è regolamentato
- dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000,
  - dall'art. 110 della legge regionale n. 6/2001,
  - dall'art. 42 della legge regionale n. 2/2002
  - dall'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- b) Il turismo rurale dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.  
L'art. 1, comma 7 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13, ha modificato la lettera a) del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
- c) Le pro loco dal decreto dell'Assessorato regionale al turismo n. 573/65;
- d) Il turismo sociale dalla legge regionale n. 78/1981 con modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1996.



## 6.1 - La legge regionale 15 settembre 2005, n. 10

Come cambia il turismo in Sicilia (non attuato decentramento regioni artt. 117 e 118 legge n. 131/2003).

Considerazioni su alcuni articoli della legge regionale del 15 settembre 2005 n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti".

### COMMENTO

#### ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ.

Sebbene venga attribuito "un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia" mancano gli elementi di collegamento tra i vari assessorati per la tutela del territorio (basti pensare ai continui scempi edilizi e cementificazioni selvagge, tutelate da condoni edilizi più o meno ricorrenti nella nostra regione).

#### ART. 2

Il Consiglio regionale per il turismo è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo. Il Consiglio, organo consultivo, rischia di rimanere un elemento privo di ogni potere decisionale se adesso non verrà affiancato un organismo specifico per la promozione del prodotto turistico siciliano, del quale facciano parte tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interesse nel settore ed in quelli strettamente ad esso collegato: agricoltura, attività di impresa, beni culturali e paesaggistici.

#### ART. 3

Per quanto sopra detto il piano triennale sarà uno strumento che non potrà essere supportato, se non da una mera consultazione del Consiglio, da soggetti esterni all'Assessorato, così mancherà l'elemento fondamentale che dovrebbe regolare le linee guida della politica turistica "la concertazione con l'imprenditoria, le parti sociali con gli "stakeholders" in genere.

#### ARTT. 4 E 5

Soppressione delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e istituzione dei Servizi Turistici Regionali; soppressione delle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico. La soppressione delle predette Aziende dovrebbe seguire i principi di decentramento amministrativo nel settore del turismo, già avviato negli anni 70 con le leggi: decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972 n. 6 e decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, artt. 56-60 e definitivamente sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, tra l'altro, riformando gli articoli 117 e 118 della Costituzione Italiana, non





annovera il turismo né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle concorrenti, pertanto, il turismo è una materia di competenza esclusiva delle regioni. Comunque per la Sicilia era già materia di competenza esclusiva ai sensi della lettera n art. 14 del suo statuto. Tale decentramento, passando le competenze turistiche alle Province regionali, di fatto, è incompleto perché la regione continua a tenere per sé importanti settori quali quello delle “professioni turistiche” e delle “agenzie di viaggi. Positivo lo scioglimento delle predette Aziende relativamente ad una pletera di Consigli di Amministrazione e di Comitati Esecutivi che incidavano in modo determinante sulle spese delle Aziende.

#### **ARTT. 6 E 7 - DISTRETTI TURISTICI E RICONOSCIMENTO E REVOCA DEI DISTRETTI TURISTICI.**

Questo argomento verrà trattato più specificamente nell’ambito della ricerca al capitolo 3.2.

#### **ART. 12 - CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA.**

Dovrebbe essere redatta su disposizioni dell’Assessore al turismo, è auspicabile che vengano consultati esperti, associazioni di categoria, associazioni di consumatori e parti sociali. Una critica che è stata posta alla legge 135/2001 riguarda l’ingerenza dello Stato nel turismo, materia di competenza esclusiva delle regioni, anche relativamente alla redazione della carta dei diritti del turista, che la norma prevede unica per tutto il territorio nazionale. Di fatto si ritiene che sarebbe più opportuno che ogni regione redigesse una propria carta dei diritti del turista integrando, le norme internazionali e quelle nazionali, con le proprie disposizioni interne.

#### **ART. 15 - AGENZIE IMMOBILIARI TURISTICHE.**

Tipologia d’impresa che mancava nel nostro ordinamento. Finalmente si porterà un poco d’ordine nei complessi rapporti tra agenzie di viaggi e agenzie immobiliari nel campo del turismo. Le agenzie immobiliari turistiche potranno offrire e gestire servizi turistici, quali: cambio della biancheria, delle lenzuola e pulizia delle camere, autorizzati esclusivamente per le case e appartamenti per vacanze di cui all’art. 3 della legge regionale 27/96. Tale attività potrà essere svolta tramite il riconoscimento, da parte dell’Assessorato regionale turismo, comunicazioni, trasporti, a seguito di presentazione di comunicazione, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall’Assessorato medesimo la necessaria attestazione.

#### **ART. 18 - NORMA TRANSITORIA.**

1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, disciplina, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi

e tour operators, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.

Questo articolo rappresenta la sintesi dello stato di confusione e di frammentazione nel quale versa la legislazione turistica in Sicilia. È mia opinione personale che sarebbe opportuno predisporre, come ha già fatto la Regione Veneto, un testo unico sul turismo, che racchiuda tutte le norme e i relativi regolamenti di attuazione, colmando gravi lacune come la mancanza di norme su:

- turismo congressuale;
- dimore storiche alberghiere ed extra alberghiere.

#### **CONCLUSIONI.**

Basta con la polverizzazione delle norme turistiche che creano disagi e confusione. Che i responsabili politici avviino azioni di concertazione con gli *stakeholders* (portatori di interessi) del turismo per predisporre un testo unico chiaro inequivocabile, che avvenga un vero decentramento assegnando agli Enti locali: Province e Comuni le competenze che spettano loro in base alla vigente normativa nazionale.



## 6.2 - I distretti produttivi in Sicilia.

- Regione siciliana  
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 56  
modificato da
- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, art. 15
- Assessorato regionale cooperazione commercio artigianato e pesca  
Decreto assessoriale 1 dicembre 2005, n. 152  
Decreto di attuazione dei distretti produttivi.
- Legge n. 317/91

### DISTRETTI PRODUTTIVI.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
  - a) enti locali;
  - b) imprese con sede nel territorio regionale;
  - c) associazioni di categoria;
  - d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3, è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
  - g) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
  - h) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
  - i) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
  - j) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
  - k) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
  - l) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 69/2001, in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 12 gennaio 2001 e n. 70/2001, in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi.”.



## 6.3 - I distretti turistici in Sicilia.

La gestione e la promozione del territorio a vocazione turistica segue i principi dell'art. 5 della legge quadro sul turismo n. 135 del 2001, secondo la legge regionale n. 10/2005:

“Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti. Solo poche regioni in Italia sono riuscite a riconoscere sistemi o distretti turistici. Di fatto: patti territoriali, PIR, operano secondo le disposizioni del decreto legislativo 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali” che, tra l'altro prevede azioni concordate tra province e comuni, la loro è un'attività tra attori pubblici e privati. Solo il tempo ci dirà se i nuovi distretti turistici riusciranno ad imporsi per valorizzare e promuovere le aree turistiche.

I contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati

La Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche;
- b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) istituire punti di informazione e di accoglienza;
- d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
- e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
- f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
- g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo

quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione.

### Regione siciliana Legge regionale n. 10/2005, artt. 6 e 7

L'Assessore per il turismo, sentito il parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei DDTT:

- a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti;
- b) presenza, degli elementi di attrazione turistica, delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;
- c) soggetti privati cofinanziamento dei progetti; d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.

Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore approva il piano, valutando in particolare i seguenti elementi:

- a) valorizzazione turistica del territorio;
- b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale nella produzione dell'offerta turistica;
- c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei DDTT.

L'Assessore può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.

5. L'Assessore ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.

## 6.4 - Le associazioni turistiche pro loco.

Le Associazioni turistiche pro loco sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale.

La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l'Ufficio di registro competente.

Le finalità fondamentali delle pro loco devono riguardare:

- a) la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali;
- b) promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;
- c) servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;
- d) attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico - turistico;
- e) attività volte agli scambi culturali e sociali.

I caratteri peculiari delle pro loco devono essere:

- 1) attività volontaristica;
- 2) partecipazione popolare;
- 3) democraticità della vita associativa.

La vita delle associazioni pro loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coagulo, di tutte le risorse umane esistenti nella località. In tal senso le associazioni pro loco devono:

- a) collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia;
- b) collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese;
- c) inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.

Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

- 1) carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;
- 2) adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;
- 3) utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;
- 4) elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
- 5) obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali

per la Regione siciliana);

- 6) obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione all'AAPIT competente.

Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965.

Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza dell'AAPIT che propone, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporto

Le associazioni pro loco rientrano tra gli "Enti di tipo associativo" previsti dall'art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e.

In Sicilia le Associazioni pro loco sono regolate, come appresso specificato:

- D.A. Assessorato regionale turismo 21 aprile 1965, n. 573;
- Codice civile, artt. 36, 37, 38.





## 6.5 - Il turismo sociale.

La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutarî, sono iscritte all'albo regionale.

Gli enti e le associazioni di cui sopra svolgono la loro attività sociale principalmente:

- a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
- b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla normativa corrente (Regione siciliana, legge regionale 28 aprile 1981, n. 78) gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale.

## CAP. 7

### La tutela dei turisti consumatori.

#### 7.1 - La tutela dei consumatori.

##### COME FUNZIONA L'AUTORITÀ. QUALI SONO I COMPITI DELL'AUTORITÀ.

L'Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990, vigilando:

- a) sulle intese restrittive della concorrenza;
- b) sugli abusi di posizione dominante;
- c) sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza (\*).

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, regolamento recante norme sulle  
«Procedure istruttorie dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa**».

L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nella sezione del decreto legislativo n. 206 del 2005, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 67 del 2000 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

È attribuito, infine, all'Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi.

A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l'esercizio dell'attività consultiva.

Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l'altro, dare attuazione all'articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.

I principali obiettivi sono:

- a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano





- agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
- b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Per ciò che concerne l'applicazione della normativa sulla pubblicità ingannevole, compito dell'Autorità è quello di “inibire” la divulgazione dei messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli.

La pubblicità ingannevole viene vietata, oltre che per la capacità di indurre in errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre. L'Autorità ha inoltre il compito di giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa, verificando se sono soddisfatte le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo», a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è stato emanato con testo unico per la tutela dei consumatori.

(\*) L'articolo 11, comma 2, della legge n. 57/01, modificando l'articolo 9 della legge n. 192/98, attribuisce all'Autorità la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica.

## Turismo e trasporti.

### MEZZI DI TRASPORTO PER IL TURISMO.

|                |       |
|----------------|-------|
| • Treno        | 9,2%  |
| • Pullman      | 5,4%  |
| • Autovettura  | 64,2% |
| • Motocicletta | 1,1%  |
| • Nave         | 5,0%  |
| • Aereo        | 14,5% |
| • Altro mezzo  | 0,7%  |

## 7.2 - Il trasporto aereo.

### Premessa.

Il trasporto aereo è regolato dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili nonché, in via residuale, dal Codice della Navigazione. Alle Compagnie aeree dell'Unione europea si applicano la Convenzione di Montreal del 1999, il Regolamento comunitario (CE) n. 2027, come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004. Le Compagnie aeree non comunitarie, che operano da/per ed entro l'Unione europea hanno l'obbligo di informare i passeggeri circa il regime seguito per la responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli (Convenzione di Montreal o di Varsavia).

In ogni caso, tutte le compagnie aeree hanno l'obbligo di fornire almeno l'indicazione dei limiti di responsabilità che si applicano nei casi di:

- Decesso o lesioni personali;
- Distruzione, perdita o danno del bagaglio, con l'avvertenza della possibilità di stipulare idonea assicurazione per i bagagli di uguale valore;
- Danno causato da ritardo.

Infine, tutte le compagnie aeree che operano nel territorio comunitario hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo.

I diritti ed i doveri dei passeggeri sono poi sintetizzati nella “Carta dei diritti del passeggero” (redatta dall'Enac - disponibile sul sito [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)), di cui si riportano numerose informazioni.

### 1.

#### La prenotazione.

La prenotazione del volo può effettuarsi nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie e filiali della compagnia aerea, telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l'agenzia di viaggio e anche via Internet, ove previsto dalle singole compagnie



aeree. Il passeggero all'atto della prenotazione deve ricevere in modo chiaro e completo informazioni su:

- Compagnia aerea che effettivamente svolgerà il collegamento;
- Orari dei voli, sulle tariffe e relative regole;
- Tipo di aeromobile;
- Modalità di assistenza per i passeggeri disabili e minori non accompagnati;
- Comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R." - *Passenger Name Record*).

Se il passeggero prenota in agenzia di viaggio può richiedere le schermate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole. Nel caso di persona a ridotta mobilità o minore non accompagnato è necessario fare immediatamente presente tale condizione al momento in cui si effettua la prenotazione e richiedere informazioni sulle modalità di erogazione del servizio di assistenza prestato dalla Compagnia.

#### DA RICORDARE:

- È sempre consigliabile presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per esperire agevolmente le operazioni di imbarco;
- La prenotazione diviene definitiva solo in seguito all'acquisto del biglietto.

### 2.

#### *Il biglietto aereo.*

È un documento individuale o collettivo che può rivestire forma cartacea o elettronica.

Se si acquista un biglietto elettronico il passeggero ha diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio (*Itinerary Receipt*) con le stesse informazioni previste per il biglietto aereo tradizionale.

Il biglietto aereo costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto.

Il biglietto di passaggio deve indicare:

- Il luogo e la data di emissione;
- Il luogo di partenza e quello di destinazione;
- La classe e il prezzo di passaggio;
- Il nome e il domicilio del vettore.

Il relativo contratto è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle «Condizioni generali di trasporto» (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita.

Un estratto delle CGT è riportato in allegato al biglietto aereo ed assume generalmente la dizione di «Condizioni di contratto».

Nei trasporti aerei le condizioni generali, usualmente, prevedono la totale ed assoluta incedibilità del biglietto da parte del passeggero.

### 3.

#### *Voli di linea e voli charters.*

La peculiarità dei voli di linea consiste nel fatto che offrono un servizio costante nel tempo.

Seguono, infatti, gli orari previsti dalle compagnie aeree e resi noti ai passeggeri con largo anticipo.

Nei voli di linea il prezzo del biglietto dipende dal tipo di tariffa e dalla classe.

I charter sono voli occasionali. Di norma tali voli vengono noleggiati da organizzazioni turistiche, ma ciò non esclude che possano essere presi a nolo da un qualsiasi soggetto, anche privato.

Di norma, i biglietti dei voli charter costano meno di quelli di linea in quanto calcolati in riferimento alla maggiore percentuale di occupazione dei posti disponibili.

Minor costo non significa peggior servizio o sicurezza inferiore perché, di fatto, anche i voli charter sono sottoposti ai cicli di manutenzione previsti dalla IATA. Inoltre, i charter consentono voli diretti sulle località di maggiore afflusso turistico. In ogni caso, sul sito dell'ENAC ([www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)) è possibile prendere visione dell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea (1).

### 4.

#### *Tariffe.*

Non è possibile analizzare con brevità tutte le tariffe delle diverse compagnie aeree che operano in campo comunitario; si cercherà di seguito di riportare quelle che sono le condizioni generalmente praticate.

La tariffa corrisposta dal passeggero è determinata in base alle regole tariffarie del vettore in vigore alla data del pagamento del prezzo del biglietto relativo al viaggio, da effettuarsi alle date e secondo l'itinerario in esso specificamente indicati.

La tariffa di regola varia a secondo della classe prescelta (di seguito riportate in ordine di costo decrescente):

- Prima classe;
- Business class;
- Classe turistica.

Le regole tariffarie di volta in volta applicabili sono rese conoscibili attraverso i canali di distribuzione dei prodotti del vettore, i suoi uffici aperti al pubblico, nonché il sito internet del vettore. Di norma, qualora il passeggero cambi l'itinerario e le date del viaggio, potrà essere ad esso richiesto un supplemento tariffario; per molte tariffe, tuttavia, non sono consentite variazioni.

È possibile, talvolta, che le tariffe presentino obblighi e restrizioni relativi alla prenotazione, all'emissione del biglietto e/o al periodo che intercorre fra l'andata e il ritorno del volo. Ad esempio, per alcune tariffe la prenotazione e l'emissione



del biglietto devono essere effettuati almeno sette giorni prima della partenza, per altre tre giorni prima. Altre tariffe prevedono che fra l'andata e il ritorno debba intercorrere almeno un sabato notte o che il termine ultimo per il ritorno sia fissato in un numero di giorni dati dal momento della partenza.

Se sono previsti più itinerari alla stessa tariffa, il passeggero ha diritto, prima dell'emissione del biglietto, di concordare con il vettore l'itinerario preferito, che diverrà quello definitivo.

Sono normalmente a carico del passeggero le tasse e gli oneri aggiuntivi applicabili al trasporto, non inclusi nelle tariffe, imposti per legge o richiesti dalle autorità governative o da altre autorità competenti.

## 5.

### *Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato: ambito di applicazione.*

Regolamento comunitario n. 261/2004.

- Il regolamento si applica sia ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato della Comunità europea, che ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato della Comunità europea, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
- Il regolamento si applica sia ai voli di linea che non di linea.
- Il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma *Frequent Flyer* o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. Il regolamento, infatti, lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE sui cosiddetti "pacchetti turistici", tuttavia non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" sia cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

Gli obblighi nei confronti del passeggero stabiliti dal regolamento (CE) n. 261/2004 non possono essere oggetto di restrizioni o rinunce, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. L'«Ente nazionale per l'aviazione civile» (ENAC) è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni amministrative che sono state previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006.

### 5.1.

#### *Negato imbarco.*

Il negato imbarco si verifica quando l'aeromobile parte, ma il passeggero non è

imbarcato. L'ipotesi più frequente è l'*overbooking*, cioè il fatto che le compagnie aeree accettano più prenotazioni del numero dei posti disponibili (una prassi praticata da queste ultime per cautelarsi nei confronti di coloro che non si presentano all'imbarco e, quindi, per evitare di far viaggiare l'aereo con posti vuoti). Di solito *'funziona'*, ma a volte succede che si presentano tutti i viaggiatori e qualcuno rimane a terra.

In caso di *overbooking*, come nelle altre ipotesi di negato imbarco, sono previsti a carico del vettore una serie di obblighi di informazione ed assistenza.

- Il vettore aereo deve innanzitutto fare un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare. I volontari hanno, inoltre, diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo (per le modalità di rimborso e assistenza vedi il paragrafo "cancellazione dei voli" - par. 5.2. - numeri 1) e 2).
- È possibile che la compagnia aerea trovi una sistemazione alternativa per i passeggeri rimasti a terra, in questo caso se il vettore sistema il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.
- Se invece il vettore sistema il passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, è prevista la corresponsione del rimborso:
  - a) del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
  - b) del 50% del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km (esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare), e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
  - c) del 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai due precedenti punti (compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare).
- Nel caso in cui l'imbarco viene negato a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo deve immediatamente versare una compensazione pecuniaria (per modalità ed ammontare v. "cancellazione del volo" tabella A) ai passeggeri interessati e presta loro l'assistenza prevista.

In caso di *overbooking* è ovvio che chi rischia di più sono i passeggeri che arrivano in aeroporto per imbarcarsi all'ultimo momento e, per evitare brutte sorprese, è sempre meglio presentarsi al check-in con largo anticipo. Se si verifica un caso di "negato imbarco" e la compagnia non presta la dovuta assistenza, è bene reclamare e far valere sul posto i diritti che la legge garantisce.

### 5.2.

#### *Cancellazione del volo.*

1. In caso di cancellazione del volo il vettore deve offrire ai passeggeri



interessati una serie di servizi e soluzioni alternativi:

- a) Rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per le parti di viaggio non effettuate e per le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- b) L'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto equivalenti non appena possibile;
- c) L'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

Per i voli che rientrano in un servizio *“tutto compreso”* si applica la stessa disciplina anticipata al primo punto.

Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

2. Il passeggero ha anche diritto alla seguente assistenza:

- a) Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) Effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
- c) In caso di volo alternativo quando può presumersi che l'orario di partenza per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza iniziale è previsto, cumulativamente a quanto già detto ai precedenti punti, che il passeggero riceva congrua sistemazione in albergo a titolo gratuito e al trasporto gratuito tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro).

3. Al passeggero, inoltre, spetta la compensazione pecuniaria nell'ordine riportato nella tabella A) che segue, a meno che:

- a) Sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
- b) Sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
- c) Sia stato informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e

di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto.

I passeggeri devono essere informati anche delle eventuali alternative di trasporto possibili.

Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

#### TABELLA A - COMPENSAZIONE PECUNIARIA

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) e b) (2).

#### DA RICORDARE:

Nel caso in cui ai passeggeri venga offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non sia superiore a:

- *due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;*
- *tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;*
- *quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato il vettore può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria.*

La compensazione pecuniaria andrà pagata:

- *in contanti;*
- *mediante trasferimento bancario elettronico;*
- *con versamenti o assegni bancari;*
- *soltanto previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.*

#### 5.3.

##### *Ritardo.*

Nel caso di ritardo il vettore aereo è tenuto a prestare ai passeggeri una specifica assistenza diversificata a secondo della distanza che si deve coprire e del tempo di attesa previsto.

Il ritardo rispetto all'orario di partenza previsto costituisce, comunque, un mancato rispetto del contratto di trasporto. Il regolamento prevede, a prescindere dalle altre tutele offerte, un minimo di tutela nel caso in cui il ritardo sia di:

- *due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;*
- *tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e*



- per tutte le tratte aeree comprese tra i 1500 e i 3500 km;
- quattro o più ore per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti.

Il passeggero - secondo il regolamento - quando si presentino tali situazioni ha diritto a:

- Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica a titolo gratuito.

Quando l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno il passeggero ha anche diritto a:

- Sistemazione in albergo;
- Trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

Se il ritardo è di almeno cinque ore è previsto inoltre:

- Il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la/le parti di viaggio non effettuate o per la/le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Qualora risultasse opportuno, il passeggero ha anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.

In ogni caso la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto di passeggeri è limitata a 4.150 DSP <sup>(3)</sup> per passeggero (circa Euro 4.773,00).

È previsto a carico delle compagnie aeree un obbligo specifico di informare i passeggeri circa i loro diritti. Questo comporta la necessità che nelle zone di registrazione degli aeroporti venga affisso un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza".

Anche ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore deve essere consegnato un testo con i loro diritti.

Ai passeggeri devono inoltre essere fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento.

In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e, comunque, entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni dovranno essere fornite ogni 30 minuti.

## 6.

### *Impedimenti del passeggero.*

La normativa italiana, di recente (decreto legislativo n. 96 del 2005), ha apportato un serie di modifiche al «Codice della navigazione», con una disciplina di favore per il passeggero che, a causa di un impedimento, rinunci al trasporto (articoli 945, 946 e 949 codice della navigazione).

- Se il passeggero non può più partire, per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato;
- Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che devono viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento. Tuttavia tale responsabilità non può superare il limite massimo del prezzo del biglietto.

- Se il passeggero non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, senza addurre alcuna giustificazione rilevante, paga l'intero prezzo del biglietto. In quest'ultima ipotesi, il prezzo di passaggio non è dovuto, e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
- Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa previsione si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

## 7.

### *Responsabilità della compagnia aerea.*

Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio. Tale presunzione persiste a meno che il vettore non provi che egli stesso o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle (art. 949-bis codice della navigazione).

La sua responsabilità sul trasporto di persone ha inizio con le operazioni di imbarco e termina con la conclusione delle formalità di sbarco.

Nel caso si verifichi un disservizio e la compagnia rifiuti di soddisfare l'eventuale richiesta di indennizzo, il passeggero dovrà inviare il reclamo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno per ottenere la compensazione prevista. Ovviamente se l'utente ritiene di aver subito ulteriori, più consistenti danni a causa dell'inadempimento della compagnia aerea (ad esempio non usufruisce di un pernottamento presso l'albergo prenotato, ecc.), o quest'ultima rifiuti di





versare la compensazione prevista, ha sempre la possibilità di rivolgersi al giudice o in via alternativa può intraprendere una delle procedure stragiudiziali previste (v. Strumenti di tutela).

#### DA RICORDARE:

- *Bisognerà individuare il prima possibile la normativa di riferimento soprattutto al fine di determinare il termine di prescrizione previsto per l'azione, che non sempre è uguale;*
- *Nel caso di un disservizio, il destinatario della richiesta di risarcimento deve essere sempre la compagnia aerea. Eventualmente, sarà quest'ultima a rivalersi in seguito sui soggetti che riterrà responsabili.*

A scelta del turista, copia delle richieste di risarcimento può essere inviata anche a ENAC - Carta dei diritti del passeggero:  
00185 Roma - viale del Castro Pretorio, 118.

Se il trasporto aereo è stato acquistato all'interno di un pacchetto turistico, la legge individua quale unico responsabile per ciò che può accadere nel corso del viaggio, inclusi i disguidi nel trasporto aereo, l'organizzatore o il venditore del pacchetto. Questi ultimi potranno rivalersi successivamente sull'effettivo responsabile, ma il turista danneggiato avrà come controparte solo colui che ha confezionato il viaggio "tutto compreso" (si rinvia per maggiori informazioni alla parte dedicata ai "Viaggi tutto compreso").

## 8.

### *Responsabilità del vettore per danni alla persona.*

Non esistono limiti di responsabilità nel caso in cui si verifichino incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali. Comunque, per danni fino a 100.000 DSP <sup>(3)</sup> (circa Euro 116.665,00) per passeggero, la compagnia aerea ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla propria responsabilità.

Per i danni che eccedono i 100.000 DSP <sup>(3)</sup> per passeggero, la compagnia aerea non è comunque responsabile se dimostra che:

- Il danno non è stato causato da negligenza, atto illecito od omissione propri o dei propri dipendenti;
- Il danno è stato causato esclusivamente da negligenza, atto illecito od omissione di terzi.

In tutti i casi il risarcimento è dovuto in misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.

Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile.

## 9.

### *Responsabilità relative al bagaglio.*

Compagnie aeree Comunitarie e compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999.

### 9.1.

#### *Ritardo.*

Di norma il peso massimo trasportabile gratuitamente è diverso a seconda della classe in cui si viaggia (l'economica invece della business, ad esempio). Se il peso del bagaglio va oltre, subentra l'*overweight*, ossia una somma da pagare per ogni chilo in più.

Per i bagagli consegnati viene rilasciata una ricevuta (generalmente si tratta di etichette da incollare al biglietto).

Nel caso in cui si verifichi un ritardo al momento della riconsegna dei bagagli, la legge stabilisce che il vettore aereo è senz'altro responsabile, salvo che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno, però, è limitata a 1000 DSP (circa euro 1.167,00).

Generalmente, le compagnie rimborsano le spese per le prime necessità durante l'attesa. Pertanto, quando si acquistano generi di prima necessità è, ovviamente, importante conservare gli scontrini, perché poi dovranno essere presentati al vettore per documentare le spese sostenute.

### 9.2.

#### *Distruzione o smarrimento.*

Può anche accadere che il bagaglio venga smarrito oppure venga restituito aperto o danneggiato. In questi casi, il vettore aereo è responsabile per un importo massimo di 1000 DSP <sup>(3)</sup> (circa euro 1.167,00):

- Per il bagaglio registrato, è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa (salvo che eventuali difetti fossero già inerenti al bagaglio stesso);
- Per il bagaglio a mano, è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

I limiti di responsabilità sono più elevati se il passeggero, al momento della registrazione, ha rilasciato una dichiarazione di valore e pagato un supplemento.

## 10.

### *Cosa fare in caso di contestazioni.*

La prima cosa che deve fare il passeggero per avviare la pratica di ricerca dei suoi bagagli o, comunque, per ottenere l'eventuale risarcimento per i disservizi subiti durante il trasporto del bagaglio, è sporgere quanto prima, per iscritto, una denuncia di smarrimento o danneggiamento al vettore.

Il reclamo deve essere presentato, o inviato tramite raccomandata con ricevuta di



ritorno, alla compagnia aerea, usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (*Property Irregularity Report*) disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Nel reclamo è bene specificare le caratteristiche delle valigie perse o danneggiate, nonché i dati riguardanti il volo. Per maggiore precisione si elencano gli adempimenti che il passeggero deve eseguire per assicurarsi il buon esito della richiesta:

- Rivolgersi all'ufficio oggetti smarriti;
- Compilare il rapporto di irregolarità bagaglio (P.I.R.);
- Allegare il rapporto alla richiesta di risarcimento;
- Inoltrare la richiesta alla compagnia aerea ed eventualmente alla compagnia assicurativa immediatamente o entro i termini consentiti.

L'ultimo punto della lista è importante perché se la contestazione è immediata, cioè avviene al momento della consegna, il passeggero non dovrà successivamente provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto, di regola, alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini previsti. È consigliabile, in ogni caso, individuare sempre la normativa di riferimento della compagnia con cui si viaggia, per controllare i termini di reclamo e la relativa azione. Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. In tal caso, il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti.

La denuncia scritta deve essere effettuata entro termini brevissimi:

- Nel caso il bagaglio sia danneggiato, entro sette giorni;
- In caso di ritardo, entro ventuno giorni dalla data di effettiva riconsegna;
- In caso di mancata riconsegna, entro ventuno giorni dalla data di arrivo.

- (1) L'istituzione dell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno della Comunità è stato istituito dal regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) Per determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
- (3) DSP = DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - Come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all'Euro (secondo la quotazione del 1 febbraio 2005: 1 DSP = 1,166650 Euro).

## 7.3 - Il trasporto ferroviario.

### *Premessa*

Per il trasporto ferroviario, oltre alle convenzioni internazionali («*Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari*» (COTIF), contenente le «*Regole uniformi relative al contratto di trasporto ferroviario internazionale di persone - appendice A*» rese esecutive con legge n. 976/84) trovano applicazione gli articoli 1678 e seguenti del codice civile, se non derogate da leggi speciali. Le regole di settore, a seguito dell'«*Atto di concessione ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato s.p.a.*» sono contenute nelle «*Condizioni generali di trasporto*» (CGT).

In Sicilia un ruolo preponderante nel servizio di trasporto ferroviario, in una situazione pressoché di monopolio, è svolto dalla società Trenitalia che, annualmente, adotta la «*Carta dei servizi*». In questa vengono esplicitati, tra l'altro, alcuni aspetti delle condizioni di trasporto.

### **1.**

#### *Tipologie di treni.*

Come è possibile evincere dalla «*Carta dei servizi*» di Trenitalia, il trasporto ferroviario può essere locale, nazionale ed internazionale, a seconda che venga effettuato un servizio all'interno di una regione, dell'Italia o tra stati diversi; per ogni tipo di servizio sono adibite diverse tipologie di treni.

#### **TRASPORTO LOCALE.**

Tale categoria riguarda sia il trasporto in ambito metropolitano, sia in ambito regionale.

- *Treni per il trasporto locale:*  
generalmente circolano all'interno di una singola regione, effettuando fermate in quasi tutte le stazioni del percorso; solitamente offrono posti solo di seconda classe;
- *Treni diretti:*  
possono circolare o in ambito regionale, o collegare centri di regioni limitrofe; hanno un numero limitato di fermate;
- *Treni interregionali:*  
collegano mete interregionali. Poiché riguardano spesso località turistiche, possono essere previsti solo per determinati giorni o periodi; effettuano poche fermate.

#### **TRASPORTO NAZIONALE.**

Le linee ferroviarie nazionali provvedono al trasporto di media e lunga percorrenza, collegando le principali città italiane. Per questo tipo di trasporto sono adibiti treni:

- *Eurostar Italia* (ES):



garantisce spostamenti veloci tra le maggiori città d'Italia.

- *Intercity - Eurocity* (IC, EC):  
è la rete più capillarmente diffusa sul territorio; mette in collegamento anche le città non capoluogo di provincia. Per i viaggi su questi treni è possibile prenotare il posto non solo entro la partenza della stazione di origine, ma anche fino a pochi minuti prima della partenza dalla propria stazione di salita.
- *Notte*: riguarda l'erogazione di un servizio notturno, realizzato con Intercity o Espressi (ICN, EXP). Le vetture, oltre che di posti a sedere, sono dotate di cuccette, vetture letto tradizionali e confort.

### TRASPORTO INTERNAZIONALE.

Riguarda gli spostamenti tra i principali valichi di frontiera tra l'Italia e i paesi vicini. Spesso esistono, per tali tipi di viaggi, accordi con le imprese ferroviarie estere o società miste. Il servizio è reso per mezzo di treni IC, EC, EN, EXP.

## 2.

### *Il biglietto.*

Il biglietto di trasporto rappresenta la prova della conclusione del contratto di trasporto. Esso deve indicare:

- La stazione di partenza e quella di arrivo;
- L'itinerario;
- La classe e la tariffa applicata;
- Il giorno del rilascio;
- La data di inizio di validità, quando richiesta;
- La durata della validità, quando richiesta;
- Il prezzo;
- L'indicazione, per i biglietti nominativi, delle generalità del titolare.

I biglietti non nominativi sono cedibili fino a prima della partenza; la cessione di quelli nominativi, invece, è vietata.

Il biglietto deve essere acquistato prima della partenza presso le agenzie di viaggio, la biglietteria della stazione, on line, tramite le biglietterie automatiche o telefonica (nel qual caso il biglietto cartaceo può essere ritirato in stazione o consegnato a domicilio, con un costo aggiuntivo. Tale modalità di acquisto è praticabile solo per alcuni tipi di treni).

Prima di salire a bordo della carrozza occorre effettuare l'obliterazione del biglietto e, se ciò non avviene, il viaggiatore è tenuto a pagare una maggiorazione del prezzo a titolo di sanzione.

In alcuni casi (biglietteria della stazione chiusa, mancanza delle biglietterie self-service, etc.) il biglietto può essere acquistato direttamente sul treno, rivolgendosi al personale addetto, senza che sia necessario un pagamento aggiuntivo oltre al prezzo del biglietto.

Una maggiorazione e il pagamento della differenza rispetto al prezzo intero, deve

essere corrisposta dal passeggero quando il biglietto in suo possesso non è idoneo al treno o al tipo di servizio che vuole utilizzare.

I biglietti a data aperta hanno una validità di due mesi; quelli a fascia chilometrica, invece, non hanno limiti temporali di validità.

## 3.

### *Obblighi delle parti.*

La stipulazione del contratto di trasporto ferroviario comporta l'assunzione di obblighi sia da parte del vettore, sia da parte del viaggiatore (cui corrispondono reciproci diritti).

### OBBLIGHI DEL VETTORE.

- Il vettore deve garantire la regolare e sicura fruizione del servizio. Deve, in altre parole, assicurare il rispetto di tutti i termini e condizioni del contratto, tranne che ciò sia ostacolato da circostanze straordinarie o da cause di forza maggiore.
- Il vettore è tenuto ad assicurare l'affissione, presso le stazioni, di tabelloni riportanti gli orari dei treni, le tariffe, i bollettini e i regolamenti che possono interessare i viaggiatori.
- Eventuali condizioni o tariffe speciali, deroganti quelli ordinarie, possono essere previste, sempre che il vettore ne assicuri la fruibilità, compatibilmente a determinati limiti, a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza discriminazioni.
- Al vettore, infine, compete la vigilanza sull'integrità fisica e l'incolumità del passeggero. A tali fini ha l'obbligo di predisporre tutte le misure necessarie ed indispensabili per evitare incidenti.

### OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE.

- In primo luogo, il viaggiatore ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni normative (legislative, regolamentari, ...) che riguardano l'uso del servizio ferroviario; egli deve, nondimeno, uniformarsi alle richieste ed avvertimenti che gli vengono comunicati dal personale addetto alla vigilanza in stazione e sui vagoni - treno.
- Il passeggero deve usare tutte le precauzioni necessarie e vigilare al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi alla sua persona, ai bagagli e agli animali al seguito.
- Quale conseguenza del dovere di adempiere a quanto pattuito nel contratto di trasporto, il viaggiatore è tenuto a non scendere o salire dalla carrozza ove si trova, in stazioni diverse da quella di partenza o arrivo, o presso stazioni intermedie, che non sono previste quali fermate durante il tragitto, tranne nel caso in cui abbia ricevuto disposizioni dal personale addetto.
- Oltre al pagamento del prezzo di passaggio, l'utente è tenuto a versare quanto richiesto a titolo di tasse, sopratasse, penalità,...; nel caso di pagamento non dovuto può chiedere ed ottenere quanto corrisposto.



Se il passeggero non osserva quanto disposto sorge a suo carico una responsabilità per gli eventi dannosi, cagionati o subiti, per sua colpa. La responsabilità è, tuttavia, in concorso tra il viaggiatore ed il vettore, quando quest'ultimo abbia realizzato una condotta imprudente o negligente.

#### 4.

##### *Interruzioni di linea, soppressione di treni in orario, ritardi.*

Le interruzioni di linea, la cancellazione dei treni previsti dagli orari, i ritardi nelle partenze e negli arrivi, devono essere portate a conoscenza del pubblico con mezzi idonei. Le conseguenze che scaturiscono da tali eventi sono diverse a seconda che riguardino viaggi già iniziati al momento del loro verificarsi, o iniziati dopo.

##### **DURANTE IL VIAGGIO GIÀ INIZIATO.**

- L'interruzione di linea o la soppressione di un treno consentono al viaggiatore di usufruire, senza nulla dovere pagare a titolo aggiuntivo, di un altro mezzo di trasporto, messo a disposizione dal vettore, che lo conduca a destinazione.
- L'interessato ha la possibilità di ottenere il rimborso integrale del biglietto per la tratta non utilizzata quando non voglia proseguire il viaggio, o quando risulta impossibile raggiungere la destinazione per altra via. In questa ultima ipotesi, peraltro, il vettore deve ricondurre il passeggero alla stazione di partenza o in altra intermedia.
- Il ritardo che provoca la perdita della coincidenza con altro treno attribuisce al passeggero la facoltà, previa richiesta al personale addetto, di viaggiare sul treno immediatamente successivo a quello perso, anche di diversa categoria e su una classe superiore a quella originaria. Tutto ciò in assenza del pagamento di ulteriori somme. Anche in tale caso, se il viaggiatore non intende proseguire, può chiedere il rimborso del prezzo pagato per il trasporto.
- In caso di perdita di una coincidenza serale, il vettore deve assicurare il proseguimento del viaggio con altri mezzi. Qualora ciò non sia possibile, l'ente gestore delle ferrovie deve garantire al passeggero la possibilità di pernottare e la possibilità di ripartire al più presto. Il viaggiatore non deve sostenere oneri economici aggiuntivi.

##### **PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO.**

- Nel caso in cui il passeggero, nonostante sia stato messo a conoscenza di interruzioni di linea o soppressione di treni di coincidenza per giungere a destinazione, decide di intraprendere ugualmente il viaggio ed utilizzare treni diversi da quello per cui ha pagato il biglietto, potrebbe essere tenuto, su richiesta del vettore, a corrispondere ulteriori somme.

#### 5.

##### *Rimborsi.*

Oltre a quanto già detto al paragrafo precedente a proposito dei rimborsi dovuti dal vettore, sono possibili altri eventi che danno luogo alla restituzione di quanto pagato dal viaggiatore. Secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto, i rimborsi possono essere integrali o relativi solo ad una percentuale della somma pagata dal viaggiatore, quando il biglietto non sia stato utilizzato. A quest'ultimo proposito, è bene osservare che sono previsti molteplici tipologie di "classi" di rimborso, che variano a seconda della tariffa applicata, del tipo di viaggio acquistato e del termine entro cui esso deve essere domandato (utili informazioni sono reperibili sul sito internet [www.trenitalia.it](http://www.trenitalia.it)).

È previsto un rimborso integrale dei biglietti non utilizzati in alcuni casi. Tra questi si possono ricordare:

- Ritardata partenza del treno protratta per un'ora o soppressione dello stesso;
- Impossibilità di iniziare il viaggio a causa di un ordine dell'Autorità;
- Mancanza di posti per i quali il biglietto è stato pagato;
- Ritardata consegna del biglietto acquistato via internet;
- Rinuncia del viaggiatore per proprie esigenze (in questo caso, però, se il viaggiatore non preferisce un bonus pari al prezzo del biglietto, si ha l'applicazione di una trattenuta).

##### **DA RICORDARE:**

- *Nei primi tre casi il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, prima della scadenza di validità del biglietto, presso la biglietteria della stazione ove si è verificato l'evento.*
- *Nell'ultima ipotesi il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, sempre entro i limiti di validità del biglietto o prima che sia obliterato (se tale formalità è richiesta), presso l'agenzia di emissione dello stesso, o in qualsiasi biglietteria.*
- *È, tuttavia, consentito il rimborso del biglietto già convalidato, ma entro 30 minuti dalla convalida e presso la biglietteria della stazione di partenza.*
- *I biglietti smarriti o rubati non sono, comunque, rimborsabili.*

#### 6.

##### *Bonus.*

Secondo le disposizioni contrattuali, in caso di mancata utilizzazione del biglietto per cause dipendenti dal viaggiatore, il servizio ferroviario può rilasciare, previa rinuncia al rimborso, un bonus per mancata utilizzazione. Questo, con applicazione di una trattenuta, è di importo pari al prezzo del biglietto non utilizzato; dà diritto all'acquisto di un nuovo titolo di viaggio entro i sei mesi successivi al giorno di emissione, questo compreso. La facoltà di ottenere un bonus non è prevista per i biglietti il cui costo sia pari o inferiore, attualmente, a euro 8,00.





I biglietti acquistati con questo bonus non sono rimborsabili.

Le FS, generalmente, prevedono il rilascio di un bonus, sempre in alternativa al rimborso, anche in caso di ritardi o non funzionamento dell'impianto di climatizzazione della carrozza.

Sotto il primo profilo si osserva:

- *Treni Eurostar Italia:*  
per ritardi superiori a 25 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 50% del prezzo del biglietto;
- *Treni Intercity, Intercity Plus ed Eurocity* (per percorsi nazionali):  
per i ritardi in arrivo superiori a 30 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione;
- *Treni Intercity Notte ed Espressi:*  
in caso di ritardo in arrivo superiore a 60 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione per i posti a sedere, del 20% del prezzo del biglietto per il servizio cuccetta, VL ed Excelsior.

Per ottenere il bonus è necessario avere effettuato la prenotazione.

- Se nella carrozza del treno ove ha preso posto il viaggiatore non funziona l'impianto di climatizzazione, il personale addetto può assegnargli un altro posto. In mancanza di posti liberi, all'interessato viene rilasciato un bonus pari al 50% del prezzo del biglietto, per i treni Eurostar; del 30% per i treni Intercity ed Eurocity (per percorsi nazionali). Sul biglietto deve essere riportata l'annotazione di non funzionamento dell'impianto di climatizzazione, a cura del personale.

#### DA RICORDARE:

- I bonus non sono cumulabili;
- La richiesta di bonus deve essere fatta pervenire, entro 30 giorni dalla data del viaggio, alla stazione di arrivo.
- Il bonus, generalmente, viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono casi di esclusione del diritto al bonus:

- Cause di forza maggiore;
- Scioperi;
- Eventi determinati da terzi, idonei ad avere ripercussioni sulla circolazione;
- Ordine dell'Autorità Pubblica; ritardo ascrivibile ad una rete estera.

Il bonus, inoltre, non può essere rilasciato al passeggero che sia titolare di alcuni determinati tipi di abbonamento.

## 7.

### *Responsabilità del vettore per danni alle persone.*

Il regime di responsabilità vigente in materia di trasporto ferroviario è conforme alle previsioni contenute nell'art. 1681 codice civile, in materia di

“Responsabilità del vettore”.

La responsabilità in questione è contrattuale, soggettiva, illimitata e presunta.

Il vettore è tenuto al risarcimento dei danni provocati da:

- Ritardo;
- Soppressione del treno;
- Mancata coincidenza;
- Interruzione del viaggio.

Oltre a ciò, sussiste la responsabilità del vettore per i danni subiti dalla persona del viaggiatore, dal momento in cui sale sul treno fino a quando ne discende, a causa di incidenti dipendenti dall'esercizio del servizio ferroviario.

Il danneggiato deve provare il nesso causale esistente tra il danno e l'attività svolta dal vettore.

Il vettore, per ciò che lo riguarda, è esonerato da responsabilità quando:

- Dimostra che, durante il periodo di trasporto, il nesso causale tra danno ed evento dannoso non si è configurato in quanto il secondo è stato determinato da caso fortuito, forza maggiore, colpa del passeggero, fatto di un terzo. L'esonero dalla responsabilità può essere riconosciuto, inoltre, solo quando il vettore prova di avere realizzato quanto necessario per impedire l'evento.
- Il personale addetto abbia agito, dietro richiesta del passeggero, al di fuori delle proprie mansioni o per compiere prestazioni non contemplate tra quelle dovute dal servizio ferroviario.

#### DA RICORDARE:

- *Il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti, tranne per quelli che riguardano le persone (e i loro bagagli) si prescrive in un anno, decorrente dal giorno di scadenza della validità del biglietto;*
- *Il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti dalle persone e dai loro bagagli si prescrive in un anno, decorrente dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (il termine rimane sospeso se il viaggiatore presenta reclamo);*
- *In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli eredi ad ottenere il risarcimento si prescrive in due anni, decorrenti dal giorno della morte del viaggiatore.*

## 8.

### *Bagagli e animali al seguito.*

Il passeggero ha la facoltà di trasportare, gratuitamente, bagagli non eccedenti lo spazio dallo stesso occupato o, se più ingombranti, tali da non arrecare fastidio ad altri passeggeri. La custodia dei bagagli è affidata al proprietario ed il vettore non è responsabile per gli oggetti ivi contenuti. Ovviamente i bagagli al seguito non devono contenere oggetti pericolosi o nocivi. Le FS, in caso di incidente a loro imputabile, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione o smarrimento delle valigie o degli altri oggetti ammessi al trasporto, corrispondono al





viaggiatore una somma fissa, salvo che l'interessato dimostri di avere subito un danno maggiore. L'avaria del bagaglio obbliga il vettore a risarcire una somma pari al valore del deprezzamento subito. In caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento ed avaria del bagaglio, dunque, si configura una responsabilità limitata.

È possibile portare sulla carrozza animali di piccola taglia, purché non arrechino disturbo. Le modalità di trasporto e le limitazioni sono predisposte dal vettore e portate a conoscenza del pubblico.

#### DA RICORDARE:

- *È utile sapere che Trenitalia mette a disposizione dei passeggeri un polizza assicurativa per i furti dei bagagli. La polizza è gratuita, ma riguarda i viaggi in treno effettuati solo su determinati tipi di convogli. L'ammontare massimo risarcibile è di Euro 260,00 a valigia, per un massimo di due valige.*
- *La pratica assicurativa ha inizio con la denuncia dell'avvenuto furto all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 3 giorni dal furto, nonché l'inoltro della relativa richiesta, entro 15 giorni, alla biglietteria della stazione di arrivo o a Trenitalia.*

### 9.

#### *Trasporto di persone disabili con Trenitalia.*

Trenitalia, al fine di garantire la mobilità, la parità di trattamento, e l'osservanza dei principi di non discriminazione, nei confronti dei disabili, ha "attrezzato" convenientemente molti convogli (riconoscibili grazie ad un apposito pittogramma) e predisposto in molte stazioni «Centri di assistenza disabili» (CAD).

Per i servizi di assistenza richiesti sono previste specifiche tariffe; questi possono essere richiesti:

- 1 ora prima della partenza del treno, solo per i collegamenti tra alcune stazioni, tra le quali sono comprese - per la Sicilia - quelle di Palermo Centrale e Messina Centrale;
- 12 ore prima della partenza per i collegamenti tra tutte le stazioni del circuito di assistenza disabili.

I viaggiatori che richiedono questo tipo di assistenza devono presentarsi in stazione, almeno, 30 minuti prima dell'orario di partenza previsto.

Come si è detto, su richiesta del cliente, i CAD organizzano l'assistenza per il viaggio sia nella stazione di partenza, che in quella di arrivo. Essi dispongono i servizi necessari per:

- Le informazioni;
- La prenotazione dei posti ordinari e attrezzati;
- L'eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle;
- La guida in stazione e l'accompagnamento al treno;

- La guida fino all'uscita della stazione o ad altro treno in coincidenza;
- La salita e la discesa, con carrelli elevatori, dei viaggiatori su sedia a rotelle (nelle stazioni a ciò attrezzate);
- L'eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano;
- La distribuzione di materiale informativo.

#### DA RICORDARE:

- In Sicilia, le stazioni facenti parte del circuito di assistenza per viaggiatori disabili sono:  
Messina Centrale;  
Acireale;  
Agrigento;  
Canicattì;  
Caltanissetta;  
Catania;  
Cefalù;  
Enna;  
Giarre;  
Milazzo;  
Palermo Centrale;  
Sant'Agata di Militello;  
Siracusa;  
Taormina;  
Termini Imprese;  
Trapani.
- *Sul sito internet [www.trenitalia.it](http://www.trenitalia.it) è pubblicata la «Guida del viaggiatore»: un utile ausilio per chi volesse conoscere le tariffe, le offerte, gli orari, le tratte, indirizzi, consigli utili.*



## 7.4 - Il trasporto marittimo.

### Premessa

Il contratto di trasporto è definito dal codice civile come quel contratto tramite il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.

Il trasporto marittimo è regolato, oltre che dalle norme del codice civile relative al contratto di trasporto, dagli articoli del Codice della navigazione e da convenzioni internazionali.

Alle crociere, che rientrano nel concetto di "pacchetto turistico tutto compreso", si applica il «Codice del consumo».

Importanti, infine, sono le condizioni generali di contratto che le varie compagnie di navigazione stabiliscono unilateralmente, anche se in questo vademecum esamineremo le regole generali previste dal codice della navigazione.

### 1.

#### Tariffe e biglietto.

Le tariffe praticate dalla maggioranza delle compagnie di navigazione si diversificano a seconda del tipo di sistemazione richiesta dal passeggero.

- Tariffa poltrona: riguarda la sistemazione individuale in poltrona;
- Tariffa cabina: dà diritto alla consegna di una cabina singola o predisposta per l'accogliimento di più passeggeri, dotata di oblò (esterna) o priva di aperture sull'esterno (interna).

La prova della conclusione del contratto è data dal biglietto di passaggio, rilasciato dal vettore. Esso deve contenere precise indicazioni:

- Generalità del passeggero;
- Luogo e data di emissione;
- Luogo e partenza di arrivo;
- La classe ed il prezzo del passaggio;
- Nome e domicilio del vettore.

Le compagnie di navigazione pubblicano degli opuscoli indicanti gli orari, i tragitti e i servizi offerti, nonché tutte le informazioni inerenti il trasporto su una determinata nave. Generalmente allegano ai singoli biglietti almeno un estratto delle condizioni generali di contratto da esse predisposte.

### DA RICORDARE:

- *L'esibizione del biglietto è indispensabile per le operazioni di imbarco. Chi imbarca senza possedere un biglietto (cartaceo o elettronico), deve darne immediata comunicazione al commissario di bordo o al comandante. Secondo le previsioni normative (recepite da molte compagnie di navigazione), tale situazione obbliga il passeggero a pagare il doppio del*

*biglietto di passaggio fino al porto in cui l'interessato è diretto, o in cui è sbarco, fermo l'obbligo di risarcire l'eventuale danno.*

### 1.1.

#### Perdita o furto del biglietto.

Generalmente le condizioni di contratto prevedono che il passeggero deve presentarsi all'imbarco con un duplicato sostitutivo dell'originale, previo pagamento dell'integrale prezzo del biglietto (a seconda di quanto previsto dalle compagnie di navigazione) ed eventuale denuncia. Trascorso un determinato periodo di tempo, variabile da una compagnia all'altra, senza che il biglietto smarrito o rubato sia esibito, il vettore provvederà a rimborsare il passeggero.

### 1.2.

#### Pagamento, annullamento e rimborsi.

Alcuni eventi che riguardano la persona del passeggero, possono rendere impossibile il rispetto del contratto di trasporto. Il codice della navigazione prevede che:

- Se prima della partenza si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per una causa che non dipenda da lui, il contratto è risolto. In tale caso è dovuto il quarto del prezzo del biglietto (che deve essere considerato al netto del vitto, se questo era già compreso nel prezzo). Se uno di questi eventi riguarda uno dei congiunti o un addetto alla famiglia che dovevano viaggiare assieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto. Al vettore deve essere comunicata la notizia prima della partenza, in mancanza il passeggero è tenuto a pagare l'intero prezzo del biglietto;
- L'assenza del passeggero al momento delle operazioni di imbarco obbliga lo stesso a pagare, al netto, l'intero prezzo del biglietto.

Accanto a tali eventi riguardanti il passeggero, se ne pongono altri che interessano il vettore.

In linea generale le conseguenze che, secondo il codice della navigazione, riguardano la responsabilità del vettore sono così sintetizzabili:

- Il sopraggiungere di una causa non dipendente dal vettore, che impedisca la partenza della nave, lo obbliga a rimborsare il prezzo del biglietto di passaggio.
- Il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, ove non preferisca intraprendere il viaggio con altra nave dello stesso vettore, qualora quest'ultimo sopprima la partenza della nave o muti itinerario in modo tale da arrecare pregiudizio agli interessi del passeggero. In entrambe queste ipotesi, inoltre, il trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui la soppressione o il mutamento di itinerario sono dovuti ad un giustificato motivo, il risarcimento del danno non potrà essere superiore



al doppio del prezzo del biglietto.

- Le norme del codice della navigazione attribuiscono al passeggero, nel caso di partenza ritardata, il diritto all'alloggio ed al vitto (se questo era compreso nel prezzo del biglietto) a spese del vettore. Il passeggero deve, però, chiedere la risoluzione del contratto entro determinati limiti di tempo. Se ciò non avviene, perde il diritto all'alloggio ed al vitto a spese del vettore. Se la partenza è ritardata per cause che dipendono dal vettore al passeggero è dovuto anche il risarcimento dei danni.

Nei casi in cui è necessario interrompere il viaggio, per motivi che non dipendono dalla volontà o dalla responsabilità del vettore o del passeggero, quest'ultimo deve, comunque, procedere al pagamento del prezzo del biglietto, proporzionalmente al tratto utilmente percorso.

## 2.

### *Responsabilità del vettore per danni alle persone.*

- Sussiste la generale responsabilità del vettore per i danni derivati al passeggero da ritardo o mancata esecuzione del trasporto. Questa responsabilità, tuttavia, viene meno se il vettore prova che l'evento è dipeso da cause a lui non attribuibili (art. 408 codice della navigazione).
- Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, e che dipendono da un fatto verificatosi dal momento delle operazioni di imbarco, fino a quelle di sbarco. Il vettore non è responsabile quando prova che i fatti verificatisi non sono dipesi dalla sua volontà o da sua colpa.
- Il vettore non può essere esonerato dai profili di responsabilità che lo riguardano.

## 2.1.

### *Responsabilità del vettore per danni ai bagagli.*

In materia di responsabilità per la sottrazione, distruzione o danneggiamento del bagaglio bisogna distinguere due ipotesi:

- *Bagaglio non registrato.*  
È quello il cui prezzo di trasporto è già incluso nel corrispettivo dovuto dal passeggero per il passaggio. Esso non deve superare il volume e le dimensioni stabiliti dal vettore o dagli usi. Può contenere solo gli oggetti personali del trasportato. Il vettore è responsabile per le perdite o avarie, solo quando il passeggero dimostri che tali eventi sono stati determinati da cause ad esso ascrivibili.
- *Bagaglio registrato e consegnato.*  
È quello che, eccedente i limiti posti a proposito del bagaglio non registrato, forma oggetto di un autonomo contratto di trasporto di cose.

Il vettore è responsabile per le perdite e avarie, entro determinati limiti di valore, solo se non riesce a provare che il danno non è a lui imputabile. Il passeggero deve, comunque, farne subito denuncia al commissario di bordo se i danni sono apparenti e ben visibili; se essi non sono immediatamente riconoscibili, invece, entro il termine di tre giorni.

## 3.

### *Animali.*

Le compagnie di navigazione consentono, secondo diversificate modalità, il trasporto di animali domestici a seguito dei passeggeri.

Nel generalità dei casi sono previsti locali appositamente adibiti per il trasporto degli animali. Questi, comunque, non possono essere fatti entrare nei locali comuni della nave e devono essere muniti di museruola.

Il passeggero è responsabile per tutti i danni arrecati dal suo animale, a cose o persone.

### **DA RICORDARE.**

- *Tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati, si prescrivono in sei mesi decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione del passeggero, o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare.*
- *I diritti concernenti i bagagli registrati godono di un periodo di prescrizione più lungo: 1 anno dalla riconsegna o, in caso di smarrimento, dal giorno in cui avrebbero dovuto essere consegnati.*



## 7.5 - Il trasporto su strada.

### Il trasporto pubblico locale.

#### PREMESSA.

L'art. 1679 del codice civile disciplina i pubblici servizi di linea, intesi quali servizi di trasporto organizzati in base ad una concessione amministrativa che si svolgono su itinerari fissi e ripetuti, in base ad orari stabiliti. Tale tipo di trasporto costituisce a tutt'oggi una valida alternativa per spostarsi all'interno della regione (ed anche oltre), permettendo agli utenti di raggiungere sia tutte le città principali che i paesi limitrofi. L'analisi che ci apprestiamo ad effettuare terrà conto sia della normativa generale disposta a livello nazionale, che della disciplina legislativa regionale, in considerazione del fatto che la Regione siciliana, a norma dell'art. 17 dello Statuto, è dotata di una competenza legislativa concorrente con quella dello Stato nel settore dei trasporti.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Le leggi principali che disciplinano il settore a livello regionale sono:

- La legge regionale n. 1822 del 1939 che disciplina la concessione dei servizi di trasporto pubblico;
- Il D.P.R. n. 1113 del 1953, modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 296 del 2000 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi generali sulla erogazione dei servizi pubblici";
- I decreti legislativi n. 422 del 1997 e n. 400 del 1999 che hanno recepito la normativa comunitaria;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti";
- La legge regionale n. 10 del 1964, concernente il decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi municipalizzati di linea;
- La legge regionale n. 68 del 1983, recante norme per la predisposizione del Piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.
- La legge regionale n. 32 del 2000 "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";

- La legge regionale n. 19 del 2005, articolo 27, "Disposizioni relative al turismo".

#### 1.

##### *Condizioni di trasporto.*

Premesso che non si può fare un'analisi di tutte le condizioni generali praticate dalle diverse compagnie di trasporto che operano in Sicilia, si cercherà di riportare quelle che sono le regole generalmente praticate dai soggetti erogatori del servizio.

Per tale analisi si prenderanno in considerazione, accanto alla normativa vigente, anche le condizioni generali di alcune aziende del settore, che operano nel territorio della Regione siciliana, insieme alla disciplina uniforme dettata per la predisposizione della "Carta dei servizi".

Si tenga sempre presente, in ogni caso, che difficilmente le regole generali, disposte per il trasporto pubblico locale, possono subire delle variazioni peggiorative per i consumatori.

Coloro che esercitano servizi di linea per il trasporto di persone sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite, o autorizzate, nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

Quando per i loro spostamenti i turisti utilizzano i servizi di trasporto locale, senza dubbio hanno diritto:

- A viaggiare in condizioni di sicurezza;
- A ricevere adeguate informazioni sul servizio;
- Al rispetto degli orari;
- Ad un comportamento cortese da parte del personale in servizio.

Queste appena elencate possono considerarsi delle vere e proprie regole generali di comportamento, da cui le imprese erogatrici del servizio non possono distaccarsi.

I soggetti gestori si obbligano ad erogare il servizio pubblico di trasporto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali (cfr. Direttiva del 27 gennaio 1994).

#### EGUAGLIANZA.

Erogazione del pubblico servizio di trasporto nel rispetto della non discriminazione degli utenti per motivi di razza, sesso, lingua, religione ed opinioni politiche, garantendo:

- Parità di trattamento tra le diverse categorie e fasce di utenti;
- Accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture senza distinzione alcuna fra fasce di utenti;
- Accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture degli anziani e dei soggetti portatori di handicap attraverso l'adozione di adeguate misure mirate alle diverse esigenze di tali utenti.



### IMPARZIALITÀ.

Erogazione del servizio nel rispetto dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

### CONTINUITÀ.

Erogazione del servizio continua e regolare ad eccezione delle interruzioni dovute a causa di forza maggiore o stato di necessità indipendenti dalla volontà del soggetto gestore; nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, i soggetti gestori adottano tutte le misure necessarie, ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

### DIRITTO DI SCELTA.

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio.

### PARTECIPAZIONE.

I soggetti Gestori forniscono informazioni all'utenza riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni che interessano la stessa; periodicamente dovranno essere acquisite le valutazioni dell'utenza circa le qualità del servizio erogato.

### EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Adozione di tutte le misure atte a garantire il raggiungimento e soddisfacimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

## 2.

### *Il biglietto di trasporto.*

All'inizio del viaggio il passeggero deve essere in regola con le norme di utilizzo del titolo di viaggio (biglietti ordinari, city pass, varie tipologie di abbonamento, etc.). Nei servizi che prevedono l'emissione del titolo di viaggio in vettura, l'utente potrà munirsi del biglietto anche a bordo prima dell'inizio del viaggio. Talvolta il biglietto riporta sul retro uno stralcio delle condizioni generali di trasporto adottate dal vettore.

## 3.

### *Responsabilità del vettore.*

Per il trasporto pubblico locale la responsabilità del vettore è disciplinata dall'art. 1681 del codice civile.

- Il soggetto gestore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova che il vettore ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
- Il vettore risponde nei confronti dell'utenza dei danni derivanti anche dalla mancata realizzazione degli standard di servizio descritti nella carta dei servizi adottata.

Il momento iniziale della responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza e la responsabilità stessa non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si devono, invece, considerare come avvenuti "durante il viaggio" anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore e/o la perdita o l'avaria delle cose che questi porta con sé verificatisi durante le operazioni preparatorie od accessorie, in genere, del trasporto o durante le fermate (così: Cass. 73/1802).

## 4.

### *Perdita o avaria del bagaglio.*

In caso di perdita o di avaria del bagaglio, cioè delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore, il limite della responsabilità del vettore (in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 450 del 1985 a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n. 202 del 1954), è costituito:

- In caso di bagaglio consegnato dalla somma di lire dodicimila (pari a Euro 6,20) al chilogrammo ex art. 412, 1° comma, cod. nav. Per bagaglio consegnato si intende il bagaglio affidato al vettore, quindi, nel caso di trasporto su strada si fa riferimento a quello caricato nel vano bagagli.
- In caso di bagaglio non consegnato dalla somma di lire un milione novecentocinquanta mila (pari a Euro 1007,09) per ciascun passeggero, purché in tal caso il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti ex art. 944, 2° comma, codice della navigazione. Per bagaglio non consegnato si considera quello che il passeggero porta con sé salendo sul mezzo (c.d. bagaglio a mano).

Il viaggiatore, per il bagaglio consegnato, può anche rilasciare al momento della partenza una dichiarazione di valore: in questo caso non sussiste il limite al risarcimento suddetto. Per la denuncia sono previsti dei termini brevissimi. Il viaggiatore, quindi, ha due alternative:

- Far constatare immediatamente la perdita o l'avaria del bagaglio, se il danno risulti subito evidente;
- Presentare la contestazione per iscritto (direttamente all'ufficio competente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) entro i tre giorni successivi articolo 412 codice della navigazione).

Talvolta i soggetti erogatori del servizio tengono a precisare, sia nelle condizioni generali che sul retro dei titoli di viaggio, che "il vettore non risponde per la perdita o avaria del bagaglio". Tale clausola, se riportata, è senza dubbio vessatoria in quanto contraria alle prescrizioni a tutela del consumo.

La clausola, inoltre, è in contrasto con gli artt. 33 e 36 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (recante il Codice del consumo) e pertanto è inefficace e/o nulla nei confronti dei consumatori.



## 5.

### *Cosa fare in caso di contestazioni.*

Nel caso si verifichi un problema nel corso del viaggio, ad esempio un ritardo alla partenza, un guasto all'aria condizionata (in concomitanza di una giornata estiva) o un'avaria al bagaglio, ogni utente potrà inviare al gestore comunicazioni, segnalazioni, istanze e suggerimenti indirizzandoli presso gli uffici competenti (solitamente presso l'ufficio reclami, se previsto, o altrimenti presso l'ufficio relazioni con il pubblico), precisando, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro utile particolare per identificare con precisione i termini e le circostanze dell'eventuale accaduto.

Il gestore dovrà fornire una risposta tempestivamente e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni (così: DPCM 27/01/94) decorrenti dalla data di ricezione del reclamo presso gli uffici.

#### **DA RICORDARE.**

- *Nel caso in cui la risposta del vettore non riesca a soddisfare le richieste dell'utente questo potrà adire l'autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento dovuto o scegliere una delle procedure stragiudiziali previste (vedi "Strumenti di tutela").*



## 7.6 - Il taxi.

### **PREMESSA.**

I taxi, o "autoservizi pubblici non di linea", provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e vengono effettuati, a richiesta dei viaggiatori, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I taxi sono obbligati a prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta e, ovviamente, sia disposto a pagare.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

Regolamenti comunali basati sulle seguenti norme:

- Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 29 "Recepimento legge n. 21/92;
- Legge Regione siciliana 9 agosto 2002, n. 13 "Modifiche ed integrazioni legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 29";
- Decreto legislativo n. 422 del 1997, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997;
- Decreto legislativo n. 285 del 1992, "Codice della strada";
- Articolo 230 bis codice civile, "Familiari";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 13 "Sanzioni pecuniarie";
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, art. 7 bis "Sanzioni pecuniarie";
- Legge n. 689 del 1981, art. 13, "Sanzioni pecuniarie";
- Decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nei casi in cui il turista non si sposta con la propria auto spesso decide di utilizzare, per gli spostamenti urbani il taxi.

### **CONSIGLI UTILI PER IL TURISTA.**

Cercare di evitare i taxi abusivi, poiché non offrono alcuna certezza né sulle tariffe né tantomeno sul tragitto. I segni distintivi di un taxi regolare sono:

1. La scritta «Taxi» sul tetto della vettura;
2. Il numero civico dell'auto pubblica.

### **TARIFFE.**

Di norma, la tariffa è a base multipla per il settore urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano (cfr. legge n. 21 del 1992).

All'interno dell'auto devono essere esposte le tariffe applicate inclusi i costi aggiuntivi, cioè che fanno alzare il prezzo sul tassametro come il



- a) Bagaglio;
- b) Servizio notturno.

- Prestare attenzione al tassametro, questo deve essere ben visibile e non manomesso. Nei casi in cui il taxi viene contattato tramite radio - taxi il tassametro viene messo in funzione da quando la vettura parte per andare a prendere il passeggero, in caso contrario il tassametro deve essere avviato solo dopo che il cliente sia salito sull'auto.
- È previsto un primo scatto che è superiore a quelli successivi, inoltre se il percorso esce fuori dal territorio comunale viene applicata una tariffa diversa.
- Da ricordare che il tassista è in dovere di percorrere la via più breve per condurre il passeggero presso la destinazione prescelta.

#### TASSAMETRO.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro.
2. Il tassametro deve essere regolarmente omologato.
3. Il tassametro viene installato nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 centimetri dalla leva del cambio e dallo sterzo, in posizione tale che sia ben visibile sia all'autista che all'utente.
4. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla vidimazione della licenza.
5. La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l'esatta collocazione sull'autovettura vengono verificate dall'Ufficio di Polizia municipale, che provvede a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso lo stemma del Comune.
6. In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Settore attività produttive. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.
7. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione al Settore attività produttive e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

#### TARIFFE.

1. Le tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi sono determinati dal Consiglio comunale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all'interno del taxi in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.
2. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, e a base

chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente, per il servizio extraurbano.

3. Il Consiglio comunale può fissare agevolazioni tariffarie garantendo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività del servizio.
4. Il corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordata fra l'utente e il vettore.
5. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.

#### ACQUISIZIONE DELLA CORSA.

1. Nelle apposite aree di stazionamento la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
  - a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
  - b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
  - c) mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente.
2. In transito la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
  - a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
  - b) mediante richiesta da parte del cliente rivolta direttamente al tassista.
3. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale ed in contrasto con le modalità riportate nei due commi precedenti e nel precedente articolo.
4. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.

#### INTERRUZIONE E RIFIUTO DEL SERVIZIO.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l'autoveicolo, pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o l'altrui incolumità. In tali casi il tassista, qualora lo ritenesse necessario, segnala l'esistenza della situazione alle forze dell'ordine. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.

#### TRASPORTO DEI DISABILI.

1. Durante tutte le fasi del trasporto il tassista ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla



mobilità dei disabili è effettuata gratuitamente.

#### **OBBLIGHI DELL'ESERCENTE SERVIZIO TAXI.**

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia del mezzo;
  - b) effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente, salvo diversa espressa richiesta da parte di quest'ultimo;
  - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è omologato;
  - d) rispettare gli obblighi previsti per i turni di servizio;
  - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente nonché dell'art. 593 del Codice penale;
  - f) comunicare, entro 10 giorni, all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo;
  - g) mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
  - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autoveicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
  - i) consegnare all'Ufficio comunale oggetti smarriti, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
  - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
  - k) rilasciare, su richiesta dell'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, indicato dal tassametro, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
  - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
  - m) esporre in modo ben visibile, all'interno dell'autoveicolo, il contrassegno, con il relativo numero della licenza, nonché il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco;
  - n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

#### **ATTI VIETATI ALL'ESERCENTE SERVIZIO TAXI.**

Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, nonché nei casi previsti dall'art. 26;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- c) tenere propri animali sull'autoveicolo;
- d) interrompere la corsa salvo nei casi di esplicita richiesta da parte del committente o di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli;
- e) richiedere ulteriori compensi oltre quelli riportati sul tariffario;
- f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo dell'apposita piombatura;
- g) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei casi in cui questo rientri nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- h) rifiutare il trasporto dei cani guida, dei supporti (stampelle e/o altro) e/o delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- j) abbandonare, anche temporaneamente, l'autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità;
- k) effettuare il solo trasporto di merci.

#### **ATTI VIETATI AGLI UTENTI.**

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura;
- d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
- e) portare animali domestici a seguito, senza il consenso del tassista;
- f) scendere dal taxi prima di avere pagato il corrispettivo dovuto.

#### **ADDETTI ALLA VIGILANZA.**

1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.**

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

### SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.

1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 36, 37, 38 e 39 il servizio “Sanzioni e revoche” del Settore attività produttive dispone l’adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
  - Diffida;
  - Sospensione della licenza;
  - Decadenza della licenza;
  - Revoca della licenza;
2. Qualora la violazione accertata comporti l’adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l’organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore attività produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all’autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l’avvio del procedimento per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

#### DIFFIDA.

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:
  - effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, in violazione di quanto previsto all’art. 30, comma 1, lett. b);
  - ometta, quando richiesto dall’utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
  - ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;
  - ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

#### SOSPENSIONE.

1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:
  - commetta un’infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
  - rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.
2. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso il tassista:
  - richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell’uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti; effettui il servizio con il tassametro spento, manomesso, alterato, senza

piombo o non approvato;

- effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell’art. 35.

### COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONI.

Nel caso si verifichi un disservizio durante il trasporto, l’utente deve presentare o spedire il relativo reclamo presso la sede della Polizia municipale competente. Quest’ultima, una volta interpellata, procederà agli accertamenti del caso per l’adozione di eventuali sanzioni.

Quanto appena detto può essere superato se la contestazione è fatta in via diretta ed immediata ad un ufficiale o agente di polizia che sia presente sul luogo o venga appositamente chiamato.

Inoltre, la sorveglianza sul servizio può essere esercitata anche dall’Amministrazione Comunale, tramite i funzionari e gli operatori del competente ufficio comunale.

#### DA RICORDARE.

- *All’interno di ogni autovettura deve essere esposto in posizione ben visibile l’estratto tariffario contenente inoltre l’indirizzo ed il numero telefonico dell’Ufficio comunale competente e della Polizia municipale a cui inviare i reclami.*
- *Qualora le sanzioni previste al paragrafo precedente non riescano a risarcire l’utente del danno subito, egli potrà sempre scegliere la via stragiudiziale o adire l’autorità giudiziaria competente (vedi “Strumenti di tutela”).*



## I finanziamenti.

Nel corso degli ultimi anni la finanza agevolata e i contributi statali, regionali e comunitari hanno subito un percorso evolutivo che li ha portati ad essere in linea con le esigenze di una reale fattibilità della programmazione e con la sostenibilità dello sviluppo economico. In relazione al primo aspetto si è assistito al progressivo inserimento di condizioni volte a scoraggiare gli avventurieri e a premiare i progetti cantierabili. In tal senso, infatti, la documentazione necessaria per la partecipazione ad ogni bando è via via divenuta sempre più corposa in relazione soprattutto alla disponibilità e alla destinazione d'uso dell'immobile, alla disponibilità delle licenze (soprattutto per l'attività di ristorazione), alla disponibilità delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione del progetto oggetto dell'istanza, ecc. In più, al fine di garantire la realizzabilità dei programmi, il legislatore ha introdotto una nuova condizione, cioè quella per la quale, al momento della presentazione della domanda, l'impresa promotrice deve allegare copia della delibera del mutuo che la banca ha prodotto sia per le capacità finanziarie dell'impresa stessa, che per il progetto.

Emblema di questo cambiamento sono i bandi 2006 della legge 488/92 e della legge 215/92, anche se è la prima ad avere raggruppato in sé la sintesi di quanto appena detto.

In ogni caso, tutte danno premialità alle imprese che attivano processi produttivi a basso impatto ambientale e volti a migliorare la qualità del lavoro.

### 8.1 - I fondi strutturali e il fondo di coesione.

I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea (UE), il cui scopo consiste nell'equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

La nuova politica di coesione, avviata a partire dal 2007, comporterà molti cambiamenti rispetto al periodo 2000-2006. Nel luglio 2004 la Commissione europea ha già adottato un pacchetto di proposte di regolamento per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, che sostituirà l'attuale normativa; il bilancio complessivo proposto (336 miliardi di euro) rappresenta circa un terzo del bilancio comunitario, e sarà destinato per il 48% ai 15 Stati membri che facevano già parte dell'Unione prima dell'1 maggio 2004, mentre il restante 52% verrà destinato ai 10 nuovi membri.

Nel Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 sono state adottate le nuove prospettive finanziarie 2007-2013, ed il budget si è ridotto a 310 miliardi di euro. Le tappe successive riguardano l'adozione, da parte del Consiglio, del pacchetto di regolamenti della Commissione sui Fondi strutturali e l'attuazione delle linee guida della strategia comunitaria.

La riforma in corso è di ampia portata e ridisegna il quadro della politica di coesione nel contesto dell'Unione allargata e delle sfide poste dalla globalizzazione. I futuri interventi strutturali saranno esplicitamente mirati a perseguire gli orientamenti strategici dell'Unione delineati dalle Strategie di Lisbona e di Göteborg, mentre le azioni verranno maggiormente focalizzate sulle regioni più svantaggiate, perseguendo al contempo un maggior decentramento ed un'attuazione più snella degli interventi.

Una delle principali novità della riforma della politica di coesione per il periodo 2007-2013 predisposta dalla Commissione europea e condivisa da tutti i paesi, è il tentativo di rafforzare, a livello europeo e nazionale, l'identificazione, la visibilità e la verificabilità degli obiettivi strategici di questa politica, e di collegarli in maniera più efficace agli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Göteborg. Questa scelta risponde alle critiche che la politica di coesione ha incontrato e incontra nel confronto politico e culturale europeo e accoglie la richiesta fatta dall'Italia sin dal primo *Memorandum* sul futuro della politica di coesione: rendere più forte ed esplicito l'indirizzo di tale politica quale strumento per accrescere la competitività dell'Unione.

In tutti i Paesi membri, e certamente in Italia, dovrebbe evitarsi una possibile lettura gerarchica: una programmazione tutta discendente, dall'Unione, agli Stati, alle Regioni, agli enti locali e con la Commissione europea in un ruolo "esterno" che fissa obiettivi e ne verifica l'attuazione. Viceversa, andrebbe attuata una lettura che valorizzi il ruolo centrale delle Regioni nel processo di programmazione, il concorso decisivo che all'esercizio di tale ruolo deve venire dagli enti locali e l'indispensabile contributo delle rappresentanze degli interessi privati e la responsabilità degli Stati membri nel perseguire l'obiettivo del riequilibrio economico e sociale nei territori nazionali; una lettura che per l'Italia trova fondamento negli articoli 114, 117 e 119 della Costituzione e nell'esperienza positiva realizzata nella programmazione comunitaria 2000-2006. Il cambiamento proposto dalla Commissione si è basato principalmente sulla previsione, per ogni Paese, di un Quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) con lo scopo, per tutti gli obiettivi di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà ai vari Paesi.

L'importanza del QSN è rimarcata dal fatto che gli obiettivi in esso enunciati saranno oggetto centrale dei Rapporti strategici sull'attuazione che la Commissione e gli Stati membri saranno chiamati a discutere nel corso dell'attuazione del QSN.







I cinque elementi fondanti di tale strategia sono:

- I** Obiettivi di coesione e competitività per il 2013: ovvero gli obiettivi che l'Italia e le sue specifiche aree possono prefiggersi di raggiungere alla fine del periodo grazie alla politica regionale, comunitaria e nazionale e in relazione al complesso delle risorse disponibili e alle tendenze economiche e sociali in atto.
- II** Priorità di intervento: le tipologie di intervento, e segnatamente quali beni pubblici e servizi collettivi, che consentano, nelle diverse aree territoriali, di realizzare gli obiettivi sopra indicati.
- III** Integrazione finanziaria e programmatica: le scelte da compiere per garantire l'integrazione tra i fondi e fra la politica comunitaria di coesione e le altre politiche comunitarie.
- IV** Integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali: le politiche nazionali necessarie per garantire il buon esito delle politiche regionali e il modo in cui le prime supportino la realizzazione delle seconde.
- V** Governance e capacità istituzionali: le soluzioni istituzionali da adottare negli ambiti amministrativo, della regolazione dei mercati e del partenariato, al fine di dare maggiore efficacia alle politiche adottate ai diversi livelli coinvolgendo maggiormente gli enti locali.

Il percorso ha preso le mosse dalla conferma di una impostazione della programmazione fortemente incentrata sulle Regioni, sulla base della positiva esperienza maturata nel ciclo di programmazione 2000-2006, che tuttavia ha evidenziato la necessità di procedere verso una maggiore integrazione fra le scelte regionali e le politiche settoriali nazionali nonché fra le strategie delle diverse Regioni.

Sulla base di questi principi, il processo di elaborazione del QSN si è articolato in tre fasi:

Fase 1 - Estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro;

Fase 2 - Confronto strategico Centro - Regioni;

Fase 3 - Sintesi: stesura del Quadro strategico nazionale.

### **Fase 1**

#### *Estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro.*

La fase ha previsto la preparazione di propri documenti strategici preliminari da parte di ogni Regione e del complesso delle Amministrazioni centrali 13 coinvolte, nei quali vengono descritte e motivate le priorità strategiche relative ai cinque profili. Nel caso dell'obiettivo 1, le Regioni coinvolte hanno realizzato i propri documenti strategici 14 in modo coordinato e d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione il quale ha curato il coordinamento con le altre Amministrazioni interessate per materia e per fondo. Gli incontri di discussione, dedicati ad approfondimenti tematici ed alla redazione del testo,

sono stati numerosi e si sono tenuti lungo un arco temporale di diversi mesi: da aprile a dicembre 2005. Per entrambi i livelli di governo, il relativo documento è stato predisposto attraverso una stretta concertazione con le parti economiche e sociali e con le rappresentanze istituzionali degli enti locali.

### **Fase 2**

#### *Confronto strategico Centro - Regioni.*

Il confronto fra i due livelli di governo ha avuto luogo sulla base dei documenti strategici predisposti. Le finalità del confronto erano diverse per obiettivo 2 e 3, da una parte, e obiettivo 1, dall'altra. Per gli obiettivi 2 e 3 si è mirato ad individuare una convergenza fra i due livelli di governo attorno a tipologie di intervento che, pure variando da Regione a Regione nel peso e nelle modalità di attuazione, erano riconducibili a obiettivi e strumenti strategici chiaramente descrivibili, visibili e verificabili.

Per l'obiettivo 1, dove l'insieme delle risorse comunitarie e nazionali continuerà a costituire oltre metà della spesa in conto capitale dell'area, il confronto fra i due livelli di governo ha previsto l'aggiornamento di un Programma strategico per l'intera area che esplicitasse obiettivi, priorità, forme di integrazione finanziaria e programmatica e governance per l'insieme del Mezzogiorno.

### **Fase 3**

#### *Sintesi: stesura del «Quadro strategico nazionale».*

Attraverso tale processo si è pervenuto in aprile alla stesura della prima bozza del QSN tenendo conto del confronto fra le esigenze maturate a livelli di governo diversi e caratterizzato da un'attiva partecipazione da parte dei soggetti privati. La bozza definisce inoltre una programmazione finanziaria integrata tra investimenti comunitari e nazionali. Questa modalità di predisposizione del QSN mira ad assicurare una sostanziale contemporaneità fra la predisposizione della versione finale del QSN e la preparazione dei singoli Programmi operativi che lo attuano. Il QSN sarà approvato dal CIPE sentita la Conferenza unificata. Con la pubblicazione della prima bozza tecnico-amministrativa QSN, il processo di programmazione nazionale ha fatto il suo ingresso nella fase operativa. La bozza, pubblicata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del MEF il 21 aprile 2006 ed elaborata dal Comitato di Redazione istituito nell'ambito degli otto tavoli tematici e dei dieci gruppi tecnici cui è stato conferito il compito di affrontare le tematiche di tipo orizzontale 15, è frutto di un'istruttoria ancora parziale e non determina l'assunzione di una responsabilità politica in merito al testo. Il documento esamina, nel primo capitolo, le tendenze socio economiche in atto e gli elementi di scenario, l'analisi dei fattori di freno e delle opportunità per lo sviluppo economico, le valutazioni a medio-lungo termine e la definizione della strategia generale per il ciclo di programmazione 2007-2013. Sia il contesto che gli scenari a medio-lungo termine appaiono fortemente influenzati dalla capacità del sistema di recuperare competitività attraverso il potenziamento dei



servizi e delle infrastrutture materiali e immateriali, la promozione di una reale concorrenza, l'innovazione e il potenziamento del capitale umano. Il secondo capitolo delinea, sulla scorta dell'esperienza del ciclo di programmazione 2000 - 2006, gli obiettivi generali e specifici per la programmazione 2007 - 2013 identificando un ventaglio di 10 priorità, rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tutto il Paese che tuttavia si declinano con intensità e modalità differenziate fra le due macro-aree (Centro Nord e Mezzogiorno) e fra gli obiettivi comunitari di riferimento ("Convergenza", "Competitività regionale e occupazione", "Cooperazione").

Le priorità sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- miglioramento e valorizzazione delle risorse umane;
- ricerca e innovazione per la competitività;
- uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo;
- inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale;
- reti e collegamenti per la mobilità competitività dei sistemi produttivi e occupazione;
- competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani;
- apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse;
- capacità istituzionali e mercati dei servizi e dei capitali concorrenziali ed efficaci.

Nell'ultima parte della bozza si esplicita la strategia del Fondo sociale europeo, con la definizione dei servizi essenziali da promuovere e la precisazione degli elementi di coerenza e complementarietà della politica regionale con le politiche nazionali e comunitarie. I capitoli successivi sono dedicati alla definizione del quadro finanziario integrato della politica regionale, all'attuazione degli interventi, con un focus sul nuovo processo di programmazione e sulle condizioni e le capacità istituzionali necessarie all'attuazione delle politiche di coesione e sviluppo.

Secondo la tempistica stabilita, il QSN e, ove possibile, i singoli programmi operativi, dovrebbero essere inviati alla Commissione europea il prossimo giugno.

Le proposte della Commissione apportano importanti semplificazioni per quanto riguarda la struttura generale degli obiettivi e degli strumenti finanziari a disposizione. Dal 2007 vi saranno infatti 3 obiettivi (convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale europea) e 3 strumenti finanziari (FESR, FSE e Fondo di coesione) contro i 9 obiettivi e i 6 strumenti della programmazione precedente.

La Sicilia entra ormai a far parte dell'obiettivo 1: Convergenza.

Questo obiettivo, in linea con l'attuale obiettivo 1, è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione. Esso riguarda gli Stati

membri e le regioni in ritardo di sviluppo. I settori d'intervento sono i seguenti: qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, tutela dell'ambiente nonché efficienza amministrativa. Si prevede che esso sia finanziato dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Le risorse globali destinate a tale obiettivo ammontano a 264 miliardi di euro, corrispondenti cioè in totale al 78,5% degli stanziamenti.

Sono ammissibili

a) ai Fondi strutturali (FESR e FSE):

- le regioni (attuali zone NUTS5 II), il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Il 67,3% dell'importo globale degli stanziamenti destinati a questo obiettivo riguarda tali regioni;
- le regioni, il cui PIL pro capite supera il 75% ("effetto statistico" a seguito dell'allargamento), sono ammesse al beneficio di un aiuto transitorio, specifico e decrescente. A queste regioni è assegnato l'8,4% dell'importo globale;

b) al Fondo di coesione:

- gli Stati membri, il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e che attuano programmi di convergenza economica. Essi possono beneficiare del 23,9% delle risorse destinate a tale obiettivo. Il Fondo intende contribuire allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle capacità istituzionali e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

c) ad un aiuto specifico del FESR:

- le regioni ultraperiferiche, ammesse a beneficiare dello 0,42% degli stanziamenti. Lo scopo è facilitare la loro integrazione nel mercato interno e compensare le difficoltà specifiche di sviluppo che le caratterizzano (compensazione dei costi supplementari derivanti dall'ultraperifericità).

Il contributo massimo degli stanziamenti a livello dell'asse prioritario è il seguente:

- 75% della spesa pubblica cofinanziata dal FESR o dal FSE. Il massimale può raggiungere l'80% se le regioni ammissibili sono localizzate in uno Stato membro che beneficia del Fondo di coesione. Esso può addirittura raggiungere l'85% nel caso delle regioni ultraperiferiche;
- 85% della spesa pubblica cofinanziata dal Fondo di coesione;
- 50% della spesa pubblica cofinanziata in regioni ultraperiferiche (compensazione dei costi supplementari tramite nuova assegnazione supplementare del FESR).



## 8.2 - Il FESR in Sicilia per il periodo 2007-2013.

La programmazione regionale del FESR per il periodo 2007-2013 della Regione siciliana, come indicato del Regolamento (CE) 1083/2006, assume come punto di riferimento per le proprie strategie gli «Orientamenti strategici comunitari» per la politica di coesione (OSC).

La Regione siciliana intende, infatti, perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra la dimensione economica, sociale e ambientale, in conformità alle linee integrate per la crescita e l'occupazione dell'agenda di Lisbona rinnovata.

La combinazione degli obiettivi contenuti nel PO risponde chiaramente a un disegno generale in linea con le tre priorità fissate negli OSC:

- rendere l'Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l'occupazione (Orientamento 1);
- promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita (Orientamento 2);
- posti di lavoro migliori e più numerosi (Orientamento 3).

In particolare, la strategia regionale per il FESR al fine di favorire la crescita e, pertanto, la convergenza con il resto dell'Unione, prevede interventi finalizzati: al miglioramento dell'accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l'ambiente; alla promozione dell'innovazione, l'imprenditorialità; allo sviluppo dell'economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, comprese le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La programmazione FESR in Sicilia punterà, in particolare, a potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza, agendo sia su fattori di contesto quali il potenziamento della rete trasportistica (Reti e collegamenti per la mobilità - Priorità 6 del QSN) e i sistemi urbani (Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani - Priorità 8), che attraverso il sostegno al sistema produttivo locale favorendo la competitività e la crescita dimensionale delle imprese (Competitività dei sistemi produttivi e occupazione - Priorità 7) e valorizzando le risorse naturali e culturali della Regione, anche con il fine di aumentarne l'attrattività turistica (Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo - Priorità 5). Infine, il PO si ispira alle Priorità 9) «Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse» e «Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci» per garantire la modernizzazione della PA e favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

L'obiettivo generale del Programma si può enunciare come segue:

*“Innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell'economia regionale attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della*

*competitività di sistema delle attività produttive in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione sociale”.*

I caratteri distintivi del Programma possono riassumersi in alcune opzioni trasversali che concernono la collocazione mediterranea del processo di sviluppo della Sicilia, la necessità di dare attuazione alle pianificazioni settoriali già intraprese nel corso della programmazione 2000-2006, la opportunità di sviluppare meccanismi di competitività del sistema produttivo regionale incentrati sui sistemi di imprese, la attenzione alla sostenibilità territoriale dell'azione programmatica, con distinzione specifica per le aree urbane, per quelle rurali e per i sistemi locali. Sul piano attuativo viene particolarmente messa in evidenza la imprescindibilità di un processo di programmazione fondato sul principio dell'integrazione delle risorse finanziarie in provenienza da fondi strutturali comunitari, risorse nazionali del «Fondo aree sottoutilizzate» e risorse ordinarie indirizzate su obiettivi di sviluppo economico. Inoltre, nell'attuazione del Programma, anche facendo tesoro dell'esperienza del periodo 2000-2006, si dovrà prestare particolare considerazione ai meccanismi di selettività, e incentivazione, ai principi di semplificazione procedurale, al completamento del ciclo progettuale attraverso tutte le sue fasi, ad una maggiore flessibilità per tener conto dei mutamenti di scenario e ad una maggiore partecipazione dei diversi stakeholders beneficiari dell'azione comunitaria. Di particolare importanza è l'azione volta alla ricostituzione delle filiere e dei sistemi turistici che si sostanzia in un'opera di incentivazione del prodotto turistico come mix di immagine, attrattività e qualità del servizio, e nel potenziamento degli aspetti promozionali dell'attività turistica. In quest'ultimo campo, gli sforzi si concentrano sul potenziamento della capacità imprenditoriale lungo la filiera allo scopo di intercettare in modo più sistematico i flussi turistici da e verso il Mediterraneo.

L'asse 5 del POR 2007-2013 rivolge la sua attenzione in particolare allo “sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali e del turismo”.

L'obiettivo generale di asse viene perseguito concentrando territorialmente e settorialmente (adottando una logica di filiera) gli obiettivi specifici, integrando in contesti definiti le azioni volte alla competitività e sostenibilità del sistema produttivo e ai processi di internazionalizzazione, ovvero puntando a consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano maggiormente competitivo e di qualità nei settori manifatturieri, dei servizi alle imprese e dell'energia.

Le modalità di intervento in tal senso privilegeranno le imprese appartenenti ad agglomerazioni costituite in modo formale (es. distretti) o aggregate in funzione di un particolare fabbisogno competitivo (Consorzi o gruppi di imprese) ovvero interventi volti a favorire la crescita dimensionale delle PMI, nonché il sostegno di imprese e progetti di qualità. A tal proposito, laddove esistano le condizioni per una reale integrazione produttiva e vantaggi competitivi di tipo sistemico, i distretti produttivi, ivi inclusi quelli rurali e agroalimentari, possono coniugare

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



gli aspetti territoriali a quelli più spiccatamente settoriali, attivando le economie locali attraverso il rafforzamento e la diversificazione delle attività connesse alla filiera stessa. Ovviamente, tenuto conto che allo stato attuale, solo una parte del territorio regionale risulta essere, debolmente, specializzata e che solo in qualche caso è dato cogliere una organizzazione proto-distrettuale, occorrerà che la costituzione di distretti sia funzionale all'aumento della capacità competitiva delle imprese in termini di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa, alla capacità delle stesse di far leva sul finanziamento pubblico per determinare maggiori ricadute economico-sociali sul territorio, alla maggior diffusione dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo ed infine all'aumento della capacità di accesso al credito delle PMI.

In termini di indicatori, oltre all'incremento occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti, si cercherà di realizzare un aumento considerevole della percentuale di esportazioni ad elevato valore aggiunto e di stimolare investimenti diretti all'estero delle imprese siciliane, attualmente su livelli insignificanti. Il rafforzamento del tessuto imprenditoriale che è stato posto in essere con la programmazione 2000-06, se da un lato ha avuto, almeno nel breve periodo, un impatto positivo sui livelli di fatturato e sulla crescita occupazionale delle imprese beneficiarie, dall'altro si è dimostrato meno efficace nel promuovere la capacità di penetrare nuovi mercati (nazionali e/o internazionali). Al contempo, minori risorse sono state indirizzate all'acquisizione da parte delle imprese di fattori di competitività più immateriali e alla promozione dell'innovazione all'interno dell'azienda. Inoltre, gli interventi formativi sono stati spesso definiti e attuati integrandosi in misura insoddisfacente con le misure a sostegno delle imprese. Allo stesso modo l'integrazione tra gli interventi infrastrutturali ed il sistema produttivo si è manifestato in misura insoddisfacente solamente nell'ambito di alcuni PIT. Inoltre le misure a sostegno delle imprese si sono mostrate deboli per quanto concerne la promozione di forme di integrazione produttiva ed il rafforzamento dei livelli di cooperazione produttiva.

Per quanto concerne l'esperienza della progettazione integrata, gli effetti economici non sono ancora chiaramente quantificabili in quanto gran parte degli interventi risulta essere in fase di completamento. Nonostante ciò, è possibile sin da ora apprezzarne i risultati sotto il profilo dell'apprendimento istituzionale e delle innovazioni organizzative e gestionali. Meno evidenti appaiono i risultati con riferimento all'apertura internazionale dei sistemi territoriali, alla loro capacità di interconnessione con le reti lunghe (materiali ed immateriali), alla scarsa accettazione da parte del territorio dei metodi valutativi anche laddove questi si concretizzavano in processi di incentivazione e non di selezione e alla loro capacità di declinare territorialmente gli obiettivi dell'agenda di Lisbona. Si è assistito, inoltre, ad un'eccessiva proliferazione di tali strumenti che hanno ricoperto in maniera pressoché uniforme l'intero territorio regionale disattendendo una delle finalità previste nella fase di programmazione che voleva trasformare tali esperienze in bestpractices e dunque operare una forte selezione a livello territoriale. Un altro limite appare essere stato l'eccessivo appiattimento

delle proposte sullo sviluppo turistico. In quest'ottica sembrerebbe opportuno promuovere tali strumenti nell'ambito di un disegno complessivo attraverso cui sostenere altre “forme” di intervento a forte contenuto territoriale.

Per quanto concerne la più complessiva azione rivolta a rafforzare l'attrattività turistica, invece, se la strategia sinora adottata era tesa a superare, in particolare, la condizione di rilevante gap infrastrutturale, sia quantitativo che qualitativo, con un forte orientamento verso il rafforzamento della capacità ricettiva, l'innalzamento degli standard di qualità, la diversificazione e l'arricchimento della gamma d'offerta, la nuova strategia tenderà a favorire la continua ridefinizione dei modelli che regolano le attività economiche del turismo, in relazione alle esigenze poste dalla globalizzazione e dalla crescente specializzazione. In questo senso, si tenderà a favorire l'identificazione della “destinazione” Sicilia come diversa ed alternativa alle destinazioni in concorrenza. Si tratta, dunque, di coniugare gli apporti delle amministrazioni con quelli delle imprese private e delle loro organizzazioni abbinando alla capacità delle aree omogenee di esprimere progetti innovativi che, partendo dall'offerta delle strutture di accoglienza, usufruiscano delle potenzialità di settori interdipendenti tra loro (come i trasporti e le infrastrutture, l'industria manifatturiera, l'agricoltura, l'ambiente, i beni culturali, lo sport). È necessario che apporti e progetti comincino a fare sistema, sapendo mettere a frutto l'esperienza delle organizzazioni di impresa nel promuovere il “prodotto” e nell'intercettare nuovi segmenti di domanda con offerte differenziate più sensibili all'utenza, al rispetto dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Nello specifico, l'obiettivo 5.3 si pone di “*Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche*”.

In tal senso quindi ci si propone di riorientare la strategia fin qui adottata, tesa a superare, in particolare, la condizione di rilevante gap infrastrutturale, sia quantitativo che qualitativo con un rafforzamento della capacità ricettiva, un'attenzione particolare all'innalzamento degli standard di qualità e alla diversificazione ed all'arricchimento della gamma d'offerta; mentre sinora minore è stata l'attenzione riservata alle necessità di adeguamento dei servizi complementari alla ricettività e alle conseguenze sul territorio della pressione antropica derivante dall'uso intensivo dello stesso quale destinazione turistica. Considerato che il prodotto turistico oggi ha una accezione di attrattività, di fruizione del territorio e di qualità dei servizi, occorre tener conto degli aspetti caratterizzanti la possibilità di tradurre in vantaggio economico le potenzialità legate al settore. Diventa necessario tenere conto delle vocazioni territoriali, della sostenibilità eco-ambientale e della capacità degli addetti di saper gestire la qualità. D'altro canto bisogna tenere conto anche delle tipologie di fruitori, dei bisogni di cui sono espressione, potenziando la capacità di adattare i servizi con la dovuta flessibilità. La scelta di tale obiettivo è soggiacente alla importanza data al fatto che vi deve essere un processo di gestione del territorio, oltre che di



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



valorizzazione dei beni culturali, poiché in assenza dei suddetti processi verrebbe meno il concetto di sviluppo sostenibile e le ricadute economiche del settore sarebbero solo di breve respiro.

In sintesi è proprio l'azione di rivalorizzazione delle risorse territoriali nella accezione culturale e ambientale che dovrà costituire la caratterizzazione principale - a valle - di un corretto circuito di fruizione di tali risorse che potrà generare, a sua volta, un aumento nella domanda di turismo. In tal senso, l'azione si svilupperà secondo criteri di sostenibilità volti tra l'altro a:

- assicurare la capacità di generare profitti e la competitività di destinazioni e imprese turistiche;
- massimizzare il contributo del turismo alla prosperità economica delle destinazioni ospitanti;
- rafforzare il numero e la qualità dei posti di lavoro creati in loco e generati dal turismo;
- distribuire equamente i benefici del turismo e coinvolgere le comunità locali nella pianificazione dello sviluppo turistico;
- rispettare e valorizzare il patrimonio storico, la qualità dei paesaggi e l'habitat naturale.

L'azione dell'obiettivo specifico si sostanzia pertanto nei seguenti obiettivi operativi.

### OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.1.

Promuovere e commercializzare l'offerta turistica attraverso il sostegno al marketing territoriale e il potenziamento dei sistemi turistici e dei processi di integrazione nella filiera, attraverso:

- azioni volte ad acquisire, sistematizzare e diffondere, anche mediante reti e sistemi informativi telematici (attraverso una gestione coordinata degli interventi in materia di società dell'informazione), la conoscenza del mercato turistico regionale, ivi comprese le rilevazioni statistiche, per orientare le scelte strategiche pubbliche ed imprenditoriali nel settore;
- azioni di comunicazione e di promozione dell'immagine turistica della Regione ed interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici territoriali (quali borse, fiere, educational tours, materiale divulgativo, ecc.);
- azioni volte ad aumentare l'attrattività dell'offerta turistica regionale, mediante la realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi di grande richiamo turistico, di natura culturale, folkloristica, sportiva;
- azioni a sostegno della creazione e promozione di marchi d'area, di certificazione ambientale, di qualità e di club prodotto;
- azioni di rafforzamento della filiera turistica, mediante l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali di aggregazione e di integrazione tra gli attori della filiera, ivi compresa la attivazione di sistemi comuni di gestione di servizi a sostegno della imprenditoria turistica locale, con particolare

riguardo all'utilizzo di processi e tecnologie innovativi;

- azioni per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, prioritariamente mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale; ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

### OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.2.

Valorizzare le iniziative di diversificazione e destagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività dell'offerta regionale nei mercati rilevanti, attraverso:

- azioni per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificamente alla diversificazione ed alla destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta termale, congressuale, sportiva, della pesca-turismo, dell'ittiturismo, del diportismo nautico, e del turismo "non tradizionale", anche in aree interne di pregio ambientale;
- interventi di realizzazione e/o riqualificazione e completamento di strutture congressuali, di impianti sportivi (anche di tipo golfistico) ed altre infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico, da attuarsi anche con il concorso di risorse finanziarie private, secondo le procedure di cui alla legge 109/94, come recepita dalla legislazione regionale;
- interventi per la creazione di poli di eccellenza a sostegno del coordinamento dell'offerta turistica diversificata (nautica, croceristica, sportiva);
- attivazione di un piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non motorizzata (sedime ferroviario, *greenways*).

### OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.3

Potenziare i servizi a sostegno dell'imprenditorialità turistica, attraverso:

- azioni a sostegno di interventi, previsti in specifici accordi con vettori, finalizzati al contenimento dei costi nella fase di start-up per l'attivazione di nuovi voli di linea point-to-point di medio e lungo raggio, nonché per l'implementazione delle frequenze di voli già attivati da e per destinazioni all'interno del bacino del Mediterraneo con priorità alla destagionalizzazione dei flussi turistici;
- azioni a sostegno di interventi, previsti in specifici accordi con tour operator e vettori, finalizzati alla programmazione di servizi di trasporto mare e terra adeguati alla domanda turistica e all'implementazione di politiche dei costi atte a mantenere competitiva l'offerta regionale nel suo complesso per la fase di start-up;





- azioni di promozione del marketing telematico dei prodotti turistici;
- interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti di informazione ed accoglienza, con servizi telematici anche per le attività di ticketing on line, coerenti a standard quantitativi e qualitativi omogenei ed adeguati;
- interventi per la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi nei siti di interesse;
- attivazione di servizi sanitari di teleassistenza nei luoghi ad alta vocazione turistica, ed in particolare nelle isole minori;
- realizzazione di nuovi parcheggi nei centri a maggiore attrattività turistica, anche con il concorso di risorse finanziarie private, da effettuarsi con le procedure di cui alla legge 109/94, come recepita dalla legislazione regionale;
- azioni per il coordinamento di un portale unico tematico dei siti pubblici e privati (per tipologia di prodotto), che fornisca informazioni turistiche in collegamento con marchi di qualità territoriale e di settore riferiti ai maggiori attrattori.

## 8.3 - La legge n. 488/1992 «Turismo».

### BENEFICIARI.

Le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Solo le imprese individuali possono avere istruita la domanda anche in assenza dell'iscrizione al registro imprese purché siano titolari di partita IVA.

- Tutte le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 217/83, purché realizzino investimenti nell'ambito delle proprie unità locali ubicate nelle “aree depresse”.

### INIZIATIVE AGEVOLABILI.

Il programma può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente.

- Il programma che prevede l'ampliamento è quello che attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi mira ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti.
- Il programma che prevede l'ammodernamento è quello volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura e del servizio offerto, dell'impatto ambientale, alla riorganizzazione, al rinnovo tecnologico dell'impresa e al miglioramento del processo produttivo e dell'attività gestionale.
- Il programma che prevede la riconversione è quello che mira all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta dalla precedente.
- Il programma che prevede la riattivazione è quello che prevede l'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più attività ammissibili, anche diversa dalla precedente da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa.
- Il programma che prevede il trasferimento è quello che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale, imposto comunque da decisioni e/o ordinanze emanate dalla amministrazione pubblica.

### SPESE AMMISSIBILI.

La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente

alla data di presentazione. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse.

Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

Sono ammessi i programmi il cui importo complessivo sia almeno pari a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, l'importo minimo per la regione Sicilia è stato modificato secondo quanto disposto dal decreto attuativo in 500 mila euro.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi o entro 48 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma.

- Progettazioni riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'implementazione dei sistemi di qualità, nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Opere murarie e assimilate ivi compreso l'acquisto dell'immobile fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Infrastrutture specifiche aziendali.
- Macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, mezzi mobili purché non iscritti al pubblico registro funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale. Sono incluse anche le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- Programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti internet.
- Limitatamente ai programmi di nuovo impianto e solo per iniziative che a regime prevedano più di 20 occupati, sono finanziabili le spese relative alla creazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido nursery, ludoteche, etc.

#### AGEVOLAZIONI.

L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire in 2 o 3 quote di pari importo a seconda se il programma si conclude in 24 o in 48 mesi. La prima quota può essere richiesta anche come anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto attuativo.

A tal fine si precisa che:

- 1) il finanziamento bancario ordinario è condizione di ammissibilità alle agevolazioni ed è concesso dalle banche (di seguito denominate "soggetti

finanziatori") che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario (nel seguito "delibera del finanziamento ordinario"), redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera potrà riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima;

- 2) il finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;
- 3) le imprese, tenuto conto della possibilità di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto 6.2), potranno individuare differenti combinazioni delle predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che
  - a) l'ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario);
  - b) il finanziamento bancario ordinario deve essere sempre almeno pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura è destinato;
  - c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili;
  - d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine si precisa che rientrano in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il predetto finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.

#### PROCEDURA.

- L'impresa può presentare domanda per il contributo solo in seguito all'apertura del bando e entro e non oltre i termini prestabiliti dallo stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- Il modello predisposto dal Ministero si compone di un Modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente sulla base dei seguenti criteri di priorità.
- I criteri di priorità attraverso i quali vengono ordinate le domande riguardano:
  - 1) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili è riportata nell'allegato n. 1);





- 2) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili;
- 3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità che, per le graduatorie ordinarie e speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e, per le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c), sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 del decreto attuativo.

In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.

Il valore di ciascuno dei predetti indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:

- a) 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare è quello corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci completi della relazione sulla gestione o, in mancanza, della nota integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute;
- b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare è quello riportato nella dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e delle dichiarazioni annuali IVA;
- c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione del modulo di domanda, abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei

termini di presentazione delle domande, copia della predetta certificazione;

d) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento dell'operazione di fusione:

- siano classificate di piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria vigente;
- risultino operanti da almeno tre anni; a tal fine si considerano operanti le imprese che, con riferimento a ciascuno dei tre bilanci approvati alla medesima data, presentano un valore di fatturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico;
- presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di cui alla voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione;
- operino in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle; a tal fine, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dall'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio approvato prima del perfezionamento dell'operazione di fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento è quello di cui alla voce A1 del Conto economico.

- e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia autentica degli accordi stipulati con le Università e/o i Centri di ricerca unitamente a copia autentica dei singoli contratti di stages.
- f) 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonché per i programmi proposti da imprese che abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la medesima data, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande,



relativamente alle strutture adibite ad asili nido, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente, relativamente alla dimostrazione della riduzione tariffaria riconosciuta, copia del relativo provvedimento dell'INAIL.

- g) 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non più di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese.

#### **ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO.**

Esso riguarda principalmente:

- La sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.
- La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e anche dei soci.
- La validità tecnico-economico-finanziaria del programma con particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa.
- La piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dello stesso ai requisiti edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
- L'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quello che attiene la pertinenza che la congruità.
- I dati che determinano il valore degli indicatori.

## **8.4 - La legge n. 215/1992 «Imprenditoria femminile».**

#### **BENEFICIARI.**

Piccole imprese anche se costituite prima del 22 marzo 1992 a prevalente partecipazione femminile, requisito che deve sussistere alla data di presentazione e deve essere mantenuto per almeno 5 anni.

- Ditte individuali il cui titolare e gestore sia una donna;
- Società cooperative e di persone costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
- Società di capitali le cui quote di partecipazione spettanti alle donne non siano inferiori ai due terzi e dove gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

#### **INIZIATIVE AGEVOLABILI.**

La domanda può avere come oggetto solo una delle iniziative ammissibili, anche se all'interno dei programmi può essere prevista l'acquisizione di servizi reali. Le iniziative che hanno come oggetto l'avvio di attività imprenditoriale o l'acquisto di attività preesistente possono essere poste solo da imprese che non svolgessero alcuna attività. Viceversa, le iniziative riguardanti le innovazioni tecnologiche possono essere poste in essere solo da imprese già esistenti e attive.

- Avvio di attività imprenditoriale.
- Acquisto di attività preesistente mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo azienda ovvero mediante affitto per almeno 5 anni.
- Realizzazione di progetti aziendali innovativi relativamente all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività.
- Acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, a nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, allo sviluppo di sistemi di qualità.

#### **SPESE AMMISSIBILI.**

La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente.

La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse.

Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo.

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

- Impianti generali.
- Macchinari e attrezzature.
- Brevetti.
- Software.
- Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti generali, macchinari ed attrezzature, per le opere murarie, mentre per la direzione lavori nel limite del 5% dell'importo per opere murarie.
- Studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi di analisi di mercato, impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivo.
- Servizi reali.
- È ammesso anche il costo per l'acquisto di attività preesistenti limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software <sup>(1)</sup>.
- Sono escluse tutte le spese non pertinenti la realizzazione del progetto, l'acquisto di terreni e fabbricati, gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione, l'avviamento e le spese di gestione.

(1) Nel caso in cui l'acquisto è perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, non è ammesso il relativo costo di acquisto; lo stesso vale nel caso in cui la titolare, ovvero uno o più soci della richiedente siano parenti entro il secondo grado con la cedente, solo che il costo viene decurtato delle quote detenute da tali soggetti dell'impresa cessionaria.

### AGEVOLAZIONI.

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in due quote, a stato avanzamento lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione: la prima quota è pari al 30% dell'agevolazione, la seconda è pari, invece, al suo 60%, ad essa va infatti aggiunto un 10% che verrà erogato solo dopo il controllo della documentazione finale, entro 9 mesi dal ricevimento della documentazione. Detto termine viene dimezzato per iniziative la cui agevolazione non supera i 100 mila euro circa.

La prima quota può comunque essere richiesta a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

In attuazione dell'art. 72 della legge 289 del 2002 l'importo delle agevolazioni è calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314 ed è concesso per il 50% nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento a tasso agevolato.

In alternativa, l'impresa può richiedere le agevolazioni a titolo di "aiuti de minimis". Tale opzione non solo comporta l'applicazione del massimale di aiuto pari a 100.000 euro, ma anche l'impegno a non superare tale massimale per un triennio dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis". Essa

risulta comunque molto utile soprattutto in quelle aree, considerate non svantaggiate, i cui massimali in ESL sono molto contenuti.

### PROCEDURA.

- Nel caso in cui le Regioni provvedono all'integrazione, esse possono anche gestire tutte le fasi dell'intervento dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi. Viceversa, cioè nel caso in cui tale integrazione non ci sia stata, le fasi dell'intervento vengono gestite dal Ministero. In entrambe i casi, la domanda deve essere inoltrata all'ente competente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- Il modello predisposto dal Ministero si compone di un modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente, separate per macro settori: agricoltura, manifatturiero e assimilati, commercio, turismo e servizi.
- I criteri di priorità attraverso i quali vengono ordinate le domande riguardano: il grado di partecipazione femminile alle imprese, l'entità dei nuovi investimenti, l'impatto occupazionale complessivo e la relativa percentuale di manodopera femminile, i criteri di priorità eventualmente fissati dalla regione stessa, certificazioni ambientale e di qualità.







## 8.5 - La legge n. 236/1993 «Imprenditoria giovanile».

### BENEFICIARI.

- Le agevolazioni sono destinate alle società di persone, di capitali e cooperative. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.
- Alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i 5 anni successivi alla data di ammissione alle agevolazioni, i soci persone fisiche non possono detenere quote di altre società beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000, titolo I e II (autoimprenditorialità e autoimpiego) e precedenti leggi.
- Lo statuto della società ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

### LE AGEVOLAZIONI GESTITE DA «SVILUPPO ITALIA» DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2000, TITOLO I, CAPO I E II

Hanno l'obiettivo di finanziare la creazione e l'ampliamento di piccole imprese costituite in maggioranza da giovani.

Possono infatti presentare la domanda di agevolazione:

- a) Nuove società o cooperative costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani in possesso dei seguenti requisiti:
  - età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di ricevimento della domanda da parte di «Sviluppo Italia»;
  - residenza nei territori agevolati<sup>1</sup> alla data del 1° gennaio 2000 o nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società.
- b) Società o cooperative già esistenti, economicamente e finanziariamente sane, che:
  - siano costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani in possesso dei suddetti requisiti di età e residenza alla data di ricevimento della domanda e nei 2 anni precedenti alla stessa;
  - siano localizzate nei territori agevolati (sede legale, amministrativa e operativa) alla data di ricevimento della domanda e nei 2 anni precedenti alla stessa;
  - abbiano avviato l'attività da almeno 3 anni alla data di ricevimento della domanda.

Se la società o la cooperativa ha già beneficiato delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000, titoli I e II (autoimprenditorialità e autoimpiego), per poter presentare la domanda deve inoltre aver completato, alla data di ricevimento della domanda e da almeno 3 anni, il programma di investimenti ammesso alle agevolazioni ed essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.

### INIZIATIVE AGEVOLABILI.

L'attività d'impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa.

Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell'iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati. A livello settoriale vi sono limitazioni e divieti relativi al finanziamento di attività specifiche derivanti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria. In particolare, i progetti in agricoltura devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei POR (Programmi operativi regionali) e nei PSR (Piani di sviluppo rurale).

### FORNITURA DI SERVIZI.

I progetti d'impresa agevolabili possono riguardare inoltre nuove iniziative o ampliamenti di attività imprenditoriali esistenti nel settore della fornitura di servizi nei seguenti comparti:

- fruizione dei beni culturali (a esclusione di quelli statali)
- turismo
- manutenzione di opere civili e industriali (a esclusione della manutenzione straordinaria)
- tutela ambientale
- innovazione tecnologica
- agricoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroindustriali.

L'investimento complessivo non può superare i 516.000 euro, IVA esclusa.

### SPESE AMMISSIBILI.

- Studio di fattibilità (ammissibile per tutte le attività);
- Terreno (ammissibile solo per produzione agricola e produzione industriale);
- Opere agronomiche e di miglioramento fondiario (ammissibile solo per produzione agricola);
- Opere edilizie (incluse spese di progettazione e oneri di concessione) (ammissibile per tutte le attività);
- Allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature (ammissibile per tutte le attività);

- Altri beni a utilità pluriennale (ammissibile per tutte le attività);
- Acquisto di animali e piante (ammissibile solo per produzione agricola).

Le spese di gestione ammissibili alle agevolazioni sono quelle sostenute per:

- acquisto di materie prime;
- prestazioni di servizi;
- oneri finanziari (diversi da quelli relativi al mutuo agevolato).

#### AGEVOLAZIONI.

Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti d'impresa consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato a copertura delle spese sostenute per:

- investimento;
- gestione;
- formazione/assistenza tecnica.

Le agevolazioni per le spese di gestione sono escluse per i progetti di produzione e trasformazione agricola, per i quali è prevista l'erogazione di un premio di primo insediamento.

L'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso (mutuo agevolato) non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse (c/investimento, c/gestione o premio di primo insediamento, formazione e assistenza tecnica).

L'impresa agevolata è tenuta ad apportare mezzi propri (capitale sociale, finanziamento infruttifero dei soci, prestiti bancari non agevolati a medio/lungo termine) per un importo pari almeno al 25% delle agevolazioni concesse.

Le agevolazioni finanziarie per l'investimento consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dalla UE in relazione alla localizzazione, al settore di attività e alla dimensione dell'impresa. Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria può arrivare:

- a) nel Sud
  - fino al 90% dell'investimento (di cui il 40-45% a fondo perduto);
- b) nel Centro-Nord
  - fino all'80-85% dell'investimento (di cui il 30-35% a fondo perduto) per il settore agricolo;
  - fino al 60-70% dell'investimento (di cui il 10-15% a fondo perduto) per gli altri settori.

Il mutuo agevolato, di durata variabile dai 5 ai 10 anni (elevabili a 15 per i soli progetti di produzione agricola), è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate.

Il tasso di interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento pubblicato

mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

#### GARANZIE.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da:

- privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare;
- ipoteca di primo grado, da acquisire sui beni oggetto di finanziamento. In caso di mancata capienza, parziale o totale, deve essere prevista l'ipoteca su altri beni della società o di terzi, o la prestazione di fidejussione bancaria.

Il valore cauzionale prestato deve essere pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

#### MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate da Sviluppo Italia secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione delle agevolazioni.

La società beneficiaria, successivamente alla stipula del contratto, può rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori (SAL) e chiedere l'erogazione delle agevolazioni corrispondenti.

I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Devono essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% dell'ammontare degli investimenti previsti. Le spese rendicontate possono anche non essere quietanzate al momento della presentazione.

L'ultimo SAL non può superare il 10% della spesa complessiva per investimenti ammessa alle agevolazioni e le spese in esso rendicontate devono essere tutte quietanzate.

L'erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle agevolazioni, la società beneficiaria deve produrre, in originale, le dichiarazioni di quietanza liberatoria rilasciate dai fornitori.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

«Sviluppo Italia» provvede ad accertare l'effettiva destinazione delle agevolazioni erogate, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni.

La realizzazione del programma di investimenti deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni (12-24 mesi).

#### PROCEDURA.

Presentazione della domanda.

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda tramite raccomandata A.R. indirizzata a:

Sviluppo Italia SpA - Funzione creazione d'impresa  
00138 Roma - via Boccanelli, 30





Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;
- dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale della società, relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'avvio di una nuova iniziativa o per l'ampliamento di azienda preesistente;
- dichiarazione sostitutiva dei singoli soci di non titolarità di quote e/o azioni in società o ditte individuali già beneficiarie, nei casi di nuova iniziativa; dichiarazione sostitutiva dei singoli soci specifica nei casi di ampliamento di azienda preesistente;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante della società e di ciascuno dei soci;
- studio di fattibilità del progetto di investimento per nuova iniziativa o per ampliamento sottoscritto dal rappresentante legale della società;
- certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale della società.

Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali, alla domanda va allegata anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene (decreto legislativo n. 490/99).

I modelli della domanda, delle dichiarazioni, dello studio di fattibilità, sono disponibili su [www.sviluppoitalia.it](http://www.sviluppoitalia.it)

#### VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.

La valutazione delle domande pervenute prevede le seguenti verifiche:

- o sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- o validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento a:
  - attendibilità professionale dei soggetti proponenti;
  - affidabilità del piano finanziario;
  - redditività e livello tecnologico del progetto;
  - potenzialità del mercato di riferimento.

Il procedimento di valutazione si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta.

#### AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI.

In caso di esito positivo della valutazione della domanda, «Sviluppo Italia» delibera l'ammissione alle agevolazioni e procede con la società proponente alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni che disciplina i termini e le condizioni per l'attuazione dell'iniziativa agevolata sulla base della normativa vigente alla data della delibera.

La normativa turistica  
e dei beni culturali e paesaggistici.

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

DR SAVERIO PANZICA

PARTE II

# La normativa dei beni culturali e paesaggistici.



## Introduzione.

### Norme nazionali, della Regione siciliana ed internazionali.

Il presente lavoro è volto ad identificare i processi dinamici che costantemente mutano il concetto di beni culturali e ambientali, tenendo conto del patrimonio già esistente, frutto di culture e di modi di pensare del passato e quindi memoria dell'uomo.

Questa memoria non può e non deve rimanere fine a se stessa ma, attraverso la sua conoscenza, lo spirito e la cultura umana devono volgersi verso processi indirizzati alla riscoperta dell'individualità contro i tentativi di globalizzazione in atto che stanno distruggendo le identità culturali incidendo profondamente sull'ecosistema. Per lo Stato italiano sono *"Beni culturali"* le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico". Viene definito *"Patrimonio ambientale"* l'insieme dei monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale. Queste definizioni, determinate dal "codice Urbani", non hanno tenuto conto delle dinamiche culturali che interessano i beni culturali e ambientali, infatti, l'UNESCO ritiene che il patrimonio culturale di un popolo debba essere costituito, anche, da quei beni immateriali che recano il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale, messa in pericolo dal processo di omologazione spirituale imposta dal mercato globale, definito "patrimonio intangibile". Pertanto, compito fondamentale di ogni Nazione è quello di occuparsi della conservazione e promozione della cultura intangibile. Quando parliamo di cultura intangibile intendiamo riferirci alla cultura quotidiana, cioè quella che spazia dalla danza al teatro, dall'enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue ed i dialetti, i costumi ed i giochi, le feste ed i riti, in breve tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività.

Da ciò emerge la considerazione che il decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, sebbene sia stato varato nel 2004, almeno sotto questo aspetto, è rimasto fermo a concetti da considerare ormai obsoleti, in quanto statici che non considerano le mutazioni culturali, sociali e paesaggistiche.

Altra critica mossa al decreto legislativo 42/2004 riguarda la sdemanializzazione di un bene culturale e quindi il vincolo di inalienabilità che, ne consegue, possono venir meno non già a seguito dell'esito negativo di un procedimento di accertamento dell'interesse culturale effettuato dalle soprintendenze (così come dovrebbe essere garantito all'interno di una ottica protezionista) bensì a seguito di una procedura amministrativa prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, il quale impone che la verifica circa l'interesse artistico, storico, archeologico dei beni di proprietà pubblica, debba essere svolta dalla soprintendenza entro un termine perentorio di 120 giorni, stabilendo, che, in caso di mancata risposta da parte della amministrazione competente entro il termine suddetto, il bene in questione debba considerarsi privo di interesse culturale e quindi liberamente alienabile.

È evidente che la norma dell'art. 27 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, appena descritta e richiamata dall'art. 12 del nuovo Codice sui beni culturali, sovverte pericolosamente il principio dell'inalienabilità dei beni di interesse culturale, attraverso il subdolo meccanismo del silenzio - assenso.

Il silenzio assenso è un espediente procedurale creato esclusivamente per tutelare il cittadino dinanzi alla inerzia della pubblica amministrazione e non per comprimere un diritto che fa capo, in questo caso, non solo ai cittadini italiani ma ai cittadini del mondo.

Per quanto attiene alla disciplina dei beni culturali, le modifiche apportate con i decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 al Codice riguardano, in particolare, l'abrogazione della norma sul silenzio-assenso e l'approfondimento delle tematiche connesse alla valorizzazione.

In primo luogo è stato eliminato il ricorso al cosiddetto "silenzio-assenso" in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni di appartenenza pubblica. Con la modifica dell'art. 12, comma 10, del Codice, è stata finalmente fatta chiarezza sull'impossibilità di ricorrere al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici, formalmente sancita dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo novellato dall'art. 3, comma 6-ter del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'UNESCO, l'*Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione* fondata a Parigi il 16 novembre 1945 si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la *Carta delle Nazioni Unite* riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Un tema di grande responsabilità per chi amministra i beni culturali e ambientali è quello della loro tutela.







È opportuno fare delle distinzioni tra i paesi protezionisti (esportatori) e i liberisti (importatori). I primi sono caratterizzati da una quantità imponente di opere d'arte (bacino del Mediterraneo, America centrale e del sud, Estremo oriente, Africa), tra i liberisti possono essere considerati la Svizzera, la Francia, il Giappone, la Germania, ecc. Questi paesi non è che lasciano ampia circolazione dei propri beni ma limitano la circolazione ai semplici beni nazionali.

Si tratta di ripercussioni che si hanno nel momento in cui ci si confronta a livello internazionale. La maggior parte degli accordi che si riescono ad ottenere con questi paesi sono sempre accordi di compromesso in quanto le posizioni da loro mantenute sono spesso irremovibili. Le tipologie dei beni che vengono trafugati sono soprattutto suppellettili religiose, dipinti, vasellame (che viene frantumato a regola d'arte per essere trasportato), ecc.

La disciplina che va applicata nel caso di violazione di norme interne di tutela vanno distinte tra due ipotesi:

1. la vendita conclusa prima dell'esportazione;
2. la vendita conclusa dopo l'esportazione.

Se il contratto di alienazione è concluso in un territorio dove ne è vietata la transazione il contratto è invalido, quindi un giudice straniero può dichiarare invalido l'atto originale sulla base della legislazione del paese d'origine. La restituzione è obbligatoria quando è frutto di un accordo bilaterale. L'ipotesi più frequente è la seconda. L'atto traslativo avviene nel paese importatore. Qui subentra il valore delle leggi in vigore nel paese importatore. In questo caso appare assai difficile, soprattutto in caso di stati liberisti, che il bene possa essere restituito al paese di origine (normalmente protezionistico) a meno che non vi siano accordi tra i due paesi (nel caso della Comunità europea a partire dal 1 gennaio 1993 – data di entrata in vigore del mercato unico – scatta un meccanismo di automatica restituzione – direttiva 93/7 – che impone al giudice del paese di destinazione di agire direttamente sul bene).

La questione di fondo è quella di definire fino a che punto è possibile applicare la legislazione del paese di origine nello stato di destinazione del bene.

Negli ultimi anni si è verificata una posizione più elastica, oggi si assiste soprattutto a seguito di sentenze di molti tribunali ad una applicazione sempre maggiore delle legislazioni dei paesi di origine.

È importante distinguere il caso di un divieto di trasferimento assoluto (cose *extra commercium*) e il caso in cui l'alienazione è consentita previa autorizzazione. Va citato in questo caso un esempio: molti anni fa furono venduti in Inghilterra dei documenti dell'archivio dei medici che erano stati esportati senza autorizzazione. I giudici inglesi, a seguito della richiesta di restituzione da parte del governo italiano, precisarono che ove i documenti fossero stati di proprietà pubblica la situazione sarebbe stata di tutela e di considerazione, poiché i documenti erano di proprietà privata non si poteva invocare il divieto di esportazione previsto dalla legge italiana.

Questa sentenza fa intravedere il caso in cui il bene appartiene allo Stato, in

pratica il recupero diviene più semplice perché è chiaro che l'esportazione del bene deve essere avvenuto per forza con un atto illecito, quindi va colpito l'atto illecito precedente all'esportazione del bene stesso.

La dottrina in questi casi ha espresso la sua opinione precisando che nel momento in cui un paese di origine ha stabilito un vincolo su un bene questo vincolo segue il bene, quindi anche se l'alienazione del bene avviene all'estero resta comunque in vigore il vincolo iniziale quindi va applicata la legge del luogo di origine. I beni culturali e ambientali devono entrare nello spirito dei popoli, affinché gli stessi li considerino parte della loro vita, ciò può avvenire solamente attraverso programmi mirati volti al rispetto e all'amore verso: le opere d'arte, il paesaggio, le tradizioni e le manifestazioni artistiche nel loro complesso; gli stati dovranno adottare provvedimenti normativi, comuni, per valorizzare e proteggere il patrimonio artistico ed ambientale attraverso atti di carattere internazionale che non siano condizionati da interessi economici privati.

### La legislazione dei beni culturali e ambientali in Italia.

- Costituzione italiana - art. 9  
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- Legge n. 1089/1939 - Tutela delle cose di interesse storico artistico;
- Legge 29 giugno 1939 n. 1497 (DPR n. 616 del 1977);
- RD - Regio decreto n. 262/1942, Approvazione del testo del codice civile dei beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici e agli Enti ecclesiastici;
- Legge n. 184/1977, Ratifica ed esecuzione della convenzione Parigi 1972;
- Legge n. 4/1993, Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali». Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5 ter.;
- Decreto legislativo n. 112/1998, capo V, artt. 148-155, «Beni e attività culturali»;
- Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



- Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3  
Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173  
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ecologia.  
Nota: La correzione dello standard è stata apportata dal "corrigé" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004;
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 2  
Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
di concerto con l'Agenzia per il demanio 6 febbraio 2004.  
Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica;
- DM - Capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio 28 febbraio 2005. Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004 concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica;
- Decreto Capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici 25 gennaio 2005. Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 23 marzo 2006.  
Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici;
- DM - Ministero per i beni e le attività culturali 27 settembre 2006  
Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;
- Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98. Conversione

in legge, con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «Testo unico»;
- DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto 10 maggio 2001 «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei»  
(art. 150, comma 6, decreto legislativo n. 112/1998);
- Legge costituzionale n. 3/2001, art. 117 «Potestà legislativa» e art. 118 «Funzioni amministrative»;
- Testo coordinato
  - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  
Codice dei beni culturali e del paesaggio,  
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;  
*integrato con:*
  - Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156  
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali;
  - Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157  
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005.  
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (\*).  
(\*) Il titolo è stato così rettificato per effetto del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2006;
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.  
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 14. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 77. Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

### Le norme che regolano i beni culturali in Sicilia.

- Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, art. 14 lettera n) - Statuto Sicilia;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 80/77  
Ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale.
- Regione siciliana - Legge regionale n. 116/1980,  
«Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dei beni culturali»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 17/1991,  
«Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 8/99,  
«Rideterminazione delle dotazioni organiche»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 10/1999, artt. 6 - 7,  
recepimento legge n. 4/1993 (*legge Ronchey*);
- Regione siciliana - Legge regionale n. 20/2000,  
«Istituzione del parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi di Agrigento»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 6 /2001, artt. 13 - 23,  
«Musei - teatri»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 2/2002, art. 64  
«Valorizzazione beni culturali»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 9/2002  
«Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione».

### L'UNESCO.

La Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, in Italia è stata recepita con la legge 6 aprile 1977, n. 184.

### L'UNESCO in Italia.

La Commissione nazionale italiana per l'UNESCO è stata istituita con decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 in vigore per la parte normativa è quello dell'8 maggio 1995.

### Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.

- L'art. 128 del trattato di Maastricht 1992,  
divenuto art. 151 del trattato di Amsterdam 1997.
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.  
Bern, 19 settembre 1979
- La Convenzione del Consiglio d'Europa  
per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa.  
Granada, 3 ottobre 1985
- La Convenzione del Consiglio d'Europa  
per la tutela del patrimonio archeologico (rivista).  
La Valletta, 16 gennaio 1992
- La Convenzione europea del paesaggio è un documento  
adottato dal Comitato dei Ministri della cultura  
e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.
- Regolamento (CEE) numero 3911/92 del Consiglio, 9 dicembre 1992  
Esportazione dei beni culturali,  
modificato da:
  - Regolamento (CE) numero 2469/96 del Consiglio 16 dicembre 1996
  - Regolamento (CE) numero 974/2001 del Consiglio 14 maggio 2001
  - Regolamento (CE) numero 806/2003 del Consiglio 14 aprile 2003
- Regolamento (CEE) numero 752/93 della Commissione 30 marzo 1993  
Disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) numero 3911/92  
del Consiglio sull'esportazione dei beni culturali,  
modificato da:
  - Regolamento (CE) numero 1526/98 della Commissione 16 luglio 1998
- Direttiva 93/7 (CEE) del Consiglio, 15 marzo 1993  
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro,  
modificata da:
  - Direttiva 96/100/ (CE)  
del Parlamento europeo e del Consiglio 17 febbraio 1997
  - Direttiva 2001/38 (CE)  
del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001



## Organismi intergovernativi e non governativi.

- ICCROM  
*International organization for conservation of cultural heritage.*  
È stata fondata nel 1956 in occasione della nona conferenza generale dell'Unesco a Nuova Delhi. Si occupa dello studio e di ricerca nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali. Dal 1960 la sede è Roma.
- ICOMOS  
*Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.*  
Si occupa dello studio dei monumenti, dei complessi monumentali, dei siti archeologici, dei giardini e dei parchi ecc. Nasce a Cracovia nel 1965 ed ha sede a Parigi.
- ICOM  
*Consiglio internazionale dei musei.*  
È stato fondato nel 1946 ed ha sede a Parigi. La promozione di questo istituto è del presidente dell'associazione dei musei americani.
- ICC  
*Istituto internazionale per la conservazione di opere storiche e artistiche.*  
Viene fondato nel 1948 da un gruppo di esperti anglosassoni ed ha sede a Londra. Si occupa delle problematiche relative alla conservazione degli oggetti conservati nei musei e nelle biblioteche.
- CIA  
*Consiglio nazionale degli archivi.*  
Viene fondato nel 1948 a Parigi su indicazione dell'Unesco.
- FIAB (o IFLA)  
*Federazione internazionale associazioni e istituti bibliotecari.*  
Viene fondato nel 1927 ad Edimburgo da un gruppo di bibliotecari di quindici paesi.
- IUCN - *Unione internazionale per la conservazione della natura.*  
È stata fondata nel 1948.

## Convenzioni internazionali per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

- La Convenzione dell'Aja del 1954 promossa dall'UNESCO adotta due sistemi di protezione generale e speciale. Secondo il sistema di protezione generale si definiscono due obblighi per i paesi che adottano la convenzione: il primo è un obbligo di salvaguardia, il secondo è un obbligo di rispetto;
- La Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali (Parigi 14 novembre 1970);
- La Convenzione del 1970 sul traffico illecito delle opere d'arte. Gli Stati devono impegnarsi a dare pubblicità quando un bene sparisce, devono costituire degli elenchi delle opere sia pubbliche che private (a questo si riallaccia anche il trattato della Unione europea). È possibile anche da parte degli stati la classificazione e dichiarazione di beni inalienabili;
- Il 16 novembre 1972 fu firmata a Parigi la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale;
- La Convenzione dell'UNIDROIT Roma 24 giugno 1995 ratificata in Italia con legge n. 2/99 si applica alle richieste internazionali riguardanti: la restituzione dei beni rubati, il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.





## Italia, Sicilia, UNESCO, Unione europea.

Il metodo utilizzato nel presente lavoro è quello di confrontare le diverse strutture, governative e non governative, che tutelano e valorizzano i beni culturali e ambientali nazionali, internazionali.

Un'attenzione particolare è stata prestata alla regione Sicilia. Questo esame ha permesso un confronto aggiornato tra il dibattuto problema della convivenza delle norme. Infatti, ad una sempre maggiore richiesta di autonomia locale, si contrappone una necessità, da parte degli organi centrali ed internazionali di proporre linee guida comuni a tutte le rispettive comunità sovracomunali. Il dibattito può trovare soluzioni, esclusivamente, nella ricerca di equilibrio e di collaborazione tra gli attori pubblici e privati il cui unico scopo deve essere quello di lavorare per la conservazione del patrimonio culturale ed ambientale seriamente minacciato da meri interessi economici.

Il lavoro analizza:

- l'evoluzione delle norme che regolano i beni culturali, a partire dall'unità d'Italia;
- i tre livelli attraverso i quali è organizzato lo Stato italiano e cioè: Parlamento; Governo; Regioni;
- l'organizzazione e le norme in Sicilia in quanto regione a statuto speciale;
- l'organizzazione internazionale, in particolare l'UNESCO;
- la politica dell'Unione europea in materia di beni culturali e ambientali;
- gli organismi intergovernativi e non governativi.

## Le funzioni dello Stato italiano per la gestione e la fruizione dei beni culturali e ambientali.

### NORME VIGENTI.

Art. 9 della Costituzione italiana

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

- Decreto legislativo n. 112/1998, capo V “Beni e attività culturali”, artt. 148 - 155 ;
- Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Legge costituzionale n. 3/2001; art. 117 “Potestà legislativa”, e art. 118 “Funzioni amministrative”;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

## Cap. 2

## I beni culturali e ambientali in Italia.

### 2.1 - L'organizzazione dei beni culturali e ambientali.

#### *Il Parlamento*

L'attività parlamentare è regolamentata attraverso i lavori delle Commissioni, la relativa Istruttoria legislativa è disposta dalla Circolare del Presidente del Senato 10 gennaio 1997. L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.

Per la materia sui beni culturali e ambientali al Senato è competente la VII Commissione «Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport».

Le competenze, presso la Camera, spettano alla VII Commissione «Cultura, scienza ed istruzione»: cultura; scienza; istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari; diritto d'autore; ricerca scientifica; spettacolo; sport; editoria; informazione, compresa quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.

#### *Il Governo.*

#### *Ministero per i beni e le attività culturali.*

Il Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con decreto legislativo n. 368/98, favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

Il Ministero svolge i seguenti compiti istituzionali:

- a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
- c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;





- d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
- e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
- f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
- g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

Il Ministero è così strutturato:

- il Ministro determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE;
- il Consiglio per i beni culturali e ambientali a cui sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro assicura l'unità dell'azione amministrativa;
- organizzazione del Ministero: beni archeologici, demotnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport;
- il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione;
- le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 80.

### *Le Regioni*

La legge n. 1089 del 1939 non accenna alle Regioni in quanto non erano ancora state istituite. La seconda guerra mondiale favorì l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti dei beni culturali e ambientali.

L'art. 9 della Costituzione sottolinea l'importanza dei beni culturali.

Il concetto giuridico di bene culturale passa da una concezione di tipo esclusivamente materialistico ad una concezione del bene immateriale, si comprendono anche quei beni che non fanno parte esclusivamente della cultura materiale.

La Costituzione recita all'art. 9:

*“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione”.*

Altri articoli inerenti della Costituzione sono quelli che vanno dal 116 al 119 e l'art. 123.

Dalla stesura dell'art. 9 non si delineano i criteri per la distribuzione della tutela

ad organismi centrali o periferici. Difatti nella stesura originale la tutela era affidata “allo Stato”, mentre nel testo definitivo si preferì indicare “la Repubblica”. Prevalse questa tesi perché si ritenne che la tutela dei beni ambientali non doveva essere esclusivamente un obbligo dello Stato ma ad esso dovevano affiancarsi anche gli altri poteri pubblici. Ovviamente dalla lettura di questa norma si esclude una competenza esclusiva dello Stato. Per quanto riguarda le Regioni bisogna riferirsi all'art. 117. L'art. 116, per le Regioni autonome, prevede un regime autonomo secondo statuti approvati con leggi costituzionali (leggi di carattere primario che si pongono al di sopra delle leggi ordinarie). Fin dal 1948 tutte le Regioni autonome si dotarono di un proprio statuto (tranne il Friuli Venezia Giulia che attese fino al 1963 a causa della situazione politica dei confini con la Jugoslavia) la Sicilia ancor prima nel 1946. Le altre Regioni non si mossero anche se l'art. 123 dava la possibilità a queste di avere maggiore autonomia. La vera e propria trasformazione iniziò nel 1970 con una legge del 16 maggio 1970 n. 281 che prevedeva una serie di norme finanziarie a favore delle Regioni, successivamente con vari decreti si cominciò a delineare quella che sarebbe stata poi l'organizzazione regionale italiana. Si trattava soprattutto di decreti che riguardavano i trasferimenti dello Stato alle regioni di vari poteri.

Con la legge del 22 luglio 1975, n. 382 si operò una nuova delega da parte dello Stato affinché completasse il passaggio di funzioni.

La legge 335 del 19 maggio 1976 venne a completare l'autonomia finanziaria delle Regioni nei limiti fissati dall'art. 119 della Costituzione.

Il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 riprese di nuovo il problema dei trasferimenti dei poteri alle Regioni.

L'art. 9 della Costituzione non è una norma di carattere precettivo (le norme costituzionali si distinguono in precettive e programmatiche). Essendo l'art. 9 una norma programmatica essa indica una direzione precisa per la normativa da sviluppare successivamente.

Il movimento di opinione che si sviluppò in Italia fortemente regionalistico individuò nella Regione un istituto che avrebbe potuto occuparsi del patrimonio storico e artistico in modo più adeguato. In verità nelle leggi emanate dalle varie Regioni, ci sono molti riferimenti ad attività culturali di ampia gamma (dal cinema all'ambiente). C'è anche in questo caso una trasformazione del bene culturale che viene inteso come bene attività e non solo come bene materiale ed estetico come indicato nella 1089/39 (cose di interesse storico e artistico). Se il riferimento alla materialità è comunque un riferimento prevalente ed è importante quindi il tema della conservazione, per quanto riguarda invece la concezione immateriale del bene culturale viene a prevalere l'esigenza della sua valorizzazione. La dottrina quindi si è orientata verso una ammissibilità da parte dell'ente Regione di una attività promozionale della cultura (nel senso del suo aspetto di valorizzazione) mentre si continuano ad avere ancora dubbi per quanto riguarda i settori della conservazione e della tutela.

Con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 si trasferiscono alle Regioni una serie di

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



funzioni amministrative dello Stato in questo campo. Per quanto riguarda il concetto di ente locale la dottrina si è orientata per un ambito di competenza piuttosto ampia. Non si intendono solo i comuni, le province e le regioni ma anche gli enti non caratterizzati territorialmente per esempio gli enti assistenziali, accademici e anche quelli privati. Tutto ciò si trova nell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 che chiarisce che "le funzioni amministrative relative ai musei e alle biblioteche degli enti locali ... coinvolge anche gli enti non territoriali o comunque di interesse locale".

Per museo ci si riferisce non solo alle raccolte ma anche al luogo dove gli oggetti sono conservati. Sotto il profilo giuridico si riferisce all'amministrazione che gestisce la raccolta di opere. Le raccolte dello Stato e degli enti locali costituiscono un demanio storico, artistico è un demanio accidentale. In base all'art. 826 del codice civile i singoli beni mobili che siano di proprietà pubblica e che rivestono un interesse storico artistico, fanno parte di quel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi soggetti ai vincoli di inalienabilità previsti dall'art. 23 della legge 1089 con le dovute deroghe, nel senso che il bene patrimoniale indisponibile, una volta che se ne autorizzi l'alienazione, deve mantenere l'uso e la destinazione originaria.

Le leggi regionali emanate in materia di musei e biblioteche sono state numerose. Viene messa in evidenza la valenza sociale del museo. Si fa riferimento al museo come luogo dove si possono svolgere molteplici attività. Non è più un semplice contenitore di oggetti ma anche un propulsore di cultura, il museo è un diffusore di cultura. Secondo alcuni quello che manca è l'autonomia museale, un ruolo autonomo dei musei potrebbe promuovere meglio l'attività di questi istituti. Sul territorio italiano ci sono circa 3000 musei (quelli dello Stato sono 700). Le Regioni che hanno promosso attività museali e normative all'avanguardia, cercano di organizzare questi istituti in modo da ottenere economie di scala, organizzazioni più flessibili ecc.

Le Regioni a statuto speciale, nel settore dei beni culturali, rivendicano una specie di potestà legislativa di carattere integrativo delle leggi dello Stato e persino esclusiva. Nelle Regioni a statuto ordinario invece prevalgono delle espressioni che, secondo alcuni, vanno al di là di quello che è il vero disegno costituzionale (si parla di gestione, ripristino ecc).

Tornando ai decreti degli anni '70 si può dire che il DPR 14 gennaio 1972, n. 3, trasferisce alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche.

Gli articoli che interessano sono quelli che vanno dal 7 all'11.

L'art. 7 dispone il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.

L'art. 8 prevede il trasferimento alle regioni delle sovrintendenze ai beni librari che appartenevano al Ministero della pubblica istruzione (il Ministero dei beni culturali non ancora esisteva). L'art. 9 dispone, ai sensi dell'art. 17 della legge di delega 281 del 16 maggio 1970, la delega alle regioni di una serie di funzioni amministrative secondo direttive dell'organo competente dello Stato.

L'art. 10 dispone il trasferimento di uffici e personale.

In un momento successivo con il DPR 24 luglio 1977, n. 616 si iniziarono a trasferire alle Regioni altre funzioni in modo organico. Quello che interessa di questo provvedimento è l'art. 82 che riguarda i beni ambientali (l'art. 80 invece riguarda la materia urbanistica) e dice che "Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni". La delega riguarda tra l'altro anche una serie di compiti stabiliti dalla legge 1497 del 1939 sulla tutela dei beni ambientali e delle bellezze panoramiche.

C'è da ricordare come l'art. 9 della Costituzione stabilisce che alla tutela del paesaggio concorrono tutte le organizzazioni dello Stato attraverso il termine Repubblica.

Il DPR 616 tiene distinti l'urbanistica dal paesaggio dedicando alla prima l'art. 80 e al secondo l'art. 82. Questa delega si rivelò con il tempo molto negativa; a tal fine con la legge Galasso del 1985 si introdusse un correttivo con una cogestione insieme al ministero. Peraltro quando la richiesta riguarda opere da eseguire da parte di altre amministrazioni dello Stato il Ministero dei beni culturali ha la facoltà di rilasciare o negare l'autorizzazione anche in difformità (naturalmente motivandola) di ciò che ha adottato la Regione.

Secondo molti bisognerebbe trasferire alle Regioni la tutela delle bellezze naturali ma in molti casi la cosa è stata tassativamente esclusa anche con sentenze della Corte costituzionale. La Corte comunque non esclude, in una sua sentenza del 1976, il principio secondo il quale le Regioni sono comunque competenti in materia urbanistica anche nei parchi e riserve, ma questa competenza incontra dei limiti nel momento in cui si sono dei vincoli imposti dallo Stato a tutela di interessi di carattere pubblico.

La Corte Costituzionale precisa che nel campo urbanistico è pienamente competente la Regione ma lo Stato non è completamente esautorato per quanto riguarda gli interessi di carattere nazionale ed eccede la dimensione regionale. La stessa Corte con una serie di decisioni adottate nel 1976, nel ribadire la distinzione tra paesaggio e urbanistica, viene ancora a confermare la materia urbanistica va comunque esaminata secondo principi di collaborazione tra Stato e Regione.

Nel 1990 fu emanata una legge importante, la legge 142 dell'8 di agosto 1990, una legge che riformò gli enti locali. Con questa legge gli enti furono chiamati in modo diretto alla programmazione operata dallo Stato. Ne esce rafforzata soprattutto la Provincia perché alle province vengono affidate funzioni di programmazione, di amministrazione, di gestione della valorizzazione dei beni culturali, nonché di coordinamento e promozione delle attività, mentre alle città metropolitane vengono assegnate attribuzioni di natura diversa ma sempre in funzione della tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Su questo punto occorre sottolineare come dal 1939 al 1990 si sia realizzato un processo di diffusione delle responsabilità tra gli organi dello Stato.

Fin d'ora si può dire che la produzione legislativa delle Regioni si caratterizza in



quattro importanti gruppi:

1. Leggi di spesa;
2. Programmazione degli interventi;
3. Attuazione delle deleghe dello Stato;
4. Sistema di organizzazione.

Per quanto riguarda il modello di intervento può essere centralista (Sicilia e Alto Adige), oppure, secondo il modello diffuso soprattutto nelle regioni meridionali, Lombardia, Liguria e Veneto, alla Regione sono riservati i compiti di programmazione e di indirizzo con una ampia delega agli altri enti territoriali, soprattutto i comuni; l'altro, applicato soprattutto nelle regioni settentrionali, sono coinvolti gli enti sub regionali anche in materia di programmazione e predisposizione degli indirizzi, tutto ciò ha contribuito alla creazione di consorzi ed una politica culturale integrata (comune cioè a tutti). Un altro modello e quello delle regioni dell'Italia centrale, prevede che ci siano organi precisi che hanno compiti di ricerca, valorizzazione e coinvolgimento decisionale anche di terzi soggetti, pubblici e privati; va citato a questo proposito l'Istituto dei beni culturali dell'Emilia. Con questo sistema si è creato un sistema museale associativo, si distinguono in questo caso i sistemi toscani e umbri che mirano alla valorizzazione delle entità dei musei minori attraverso delle economie di scala, creando cioè dei poli museali.

Le leggi del 1939 prendevano in considerazione solo le province ed i comuni, con la Costituzione entrano in scena anche le Regioni e l'art. 9 della stessa considera tutti gli organi dello Stato, cioè la Repubblica nel suo complesso, si deve occupare della tutela dei beni culturali e ambientali.

A seguito delle norme costituzionali che istituivano le regioni, delegando ad esse alcuni attribuzioni statali, sono seguite anche delle leggi con le quali le regioni hanno cominciato ad operare.

Da ricordare anche come si è passato dal significato puramente estetico di un bene culturale, affermato dalle leggi del 1939, al criterio di attività culturale. Di fatti tutta la legislazione delle regioni in materia riguardano non tanto i beni culturali e la loro tutela ma alle attività legate ai beni culturali.

## 2.2 - La legislazione dall'Unità d'Italia.

La prima legislazione italiana dei Beni culturali e ambientali va dal 1861 al 1939. Precedentemente lo Stato pontificio aveva imposto le sue regole agli altri stati pre-unitari.

L'articolo 29 dello statuto albertino del 1848 recitava sull'inviolabilità di tutte le proprietà. Con questa norma si affermava l'inviolabilità del diritto di proprietà. Gli studiosi avrebbero preferito una limitazione della circolazione delle opere d'arte, con una richiesta di ridurre il diritto di proprietà individuale, perché le opere avevano un valore culturale collettivo; ciò produsse contrasti con coloro che, sulla base di questa norma, intendevano gestire le opere d'arte in modo autonomo. Nei primi anni dell'unità ci fu un certo disinteresse da parte del legislatore venne, infatti, promulgata solo una legge del 25 giugno 1865, n. 2359 relativa alle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Con l'articolo 83 della predetta norma si parla dei monumenti storici che abbiano natura di immobili potevano essere acquistati dallo stato per pubblica utilità. Questo è l'unico riferimento ai beni culturali.

Il problema della tutela sorge con la presa di Roma nel 1870. Nel 1865 con l'introduzione del nuovo codice civile vengono aboliti i fedecommissi cioè una regola di tipo testamentario in base ai quali gli eredi di beni appartenenti al patrimonio culturale, avevano l'obbligo di non disperdere il patrimonio ricevuto come eredità. Con queste norme di fedecommissi si salvavano i patrimoni di intere famiglie. Con l'abolizione dei fedecommissi molti patrimoni furono smembrati. Si arriva ad un regio decreto del 27 novembre 1870, n. 6030 che sospende le norme relative ai fedecommissi relativamente alle province romane. Questo naturalmente non piacque molto ai membri del parlamento di spirito liberista sulla base della norma dello statuto albertino.

Tutte queste polemiche portarono alla legge del 28 giugno 1871, n. 286 che estende alla provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile riguardanti l'abolizione dei fedecommissi e maggioraschi (diritto del figlio maggiore di mantenere il patrimonio in modo integro). In un certo senso si ripristina la normativa del codice civile ma si raggiunge un accordo mantenendo in vigore le leggi che riguardavano le opere d'arte in vigore prima dell'unità.

Una legge dell'8 luglio 1883 n. 1461 permetteva la vendita di gallerie e beni culturali allo stato o enti pubblici. Questa legge acuì le polemiche tra conservatori e liberisti, perché in ogni caso non si impediva la vendita di importanti opere d'arte.

Nel 1892 quando viene promulgata la legge 7 febbraio 1892, n. 31 avente per oggetto provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichità. Composta da tre articoli e dispone che chiunque distragga, distrugga, deteriori opere d'arte viene punito secondo le disposizioni previste dal codice penale. Il governo, inoltre, poteva ispezionare gallerie e collezioni.



La norma fu determinante perché concedeva poteri allo stato in materia, tanto che ad essa seguirono alcuni regi decreti che regolarono altri aspetti della questione: il 22 aprile 1886 n. 39 e n.59 introdussero regole per scavi e restauri, un altro dispose le prime regole per la realizzazione di cataloghi (si ponevano le basi per le prime inventariazioni necessarie per il controllo delle esportazioni delle opere d'arte).

In realtà si trattava di leggi di carattere episodico e quindi si avvertiva la necessità di una legge quadro, che era prefigurata dall'art. 5 di una legge del 1871. Sino alla fine dell'ottocento vari progetti ma si arenarono tutti in Parlamento sempre perché era presente una lobby parlamentare che si rifaceva alla norma dello statuto albertino sulla proprietà privata.

La legge 12 giugno 1902 n. 185, legge organica, rivelò una serie di difetti, in particolare, prevedeva l'emanazione di una serie di regolamenti che furono emanati solo due anni dopo.

La legge 20 giugno 1909, n. 364. È una legge che dura circa 30 anni. È importante perché esegue una lunga riflessione sulla legge precedente del 1902 e domina il panorama dei beni culturali. Fu successivamente modificata con alcuni regi decreti nel 1912 e 1913 in questa data con il R.D. 363 si stabilisce il nuovo Regolamento di esecuzione che subì alcune modifiche nel 1920 e 1923, regolamento costituito da 128 articoli che in un certo senso vige tuttora perché le norme del 1939 (di cui si parlerà più avanti) si basano ancora oggi su questo Regolamento di esecuzione.

La legge 20 giugno 1909, n. 364, era composta da 37 articoli molti principi, che sono contenuti in questa legge, faranno parte delle norme successive.

Uno dei principi fondamentali è la definizione di beni culturali, le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico e definisce che ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. Anche in successive norme ciò che non supera i 50 anni di non può essere considerato bene culturale dalla legislazione di tutela.

La legge del 1902 non fu mai applicata, quella che entrò in esecuzione fu quella del 1909, che prevedeva che il proprietario-possessore non poteva eseguire modifiche o restauri sulla cosa posseduta senza la preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Relativamente agli scavi si dispone che il governo può eseguire scavi in qualsiasi parte del territorio e che al proprietario del fondo spetta un compenso per il danno che subisce; le cose scoperte appartengono allo Stato. È la prima volta che si introduce questo. Questa legge fissa stabilisce, pertanto, il momento in cui lo stato avoca a sé la proprietà di tutto ciò che viene scoperto in seguito a scavi. Questo vuol dire che chi dimostra di essere proprietario di un bene da prima del 1909 ne resta proprietario.

La norma stabilisce anche il principio in base al quale allo scopritore spetta un premio stabilito nell'ammontare di un quarto o in denaro o in beni.

Può essere prevista anche l'espropriazione del fondo o l'occupazione temporanea del fondo. Gli scavi possono essere eseguiti anche da privati o da enti.

In caso di scoperta fortuita va fatta una denuncia immediata con successivo riconoscimento del premio. Un altro articolo della legge del 1909 stabilisce che gli introiti delle gallerie e dei musei del regno sono destinati ai singoli istituti. È un principio che esiste anche oggi per il quale tutto va al Ministero dei beni culturali.

Questa legge durò circa trent'anni.

Per quanto riguarda i restauri di beni culturali si mette una forte limitazione al principio del codice civile relativo al diritto di proprietà (art. 832: Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro e con l'osservanza dei limiti posti dall'ordinamento giuridico).

I momenti sono quindi due: il momento del godimento della cosa, che deve essere compatibile con il godimento dell'interesse pubblico della cosa; il momento di disposizione della cosa posseduta, qui le disposizioni di tipo pubblicistico della legge 1089, prevede una sorta di controllo pubblico che si può manifestare in tre modi particolari. Innanzitutto un controllo di tipo conoscitivo, l'amministrazione vuole conoscere tutti i movimenti traslativi che vanno a definire i diritti sulle cose; un altro tipo di controllo tende ad impedire il movimento di un bene quando da questo movimento nasca un pregiudizio per il pubblico godimento del bene; infine un terzo tipo di controllo è l'acquisto diretto da parte dello Stato al fine di destinare il bene ad uso pubblico. Stabilisce anche l'inalienabilità dei beni che appartengono agli enti pubblici o allo stato. Tre anni dopo nel 1942, entrò in vigore il codice civile che istituì un *Demanio storico artistico*, quindi questa condizione di inalienabilità si differenzia per i beni dello Stato e degli Enti pubblici perché ad essi viene riconosciuta la condizione di beni demaniali. Questa inalienabilità diventa di tipo assoluto, gli enti sono incapaci di costituire oggetto di negozi giuridici di carattere privato.

Nella 1089 si distingue la sezione I dalla sezione II, la prima disciplina le cose appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici (artt. 23 - 29), la sezione II disciplina le cose appartenenti a privati (artt. 30 - 34).

I casi di alienazione di beni di interesse storico o artistico sono:

- alienazione da parte dello Stato o di Enti pubblici;
- alienazione di beni di enti privati;
- alienazione di beni di soggetti privati.

Per il primo caso abbiamo le seguenti fattispecie: l'alienazione di beni che non interessano particolare interesse per le collezioni; la permuta di beni, anche di grande valore, con altri enti privati e pubblici, anche stranieri.

Nel primo caso ci si trova di fronte a beni di scarso valore che in un certo senso giustificano l'alienazione; nel secondo caso, la permuta, lo Stato e l'ente pubblico può cedere un bene considerato di grande importanza quando esiste la convinzione che incamerando un altro bene il suo patrimonio si accresca.

Il secondo caso, la alienazione di beni di enti privati è consentita purché ci sia l'autorizzazione dell'amministrazione pubblica, autorizzazione che può venir meno solo nel momento in cui si delinea un grave danno al patrimonio culturale





del paese o al pubblico godimento della cosa (art. 26). A questo regime soggiacciono anche i beni della chiesa  
Per arrivare all'alienazione del bene, l'ente che lo vuole alienare un bene deve presentare una richiesta al Ministero dei beni culturali con una relazione descrittiva della cosa che contenga, in caso di permuta, anche la descrizione del bene che si intende ottenere in permuta. Il Ministero a sua volta acquisisce informazioni tramite la sovrintendenza territoriale competente alla quale spettano sempre obblighi di tipo istruttorio. Per i soggetti privati non si richiede un controllo di tipo autorizzante salvo l'ipotesi di collezioni o della serie di oggetti e il privato pur essendo libero ha a suo carico un obbligo di denuncia al ministero dei beni culturali. Da ricordare ancora che qualora il privato ometta di effettuare la denuncia l'atto compiuto è soggetto a nullità (art. 61).

#### ACQUISTI DELLO STATO.

Il patrimonio artistico in generale soggia a due tipi di regimi giuridici, uno di tipo pubblico ed uno di tipo privato, una volta chiarito che le esigenze di tutela riguardano gli aspetti della conservazione del bene, della sua integrità, della necessità di evitare la dispersione del patrimonio attraverso la fuoriuscita del patrimonio nazionale, tutte queste esigenze si possono rendere compatibili con l'appartenenza ai privati di questi beni, soltanto se questi beni restano soggetti ad un sistema di vigilanza e di intervento da parte dello stato; per i beni archeologici invece vige un principio di carattere generale che ne riserva la proprietà allo Stato.

Tutte queste norme sono dettate dal principio già introdotto con la legge del 1909 con il quale si introduce il carattere pubblicistico della norma. Questo fa sì che quando lo Stato si presenta a concorrere con altri soggetti per l'acquisto di un bene gode di una posizione privilegiata.

I modi di acquisto da parte dello Stato di un bene sono:

- espropriazione per pubblica utilità;
- diritto di prelazione;
- acquisto coattivo (in caso di esportazione);
- accettazione di cose di interesse storico o artistico in pagamento di debiti tributari verso lo Stato.

Tutto ciò non esclude naturalmente tutte le forme di acquisto tipiche dei contratti tra privati (compravendita) o la partecipazione ad un'asta.

Il diritto di prelazione (art. 31) stabilisce che "nel caso di alienazione a titolo oneroso il ministro per l'educazione nazionale (oggi Ministro dei beni culturali) ha la facoltà di acquisire la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione".

I punti essenziali sono che: il proprietario deve disporre un atto di alienazione a titolo oneroso e non a titolo gratuito; si deve trattare di un bene oggetto di notifica, cioè di un bene già vincolato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa. Da notare come l'art. 31 si riferisce esclusivamente agli atti di compravendita,

qualsiasi altro tipo di negozio giuridico con il quale modifica un diritto di godimento sul bene ne è escluso (usufrutto, pegno ipoteca ecc.) (si riveda questo caso nel caso di disponibilità dei beni da parte di enti privati).

Il diritto di prelazione interviene nel momento in cui l'atto di alienazione si perfeziona perché c'è l'obbligo della comunicazione all'autorità competente.

Si ricorda che la mancata comunicazione rende l'atto soggetto a nullità (art. 61).

Il diritto di prelazione può essere esercitato dallo Stato entro 60 giorni, durante questo periodo l'atto di alienazione versa nella condizione sospensiva e il bene con si può consegnare se non dopo il decadimento del termine.

Se lo Stato esercita il suo diritto di prelazione ha l'obbligo di effettuare il pagamento del prezzo stabilito secondo le norme della contabilità pubblica.

La scoperta fortuita (art. 48) è un caso di ritrovamento molto comune (si escludono naturalmente i casi di scavi illeciti) per il quale per lo scopritore nascono sia obblighi che diritti. L'autore della scoperta è obbligato ad una denuncia all'autorità competente es. sindaco); non deve manomettere le cose ritrovate e le deve lasciare nel posto trovato a meno che non ci siano particolari casi di tutela che ne giustificano la rimozione.

#### LA TUTELA

##### DELLE BELLEZZE NATURALI E DEL PAESAGGIO.

Il patrimonio culturale non comprende solo i beni artistici di cui alla legge 1089 del 29 giugno 1939. Nello stesso anno fu emanata un'altra legge fondamentale per la patrimonio culturale: è la legge 1497/39 la quale riguardava le bellezze panoramiche e del paesaggio. Ci si trovava di fronte ad una maggiore consapevolezza riguardo le bellezze naturali, consapevolezza che a seguito degli eventi bellici diventò sempre più grande.

La legge si compone di 17 articoli. L'art. 1 stabilisce che le cose soggette alla legge sono:

- le cose immobili che hanno cospicuo interesse naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Questo articolo individua quattro categorie. Le prime due sono bellezze individua le ultime due sono dette bellezze d'insieme.

Analizzando uno dei provvedimenti amministrativi con i quali si istituiscono gli uso-vincoli sui beni si vede subito la diversità con gli atti amministrativi previsti nella legge n. 1089. Per la 1089 ci si basava sostanzialmente sulla relazione





tecnica di un esperto, qui si premettono delle leggi vigenti quindi c'è una identificazione molto precisa della zona soggetta a vincolo, vengo specificate in modo molto preciso i confini della zona da prendere in considerazione richiamando nomi di strade e località confinanti o particelle catastali infine inizia la motivazione che porta all'istituzione di un uso vincolo sulla zona, si fanno cioè considerazioni di natura antropica, naturalistico ecc che portano alla decisione. Le sovrintendenze, una volta pubblicato, l'atto si occuperanno della pubblicazione del provvedimento presso gli albi dei comuni interessati e uffici tecnici relativi.

Il vincolo paesistico viene apposto così come per i beni storici artistici, e la conseguenza del vincolo paesistico è, là dove il bene viene classificato come bellezza naturale, che il diritto di proprietà viene a subire delle limitazioni piuttosto profonde perché si estende a tutte quelle attività che possono intaccare la situazione che la pubblica autorità vuole tutelare. Qui l'articolo 7 della legge 1497, così come per la legge 1089, si richiama il concetto che il proprietario/detentore/possessore debba chiedere preventiva autorizzazione per qualsiasi atto voglia compiere sul bene. Anche qui vanno considerate le distinzioni tra belle individuali e bellezze d'insieme. Per le prime, che sono contenute nei punti uno e due dell'articolo 1 della legge 1497, la tutela si riferisce ad un bene immobiliare che già esiste e come tale è assoggettabile allo stesso regime della legge 1089, diversamente per le bellezze di insieme (punti 3 e quattro) il vincolo di tutela va ad interferire con la realtà urbana del territorio e quindi entrano in gioco le amministrazioni locali e gli interessi di interesse comunità. I vincoli sono in un certo senso incerti e la sua efficacia si esprime con atti certi che vanno ad incidere direttamente sul territorio.

La legge 1497 prevedeva uno strumento particolare cioè il «Piano paesistico» (già individuato in leggi precedenti). Con l'art. 5 si dà possibilità al Ministro di redigere un *Piano paesistico*, secondo le norme dettate dal Regolamento di esecuzione, da adottarsi e da pubblicarsi insieme all'elenco delle aree oggetto di vincolo in modo che queste non possano essere utilizzate in modo diverso da quella che è la destinazione che il provvedimento vuole adottare.

Il «Piano paesistico» è uno strumento eventuale, ciò significa che il vincolo si può istituire anche senza la realizzazione del piano. Si può dire che in questo caso la norma è stata completamente disattesa perché normalmente i vincoli sono stati posti senza redigere alcun «Piano paesistico».

I contenuti dei *Piani paesistici*, stabiliti dal regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, presentano dei punti di contatto soprattutto con le tipologie di prescrizioni del Regolamento edilizio emanato nel 1942 (legge urbanistica del 1942 agli artt. 33 - 34).

I *Piani paesistici* non hanno scopo di tutela dello stato delle cose, i piani urbanistici tengono presente i piani di sviluppo delle località urbane. Si impone quindi una necessità tra i piani urbanistici e quelli paesistici.

I piani paesistici tornano alla ribalta nel 1972 perché in questa data si avvia la trasformazione dello Stato con la creazione delle Regioni. In questo periodo oltre

che ai piani urbanistici vennero trasferiti anche le competenze in materia di piani paesistici alle regioni. Le regioni purtroppo non si occuparono molto di questo aspetto affidandosi molto alle varie decisioni comunali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) molte attribuzioni in materia di funzioni amministrative relative ai beni culturali furono trasferite alle regioni.

Con l'art. 82 si delegano queste funzioni alle regioni. La delega in particolare riguarda l'individuazione delle bellezze naturali e la loro tutela. Queste deleghe non ebbero molto effetto sul territorio. Si arrivò al 1985 dove, a seguito di una grande movimento dell'opinione pubblica, considerando come tutto ciò che era previsto in materia di tutela delle bellezze naturali era stato disatteso, l'onorevole Giuseppe Galasso (sottosegretario pro-tempore del Ministero dei beni culturali) propone una legge (8 agosto 1985, n. 431) che converte un decreto legge che aveva stabilito di introdurre disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale. Assistiamo ad una nuova filosofia in materia di tutela: la legge all'art. 1 aggiunge, ai contenuti della legge del 1977, una serie di ulteriori indicazioni sui vincoli con una nuova tipologia di vincoli.

All'art. 1 si legge che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- i territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori con termini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di ...
- le montagne per la parte eccedente i 1600 metri per la catena alpina e 1200 metri per la catena appenninica e le isole;
- i ghiacciai ed i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti di foreste e di boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le aree gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Siamo di fronte ad una situazione completamente diversa rispetto all'indicazione delle categorie da sottoporre a vincoli. La legge Galasso è più specifica e stabilisce che la logica d'intervento è la logica del piano. Significa quindi che

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



tutte le zone elencate nell'articolo 1 sono zone nel quale il vincolo opera direttamente per legge e non si richiedono atti particolari se non per atti di natura meramente cognitiva.

La stessa legge si rivolge alle Regioni come enti che hanno compiti ben precisi con funzioni di indirizzo e coordinamento. Pone tra l'altro un limite, quello del 31 dicembre 1986, termine entro il quale le Regioni sono tenute a predisporre i piani paesistici, stabilendo che il Ministero sarebbe intervenuto in sostituzione delle Regioni che non rispettavano questo termine (un caso è stato quello della Regione Campania ma poche sono state le Regioni che hanno ottemperato l'obbligo).

La legge Galasso è stata antesignana. Per esempio la legge 18 giugno 1989, n. 183 in materia di difesa del suolo e la legge 9 dicembre 1991, n. 344 sulle aree protette hanno introdotto due figure precise: il *Piano di parco* e il *Piano di bacino*. Questi due piani riproducono in modo molto lineare il sistema del piano paesistico individuato dalla legge Galasso in quanto di riferiscono ad aree molto estese sul territorio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni per modificare le cose soggette a vincolo l'art. 7 stabilisce che occorre l'autorizzazione dell'ente competente che ha imposto un atto amministrativo che impone la tutela. La distruzione di un bene è un'autorizzazione molto difficile da ottenere anche quando ci si trova davanti a situazioni molto particolari (rovine, ecc.); la modifica invece presuppone una valutazione delle modifiche da apportare in quanto si presuppone che vengano a modificarsi delle caratteristiche che hanno giustificato l'apposizione dell'uso-vincolo.

Questa autorizzazione si concreta in una comparazione tra la consistenza, lo stato attuale e quello della situazione che potrebbe assumere a seguito della modifica proposta.

Il DPR n. 616 del 1977 delega funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni (le quali possono sub delegare ad altri enti le attribuzioni), per cui la competenza di queste autorizzazioni spetta alle regioni. La legge Galasso, pur sottolineando il ruolo delle regioni e il valido compito che le stesse hanno nella tutela delle bellezze paesistiche, ha comportato una serie di modifiche di questo regime di deleghe di cui all'articolo 82 del decreto n. 616. In un certo senso si è introdotto un sistema nuovo che porta una congestione del Ministero dei Beni culturali in materia, nel senso che l'ente Regione è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione entro 60 giorni, scaduto questo termine colui che ha chiesto l'autorizzazione alla modifica, qualora la Regione non si pronunciasse, ha la possibilità di rivolgersi direttamente al Ministero che deve rispondere entro 30 giorni. Non si tratta di un ricorso ma si tratta della esplicitazione di quel potere che lo Stato ha, come ente delegante, nei confronti dell'ente delegato. Tutto si basa sull'inerzia dell'ente delegato. Viene scongiurato così un principio che è quello del cosiddetto silenzio assenso, un istituto previsto dalla legge in base al quale se l'ente non si pronuncia entro i termini stabiliti la richiesta va considerata accettata. In questo caso lo Stato si rende garante dell'efficacia dell'uso-vincolo

perché da una parte ha la possibilità di sostituirsi, quando l'ente preposto non svolge il suo compito (inerzia), dall'altra perché ha la possibilità di annullare la decisione presa a base regionale entro 60 giorni dalla comunicazione al Ministero.

Un provvedimento particolare è quello previsto dalla legge n. 241 sulla cosiddetta trasparenza del 7 agosto 1990 è la conferenza dei servizi. È un istituto di grande interesse che si rende opportuno quando bisogna osservare vari interessi pubblici che sono coinvolti in un provvedimento amministrativo. Questo strumento serve a mettere a confronto le possibili conflittualità che possono interessare diverse amministrazioni pubbliche cercando con compromessi di eliminare queste conflittualità. Per i vincoli di tipo paesistico non sono previste indennità. Tuttavia l'art. 16 della 1497 prevede che per il proprietario di un terreno che non può essere edificato può ottenere un contributo particolare per il danno che ha subito. Non è un'indennità ma un contributo che ha natura completamente diversa.

### IL REGIME SANZIONATORIO.

Le leggi fondamentali sulla tutela dei beni sono quelle del 1939 e cioè quella del 1 giugno n. 1089 (sulla tutela delle cose di interesse storico artistico) e la legge 29 giugno n. 1497 (sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche).

Tutte queste norme hanno il carattere della tutela pubblica, della immanenza del pubblico sul privato. Una serie di obblighi specifici sui possessori/detentori dei beni viene prevista dalla normativa. È chiaro che se tali obblighi non venissero adempiuti, la legge prevede delle sanzioni.

Le sanzioni previste sono di due tipi o di carattere amministrativo o di carattere penale. È da sottolineare che il codice penale è del 1930, quindi le sanzioni penali risentono di questa differenza temporale in quanto la normativa del 1939 applica delle sanzioni penali molto attenuate proprio perché nel 1930 non si poteva prevedere l'eventuale interesse al livello storico-artistico della legge del 1939.

Le sanzioni amministrative invece sono delineate in modo puntuale sia dalla legge 1089 al capo VIII, sia dalla legge 1497, in particolare all'art. 15.

Le fonti legislative delle sanzioni amministrative sono quasi tutte contenute al capo VIII della legge n. 1089 (art. 58 - 70) con modificazioni successive riguardanti l'ammontare delle ammende in quanto, come naturalmente si poteva immaginare, la svalutazione aveva reso irrilevanti l'ammontare delle ammende. A questo pose rimedio il legislatore nel 1975 con la legge 1 marzo 1975 n. 44 che corresse gli importi previsti negli articoli dal 58 al 70 della legge 1089 del 1939 (gli importi che seguono sono quelli del 1975).

Le sanzioni penali invece trovano la loro fonte negli articoli del codice penale art. 733 e 734. Questo norme contemplano ipotesi abbastanza attenuate proprio perché non ancora c'era molta sensibilità nel settore. Bisogna anche considerare che alcuni articoli del codice penale che riguardano reati in forma generale (furti, ecc.) possono anche essere applicati al settore dei beni culturali quando i beni



stessi sono oggetto del reato.

Esistono poi altre leggi che costituiscono altre fonti del settore: una è la legge 20 novembre 1971, n. 1062 che riguarda la contraffazione o alterazione delle opere d'arte.

È da sottolineare anche che la legge urbanistica del 28 gennaio 1977, n. 10, prevede dei comportamenti suscettibili di carattere penale che possono andare a ledere ambiente o beni artistici, ecc.

Nella legge 1497 l'art. 15 prevede che indipendentemente agli obblighi stabiliti dal codice penale, chi non ottempera agli ordini e agli obblighi di legge è tenuto alla demolizione a proprie spese delle opere ingiustamente realizzate o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il maggior profitto realizzato dalla commessa trasgressione.

Questa è un pò la panoramica che concerne le trasgressioni amministrative.

Le sanzioni si concretizzano in alcuni obblighi amministrativi: innanzitutto un obbligo di eseguire dei lavori che sono necessari per riparare ai danni cagionati eseguire quindi a proprie spese dei lavori di ripristino; l'altro obbligo è quello di pagare allo stato un'indennità che, quando si tratti di cose di interesse storico artistico è pari al valore della cosa perduta, invece qualora si tratti di beni di interessi paesistici la somma è pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il maggior profitto realizzato.

I primi obblighi rientrano nell'istituto giuridico della riduzione in pristino, il trasgressore deve quindi ripristinare lo stato anteriore delle cose modificate.

Per la legge 1497, quando cioè si parla di bellezze panoramiche, c'è una scelta tra la demolizione e la pena pecuniaria, si tratta cioè di una scelta alternativa.

La scelta è demandata agli organi dell'amministrazione competente. Scegliere di far demolire il bene o no fa sì che il provvedimento vada argomentato e motivato, anche perché il ministero potrebbe decidere in modo diverso. Per le infrazioni della legge 1089 la sanzione pecuniaria si viene ad applicare soltanto dopo che si dimostri l'impossibilità di ridurre in pristino la cosa, quindi il primo obbligo è quello della riduzione in pristino in caso contrario si applica la pena pecuniaria. Prima del 1990 non si procedeva di autorità con il decreto di demolizione, non c'era cioè la possibilità da parte della parte interessata di procedere in contraddittorio. Nel 1990 con la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*legge sulla trasparenza*) si prevede un processo di partecipazione della persona interessata quando nei suoi confronti si vuole adottare un provvedimento che possa provocare delle lesioni ai propri interessi.

Un esempio è l'apposizione dell'uso-vincolo (legge n. 1089): il procedimento va comunicato anche all'interessato in modo che questo possa partecipare al procedimento che emette l'amministrazione, vale a dire che il Ministero deve informare il soggetto che possiede un bene che sta per essere tutelato/vincolato. La legge 241, in casi di urgenze, potrebbe anche provvedere senza contraddittorio.

La possibilità di contraddittorio dà la possibilità all'altra parte di far presente le proprie ragioni che comunque vanno prese in considerazione.

Nel caso di inerzia, cioè per esempio il caso in cui non venga rispettato l'ordine di demolizione, la pubblica amministrazione agisce d'ufficio attraverso la Prefettura competente per territorio.

La sanzione pecuniaria si pone come sanzione alternativa (art. 15 L. 1497).

Nel caso in cui la sanzione economica non dovesse essere accettata dalla parte interviene una commissione di tre membri, uno dei quali nominato dall'interessato e gli altri dal presidente del tribunale e dall'amministrazione dei beni culturali, che ponendosi come arbitro della situazione stabilisce l'importo della sanzione. Questa decisione non può più essere impugnata dall'interessato. Per quanto riguarda le sanzioni penali previste nella 1089, va chiarito che alcuni articoli prevedono sia il precetto che la sanzione. Un esempio è l'art. 58 che punisce coloro che non hanno presentato l'elenco (precetto) con una sanzione.

In altri casi invece il precetto e la sanzione sono separati. L'art. 11 stabilisce, per esempio che per poter demolire, rimuovere o modificare una cosa in base a questo articolo occorre la preventiva autorizzazione del Ministero. In questo caso si indica il precetto, cioè quello che non si può fare, ma non la sanzione.

La sanzione la si trova nell'art. 59. Con una legge del 1975 alcune di queste contravvenzioni sono state depenalizzate, si tratta per esempio dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di antichità e d'arte (art. 4 e art. 58), affissione abusiva di manifesti e cartelli, calchi (art. 51/61), il commercio di beni culturali senza denuncia ecc.

Le figure ancora soggette a sanzione penale sono per la legge 1089: la demolizione, rimozione, modificazione e restauro abusivi (art. 11/12/59), il distacco abusivo di affreschi, stemmi e fregi (art. 13/59) (in questo caso il distacco può anche concorrere nel reato generale di furto), l'esecuzione abusiva di opere (art. 18/19/59), l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori che spetta al sovrintendente (art. 20/59), l'inosservanza delle distanze stabilite dalla sovrintendenza (art. 21/59), l'alienazione abusiva (art. 62/63), le ricerche archeologiche abusive (art. 45/47/48/68), l'inosservanza di ordini (art. 70).

Una norma da sottolineare della legge 1089 è l'art. 67. Questo articolo disciplina l'impossessamento di cose rinvenute fortuitamente o in seguito a ricerche. In questo caso chi si impossessa di cose rinvenute fortuitamente o in seguito a ricerche è punito in base all'art. 624 del codice penale che contempla il caso di furto. Questo articolo quindi non fa altro che richiamare una norma generale dell'ordinamento, quella che regola il caso di furto. L'ipotesi dell'art. 67 ha una sua configurazione peculiare che diversifica dall'art. 624. Le due fattispecie criminose hanno in comune l'impossessamento materiale del bene, non però quello della sottrazione a chi lo detiene. Questo caso è ben delineato nell'art. 624 mentre nell'art. 67 siamo in presenza di beni che non sono detenuti da alcuno e che appena ritrovati passano automaticamente nel patrimonio indisponibile dello Stato (a questo proposito c'è una riserva speciale a favore dello Stato).

Poi c'è una norma che dall'art. 66 che riguarda l'esportazione abusiva (se ne riparlerà quando si tratterà la circolazione delle opere d'arte). È una norma che ha subito una modifica da parte della legge 88 del 30 marzo 1998 che all'art. 33



recita: «L'art. 66 della legge 1089 è sostituito dal seguente: *Chiunque trasferisce negli stati membri della Comunità europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché beni di cui al comma 2 dell'articolo 32 senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.*».

Nel codice penale, due articoli riguardano i beni culturali, si tratta dell'art. 733 e dell'art. 734.

L'art. 733 riguarda il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e dice che “chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con un'ammenda non inferiore a quattro milioni. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

È un caso molto particolare perché teoricamente chiunque, nel momento in cui danneggia una cosa propria ne subisce solo un danno personale, qui invece oltre al danno personale c'è anche il reato penale non momento in cui il bene ha un valore culturale. Il caso prevede però che l'oggetto abbia un valore storico-artistico, che il soggetto si a conoscenza del pregio dell'oggetto, che dal danneggiamento ci sia un nocumento del patrimonio. Tutte queste condizioni vanno naturalmente accertate da un giudice.

Da parte di qualcuno ci si è chiesto se l'art. 733 riguarda anche le opere di arte contemporanea, perché così come è scritto l'articolo non specifica se le opere devo essere notificate o meno alle autorità, per cui secondo alcuni il soggetto che distrugge un'opera contemporanea di sua proprietà o in possesso o semplicemente in detenzione, di cui è a conoscenza del pregio che riveste, è punibile penalmente.

L'art. 734 prevede la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali e recita: chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni.

L'immobile deve essere presente negli elenchi previsti dalla legge.

Questo articolo non stabilisce un obbligo diretto al soggetto, cioè non dice in modo diretto quello che non si può fare ma è fornita solo la sanzione penale qualora si verifichi una disattenzione della legge. Tutto discende dall'atto di notifica che si riceve con il quale si definisce un oggetto un bene culturale.

A questo punto scatta la cosiddetta norma penale in bianco, nel senso che la sua applicabilità presuppone un atto di natura amministrativa e che per far sì che la norma si applichi occorre l'evento cioè la distruzione o il danneggiamento della bellezza naturale. Mentre la distruzione è molto chiara, l'alterazione di una bellezza naturale comporta una valutazione di tipo estetico. Un giudice deve quindi decidere se si prefigura il caso di deturpamento o distruzione. Il reato si

dice di natura commissiva (non omissiva) e la condanna preveda l'applicazione della confisca.

Esiste poi la legge 20 novembre 1971 n. 1062 stabilisce che “chiunque, al fine di trarre profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura e grafica, o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a 4 anni e con la multa da lire 1.000.000 fino a 3.000.000. Alla stessa soggiace chi, pur non concorrendo al reato, pone in commercio o introduce a tal fine nel territorio dello Stato o pone in circolazione come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, nonché chi, conoscendone la falsità, autentica opere o effettua expertises.”

Le leggi del 1939 emanate prima del periodo bellico sono leggi giudicate eccellenti sia come qualità sia come redazione (furono redatte da Santi Romano). Naturalmente una legge si valuta anche dai modi di applicazione. La guerra ha certamente frenato la loro applicazione considerando che proprio la guerra toccò in modo particolare il patrimonio artistico italiano. Nel dopoguerra un nuovo movimento di opinione promosse una verifica del patrimonio storico artistico italiano. Si constatò che una delle cause del deterioramento dei beni risiedeva proprio nella legge 1089 perché aveva alcune impostazioni tecniche che necessitavano di essere corrette, non esisteva un inventario completo dei beni soggetti a tutela infine c'erano difficoltà operative da parte degli organi preposti. Dopo gli anni '60 furono costituite due commissioni Franceschini e Papaldo che ebbero l'incarico di studiare la situazione ed arrivare a proporre delle soluzioni al problema.

La commissione Franceschini fu costituita con una legge dell'aprile 1964, lavorò per quasi due anni, era composta da sedici parlamentari e da undici esperti (storici dell'arte, professori universitari, ecc.). Dovevano prima di tutto stabilire quali erano le condizioni in cui versavano i beni artistici del nostro paese in seguito erano chiamati ad esprimere un parere circa un eventuale riordino amministrativo e tecnico scientifico e finanziario degli organi preposti.

La commissione consegnò i suoi lavori il 10 marzo 1964 e dall'esame che fu effettuato venne fuori una situazione allarmante. Per esempio sotto il profilo archeologico si constatò che la devastazione dei cosiddetti scavatori clandestini era enorme; nel settore dei monumenti e delle bellezze naturali si constatò un degrado dovuto a atti speculativi che incidevano sul territorio in modo pesante; nel settore dei musei si constatò una carenza di vigilanza se non scarsa conoscenza degli stessi beni conservati; nel settore degli archivi e delle biblioteche si constatò il grave problema relativo all'edilizia e quindi alla realizzazione di idonee strutture conservative.

Sulla base di queste considerazioni la commissione lavorò su direttrici ben precise: prima di tutto fotografare lo stato dei beni artistici, in secondo luogo proporre una semplificazione delle strutture amministrative e infine individuare una nuova possibile struttura operativa nel settore dei beni culturali.

La Franceschini elaborò 84 dichiarazioni. Furono poi pubblicati nel 1967 in tre volumi denominati “Per la salvezza dei beni culturali”.





Tutte queste dichiarazioni si possono riassumere nel modo seguente:

- nuovo principio informatore delle attività di tutela;
- differenziazione della disciplina giuridica dei beni culturali;
- individuazione del bene culturale e riconoscimento di tale qualità.

Per il punto uno si intende che la commissione voleva introdurre un sistema di tutela più organico differenziando poi la disciplina dei vari settori culturali. C'è da sottolineare come la definizione di bene culturale venga introdotta adesso. La legge 1089 fa riferimento alle cose di interesse storico artistico, di beni culturali si parla per la prima volta nel 1950 ad una conferenza dell'UNESCO (che portò alla redazione nel 1954 di una importante risoluzione).

Alla commissione Franceschini va il merito di aver definito il bene culturale come quella parte del patrimonio di una nazione che si riferisce alla civiltà di una nazione. Naturalmente ci si riferisce sempre a beni materiali di interesse storico, artistico, archeologico e ad ogni altro bene che costituisca testimonianza di civiltà.

Altro punto fondamentale contenuto nelle dichiarazioni è quello relativo al dubbio che aveva avuto la dottrina in merito al valore dichiarativo o costitutivo del cosiddetto uso-vincolo, la commissione sposa la tesi del valore dichiarativo. I beni culturali devono essere dichiarati: il bene culturale è tale in se stesso, la sua natura è tale a prescindere poi dalla dichiarazione che è lo strumento che fa scaturire oneri a carico del proprietario.

Una caratteristica nuova introdotta è quella della dichiarazione negativa: il proprietario di un bene, considerato culturale, può chiedere che un bene gli venga valutato e quindi considerato o meno bene culturale. In caso di esito negativo vengono a cadere tutti i presupposti per la restrizione alla libera circolazione del bene (è sempre possibile la revoca dell'esito negativo qualora emergano elementi a favore di una dichiarazione positiva).

La commissione individua nel sovrintendente la figura principe nella tutela e valorizzazione dei beni culturali sul territorio.

L'arte contemporanea, non presa in esame dalla 1089, trovò spazio nelle dichiarazioni della commissione. Restò valido il termine dei 50 anni ma fu introdotta una deroga nel caso di opere di grandi artisti. A proposito delle opere contemporanee la Franceschini suggerì di snellire una farraginosa legge degli anni precedenti, detta la legge del 2 per mille, per la quale negli edifici pubblici di nuova costruzione una quota pari al due per mille doveva essere stanziata per l'abbellimento degli edifici pubblici con opere contemporanee (l'attualità di questa intuizione la troviamo in una legge recente del 1997).

Altri suggerimenti riguardarono:

- disciplina dell'appartenenza dei beni culturali dichiarati;
- disciplina della circolazione dei beni culturali dichiarati;
- nuova disciplina dei beni archeologici.

I beni culturali sono definiti beni demaniali a seguito della dichiarazione di un

bene culturale nascono degli obblighi particolari. Quello più importante è relativo alla manutenzione del bene stesso e alla sorveglianza da parte dell'amministrazione pubblica. In maniera particolare le regole fissate per i restauri sono molto importanti: è stabilito che il proprietario del bene attenda al restauro in modo precipuo (deve quindi preoccuparsi di comunicare all'amministrazione se occorre procedere a restauri - la sovrintendenza può arrivare al punto di proporre determinati tipi di interventi); è previsto anche che la sovrintendenza si sostituisca al proprietario così come con leggi degli anni '50 si prevede che lo Stato assista il privato sia finanziariamente sia tecnicamente. La circolazione dei beni culturali dichiarati di proprietà di enti non territoriali possono essere venduti previa autorizzazione del sovrintendente.

Si prevede anche un termine entro il quale la sovrintendenza può esercitare un diritto di acquisto coattivo ad un prezzo indicato dal venditore (quello che per la legge 1089 era il diritto di prelazione).

Altro elemento importante riconosciuto al sovrintendente è il potere di ordinanza (come un sindaco può per esempio ordinare di sospendere dei lavori).

Infine il sovrintendente può addirittura intervenire su beni non dichiarati, qualora ci siano rischi; questo intervento è il preludio per la dichiarazione, se questa dichiarazione non arriva decadono tutte le possibilità di tutela che può mettere in atto il sovrintendente.

Nel settore dell'archeologia vengono introdotti nuovi elementi. Uno è quello della catalogazione del patrimonio posseduto ma anche di quello di futuro rinvenimento. Secondo la commissione esistono i beni archeologici dichiarati e quelli non dichiarati, soggetti quindi a libera circolazione. È un elemento importantissimo che scioglie molti nodi nel settore perché secondo la Franceschini possono esistere anche beni archeologici che possono tranquillamente circolare.

Per quanto riguarda i beni ambientali la commissione configura in modo molto particolare il concetto di bene ambientale. Rispetto alla legge 1489 stabilisce quindi una nuova nozione di bene culturale e ambientale; stabilisce un raccordo tra la tutela dei beni immobili culturali e la disciplina urbanistica (si prefigurano per il sovrintendente un potere importante sui piani regolatori, quelli che esistono devono adeguarsi alle prescrizioni del sovrintendente, quelli che non esistono sono soggetti ad eventuali interventi del sovrintendente, sono previsti indennizzi per coloro che subiscono delle restrizioni); per gli archivi, le biblioteche e i nuovi mezzi espressivi vengono considerati anche le raccolte filateliche e le fotografie. Infine la commissione Franceschini si sofferma sulla parte finale dei suoi lavori che è quella di individuare una struttura operativa nel settore. Prima del 1975 i beni culturali dipendevano da strutture che proveniva dal Ministero della pubblica istruzione. Questo ministero aveva due direzioni generali che si occupavano del settore antichità e belle arti, accademie e biblioteche. Gli Archivi di Stato dipendevano dal Ministero degli interni.

La commissione constatò la carenza di queste strutture (nel Ministero della pubblica istruzione le due direzioni generali erano considerate delle cenerentole).





Si pensò quindi che una amministrazione autonoma poteva configurarsi nell'orbita del Ministero della pubblica istruzione come un'agenzia specializzata. Questo perché ci si sarebbe svincolati da alcuni obblighi, soprattutto finanziari, tipici dei ministeri. Il congegno elaborato portava quindi una amministrazione autonoma con un consiglio di amministrazione (di tipo aziendale), sotto il controllo di un consiglio di revisori di conti affiancati da comitati di settore. Molte di queste indicazioni furono poi riprese al momento della costituzione del Ministero dei beni culturali.

Uno dei servizi individuati dalla commissione Franceschini e poi accolto nel 1975, era quello della sicurezza.

Si prevedero anche degli organismi per l'arte contemporanea, per il teatro ecc. Quando nacque il Ministero dei beni culturali furono considerati anche le arti cinematografiche e teatrali.

La commissione individuò anche la necessità di maggiori fonti finanziarie per una struttura del genere.

All'interno dell'amministrazione si considerò anche una carriera particolare per i tecnici che lavoravano nel settore dei beni culturali (quasi a livello universitario), superando quegli sbarramenti tipici delle altre cariche dello Stato.

La commissione infine propone un inasprimento delle pene e delle sanzioni per coloro che violano le leggi in questa materia.

Concludendo i lavori la commissione propone delle raccomandazioni che riassumono un po' tutto ciò fu espresso nei lavori:

- urgenza di provvedere alla sicurezza del patrimonio;
- provvedimenti di urgenza per la difesa ambientale;
- catalogazione dei beni culturali;
- restituzione di beni a dignità artistica;
- provvedimenti di urgenza contro deturpazioni di beni culturali;
- sedi per gli organi centrali e per le istituzioni scientifiche nazionali;
- provvedimenti d'urgenza per la formazione del personale scientifico e tecnico;
- interventi per l'arte contemporanea;
- educazione e sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dei beni culturali.

Questo ministero viene costituito alla fine del 1974 il 14 dicembre 1974 con un decreto legge 657. La nascita di questo ministero a differenza degli altri non nacque con una legge ma con un decreto legge. Nel 1975 con la legge n. 5 fu convertito il decreto in legge.

Nel decreto legge il ministero nacque come Ministero dei beni culturali e dell'ambiente ma in sede di conversione fu ridenominato Ministero dei beni culturali e ambientali per evitare alcuni problemi d'interpretazione. Nella legge del gennaio 75 si dava delega al governo di emanare un regolamento di esecuzione, questo avvenne il 3 dicembre 1975 con il decreto presidenziale n. 805.

Il decreto di organizzazione 3 dicembre 1975, n. 805 è il provvedimento

fondamentale che organizza il ministero.

L'art. 1 recita: "Il Ministero dei beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, archeologici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente, tutela qualsiasi altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientrino nelle competenze di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito con legge successiva ...".

L'art. 2 recita: "I beni culturali sono patrimonio nazionale le Regioni oltre ad esercitare le competenze stabilite dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1972 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ... collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo. Le regioni concorrono alle attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato."

La stessa Costituzione richiama il concetto di tutela dei beni culturali coinvolgendo sia lo Stato sia gli enti territoriali.

Il ministero nasce con una struttura di circa 24.000 persone. Ha tutte le potenzialità del settore con personale multiqualeficato da professionisti (architetti, storici dell'arte, geometri, chimici, ecc.) fino ai semplici operai o custodi (fondamentali per l'opera di tutela).

Il ministero è organizzato con una direzione generale a livello centrale, una struttura periferica molto articolata sul territorio e degli istituti autonomi di configurazione molto particolare.

L'amministrazione centrale comprende:

- Direzione generale degli affari generali amministrativi e del personale;
- Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici;
- Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;
- Ufficio centrale per i beni archivistici;
- Ufficio centrale per i beni librari, gli istituti culturali e l'editoria.

Questa composizione risponde dalla tipologia dei beni culturali individuata dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

A capo dell'organizzazione c'è il Ministro coadiuvato da un sotto segretario (se nominato).

Oltre al ministro ci sono i dirigenti generali, si tratta delle figure di vertice del ministero che si trovano a capo di ciascuno dei cinque uffici centrali.

Sotto il profilo storico va sottolineato come tutte le più alte cariche politiche e culturali vollero la nascita del ministero. Il suo fondatore Giovanni Spadolini voleva configurare questa amministrazione in modo atipico. Questo non è avvenuto perché già solo perché era stato organizzato un ministero bisognava comunque rispettare una struttura già presente negli altri ministeri. Sotto questo punto di vista non esiste alcuna novità anche se si trattava di una organizzazione più tecnica-scientifica che politica.

I vari uffici secondo la loro specializzazione si occupano in modo specifico dei beni a cui si riferiscono occupandosi soprattutto della tutela dei beni.

Bisogna precisare che la Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici



nacque a seguito della legge Galasso quando ci si rese conto che la tutela dell'ambiente andava separata dall'ufficio ministeriale a cui prima era accorpato. L'ufficio centrale per i beni archivistici gestisce e tutela tutti gli archivi, pubblici e privati, gestendo anche le relazioni con le scuole di archivistica e paleografia. L'ufficio centrale per i beni librari, gli istituti culturali e l'editoria si occupa della gestione e tutela delle biblioteche pubbliche statali e da pochi anni anche del settore editoriale che prima era incardinato presso la direzione generale degli affari amministrativi e del personale. Si è trattato di una giusta ricollocazione portando sotto il controllo di questo ufficio tutto ciò che si realizza in campo editoriale, dagli scambi internazionali alle mostre dei libri ecc.

I vari uffici si occupano anche di pubblicazione editoriale, ciascun ufficio ha anche più riviste scientifiche di divulgazione.

Oltre all'organizzazione centrale c'è una organizzazione che si diffonde sul territorio. Abbiamo quattro istituti centrali:

- Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche;
- Istituto centrale della patologia del libro;
- Istituto centrale per il restauro.

Si tratta di istituti centrali che fanno da tramite tra gli uffici centrali e gli organi periferici territoriali. Si tratta di una componente tecnico scientifica molto forte.

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ha i seguenti compiti:

- problemi e metodologia di catalogazione;
- promozione e coordinamento attività di catalogazione;
- pubblicazioni;
- costituzione e gestione del catalogo dei beni culturali d'interesse archeologico storico artistico e ambientale.

#### **RAPPORTI CON**

##### **ALTRE ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI.**

Si tratta quindi di un ufficio importantissimo considerando la grande quantità di beni presenti sul territorio italiano. In particolare questo istituto ha fuso insieme i compiti del gabinetto fotografico nazionale e della aerofototeca.

Questo ufficio gravita fa parte del settore delle belle arti. Il dirigente che si trova a capo di questo istituto proviene dal ruolo dei dirigenti archeologi, architetti, storici dell'arte, ecc.

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche è un istituto che sostituì il centro nazionale per il catalogo unico che esisteva fin dal 1951. Gravita presso l'ufficio centrale dei beni librari.

Il dirigente che si trova a capo di questo istituto proviene dal ruolo dei dirigenti bibliotecari.

I suoi compiti sono:

- promozione e coordinamento delle attività di catalogazione;

- pubblicazione e vendita del catalogo unico delle biblioteche italiane;
- informazioni bibliografiche;
- collaborazione con istituzioni straniere.

L'Istituto centrale della patologia del libro, fondato nel 1938 svolge i seguenti compiti:

- restauro del materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio;
- insegnamento del restauro con corsi di aggiornamento per il personale dello stato e delle regioni;
- studio del processo di fabbricazione del libro e delle alterazioni fisiche e biologiche;
- prevenzione, profilassi e risanamento dei depositi librari.



## 2.3 - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

### *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Il decreto viene emanato appena 5 anni dopo la stesura del primo testo unico in materia il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 137 del 2002 adegua la normativa sui beni culturali e ambientali:

- agli articoli 117 e 118 della Costituzione, modificati con la riforma del suo titolo V;
- alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali per migliorare l'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali snellire e abbreviare le procedure aggiornare gli strumenti di individuazione conservazione e protezione dei beni culturali.

#### COMMENTO.

#### *Definizioni.*

- sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico”;
- fanno parte del “Patrimonio ambientale”: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse

culturale. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

In particolare la nuova disciplina parte dalla distinzione tra demanialità e non demanialità, riservando il vincolo di inalienabilità solo ai beni culturali demaniali, in quanto beni facenti parte del patrimonio culturale della Nazione. La procedura, che può essere attivata su richiesta del proprietario del bene ma anche su iniziativa d'ufficio del Ministero dei beni culturali, ha lo scopo ben preciso di procedere alla sdemanializzazione di tutti quei beni pubblici ritenuti irrilevanti per patrimonio culturale italiano.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) è stato modificato da: decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, relativo ai beni culturali, e il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, relativo al paesaggio.

I decreti legislativi appena citati risultano di particolare rilievo, in quanto, sono finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate alla versione originaria del Codice, dovute all'eccessiva rigidità di alcune disposizioni riguardanti la fase strategica dell'attività di valorizzazione (ex art. 112 decreto legislativo 42/2004), e al mancato rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e ai principi concorrenziali nella scelta del soggetto gestore (ex art. 115, decreto legislativo 42/2004).

Il legislatore, con tali modifiche, avrebbe voluto eliminare gran parte delle criticità del sistema procedendo, da un lato, alla riformulazione di alcune proposizioni normative, onde rendere più intelligibile la volontà del legislatore, e dall'altra alla espunzione dal testo previgente delle disposizioni abrogate, ovvero

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



alla sua integrazione con norme sopravvenute.

Per quanto attiene alla disciplina dei beni culturali, le modifiche del 2006 al Codice riguardano, in particolare, l'abrogazione della norma sul silenzio-assenso e l'approfondimento delle tematiche connesse alla valorizzazione.

In primo luogo è stato eliminato il ricorso al cosiddetto "silenzio-assenso" in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni di appartenenza pubblica. Con la modifica dell'art. 12, comma 10, del Codice, è stata finalmente fatta chiarezza sull'impossibilità di ricorrere al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici, formalmente sancita dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo novellato dall'art. 3, comma 6-ter del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

In merito al tema della valorizzazione, le principali novità riguardano gli articoli 112 e 115 del Codice, disciplinanti l'attività di valorizzazione dei beni culturali. Mentre, da un lato, il legislatore, all'art. 112, ha inteso delineare in modo netto le diverse fasi dell'attività di valorizzazione (individuazione degli obiettivi e delle strategie, pianificazione/programmazione strategica e, infine, svolgimento dell'attività di valorizzazione). Dall'altro canto, all'art. 115, lo stesso, pur ribadendo l'alternativa fra la gestione in forma diretta e quella in forma indiretta, ne ha precisato i contorni: la prima è svolta da parte degli stessi enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture dotate di autonomia (art. 115, comma 2). La seconda è attuata tramite la concessione a terzi, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica (art. 115, comma 3).

Relativamente alla versione precedente, dunque, le variazioni sono rappresentate dall'introduzione nella gestione diretta, di quella attuata in forma consortile pubblica (in precedenza qualificata come indiretta) e soprattutto dalla menzione, di una sola forma di gestione indiretta, quella attuata tramite concessione a terzi. A ben vedere, quindi, la portata innovativa di tali modifiche sta nell'estensione dei casi di affidamento delle attività di valorizzazione mediante procedura ad evidenza pubblica.

In tal modo è stato reso più certo il quadro normativo, tenuto conto delle comunicazioni della Commissione europea, delle pronunce giurisprudenziali, ed in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, più volte ribaditi nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Per quanto riguarda la disciplina del paesaggio, invece, l'intervento correttivo e integrativo del 2006 sulla Parte III del Codice, rispetto alla Parte II, risulta rilevante più da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Le modifiche apportate al Codice dal decreto legislativo 157/2006, infatti, appaiono tutte in linea con l'originaria versione del Codice essendo soprattutto finalizzate alla correzione di meri errori materiali, al veloce superamento della fase transitoria prevista dal Codice, all'aumento dell'efficacia concreta della tutela dei beni paesaggistici, nonché alla creazione di un solido raccordo con la

disciplina ambientale (la legge delega 308/2004).

A seguire è opportuno ricordare l'emanazione di alcuni decreti ministeriali di attuazione del Codice. A tale riguardo, oltre a numerosi atti disciplinanti le modalità di stanziamento dei fondi, è di assoluto rilievo il decreto ministeriale 27 settembre 2006 riguardante il procedimento di verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti ad enti pubblici o enti non aventi scopo di lucro (v. art. 10 del decreto legislativo 42/2004). Con tale regolamento, il Mibac ha inteso uniformare i criteri e le modalità del procedimento di verifica con l'ausilio dei supporti informatici e con la stretta collaborazione delle Direzioni regionali e delle soprintendenze di competenza. Tutto ciò in linea con il progetto riforma ministeriale finalizzato al rafforzamento degli organi periferici e del personale tecnico-scientifico e al potenziamento dell'autonomia funzionale delle soprintendenze.

Infine, è utile menzionare la legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che, in controtendenza alla leggi finanziarie degli ultimi anni, prevede, per il 2007, importanti stanziamenti nel settore culturale. Al riguardo, infatti, l'art. 1, comma 1136 e ss., dispone l'istituzione presso il Mibac, per il triennio 2007-2009, di un fondo pari a 20 milioni di euro per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie, nonché l'assegnazione al ministero di un contributo pari a 31,5 milioni di euro per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

In ordine alle autorizzazioni per gli interventi di edilizia sui beni culturali, la cui procedura è disciplinata all'art. 22 del *Testo Unico*. In particolare l'art. 21 comma 4, prevede che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata all'autorizzazione del soprintendente.

La ratio della norma è di tutto rispetto in quanto mira ad evitare che l'iniziativa dei proprietari privati di beni culturali, soprattutto immobili, possano, attraverso interventi di natura edilizia, intaccare liberamente l'importanza storica ed artistica di un determinato bene culturale.

In particolare all'art. 22, comma 3, prevede che, ove la soprintendenza voglia procedere ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di 120 giorni, entro il quale la p.a. deve provvedere, si sospende fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. L'articolo continua al 4° comma sostenendo che decorso inutilmente il termine suddetto, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 1034/1971.

Per il codice Urbani la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità,

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto,

al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.

È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico.

Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi.

Sono altresì inalienabili:

- a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
- b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
- c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
- d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). 3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime.

Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza.

È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili

Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

Non possono comunque uscire:

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001; e dal presente articolo.

Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene

culturale. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco

Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate.

Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

- a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva





documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

- d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

- a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
- b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
- c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
- d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.

I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini

di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

- La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
- La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
  - a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
  - b) concessione a terzi.

Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

privati. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

La gestione in forma indiretta è attuata tramite:

- affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
- concessione a terzi.
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
- i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio

ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali.

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

- a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
- b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

Relativamente al paesaggio il codice dispone in questi termini: per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, 19 aprile 2001 nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.





Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* e delle aree indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 136.

Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio.

La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.

La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili.

Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo.

- a)* territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b)* i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c)* i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d)* le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e)* i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f)* i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- g)* i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
- h)* le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i)* le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l)* i vulcani;
- m)* le zone di interesse archeologico.

#### PIANO PAESAGGISTICO.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

- a)* il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b)* la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c)* il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, per reintegrare i valori preesistenti ovvero realizzare nuovi valori paesaggistici integrati con quelli.

La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio;
- individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
- definizione di prescrizioni;
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi;
- interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
- investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile;
- eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a misure di salvaguardia e di utilizzazione.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Decorso inutilmente il termine, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni.

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi. non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione individuata dalla regione.

L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Se il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con sanzioni.

Se il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.

Chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni culturali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465,00.

Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620,00.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50:

- a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
- b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
- c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali, alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2

È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469,00:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258,00 a euro 5.165,00.





2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310,00 a euro 3.099,00:
  - a) chiunque esegue ricerche archeologiche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
  - b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

**IMPOSSESSAMENTO ILLECITO  
DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO.**

1. Chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31,00 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103,00 a euro 1.033,00 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89. La pena applicabile per i reati previsti è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.  
È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103,00 a euro 3.099,00:
  - a) chiunque, contraffà, altera o riproduce un'opera di antichità o di interesse storico od archeologico;
  - b) chiunque, pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di interesse storico od archeologico;
  - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
  - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre

quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.  
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

## L'offerta culturale della Sicilia.

### LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

Il Friuli Venezia Giulia ha due articoli nel proprio statuto l'art. 4 e il 6 che riguardano i beni culturali. L'art. 4 recita: "La regione ha potestà legislativa su musei e biblioteche d'interesse locale e regionale". L'art. 6 dispone che la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione relativamente ad antichità e delle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna. Si può constatare che la terminologia è abbastanza variegata. Il Friuli usa termini per esempio che riguardano la flora e la fauna.

La Sardegna ha nel suo statuto gli art. 3 e 5.

L'art. 3 (alla lettera q) stabilisce la potestà legislativa della regione in materia di biblioteche e musei di enti locali. L'art. 5 dispone che la regione può emanare norme di integrazione ed attuazione in materia di antichità e belle arti. Le espressioni possono sembrare un pò arcaiche ma si trattava dei termini utilizzati proprio nel 1948.

Il Trentino Alto Adige ha nello statuto l'art. 5 che in base alla legge costituzionale del 10 novembre 1991, n. 1, recante modifiche allo statuto speciale, prevede la potestà legislativa regionale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico - artistico e popolare, di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) a carattere provinciale, di tutela del paesaggio. Si tratta di una situazione molto più ampia per quanto riguarda la terminologia, ci si sofferma tra l'altro anche sugli usi e i costumi popolari.

La Valle d'Aosta all'art. 2 (lettere q ed s) dello statuto prevede che la regione ha potestà legislativa nelle materie di tutela del paesaggio e di biblioteche e musei di enti locali.

La Regione Sicilia all'art. 14 (lettera n e lettera r) prevede che la regione ha legislazione esclusiva in materia di tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche ed in materia di musei, biblioteche ed accademie.

La regione, successivamente, con legge regionale del 1° agosto 1977, n. 80 ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Con la legge regionale n. 80 del 1977 è stato istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali che, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo

delegato.

Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico, nonché, sentire i presidenti dei Consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

#### Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

- elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;
- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché, sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;
- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
- formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché, delle Soprintendenze;
- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.

#### Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

- 1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
- 2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
- 3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
- 4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;



- 5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Sono stati, altresì, istituiti i seguenti Centri regionali:

- 1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;
- 2) Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I Centri regionali sono organismi tecnico – scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

La regione Sicilia con la stessa legge ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Allo stato attuale il ministero dei beni e delle attività culturali non ha alcuna competenza sulla regione Sicilia se non quella relativa al rilascio della autorizzazione all'esportazione. Sotto il profilo della organizzazione la caratteristica della regione è quella di aver costituito degli uffici su base unica, cioè, mentre nella organizzazione del ministero ci sono varie sovrintendenze che si occupano di settori diversi (archeologici, archivistici, ecc.), la regione Sicilia ha costituito una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale.

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali in Sicilia si articolano in sezioni tecnico – scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80:

- 1) naturali e naturalistici;
- 2) paesistici, architettonici ed urbanistici;
- 3) archeologici;
- 4) etno - antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivistici.

*Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:*

- 1) provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;
- 2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
- 3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e

all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

- 4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dello art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;
- 5) svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

Presso ogni soprintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché, di informazione sull'attività delle soprintendenze.

Il Consiglio locale è insediato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

*Il Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali:*

- esprime pareri su richiesta del Consiglio regionale e degli enti locali;
- formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;
- promuove iniziative dirette all'individuazione dei beni culturali ed ambientali ed al censimento dei beni medesimi;
- propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

Il Consiglio locale, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle relative Soprintendenze.

L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente allo esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni. I comuni nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio comunale, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 per cento della spesa.

Tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione,



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

Tra le regioni a statuto speciale la Sicilia è la regione che ha la competenza più vasta.

La quota di musei regionali è massima nella provincia di Siracusa (92,3%), in quella di Caltanissetta (84,6%) ed in quella di Agrigento (73,3%), minima in quelle di Trapani (25,9%) e di Palermo (28,3%).

Le province con offerta più differenziata e dinamica sembrano essere quelle di Trapani, Palermo, Ragusa e Catania.

Gli organismi territoriali sono strutturati in nove Soprintendenze provinciali, due Centri regionali per la catalogazione ed il restauro, quattro Biblioteche regionali, quarantadue musei, due gallerie regionali, un servizio per il Coordinamento delle ricerche archeologiche sottomarine.

Un interessante indice per valutare l'incidenza che i beni culturali hanno nelle diverse aree della regione è dato dal rapporto tra le visite ai beni culturali e gli arrivi turistici.

Analizzando questo indice per il 2001 si può osservare il diverso peso che i beni culturali hanno per il turismo delle stesse province. Nella provincia di Enna, per esempio, il numero delle visite ai musei ed ai siti archeologici è nettamente superiore a quello degli arrivi turistici, siamo, quindi, in questo specifico caso, di fronte ad una chiara presenza di visitatori escursionisti; in altri termini, di fruitori dei beni culturali residenti nella zona oppure turisti che non pernottano nella provincia, ma che la frequentano per i suoi beni artistici e culturali. Lo stesso fenomeno, anche se con intensità minore, si verifica per la provincia di Trapani, dove il rapporto è di 2,3 ingressi ogni arrivo e per la provincia di Agrigento con un rapporto pari a 1,1.

L'aspetto più rilevante del turismo culturale è l'effetto destagionalizzante del prodotto cultura in Sicilia.

## Le norme che regolano i beni culturali in Sicilia.

- Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, art. 14 lettera n) Statuto della Regione siciliana;
- Legge regionale n. 80/1977 ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale;
- Legge regionale n. 116/1980 "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dei beni culturali";
- Legge regionale n. 17/1991 "Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali";
- Legge regionale n. 8/1999 "Rideterminazione delle dotazioni organiche";
- Legge regionale n. 10/1999, artt. 6 - 7 (recepimento legge "Ronchey" n. 4/1993);
- Legge regionale n. 20/2000 "Istituzione del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento";
- Legge regionale n. 6 /2001, artt. 13-23 (musei - teatri);
- Legge regionale n. 2/2002, art. 64 "Valorizzazione beni culturali";
- Legge regionale n. 9/2002 "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione".



## L'UNESCO per il patrimonio dell'umanità.

Il 18 maggio 2001 da parte dell'UNESCO – la cultura popolare italiana ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il teatro dei pupi siciliani è stato dichiarato «*Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità*» dall'UNESCO, insieme ad altre 18 espressioni culturali popolari di tutto il mondo.

È la prima volta che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, ha voluto dare un riconoscimento non a statue, a monumenti o a siti storici, ma a creazioni culturali e tradizioni, inserendole nel patrimonio mondiale più degno di protezione. L'UNESCO ritiene che il patrimonio culturale di un popolo debba essere costituito, anche, da quei beni immateriali che recano il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale, messa in pericolo dal processo di omologazione spirituale imposta dal mercato globale. Per cui compito fondamentale di ogni Nazione è quello di occuparsi della conservazione e promozione della cultura intangibile. Quando parliamo di cultura intangibile intendiamo riferirci alla cultura quotidiana, cioè quella che spazia dalla danza al teatro, dall'enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue ed i dialetti, i costumi ed i giochi, le feste ed i riti, in breve tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività.

A scegliere i capolavori «*immateriali e orali*» è stata una giuria di 18 membri, presieduta dallo scrittore spagnolo Juan Goytisolo, che ha dovuto esaminare 32 candidature. Il teatro delle marionette palermitano è in ottima compagnia, dal momento che il patrimonio europeo conta anche, fra le varie forme d'arte, il mistero di Elche (Spagna); il canto polifonico georgiano; la creazione e il simbolismo delle croci in Lituania; la cultura orale dei Semciskie (Russia). Per i paesi arabi, la piazza del Marocco e il suo spazio culturale. Con questa lista, l'Unesco – ha detto Direttore Generale dell'Unesco Koichiro Matsura – «stabilisce alcuni impegni concreti», fra i quali il sostegno al paese detentore del patrimonio a finanziare piani di salvaguardia.

Determinante per il buon esito della candidatura italiana, è stato il contributo del Museo internazionale delle marionette «Antonio Pasqualino» – Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari –, presieduto dalla signora Marianne Vibaek, il cui personale si è adoperato per fornire, in tempo breve, tutto il materiale documentario necessario.

### LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE.

La Convenzione, tra l'altro, ha istituito un Comitato internazionale con sede a Parigi presso l'UNESCO, che gestisce la «Lista del patrimonio mondiale». Nella «Lista del patrimonio mondiale» vengono iscritti i beni che hanno «un valore universale eccezionale» dal punto di vista storico, artistico o scientifico. Le procedure per l'iscrizione nella Lista, le norme per la selezione dei beni e l'individuazione dei criteri cui questi devono rispondere per l'iscrizione nella «Lista del patrimonio mondiale» sono indicate negli «Orientamenti applicativi» che accompagnano la Convenzione.

I nuovi criteri di selezione mirano all'inclusione di tipologie sino ad ora poco rappresentate quali, ad esempio, i paesaggi culturali o l'architettura contemporanea.

Le procedure prevedono la presentazione delle domande da parte dei singoli Stati membri all'UNESCO.

Ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative list) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5 - 10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella lista.

La documentazione presentata viene esaminata dalla Commissione, con il supporto tecnico degli esperti dell'ICOMOS per i siti di valore storico-artistico e dell'UICN per i siti naturali.

Le domande di inserimento nella Lista propositiva italiana devono essere inoltrate dalle Amministrazioni competenti per la gestione del sito (es. Sindaco, Sovrintendenze o un Ente parco) al Presidente del gruppo di lavoro interministeriale:

Dr. Giuseppe Proietti

Ministero per i beni e le attività culturali

00153 Roma - Via di San Michele, 22

### IL COMITATO PER IL PATRIMONIO MONDIALE.

Tale gruppo valuta le diverse proposte pervenute ai fini della compilazione della nuova lista propositiva. Ogni anno il *Ministero per i beni e le attività culturali* decide quali siti già presenti nella lista propositiva, debbano essere presentati al «Comitato per il patrimonio mondiale», Comitato che si riunisce una volta l'anno.

In base alle indicazioni degli «orientamenti applicativi», per poter essere considerato di «valore universale eccezionale» un monumento, un complesso od un sito deve rispondere ad uno dei seguenti criteri:

- rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo;
- aver esercitato un'influenza considerevole in un dato periodo o in un'area culturale determinata, sullo sviluppo dell'architettura, delle arti monumentali, della pianificazione urbana o della creazione di paesaggi;





## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

- costituire testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà o di una tradizione culturale scomparsa;
- offrire esempio eminente di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o di paesaggio che illustri un periodo significativo della storia umana;
- costituire un esempio eminente di insediamento umano o d'occupazione del territorio tradizionale, rappresentativi di una culturale (o di culture) soprattutto quando esso diviene vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili;
- essere direttamente o materialmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee credenze o opere artistiche e letterarie con una significanza universale eccezionale (criterio da applicare solo in circostanze eccezionali o in concomitanza con altri criteri).

Nel 1995 il Centro del Patrimonio Mondiale ha revisionato e ampliato le indicazioni degli Orientamenti, definendo i criteri relativi ai paesaggi culturali, intesi come opere congiunte della natura e dell'uomo.

Tale categoria di beni, che “illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso dei secoli, sotto l'influsso di sollecitazioni e/o di vantaggi originati nel loro ambiente naturale e delle forze sociali, economiche e culturali successive, interne ed esterne” (dal “Regolamento per l'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale”), devono rispondere al requisito di valore universale eccezionale sulla base della loro rappresentatività in termini di regione geo-culturale chiaramente definita e del loro potere di illustrare gli elementi culturali essenziali e distinti di tali regioni.

Questo riconoscimento dei beni paesaggistici riflette una mutata sensibilità e consapevolezza del valore che il contesto può rivestire, al di là o in aggiunta al valore intrinseco dell'emergenza monumentale; una scala territoriale in cui le singole testimonianze monumentali sono collegate alla storia, all'immagine ed ai valori culturali di interi contesti paesaggistici.

Le classificazioni tipologiche dei paesaggi attualmente in uso nella Convenzione comprendono:

- Giardini e parchi creati dall'uomo, intesi come paesaggi chiaramente definiti, spesso associati a costruzioni o a complessi religiosi, concepiti e creati intenzionalmente dall'uomo per ragioni estetiche;
- Paesaggi di tipo evolutivo, ovvero paesaggi che, derivati da un'esigenza in origine sociale, economica, amministrativa o religiosa, riflettono nella loro forma attuale il processo evolutivo della loro associazione e correlazione con l'ambiente naturale. Il paesaggio culturale di tipo evolutivo può essere reliquia - cioè nel quale il processo evolutivo in passato si è arrestato ma le cui caratteristiche essenziali restano materialmente visibili - o vivente - che

conserva cioè un ruolo sociale attivo con le modalità che continuano la sua tradizione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze dell'evoluzione nel corso del tempo.

- Paesaggio di tipo associativo, intesi come paesaggi in cui prevale, più che la presenza di tracce culturali tangibili, la forza di associazione dei fenomeni religiosi, artistici o culturali dell'elemento naturale.

### L'UNESCO.

L'UNESCO è l'*Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione* fondata a Parigi il 16 novembre 1945 si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la *Carta delle Nazioni Unite* riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione:

- a) favorisce la conoscenza e la comprensione reciproca delle nazioni;
- b) imprime un'efficace impulso all'educazione popolare ed alla diffusione della cultura;
- c) aiuta il mantenimento, il miglioramento e la diffusione del sapere;
- d) si preoccupa di garantire agli Stati membri della presente Organizzazione l'indipendenza, l'integrità e la ricchezza delle loro differenti culture e dei sistemi di educazione, vietandosi di intervenire in ogni questione essenzialmente dipendente dalla loro giurisdizione interna.

Presso l'UNESCO è istituito un Comitato intergovernativo denominato “Comitato del patrimonio mondiale”. Ogni Stato partecipa della Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 dell'art. il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio natura. Sono considerati «patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

### DEFINIZIONE DI «PATRIMONIO AMBIENTALE».

Viene definito «*Patrimonio ambientale*» i monumenti naturali costituiti da



formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

L'UNESCO ritiene che il patrimonio culturale di un popolo debba essere costituito, anche, da:

- quei beni immateriali che recano il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale, messa in pericolo dal processo di omologazione spirituale imposta dal mercato globale. Per cui compito fondamentale di ogni Nazione è quello di occuparsi della conservazione e promozione della cultura intangibile. Quando parliamo di cultura intangibile intendiamo riferirci alla cultura quotidiana, cioè quella che spazia dalla danza al teatro, dall'enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue ed i dialetti, i costumi ed i giochi, le feste ed i riti, in breve tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività.

La convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972.

UNESCO

7, Place de Fontenoy  
75352 PARIS 07 SP France  
bpiweb@unesco.org

### ORGANI UNESCO

- La Conferenza generale;
- Il Consiglio esecutivo;
- Il Segretariato generale.

Dell'UNESCO possono fare parte gli stati membri dell'ONU ma ne possono fare parte anche stati non appartenenti all'ONU verso i quali la conferenza generale ha preso delle decisioni e la questione sia stata discussa dal Consiglio esecutivo. Attualmente oltre 190 paesi ne fanno parte. La sua costituzione aveva proprio lo scopo di favorire gli scambi e le collaborazioni tra i paesi.

Gli organi dell'UNESCO sono composti di delegati degli stati membri.

La Conferenza generale si riunisce ogni due anni o a richiesta di un certo numero di membri. Stabilisce i programmi e decide gli orientamenti di azione dell'organismo e nomina il Direttore generale preposto ai servizi del Segretariato generale.

Il Consiglio esecutivo è composto di 46 membri che sono nominati dalla Conferenza generale. È l'organo che vigila sull'esecuzione dei programmi stabiliti dalla Conferenza generale. È un organo che si riunisce due volte l'anno (o su richiesta) e tra i suoi compiti c'è la proposta del Direttore generale che fa parte del Segretariato generale.

Il Segretariato generale è l'organo esecutivo e permanente dell'UNESCO.

Si tratta di un organo affidato ad un segretario generale eletto per sei anni, viene affiancato da un direttore generale aggiunto e da vice direttori generali (6 membri uno per ciascun settore di attività: educazione, cultura e comunicazione, scienze esatte e naturali, scienze sociali, promozioni e sviluppo ed assistenza ai paesi membri).

C'è inoltre da ricordare che quasi tutti paesi hanno istituito dei delegati permanenti cioè degli ambasciatori veri e propri che servono per assicurare un certa continuità di azione dell'organizzazione.

L'UNESCO si caratterizza nel settore della cultura attraverso due strumenti: le convenzioni e le raccomandazioni. In tal senso poiché la cultura si configurò subito come uno strumento di collaborazione tra i popoli. L'UNESCO si soffermò subito sulla tutela dei patrimoni e siti storici.

L'articolo dello statuto che concerne gli aspetti della cultura è l'art. 1 al secondo comma e si dice che "l'organizzazione contribuisce alla difesa, al progresso e alla diffusione del sapere universale costituito dei libri, dalle opere d'arte e da altri monumenti di interesse storico o scientifico e raccomandando ai popoli le convenzioni indispensabili".

In base a ciò l'UNESCO ha intrapreso delle azioni di tutela del patrimonio culturale su tre piani: uno giuridico, uno scientifico e uno pratico.

Le azioni sul piano giuridico si realizzano attraverso le convenzioni e le raccomandazioni. Le principali convenzioni risalgono agli anni '50.

La prima in assoluto fu la convenzione del 1954 che riguardava la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato firmato. La convenzione per la tutela del patrimonio e la prevenzione della circolazione illecita fu firmata a Londra nel 1970. Nel 1969 sempre a Londra fu firmata una convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

Ne seguirono altre che riguardano vari argomenti dai libri ai musei.

L'UNESCO si preoccupa anche di alcune campagne per la protezione di beni culturali mondiali, vale ricordare la campagna per la salvaguardia della città di Venezia.

Dal punto di vista scientifico l'UNESCO si avvale di tecnici e spinge i paesi a seguire le linee di studio tracciate da queste ricerche. Si avvale anche di della collaborazione di altre organizzazioni, anche non governative.

L'ultimo piano di azione è quello pratico con il quale viene assicurata una assistenza ai paesi membri sia per quanto riguarda la conservazione sia per la valorizzazione dei beni. Viene naturalmente considerato anche l'aspetto del turismo che può servire come mezzo per alcune campagne di salvaguardia dell'organizzazione.





All'interno di ciascun stato membro esiste un organo che chiama Commissione nazionale per l'UNESCO. È un organo previsto dallo statuto dell'Unesco costituito da membri del governo e da personaggi della cultura. È quindi un organo capace di fornire un apporto scientifico molto valido sia nei confronti della conferenza sia nei confronti del segretariato cui può fare da supporto validamente.

### L'UNESCO NEL MONDO.

Alcune cifre chiave dell'Organizzazione UNESCO nel mondo.

Aree degli stati membri:

Africa

Stati Arabi

Asia e Pacifico

Europa e nord America

America Latina e Caraibi

Commissioni nazionali n. 190 in ogni paese membro;

Circa 100 comitati consultivi;

6.000: club, centri e associazioni;

6.700 scuole associate;

40 personalità eminenti, in qualità di ambasciatori;

688 ONG cooperano ufficialmente con l'Organizzazione e 1200 collaborano occasionalmente.

### L'UNESCO IN ITALIA.

La convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, in Italia è stata recepita con la legge 6 aprile 1977, n. 184 - "Materia: recupero e protezione di beni culturali - ecologia convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale 16 novembre 1972". Art. 3 - Spetta a ciascuno Stato partecipe della Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2. Gli Stati s'impegnano a prestare il proprio concorso all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, art. 6.

La *Commissione nazionale italiana* per l'UNESCO è stata istituita con decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 in vigore per la parte normativa è quello dell'8 maggio 1995. La missione della Commissione è quella della promozione, del collegamento, della informazione, della consultazione e della esecuzione dei programmi UNESCO.

In Italia 39 siti, il primo 1979 (arte rupestre della Val Canonica).

Cinque sono i siti tutelati in Sicilia:

- 1997 - Area archeologica di Agrigento
- 1997 - Villa romana del Casale
- 2000 - Isole Eolie
- 2000 - Le città del tardo barocco della val di Noto
- 2001 - Il teatro dell'opera dei pupi (cultura intangibile)
- 2005 - Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica.

### *La politica dell'Unione europea per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico ambientale.*

La cultura ha acquisito importanza nella politica della Comunità europea con l'art. 128 del trattato di Maastricht 1992, divenuto art. 151 del trattato di Amsterdam 1997 per:

- il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- favorire gli scambi culturali non commerciali;
- la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA.

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979);
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.

Nell'ambito comunitario da anni si è aperto un dibattito sulla cultura anche in modo forte. L'art. 36 dello statuto comunitario prevede la possibilità per gli stati di derogare al regime della libera circolazione dei beni per i beni che fanno parte del patrimonio archeologico, storico e artistico dei singoli paesi.

In ambito internazionale e comunitario il dibattito è stato portato sempre in ambito positivo, in questo modo l'argomento cultura è stato considerato un argomenti comunitario.

Importante da questo punto di vista è stata l'azione del Parlamento europeo. Fin dal 1982 iniziano le riunioni, dei Ministri degli affari culturali dei paesi della comunità. Nel 1986 con l'*Atto unico europeo* si fa un riferimento specifico alla lotta contro il traffico illecito delle opere d'arte. Con il Trattato di Maastricht la cultura viene considerata, all'art. 128, un elemento che fa parte del sistema della comunità.

In tale ambito una data importante è quella del 1 gennaio 1993, data in cui inizia il *Mercato unico europeo* con l'abbattimento delle frontiere doganali. Negli anni precedenti si era già sollevato il problema del traffico illecito delle opere d'arte. A seguito di questi problemi la Comunità europea ha emanato un regolamento e la direttiva 93/7.

L'azione della comunità nel settore culturale è stata sollecitata da alcuni paesi che, in previsione dell'abbattimento delle frontiere doganali, non si sentivano tutelati anche in presenza dell'art. 36 dello statuto comunitario. Occorreva quindi impostare una politica comune per questo settore:

- nel 1974 il Parlamento emana una risoluzione sulla difesa del patrimonio culturale dell'Europa nella quale veniva auspicata l'introduzione di efficaci provvedimenti contro il furto ed il traffico delle opere d'arte;
- nel 1976 viene emanata una risoluzione sulla azione comunitaria nel settore dei beni culturali.

Nel 1983 una particolare risoluzione aveva lo scopo di definire un regolamento nel settore dei beni culturali a livello europeo.

Nel 1990 un'altra risoluzione trattava della circolazione dei beni culturali proprio in prospettiva del mercato unico.

Il Parlamento aveva più volte invitato i paesi membri a ratificare la *Convenzione Unesco* del 1970 e la *Convenzione di Delfi* del 1985 del Consiglio di Europa che riguardano proprio gli aspetti sulla cooperazione tra i vari paesi in materia di tutela dei beni culturali.

Il regolamento CEE n. 3911/92 e la direttiva 93/7 sono gli interventi di tipo normativo vero e proprio sui quali si è mossa la commissione della comunità. Le direzioni sono state due: da una parte si è disciplinata l'esportazione all'esterno della comunità (e ne è conseguito il regolamento adottato nel 1992 in previsione dell'apertura delle frontiere), sull'altra parte si è regolata la circolazione all'interno della comunità (mediante la direttiva 93/7 che in modo specifico concerne la restituzione dei beni culturali usciti dal territorio di uno stato membro). La commissione europea in questa occasione, con riferimento alla disciplina dell'esportazione in ambito comunitario, ha introdotto il termine di spedizione e non esportazione per i beni culturali che circolano tra gli stati membri.

Al momento dell'emanazione di questi atti le basi giuridiche erano determinate da altre norme della comunità. Il regolamento si basa sull'art. 113 del trattato della CEE che riguarda la politica commerciale dell'Unione mentre la direttiva 93/7 si riferisce all'art. 100/a che concerne la libera circolazione delle merci (non bisogna dimenticare la caratteristica commerciale del trattato del 1956).

Con il regolamento viene introdotto un sistema di cooperazione tra gli stati membri in modo che non si perda traccia dei beni culturali che circolano e vengono esportati verso i paesi terzi. La direttiva invece riguarda lo spostamento illecito di un bene culturale tra due stati membri. L'entrata in vigore del mercato unico dal 1993 non ha posto in discussione le potestà che ogni paese ha sui beni culturali (garantiti dall'art. 36 dello statuto comunitario). Il regolamento e la direttiva vengono incontro alla deroga stabilita dall'art. 36 dello statuto.

Il dibattito che ha portato all'emanazione della direttiva e del regolamento è stato molto acceso. Naturalmente l'Italia era tra i paesi che premevano per una maggiore tutela del patrimonio. Posizioni contrastanti comportano soluzioni di compromesso.

Prima di tutto bisognava definire, in un contesto commerciale, il bene culturale. La soluzione fu trovata a livello economico stabilendo delle soglie di carattere economica. Naturalmente una soluzione del genere non può coprire tutto il sistema dei beni culturali dell'Italia. In Italia un bene culturale si connota per la sua valenza storico artistica che è soggetta ad un atto di natura discrezionale.

Altre discussioni si sono avute a proposito di altri due punti, uno era quello del periodo di prescrizione dell'azione di restituzione del bene culturale, l'altro è quello della buona fede del terzo possessore, la restituzione può essere chiesta in qualsiasi momento. Alla fine è stata fissata un termine di 75 anni sia per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà ecclesiastica.

Nel secondo caso si il problema era quello di stabilire a chi delle due parti bisognava assegnare l'onere della prova della buona fede o malafede, pur riconoscendo il diritto di ciascun paese, il giudice che sta accertando i fatti può







effettuare degli accertamenti preliminari (nel caso in cui uno stato preveda una dichiarazione per la circolazione del bene è questa mancasse è molto difficile provare la buona fede del terzo).

In base alla direttiva sono stati introdotti dei principi in base ai quali uno stato membro si può avvalere della procedura prevista dalla procedura per la restituzione solo quando nel suo ordinamento vi siano delle norme che vietano l'esportazione di quei beni di cui si chiede la restituzione (la direttiva si pone nell'ambito dell'art. 36). La direttiva ha delineato una procedura di carattere uniforme stabilendo che l'unico titolare dell'azione di restituzione deve essere lo stato. Solo lo stato (stato richiedente) può agire di fronte al giudice del paese dove il paese è stato esportato illegalmente. Il giudice può eventualmente opporsi nel caso in cui ritenga che la richiesta non possa inquadrarsi nell'ambito dell'art. 36, a questo punto il tutto è rimesso alla corte di giustizia dell'Aja.

L'altro elemento costitutivo che comporta la richiesta da parte dello stato richiedente è il fatto dell'uscita illecita dal territorio nazionale. Questo viene accertato dalla legislazione dello stato richiedente.

Esistono delle differenze rispetto ad altri strumenti di restituzione delle opere d'arte. Nella convenzione del 1970 dell'Unesco, che disciplina agli art. 7 e 11 i casi di illecita circolazione di beni culturali, gli strumenti indicati sono basati su norme di natura civilistica assimilati alla lesione del diritto di proprietà. Nella direttiva invece la pretesa alla restituzione si basa soltanto sul fatto che la legislazione di tutela nazionale assume rilevanza anche in ambito comunitario e quindi viene ad assumere una chiave di carattere pubblicistico (è un caso in cui la manifestazione della potestà di uno stato si estende negli altri stati).

La direttiva si applica a tutti quei beni che sono usciti dal territorio di uno stato a partire dal 1 gennaio 1993.

La restituzione viene disposta dal giudice dello stato richiesto. L'autorizzazione alla restituzione si può chiedere sia in caso di furto sia in caso di illegale trasferimento di un bene dello stesso proprietario. Anche qui esiste una differenza con la *Convenzione Unesco* del 1970 perché la convenzione prevede la possibilità di rimpatrio solo per una serie determinata di beni e cioè quelli di carattere pubblico appartenenti a musei (beni catalogati).

Nella direttiva inoltre si stabilisce che un bene può essere catalogato come bene culturale anche dopo che sia stato esportato. Questo significa che un bene che non aveva una qualificazione culturale prima della fuoriuscita la può ottenere in un momento successivo. Il principio si spiega con la necessità di mettere sotto tutela anche quei paesi che non hanno un completo catalogo dei beni mobili (in Italia un reperto archeologico è tutelato ancor prima che esca dallo scavo).

Quello che va sottolineato è che i beni culturali sono catalogati in modo venale e temporale (si parla di 100 anni e valore venale).

È chiaro che le valutazioni di natura economica sono stati un motivo di lite al livello giuridico dove, in paesi come il nostro si prescinde dal valore, ma come detto in un ambiente mercantile il legislatore comunitario ha preferito inserire anche per motivi di ordine pratico.

Un altro organo intergovernativo molto valido è il Consiglio di Europa.

È stato fondato nel 1949 dai ministri degli esteri di 10 paesi ed ha la sede a Strasburgo (Francia).

Lo statuto del Consiglio all'art. 1 dice che questo organo è stato costituito per realizzare una più stretta unione tra i paesi membri per la salvaguardia e la promozione degli ideali e dei principi che sono patrimonio comune, favorendo il progresso economico e sociale e più in generale rendere migliore la qualità della vita nella Comunità europea.

Gli organi principali del Consiglio di Europa, sono:

- Il Comitato dei ministri;
- L'assemblea parlamentare;
- Il segretariato generale.





## IL COMITATO DEI MINISTRI.

Il Comitato dei ministri è composto dai 25 ministri degli esteri (o delegati) dei paesi membri e si riunisce con periodicità variabile a seconda dell'attribuzione. Ci sono per esempio delle riunioni semestrali che riguardano al presidenza del Consiglio che ruota, tra i paesi membri ogni sei mesi. I delegati si vedono quasi ogni settimana, assicurando così una continuità della loro azione.

Le riunioni statutarie sono tre all'anno.

Il Comitato costituisce una specie di foro permanente tra i paesi dove si discute di molti argomenti tra cui anche la sicurezza.

L'assemblea è un organo rappresentativo più che legislativo che fornisce soprattutto pareri. Si compone di almeno tre rappresentanti di ogni paese che esprimono la componente politica dei vari paesi. Ad essa spettano numerosi compiti di indirizzo e di orientamento e si esprime attraverso raccomandazioni, direttive e pareri.

Il Segretariato generale è un organo di supporto del Consiglio d'Europa affidato come direzione ad un segretario generale coadiuvato da un segretario generale aggiunto. Si tratta un pò dell'organo esecutivo del consiglio.

Vista la vastità delle attribuzioni del Consiglio è previsto che ci siano delle commissioni permanenti. All'inizio di ogni sessione vengono nominate 13 commissioni che si occupano degli argomenti più importanti. Possono essere anche nominate delle commissioni speciali per problematiche particolari che esauriscono il loro mandato alla fine dello stesso.

Il Consiglio d'Europa ha affrontato il problema dei beni culturali e della cultura con molte iniziative:

- nel 1962 viene istituito il Consiglio della cooperazione culturale, un istituto che attraverso convegni ed incontri ha stabilito alcune linee fondamentali sul piano della tutela dei beni architettonici;
- nel 1963 viene votata una raccomandazione sulla salvaguardia dei monumenti e dei siti archeologici;
- nel 1969 a Londra viene varata la carta dell'archeologia;
- nel 1970 viene istituito un Comitato dei monumenti e dei siti che opera per molti anni con convegni e incontri;
- nel 1975 nasce la Carta europea del patrimonio architettonico;
- nel 1983 viene adottata la Carta europea della pianificazione del territorio curata da un altro organismo che si chiama Comitato direttivo dell'assetto e del patrimonio architettonico.

Dal 1976 il Consiglio d'Europa ha organizzato delle riunioni triennali dei ministri degli affari culturali nelle quali vengono affrontate tematiche di grande interesse. Per esempio, nel 1990 a Palermo dove furono invitati anche i paesi dell'Est in quanto gli argomenti trattati si estendevano oltre i confini degli Stati membri.

## Cap. 5

### L'ordinamento dei beni culturali nell'Unione europea.

All'interno di ciascun paese dell'Unione europea ha una struttura amministrativa diversa. Per quanto riguarda il settore dei beni culturali possiamo dire che ciascun paese ha una struttura simile pur mantenendo caratteristiche proprie. Alcuni paesi non hanno un vero e proprio ministero (paesi anglosassoni) ma una serie di organismi che si occupano del settore.

Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico nei paesi dell'Unione Europea.

Si sono individuate soprattutto tre linee di intervento:

1. Esposizione delle leggi principali;
2. Il sistema della tutela;
3. I sostegni finanziari.

Per molti paesi ci sono uguali caratteristiche, per esempio il bene culturale viene individuato da uno stato documentale, cioè da una iscrizione in un catalogo.

Bisogna poi individuare quali sono gli obblighi e gli oneri relativi al proprietario – possessore (in Italia esiste una compressione del diritto di proprietà).

#### TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA.

I beni archivistici sono stati considerati anche nei paesi dell'Unione europea non tutti alla stessa stregua. Non tutti i paesi li ritengono dei beni culturali.

L'Austria è un paese dove la considerazione è simile a quella italiana (la commissione Franceschini riteneva i documenti di archivio in documenti di civiltà), mentre invece in Germania sono dei semplici documenti di carattere giuridico e amministrativo. Altra caratteristica è quella relativa alla consultabilità, i vincoli che si incontrano sono diversi da paese a paese.

## La tutela internazionale.

### Le convenzioni e gli organismi intergovernativi e non governativi.

L'argomento riguarda gli strumenti normativi posti in essere dalla comunità internazionale a tutela del patrimonio culturale.

L'esigenza era dettata sia da calamità naturali sia da eventi posti in essere dall'uomo (guerre) che avevano portato alla distruzione di molti beni culturali. I conflitti armati hanno messo a dura prova il patrimonio culturale. Basti pensare che già nel mondo antico la strategia posta in essere era proprio il saccheggio e la distruzione totale. Pirateria e brigantaggio poi facevano il resto. Le sole cose che venivano a volte risparmiati erano i luoghi sacri.

Nel medioevo le invasioni dei popoli del nord e dell'est europeo contribuirono ad un'ulteriore dispersione delle opere d'arte. Anche le crociate si caratterizzano per una ferocia selvaggia, molte città furono saccheggiate a fondo.

La tecnica distruttiva continuò nel tempo e continua anche oggi anche se si potrebbe pensare di essere più civili.

Il ruolo della chiesa soprattutto nell'antichità era un ruolo ambiguo perché non fece sforzi per fermare le guerre e spesso le riteneva lecite (crociate). L'unica caratteristica particolare del periodo medievale era che le chiese spesso venivano risparmiate anche in base ad un editto imperiale che ne vietava la spoliazione. Napoleone fu in un certo senso molto raffinato. Costituì una commissione che doveva giudicare quali opere d'arte dovevano essere trasferite in Francia.

La raffinatezza stava nel fatto che le spoliazioni avvenivano in modo legale, cioè per forza di legge.

Dalla seconda metà del XIX secolo fino alla II guerra mondiale ci si cominciò a porre il problema della tutela delle opere d'arte. Un giurista americano Francis Lieber sotto la presidenza di A. Lincoln, compila delle istruzioni, emanate nel 1863, e prevedono una serie di regole per l'appropriazione dei beni culturali durante i conflitti armati. In particolare stabilivano il rispetto dei beni delle chiese, delle università, delle accademie, delle collezioni di carattere scientifico e delle biblioteche. Queste istruzioni che possono essere considerate un punto di partenza per la codificazione del diritto della guerra, avvenuta negli anni successivi, hanno certamente influenzato i regolamenti militari di molti Stati.

Si arriva quindi al 1874 quando Alessandro II di Russia riunisce i rappresentanti di numerosi paesi a Bruxelles che adotta un progetto di accordo internazionale che concerne le leggi e gli usi di guerra. In questo progetto una parte riguardava gli oggetti destinati al culto, alla carità, all'educazione, alle arti, alle scienze ecc. Inoltre si stabiliva che in caso di lancio di bombe occorreva prendere tutte le

misure necessarie affinché si salvaguardassero, ospedali, luoghi di culto, di cultura ecc. purché non fossero destinati a scopi militari. Bisogna sottolineare come questo progetto non fu ratificato dai paesi partecipanti.

Nel 1888 l'Istituto di diritto internazionale emana ed approva le leggi e gli usi della guerra terrestre che sono conosciute come il *Manuale di Oxford* (dal nome della città dove ebbe luogo la sessione). In questo manuale si riprendevano le norme della dichiarazione di Bruxelles e precisava che in caso di bombardamenti era necessario adottare quelle misure di sicurezza per gli edifici destinati alle arti, alle scienze al culto ecc. se non utilizzati a scopo militare. Si stabiliva a questo fine che gli edifici fossero identificati in modo visibile. Si prevede anche una pena per coloro che violano le leggi.

Si comincia quindi a riconoscere la grande importanza delle opere d'arte. Nel 1899 si svolge la I conferenza della pace e nel 1907 la II conferenza della pace. In queste conferenze furono approvati i regolamenti per la guerra terrestre. In particolare i due documenti finali vanno a riprendere in modo integrale il Manuale di Oxford con l'aggiunta di una norma che costringeva la parte belligerante che violava la normativa a pagare una indennità. Un'altra clausola importante è la clausola si-omnes in base alla quale le disposizioni potevano essere applicate solo se gli stati belligeranti avevano sottoscritto le convenzioni (questa norma fu eliminata successivamente). Nella II conferenza fu approvata anche la IX convenzione che riguarda i bombardamenti di obiettivi terrestri da parte di forze navali. In questo caso si stabilisce che il segno distintivo da applicare agli edifici da risparmiare era un pannello rettangolare diviso in diagonale per formare un triangolo nero in alto e bianco nella parte bassa. In queste norme si stabilivano anche norme molto precise che vietavano i saccheggi.

Le norme del 1907 della II conferenza si rivelarono inadeguate durante la I guerra mondiale quando l'introduzione del mezzo aereo procurò danni molto grandi.

Nel 1919 la Società olandese di archeologia propose di dichiarare determinate zone dei veri e propri santuari dell'arte. Zone di rispetto che servivano a tutelare i beni in essa contenuti.

Nel 1922 la *Conferenza di Washington* incarica una commissione di esperti di redigere una serie di regole per la guerra aerea. La commissione lavorò per circa un anno e stabilì importanti principi. Vengono riprese le norme stabilite nella II Conferenza e nel settore dei beni culturali si stabilisce una norma che introduce l'astensione da parte degli stati belligeranti di utilizzare le aree da tutelare. Queste regole furono definite in un documento redatto a L'Aja nel 1923. Queste regole non furono tradotte in comportamenti obbligatori ma comunque si trattava di istruzioni importanti.

Nel 1935 a Washington si firma un trattato che riguarda la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici. È conosciuto come *Patto di Roerich*. Queste norme riguardano il solo continente americano ma formò la base per una serie di regolamentazioni successive. Questo patto





prevedeva che i luoghi specificati venivano considerati neutrali e protetti sia in pace che in guerra. Inoltre i monumenti dovevano avere un segno distintivo di identificazione e gli stati sottoscrittori dovevano presentare all'Unione Panamericana l'elenco dei monumenti di cui si chiedeva la protezione. I privilegi naturalmente cessavano nel momento in cui i monumenti venivano utilizzati a scopo militare.

Tra il 1936 e il 1939 dopo la predisposizione del *Patto di Roerich*, l'Ufficio internazionale dei musei provvede alla redazione di un progetto di convenzione particolare che in parte si incentra sull'opportunità di allontanare le opere d'arte mobili dai luoghi di guerra (considerando che fino ad allora non si era riusciti a tutelare con le regole stabilite nei vari accordi si pensò quindi di consigliare lo spostamento in appositi rifugi delle opere d'arte mobili). Inoltre vengono indicate le linee di applicazione che erano state indicate nelle *Regole dell'Aja* e nel *Patto di Roerich*.

Nel settembre 1938 la Società delle Nazioni approva il progetto dell'ufficio internazionale dei musei. Occorre precisare che tutti gli strumenti citati non sortirono gli effetti sperati. Il banco di prova fu proprio al II guerra mondiale che non risparmiò molto. Si può dire che l'unico istituto, che addirittura era previsto nella convenzione dell'Aja del 1907, che fu applicato e abbastanza rispettato, era l'istituto delle *Città aperte*. Questa era una dichiarazione che lo stato che era soggetto a bombardamenti faceva a favore di quelle città di cui riteneva opportuno permettere l'ingresso senza difese, in pratica si rinunciava alla difesa della città per favorire la tutela del patrimonio artistico. Queste dichiarazioni a volte non servirono molto perché dalla parte avversaria non fu spesso riconosciuta in pieno.

Si constata quindi che le norme previste, nonostante le buone intenzioni, si rilevarono inadeguate perché esistevano due clausole che ne permettevano l'applicabilità. La prima era la *si-omnes*, cioè solo gli stati sottoscrittori potevano applicarle o almeno erano tenuti ad applicarla e poi al clausola di necessità militare che nella prassi fu applicata in modo troppo elastico.

La constatazione di queste carenze induce un organismo come l'UNESCO a convocare una **Conferenza diplomatica a L'Aja il 14 maggio 1954** per esaminare un progetto, cui si era lavorato negli anni precedenti che va sotto il nome di Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Una convenzione a cui viene allegato un regolamento di esecuzione ed un successivo protocollo che fu il primo strumento internazionale dedicato alla protezione dei beni culturali.

È importante questa prima convenzione perché anzitutto è il primo testo in cui si trova la definizione del termine bene culturale (un termine che nasce nel 1950 a Firenze in occasione delle sessioni dell'UNESCO di preparazione di questa convenzione).

Altra annotazione di rilievo si trova nel preambolo dove si mira a superare la divisione nazionalistica dei beni culturali affermando in modo chiaro ed esplicito che ogni pregiudizio del danno che viene subisce un bene culturale costituisce un

danno del patrimonio mondiale. C'è quindi questo concetto attraverso il quale il bene culturale assume una dimensione sovranazionale.

I beni culturali inoltre non vengono classificati secondo la loro condizione di bene di proprietà pubblica o privata: un bene culturale è sempre e comunque un bene di proprietà mondiale. Va quindi sempre protetto e salvaguardato.

Vengono considerate tre categorie di beni culturali nella convenzione:

1. I beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale di ogni popolo;
2. Gli edifici che contengono i beni culturali mobili;
3. Le aree che rivestono un particolare carattere storico e monumentale.

Questa convenzione elimina la clausola *si-omnes* affermando il rispetto del bene culturale da parte di stati non contraenti.

Un'altra novità è costituita dal campo di applicazione della convenzione, perché la convenzione si estende a tutti i casi di atto belligerante, addirittura anche nel caos di occupazione armata senza resistenza.

Il regime di protezione generale (ce ne è anche uno di protezione speciale) riguarda anche i conflitti di carattere non internazionale (guerre civili) che comunque rappresentano un grande pericolo per l'integrità del patrimonio culturale.

La convenzione prevede due regimi di protezione, quello di carattere generale e quello di carattere speciale.

A quella di carattere generale sono soggetti i beni di una serie di categorie indicate all'art. 1

A quella di carattere speciale sono soggetti beni particolari per i quali sono previste idonee misure di sicurezza. Si tratta quindi beni classificati in modo specifico.

Sotto il profilo degli obblighi che ne conseguono, la protezione di carattere generale comporta un obbligo di salvaguardia che si concretizza in misure positive che vanno applicate anche in tempo di pace, si tratta di strumenti di carattere preventivo da utilizzare in caso di conflitto bellico.

Un obbligo di rispetto, poi, cioè un comportamento rispettoso nei confronti di quelle categorie di beni indicate nella convenzione.

Per questi beni protetti dal regime di carattere generale si prevede la possibilità di identificarli attraverso dei segni distintivi nei limiti della necessità militare (clausola che non è stata possibile eliminare considerando la belligeranza di molti stati).

Il regime di carattere speciale non si sostituisce a quello di carattere generale ma va ad aggiungersi. Sono ammessi a questo regime un numero ristretto di beni. Si tratta soprattutto di rifugi che sono destinati a contenere beni mobili oppure immobili di grandissima importanza.

I beni soggetti a protezione speciale vengono iscritti in un apposito registro internazionale e viene mantenuto dal direttore generale dell'UNESCO. In questo caso il segno distintivo diventa obbligatorio. Sono beni immuni da ogni atto di

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



ostilità non potendo essere utilizzati a scopo militare. Anche qui però sono previste delle deroghe nel caso in cui una delle parti non osserva gli obblighi, in questo caso anche l'altra parte non è tenuta ad osservarli. Un altro motivo di deroga è quella della così detta necessità militare che viene mantenuta anche per i beni in regime di protezione speciale. In questo caso la necessità non deve essere solo imperativa (come per quelli del regime generale) ma anche ineluttabile.

Questi atti si caratterizzano per la loro grande portata internazionale dettate soprattutto a seguito dei grandi danni procurati dalle guerre.

La convenzione del 1954 promossa dall'UNESCO è la prima grande importante convenzione di questo genere.

La stessa convenzione del 1954 accenna al traffico illegale delle opere d'arte. Se ne accenna in un allegato facoltativo che riguarda la restituzione di beni culturali trafugati durante le operazioni belliche.

La convenzione dell'Aja del 1954 distingue alcune categorie di beni culturali:

1. beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio dei popoli, monumenti storici, archeologici, architettonici religiosi o laici, ecc.;
2. complessi che nel loro insieme offrono un interesse storico artistico, manoscritti, libri, ecc.;
3. collezioni scientifiche, di libri, ecc.;
4. i locali che contengono i beni culturali;
5. i rifugi dei beni culturali;
6. i centri storici.

La convenzione adotta due sistemi di protezione generale e speciale.

Secondo il sistema di protezione generale si definiscono due obblighi per i paesi che adottano la convenzione: il primo è un obbligo di salvaguardia, il secondo è un obbligo di rispetto. In pratica si impegnano alla salvaguardia e al rispetto delle opere proprie e di altri paesi. In ordine generale i paesi si impegnano a proibire e prevenire e a far cessare, occorrendo ogni atto di furto di saccheggio o sottrazione e vandalismo nei confronti di beni culturali.

In un articolo che riguarda gli aspetti della convenzione generale il paese occupante è tenuto a collaborare con le autorità del paese occupato al fine di salvaguardare i beni culturali esistenti.

Occorre ricordare il principio della segnalazione sui beni culturali da proteggere. Nell'ambito della protezione generale i paesi sottoscrittori si sono imposti di divulgare il più possibile all'interno delle proprie truppe il concetto di salvaguardia di beni culturali di un altro paese, anche in periodo di pace.

Il sistema di protezione speciale si rivolge a categorie di beni culturali particolari. Lo scopo è quello di assicurare che in caso di conflitto questi beni vengano accolti in dei rifugi. A tal fine un numero limitato di beni va protetto ed iscritto in un registro mantenuto sotto la sorveglianza del Direttore generale dell'UNESCO. I rifugi vanno collocati ad una adeguata distanza da luoghi che possano essere soggetti a bombardamenti.

La sorveglianza armata dei beni culturali soggetti a protezione speciale non viene considerata sorveglianza armata belligerante.

Un bene culturale sottoposto a protezione speciale, può essere protetto anche se si trova in un luogo definito obiettivo militare. In questo caso il paese che lo possiede deve impegnarsi a far sì che il luogo non venga considerato obiettivo militare eliminando o spostando tutto ciò che lo rendevano tale.

I beni soggetti a protezione speciale devono portare un segno distintivo e hanno la caratteristica dell'immunità. I paesi belligeranti hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi atto nei confronti di questi beni. L'immunità potrebbe essere sospesa nel momento in cui uno dei due belligeranti violi l'impegno preso.

Un'altra caratteristica è la necessità militare. Nel caso di beni sottoposti a protezione speciale la necessità militare deve essere ineluttabile. Solo in questo caso si può ammettere un danno o la perdita del bene stesso.

La convenzione parla del trasporto dei beni culturali deve avvenire con un contrassegno da applicarsi in modo ben visibile.

Questo contrassegno va utilizzato una volta per i beni soggetti a protezione generale e tre volte (in formazione triangolare) per quelli soggetti a protezione speciale.

I beni che sono soggetti a trasporto sono protetti da una immunità che ne salvaguarda la cattura, dal sequestro ecc. Si tratta di impegni assunti dai vari paesi anche nei confronti del personale che si occupa della custodia dei beni stessi. Al personale è concesso di continuare nell'esercizio delle proprie funzioni anche nel caso in cui ci sia occupazione da parte di un altro paese.

È prevista anche da una carta d'identità particolare per il personale adibito alla tutela. Il contrassegno va anche indossato dal personale.

Il campo di applicazione della convenzione si applica ai casi di guerre dichiarate ma anche in tutti i casi in cui lo stato di guerra non sia riconosciuto da una di esse. Si applica anche in caso di guerre civili, ecc.

È prevista la figura di alcune potenze protettrici soprattutto affinché prestino la loro azione alla soluzione dei conflitti che possono danneggiare le opere d'arte. La figura che domina è la figura del direttore generale dell'UNESCO.

Esistono anche altre figure come per esempio i commissari generali, ecc.

La Convenzione prevede anche che le parti contraenti possano procedere in modo bilaterale e separato per dirimere le questioni.

Il Regolamento di esecuzione all'art. 1 prevede una lista internazionale di personalità dal momento in cui la convenzione entra in vigore.

Il Direttore generale dell'UNESCO stabilisce una lista internazionale di tutti le personalità, designate dalle parti contraenti, e che possono esercitare i compiti di Commissario generale ai beni culturali.

Quando scoppia un conflitto la parte contraente impegnata nel conflitto armato nomina un rappresentante per i beni culturali che sono situati sul suo territorio. Nel caso in cui occupi un territorio straniero, nomina un rappresentante particolare che deve lavorare sul territorio occupato per la tutela dei beni culturali. L'altra parte fa altrettanto in modo che entrambi i rappresentanti





possano lavorare per il bene comune di beni culturali.

Il Commissario generale viene scelto dalla lista fornita dall'UNESCO e svolge tutte le operazioni di controllo, indicando alle parti in conflitto dei comportamenti di salvaguardia. Può nominare anche dei rappresentanti e degli ispettori che agiscono sul territorio. La parte finanziaria di tutte queste operazioni sono sostenute dal paese sul quale si trovano i beni culturali, cioè dal paese sul quale questi personaggi svolgono le loro funzioni.

Per iscriversi nel registro da sottoporre ai beni culturali speciali occorre fare specifica richiesta. Non sono escluse anche opposizioni da parte di altri paesi e non sono esclusi anche arbitrati per l'inserimento dei beni in queste qualifiche. Il regolamento si sofferma anche sul trasporto dei beni specificando che i beni devono essere contrassegnati in modo univoco dal simbolo stabilito.

Un altro aspetto è quello del protocollo facoltativo. Qui sono indicati obblighi particolari che riguardano la restituzione dei beni culturali trafugati o che si sono ritrovati comunque in uno stato diverso da quello di origine.

Un'altra convenzione importante è la Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali (Parigi 14 novembre 1970). Si tratta di una disciplina che nasce dalla preoccupazione, antica, del traffico illecito di beni culturali.

La situazione tra i vari paesi non è mai stata tranquilla. Esistono paesi liberisti (importatori) che sono interessati ad una disciplina molto più elastica rispetto ai paesi più ricchi di opere d'arte che vorrebbero regole più restrittive.

Progetti che cercano di trovare una soluzione a questo problema sono stati molti. Dal 1939 sotto l'egida della Società delle Nazioni vengono avviati. Sono ripresi poi dall'UNESCO e nel 1970 si arriva alla formulazione di questa convenzione. Il progetto preliminare subì molte modifiche perché nacque molto protezionistico ma alcuni paesi lavorano in modo tale da renderlo più liberista (USA).

Nacque su richiesta di due paesi durante la seconda sessione della conferenza generale dell'UNESCO del 1960. Messico e Perù richiesero, a seguito delle grandi razzie di opere d'arte dai loro territori, che si ponessero delle regole precise in questo senso.

La preparazione del progetto durò per molto tempo fino ad arrivare al 1970 con **la Convenzione di Parigi**. Nel progetto originario molte norme avevano una connotazione molto protezionistica: era previsto il divieto di esportazione di un bene culturale che fosse sprovvisto di un certificato ad hoc, l'obbligo di istituire un inventario dei beni culturali, di proibire l'importazione dei beni non accompagnati da un certificato ben preciso, sanzioni assai precise a carico del paese che violi il sistema di controllo ivi comprese anche una serie di sanzioni penali a carico di funzionari di musei, obblighi per gli antiquari di tenere un registro bene preciso per poter giustificare le eventuali transazioni, la possibilità di spossessare per pubblica utilità l'acquirente in buona fede di un bene culturale importato in modo illecito dopo l'entrata in vigore della convenzione.

I paesi liberisti non furono molto d'accordo su molti punti. Si arrivò quindi al

1970 con un testo molto ammorbidito.

Nel preambolo del progetto i paesi riconoscono che lo scambio dei beni culturali, con fini scientifici, educativi ecc. arricchisce la vita culturale di tutti i popoli; i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli; ogni paese ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, scavi clandestini ed esportazione illecita; l'importazione e l'esportazione illecita reca danno tra le nazioni.

La previsione che viene fatta nel testo di categoria di beni culturali è la più ampia possibile difatti all'art. 1 si legge che sono considerati beni culturali che a titolo religioso o profano sono designati da ciascuno stato importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, l'arte, la letteratura o la scienza e che appartengono alle categorie di: collezioni ed esemplari rari di flora e fauna di mineralogia e paleontologico, ecc.

In pratica le categorie prendono in considerazione i più piccoli elementi di possibili beni culturali, si va dai libri ai francobolli, dalle iscrizioni alle parti di smembramenti di immobili.

**La Convenzione del 1970 sul traffico illecito delle opere d'arte** ha previsto alcune misure da adottare. C'è da ricordare come il progetto iniziale fu cambiato molto nel momento dell'approvazione a causa dei contrasti tra paesi liberisti e protezionisti. La normativa risentì molto anche nei contenuti perché in certi casi vengono individuati degli obblighi molto precisi in altri no. Si tratta sempre di situazioni di compromesso.

Una delle misure più importanti è quella che obbliga ogni contraente a istituire, nel caso non esistano, servizi di protezione dei beni culturali composti da personale qualificato (in Italia il nucleo di tutela delle opere d'arte è un servizio dell'Arma dei Carabinieri). Gli stati devono impegnarsi a dare pubblicità quando un bene sparisce. Inoltre devono costituire degli elenchi delle opere sia pubbliche che private (a questo si riallaccia anche il trattato della Unione europea). È possibile anche da parte degli stati la classificazione e dichiarazione di beni inalienabili.

Gli Stati si impegnano a fornire ad ogni bene culturale che fuoriesce dal proprio territorio di un certificato e di negarlo nel caso di esportazione illecita. La formulazione dell'art. 6 della convenzione è molto riduttiva rispetto alla formulazione originale. La certificazione originale aveva un valore molto più ampio, era un mezzo di controllo non solo all'esportazione ma anche all'importazione.

All'art. 7 della convenzione ci si limita a condannare gli acquisti dei beni esportati illecitamente da parte di musei vietando la sola acquisizione dei soli beni inventariati in altra istituzione civile o religiosa. Questa norma risentì molto dell'opposizione degli Stati Uniti (la direttiva dell'Unione europea è molto più ampia nell'indicazione dei beni da restituire nel caso di illecita esportazione). Nel progetto preliminare era anche previsto il sequestro dei beni importati illegalmente, era previsto lo spossamento del possessore in buona fede ecc., ma





tutte queste norme furono ridimensionate o eliminate.

Secondo la convenzione gli stati hanno solo un obbligo di carattere generale nel senso che li si invita a facilitare la restituzione delle opere importate illecitamente ma non stabilisce vere e proprie regole. Regole che dovrebbero essere compatibili con le norme interne di ciascun paese.

All'art. 13 è consentita un'azione di rivendica dei beni culturali trafugati da parte del legittimo proprietario o da altra istituzione. Resta comunque fissato il principio per il quale è previsto il sequestro dei beni culturali solo nel caso in cui il bene sia stato rubato da una istituzione pubblica o religiosa.

Un'altra norma della convenzione individua gli aspetti principali della cooperazione e la collaborazione tra gli stati. Si tratta dell'art. 9, secondo il quale qualora il patrimonio culturale di uno stato sia in pericoli di saccheggi, questo può chiedere agli altri stati contraenti di intervenire per collaborare per l'adozione di concrete misure a tutela del patrimonio.

Altro aspetto è il ruolo dell'UNESCO che si pone come organo di ausilio per gli stati. Gli stati si impegnano a trasmettere a l'UNESCO delle relazioni sullo stato del patrimonio culturale e questo può proporre delle azioni di salvaguardia o porsi come arbitro in contese tra gli stati contraenti.

Una pecca di questa convenzione è che non ha previsto nulla nel caso dei cosiddetti stati di transito, cioè di quella situazione in cui un bene si trova transitare in un paese solo perché più liberista affinché possa raggiungere meglio la sua destinazione finale.

Un altro aspetto da sottolineare è il riflesso che la convenzione ha avuto nelle varie legislazioni nazionali. Purtroppo, e questo accade spesso per le convenzioni internazionali, non sono specificati degli obblighi precisi per cui gli stati contraenti devono modificare le loro discipline interne.

Per questo motivo questa convenzione non è riuscita a dispiegare a pieno la sua efficacia se si considera poi anche l'opposizione da parte dei paesi liberisti.

In ogni caso hanno avuto modo di esercitare un'influenza indiretta ma efficace non solo per la restituzione di opere trafugate ma anche sul convincimento di giudici di altri stati tanto contraenti tanto non contraenti. Ci sono stati casi di giudici che hanno basato le proprie sentenze sulla base di principi che ormai vanno considerati accolti da tutta la comunità internazionale. Un caso per esempio è quello che ha coinvolto la Repubblica Federale Tedesca e la Nigeria. La Repubblica Federale Tedesca non ha ratificato la convenzione ma il giudice tedesco ritenne valida la richiesta nigeriana sulla base della convenzione dell'UNESCO.

## LA CONVENZIONE

### PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE.

Il 16 novembre 1972 fu firmata a Parigi un'altra convenzione la *Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale*. Si tratta di una convenzione che si propone di introdurre un sistema di protezione dei beni

immobili che hanno una diversa configurazione rispetto a quelli della convenzione del 1970. Si parte sempre dalla considerazione un bene culturale abbia carattere internazionale.

Gli obblighi che si delineano da questa convenzione sono soprattutto per gli stati stessi, nel senso che ciascuno stato deve provvedere alla tutela e identificazione del proprio patrimonio. L'obbligo della conservazione è introdotto nel pieno rispetto della sovranità dove sono ubicati i beni soggetti a tutela.

Questa convenzione, dopo il solito preambolo che ricorda che le cause di distruzione possono essere sia naturali che umane (evoluzione sociale o azione dell'uomo), richiama il ruolo della collettività internazionale che senza sostituirsi all'azione dello stato competente la completi efficacemente.

La stesura della convenzione all'art. 1 definisce i beni che sono considerati patrimonio culturale e naturale.

Il patrimonio naturale è costituito dai complessi, dai monumenti e dai siti.

Come monumenti si intendono le opere di architettura, scultura e monumentali, nonché le grotte e gruppi di elementi che abbiano queste caratteristiche di valore universale sotto il profilo storico, artistico e scientifico. Come complessi si intendono i gruppi di costruzioni che possono essere isolati o riuniti che per la loro architettura o per la loro unità o integrazione nel paesaggio hanno questo valore universale eccezionale dal punto di vista storico, artistico o scientifico.

I siti sono le opere dell'uomo o creazione congiunte tra uomo e natura, nonché le zone, comprese le zone archeologiche, che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista storico, etnologico, estetico e antropologico.

Il patrimonio naturale viene specificato all'art. 2 e comprende i monumenti naturali, le formazioni geologiche e fisiografiche, i siti naturali o le zone naturali.

I monumenti naturali sono costituiti da formazioni fisiche o biologiche oppure da gruppi di tali formazioni aventi valore eccezionale universale dal punto di vista estetico e scientifico. Le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituiscono l'habitat di specie di animali minacciati che abbiano valore eccezionale e universale dal punti di vista scientifico.

I siti naturali sono quelli luoghi che hanno valore universale dal punto di vista scientifico. Ogni Stato che firma la convenzione riconosce l'obbligo di tutelare i luoghi indicati nella convenzione che ricadono nel suo territorio affinché questi possano essere trasmessi alle future generazioni.

Gli stati per assicurare una maggiore tutela si adoperano ad adottare una serie di azioni tali da rendere più incisiva la loro collaborazione.

Altro impegno è quello di istituire un servizio di tutela con personale qualificato.

## LA CONVENZIONE UNIDROIT.

Questa convenzione fu varata il 24 giugno 1995 ed è una delle ultime convenzioni che riguarda il patrimonio culturale.

L'UNIDROIT è un istituto internazionale di studi sull'unificazione del diritto privato in ambito internazionale ed ha sede in Roma. Studia tutti gli aspetti del

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



diritto civilistico dei vari paesi del mondo.

Negli anni '80 il direttore generale dell'UNESCO commissionò all'UNIDROIT uno studio sulla possibilità di esaminare a fondo, proponendo delle modifiche la materia del diritto dei beni culturali in ordine ai riflessi che aveva questo problema nei confronti del possessore in buona fede. Nel 1974 il problema era già stato affrontato proponendo un progetto di legge uniforme, per i vari paesi, sugli acquisti di buona fede di cose mobili. Questo progetto accoglieva il principio della tutela del possessore di buona fede come regola generale con una sola eccezione quella degli acquisti di cose rubate. La convenzione del 1995 in un certo senso riprende questo progetto e dopo anni di lavoro portò all'approvazione finale. Riprendendo i temi del 1974 che riguardavano il furto e l'importazione illegale andò a disciplinare anche una questione che si trascinava da tempo cioè gli acquisti effettuati presso una persona che non era il proprietario del bene (acquisti non domino). Lo scopo principale della convenzione dell'UNIDROIT è stato quello di poter integrare la convenzione UNESCO del 1970 che pur essendo stata ratificata da oltre 60 paesi ha mostrato numerosi limiti per quanto riguarda i suoi contenuti, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di tipo privatistico che sono conseguenti agli obblighi di restituzione di beni ai paesi di origine. Infatti la Convenzione del 1970 non impegna gli stati contraenti ad uniformare i propri sistemi giuridici interni ma prevede solo obblighi e raccomandazioni di contenuto piuttosto generico e poco determinate. In pratica è mancata l'imposizione di obblighi che stabilissero i criteri di restituzione dei beni culturali al legittimo proprietario con le norme interne degli stati contraenti. In particolare l'art. 13 della convenzione UNESCO contiene delle norme piuttosto blande come contenuto se confrontate al progetto originario. Tutto ciò in quanto paesi come gli Stati Uniti sono sempre stati restii ad uniformare la propria legislazione in tal senso.

Il principio accolto in merito alla restituzione di beni rubati nella convenzione dell'UNIDROT è che la restituzione del bene è dovuta in ogni caso, sia che il bene rubato sia di proprietà privata sia che sia di proprietà pubblica, sia nel caso in cui il possessore sia in buona fede sia che sia in malafede.

Nella convenzione UNESCO si disciplinava solo l'ipotesi di restituzione di beni contenuti in musei pubblici o enti religiosi. Era esclusa la possibilità i casi di beni rubati a privati. La UNIDROIT invece stabilisce che il privato può agire per la restituzione del bene. Il proprietario che subisce un furto si vede quindi riconosciuta il diritto alla restituzione del bene, con un'unica condizione, l'onere del pagamento di un equo indennizzo al possessore di buona fede (onere a carico del possessore stesso). Nel testo della convenzione UNIDROT non si usa il termine buona fede in quanto si fa riferimento "all'uso di quella necessaria diligenza al momento dell'acquisto che deve essere messa in opera dall'acquirente. La diligenza non è presunta ma spetta all'acquirente dimostrarla. Nella stessa convenzione sono indicati dei meccanismi in base ai quali un giudice potrà tenere conto per accertare la malafede dell'acquirente, per esempio il prezzo di acquisto, l'eventuale presenza di registri, ecc.

Secondo questa normativa la buona fede non fa sorgere un valido titolo di acquisto ma fa sorgere solo l'obbligo della giusta indennità. Questa soluzione che adotta anche la direttiva 93/7 della CEE sovverte il sistema dei paesi della *Civil Law*, cioè un sistema che in materia di acquisizione dei beni mobili segue il principio dell'efficacia acquisitiva del possesso, quella che i francesi chiamavano il possesso vale titolo (*possession vaut titre*). Nella convenzione viene accolto il sistema della *Common Law* con una correzione. Difatti in questo sistema è prevista la restituzione al proprietario che viene spossessato ma non è prevista alcuna indennità per il possessore in buona fede. C'è quindi un correttivo per questo sistema. Il motivo di ciò è perché ci si trova di fronte a beni che sono beni culturali per i quali la specialità di connotazione viene messa in evidenza. Per tali categorie di beni si impone un freno alla loro circolazione e non un favorire della circolazione di beni mobili come tipicamente succede in quei paesi che adottano il principio della tutela del possessore di buona fede.

In sostanza la regola per la quale la buona fede non è presunta ma si tratta di un istituto che porta alla inversione dell'onere della prova, è chiaro che l'accoglimento di queste regole speciali per i beni culturali, trova una situazione di difficoltà in quei paesi in cui ordinamenti civilistici interni sono caratterizzati dal principio del possesso vale titolo in quanto in questi paesi è necessaria l'adozione di una misura giuridica interna proprio perché ci si trova in una situazione particolare. In questi ordinamenti, che sono caratterizzati dall'efficacia del principio il o possesso vale titolo la buona fede come regola è una buona fede presunta. Occorre quindi procedere ad una modifica dei sistemi nel senso che la buona fede non può essere presunta in modo da far gravare sul possessore la dimostrazione della buona fede. Quindi si attua l'inversione dell'onere della prova, sovvertendo l'ordinamento tipico di questi paesi nel senso che la legittimità dell'acquisto di buona fede costituisce l'eccezione ammissibile proprio in presenza di particolari circostanze.

Allo stato attuale questo principio che sovverte l'onere della prova di cui parla anche la convenzione UNIDROIT è previsto nei paesi della Comunità europea laddove un bene culturale sia stato trasferito in modo illegale da uno stato membro ad un altro stato membro (si tratta dei contenuti della direttiva 93/7). La Convenzione dell'UNIDROIT si applica alle richieste internazionali riguardanti:

- la restituzione dei beni rubati;
- il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.

L'art. 2 della Convenzione specifica quali sono i beni culturali di cui all'art. 1 intendendo come tali i beni di interesse archeologico, preistorico, letterario, artistico o scientifico appartenenti alle categorie elencate nell'allegato della convenzione. Questo allegato è molto ampio e si differenzia da quello della CEE perché questo ultimo contiene per ogni categoria di beni il valore economico che la si ritiene di assegnare ad un bene. Nell'allegato vengono indicati oltre ai classici beni culturali, archeologici, pitture ecc, anche collezioni di fauna,



mineralogia, oggetti di interesse etnologico, francobolli, archivi anche fonografici, oggetti di arredamento di oltre 100 anni ecc.

L'art. 3 afferma che il possessore di beni culturali rubati deve restituirli dimostrando la buona fede dell'acquisto. Questa restituzione può essere formulata come richiesta non solo dall'autorità pubblica ma anche dal privato (innovazione rispetto alla convenzione dell'UNESCO). Naturalmente come avviene in questi casi dal punto di vista della procedura ci sono dei termini. Tutto decorre nel momento in cui il proprietario derubato viene a conoscenza del luogo dove si trova il bene. A questo punto la richiesta va fatta entro tre anni da questo momento e in ogni caso entro 50 anni dalla data del furto. La prescrizione dura quindi 50 anni. Questo termine non esiste nel caso in cui il bene faccia parte di un monumento o di un sito archeologico o di un museo di proprietà dello Stato. Inoltre la convenzione prevede la possibilità per uno stato di elevare il limite della prescrizione da 50 a 75 anni.

L'art. 4 recita che il possessore di un bene rubato ha diritto al pagamento di un equo indennizzo purché in buona fede. L'equo indennizzo deve essere corrisposto dal privato o dallo stato che ne chiede la restituzione. Per valutare se il possessore ha usato la dovuta diligenza (diligenza del padre di famiglia) si potrà tenere conto di varie circostanze come per esempio se il prezzo pagato è un prezzo congruo, se sono stati consultati registri ecc.

L'art. 5 afferma che ciascuno stato contraente può richiedere al tribunale o ad altra autorità competente di uno stato contraente di ordinare il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal proprio territorio. In questo caso ci si trova nella situazione del ritorno del bene. È un caso che può essere considerato solo quando si prefigura l'esportazione illecita. La richiesta che si formula va documentata a suffragio della stessa. La richiesta va fatta negli stessi tempi previsti per l'art. 3.

Caratteristica di questa norma è che solo lo stato può agire in base a questo articolo e non i privati (anche se la convenzione UNIDROIT ha introdotto la possibilità per il privato di agire a suo nome).

I casi che si possono verificare sono due: uno è quello dell'illecita esportazione, in questo caso i termini decorrono dal momento in cui si viene a conoscenza del luogo dove si trova il bene illecitamente esportato; l'altro è quello del non rientro di un bene per il quale si era ottenuta una autorizzazione all'esportazione temporanea di sei mesi, in questo caso i termini decorrono dalla scadenza dei sei mesi. La richiesta va presentata ad un tribunale o da un'altra autorità competente e può anche stabilire il ritorno del bene se lo stato richiedente dimostra che l'esportazione del bene ha costituito un danno alla conservazione del bene stesso. Si tratta di un danno significativo (molti paesi liberisti in questo caso, avrebbero voluto inserire l'aggettivo eccezionale, quindi prevedere solo i casi di grande rilevanza).

L'art. 6 recita che "il possessore del bene culturale acquisito dopo la sua esportazione illecita ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo purché in buona fede.

Anche nel caso di esportazione illecita si prevede un equo indennizzo. Così come per il caso precedente ci sono vari strumenti per la definizione della buona fede di un acquirente. L'eventuale mancanza del certificato di esportazione, decorsi anche i sei mesi previsti per le esportazioni temporanee, non giustifica la buona fede dell'acquirente.

È importante sottolineare che la convenzione all'art. 9 non impedisce di far applicare delle condizioni più favorevoli di quelle previste per la restituzione o il ritorno dei beni rubati o illecitamente.

Naturalmente le regole sul ritorno non vanno applicate nel momento in cui l'esportazione illecita non viene più considerata tale.

La richiesta, di restituzione o ritorno, va indirizzata o al tribunale o a qualsiasi altra autorità competente dello stato dove si trova il bene culturale. Da questo punto di vista le parti possono anche convenire di sottoporre la lite ad altra autorità o rivolgersi ad un arbitraggio.

In altro articolo si stabilisce che le disposizioni sui beni illecitamente esportati si applicano soltanto nel caso di beni culturali rubati o illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore della convenzione. Molti paesi chiedevano il principio della retroattività delle norme, invece i paesi più liberisti sono riusciti ad imporre questo limite.

La stessa convenzione non esclude comunque la possibilità di riconoscere il diritto, sia dello stato sia di un privato, per i beni esportati prima dell'entrata in vigore degli accordi, di scegliere una via per richiesta di restituzione diversa da quella indicata.

Sono possibili anche accordi tra stati contraenti per facilitare l'applicazione delle norme della convenzione. Spesso sono proprio questi accordi bilaterali che facilitano la tutela ed il controllo del patrimonio culturale.

Il presidente dell'UNIDROIT può procedere in modo periodico, o su richiesta di almeno cinque paesi, può convocare un comitato speciale allo scopo di verificare il comportamento pratico della convenzione.

## L'ICCROM

Organismo intergovernativo è l'ICCROM, un istituto che nasce nel 1956 ed ha sede a Roma in occasione della nona conferenza generale dell'Unesco a Nuova Delhi. Si sente l'esigenza di un centro che si occupi dello studio e di ricerca nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali. Nel 1960 lo Stato Italiano decide di ospitare la sede dell'ICCROM e si trova presso il complesso monumentale del San Michele a Roma.

Gli organi dell'ICCROM sono:

- L'assemblea generale;
- Il consiglio;
- Il segretariato.

I paesi fondatori dell'ICCROM sono 63, tuttavia possono associarsi anche altri



stati o istituzioni pubbliche e private purché non svolgano fini di lucro.

L'assemblea generale si riunisce ogni due anni o se necessario su richiesta del consiglio anche prima. Ovviamente l'assemblea generale fornisce le direttive dell'Istituto, approva il bilancio e si occupa di programmazione.

Il Consiglio è l'organo esecutivo formato da 24 membri, 18 scelti dall'assemblea e 6 previsti per legge fra essi c'è un rappresentante del direttore generale dell'UNESCO, un rappresentante del governo italiano e il direttore dell'Istituto centrale del Restauro (italiano).

Il segretariato è diretto da un direttore nominato dall'assemblea e si occupa della gestione corrente dei programmi coadiuvato da numerosi funzionari e specialisti del settore.

Leggendo l'articolo 1 dello statuto dell'Istituto si trova scritto che "l'Iccrom cura la raccolta, lo studio e la diffusione del materiale documentario riguardante i problemi tecnico scientifici della conservazione e del restauro del patrimonio culturale. Provvede inoltre ad incoraggiare l'attività di ricerca internazionale attraverso riunioni, pubblicazioni e scambi di esperti contribuendo alla formazione di tecnici e ricercatori".

Le sue attività vanno dalla raccolta di informazioni di documenti relativi al restauro e alla conservazione, esiste un'ampia biblioteca che viene messa a disposizione degli interessati, alla formazione di tecnici con corsi per laureati. Si occupa anche di corsi specifici di aggiornamento.

Altri enti che collaborano con l'UNESCO sono l'ICOMS e l'ICOM, si tratta di due organizzazioni non governative che hanno caratteristiche diverse da quelli precedenti. Gli organismi governativi sono composti da personalità governativa, in questo caso invece, pur svolgendo un ruolo importantissimo nel settore, nascono dall'iniziativa di gruppi di esperti ma in tutti comunque si rileva il patrocinio dell'UNESCO che in ogni caso, o direttamente o indirettamente ha favorito la nascita di questi organismi.

## L'ICOMOS

L'ICOMOS è il *Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti* si occupa dello studio dei monumenti, dei complessi monumentali, dei siti archeologici, dei giardini e dei parchi ecc. Nasce a Cracovia nel 1965 ed ha sede a Parigi.

Gli organi sono:

- Assemblea generale;
- Comitato esecutivo;
- Comitato consultivo;
- Comitati nazionali;
- Comitati internazionali;
- Segretariato.

L'assemblea generale è composta da una serie di personalità che possono essere

sia personaggi istituzionali sia esperti del settore. Vi sono poi anche dei membri sostenitori, cioè i rappresentanti di coloro che si occupano del finanziamento dell'organizzazione e membri onorari, cioè coloro che hanno avuto delle cariche all'interno del Consiglio e che in seguito vengono mantenuti per sfruttare ancora le loro competenze.

L'assemblea si riunisce ogni tre anni e determina la linea di condotta dell'organizzazione e si preoccupa di nominare i suoi organi esecutivi (presidente, segretario generale, tesoriere ecc.).

Il Comitato esecutivo è l'organo guida. È composto da 26 membri che durano in carica tre anni. Logicamente l'assemblea nomina nel comitato esecutivo personaggi di varia provenienza geografica per poter meglio rappresentare ogni realtà.

Il Comitato consultivo è un organo che offre pareri su qualsiasi natura.

Si compone del presidente dell'ICOMOS e dei presidenti dei comitati nazionali e internazionali.

I Comitati nazionali sono organi che possono essere costituiti nei vari paesi membri (non si tratta di un obbligo). Si occupano in modo specifico delle problematiche relative a ciascun paese.

I Comitati internazionali si occupano di problemi più specifici che, una volta analizzati, vengono esposti al Comitato esecutivo. Si occupano di relazionare quindi su problematiche particolari, tra questi abbiamo il legno, la sismologia, l'arte rupestre ecc. Il segretariato è una struttura che si occupa della coordinazione delle varie attività. La sua conduzione è affidata alla figura di un segretario generale nominato dall'assemblea generale.

## L'ICOM

L'ICOM è il Consiglio internazionale dei musei, è stato fondato nel 1946 ed ha sede a Parigi. La promozione di questo istituto è del presidente dell'associazione dei musei americani. Il suo scopo è quello di promuovere l'attività museale nel mondo a stretto contatto con i programmi dell'Unesco.

Gli organi sono:

- Assemblea generale;
- Consiglio esecutivo;
- Consiglio consultivo;
- Segretariato;
- Comitati nazionali;
- Comitati internazionali.

L'assemblea generale adotta i programmi ed approva la parte finanziaria (bilancio). Si riunisce ogni tre anni in via generale.

Il consiglio esecutivo si occupa invece della gestione finanziaria e applicazione dei programmi. Si compone di 10 membri nominati dall'assemblea generale.

E così via gli altri organi così come per le precedenti internazionali.

I Comitati nazionali, in particolare, sono la base di tutta l'organizzazione perché sono loro che promuovono le attività sul territorio in collaborazione con i Comitati internazionali che si occupano di problematiche specialistiche. I vari comitati redigono delle relazioni annuali che vengono vagliate dall'assemblea generale.

### L'ICC.

Un altro istituto non governativo si chiama ICC, *Istituto internazionale per la conservazione di opere storiche e artistiche*. Viene fondato nel 1948 da un gruppo di esperti anglosassoni ed ha sede a Londra. Si occupa delle problematiche relative alla conservazione degli oggetti custoditi nei musei e nelle biblioteche. Ha un solo organo. Il Consiglio internazionale formato da 20 membri ed ha il compito di organizzare convegni nei quali si diffondono i risultati degli studi condotti in settori di loro interesse. Questo istituto collabora in modo stretto con ICCROM e ICOM.

### IL CIA.

Il CIA il *Consiglio nazionale degli archivi* viene fondato nel 1948 a Parigi su indicazione dell'UNESCO. Le funzioni prevalenti sono quelle di attivare la collaborazione tra gli istituti archivistici e le organizzazioni professionali dei vari paesi. Organizza un congresso internazionale quadriennale sulla situazione degli archivi. Ne fanno parte le direzioni generali che nei vari paesi si occupano di archivi (in Italia la l'Ufficio centrale dei beni archivistici), le associazioni professionali degli archivisti, istituti ecclesiastici ecc.

Gli organi sono:

- Assemblea generale;
- Comitato esecutivo;
- Segretariato.

L'assemblea generale adotta i programmi e si riunisce ogni quattro anni.

Il comitato esecutivo assicura la gestione ordinaria del CIA. Ha un presidente, due presidenti, 14 membri eletti dall'assemblea generale, un tesoriere e un segretario generale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno e quando c'è la sessione quadriennale dell'Assemblea si riunisce due volte, una prima del congresso ed una dopo.

Il segretario assicura la gestione corrente del CIA.

Così come per le altre organizzazioni ci sono:

- Gruppi regionali;
- Sezioni;
- Commissioni;
- Comitati tecnici.

I gruppi regionali sono gruppi particolari che si sono costituiti nelle regioni

extraeuropee. Le sezioni sono divise secondo le specifiche tecniche.

Le commissioni hanno un carattere abbastanza importante. Due di queste sono anche permanenti e si tratta della Commissione per le pubblicazioni e la Commissione per lo sviluppo degli archivi.

I Comitati tecnici lavorano alacremente in tutto il mondo e si occupano dello studio delle tecniche di archiviazione (microfilmature, conservazione ecc.).

### IL FIAB (o IFLA).

L'ultimo organo non governativo è il FIAB (o IFLA) *Federazione internazionale associazioni e istituti bibliotecari*. Viene fondato nel 1927 ad Edimburgo da un gruppo di bibliotecari di quindici paesi. Lo scopo della creazione era quello di attivare al meglio la conoscenza, lo sviluppo e la creazione di tutti quei servizi sui quali si articola il servizio bibliotecario. Tutto ciò si realizza attraverso studi, ricerche, pubblicazioni, convegni ecc. Dai quindici paesi fondatori oggi si è arrivati ad oltre 100. Ne fanno parte sia istituzioni pubbliche sia associazioni private (in Italia l'AIB - *Associazione italiana biblioteche*).

Gli organi sono:

- Consiglio;
- Comitato esecutivo;
- Segretariato;
- Divisioni, sezioni, comitati.

Il Consiglio si riunisce ogni due anni. Il Comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria ed è composto da un presidente e da cinque a sette membri eletti per due anni.

Il segretario si occupa in prevalenza di attività esecutiva e gestionale.

Le divisioni si occupano in modo specifico di tutta la gamma dei servizi bibliotecari (ricerca, catalogazione, ecc.).

In linea generale si può dire che gli organismi non governativi offrono dei servizi fondamentali per il settore della cultura e dei beni culturali. L'Unesco individua nel suo statuto il settore della cultura come un elemento di coesione tra i popoli. Quando si parla di questi organismi ci si deve rendere conto che il fattore beni culturali è un fattore sovranazionale. Tutti i paesi, oltre a riconoscere la nazionalità di un bene, sono comunque d'accordo nel giudicare questi beni al servizio di tutti i popoli.

Questo concetto ha portato alcuni studiosi a parlare di norme necessarie a livello mondiale. Secondo alcuni le norme che regolano i beni culturali devono essere uguali a livello internazionale.





## L'IUCN

L'IUCN è l'*Unione internazionale per la conservazione della natura*.

È stata fondata nel 1948 ed essa unisce in una unica partnership 78 Stati, 112 agenzie governative, 735 organizzazioni non governative (NGOs), 35 enti affiliati e qualcosa come 10.000 scienziati ed esperti provenienti da 181 paesi. La sua missione è quella di stimolare, sostenere, e assistere la comunità mondiale nella conservazione del patrimonio di integrità e diversità della natura e di assicurare che qualsiasi uso delle risorse naturali sia equilibrato ed ecologicamente sostenibile.

Nel contesto di varie Convenzioni internazionali, la IUCN ha aiutato oltre 75 paesi a predisporre e sviluppare le strategie di conservazione e tutela della biodiversità. L'IUCN sviluppa la propria attività attraverso la realizzazione di programmi mirati.

In particolare ad esempio il «*Programma aree protette*» ha come obiettivo l'assistenza ai decisori politici sulle strategie da adottare nella individuazione delle aree protette; il rafforzamento della capacità gestionali degli amministratori dei parchi attraverso programmi formativi adeguati; l'aumento degli investimenti nelle aree protette convincendo i vari soggetti pubblici e privati del loro valore.

Il programma “zone umide e tutela delle acque” guida ed assiste i membri dell'Unione nel trovare nuove strade per l'uso sostenibile delle zone umide e della risorsa acqua, suggerendo strategie in merito alla loro gestione e risanamento per unire allo sviluppo socio-economico la conservazione della biodiversità.



## Raccolta dei documenti ufficiali.





Legge 8 marzo 1951, n. 122

## Norme per la elezione dei consigli provinciali.

*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1951

### Art. 1

1. Ogni provincia ha un consiglio provinciale, un presidente della giunta provinciale e una giunta provinciale. <sup>(1)</sup>

### Art. 2

*Abrogato* <sup>(2)</sup>

### Art. 3

*Abrogato* <sup>(3)</sup>

### Art. 4

*Abrogato* <sup>(4)</sup>

### Art. 5

*Abrogato* <sup>(5)</sup>

### Art. 6

*Abrogato* <sup>(6)</sup>

### Art. 7

1. Il consiglio provinciale dura in carica [quattro <sup>(7)</sup>]anni
2. Il presidente della giunta provinciale e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio ma restano in carica sino alla nomina dei successori. <sup>(8)</sup>
3. *Omissis* <sup>(9)</sup>
4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
5. Si procede alla rinnovazione integrale del consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri. <sup>(10)</sup>
6. [Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette <sup>(11)</sup>].

### Art. 8

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei consigli comunali. <sup>(12)</sup>

### Art. 9

1. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. <sup>(13)</sup>
2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.
3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.
5. Il decreto del prefetto che fissa <sup>(14)</sup> la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

### Art. 10

*Abrogato* <sup>(15)</sup>

### Art. 11

*Abrogato*

### Art. 12

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.
2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale [o delle prefetture da esso dipendenti <sup>(16)</sup>] che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

### Art. 13

1. La corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello, con l'intervento di cinque magistrati – dei quali uno presiede – nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.



## **Art. 14** <sup>(17)</sup>

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.
3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.
4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
  - a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
  - b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
  - c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
  - d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti.
5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. <sup>(18)</sup>
6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali. <sup>(19)</sup>

## **Art. 15**

*Abrogato* <sup>(20)</sup>

## **Art. 16**

*Abrogato* <sup>(21)</sup>

## **Art. 17** <sup>(22)</sup>

1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale:
  - 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto con i nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi di candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di

esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; <sup>(23)</sup>

- 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati. <sup>(24)</sup>
2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto [nelle tabelle E e F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136 <sup>(25)</sup>]. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14. <sup>(26)</sup>
3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

## **Art. 18** <sup>(27)</sup>

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

## **Art. 19**

*Abrogato* <sup>(28)</sup>

## **Art. 20**

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltramento.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

## **Art. 21**

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
    - 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
    - 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
- 2 – 3 – 4 *Abrogati* <sup>(29)</sup>

## **Art. 22** <sup>(30)</sup>

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in



duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

#### **Art. 23** <sup>(31)</sup>

1. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello od il tribunale ai termini dell'art. 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni: determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati; determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.  
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 *Abrogati* <sup>(32)</sup>

#### **Art. 24**

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

#### **Art. 25** <sup>(33)</sup>

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

#### **Art. 26**

1. Nel caso di contemporaneità della elezione del consiglio provinciale con la elezione dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:
  - 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne;
  - 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
  - 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui [al comma quinto e seguenti dell'art. 26

della legge 6 febbraio 1948, n. 29 <sup>(34)</sup>].

#### **Art. 27**

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.
2. Nel caso di contemporaneità della elezione del consiglio provinciale con la elezione dei consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'amministrazione provinciale ed i singoli comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa amministrazione provinciale. <sup>(35)</sup>

#### **Art. 28**

*Omissis* <sup>(36)</sup>

#### **Tabella A** <sup>(37)</sup>

*Omissis*

#### **Tabella B**

*Omissis*





- (1) L'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) stabilisce ora che “sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente”.
- (2) L'art. 2, che disciplinava la composizione dei consigli provinciali, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La stessa materia è ora disciplinata dall'art. 37, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.
- (3) L'art. 3 disciplinava la composizione della giunta provinciale che è attualmente determinata dall'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (4) L'art. 4 contemplava il potere del presidente della giunta provinciale di convocare e presiedere il consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*). I poteri del presidente della provincia sono ora disciplinati dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (5) L'art. 5 disciplinava le modalità di elezione del presidente della giunta provinciale da parte del consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia sono previste dall'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (6) L'art. 6 regolava le modalità di elezione della giunta provinciale da parte del consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di nomina della giunta da parte del presidente della provincia sono adesso previste dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (7) La parola “quattro” deve intendersi sostituita dalla parola “cinque” a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che “il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni”.
- (8) A norma dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”.
- (9) Comma che stabiliva sino a quando durasse in carica il consiglio provinciale [fattispecie ora disciplinata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ed entro quali termini dovessero essere rinnovate le elezioni [su cui si veda la legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e*

*circoscrizionali*), e successive modificazioni].

- (10) Si veda anche l'art. 141, comma 1, lettera b), nn. 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (11) Il comma deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, la quale ha introdotto un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel quale si svolgono le elezioni.
- (12) Si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Le modalità di elezione dei consiglieri provinciali, sulla base di collegi uninominali, sono ora previste dall'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (13) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (14) A norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, “la data per lo svolgimento delle elezioni” dei presidenti delle province e dei consigli provinciali “è fissata dal Ministro dell'interno ... ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge”.
- (15) Gli artt. 10 e 11 che stabilivano le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, sono stati abrogati dall'art. 10, primo comma, n. 1) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*). Questa legge è stata a sua volta abrogata “fatte salve le disposizioni ivi previste, per i consiglieri regionali”, dall'art. 274, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nonché delle incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è ora disciplinata dagli artt. 60-70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (16) A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).
- (17) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962 e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271, nonché dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.
- (18) Gli attuali commi quarto e quinto hanno sostituito l'originario quarto comma a norma dell'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.



Inoltre, il quarto comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

- (19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 127. Si veda anche l'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (20) L'articolo conteneva norme relative alle candidature; esso è stato abrogato dall'art. 5 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (21) L'articolo disponeva alcuni adempimenti dell'ufficio elettorale centrale; esso è stato abrogato dall'art. 5 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (22) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e successivamente modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- (23) Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- (24) Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- (25) Le parole tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate. I modelli delle schede attualmente in vigore per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono stabiliti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, nonché dalle tabelle G e H allegate al decreto medesimo, per il primo turno di votazione, e dalle tabelle D e I, per l'eventuale turno di ballottaggio.
- (26) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415.
- (27) Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (28) L'articolo, che conteneva norme sull'espressione del voto da parte dell'elettore, è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- (29) Gli ultimi tre commi contenevano norme sulla proclamazione degli eletti; essi sono stati abrogati dall'art. 8 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (30) Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (31) Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (32) I commi 2 e 3 dell'art. 23, che disciplinavano le modalità di determinazione della cifra elettorale di ogni gruppo e della cifra individuale di ogni candidato, sono stati abrogati dall'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I commi dal quarto all'ottavo, i quali disciplinavano l'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale, erano stati già abrogati dall'art. 34, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. La materia è ora disciplinata dall'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- (33) Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (34) Ora, art. 22, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica). Si vedano anche l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e gli articoli 13 e 14 del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

- (35) Comma così sostituito dall'art. 13 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
- (36) L'art. 28 conteneva disposizioni transitorie relative ai risultati del censimento in base al quale determinare la popolazione di ciascuna provincia; esso ha cessato di avere vigore.
- (37) Le tabelle allegate contenevano le parti interna ed esterna del modello della scheda di votazione, ciò che è attualmente disciplinato dall'art. 15 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 e dalle tabelle, allegate al decreto medesimo, G e H, relative al primo turno di votazione, e D ed I, relative all'eventuale turno di ballottaggio.

Legge 17 maggio 1983, n. 217

## Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983

### Titolo I

#### Art. 1

##### *Finalità della legge.*

La presente legge, emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

#### Art. 2

##### *Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.*

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

#### Art. 3

##### *Comitato consultivo.*

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'art. 2 della presente legge.

#### Art. 4

##### *Organizzazione turistica regionale.*

Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.

Le Aziende provvedono, previo nulla-osta della Regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T.

L'uso della stessa denominazione (I.A.T.) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.



## **Art. 5**

### *Imprese turistiche.*

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
- b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
- c) non essere nelle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
- d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

## **Art. 6**

### *Strutture ricettive.*

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,

attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

## **Art. 7**

### *Classificazione delle strutture ricettive.*

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe







internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Le Regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'art. 1, primo comma, del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche.

## **Art. 8**

### *Vincolo di destinazione.*

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le Regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'art. 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i Comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle Regioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli

insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

## **Art. 9**

### *Agenzie di viaggio e turismo.*

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente Autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.





In occasione del rilascio delle autorizzazioni le Regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

### **Art. 10**

#### *Associazioni senza scopo di lucro.*

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

### **Art. 11**

#### *Attività professionali.*

Le Regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di

persone in scalate o gite in alta montagna.

È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le Regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'art. 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

### **Art. 12**

#### *Disposizioni transitorie.*

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

- alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
- alberghi di lusso: cinque stelle;



- alberghi di prima categoria: quattro stelle;
- alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
- alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
- alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

Agli effetti della normativa tributaria

- gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso;
- gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria;
- gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria;
- gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria;
- gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

## **Titolo II**

### **Art. 13**

*Intervento finanziario  
aggiuntivo dello Stato.*

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

### **Art. 14**

*Ripartizione dei fondi.*

Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

**Legge 30 maggio 1995, n. 203**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97,  
recante riordino delle funzioni in materia di turismo,  
spettacolo e sport.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995,  
serie generale

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.

**Art. 2**

1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
  - a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
  - b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;
  - c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
  - b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;
  - c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;
  - d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
  - e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;
  - f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;
  - g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);
  - h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.





## ALLEGATO

### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.**

• L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate “regioni”, tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione

iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.
9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

• L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
  - a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;



- b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
- c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
- d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
- e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
- f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
- h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
- i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

- 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
- 3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

- 4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma”.

• L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).

- 1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:
  - a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
  - b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
- 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
  - a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
  - b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti





anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

- c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.
  4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
  5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
  6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.
  7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "*di voti*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei componenti*". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    - a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;
    - b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in



esuberano con le modalità previste dall'articolo 5;

- c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
  - d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
  10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.
  11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
  12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292”.

• L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d),

della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione”.

• L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello



Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993”.

• L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti”.

• L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
  - a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque

stelle lusso;

- b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
- c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti”.
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni”.
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.

• L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Agevolazioni per le attività di spettacolo).

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,



n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni”.

• L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Disposizioni particolari).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:  
“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per “film lungometraggio di produzione nazionale” si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti

complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l), e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p), e q) del medesimo comma”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: “a decorrere dal 1° febbraio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 1997”.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e





tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.
7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994”.
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: “una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata” sono inserite le seguenti: “nell'esercizio finanziario 1995-1996”.
9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo”.
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: “In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso

fondo”, sono sostituite dalle seguenti: “In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,”;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo”.

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo”.
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: “per lo stesso numero di sale” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico”.
14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.





15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

• L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato”.
2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente: “3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione” ”.

• L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Promozione del turismo giovanile).

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390”.



**Legge 29 marzo 2001, n. 135**

## **Riforma della legislazione nazionale del turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Capo I**

*Principi, competenze, strutture.*

#### **Art. 1**

*Principi.*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
  - a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
  - b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
  - c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
  - d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
  - e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare

riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

- f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
  - g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
  - h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
  - i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
  - l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

#### **AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **NOTE ALL'ART. 1:**

- L'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie per le quali la regione può emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
- L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni le funzioni amministrative per le materie di cui all'art. 117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" è



pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1977, n. 234.

• Il testo dell'art. 56 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è il seguente:

“Art. 56 (Turismo e industria alberghiera).

Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo e industria alberghiera concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono tra l'altro:

- a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
- b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali”.

• L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così

modificato: “Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato”.

• La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63.

• Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1998, n. 116.

## **Art. 2**

### *Competenze.*

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di

cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
- Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
  - b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
  - c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
  - d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
  - e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;



- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
- h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
- i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
- l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
- m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
- n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
- b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
- c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
- e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
- f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità

attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

#### NOTE ALL'ART. 2:

- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997 n. 59: "3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati".

- Per l'art. 117 della Costituzione si veda in nota all'art. 1.

- Per gli estremi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 1.

- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a) della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

"Art. 11, comma 1, lettera a)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".



- Il testo dell'art. 44 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

“Art. 44 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).

Sono conservati allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo”.

### **Art. 3**

#### *Conferenza nazionale del turismo.*

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle

intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 4**

#### *Promozione dei diritti del turista.*

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
  - a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
  - b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
  - c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
  - d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
  - e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
  - f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
  - g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
  - h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
  - i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: “d) «bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o





parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto”;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (Obbligo di fidejussione).

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
  4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore”.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

#### NOTE ALL'ART. 4:

• Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante “Attuazione della direttiva 94/47/CEE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.

• Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 427/1998, come modificato dalla presente legge:

“Art. 1 (Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «contratto»: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
- b) «venditore»: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività

professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

- c) «acquirente»: la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
- d) «bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto”.

• La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” è pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994.

• Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a) della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:

“4. Le camere di commercio singolarmente o in forma associata possono tra l'altro:

- a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti”.

## Art. 5

### Sistemi turistici locali.

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del

finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
  - b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
  - c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
  - d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
  - e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

#### NOTE ALL'ART. 5:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” è pubblicato nel supplemento ordinario n. 162/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000.
- Il titolo II, capo V del citato decreto legislativo disciplina soggetti e forme associative.
- Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

disciplina lo sviluppo economico e le attività produttive relativamente alla materia industria.

- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” è pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'art. 52 così recita: “Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza).

1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998”.

#### Art. 6

##### *Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica.*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

#### NOTE ALL'ART. 6:

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 8:  
“Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
  1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
  2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
  3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.
  4. La conferenza unificata di cui al comma 1, è convocata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno”.

## Capo II

### *Imprese e professioni turistiche.*

#### Art. 7

#### *Imprese turistiche e attività professionali.*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore



della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

#### NOTE ALL'ART. 7:

- Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in nota all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile” è pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996.
- L'art. 17 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 così recita: “Art. 17 (Definizioni).
  1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semi lavorati, di merci e di beni anche materiali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
  2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione”.
- Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.

- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970” è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1978, n. 48.
- Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante “Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)” è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante “Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso -” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1995, n. 88.
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1986, n. 170.

### Capo III

*Semplificazione di norme e fondo di rotazione  
per il prestito e il risparmio turistico.*

#### Art. 8

*Modifiche all'articolo 109 del testo unico  
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
“Art. 109.
  1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
  2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.





3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.

#### **NOTA ALL'ART. 8:**

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1931, n. 146.

### **Art. 9**

#### *Semplificazioni*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata

necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
“3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

#### **NOTE ALL'ART. 9:**

- L'art. 86 del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recita:  
“Art. 86 (art. 84, testo unico 1926).





Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

• Si trascrive il testo dell'art. 17-ter del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge:

“Art. 17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, alla autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4, e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale”.

• La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “legge quadro sulle aree protette” è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292.

• Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112:

“Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni).

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e alla attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusioni delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive”.

“Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi).

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure all'autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto”.

“Art. 25 (Procedimento).

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i



- profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
    - a) istituzione di uno sportello unico preso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
    - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
    - c) facoltà per l'interessato di ricorrere alla autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
    - d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purchè abbia ottenuto la concessione edilizia;
    - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
    - f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
    - g) possibilità del ricorso alla conferenza dei servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza dei servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
    - h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”.

### **Art. 10**

*Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato “Fondo”, al quale affluiscono:
  - a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
  - b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
  - a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
  - b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
  - c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
  - d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **NOTA ALL'ART. 10:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono



prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998.

## Capo IV

*Abrogazioni,  
disposizioni transitorie e finanziarie.*

### Art. 11

*Abrogazioni e disposizioni transitorie.*

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
  - a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
  - b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
  - c) l'articolo 10, comma 14;
  - d) l'articolo 11;
  - e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

### NOTE ALL'ART. 11:

- Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, abrogato dalla presente legge, reca “modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi”.
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: “Art. 99 (art. 97, testo unico 1926).  
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore”.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza” è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1940, n. 149.
- Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.  
“Art. 152.  
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975”.
- “Art. 153.  
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”.
- “Art. 154.  
La licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è estesa sul modello annesso al presente regolamento”.



“Art. 180.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento”.

- La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante “legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”, abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983.

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, abrogato dalla presente legge:  
“2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale di un registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426”.

- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive il testo degli articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente legge:

“Art. 1 (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonchè alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene

trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4, senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato)”.

“Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).

1. In attesa della costituzione di una autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:
  - a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
  - b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo”.

“Art. 10 (Disposizioni particolari).

1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per lente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi,





- e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. (Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995, è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.
  6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.
  7. (Omissis).

8. (Omissis).
  9. (Omissis).
  10. (Omissis).
  11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
  12. (Omissis).
  13. (Omissis).
  14. (Abrogato).
  15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
  16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
- Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante “Approvazione del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:
- “Art. 4.
- Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di





costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio. I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno. Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità”.

• Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l'economia” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1997 n. 186, è il seguente:

“Art. 7 (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975”.

• Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1993, n. 234, è convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1993, n. 285). Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.

“Art. 1.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che

per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali marittimi) indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati”.

## **Art. 12**

### *Copertura finanziaria.*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

### **NOTA ALL'ART. 12:**

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante “Riforma di alcune norme di contabilità



generale dello Stato in materia di bilancio” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1978 n. 233, così come sostituito dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208. Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f) è il seguente:  
“3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-e) (omissis);

f) gli stanziamenti di spesa in apposita tabella, per il rifinanziamento per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001.

**CIAMPI**

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO



**ALLEGATO**

### **Lavori preparatori.**

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 377):**

- Presentato dal sen. Pappalardo ed altri il 16 maggio 1996.
- Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 17 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 10ª commissione il 20 marzo 1997, 17 aprile 1997, il 16 dicembre 1997, il 14, 21 e 27 gennaio 1998, il 10, 25 e 26 febbraio 1998, il 26 marzo 1998, il 1º, 22, 23 e 28 aprile 1998, il 5 e 6 maggio 1998.
- Relazione scritta annunciata il 26 maggio 1998 (atto n. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932/A relatore sen. Gambini).
- Esaminato in aula il 28 maggio 1998, il 2, 3, 9, 10 e 16 giugno 1998 ed approvato il 17 giugno 1998, in un testo unificato con gli atti n. 391 (Miceli ed altri), 435 (Wilde e Ceccato), 1112 (Costa ed altri), 1655 (Gambini ed altri), 1882 (Polidoro ed altri), 1973 (De Luca Athos), 2090 (Demasi ed altri), 2143 (Lauro ed altri), 2198 (Turini ed altri), 2932 (proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale del Veneto).

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5003):**

- Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 23 giugno 1998, con pareri delle commissioni, I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XII.
- Esaminato dalla X commissione il 15 luglio 1998, 27 maggio 1999, 1º, 22, 23 e 29 giugno 1999, 1º, 14, 15, 21 e 28 luglio 1999, il 15, 22, 28 e 29 settembre 1999, il 6, 13, 20 e 27 ottobre 1999, il 10 e 16 novembre 1999, il 27 giugno 2000.
- Relazione scritta presentata il 29 giugno 2000 (atto n. 5003, 765, 1082, 1087, 1179, 2001, 2141, 2193, 2276, 3308, 3554, 4318, 4849/A relatore on. Servodio).
- Esaminato in aula il 30 giugno 2000, il 5 e 6 dicembre 2000 e approvato con modificazioni il 20 dicembre 2000.

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 377/B):**

- Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 10ª commissione il 17, 23 e 24 gennaio 2001, 1º, 8 febbraio 2001.
- Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede referente 1º febbraio



2001.

- Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.
- Relazione scritta presentata il 12 febbraio 2001 (atto n. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932/C relatore sen. Gambini).
- Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 2001.

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5003/B):**

- Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 febbraio 2001, con parere delle commissioni, I, II, V, VI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla X commissione il 20 e 21 febbraio 2001.
- Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 1° marzo 2001.



## Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002

### Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

*Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, che all’art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d’intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante “Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota protocollo n. 1.390.068/DG/90/13 dell’8 febbraio 2002;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all’art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- Considerati gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all’esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;
- Acquisito l’assenso del Governo;
- Sancisce accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l’impegno del Governo a riceverlo tal

quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 1

I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale.
- b) Individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.  
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell’armonizzazione sull’intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
  - 1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.
  - 2) attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto;
  - 3) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico;

- 4) attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio;
- 5) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- 6) altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali, ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare





- denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nè nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
- g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
  - h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
  - i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
  - l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
  - m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
  - n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma, in relazione alla tipologia professionale.

## **Art. 2**

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

- a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
- b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
- d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
- e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
- f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Roma, 14 febbraio 2002.

Il presidente: LA LOGGIA - Il segretario: CARPINO



**Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  
13 settembre 2002**

**Recepimento dell'accordo fra lo Stato,  
le regioni e le province autonome sui principi  
per l'armonizzazione, la valorizzazione  
e lo sviluppo del sistema turistico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori;
- Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.

3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

**LETTA**

Il Ministro delle attività produttive

**MARZANO**

segue allegato "Conferenza Stato-regioni" >>>>>



## ALLEGATO

### **Conferenza Stato-regioni. Seduta del 14 febbraio 2002.**

*(art. 1, comma 1)*

#### **OGGETTO:**

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;
- Acquisito l'assenso del Governo;

#### **SANCISCE ACCORDO**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con

le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

#### **Art. 1**

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
- b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere / residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
- 2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

- 3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
- 4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
- 5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- 6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il

turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione,

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

- g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
- h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
- m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
- n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla

tipologia professionale.

### Art. 2

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

- a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
- b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
- d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
- e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
- f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo



**La normativa  
turistica e dei  
beni culturali  
e paesaggistici**

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
[www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)

diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO





DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
27 aprile 2004

**Parziale annullamento del decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002,  
concernente  
«Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e  
le province autonome sui principi per l'armonizzazione,  
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».**

*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2004,  
serie generale

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attività di guida turistica;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;
- Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
- Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002;
- Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;

**DECRETA:**

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, è annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del

25 settembre 2002.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2004

**CIAMPI**

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali



## ALLEGATO

### **Consiglio di Stato. Adunanza della Sezione prima del 3 dicembre 2003.**

N. sezione 3165/2003

#### **OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Associazione nazionale guide turistiche, per l'annullamento in parte qua del D.P.C.M in data 13 settembre 2002, recante «Recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

#### **LA SEZIONE**

- Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. A.R./5337/83/1.5.2.4.9.4 in data 17 luglio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
- Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Cesare Lamberti;
- Premesso quanto esposto nella relazione dell'Amministrazione referente e nel ricorso straordinario;

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002, n. 225, sono stati approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, definiti dall'accordo fra lo Stato e le regioni e province autonome, preso in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Secondo la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, l'art. 1, comma 2, del decreto e l'art. 1, n. 6, lettera g) ed n) dell'accordo allegato, in particolare, rinviando alle normative regionali di settore – e pertanto semplicemente e in bianco – la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le disposizioni abdicano in tale modo alla potestà statale di fissazione degli indispensabili principi fondamentali riaffermata dall'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135/2002, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il

territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

Sempre ad avviso dell'associazione ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'applicare alla professione di guida turistica il nuovo disposto dell'art. 117 della Costituzione, avrebbe ritenuto assorbente il carattere turistico rispetto al carattere professionale di tale attività. Sia pur nel contesto del turismo quale oggetto della competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 4, lo svolgimento delle attività connesse non è, non è invece, separabile da aspetti professionali da sottoporre alla competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3. Il permanere dell'intervento statale è vieppiù giustificato dalla circostanza che non solo le professioni, ma anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali appartengono al novero della legislazione concorrente.

Ciò premesso, la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, ha addotto che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 concreterebbe la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135/2001, (legge di riforma della legislazione nazionale sul turismo) in quanto l'attribuzione a fissare principi uniformi per la disciplina della professione di guida turistica sarebbe stata dismessa dallo Stato malgrado la delega attribuitagli nel predetto articolo di legge. In luogo di stabilire requisiti e modalità di esercizio nel territorio nazionale delle professioni turistiche, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne avrebbe in realtà demandato la definizione ad una successiva determinazione da emanare unicamente a seguito di accordo tra fra lo Stato e le regioni e province autonome. L'associazione ricorrente ha depositato il proprio statuto ed ha premesso all'esposizione dei motivi di ricorso un excursus sulla professione di guida turistica: annoverata fra i mestieri girovaghi dalla legge 23 dicembre 1988 (poi confluita nel testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 e nel regolamento di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517) è stata sempre caratterizzata dalla garanzia per il turista alla corretta valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Paese. Il ruolo della guida turistica è stato riformato a partire dal T.U.L.P.S. del 1926 (regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) che prevedeva l'espletamento di un giudizio di idoneità tecnica per l'ottenimento della licenza allo svolgimento di attività di guida e degli altri mestieri connessi al turismo.

L'assetto sopradescritto è rimasto invariato nella successiva legislazione (articoli 123 e 125 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 77; articoli 234 e 241 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ed è rimasto immutato salvo il trasferimento al sindaco del potere di rilasciare le licenze attribuito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, ha disciplinato all'art. 11 l'attività di guida turistica delineandola:

- a) come oggetto di vera e propria professione i cui esercenti sono iscritti in





- albi o registri;
- b) come attività il cui servizio richiede il passaggio di apposito esame di idoneità;
- c) come attività in stretta connessione al patrimonio, storico, artistico, culturale e ambientale.

I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428/1990 e con il decreto legislativo n. 391/1991. Detti principi sono stati precisati nella sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1991, n. 198/89. Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Ministero interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20 - *Gazzetta Ufficiale* n. 286/1996).

Entrata in vigore la disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), l'art. 2, comma 4, lettera g) ha delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri di definire con proprio decreto ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

La Presidenza del Consiglio ha richiamato l'istruttoria svolta e gli avvisi espressi dal Ministero delle attività produttive nella nota del 25 marzo 2003 e dalla Segreteria della Conferenza Stato-regioni nella nota dell'8 maggio 2003. Ha poi osservato come l'attività di guida turistica non può essere inserita tra le professioni regolamentate ai sensi dell'art. 2229 codice civile, che disciplina le posizioni professionali c.d. protette: il decreto è quindi in linea con gli orientamenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato e con la legislazione europea che hanno ritenuto inopportuno adottare ulteriori regolamentazioni in materia di professioni non regolamentate che avrebbero avuto la conseguenza sostanziale di estendere l'area delle professioni c.d. protette.

La Presidenza del Consiglio ha, inoltre, osservato come l'attività di guida turistica presenti caratteri di stabilità consolidati e non ha certamente carattere emergente ed è già in atto disciplinata anche da leggi regionali. In luogo di stabilire in nuova disciplina generale delle professioni turistiche, il legislatore ha inteso valorizzare il previo accordo delle regioni interessate nell'adottare ulteriori requisiti e modalità di esercizio.

#### CONSIDERATO:

### 1.

Vengono all'esame della Sezione l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, in particolare, l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n) dell'allegato al predetto decreto nella parte in cui rinviano alle normative regionali di settore la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato) e la definizione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

Quale organismo maggiormente rappresentativo a livello nazionale dei professionisti muniti di autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di guida turistica, l'Associazione nazionale guide turistiche ha impugnato, per questa parte, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002, n. 225) di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) con il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### 1.1

L'associazione ricorrente ha sostenuto che la potestà attribuita alle regioni e alle province autonome di definire concordemente i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e di definire i criteri autonomi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche costituisce abdicazione dalla competenza propria dello Stato di determinare uniformemente per tutto il territorio nazionale i principi propri della professione di guida turistica.

La titolarità di siffatto compito era stata conferita allo Stato dall'art. 7, comma 5 della legge 20 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale sul turismo e allo Stato sarebbe rimasta anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, stante la collocazione della disciplina delle professioni fra le materie di competenza concorrente di cui all'art. 117, comma 3 Cost. per le quali lo Stato mantiene ancora la potestà di determinare i principi fondamentali. Anche se il turismo è stato collocato fra gli oggetti di competenza esclusiva delle regioni di cui all'art. 117, comma 4 Cost., la collocazione delle professioni senza altra restrizione o limite fra le materie di cui lo Stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l'art. 117, comma 3 Cost., giustifica la permanenza dell'intervento statale per quanto concerne l'attività di guida turistica, dato il suo carattere di vera e propria professione consolidatosi nel tempo.

### 2.

La Sezione ritiene anzitutto che l'attività di guida turistica non possa essere compresa dal novero delle professioni c.d. regolamentate o protette ai sensi dell'art. 2229 codice civile, così condividendo l'avviso della Presidenza del Consiglio. Quella di guida turistica non è infatti fra le attività per l'esercizio delle



quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi l'accertamento dei cui requisiti è demandato, sotto la vigilanza dello Stato, alle associazioni professionali titolari di potestà disciplinare e competenti a provvedere alla tenuta dei relativi albi od elenchi, come previsto dall'art. 2229 codice civile. Lo stesso art. 7, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, qualifica la guida dei turisti fra i servizi che insieme all'assistenza, all'accoglienza e all'accompagnamento compongono la categoria generale delle professioni turistiche, intese come «quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica». La norma, pur qualificando la guida dei turisti fra le attività connesse alle professioni turistiche, esclude, però, che le regioni possano autorizzarne l'esercizio.

Alle regioni è, infatti, attribuito dal successivo comma 6 dell'art. 7 della legge n. 135/2001, il potere di autorizzare l'esercizio allo svolgimento delle attività tipiche delle professioni turistiche con validità sull'intero territorio nazionale (in conformità ai criteri stabiliti dal decreto sui principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), ma con espressa eccezione per le guide turistiche.

## 2.1

L'esercizio dell'attività di guida turistica rimane pertanto sottoposta dall'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (analogamente agli interpreti, i corrieri alle guide, e i portatori alpini) alla licenza del Questore, la cui concessione è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Tale accertamento è di competenza delle regioni, secondo l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che demanda loro di accertare i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di tutte le altre attività o professione attinente al turismo. E ciò conformemente all'art. 7, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario tutte le funzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di guide, corrieri e interpreti, ferme le attribuzioni degli organi statali relative alla pubblica sicurezza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972.

## 2.2

Ai fini dell'inquadramento fra le libere professioni in senso proprio, è perciò irrilevante che l'art. 11 della legge n. 217 del 1983, nel definire l'attività guida turistica ne ponga in evidenza il carattere professionale, sia in relazione ai modi del suo esercizio, che in rapporto alle conoscenze che la regione è tenuta ad accertare.

In disparte l'osservazione che identica terminologia ed analogo regime sono stabiliti dall'art. 11 della legge n. 217 del 1983 per le altre attività inerenti al turismo e lo stesso uso del termine professione sia stato fatto dalla legge n. 217 del 1983 anche per queste altre attività, nessuna delle disposizioni sopra riportate subordina l'esercizio dell'attività di guida turistica al possesso di requisiti

uniformi e all'iscrizione in appositi albi o elenchi comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, come l'art. 2229 codice civile richiede per le professioni regolamentate.

## 3.

Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo Cost. (nel testo introdotto dall'art. 3, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per le quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, pur spettando alle regioni la potestà legislativa.

L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

## 3.1

Anche volendo dare il massimo dello spazio all'interpretazione analogica, con particolare attenzione all'eventuale prevalenza della componente intellettuale e a criteri che si rifacciano alla tradizione storica della professione di guida turistica, non appare alla Sezione superabile la circostanza che, perchè essa possa essere esercitata, non richieda il possesso di un titolo di studio avente valore legale uniforme per tutto il territorio nazionale nè l'iscrizione in appositi albi, così come previsto dall'art. 2229 del codice civile, come la maggior parte delle professioni intellettuali.

Non trova, pertanto, spazio alcuno che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 demanderebbe la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettere g) e n) dell'allegato) alle normative regionali di settore senza considerare la competenza concorrente dello Stato, riconosciuta dall'art. 117, comma terzo Cost. in materia di professioni.

## 3.2

E, parimenti, non è sostenibile che l'esercizio, in forma concorrente della potestà dello Stato in materia di professione di guida turistica trovi sostegno nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, anche oggetto del novellato art. 117, comma terzo Cost. Distinguendo la tutela dei beni culturali, oggetto di attribuzione esclusivamente statale nel primo elenco, dalla loro valorizzazione, oggetto di competenza ripartita nel secondo elenco, il novellato art. 117, comma terzo Cost. ha inteso riferirsi a tutte le attività idonee a promuoverne la diffusione e lo sviluppo, fra le quali non può essere inclusa – ancora ritenendo applicabile e dilatando oltremodo





lo strumento analogico – quella delle professioni turistiche espressamente limitate dalla legge alla promozione dell'attività turistica ed all'assistenza, accompagnamento e guida dei turisti.

#### 4.

Se pertanto l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha correttamente ritenuto assorbente la connessione al turismo rispetto al carattere professionale dell'attività di guida, diversa soluzione si impone, però sotto altro profilo dell'attuazione dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nel quadro delle competenze regionali così come riformulate nell'art. 117 Cost. dopo la novella dell'art. 3 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

È stato chiarito al proposito come limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione di principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze (Corte cost. 1 ottobre 2002, n. 303).

È stata pertanto ravvisata la necessità di utilizzare «congegni volti a rendere più flessibile un disegno che ... rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione ... le quali sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica». Elemento di flessibilità che la Corte costituzionale ravvisa nell'art. 118, primo comma Cost. che si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative. Dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118 Cost. la Corte desume il principio dell'intesa conseguente alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà che, nel mutare delle situazioni istituzionali di titolarità delle competenze, diviene fattore di flessibilità di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

#### 4.1

Sotto questo specifico profilo, è sicuramente ravvisabile l'aporia denunciata dalla ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, fra l'art. 2, comma 4, lettera g) della legge n. 135/2001 e l'art. 1, n. 6, lettere g) ed n) dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

L'esigenza di unitarietà che nell'art. 2 della legge n. 135/2001 veniva soddisfatta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, viene totalmente obliterata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, laddove – in entrambi i casi con valenza ultraregionale – rinvia alle normative delle regioni e delle province autonome di definire i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato)

nonchè criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

La circostanza che l'operato delle regioni abbia valenza sull'intero territorio nazionale quanto ai requisiti ed alle modalità di esercizio delle professioni turistiche e debba essere ispirato ai criteri uniformi per tutte le regioni stesse quanto all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio di siffatte professioni integra appieno la necessità evidenziata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 1° ottobre 2002, n. 303 ... «di una disciplina che prefigura un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà».

#### 4.2

Che i procedimenti previsti dalle lettere g) ed n) dell'art. 1, n. 6 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 abbiano demandato la disciplina delle attività ivi previste al solo intervento delle regioni e delle province autonome, se pure astrattamente ossequioso della lettera dell'art. 117, comma quarto Cost. non è sicuramente conforme alla sua applicazione, come necessitata dalle esigenze radicate dalla Corte. Esigenze che trovano giustificazione nell'intesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) della legge n. 135/2001.

Intesa che, nonostante cristallizzata in una fonte anteriore nel tempo e inferiore nel rango alla modifica costituzionale del titolo quinto Cost., assume attualità e vigore con la lettura ad opera della Corte costituzionale dell'art. 117 Cost., nel cui comma quarto va collocata la materia di cui trattasi in quanto inscindibilmente connessa al turismo.

#### 5.

Sotto questo aspetto e nei limiti suindicati il ricorso è conclusivamente da accogliere, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

**P. Q. M.**

Esprime il parere che il ricorso venga accolto.

*Per estratto dal verbale.*

Il segretario dell'Adunanza

**PICCINI**

Il presidente della sezione f.f.

**BERLINGUER**



Legge 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure  
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione  
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche  
e la nascita di nuove imprese.

*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007,  
supplemento ordinario n. 91

**Legge di conversione.**

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ALLEGATO

**Testo del decreto-legge  
coordinato con la legge di conversione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007,  
supplemento ordinario n. 91

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

**Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività  
economiche e la nascita di nuove imprese,  
la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  
e la rottamazione di autoveicoli.**

**Capo I**

*Misure urgenti per la tutela dei consumatori.*

**Art. 1**

*Ricarica nei servizi di telefonia mobile,  
trasparenza e libertà di recesso dai contratti  
con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.*

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve



*evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.*

- 2-bis. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.*
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di *trasferire le utenze* presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente *comma* i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.*

### **Art. 1-bis**

#### *Misure per il mercato delle telecomunicazioni.*

1. *All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori".*

### **Art. 2**

#### *Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale.*

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della

distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali *extraurbane principali*, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. *La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.*

2. Il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con *organi di informazione* e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

### **Art. 3**

#### *Trasparenza delle tariffe aeree.*

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

### **Art. 4**

#### *Data di scadenza dei prodotti alimentari.*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive



modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore”.

2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. *I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.*

### **Art. 5**

#### *Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi.*

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.
- 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"*.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
- 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti

coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. 4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito."

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale."
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni."*
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.

### **Art. 6**

*(Soppresso).*

### **Art. 7**

#### *Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali.*

1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo





stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita *entro trenta giorni* dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i *soggetti mutuanti* non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

### **Art. 8**

#### *Portabilità del mutuo; surrogazione.*

1. In caso di *mutuo*, apertura di credito od altri contratti di *finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari*, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
  2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
  3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. *La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.*
  4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
- 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.*
- 4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero*

*dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.*

- 4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

### **Art. 8-bis**

#### *Disposizioni a tutela dei cittadini utenti.*

1. *Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.*

### **Capo II**

#### *Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza.*

### **Art. 9**

#### *Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.*

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi





relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto *di cui al comma 7, primo periodo*.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto.

## **Art. 10**

### *Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare *allo sportello unico del comune, laddove esiste*, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. *Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221.* Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al

rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale *previsti dalle normative regionali*. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica *non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica.*

5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. *All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province". Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività" e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.*

5-bis. *All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare";*  
b) *al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione può essere presentata da chi";*

c) *al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non può essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non può essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";*

d) *al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attività".*

5-ter. *All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

5-quater. *All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

5-quinquies. *All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.*

5-sexies. *All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".*

5-septies. *All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneità" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei*





*trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

*"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".*

*5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.*

*5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.*

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:

*"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi."*

9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei

comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico"".

## **Art. 11**

### *Misure per il mercato del gas.*

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

## **Art. 12**

*(Soppresso).*

## **Art. 13**

*Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore.*





1. *Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresses le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.*
- 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.*
- 1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.*
- 1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".*

- 1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.*
- 1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
2. *Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.*
3. *Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la*



*detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";*

- b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";*
- c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".*
- 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:*
  - a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;*
  - b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.*

- 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.*
- 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*
- 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.*
- 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";*
  - b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;*
  - c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;*
  - d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.*
- 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.*
- 8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.*





- 8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro,".*
- 8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.*
- 8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.*
- 8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.*
- 8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.*
- 8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.*
- 8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l'autentica notarile.*
- 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del*

*contratto.*

- 8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*
- 8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.*
- 8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:*
- a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;*
  - b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.*
- 8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.*
- 8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodecies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in*



*vigore del presente decreto.*

*8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".*

*8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.*

*8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.*

*8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

#### **Art. 14**

*(Soppresso)*

#### **Art. 15**

*(Soppresso)*

**Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

**Modifiche al titolo V  
della parte II della Costituzione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;  
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001  
ha dato risultato favorevole;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge costituzionale:

**Art. 1**

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

**Art. 2**

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

**Art. 3**

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
  - a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  - b) immigrazione;
  - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  - n) norme generali sull'istruzione;
  - o) previdenza sociale;
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,





trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

#### **Art. 4**

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

#### **Art. 5**

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

#### **Art. 6**

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

#### **Art. 7**

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.



## Art. 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
“Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge”.

## Art. 9

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: “Si può, con” sono inserite le seguenti: “l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante”.
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

## Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

## Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001.

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
BOSSI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

*Visto, il Guardasigilli:* CASTELLI



### AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTA ALL'ART. 7:

• Il testo dell'art. 123 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

### NOTA ALL'ART. 9:

• Il testo dell'art. 132 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni





con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".

- Il testo dell'art. 125 della Costituzione così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione".

#### NOTE ALL'ART. 11:

- Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso, della presente legge.
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi l'art. 5 della presente legge.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 4462)

- 1<sup>a</sup> deliberazione: Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio 1998.
- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e Parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1° e 2 giugno 1999; il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999.
- Relazione scritta presentata l'11 novembre 1999 (atto numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695, 5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044, 6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli.
- Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato con atti n. 4995 (on. Migliori); n. 5017 (on. Volontè ed altri); n. 5036 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema e del

Ministro per le riforme istituzionali Amato); n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n. 5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n. 5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri).

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 4809)

- 1<sup>a</sup> deliberazione:
- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre 2000.
- Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre 2000.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 4462-B)

- 2<sup>a</sup> deliberazione:
- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001.
- Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 4809-B)

- 2<sup>a</sup> deliberazione:
- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° marzo 2001.
- Esaminato dalla I commissione il 6 e 7 marzo 2001.
- Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.

**Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10**

**Delega per la riforma dell'organizzazione  
del Governo e della Presidenza del Consiglio  
dei ministri, nonché di enti pubblici.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002

**Art. 1**

*Deleghe di cui*

*all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

*(Omissis)*

**Art. 10**

*Delega per il riassetto e la codificazione  
in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,  
proprietà letteraria e diritto d'autore.*

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la

codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali e ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
  - b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
  - c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
  - d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e





politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

- e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
  - f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
  - g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
12 dicembre 2005**

**Individuazione della documentazione necessaria  
alla verifica della compatibilità paesaggistica degli  
interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,  
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al  
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (\*)**

*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006

(\*) Il titolo è stato così rettificato per effetto del comunicato pubblicato nella  
*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2006.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare l'art. 146, comma 3, secondo cui «Entro sei mesi (...), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti»;
- Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all'uopo costituito con decreto ministeriale in data 26 novembre 2004;
- Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 maggio 2005;
- Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di intesa, di mantenere, all'art. 3, la necessità dell'accordo ai fini delle semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Relazione paesaggistica.*

1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al

progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Art. 2**

*Valutazioni di compatibilità paesaggistica.*

1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

**Art. 3**

*Integrazioni e semplificazioni.*

1. Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.

**Art. 4**

*Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entrerà in vigore ad avvenuta stipula dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 dicembre 2005

p. Il Presidente del Consiglio

**LETTA**

Il Ministro per i beni e le attività culturali

**BUTTIGLIONE**





## ALLEGATO

### Relazione paesaggistica.

#### 1.

##### *Finalità.*

Il presente allegato ha lo scopo di definire la “Relazione paesaggistica” che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati).

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito denominato Codice.

Le Regioni, nell'esercizio delle attività di propria competenza, specificano e integrano i contenuti della relazione in riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.

La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

#### 2.

##### *Criteri per la redazione della relazione paesaggistica.*

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico <sup>1</sup> e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;

- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

#### 3.

##### *Contenuti della relazione paesaggistica.*

#### 3.1

##### *Documentazione tecnica.*

La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si può avvalere delle analisi paesaggistiche ed ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia:

A) elaborati di analisi dello stato attuale:

1. descrizione <sup>2</sup>, anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti culturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie). La descrizione sarà corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti;
2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela <sup>3</sup> operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del





paesaggio.

3. Rappresentazione foto grafica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile quando:

- a) la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia;
- b) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.)<sup>4</sup>;
- c) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto.

Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento.

Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza<sup>5</sup>, e andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno. Nelle soluzioni progettuali andrà curata, in particolare, la adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio o il manufatto preesistente e con l'intorno basandosi su criteri di continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi.

#### B) elaborati di progetto:

gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

1. inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR - o ortofoto, nelle scale<sup>6</sup> 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile - o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);
2. area di intervento:
  - a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in

sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti identificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto;

- b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;

#### 3. opere in progetto:

- a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;
- b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;
- c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

### 3.2.

#### *Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica.*

1. simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).



2. previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a regime, con particolare riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla legge.
3. Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione <sup>7</sup> sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati <sup>8</sup> e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione <sup>9</sup> (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).
4. Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale

#### 4.1.

##### *Interventi e/o opere a carattere areale.*

Si intendono ricompresi in questa categoria i sotto elencati interventi:

- Complessi sportivi, parchi tematici;
- Complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- Campeggi e caravaning;
- Impianto agro-forestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura con esclusione degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lett. c) del Codice;
- Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio;
- Dighe, sbarramenti ed invasi;
- Depositi di merci o di materiali;
- Infrastrutturali portuali ed aeroportuali;
- Discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti.
- Attività minerarie di ricerca ed estrazione
- Attività di coltivazione di cave e torbiere
- Attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi

Questi interventi e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti del territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico <sup>10</sup>, ed all'area in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica e mostrare la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso mediante:

1. Planimetria in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto; con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette che individuino la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'opera e/o dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento.
2. Rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria che evidenzia la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge o che

forma, la struttura periurbana in cui eventualmente l'intervento si inserisce.

3. Cartografia in scala 1:5.000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzia:  
le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento
  - a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
  - b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
  - c) il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali <sup>11</sup>.
- 4) Documentazione di progetto e/o fotografica <sup>12</sup> delle soluzioni adottate per interventi analoghi nelle stesse zone <sup>13</sup>, o in altri casi significativi realizzati in aree morfologiche o d'uso del suolo simili <sup>14</sup>.
- 5) Simulazione <sup>15</sup> dettagliata delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico.

La proposta <sup>16</sup> progettuale dovrà motivare le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili.

#### 4.2.

##### *Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete:*

- opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie
- reti infrastrutturali;
- torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione;
- impianti di risalita;
- interventi di sistemazione idrogeologica;
- sistemi di irrigazione agricola
- interventi di urbanizzazione primaria

Questi interventi <sup>17</sup> e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti del territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno, curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico in cui si collocano e che modificano e mostrare coerenza delle soluzioni rispetto ad esso.

Relativamente alle opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere quali tralicci e ripetitori per la telecomunicazione, la documentazione di progetto dovrà prevedere anche le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente. In particolare per gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato, che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano, ecc. e su territorio periurbano, andranno rilevate e controllate progettualmente le condizioni di



intervisibilità, in quanto tali opere vanno a costruire nuovo margine paesaggistico. Gli elaborati devono curare, in particolare:

1. carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000, scelta/e secondo la morfologia dei luoghi che individui l'area di intervento di influenza visiva del tracciato proposto [(contesto paesaggistico e area di intervento)] e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento, con foto panoramiche e ravvicinate
2. Carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzino:
  - a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi (contesto paesaggistico del tracciato);
  - b) la tessitura storica esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (in area urbana, periurbana, extraurbana), l'integrità di sistemi di paesaggio storico e recente (rurali, urbani, difensivi, religiosi, ...) e i resti significativi.
  - c) il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche elettrodotti, ecc. ...).
3. Carta in scala 1:2.000, 1:5.000 che rilevi nel dettaglio, per il contesto e l'area di intervento, la presenza degli elementi costitutivi di tale tessitura, per comprenderne la contiguità fisica, o le relazioni visive e simboliche, (per esempio: viale alberato di accesso, giardino, villa, rustici, filari e canali in territorio agricolo, edicole religiose, fonti, alberi isolati, bosco, apertura visiva, ecc.)<sup>18</sup>
4. Simulazioni del tracciato proposto e delle eventuali barriere antirumore, nel suo insieme attraverso lo strumento del rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento, evidenziando le soluzioni di disegno, di materiali, di colori.

Gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti devono tener conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle parti già costruite, sia nelle parti contigue che nell'insieme del tracciato (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) e privilegiare comunque la manutenzione e l'adattamento degli elementi costitutivi esistenti sulla sostituzione, pur nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza. Pertanto, occorre che vengano documentate, con foto e con eventuali documenti storici, le soluzioni adottate nel resto del tracciato e i documenti progettuali dovranno mostrare le scelte di continuità paesistica, comprese, in particolare, le soluzioni di continuità con le parti contermini (forme, materiali, colori, ecc.), laddove queste contribuiscano a migliorare la qualità dell'opera e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Nel caso di interventi a rete per la documentazione richiesta si fa riferimento ai precedenti punti 1 e 2 descritti per la categoria degli interventi lineari. In particolare per alcune opere rientranti nella categoria a rete (ad esempio elettrodotti) di nuova formazione o su rete esistente, il progetto deve rispettare i

caratteri paesaggistici del contesto, in particolare attraverso:

1. Carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzino:
  - a) il rilievo delle infrastrutture già esistenti, specificandone le caratteristiche attraverso foto dei tipi di elementi verticali;
  - b) la proposta progettuale e l'individuazione, con riferimento al contesto, della zona di influenza visiva;
  - c) foto panoramiche.
2. carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzino:
  - a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi e di principali usi del suolo;
  - b) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente; in particolare il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), gli skyline esistenti, i punti panoramici, emergenti e caratterizzanti, i beni storici puntuali e i sistemi eventualmente collegati, i luoghi simbolici, i luoghi di interesse naturalistico.
  - c) il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche, elettrodotti, ecc. ...)

Per gli interventi a livello del terreno o in trincea, quali quelli relativi ai sistemi di irrigazione agricola ovvero sistemi di sistemazione idrogeologica<sup>19</sup>, la documentazione di progetto deve riferirsi agli elaborati progettuali descritti ai precedenti punti 1-2-3 definiti per la categoria lineare

Per quanto riguarda gli impianti eolici<sup>20</sup>, andrà curata, in particolare: la carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.



## “RELAZIONE PAESAGGISTICA”

1. Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno evidenziare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, a contesto naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.
2. Si elencano a titolo esemplificativo, alcuni parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l'attività di verifica della compatibilità del progetto:

### *Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:*

- diversità: riconoscimento di caratteri /elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.;
- rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;

### *Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:*

- sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva
- vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi
- capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità
- stabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate
- instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici

3. Le analisi dei livelli di tutela dovranno in particolare tener conto delle motivazioni e delle finalità di qualità paesaggistica definite dagli strumenti normativi e di piano.

4. Ad esclusione di quelle opere previste all'art. 149, comma 1, lett. a) del Codice
5. Si richiede un rilievo geometrico, dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive, in scala 1:200 o 1:100 ed eventuali dettagli architettonici, utilizzando i criteri e le tecniche del rilievo degli edifici.
6. Le scale di rappresentazione segnalate a titolo indicativo, vanno scelte in relazione alla disponibilità e alla dimensione dell'opera e ai caratteri dell'area d'intervento e del contesto.
7. Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento e della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste.  
Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.
8. Principali tipi di modificazioni e di alterazioni  
Per facilitare la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, vengono qui di seguito indicati, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di modificazioni che possono incidere con maggiore rilevanza:
  - Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, ...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.;
  - Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, eliminazioni di formazioni ripariali, ...);
  - Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
  - Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;
  - Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico;
  - Modificazioni dell'assetto insediativo-storico;
  - Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo);
  - Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale;
  - Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali,



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

arredo vegetale minuto, trama parcellare).

Vengono inoltre indicati, sempre a titolo di esempio, alcuni dei più importanti tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc.; essi possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili.

- Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico);
- Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano sparso, separandone le parti);
- Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti);
- Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturali di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc.);
- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema;
- Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto);
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale;
- Destrutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ...);
- deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).

In particolare, la documentazione deve dimostrare il rapporto dell'intervento con i luoghi sui quali insiste, basando le proposte progettuali sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico ed evitando atteggiamenti di semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità.

9. le opere di compensazione saranno individuate dalla relazione paesaggistica, che analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individua le opportune opere di compensazione, che possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in un'area lontana ed in tempi diversi

da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati,

10. Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno indicare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, ai contesti naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, insediamento agricolo, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.
11. Si intendono ricomprese le reti d'infrastrutturazione e le infrastrutture di trasporto maggiore e minore.
12. Al fine di una maggiore comprensione gli elaborati fotografici dovrebbero essere accompagnati da didascalie di commento
13. per esempio, altri interventi portuali lungo le sponde dello stesso lago, o lungo le coste
14. per esempio, depuratori collocati in aree di pianura, naturalistiche, ecc.
15. Dovranno essere curate le simulazioni delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'area con approfondimento dettagliato delle soluzioni, sia dal punto di vista del disegno che dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive.
16. Gli elaborati rappresentativi della proposta progettuale, dovranno evidenziare che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica, per esempio di fronte a sistemi storici di paesaggio, quali quelli agricoli, gli elaborati dovranno illustrare il rapporto di compatibilità con la logica storica che li ha riprodotti per quanto riguarda: la localizzazione, le modifiche morfologiche del terreno, il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra gli elementi costitutivi, i colori e i materiali. Inoltre, il progetto dovrà mostrare in dettaglio le soluzioni di mitigazione degli impatti percettivi e ambientali inevitabili e le eventuali compensazioni proposte.
17. Per alcuni di questi interventi, quali ad esempio, strade, ferrovie, vie navigabili ecc. in genere si dovrebbero adattare i tracciati e le loro caratteristiche costruttive in base alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, di sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli.
18. Nelle carte deve essere riportato il tracciato proposto al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici rilevati
19. Per tali sistemazioni si dovranno evitare i rischi di interruzioni, frammentazioni e distruzioni paesaggistiche e ambientali nel contesto paesaggistico e nell'area







20. Per tali impianti l'ulteriore documentazione progettuale sarà specificata nelle Linee Guida che il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero per le attività produttive, elaboreranno ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs 387 del 2004.

**Scheda per la presentazione della richiesta  
di autorizzazione paesaggistica per le opere  
il cui impatto paesaggistico è valutato  
mediante una documentazione semplificata.**

Comune di .....

Autorizzazione paesaggistica per opere /o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata. (1)

1. Richiedente: (2)

- .....
- persona fisica
  - società
  - impresa
  - ente

2. Tipologia dell'opera e/o dell'intervento: (3)

.....

3. Opera correlata a:

- edificio
- area di pertinenza o intorno dell'edificio
- lotto di terreno
- strade, corsi d'acqua
- territorio aperto

4. Carattere dell'intervento:

- temporaneo o stagionale
- permanente - a) fisso, b) rimovibile

- 5.a Destinazione d'uso del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza):

- residenziale
- ricettiva / turistica
- industriale / artigianale
- agricolo
- commerciale / direzionale
- altro .....

- 5.b Uso attuale del suolo (se lotto di terreno)

- urbano
- agricolo



- boscato
- naturale non coltivato
- altro .....

6. Contesto paesaggistico dell'intervento e/o dell'opera:

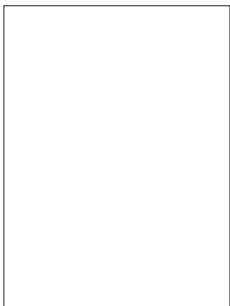
- centro storico
- area urbana
- area periurbana
- territorio agricolo
- insediamento sparso
- insediamento agricolo
- area naturale

7. Morfologia del contesto paesaggistico:

- costa (bassa / alta)
- ambito lacustre / vallivo
- pianura
- versante (collinare / montano)
- altopiano / promontorio
- piana valliva (montana / collinare)
- terrazzamento
- crinale

8. Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:

- a) estratto stradale con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico se ricadente in territorio extraurbano o rurale
- b) estratto CTR / IGM / Ortofoto

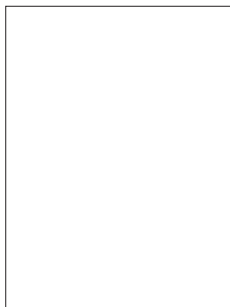


Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).

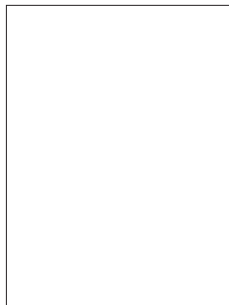
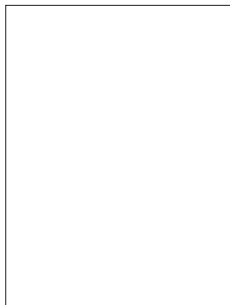
- c) estratto tavola PRG o PdiF e relativa norma che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di pertinenza / il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende

intervenire;

- d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento.



9. Documentazione fotografica (da 2 a 4 fotogrammi)



Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

10.a Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

- cose immobili;
- ville, giardini, parchi;
- complessi di cose immobili;
- bellezze panoramiche.

Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate

.....

.....

.....



10.b Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/04):

- territori costieri;
- territori contermini ai laghi;
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua;
- montagne sup. 1200/1600 m;
- ghiacciai e circhi glaciali;
- parchi e riserve;
- territori coperti da foreste e boschi;
- università agrarie e usi civici;
- zone umide;
- vulcani;
- zone di interesse archeologico.

11. Note descrittive dello stato attuale dell'immobile o dell'area tutelata  
descrittive dello stato attuale dell'immobile o dell'area tutelata.  
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il  
contesto paesaggistico: (4)

.....  
.....  
.....

12. Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera  
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con  
allegata documentazione di progetto: (5)

.....  
.....  
.....

13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera: (6)

.....  
.....  
.....

14. Mitigazione dell'impatto dell'intervento: (7)

.....  
.....  
.....

Firma del Richiedente

.....

Firma del Progettista dell'intervento

.....

15. Motivazione del rilascio dell'autorizzazione e per eventuali prescrizioni da  
parte dell'amministrazione competente.

.....  
.....  
.....

Firma del Responsabile

.....

16. Eventuale diniego o prescrizioni della soprintendenza competente

.....  
.....  
.....

Firma del Soprintendente o del Delegato

.....



## Note per la compilazione della scheda della richiesta di autorizzazione paesaggistica.

### 1.

La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico dell'area in cui l'intervento si inserisce. in linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento, quali:

- Antenne, parabole
- Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004)
- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
- Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004)
- Pannelli solari e foto voltaici fino ad una potenza di 20 Mwe
- Impianti di condizionamento

### 2.

La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

### 3.

L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce.

### 4.

Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.

### 5.

È consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.

### 6.

Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- aspetto architettonico;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

### 7.

Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

segue allegato "Relazione illustrativa" >>>>>





## **Relazione illustrativa.**

Nell'allegato al presente decreto sono definite, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti "Codice"), le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che correda, unitamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare, l'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice (art. 1 del decreto).

I contenuti della relazione paesaggistica individuati nell'allegato costituiscono, per l'Amministrazione competente, la base essenziale su cui fondare la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice (art. 2).

Il successivo art. 3 del decreto stabilisce che i contenuti della relazione paesaggistica possono essere integrati dalle Regioni, con riferimento alla peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare. Le Regioni, previo accordo con Direzione regionale del ministero territorialmente competente, possono, altresì, introdurre, in relazione alle diverse tipologie di intervento, semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica.

L'allegato al presente decreto, oltre a stabilire le finalità della relazione paesaggistica (punto n. 1), i criteri 8 punto n. 2) e i contenuti (punto n. 3) per la sua redazione, definisce gli approfondimenti degli elaborati di progetto per alcune particolari tipologie di intervento od opere di grande impegno territoriale (punto n. 4) e contiene una scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata.

In particolare l'Allegato reca le seguenti previsioni:

### **Punto n. 1**

#### *Finalità.*

L'Allegato è finalizzato a definire la relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica.

La relazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti del piano paesaggistico, ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve avere specifica autonomia ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto dell'intervento.

### **Punto n. 2**

#### *Criteri per la redazione dello stato dei luoghi.*

La relazione paesaggistica dovrà tener conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste, nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento e rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

Per queste finalità vengono definiti, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice, gli elementi che la domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare.

### **Punto n. 3**

#### *Contenuti della relazione paesaggistica.*

Viene definita la documentazione tecnica minima della relazione, che contiene ed evidenzia gli elaborati di analisi dello stato attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica.

### **Punto n. 4**

#### *Documentazione relativa a particolari tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale.*

Per gli interventi e/o opere di carattere areale (elencati al punto 4.1) e per interventi e/o opere a carattere lineare o a rete (elencati al punto 4.2) che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio, viene definita la documentazione richiesta per gli elaborati progettuali, che dovranno curare, in particolare, le analisi relative contesto paesaggistico (definito nella nota n.10) in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica, e mostrare coerenza rispetto ad esso.

Viene specificamente definita la documentazione richiesta per gli elaborati di progetto che riguardano: le opere ed infrastrutture stradali e ferroviarie; le reti infrastrutturali; le opere quali tralicci e ripetitori per la comunicazione; gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano e su territorio periurbano; gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti; particolari opere rientranti nella categoria a rete (quali gli elettrodotti); gli interventi a livello del terreno o in trincea; gli impianti eolici.

La scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata riguarda gli interventi minori, accessori, di arredo (elencati, a titolo meramente esemplificativo, nella nota 1), in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi.

Tale procedura semplificata, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel regolamento edilizio, dell'elenco e delle







modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. Per queste finalità le Amministrazioni competenti devono proporre e concordare, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.



## ALLEGATO

### Relazione tecnico-normativa.

#### 1.

##### *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

L'intervento di normazione secondaria è necessario in quanto previsto dall'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

b) *Analisi del quadro normativo.*

La disciplina copre un ambito attualmente privo di disciplina nazionale; in tema, esistono solo previsioni nei regolamenti comunali e negli strumenti di pianificazione.

L'esigenza è proprio quella di dare certezza agli operatori (tecnici che predispongono le istanze di autorizzazione paesaggistica) ed alle amministrazioni (comuni che rilasciano le autorizzazioni e soprintendenze che le possono annullare) sui contenuti delle attività da svolgere e sulla documentazione rilevante.

c) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento non incide con l'ordinamento comunitario; l'unico punto di contatto con una disciplina sovranazionale concerne la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma nell'ottobre del 2000, i cui principi sottintendono l'esistenza di discipline tecnico-operative come quella in esame.

d) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

La disciplina rientra nella tutela del patrimonio culturale, riservata alla potestà legislativa statale, riguarda l'esercizio di competenze attribuite dal Codice alle regioni ed è stata pertanto oggetto di intesa in Conferenza Stato-regioni, come previsto dall'articolo 146, comma 3, citato.

#### 2.

##### *Elementi di drafting o linguaggio normativo.*

La disciplina non abroga, nè integra una normativa preesistente.

Il testo non introduce definizioni normative in senso proprio, ma utilizza terminologie il cui significato è generalmente condiviso non soltanto dagli operatori del settore dell'architettura e della pianificazione del paesaggio, ma



anche dai tecnici non particolarmente qualificati (geometri).

### 3.

#### *Ulteriori elementi*

Le esigenze di disciplinare la materia sono state sollecitate anche dalla giurisprudenza, che ha ravvisato nella mancanza di parametri sul contenuto delle istanze di autorizzazione paesaggistica e sul corredo documentale uno dei principali fattori di incertezza ed arbitrarietà delle valutazioni amministrative.

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE.

a) *Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.*

L'intervento concerne i contenuti delle istanze di autorizzazione paesaggistica richiesta per tutte le trasformazioni rilevanti del territorio sottoposto a vincoli paesaggistici. I destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata, ed i funzionari delle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni che devono valutare la compatibilità paesaggistica dei progetti. La regolamentazione non coinvolge direttamente e percepibilmente sotto il profilo economico altre categorie.

b) *Obiettivi e risultati attesi*

Gli obiettivi attesi consistono nella razionalizzazione dei contenuti delle istanze e dei relativi processi valutativi da parte delle amministrazioni pubbliche; l'intervento costituisce uno dei fattori che dovrebbero permettere di trasformare un sistema vincolistico caratterizzato dall'assenza di criteri e parametri generali oggettivi (e quindi dalla estrema soggettività delle decisioni) in un sistema di vincoli verificabili e sindacabili, la cui portata quindi (se non sempre condivisa) risulti quanto meno comprensibile e socialmente accettata.

c) *Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

L'analisi che ha condotto alla definizione dell'intervento si fonda sull'esperienza diretta dei rappresentanti dei livelli istituzionali che hanno partecipato all'elaborazione.

d) *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni*

La disciplina consentirà alle amministrazioni (soprattutto locali) di disporre di criteri di valutazione generali o delineati sulle specificità del proprio territorio. La regolamentazione si accompagna all'istituzione da parte delle regioni di un apposito organo tecnico (ai sensi dell'articolo 148 del Codice, la

commissione per il paesaggio, con ambito tendenzialmente sovracomunale), che è chiamato ad applicare la nuova disciplina.

e) *Impatto sui destinatari diretti*

La nuova disciplina organizza in base a parametri certi e differenziati lo svolgimento di attività che già sono implicitamente richieste dalla normativa di livello legislativo ed in assenza delle quali l'iter autorizzatorio non potrebbe aver corso. Ci si attende che la eventuale crescita dei costi strumentali alla realizzazione dei progetti di trasformazione del territorio, gravante sui committenti, sia largamente compensata dai benefici in termini di speditezza dei procedimenti ed accuratezza delle valutazioni, con diminuzione del relativo contenzioso (oggi cospicuo e defaticante).

f) *Impatto sui destinatari indiretti*

La nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore e solleciterà le connesse attività formative (destinate sia ai professionisti che ai funzionari pubblici) ed educative, in ambito universitario e scolastico.

### Monitoraggio programma Governo

(Omissis)



**Decreto del Presidente della Repubblica  
3 maggio 2006, n. 252**

**Regolamento recante norme in materia  
di deposito legale dei documenti  
di interesse culturale destinati all'uso pubblico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2006

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
- Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
- Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
- Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Oggetto.*

1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2004, n. 98, dispone:  
«Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari).  
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.  
2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono



completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonchè le riproduzioni in fac-simile di opere non più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
  - a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
  - b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
  - c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;
  - d) gli strumenti di controllo;
  - e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
  - f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonchè le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
  - g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);
  - h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».

• Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, dispone:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

• Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

#### NOTA ALL'ART. 1:

• Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono:

«Art. 1 (Oggetto).

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato “deposito legale”, i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la

visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonchè presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere o) e p).».

«Art. 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale).

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).».

#### Art. 2



## Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
  - b) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;
  - c) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;
  - d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
  - e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
  - f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalità previste dalla legge;
    - 1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
    - 2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
    - 3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
    - 4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;
    - 5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
    - 6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purchè rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
    - 7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
    - 8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;
  - g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive

competenze e specificità, sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;

- h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;
- i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresì considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.

### NOTE ALL'ART. 2:

- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda nelle note alle premesse.

- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1941, n. 166.

- L'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, dispone:

«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalità italiana).

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:
  - a) regista italiano;
  - b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
  - c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
  - d) interpreti principali in maggioranza italiani;
  - e) interpreti secondari per tre quarti italiani;





- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8, con provvedimento del direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.».

### **Art. 3**

#### *Archivio nazionale della produzione editoriale.*

1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero

non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.

### **Art. 4**

#### *Archivi delle produzioni editoriali regionali.*

1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonché le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.
5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librerie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della tutela.
6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

#### **NOTE ALL'ART. 4:**

- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato in nota alle premesse, dispone:



«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

• L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 26 marzo 2006, n. 156, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2006, n. 97, dispone:

«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale).

1. (Omissis).
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'art. 128 compete al Ministero.».

• La legge 2 febbraio 1939, n. 374, abrogata dal presente decreto, reca: «Norme

per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».

## **Art. 5**

### *Raccolta e conservazione dei documenti.*

1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
  - a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie;
  - b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
  - c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità;
  - d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
  - e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza secondo le modalità di cui all'articolo 44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.

## **Capo II**

### *Deposito dei documenti stampati.*

## **Art. 6**

### *Soggetti obbligati e istituti depositari.*

1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia è consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
  - a) libri;



- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) manifesti;
- g) musica a stampa.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, ai documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalità di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario più idoneo alla loro conservazione.

#### NOTA ALL'ART. 6:

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

### Art. 7

#### *Modalità di consegna.*

1. La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e

dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.

6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.

#### NOTA AGLI ARTICOLI 7 E 10:

- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

### Art. 8

#### *Esonero totale.*

1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
  - a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
  - b) bozze di stampa;
  - c) registri e modulistica;
  - d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
  - e) mappe catastali;
  - f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.

### Art. 9

#### *Esonero parziale.*

1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.
2. Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, è comunicato anche agli istituti presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.

## **Art. 10**

### *Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati.*

1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
  - a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
  - b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
  - c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore.
2. Sui documenti è altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalità di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.

### **NOTA AGLI ARTICOLI 7 E 10:**

- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

## **Art. 11**

### *Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.*

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
  - b) tiratura complessiva dell'edizione;
  - c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.

### **NOTA ALL'ART. 11:**

- L'art. 7 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispone:  
«Art. 7 (Sanzioni).
  1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
  2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.».

## **Art. 12**

### *Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalità di deposito.*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna è effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrità del materiale in essi contenuto.

### **NOTA ALL'ART. 12:**

- L'art. 6, commi 1 e 2 e l'art. 5 della legge n. 106 del 2004, dispongono:  
«Art. 6 (Altre fattispecie di deposito).
    1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
    2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.».
- «Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari).
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con







regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in fac-simile di opere non più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
  - a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
  - b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
  - c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;
  - d) gli strumenti di controllo;
  - e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
  - f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
  - g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);
  - h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».

### **Art. 13**

#### *Altre fattispecie di deposito.*

1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.
2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione richiesta, anche nelle forme dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.

### **NOTE ALL'ART. 13:**

• L'art. 6 della legge n. 106 del 2004, dispone:

«Art. 6 (Altre fattispecie di deposito).

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.».

• L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192, come integrato dall'art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2005, n. 42, dispone:

«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni).

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».

### **Capo III**

#### *Deposito dei documenti sonori e video.*

### **Art. 14**

#### *Soggetti obbligati e istituti depositari.*

1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.





2. Una ulteriore copia è consegnata all'istituto che sarà individuato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite al capo VI.
4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal capo VII.

**NOTA ALL'ART. 14:**

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

**Art. 15**

*Modalità di consegna.*

1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualità tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.

**NOTA ALL'ART. 15:**

- L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106 dispone: «Art. 2. (Finalità).
- 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
  - a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'art. 1;».

**Art. 16**

*Esonero totale.*

1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.

**Art. 17**

*Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video.*

1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.

**Art. 18**

*Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.*

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) tiratura complessiva dell'edizione;
  - b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia di supporto.

**NOTA ALL'ART. 18:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

**Art. 19**

*Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito.*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrità del materiale in essi contenuto.

**Capo IV**

*Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti fotografici.*

**Art. 20**

*Soggetti obbligati e istituti depositari.*

1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista è inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche o fotografiche realizzate da uno o più autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
2. Una ulteriore copia è consegnata agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate dall'articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e valorizzazione.
4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VII.



#### NOTA ALL'ART. 20:

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

### Art. 21

#### *Modalità di consegna.*

1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

#### NOTE ALL'ART. 21:

- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

### Art. 22

#### *Esonero totale.*

1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
  - a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura,

realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;

- b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
- c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista già depositati;
- d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicitarie.

### Art. 23

#### *Esonero parziale.*

1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:
  - a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
  - b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
  - c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma più appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

### Art. 24

#### *Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici.*

1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
  - a) sul recto:
    - 1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
    - 2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla



- corrispondente all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;
- b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
- c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
- 1) il nome dell'autore;
  - 2) l'indicazione del titolo;
  - 3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
  - 4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
  - 5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonchè il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
  - 6) l'indicazione della tiratura;
  - 7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
- a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
- b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
- c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
- 1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;
  - 2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
  - 3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
  - 4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
  - 5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione;
  - 6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
  - 7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;
  - 8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.

3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonchè gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.

È altresì riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

#### NOTA ALL'ART. 24:

- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

### Art. 25

#### *Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.*

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, fotografici, nonchè dei video d'artista non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) tiratura complessiva dell'edizione;
  - b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste grafica ed editoriale.

#### NOTA ALL'ART. 25:

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

### Capo V

#### *Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche.*

### Art. 26

#### *Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari.*

1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),



numero 4), è consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate all'articolo 4.

#### NOTE ALL'ART. 26:

- Gli articoli 7 e 24, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dispongono:

«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale).

1. Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8.».

«Art. 24. (Cineteca nazionale).

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'art. 23.».

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

#### Art. 27

*Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature.  
Soggetti obbligati e istituti depositari.*

1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca nazionale, presso la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura

l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.

#### Art. 28

*Modalità di consegna.*

1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.

#### NOTA ALL'ART. 28:

- L'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile 2004, n. 106, citata nelle premesse, dispone:

«Art. 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale).

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) - o) (omissis);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiato di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;».

- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.

#### Art. 29

*Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici.*

1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
  - a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
  - b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
  - c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge;
  - d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
  - e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.

#### NOTA ALL'ART. 29:

- Per l'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 28.

#### Art. 30





### *Determinazione del valore commerciale dei film ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.*

1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge il valore commerciale dei film è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in laboratorio della copia.

#### **NOTA AGLI ARTICOLI 30 E 31:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

### **Art. 31**

#### *Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.*

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature è stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.

#### **NOTA AGLI ARTICOLI 30 E 31:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

## **Capo VI**

### *Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico.*

### **Art. 32**

#### *Soggetti obbligati e istituti depositari.*

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico è consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica è consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente è consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le

modalità stabilite dall'articolo 7.

6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi.

#### **NOTA ALL'ART. 32:**

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

### **Art. 33**

#### *Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico.*

1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

### **Art. 34**

#### *Esonero totale.*

1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico indicati all'articolo 8.

### **Art. 35**

#### *Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico.*

1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale, nonchè sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
  - a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;
  - b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
  - c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali, quali l'International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.
2. Sui documenti è apposta al cura del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

#### **NOTA ALL'ART. 35:**

- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

### **Art. 36**

#### *Determinazione del valore commerciale*





### *dei documenti diffusi su supporto informatico.*

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) valore commerciale di edizioni similari;
  - b) costi di produzione stimati.

#### **NOTA ALL'ART. 36:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

## **Capo VII**

### *Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica.*

#### **Art. 37**

##### *Modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica.*

1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
  - a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
  - b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
  - c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
  - d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.

5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.

#### **NOTA ALL'ART. 37:**

- Per l'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

#### **Art. 38**

##### *Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica.*

1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

#### **Art. 39**

##### *Esoneri.*

1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.

#### **Art. 40**

##### *Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica.*

1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.

#### **NOTA ALL'ART. 40:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.



## Capo VIII

### *Strumenti di controllo.*

#### **Art. 41**

##### *Strumenti di controllo.*

1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale è svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.

#### **Art. 42**

##### *Commissione per il deposito legale.*

1. È istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata: «Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalità delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
3. La Commissione è composta:
  - a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
  - b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  - c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
  - d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
  - e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
  - f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
  - g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
  - h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia;
  - i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
  - l) da un rappresentante designato dall'UPI;
  - m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
  - a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
  - b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
  - c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
  - d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori (SIAE);
  - e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e di internet;

f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità e rimborsi di alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione è assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

#### **NOTA ALL'ART. 42:**

- Per l'art. 5, comma 5, lettera d), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

## Capo IX

### *Sanzioni amministrative e abrogazioni.*

#### **Art. 43**

##### *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, è aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà.

#### **NOTA AGLI ARTICOLI 43 E 44:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

#### **Art. 44**

##### *Accertamento.*

1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.
2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento è trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalità per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.



4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.

**NOTA AGLI ARTICOLI 43 E 44:**

- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

**Art. 45**

*Modalità di versamento.*

1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte dei competenti Uffici ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.

**Art. 46**

*Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
  - b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
  - c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

**NOTE ALL'ART. 46:**

- Per il titolo della legge n. 374 del 1939 si veda nelle note all'art. 4.
- Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, abrogato dal presente decreto, reca: «Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, recante «Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1945, n. 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2006

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
BUTTIGLIONE, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 297



Legge 9 gennaio 2006, n. 14

**Ratifica ed esecuzione della  
Convenzione europea sul paesaggio,  
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2006,  
supplemento ordinario n. 16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Autorizzazione alla ratifica.*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

**Art. 2**

*Ordine di esecuzione.*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

**Art. 3**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
FINI, Ministro degli affari esteri  
BUTTIGLIONE, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Allegato:  
*Omissis*

segue allegato “Convenzione europea del paesaggio” >>>>>



## Convenzione europea del paesaggio.

(traduzione non ufficiale)

### PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

- Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
- Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
- Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
- Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli essere umani e al consolidamento dell'identità europea;
- Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
- Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
- Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
- Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
- Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico

d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

- Riconoscendo che la qualità e diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
- Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,

Hanno convenuto quanto segue:

### Capitolo I

#### Disposizioni generali.

#### Art. 1

##### Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione:

- a. *“Paesaggio”* designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni;
- b. *“Politica del paesaggio”* designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
- c. *“Obiettivo di qualità paesaggistica”* designa la formulazione da parte di autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
- d. *“Salvaguardia dei paesaggi”* indica le azioni di conservazioni e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e. *“Gestione dei paesaggi”* indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;





f. “*Pianificazione dei paesaggi*” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

## **Art. 2**

### *Campo di applicazione.*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.

## **Art. 3**

### *Obiettivi.*

La presente Convenzione si prefigge di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

## **Capitolo II**

### *Misure nazionali.*

## **Art. 4**

### *Ripartizione delle competenze.*

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

## **Art. 5**

### *Misure generali.*

Ogni parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio,

urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

## **Art. 6**

### *Misure specifiche.*

#### *A) Sensibilizzazione.*

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

#### *B) Formazione ed educazione.*

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c) insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.

#### *C) Identificazione e valutazione.*

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
    - a) i - identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
    - ii - analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
    - iii - seguirne le trasformazioni;
  - b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
2. I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

#### *D) Obiettivi di qualità paesaggistica.*

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

#### *E) Applicazione.*

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli



strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

### **Capitolo III** *Cooperazione europea.*

#### **Art. 7**

##### *Politiche e programmi internazionali.*

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

#### **Art. 8**

##### *Assistenza reciproca e scambio di informazioni.*

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a) prestarci reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di paesaggio;
- b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

#### **Art. 9**

##### *Paesaggi transfrontalieri.*

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

#### **Art. 10**

##### *Controllo dell'applicazione della Convenzione.*

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 11**

##### *Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.*

1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

### **Capitolo IV**

#### *Clausole finali.*

#### **Art. 12**

##### *Relazioni con altri strumenti giuridici.*

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

#### **Art. 13**

##### *Firma, ratifica, entrata in vigore.*

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati



membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### **Art. 14**

#### *Adesione.*

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario del Consiglio d'Europa.

### **Art. 15**

#### *Applicazione territoriale.*

1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi altro momento successivo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

### **Art. 16**

#### *Denuncia.*

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione,

mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

### **Art. 17**

#### *Emendamenti.*

1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

### **Art. 18**

#### *Notifiche.*

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma
- b) il deposito di ogni strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
- d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;



- e) ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
- f) ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- g) ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

**Comunicato  
Ministero degli Affari Esteri.**

**Entrata in vigore della  
Convenzione europea del paesaggio  
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2006

A seguito dell'emanazione della legge 9 gennaio 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2006, n. 16, S.O. che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Ai sensi dell'art. 13, la Convenzione medesima è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006.



Legge 20 febbraio 2006, n. 77

**Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani  
di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,  
inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»,  
posti sotto la tutela dell'UNESCO.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*Valore simbolico dei siti italiani UNESCO.*

1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

**NOTA ALL'ART. 1:**

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Art. 2**

*Priorità di intervento.*

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi

nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

**Art. 3**

*Piani di gestione.*

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

**NOTA ALL'ART. 3:**

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004.

**Art. 4**

*Misure di sostegno.*

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
  - a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
  - b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
  - c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
  - d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del





territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:
  - a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
  - b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### NOTA ALL'ART. 4:

• L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1978, n. 233, dispone:

«Art. 11 (Legge finanziaria).

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine

di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
  - a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
  - b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
  - c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  - d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  - e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
  - g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
  - h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
  - i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
  - i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);



*i-ter*) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

*i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.
- 6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*).».

### **Art. 5**

#### *Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali.*

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

segue allegato «Lavori preparatori» >>>>>>



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 2221):

- Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 aprile 2003.
- Assegnato alla 7<sup>a</sup> commissione (Istruzione), in sede referente, il 17 febbraio 2004 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, e 10<sup>a</sup> e commissione parlamentare per questioni regionali.
- Esaminato dalla 7<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 4, 24 marzo 2004; il 7 aprile 2004 e 6 luglio 2004.
- Relazione presentata l'8 luglio 2004 (atto n. 2221-A relatore sen. Favaro).
- Nuovamente assegnato alla 7<sup>a</sup> commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, e commissione parlamentare per questioni regionali.
- Esaminato dalla 7<sup>a</sup> commissione, in sede deliberante, il 19 gennaio 2005 ed approvato l'8 febbraio 2005.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5614):

- Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, IX, X e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3, 9 marzo 2005, 31 gennaio 2006.
- Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 2 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, IX, X e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 2 e 7 febbraio 2006 ed approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 2221-B):

- Assegnato alla 7<sup>a</sup> commissione (Istruzione), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 7<sup>a</sup> commissione, in sede deliberante, ed approvato il 9 febbraio 2006.

**Legge 29 dicembre 1993, n. 580**

## **Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994,  
serie generale

- Vai al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”
- Vai al D.P.R. 16 settembre 1996 n. 559, recante “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del Registro delle imprese”

### **Capo I**

#### *Disposizioni generali.*

#### **1.**

##### *Natura e sede.*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

#### **2.**

##### *Attribuzioni.*

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
  - a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
  - b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

#### **3.**

##### *Potestà statutaria.*

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle





caratteristiche del territorio:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### 4.

##### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

#### 5.

##### *Scioglimento dei consigli.*

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
  - a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
- d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

#### 6.

##### *Unioni regionali.*

1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.

#### 7.

##### *Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei





componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.

## Capo II

### *Registro delle imprese.*

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere

in particolare:

- a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il *Bollettino Ufficiale* delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
  - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
  - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
  - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
  10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
  11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
  13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

## Capo III

### *Organi.*

#### **9.**

### *Organi.*



1. Sono organi delle camere di commercio:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

## 10.

### *Consiglio.*

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
  - a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
  - b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
  - c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.

## 11.

### *Funzioni del consiglio.*

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e

dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
- c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
- d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
- e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340.

## 12.

### *Costituzione del consiglio.*

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8/b), norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
  - a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a



- supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
- b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
  - c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

### 13.

#### *Requisiti per la nomina e cause ostative.*

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
  - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
  - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  - c) i dipendenti della camera di commercio;
  - d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
  - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

### 14.

#### *Giunta.*

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
  - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
  - b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
  - c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

### 15.

#### *Riunioni e deliberazioni.*

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile



per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

## **16.**

### *Presidente.*

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

## **17.**

### *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli

supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

## **Capo IV**

### *Disposizioni sul finanziamento e sul personale.*

## **18.**

### *Finanziamento delle camere di commercio.*

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
  - a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
  - b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
  - c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
  - d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;





- e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
  - g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
  - b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
  - c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
  - d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

## 19.

### *Personale delle camere di commercio.*

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

## 20.

### *Segretario generale.*

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovrintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente





legge, in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.

5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

## 21.

### *Disposizioni in materia di responsabilità.*

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

## Capo V

### *Disposizioni finali e transitorie.*

## 22.

### *Uso della denominazione «camera di commercio».*

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non

risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

## 23.

### *Riordinamento di uffici.*

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
  - a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;
  - b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18;
  - c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
  - b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

## 24.

### *Disposizioni finali e transitorie.*

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.





**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581**

**Regolamento di attuazione  
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  
in materia di istituzione del registro delle imprese  
di cui all'art. 2188 del codice civile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996, supplemento ordinario

**Titolo VI**

*Disposizioni transitorie e finali.*

- Vai al D.P.R. 16 settembre 1996 n. 559, recante “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del Registro delle imprese”.

**Titolo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
  - «Ministro» e «Ministero dell'industria» indicano rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  - «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - «legge n. 580» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - «ufficio» indica l'ufficio del registro delle imprese;
  - «modello» indica il modello obbligatorio anche informatico;
  - «BUSARL» indica il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata;
  - «BUSC» indica il bollettino ufficiale delle società cooperative;
  - «REA» indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.

**Art. 2**

*Compiti dell'ufficio.*

1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

- provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
- provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;
- provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese;
- provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;
- provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

**Art. 3**

*Responsabili dei procedimenti.*

1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

**Art. 4**

*Giudice del registro.*

1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.
2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580 del 1993, è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.



3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

## **Titolo II**

### *Organizzazione dell'ufficio.*

#### **Art. 5**

##### *Strumenti.*

1. L'ufficio tiene:
  - il protocollo;
  - il registro delle imprese;
  - l'archivio degli atti e dei documenti.
2. L'ufficio del capoluogo di regione tiene altresì il fascicolo regionale del BUSARL.

#### **Art. 6**

##### *Protocollo.*

1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo è annuale.

#### **Art. 7**

##### *Registro delle imprese.*

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti: i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
  - gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
  - le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
  - i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
  - i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
  - gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
  - le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della

legge 31 maggio 1995, n. 218;

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- gli atti previsti dalla legge.

3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.
4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.
5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali.

#### **Art. 8**

##### *Archivio degli atti e dei documenti.*

1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.
2. La conformità all'originale dell'immagine archiviata è attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

#### **Art. 9**

##### *Repertorio delle notizie economiche e amministrative.*

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
  - gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
  - gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio

nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati culturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.

### **Art. 10**

#### *Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA.*

1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.
2. Le unità locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.
3. L'unità locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

## **Titolo III**

### *Funzionamento dell'ufficio.*

## **Capo I**

### *Procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese.*

## **Art. 11**

#### *Procedimento di iscrizione su domanda.*

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
  - l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
  - la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  - la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
  - l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
  - il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a







disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.
10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

### **Art. 12**

#### *Procedimento di iscrizione degli enti pubblici.*

1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare:

- la denominazione dell'ente;
- la sede legale dell'ente;
- la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;
- l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;
- il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;
- il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.

2. All'atto della richiesta il rappresentante legale dell'ente e tutti i soggetti titolari del potere di rappresentanza devono depositare la propria firma autografa.
3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere è depositato in copia autentica.
4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.
5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento.
6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.

### **Art. 13**

#### *Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale.*

1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.
2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.
4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
  - l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
  - la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  - la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8,



9 dell'art. 11 del presente regolamento.

## **Art. 14**

### *Procedimento di deposito.*

1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (14), sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.
3. Il procedimento di deposito degli atti presso l'ufficio si applica anche quando è prescritto il deposito della firma autografa. In tali casi, il deposito ha ad oggetto il documento che contiene la firma autografa. La autenticità della firma è accertata dall'ufficio, se il documento non contiene l'autentica della firma a norma di legge.
4. L'ufficio non può accettare la domanda di deposito di firma autografa se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L'ufficio accerta:
  - l'autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già autenticata nei modi di legge;
  - la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  - la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge;
  - la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.
7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonché alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.
8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio è spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del presente regolamento.
10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.

## **Art. 15**

### *Domanda inoltrata a mezzo posta.*

1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica all'interessato il numero di protocollo e i dati di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale termine è elevato a trenta giorni nel caso di deposito di bilanci di società a norma dell'art. 2435 del codice civile.

## **Art. 16**

### *Procedimento di iscrizione d'ufficio.*

1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.
2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.
3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.
4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

## **Art. 17**

### *Procedimento di cancellazione d'ufficio.*

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.
2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

## **Capo II**

### *Procedimenti di attuazione della pubblicità nelle sezioni speciali del registro delle imprese.*



## **Art. 18**

### *Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali.*

1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.
2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:
  - il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;
  - la ditta;
  - l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;
  - la sede dell'impresa.
3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
4. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
  - il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
  - la ragione sociale e il codice fiscale della società;
  - i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
  - la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  - l'oggetto sociale;
  - i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
  - le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
  - le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  - la durata della società.
5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.

7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.

## **Art. 19**

### *Annotazione di impresa artigiana.*

1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

## **Titolo IV**

### *Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL, il BUSC e il REA.*

## **Art. 20**

### *Presentazione delle domande.*

1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro (16/b).
2. Con la stessa domanda può essere richiesta la pubblicazione nel BUSARL o nel BUSC.
3. In caso di rifiuto di pubblicazione nel BUSARL, è applicabile il comma 10 dell'art. 14 del presente regolamento.

## **Art. 21**

### *Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL.*

1. La predisposizione, la tenuta, la conservazione, la gestione e la pubblicazione del BUSARL avvengono secondo tecniche informatiche in conformità alle norme vigenti. La data di attivazione delle tecniche informatiche per la pubblicazione del BUSARL è comunicata entro il 26 gennaio 1997 con avviso del Ministero dell'industria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il BUSARL si compone dei fascicoli regionali pubblicati a cura dell'ufficio del capoluogo di regione e del bollettino nazionale pubblicato a cura del Ministero dell'industria. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
3. La pubblicazione del BUSARL avviene mediante la sua messa a disposizione, su apparecchiature informatiche per la visura diretta, presso il Ministero dell'industria e presso ogni camera di commercio.
4. Agli effetti dell'art. 2457 ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico.



presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio.

5. La consultazione del BUSARL può essere effettuata anche su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle camere di commercio. Riproduzioni a stampa, o su supporto informatico, del BUSARL o di singoli atti pubblicati sono forniti anche a mezzo posta a chiunque ne faccia richiesta secondo modalità fissate dal Ministro. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.
6. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile l'ufficio trasmette, per via telematica, all'ufficio del capoluogo di regione la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo iscritta nel registro ed il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.

### **Art. 22**

#### *Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC.*

1. L'ufficio trasmette agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche per via telematica, gli atti e le notizie delle società cooperative iscritti nel registro delle imprese, soggetti alla pubblicazione nel BUSC di cui all'art. 9 della legge 12 aprile 1973, n. 256. Le modalità della trasmissione sono stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il BUSC è messo a disposizione del pubblico presso ogni camera di commercio, su apparecchiature informatiche, per la visura diretta, nonché presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

### **Titolo V**

#### *Servizi all'utenza.*

### **Art. 23**

#### *Visure del registro, degli atti e dei documenti.*

1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.
2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza valore di certificazione".

### **Art. 24**

#### *Certificazioni e copie.*

1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.
2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità

informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.
4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.
6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

### **Titolo VI**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

### **Art. 25**

#### *Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione è esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.

### **Art. 26**

#### *Trasmissione di atti e registri.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.
2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalità differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.
3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalità indicate dalle direttive di cui al comma 2.





4. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle società e del registro delle ditte.
5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio può richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti già iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

### **Art. 27**

#### *Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico.*

1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle società.
2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia nel registro delle società che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.
3. Per le certificazioni inerenti agli atti già depositati o iscritti nel registro delle società, l'ufficio può utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle società. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

### **Art. 28**

#### *Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali e degli enti pubblici.*

1. Gli imprenditori individuali soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte secondo le norme vigenti o annotati nello stesso a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro una certificazione recante i dati risultanti al registro delle ditte, con in calce uno schema di domanda di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali ed allegata nota esplicativa. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi di legge. Qualora la certificazione

non sia pervenuta entro centoventi giorni dalla data di cui al comma 1, l'imprenditore è tenuto ad acquisire direttamente la documentazione presso la camera di commercio.

3. L'ufficio provvede alla iscrizione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non sia pervenuta la domanda, l'ufficio provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nelle sue sezioni speciali, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.
5. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.
6. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.
7. Agli obblighi previsti dal comma 1, sono tenuti anche gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile.
8. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

### **Art. 29**

#### *Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società.*

1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.

### **Art. 30**

#### *Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici.*

1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere l'iscrizione nella sezione speciale entro sessanta giorni dalla stessa data.

### **Art. 31**

#### *Norme transitorie per l'archivio informatico.*

1. Le camere di commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997, all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell'art. 8, comma 11, della legge n. 580 del 1993, in conformità dell'art. 8 del presente regolamento. È facoltà delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.
2. Fino alla attuazione dell'archivio informatico, funziona l'archivio cartaceo



con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonché gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.

3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può eccedere il costo amministrativo.

### **Art. 32**

#### *Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.*

1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.





Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

**Riforma della disciplina relativa al settore  
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  
della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
- Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
- Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Principi generali.*

**Art. 1**

*Oggetto e finalità.*

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
  - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

**Art. 2**

*Libertà di impresa e libera circolazione delle merci.*

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

**Art. 3**

*Obbligo di vendita.*

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

**Art. 4**

*Definizioni e ambito di applicazione del decreto.*



1. Ai fini del presente decreto si intendono:
  - a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
  - b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  - d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  - e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  - f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
  - g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
  - h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
    - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
    - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
    - 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
    - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
  - a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti

- farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e) alle vendite di carburanti nonchè degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonchè ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali

partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

## **Titolo II**

### *Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.*

#### **Art. 5**

##### *Requisiti di accesso all'attività.*

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli





operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

### **Titolo III**

#### *Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa.*

### **Art. 6**

#### *Programmazione della rete distributiva.*

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
  - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
  - f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
  - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
  - b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
  - d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
  - a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
  - b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
  - c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
  - d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei





consumatori e delle imprese del commercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

### **Art. 7**

#### *Esercizi di vicinato.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

### **Art. 8**

#### *Medie strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente

decreto.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

### **Art. 9**

#### *Grandi strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui



al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

## **Art. 10**

### *Disposizioni particolari.*

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonchè per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
  - a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonchè nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
  - b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
  - c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione

professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

## **Titolo IV**

### *Orari di vendita.*

## **Art. 11**

### *Orario di apertura e di chiusura.*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio

non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

### **Art. 12**

*Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.*

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

### **Art. 13**

*Disposizioni speciali.*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti

d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

### **Titolo V**

*Offerta di vendita.*

### **Art. 14**

*Pubblicità dei prezzi.*

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

### **Art. 15**

*Vendite straordinarie.*

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.





3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

## **Titolo VI**

### *Forme speciali di vendita al dettaglio.*

#### **Art. 16**

##### *Spacci interni.*

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto

delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

#### **Art. 17**

##### *Apparecchi automatici.*

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

#### **Art. 18**

##### *Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di





cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

### **Art. 19**

#### *Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.

### **Art. 20**

#### *Propaganda a fini commerciali.*

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.

### **Art. 21**

#### *Commercio elettronico.*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
  - a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
  - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
  - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
  - d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
  - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
  - f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

### **Titolo VII**

#### *Sanzioni.*

### **Art. 22**

#### *Sanzioni e revoca.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
  - a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;





- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
  - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
  - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## **Titolo VIII**

### *Organismi associativi.*

#### **Art. 23**

##### *Centri di assistenza tecnica.*

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonchè attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

#### **Art. 24**

### *Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.*

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
- a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
  - b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
  - c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:
- a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;
  - b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
  - c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

## **Titolo IX**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

#### **Art. 25**

##### *Disciplina transitoria.*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

#### **Art. 26**

##### *Disposizioni finali.*

1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita





all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma 1.

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate.
5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate:
  - la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217;
  - la legge 28 luglio 1971, n. 558;
  - la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130;
  - l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121;
  - l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384;
  - l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561;
  - l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile.Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

## **Titolo X**

### *Commercio al dettaglio su aree pubbliche.*

#### **Art. 27**

##### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

#### **Art. 28**

##### *Esercizio dell'attività.*

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma



abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonchè la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della

densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonchè per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonchè le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.



## **Art. 29**

### *Sanzioni.*

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonchè senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## **Art. 30**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai

mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonchè il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. È soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

## **Titolo XI**

### *Inadempienza delle regioni.*

## **Art. 31**

### *Intervento sostitutivo.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.





**Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28**

**Riforma della disciplina del commercio.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 60 del 24 dicembre 1999, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Principi generali.*

**Art. 1**

*Oggetto e finalità della legge.*

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
  - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

**Art. 2**

*Definizioni e ambito di applicazione della legge.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:
  - a) per “commercio all'ingrosso”, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
  - b) per “commercio al dettaglio”, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - c) per “commercio al dettaglio” su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
  - d) per “superficie di vendita di un esercizio commerciale”, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  - e) per “esercizi di vicinato” i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
  - f) per “medie strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
  - g) per “grandi strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
  - h) per “centro commerciale” una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a





destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

- i) per “generi di largo e generale consumo” i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;
- l) per forme speciali di vendita al dettaglio:
  - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
  - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
  - 3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
  - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.
2. La presente legge non si applica:
  - a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
  - c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
  - d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
  - e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
  - f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la

vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

- g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
  - h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e di diritti similari;
  - i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
  - l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
  - m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
  - n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:
    - a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;
    - b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;
    - c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
    - d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.
  4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

## Titolo II

### *Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.*

#### Art. 3

##### *Requisiti di accesso all'attività.*

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto

con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

5. (Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

#### Art. 4

##### *Corsi professionali.*

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.

## Titolo III

### *Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio.*

#### Art. 5

##### *Programmazione della rete distributiva.*





1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
  - a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
  - b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
  - c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
  - d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
  - f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
  - g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
  - h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la

cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
  - b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
  - c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
    - a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
    - b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
    - c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
    - d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
    - e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
  4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
  5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche





prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

### **Art. 6**

#### *Osservatorio regionale per il commercio.*

1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:
  - a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;
  - b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;
  - c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
  - d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;
  - e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
  - f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
  - g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;
  - h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
  - i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
  - l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;
  - n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
  - o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di

nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.

3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

### **Art. 7**

#### *Esercizi di vicinato.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di





vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### **Art. 8**

#### *Medie strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.
6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non

può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### **Art. 9**

#### *Grandi strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a

livello regionale.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### **Art. 10**

#### *Correlazione e semplificazione dei procedimenti.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni particolari.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:
  - a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;
  - b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico,

artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;

- c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
  3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.



## **Titolo IV**

### *Orari di vendita.*

#### **Art. 12**

##### *Orario di apertura e di chiusura.*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

#### **Art. 13**

##### *Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.*

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

#### **Art. 14**

##### *Disposizioni speciali.*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì





agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.
4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

## **Titolo V**

### *Offerta di vendita.*

#### **Art. 15**

##### *Pubblicità dei prezzi.*

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

## **Titolo VI**

### *Forme speciali di vendita al dettaglio.*

#### **Art. 16**

### *Vendite straordinarie e di liquidazione.*

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

#### **Art. 17**

##### *Spacci interni.*

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.
7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

#### **Art. 18**

##### *Apparecchi automatici.*

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei





requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.
5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

### **Art. 19**

#### *Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione.*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

### **Art. 20**

#### *Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

### **Art. 21**

#### *Commercio elettronico.*

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:





- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
  - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
  - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
  - d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
  - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
  - f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.
  3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.
  4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

## **Titolo VII**

### *Sanzioni.*

#### **Art. 22**

##### *Sanzioni e revoca.*

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione

dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
  - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
  - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
  - d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
  - a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
  - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.
8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

## **Titolo VIII**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

#### **Art. 23**

##### *Disciplina transitoria.*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei



prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.

2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.
6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi

di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.

7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.
8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

## **Art. 24**

### *Commercio su aree pubbliche.*

1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole “e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi” con le altre “e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)”;
  - b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole “limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione”.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

## **Art. 25**

### *Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica.*



1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

### **Art. 26**

#### *Centri di assistenza tecnica.*

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

### **Art. 27**

#### *Aziende del turismo balneare.*

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

### **Art. 28**

#### *Lotti nelle aree di sviluppo industriale*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso omissis) in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".

### **Art. 29**

#### *Disposizioni finali.*

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel

caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.
6. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

### **Art. 30**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1999.

### **CAPODICASA**

BATTAGLIA, Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

segue «Allegato» >>>>>



## ALLEGATO

### **Settori merceologici e raggruppamenti di prodotti omogenei ai fini dei corsi professionali e del rilascio delle autorizzazioni.**

#### **SETTORE ALIMENTARE**

- I Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

#### **SETTORE NON ALIMENTARE**

- II Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.  
III Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

Visto: CAPODICASA



## NOTE

#### **AVVERTENZA:**

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

#### **NOTA ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C):**

- La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”.

#### **NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. A):**

- La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca “Norme riguardanti il servizio farmaceutico”.

- La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca “Norme di riordino del settore farmaceutico”.

#### **NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B):**

- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone in materia di “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”.

#### **NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. C):**

- La legge 27 luglio 1967, n. 622, dispone in materia di “Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli”.

#### **NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. D):**

- La legge 25 marzo 1959, n. 125, reca "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici".

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”.

#### **NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. E):**

- L'articolo 1 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui”, è il seguente: «Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione. La nomenclatura degli oli minerali

segue «Note» >>>>>

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.».

- L'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante “Provvedimenti straordinari per la ripresa economica”, contiene disposizioni finalizzate a disciplinare l'attività relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 dispone in materia di “Razionalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. F):

- L'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modificazioni, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano”, è il seguente:  
«Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.  
Ai fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. E):

- L'articolo 106 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, è il seguente:

«Modalità della vendita dei beni mobili. - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito

ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte prescrivendo speciali misure di pubblicità».

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. A):

- L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”, è il seguente:

- «1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che intendono esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività prevista dal comma 1.
4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.
5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. B):

- L'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”, contiene prescrizioni in materia di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste.

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. C):

- La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, reca “Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura”.

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. D):

- La legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, reca “Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche”.

### NOTE ALL'ART. 2, COMMA 4:

- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede “Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia”.

- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dispone il “Riordino degli organi





collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 3, COMMI 1 E 2:**

• L'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è il seguente:

«Requisiti di accesso all'attività.

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.



11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso».

**NOTE ALL'ART. 3, COMMA 3, LETT. C):**

- La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: “Disciplina del commercio”.
- Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 recante “Norma di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”, peraltro abrogato dall'art. 26 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente: «Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:
  - a) tabelle I, VI, VII;
  - b) tabelle II, III, IV, V;
  - c) tabella VIII;
  - d) tabelle IX, X;
  - e) tabella XI;
  - f) tabella XII;
  - g) tabella XIII;
  - h) tabella XIV».

**NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2:**

- La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, disciplina l'“Addestramento professionale dei lavoratori”.

**NOTA ALL'ART. 5, COMMA 3, LETT. A):**

- La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, reca: «Istituzione della provincia regionale».

**NOTA ALL'ART. 5, COMMA 3, LETT. E):**

- L'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante “Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”, così come risultante per effetto della modifica apportata al comma 4 dell'art. 28 della legge che qui si annota, è il seguente:
  - «1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.
  - 2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'in grosso di beni di consumo, anche durevoli, al fine della successiva vendita al dettaglio anche

previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.

- 3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.
- 4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile».

**NOTA ALL'ART. 6, COMMA 1:**

- L'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, recante “Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia”, è il seguente: «L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente: “È istituito l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un Comitato consultivo per il commercio”».

**NOTA ALL'ART. 7, COMMA 5:**

- L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante “Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio”, è il seguente: «Servizi sostitutivi di mensa. - 1. Per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale».

**NOTA ALL'ART. 8, COMMA 4:**

- La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, reca: “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”.

**NOTA ALL'ART. 8, COMMA 6:**



• L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:  
«Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita. - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

**NOTA ALL'ART. 11, COMMA 4:**

- Vedi nota all'art. 8, comma 6.

**NOTA ALL'ART. 12, COMMA 1:**

• Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”, è il seguente:  
«Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

**NOTA ALL'ART. 13, COMMA 4:**

- Vedi nota all'art. 12, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 16:**

• La legge regionale 25 marzo 1986, n. 9, reca “Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 4:**

• La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

**NOTA ALL'ART. 18, COMMA 3:**

• La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”.

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 6:**

• L'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, è il seguente:

«Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza».

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 7 E ALL'ART. 20, COMMA 9:**

• Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: “Attenzione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali”.

**NOTA ALL'ART. 22, COMMA 7:**

• Gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, sono i seguenti:  
«Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o



distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

#### **NOTA ALL'ART. 23, COMMI 2 E 3:**

• Gli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, erano i seguenti:

«Nulla osta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti. - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nulla osta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17».

«Nulla osta regionale per grandi strutture di vendita». - L'Autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che per

dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nulla osta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12».

#### **NOTA ALL'ART. 24, COMMA 1, LETT. A) E B):**

• L'articolo 14 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:

- «1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b); sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.
2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.
3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione».

#### **NOTA ALL'ART. 24, COMMA 3:**

• Il comma 5 dell'articolo 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il seguente:

«L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite».

#### **NOTE ALL'ART. 25:**

• La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'edilizia».





- L'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, recante: «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica», prevede la sperimentazione di nuove firme di vendita dei giornali.

**NOTA ALL'ART. 26:**

- L'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 è il seguente:  
«Centri di assistenza tecnica.
- 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
- 2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
- 3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti».

**NOTA ALL'ART. 29, COMMA 5:**

- Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, per effetto delle abrogazioni apportate dal comma che qui si annota, risultano i seguenti:

**Art. 1**

- «1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
- 2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
  - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
  - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
- 3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio

quotidiano del commercio di cui al comma 1.

**4. Ai fini della presente legge:**

- a) (abrogata).
- b) per “aree pubbliche” si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- d) per “somministrazione di alimenti e bevande” si intende la vendita di tali prodotti effettuati unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- e) per “fiera locale” o “mercato locale” o “fiera” o “mercato” si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- f) per “fiere-mercato” o “sagre” si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- g) per “numero di presenze” in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h) per “vendita a domicilio” si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
- i) per “settore merceologico” si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
- l) per “specializzazioni merceologiche” si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;
- m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;
- n) per “camera” si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio».

**Art. 2**

- 1. (Abrogato). Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.
- 2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.





3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.
7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.
9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi 30 giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

D.D.L. n. 909

“Disciplina del commercio”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 12 aprile 1999.

D.D.L. n. 920

“Disciplina del commercio”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 14 maggio 1999.

D.D.L. n. 830

“Nuova disciplina del commercio in Sicilia”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'11 novembre 1998.

D.D.L. n. 706

“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cipriani il 28 maggio 1998.

Tramessi rispettivamente alla Commissione “Attività produttive” (III) il 23 aprile 1999, il 26 maggio 1999, il 18 aprile 1998 e il 9 giugno 1998.

Abbinati nella seduta n. 137 del 22 giugno 1999 ed esaminati in Commissione nelle sedute nn. 138, 139 e 140 del 20 luglio 1999.

Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 20 luglio 1999.

Relatore: FLERES

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 23 novembre 1999.



Legge 11 ottobre 1990, n. 292



## Ordinamento dell'ENIT, Ente nazionale italiano per il turismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Natura dell'Ente.*

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### **Art. 2**

##### *Statuto dell'Ente.*

1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.
2. Lo statuto dell'ENIT è adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.
3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma

2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

#### **Art. 3**

##### *Funzioni.*

1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:
  - a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'art. 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;
  - b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;
  - c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;
  - d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;
  - e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;
  - f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'art. 4 della predetta legge;
  - g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi



e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

- h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

#### **Art. 4**

##### *Attività.*

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'art. 3 l'ENIT:
  - a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;
  - b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

#### **Art. 5**

##### *Uffici all'estero.*

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'art. 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.
2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:
  - a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;
  - b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;
  - c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.
3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a tre unità.
4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati

conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;
  - b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa.
6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

#### **Art. 6**

##### *Rapporti con le regioni.*

1. Ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.
2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.
3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### **Art. 7**

##### *Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione.*

1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria



attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.
3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.
4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.
5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.

*Confronta:*

- DL 4 agosto 1993, n. 273, art. 1
- DL 2 ottobre 1993, n. 394, art. 1
- DL 4 dicembre 1993, n. 495, art. 1
- DL 2 febbraio 1994, n. 80, art. 1
- DL 31 marzo 1994, n. 219, art. 1
- DL 31 maggio 1994, n. 329, art. 1
- DL 30 luglio 1994, n. 477, art. 1
- DL 30 settembre 1994, n. 562, art. 1
- DL 30 novembre 1994, n. 661, art. 1
- DL 31 gennaio 1995, n. 29, art. 1
- DL 29 marzo 1995, n. 97, art. 1

**Art. 8**

*Organi.*

1. Sono organi dell'ENIT:
  - a) l'assemblea;
  - b) il presidente;
  - c) il consiglio di amministrazione;
  - d) il collegio dei revisori.

**Art. 9**

*Assemblea.*

1. L'assemblea dell'ENIT è composta:

- a) dal presidente dell'Ente;
- b) dal presidente, o dall'assessore al turismo, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;
- e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno tre in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
- f) da otto rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobile club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- g) da un rappresentante del personale dell'Ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.
3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, allorché sia presente almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

- *Mod. Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico*

**Art. 10**

*Competenze dell'assemblea.*

1. L'assemblea:
  - a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;
  - b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;
  - c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
  - d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vicepresidente;
  - e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'art. 7;
  - f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta affinché provveda.

• *Mod. Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico*

### **Art. 11**

#### *Il presidente.*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede

l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 12, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

### **Art. 12**

#### *Composizione e competenze del consiglio di amministrazione.*

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), nonché il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
3. Il consiglio di amministrazione:
  - a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  - b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;
  - c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;
  - d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;
  - e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;
  - f) predispone i programmi promozionali di cui all'art. 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;
  - g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;
  - h) nomina il direttore generale;
  - i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'art. 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;
  - l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.
4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del







turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

*Confronta:*

- DL 30 novembre 1994, n. 661, Art. 3
- DL 31 gennaio 1995, n. 29, Art. 3
- DL 29 marzo 1995, n. 97, Art. 3
- MOD Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico

### **Art. 13**

*Scioglimento del consiglio di amministrazione.*

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.
3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

### **Art. 14**

*Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:
  - a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;
  - b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  - c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e

integrazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro del turismo e dello spettacolo, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

- *Mod. Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico*

### **Art. 15**

*Emolumenti per i componenti degli organi collegiali.*

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

### **Art. 16**

*Esecutività delle deliberazioni.*

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

### **Art. 17**

*Direttore generale.*

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di



amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

### **Art. 18**

#### *Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT.*

1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi dello Stato;
  - b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
  - c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;
  - d) entrate diverse.
3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

### **Art. 19**

#### *Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo.*

1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.
5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

### **Art. 20**

#### *Disposizioni riguardanti il personale.*

1. Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'art. 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.
3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.
5. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni



con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

### **Art. 21**

#### *Copertura finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

### **Art. 22**

#### *Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.*

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'art. 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- *Confronta legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 13*

### **Art. 23**

#### *Relazione al Parlamento.*

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una

relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

### **Art. 24**

#### *Disposizione transitoria.*

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.
2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante.

### **Art. 25**

#### *Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648.*

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

**Legge 14 maggio 2005, n. 80**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.  
Deleghe al Governo per la modifica del codice  
di procedura civile in materia di processo di cassazione  
e di arbitrato nonché per la riforma organica  
della disciplina delle procedure concorsuali.**

capo VI - Rafforzamento della base produttiva.  
art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico  
(istituzione «ENIT - Agenzia nazionale per il turismo»).

*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2005,  
supplemento ordinario n. 91

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea

generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.

3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi





dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;

- b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi:

- 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico,
- 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità,
- 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della

decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:
    - 1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;
    - 2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
    - 3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
    - 4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole





esigenze della procedura;

5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;

6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;

7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;

9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

10.1) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;

10.2) la sussistenza di proposte di concordato;

10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

10.4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;

11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le

modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;

b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;

c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 2005

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze  
CASTELLI, Ministro della giustizia  
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



**ALLEGATO**

**Lavori preparatori.**

**SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 3344):**

- Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze (Siniscalco).
- Assegnato alla 5<sup>a</sup> commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 e 22 marzo 2005.
- Esaminato dalla 5<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 23 marzo 2005; il 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 aprile 2005.
- Esaminato in aula il 26, 27 aprile 2005; il 3 maggio 2005 ed approvato il 4 maggio 2005.

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5827):**

- Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 5 maggio 2005 con pareri del comitato per la legislazione, delle commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede referente, il 5, 9, 10 maggio 2005.
- Esaminato in aula il 9, 10 maggio 2005 ed approvato, con modificazioni, l'11 maggio 2005.

**SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 3344-B):**

- Assegnato alla 5<sup>a</sup> commissione (Bilancio), in sede referente, l'11 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 5<sup>a</sup> commissione l'11 e 12 maggio 2005.
- Esaminato in aula ed approvato il 12 maggio 2005.



## ALLEGATO

### AVVERTENZA:

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, serie generale.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005.

### Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

## Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005,  
supplemento ordinario

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
- Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e

le tecnologie;

EMANA

il seguente decreto legge:

(Omissis)

### Capo VI

*Rafforzamento della base produttiva.*

### Art. 12

*Rafforzamento e rilancio del settore turistico.*

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi dello Stato;
  - b) contributi delle regioni;
  - c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;





- d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8;
- e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio al Progetto Scegli-Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### NOTE ALL'ARTICOLO 12:

- al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nazionale del turismo di cui al comma 2”;
- nel secondo periodo, dopo le parole: “Viceministri, indicati nel citato decreto,” sono inserite le seguenti: “ed il sottosegretario con delega al turismo” e dopo le parole: “nel numero massimo di tre” sono inserite le seguenti: “e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- al comma 5, lettera d), dopo le parole: “, nonché delle attività di cui al comma 8” sono aggiunte le seguenti: “, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata”;
- al comma 7, nel primo periodo, le parole: “se nominato” sono sostituite dalle seguenti: “se nominati” e le parole: “e delle associazioni di categoria” sono sostituite dalle seguenti: “, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- nel secondo periodo, le parole: “è in particolare previsto” sono sostituite dalle seguenti: “sono in particolare previsti” e dopo le parole: “del turismo culturale” sono inserite le seguenti: “e del turismo congressuale”;
- dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti”;
- al comma 9, le parole: “progetto Scegli-Italia” sono sostituite dalle seguenti: “progetto Scegli Italia”;
- al comma 10, le parole: “Progetto Scegli-Italia” sono sostituite dalle seguenti: “progetto Scegli Italia”;
- al comma 11, le parole: “unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale” sono sostituite dalle seguenti: “unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»”.



**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
6 aprile 2006, n. 207**

**Regolamento recante organizzazione e disciplina  
dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo  
12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2006

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
- Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;
- Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
- Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;
- Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive;
- Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;
- Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;
- Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;

- Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
- Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Ambito e definizioni.*

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L'Agenzia è ente pubblico non economico.

**AVVERTENZA:**

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*):  
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti





per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

- Il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo». Il testo della legge di conversione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

- La legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante «Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1990, n. 245.

- La legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124.

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

- Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):

«Art. 12. (*Rafforzamento e rilancio del settore turistico*).

1. (Omissis).
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che

prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi dello Stato;
  - b) contributi delle regioni;
  - c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
  - d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
  - e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consulativo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale.
8. - 11. (Omissis).».

#### NOTE ALL'ART. 1:

- Per l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse.

#### Art. 2

##### *Funzioni dell'Agenzia.*

1. L'Agenzia:
  - a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione

- integrata delle risorse turistiche delle regioni;
- b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;
  - c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
  - d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;
  - e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;
  - f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.

**NOTE ALL'ART. 2:**

• Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56 (*Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*):

«Art. 1. (*Costituzione degli sportelli unici all'estero*).

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale,

turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle Camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia S.p.a., quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema





Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:
  - a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
  - b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal

seguente: «Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.».

### **Art. 3**

#### *Organi.*

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il collegio dei revisori.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 4**

#### *Presidente.*

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.



3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo Statuto, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
  - a) liti attive e passive;
  - b) accettazione di lasciti e donazioni;
  - c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.
4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
6. Il Presidente può conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.

### **Art. 5**

#### *Il consiglio di amministrazione.*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.
2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.
3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico.

### **Art. 6**

#### *Il collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori

contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

#### **NOTE ALL'ART. 6:**

- Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile.

«Art. 2403. (*Doveri del collegio sindacale*).

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».

### **Art. 7**

#### *Il Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.
2. Il Direttore generale è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Direttore generale è responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura





l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

#### NOTE ALL'ART. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 19. (*Incarichi di funzioni dirigenziali*).

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per

cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

#### Art. 8

##### *Comitato tecnico-consultivo.*

1. È istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività dell'Agenzia.
2. Il Comitato tecnico-consultivo è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attività produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attività culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.
3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.
4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è





rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.

## **Art. 9**

### *Osservatorio nazionale del turismo.*

1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonché la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.
3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## **Art. 10**

### *Articolazione e risorse.*

1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo.
2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi delle regioni;
  - b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
  - c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
  - d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.
4. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge

finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## **NOTE ALL'ART. 10:**

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*):

«8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.».

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (*Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato*):

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.».

## **Art. 11**

### *Società costituite o partecipate dell'Agenzia.*

1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.



2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.
3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.

## **Art. 12**

### *Statuto e regolamenti dell'Agenzia.*

1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni.
3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

## **Art. 13**

### *Disposizioni finali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.
3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilità ed organizzazione.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.
7. È abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.
8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **NOTE ALL'ART. 13:**

- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi note all'art. 7.
- Per la legge 11 ottobre 1990, n. 292, vedi note alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2006

### **CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive  
BACCINI, Ministro per la funzione pubblica  
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze  
FINI, Ministro degli affari esteri  
TREMAGLIA, Ministro degli italiani nel Mondo  
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006 - Ufficio di controllo atti  
Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 164

Decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285, art. 39

## Segnaletica turistica.

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992,  
supplemento ordinario

### Art. 39

#### *Segnali verticali.*

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

##### A.

segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza dei pericoli ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

##### B.

segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

- a) segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;
- c) segnali di obbligo;

##### C.

segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

- a) segnali di preavviso;
- b) segnali di direzione;
- c) segnali di conferma;
- d) segnali di identificazione strade;
- e) segnali di itinerario;
- f) segnali di località e centro abitato;
- g) segnali di nome e strada;
- h) segnali turistici e di territori;
- i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
- j) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali

stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento che si applica il comma 13 dell'articolo 38.



**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134**

## Segnali di indicazione.

*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992,  
supplemento ordinario

### **Art. 124**

#### *Generalità dei segnali di indicazione.*

1. Si definiscono “segnali di indicazione” quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, non che per l’individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
2. L’insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all’articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
  - a) congruenza : la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
  - b) coerenza : sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni ;
  - c) omogeneità : sul medesimo itinerario, dall’inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell’ambiente circostante e nell’armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall’ente proprietario della strada o dall’ente concessionario, in accordo con l’ente proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nell’esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all’utente :
  - a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun

- rame in modo da realizzare un’adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari ;
- b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al precedente punto a);
- c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
- d) confermare, dopo l’intersezione, le destinazioni raggiungibili.

7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall’articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso e di uscita dei centri abitati, ad accezione delle intersezioni con strade locali e non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colori diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni di cui esse indirizzano.



## **Art. 134**

### *Segnali turistici e di territorio.*

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
  - a) turistiche;
  - b) industriali;
  - c) alberghiere;
  - d) territoriali;
  - e) di luoghi di pubblico interesse.I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dell'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio all'industria, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
6. Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" in genere (fig. II.297).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio di vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  - a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico - alberghiere o del segnale di informazione di cui al punto b) seguente (fig. II.298);
  - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
  - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300, II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.  
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992 n. 114 S.O.





Legge 5 dicembre 1985, n. 730

## Disciplina dell'agriturismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Finalità dell'intervento.*

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

#### **Art. 2**

##### *Definizione di attività agrituristiche.*

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

#### **Art. 3**

##### *Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.*

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

#### **Art. 4**

##### *Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristiche.*

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristiche in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8.

#### **Art. 5**

##### *Norme igienico-sanitarie.*

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti, alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.



## **Art. 6**

### *Elenco regionale.*

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

## **Art. 7**

### *Disciplina amministrativa.*

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristiche, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

- a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
- b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

- c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
- d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.

## **Art. 8**

### *Autorizzazione comunale.*

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

## **Art. 9**

### *Determinazione delle tariffe.*

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

## **Art. 10**

### *Programma regionale agrituristiche e di rivitalizzazione di aree rurali.*

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristiche e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristiche e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristiche;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali





delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;  
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

### **Art. 11**

#### *Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.*

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

### **Art. 12**

#### *Promozione dell'offerta agrituristica.*

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

### **Art. 13**

#### *Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.*

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

### **Art. 14**

#### *Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo.*

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

### **Art. 15**

#### *Regioni a statuto speciale e province autonome.*

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

Legge 27 luglio 1999, n. 268

## Disciplina delle “strade del vino”.

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999

### Art. 1

#### *Principi e obiettivi.*

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle “strade del vino”.
2. Le “strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle “strade del vino”, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle “strade del vino” ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

### Art. 2

#### *Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione.*

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle “strade del vino”, possono prevedere i seguenti strumenti:
  - a) il disciplinare della “strada del vino” sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
  - b) il comitato promotore;
  - c) il comitato di gestione;
  - d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle “strade del vino”.
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

### Art. 3

#### *Requisiti del disciplinare.*

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4.

#### *Agevolazioni e contributi finanziari.*

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle “strade del vino” può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,



provvede al riparto della suddetta somma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 5**

#### *Applicazione della legge.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

### **Art. 6**

#### *Riconoscimento delle "strade" già istituite.*

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" già istituite.





**Legge 23 agosto 1988, n. 400**

## **Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Entrata in vigore della legge: 27 settembre 1988

*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988,  
supplemento ordinario n. 86

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Capo I**

#### *Gli organi del Governo.*

#### **Art. 1**

#### *Gli organi del Governo, Formula di giuramento.*

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".

#### **Art. 2**

#### *Attribuzioni del Consiglio dei ministri.*

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i

ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
  - a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
  - b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
  - c) i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
  - d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;
  - e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle;
  - f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti dalla natura degli interventi;
  - g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
  - h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
  - i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
  - l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
  - m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
  - n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
  - o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
  - p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo





- parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni delle provincie autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

### **Art. 3**

#### *Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale.*

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

### **Art. 4**

#### *Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri.*

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **Art. 5**

#### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
  - a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

- b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;
- c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
- d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonchè ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
- e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;
- f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
  - a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
  - b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
  - c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
  - d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
  - e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
  - f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti

- pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
- g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
  - h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
  - i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:
    - a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
    - b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

### **Art. 6**

#### *Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono

tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perchè stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

### **Art. 7**

#### *Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
  - b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma I sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei comitati.

### **Art. 8**

#### *Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

### **Art. 9**





### *Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.*

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **Art. 10**

#### *Sottosegretari di Stato.*

1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.
3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.

### **Art. 11**

### *Commissari straordinari del Governo.*

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

### **Capo II**

#### *Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

### **Art. 12**

#### *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui



trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:
  - a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
  - b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenza regionali;
  - c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

### **Art. 13**

#### *Commissario del Governo.*

1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:
  - a) sovrintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il loro coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento

autonomo, aventi sede nella regione. è informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

- b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuovere tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;
  - c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
  - d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
  - e) propone al presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;
  - f) riferisce periodicamente al Presidente del "consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.
  3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotendenziale 7 settembre 1945, n. 545.
  4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica







non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione dipendente funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La funzione del commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente di livello B.

### Capo III

#### *Potestà normativa del Governo.*

#### Art. 14

##### *Decreti legislativi.*

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se alla delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non rite nute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,

esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

#### Art. 15

##### *Decreti-legge.*

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonchè dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
  - a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
  - b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
  - c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
  - d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
  - e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purchè definitiva, nonchè della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 16

##### *Atti aventi valore o forza di legge, Valutazione delle conseguenze finanziarie.*

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei Conti, in quanto ne faccia richiesta, la Presidenza



di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

### **Art. 17**

#### *Regolamenti.*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
  - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
  - e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **Capo IV**

### *Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riordino di talune funzioni.*

### **Art. 18**

#### *Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale.
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro. Il presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla presidenza, segretario del consiglio dei ministri.

### **Art. 19**

#### *Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*



1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
  - a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;
  - b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
  - c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonchè all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
  - d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
  - e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonchè predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
  - f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;
  - g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonchè dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
  - h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinchè il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonchè gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
  - i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
  - l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
  - m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
  - o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonchè la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;
  - p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
  - q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
  - r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonchè degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;
  - s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;
  - t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;
  - u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
  - v) fornire l'assistenza tecnica per lo Svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonchè di quelle attinenti la ricerca scientifica di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;
  - z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;
  - aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;



- bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
- cc) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26.

### **Art. 20**

#### *Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.*

1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

### **Art. 21**

#### *Uffici e dipartimenti.*

1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,

su proposta del ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

### **Art. 22**

#### *Comitato di esperti per il programma di governo.*

1. Il Segretario generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal presidente del Consiglio dei ministri.

### **Art. 23**

#### *Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della preente legge, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio è proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello





Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

## **Art. 24**

### *Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
  - b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
  - c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
  - d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
  - e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
  - f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
  - g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

## **Art. 25**

### *Vigilanza su enti ed istituzioni.*

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

## **Art. 26**

### *Dipartimento per l'informazione e l'editoria.*

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **Art. 27**

### *Spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale.*

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.
2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti.  
Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite:
  - 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale);
  - 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale);
  - 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale);
  - 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale);
  - 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo





livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

### **Art. 28**

#### *Capi dei dipartimenti e degli uffici.*

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.

### **Art. 29**

#### *Consulenti e comitati di consulenza.*

1. Il Presidente del consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

### **Art. 30**

#### *Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

### **Art. 31**

#### *Consiglieri ed esperti.*

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio

stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

### **Art. 32**

#### *Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale



incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

### **Art. 33**

#### *Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.<sup>3.</sup>  
La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

### **Art. 34**

#### *Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.*

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

### **Art. 35**

#### *Consiglio di amministrazione.*

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:
  - a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
  - b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

### **Art. 36**

#### *Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

### **Art. 37**

#### *Dotazioni organiche.*

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

### **Art. 38**

#### *Norme per la copertura dei posti.*

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della



- Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonchè quelli con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
  3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.
  4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamenti di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe, a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.
  5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio

- prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
  8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
  9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
  10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
  11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.
  12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
  13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive



modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

### **Art. 39**

#### *Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.*

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai comuni 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.

### **Capo VI**

#### *Norme finali e finanziarie.*

### **Art. 40**

#### *Norme finali.*

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

segue >>>>>

### **TABELLA**

#### *Ruolo del personale direttivo.*

| Profilo professionale                 | Qualifica funzionale<br>e livello retributivo | Posti |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Direttore capo aggiunto di segreteria | VIII                                          | 18    |
| Direttore di segreteria               | VII                                           | 32    |
| Vice direttore di segreteria          | VII                                           |       |

#### *Ruolo del personale di concetto.*

| Qualifica funzionale  | Profilo professionale<br>e livello retributivo | Posti |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------|
| Segretario capo       | VII                                            | 55    |
| Segretario principale | VI                                             | 95    |
| Segretario            | VI                                             |       |

- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all'art. 38.

### **Art. 41**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonché dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegated tabelle, il



ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988.

**COSSIGA**

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI



**ALLEGATO**

### **Lavori preparatori.**

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 38):**

- Presentato all'on. Labriola ed altri il 2 luglio 1987.
- Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1987, con pareri delle commissioni III, V, VII e XI.
- Esaminato dalla I commissione il 16, 23 e 30 settembre 1987.
- Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1987 (atto n. 38/A relatore on. Soddu).
- Esaminato in aula il 13 ottobre 1987 e approvato il 14 ottobre 1987.

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 558):**

- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
- Esaminato dalla 1a commissione il 3 e 25 febbraio 1988; il 13, 14, 15 e 19 luglio 1988.
- Esaminato in aula il 20 luglio 1988 e approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1988.

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 38/B):**

- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 luglio 1988, con pareri delle commissioni III, V e XI.
- Esaminato dalla I commissione il 26 luglio 1988.
- Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 1988.





#### AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.

#### NOTE ALL'ART. 2:

• Il testo dell'art. 127 della Costituzione è il seguente:  
“Art. 127. - Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.  
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e la entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.  
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.  
Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza”.

• Il testo dell'art. 7 della Costituzione è il seguente:  
“Art. 7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.  
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

• Il testo dell'art. 8 della Costituzione è il seguente:  
“Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.  
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le

relative rappresentanze”.

• L'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, è così formulato:  
“Art. 25. - Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.  
Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appare il visto con riserva.  
Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:  
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;  
b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;  
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi”.

#### NOTE ALL'ART. 5:

• Il testo dell'art. 72 della Costituzione è il seguente:  
“Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione è poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.  
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.  
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.  
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.

• La legge n. 87/1953 reca: “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della



Corte costituzionale”.

- Il primo comma dell’art. 95 della Costituzione prevede che: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri”.

**NOTA ALL’ART. 6:**

- Per il testo del primo comma dell’art. 95 della Costituzione si veda la precedente nota all’art. 5.

**NOTE ALL’ART. 13:**

- Per il testo dell’art. 127 della Costituzione si veda nelle note all’art. 2.
- Il testo dell’art. 13 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:  
“Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all’attuazione delle direttive emanate in materia. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.  
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge”.
- Il testo dell’art. 2 della legge n. 382/1975 (Norme sull’ordinamento regionale sulla organizzazione della pubblica amministrazione) è il seguente:  
“Art. 2. - In caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale”.

- Il D.L.L. n. 545/1945 reca: “Ordinamento amministrativo della Valle d’Aosta”.

- L’art. 41, secondo comma, della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) prevede che la commissione di controllo sull’amministrazione regionale istituita dal primo comma sia nominata con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l’interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale e sia costituita (lettera a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede, oltre ai componenti di cui alle lettere b), c) e d).

**NOTA ALL’ART. 14:**

Il testo dell’art. 76 della Costituzione è il seguente:

“Art. 76. - L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

**NOTE ALL’ART. 15:**

- Il testo dell’art. 77 della Costituzione è il seguente:  
“Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.  
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.  
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
- Per il testo dell’art. 76 della Costituzione si veda la precedente nota all’art. 14.
- Per il testo dell’art. 72, quarto comma della Costituzione si veda nelle note all’art. 5.

**NOTA ALL’ART. 16:**

- Per il testo degli articoli 76 e 77 della Costituzione si veda, rispettivamente, le precedenti note all’art. 14 e all’art. 15.

**NOTE ALL’ART. 19:**

- Per il testo dell’art. 127 della Costituzione si veda nelle note all’art. 2.
- Il testo dell’art. 27 della legge n. 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:  
“Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:  
1) la tutela dell’albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;  
2) l’attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

- 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
- 4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
- 5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
- 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
- 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
- 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
- 9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;
- 10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale

ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzioni di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".

La legge n. 97/1979, richiamata nell'articolo soprariportato, reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati, e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

• Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

"Art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.
2. All'ordinamento del Dipartimento per il mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo alle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".





### NOTA ALL'ART. 27:

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), così come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1975, n. 427, come incrementato dall'art. 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### QUADRO I

##### *Dirigenti amministrativi.*

| LIVELLO DI FUNZIONE | QUALIFICA           | POSTI DI QUALIFICA |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| • D                 | Dirigente superiore | 104                |

| FUNZIONE                                                                | POSTI DI FUNZIONE |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale a capo servizio | 55                |
| • Direttore di ragioneria centrale                                      | 28                |
| • Direttore di ragioneria regionale                                     | 20                |
| • Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato         | 1                 |

| LIVELLO DI FUNZIONE | QUALIFICA       | POSTI DI QUALIFICA |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| • E                 | Primo dirigente | 238                |
|                     | 342             |                    |

| FUNZIONE                                                                                                                                                                                                                         | POSTI DI FUNZIONE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Direttore di divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali, vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio di ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici | 238               |

### NOTE ALL'ART. 32:

• Il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

“Art. 8.

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di

istituto.

3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza”.

• Il testo dell'art. 19 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) è il seguente:

Art. 19. - Le autorizzazioni ad affettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonchè il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

Per il periodo da 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo”.

Si trascrive il titolo dei provvedimenti richiamati nell'articolo sopraportato:

- la legge n. 585/1971 reca: “Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra”.
- la legge n. 1289/1962 reca: “Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro”;
- la legge n. 1290/1962 reca: “Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle



Direzioni provinciali del tesoro”;

- la legge n. 318/1971 reca: “Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell’Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo “;
- la legge n. 87/1958 reca: “Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”;
- il D.L.L. n. 19/1946 reca: “Compensi per il lavoro straordinario e premio di presenza ai dipendenti statali”;
- il R.D.L. n. 1100/1924, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: “Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato”.

#### NOTE ALL’ART. 35:

• L’art. 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall’art. 7 della legge 18 marzo 1968, n.249, dell’art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell’art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, è così formulato: “Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall’impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto:

- a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l’effettiva direzione di un servizio centrale;
- b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell’amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro;
- c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l’amministrazione;
- d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all’inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.

I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle

carriere direttive di qualifica più elevata aventi maggiore anzianità di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell’ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell’attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l’efficacia, la tempestività e la semplificazione dell’azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.

Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l’amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma.

La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma.

Il Consiglio di amministrazione dell’amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionale è presieduto dal presidente dell’amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all’ottavo comma.

Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.

In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio”.

Il D.P.R. n. 721/1977, soprarichiamato, reca: “Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell’art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775”.

- L’art. 147 del citato testo unico, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come







modificato dall'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è così formulato:  
“Art. 147 (Adunanze del consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente”.

#### NOTE ALL'ART. 38:

• Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:  
“Art. 2. (Concorso speciale per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera. L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionali dell'amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

I commi terzo e sesto dell'art. 167 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come

modificato dall'art. 7 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, così recitano:

“Comma terzo. - Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare”.

“Comma sesto. - Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino ufficiale dell'amministrazione”.

• Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:  
“3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.  
4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310”.

• Il testo degli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. n. 310/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale), soprarichiamati, è il seguente:  
“Art. 2 (Inquadramento). - L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattasi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese.

Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe e l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;



- b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante alla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello statto in corso di maturazione;
- c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;
- d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato allo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsti dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).

Ai fini di quanto previsto del presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina della carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

- a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
- b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.

Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza”.

“Art. 3 (Benefici convenzionali). - Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esame, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se

abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata”.

“Art. 18 (Decorrenze dei benefici economici). - L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di lire 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. la frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica”.

• Per il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 si veda alla nota che segue.

• Il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 è il seguente:

“Art. 6. - In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312”.

• Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamati, è il



segunte:

“Art. 13 (titoli di studio). - Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali per l’accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- 1) licenza di scuola elementare ad assolvimento dell’obbligo scolastico per le qualifiche 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>;
- 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1 grado per le qualifiche 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2 grado per le qualifiche 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>;
- 4) diploma di laurea per le qualifiche 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.

Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

- 50 per cento dalla 1<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> qualifica;
- 40 per cento dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> e dalla 3<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 4<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 5<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 6<sup>a</sup> alla 7<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 7<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un’anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l’accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all’anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all’inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso”.

- Per il testo dell’art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all’art. 32.
- Per il testo dell’art. 27 della legge n. 93/1983 si veda nelle note all’art. 19.
- I quadri A, B e C dell’allegato al D.P.R. n. 536/1984 (Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:



**ALLEGATO**

## **Contingente del personale del Dipartimento.**

### **QUADRO A**

| QUALIFICA O FUNZIONE                                                   | NUMERO    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Magistrati ordinari e amministrativi, professori universitari ordinari | 6         |
| Esperti                                                                | 8         |
| <b>Totale</b>                                                          | <b>14</b> |

### **QUADRO B**

| QUALIFICA O FUNZIONE                           | NUMERO    |
|------------------------------------------------|-----------|
| Numero Dirigenti generali                      | 8         |
| Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili | 13        |
| Primi dirigenti, equiparati o equiparabili     | 14        |
| Ispettori                                      | 10        |
| <b>Totale</b>                                  | <b>45</b> |

### **QUADRO C**

| QUALIFICA O FUNZIONE                            | NUMERO     |
|-------------------------------------------------|------------|
| Numero Ruolo ad esaurimento,                    |            |
| VIII e VII qualifica funzionale ed equiparati   | 62         |
| VI - V - IV qualifica funzionale ed equiparati  | 104        |
| III - II - I qualifica funzionale ed equiparati | 38         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>204</b> |
| <br>Totale generale                             | <br>263    |

• Il testo dell’art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: Art. 36.

1. A decorrere dall’anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all’unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l’integrazione temporanea di esperti e di personale dell’ufficio competente nonché l’erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presedenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento “Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri” iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1986.

segue «Allegato» >>>>>



2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato “Conto speciale per i progetti integrati mediterranei” e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041”.

• Il testo dell’art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato), soprarichiamato, come modificato dall’art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

“Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite delle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicitate per conto e nell’interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l’orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione”.

• La tabella I allegata al D.P.L. n. 1000/1937 convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1108, classifica il personale civile non di ruolo dipendente dalle amministrazioni statali nelle categorie I, II, III e IV.

In merito alla retribuzione mensile del personale collocato nelle predette categorie è stata, da ultimo, disposta, dal terzo comma dell’art. 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), l’attribuzione con decorrenza 1 luglio 1978, dello stipendio iniziale previsto dell’art. 24 della medesima legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

## NOTA ALL’ART. 39:

Il D.P.C.M. 29 dicembre 1974 reca: Determinazione del contingente del personale da utilizzare nell’ufficio del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia”.

## NOTE ALL’ART. 40:

• Il R.D.L. n. 1100/1924, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: “Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato”.

• La tabella allegata alla legge n. 455/1985 è la seguente:

## NOTA ALL’ART. 41:

• Per il testo dell’art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all’art. 32.

## TABELLA A

*Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

| ESPERTI E COMANDATI                                           | IN RUOLO E FUORI RUOLO | CONSIGL. A TEMPO PARZIALE |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Dirigente generale, livello B e C,<br>e qualifiche equiparate | 34*                    | 20                        |
| Dirigente superiore                                           | 55                     | 30 (104)                  |
| Primo dirigente                                               | 80                     | 45                        |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>169</b>             | <b>95</b>                 |

(\*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissari di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

## TABELLA B

*Organo del personale non dirigente  
della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

| COMANDATI                           | IN RUOLO E FUORI RUOLO | INCARICATI |
|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Qualifiche ad esaurimento           | 31                     | 15         |
| 9 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 61                     | 31         |
| 8 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 123                    | 62         |
| 7 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 193                    | 96         |
| 6 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 282                    | 145 (30)   |
| 5 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 375                    | 187        |
| 4 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 544                    | 261        |
| 3 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 113                    | 57         |
| 2 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 59                     | 30         |
| <b>Totale</b>                       | <b>1.781</b>           | <b>884</b> |

segue «Tabella C» >>>>>

**TABELLA C**

*Organico del personale dei  
Commissariati del governo nelle regioni.*

| COMANDATI                           | IN RUOLO E FUORI RUOLO | INCARICATI |
|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Dirigente superiore                 | 40                     | 8          |
| Primo dirigente                     | 80                     | 60         |
| Qualifiche ad esaurimento           | 16                     | 4          |
| 9 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 17                     | 4          |
| 8 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 34                     | 6          |
| 7 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 31                     | 6          |
| 6 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 54                     | 10         |
| 5 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 44                     | 10         |
| 4 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 70                     | 10         |
| 3 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 54                     | 10         |
| 2 <sup>a</sup> qualifica funzionale | 58                     | 10         |
| <b>Totale</b>                       | <b>498</b>             | <b>94</b>  |





**Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

**Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I  
modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997, serie generale, parte I

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;
- Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Ambito della disciplina.*

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

**Capo II**

*Conferenza Stato - Regioni.*

**Art. 2**

*Compiti.*

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni:
  - a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
  - b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
  - c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
  - e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;





- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato - regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato - regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
  - a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
  - b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato - regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati

raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni delibera, altresì:
  - a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

### **Art. 3**

#### *Intese.*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

### **Art. 4**

#### *Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.*

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare



l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## **Art. 5**

### *Rapporti tra regioni e Unione europea.*

1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
  - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
  - b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
2. La Conferenza Stato - regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea.  
Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato - regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
3. La Conferenza Stato - regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

## **Art. 6**

### *Scambio di dati e informazioni.*

1. La Conferenza Stato - regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato - regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle

pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## **Art. 7**

### *Organismi a composizione mista.*

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato - regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

## **Capo III**

### *Conferenza unificata.*

## **Art. 8**

### *Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata.*

1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio



dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

## **Art. 9**

### *Funzioni.*

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
  - a) esprime parere:
    - 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
    - 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
    - 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
  - c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
  - d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;
  - e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
  - f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
  - g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle

regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha compiti di:
  - a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  - b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.
6. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
  - a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
  - b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
  - c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
  - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
  - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

## **Art. 10**

### *Segreteria.*

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato - regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di





appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato - regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997.

**SCALFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
NAPOLITANO, Ministro dell'interno  
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK



## ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.



## NOTE

### AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTE ALLE PREMESSE:

• L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

• L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

• Il testo dell'art. 9 della legge n. 59 / 1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente: "Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
  - b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
  - c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della

segue «Note» >>>>>





disciplina per i casi di dissenso;  
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Statocittà e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata”.

#### NOTE ALL'ART. 1:

- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 59 / 1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 / 1997 è il seguente:  
“1. Con i decreti legislativi cui all'art. 1 sono:  
a) - b) (omissis); c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo”.

#### NOTE ALL'ART. 2:

- Il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: “28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi”.

• (Omissis) - Il testo dell'art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

“Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali).

1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato.

In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua nove aziende unità sanitarie locali e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti”.

• Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 421/1992) è il seguente: “3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile”.

#### NOTA ALL'ART. 6:

• Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 59/1997 è il seguente: “1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contrattiquadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relative al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

• Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove



previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma".

#### NOTA ALL'ART. 8:

• Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

"Art. 17 (Aree metropolitane).

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana".
5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".

#### NOTE ALL'ART. 9:

• Il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 è il seguente:

"Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per 'conferimento' si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per 'enti locali' si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da

qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

- a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
- b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
- c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Consiglio dei Ministri;
- d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;



e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica o della tutela dell'ambiente".

• Il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:

"Art. 12.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituenti società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
  - b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
  - c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il

privato;

- d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.
  4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economicofinanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
    - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario;
    - b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
    - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
    - d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
  5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
  6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
  - 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre



L'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.
8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.
9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economicofinanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economicofinanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale".

**Decreto legislativo  
30 luglio 1999, n. 300, artt. 27, 28 e 29**

**Riforma dell'organizzazione del Governo,  
a norma dell'articolo 11  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999,  
supplemento ordinario, n. 163

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Oggetto.*

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo

1999, n.50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**Art. 2**

*Ministeri.*

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri
2. Ministero dell'interno
3. Ministero della giustizia
4. Ministero della difesa
5. Ministero dell'economia e delle finanze
6. Ministero delle attività produttive
7. Ministero delle politiche agricole e forestali
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
12. Ministero per i beni e le attività culturali

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

**Titolo I**

*L'organizzazione dei ministeri.*







### **Art. 3**

#### *Disposizioni generali.*

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
  1. Ministero dell'interno
  2. Ministero della giustizia
  3. Ministero dell'economia e delle finanze
  4. Ministero delle attività produttive
  5. Ministero delle politiche agricole e forestali
  6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
  7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
  9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
  1. Ministero degli affari esteri
  2. Ministero della difesa
  3. Ministero per i beni e le attività culturali

### **Art. 4**

#### *Disposizioni sull'organizzazione.*

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

### **Art. 5**

#### *I dipartimenti.*

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
  - a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
  - b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
  - c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
  - d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
  - e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;
  - f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il



conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

- g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
- h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

- 6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

### **Art. 6**

#### *Il segretario generale.*

- 1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.
- 2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

### **Art. 7**

#### *Uffici di diretta collaborazione con il ministro.*

- 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel

rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

- b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
- c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
- d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
- e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

### **Titolo II**

#### *Le agenzie.*

### **Art. 8**

#### *L'ordinamento.*

- 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
- 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
- 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il



conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
  - b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
  - c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
  - d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
    - d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
    - d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
    - d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
    - d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
  - e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
  - f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria

organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

- g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
- h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
- i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
- m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

## **Art. 9**

### *Il personale e la dotazione finanziaria.*

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
  - a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
  - b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1,



sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
  - a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
  - b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
  - c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei ministeri competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

### **Art. 10**

#### *Agenzie fiscali e di protezione civile.*

1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

### **Titolo III**

#### *L'amministrazione periferica.*

### **Art. 11**

#### *L'ufficio territoriale del governo.*

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.
2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazione dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.

### **Capo VI**

#### *Il ministero delle attività produttive.*

### **Art. 27**

#### *Istituzione del ministero e attribuzioni.*

1. È istituito il ministero delle attività produttive.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle





comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità per le funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.

## **Art. 28**

### *Aree funzionali.*

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
  - a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie

o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

- b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazioni delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
- c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel



settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

### **Art. 29**

#### *Ordinamento.*

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonchè, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

### **Art. 30**

#### *Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri.*

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

### **Art. 31**

#### *Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.*

1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
  - a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
  - b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.

### **Art. 32**

#### *Agenzia per la proprietà industriale.*

1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

*(omissis)*



**Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303**

**Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
a norma dell'articolo 11  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1 settembre 1999,  
supplemento ordinario, n. 167

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

**Ordinamento della Presidenza.**

**Art. 1**

**Denominazioni.**

1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

- a) "Presidente" il Presidente del Consiglio dei Ministri e "Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) "Segretariato generale", "Segretario generale" e "Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) "Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;
- d) "uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;
- e) "servizi": unità operative di base di livello dirigenziale.

**Art. 2**

**Finalità e funzioni.**

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.  
L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
  - a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
  - b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;
  - c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
  - d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
  - e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;
  - f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;
  - g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
  - h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;
  - i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
  - l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
  - m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;
  - n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche





- dal programma di Governo;
- o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

### **Art. 3**

#### *Partecipazione all'Unione europea.*

1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

### **Art. 4**

#### *Rapporti con il sistema delle autonomie.*

1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Si avvale altresì, sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

### **Art. 5**

#### *Politiche di pari opportunità.*

1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare

pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

### **Art. 6**

#### *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.*

1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonchè la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

### **Art. 7**

#### *Autonomia organizzativa.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per



la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.
8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

## **Art. 8**

### *Autonomia contabile e di bilancio.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

## **Art. 9**

### *Personale della Presidenza.*

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze





temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

## **Capo II**

### *Norme di prima applicazione, transitorie e finali.*

## **Art. 10**

### *Riordino dei compiti operativi e gestionali.*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
  - a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
  - b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
  - c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
  - d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
  - e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione

delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché, nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti





attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

### **Art. 11**

#### *Ordinamento transitorio.*

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e

dipartimenti della Presidenza.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1 giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.
7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale



riadeguamento numerico del personale.

8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

### **Art. 12**

#### *Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.*

1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. All'articolo 5, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera: “c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.”.
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:
  - a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
  - b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), cc);
  - c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
  - d) articolo 22;

e) articolo 23, comma 1;

f) articolo 27;

g) articolo 29, comma 3;

h) articolo 30;

i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;

l) articolo 35;

m) articolo 37;

n) articolo 39.

5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.
6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole “tra i magistrati” sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: “tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2”.
8. All'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto il seguente comma: “4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.”.
9. All'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale”.
10. All'articolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera: “i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.”.

### **Art. 13**

#### *Disposizioni finali.*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.



**Legge 17 luglio 2006, n. 233**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.**

**Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2006

**Legge di conversione.**

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
  - b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
  - c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;
  - d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
  - e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,

n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

segue allegato "Testo del decreto-legge" >>>>>



## ALLEGATO

### **Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.**

Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

#### **Art. 1**

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:  
«1. I Ministeri sono i seguenti:  
1) Ministero degli affari esteri;  
2) Ministero dell'interno;  
3) Ministero della giustizia;  
4) Ministero della difesa;  
5) Ministero dell'economia e delle finanze;  
6) Ministero dello sviluppo economico;  
7) Ministero del commercio internazionale;  
8) Ministero delle comunicazioni;  
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;  
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *e del mare*;  
11) Ministero delle infrastrutture;  
12) Ministero dei trasporti;  
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;  
14) Ministero della salute;  
15) Ministero *della pubblica* istruzione;  
16) Ministero dell'università e della ricerca;  
17) Ministero *per i* beni e *le* attività culturali;  
18) Ministero della solidarietà sociale».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate*, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica finanziaria *non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è*

- trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, *con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.*
- 2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «*, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione*».
- 2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «*secondo il principio di*» fino a: «*politica industriale*» sono sostituite dalle seguenti: «*, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale*».
- 2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il declino comma è sostituito dal seguente:  
«*Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*».
- 2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero *delle attività produttive* dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. *Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le*







- parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse.*
6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo*; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, *e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.*
7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.*
8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, *nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.*

- 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
- 9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono





apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

*10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.*

*10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.*

*11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali».*

*12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.*

*13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.*

*13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».*

*14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.*

*15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei*

*trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.*

*16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.*

*17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.*

*18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

*19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:*

- a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;*
- b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;*
- c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;*
- d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;*
- e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto*

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

- f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti»;
- b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) turismo».

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

- a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
- b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
- d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità



- per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.*
- 22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:
- «2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.
- 23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio, ».

- 24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro».
- 24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
- 24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
- 24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.
- 24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
- 24-septies. È abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.



- 24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero».
- 24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale» sono soppresse.
25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziata in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- 25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
- 25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

- 25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

## **Art. 2**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Legge 24 novembre 2006, n. 286

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  
recante disposizioni urgenti  
in materia tributaria e finanziaria.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006,  
supplemento ordinario n. 223

LEGGE DI CONVERSIONE

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Testo del decreto-legge coordinato  
con la legge di conversione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006,  
supplemento ordinario n. 223

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

**Art. 1**

*Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale,  
nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria.*

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
  - a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  - b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
  - c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale







competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».*

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».*

6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

*«12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».*

7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;*
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».*

8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

è sostituito dal seguente:

*«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi».*

- 8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

*«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.*

*2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

*2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».*

- 8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.

9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle



entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si

dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

## Art. 2

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
«6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo



*riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».*

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario»;

3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

*l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente:*

«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi).

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo).

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16,



commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:  
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente:

«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).

1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfettario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5».
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:  
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
  1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo





*dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.*

2. *Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione».*
15. *Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:  
«2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:  
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;  
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile».*
16. *L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.*
17. *Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.*
18. *All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:  
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30*

*per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;*

*b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

*«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente»;*

*c) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

*«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».*

19. *All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'art. 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».*
20. *La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
21. *All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».*
22. *Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:  
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le*





*perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».*

23. *Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:*  
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
24. *Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.*
25. *Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:*  
«Art. 188-bis (Campione d'Italia).  
1. *Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfettariamente del 20 per cento.*  
2. *I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.*  
3. *Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».*
26. *Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.*
27. *Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.*
28. *Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis*

*del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.*

29. *I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*  
a) *che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;*  
b) *che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;*  
c) *che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».*
30. *L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».*
31. *Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:*  
«6. *I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di*

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



*compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».*

32. *All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*  
*«d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34».*
33. *Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona*

*diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.*

34. *In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*
35. *Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).*
36. *L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente*



*decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.*

37. *All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».*
38. *I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.*
39. *I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.*
40. *Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.*
41. *Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*
42. *Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice*

*dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.*

43. *Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.*
44. *Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.*
45. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.*
46. *I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.*
47. *È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.*
48. *I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:*
  - a) *devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;*
  - b) *devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;*
  - c) *devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.*
49. *Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei*





*diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:*

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;*
- b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;*
- c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.*

50. *Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.*

51. *Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.*

52. *Sono abrogate le seguenti disposizioni:*

- a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;*
- b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;*
- c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;*
- d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.*

53. *Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.*

54. *Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.*

55. *All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso*

*complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».*

56. *L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.*

57. *L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.*

58. *Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.*

59. *Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.*

60. *In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di*



*veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.*

61. *Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.*
62. *Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.*
63. *A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.*
64. *I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.*
65. *Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente:*  
«55,00»;
  - b) *al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata»;*
  - c) *il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:*  
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:  
7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».

66. *A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito*

*fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.*

67. *Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.*
68. *Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.*
69. *All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».*
70. *Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».*
71. *Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;*
  - b) *nell'articolo 164, comma 1:*
    - 1) *all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;*
    - 2) *alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;*
    - 3) *alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»;* nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
    - 4) *dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*  
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro».

72. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta*



*in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.*

73. *Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale»,».*
74. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*
75. *Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.*
76. *In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di*

*incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.*

77. *In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.*
78. *Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.*
79. *Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.*
80. *All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;*
  - b) *al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;*
  - c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti».*





81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate»;
  - b) il terzo periodo è soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
- a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
  - b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
  - c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
  - d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
  - e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a

propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

- f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
  - g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
  - h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
  - i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
- «5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
- a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

- b) *mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;*
- c) *agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;*
- d) *sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;*
- e) *prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;*
- f) *nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.*

*5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica».*

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
- a) *richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;*
  - b) *emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei*

*concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;*

- c) *emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;*
- d) *irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;*
- e) *segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

87. *Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiara espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.*
88. *Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e*





*del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.*

89. *All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione»;*

*b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.*

90. *Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

91. *All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) nel primo comma, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione,*

*progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;*

*b) il secondo comma è abrogato.*

92. *Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».*
93. *Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.*
94. *Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*  
*«Art. 54 (Ordinamento).*
- 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.*
- 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4».*
95. *L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a*





*decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.*

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;
  - b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
  - c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;
  - b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;
  - c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche

*mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.*

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e, al secondo periodo, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;
  - b) il comma 6 è abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e





*diritti di terzi.*

106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.
107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:  
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:
- a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
- b) sono organi dell'Agenzia:
- 1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- 3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
- d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
- e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle



posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243»;

- c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;
- d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza».
111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
- b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:
- «Art. 9 (Diritto di interpello).
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i

relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili».
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
- b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il



*ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;*

- c) *particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:*
- 1) occupazione;*
  - 2) tutela del prodotto editoriale primario;*
  - 3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;*
- d) *coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.*
118. *Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.*
119. *Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.*
120. *All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».*
121. *All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».*
122. *Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:*  
*«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».*

123. *A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.*
124. *A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;*
  - b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;*
  - c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».*
125. *All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.*
126. *All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».*
127. *Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.*
128. *Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.*
129. *All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo».*
130. *Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.*
131. *Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari*



esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;
  - b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
  - c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
  - d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
  - e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
  - f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
  - g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
  - h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
  - i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:  
«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Al





- comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca» sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
- a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
  - b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
  - c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
- a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
  - b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
- «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno».
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti:





«può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.
151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro

dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:  
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.  
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento



*degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente al predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.*

158. *All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione».*
159. *All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».*
160. *Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.*
161. *In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.*
162. *Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31*

*marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

163. *In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.*
164. *Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) *il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;*
- b) *il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».*
165. *Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.*
166. *All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) *al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;*
- b) *il comma 14 è sostituito dal seguente:*  
*«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione*



*amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».*

167. *All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:*  
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni».
168. *All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:*  
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso».
169. *All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:*  
«2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».
170. *Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma*

*1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.*

171. *I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.*
172. *Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.*
173. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.*
174. *Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.*
175. *Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.*
176. *La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai*



*sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.*

177. *All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».*
178. *Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.*
179. *Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*
180. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*
181. *Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.*

### **Art. 3 - 47**

(soppressi)



## **ALLEGATO**

### **Tabella 1**

(prevista dall'articolo 2, comma 63)

#### **MOTOCICLI CON CILINDRATA MAGGIORE AI 50 CC, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

- |    |                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | euro 0<br>Tariffa: fino a 11 kw euro 26;<br>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;    |
| b) | euro 1<br>Tariffa: fino a 11 kw euro 23;<br>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;    |
| c) | euro 2<br>Tariffa: fino a 11 kw euro 21;<br>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;    |
| d) | euro 3<br>Tariffa: fino a 11 kw euro 19,11;<br>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza. |





## ALLEGATO

**Tabella 2**

(prevista dall'articolo 2, comma 67)

### TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ord. / Oggetto, Tariffa in euro, Note

- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1   | per ogni certificato, copia o estratto.<br>Tariffa: euro 16,00<br>Note: Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1 | Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: <ul style="list-style-type: none"><li>• particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;</li><li>• foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione;</li><li>• vertice o caposaldo, per le copie di monografia;</li><li>• punto, per il quale si determinano le coordinate;</li><li>• unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto;</li><li>• unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.</li></ul> Tariffa: euro 4,00<br>Note: Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate. |
| 1.2   | Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.<br>Tariffa: euro 16,00<br>Note: L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.1 | Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.<br>Tariffa: euro 4,00<br>Note: Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: |
| 2.1   | per ogni domanda di voltura;<br>Tariffa: euro 55,00<br>Note: Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.          |
| 2.2   | per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;<br>Tariffa: euro 50,00                                                                                                                                 |
| 2.3   | per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;<br>Tariffa: euro 65,00                                                                                                                                            |
| 2.3.1 | per ogni particella eccedente.<br>Tariffa: euro 3,00                                                                                                                                                                                       |
| 3     | Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:                                                                                                                                                   |
| 3.1   | per ogni estratto di mappa.<br>Tariffa: euro 10,00                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.1 | Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.<br>Tariffa: euro 4,00<br>Note: Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.                          |

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».



**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
14 gennaio 1972, n. 6**

**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario  
delle funzioni amministrative statali in materia di turismo  
ed industria alberghiera e del relativo personale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1972,  
supplemento ordinario

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

- Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
- Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
- Sentite le Regioni a statuto ordinario;
- Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Regioni, turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti:

- a) la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;
- b) l'organizzazione di manifestazioni turistiche;
- c) gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori;

- d) gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo;
- e) il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico. Rimane fermo il parere del Ministro delle finanze fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;
- f) le agenzie di viaggio. Resta riservato allo Stato il nulla osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere;
- g) la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli);
- h) il vincolo alberghiero;
- i) le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli interpreti;
- l) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

Spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

- *Mod. DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 56*

**Art. 2**

*Enti locali, turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative d'interesse esclusivamente locale, relative alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, loro decentrate dalle norme vigenti.

S'intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni decentrate agli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

**Art. 3**

*Turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

I rapporti internazionali nella materia di cui al precedente art. 1 sono di competenza degli organi statali.

È riservata allo Stato la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di





informazioni e di promozione all'estero, nonchè degli uffici turistici di frontiera. La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta allo Stato, che l'esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). L'attività promozionale turistica all'estero spetta, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, alle regioni, le quali utilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo. Con legge della Repubblica si provvederà al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo per assicurare la rappresentanza delle regioni negli organi amministrativi dell'ente.

#### **Art. 4**

##### *Turismo.*

Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine:

- all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
- all'Automobile club d'Italia (ACI);
- al Club alpino italiano (CAI);
- agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo.

#### **Art. 5**

##### *Turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

#### **Art. 6**

##### *Regioni.*

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

I programmi di massima delle manifestazioni turistiche di iniziativa regionale, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi, saranno periodicamente comunicati al Ministro per il turismo e lo spettacolo ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

#### **Art. 7**

##### *Regioni.*

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per le regioni.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

#### **Art. 8**

##### *Regioni.*

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

#### **Art. 9**

##### *Turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.



Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

### **Art. 10**

#### *Impiego pubblico.*

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data d'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici o gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con

provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia alla amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

### **Art. 11**

#### *Impiego pubblico.*

Entro due mesi dalla data d'inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgono funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati ed operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

### **Art. 12**

#### *Impiego pubblico.*

La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11, si considera di diritto trasferito a domanda. Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprono la carica di consigliere regionale, ove non richiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

### Art. 13

#### *Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.*

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro in conseguenza del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

### X TAB

Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire)

#### 1) Capitoli da sopprimere:

##### *a) Spese di natura operativa correnti:*

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1166                                                             | Fondo commisurato allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici per la concessione di contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (art. 45, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213) (Spese obbligatorie) |
|                                                                  | 850.-                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di previsione del Ministero del tesoro |                                                                                           |
| 3041                                         | Contributo all'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba (legge 5 maggio 1961, n. 442) |
|                                              | 50.-                                                                                      |

##### *b) Spese di natura operativa in conto capitale:*

|                                                                  |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo |                                                                                                                                                     |
| 5059                                                             | Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326) (ultima delle 5 quote) |
|                                                                  | 1.200.-                                                                                                                                             |

Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)

#### 2) Capitoli da ridurre:

##### *a) Spese di natura operativa correnti:*

|                                                                  |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo |                                                                                                                                                                |
| 1143                                                             | Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo                                                                              |
|                                                                  | 60.-                                                                                                                                                           |
| 1144                                                             | Spese per la propaganda turistica                                                                                                                              |
|                                                                  | 100.-                                                                                                                                                          |
| 1161                                                             | Contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico (legge 4 marzo 1964, n. 114) |
|                                                                  | 1.000.-                                                                                                                                                        |
| 1162                                                             | Contributi a favore degli enti provinciali per il turismo (legge 4 marzo 1964, n. 114)                                                                         |
|                                                                  | 4.848.-                                                                                                                                                        |
| 1163                                                             | Contributi una tantum a favore di enti che svolgano attività per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile (legge 4 marzo 1964, n. 114)          |
|                                                                  | 150.-                                                                                                                                                          |

##### *b) Spese di natura operativa in conto capitale:*

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo |                                                                                                                                                                                                   |
| 5057                                                             | Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 326) |
|                                                                  | 350.-                                                                                                                                                                                             |
| 5058                                                             | Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12 marzo 1968, n. 326)        |
|                                                                  | 415.-                                                                                                                                                                                             |

##### *c) Spese di personale ed accessorie:*

|                                                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo |                                                                                                                  |
| 1051                                                             | Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) |
|                                                                  | 134.9-                                                                                                           |
| 1055                                                             | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo                                           |
|                                                                  | 9.1-                                                                                                             |
| 1057                                                             | Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19                  |
|                                                                  | 4.6-                                                                                                             |





|      |                                                                                                                                                                                                     |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1058 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale                                                                                                                       | 1.6- |
| 1102 | Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. - Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie | 0.2- |
| 1121 | Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie                                                                                   | 1.4- |

*d) Spese di funzionamento:*

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1091                                                             | Compensi per speciali incarichi (art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)                                                                                                                    | 1.-  |
| 1092                                                             | Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero del turismo e dello spettacolo – di consigli, comitati e commissioni | 12.- |
| 1097                                                             | Spese postali e telegrafiche                                                                                                                                                                                                                              | 5.6- |
| 1100                                                             | Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                       | 3.-  |

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

- *Mod. legge 29 novembre 1980, n. 816, art. 2*

**Art. 14**

*Regioni.*

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamento risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

- spese di natura operativa correnti: venti per cento;
- spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;
- spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
- spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamento, resta determinato in milioni 1.228,1, in relazione a quanto disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

**Art. 15**

*Regioni, turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc., impiego pubblico.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

**IMPIEGO PUBBLICO**

*Tabella*

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto.

**X TAB**

| Ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo | Numero unità |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva               | 14           |
| Ruolo del personale di segreteria della carriera di concetto              | 10           |
| Ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva                     | 20           |
| Ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria         | 11           |
| Totale generale unità                                                     | 55           |



**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60**

**Attuazione della delega  
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382  
sul decentramento amministrativo ed attribuzione  
ai Comuni di competenze dello Stato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977

**Preambolo**

*(Omissis)*

**Art. 1**

*Trasferimento e deleghe  
delle funzioni amministrative dello Stato.*

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

**Art. 2**

*Attribuzione a province, comuni e comunità montane.*

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 3**

*Settori del trasferimento e delle deleghe.*

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli

seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».

**Art. 4**

*Competenze dello Stato.*

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza (1). (Omissis) (2). Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (1).

(1) *Comma così modificato dall'art. 8, l. 15 marzo 1997, n. 59.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 8 l. 15 marzo 1997, n. 59.*

**Art. 5**

*Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.*

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

**Art. 6**

*Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.*

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

**Art. 7**

*Norme regionali di attuazione.*

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed





altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

### **Art. 8**

#### *Gestioni comuni fra regioni.*

Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

### **Art. 9**

#### *Polizia amministrativa.*

I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

### **Art. 10**

#### *Classificazione di beni o di opere.*

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

### **Art. 11**

#### *Programmazione nazionale e regionale.*

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni. Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

### **Art. 12**

#### *Materie del trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione» e «circoscrizione comunali».

### **Art. 13**

#### *Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.

### **Art. 14**

#### *Persone giuridiche private.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

### **Art. 15**

#### *Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.*

È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

### **Art. 16**

#### *Circoscrizioni comunali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «circoscrizioni comunali» concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

### **Art. 17**

#### *Materie del trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e



professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

### **Art. 18**

#### *Polizia locale urbana e rurale.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

### **Art. 19**

#### *Polizia amministrativa.*

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) (Omissis) (1);
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di

stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. [I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso] (2) (3). [Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme] (4) (5). (1) Numero abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Comma abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza. (4) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. (5) Comma abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1.

### **Art. 20**

#### *Controlli di pubblica sicurezza.*

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad



autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

### **Art. 21**

#### *Regolamenti comunali.*

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

### **Art. 22**

#### *Beneficenza pubblica.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

### **Art. 23**

#### *Specificazione.*

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

### **Art. 24**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
- 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
- 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

- 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
- 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
- 6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

### **Art. 25**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (1). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (2). L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115,





nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (1). Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (3). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti». (3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».

## **Art. 26**

### *Attribuzioni alla provincia.*

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

## **Art. 27**

### *Assistenza sanitaria ed ospedaliera.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

- a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
- b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
- c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della

salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

- d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
- e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);
- f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
- g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
- i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

- a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;
- b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
- c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;
- d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal





precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

### **Art. 28**

#### *Istituti a carattere scientifico.*

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

### **Art. 29**

#### *Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.*

Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

### **Art. 30**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
- c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
- d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
- e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
- f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
- g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
- h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
- i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
- l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
- p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
- q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;
- r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;



- s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
- t) gli ordini e i collegi professionali;
- u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

### **Art. 31**

#### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;
- b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
- d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

### **Art. 32**

#### *Attribuzioni dei comuni.*

Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni. Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle

funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo. Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

### **Art. 33**

#### *Attribuzioni della provincia.*

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

### **Art. 34**

#### *Attribuzioni aggiuntive.*

Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

### **Art. 35**

#### *Istruzione artigiana e professionale.*

(Omissis) (1)

(1) *Articolo abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

### **Art. 36**

#### *Specificazione.*

Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da



eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

### **Art. 37**

#### *Istituti di istruzione professionale.*

Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

### **Art. 38**

#### *Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.*

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

### **Art. 39**

#### *Consorzi per l'istruzione tecnica.*

I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

### **Art. 40**

#### *Competenze dello Stato.*

(Omissis) (1)

(1) *Articolo abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

### **Art. 41**

#### *Formazione professionale.*

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. Non possono essere stanziare somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della

regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

### **Art. 42**

#### *Assistenza scolastica.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

### **Art. 43**

#### *Competenze dello Stato.*

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

### **Art. 44**

#### *Opere universitarie.*

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

### **Art. 45**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni



ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

### **Art. 46**

#### *Istituzione delle scuole statali.*

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

### **Art. 47**

#### *Musei e biblioteche di enti locali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

### **Art. 48**

#### *Beni culturali.*

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

### **Art. 49**

#### *Attività di promozione educativa e culturale.*

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate

con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

### **Art. 50**

#### *Materie di trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria alberghiera», «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste», come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

### **Art. 51**

#### *Fiere e mercati.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «fiera e mercati» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

### **Art. 52**

#### *Attività commerciali.*

Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
- c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

### **Art. 53**

#### *Competenze dello Stato.*





Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato; 2) le esposizioni universali; 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.

### **Art. 54**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

- a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
- b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
- d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
- e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;
- f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
- g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

### **Art. 55**

#### *Disposizioni in materia di mercati.*

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in merito:

- a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
- b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
- c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

### **Art. 56**

#### *Turismo ed industria alberghiera.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria

alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

- a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
- b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. (Omissis) (1).

(1) *Sostituisce l'art. 1, ultimo comma, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6.*

### **Art. 57**

#### *Ente nazionale italiano per il turismo.*

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. (Omissis) (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

### **Art. 58**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;
- 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
- 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
- 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil





club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo (1).

(1) *Vedi, ora, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203.*

### **Art. 59**

#### *Demanio marittimo, lacuale e fluviale.*

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, dei trasporti e della navigazione e per le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

### **Art. 60**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
- b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

### **Art. 61**

#### *Acque minerali e termali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque (1).

(1) *Vedi, ora, art. 22, l. 15 marzo 1997, n. 59.*

### **Art. 62**

#### *Cave e torbiere.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1972, n. 2, comprendono:

- a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;
- b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
- c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

### **Art. 63**

#### *Artigianato.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato» concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:

- a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
- b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;
- c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.

Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:



- a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 64**

#### *Camere di commercio.*

Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia. La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali. I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), di intesa con il presidente della giunta regionale (2).

(1) *Ora Ministro per le politiche agricole.*

(2) *Vedi, ora, l. 29 dicembre 1993, n. 580.*

### **Art. 65**

#### *Consorzi industriali.*

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

### **Art. 66**

#### *Agricoltura e foreste.*

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide. Le funzioni predette comprendono anche:

- a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
- b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
- c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
- d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
- e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio

decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 67**

#### *Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.*

Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 68**

#### *Aziende di Stato per le foreste demaniali.*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le politiche agricole e per la difesa. Dal

trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 69**

#### *Territori montani, foreste, conservazione del suolo.*

Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del



vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 70**

### *Calamità naturali.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1) in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevare dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (2).

(1) *Rinominato prima Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi Ministero per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

(2) *Vedi l. 24 febbraio 1992, n. 225 e d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 71**

### *Competenze dello Stato.*

[Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;

- b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;
- c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;
- d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;
- e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;
- f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
- g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
- h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
- i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (2).

(1) *Rinominato prima Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi Ministro per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*







(2) *Vedi, ora, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 72**

### *Promozione e agevolazione di produzioni agricole.*

Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 73**

### *Consorzi di bonifica.*

Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario. Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 74**

### *Difesa contro le malattie delle piante coltivate.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi

degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 75**

### *Incremento ippico.*

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 76**

### *Assistenza agli utenti di motori agricoli.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 77**

### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
- b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
- c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;





d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 78**

#### *Attribuzioni dei comuni.*

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:

- a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
- b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 79**

#### *Materia del trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.

### **Art. 80**

#### *Urbanistica.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

### **Art. 81**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) (Omissis) (1);
- b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. (Omissis) (2). (Omissis) (2).

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte

delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

(1) *Lettera abrogata dall'art. 52, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383.*

### **Art. 82**

#### *Beni ambientali.*

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali (1), sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (2), di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
- b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
- c) l'apertura di strade e cave;
- d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
- e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
- g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali (2).

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



Il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico (3).

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (3). Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3). Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (3). L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali (1) delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali (1), che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento

della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione (3). Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale (3). Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1), prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3). Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (3). Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali (3) (4).

(1) *Ora per i beni e le attività culturali.*

(2) *Leggasi Consiglio per i beni culturali e ambientali.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431.*

(4) *Vedi, ora, l'art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.*

### Art. 83

#### *Interventi per la protezione della natura.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.

## **Art. 84**

### *Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.*

Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.

## **Art. 85**

### *Trasferimento alle regioni.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

## **Art. 86**

### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. È delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti (1). (Omissis) (2). È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

(1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

(2) Comma abrogato dall'art. 104, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.

## **Art. 87**

### *Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori

pubblici di interesse regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.

## **Art. 88**

### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:

- 1) le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste (1);
- 2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
- 3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
- 4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
- 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
- 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
- 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
- 8) l'edilizia di culto;
- 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
- 10) le opere di ripartizione di danni bellici;
- 11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
- 12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90;
- 13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.

(1) Numero così sostituito dall'art. 5, legge 28 gennaio 1994, n. 84.

## **Art. 89**

### *Opere idrauliche.*





Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1) e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.

(1) *Ora Ministero per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 90**

### *Acque.*

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

- a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
- b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
- c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;
- d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
- e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della

concessione della produzione di energia elettrica.

## **Art. 91**

### *Competenze dello Stato.*

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

- 1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
- 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
- 3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
- 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
- 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
- 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1).

(1) *La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche».*

## **Art. 92**

### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

- a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
- b) attuazione dei piani di ricostruzione.

## **Art. 93**





### *Edilizia residenziale pubblica.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto (1).

(1) *Vedi legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

### **Art. 94**

#### *Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.*

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni. Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

### **Art. 95**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

### **Art. 96**

#### *Attribuzioni delle province.*

Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1). Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1);
- b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

(1) *Vedi, ora, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.*

### **Art. 97**

#### *Navigazione e porti lacuali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «navigazione e porti lacuali» concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni. Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zorie portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

### **Art. 98**

#### *Gestioni comuni.*

Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i





servizi in territori finitimi di più regioni, sorio esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.

### **Art. 99**

#### *Caccia.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «caccia» concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.

### **Art. 100**

#### *Pesca nelle acque interne.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «pesca nelle acque interne» concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.

### **Art. 101**

#### *Funzioni amministrative trasferite.*

Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico,

compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

- a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
- b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
- c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
- d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;
- e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### **Art. 102**

#### *Competenze dello Stato.*

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
- 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica;
- 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
- 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
- 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
- 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
- 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
- 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
- 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;



10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare (1).

(1) *Vedi, ora, l'art. 2, legge 8 luglio 1986, n. 349.*

### **Art. 103**

#### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

### **Art. 104**

#### *Attribuzione agli enti locali.*

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

### **Art. 105**

#### *Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.*

Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.

### **Art. 106**

#### *Espropriazione per la pubblica utilità.*

Sono comprese le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di

espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza. Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esenzione è di loro spettanza.

### **Art. 107**

#### *Organi tecnici dello Stato.*

Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

### **Art. 108**

#### *Consiglio superiore dei lavori pubblici.*

Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.

### **Art. 109**

#### *Agevolazioni di credito.*

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti. La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale,



anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

### **Art. 110**

#### *Fondi nazionali di rotazione.*

I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.

### **Art. 111**

#### *Trasferimento di uffici dello Stato.*

Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.

### **Art. 112**

#### *Personale statale assegnato alle regioni.*

Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio. Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse. Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati. L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno

fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.

### **Art. 113**

#### *Enti nazionali ed interregionali.*

Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura. Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue. Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali. Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie



osservazioni in relazione a ciascuno degli enti. Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente. Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione. Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato: 1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica; 2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari (1). Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978. In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B (2). Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi. Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI. I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia)

e dalle province di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

- (1) *Comma aggiunto dall'art. 1-quater, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

## **Art. 114**

### *Enti di assistenza a categorie.*

La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso, il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati. La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo. Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma. Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione. La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato. La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del





Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio. Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituite secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici. La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo. Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.

### **Art. 115**

#### *Enti a struttura associativa.*

Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione (1). In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (1). A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30

giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma (1). Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (1).

(1) *Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 116**

#### *Enti privati.*

Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 117**

#### *Patrimonio degli enti.*

I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità montane. I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione. Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati. I proventi netti di cui al precedente comma,





derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (1). Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977 (2).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1-novies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

(2) *Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 118**

#### *Continuità delle prestazioni.*

Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.

### **Art. 119**

#### *Attività residue degli enti pubblici estinti.*

Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato (1).

(1) *Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 120**

#### *Entrate degli enti pubblici.*

Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto speciale (1).

(1) *Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 121**

#### *Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.*

Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

### **Art. 122**

#### *Personale degli enti pubblici.*

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni (1). I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro



sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (1). Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

- a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
- b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (1). I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

(1) *Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 123**

#### *Sistemazione definitiva del personale.*

Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto. Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso

gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi. Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza. Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni. Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali. Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.

### **Art. 124**

#### *Posizione economica del personale trasferito.*

Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.

### **Art. 125**

#### *Affari pendenti.*

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

### **Art. 126**

#### *Soppressione e riduzione di capitoli*



## *del bilancio dello Stato.*

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.

### **Art. 127**

#### *Determinazione delle spese aggiuntive.*

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:

- a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;
- b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;
- c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;
- d) spese di funzionamento, 25 per cento.

### **Art. 128**

#### *Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.*

In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle

funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento. È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.

### **Art. 129**

#### *Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.*

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

### **Art. 130**

#### *Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.*

Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una



determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 131**

#### *Determinazione delle spese per le funzioni delegate.*

Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate[, di concerto con il Ministro per le regioni] (1). Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

(1) *Le parole in parentesi devono intendersi superate.*

### **Art. 132**

Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale. Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127. Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.

### **Art. 133**

#### *Assegnazione di quote aggiuntive.*

Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di

personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.

### **Art. 134**

#### *Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio.*

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

### **Art. 135**

#### *Copertura finanziaria.*

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

### **Art. 136**

#### *Funzioni già trasferite alle regioni.*

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

### **Art. 137**

#### *Efficacia delle norme.*

Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.



## **ALLEGATO 1**

### **Tabelle.**

(Omissis)



**Legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni  
e compiti alle regioni ed enti locali,  
per la riforma della pubblica amministrazione  
e per la semplificazione amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997

**Capo I**

**Art. 1**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per “conferimento” si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per “enti locali” si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
  - a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all’estero di rilievo nazionale;
  - b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
  - c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
  - d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
  - e) vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe;

- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2:
  - a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
  - b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
  - c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell’ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
  - d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
  - e) il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali







assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

### **Art. 2**

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

### **Art. 3**

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
  - a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
  - b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
  - c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
  - d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
  - e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale

statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
  - g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
  - h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

### **Art. 4**

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
  - a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
  - b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
  - c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
  - d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di



- garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
  - f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
  - g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
  - h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
  - i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
  - l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
- a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
  - b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di

- infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
- c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

## **Art. 5**

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica



e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

### **Art. 6**

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

### **Art. 7**

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi

rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4- bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati

### **Art. 8**

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
  - a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  - b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo



comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: “impartisce direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed”;

- c) l’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “gli atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano”;
- d) l’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento”;
- e) l’articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

- 6. È soppresso l’ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 9**

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell’emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
  - b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all’interno delle amministrazioni pubbliche;
  - c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l’intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

### **Art. 10**

- 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

## **Capo II**

### **Art. 11**

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
  - a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
  - b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
  - c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  - d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
- 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all’articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
- 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella





del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

- b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
- c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
- d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
- e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
- f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di

sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

- g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
- h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
- i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

- 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
- 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale."
- 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,





n. 29.

## Art. 12

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltretutto ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
- b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
- c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto '88, numero 400, il diritto di opzione tra il permanere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare dei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferiti le competenze;
- d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
- e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
- f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
- g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e

di organicità;

- h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo 1 della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e con gli enti locali;
- i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
- l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
- m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
- n) rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
- o) diversificare le funzioni di staff e di linea, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
- p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche



mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

- q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
  - r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
  - s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
  - t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non

attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 3. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
- 4. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

### **Art. 13**

- 1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: 4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
  - a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
  - b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
  - c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
  - d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
  - e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4- bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono



trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4- bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 14**

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
  - b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
  - c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statuari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
  - d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
  - e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in

analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

- f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

#### **Art. 15**

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

#### **Art. 16**

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le



procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

### **Art. 17**

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
  - b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
  - c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
  - d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
  - e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del

tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

### **Art. 18**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
  - a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
  - b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
  - c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
  - d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
  - e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
  - f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
  - g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.





2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
  - a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
  - b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
  - c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

### **Art. 19**

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

## **Capo III**

### **Art. 20**

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
  - a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpendo le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
  - b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
  - c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
  - d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
  - e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  - f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  - g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
  - h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di





mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge nonché per riordinare e razionalizzare:
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
  - a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
  - b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
  - c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  - d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui

all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

## Capo IV

### Art. 21

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente



articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni o le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni



scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo

apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
  - b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
  - c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
  - d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
  - e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
    - a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
    - b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
    - c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    - d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
  17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
  18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e



coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 22**

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.



### **ALLEGATO**

*(previsto dall'articolo 20, comma 8)*

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
  - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55, e successive modificazioni;
  - legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
  - legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
  - legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
  - decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;
  - legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
  - legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari: legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
  - legge 25 giugno 1956, n. 702;
  - legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
  - decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;
  - legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:
  - decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive modificazioni;
  - legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
  - decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
  - legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

segue «Allegato» >>>>>





6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
  - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  - legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  - legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
  - legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
  - legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
  - regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;
  - testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
  - legge 24 gennaio 1977, n. 7;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
  - decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
  - decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;
  - decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
  - legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
  - decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
  - decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
  - legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
  - decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
  - articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
  - legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.
  - legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):
  - regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
  - legge 30 dicembre 1991, n. 412.





17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:
  - codice civile, articoli 12, 16 e 17; disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
  - regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
  - legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
  - regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
  - legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
  - legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
  - legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
  - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni; legge 22 dicembre 1990, n. 401; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
  - legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni; decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
  - articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
  - norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni; legge 8 agosto 1991, n. 274; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni; legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29; legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:
  - legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
  - legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
  - legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile



1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
  - decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:
  - legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:
  - legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
  - legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:
  - legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive modificazioni; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola: legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.
37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali: decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
  - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3); decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:
  - decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:
  - legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
  - legge 12 agosto 1977, n. 675;
  - legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
  - legge 1° marzo 1986, n. 64;
  - legge 5 agosto 1988, n. 346;
  - legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  - decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  - decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
  - decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,



- dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
- decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
  - decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  - decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  - decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
  - decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
- legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
- legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue: legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici: regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189); decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale: regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa: legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato: legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimento relativi per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimento relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno: legge 1° marzo 1986, n. 64; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali: legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione: legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica: legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica: legge 24 dicembre 1985, n. 808; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:



- legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari: legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile: decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia: decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo: legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero: legge 1° luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:  
• legge 6 giugno 1974, n. 298; decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:  
• legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:  
• articoli 33-37 del codice della navigazione; articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; legge 28 gennaio 1994, n. 84; decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:  
• testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 1° marzo 1975, n. 44; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:  
• testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.



79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali: legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526; legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:
  - legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
  - decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto: decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli: regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n. 415; decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia: legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 19 marzo 1990, n. 55.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni): legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
  - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
  - legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:
  - decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
  - decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; legge 24 novembre 1981, n. 689; decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:
  - legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
  - legge 10 gennaio 1935, n. 112; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; legge 11 gennaio 1979, n. 12; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 8





agosto 1985, n. 443; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti; legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese; legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
  - regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:
  - decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
  - legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
  - decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:
  - decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
  - legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
  - legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e successive modificazioni.
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:
  - legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni; legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni; legge 19 marzo 1990, n. 55; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
  - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
  - decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
  - legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

professionale e allo sviluppo:

- legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni; legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni; decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.





Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  
in attuazione del capo I  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77;  
rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
- Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Disposizioni generali.*

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Oggetto.*

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

**Art. 2**

*Rapporti internazionali e con l'Unione europea.*

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero



dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

### **Art. 3**

#### *Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.*

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

### **Art. 4**

#### *Indirizzo e coordinamento*

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 5**

#### *Poteri sostitutivi*

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 6**

#### *Coordinamento delle informazioni.*

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici



automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. è in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### **Art. 7**

#### *Attribuzione delle risorse.*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
  - a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
  - b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
  - c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
  - a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
  - b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
  - c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
  - a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle





- quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
- c) la definizione dei contingentati complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
- d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

### **Art. 8**

#### *Regime fiscale del trasferimento dei beni.*

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

### **Art. 9**

#### *Riordino di strutture.*

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede

con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

### **Art. 10**

#### *Regioni a statuto speciale.*

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

## **Titolo II**

### *Sviluppo economico e attività produttive.*

### **Capo I**

#### *Ambito di applicazione.*

### **Art. 11**

#### *Ambito di applicazione.*

1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

### **Capo II**

#### *Artigianato.*

### **Art. 12**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio



1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

### **Art. 13**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:
  - a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
  - b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

### **Art. 14**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.

### **Art. 15**

#### *Agevolazioni alle imprese artigiane.*

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

### **Art. 16**

#### *Abrogazioni.*

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.
4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

### **Capo III**

#### *Industria.*

### **Art. 17**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

### **Art. 18**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
  - b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  - c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
  - d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli



- utenti;
- e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
  - f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  - g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
  - h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
  - i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
  - l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
  - m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
  - n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
  - o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
  - p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
  - q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  - r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di

- garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
  - t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
  - u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  - v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
  - z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
  - aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
  - bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:



- a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
- b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
- d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

### **Art. 19**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che

verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da





soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

### **Art. 20**

#### *Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.*

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

### **Art. 21**

#### *Semplificazioni e liberalizzazioni.*

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
  - a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;
  - b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 22**

#### *Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
  - a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonchè il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
  - a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
  - b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
  - c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

### **Capo IV**

#### *Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive.*

### **Art. 23**

#### *Conferimento di funzioni ai comuni.*





1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

#### **Art. 24**

##### *Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.*

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

#### **Art. 25**

##### *Procedimento.*

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
  - a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
  - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  - c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
  - d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
  - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
  - f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
  - g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  - h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.



## **Art. 26**

### *Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

## **Art. 27**

### *Esclusioni.*

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

## **Capo V**

### *Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia.*

## **Art. 28**

### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

## **Art. 29**

### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la

definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonchè l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la ricerca scientifica in campo energetico;
  - b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
  - c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
  - d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  - e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
  - f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  - g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
  - h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonchè le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
  - i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonchè gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
  - l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonchè la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
  - m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
  - n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
  - o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
  - p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni



inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 30**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti

locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

### **Art. 31**

#### *Conferimento di funzioni agli enti locali.*

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
  - a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  - b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
  - c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

### **Capo VI**

#### *Miniere e risorse geotermiche.*

### **Art. 32**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

### **Art. 33**

#### *Funzioni e compiti riservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  - b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
  - c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
  - d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;



- e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
- g) l'inventario delle risorse geotermiche;
- h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
- l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

### **Art. 34**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di

questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

### **Art. 35**

#### *Valutazione di impatto ambientale.*

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

### **Art. 36**

#### *Abrogazioni.*

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

## **Capo VII**

### *Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.*

### **Art. 37**

#### *Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle





predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 38**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
  - a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
  - f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
  - a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
  - b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
  - c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
  - a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
  - c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

### **Capo VIII**

#### *Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio.*

### **Art. 39**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

### **Art. 40**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
  - b) le esposizioni universali;
  - c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
  - d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
  - e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.



## **Art. 41**

### *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
  - a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
  - b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
  - c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
  - d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
  - f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
  - g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

## **Art. 42**

### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto

dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

## **Capo IX**

### *Turismo.*

## **Art. 43**

### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

## **Art. 44**

### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

Sono conservate allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

## **Art. 45**

### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato





ai sensi dell'articolo 44.

## **Art. 46**

### *Abrogazioni.*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  - a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
  - b) è abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
  - a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
  - b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  - c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - d) articoli 13, 14 e 15 delle leggi 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

## **Capo X**

### *Disposizioni comuni.*

## **Art. 47**

### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche

uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

## **Art. 48**

### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
  - a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
  - b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  - c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
  - d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
  - e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
  - f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
  - g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## **Art. 49**

### *Agevolazioni di credito.*

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.



2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

## **Capo XI**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

#### **Art. 50**

#### *Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.*

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## **Titolo III**

### *Territorio ambiente e infrastrutture.*

#### **Capo I**

#### *Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture.*

#### **Art. 51**

##### *Oggetto.*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

## **Capo II**

### *Territorio e urbanistica.*

#### SEZIONE I - LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE

#### **Art. 52**

##### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

#### SEZIONE II - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BELLEZZE NATURALI

#### **Art. 53**

##### *Funzioni sopresse.*

Sono o restano sopresse:

- a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
- b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi



dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;

- c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
- d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
- e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

### **Art. 54**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
  - a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
  - b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
  - c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
  - d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
  - e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

### **Art. 55**

#### *Localizzazione di opere di interesse statale.*

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

### **Art. 56**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

### **Art. 57**

#### *Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.*

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

### **Art. 58**

#### *Riordino e soppressione di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

## **SEZIONE III**

### **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

### **Art. 59**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
  - a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
  - b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
  - d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della





- condizione abitativa;
- e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

### **Art. 60**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
  - a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
  - b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
  - c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
  - d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
  - e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

### **Art. 61**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
  - a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  - b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
  - c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
  - d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
  - e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  - f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
  - a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
- c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
- d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
- e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
  - a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  - b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  - c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  - d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 62**

#### *Riordino e soppressione di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:





- a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
- b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

### **Art. 63**

#### *Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.*

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

### **Art. 64**

#### *Patrimonio edilizio.*

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

## **SEZIONE IV - CATASTO, SERVIZI GEOTOPOGRAFICI E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI**

### **Art. 65**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
  - b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
  - c) alla disciplina dei libri fondiari;
  - d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
  - e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
  - f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
  - g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi

processi di aggiornamento;

- h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati;

### **Art. 66**

#### *Funzioni conferite agli enti locali.*

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
  - a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
  - b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
  - c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

### **Art. 67**

#### *Organismo tecnico.*

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

## **Capo III**

### *Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.*



## SEZIONE I - FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA

### **Art. 68**

#### *Funzioni.*

1. È soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

### **Art. 69**

#### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
  - a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
  - b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
  - c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
  - d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
  - e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
  - f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
  - g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  - h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
  - i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  - l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
  - m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
  - n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
  - o) all'adozione della carta della natura;
  - p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137,

nonchè quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
  - a) alla informazione ed educazione ambientale;
  - b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
  - c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
  - d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Statoregioni.

### **Art. 70**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  - b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  - c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

### **Art. 71**

#### *Valutazione di impatto ambientale.*

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
  - a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
  - b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
  - c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
  - d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.



2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

### **Art. 72**

#### *Attività a rischio di incidente rilevante.*

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

### **Art. 73**

#### *Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali.*

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
  - a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
  - b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

### **Art. 74**

#### *Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.*

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

### **Art. 75**

#### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
  - a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
  - b) la Consulta per la difesa del mare;
  - c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  - d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.



## SEZIONE II - PARCHI E RISERVE NATURALI

### Art. 76

#### *Funzioni soppresse.*

1. È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

### Art. 77

#### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

### Art. 78

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

## SEZIONE III - INQUINAMENTO DELLE ACQUE

### Art. 79

#### *Funzioni soppresse.*

1. Sono soppressi i seguenti piani:
  - a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
  - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
  - c) il piano generale di risanamento delle acque;
  - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

### Art. 80

#### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
  - a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina

dall'inquinamento;

- b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
- d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
- g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
- h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
- i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
- m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
- p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
- q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
- r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
- s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo



1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Statoregioni, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

### **Art. 81**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:
  - a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
  - b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
  - c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
  - d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

#### **SEZIONE IV - INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTRROMAGNETICO**

### **Art. 82**

#### *Funzioni soppresse.*

1. È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

### **Art. 83**

#### *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  - a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento;

criteri per la raccolta dei dati;

- b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 84**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
  - a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate,





interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;

- b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

## SEZIONE V - GESTIONE DEI RIFIUTI

### Art. 85

#### *Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.*

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonchè quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.

### Capo IV

#### *Risorse idriche e difesa del suolo.*

### Art. 86

#### *Gestione del demanio idrico.*

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonchè del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

### Art. 87

#### *Approvazione dei piani di bacino.*

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

### Art. 88

#### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  - a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
  - b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
  - c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonchè indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
  - d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
  - e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
  - f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
  - g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
  - h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  - i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
  - l) alla definizione di meccanismi ed istituti di congruaggio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
  - m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
  - n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
  - o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo

30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

- p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  - q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  - r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
  - s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  - t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
  - u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
  - v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
  - z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
  - aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
  - bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

### **Art. 89**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
  - a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
  - b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
  - c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi

opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

- d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
  - e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
  - f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
  - g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  - h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  - i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
  - l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.





## **Art. 90**

### *Attività private sostitutive di funzioni amministrative.*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

## **Art. 91**

### *Registro italiano dighe - RID.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Statoregioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

## **Art. 92**

### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:
  - a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
  - b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
  - c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
  - d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità

ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.

## **Capo V**

### *Opere pubbliche.*

## **Art. 93**

### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
  - b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
  - c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
  - d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
  - e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
  - f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
  - g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
  - h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.



4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 94**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
  - b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
  - c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
  - d) l'edilizia di culto;
  - e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  - f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Art. 95**

#### *Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e

della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

### **Art. 96**

#### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
  - a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  - c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
  - d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
  - e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
  - f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

### **Capo VI**

#### *Viabilità.*

### **Art. 97**

#### *Funzioni soppresse.*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  - a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
  - b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
  - c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
  - d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
  - e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
  - f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
  - g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;





- h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
- i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
- l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;
- m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
- n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
- o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
- p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;
- q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
- r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

### **Art. 98**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
  - b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
  - c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
  - d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
  - e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

- f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
- i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
  - a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
  - b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
  - c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
  - d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
  - e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
  - f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

### **Art. 99**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,





della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

### **Art. 100**

#### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

### **Art. 101**

#### *Trasferimento delle strade*

##### *non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.*

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## **Capo VII**

### *Trasporti.*

### **Art. 102**

#### *Funzioni soppresse.*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  - a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
  - b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
  - c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
  - d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
  - e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
  - f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
  - g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  - h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

### **Art. 103**

#### *Funzioni affidate a soggetti privati.*

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:
  - a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

### **Art. 104**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
  - b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e



- inquinanti;
- e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
  - g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
  - h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
  - i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  - l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
  - m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  - n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
  - p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
  - q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
  - s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
  - t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
  - u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
  - v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
  - z) alla bonifica delle vie di navigazione;
  - aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
  - bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti

- di interesse nazionale;
- cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;
- dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
- ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
- hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
- ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
- mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
- oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
- pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

### **Art. 105**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
  - a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  - b) al rifornimento idrico delle isole;



- c) all'estimo navale;
  - d) alla disciplina della navigazione interna;
  - e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
  - f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
  - g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
  - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  - i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
  - l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  - b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
  - c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
  - d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
  - e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
  - f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
  - g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
  - h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e

infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

## **Art. 106**

### *Riordino e soppressione di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
  - b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
  - c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
  - d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.

## **Capo VIII**

### *Protezione civile.*

## **Art. 107**

### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
  - b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;



- c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- f) alle funzioni operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
- g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

### **Art. 108**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

- 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
    - 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
    - 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    - 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
    - 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
    - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
  - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
  - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
  - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
  - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

### **Art. 109**

#### *Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.*

- 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
  - a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
  - b) il Comitato operativo della protezione civile.
- 2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
  - a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il



- Ministero dell'interno;  
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **Capo IX**

### *Disposizioni finali.*

#### **Art. 110**

##### *Riordino dell'ANPA.*

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

#### **Art. 111**

##### *Servizio meteorologico nazionale distribuito.*

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

## **Titolo IV**

### *Servizi alla persona e alla comunità.*

#### **Capo I**

##### *Tutela della salute.*

#### **Art. 112**

##### *Oggetto.*

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
  - a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
  - b) la procreazione umana naturale ed assistita;
  - c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  - e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
  - f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
  - g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
  - h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
  - i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

#### **Art. 113**

##### *Definizioni.*

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
  - a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - b) le funzioni di igiene pubblica;
  - c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
  - d) la disciplina delle professioni sanitarie;
  - e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
  - f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;





g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

### **Art. 114**

#### *Conferimenti alle regioni.*

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

### **Art. 115**

#### *Ripartizione delle competenze.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:
  - a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
  - b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
  - c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
  - d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;
  - e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
  - f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture

pubbliche e private;

- g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo nè disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
    - a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
    - b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
    - c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
    - d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
  3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.
  4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
  5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Art. 116**

#### *Pianificazione.*

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.



2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangono funzioni residue.

### **Art. 117**

#### *Interventi d'urgenza.*

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

### **Art. 118**

#### *Attività di informazione.*

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
  - b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT - SIS - SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
  - e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché

all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

- f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

### **Art. 119**

#### *Autorizzazioni.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
  - b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
  - c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
  - d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
  - a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
  - b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta



giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

- c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20.

### **Art. 120**

#### *Prestazioni e tariffe.*

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
  - a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
  - c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
  - d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  - e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
  - f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;
  - g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
  - h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e

all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

- i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
- l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

### **Art. 121**

#### *Vigilanza su enti.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

### **Art. 122**

#### *Vigilanza sui fondi integrativi.*

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9



del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.

2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

### **Art. 123**

#### *Contenzioso.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

### **Art. 124**

#### *Professioni sanitarie.*

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
  - a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  - d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
  - e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza

Stato-regioni;

- f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

### **Art. 125**

#### *Ricerca scientifica.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
  - a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
  - b) la cooperazione scientifica internazionale.

### **Art. 126**

#### *Profilassi internazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

### **Art. 127**

#### *Riordino di strutture.*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

## **Capo II**

### *Servizi sociali.*

### **Art. 128**





## *Oggetto e definizioni.*

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei “servizi sociali”.
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## **Art. 129**

### *Competenze dello Stato.*

1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
  - a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
  - b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
  - c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
  - d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell’efficacia della spesa per le politiche sociali;
  - e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
  - f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell’Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell’Unione europea;
  - g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l’accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
  - h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
  - i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell’ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
  - l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il

coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

- m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
- n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

## **Art. 130**

### *Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.*

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

## **Art. 131**

### *Conferimenti alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti



amministrativi nella materia dei “servizi sociali”, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 129 e quelli trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 130.

2. Nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

### **Art. 132**

#### *Trasferimento alle regioni.*

1. Le regioni adottano, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
  - a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
  - b) i giovani;
  - c) gli anziani;
  - d) la famiglia;
  - e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
  - f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
  - g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei “servizi sociali”, con particolare riguardo a:
  - a) la cooperazione sociale;
  - b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
  - c) il volontariato.

### **Art. 133**

#### *Fondo nazionale per le politiche sociali.*

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali”.
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di “servizi sociali”, secondo la definizione di cui all’articolo 128 del presente decreto legislativo.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. All’articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole “sentiti i Ministri interessati” sono inserite le parole “e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

### **Art. 134**

#### *Soppressione delle strutture ministeriali.*

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

### **Capo III**

#### *Istruzione scolastica.*

### **Art. 135**

#### *Oggetto.*

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 136**

#### *Definizioni.*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l’altro:
  - a) la programmazione della rete scolastica;
  - b) l’attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
  - c) l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
  - d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell’esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;





- e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

### **Art. 137**

#### *Competenze dello Stato.*

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

### **Art. 138**

#### *Deleghe alle regioni.*

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
  - a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
  - b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
  - c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
  - d) la determinazione del calendario scolastico;
  - e) i contributi alle scuole non statali;
  - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

### **Art. 139**

#### *Trasferimenti alle province ed ai comuni.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
  - a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
  - b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
  - c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
  - d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
  - e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
  - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
  - g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
  - a) educazione degli adulti;
  - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
  - c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
  - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
  - e) interventi perequativi;
  - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

### **Capo IV**

#### *Formazione professionale.*

## **Art. 140**

### *Oggetto.*

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di “formazione professionale”, ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

## **Art. 141**

### *Definizioni.*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per “formazione professionale” si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull’attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la “istruzione artigiana e professionale” si identifica con la “formazione professionale”.
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell’articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

## **Art. 142**

### *Competenze dello Stato.*

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
  - a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi contrattati nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

- b) l’indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- c) l’individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
- e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
- f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l’analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l’occupazione;
- g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d’assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
- h) l’istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all’estero;
- i) l’istituzione e l’autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all’articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d’intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
  - a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
  - b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantificativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
  - c) l’approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell’attività di formazione professionale,





sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;  
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

### **Art. 143**

#### *Conferimenti alle regioni.*

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

### **Art. 144**

#### *Trasferimenti alle regioni.*

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
  - a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
  - b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della

prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 145**

#### *Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
  - b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

### **Art. 146**

#### *Riordino di strutture.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

### **Art. 147**

#### *Abrogazione di disposizioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;





- b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## **Capo V**

### *Beni e attività culturali.*

## **Art. 148**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
  - a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
  - b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
  - c) “tutela”, ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
  - d) “gestione”, ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
  - e) “valorizzazione”, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  - f) “attività culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
  - g) “promozione”, ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

## **Art. 149**

### *Funzioni riservate allo Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
  - a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
  - b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti,

- anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
  - c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
  - d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
  - e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
  - f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
  - g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
  - h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
    - a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
    - b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
    - c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
    - d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;
    - e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
    - f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n.





1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

### **Art. 150**

#### *La gestione.*

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
  - a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  - b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  - c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è

trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

### **Art. 151**

#### *Biblioteche pubbliche statali universitarie.*

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

### **Art. 152**

#### *La valorizzazione.*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
  - b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
  - c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
  - d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
  - e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione



- con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

### **Art. 153**

#### *La promozione.*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
  - b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
  - c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
  - d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
  - e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

### **Art. 154**

#### *Commissione per i beni e le attività culturali.*

1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
  - a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  - b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
  - c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

### **Art. 155**

#### *Funzioni della commissione.*

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
  - a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
  - b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

## **Capo VI**

### *Spettacolo.*

### **Art. 156**

#### *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.*

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
  - a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
  - b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
  - c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
  - d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
  - e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e

- con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
  - g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
  - h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
  - l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  - m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
  - n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
  - p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
  - q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
  - r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

## **Capo VII**

### *Sport.*

## **Art. 157**

### *Competenze in materia di sport.*

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le

modalità di cui al comma 1. è soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

## **Titolo V**

### *Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.*

## **Capo I**

### *Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.*

## **Art. 158**

### *Oggetto.*

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

## **Art. 159**

### *Definizioni.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni,





dei cittadini e dei loro beni.

### **Art. 160**

#### *Competenze dello Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

### **Art. 161**

#### *Conferimenti alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.

### **Art. 162**

#### *Trasferimenti alle regioni.*

1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

### **Art. 163**

#### *Trasferimenti agli enti locali.*

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
  - a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

- b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  - c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  - d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
  - e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
  - f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  - h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
    - a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    - b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
    - c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

## **Art. 164**

### *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonchè il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
  - b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
  - c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
  - e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
  - f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” sono abrogate.





Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

**Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali,  
a norma dell'articolo 11  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3

*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;
- Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
- Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.*

1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 2**

*Attribuzioni del Ministero.*

1. Al Ministero sono devolute:
  - a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
  - b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
  - a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
  - b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
  - c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato





- valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
  - e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
  - f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
  - g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

3. Sono trasferiti al Ministero:
- a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  - b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).

### **Art. 3**

#### *Il Ministro.*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

### **Art. 4**

#### *Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici.*

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile, nè essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

### **Art. 5**

#### *Il segretario generale.*

1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e



rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

### **Art. 6**

#### *Organizzazione del Ministero.*

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demotnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

### **Art. 7**

#### *Il soprintendente regionale.*

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:
  - a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
  - c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

### **Art. 8**

#### *Soprintendenze e gestioni autonome.*

1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun



provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

### **Art. 9**

#### *Scuole di formazione e studio.*

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

### **Art. 10**

#### *Accordi e forme associative.*

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:  
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;  
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 12**

#### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.





**Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3**

**Riorganizzazione del  
Ministero per i beni e le attività culturali,  
ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
- Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Modifiche all'articolo 54  
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Ordinamento*).

1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:
  - a) beni culturali e paesaggistici;
  - b) beni archivistici e librari;
  - c) ricerca, innovazione e organizzazione;
  - d) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

**Art. 2**

*Il Ministro.*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

**Art. 3**

*Organi consultivi.*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Organi consultivi*).

  1. Sono organi consultivi del Ministero:
    - a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
    - b) i Comitati tecnico-scientifici;
    - c) i Comitati regionali di coordinamento;
    - d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».



## **Art. 4**

### *Organizzazione del Ministero.*

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:  
«Art. 6 (*Organizzazione del Ministero*).
  1. L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
  2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
  3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».

## **Art. 5**

### *Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
«Art. 7 (*Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici*).
  1. In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
  2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.
  3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
  4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in

ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.».

## **Art. 6**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è compensato con la riduzione di sedici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale,



anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

### **Art. 7**

#### *Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.





**Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70**

**Approvazione del testo unico delle leggi  
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione  
della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 19 del 28 aprile 1979

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- Visto in particolare l'articolo 24 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, che autorizza il Governo della Regione a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione un testo coordinato delle leggi relative all'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- Visti gli articoli 16, n. 3, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 4 del D. L.vo 6 maggio 1948, n. 654;
- Visto il parere n. 142 emesso in data 10 ottobre 1978 dal Consiglio di giustizia amministrativa a sezioni riunite;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 16 febbraio 1979;

**DECRETA:**

**Articolo unico**

È approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Palermo, 28 febbraio 1979

**MATTARELLA**

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 aprile 1979.*

*Reg. n. 1 Presidenza - Atti del Governo, fg. n. 60.*

segue allegato «Testo unico» >>>>>



## ALLEGATO

### **Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.**

#### **Titolo I**

##### *Composizione ed attribuzioni degli organi del governo regionale.*

#### **Art. 1**

##### *Composizione del governo.*

(Art. 1 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28)

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente dalla Giunta regionale.  
La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici Assessori.

#### **Art. 2**

##### *Attribuzioni del presidente.*

(Art. 2 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 1 legge regionale. 10 aprile 1978, n. 2)

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.

Il Presidente della Regione:

- a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere

costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;

- b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti al competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;
- c) cura i rapporti fra il Governo regionale e l'assemblea;
- d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- e) prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore.
- Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
- f) convoca e presiede la Giunta regionale;
- g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
- h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
- i) provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
- l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione Siciliana;
- m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
- n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
- o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
- p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
- q) svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.





### **Art. 3**

#### *Attribuzioni degli assessori.*

(Art. 3 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 2 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Gli Assessori:

- a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lett. b dell'art. 2;
- b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;
- c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;
- d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;
- e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;
- f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;
- g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziare ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;
- h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;
- i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assessore destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli.

### **Art. 4**

#### *Attribuzioni della giunta regionale.*

(Art. 4 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

art. 3 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

La Giunta regionale delibera:

- 1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;
- 2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;
- 3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
- 4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;
- 5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
- 6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
- 7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
- 8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
- 9) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
- 10) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.

La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.

### **Art. 5**

#### *Funzionamento della giunta regionale.*

(Art. 5 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 4 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l'ordine del giorno





stabilito dal Presidente della Regione. L'ordine del giorno viene comunicato agli Assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente. I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa.

Le funzioni di Segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente della Regione ad un dirigente o equiparato dell'Amministrazione regionale.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza dello stesso.

Le copie delle deliberazioni di cui ai numeri 4, 7 e 9 dell'art. 4 e quelle che comportano ripartizioni o assegnazioni di fondi sono comunicate entro cinque giorni all'Assemblea regionale.

Le deliberazioni di cui ai numeri 4 e 9 sono pubblicate entro quindici giorni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

## **Titolo II**

### *Ordinamento dell'amministrazione della Regione.*

#### **Art. 6**

##### *Amministrazione centrale.*

(Art. 6 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 5 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- Assessorato regionale degli enti locali;
- Assessorato regionale dell'industria;
- Assessorato regionale dei lavori pubblici;

- Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;
- Assessorato regionale della sanità;
- Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### **Art. 7**

##### *Ordinamento della presidenza.*

(Art. 7 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 6 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

##### *Ufficio di gabinetto*

- Collaborazione alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli organi dello Stato o con qualsiasi altra autorità.
- Interrogazioni, interpellanze, mozioni.
- Affari di carattere riservato.
- Rappresentanza. Cerimoniale.

##### *Segreteria della Giunta regionale*

- Riscontro della completezza dell'istruttoria, svolta dai competenti uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta Regionale.
- Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

##### *Segreteria generale*

- Organizzazione amministrativa generale.
- Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.
- Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti l'attività amministrativa.
- Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o e p del precedente art. 2.
- Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'Autonomia.
- Servizio ispettivo.
- Coordinamento degli uffici della Presidenza della Regione e affari comuni della stessa.

##### *Direzione del personale e dei servizi generali*

- Assunzione, concorsi, stato giuridico ed economico, trattamento di

quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.

- Qualificazione professionale del personale.
- Attività inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza.
- Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.
- Provveditorato.
- Autoparco.

#### *Direzione della programmazione*

- Programmazione economica e coordinamento della spesa.
- Piano regionale di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali; piani di sviluppo settoriali ed intersettoriali; rapporti relativi con gli organi ed enti della Regione e dello Stato anche al fine del coordinamento con gli altri interventi.
- Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.
- Attività inerenti alle funzioni del Comitato regionale per la programmazione.

#### *Direzione per i rapporti extraregionali*

- Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli enti pubblici nazionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a e b del precedente art. 2.

#### *Ufficio legislativo e legale*

- Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari.
- Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di giustizia amministrativa.
- Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.
- Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del d. l.vo p. rep. 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.
- Persone giuridiche e relativi statuti.
- Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.
- Direzione della *Gazzetta Ufficiale*. Collezioni legislative e giurisprudenziali.

- Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.
- L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

#### *Ufficio della Regione siciliana in Roma*

- Servizio di documentazione legislativa.
- Collegamenti degli organi ed enti regionali con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici.
- Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59.

### **Art. 8**

#### *Attribuzioni degli assessorati regionali.*

(Art. 8 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 25 legge regionale 28 novembre 1970, n. 48;  
legge regionale 3 giugno 1975, n. 38;  
articoli 2 e 3 legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;  
articoli 7, 9 e 18 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;  
articoli 58 e 59 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71)

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

#### *Assessorato dell'agricoltura e delle foreste*

- Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.
- Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. E.S.A. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.
- Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.
- Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo - pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.





### *Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione*

- Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne.
- Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento.
- Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.
- Accademie ed enti culturali e scientifici.
- Scuole non governative.
- Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.
- Beni culturali ed ambientali: naturali e naturalistici; paesistici, architettonici ed urbanistici; archeologici; etno-antropologici; storici, artistici ed iconografici; bibliografici; archivistici.
- Educazione permanente.
- Valorizzazione dell'arte drammatica. Interventi per la diffusione della cultura musicale.
- Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

### *Assessorato del bilancio e delle finanze*

- Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.
- Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.
- Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.
- Verifica delle scritture contabili.
- Ispezioni amministrative e contabili.
- Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.
- Disciplina del credito e del risparmio.
- Analisi e andamento della finanza regionale.
- Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.
- Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole Amministrazioni, diretta da un dirigente del ruolo tecnico con almeno nove anni di anzianità nella qualifica, destinatovi con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze su proposta del Direttore regionale

al bilancio e tesoro.

- L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

### *Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.*

- Cooperazione. Cooperative edilizie nell'ambito delle linee della politica della casa.
- Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di intesa con l'Assessorato dell'industria per gli affari di relativa competenza.
- Artigianato.
- Pesca, anche nelle acque interne.
- L'Assessore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

### *Assessorato degli enti locali*

- Enti locali, consorzi: ordinamento, circoscrizioni controllo. Commissioni provinciali di controllo.
- Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
- Operazioni elettorali.
- Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati, ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

### *Assessorato dell'industria*

- Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.
- Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
- Attività relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.
- Fonti di energia.
- Partecipazioni regionali.

### *Assessorato dei lavori pubblici*

- Lavori pubblici di interesse regionale.
- Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.
- Alta vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio



regionale.

- Tutela tecnica dei piani urbanistici.
- Edilizia popolare e sovvenzionata. Politica della casa.
- Regime delle acque e degli impianti elettrici. Vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani.
- Espropriazione per pubblica utilità.
- L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e dell'Ispettorato tecnico regionale.
- L'Ispettorato tecnico provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le opere pubbliche di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o ad esso delegati.
- L'Ispettorato tecnico regionale svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

#### *Assessorato del lavoro e della previdenza sociale*

- Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.
- Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.
- Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.
- Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

#### *Assessorato della sanità*

- Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.
- Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.
- Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti ed istituti relativi.
- Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione.
- Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

#### *Assessorato del territorio e dell'ambiente*

- Urbanistica. Consiglio regionale dell'urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.
- Tutela dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi. Centri storici.
- Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.

- Demanio marittimo.
- Piani quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle Comunità montane. Ripartizione e trasferimenti di somme ex legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
- Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate.
- Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

#### *Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti*

- Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazioni ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.
- Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.
- Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.
- Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.
- Coordinamento, vigilanza e tutela sugli enti, anche consorziali, e sugli istituti, associazioni ed istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.
- Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

(vedi T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 179/1993)

### **Titolo III**

#### *Disposizioni finali e transitorie.*

#### **Art. 9**

(Art. 9, primo comma, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28)

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.

#### **Art. 10**

(Art. 12 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28)



Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali della presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

### **Art. 11**

(Art. 21 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.

### **Art. 12**

(Art. 15 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;  
art. 19 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione mediante supplementi quindicinali, entro trenta giorni dalla registrazione del provvedimento alla Corte dei conti.

### **Art. 13**

(Art. 20 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Gli istituti, le aziende e gli enti regionali sono tenuti a fornire al Governo della Regione, entro il termine da quest'ultimo indicato, tutte le informazioni, i dati e i documenti relativi alla propria attività, alle proprie partecipazioni, ed alle relative gestioni.

### **Art. 14**

(Art. 23 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Il Presidente della Regione può delegare lo svolgimento delle attribuzioni regionali di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a singoli Assessori, avuto riguardo all'affinità o all'omogeneità dei relativi affari con le materie attribuite alla competenza dei rispettivi Assessorati.

### **Art. 15**

(Art. 31 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Fino all'emanazione della legge regionale che prevederà, in sede di riordinamento degli organi collegiali e degli uffici tecnici competenti in materia

di opere pubbliche, l'espletamento delle relative attribuzioni presso la Presidenza della Regione, l'Ispettorato tecnico regionale svolge le proprie attribuzioni presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

*Visto:* MATTARELLA

vedi anche:

- Decr. Pres. 9 ottobre 1979 - Istituzione della conferenza dei direttori regionali e funzionari equiparati dell'Amministrazione regionale
- Decr. Ass. 23 luglio 1982 Assessorato Turismo - Schemi di bilancio adottati da enti ed aziende soggiorno e turismo
- Decr. Ass. 23 luglio 1982 Assessorato Bilancio - Applicazione art. 8 del presente
- Decr. Ass. 30 dicembre 1995 EE.LL. - Riformulazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Circolare prot. 312445/98 Assessorato Bilancio - Demanio marittimo nella Regione siciliana
- Legge regionale 10/2000 - Applicazione del presente

vedi Giurisprudenza:

- T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 179/1993 - (vedi art. 8 p.d.)
- T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 891/96





**Regione siciliana  
Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49**

**Attribuzioni  
dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 27 agosto 1949

Regione siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

**Art. 1**

L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati i singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, a concedere contributi o sovvenzioni diretti a:

- 1) favorire l'incremento ed il miglioramento della attrezzatura turistica in genere;
- 2) diffondere e perfezionare la cultura tecnica inerente alle attività turistiche;
- 3) favorire la propaganda culturale e pubblicitaria diretta ad agevolare i movimenti del forestiero;
- 4) potenziare l'attività degli Enti, Istituzioni ed organizzazioni regionali e locali del turismo;
- 5) promuovere, incoraggiare e sviluppare le attività inerenti allo spettacolo, le quali abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione e che vengano svolte secondo programmi precedentemente concordati con l'Assessorato;
- 6) incoraggiare e sostenere manifestazioni ed iniziative che si propongano la divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche e delle attività cinematografiche;
- 7) incrementare e potenziare le iniziative e le attività sportive della Regione, con particolare riguardo per quelle che possono costituire anche elemento di richiamo turistico;
- 8) incoraggiare le iniziative intese a migliorare le attrezzature e gli impianti

sportivi nella Regione.

**Art. 2**

L'Assessore per il Turismo e lo Spettacolo è autorizzato a prendere iniziative relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale ed a sostenerne la spesa direttamente o tramite enti appositamente delegati.

**Art. 3**

La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.

**Art. 4**

Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta o preventivamente dimostrata.

È però, in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione alla sovvenzione o al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40% del contributo determinato in via presuntiva.

**Art. 5**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949

**RESTIVO**

DRAGO – LA LOGGIA

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 8**

**Ordinamento del Governo e  
dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 64 del 29 dicembre 1962

L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Composizione ed attribuzioni  
degli organi del Governo regionale.*

**Art. 1**

*Composizione del Governo.*

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale.  
La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici Assessori.

**Art. 2**

*Attribuzioni del Presidente.*

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono impegnare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, sono sottoposti, prima della loro definizione, a richiesta dell'Assessore o del Presidente, all'esame della Giunta regionale nella

prima seduta successiva.

Il Presidente della Regione:

- a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni.
- b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i ministeri e gli Enti a carattere nazionale;
- c) cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
- d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- e) prepone gli Assessori ai singoli Assessorati indicati nel successivo articolo 6, destina gli altri due Assessori alla Presidenza della Regione e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
- f) convoca e presiede la Giunta regionale;
- g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
- h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
- i) provvede in ordine alla presentazione alla Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
- l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali nella Regione siciliana;
- m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
- n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
- o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i Consigli comunali, quelli delle Provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
- p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;





- q) provvede al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio della Regione a norma dell'articolo 31 dello Statuto e svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

### **Art. 3**

#### *Attribuzioni degli Assessori.*

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Gli Assessori:

- a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lettera b) dell'art. 2;
- b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;
- c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;
- d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;
- e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;
- f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;
- g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziare ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;
- h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;
- i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

Gli Assessori destinati alla Presidenza coadiuvano il Presidente della Regione nelle sue funzioni ed esercitano le attribuzioni dallo stesso delegate.

### **Art. 4**

#### *Attribuzioni della Giunta regionale.*

La Giunta regionale delibera:

- 1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;
- 2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;
- 3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
- 4) sulle direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle Aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni;
- 5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
- 6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
- 7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
- 8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
- 9) sulle richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;
- 10) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
- 11) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare.

### **Art. 5**

#### *Funzionamento della Giunta regionale.*

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo un ordine del giorno predisposto dal Presidente della Regione che viene comunicato agli Assessori almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la comunicazione dell'ordine del giorno può farsi senza il rispetto di tale termine sempre che non si tratti di disegni di legge o di affari che comportino impegni di bilancio.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente.

I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa.

Le funzioni di segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente ad



uno degli Assessori destinati alla Presidenza.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale ed alla Ragioneria generale della Regione sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti le materie di rispettiva competenza.

La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

## **Titolo II**

### *Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.*

#### **Art. 6**

##### *Amministrazione centrale.*

L'Amministrazione centrale della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale degli Enti locali;
- Assessorato regionale delle Finanze;
- Assessorato regionale dell'Industria e del commercio;
- Assessorato regionale dei Lavori pubblici;
- Assessorato regionale del Lavoro e della cooperazione;
- Assessorato regionale della Pubblica istruzione;
- Assessorato regionale della Sanità;
- Assessorato regionale dello Sviluppo economico;
- Assessorato regionale del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### **Art. 7**

##### *Ordinamento della Presidenza.*

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

##### **UFFICIO DI GABINETTO**

Collaborazione alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli Organi dello Stato e con qualsiasi altra Autorità.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Affari di carattere riservato.

Rappresentanza. Cerimoniale.

##### **SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE**

Riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti Uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

##### **SEGRETERIA GENERALE**

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti la attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia.

Organizzazione amministrativa generale.

Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività inerenti alle funzioni del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiate e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

##### **UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE**

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari.

Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi.

Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

Persone giuridiche e relativi statuti.

Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.

Direzione della Gazzetta Ufficiale. Collezioni legislative e giurisprudenziali.

Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

##### **RAGIONERIA GENERALE**

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli Enti e delle Aziende autonome regionali.  
Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.  
Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso l'Assessorato medesimo, diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a Capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

#### **ISPETTORATO REGIONALE DI POLIZIA**

Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2.

Polizia amministrativa.

#### **UFFICIO DELLA REGIONE SICILIANA IN ROMA**

Servizio di documentazione legislativa.

Collegamenti degli Organi ed Enti regionali con gli Organi centrali dello Stato e di altri Enti pubblici.

Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59

### **Art. 8**

#### *Attribuzioni degli Assessorati regionali.*

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

#### **ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche.

Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.

Pesca nelle acque interne.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria.

ERAS. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina.

Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.

Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi.

Conservazioni, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale.

Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana.

Sistemazione idraulico - forestale, vincolo forestale.

Tutela del patrimonio silvo - pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

#### **ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI**

Enti locali, Consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo.

Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato delle Finanze.

Operazioni elettorali.

Vigilanza sugli Enti di assistenza e beneficenza.

Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

#### **ASSESSORATO DELLE FINANZE**

Redditi patrimoniali. Imposte dirette. Tasse e imposte indirette sugli affari.

Dogane. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi.

Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

Contenzioso.

Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato della Regione. Autoparco.

#### **ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.

Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda.

Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Artigianato.

Pesca.

#### **ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

Lavori pubblici di interesse regionale.

Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli Uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri Enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.

Alta vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale.







Tutela tecnica dei piani urbanistici.

Edilizia popolare e sovvenzionata.

Regime delle acque e degli impianti elettrici.

Espropriazione per pubblica utilità.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato regionale tecnico, il quale ha presso ciascun Assessorato competente a disporre opere pubbliche, un Ispettorato centrale.

Ad ogni Ispettorato centrale tecnico è preposto un Ispettore centrale, o, in difetto, un Ispettore superiore dei ruoli tecnici della carriera direttiva, che esercita le sue attribuzioni sotto la vigilanza dell'Ispettore tecnico regionale, nei confronti del quale è responsabile del retto esercizio delle proprie attribuzioni.

#### ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.

Cooperazione. Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato.

Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.

Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.

Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

#### ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne. Scuole sussidiarie.

Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria.

Scuole di perfezionamento.

Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica.

Assistenza scolastica.

Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.

Accademie ed Enti culturali e scientifici.

Scuole non governative.

Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche.

Musei e biblioteche.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

#### ASSESSORATO DELLA SANITÀ

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.

Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari.

Igiene dell'alimentazione.

Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli Enti ed Istituti relativi.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o

realizzate con il contributo della Regione.

Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

#### ASSESSORATO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programmazione economica e coordinamento della spesa; piano regionale di sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli Organi ed Enti dello Stato e della Regione.

Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Società a partecipazione regionale.

Commissione regionale urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento.

Piani regolatori comunali generali e particolareggiati.

Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Zone industriali e relative aziende.

#### ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico.

Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico - alberghiero regionale e delle Aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico.

Turismo sociale, giovanile e scolastico.

Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.

Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.

Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.

Coordinamento, vigilanza e tutela sugli Enti, anche consorziali, e sugli Istituti, Associazioni ed

Istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

### Titolo III

#### Disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 9

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.



Per il pagamento dei lavori si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, salva la facoltà di cui all'art. 17 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni, relativamente ai lavori eseguiti a mezzo di uffici non regionali.

### **Art. 10**

Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

- a) gli Ispettori centrali o superiori, dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, per le opere di importo fino a L. 100 milioni;
- b) il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo seguente per le opere di importo superiore a L. 100 milioni.

### **Art. 11**

È istituito presso l'Assessorato dei Lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo regionale, composto:

- a) di un Magistrato di carriera del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che lo presiede;
- b) dell'Ispettore regionale tecnico dei Lavori pubblici con funzione di Vice presidente;
- c) dei dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici;
- d) di un Ispettore centrale del ruolo amministrativo dell'Assessorato dei Lavori pubblici;
- e) del Ragioniere centrale presso l'Assessorato dei Lavori pubblici;
- f) di tre ingegneri capi degli Uffici tecnici delle provincie regionali, designati dall'Assessore regionale per i Lavori pubblici;
- g) di un funzionario del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, con qualifica non inferiore a Vice direttore, nominato dal Presidente della Regione;
- h) di cinque funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore superiore appartenenti rispettivamente agli Assessorati della Agricoltura e delle Foreste, delle Finanze, della Pubblica istruzione, della Sanità e del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti. I funzionari sono designati dagli Assessori competenti; quelli in rappresentanza degli Assessorati dell'Agricoltura e delle foreste e della Sanità sono scelti dai rispettivi ruoli tecnici. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

### **Art. 12**

Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali dalla presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

### **Art. 13**

Fino a quando non verrà provveduto al loro riordinamento interno, gli Assessorati continuano ad essere ordinati in Direzioni regionali e nei dipendenti Servizi ed Uffici. Le competenze, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione centrale della Regione rimangono disciplinate dalle norme vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

### **Art. 14**

Fino al riordinamento dei ruoli organici, il Presidente della Regione è autorizzato, per esigenze dell'Amministrazione, a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio di amministrazione e gli interessati, il comando di personale da un Assessorato all'altro.

### **Art. 15**

Tutti i provvedimenti dell'amministrazione centrale della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia già prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione mediante supplementi quindicinali.

### **Art. 16**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa, si intendono riferiti alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade in virtù del presente ordinamento. Le norme previste dall'art. 8 che importano spostamento di competenza nell'esecuzione di opere pubbliche non si applicano alle opere per le quali è stato assunto e perfezionato l'impegno della relativa spesa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazioni e le altre variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge, per quanto concerne le somme disponibili sia in conto competenza che in conto residui.

Le norme relative alla composizione della Giunta regionale ed alla destinazione di due Assessori alla Presidenza della Regione, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2° comma e 2 lettera e), avranno effetto con la elezione del Presidente e degli Assessori regionali successiva all'insediamento dell'Assemblea regionale della Va legislatura. Fino a quando dette norme non entreranno in vigore, il Presidente della Regione può avocare alla Presidenza la trattazione delle materie relative a non oltre due degli Assessorati previsti dall'art. 8 alle quali può proporre Assessori supplenti; egli può altresì destinare a singoli Assessorati gli Assessori supplenti, i quali esercitano in tal caso le attribuzioni ad essi delegate dagli Assessori.



### **Art. 17**

Restano attribuite all'Assessore per le Finanze, sino all'entrata in vigore dell'art. 1, le materie relative alle Aziende demaniali idrotermominerali ed alle aziende speciali per le zone industriali. Fino allo stesso termine si applicano agli Assessori supplenti le disposizioni degli articoli da nove a tredici della legge 28 agosto 1949, n. 53 con le modifiche di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1959, n. 15.

### **Art. 18**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1962.

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11**

**Attribuzione ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979

**Art. 1**

In previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle, le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle materie di cui ai seguenti articoli.

**Art. 2**

Sono trasferite ai Comuni le competenze in materia di denominazione di borgate e frazioni.

**Art. 3**

In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai Comuni le competenze relative a:

- a) ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;
- b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n. 636;
- c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive modificazioni;
- d) assistenza estiva e invernale dei minori;
- e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- f) assistenza post-penitenziaria;
- g) interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti.

**Art. 4**

Gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.

Il personale di ruolo presso i predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli enti medesimi sono trasferiti ai comuni per essere destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

L'inquadramento del personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti ed il rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al primo comma.

**Art. 5**

Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo dei relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza.

**Art. 6**

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai Comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonché le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Sono altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 7**

Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54.

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi patronati sono





trasferiti ai comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

Il personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-1977 può continuare ad essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei servizi. Il personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può continuare ad essere utilizzato dai comuni, nella medesima posizione e per funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi. Il comando è richiesto direttamente dai Comuni o dall'Amministrazione regionale.

Il personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-1977, è collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modificazioni con le modalità fissate nella stessa legge.

I Comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al Comune in cui hanno sede.

Per particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione didattico-pedagogica, il personale comunale di scuole materne che eserciti funzioni direttive può essere comandato presso altro comune che ne faccia richiesta, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso dell'interessato.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al presente articolo.

### **Art. 8**

I segretari dei Comuni procedono alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti soppressi ai sensi dei precedenti artt. 4 e 7, alla elencazione e descrizione dei rispettivi beni ed alla ricognizione dei servizi prestati, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Dell'avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento nonché dell'avvenuto rilevamento dei dati di cui al primo comma dà atto, per ogni

Comune, il Sindaco sentito il Consiglio comunale, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla soppressione e da trasmettere all'Assessorato regionale competente.

### **Art. 9**

In materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai comuni le competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze regionali in materia di controllo sull'inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 8, ultimo comma – per la parte di interesse comunale – e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonché quelle in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di epidemie, di epidemie e di altri interventi igienico-sanitari per le pubbliche calamità, nonché per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

### **Art. 10**

In materia di beni culturali è attribuita ai comuni la competenza a formulare proposte per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a promuovere iniziative per valorizzare, individuare ed acquistare i beni medesimi, anche ai fini di cui all'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le competenze in materia di interventi per la promozione culturale e l'educazione permanente concernenti:

- a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie di arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni, nonché per l'acquisto di attrezzature;
- b) l'organizzazione e la gestione di parchi gioco Robinson;
- c) le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;
- d) il servizio nazionale di lettura.

### **Art. 11**

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;
- promozione di attività sportive e ricreative;
- costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;
- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal D.L.vo P. Reg. 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della





Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima. Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal D.L.vo P. Reg. 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.

### **Art. 12**

In materia di attività industriali, commerciali ed artigianali sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti - esclusi quelli autostradali - sulla base dei criteri fissati con legge regionale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;
- autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale, ad eccezione delle sedi autostradali;
- autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;
- atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale;
- organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel Comune;
- assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

### **Art. 13**

In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
- accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- indennità compensative annue di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;
- premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;

- piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;
- vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai Comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.

### **Art. 14**

Prima di procedere all'istruttoria delle richieste per la concessione di aiuti, contributi ed altre agevolazioni finanziarie e dopo la concessione di aiuti, contributi e altre agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura e foreste, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai sindaci apposite comunicazioni perchè ne diano notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

### **Art. 15**

In materia di assistenza ai lavoratori disoccupati sono attribuite ai comuni le competenze relative all'approvazione ed esecuzione dei cantieri di lavoro per opere di interesse comunale di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni.

### **Art. 16**

In materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di finanziamento relative a:

- riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di case comunali;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade esterne di competenza comunale;



- costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse comunale;
- rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonché ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;
- costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale, con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;
- costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di acquedotti rurali di interesse comunale.

### **Art. 17**

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

### **Art. 18**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella A annessa alla presente legge sono soppressi.

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, sono fissati negli importi a fianco di ciascuno indicati.

Per gli anni finanziari successivi al 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma saranno determinati in relazione alle residue funzioni di competenza della Regione.

### **Art. 19**

Per l'assegnazione ai Comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti due appositi fondi - uno per servizi, l'altro per investimenti - da iscriversi, per un ammontare di lire 60 mila milioni ciascuno, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, sentiti il Comitato regionale per la programmazione e la Commissione legislativa "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i Comuni, avendo anche riguardo alle condizioni socio-economiche di ciascun Comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici dei Comuni.

In sede di assegnazione delle somme con il predetto provvedimento possono

essere posti - con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di ciascun fondo assegnate al singolo Comune - direttive e vincoli di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e alla esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni.

Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.

I Comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo esclusivamente per le finalità della presente legge. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi ad essi attribuiti con la presente legge.

### **Art. 20**

Al fondo per investimenti è aggiunto uno stanziamento per un programma annuale di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere viarie di rilevanza sovracomunale.

Lo stanziamento annuale di cui al comma precedente è destinato altresì alla realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica nei Comuni e nelle frazioni che ne siano carenti. Alla progettazione ed esecuzione degli impianti i Comuni interessati provvedono mediante affidamento all'ENEL, il quale può eseguire i lavori anche in economia.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, ripartisce detto stanziamento a favore dei comuni che hanno particolari carenze nelle materie di cui al comma precedente.

All'assegnazione delle somme ai Comuni interessati provvede il Presidente della Regione con proprio provvedimento.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni a carico del fondo di solidarietà nazionale.

### **Art. 21**

Per l'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite dalla presente legge i Comuni si avvalgono di uffici e di strutture tecniche regionali competenti per territorio, che sono tenuti a provvedere.

### **Art. 22**

Ai Comuni sono attribuite le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

L'esercizio delle stesse funzioni sarà determinato sulla base delle relative norme di attuazione dello Statuto.

### **Art. 23**



Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza e beneficenza pubblica è fatto divieto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla vigilanza della Regione:

- a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;
- b) di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.

Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, possono essere autorizzate determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere specifici atti, tra quelli sopra elencati sotto la lettera b), indispensabili per la realizzazione di programmi di pubblico interesse sui quali si siano favorevolmente pronunciati i consigli comunali interessati.

#### **Art. 24**

Al fine di accertare l'entità e le caratteristiche dei beni amministrati e dei servizi erogati dalle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti in Sicilia è istituita una commissione composta da:

- quattro esperti scelti dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale;
- tre rappresentanti delle associazioni dei Comuni operanti in Sicilia;
- due rappresentanti dell'Unione nazionale enti beneficenza ed assistenza (UNEBA).

La commissione è nominata dall'Assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto. Con lo stesso decreto verrà nominato il presidente della commissione scelto tra i quattro esperti e verranno determinati i compensi per i componenti della commissione.

Entro il 30 ottobre 1979 la commissione riferisce al Governo della Regione sui dati raccolti.

Entro i trenta giorni successivi il Governo della Regione riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

#### **Art. 25**

Al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica si provvederà con apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979.

#### **Art. 26**

In previsione e nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, anche al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni a norma della presente legge, è consentito il comando di personale dell'Amministrazione regionale presso i Comuni, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e assenso del personale interessato, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 27**

Le somme che lo Stato assegnerà alla Regione siciliana in relazione a funzioni da attribuire agli enti locali, trasferite ai Comuni con la presente legge, verranno iscritte nei fondi di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.

#### **Art. 28**

*(Omissis)*

#### **Art. 29**

Nel rispetto delle esigenze di riforma dell'Amministrazione regionale e di riordinamento degli enti locali saranno emanate apposite disposizioni per provvedere organicamente alla più idonea individuazione dei livelli di governo competenti nel settore delle attività produttive.

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 30**

Al fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 1.000 milioni.

Al fine di provvedere ad interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 300 milioni.

#### **Art. 31**

I fondi già versati sulle contabilità speciali delle prefetture, relativi al cap. 19010 dell'anno finanziario 1978, saranno utilizzati ad esaurimento e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante ordinativi intestati direttamente ai beneficiari dai prefetti d'intesa con l'Assessore per gli enti locali.

#### **Art. 32**

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di ricovero di minori già adottati dall'Assessore regionale per gli enti locali in applicazione delle LL.r. 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, e dell'art. 154 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, possono essere prorogati fino al limite previsto dal



regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3, e successive modifiche. Possono essere altresì prorogati i provvedimenti di ricovero di adulti inabili e anziani già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio della Regione, rubrica solidarietà sociale dell'Assessorato degli enti locali. Al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della presente legge affluiranno annualmente le somme derivanti dai decrementi che conseguiranno alla progressiva cessazione degli impegni di cui al presente articolo. L'Assessore per gli enti locali comunica alle amministrazioni comunali competenti nominativamente le proroghe previste dal presente articolo. Fino all'emanazione della legge sull'assistenza prevista dal precedente art. 25 è fatto divieto di assumere nuovi ricoveri ordinari ad eccezione di quelli previsti dall'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

### **Art. 33**

I concorsi pubblici e quelli interni già banditi dagli enti comunali di assistenza alla data del 10 dicembre 1978 per la copertura di posti di ruolo, dovranno essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori sono trasferiti ai Comuni con la salvaguardia dei diritti acquisiti e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali, e destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

### **Art. 34**

Il personale avventizio in servizio presso gli enti comunali di assistenza alla data del 30 giugno 1978 continua ad essere utilizzato dai comuni nella medesima posizione e con la salvaguardia del relativo trattamento economico.

### **Art. 35**

I fondi di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, esclusi quelli destinati ai servizi, sono trasferiti in appositi conti correnti presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'Amministrazione regionale o presso gli stabilimenti dei medesimi siti nei capoluoghi di provincia. Ai fondi predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche. Le operazioni di trasferimento dei fondi dal bilancio della Regione ai conti correnti dei Comuni non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa. Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti dei Comuni in entrata al bilancio della Regione e sono tenuti altresì ad inviare, a richiesta e comunque semestralmente, la situazione dei sopraindicati conti correnti alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. I fondi destinati ai servizi di cui al precedente art. 19 sono versati ai comuni con

somministrazioni trimestrali anticipate. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale saranno versati i predetti fondi.

### **Art. 36**

Le somme assegnate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali trasferite con la presente legge sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie. Non possono essere comunque incluse nello stesso capitolo le spese relative al finanziamento dei servizi e quelle per il finanziamento degli investimenti, nonché quelle per gli interventi straordinari di cui all'art. 20 della presente legge.

### **Art. 37**

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 151.750 milioni di cui:

- lire 200 milioni per le finalità dell'art. 7, comma sesto;
- lire 120.000 milioni per le finalità dell'art. 19;
- lire 20.000 milioni per le finalità dell'art. 20;
- lire 1.300 milioni per le finalità dell'art. 30;
- lire 10.250 milioni per le finalità dell'art. 32;

cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 aprile 1978, n. 182, limitatamente alle finalità di cui all'art. 20 e, per i rimanenti oneri, con le minori spese relative ai aoiiosieeercati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge e, per la differenza, con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

### **Art. 38**

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### **Art. 39**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quarantaseiesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Regione siciliana - Circolare Presidenza regionale  
6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.**

**Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.  
Attuazione delle attribuzioni ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.**

Il 21 febbraio prossimo entrerà in vigore la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 (2), concernente “Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali”. La citata legge, com’è noto, è scaturita dall’adozione, da parte del legislatore regionale, dei più moderni criteri in tema d’organizzazione amministrativa e di decentramento, in sintonia con quanto si è andato realizzando anche in campo nazionale a seguito dell’emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Nelle more dell’entrata in vigore della legge in parola si ritiene opportuno invitare codeste Amministrazioni comunali a adottare quegli adempimenti di propria competenza e quegli accorgimenti, soprattutto sul piano organizzativo, che siano reputati idonei a consentire la tempestiva, puntuale e completa attuazione delle disposizioni recate dalla citata legge, soprattutto allo scopo di evitare una qualsiasi soluzione di continuità nell’azione amministrativa rivolta alla realizzazione, in favore dei vari settori economici e delle categorie sociali interessate, di quegli interventi che sono divenuti di competenza comunale. A tal fine è particolarmente necessario che i Comuni, con apposita delibera consiliare da adottare con la massima urgenza e in ogni modo prima dell’entrata in vigore della legge provvedano:

- a) a adottare un’organica distribuzione delle nuove funzioni fra i vari rami dell’amministrazione comunale, individuando i titolari di ciascuna delle competenze relative alla trattazione delle funzioni e delle materie trasferite;
- b) a fissare norme regolamentari d’economato che consentano all’entità operativa che siano soppresse con gli artt. 4 e 7 della legge n. 1 (E.C.A. e Patronati), un minimo d’autonomia funzionale fino al loro inglobamento nell’organizzazione amministrativa comunale.

Per quanto concerne, poi, la concreta applicazione delle singole disposizioni della legge in oggetto, si forniscono qui di seguito le indicazioni di massima con l’avvertenza che eventuali ulteriori chiarimenti o specifiche indicazioni potranno essere richieste direttamente agli Assessorati competenti nelle rispettive materie. In via generale si precisa che per quanto attiene alle singole funzioni trasferite rimangono ferme, perché compatibili, le norme sostanziali e procedurali previste dalle vigenti leggi regionali.

Qui di seguito, pertanto, nel richiamare le singole materie trasferite dalla legge in oggetto, si fa espresso richiamo alle principali disposizioni di legge nelle quali esse trovano la propria disciplina.

Turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport.

Le competenze attribuite ai Comuni in materia di turismo, industria alberghiera e sport sono previste dall’art. 11 della legge e riguardano:

**1.**

*Costituzione e gestione d’impianti e servizi complementari  
delle attività turistiche.*

a) Al riguardo si fa presente che la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 modificata con la legge regionale 7 maggio 1976, n. 32, prevede l’esecuzione d’opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, indicando specifiche procedure per la realizzazione dei relativi interventi.

Conseguentemente si ritiene opportuno che codeste Amministrazioni nell’esercizio delle attribuzioni di cui sopra adottino le procedure indicate dalla citata legge n. 78, per la parte contabile, e tengano inoltre conto degli interventi programmati o già finanziati con la legge medesima.

**2.**

*Rifugi montani, campeggi  
ed altri servizi ricettivi extraalberghieri.*

Nella materia i Comuni eserciteranno le funzioni amministrative già di competenza statale trasferite all’Amministrazione centrale della Regione in virtù del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 5510, modificato ed integrato con il D. P. R. 30 agosto 1975, n. 640 (norme d’attuazione dello statuto per la Regione siciliana in materia di turismo).

La disciplina della materia è contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 326 e nel D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, leggi che per la parte applicabile saranno osservate nell’esercizio delle predette funzioni da parte di codesti Comuni.

**3.**

*Promozione d’attività sportive e ricreative.*

I Comuni attueranno la promozione d’iniziative e d’attività per la diffusione dello sport nell’ambito del territorio di propria competenza, promovendo anche attività di natura ricreativa.

Per quanto riguarda in particolare lo sport, si rivela che la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 reca provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento dei relativi impianti.

L’art. 11 della stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione da parte dei Comuni di una “Consulta dello sport” cui è, tra l’altro, affidata la competenza a fornire pareri in ordine alla promozione d’iniziative e d’attività per la diffusione dello sport.

Nella stessa legge, inoltre, sono contenute norme particolari di procedure per







l'esecuzione degli interventi, norme che per la parte contabile codesti Comuni osserveranno anche per l'esercizio delle funzioni attribuite, nella materia, dalla legge in oggetto.

Nell'esercizio degli interventi per la sviluppo attività sportive, inoltre, codesti Comuni terranno conto degli interventi programmati in esecuzione della citata legge, al fine di un opportuno coordinamento.

#### **4.**

##### *Costruzione e gestione d'impianti sportivi e d'impianti e servizi complementari alle attività sportive.*

Anche per la costruzione d'impianti sportivi e d'impianti complementari alle relative attività codeste Amministrazioni comunali terranno conto delle disposizioni contenute nella predetta legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, osservando quelle procedure che sono compatibili con la nuova realtà legislativa recata dalla legge in oggetto e coordinando, inoltre gli interventi che s'intendono realizzare con quelli già programmati con gli stanziamenti della legge n. 8.

Ai fini della gestione degli impianti sportivi realizzati codesti Comuni applicheranno le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Codeste Amministrazioni comunali, inoltre, avranno cura di assicurare che gli impianti sportivi realizzati restino vincolati alla loro specifica destinazione e che ne sia disciplinato l'uso in maniera da garantire l'utilizzazione pubblica e la gestione degli impianti stessi.

#### **5.**

##### *Nulla osta in materia d'esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.*

È trasferita ai Comuni – sentito il parere della Commissione regionale consultiva costituita ai sensi dell'art. 25 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949 qual è modificato dal D.L. vo P.Reg. n. 35 del 26 giugno 1950 e successive modifiche – la competenza nei provvedimenti di concessione dei nulla osta previsti dagli artt. 21, 22 e 24 della citata legge n. 958 / 1949 e successive modifiche.

In particolare, spetta al Comune rilasciare i seguenti nulla osta per:

- a) autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento d'immobili da destinare a sale cinematografiche;
- b) concessione di nuove licenze d'esercizio per gli spettacoli cinematografici;
- c) autorizzazione ad adibire un teatro a sala per proiezione cinematografiche;
- d) inizio dei lavori relativi alla costruzione, trasformazione o adattamenti di locali da destinare a sede per proiezioni cinematografiche già in attività;
- e) autorizzazione ad adibire a spettacoli misti i locali di pubblico spettacolo;
- f) autorizzazione all'esercizio commerciale di cinema ambulanti per le località sprovviste di sale cinematografiche.

**Regione siciliana  
Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9**

**Istituzione della Provincia regionale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 dell'8 marzo 1986,  
supplemento ordinario

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Caratteri dell'amministrazione.*

**Art. 1**

*Principi generali.*

L'attività della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione. Gli enti locali partecipano alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attuano gli obiettivi.

**Art. 2**

*Criteri dell'azione amministrativa.*

*(abrogato dall'art. 36 della legge regionale n. 10/91)*

**Titolo II**

*Organizzazione locale territoriale nella Regione siciliana.*

**Art. 3**

*Ordinamento degli enti locali territoriali.*

L'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati "province regionali".

**Art. 4**

*Natura e compiti delle province regionali.*

Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale. La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta. Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.

**Art. 5**

*Costituzione delle province regionali.*

La costituzione di ciascuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'art. 4, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso del primo semestre del 1987. (1)

Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del capoluogo.

La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione.

La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

È fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altra istituenda provincia, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all'Assessorato





regionale degli enti locali.

Il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

### **Art. 6**

#### *Adempimenti della Giunta regionale.*

Entro il secondo semestre dell'anno 1987 (1), preso atto delle deliberazioni previste dall'art. 5, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo, la Giunta regionale, ricorrendone i presupposti – e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all'art. 4 ed al terzo comma dell'art. 5 - delibera la presentazione all'Assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi.

### **Art. 7**

#### *Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali.*

Alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una o più province, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento, per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento, per i comuni oltre i 100.000 abitanti.

Delle richieste di cui al comma precedente è data notizia mediante avviso pubblicato, a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni. (2)

La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all'Assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali. Esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali.

## **Titolo III**

### *Funzioni della provincia regionale.*

### **Art. 8**

#### *Caratteristiche dell'attività della provincia regionale.*

Le province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi. Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-

economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni.

### **Art. 9**

#### *Programmazione economico-sociale.*

In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.

Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

### **Art. 10**

#### *Procedure della programmazione.*

Il progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale, ed è inviato ai comuni della provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, con delibera consiliare, osservazioni e proposte.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della provincia regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l'esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della provincia regionale.

La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma, le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.

Il programma provinciale di sviluppo economico-sociale è approvato con delibera consiliare, a maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza della Regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all'art. 11, con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del



bilancio dell'esercizio successivo.

In ogni caso la provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale.

### **Art. 11**

#### *Verifica sull'attuazione del programma economico-sociale.*

La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico-sociale e dei progetti in cui esso si articola. Copia della relazione è trasmessa ai comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte.

### **Art. 12**

#### *Pianificazione territoriale.*

La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo: (3)

- 1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- 2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

### **Art. 13**

#### *Funzioni amministrative.*

Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

- 1) servizi sociali e culturali:
  - a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
  - b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in

collaborazione con gli organi collegiali della scuola; (4)

- c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
- d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
- e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

#### 2) sviluppo economico:

- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; (5)
- c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

#### 3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
- b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
- e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
- f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi. (6)



La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle sopresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

### **Art. 14**

#### *Delega di funzioni amministrative.*

La provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con gli organi comunali.

Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali, la provincia può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la provincia regionale e i comuni interessati o i consorzi intercomunali.

### **Art. 15**

#### *Gestione comuni.*

I comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono – ove per le relative materie non si provveda già a termini dell'art. 13 – stabilire fra loro, anche con l'intervento della provincia regionale, gestioni comuni al fine di: (7)

- a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;
- b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;
- c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;
- d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l'informazione automatizzata, l'addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.

Le gestioni comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il regolamento della gestione comune deve prevedere:

- 1) la sede, le attività ed i servizi da gestire congiuntamente;
- 2) l'istituzione, la composizione e le competenze dell'organo comune deliberante;
- 3) l'organo monocratico responsabile della gestione;
- 4) la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali; le norme per il recesso di un comune o per l'adesione di altri; i modi e le forme di organizzazione ed

utilizzo del personale dipendente degli enti interessati;

- 5) i poteri di iniziative e di proposte degli enti associati, il diritto di informazione e le modalità di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge.

Almeno una volta l'anno è indetta una conferenza dei consigli dei comuni interessati, in seduta pubblica, per discutere sull'attività e sui programmi della gestione comune.

### **Art. 16**

#### *Gestione comuni obbligatorie.*

Per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della Regione, ove non vi provvedano i comuni interessati, anche su proposta dei consigli delle province regionali, dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, la costituzione obbligatoria di gestioni comuni per l'esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi. (7)

Col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalità di esercizio della gestione comune, in conformità delle disposizioni dell'art. 15.

### **Art. 17**

#### *Convenzioni.*

I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartengono per le proprie attività istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario. (8)  
I comuni, mediante apposita convenzione, possono utilizzare servizi gestiti da altri comuni o da loro aziende. La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.

Le province hanno facoltà di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 18**

#### *Società per azioni.*

I comuni e le province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. (9)

## **Titolo IV**

### *Aree metropolitane.*





## Art. 19

### *Caratteri delle aree metropolitane.*

Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;
- b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
- c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
- d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale.

## Art. 20

### *Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana.*

L'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. (31)

A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta – a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali – all'esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere.

## Art. 21

### *Funzioni dell'area metropolitana.*

Le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di: (32)

- 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:
  - alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;
  - alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata;
  - alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;
- 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
- 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;

- 4) trasporti pubblici;
- 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma. (10)

## Titolo V

### *Organizzazione della provincia regionale.*

## Capo I

### *Potestà statutaria e regolamentare.*

## Art. 22

### *Statuto della provincia regionale.*

La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto. (11)

Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all'organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonché:

- i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta;
- i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale.

## Art. 23

### *Procedimento di formazione dello statuto.*

Lo statuto della provincia regionale è adottato dal consiglio, entro un anno dal suo insediamento, su proposta della giunta che, a tal fine, ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell'area provinciale, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, mediante delibere consiliari, osservazioni e proposte di modifica. (12)

Sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente, il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio, da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente, lo statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed affisso all'albo dell'ente per 30 giorni consecutivi.

Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti.

## **Art. 24**

### *Potestà regolamentare.*

La provincia regionale adotta, in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di esplicazione. (13)

In particolare i regolamenti concernono:

- l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio provinciale con particolare riferimento alle attribuzioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, alla suddivisione in gruppi dei componenti il consiglio, alla istituzione di commissioni permanenti, all'esame delle proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze e interrogazioni;
- l'organizzazione ed il funzionamento della giunta;
- l'organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale;
- le modalità di gestione dei servizi;
- le aziende provinciali;
- i contenuti e le forme dei provvedimenti per i fini di cui all'art. 2.

## **Capo II**

### *Organizzazione della provincia regionale.*

## **Art. 25**

### *Organi della provincia regionale.*

*(integrato dall'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale.

Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

## **Art. 26**

### *Composizione del consiglio.*

*(sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio della provincia regionale è composto: (14)

- a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;
- b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;
- c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali.

## **Art. 26 bis**

### *Riunioni del consiglio.*

*(aggiunto dall'art. 17 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.

La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.

Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.

Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'articolo 32 e del comma 2 dell'articolo 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

## **Art. 27**

### *Prima adunanza.*

*(sostituito dall'art. 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.

## **Art. 28**

### *Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza.*

*(sostituito dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:





“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.

### **Art. 29**

#### *Attribuzioni del consiglio.*

*(sostituito dall’art. 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. (15)

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie; (16)
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell’ambito della provincia;
- f) l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l’assunzione diretta dei pubblici servizi la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell’ente a società di capitali;
- g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al

- comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

### **Art. 30**

#### *Numero legale.*

*(sostituito dall’art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’ordine del giorno.

### **Art. 31**

#### *Composizione della giunta.*

*(articolo superato) (17)*

### **Art. 32**

#### *Giunta della provincia regionale.*

*(sostituito dall’art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e integrato dall’art. 3 della legge regionale n. 32/94)*

Il presidente eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti all’atto di presentazione della candidatura e nell’ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni. Il presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere



rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia.

Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente. (18)

In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica.

La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente. Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

## **Art. 33**

### *Attribuzioni della giunta.*

*(sostituito dall'art. 23 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.

## **Art. 34**

### *Attribuzioni del presidente.*

*(sostituito dall'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il presidente rappresenta la provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. (19)

Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

## **Art. 35**

### *Incarichi ad esperti.*

*(sostituito dall'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il presidente, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;
- b) tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti;
- c) due nelle altre province.





Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali. Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati. Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall'incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. (20)

### **Capo III**

#### *Uffici e finanze.*

#### **Art. 36**

##### *Uffici.*

Ogni provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale, che ha sede nel capoluogo.

#### **Art. 37**

##### *Finanze.*

Alle province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relative alle amministrazioni straordinarie delle province.

### **Titolo VI**

#### *Disposizioni transitorie.*

#### **Art. 38**

##### *Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali.*

Le province regionali, costituite a norma dell'art. 6, subentrano alle amministrazioni straordinarie delle province alla data dell'elezione dei rispettivi consigli.

Le nuove competenze previste dalla presente legge per le province regionali sono attribuite alle attuali amministrazioni straordinarie provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 39**

##### *Delegati regionali.*

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di costituzione delle province regionali, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, nomina un delegato regionale, scelto tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale o funzionari in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, perché provveda a tutti gli adempimenti necessari all'ordinata successione dell'amministrazione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, compresa la prima convocazione del consiglio provinciale.

#### **Art. 40**

##### *Ripartizione del personale, dei mezzi finanziari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provinciali.*

Il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dei delegati regionali, ripartisce il personale, i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci, i beni e le attrezzature delle sopresse amministrazioni straordinarie provinciali tra le province regionali che vi succedono e provvede alla liquidazione dei rapporti pregressi.

I residui passivi sui bilanci pregressi sono iscritti nel bilancio provvisorio della provincia regionale che comprende il capoluogo della soppressa provincia.

#### **Art. 41**

##### *Personale in posizione di comando.*

*(integrato dall'art. 1 della legge regionale n. 16/87)*

Ai dipendenti di enti trasferiti alla provincia regionale che, per effetto della presente legge, vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilità è data facoltà, per la durata del mandato elettivo in corso, di essere collocati in posizione di comando presso gli uffici della Regione. (29)

I dipendenti che all'atto dell'approvazione della presente legge si trovino in posizione di comando presso gli stessi enti vengono inquadrati negli organici della provincia regionale salva la facoltà di optare, entro il 30 giugno 1987, per il rientro nell'ente di provenienza.

#### **Art. 42**

##### *Norme elettorali.*

Fino a quando le province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle province, per l'elezione dei consigli e per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applica la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive aggiunte e modifiche.

#### **Art. 43**

##### *Esercizio del controllo in via transitoria.*

Fino all'istituzione delle relative (commissioni provinciali di controllo) (21), il





controllo sugli atti delle province regionali di nuova costituzione e dei comuni compresi nelle relative circoscrizioni è esercitato, per gli atti delle province regionali, dalla (commissione provinciale di controllo) cui appartiene il capoluogo della nuova provincia regionale e, per gli atti dei comuni, dalla (commissione provinciale di controllo) (21) già competente all'atto dell'istituzione del nuovo libero consorzio. (22)

#### **Art. 44**

##### *Istituzioni socio-scolastiche permanenti.*

Per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell'art. 13, i beni delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono.

### **Titolo VII**

#### *Rapporti tra provincia ed enti pubblici operanti in ambito provinciale.*

#### **Art. 45**

##### *Comunità montane.*

*(modificato dall'art. 18 della legge regionale n. 31/86)*

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Sicilia sono soppresse e le relative funzioni nonché il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle province regionali nei cui territori ricadono le relative aree. (29)

La funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche, è esercitata dalla provincia regionale previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, avente sede presso ciascuna provincia ed eletta dai consigli dei comuni interessati con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, si applica, in quanto compatibile, l'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, deve rendere il parere di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle province regionali. Decorso infruttuosamente detto termine si prescinde dal parere.

Le risultanze della programmazione provinciale sono comunicate annualmente, per le relative valutazioni, all'assemblea consultiva dei comuni montani che, a tal fine, deve essere convocata dal presidente della provincia.

I fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree, rimanendo vincolati alla promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 e successive modifiche.

#### **Art. 46**

##### *Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.*

Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione coordinano, per i fini di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la propria attività con gli interventi delle province regionali.

I settori economici rappresentati nella giunta camerale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa permanente "Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana. (23)

La giunta camerale è integrata, ai fini del coordinamento di cui al primo comma, da due rappresentanti della provincia eletti dal consiglio, con voto limitato.

#### **Art. 47**

##### *Attività promozionali in materia turistica.*

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (24)

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

#### **Art. 48**

##### *Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico.*

Gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province regionali nel cui



ambito territoriale si trovano.

La Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna.

I beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all'articolo precedente.

### **Art. 49**

#### *Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione.*

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo”.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge, è aggiunto il seguente:

“I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio”.

### **Art. 50**

#### *Consorzi di bonifica.*

In attesa di una generale riforma della materia, i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti, realizzati, in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

Il patrimonio, gli uffici ed i mezzi dei consorzi soppressi sono devoluti alle amministrazioni provinciali nei cui territori sono compresi, all'Amministrazione regionale o all'Ente di sviluppo agricolo, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Amministrazione regionale assume tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi estinti.

Il personale, dipendente dai soppressi consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento dell'Amministrazione regionale, strutturato in qualifiche e posizioni economiche corrispondenti a quelle possedute dal personale, ed è destinato a prestare servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o presso enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso Assessorato.

## **Titolo VIII**

### *Norme finanziarie.*

### **Art. 51**

#### *Risorse finanziarie.*

*(modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 2/92)*

Per l'assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l'esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l'altro per spese in conto capitale, da iscriversi, per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti, per il 50 per cento in base alla popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.

In vista della presentazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, il Governo della Regione predispone per l'esame della Commissione legislativa permanente “Finanza, bilancio e programmazione” dell'Assemblea regionale siciliana, l'elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perché corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia.

Lo schema di bilancio terrà conto delle eventuali osservazioni della Commissione.

Le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti.

Il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo, che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione. (25)

Le province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile successivo all'anno di utilizzazione, una relazione sull'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, da cui risulti l'utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in conformità del programma di cui al precedente comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 la Regione non potrà esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge. (30)

### **Art. 52**

#### *Spese di primo impianto.*

Per le spese di primo impianto delle nuove province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa provincia è stanziata per l'anno finanziario 1986 la complessiva somma di lire 1.000 milioni da assegnare, mediante accreditamento, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai delegati regionali in base alle previsioni da essi formulate.



Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo.

### **Art. 53**

All'onere di lire 281.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 81.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo e, quanto a lire 200.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 - Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana. La predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale, della Regione, quanto a lire 200.000 milioni, nel progetto 01.02 "Riforma amministrativa della Regione" e, quanto a lire 81.000 milioni, nel progetto 07.09 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".

## **Titolo IX**

### *Modifiche relative a comuni e province.*

### **Art. 54**

#### *Mancata approvazione del bilancio.*

Dopo l'art. 109 dell'Ordinamento regionale degli enti locali è inserito il seguente art. 109 bis:

"Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio. In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l'Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa.

Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.

Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune".

### **Art. 55**

#### *Attribuzioni del consiglio comunale.*

*(articolo superato) (26)*

### **Art. 56**

#### *Diritto di accesso.*

Dopo l'art. 198 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto l'articolo 198 bis: (27)

"Diritti di visione degli atti e di informazione. I cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli di quartiere, dalle aziende speciali di enti territoriali. Le amministrazioni disciplinano con propri regolamenti l'esercizio di tale diritto".

I comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all'attività comunale di cui all'art. 22 della presente legge.

Il secondo comma dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dai seguenti:

"I consiglieri comunali e provinciali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Nei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni, sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento".

### **Art. 57**

#### *Deliberazioni di urgenza.*

*(articolo superato) (28)*

### **Art. 58**

#### *Estensione di norme.*

Le norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai comuni.

Le norme di cui agli articoli 33 e 34 si applicano anche ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione, sostituendo alla parola "presidente" la parola "sindaco", ed alle parole "assessori provinciali" le parole "assessori comunali".

Le disposizioni di cui al penultimo comma dello art. 51 sono estese, per quanto riguarda l'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

### **Art. 59**

#### *Conferenza delle autonomie locali.*



È istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana. Essa è costituita dai sindaci e dai vice-sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali.

La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.

La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede.

La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.

A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.

Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.

### **Art. 60**

#### *Organi dell'Amministrazione statale.*

Nell'ambito delle province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione dello Stato.

### **Titolo X**

#### *Disposizioni finali.*

### **Art. 61**

#### *Modifiche ed abrogazioni di norme.*

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 181, 266, 268, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

All'art. 95, ultimo comma, del predetto Ordinamento amministrativo degli enti locali è soppressa l'espressione "col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica".

### **Art. 62**

#### *Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali.*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta di funzionari delle amministrazioni regionali e provinciali, di docenti universitari in materie giuridico-amministrative e di esperti, per la revisione della legislazione vigente

nelle materie attribuite alla competenza delle province regionali ai sensi della presente legge.

### **Art. 63**

#### *Commissione di studi per la revisione della legislazione elettorale e dell'ordinamento degli enti locali.*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di studio, composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti, con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante:

- 1) la revisione della legislazione elettorale e l'individuazione, sotto il profilo della stabilità e dell'efficienza; di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali;
- 2) le modifiche all'ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi;
- 3) il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali e loro rapporto con la programmazione provinciale;
- 4) la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali.

La Commissione presenterà gli elaborati entro sei mesi dall'insediamento. Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti la Commissione.

### **Art. 64**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1986.

**NICOLOSI**





#### NOTA 1

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 48/91:  
“art. 4 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono riaperti per due anni.”  
Il termine per la costituzione delle province regionali è stato prorogato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995  
(art. 4 della legge regionale n. 4/94).

#### NOTA 2

- L'art. 55 della legge regionale n. 26/93 ha fissato in trenta giorni il termine per emettere i pareri ai quali le “osservazioni” possono ricondursi.

#### NOTA 3

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 48/91:  
“art. 5 - Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.  
Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.  
Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.  
Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.  
Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.  
Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.  
Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.”

#### NOTA 4

- Si riporta il testo dell'art. 7 legge regionale n. 15/88: “art. 7 - Disciplina dei rapporti tra province e comuni.  
Per effetto dell'articolo 13, comma primo, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, si devono intendere caducati nella Regione siciliana tutti gli atti che avevano posto a carico dei comuni oneri rientranti nella previsione della disposizione citata.  
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le province regionali disciplineranno i loro rapporti in ordine all'uso e al trasferimento degli edifici di

proprietà comunale adibiti a sede di istituto di istruzione media di secondo grado, nonché delle attrezzature ed arredi.”

#### NOTA 5

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27/94:  
“art. 5 - L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente in materia di contributi in favore dei consorzi costituiti fra imprese artigiane e fra queste e piccole imprese industriali ed in materia di mostre e fiere.”

#### NOTA 6

- Vedi l'art. 160 della legge regionale n. 25/93 che ha reso obbligatoria per le province la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali. Si riporta l'art. 160 della sopra citato:  
“art. 160 - Attività delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi  
1. Le province regionali svolgono obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.  
2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è data priorità alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette.  
3. L'attività di cui al comma 1 può essere estesa anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale.  
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le province regionali, sono individuate le discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.  
5. Le somme destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono ripartite fra le province regionali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.  
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire 10.000 milioni, 20.000 milioni e 20.000 milioni.”

#### NOTA 7

- Vedasi l'art. 25 legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il quale prevede anche la costituzione dei consorzi per la gestione dei servizi comuni.

#### NOTA 8

- In materia di convenzione vedasi anche l'art. 24 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91.





## NOTA 9

• L'art. 22 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91 stabilisce che le società per azioni debbano essere a prevalente capitale pubblico "locale".

Al riguardo si riporta anche il testo dell'art. 12 comma 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498:

"Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, delle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato."

## NOTA 10

• Per le entrate relative ai predetti servizi si riporta il testo dell'art. 19 legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91:

"art. 19 - Funzioni della città metropolitana e dei comuni Alle province regionali, per i servizi individuati nell'art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad esse attribuiti."

## NOTA 11

• In materia di adozione di statuto della provincia vedasi art. 4 legge 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91: Statuti comunali e provinciali. Inoltre vedansi gli artt. 56 ("pari opportunità") e 57 ("adeguamento degli statuti") della legge regionale n. 26/93.

## NOTA 12

• Sul procedimento per la formazione dello statuto della provincia vedasi art. 4 della legge 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91: Statuti comunali e provinciali.

Il termine per l'approvazione dello statuto era stato modificato con l'art. 59 della legge 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91. L'adeguamento dello statuto provinciale, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 26/93, che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia regionale, deve avvenire ai sensi dell'art. 57 della predetta legge regionale n. 26/93, entro sei

mesi dalla sua entrata in vigore.

## NOTA 13

• Per quanto riguarda la potestà regolamentare si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91: Regolamenti - Nel rispetto della legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

## NOTA 14

• Per l'elezione dei consigli delle province regionali si rimanda alla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come modificata dalla legge regionale n. 26/93 ed introdotta dall'art. 10 della stessa legge regionale n. 26/93.

## NOTA 15

• Si riporta il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 32/94:

"art. 4 - Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia.

Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma." È chiaro che l'art. 4 della legge regionale n. 32/94 deve essere riferito anche all'articolo che si annota.

## NOTA 16

• L'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/94 che si riporta aveva stabilito: "art. 2 - 1. L'articolo 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché l'articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così interpretato:

"Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".

• La successiva legge regionale n. 17/94 all'art. 12 che si riporta, ha dato la definitiva interpretazione della lett. b) dell'articolo che si annota: "art. 12 - Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale 48/91 - 1. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come



recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".

#### NOTA 17

- Articolo superato dal comma 2 dell'art. 33 della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91.

Per le province regionali che hanno proceduto all'elezione diretta del presidente si rinvia al successivo art. 32 della presente legge, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 26/93 e integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 32/94.

#### NOTA 18

- Gli assessori che non presentano le dichiarazioni sulla loro situazione patrimoniale prevista dalla legge regionale 128/82 decadono dalla carica (art. 54 della legge regionale n. 26/93).

#### NOTA 19

- Tra le attribuzioni del presidente della provincia particolare importanza rivestono:
  - a) la redazione o l'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia. Al riguardo vedi art. 59 della legge regionale n. 26/93 che, tra l'altro, fissa un caso di decadenza del presidente per mancata redazione o aggiornamento dell'inventario.
  - b) Per quanto concerne la pubblicità delle spese della propaganda elettorale si rinvia alla nota dell'art. 31 della legge regionale n. 48/91, che richiama l'art. 53 della legge regionale n. 26/93.
  - c) In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, sono state trasferite ai presidenti delle province regionali le nuove competenze previste dall'art. 5 della legge regionale n. 40/95, il cui testo di seguito si riporta:

“art. 5 - Modifica competenze

1. Le competenze del Presidente della Regione, previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite ai Presidenti delle province regionali nei cui territori sono ubicate le discariche.
2. Qualora gli interventi riguardino comuni appartenenti a province diverse, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. L'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è abrogato.”

#### NOTA 20

- L'art. 4 della legge regionale n. 38/94 ha sostituito il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come introdotto dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, nel seguente testo: “Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.”

#### NOTA 21

- Legge regionale n. 44/91: Istituzione del Comitato Regionale di Controllo e delle relative sezioni provinciali del Comitato Regionale di Controllo, che sostituiscono, rispettivamente la Commissione Regionale di Controllo e le Commissioni Provinciali di Controllo.

#### NOTA 22

- Deve intendersi competente la sezione centrale del CO.RE.CO. per gli atti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 44/91.

#### NOTA 23

- Vedasi, ora, la legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa al riordino delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e la legge regionale n. 29/95, art. 10, comma 8.

#### NOTA 24

- Con Decr. Presidente della Regione siciliana 19 settembre 1986 gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico ed istituite in ciascuna provincia della Regione siciliana.

#### NOTA 25

- L'art. 4 della legge regionale n. 15/93 ha disposto che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle assegnazioni saranno restituite nei capitoli di entrata del bilancio regionale e riassegnate agli originari capitoli di spesa. Con l'art. 164 della legge regionale n. 25/93 è stato disposto che il citato articolo 4 troverà applicazione dal 1° luglio 1994. La disposizione dell'approvazione del programma di utilizzo delle somme assegnate è stata estesa anche ai comuni per effetto dell'art. 58 della citata legge regionale n. 15/93.  
L'art. 3 della legge regionale n. 10/94 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/93, relative alla mancata utilizzazione delle somme non utilizzate, troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1995. Per conseguenza è stato abrogato l'art. 164 della legge regionale n. 25/93.

#### NOTA 26

- Le attribuzioni del consiglio comunale sono ora disciplinate dall'art. 32 della legge n. 142/90 così come recepito dalla legge regionale n. 48/91.

#### NOTA 27

- Vedasi la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”.

#### NOTA 28

- In ordine alle competenze dei consigli comunali e provinciali previste dall’art. 32, della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il comma 3 dello stesso art. 32 dispone che non possono essere adottate in via d’urgenza deliberazioni da altri organi del comune o della provincia.

#### NOTA 29

- Vedi Decr. Pres. 19 settembre 1986: “Soppressione delle comunità montane della Sicilia ed assegnazione delle funzioni, del personale, dei beni e di ogni altro mezzo finanziario alle amministrazioni provinciali.”

#### NOTA 30

- Vedi Decr. Pres. 14/06/95: “Assegnazione di somme sul fondo per spese correnti e in conto capitale, di cui all’art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, alle province regionali.”

#### NOTA 31

- Vedi Decr. Pres. 10 agosto 1995: “Individuazione dell’area metropolitana di Catania.”; vedi Decr. Pres. 10 agosto 1995: “Individuazione dell’area metropolitana di Messina.”; vedi Decr. Pres. 10 agosto 1995: “Individuazione dell’area metropolitana di Palermo.”.

#### NOTA 32

- Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 29/96: “art. 2 - Esercizio delle funzioni amministrative attuative.
  1. L’esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9.
  2. Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l’esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati.
  3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell’utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.
  4. Al fine di incrementare l’uso dell’autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l’accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni

garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.”





**Regione siciliana**  
**Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986**

**Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo  
in Aziende autonome provinciali  
per l'incremento turistico.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provincia regionale;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986, occorre determinare le modalità per la trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
- Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il graduale e più ordinato trapasso dall'attuale organizzazione fondata sugli enti provinciali per il turismo alla nuova organizzazione provinciale in materia turistica, di sciogliere i consigli di amministrazione in carica degli enti provinciali per il turismo e comunque di affidare, anche per le ipotesi di gestione straordinaria degli stessi enti, ai presidenti delle attuali amministrazioni straordinarie provinciali le funzioni di commissario degli enti provinciali per il turismo, dalla data di notifica del presente decreto e fino al 31 dicembre 1986;
- Ritenuta, altresì, l'esigenza di affidare, con effetto dalla data del 1° gennaio 1987 e fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'amministrazione delle stesse ai presidenti delle amministrazioni straordinarie provinciali, che assumeranno la funzione di commissario;
- Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Gli enti provinciali per il turismo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 e successive modifiche, sono trasformati in

aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite in ciascuna provincia della Regione siciliana.  
Esse sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.

**Art. 2**

Nell'ambito dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della attività in materia turistica proprie dell'Amministrazione regionale, le province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di attività turistiche nonché per il coordinamento dell'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni competenti in materia di turismo operanti nell'ambito della provincia, si avvalgono delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, che svolgono i seguenti compiti:

- a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzate alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche per l'incremento del movimento turistico;
- c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo turistico;
- d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo;
- e) propongono l'iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell'albo regionale delle stesse associazioni;
- f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o agli enti provinciali per il turismo, salvi restando i poteri dell'Amministrazione regionale indicati all'art. 16 del presente decreto.

**Art. 3**

Gli organi delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono i seguenti:

1. presidente;
2. consiglio di amministrazione;
3. comitato esecutivo;
4. collegio dei revisori.

**Art. 4**

Le funzioni di presidente dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato.

**Art. 5**

Il consiglio di amministrazione, oltre che dal presidente di cui all'art. 4, è così composto:

- a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, comprese

- nel territorio della provincia;
- b) da un rappresentante della prefettura designato dal Prefetto;
  - c) da un rappresentante della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
  - d) da tre consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza;
  - e) dal sindaco del capoluogo della provincia o da un assessore dallo stesso designato;
  - f) dal sindaco di un comune della provincia, non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
  - g) da un presidente di associazione pro-loco iscritta nell'albo regionale delle stesse associazioni;
  - h) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;
  - i) dal presidente dell'Automobile Club provinciale;
  - l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico scelti dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la emigrazione e la formazione professionale, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
  - m) da un rappresentante di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;
  - n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l ed m, e che per le attività esercitate diano affidamento di capacità e competenze tecniche;
  - o) da un rappresentante del Touring Club Italiano.

Il direttore dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico svolge le funzioni di segretario.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio provinciale. I membri che non fanno parte del consiglio di amministrazione per la funzione ricoperta durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

### **Art. 6**

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato a presiedere il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e da sei consiglieri designati dallo stesso consiglio di amministrazione.

Il direttore dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico svolge le funzioni di segretario.

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio provinciale.

### **Art. 7**

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, di cui due designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i funzionari dei relativi Assessorati ed uno scelto dal consiglio provinciale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio provinciale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

### **Art. 8**

Per il funzionamento dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli enti provinciali per il turismo.

L'esercizio finanziario delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 agosto di ciascun esercizio l'azienda sottopone al controllo il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Il programma di attività è trasmesso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro dieci giorni dalla data in cui il bilancio è divenuto esecutivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'azienda sottopone a controllo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

### **Art. 9**

Per il controllo sugli atti degli organi dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, da esercitarsi dalle competenti commissioni provinciali di controllo, si applicano le disposizioni vigenti per il controllo sugli atti delle aziende autonome delle province.

### **Art. 10**

Le entrate delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono costituite dalle entrate previste per gli enti provinciali del turismo.

### **Art. 11**

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il consiglio provinciale, può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione deve essere effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabili, per una sola volta, per non più di tre mesi.







## **Art. 12**

Gli organi di amministrazione ordinaria o straordinaria degli enti provinciali per il turismo in carica cessano dalle funzioni con effetto dal giorno successivo alla notifica del presente decreto a ciascun ente.

Dalla stessa data l'amministrazione dell'ente è curata dal presidente della provincia in cui l'ente ha sede, il quale assume le funzioni di commissario dell'ente.

Con effetto dal 1° gennaio 1987 il presidente della provincia esercita le funzioni di commissario straordinario dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell'azienda.

## **Art. 13**

Il collegio dei revisori dei conti di ciascuna azienda provinciale per l'incremento turistico sarà nominato entro il 31 dicembre 1986.

## **Art. 14**

Le deliberazioni degli enti provinciali del turismo non divenute comunque esecutive alla data del 1° gennaio 1987 sono soggette ai controlli previsti per gli atti delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

## **Art. 15**

I beni, le attività ed il personale degli enti provinciali del turismo, ivi compreso il personale comandato presso gli stessi enti e di cui all'art. 41, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferiti alla provincia per le finalità proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, salvo quanto previsto dall'art. 47, ultimo comma, della citata legge regionale n. 9 del 1986.

## **Art. 16**

Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510 e successive modifiche, restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione regionale in materia di:

- a) adozione ed attuazione dei programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche, da comunicare periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento dell'attività regionale con quella nazionale.  
La Regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero, utilizzando normalmente le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
- b) agenzie di viaggio, guide, corrieri ed interpreti.

## **Art. 17**

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale del

turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore con effetto dal 1° gennaio 1987, salve le diverse decorrenze previste agli articoli 12 e 13.

Palermo, 19 settembre 1986

**NICOLOSI - PETRALIA**

**Regione siciliana  
Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10**

**Disposizioni per i procedimenti amministrativi,  
il diritto di accesso ai documenti amministrativi  
e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 22 del 4 maggio 1991

L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

**Titolo I  
Principi.**

**Art. 1**

1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

**Art. 2**

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

**Art. 3**

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibili, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

**Titolo II**

*Responsabile del procedimento.*

**Art. 4**

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

**Art. 5**

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.





2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o istruttoria.

### **Art. 6**

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientra nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata dagli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

### **Art. 7**

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

## **Titolo III**

### *Partecipazione al procedimento amministrativo.*

### **Art. 8**

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avviso.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

### **Art. 9**

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dello avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

### **Art. 10**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

### **Art. 11**

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;
  - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.



## **Art. 12**

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 13**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

## **Art. 14**

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

## **Titolo IV**

### *Semplificazione dell'azione amministrativa.*

## **Art. 15**

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o

quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari degli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinatario entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.
3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare alla amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.
4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

## **Art. 16**

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.
2. Gli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

## **Art. 17**

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni



ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.
4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno ferialo successivo all'adozione del parere.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

### **Art. 18**

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice della opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.
2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenere parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

### **Art. 19**

1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.

### **Art. 20**

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi

dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo o l'ente adibito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

### **Art. 21**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

### **Art. 22**

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dalla amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici nè





superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico - artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.
4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

### **Art. 23**

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.
2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici nè superiore a trenta giorni.

### **Art. 24**

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.
3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la

normativa vigente.

## **Titolo V**

### *Accesso ai documenti amministrativi.*

### **Art. 25**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

### **Art. 26**

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25, salve le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, della presente legge.

### **Art. 27**

1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.
2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
3. L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

### **Art. 28**

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.



4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dello accesso possono essere opposti solo nei casi previsti dall'articolo 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.
5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.
6. Salve le disposizioni dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.

### **Art. 29**

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

### **Art. 30**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25.
2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione istituita con l'articolo 31.
3. La Commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con lo articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 31**

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa Assemblea, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in

materie giuridico - amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.
4. La Commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.
5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.

## **Titolo VI**

### *Disposizioni finali e transitorie.*

### **Art. 32**

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.

### **Art. 33**

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.
3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di lire 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.

### **Art. 34**

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui allo articolo 1 individuano con propri regolamenti, le



categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990. n. 241.

### **Art. 35**

1. Le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell'articolo 2.

### **Art. 36**

1. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 34, comma 1.

### **Art. 37**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

### **Art. 38**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

**Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27**

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.*

1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

**Art. 2**

*Consiglio di amministrazione  
delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.*

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è composto oltre che dal Presidente:
  - a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia regionale;
  - b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un'assessore da lui designato;
  - c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
  - d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;

- e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.
5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

**Art. 3**

*Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.*

Attività ricettiva.

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei





quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

### **Art. 4**

#### *Classificazione delle aziende ricettive.*

Revisione di classifica.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.
2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.
3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.
4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, l'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico trasmette all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.
6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva,

venivano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica.

7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

### **Art. 5**

#### *Denuncia dei requisiti.*

Assegnazione della classifica.

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.
2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.
6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.

### **Art. 6**

#### *Denominazione delle aziende ricettive.*





Informazioni descrittive - sanzioni amministrative.

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico su proposta del titolare.
2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:
  - a) all'esterno:
    - il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;
  - b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
    - la licenza d'esercizio;
    - l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente;
    - il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;
    - la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
3. L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che:
  - attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
  - omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;
  - si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine;
  - utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con numero di posti-letto superiore a quello autorizzato.
4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.
5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla

azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, può presentare ricorso in unica istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il parere del Consiglio regionale per il turismo.

6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5.
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività promozionali.

## **Art. 7**

### *Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale.*

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al secondo comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4."
  - b) al quinto comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il comitato per il turismo sociale.";
2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo comma, dopo le parole: "iscritti all'albo regionale" sono soppresse le seguenti: "del comitato regionale per il turismo sociale e";
  - b) al quarto comma dopo le parole: "e i trasporti", sono soppresse le seguenti: "previo parere del comitato regionale per il turismo sociale".

## **Art. 8**

### *Vigilanza.*

Disposizioni transitorie.

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 9**

### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.



2. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.
3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.
4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 10**

#### *Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.*

1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da:
  - a) il presidente;
  - b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l'Azienda di soggiorno;
  - c) un rappresentante dell'AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di soggiorno designato dal presidente;
  - d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
  - f) un esperto in materia turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.

### **Art. 11**

#### *Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie.*

1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dura in carica quattro anni.
2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, un apposito albo regionale, al quale possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o turistiche.
3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

costituita da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con funzioni di coordinatore.

4. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 1 sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 12**

#### *Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato:  
Il consiglio di amministrazione è composto:
  - a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
  - d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.

### **Art. 13**

#### *Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11, con le stesse procedure.

### **Art. 14**

#### *Nomina del Presidente e dei componenti.*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti:  
"Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni. I componenti sono scelti su terne di nomi fornite dagli ordini professionali".

### **Art. 15**

#### *Norma transitoria.*

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.



## **Art. 16**

### *Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) ristrutturazione e adeguamento;
  - b) nuove costruzioni.
4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.

## **Art. 17**

### *Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.*

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione, l'importo degli interessi dovuto dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1994 e 1995.
2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.

## **Art. 18**

### *Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997.*

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come

integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:

“r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina;  
s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato”.

## **Art. 19**

### *Spese di ospitalità per i componenti della FISU.*

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.
2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: “e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU”.

## **Art. 20**

### *Abrogazione di norme.*

1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

## **Art. 21**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

**GRAZIANO**

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:

**BASILE**

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 37**

**Interventi urgenti per l'economia.**  
**Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato,**  
**lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie,**  
**modifiche ed abrogazioni di norme.**

*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*  
n. 26 del 21 maggio 1996

**Titolo V**  
**Turismo.**

**Art. 37**

*Disposizioni per le aziende autonome provinciali  
di incremento turistico.*

Gli enti provinciali per il turismo, trasformati ai sensi dell'art.47 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, il controllo sugli atti fondamentali posti in essere dagli organi delle aziende di cui al comma 1 viene esercitato dal consiglio provinciale che vi provvede, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'articolo 6, secondo comma, del D.P.R. n. 1044/60. Fino al riordino del settore turistico le previsioni di cui all'articolo 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

**NOTA ALL'ARTICOLO 37, COMMI 1 E 3:**

L'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, recante: "Istituzione della provincia regionale" così dispone:  
"Attività promozionali in materia turistica - Nelle more del riordino del settore le provincie regionali, fermi restano i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15).

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale".

**NOTA ALL'ARTICOLO 37, COMMA 2:**

Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n.1044, recante: "Riordinamento degli enti provinciali del turismo", così dispongono:

"6. Il consiglio, per conseguire le finalità dell'ente, in particolare delibera:

- le direttive generali ed i programmi di attività;
- i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente;
- gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.

Le deliberazioni del consiglio sulle materie di cui alla lettera a), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministero per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi".

"7. Il comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'ente e dai sei consiglieri nominati dal consiglio stesso.

Il comitato emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal consiglio; delibera sulle liti attive e passive e su





quanto altro ad esso è demandato dal consiglio. Le deliberazioni relative alle liti attive e passive diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il direttore dell'ente disimpegna le funzioni di segretario”.

### **Art. 40**

#### *Agevolazioni per iniziative turistico-alberghiere.*

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla legge regionale 1 luglio 1972, n.32 e successive modifiche e integrazioni, il tasso di interesse per le operazioni di mutuo a carico dei mutuatari, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso è ridotto dal 5 al 4 per cento.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con il limite ventennale d'impegno autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n.16 per l'esercizio finanziario 1996.



**Regione siciliana  
Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80**

**Norme per la tutela, la valorizzazione  
e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali  
nel territorio della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 3 agosto 1977

Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico - culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.

Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.

**Art. 2**

I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:

- 1) naturali e naturalistici;
- 2) paesistici, architettonici ed urbanistici;
- 3) archeologici;
- 4) etno - antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivistici.

**Art. 3**

In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale

29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

**Art. 4**

È istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

Esso è composto:

- a) dal Presidente della Regione;
- b) dagli Assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo;
- c) da nove membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- d) da sei membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali;
- e) da nove docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2, scelti dal Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
- g) da tre rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici provinciali, fra gli stessi;
- h) da un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana;
- i) da un rappresentante dell'associazione «Italia Nostra»;
- l) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- m) da cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo;
- n) da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione italiana biblioteche;
- o) da due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo;
- p) da quattro rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia, di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;
- q) dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.





Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

### **Art. 5**

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza semplice.

Il Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico nonché sentire i presidenti dei Consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

Gli atti del Consiglio sono ordinariamente pubblici.

Entro sei mesi dal relativo insediamento, il Consiglio regionale approva il proprio regolamento interno.

Le funzioni di componente del Consiglio sono gratuite. Ai componenti il Consiglio regionale non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Possono essere corrisposti agli esperti di cui al terzo comma del presente articolo, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico - culturali, i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.

### **Art. 6**

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

- elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;
- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e

specializzazione del personale;

- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
- proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Soprintendenze;
- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.

Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

- 1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
- 2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
- 3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
- 4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;
- 5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.

Il Consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

### **Art. 7**

In considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali della Regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il Consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze, nonché su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno.

### **Art. 8**

Fino all'approvazione del piano generale per la programmazione regionale, il piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali è approvato, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

## **Art. 9**

Sono istituiti i seguenti Centri regionali:

- 1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;
- 2) Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I Centri regionali sono organismi tecnico - scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

## **Art. 10**

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24, la gestione di ciascun Centro sarà affidata ad un comitato composto:

- dal direttore;
- da tre membri eletti dall'Assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- da tre rappresentanti eletti dal personale del Centro;
- da due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria generale della Regione.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente, scelto fra i componenti elettivi o designati, e dura in carica cinque anni.

Il direttore del Centro è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed esami.

## **Art. 11**

Sono istituite le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nel numero e nelle sedi di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

## **Art. 12**

Ciascuna Soprintendenza si articola in sezioni tecnico - scientifiche in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei beni di cui al precedente art. 2 alla cui tutela è preposta, e comunque deve prevedere le seguenti sezioni:

- archeologica;

- architettonico - urbanistica;
- storico - artistica;
- ambientale;
- bibliografica.

## **Art. 13**

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:

- 1) provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;
- 2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
- 3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
- 4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dello art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;
- 5) svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

## **Art. 14**

Il Soprintendente e i responsabili delle sezioni tecnico - scientifiche predispongono il programma annuale di attività, e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

La relazione annuale è trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed al Consiglio locale interessato.

Il Soprintendente vigila sul regolare funzionamento dei servizi.

## **Art. 15**

Presso le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituiti i Consigli locali per i beni culturali ed ambientali.

Ciascun Consiglio è composto:

- a) dal presidente delle province della circoscrizione o da loro delegati;
- b) da tre membri eletti da ciascun Consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i consiglieri comunali della relativa provincia;
- c) da tre membri eletti da ciascun Consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i presidenti dei distretti scolastici della circoscrizione;
- d) da tre membri eletti dal personale tecnico - scientifico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;





- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
- f) da un esperto designato da ciascuna Curia vescovile, avente sede nella circoscrizione;
- g) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- h) da tre esperti nelle materie di cui all'art. 2 eletti dai Consigli provinciali con voto limitato a due.

Il Soprintendente competente partecipa, con voto consultivo, al Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

### **Art. 16**

Il Consiglio locale è insediato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio è convocato dal presidente ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le funzioni di componente del Consiglio sono gratuite.

Ai componenti è corrisposto, a carico dell'Amministrazione regionale, solo il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 17**

Il Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali:

- esprime pareri su richiesta del Consiglio regionale e degli enti locali;
- formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;
- promuove iniziative dirette all'individuazione dei beni culturali ed ambientali ed al censimento dei beni medesimi;
- propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle relative Soprintendenze.

### **Art. 18**

La ex Biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e

Messina sono biblioteche regionali.

La Biblioteca di Palermo assume la denominazione di Biblioteca centrale della Regione siciliana.

La Biblioteca centrale della Regione ha il compito di:

- a) acquisire tutte le pubblicazioni edita in Sicilia;
- b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che riguardino la Sicilia;
- c) acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;
- d) costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con lo Istituto centrale del catalogo;
- e) costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene, di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico.

Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni stipulate previo parere del Consiglio regionale. Alle biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione.

### **Art. 19**

I musei, le gallerie, le pinacoteche delle Soprintendenze trasferite alla Regione assumono la denominazione rispettivamente di musei, gallerie, pinacoteche regionali. Ad essi è assegnata una dotazione finanziaria per la attuazione dei compiti istituzionali e la loro normale attività funzionale, escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione.

### **Art. 20**

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, è autorizzato ad istituire corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per il personale addetto o da utilizzare per i beni culturali, anche mediante apposite convenzioni con Università degli studi, enti ed istituti pubblici specializzati. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato, sentito il Consiglio regionale, ad istituire borse di studio annuali in numero non superiore a 30, da utilizzarsi per motivate esigenze di alta specializzazione, presso qualificati istituti italiani o esteri.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a provvedere, anche mediante convenzioni con



istituti di alta cultura, a pubblicazioni scientifiche e alla divulgazione culturale dell'attività delle Soprintendenze, dei centri regionali, delle biblioteche regionali, del Consiglio regionale.

### **Art. 21**

L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente allo esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni.

I comuni nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio comunale, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 per cento della spesa.

### **Art. 22**

Nel quadro dei programmi regionali previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile, sarà dato particolare rilievo alla utilizzazione dei giovani in compiti di sorveglianza, custodia, censimento, catalogazione, animazione culturale e in ogni altra attività connessa all'attuazione della presente legge.

### **Art. 23**

Con appositi provvedimenti legislativi saranno regolati le competenze, le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche, delle biblioteche e degli archivi degli enti locali, dei centri regionali di servizio culturale, l'eventuale scioglimento dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia di cui alla legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e del Gabinetto di restauro di cui alla legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, nonché la programmazione dei contributi da destinare ad enti ed istituzioni pubbliche o aperte al pubblico per la finalità della presente legge.

### **Art. 24**

Con successiva legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, saranno disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle Soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.

### **Art. 25**

Fino all'emanazione della legge di cui al precedente articolo tutte le Soprintendenze, i musei, le biblioteche e le gallerie esistenti nella Regione

continuano ad assolvere alle funzioni ad essi attribuite dalle vigenti disposizioni.

### **Art. 26**

Nella tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, le espressioni «Assessorato regionale della pubblica istruzione» e «Direzione regionale della pubblica istruzione» sono sostituite rispettivamente con: «Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione» e: «Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente» - «Direzione regionale della pubblica istruzione».

### **Art. 27**

Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e dei Consigli locali di competenza di enti ed organismi sono effettuate entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, l'autorità competente emana il provvedimento di costituzione anche in mancanza delle relative designazioni.

### **Art. 28**

Le disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

### **Art. 29**

Per l'attuazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti previsti sul bilancio ordinario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.000 milioni così suddivisa:

- a) per l'art. 13, lire 100 milioni per spese di catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;
- b) per l'art. 13, lire 800 milioni per conservazione e restauro dei beni monumentali;
- c) per l'art. 13, lire 500 milioni per scavi archeologici ivi comprese le espropriazioni;
- d) per l'art. 21, lire 500 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza storica, artistica e architettonica;
- e) per l'art. 19, lire 50 milioni per musei, pinacoteche e gallerie regionali;
- f) per l'art. 20, lire 50 milioni per l'istituzione di borse di studio.

### **Art. 30**

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la somma di lire 10.000 milioni, così suddivisi:

- a) per gli articoli 5, 6 e 15, lire 50 milioni per il funzionamento dei Consigli regionali e locali;
- b) per l'art. 6, lire 50 milioni per l'elaborazione delle linee del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali e il loro uso





sociale;

- c) per l'art. 9, lire 300 milioni per il finanziamento dei centri regionali del restauro e della catalogazione;
- d) per l'art. 20, lire 150 milioni per spese relative a corsi di formazione, qualificazione e specializzazione;
- e) per l'art. 20, lire 100 milioni per l'istituzione di borse di studio;
- f) per l'art. 18, lire 500 milioni per le biblioteche regionali;
- g) per l'art. 19, lire 800 milioni per i musei, le gallerie, le pinacoteche regionali;
- h) per l'art. 20, lire 50 milioni per le pubblicazioni scientifiche;
- i) per l'art. 21, lire 1.000 milioni per interventi diretti all'acquisizione di edifici monumentali;
- l) per l'art. 21, lire 2.000 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza artistica, storica e architettonica;
- m) per l'art. 13, lire 500 milioni per catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;
- n) per l'art. 13, lire 4.500 milioni per la tutela e la conservazione di beni monumentali, architettonici e opere d'arte mobili ivi comprese le opere di sicurezza e le attrezzature antifurto.

### **Art. 31**

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno in corso.

All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1978, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

### **Art. 32**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1977



## **ALLEGATO 1**

### **Tabella A Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

- Per la circoscrizione delle Province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna la sede della Soprintendenza è Agrigento.
- Per la circoscrizione della Provincia di Catania la sede della Soprintendenza è Catania.
- Per la circoscrizione della Provincia di Messina la sede della Soprintendenza è Messina.
- Per la circoscrizione della Provincia di Palermo la sede della Soprintendenza è Palermo.
- Per la circoscrizione delle Province di Ragusa e Siracusa la sede della Soprintendenza è Siracusa.
- Per la circoscrizione della provincia di Trapani la sede della Soprintendenza è Trapani.

**Regione siciliana  
Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116**

**Norme sulla struttura,  
il funzionamento e l'organico del personale  
dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 15 novembre 1980

Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

In attuazione dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge sono disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle soprintendenze, delle biblioteche e dei centri. Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i musei, le gallerie e le pinacoteche di cui agli articoli 11, 18 e 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono organi tecnici dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e organizzati in conformità alle norme della presente legge.

**Art. 2**

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si articolano in sezioni tecnico - scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Presso ogni soprintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività delle soprintendenze.

**Art. 3**

Alla biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1501 del 5 settembre 1967, in quanto compatibili con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e con la presente legge.

**Art. 4**

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la biblioteca centrale della Regione è dotata di adeguato personale tecnico, di idonee attrezzature e di locali adeguati. Inoltre la biblioteca centrale della Regione deve:

- ricevere il deposito obbligatorio delle opere stampate in Sicilia;
- assicurare l'acquisizione e la conservazione di documenti italiani e stranieri riguardanti la Sicilia;
- assicurare con tutti i sussidi tecnici a disposizione la circolazione dei documenti nel territorio regionale garantendo l'integrazione con il sistema bibliografico nazionale.

**Art. 5**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento funzionale con le competenti soprintendenze:

- a) provvedono alla classificazione, catalogazione e conservazione dei materiali di appartenenza;
- b) provvedono all'esposizione ed alla valorizzazione dei materiali secondo i criteri museografici più aggiornati ai fini della più ampia fruizione, esplicando funzioni di promozione e divulgazione culturale;
- c) curano l'incremento delle collezioni tramite materiali provenienti dai depositi e dagli scavi archeologici, nonché, previa autorizzazione, tramite donazioni, lasciti ed acquisizioni;
- d) organizzano, in collegamento con i consigli locali e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, mostre e promuovono ogni altra attività rivolta alla valorizzazione dei servizi relativi, tenendo rapporti con le autorità scolastiche e gli enti locali;
- e) organizzano biblioteche specializzate con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività.

**Art. 6**

Nella prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento, Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie regionali Palazzo Abatellis di Palermo e Palazzo Bellomo di Siracusa, hanno una dotazione organica di personale, secondo la ripartizione numerica indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.

Ad essi, sentito il consiglio regionale dei beni culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attribuisce annualmente particolari compiti di studio, di ricerca, di promozione culturale in relazione alla natura ed alla specificità dell'istituzione, in ogni caso non in contrasto col piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali di cui all'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.





La direzione di essi è affidata ad uno dei dirigenti dell'Amministrazione dei beni culturali.

Per pervenire alla formazione di musei regionali di beni naturali e naturalistici e di beni antropologici e della scienza, del lavoro e del territorio, nonché di biblioteche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, è autorizzato all'acquisizione di collezioni, nonché di aree, manufatti, raccolte bibliografiche e quanto altro possa occorrere. L'organico relativo sarà stabilito con apposita legge regionale.

### **Art. 7**

Il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale, attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di quelli indicati nella carta del restauro del 1972.

Esplica inoltre attività didattica e formativa, provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche e degli interventi svolti.

In particolare, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale:

- a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenire ed inibire gli effetti;
- b) esegue indagini necessarie alla definizione della normativa delle metodologie ed alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi preventivi e conservativi e di restauro;
- c) effettua studi, progettazioni ed interventi di particolare rilevanza e di riconosciuta delicatezza, e presta consulenza ed assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- d) organizza corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione per il personale scientifico e tecnico dell'Amministrazione dei beni culturali, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con l'Istituto centrale del restauro;
- e) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- f) cura i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e con gli altri organismi interessati al restauro dei beni culturali;
- g) svolge studi ed attività di coordinamento per le ricerche archeologiche sottomarine.

Per i fini di cui alla lettera g) è istituita presso il museo di Lipari apposita stazione.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in accordo con l'Istituto centrale del restauro, studia le condizioni per l'istituzione nella Regione di una scuola di restauro.

### **Art. 8**

Per gli scopi di cui all'articolo precedente il centro dovrà istituire nel suo seno laboratori scientifici e di restauro altamente specializzati e attrezzati, articolati in sezioni corrispondenti ai beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

I laboratori scientifici saranno almeno uno di fisica, uno di chimica, uno di biologia, uno di microbiologia e uno di bioarcheologia.

I laboratori di restauro saranno organizzati per tipi di struttura, di materiali, di manufatti.

Inoltre, dovranno essere organizzati almeno un gabinetto fotografico, un archivio per la conservazione della documentazione della attività svolta ed una biblioteca specializzata.

La legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, è abrogata. Le attrezzature e quanto altro appartenente al gabinetto del restauro di Palermo sono assegnati al centro.

### **Art. 9**

Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio regionale:

- a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
- b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la competenza attribuita dall'art. 18, lettera d), della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;
- c) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e cura le pubblicazioni;
- d) cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;
- e) esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle soprintendenze.

### **Art. 10**

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il centro regionale per l'inventario, la



catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dovrà organizzare almeno un gabinetto per duplicazioni in microfilms e per riprese fotografiche e cinematografiche, nonché una filmoteca, aerofototeca, nastroteca, archivio per la fotogrammetria ed un servizio di informatica.

### **Art. 11**

I comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Con apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione saranno disciplinate le procedure per l'elezione dei tre rappresentanti del personale facente parte dei comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Detti comitati provvedono alla gestione delle somme assegnate ai centri, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno sulla base di un bilancio preventivo, annualmente predisposto dagli stessi, che sarà approvato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

La presentazione del bilancio preventivo da parte dei centri deve avvenire almeno un mese prima della scadenza fissata per la presentazione del bilancio della Regione.

Il rendiconto di gestione dovrà essere presentato, corredato da un consuntivo dell'attività svolta e di tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

### **Art. 12**

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun centro.

Per le predisposizioni del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di classificazione economica dell'entrata e della spesa vigenti per il bilancio della Regione.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo - contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

Per l'esecuzione di lavori in economia, per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni è demandata al comitato di gestione la facoltà di applicare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Per il raggiungimento di determinate finalità, è data facoltà, all'occorrenza, al comitato di gestione di servirsi, secondo gli indirizzi del consiglio regionale,

anche mediante apposite convenzioni e contratti, della collaborazione di istituti universitari e di esperti.

### **Art. 13**

Presso i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, laboratori equiparati a sezioni tecnico - scientifiche e gruppi di lavoro in numero adeguato ai compiti di ciascun centro.

Gli organici e le qualifiche sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale, procederà al bando di concorso previsto dallo art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, per la nomina dei direttori dei centri.

### **Art. 14**

Presso ciascuna delle istituzioni indicate all'art. 1 della presente legge è istituito un consiglio di istituto presieduto dal soprintendente o dal direttore di biblioteca, di centro, di museo o di galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge o, per sua delega, da un dirigente tecnico con maggiore anzianità nella qualifica. Il consiglio è composto dai direttori delle sezioni tecnico - scientifiche e dai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché da rappresentanti del personale eletti uno per ciascuna qualifica e da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il consiglio esprime pareri e formula proposte:

- sul programma annuale di attività delle soprintendenze, delle biblioteche, dei musei e dei centri di cui all'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- sulla organizzazione dei servizi e sui criteri di utilizzazione del personale, nonché sulle questioni sottoposte al suo esame.

### **Art. 15**

Presso la direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente è istituita la conferenza permanente dei direttori dei centri, dei soprintendenti, dei direttori delle biblioteche e dei musei e gallerie regionali.

La conferenza è presieduta dal direttore regionale.

Essa si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno per esprimere pareri e avanzare proposte in ordine alle questioni di interesse generale, dandone preventiva comunicazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Ai fini del coordinamento dell'attività delle varie istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere invitati alla conferenza rappresentanti di altri organi cointeressati ai beni culturali, nonché di dirigenti degli Assessorati regionali interessati alle attività di cui alla presente legge.



Ad essa viene sottoposta ogni altra questione che l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione riterrà opportuna.

### **Art. 16**

Nell'ambito di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti sezioni tecnico - scientifiche e gruppi di lavoro.

La sezione tecnico - scientifica è l'unità operativa di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge ed è formata da personale tecnico e da personale amministrativo, in numero adeguato ai compiti della sezione.

Ad un dirigente tecnico che assuma la responsabilità tecnico - scientifica degli atti di competenza è conferita la funzione di direttore della sezione.

Ai gruppi di lavoro è affidata la trattazione di materie e affari omogenei.

### **Art. 17**

È istituito il ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e per i servizi in essa previsti in conformità delle tabelle allegate alla presente legge.

#### **ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE TECNICHE**

Dirigente tecnico

- esercita le funzioni proprie della qualifica professionale o specialistica posseduta;
- adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli da leggi, da regolamenti, e dal direttore della sezione, nonché per delega dal soprintendente, dal direttore del centro o dal direttore di biblioteca o museo regionale;
- propone al direttore della sezione i singoli provvedimenti finali sugli affari di competenza della sezione;
- partecipa a commissioni, comitati e collegi;
- provvede per gli atti di competenza della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale;
- svolge, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti di cui all'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Il dirigente tecnico soprintendente o il direttore di centro regionale altresì:

- esercita le funzioni demandategli da leggi e regolamenti;
- cura il coordinamento tra le diverse sezioni, anche mediante conferenze con i direttori di sezioni, e partecipa attivamente all'attività scientifica dell'istituzione cui è preposto;
- vigila sul regolare funzionamento dei servizi e sulla rispondenza della loro attività alle esigenze ed ai programmi di ciascuna sezione;
- redige il programma annuale predisposto - come previsto dall'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 - insieme ai responsabili delle sezioni, ed il bilancio preventivo;
- appone il proprio visto agli atti finali della sezione e dei gruppi di lavoro

amministrativi;

- cura i rapporti con la comunità locale e riferisce periodicamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sull'attività dell'istituzione;
- può ricoprire l'incarico di direttore di sezione tecnica.

Il dirigente tecnico con l'incarico di direttore di sezione tecnica delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, di direttore di biblioteca regionale, nonché di direttore di museo o galleria regionale di cui allo art. 6 della presente legge, esercita altresì:

- funzioni di direzione, di impulso e di coordinamento dell'attività della sezione e di ispezione;
- coordina e organizza i servizi assegnati alla sezione cui è preposto e riferisce periodicamente al soprintendente o al direttore;
- adotta i provvedimenti sugli affari di competenza della sezione o attribuitigli per delega dal soprintendente o dal direttore e firma gli atti finali.

Le norme previste per i dirigenti tecnici si applicano per gli esperti i quali esercitano altresì:

- compiti di ricerca scientifica applicata ai beni culturali;
- studi specifici pertinenti alla propria specializzazione scientifica.

Assistente tecnico

- collabora con il dirigente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
- provvede agli atti di competenza, sulla base della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

Operatore tecnico

- collabora con il dirigente e l'assistente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Per le qualifiche di dirigente, assistente, archivista - dattilografo, agente tecnico, commesso e operaio del ruolo amministrativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

### **Art. 18**

Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

- a) per gli archeologi, della laurea in lettere, indirizzo classico, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;



- b) per gli storici dell'arte, della laurea in lettere o materie letterarie, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;
- c) per gli architetti, della laurea in architettura, con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- d) per gli ingegneri, della laurea in ingegneria;
- e) per i naturalisti, della laurea in scienze naturali o biologiche o geologiche con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- f) per gli etnologi e gli antropologi, della laurea in lettere, materie letterarie, filosofia, sociologia, lingua e letterature straniere, con la dimostrazione attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- g) per i bibliotecari, della laurea in lettere, giurisprudenza o scienze politiche, materie letterarie, lingue e letteratura straniera (facoltà umanistiche in generale).

Alla qualifica di esperti laureati si accede mediante pubblico concorso per esami, col diploma di laurea ed un corso specifico di studi nel settore.

Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

- a) per i restauratori, dell'attestato o del diploma rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro o dall'Istituto centrale per il restauro o da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni, purché forniti di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) per i disegnatori, del diploma di maturità artistica o diploma di maturità di arte applicata o scientifica o di geometria;
- c) per i geometri, del diploma di geometra o titolo equipollente nella professione;
- d) per gli aiuto bibliotecari, del diploma di scuola media di secondo grado;
- e) per gli assistenti di laboratorio di informatica, cartografia, fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di maturità scientifica o di istituto tecnico specifico.

Alla qualifica di ragioniere si accederà mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale.

Ai vincitori di concorso qualora non in possesso di un titolo di specializzazione o qualificazione rilasciato da istituti specializzati, è fatto obbligo di frequentare almeno un corso di specializzazione o qualificazione organizzato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

I fruitori delle borse di studio conseguite ai sensi dell'art. 20 di detta legge, sono

ammessi ai concorsi nel settore di fruizione della borsa e sono esentati dall'obbligo dell'anno di specializzazione. Ai concorsi di cui sopra si applicheranno altresì le norme vigenti per quelli di accesso agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato.

### **Art. 19**

L'incarico di soprintendente è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui allo art. 15 della presente legge e previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno quindici anni di servizio nella carriera, sulla base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli posseduti, nonché di eventuali pubblicazioni scientifiche nei settori cui si riferisce l'incarico.

L'incarico di direttore di biblioteca, di museo o galleria regionale e di direttore di sezione tecnica è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno dieci anni di servizio nella carriera.

Gli incarichi hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati.

Ai direttori dei centri regionali di cui all'art. 1 della presente legge è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per i dirigenti tecnici con incarico di soprintendente.

Le norme relative al trattamento economico, collegato con gli specifici incarichi previsti dal presente articolo, saranno determinate con successivo provvedimento legislativo nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 20**

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 21**

Il personale del ruolo dei beni culturali ed ambientali istituito con la presente legge, nonché il personale dello Stato comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, è assegnato alla direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed agli altri uffici ed organi di cui all'art. 1 dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di direzione dell'Assessorato.

Non è ammessa l'utilizzazione presso altri rami dell'Amministrazione regionale di personale appartenente ai ruoli previsti dalla presente legge.

Per particolari, documentate ed eccezionali esigenze funzionali l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui al precedente art. 15, può disporre la temporanea utilizzazione





di unità di personale nell'ambito degli organi, uffici o istituzioni indicati nella presente legge.

### **Art. 22**

Nella prima attuazione della presente legge il personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975 in possesso della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore o che abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di soprintendente, di direttore di biblioteca, di museo o di galleria regionale, è preposto a compiti di soprintendente, direttore di biblioteca, di museo o gallerie regionali. Ad esso non si applica la norma di cui al terzo comma del precedente art. 19.

### **Art. 23**

In sede di determinazione del trattamento economico collegato con gli specifici incarichi previsti dall'art. 19, che sarà definito con successivo provvedimento legislativo, nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, sarà determinata altresì la normativa relativa all'accesso, anche mediante concorso, agli incarichi di cui al suddetto art. 19.

### **Art. 24**

Nel determinare il numero dei posti da mettere a concorso è riservato un numero di posti pari al personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975 nonché ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, in servizio alla data dei relativi bandi e secondo le qualifiche possedute.

All'atto dell'inquadramento del personale statale di cui al comma precedente nei ruoli regionali, in applicazione delle norme di attuazione, si provvederà con apposita legge regionale a regolamentare lo stato giuridico ed economico di detto personale fatte salve le posizioni giuridica ed economica da ciascuno possedute.

### **Art. 25**

Fermo restando quanto previsto negli articoli 9 e 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

### **Art. 26**

Nei capoluoghi di provincia non sedi di soprintendenze l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, sentiti la Commissione beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana ed il consiglio regionale dei beni culturali, istituire sezioni distaccate delle soprintendenze

competenti per territorio.

### **Art. 27**

Per l'espletamento dei concorsi, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti previsti nella presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge. Nella prima applicazione della presente legge in deroga a quanto previsto dal precedente comma i vincitori di borse di studio istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico, con le modalità previste dall'art. 26 ter del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663.

Ai collaboratori tecnici esterni delle soprintendenze e delle biblioteche regionali il cui rapporto alla data del 30 giugno 1980 sia regolato o da contratto o da convenzione, per un periodo anche non continuativo non inferiore a mesi sei, nonché al personale degli enti edilizi soppressi utilizzato presso le soprintendenze, in caso di partecipazione ai concorsi pubblici che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sarà attribuito un punto ai fini della formazione della graduatoria. Per quanto riguarda i requisiti per essere ammessi all'esame di idoneità valgono le norme generali sul pubblico concorso.

### **Art. 28**

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per le qualifiche indicate alla tabella B/8 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato: numero uno dirigente tecnico archeologo, numero uno dirigente tecnico storico dell'arte, numero uno dirigente tecnico storico del teatro, numero uno dirigente tecnico architetto, numero uno dirigente tecnico esperto etnoantropologo.

Il contratto non potrà avere durata superiore ad un biennio.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.

Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 18, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre Università siciliane.

A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà. In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'Amministrazione



regionale.

### **Art. 29**

Nelle more della ristrutturazione e dell'ordinamento delle biblioteche e dei musei degli enti locali territoriali, per l'attuazione della legge 1 agosto 1977, n. 80, e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni, purché ad integrazione dei posti previsti dalle piante organiche approvate:

- nei comuni sede di biblioteche comunali: fino ad un massimo, rispettivamente, di due posti di distributore di libri, due addetti catalogatori, due inservienti custodi, un posto di direttore di biblioteca, un posto di addetto amministrativo;
- nei comuni sede di museo comunale: fino ad un massimo, rispettivamente, di tre posti di assistente, due posti di custode, un posto di direttore di museo.

È fatto divieto assoluto di utilizzazione diversa del personale di cui al presente articolo.

### **Art. 30**

Salva la riserva prevista dal precedente art. 24, il cinquanta per cento dei posti disponibili che saranno messi a concorso è riservato, con le modalità che saranno stabilite nella emananda legge regionale sulla occupazione giovanile, ai giovani assunti presso le amministrazioni degli enti locali e della Regione ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

### **Art. 31**

Per l'acquisto, il riattamento, la riparazione di locali e relativo arredamento, nonché per le attrezzature specialistiche e di quanto altro occorre per il funzionamento delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1980, lire 5.000 milioni per il 1981 e lire 4.000 milioni per il 1982.

### **Art. 32**

Per il funzionamento della biblioteca centrale della Regione e delle biblioteche regionali di Catania e Messina, dei musei, delle gallerie e pinacoteche regionali, dei centri regionali per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, dovrà essere emanato apposito regolamento.

### **Art. 33**

Al fine di realizzare una più completa documentazione di supporto all'attività legislativa, gli organi della Regione e gli enti che godono di finanziamenti a carico del bilancio della Regione sono tenuti ad inviare alla biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana una copia di tutte le loro pubblicazioni.

### **Art. 34**

Ferme restando le indicazioni di cui alla tabella B/3, presso le soprintendenze di Palermo e di Trapani sono istituiti un posto di dirigente tecnico esperto di antichità fenicio - punica ed uno di dirigente tecnico esperto in antichità arabo - normanna.

Per la soprintendenza di Agrigento è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di antichità arabo - normanna ed un posto di dirigente tecnico esperto di civiltà indigene della Sicilia.

Per la soprintendenza di Siracusa è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di architettura greca.

Per la soprintendenza di Messina è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di ceramica greca di officine continentali e insulari.

### **Art. 35**

L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla presente legge è tenuto a precisare nel bando i titoli di specializzazione eventualmente indicati nelle tabelle.

Ove non esistano nel territorio nazionale istituti universitari abilitati a rilasciare dette specializzazioni, è sufficiente per la partecipazione ai concorsi il titolo di studio indicato per i singoli settori al precedente art. 18.

### **Art. 36**

L'incarico di soprintendente è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività stabile presso enti pubblici o privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario.

### **Art. 37**

All'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e due componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana».

### **Art. 38**

L'Ente Palazzi e Ville di Sicilia, istituito con la legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è soppresso con decorrenza dal 30 dicembre 1981.

Le attrezzature, a seguito della soppressione, saranno assegnate ai centri regionali, mentre i beni rientreranno nella gestione amministrativa delle soprintendenze competenti per territorio.



### **Art. 39**

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 10.000 milioni.  
All'onere relativo si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.  
Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con legge di bilancio e troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

### **Art. 40**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 1980.



## **ALLEGATO 1**

### **Tabella A Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

Dirigenti tecnici posti 310;  
Dirigenti amministrativi posti 52;  
Esperti laureati posti 20;  
Assistenti tecnici posti 487;  
Assistenti amministrativi posti 98;  
Archivisti - dattilografi e operatori tecnici posti 492;  
Agenti tecnici posti 1.010;  
Commessi posti 96;  
Operai posti 159;  
Totale posti 2.724



## ALLEGATO 2

### **Tabella B Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE (TABELLA B/8).**

Qualifica Dirigente: esperto 17.

Qualifica Assistente: aiuto bibliotecario documentarista 2; geometra 2.

Totale 21 unità.

#### **CENTRO REGIONALE PROGETTAZIONE / RESTAURO (TABELLA B/1).**

Qualifica Dirigente: tecnico scientifico 16; amministrativo 2.

Qualifica Assistente: amministrativo 4; ragioniere 2; geometra 2; restauratore 30; disegnatore 6; addetto laboratorio 10.

Qualifica Archivista dattilografo: operatore tecnico distributore 14; archivista dattilografo 8.

Qualifica Agente tecnico commesso: commesso 6; agente tecnico centralinista, autista 3; agente tecnico, custode, guardia notturna 5.

Qualifica operaio: specializzati e comuni 10.

Totale 118 unità.

#### **CENTRO REGIONALE INVENTARIO / CATALOGAZIONE (TABELLA B/2).**

Qualifica dirigente: tecnico scientifico 9; esperto 1; amministrativo 1.

Qualifica assistente: amministrativo 2; aiuto bibliotecario documentarista 11; ragioniere 1; addetto laboratorio 4.

Qualifica archivista dattilografo: operatore tecnico distributore 6; archivista dattilografo 10.

Qualifica Agente tecnico commesso: 9; commesso 4; agente tecnico centralinista autista 2; agente tecnico, custode, guardia notturna 3.

Qualifica operaio: specializzati e comuni 4.

Totale 58 unità.

#### **SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (TABELLA B/3 x 6).**

Qualifica dirigente: tecnico scientifico 216; amministrativo 30.

Qualifica assistente: amministrativo 30; aiuto bibliotecario documentarista 30; ragioniere 12; geometra 30; restauratore 90; disegnatore 60; addetto laboratorio 24.

Qualifica archivista dattilografo: operatore tecnico distributore 150; archivista dattilografo 96.

Qualifica agente tecnico commesso: commesso 24; agente tecnico centralinista, autista 48; agente tecnico, custode, guardia notturna 540.

Qualifica operaio: specializzati e comuni 60.

Totale 1.440 unità.

#### **BIBLIOTECHE REGIONALI (COMPRESO IL LABORATORIO RESTAURO PALERMO) (TABELLA B/4 x 2 E TABELLA B/5)**

Qualifica dirigente: tecnico scientifico 34; esperto 2; amministrativo 9.

Qualifica assistente: amministrativo 13, aiuto bibliotecario documentarista 122; ragioniere 7; geometra 2; restauratore 14; addetto laboratorio 6.

Qualifica archivista dattilografo: operatore tecnico distributore 80; archivista dattilografo 40.

Qualifica agente tecnico commesso: commesso 35; agente tecnico centralinista, autista 9; agente tecnico, custode, guardia notturna 43.

Qualifica operaio: specializzati e comuni 15.

Totale 431 unità.

#### **MUSEI REGIONALI (TABELLA B/6 x 7 E TABELLA B/7).**

Qualifica dirigente: tecnico scientifico 35; amministrativo 10.

Qualifica assistente: amministrativo 17; aiuto bibliotecario documentarista 5; ragioniere 10; restauratore 27; disegnatore 10.

Qualifica archivista dattilografo: operatore tecnico distributore 54; archivista dattilografo 34.

Qualifica agente tecnico commesso: commesso 27; agente tecnico centralinista, autista 27; agente tecnico, custode, guardia notturna 330.

Qualifica operaio: specializzati e comuni 70.

Totale 656 unità.

Totali per qualifica:  
tecnico scientifico 310;  
esperto 20;  
amministrativo 52;  
amministrativo (assistente) 66;  
aiuto bibliotecario documentarista 170;  
ragioniere 32;  
geometra 36;  
restauratore 161;







disegnatore 76;  
addetto laboratorio 44;  
operatore tecnico distributore 304;  
archivista dattilografo 188;  
commesso 96;  
agente tecnico centralinista, autista 89;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 921;  
operai specializzati e comuni 159;  
totale complessivo del personale del ruolo dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali 2.724 unità.



## ALLEGATO 3

### **Tabella B/1 Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO, ECC.**

Direzione (direttore e relativo ufficio): 1 dirigente tecnico scientifico.

#### **GRUPPI:**

affari della direzione (archivio, protocollo ecc.): 1 dirigente amministrativo;  
personale e affari generali (personale, rapporti con enti ecc.);  
ragioneria e contabilità: 1 dirigente amministrativo;  
biblioteca: 1 dirigente tecnico scientifico;  
complessivamente i gruppi hanno attribuiti ancora 4 assistenti amministrativi e 2 ragionieri (assistenti).

#### **SEZIONI PER I BENI:**

- 1) naturali e naturalistici: dirigente tecnico scientifico naturalista 1;
- 2) paesistici, architettonici e urbanistici: dirigente tecnico scientifico architetto 1;
- 3) archeologici: dirigente tecnico scientifico archeologo 1;
- 4) etno - antropologici: dirigente tecnico scientifico antropologo 1;
- 5) storici, artistici e iconografici: dirigente tecnico scientifico storico dell'arte 1;
- 6) Bibliografici: dirigente tecnico scientifico paleografo 1;
- 7) Archivistici: dirigente tecnico scientifico archivista - diplomatico 1;

Complessivamente le sopra elencate sezioni hanno attribuiti ancora: 2 geometri, 30 restauratori, 6 disegnatori e 10 addetti al laboratorio.

#### **LABORATORI:**

Laboratorio di fisica: dirigente tecnico scientifico 2;  
Laboratorio di chimica: dirigente tecnico scientifico 2;  
Laboratorio di biologia, microbiologia e bioarcheologia: dirigente tecnico scientifico 3.

Complessivamente nel centro regionale per la progettazione, il restauro, ecc. prestano ancora servizio:

14 operatori tecnici, 4 archivisti, 4 dattilogafi, 6 commessi, 3 agenti tecnici

segue allegato «Tabella B/1» >>>>>



centralinisti, 5 agenti tecnici - custodi - guardie notturne, 10 operai.

Totali per qualifica:

dirigente tecnico scientifico 16;  
dirigente amministrativo 2;  
assistente amministrativo 4;  
ragioniere 2;  
geometra 2;  
restauratore 30;  
disegnatore 6;  
addetto laboratorio 10;  
operatore tecnico 14;  
archivista 4;  
dattilografo 4;  
commesso 6;  
agente tecnico centralinista 3;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 5;  
operai 10;  
totale complessivo personale addetto al centro regionale della progettazione, il restauro, ecc. 118 unità



## ALLEGATO 4

### **Tabella B/2 Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE, ECC.**

Direzione (direttore e relativo ufficio): 1 dirigente tecnico scientifico.

#### **GRUPPI:**

affari della direzione (archivio, protocollo);  
personale e affari generali (personale, rapporti con enti, ecc.);  
contabilità (ragioneria);  
biblioteca: 1 dirigente tecnico scientifico.  
Complessivamente la direzione e i gruppi sopra elencati hanno attribuiti ancora 1 dirigente amministrativo e 2 assistenti amministrativi.

#### **SERVIZI TECNICI:**

sezioni:

- a) gabinetto per duplicazioni in microfilms e per riprese fotografiche e cinematografiche;
- b) servizi di informatica;
- c) filmoteca;
- d) discoteca - nastroteca;
- e) aerofototeca, archivio per fotogrammetria ecc.;

Complessivamente le sopra elencate sezioni dei servizi tecnici hanno attribuiti: 7 dirigenti tecnico scientifici e 1 dirigente esperto.

Complessivamente nel centro regionale per l'inventario, la catalogazione, ecc. prestano ancora servizio: 11 aiuto bibliotecari, 1 ragioniere, 4 addetti al laboratorio, 6 operatori tecnici, 4 archivisti, 6 dattilografi, 4 commessi, 2 agenti tecnici - centralinisti, 3 agenti tecnici - custodi - guardie notturne, 4 operai.

Totali per qualifica:

dirigente tecnico scientifico 9;  
dirigente esperto 1;  
dirigente amministrativo 1;  
assistente amministrativo 2;

segue allegato «Tabella B/2» >>>>>



aiuto bibliotecario 11;  
ragioniere 1;  
addetto al laboratorio 4;  
operatore tecnico 6;  
archivista 4;  
dattilografo 6;  
commesso 4;  
agente tecnico centralinista 2;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 3;  
operai 4;  
totale complessivo personale addetto al centro regionale per l'inventario, la catalogazione ecc. 58 unità.



## ALLEGATO 5

### **Tabella B/3 Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.**

Direzione (soprintendente e relativo ufficio): 1 dirigente tecnico scientifico.

#### **GRUPPI:**

affari della direzione (archivio, protocollo, servizio informazioni; pubbliche relazioni);  
personale e affari generali (stato giuridico ed economico del personale; servizi comuni, ecc.);  
contabilità (ragioneria ecc.);  
catalogazione (raccolta schede, rapporti con centri regionali);  
legale e contenzioso (ufficiale rogante, consulenze legali, ricorsi);  
biblioteche (diffusione e promozione culturale): 1 dirigente tecnico scientifico;  
complessivamente i gruppi sopra elencati hanno attribuiti ancora 5 dirigenti amministrativi e 5 assistenti amministrativi.

#### **SEZIONI PER I BENI:**

- 1) naturali e naturalistici: 6 dirigenti tecnico - scientifici di cui 1 geologo sedimentologo, 1 botanico fitogeografo, 1 geologo, 1 entomologo, 1 paleoetnobotanico, 1 naturalista (ittologo, malacologo);
- 2) paesistici, architettonici ed urbanistici: 6 dirigenti tecnico - scientifici di cui 1 ingegnere, 3 architetti, 1 storico di architettura, 1 storico di urbanistica e del paesaggio;
- 3) archeologici: 9 dirigenti tecnico scientifici di cui 2 preistorici (era pleistocenica - olocenica), 3 archeologi (antichità greche - paleocristiane - bizantine - romane), 1 medioevalista, 1 storico antico, 1 numismatico, 1 epigrafista;
- 4) etno - antropologici: 3 dirigenti tecnico scientifici di cui 1 antropologo, 1 etnomusicologo, 1 etnolinguista;
- 5) storici, artistici ed iconografici: 6 dirigenti tecnico scientifici di cui 1 storico moderno, 1 storico d'arte medievale, 4 storici d'arte moderna e contemporanea;
- 6) bibliografici: 3 dirigenti tecnico scientifici di cui 2 biblioteconomi, 1

segue allegato «Tabella B/3» >>>>>



paleografo;

7) archivistici: 1 dirigente tecnico scientifico (archivista - diplomatico).

Complessivamente nella soprintendenza per i beni culturali e ambientali prestano ancora servizio:

- 5 aiuto bibliotecari documentaristi,
- 2 ragionieri,
- 5 geometri,
- 15 restauratori,
- 10 disegnatori,
- 4 addetti al laboratorio,
- 25 operatori tecnici,
- 8 archivisti,
- 8 dattilografi,
- 4 commessi,
- 2 agenti tecnici centralinisti,
- 6 autisti,
- 90 agenti tecnici - custodi - guardie notturne,
- 10 operai.

Totali per qualifica:

dirigente tecnico scientifico 36;

dirigente amministrativo 5;

assistente amministrativo 5;

aiuto bibliotecario documentarista 5;

ragioniere 2;

geometra 5;

restauratore 15;

disegnatore 10;

addetto laboratorio 4;

operatore tecnico 25;

archivista 8;

dattilografo 8;

commesso 4;

agente tecnico centralinista, autista 8;

agente tecnico, custode, guardia notturna 90;

operai 10;

totale complessivo personale addetto alla soprintendenza per i beni culturali e ambientali 240 unità.



## ALLEGATO 6

### **Tabella B/4 Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **BIBLIOTECA REGIONALE (CATANIA E MESSINA).**

Direzione (direttore e relativo ufficio): 1 dirigente tecnico scientifico.

#### **GRUPPI:**

- affari della direzione (archivio, protocollo, attività culturale e audiovisiva, servizio informazioni pubbliche relazioni, ecc.) 2;
- personale e affari generali (personale, statistica, servizi comuni, ecc.);
- ragioneria e contabilità;

complessivamente i gruppi sopra elencati hanno attribuiti 3 dirigenti amministrativi;

inoltre la direzione e i gruppi insieme hanno attribuiti 4 assistenti amministrativi.

#### **SEZIONI PER:**

- a) accessioni (diritti stampa, doni, scambi, inventario ecc.): 1 dirigente tecnico scientifico;
- b) schedatura, classificazione, catalogazione, cartellinatura ecc.: 2 dirigenti tecnici;
- c) fondi antichi (manoscritti, incunabuli, stampe): 1 dirigente tecnico scientifico;
- d) periodici (con tutte le operazioni connesse): 1 dirigente tecnico scientifico;
- e) informazioni e ricerche bibliografiche e servizio al pubblico (distribuzione, prestito ecc.): 1 dirigente tecnico scientifico.

Complessivamente la direzione, i gruppi e le sezioni sopra elencati hanno ancora attribuiti: 32 aiuto bibliotecari, 2 ragionieri, 20 operatori tecnici, 5 archivisti dattilografi, 10 commessi, 2 agenti tecnici - centralinisti, 12 agenti tecnici - custodi - guardie notturne, 5 operai.

Totali per qualifica:

dirigente tecnico scientifico 7;

dirigente amministrativo 3;

segue allegato «Tabella B/4» >>>>>



assistente amministrativo 4;  
aiuto bibliotecario 32;  
ragioniere 2;  
operatore tecnico 20;  
archivista dattilografo 5;  
commesso 10;  
agente tecnico, centralinista 2;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 12;  
operai 5;  
totale complessivo personale addetto alla biblioteca regionale (Catania e Messina) 102 unità.



## ALLEGATO 7

### **Tabella B/5 Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE**

Direzione (direttore e relativo ufficio): 1 dirigente tecnico scientifico.

#### **BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE - GRUPPI:**

- affari della direzione (archivio, protocollo, attività culturali e audiovisive, servizio informazioni, pubbliche relazioni ecc.): 1 dirigente tecnico scientifico;
- personale e affari generali (personale, statistica, servizi com., ecc.): 1 dirigente tecnico scientifico;
- ragioneria e contabilità.

#### **BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE - SEZIONI PER:**

- a) accessioni (diritti stampa, doni, scambi, inventario ecc.): 1 dirigente tecnico scientifico;
- b) schedatura, classificazione, cataloghi, cartellinatura ecc.): 3 dirigenti tecnico scientifici;
- c) fondi antichi (manoscritti, incunabuli, stampe): 2 dirigenti tecnico scientifici;
- d) periodici (con tutte le operazioni connesse): 1 dirigente tecnico scientifico;
- e) informazioni e ricerche bibliografiche e servizi al pubblico (distribuzione, prestito, ecc.): 3 dirigenti tecnico scientifici.

Complessivamente la direzione, i gruppi e le sezioni della biblioteca centrale della Regione hanno ancora attribuiti 3 dirigenti amministrativi e 5 assistenti amministrativi, ed ancora 3 ragionieri e 1 assistente restauratore.

Biblioteca centrale della Regione - personale avente qualifica di assistente aiuto bibliotecario ancora attribuito:

- 3 unità presso il gruppo personale di cui all'art. 2;
- 6 unità presso la sezione accessioni di cui all'art. 3;
- 15 unità alla sezione schedatura di cui all'art. 3;
- 2 unità alla sezione fondi antichi di cui all'art. 3;





- 3 unità alla sezione periodici di cui all'art. 3;
- 12 unità alla sezione informazioni di cui all'art. 3.

Biblioteca centrale della Regione - personale ancora attribuito:

- 30 operatori tecnici;
- 30 archivisti dattilografi;
- 10 commessi;
- 3 agenti tecnici - centralinisti;
- 2 autisti;
- 11 agenti tecnici - custodi - guardie notturne;
- 5 operai.

#### **BIBLIOTECA CENTRALE DI PALERMO:**

ufficio catalogo regionale: 4 dirigenti tecnico scientifici; 15 assistenti aiuto bibliotecari; 5 operatori tecnici;  
laboratorio di restauro: 2 dirigenti tecnico scientifici; 2 dirigenti esperti; 1 assistente aiuto bibliotecario; 13 restauratori; 6 addetti al laboratorio; 2 operatori tecnici; 5 commessi; 8 agenti tecnici, custodi, guardie notturne;  
microfilmoteca regionale e annesso gabinetto fotografico: 1 dirigente tecnico scientifico; 1 assistente aiuto bibliotecario; 3 operatori tecnici.

#### **BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE:**

personale complessivamente addetto (totali per qualifica):  
dirigente tecnico scientifico 20;  
dirigente esperto 2;  
dirigente amministrativo 3;  
assistente amministrativo 5;  
assistente aiuto bibliotecario 58;  
ragioniere 3;  
restauratore 14;  
addetto al laboratorio 6;  
operatore tecnico 40;  
archivista dattilografo 30;  
commesso 15;  
agente tecnico, centralinista 5 (di cui 2 autisti);  
agente tecnico, custode, guardia notturna, 19;  
operai 5;  
totale complessivo personale addetto alla Biblioteca centrale della Regione 225 unità.



## **ALLEGATO 8**

### **Tabella B/6 Ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.**

(Tabella Ristrutturata)

Museo e galleria regionale - Direzione (direttore e relativo ufficio):

- 1 dirigente tecnico scientifico;
- 2 assistenti amministrativi;
- 1 ragioniere.

Museo e galleria regionale:

- personale e affari generali;
- archeologi (preistorico, classico, numismatico, medioevalista, ecc.);
- architetti (esperti in museografia ecc.);
- storici dell'arte;
- etno - antropologo;
- naturalista;

alle voci sopra elencate risulta attribuito il personale di seguito elencato distinto per qualifica:

- 3 dirigenti tecnico scientifici;
- 1 dirigente amministrativo;
- 3 restauratori;
- 1 disegnatore;
- 6 operatori tecnici;
- 2 archivisti;
- 2 dattilografi;
- 3 commessi;
- 3 agenti tecnici, centralinisti;
- 40 agenti tecnici, custodi, guardie notturne;
- 8 operai.

Museo e galleria regionale: personale complessivamente addetto (totali per qualifica):

dirigente tecnico scientifico 4;  
dirigente amministrativo 1;  
assistente amministrativo 2;  
ragioniere 1;



restauratore 3;  
disegnatore 1;  
operatore tecnico 6;  
archivista 2;  
dattilografo 2;  
commesso 3;  
agente tecnico, centralinista 3;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 40;  
operai 8;  
totale complessivo personale addetto al museo e galleria regionale 76 unità.



## ALLEGATO 9

### **Tabella B/7 Organizzazione e dotazione organica dei musei di Caltagirone, Camarina e Lipari.**

(Tabella Ristrutturata)

#### **MUSEI REGIONALI DI CALTAGIRONE, CAMARINA E LIPARI:**

- direzione (direttore e relativo ufficio) 1 dirigente tecnico scientifico.

#### **MUSEI REGIONALI DI CALTAGIRONE, CAMARINA E LIPARI:**

- personale affari generali;
- archeologi (preistorico, classico, numismatico, medioevalista ecc.);
- architetti (esperti in museografia ecc.);
- storici dell'arte;
- etno - antropologo;
- naturalista;

alle voci sopra elencate risulta attribuito il personale di seguito elencato distinto per qualifiche:

- 1 dirigente tecnico scientifico;
- 1 dirigente amministrativo;
- 1 assistente amministrativo;
- 1 ragioniere;
- 2 restauratori;
- 1 disegnatore;
- 4 operatori tecnici;
- 1 archivista;
- 1 dattilografo;
- 2 commessi;
- 2 agenti tecnici, centralinisti;
- 15 agenti tecnici, custodi, guardie notturne;
- 4 operai.

#### **MUSEI REGIONALI DI CALTAGIRONE, CAMARINA E LIPARI.**

Totale del personale complessivamente addetto a ciascun museo distinto per qualifica:

dirigente tecnico scientifico 2;

segue allegato «Tabella B/7» >>>>>



dirigente amministrativo 1;  
assistente amministrativo 1;  
ragioniere 1;  
restauratore 2;  
disegnatore 1;  
operatore tecnico 4;  
archivista 1;  
dattilografo 1;  
commesso 2;  
agente tecnico, centralinista 2;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 15;  
operai 4;  
totale personale per ciascun museo 37 unità.

Totale del personale complessivamente addetto ai 3 musei:

dirigente tecnico scientifico 6;  
dirigente amministrativo 3;  
assistente amministrativo 3;  
ragioniere 3;  
restauratore 6;  
disegnatore 3;  
operatore tecnico 12;  
archivista 3;  
dattilografo 3;  
commesso 6;  
agente tecnico, centralinista 6;  
agente tecnico, custode, guardia notturna 45;  
operai 12;  
totale personale per i 3 musei 111 unità.

**STAZIONE DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA  
PRESSO IL MUSEO DI LIPARI:**

Personale addetto:

- 1 dirigente;
- 5 assistenti;
- 5 agenti tecnici, commessi;
- 2 operai;

Il totale di 13 unità addette alla stazione di archeologia sottomarina presso il museo di Lipari sopra elencate distinte per qualifica sono così ripartite:

- 1 archeologo esperto in archeologia sottomarina;
- 5 assistente tecnico (sommizzatore fotografo - attività marinare);
- 5 custode guardia;
- 2 operaio marinaio.

**MUSEI REGIONALI DI CALTAGIRONE, CAMARINA E LIPARI  
E STAZIONE DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA  
PRESSO IL MUSEO DI LIPARI:**

totali del personale addetto distinto per qualifica:

dirigente 10;  
assistente 20;  
archivista dattilografo 18;  
agente tecnico, commesso 62;  
operaio 14;  
totale complessivo personale addetto ai musei regionali di Caltagirone, Camarina e Lipari e alla stazione di archeologia sottomarina presso il museo di Lipari 124 unità.

segue allegato «Tabella B/8» >>>>>>



**Tabella B/8**  
**Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali**  
**e della pubblica istruzione.**

Direzione regionale dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente

Esperto laureato (archeologo classico) posti 1

esperto laureato (archeologo preistorico) posti 1

esperto laureato (archeologo medioevalista) posti 1

esperto laureato (archeologo numismatico) posti 1

esperto laureato (storico dell'arte) posti 1

esperto laureato (storico della musica) posti 1

esperto laureato (storico del cinema) posti 1

esperto laureato (storico del teatro) posti 1

esperto laureato (di paleografia e diplomatica) posti 1

esperto laureato (di educazione permanente) posti 2

esperto laureato (architetto) posti 2

esperto laureato (statistico) posti 1

esperto laureato (etnoantropologo) posti 1

esperto laureato (naturalista) posti 1

esperto laureato (geologo) posti 1

Assistente tecnico (n. 2 documentarista fotografo e n. 2 geometri) posti 4

Totale posti 21





**Regione siciliana  
Legge regionale 15 maggio 1991, n. 17**

**Istituzione ed ordinamento di musei regionali  
e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.**

*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*  
n. 25 del 18 maggio 1991

Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

**Capo I**

*Istituzione ed ordinamento di musei regionali.*

**Art. 1**

1. A modifica ed integrazione della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono trasformati in musei interdisciplinari i seguenti musei:
  - a) Museo regionale di Messina;
  - b) Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa;
  - c) Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo;
  - d) Museo regionale di Trapani.

**Art. 2**

1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.
2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
  - a) Antiquarium di Aidone;
  - b) Antiquarium di Gela;
  - c) Antiquarium di Tindari - Patti;
  - d) Antiquarium di Tusa;
  - e) Antiquarium di Giardini - Naxos;
  - f) Antiquarium di Himera;
  - g) Antiquarium di Marianopoli;
  - h) Antiquarium di Favignana;
  - i) Antiquarium di Lampedusa;

- l) Museo del carretto e naturalistico di Terrasini;
- m) Museo di Sciacca;
- n) Museo naturalistico «Cave di Cusa»;
- o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
- p) Casa - Museo Verga di Catania;
- q) Casa - Museo di Palazzo Acreide;
- r) Museo di Adrano;
- s) Museo Palazzo Mirto di Palermo;
- t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
- u) Museo della Pomice di Lipari;
- v) Villa Imperiale di Piazza Armerina;
- z) Museo del sale di Trapani.

3. Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia - Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera - museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in noto e il museo delle tradizioni silvo - pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria.
4. Nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopradetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11.
5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca - museo regionale.

**Art. 3**

1. I musei interdisciplinari di cui all'articolo 1 hanno la dotazione organica di personale indicata nella tabella B/ 6 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. I musei regionali hanno la dotazione organica indicata nella tabella B/ 7 allegata alla medesima legge.
2. Ai musei interdisciplinari e regionali si applicano le norme della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, in quanto compatibili.

**Art. 4**

1. Al fine di assicurare la tutela, la salvaguardia, l'agibilità, la migliore conservazione e fruizione del patrimonio archeologico gelese e delle isole





dello Stagnone presso Marsala l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1991, ad effettuare una spesa straordinaria di lire 6.500 milioni così suddivisa:

- a) per esplorazione e scavi archeologici nelle aree più direttamente interessate da antiche testimonianze, lire 1.000 milioni, di cui 500 milioni per la zona archeologica gelese e 500 milioni per le isole dello Stagnone;
- b) per la ricerca ed il recupero di reperti nello specchio d'acqua antistante il porto di Gela e le isole dello Stagnone presso Marsala, dove recentemente sono state individuate o ritrovate navi di origine greca e punica, lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per la nave di origine greca e lire 250 milioni per la nave di origine punica;
- c) per la costituzione di due parchi archeologici e ambientali, uno presso Gela e l'altro presso le isole dello Stagnone, anche a mezzo di espropri, ove poter ubicare altresì, ai fini della fruizione, i reperti di provenienza subacquea già recuperati e da recuperare, lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'allestimento espositivo della nave greca e del suo corredo e lire 2.000 milioni per l'allestimento della nave punica e del suo corredo;
- d) per potenziamento del Museo di Gela e del Museo di Mozia, con funzione divulgativa e didattica, lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per il Museo di Gela e lire 500 milioni per il Museo di Mozia.

### **Art. 5**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 4, il Museo di Gela e il Museo dell'isola di Mozia si aggiungono ai musei regionali elencati all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
2. Ai musei di cui al comma 1 è attribuita la dotazione organica di personale secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella B/ 6 annessa alla predetta legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

### **Art. 6**

1. Per la tutela e la conservazione dell'area Floristella - Grottafaldia e per l'acquisizione ed il recupero del palazzo Pennisi sito nella predetta area compresa nei territori di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera è istituito l'ente parco minerario Floristella - Grottafaldia.
2. L'ente parco, cui l'Ente minerario siciliano(EMS) conferirà la relativa area in proprietà, provvede alla protezione e conservazione del complesso minerario Floristella, alla difesa e protezione del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria e della circostante area forestata, alla riqualificazione dei valori etno - antropologici e naturali del parco e al corretto uso del relativo territorio.
3. Apposito statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione, provvede a regolare le attività e le finalità dell'ente, nonché la composizione degli organi di amministrazione nei quali sono rappresentati la Regione, la

provincia regionale di Enna ed i comuni di cui al comma 1.

4. Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Regione.
5. Ogni intervento nell'area del parco è sottoposto al preventivo parere dell'ente che ne valuta la compatibilità con le vocazioni dell'area stessa.
6. Gli interventi deliberati dall'ente sono sottoposti a parere preventivo dei consigli degli enti locali interessati.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1991, la spesa di lire 300 milioni. Per gli esercizi successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

### **Art. 7**

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1991, a favore del Museo San Nicolò e SS. Salvatore, in Militello in Val di Catania.

## **Capo II**

*Interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.*

### **Art. 8**

1. Per favorire l'avvio delle attività e della programmazione delle attività teatrali, liriche, musicali, concertistiche e di balletto del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere i seguenti ulteriori contributi a favore dell'associazione «Ente teatro di Messina»: nell'esercizio finanziario 1992, lire 5.000 milioni; a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, un contributo complessivo annuo di lire 13.000 milioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla programmazione ed allo svolgimento della stagione teatrale, musicale, lirica, concertistica e di balletto, nonché alla gestione della struttura teatrale.

### **Art. 9**

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di Trapani un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quale concorso alla ricostruzione del teatro Garibaldi.

### **Art. 10**

1. È istituito presso ciascuna delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione e di aggiornamento del catalogo regionale di cui all'articolo 18, lettera d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.



2. Il gruppo di lavoro provvede, anche con il concorso della provincia regionale competente, a costituire ed aggiornare presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia la banca comune dei fati bibliografici anche automatizzata delle biblioteche del territorio provinciale, utile all'incremento del catalogo regionale.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 400 milioni.

### **Art. 11**

1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 18.000 milioni così ripartita:
  - a) lire 9.000 milioni per l'acquisto, il riattamento e la ripartizione degli immobili;
  - b) lire 9.000 milioni per il loro arredamento, per le attrezzature specialistiche e per quanto altro occorre per il funzionamento dei musei.
2. Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

### **Art. 12**

1. All'onere di lire 30.150 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 14.850 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 15.300 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Il predetto onere e quello ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993, valutato in lire 22.450 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.450 milioni per l'anno 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - progetto 05.02 - Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

### **Art. 13**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 giugno 1991.



**Legge 27 aprile 1999, n. 8.**

**Rideterminazione delle dotazioni organiche  
del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali  
e disposizioni in materia di catalogazione  
informatizzata dei beni culturali.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 30 aprile 1999, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Dotazioni organiche del ruolo tecnico  
dei beni culturali ed ambientali.*

1. Al fine di procedere alla necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare e riordinare gli organici del Centro regionale progettazione e restauro, del Centro regionale inventario e catalogazione, delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**

*Finalità dell'attività di catalogazione.*

1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.

**Art. 3**

*Disposizioni attuative  
dell'attività di catalogazione.*

1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalità di cui al punto 1 dell'articolo 13 e dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

**Art. 4**

*Procedimento concorsuale.*

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. *(Comma omissivo in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).*
3. *(Comma omissivo in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).*
4. *(Comma omissivo in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).*
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

**Art. 5**

*Limiti d'età.*

1. Per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.



## **Art. 6**

### *Applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.*

1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata – per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge – esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.
2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 2.
3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1, lettera e), del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

## **Art. 7**

### *Modifiche ed abrogazione di norme.*

1. È abrogato l'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. Ai fini dell'articolo 6 la riserva per il personale interno di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è applicata nella misura del 5 per cento.
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, sono abrogate le parole “e con l'esercizio di arti e professioni”.
4. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse le parole “indirizzo classico”.
5. All'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i punti 1) e 2) sono così sostituiti:  
“1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici”;  
“2) architettonici”.

## **Art. 8**

### *Assunzioni di personale fino al quarto livello.*

1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 9**

### *Attività di catalogazione nella fase transitoria.*

1. In funzione delle esigenze improrogabili di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale siciliano e conseguentemente, attesa la necessità di non interrompere la campagna di catalogazione dei beni culturali attualmente in corso, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche sono prorogati non oltre la data di espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1998.

## **Art. 10**

### *Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione.
2. L'onere di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale 1997-99, cod. 02.04.00 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).

## **Art. 11**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Palermo, 27 aprile 1999.

CAPODICASA

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  
e per la pubblica istruzione.*

MORINELLO



ALLEGATO

### Tabella A

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED  
AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

*Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.*

(Omissis).

*La dotazione organica complessiva, in relazione  
alle precedenti variazioni, è ripartita nel modo seguente:*

(Omissis).

Visto: CAPODICASA



NOTE

### AVVERTENZA:

• Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### NOTE ALL'ART. 1, COMMA 2, ED ALL'ART. 7, COMMA 5:

• L'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana», come modificato dal terzo comma dell'art. 7 che qui si si annota, così dispone:

«I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:

- 1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
- 2) architettonici;
- 3) archeologici;
- 4) etno-antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivisti».

### NOTA ALL'ART. 2:

• L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio», così dispone:

«La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.

Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione».

Si riporta di seguito, altresì, il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti»:

«Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n.

segue «Note» >>>>>





1825, è elevato ad anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'Amministrazione regionale, avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa».

#### NOTE ALL'ART. 3:

• L'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia», così dispone:

«Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio regionale:

- a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
- b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la competenza attribuita dall'art. 18, lett. d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;
- c) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e cura le pubblicazioni;
- d) cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;
- e) esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle soprintendenze».

• Gli articoli 13 e 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana», così dispongono:

#### «Art. 13

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:

- 1) provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle

Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;

- 2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
- 3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
- 4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;
- 5) svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge».

#### «Art. 18

La ex Biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e Messina sono biblioteche regionali.

La Biblioteca di Palermo assume la denominazione di Biblioteca centrale della Regione siciliana.

La Biblioteca centrale della Regione ha il compito di:

- a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia;
- b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che riguardino la Sicilia;
- c) acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;
- d) costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con lo Istituto centrale del catalogo;
- e) costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene, di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico.

Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni stipulate previo parere del Consiglio regionale.

Alle biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione».

#### NOTA ALL'ART. 5:

I commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di



decisione e di controllo», così dispongono:

- «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre indicazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici».

**NOTE ALL'ART. 6, COMMA 1:**

• L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante «Interventi a favore dell'occupazione», come modificato con l'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e con l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, così dispone:

«Riserve di posti nei pubblici concorsi

1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2».

• L'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», modificato con l'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, e con l'art. 7, terzo comma, della legge qui annota, così dispone:

«Interventi per la catalogazione del patrimonio "culturale ed ambientale" siciliano

1. Al fine di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lettera b dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione detta linee operative e tecniche che

prevedano:

- a) l'istituzione di un centro elaborazione dati presso il Centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il Centro elaborazione dati del Centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del Centro elaborazione dati l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipulerà appositi contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile con il personale indicato nella successiva lettera b e con altre dieci figure professionali esperte nel settore informatico ove occorrenti;
  - b) la stipula per mezzo di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile, sulla base degli schemi formulati dall'Assessorato stesso, con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo 38354) anche in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'articolo 1, lettera e) del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto di adeguamento tecnologico dei Musei archeologici regionali di Lipari e di Palermo) e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e che, per quanto attiene i collaboratori esterni delle Soprintendenze, alla data del 21 settembre 1993 abbia consegnato i lavori oggetto dei singoli incarichi. Il rapporto di lavoro così costituito verrà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria privata - settore metalmeccanici - anche per quanto attiene ai criteri di inquadramento ed in quanto compatibili. Il rapporto di lavoro stipulato ai sensi del presente articolo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato privato o pubblico. L'Assessorato, sentite le organizzazioni sindacali, dispone l'assegnazione dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sulla base delle necessità manifestate dagli uffici periferici o in considerazione delle esigenze di una equilibrata attuazione delle predette linee operative e tecniche.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel triennio 1994-1996, la spesa di lire 80.000 milioni così ripartita:
    - a) comma 1, lettera a): lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
    - b) comma 1, lettera b): lire 70.000 milioni di cui lire 23.000 milioni per l'anno 1994, lire 21.000 milioni per l'anno 1995 e lire 26.000 milioni per il 1996;



c) per le connesse spese gestionali: lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

3. L'onere di lire 80.000 milioni previsto dal presente articolo trova copertura per lire 50.000 milioni a carico degli esercizi finanziari 1994/1995 con le spese autorizzate per le finalità dell'art. 11 della legge regionale n. 25 del 1993 per gli anni medesimi. L'ulteriore onere di lire 30.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996, cap. 21257.
4. Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio finanziario costituiranno economie di spesa e saranno reiscritte per le medesime finalità nei bilanci degli esercizi successivi».

#### NOTE ALL'ART. 6, COMMA 3:

- La legge 20 maggio 1988, n. 160, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 21 maggio 1988, n. 19.
- La legge 19 aprile 1990, n. 84, recante: «Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 26 aprile 1990, n. 96.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 145, recante: «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 21 febbraio 1992, n. 43.
- L'art. 1 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371, recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 449, dispone la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire, tra l'altro (lett. e) la «modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ivi compresa l'attivazione del sistema bibliotecario nazionale».
- Per l'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, v. note all'art. 6, primo comma.

#### NOTA ALL'ART. 7, COMMA 2:

L'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed

economico del personale dell'Amministrazione regionale», così dispone:

#### «Mobilità verticale

Ai concorsi per l'accesso alle singole qualifiche sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso della qualifica immediatamente inferiore, con anzianità nella stessa di almeno tre anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta.

A favore del personale di cui al comma precedente nonché al personale dell'Amministrazione regionale in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti, è riservato il quindici per cento dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità intera se la percentuale dia luogo ad una frazione superiore allo 0,50 per cento.

Le norme di cui al primo comma non si applicano per l'accesso alle qualifiche tecniche».

#### NOTA ALL'ART. 7, COMMA 3:

Per l'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, v. note all'art. 6, primo comma.

#### NOTA ALL'ART. 7, COMMA 4:

Il testo del primo comma, lett. a), dell'art. 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante: «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia», a seguito della modificazione recata dalla norma qui annotata, è il seguente:

«Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

- a) per gli archeologici, della laurea in lettere, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami».

#### NOTA ALL'ART. 7, COMMA 5:

V. note all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 5.

#### NOTA ALL'ART. 8:

L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», modificato con l'art. 4 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 e con l'art. 30 della legge 23 luglio 1991, n. 223, così dispone:

«Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle



graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della Regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per l'informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

**NOTA ALL'ART. 9:**

L'articolo suindicato è stato abrogato con l'art. 2 della legge 27 aprile 1999, n. 9, pubblicata in questa stessa *Gazzetta*.

**NOTA ALL'ART. 10:**

Il comma 2 dell'articolo suindicato è stato abrogato con l'art. 2 della legge 27 aprile 1999, n. 9, pubblicata in questa stessa *Gazzetta*.



**ALLEGATO**

**Lavori preparatori.**

D.D.L. n. 542

«Disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali nel territorio della Regione siciliana. Istituzione del ruolo tecnico della catalogazione ed inventariazione dei beni culturali».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (D'Andrea) il 28 luglio 1997.

D.D.L. n. 560

«Disposizioni in materia di catalogazione dei beni culturali della Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Calanna, Cintola e Ricevuto l'11 agosto 1997.

Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente l'8 agosto 1997 e il 3 ottobre 1997.

Esaminati nelle sedute n. 40 del 22 ottobre 1997 e n. 44 del 24 ottobre 1997. Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 44 del 24 ottobre 1997.

Parere reso della Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 84 del 28 ottobre 1997.

Esitati per l'Aula nella seduta n. 46 del 29 ottobre 1997.

Relatore: Gianfranco Zanna.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 357 del 22/23 marzo 1996.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 137 del 29 ottobre 1997.



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,**  
**artt. 6 - 16 e 24**

**Misure di finanza regionale e norme in materia  
di programmazione, contabilità e controllo.**  
**Disposizioni varie**  
**aventi riflessi di natura finanziaria.**

*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*  
n. 20 del 30 aprile 1999

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Disposizioni in materia di programmazione  
economico-finanziaria della Regione.*

**Titolo II**

*Disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate  
e per la valorizzazione del patrimonio.*

**RECEPIMENTO LEGGE RONCHEY**

**Art. 4**

*Disposizioni in materia di entrate.*

1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.

2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
3. I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, tramite le coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela dell'erario della Regione.
5. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.
6. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.
7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.
8. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "e 2" sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:  
"1 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonchè ogni altra disposizione attuativa.  
1 ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.  
1 quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a







60, relativi alla espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35”.

### **Art. 5**

#### *Tasse automobilistiche.*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fermo restando le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza individuate dalla vigente normativa statale, fissa, a decorrere dall'anno 2000, condizioni e modalità suppletive e/o sostitutive per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche alle categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.

### **Art. 6**

#### *Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali.*

1. La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.
2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti, il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.

### **Art. 7**

#### *Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso.*

1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso a musei, gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono. I comuni destinano prioritariamente i proventi ad interventi di miglioramento dei servizi connessi ai medesimi siti.
2. Nel caso in cui siano individuati più comuni contermini interessati alla gestione dei siti, i proventi sono assegnati equamente agli stessi o alle loro associazioni, nella proporzione fissata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentiti i comuni interessati.

### **Art. 8**

#### *Destinazione introiti alla conservazione e restauro dei beni culturali.*

1. Le somme derivanti dai canoni di concessione, dai servizi aggiuntivi, dagli introiti derivanti dal diritto di ingresso ai musei, alle gallerie, alle zone archeologiche e ai monumenti regionali, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza, sono annualmente destinate alle spese per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali.

### **Art. 9**

#### *Adeguamento delle tariffe di ingresso.*

1. Ogni tre anni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adegua le tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il triennio 2000-2002, le tariffe sono adeguate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto 11 dicembre 1997, n. 507 è composto:
  - a) dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;
  - b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
  - c) da un direttore di museo regionale;
  - d) da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

### **Art. 10**

#### *Iniziative direttamente promosse.*

1. Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali manifestazioni sono determinati di volta in volta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le associazioni ed i comitati, alle attività culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre finanziariamente, è regolata dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

### **Art. 11**

#### *Attivazione servizi aggiuntivi.*



1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 12**

#### *Palazzo reale di Palermo.*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo reale di Palermo, tenendo conto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, anche degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria del suddetto complesso monumentale.
2. È autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra la Regione siciliana, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.

### **Art. 13**

#### *Tassa per il diritto allo studio.*

1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, è devoluto alle Opere universitarie dell'Isola.
2. L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il gettito di cui al comma 1 è interamente utilizzato dalle Opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
5. Le Opere universitarie devono trasmettere, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla Direzione regionale pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto dell'attività svolta, dell'utilizzo dei proventi di cui al comma 1, del

- numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.
6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.

### **Art. 14**

#### *Ricerche archeologiche sottomarine.*

1. All'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma:  
“Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare”.

### **Art. 15**

#### *Scavi archeologici.*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, è autorizzato a stipulare intese con Istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.

### **Art. 16**

#### *Vigilanza e custodia dei beni culturali.*

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.



2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10 della medesima legge.
3. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:
  - a) il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;
  - b) il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.
5. Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgono, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:
  - a) vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;
  - b) controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle Soprintendenze;
  - c) scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.
6. Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti a controlli medici e psico-attitudinali al fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.

## **Art. 24**

### *Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende.*

1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per

il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:
  - a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);
  - b) Istituto incremento ippico di Catania;
  - c) Istituto zootecnico di Palermo;
  - d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;
  - e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.
4. È soppressa l'opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.
5. Le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti entro il 31 luglio 1999 sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.



**Legge 3 novembre 2000, n. 20**

**Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico  
della Valle dei Templi di Agrigento.  
Norme sull'istituzione  
del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 4 novembre 2000, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Parco archeologico e paesaggistico della  
Valle dei Templi di Agrigento.*

**Art. 1**

*Istituzione e finalità.*

1. È istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue:
  - a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
  - b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
  - c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
  - d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
  - e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la

fruizione ed il godimento sociale.

3. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

**Art. 2**

*Perimetro e zone.*

1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2. Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
  - a) zona III - archeologica;
  - b) zona III - ambientale e paesaggistica;
  - c) zona III - naturale attrezzata.
3. I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.
4. Resta fermo quanto disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

**Art. 3**

*Zona I - archeologica.*

1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.
3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.
4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:
  - a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti



- ed all'ambiente archeologico;
- b) i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
  - c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;
  - d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
  - e) le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente e, previo parere dell'ufficio del Genio civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
  - f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;
  - g) le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;
  - h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.

#### **Art. 4**

##### *Zona II - ambientale e paesaggistica.*

1. La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all'articolo 1.
2. Nella zona, oltre alle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:
  - a) le modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere legalmente esistenti, a carattere temporaneo e provvisorio ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al piano di cui all'articolo 14 e purché non comportino aumenti di volume e di altezza;
  - b) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesses cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni

con esclusione di quelle aeree.

3. È fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

#### **Art. 5**

##### *Zona III - naturale attrezzata.*

1. La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.
2. Nella zona, oltre alle opere di cui agli articoli 3 e 4, possono essere autorizzate, solo se previste dal piano di cui all'articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.
3. L'aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.
4. È fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

#### **Art. 6**

##### *Variazioni del perimetro del Parco.*

1. Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, nonché del Consiglio comunale di Agrigento ed applicata la procedura di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione del piano e degli allegati prevista dall'articolo 14.

#### **Art. 7**

##### *Organi del Parco.*

1. Sono organi del Parco:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Direttore;





c) il Collegio dei revisori.

## **Art. 8**

### *Consiglio del Parco. Composizione.*

1. Il Consiglio del Parco è composto:
  - a) da un dirigente almeno di seconda fascia dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nominato dall'Assessore, con funzione di Presidente del Consiglio;
  - b) dal Presidente della Provincia regionale di Agrigento;
  - c) dal Sindaco del comune di Agrigento;
  - d) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento;
  - e) dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali della Provincia regionale di Agrigento;
  - f) da cinque docenti universitari delle discipline di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche, economia del turismo, geologia, scelti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra quelli indicati dai rettori delle Università italiane. Qualora le designazioni da parte delle Università non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
  - g) da un esperto archeologo designato dall'UNESCO-IKOMOS;
  - h) da un esperto designato dal Ministro dei beni culturali ed ambientali.
2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
3. Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

8. I componenti di cui alle lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.
9. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

## **Art. 9**

### *Compiti del Consiglio del Parco.*

1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:
  - a) adotta il piano di cui all'articolo 14;
  - b) approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:
    - 1) interventi di ricerca archeologica;
    - 2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
    - 3) il recupero ed il restauro dell'ambiente e del paesaggio;
    - 4) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del Parco;
    - 5) il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio;
    - 6) la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;
  - c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;
  - d) delibera sulla dotazione organica del Parco e sul regolamento di organizzazione. Per il primo triennio di applicazione della presente legge è utilizzato personale dell'Amministrazione regionale;
  - e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;
  - f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco;
  - g) delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni.

## **Art. 10**

### *Direttore del Parco.*

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.
2. L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato per una sola



volta.

3. Il direttore del Parco:

- a) organizza l'attività amministrativa del Parco;
- b) sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;
- c) attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;
- d) relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e al Consiglio del Parco.

**Art. 11**

*Vigilanza e controlli.*

1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. Le deliberazioni del Consiglio di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.
4. La deliberazione di cui alla lettera f) dell'articolo 9 è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5. La richiesta di chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione.
7. Qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a mezzo di commissario ad acta.

**Art. 12**

*Collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le

finanze, scelto fra i dipendenti dell'Assessorato medesimo.

2. Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

**Art. 13**

*Criteri di gestione.*

1. Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori.
2. I bilanci di previsione sono approvati dal Consiglio del Parco su proposta del direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Con le stesse procedure i bilanci consuntivi sono approvati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Possono essere autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca, studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l'affidamento in concessione di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti, se ritenuti meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, sono ammessi ai piani di finanziamento che l'amministrazione del Parco appronta semestralmente per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.

**Art. 14**

*Redazione del piano del Parco.*

1. Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale del comune di Agrigento.
2. Il mancato conferimento dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito determina la decadenza degli organi gestionali del Parco.
3. Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall'articolo 3,



all'ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifico-archeologica nella Valle dei Templi, il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco e, considerato il particolare stato franoso della zona, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Il piano può ampliare il perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.
5. Per gli immobili dei quali sia prevista l'espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d'esproprio e relativo elenco. Fra gli immobili da espropriare devono altresì essere identificati nel piano quelli per i quali si rende opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di rifiuto di questi, a quegli altri soggetti che intendano praticare in detti immobili le attività indicate come possibili dal piano stesso.
6. Il piano tiene conto del programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto organo.
7. Il piano del Parco è adottato dal Consiglio del Parco, entro dodici mesi dall'affidamento dell'incarico di redazione dello stesso, sentiti la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ed il Consiglio comunale di Agrigento.
8. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
9. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono presentare opposizioni.
10. Sulle osservazioni e opposizioni, che devono essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e osservazioni medesime.
11. Il piano del Parco è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, entro quattro mesi dalla presentazione del piano all'Assessorato medesimo.
12. Col decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche

necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

13. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla entro quattro mesi.

## **Art. 15**

### *Vigilanza e sanzioni.*

1. La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione siciliana.
2. Chiunque, contravvenendo alle norme della presente legge nonché alle altre norme vigenti realizza opere di qualsiasi natura e specie ed il proprietario o il committente se persona diversa, è oggetto di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva e comunque alla sua rimozione. Al contravventore può essere assegnato un tempo massimo di giorni trenta per provvedervi ed, in mancanza, nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo e luogo, il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali ordina l'immediata demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di cui all'articolo 16.
3. Tutte le spese relative nonché le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del proprietario dell'area, se diverso dal primo. Per l'esecuzione si applica il regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.
4. Alle norme sanzionatorie deve essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del comune di Agrigento. Deve essere costituito presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili sullo stato del territorio o della singola particella.

## **Art. 16**

### *Squadra di pronto intervento del Parco.*

1. Per i fini di cui all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una squadra di pronto intervento composta da guardie forestali con compiti di vigilanza sul territorio e di esecuzione delle ordinanze sanzionatorie del Sovrintendente ai beni culturali ed ambientali.

## **Art. 17**

### *Procedure coattive in corso.*

1. Fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali in vigore nell'ambito del perimetro del Parco stesso.



2. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, anche nelle more dell'approvazione del prescritto piano del Parco, è autorizzata a procedere alla demolizione o acquisizione dei fabbricati realizzati in violazione delle norme edilizie e vincolistiche in vigore ed edificati nelle sole strutture portanti, non utilizzati a fini abitativi, in base ad un piano di individuazione degli stessi.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di opere edilizie abusive interessanti le aree protette, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 si estende all'intero manufatto abusivo preesistente, tranne se utilizzato effettivamente a scopo abitativo.

### **Art. 18**

#### *Regime delle espropriazioni.*

1. Con successiva legge e sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi necessari per garantire il diritto all'abitazione ed allo svolgimento di attività imprenditoriali di coloro le cui abitazioni e le cui attività attualmente insistono nell'area delimitata a Parco archeologico.

### **Art. 19**

#### *Norme di salvaguardia.*

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'articolo 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991.
2. Dalla data di approvazione del piano del Parco la disciplina delle attività nel Parco è regolata dallo stesso.

## **Titolo II**

### *Sistema dei parchi archeologici regionali.*

### **Art. 20**

#### *Istituzione e finalità.*

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede ad individuare con decreto le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.
4. Entro 180 giorni dall'individuazione delle aree di cui al comma 2, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione la proposta di parco, sentiti i comuni interessati che debbono pronunciarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza.
5. La proposta di parco deve contenere la perimetrazione dell'area archeologica (zona A), la perimetrazione dell'area di rispetto (zona B) e l'eventuale perimetrazione dell'area di interesse paesaggistico (zona C).
6. La proposta deve contenere, altresì, uno schema di regolamento che, per le aree nel parco individuate, indichi modalità d'uso, vincoli e divieti.
7. Il parco archeologico è istituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali. La normativa del parco archeologico costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.
8. Il parco ha autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio e non include le spese relative al personale.
9. Il bilancio ed il conto consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
10. Le entrate del Parco sono costituite da:
  - a) somme allo stesso assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il funzionamento dell'istituzione;
  - b) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal parco;
  - c) contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati.
11. Al parco è assegnata la dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il direttore del Parco.
12. Con apposito regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del parco.

### **Art. 21**

#### *Organi del parco.*

1. Sono organi del parco:





- a) il direttore;
- b) il comitato tecnico-scientifico.

## **Art. 22**

### *Direttore del parco. Nomina e funzioni.*

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
2. Il direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:
  - a) partecipa al comitato tecnico-scientifico;
  - b) predispone lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco ed il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
  - c) dà esecuzione ai medesimi programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
  - d) sovrintende al corretto funzionamento del parco, vigilando sul rispetto del regolamento;
  - e) dirige il personale del parco;
  - f) formula proposte da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
  - g) provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco;
  - h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

## **Art. 23**

### *Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni.*

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto:
  - a) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
  - b) dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati;
  - c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
  - d) da un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.
3. I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.
5. Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali ed ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

## **Art. 24**

### *Abrogazione di norme.*

1. L'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.

## **Titolo III**

### *Norme finali.*

## **Art. 25**

### *Oneri finanziari.*

1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui:
  - a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
  - b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
  - c) 500 per le finalità dell'articolo 14.
2. Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni di cui:
  - a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
  - b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
  - c) 1.500 per le finalità dell'articolo 14.
3. All'onere complessivo di lire 650 milioni si fa fronte per l'esercizio 2000 con le disponibilità del capitolo 21257 - cod. 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.





4. L'onere complessivo di lire 1.650 milioni per l'esercizio 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002, progetto 01.08.02 (cod. 1001).
5. Per le finalità del Titolo II della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

### Art. 26

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 novembre 2000.

LEANZA

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  
e per la pubblica istruzione.

GRANATA



### AVVERTENZA:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 3:

L'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", così dispone:

“Art. 146 - Beni tutelati per legge.

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
  - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;



b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 1:**

L'art. 1 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante “Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento”, così dispone:  
“1. Il confine del Parco archeologico di Agrigento coincide con il confine della zona “A” delimitata con l'art. 2 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971, richiamati in premessa.”.

**NOTE ALL'ART. 2, COMMA 4:**

- Gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, così dispongono:  
“3. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti, sono inoltre individuate le seguenti zone costituenti il territorio di completamento e di rispetto necessario all'esistenza ed al godimento del parco e dei suoi valori:
- a) il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona “B” delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con l'aggiunta del territorio compreso entro il confine esterno delle particelle appresso indicate che, partendo dall'incrocio tra la regia trazzera Mosè e la stradella che arriva nella Villa Giudice, racchiude le particelle nn. 245 - 16 - 54 - 63 - taglia la 20 - 52 - 436 - 437 - 125 - 75 - 126 - 127 - 165 - 169 - 170 - 130 - 60 - del foglio di mappa n. 160, partt. nn. 88 - 143 - 80 - 211 - 212 - 254 - 164 - 163, taglia la regia trazzera S. Biagio, continua includendo le particelle nn. 237 - 249 - 136 - 135 - 67 - 68 - 66 - 65 - 72 - 100 - 99 - 60 - 263 - 262 - 4 - del foglio di mappa n. 155, continua ancora includendo le particelle nn. 85 - 84 - 79 - 78 - 75 - 141 - 72 - 71 - 70 - 86 e, seguendo il confine attuale della zona “B” di cui sopra, arriva al punto di partenza, cioè alla particella n. 245 del foglio di mappa n. 160;
- b) il territorio compreso nel perimetro di cui alle zone “C” e “D” delimitate con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
- c) il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona “E” delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971.

4. I territori di cui all'articolo precedente sono assoggettati ai vincoli di seguito indicati:
- a) nel territorio descritto alla lett. a) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona “B” con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con la modifica del limite massimo di fabbricabilità fondiaria, il cui indice viene elevato da due a tre centesimi di metro cubo per metro quadrato;
- b) nel territorio descritto alla lett. b) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona “D” con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
- c) nel territorio descritto alla lett. c) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona “E” con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
- d) sono confermate le prescrizioni di vincolo assoluto previste nell'ambito del Parco pirandelliano nella zona del Caos e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, marini e forestali.
5. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli precedenti, restano ferme le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 3 e dell'art. 5 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971.”.
- L'art. 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante “Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”, così dispone:  
“Art. 25. Interpretazione autentica.
1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreto 16 maggio 1968 e con decreto 7 ottobre 1971, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone “B”, “C”, “E”, che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994.”.

**NOTA ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, LETTERA D):**

L'art. 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante



“Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, così dispone:

"Art. 20 - Definizione degli interventi. - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- (Omissis)".

**NOTA ALL'ART. 12, COMMA 2:**

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca “Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”.

**NOTA ALL'ART. 14, COMMA 1:**

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 1:**

Il D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante “Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 27 luglio 1991, n. 37.

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:**

L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 80, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”, così dispone:

“Art. 1 - La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali ed ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali. Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.”.

**NOTE ALL'ART. 23, COMMA 5:**

Gli artt. 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a

norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", rispettivamente così dispongono:

– "Art. 21 - Obblighi di conservazione.

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.”.

- "Art. 151 - Alterazione dello stato dei luoghi.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.”.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

D.D.L. n. 453

“Norme di tutela e valorizzazione della Valle dei Templi di Agrigento”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Adragna, Capodicasa, Di Betta, il 22 maggio 1997;

D.D.L. n. 302

“Norme di salvaguardia per la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico della Valle dei Templi e per la costituzione dell'Ente Parco”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Scalia, Caputo, Catanoso, Formica, Granata, Grippaldi, La Grua, Ricotta, Stancanelli, Virzì, il 31 gennaio 1997.

D.D.L. n. 724

“Istituzione dell'Ente Parco della Valle dei Templi di Agrigento”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Vella, Martino, Forgione, La Corte, Liotta, Morinello, il 17 giugno 1998.

Trasmessi alla Commissione “Cultura, formazione e lavoro” (V) rispettivamente il 29 maggio 1997, 14 febbraio 1997 e 23 giugno 1998.

Esaminati nelle sedute n. 58 del 18 giugno 1998, n. 60 del 23 giugno 1998, n. 61 e n. 62 del 24 giugno 1998; n. 64 e n. 65 del 7 luglio 1998, n. 66 dell'8 luglio 1998 e n. 67 del 9 luglio 1998.

Deliberato l'invio in Commissione “Bilancio” (II) del testo coordinato nella seduta n. 67 del 9 luglio 1998.

Parere reso dalla Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 116 del 22 settembre 1998.

Esaminato dalla Commissione e rinviato in Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 74 del 29 settembre 1998.

Parere reso dalla Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 122 del 21 dicembre 1998.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 76 del 21 dicembre 1998.

Rinviato alla Commissione “Bilancio” (II) con nota n. 12853/ALCP del 25 giugno 1999.

Parere reso dalla Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 153 del 22 luglio 1999.

Riesitato per l'Aula dalla Commissione “Cultura, formazione e lavoro” (V) nella

seduta n. 96 del 27 luglio 1999.

Relatore: Adragna Benedetto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 261 del 3 agosto 1999; n. 322 del 17 ottobre 2000; n. 324 e n. 325 del 19 ottobre 2000.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 326 del 24 ottobre 2000.





**Regione siciliana**  
**Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5**

**Istituzione delle strade e delle rotte del vino.**  
**Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.**  
**Altre disposizioni per il settore agricolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Strade e rotte del vino.*

**Art. 1**

*Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade".
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.

**Art. 2**

*Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.*

1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.
3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

**Art. 3**

*Comitati di gestione.*

1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
  - a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
  - b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione





- con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
- d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.

3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. È istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.

#### **Art. 4**

##### *Equiparazione alle attività agrituristiche.*

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

#### **Art. 5**

##### *Enoteca regionale della Sicilia.*

1. È istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
- a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;

- b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
- c) organizzare corsi e stage formativi;
- d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.

5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enotecche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.

#### **Art. 6**

##### *Musei della vite e del vino.*

1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.
2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un'apposita sezione un'enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.

#### **Art. 7**

##### *Centri di informazione e di accoglienza.*

1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di



promozione turistica e culturale.

2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.
3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.

### **Art. 8**

#### *Requisiti di qualità.*

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

### **Art. 9**

#### *Segnaletica delle strade.*

1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.

### **Art. 10**

#### *Finanziamento degli interventi.*

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:
  - a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;
  - b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;
  - c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
  - d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;
  - e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e

informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) comitati di gestione;
  - b) enti locali;
  - c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'articolo 10.
2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'articolo 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella 'H', UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.

### **Art. 12**

#### *Disposizione transitoria.*

1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

### **Art. 13**

#### *Norma di salvaguardia comunitaria.*



1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola *de minimis*.
2. Ogni altro aiuto previsto dall'articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

### **Art. 14**

#### *Contributi "de minimis" alle unioni di ristoratori e alle associazioni.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola *de minimis* alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.

### **Titolo II**

#### *Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.*

### **Art. 15**

#### *Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.*

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente: "c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera: "l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche".
4. Le lettere a) e g) dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26

sono così sostituite: "a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14; g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".

5. L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
6. L'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito: "L'Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.
8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
9. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Art. 16 bis - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".

### **Art. 16**

#### *Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.*

1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catasto soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura



delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.

### **Art. 17**

#### *Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.*

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.

### **TITOLO III**

#### *Altre disposizioni per il settore agricolo.*

### **Art. 18**

#### *Indennità compensativa ed agricoltura biologica.*

1. All'articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1257/99" sono sostituite dalle parole "della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

### **Art. 19**

#### *Disposizioni per il bilancio dell'ESA.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.

### **Art. 20**

#### *Attività Istituto della vite e del vino.*

1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
2. È autorizzata l'erogazione all'Istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per

l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

### **Art. 21**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2002.

**CUFFARO**

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CASTIGLIONE



NOTE

**NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:**

- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca: “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine”.

**NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2:**

- Il comma 4 dell'art. 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 “Disciplina delle strade del vino” così dispone:  
“In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle “*strade del vino*” ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici”.

**NOTA ALL'ART. 8, COMMA 1:**

- L'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:  
“Requisiti del disciplinare. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
- In attuazione di quanto disposto dal riportato articolo, è stato emanato il D.M. 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2000, n. 175, recante: “Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”.”.

**NOTA ALL'ART. 11, COMMA 1:**

- L'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:  
“Agevolazioni e contributi finanziari.
1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di

informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3 limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle “strade del vino” può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

**NOTA ALL'ART. 15, COMMI 2 E 3:**

- L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 “Nuove norme per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole”, per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:  
“Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:
- a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia; nonché con il Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;
  - b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 8 e 11;
  - c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a





- livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11;
- d) cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni;
  - e) attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli articoli 8 e 10;
  - f) istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma ed 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  - g) svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni;
  - h) esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastico viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;
  - i) attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge;
  - l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche. Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi. Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16".

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 4:**

- L'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto delle modifiche operate dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura
  - a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;
  - b) l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria; nazionale e regionale in materia di:
    - 1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;
    - 2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;
  - c) l'esame delle denunce di produzione previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di

consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;

- d) la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni;
- e) la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, e, ove ne ricorrano gli estremi alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;
- f) l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunciati totalmente o parzialmente;
- g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 7:**

- L'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti. Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola.  
I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici.  
L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:
  - a) (...);
  - b) (...);
  - c) imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;
  - d) imprese commerciali ed industriali;
  - e) imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti;
  - f) imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.

Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta.

L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro l'1 aprile 1985. I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali



dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio”.

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 8:**

• L'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
“ ...

Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere c) d) e) ed f) dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola.

Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14 dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione.

Le stesse devono comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe stessa rispetto alla prima iscrizione.

Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5. L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione”.

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 9:**

• L'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
“I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.

Tale documentazione sarà costituita:

- a) (...)
- b) per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.

Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.

I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge.

I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla

vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: “Uva destinata alla produzione di vino per distilleria”, ovvero: “Destinazione per produzione di succhi di uva” o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali”.

**NOTA ALL'ART. 16, COMMA 1:**

• Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, così dispone:

“Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC”.

**NOTE ALL'ART. 17, COMMA 1:**

• L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 “Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi” definisce le cooperative cantine sociali e le relative caratteristiche.

• L'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, così dispone:

- “1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:
- a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto;
  - b) le varietà interessate;
  - c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;
  - d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso, tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione”.

**• NOTA ALL'ART. 18, COMMA 1:**

• L'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, per effetto della modifica operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente: “Agricoltura biologica ed indennità compensative.



1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:

- a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
- b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
- c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".

#### NOTE ALL'ART. 18, COMMA 2:

- Per l'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 vedi nota all'art. 18, comma 1.
- Il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio reca disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.

#### NOTA ALL'ART. 19:

- L'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2001" così dispone: "Disposizioni sul bilancio dell'ESA. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione iscritte al capitolo di spesa 412 - "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione, comma 5, articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" del bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2001 per i seguenti fini istituzionali:
  - "Ricostruzioni ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti" (capitolo 252);
  - "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali" (capitolo 260);
  - "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica" (capitolo 261);
  - Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di

interesse agricolo" (capitolo 257);

- "Spese per la manutenzione straordinaria di strade" (capitolo 267);
- "Spese per il completamento di opere viarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 (capitolo 268);
- "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc." (capitolo 507)".

#### NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:

- L'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" così dispone: "Promozione prodotti agroalimentari.
  1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
  2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
    - a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
    - b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
    - c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
    - d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
  3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c), è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
  4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
  5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
  6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale,



nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:

- a) prima fascia; fino a un massimo di lire 100 milioni;
- b) seconda fascia fino a un massimo di lire 50 milioni;
- c) terza fascia; fino a un massimo di lire 20 milioni.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi".

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 2:**

• L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" dispone in materia di approvazione di bilanci di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti di enti, aziende ed istituti regionali.



**ALLEGATO**

**Lavori preparatori.**

• D.D.L. n. 9

Norme per la realizzazione e la gestione delle strade del vino.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 26 luglio 2001.

Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) il 10 settembre 2001.

• D.D.L. n. 253

Disciplina delle strade del vino in Sicilia.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Oddo l'11 ottobre 2001.

Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) il 17 ottobre 2001.

• D.D.L. n. 281

Istituzione delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Borzacchelli il 3 dicembre 2001.

Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) l'11 dicembre 2001.

Esaminati in Commissione ed istituita Sottocommissione per l'esame congiunto nella seduta n. 10 del 6 novembre 2001.

Esaminato testo elaborato dalla Sottocommissione e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 31 del 28 maggio 2002.

Riesaminato e rinviato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 31 dell'11 giugno 2002.

Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 59 del 12 giugno 2002.

• Esitato per l'Aula nella seduta n. 35 del 19 giugno 2002.

Relatore: Tricoli.

• Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 71 del 17 luglio 2002, n. 73 del 23 luglio 2002 e n. 75 del 24 luglio 2002.

• Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.

**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore  
per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003**

**Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 3 del 17 febbraio 2003

**L'ASSESSORE  
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218: Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero del l'agricoltura e delle foreste;
- Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle Strade del vino;
- Visto il D.M. 12 luglio 2000, che fissa gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
- Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, di istituzione delle Strade e delle rotte del vino ed in particolare l'art. 2 che al comma 2 prevede l'emanazione del disciplinare tipo delle strade entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge;

**DECRETA**

**Art. 1**

È approvato, in applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, il disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino che stabilisce gli standard minimi di qualità che devono possedere i soggetti aderenti, le disposizioni relative ai compiti affidati ai comitati promotori e di gestione, nonché le disposizioni relative alla segnaletica delle Strade al fine di renderla omogenea su tutto il territorio regionale.

**Art. 2**

Le Strade e le rotte del vino, da ora in poi denominate Strade, sono itinerari turistici entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati, oltre che da vigneti e cantine di aziende agricole, da aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica integrata.

Le Strade sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro attività contribuiscono a costituire una offerta turistica integrata allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e l'enoturismo, nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale.

I soggetti aderenti sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assumono all'atto della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto da parte del comitato promotore.

**Art. 3**

*Standard minimi delle Strade.*

Ai fini della costituzione e riconoscimento ogni Strada deve prevedere:

- a) il logo identificativo unico;
- b) un soggetto responsabile identificato nel comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 5/2002;
- c) un disciplinare della Strada sottoscritto dai vari soggetti aderenti e redatto secondo il presente disciplinare tipo, che stabilisce tra l'altro la tipologia dei soggetti, i requisiti di accesso, le norme di autocontrollo;
- d) la presenza di un centro di informazione e di accoglienza che disponga di materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere all'interno della singola Strada;
- e) la segnaletica informativa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alle Strade e consistente dello specifico logo identificativo;
- f) l'esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa dettagliata del territorio vitivinicolo incluso nella Strada contenente almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite apposita simbologia.

**Art. 4**

*Soggetto responsabile.*

Il soggetto responsabile è individuato nel legale rappresentante del comitato promotore che entro i 90 giorni successivi al riconoscimento della Strada si trasforma in comitato di gestione.

Per comitato di gestione delle Strade del vino, successivamente denominato comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare.

Il comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/2002, nonché a quelli previsti all'art. 3 previa comunicazione all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il comitato, in conformità alla legge regionale n. 5/2002 ed attraverso un proprio







disciplinare, redatto sulla base del presente disciplinare tipo e sottoscritto dai vari soggetti aderenti, coordina le attività ed iniziative messe in atto dal Museo della vite e del vino e dai singoli soggetti, con particolare attenzione per gli orari di apertura al pubblico, il materiale illustrativo e divulgativo offerto, l'organizzazione di visite guidate a cura di personale qualificato a conoscenza di almeno un'altra lingua comunitaria, la promozione della Strada, la verifica del mantenimento e del rispetto dei requisiti previsti per i soggetti aderenti.

Lo statuto del comitato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome della Strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) le modalità di ammissione al comitato garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti della legge regionale n. 5/2002;
- c) gli obblighi per gli associati e le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002 nel quorum previsto dal medesimo;
- e) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli stessi organi;
- f) le modalità di voto in assemblea;
- g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato;
- i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
  - una quota fissa di partecipazione al comitato diversificata per categoria di appartenenza;
  - una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dal comitato;
- l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie tra comitato ed associato, oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra comitato ed associato;
- m) le norme che, qualora la Strada insista su un territorio con più denominazioni di origine, assicurino in seno al Consiglio la rappresentatività delle varie categorie degli associati, fermo restando il rispetto della proporzione minima indicata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002;

Oltre a quanto già indicato il comitato è obbligato a:

- a) comunicare all'Assessorato dell'agricoltura ogni variazione in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato;
- b) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 5/2002;
- c) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente

in favore degli associati;

- d) collaborare con comuni e province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica;

Il comitato è competente a:

- a) rappresentare la Strada in ogni sede;
- b) provvedere alla stesura del disciplinare della Strada;
- c) ferme restando le competenze della Regione siciliana in materia di promozione all'estero, gestire campagne d'informazione e di promozione, per una migliore valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale;
- d) gestire il centro di informazione e di accoglienza della Strada;
- e) tutelare gli interessi e l'immagine della Strada, intervenendo ove necessario con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di energia elettrica o di acqua ed in generale presso gli enti gestori pubblici e/o privati competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali;
- f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;
- g) il comitato svolge tra le altre attività quella formativa diretta alla valorizzazione della professionalità degli operatori all'interno delle singole Strade, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla promozione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti;
- h) il comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada tutelandone in ogni sede il nome ed il logo prescelto.

## **Art. 5**

### *Tipologia dei soggetti aderenti alle Strade.*

Ad ogni Strada devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

- a) due o più aziende vitivinicole;
- b) una o più cantine;
- c) una o più strutture tra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada; imprese turistico ricettive; musei della vite e del vino.

## **Art. 6**

### *Standard di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada le aziende vitivinicole e le cantine devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione nei casi di aziende



associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati ai sensi della legge n. 164/92;

- b) presenza di aree di sosta temporanea per i visitatori in spazi aperti;
- c) segnaletica di ingresso riportante il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
- d) presenza all'interno della cantina di un punto di accoglienza, destinato all'attesa per la visita;
- e) presenza di uno spazio riservato alla degustazione;
- f) esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
- g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il comitato di gestione.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- h) presenza di personale addetto all'accoglienza degli ospiti ed all'organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed enologici legati alle produzioni aziendali;
- i) disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare con il comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della Strada;
- j) utilizzo di bicchieri in vetro idonei per le degustazioni; presenza di schede tecniche con informazioni sul vigneto e sulla vinificazione dei vini offerti in degustazione;
- k) la degustazione può comprendere oltre al vino, altri prodotti tipici della zona.

### **Art. 7**

#### *Standard di qualità delle aziende agrituristiche delle Strade.*

Ai fini dell'inserimento in una Strada le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio della attività ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c) qualora l'azienda svolga attività di ristorazione deve avere la carta dei vini ed almeno un menù degustazione;
- d) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- esposizione di un congruo numero di vini relativi alla strada del vino di

appartenenza, anche se l'azienda non è vitivinicola;

- disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sui vini prodotti nella Strada, o comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.

### **Art. 8**

#### *Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada, gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono possedere almeno i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della Strada;
- c) menù degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla Strada;
- d) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
- esposizione di un congruo numero di vini della Strada proposti nella carta dei vini.

### **Art. 9**

#### *Enoteca regionale.*

L'uso del termine Enoteca regionale e le sue funzioni sono riservate alle due sedi previste all'art. 5 della legge regionale n. 5/2002.

### **Art. 10**

#### *Standard di qualità delle enoteche delle Strade.*

Le enoteche diverse da quelle di cui all'art. 5 della legge regionale n. 5/2002, ai fini dell'inserimento in una Strada devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 a cui la Strada si riferisce;
- b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di vini prodotti dalle aziende facenti parte della Strada;
- c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della Strada;
- d) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato;



e) allestimento di uno spazio per la degustazione.

### **Art. 11**

#### *Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada le imprese turistico ricettive devono offrire almeno i seguenti requisiti e/o servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende vitivinicole, cantine ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della strada del vino;
- presenza di personale alla reception adeguatamente competente a dare informazioni sulla Strada e che abbia conoscenza di lingue straniere.

### **Art. 12**

#### *Standard dei Musei della vite e del vino aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada un museo della vite e del vino deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- b) prevedere l'apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il comitato;
- c) l'eventuale sezione dedicata alla enoteca del l'area vitivinicola interessata dovrà essere gestita da personale adeguatamente formato circa i vini ed i prodotti tipici della Strada.

Oltre ai suddetti requisiti, i Musei della vite e del vino possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada;
- promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;
- presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

### **Art. 13**

#### *Standard di qualità delle aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c) presenza di materiale informativo approvato dal comitato, relativo sia alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, che alla Strada;
- d) orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato.

### **Art. 14**

#### *Standard di qualità per le imprese artigiane aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le imprese artigiane devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- b) svolgere attività tradizionalmente connessa al territorio;
- c) orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato;
- d) presenza di materiale informativo della Strada approvato dal comitato.

### **Art. 15**

#### *Standard di qualità delle istituzioni e delle associazioni culturali aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le istituzioni e le associazioni culturali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) possedere finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della cultura vitivinicola e/o di aspetti naturalistici, storici, culturali ed ambientali della Strada;
- b) offrire riferimenti informativi sulla Strada mediante personale di adeguata formazione e competenze.

Le istituzioni ed associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della strada del vino.

### **Art. 16**

#### *Criteri per la definizione dell'immagine delle Strade.*

Il nome ed il logo della singola Strada non devono ingenerare confusione rispetto ad altri nomi o loghi già riconosciuti. Nella cartellonistica sia tabellare che direzionale dei singoli percorsi dovrà essere riportato il logo regionale che verrà predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino ed approvato con successivo decreto assessoriale.

Il simbolo regionale deve essere aggiunto anche alla cartellonistica relativa a



Strade già riconosciute antecedentemente alla realizzazione del simbolo identificativo regionale.

Il materiale di nuova produzione per ciò che riguarda depliant, pieghevoli, brochure, internet etc. dovrà obbligatoriamente riportare il simbolo identificativo regionale.

## **Art. 17**

### *Procedure per il riconoscimento della Strada.*

Ai fini del riconoscimento della Strada il comitato promotore propone istanza all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contenente:

- domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante il comitato promotore;
- atto costitutivo e statuto del comitato promotore;
- copia delle delibere degli enti pubblici che aderiscono al comitato promotore;
- disciplinare della Strada sottoscritto dai soggetti aderenti;
- il nome della Strada e i vini di qualità di cui alla legge n. 164/92 cui fa riferimento;
- bozza del logo identificativo della Strada;
- il territorio su cui insiste la Strada su cartografia in scala 1:100.000;
- dichiarazioni rese dai rappresentanti legali delle aziende vitivinicole aderenti circa le quantità di vini di qualità prodotte cui fa riferimento la Strada;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto degli altri aderenti, relativamente a:
- il possesso per ciascun aderente degli standard di qualità previsti dalla legge regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare, oppure l'impegno a che i soggetti aderenti si adeguino entro 240 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l'adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento ai sensi della legge regionale n. 5/2002, il termine per il raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del riconoscimento;
- l'intento di procedere alla trasformazione in comitato di gestione così come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/2002.

Per i soggetti promotori di Strade di cui all'art. 12 della legge regionale n. 5/2002, il riconoscimento è subordinato all'adeguamento degli stessi ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché alla trasmissione o integrazione della documentazione sopra indicata.

Palermo, 15 gennaio 2003.

**Commento sulla normativa  
delle Associazioni turistiche territoriali**

**Le Associazioni turistiche pro loco.**

Le Associazioni turistiche «pro loco» sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale.

La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l'Ufficio di registro competente.

Le finalità fondamentali delle «pro loco» devono riguardare:

- a) la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali;
- b) promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;
- c) servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;
- d) attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico - turistico;
- e) attività volte agli scambi culturali e sociali.

I caratteri peculiari delle «pro loco» devono essere:

- 1) attività volontaristica;
- 2) partecipazione popolare;
- 3) democraticità della vita associativa.

La vita delle Associazioni «pro loco» deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coagulo, di tutte le risorse umane esistenti nella località.

In tal senso le Associazioni pro loco devono:

- a) collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia;
- b) collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese;
- c) inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.

Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

- 1) carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;

- 2) adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;
- 3) utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;
- 4) elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
- 5) obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali per la Regione siciliana);
- 6) obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione all'AAPIT competente.

Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965.

Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza dell'AAPIT che propone, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporto

Le associazioni pro loco rientrano tra gli "Enti di tipo associativo" previsti dall'art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e.

In Sicilia le Associazioni «pro loco» sono regolate, come appresso specificato:

- D.A. Assessorato regionale turismo 21 aprile 1965, n. 573;
- Codice civile, artt. 36, 37, 38.





**Regione siciliana**

**Modello di statuto  
per le Associazioni turistiche pro loco.**

Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico  
Statuto dell'Associazione turistica «Pro ..... »

**Art. 1**

È costituita nel Comune di .....  
una Associazione denominata «Pro ..... »  
con sede in .....  
L'Associazione è retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da  
quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Azienda autonoma  
provinciale per l'incremento turistico che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27 agosto  
1960, n. 1044 ne propone l'iscrizione nell'apposito Albo dell'Assessorato  
regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.  
Scopi: .....

**Art. 2**

Gli scopi principali che l'Associazione Pro .....  
si propone sono:  
a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico  
di .....  
b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il  
miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e  
frequentate da turisti promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini, etc.  
c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali,  
artistiche e monumentali del luogo;  
d) promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei  
centri di ritrovo per gli ospiti;  
e) incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi  
(servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, innaffiamento  
strade, etc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno  
quanto più piacevole ai forestieri;  
f) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e  
sull'applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche alle  
competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;  
g) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite,

escursioni etc., per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti  
vi soggiornano;  
h) coadiuvare l'AAPIT nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza  
di .....  
e a favorire il concorso dei forestieri;  
i) istituire l'Ufficio informazioni turistiche;  
l) adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato regionale turismo,  
comunicazioni e trasporti o dall'Azienda autonoma provinciale per  
l'incremento turistico.

**Art. 3**

*Finanziamento.*

I proventi con i quali l'Associazione Pro .....  
provvede alla propria attività sono:  
a) le quote sociali;  
b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;  
c) la quota del provento dell'imposta di soggiorno devoluta annualmente  
dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958,  
n. 174;  
d) gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;  
e) le eventuali donazioni;  
f) i contributi eventuali di enti pubblici e privati interessati al movimento  
turistico.

**Art. 4**

*I Soci.*

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di fare  
parte dell'Associazione «Pro loco». L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata  
dall'Assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e la qualità di  
socio si acquista dopo la delibera da parte dell'Assemblea.  
I soci si distinguono in benemeriti e ordinari.  
Sono dichiarati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, su proposta del  
Consiglio di Amministrazione, Soci benemeriti quelle persone o enti che  
arrecano particolari benefici morali e materiali dell'Associazione e che versano  
almeno una quota annua non inferiore ad Euro .....  
Sono Soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata  
dall'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione. I Soci che non rassegnano  
le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la  
quota sociale anche per l'anno successivo.

I Soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;





- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla «Pro loco».

### **Art. 5**

I Soci benemeriti e ordinari:

- a) partecipano alle Assemblee generali della «Pro loco» con diritto di discussione e voto;
- b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

### **Art. 6**

La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusioni a causa di accertata morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Il Consiglio dichiara escluso per morosità, se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo.

Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata.

### **Art. 7**

#### *Organi dell'Associazione e loro funzioni.*

Organi della «Pro loco» sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente.

### **Art. 8**

#### *L'Assemblea dei soci.*

I Soci benemeriti ed ordinari sono convocati due volte all'anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai Soci e ai Revisori dei Conti e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione o all'Albo Pretorio del Comune, almeno 10 gironi prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche all'AAPIT che potrà inviare un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

Perché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione almeno un'ora dopo,

l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

### **Art. 9**

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i Soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della «Pro loco», sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.

Ciascun Socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, anche quelle relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro otto giorni all'AAPIT, la quale dovrà, se nel caso, annullare entro i successivi 15 giorni.

Qualora l'AAPIT nel termine suddetto, richieda notizie documenti e chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

### **Art. 10**

#### *Consigli di Amministrazione.*

L'Associazione «Pro loco» è amministrata da un Consiglio composto da sei membri, oltre al Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno degli Assessori comunali.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza e decesso i membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

### **Art. 11**

Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta.

In oltre il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci.

In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.

## **Art. 12**

Sono soggette alla approvazione dell'AAPIT tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della «Pro loco» che, durante l'esercizio, modifichino il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino od erogino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio, od aventi carattere turistico.

Sono altresì soggette all'approvazione dell'AAPIT le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli Uffici dell'Associazione.

Le deliberazioni soggette all'approvazione, dovranno essere inviate all'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico entro otto giorni dalla loro adozione. All'AAPIT vanno, inoltre trasmessi, entro il mese di giugno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di gennaio il conto consuntivo dell'esercizio precedente, con le relative relazioni.

## **Art. 13**

Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all'AAPIT i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici, etc.), promossi dall'Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.

## **Art. 14**

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all'AAPIT unitamente all'ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. L'AAPIT ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio.

Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all'AAPIT entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

## **Art. 15**

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

## **Art. 16**

### *Presidente e Vice Presidente.*

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio, presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell'Associazione lo consenta un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.

## **Art. 17**

### *Il Segretario.*

Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzioni delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

## **Art. 18**

### *Libri e registri.*

L'Associazione «Pro loco» deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) il libro dei Soci;
- b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- e) il libro inventario del patrimonio;
- f) il giornale di cassa;
- g) i libri mastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

## **Art. 19**

Per controllare la regola tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'Assemblea dei Soci elegge tre Revisori dei Conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli tra i non Soci.

Essi possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di





ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso.

I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

### **Art. 20**

*Varie.*

Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nella Amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato da parte dell'AAPIT

In caso di scioglimento l'AAPIT provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, a cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei.

### **Art. 21**

Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone la immediata trattazione. I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserzione nell'ordine del giorno.

### **Art. 22**

Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.

### **Art. 23**

Lo scioglimento dell'Associazione turistica «Pro loco» dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell'Assemblea e previa approvazione della delibera da parte dell'AAPIT

### **Art. 24**

Il presente Statuto dell'Associazione turistica «Pro loco» di .....  
e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti alla approvazione dell'Azienda provinciale per il turismo di .....  
a norma dell'art. 2, comma 3 del D.A. n. 573 del 21 aprile 1965.

## **NORME TRANSITORIE**

- 1) Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come Soci dell'Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto.
- 2) Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di Socio e del termine per il versamento, è delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termini del presente Statuto e che dovrà provvedervi nella sua prima seduta.

**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573**

**Istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 del 26 giugno 1965

(Omissis)

**Art. 1**

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni pro loco.

**Art. 2**

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- 1) che l'Associazione pro loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro loco;
- 2) che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco, possieda attrattive turistiche o disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva con particolare riguardo agli esercizi pubblici;
- 3) che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo (modificato con Decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, 16 settembre 1965);
- 4) che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;
- 5) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al proseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

**Art. 3**

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Associazione pro loco interessata presenterà domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere all'Assessorato la domanda stessa, curerà rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

**Art. 4**

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni in cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre.

**Art. 5**

L'albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel *Bollettino Ufficiale* dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 6**

*Disposizioni transitorie.*

Per le Associazioni pro loco già costituite, ai fini della iscrizione definitiva delle medesime all'albo, gli Enti provinciali per il turismo con atto motivato del Comitato esecutivo, provvederanno ad accertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza delle condizioni stabilite all'art. 2, dandone comunicazione a questo Assessorato.





Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 16 settembre 1965.

**Istituzione dell'albo  
delle Associazioni turistiche pro loco.  
Modifica.**

- Visto il proprio decreto n. 573 del 21 aprile 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 26 giugno 1965, con il quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni turistiche pro loco;
- Ritenuta la necessita che la costituzione delle pro-loco, ai fini della iscrizione all'albo, sia perfezionata con atto notarile;

DECRETA

**Art. unico**

Il punto 3) dell'art. 2 del D.A. n. 573, del 21 aprile 1965 è modificato come segue:

“3) che la costituzione delle associazioni abbia avuto luogo con atto notarile e lo statuto sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo”.



**Codice civile, artt. 36, 37 e 38**

**Norme sulle associazioni turistiche pro loco.**

- art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute (associazioni non riconosciute e dei comitati);
- art. 37 Fondo comune;
- art. 38 Obbligazioni.

**Capo III**

*Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.*

**Art. 36**

*Ordinamento e amministrazione  
delle associazioni non riconosciute.*

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

**Art. 37**

*Fondo comune.*

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

**Art. 38**

*Obbligazioni.*

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



**Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**

**Riordino della disciplina tributaria degli enti  
non commerciali e delle organizzazioni  
non lucrative di utilità sociale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998, supplemento ordinario

- Nota bene: *Si consiglia la lettura della circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/e*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
- Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;
- Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
- Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
- Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Sezione I**

*Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali*

*in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.*

**Art. 1**

*Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri  
per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:  
«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.  
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»

**Art. 2**

*Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi  
per lo svolgimento convenzionato di attività.*

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiuntivo, in fine, il seguente:  
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:  
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.»
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.





3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

### **Art. 3**

#### *Determinazione dei redditi e contabilità separata.*

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
- 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»
- b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente «4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.»

### **Art. 4**

#### *Regime forfetario di determinazione del reddito.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:
- «Articolo 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali).
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto- legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

- a) attività di prestazioni di servizi:
- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
- b) altre attività:
- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

### **Art. 5**

#### *Enti di tipo associativo.*

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e



dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»

b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»;
- c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;





- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4- quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 6**

#### *Perdita della qualifica di ente non commerciale.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente: «Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività

commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  - b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
  - c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  - d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.»
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

### **Art. 7**

#### *Enti non commerciali non residenti.*

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, al comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell'articolo 109.»

### **Art. 8**

#### *Scritture contabili degli enti non commerciali.*

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.



600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:

«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

## **Art. 9**

### *Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali.*

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il

credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di congruaggio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

## **Sezione II**

### *Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

## **Art. 10**

### *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
  - a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
    - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
    - 2) assistenza sanitaria;

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



- 3) beneficenza;
  - 4) istruzione;
  - 5) formazione;
  - 6) sport dilettantistico;
  - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - 9) promozione della cultura e dell'arte;
  - 10) tutela dei diritti civili;
  - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  - c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  - e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  - h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
    - a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
    - b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
  3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
  4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
  5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
  6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:



- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
  - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
  - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
  - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
  8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
  9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

## **Art. 11**

### *Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.*

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

## **Art. 12**

### *A agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente «Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).





1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»

### **Art. 13**

#### *Erogazioni liberali.*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dell'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in campo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla

dichiarazione dei redditi.»;

- c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13- bis»;
- d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dell'articolo 13- bis»;
- e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dell'articolo 13- bis».

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e





di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

### **Art. 14**

#### *Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazione di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
  - b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;
    - 2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;
    - 3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;
    - 4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

- c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

### **Art. 15**

#### *Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

### **Art. 16**

#### *Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.*

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

### **Art. 17**

#### *Esenzioni dall'imposta di bollo.*

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:  
«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).».

### **Art. 18**

#### *Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:  
«Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le



organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

### **Art. 19**

#### *Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.*

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

### **Art. 20**

#### *Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.*

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

### **Art. 21**

#### *Esenzioni in materia di tributi locali.*

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

### **Art. 22**

#### *Agevolazioni in materia di imposta di registro.*

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla

nota II-quater): lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;

- b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».

### **Art. 23**

#### *Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.*

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

### **Art. 24**

#### *Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.*

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
  - b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»;
  - c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,».

### **Art. 25**



### *Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:  
«Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
  1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
    - a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
    - b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi di cui all'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
  3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
  4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
  5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste

dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

### **Art. 26**

#### *Norma di rinvio.*

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

### **Art. 27**

#### *Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.*

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

### **Art. 28**

#### *Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.*

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
  - a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
  - b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
  - c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal



presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

### **Art. 29**

#### *Titoli di solidarietà.*

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

### **Art. 30**

#### *Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

**Ministero delle finanze  
Circolare 12 maggio 1998, n. 124/e**

**Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali  
in materia di imposte  
sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1998,  
supplemento ordinario

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sezione I

**PREMESSA**

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186- 187 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il menzionato decreto legislativo è strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS. Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce una legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta del valore aggiunto. Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi di imposta.

Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle

norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1 - 9) del decreto legislativo in oggetto.

Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.

**1.**

*Qualificazione degli enti non commerciali.*

**1.1**

*Nozione di ente non commerciale.*

Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha apportato modifiche alla disposizione recata dall'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione generale di "ente non commerciale", individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.

**1.2**

*Individuazione dell'oggetto  
esclusivo o principale dell'attività.*

L'art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis. Nella previgente formulazione l'anzidetto comma 4 dell'art. 87 disponeva che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata".

La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 stabilisce che: "4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende







L'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Il successivo comma 4-bis prevede che:

"4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".

Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le seguenti.

1) Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla "legge" e allo "statuto" – modifiche queste di natura meramente formale – contiene il riferimento, assente nella previgente disposizione, alla "scrittura privata registrata". È sufficiente, cioè, per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività dell'ente non commerciale, l'esistenza dell'atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.

2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, a seconda che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.

a) enti residenti

Per gli enti residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

b) enti non residenti

Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell'art. 87 prevede che l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina è costituita dalla definizione dell'oggetto principale dell'attività, recata dal novellato comma 4 dell'art. 87. Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale categoria di enti.

Diversamente, l'ente, ancorché dichiarato finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell'art. 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 concernente "la perdita della qualifica di ente non commerciale".

### 1.3

#### *Perdita della qualifica di ente non commerciale.*

L'art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R.

l'art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2, dispone:

"1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all'attività commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell'articolo 2424 del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti d'autore, avviamento, spese di impianto e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate.

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali.

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d'impresa e le entrate derivanti dall'attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico, in



coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione “redditi derivanti da attività commerciali”, contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d’impresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.).

- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”.

L’art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall’art. 3, comma 187, lett. a), della legge delega n. 662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla “definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata”, provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini di effettività l’attività prevalente.

La norma fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell’ente dichiarata nell’atto costitutivo o nello statuto, è quella recata dal primo comma dell’art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente eserciti quale attività principale un’attività commerciale (in base all’art. 51 del T.U.I.R.).

La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta.

Il secondo comma dell’art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono “fatti indice di commercialità”, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma solo particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio.

Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art. 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per l’intero periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale.

Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in

esame, i parametri indicati nel comma 2 dell’art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 111-bis in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, purché l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l’attività commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa. Per quanto riguarda il significato dell’espressione “intero periodo d’imposta”, contenuta nel comma 1 dell’art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell’attività dell’ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell’attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d’imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d’imposta l’ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall’inizio del medesimo periodo.

Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d’impresa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche ai fini dell’I.V.A.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R.. In ogni caso, per l’attività commerciale eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa.

## 1.4

### *Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale.*

Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che:

“3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il



mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689”.

Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità di tassazione e l’effettiva attività svolta dall’ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili manovre elusive.

Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin dall’inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria.

Da quanto sopra discende per l’ente l’opportunità di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall’inizio del periodo di imposta nel quale l’ente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonché l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità.

È appena il caso di precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 nonché le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973.

**Regione siciliana  
Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78**

**Provvedimenti per lo sviluppo  
del turismo sociale e giovanile in Sicilia.**

Regione siciliana - Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78  
con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
articoli della legge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 2 maggio 1981

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

**Art. 2**

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 3.

Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:

- a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

- b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.  
(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

**Art. 3**

*Riferimenti normativi passivi.*

- (Testo modificato da:  
*Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)*

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo art. 4. Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscrivere all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32. La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti. Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

**Art. 4**

*Riferimenti normativi passivi.*

- (Riferimento AB:  
*Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)*

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il comitato regionale per il turismo sociale. Il comitato è presieduto dall'Assessore o dal direttore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti ed è composto:

- a) da tre rappresentanti designati dagli enti di turismo sociale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche;





- c) da quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designati dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale;
- d) da due rappresentanti degli organismi studenteschi, designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
- e) da cinque esperti designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale;
- f) da un rappresentante dell'Unione siciliana degli enti provinciali per il turismo;
- g) da un rappresentante dell'Unione siciliana degli albergatori;
- h) da un rappresentante delle aziende autonome di cura e soggiorno;
- i) da un rappresentante delle agenzie di viaggio della Sicilia. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del settore competente dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, resta in carica quattro anni ed il suo parere deve essere espresso per tutte le questioni attinenti la materia.

### **Art. 5**

Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi annuali. Tali programmi devono riguardare, oltre all'attività operativa che ogni ente intende svolgere, anche la promozione di flussi di lavoratori, anziani e giovani, italiani o stranieri, verso la Regione.

I sussidi di cui al precedente comma sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50 per cento contemporaneamente al provvedimento di impegno della spesa e per il restante 50 per cento a chiusura d'anno, su presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute.

Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti di promozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifiche l'organizzazione tecnico - commerciale relativa all'attività promossa, vincolandone la politica dei prezzi.

L'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamenti relativi sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

### **Art. 6**

#### *Riferimenti normativi passivi.*

- (Riferimento interpretativo da:  
*Legge regionale Sicilia n. 23 del 1986, art. 38)*

Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito

presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.

Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi.

In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi.

In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, a pena di immediata restituzione all'Amministrazione regionale. L'eventuale contenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

L'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e l'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.

### **Art. 7**

#### *Riferimenti normativi passivi.*

- (Testo modificato da:  
*Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)*

Le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale e del comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento. Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico - sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina.

Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale.



## **Art. 7**

### *Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale.*

- (Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al secondo comma dopo la parola: «trasporti» sono soppresse le parole: «sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4»;
  - b) al quinto comma dopo la parola: «trasporti» sono soppresse le parole: «sentito il comitato per il turismo sociale»;
2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
3. All'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo comma, dopo le parole: «iscritti all'albo regionale» sono soppresse le seguenti: «del comitato regionale per il turismo sociale e»;
  - b) al quarto comma dopo le parole: «e i trasporti», sono soppresse le seguenti: «previo parere del comitato regionale per il turismo sociale».



**Commento**

**Modalità per l'ottenimento delle licenze  
delle strutture turistico-ricettive  
nella regione Sicilia.**

**Alloggi agrituristici**

- Solo il nulla osta I.P.A. (Ispettorato provinciale agricoltura) della Regione siciliana.

**Classifica:  
istanza all'Azienda autonoma provinciale  
per l'incremento turistico**

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

**DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE IGIENICO SANITARIO**

- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici n. 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge n. 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti,

vanno presentate le autocertificazioni;

- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Relazione e tecnica attestante le modalità di approvvigionamento idrico e scarico fognario.

**Licenza:  
istanza al sindaco**

(Legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002)

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dall'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» ai sensi dell'art 5 della legge Regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla AAPIT).
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

**Bed and breakfast:  
dichiarazione di inizio attività**

(Legge Regione siciliana 23 dicembre, n. 32, art. 88)

- La dichiarazione di inizio attività va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dall'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla AAPIT) allegando:
  1. relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
  2. planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.





**Legge 25 agosto 1991, n. 287**

## **Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Art. 1**

*Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse.*

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

#### **Art. 2**

*Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla

iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
  - b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
  - c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
  - a) che sono stati dichiarati falliti;
  - b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
  - c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
  - d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;



- e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

### **Art. 3**

#### *Rilascio delle autorizzazioni.*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative – e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale – fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle

autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
  - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
  - f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

### **Art. 4**

#### *Revoca dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
  - b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
  - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.



2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

## **Art. 5**

### *Tipologia degli esercizi.*

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
  - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
  - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
  - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
  - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci,

compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

## **Art. 6**

### *Commissioni.*

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
  - a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) da un funzionario delegato dal questore;
  - c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
  - f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
  - a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
  - c) da un funzionario delegato dal prefetto;
  - d) da un funzionario delegato dal questore;
  - e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del





turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
- i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

- 4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
- 6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

### **Art. 7**

#### *Subingresso.*

- 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

### **Art. 8**

#### *Orario di attività.*

- 1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito

dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

- 2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
- 3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
- 5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

### **Art. 9**

#### *Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

- 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
- 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
- 3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

### **Art. 10**

#### *Sanzioni.*

- 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonché la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire



duecentomila a lire dieci milioni.

3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonché alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. All'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni transitorie.*

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

### **Art. 12**

#### *Regolamento di esecuzione.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 25 agosto 1991

**COSSIGA**

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, *il Guardasigilli*, MARTELLI

## Commento sulle strutture turistico ricettive

### La normativa sulla classificazione.

Per classifica si intende l'attribuzione di una tipologia alle strutture ricettive aperte al pubblico e, dove previsto, la relativa categoria secondo quanto disposto dalle vigenti.

Per le strutture ricettive:

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 maggio 2002.

Per l'agriturismo:

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 11 luglio 2002;
- Circolare 239 / 97.

Per il bed and breakfast:

- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001;
- Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77.

Per il turismo rurale:

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

L'ente pubblico, preposto all'attribuzione della classifica nella Regione Sicilia, è l'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» della zona di competenza, nella quale si trova l'esercizio ricettivo. L'elemento innovativo

determinato dalla legge regionale n. 27/96 consiste nel cambiamento del periodo di validità della classifica, che ha una durata di cinque anni, che coincide con la periodicità già prevista dalla legge regionale n. 14/82, relativa alle strutture ricettive all'aria aperta. Il primo quinquennio decorre dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Precedentemente il R.D. L. 975/37 disponeva che la classifica avesse una durata di due anni. I titolari di licenza, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio, dovranno presentare la richiesta di classifica all'AAPIT che, entro novanta giorni, dovrà adottare, il provvedimento di classificazione, il quale, entro cinque giorni dalla data di adozione, dovrà essere esposto all'Albo provinciale per quindici giorni, contestualmente dovrà essere notificato agli interessati. La classificazione è obbligatoria ed è condizione essenziale sia per il rilascio della licenza che per il rinnovo della stessa.

### Strutture alberghiere

*Alberghi, Motels, Villaggi-albergo,  
Residenze turistico-alberghiere.*

#### Alberghi

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 3;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

La legge regionale 27/96 ha recepito, relativamente alle strutture ricettive, la legge 217/83, sino alla data di entrata in vigore della predetta Legge regionale, vigevano in Sicilia le norme previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successivo decreto 5 settembre 1938, n. 1729.

“Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parse di stabile”.

Gli alberghi a 4 stelle privi di ristorante possono richiedere la classifica in questa categoria, come disposto dal D.A. 6 maggio 2002.

Gli alberghi annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria 3 stelle o superiore, devono disporre di:

- a) gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- b) locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- c) idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

#### Motels

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 4;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento. I motels, oltre alle dotazioni e ai requisiti della



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere maggiorato del 10%;
- attrezzatura di assistenza meccanica;
- riifornimento carburante.

### Villaggi-albergo

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 5;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, devono, a seconda della classifica attribuita, essere in possesso di:

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zone balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- servizi igienici;
- bar;
- spogliatoi (facoltativi);
- magazzino per il deposito delle attrezzature.

### Residenze turistico-alberghiere

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 6;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

### Campeggi

- Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 7.

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### Villaggi turistici

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 8;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni,

trasporti 11 giugno 2001.

La prima norma di riferimento su tale strutture è la legge 21 marzo 1958, n. 326 "Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale". La Regione Sicilia con la legge regionale n. 27/96 ha disciplinato l'attività dei villaggi turistici secondo le disposizioni della legge n. 217/83. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### Agriturismo

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 3, comma 9;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto assessorato regionale al turismo 11 luglio 2001;
- Circolare 23 luglio 1997, n. 239.

L'agriturismo è regolato in Italia dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 che ne definisce le finalità, in accordo con gli indirizzi della politica agricola della C.E.E., con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli e di sviluppo delle regioni; tende ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali permettendo loro l'integrazione del reddito tramite la ricettività turistica.

Le attività agrituristiche possono essere svolte esclusivamente dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Le attività previste per l'agriturismo sono:

- dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- ricettività e somministrazioni;
- organizzare attività ricreative o culturale nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Per l'attività agrituristiche gli imprenditori agricoli possono utilizzare i locali che si trovano nella propria abitazione o edifici esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Eventuali restauri di edifici che si trovano nei territori rurali devono essere operati nel rispetto delle tipologie architettoniche e dell'ambiente nel quale si trovano, al proposito bisogna rilevare che non sono soggetti, a quanto previsto dal decreto gli immobili siti in territorio urbano costruiti anteriormente al 1934 (anno in cui venne istituito il catasto nazionale) e



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

le strutture site in località extra-urbane realizzate antecedentemente al 1966 (anno in cui diviene obbligatoria la concessione edilizia legge regionale 47/85 e 37/85), ciò in analogia a quanto previsto per il medico igienista per le pratiche poste in sanatoria edilizia. I soggetti interessati potranno presentare alle amministrazioni comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata una perizia giurata attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti, l'adeguamento dell'impianto elettrico l'abbattimento delle barriere architettoniche (parere prot. n. 923/SAN del 18 aprile 1998 rilasciato dal capo settore della A.S.L. n. 6, settore Igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria, ambienti, vita e lavoro).

La legge 730/85 è stata recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 "Norme sull'agriturismo", in particolare è da rilevare, oltre a quanto è stato già detto, che coloro che intendono esercitare le attività agrituristiche devono avviare la pratica all'«Ispettorato provinciale agrario» (I.P.A.), il quale sulla base di accertamenti verifica la presenza dei requisiti prescritti. Successivamente l'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico», previa presentazione di apposita istanza, rilascia la classificazione prevista dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 valutando i requisiti previsti dal decreto dell'«Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti» 30 novembre 2001.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività agrituristiche. Con l'art. 87 della legge regionale 32/2000 sono stati abrogati gli artt. 3, 11, 17 della legge regionale 25/94, pertanto, l'abrogazione dell'art. 3 permette all'imprenditore agricolo di svolgere l'attività agrituristiche sotto ogni forma giuridica, l'abrogazione dell'art. 11 ha eliminato i limiti relativi al numero delle camere e dei posti letto, infine l'abrogazione dell'art. 17 riguarda i finanziamenti per le attività agrituristiche.

### Turismo rurale

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

La differenza tra turismo rurale ed agriturismo consiste nel fatto che l'agriturismo rappresenta una forma di turismo extraurbano riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli.

Il turismo rurale va inteso come un particolare settore del movimento turistico o della politica di sviluppo turistico identificato attraverso il luogo prevalente di destinazione, o la ragione principale di chi lo pratica, secondo quanto disposto dall'«Unione europea» che intende porre particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse turistiche peculiari dello spazio rurale: agricoltura eno-gastronomia tipica, ambiente naturale, paesaggio agrario e piccoli centri storici, artigianato tradizionale, cultura e folklore. In Sicilia il turismo rurale è normato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.

21 e dal D.A. 6 giugno 2002.

### Affittacamere

- Legge 16 giugno 1939, n. 1111 modificata con D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 "Disciplina degli affittacamere";
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 10;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Non è prevista la rappresentanza, pertanto ogni struttura dovrà essere gestita dal titolare di licenza. Il D.A. 11 settembre 1997 ha stabilito che le camere possono essere affittate anche giornalmente, modificando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 1111/39 che imponeva un periodo non inferiore a sette giorni. Le licenze per gli esercizi di affittacamere sono rilasciate dal sindaco.

### Case ed appartamenti per le vacanze

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 11;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

La ricettività va distinta tra pubblica e privata. Quella privata è regolamentata dalla legge n. 431/98. La ricettività pubblica in Sicilia è disciplinata, dalla legge regionale n. 27/96. Le case e gli appartamenti per le vacanze di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/96 rientrano nelle tipologie ricettive pubbliche. È da sottolineare l'importanza della presenza di questa nuova tipologia in quanto possono essere gestite più case o appartamenti per vacanze da un solo titolare di licenza, senza che lo stesso venga rappresentato da altra persona.

### Case per ferie

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 12;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

### Pensionati universitari e studenteschi







- *Legge 21 marzo 1958, n. 326 “Discipline complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale”;*
- *Regolamento attuazione legge n. 326;*
- *Legge 21 marzo 1958, n. 326.*

I pensionati universitari e studenteschi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

### **Ostelli per la gioventù**

- *Legge 21 marzo 1958, n. 326;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 13;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Gli ostelli per la gioventù sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, il titolare può nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del sindaco, da concedersi su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico». La licenza viene rilasciata dal sindaco del comune in cui si trova la struttura.

### **Rifugi alpini o montani**

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 14;*
- *D.P.R. 4 agosto 1958, n. 918;*
- *Circolare 25 novembre 1955, n. 08680;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessorato regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

### **Bed and breakfast**

Ricettività nella propria abitazione con un massimo di tre camere con non più di quattro posti letto per camera.

- *Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001.*

**Regione siciliana  
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14**

**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**  
*Definizione.*

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonchè ai relativi mezzi di trasporto.

I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, nonchè di manufatti allestiti per il pernottamento, purchè non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.

I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.

I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegatoe tabelle.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.

**Art. 2**

*Norme urbanistiche.*

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante,

senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

È vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

**Art. 3**

*Nulla - osta per la costruzione.*

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per il nulla - osta di costruzione devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del proprietario;
  - 2) la massima capacità ricettiva prevista per lo impianto; ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
- b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
- c) la seguente documentazione tecnica:
  - 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiari interessate;
  - 2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;
  - 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
  - 4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni





dal ricevimento della richiesta comunale.

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

## **Art. 4**

### *Autorizzazione all'esercizio.*

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell' art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972. L' autorizzazione all' apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell' esercizio.

L'autorizzazione all' esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

## **Art. 5**

### *Procedura.*

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l' esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del gestore;
  - 2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
  - 3) i periodi di apertura dell' impianto;
- b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;
- c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;
- d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;
- e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del

complesso;

- f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all' esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all' interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

## **Art. 6**

### *Assicurazione.*

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

## **Art. 7**

### *Gestore e rappresentante.*

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell' esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

Titolare e gestore dell' esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonché dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.

Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

## **Art. 8**

### *Cessazione temporanea o definitiva.*

Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.



Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

## **Art. 9**

### *Classificazioni.*

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

## **Art. 10**

### *Notificazioni della classifica e ricorsi.*

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al

titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonchè alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

## **Art. 11**

### *Tariffe.*

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell'anno successivo.

Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo. Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonchè delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

## **Art. 12**

### *Notifica delle persone alloggiate.*

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.



Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio. È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

### **Art. 13**

#### *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.

### **Art. 14**

#### *Sanzioni.*

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione. Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico - amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è amesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si

applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

### **Art. 15**

#### *Campeggi mobili occasionali.*

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico - sanitari essenziali.

### **Art. 16**

#### *Norme relative ai complessi esistenti.*

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di «parchi di campeggio», purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981,





n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

### **Art. 17**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982.



## **ALLEGATO 1 / ALLEGATO A**

### **Requisiti generali dei campeggi.**

#### **1) TERRENO**

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

#### **2) RECINZIONE**

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una cinzione lungo il perimetro.

Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l' impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro. È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

#### **3) ACCESSI**

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

#### **4) INSTALLAZIONI SANITARIE**

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità

nel tempo e la facilità della pulizia.

I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.).

Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l' equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 metri per raggiungerli.

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

#### **5) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno. Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

#### **6) ACQUE REFLUE DI SCARICO**

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a metri 25.

#### **7) ALLONTANAMENTO RIFIUTI SOLIDI**

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm per ospite al giorno.

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all' allontanamento dei rifiuti solidi.

#### **8) MEZZI ANTICENDIO**

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.



## 9) ILLUMINAZIONE

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.

## 10) TELEFONO

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

## 11) PRONTO SOCCORSO

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

## 12)

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.



## ALLEGATO 2 / ALLEGATO B

### Criteri di classificazione dei campeggi.

- 1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. Il campeggio «una stella» sarà il più semplice, quello «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.
- 2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:
  - a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
  - b) la dotazione di servizi igienico - sanitari;
  - c) la dotazione di servizi vari;
  - d) la dotazione di attrezzature complementari;
  - e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.
- 3) Intendesi per posto - equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.
- 4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.
- 5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

- 6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorrendo dalla superficie totale:
  - a) le aree dei parcheggi esterni;
  - b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;
  - c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
  - d) le aree destinate ad eventuali bungalow.
- 7) Le aree per parcheggi della singola piazza, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.
- 8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.
- 9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.



## ALLEGATO 3 / ALLEGATO C

*(Tabella ristrutturata)*

### Tabella di classificazione dei parchi di campeggio

Categoria 1 stella; superficie piazzola lorda mq 50;

- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 70 ospiti, lavello per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria 60 ospiti, presa di corrente servizi igienici 60 ospiti, specchio 20 ospiti.
- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie totale; numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 60; percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 20%; presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 2 stelle; superficie piazzola lorda mq 70;

- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 30 ospiti, lavabo 16 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 60 ospiti, lavello per stoviglie 30 ospiti, lavello per biancheria 50 ospiti, presa di corrente servizi igienici 36 ospiti, specchio 16 ospiti.

- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 40, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 50%, percentuale minima di docce con acqua calda 20%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 3 stelle; superficie piazzola lorda mq 80;

- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria 40 ospiti, presa corrente servizi igienici 28 ospiti, specchio 14 ospiti.
- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese di corrente 80, percentuale minima di docce con acqua calda 440%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%, percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 4 stelle; superficie piazzola lorda mq 100;

- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria 30 ospiti, presa corrente servizi igienici 12 ospiti, specchio 12 ospiti.
- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno l'80% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 100%, percentuale minima di docce con acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%, percentuale minima di lavelli per stoviglie 30%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.



## ALLEGATO 4 / ALLEGATO D

(Tabella ristrutturata)

### **Requisiti dei manufatti allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio.**

- Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico - sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell' allegato C;

- categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all' interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello e fornello;
- categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;
- categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda, doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.

### **Attrezzature complementari**

- Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 2, 3 e 4 stelle):
  - 1 stella: nessuna;
  - 2 stelle: almeno tre;
  - 3 stelle: almeno sei;
  - 4 stelle: almeno otto;
- Cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 3 e 4 stelle).
- Attrezzature sportive e ricreative (le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del mare dove la predetta distanza è elevata a 4 Km);
- Piscine:
  - 1 stella: nessuna;
  - 2 stelle: almeno due;
  - 3 stelle: almeno quattro;
  - 4 stelle: almeno sei.



# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

## Modulo di classificazione Parchi di campeggio.

All'Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento Turistico (ex E.P.T.) di .....  
e p.c. all'Assessorato Regionale al Turismo, via Notarbartolo, 11 - PALERMO.  
Il sottoscritto sig. ...., nella qualità  
di ..... ed avente diritto a norma di legge, chiede la classifica  
del parco di campeggio denominato ..... sito in  
..... località ..... Tel. ....  
Indirizzo invernale: Sig. .... Tel. ....  
Indirizzo e nome del proprietario ..... Tel. ....  
Si chiede che il presente campeggio venga classificato a ..... stelle, per il ..... quinquennio  
Data ..... Firma e timbro del richiedente

Caratteristiche di cui l'allegato A, legge 14/82:  
(Da compilare il richiedente)

DESCRIZIONE:

- 1) **Terreno:**
- 2) **Recinzione:**
- 3) **Accessi:**
- 4) **Installazione sanitarie:**
- 5) **Approvvigionamento idrico:**
- 6) **Acque reflue di scarico:**
- 7) **Allontanamento rifiuti solidi:**
- 8) **Mezzi antincendio:**
- 9) **Illuminazione:**
- 10) **Telefono:**
- 11) **Pronto soccorso:**
- 12) **Impianti di distribuzione elettrica:**
- 13)

Parte  
riservata al  
Funzionario  
Rispondere  
con  
(SI) o (NO)

NOTE DEL GESTORE: .....

NOTE DELL'AZIENDA (EX E.P.T.) .....

**Allegato B, legge 14/82:** (Da compilare il richiedente)  
Superficie totale recintata (compresi parcheggi esterni): ..... mq. (a)  
Superficie centri commerciali mq. .... + uffici direzione mq. .... + ricezione  
mq. .... + alloggio personale mq. .... + superficie impianti sportivi e giochi  
mq. .... + superficie bungalow mq. .... = Totale ..... mq. (b)  
Superficie destinata alle piazzuole: (a) - (b) = ..... mq. (c)

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI EQUIPAGGI DA OSPITARE:**

Superficie destinata alle piazzuole, mq. .... (c) (c) : (d) = n° ..... (d)  
Superficie da assegnare all'equipaggio, mq. (2) .....

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PERSONE OSPITABILI:**

Totale gabinetti nei servizi comuni, n° ..... x (3) ..... = (e) ..... (e) + (f) =, p° .....  
Totale posti letto in bungalow o altri alloggi con wc ..... = (f) .....

- (1) Il funzionario è incaricato di controllare la veridicità dei dati dichiarati.
- (2) Come previsto alla corrispondente categoria vedi allegato C.
- (3) Numero di persone previsto per apparecchio vedi allegato C, appresso riportato.

## DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE SECONDO LE TABELLE DI CLASSIFICAZIONE

Allegato C

### TABELLE DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO

| Categoria                                                                                                         | Superficie piazzola<br>lorda mq. | Servizi Igienico - sanitari |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Servizi vari |     |           |     |             |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------|-----|-----------|-----|-------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                   |                                  | x                           | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   | xx           | xxx | xxx       | xxx | acqua calda | xxx | xxx | xxx |
| *                                                                                                                 | 50                               | 12                          | 40 | 20 | 80 | 70 | 40 | 60 | 60 | 20 | 20% | 60           | —   | 20%       | —   | —           | —   | —   | si  |
| **                                                                                                                | 70                               | 12                          | 30 | 16 | 80 | 60 | 30 | 50 | 36 | 16 | 40% | 40           | —   | 50%       | 20% | —           | —   | —   | si  |
| ***                                                                                                               | 80                               | 12                          | 25 | 14 | 60 | 50 | 25 | 40 | 28 | 14 | 60% | 20           | si  | 80%       | 40% | 20%         | 10% | —   | si  |
| ****                                                                                                              | 100                              | 12                          | 20 | 12 | 60 | 40 | 20 | 30 | 12 | 12 | 80% | 20           | si  | 100%      | 60% | 50%         | 30% | —   | si  |
| QUANTITÀ ATTREZZATURE ESISTENTI NEL PARCO DI CAMPEGGIO E DATI CARATTERISTICI: (Da compilare il richiedente)       |                                  |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |     |           |     |             |     |     |     |
| Stella<br>(e)                                                                                                     | N°<br>equipaggi<br>o piazzole    | N°                          | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N°  | mq.          | N°  | (si) (no) | N°  | N°          | N°  | N°  | N°  |
| VERIFICA DATI SECONDO LA CLASSIFICA RICHIESTA: (il funzionario deve controllare se sono sufficienti ed esistenti) |                                  |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |     |           |     |             |     |     |     |
| NOTE: .....                                                                                                       |                                  |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |     |           |     |             |     |     |     |

x numero massimo di persone per apparecchio  
xx percentuale minima ombreggiata della superficie totale  
xxx numero massimo di piazzole servite da una presa acqua  
xxxx percentuale minima di piazzole servite da presa corrente  
xxxxx percentuale minima di apparecchi con acqua calda

Segue Allegato D

|      | Attrezzature complementari      |     |                              |            |                                        |                |               |        |                      |                                 | Attrezzature sportive e ricreative (*) |                                    |       |        |          |               |           |                   |                     |                                      |
|------|---------------------------------|-----|------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|      | piazzole lavaggio<br>automobile | bar | tavola calda<br>self service | ristorante | market giorni<br>alimentari<br>e buzer | locale ritrovo | locale visita | medica | cabina<br>telefonica | locale stireria<br>e lavanderia | parccheggio auto<br>esterno            | area gioco bam-<br>bini attrezzata | bocce | tennis | minigolf | pallacanestro | pallavolo | piscina           | splaggia attrezzata | impianto approdo<br>alloggio nautici |
| *    | —                               | —   | —                            | —          | —                                      | —              | —             | —      | —                    | —                               | —                                      | —                                  | —     | —      | —        | —             | —         | nessuna           | —                   | —                                    |
| **   | —                               | —   | —                            | —          | almeno<br>tre                          | —              | —             | —      | —                    | —                               | —                                      | —                                  | —     | —      | —        | —             | —         | almeno<br>due     | —                   | —                                    |
| ***  | —                               | —   | —                            | —          | almeno<br>sei                          | —              | —             | —      | —                    | —                               | —                                      | —                                  | —     | —      | —        | —             | —         | almeno<br>quattro | —                   | —                                    |
| **** | —                               | —   | —                            | —          | almeno<br>otto                         | —              | —             | —      | —                    | —                               | —                                      | —                                  | —     | —      | —        | —             | —         | almeno<br>sei     | —                   | —                                    |

(\*) le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo; in quest'ultimo caso non devono distare più di m. 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 m. s.l.m. dove la predetta distanza è elevata a 4 Km.

(\*\*) da includere obbligatoriamente nei campeggi \*\* \*\* \*

(\*\*\*) da includere obbligatoriamente nei campeggi \*\*\* \*\* \*

|                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Attrezzature complementari, sportive e ricreative esistenti nel parco di campeggio o convenzionate (da compilare il richiedente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA DATI — RISPONDERE CON (SI) O (NO): (il funzionario deve controllare se sufficienti ed esistenti)                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE: .....                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## Allegato D

**REQUISITI DEI MANUFATTI ALLESTITI PER IL PERNOTTAMENTO NEI PARCHI DI CAMPEGGIO**[illegible]

x Per i servizi si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C.

**Caratteristiche dei manufatti esistenti nel parco di campeggio** (da compilare il richiedente, riempire la casella con «SI» o «—»)

[illegible]

**VERIFICA DATI SECONDO LA CLASSIFICA RICHIESTA:** (il funzionario deve controllare se sufficienti)

[illegible]

NOTE :

Riservato all'Azienda (ex E.P.T.):

Classifica valida per il quinquennio in corso (il primo quinquennio va dall'1-1-82 al 31-12-86). (Secondo quinquennio dall'1-1-87 al 31-12-91). (Terzo quinquennio dall'1-1-92 al 31-12-96).

Visti i dati del presente modulo e dopo aver proceduto a verifica e constatata la veridicità delle dichiarazioni si assegna la categoria a ..... stella/e, per il ..... quinquennio.

FIRMA E TIMBRO

## Data

RICORSI AI SENSI DELL'ART. 10 L. R. 14/82.

CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA (4° comma art. 10, L. R. 14/82).

Spedisce:

## Parco di Campeggio



**All'Azienda Autonoma Provinciale  
per l'Incremento Turistico**

di .....

Via .....

Città .....

Spedisce:

**Azienda Autonoma Provinciale**

per l'Incremento Turistico

di .....



**Alla Direzione del Parco di Campeggio**

Via .....

Città.....

Città.....





**Regione siciliana  
Decreto Assessorato per il turismo 11 giugno 2001**

**Requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende turistico-ricettive,  
elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 6 dicembre 2000, 10, 30 gennaio, 2 febbraio e 7 marzo 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 3 maggio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture ricettive, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

**Art. 2**

Con successivo provvedimento saranno determinati i parametri per la classificazione delle aziende agrituristiche.

**Art. 3**

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96.

Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 4**

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.

Decorsi, infruttuosamente, i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 5**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.

Palermo, 11 giugno 2001.

**ROTELLA**

segue "Allegato" >>>>>



## ALLEGATO

Oltre ai requisiti di seguito elencati per l'attribuzione della classifica, le aziende turistico-ricettive devono disporre di:

- almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, wc (ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato) conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- ogni camera sarà fornita di lavabo con acqua corrente calda e fredda se sprovvista di bagno privato (e potrà contenere un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili);
- organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza ed antinfortuni acquisiti nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, nonché adeguati a quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e al decreto legislativo n. 626/94. Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato od anche nello stesso ma con diverso ingresso.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei ed, inoltre, devono essere assicurati una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali.

Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre.

Qualora la dipendenza per l'attrezzatura, l'ubicazione e l'arredamento offra alla clientela il medesimo trattamento della casa madre, può essere attribuita la stessa categoria della casa principale. In questo caso il numero delle camere della dipendenza concorrerà a determinare le dimensioni dei locali comuni della casa madre.

I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi sono inclusi nel prezzo della camera, ad esclusione di quelli a fianco ai quali sia diversamente specificato.

La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.

### ACCESSO DI ANIMALI.

L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.

Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

### DENOMINAZIONE.

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda.

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, competenti per territorio, verificano il rispetto di quanto disposto al comma 1, in sede di rilascio della classifica, nonché nei casi di mutamento della denominazione.

Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità.

In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo statico dell'immobile.

Per le aziende ricettive esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nell'ipotesi che oggettive impossibilità tecniche derivanti da vincoli di natura urbanistica, ambientale, monumentale, etc., impedissero il possesso di una parte dei requisiti minimi richiesti per la corrispondente classificazione in stelle, previsti dal presente decreto, le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, competenti per territorio, possono, su richiesta di parte e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti - finalizzata all'adozione di una metodologia comune da applicare nell'ambito del territorio regionale - valutata la documentazione comprovante l'oggettiva impossibilità tecnica, entro i termini stabiliti all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/96, mantenere la classificazione precedentemente assegnata alla struttura ricettiva, motivando l'eventuale diniego.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

I requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale.

## Strutture alberghiere

### 1.

*Alberghi, motel, villaggi-albergo.*

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente





vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Le dimensioni delle camere e/o unità abitative sono quelle previste dalla normativa vigente.

Con riferimento alla superficie, la stessa non potrà essere inferiore a mq 8 se ad un posto letto; mq 14 se a due posti letto; mq 20 se a tre posti letto; mq 26 se a quattro posti letto.

Le dimensioni per quanto attiene l'altezza fanno riferimento alla vigente normativa.

Ogni camera potrà contenere un massimo di quattro posti letto, non sovrapponibili; le dimensioni di cui sopra potranno essere eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995.

Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre.

Per le dimore soggette a vincolo della Sovrintendenza, si prescinde dalla limitazione del numero delle camere.

Le unità abitative sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione.

Per suite si intendono le unità ricettive costituite da un vano soggiorno all'interno della camera stessa o in locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, secondo i predetti parametri dimensionali.

Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.

Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.

### ALBERGHI

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

Gli alberghi, annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, devono disporre di:

- gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

### MOTEL

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito

oppure idoneo alloggio per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere;

- attrezzature di assistenza meccanica;
- rifornimento carburante.

### VILLAGGI-ALBERGO

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di:

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- servizi igienici;
- bar;
- spogliatoi (facoltativi);
- magazzino per il deposito delle attrezzature.

### Classifica

#### 1.

*Alberghi, motel, villaggi-albergo.*

#### 5 STELLE (\*\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;

Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc.

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse.

Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, tv, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati, servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni.

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni.

Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq 1,5 per ognuna delle ulteriori camere fino alla



ventesima più mq 0,75 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio).

Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Scale e corridoi spaziosi.

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera e nei bagni, almeno nelle nuove costruzioni.

Locali di servizio ai piani.

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità recettiva.

Televisione con antenna satellitare in tutte le camere.

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.

Telefax, fotocopiatrice e struttura telematica con collegamento Internet, a pagamento.

Pannellatura e/o efficace materiale fono assorbente in tutte le camere.

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Adeguati impianti di ristorazione.

Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Se custodito, sarà a pagamento. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.

Ingresso protetto da portico o pensilina.

Ingresso separato per i bagagli.

Disponibilità di alcune suite.

Divise per il personale e targhe d'identificazione.

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.

Servizi accessori (boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc., dei quali almeno uno obbligatorio), a pagamento.

Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00 a pagamento.

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli.

Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.

Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore.

Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzate o in camera su richiesta del cliente.

Servizio di bar e di ristorazione assicurato con personale addetto in via esclusiva.

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore.

Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore.

Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.

Servizio di fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni.

Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano.

Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe in tutte le camere.

#### DOTAZIONI

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, spazzolino, dentifricio, cuffia, telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno.

Sistemazione camere:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino e/o ripiani e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino (per le camere doppie) o ripiano;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- angolo soggiorno arredato nelle suite;
- una poltroncina per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.

Frigo bar in tutte le camere.

#### 5 STELLE LUSSO (\*\*\*\*\* L)

Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti obbligatori per la classificazione a 5 stelle prima descritti, abbiano anche i seguenti requisiti.

Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere;
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;
- per zona di vacanze: impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
- terrazze e solarium.



Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi, quali:

- tappeti e/o pavimentazioni pregiati in tutti gli ambienti;
- quadri e/o sculture di autore negli ambienti comuni;
- mobili di pregio o antichi;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- lampadari artistici;
- attrezzature, argenterie, stoviglie.

Qualità del servizio:

- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
- dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
- servizio di ristorante con ampia scelta, di specialità internazionali nelle ordinazioni alla carta;
- servizio di bar, assicurato in più locali.

Inserimento ambientale dell'albergo:

- viene considerato requisito particolarmente importante l'inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico.

#### 4 STELLE (\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse. Sale di ritrovo, soggiorno e svago, lettura, scrittura, tv, servizi di bar e ristorazione in locali appositamente attrezzati; ricevimento ed accoglienza-informazioni.

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne e preceduti da salette.

Le sale dovranno avere una superficie complessiva non inferiore a mq 5,2 per ognuna delle prime dieci camere, più mq 1,3 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq 0,65 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).

Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità e adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Impianto telefonico, abilitato alla chiamata interna ed esterna diretta, in ogni stanza.

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità ricettiva.

Televisione in tutte le camere.

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.

Telefax, fotocopiatrice e angolo telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Impianti di cucina.

Parcheggio capace di ospitare le vetture degli ospiti, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage e/o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.

Divise per il personale e targhe d'identificazione.

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi privati e comuni.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.

Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli.

Trasporto interno bagagli assicurato 16/24 ore.

Servizio di ricevimento, accoglienza ed informazioni assicurato 24/24 ore con personale addetto che parla correntemente due lingue estere.

Servizio di prima colazione, eventualmente reso nelle camere su richiesta del cliente.

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto, assicurato 14/24 ore con personale addetto.

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.

Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore.

Servizio fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Cambio biancheria: lenzuola, federe ed asciugamani tutti i giorni.

Pulizia nelle camere ogni giorno.

Servizio di cortesia per pulizia delle scarpe in tutte le camere.

#### DOTAZIONI

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.

Frigo bar in tutte le camere.

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli.

Sistemazione delle camere:





- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce,, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- cestini rifiuti;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- una poltroncina per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Funzionalità e manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature, dotazioni, arredi e corredi.

Sale comuni di soggiorno e lettura, tv, zone bar, sale colazione e/o sala-pranzo, ove sia prevista la ristorazione, ricevimento e accoglienza-informazioni, decorosamente arredate, con un adeguato numero di impianti igienico-sanitari. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq 4,8 per ognuna delle prime dieci camere più mq 1,2 per ognuna delle camere fino alla ventesima, più mq 0,6 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).

Servizi di biancheria, porcellana e posateria adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne, in tutte le camere.

Spazio riservato per le telefonate dei clienti.

Ascensore/i secondo la vigente normativa.

Televisione in tutte le camere.

Telefax e fotocopiatrice, a pagamento.

Impianto di climatizzazione in tutte le camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi di impossibilità oggettiva di collocazione adeguatamente documentati.

Cucina (per gli esercizi che prevedono il servizio di ristorante).

Parcheggio interno e/o esterno, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato.

### PRESTAZIONE E SERVIZI

Servizio trasporto interno bagagli a richiesta.

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurati 24/24 ore con un addetto che parla correntemente almeno due lingue estere.

Servizio di prima colazione anche in sale destinata ad altri usi, ma con tavoli separati.

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore con un addetto.

Servizio bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.

Servizio bar nelle camere assicurato 12/24 ore.

Cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.

Pulizia nelle camere ogni giorno.

### DOTAZIONI

Servizio custodia valori: cassaforte in ogni camera.

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e cucire.

Servizio fax e fotocopiatrice a pagamento.

### 2 STELLE (\*\*) - REQUISITI MINIMI

Manutenzione dello stabile, degli impianti e delle attrezzature.

Sala soggiorno, ricezione, tv, bar con impianto posto in locale comune, sale pranzo (se previsto tale servizio), portineria-informazioni. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. quattro per ognuna delle prime dieci camere più mq uno per ogni camera fino la ventesima più mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, (con esclusione dell'eventuale sala ristorante o il bar se utilizzate anche da clienti di passaggio).

I servizi di biancheria, porcellana e posateria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento.

Bagni completi (lavabo, bidet, wc, doccia) in tutte le camere.

Telefono in tutte le camere anche se non abilitato alla chiamata esterna diretta.

Uno spazio telefonico per uso comune.

Impianto di chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici, privati e comuni.

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento).

Nelle camere sono consentite, altresì, soluzioni alternative nei casi adeguatamente documentati di impossibilità tecnica oggettiva di collocazione;



per quanto riguarda i locali comuni sono consentiti sistemi alternativi di ventilazione indipendentemente dalle difficoltà nella collocazione.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi ma con tavoli separati.

Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana, asciugamani a giorni alterni.

Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

#### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino, armadio con grucce, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere o scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

#### 1 STELLA (\*) - REQUISITI MINIMI

Sala con tv, che può coincidere con la sala ristorante o il bar (se previsti tali servizi), ricezione, portineria-informazioni.

Servizi igienico-sanitari (lavabo, bidet, wc, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello previsto dal D.M. n. 236/89.

Chiamata per il personale con campanello in ogni camera.

Telefono per uso comune.

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).

Riscaldamento e ventilatori nel periodo estivo.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricevimento, portineria-informazione assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana, asciugamani ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

Pulizia nelle camere una volta al giorno.

#### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino e/o ripiano per letto, specchio illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

Se prive di servizi igienico-sanitario: uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona, lavabo con acqua corrente calda e fredda.

## 2.

### *Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere.*

Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria (art. 11, legge regionale 20 agosto 1996, n. 38).

Le residenze turistico-alberghiere, di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

Le Aziende turistiche residenziali e le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle.

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base.

Le unite abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq 12 ad un posto letto; mq 19 a due posti letto; mq 26 a tre posti letto; mq 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto;
- c) camere da letto: mq 8 se ad un posto letto; mq 14 se a due posti letto più

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



mq 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

### REQUISITI GENERALI

Arredamento, biancheria, stoviglie, posateria di qualità.

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti.

Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto.

Bagni privati e completi in tutte le unità abitative.

L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina.

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.

Ascensore secondo la normativa vigente.

Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale in tutti gli alloggi.

Ricezione e/o portineria-informazioni.

Centralino.

Sala comune.

Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati.

### 4 STELLE (\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Impianto di climatizzazione, nelle unità abitative e nelle parti comuni, regolabile dal cliente. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi, adeguatamente documentati, di impossibilità oggettiva di collocazione.

Ascensore secondo la normativa vigente.

Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento e/o convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.

Posto telefonico per i clienti.

Locale di ricevimento.

Locale di soggiorno.

Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq 4,4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, più mq uno, per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq 0,55 per ognuna delle unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità.

Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore.

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) tutti i giorni.

Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.

Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno.

Servizio di ricevimento e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.

Servizio di notte assicurato con addetto a disposizione.

Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore.

### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

Telefono abilitato alle chiamate interne ed esterne dirette.

Televisore a colori.

Kit per scrivere e cucire.

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

Asse e ferro da stiro.

### CUCINA

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffetteria, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiaini, due cucchiai, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

### BAGNO

Saponette, bagnoschiuma.

Un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona.

Riserva carte igieniche.

Sacchetti igienici.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.

Asciugacapelli.

Tappetino da bagno.



### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Locale di ricevimento-soggiorno, una sale di uso comune Gli spazi di uso comune non possono avere superficie complessiva inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, più mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.

Ascensore secondo la normativa vigente.

Centralino telefonico per clienti.

Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento, o apposita convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 lingue straniere.

Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata.

Servizio custodia valori.

Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore.

Servizio di bar in locale comune o nelle unite abitative assicurato 12/24 ore.

Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

#### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

Televisore a colori.

Scopa, palette, secchio, straccio per pavimenti

Asse e ferro da stiro.

#### CUCINA

Cucina con relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti plastica, una tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

Saponette, bagnoschiuma.

Un telo da bagno per persona, un asciugamano e una salvietta per persona.

Riserva carte igienica.

Sacchetti igienici.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.

Tappetino da bagno.

### 2 STELLE (\*\*) - REQUISITI MINIMI

Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar).

Ascensore secondo la normativa vigente.

Posto telefonico per i clienti.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore.

Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata.

Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

#### DOTAZIONE UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili.

#### CUCINA

Cucina con relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

Saponette.

Un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona.

Riserva carte igienica.

Sacchetti igienici.

Cestino rifiuti.



Specchio e contigua presa per energia elettrica.  
Mensola.  
Scopettino.  
Tappetino da bagno.

## Strutture extralberghiere

### 3.

#### *Campeggi.*

I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agrocampaggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art.2, comma 2°, lett. b). I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere quattro stelle.

### 4.

#### *Villaggi turistici.*

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento agli allegati di seguito citati, rapportando le quattro stelle alle tre, le tre stelle alle due, le due stelle ad una:

- a) ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dalla legge regionale n. 14/82, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili;
- b) ai requisiti di cui alle tabelle C e E (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle "Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in tende, roulottes o similari;
- c) ai requisiti di cui alle tabelle C, D ed E della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 per le tipologie miste.

### 5.

#### *Affittacamere.*

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere

ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare. Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.

Le misure delle camere sono le seguenti: mq 8 se ad un posto letto; mq 12 se a due posti letto; mq 16 se a tre posti letto; mq 20 se a quattro posti letto.

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera).

Bagni privati e completi in tutte le camere (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia).

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.

Televisore in tutte le camere.

Frigo-bar in tutte le camere.

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Cucina a disposizione degli ospiti.

### PRESTAZIONI SERVIZI

Servizio di colazione in tavoli separati.

Cambio biancheria tutti i giorni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

### 2 STELLE (\*\*) - REQUISITI MINIMI

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera).

Bagno completo ad uso di ogni camera (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.

Uno spazio telefonico ad uso comune.

Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

### PRESTAZIONE SERVIZI

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.

Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

### 1 STELLA (\*) - REQUISITI MINIMI

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno.

Apparecchio telefonico ad uso comune.

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### DOTAZIONI

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

## 6.

### *Rifugi alpini o montani.*

I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m 600 s.l.m. fuori dai centri urbani.

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.

In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

### REQUISITI MINIMI

Spazio coperto o che offra riparo o protezione, accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.

Servizio cucina o attrezzatura cucina comune.

Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti.

Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito.

Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono o similare.

Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni.

Un wc, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno.

Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per ogni camera e di 10 posti letto base per camerata.

A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto oltre i limiti sopra previsti ove la cubatura della camera lo consenta.

Locale utensili ed attrezzi.

Riscaldamento.

### PRESTAZIONE SERVIZI

Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana.

Pulizia nelle camere e/o camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.

### DOTAZIONI

Cassetta di pronto soccorso.



Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti.

## 7.

### *Ostelli della gioventù e case per ferie.*

Ostelli della gioventù: sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.

Possono essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e self-service in appositi locali dimensionati al numero delle persone.

### REQUISITI MINIMI GENERALI

Ricezione e/o portineria.

Impianto di riscaldamento (esclusi gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva).

Impianto citofonico o telefonico in ogni piano.

Impianto di chiamata personale in tutte le camere.

Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni.

Un apparecchio telefonico per uso comune.

Area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti (solo per gli ostelli) fornita di batteria di cucina e stoviglie.

Un wc, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno privato.

Superficie minima delle camere mq 8 se ad un posto letto e mq 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura minima tenga conto dell'altezza di cui all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975.

Locali comuni di soggiorno dotati di tv, distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a mq 50 per i primi 30 p.l. e mq 1 per ogni posto letto in più. La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq 0,5 per posto letto.

Lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici.

Locale utensili ed attrezzi.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 12/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente.

Pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di cliente e ogni giorno.

### DOTAZIONI

Cassetta di pronto soccorso.

Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti. In relazione all'ubicazione, alla dimensione ed all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

## 8.

### *Case ed appartamenti per vacanza.*

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani.

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq 8 cui dovrà aggiungersi mq 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq 12 ad un posto letto; mq 19 a due posti letto; mq 26 a tre posti letto; mq 33 se a quattro posti letto;
- camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq 4 per ogni ulteriore posto letto.



Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di mq 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

#### REQUISITI GENERALI

- Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
- Cucina o angolo cottura.
- Bagni privati e completi.
- L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.
- Biancheria da letto, bagno e cucina.
- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
- Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).
- Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
- Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.

#### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

- Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
- Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
- Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
- Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
- Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

#### CUCINA

- Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.
- Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiaini, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

- Telo da bagno per persona.

- Asciugamano per persona.
- Salvietta per persona.
- Cestino rifiuti.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.
- Mensola.
- Scopettino.
- Tappetino da bagno.

**Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 maggio 2002**

**Integrazione del decreto 11 giugno 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle delle  
aziende turistico-ricettive,  
elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996,  
per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

**L' ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
- Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle l'esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione;
- Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le strutture ricettive che si trovano nell'ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell'isola che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali;
- Ritenuta l'opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;

DECRETA:

**Art. 1**

Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell'ambito dei centri urbani residenziali e dei centri storici dei comuni dell'isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione.

**Art. 2**

La classifica è effettuata dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni dei trasporti.

**Art. 3**

Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l'impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l'assoluta non convenienza imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti:

- a) esistenza nell'immediato interland dell'albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della struttura stessa;
- b) esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva.

**Art. 4**

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 maggio 2002.

CASCIO



Regione siciliana  
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,  
artt. 41, 42 e 64

## Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2002.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### Titolo I

*Disposizioni di carattere finanziario  
ed in materia di entrate.*

#### Art. 41

*Bed and breakfast.*

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

#### Art. 42

*Imprese turistiche.*

1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.

#### Art. 64

*Valorizzazione beni culturali.*

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.







**Regione siciliana**  
**Legge 9 agosto 2002, n. 9, art. 29**

## **Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione.** **Disposizioni varie.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 38 del 16 agosto 2002, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**PROMULGA**

### **Titolo I**

*Provvedimenti in materia di lavoro.*

### **Titolo II**

*Provvedimenti in materia di beni culturali.*

### **Art. 29**

*Abrogazione e modifiche di norme.*

1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati.
2. Le lettere c) e g) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate.
3. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:  
“b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato”.
4. L'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 è così sostituito:  
“Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività

didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa”.

5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo”.

**Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 giugno 2002**

**Individuazione di tipologie di imprese turistiche  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 42  
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
- Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
- Considerato che il IV comma dell'art. 7 della legge n. 135/2001 prevede espressamente, che, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per il settore industriale;
- Considerato che l'art. 9 della stessa legge n. 135/2001 ha previsto che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio e che il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati, nonché all'esercizio delle altre attività indicate nella stessa normativa;
- Considerato che, con l'art. 42 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo;
- Considerato, altresì, che la predetta normativa ha previsto l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche per le quali si applicano le disposizioni

recepite;

- Ritenuto di individuare le tipologie di imprese turistiche con riferimento alla molteplicità dei segmenti di cui si compone l'offerta turistica siciliana;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate le seguenti tipologie di imprese turistiche con riferimento alle attività svolte:

- a) attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale);
- b) attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica tra le quali anche quelle che gestiscono parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;
- c) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);
- d) attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;
- e) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio campi da golf e turistico escursionistico quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici;
- f) attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento alla eno-gastronomia tipica siciliana;
- g) attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari





segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale.

### **Art. 2**

Alle imprese turistiche rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le agevolazioni di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recepito con l'art. 42 della legge regionale n. 2/2002.

### **Art. 3**

In virtù del recepimento di cui al cennato art. 42 della legge regionale n. 2/2002, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, dell'art. 11 della legge regionale n. 38/96, dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, nonché dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/96, il provvedimento di classificazione da parte dell'AAPIT competente per territorio è condizione per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del sindaco nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 giugno 2002.

**CASCIO**

## Commento sulla normativa per le tariffe.

### Le tariffe delle strutture turistico ricettive.

Il R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 “Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1732, e R.D. 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, è stato richiamato dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi a sostegno delle imprese turistiche”.

Infatti il decreto del «Ministero del turismo e dello spettacolo» 16 ottobre 1991 “Determinazione delle modalità di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”, riporta alcuni principi fondamentali del R.D.L. 2049/35 relativamente alla comunicazione ed alla formulazione delle tariffe che devono essere vidimate dalle «Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico» della regione Sicilia, le quali, hanno l’obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bollettino contenente i prezzi e le attrezzature delle strutture ricettive della provincia di competenza, dandone, inoltre, comunicazione all’ENIT per la realizzazione dell’annuario nazionale. I conduttori di esercizi ricettivi hanno l’obbligo di dichiarare alle AA.AA.PP.I.T., entro trenta giorni, dalla data di rilascio della licenza, i prezzi che intendono praticare. La pubblicazione di opuscoli riguardanti le strutture ricettive pubbliche necessita di autorizzazione da parte delle AA.AA.PP.I.T., che verificano la veridicità delle notizie riportate. I periodi di bassa e alta stagione vengono liberamente determinati dai singoli operatori secondo le disposizioni dell’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, previa intesa con le AA.AA.PP.I.T., ai sensi della circolare del «Commissariato del turismo» 25 novembre 1955, n. 08680.

Le dichiarazioni contenenti i prezzi devono essere inoltrate presso le AA.AA.PP.I.T. entro l’1 marzo di ogni anno ai sensi dell’art. della legge regionale 27/96. A tal proposito è da rilevare un’incongruenza creatasi con la legge regionale 25/94 “Norme sull’agriturismo”, che, per gli esercizi agrituristici, dispone come termine ultimo per la presentazione delle tariffe il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui le stesse andranno in vigore, di fatto la data da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge regionale 27/96 trattandosi di norma successiva.

Le licenze sono annuali ma, a richiesta degli interessati, possono essere stagionali, infatti l’art. 5 della legge regionale 27/96 dispone che la stagionalità è possibile dal 21 marzo al 30 ottobre, previa comunicazione all’AAPIT, inoltrata

almeno tre mesi prima, indicando le date di apertura e chiusura.

Nel caso in cui un cliente dovesse richiedere una camera singola, ove l’albergatore non ne avesse la disponibilità, il richiedente dovrà fruire della tariffa della camera singola anche se gli verrà assegnata una camera doppia (art. 7, R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 44 e circolare del «Commissariato del turismo» 25 novembre 1955, n. 08680).

Il concetto innovativo che caratterizza la legge 284/91 è senz’altro la liberalizzazione dei prezzi, che vengono così determinati dai gestori, senza alcuna imposizione esterna da parte di enti pubblici, il cui compito è quello, come già detto, di vigilare sulla corretta applicazione di quanto comunicato.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 349 dell’11 - 16 luglio 1991, n. 188 del 13 - 22 aprile 1992, n. 370 del 9 - 27 luglio 1992, si è espressa, sulle richieste formulate da province autonome e regioni, relativamente alla potestà legislativa in materia turistica, affermando che, sebbene i soggetti ricorrenti abbiano potestà legislativa in materia turistica, non si può prescindere dalle linee guida dettate dalle norme nazionali. Nonostante siano stati impugnati degli articoli della legge 284/91 ed alcuni di essi siano stati ritenuti illegittimi, in quanto i ricorrenti avevano già legiferato in materia, di fatto ciò non è avvenuto nella regione Sicilia che, sull’argomento, a quelle date, non aveva mai legiferato.

In sostanza si deve affermare che, secondo quanto disposto dall’art. 8 del decreto 16 ottobre 1991, emanato in attuazione della legge 284/91, vige il R.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modifiche, come del resto ribadito dalla Regione siciliana con circolare dell’«Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti» del 24 aprile 1992, prot. n. 9513.



**Corte costituzionale**

**Sentenza 11-16 luglio 1991, n. 349**  
**Sentenza 13-22 aprile 1992, n. 188**  
**Sentenza 9-27 luglio 1992, n. 370**

**Sentenza  
11-16 luglio 1991, n. 349**

Pres. Corasaniti, Red. Cheli - Provincia di Trento ed altro (avv. Panunzio) e  
Presidente Consiglio dei ministri (avv. St. Favara).

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - legge n. 30 del 1991 -  
Attuazione normativa comunitaria - Art. 1 secondo comma - Definizione di  
norma fondamentale di riforma economico sociale - Incostituzionalità in parte  
qua.

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - L. n. 30 del 1991 -  
Attuazione normativa comunitaria - Art. 5 primo comma - Iscrizione soggetti  
maschi di riproduzione in libri o registri anagrafici - Obbligo di iscrizione -  
Estensione a Provincie autonome Trento e Bolzano - Contrasto con DPR n. 670  
del 1972 - Non sussiste.

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - legge n. 30 del 1991 -  
Attuazione normativa comunitaria - Effetti - Artt. 5 quinto e settimo comma, 7  
terzo comma, 9 e 10 - Applicabilità nella Provincia di Bolzano - In difetto di  
specifiche normative provinciali - Contrasto con artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 DPR n.  
670 del 1972 - Non sussiste.

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - legge n. 30 del 1991 -  
Art. 8 primo comma lett. a), b) e c) - Conferimento poteri regolamentari  
governativi - Contrasto con artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 DPR n. 670 del 1972.  
Inammissibilità della questione.

Le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere  
definite come leggi di attuazione di riforme economico-sociali; pertanto, l'art. 1  
secondo comma legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina della  
riproduzione animale, il quale dispone che le norme contenute nella legge stessa,  
nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, costituiscono norme  
fondamentali di riforma economico-sociale, è costituzionalmente illegittimo, per  
violazione dello Statuto speciale Trentino Alto Adige di cui al DPR 31 agosto  
1972, n. 670, in quanto impone, nei confronti della sfera di competenze regionali

e provinciali, un vincolo aggiuntivo rispetto a quelli connessi all'oggetto della  
riproduzione del bestiame.

La legge 15 gennaio 1991, n. 30 nella parte in cui detta disposizioni di attuazione  
delle direttive comunitarie in materia di riproduzione del bestiame,  
legittimamente pone limiti alle competenze regionali e provinciali di natura  
esclusiva, al fine del rispetto di obblighi di carattere internazionale, derivanti dal  
trattato istitutivo della Comunità economica europea, ai sensi degli artt. 7 DPR  
19 novembre 1987 n. 526, 13 legge 16 aprile 1987, n. 183 e 9 primo e terzo  
comma legge 9 marzo 1989 n. 86; pertanto, l'art. 5 primo comma legge 15  
gennaio 1991 n. 30, non è in contrasto con lo Statuto del Trentino Alto Adige  
(DPR 31 agosto 1972, n. 670) nella parte in cui, in attuazione di direttive  
comunitarie, prevede l'obbligo, anche nei confronti delle Regioni e Provincie  
autonome, di iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici dei soggetti  
maschi delle diverse specie di bestiame, impiegati nella riproduzione.

Le Provincie autonome hanno il potere di dare attuazione immediata alle norme  
comunitarie, con il rispetto delle leggi statali di attuazione delle norme stesse, ma  
ove il legislatore provinciale non provveda, la legge statale è applicabile in via  
suppletiva anche se superi i limiti posti dallo Statuto per la legislazione esclusiva;  
pertanto, gli artt. 5 quinto e settimo comma, 7 terzo comma, 9 e 10 legge 15  
gennaio 1991, n. 30, i cui contenuti non si presentano di carattere generale né  
attuativi di specifici obblighi assunti in sede comunitaria, pur non essendo  
suscettibili di determinare, con riferimento ai limiti previsti nello Statuto speciale  
del Trentino Alto Adige, un obbligo di adeguamento a carico delle Provincie  
autonome in relazione all'esercizio della competenza esclusiva in materia di  
patrimonio zootecnico, sono applicabili nella Provincia di Bolzano, non avendo  
questa adottato una propria legislazione in tema di riproduzione animale, senza  
perciò porsi in contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 DPR 31 agosto 1972, n.  
670.

L'art. 8 primo comma lett. a), b) e c) legge 15 gennaio 1991, n. 30, nella parte in  
cui prevede un potere regolamentare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  
da esercitare di concerto con quello della sanità, in tema di istituzione ed  
esercizio di stazioni da monta naturale e degli impianti per l'inseminazione  
artificiale, dei requisiti sanitari per il prelievo e l'impiego del materiale di  
riproduzione, nonché per la certificazione degli interventi fecondativi, non  
produce effetti lesivi delle competenze delle Provincie autonome che,  
nell'esercizio della loro competenza in materia di patrimonio zootecnico,  
possono emanare norme primarie destinate a prevalere sulle norme regolamentari  
suddette; pertanto, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle  
menzionate norme, sollevata in base al presupposto della lesione di competenze  
delle Provincie autonome, costituzionalmente tutelate (artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16  
DPR 31 agosto 1972, n. 670).





## **Sentenza**

**13-22 aprile 1992, n. 188**

Pres. Corasaniti, Red. Baldassarre - Regione Umbria (avv. Gobbi), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia) Provincia di Bolzano (avv. Riz e Panunzio), Regione Toscana (avv. Predieri), Regione Lombardia (avv. Steccanella), Provincia di Trento (avv. Onida) e Presidente Consiglio dei ministri (avv. St. Bafile).

Albergo - Tariffe dei servizi - Competenza regionale o Province autonome - Inconfigurabilità - Art. 1 primo comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost. e Statuti regionali - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Art. 1 primo comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. - In relazione all'art. 52 primo comma lett. c) D.P.R. n. 616 del 1977 - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Art. 1 primo comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia e 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige e rispettive norme di attuazione - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Limiti - Obbligo di comunicazione dei prezzi di pernottamento alle Regioni e Province autonome - Art. 1 secondo, terzo e quarto comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost., 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Prezzi amministrati - Art. 1 quinto comma legge n. 284 del 1991 - Abrogazione regime prezzi amministrati - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost. e 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Limiti - Attività turistiche in regime di concessione - Estraneità - Art. 1 sesto comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost., 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige - Non sussiste.

Sport e turismo - Iniziative turistiche - Finanziamenti - Riserva del 50% in favore delle iniziative meridionali - Art. 2 quinto e sesto comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 Cost., 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 e Titolo V Statuto Trentino Alto Adige - Non sussiste. -

La determinazione delle tariffe dei servizi, erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive, non rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, deferita alla competenza delle Regioni, bensì rientra nella più generale competenza, attinente al complesso dei rapporti commerciali, conferita al Comitato interministeriale ed ai Comitati provinciali dei prezzi; pertanto, l'art. 1 primo comma legge 25 agosto 1991, n. 284, che ha liberalizzato i prezzi del settore turistico, non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e gli Statuti regionali e relative norme di attuazione non sussistendo alcuna violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite.

Il legislatore statale, che abbia delegato alle Regioni alcune funzioni statali, per l'esercizio organico delle loro attribuzioni, può, in base a sua discrezionale valutazione, restringere la consistenza ed il numero delle funzioni delegate, senza incidere sulle competenze delle Regioni; pertanto, l'art. 1 primo comma legge 25 agosto 1991 n. 284 non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. per aver liberalizzato la materia dalle tariffe del settore turistico, sottraendo alle Regioni a statuto ordinario il potere delegato di determinazione dei prezzi dei servizi alberghieri, ai sensi dell'art. 52 primo comma lett. c) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La circostanza che la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano competenza esclusiva in materia di determinazione dei prezzi dei servizi alberghieri non esclude il potere del Legislatore di stabilire norme fondamentali di riforma economica sociale, vincolanti anche per le Regioni e Province autonome, che stabiliscano la liberalizzazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle strutture turistiche ricettive al fine della formazione di prezzi al libero mercato in tutto il territorio nazionale; pertanto, l'art. 1 secondo comma legge 25 agosto 1991, n. 284 non è in contrasto con gli artt. 4 e n. 10 Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e relative norme di attuazione, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione per la considerazione che, nel liberalizzare i prezzi delle prestazioni alberghiere e delle strutture ricettive turistiche abbia violato le norme degli statuti regionali e delle relative norme di attuazione concernenti competenze provinciali e regionali in materie di tariffe alberghiere.

L'art. 1 secondo-quarto comma legge 25 agosto 1991, n. 284 nella parte in cui fa obbligo agli operatori turistici di comunicare alle Regioni e Province autonome i prezzi di pernottamento, ai soli fini di pubblicità, non incide sulle competenze regionali e provinciali trattandosi di denuncia preordinata a pubblicazioni aventi scopo di commercializzazione e promozione dell'offerta turistica italiana, ora deferita all'Ente nazionale italiano per il turismo dall'art. 3 secondo comma lett. g) legge 11 ottobre 1990, n. 292, cui le Regioni devono fornire i necessari dati, in base al principio di cooperazione che informa i rapporti fra Stato e Regioni; pertanto non sussiste la lamentata violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 56 DPR 24 luglio 1977, n. 616, 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige.

L'art. 1 quinto comma legge 25 agosto 1991, n. 284, il quale abroga il regime dei "prezzi concordati" (rectius amministrati) disposto dall'art. 7 legge 17 maggio 1983, n. 217 non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia.

Il principio della liberalizzazione dei prezzi delle attività turistiche non incide sul regime di formazione delle tariffe, stabilito nei disciplinari per lo svolgimento di attività turistiche di uso pubblico in regime di concessione; pertanto, l'art. 1 sesto comma della legge 25 agosto 1991, n. 284 non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. come attuati dall'art. 56 DPR 24 luglio 1977, n. 616, 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige, in quanto la





liberalizzazione delle tariffe degli alberghi e delle strutture turistiche non incide sulle competenze regionali e provinciali in materia di patrimonio indisponibile e di concessioni.

L'art. 2 quinto e sesto comma legge 25 agosto 1991, n. 284, il quale prevede finanziamenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano con riserva del 50% dei finanziamenti a favore dei territori meridionali, non interferisce sulle competenze delle Regioni e sulla loro autonomia finanziaria, poiché gli interventi per i quali sono utilizzati i fondi sono finalizzati ad un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica italiana, come paese unitariamente considerato, mentre la riserva del 50% a favore delle industrie turistiche meridionali trova giustificazione nella particolare esigenza di promozione turistica all'estero di aree locali più bisognose; pertanto, non sussiste la lamentata violazione degli artt. 117 Cost., 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 e dell'intero titolo V dello Statuto del Trentino Alto Adige come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

## **Sentenza** **9-27 luglio 1992, n. 370**

Pres. Corasaniti, Red. Baldassarre - Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti Riz e Panunzio) e Regione Toscana ed altro (avv. Onida) c. Presidente Consiglio dei Ministri (avv. St. Laporta) - (Conflitto di attribuzione).

Albergo - Prezzi - Liberalizzazione - Conflitto di attribuzione - In relazione alla legge n. 284 del 1991 - Inammissibilità.

Albergo - Prezzi - Trasmissione e pubblicazione prezzi - Regolamentazione ministeriale - Ammissibilità - Fattispecie.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Soggetti obbligati Art. 2 primo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Legittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione Art. 3 primo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Incidenza sulla determinazione dei prezzi - Legittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Prescrizione di vincolatività limiti minimi e massimi comunicati - Illegittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Comunicazione di prezzo unico - Vincolatività della somma prezzi unitari - Illegittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Modalità - Art. 4 terzo e quarto comma D.M. 16 ottobre 1991 - Legittimità.

Albergo Prezzi - Obbligo di comunicazione - Termine - Art. 4 terzo e quarto comma D.M. 16 ottobre 1991 - Illegittimità.

Albergo - Prezzi. Tabelle e cartellini - Disciplina ex artt. 5 terzo comma e 6 D.M. 16 ottobre 1991. Conferimento di poteri alle Provincie autonome - Illegittimità - Ragioni.

Albergo - Prezzi - Liberalizzazione - Art. 8 D.M. 16 ottobre 1991 - Regolamentazione - Rinvio al R.D. L. n. 2049 del 1935 - Legittimità.

È inammissibile la censura di illegittimità del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, relativo alle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi alberghieri, che tenda ad invalidare la legge 25 agosto 1991, n.284 sulla liberalizzazione dei prezzi alberghieri, trattandosi di censura d'illegittimità che, riferendosi ad una legge, non può essere dedotta in sede di conflitto di attribuzioni (1).

Il D.M. 16 ottobre 1991 che determina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico, non lede la competenza esclusiva delle Provincie autonome, in materia di turismo, riconosciuta alle Provincie autonome dall'art. 8 n. 20 dello Statuto Trentino Alto Adige, trattandosi di un adempimento di comunicazione preordinato a soli fini di pubblicità e ai fini della pubblicazione da parte dell'ENIT nell'annuario ufficiale degli alberghi (2).



L'art. 2 primo comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava l'onere della comunicazione dei prezzi, precisa che tale comunicazione debba essere fatta con l'osservanza delle norme nazionali e regionali, va interpretato nel senso che siano da osservare anche le norme delle Province autonome, dovendo ritenersi comprese nella generale menzione della normativa regionale anche quella delle Province autonome.

L'art. 3 primo comma D.M. 16 ottobre 1991, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche debbano comunicare, per la pubblicazione, i prezzi minimi e massimi dei servizi, da essi resi, non incide sulle competenze regionali in materia di determinazione di prezzi minimi e massimi.

L'art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale nello stabilire che i gestori di alberghi e di strutture turistiche hanno l'obbligo di comunicare i prezzi minimi e massimi dei prezzi per i servizi resi, dispone che essi non possono praticare prezzi superiori a quelli massimi ed inferiori a quelli minimi, già comunicati, è illegittimo in quanto si pone al di fuori dei limiti di competenza assegnati al Ministro del turismo e dello spettacolo dall'art. 1 quarto comma legge 25 agosto 1991 n. 284, là dove impone agli operatori del settore un divieto. in materia riservata alla competenza delle Regioni e Province autonome.

L'art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale dispone che, ove gli operatori alberghieri o di strutture turistiche praticino un prezzo unico dei servizi resi, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti, è illegittimo, stabilendo un divieto afferente a materia di competenza delle Regioni e Province autonome.

È legittimo l'art. 4 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991, che stabilisce alcune modalità di comunicazione e trasmissione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere e turistiche, trattandosi di adempimento preordinato alla pubblicità, rientrante nel potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'art. 4 terzo e quarto comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale prevede che gli operatori alberghieri e turistici, entro 30 giorni dall'apertura di un nuovo esercizio, debbano farne comunicazione di cui una copia vidimata resti ai competenti uffici e altra copia sia restituita agli interessati, è illegittimo, trattandosi di obblighi, non finalizzati alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario curato dell'ENIT, e che interferiscono con la disciplina delle denunce dei nuovi esercizi, di spettanza delle Regioni e Province autonome.

Gli artt. 5 terzo comma e 6 D.M. 16 ottobre 1991 i quali dettano norme sulle tabelle e cartellini dei prezzi negli alberghi e nelle strutture turistiche, e conferisce alle Province autonome poteri di vigilanza in materia, sono illegittimi in quanto operano un conferimento di poteri, che già spettano alle Province.

L'art. 8 D.M. 16 ottobre 1991 il quale fa rinvio, per quanto non previsto dalla legge 25 agosto 1991, nn. 284 sulla liberalizzazione dei prezzi alberghieri, al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 è legittimo, dovendo ritenersi che tale rinvio vada riferito alle competenze rimaste allo Stato, con esclusione quindi dei profili

connessi alla disciplina dei prezzi e delle denunce relative, di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

## *Diritto.*

### **1.**

Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione).

Le province ritengono che il predetto decreto, in toto e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo esclusivo ad esse garantite dall'art. 8 n. 20, dello Statuto speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101 dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana, invece, sospetta che il decreto impugnato, in toto e in numerose sue disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

### **2.**

Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno respinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti del decreto ministeriale in quanto tale.

Inammissibile è il profilo di pretesa lesività delle proprie competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura, infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere, lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 188 del 1992.



Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.

Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, quarto comma della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che "il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al secondo comma" vale a dire relative ai prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "ai soli fini della pubblicità di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni".

Con la già ricordata sent. n. 188 del 1992 con la quale è stata dichiarata la "non fondatezza nei sensi di cui in motivazione" delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1 quarto comma, della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale disposizione legislativa non è lesiva delle competenze regionali o provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto nei limiti in cui i "fini della pubblicità" ivi menzionati siano interpretati come riferenti alle finalità di pubblicazione delle tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza, in base al ricordato 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, "il Ministro del turismo e dello spettacolo è chiamato a stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive dovranno essere trasmessi all'ENIT, per essere pubblicati, a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lett. g). della legge n. 292 del 1990".

In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole disposizioni contenute nel decreto stesso.

### 3.

Palesamente non lesiva delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano è la disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma, laddove, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava l'obbligo di comunicazione dei prezzi, è precisato che quest'ultima deve avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che

disciplina l'attività». L'omissione dell'esplicito riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove manchino esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione del riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della «normativa regionale» contenuta nella disposizione impugnata.

### 4.

Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base di uno schema allegato allo stesso decreto.

Premesso che tale disposizione, come si è già precisato, concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il cui contenuto è oggetto delle competenze regionali o provinciali. Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo il quale dispone che "nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici", la disposizione impugnata letta congiuntamente con quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.

### 5.

Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "i soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi (...), né inferiori ai minimi", salvo le eccezioni espressamente previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti da almeno dieci persone. gli ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.

La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art. 9 del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di





pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che, contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del R.D.L. n. 2049 del 1935, è attualmente inerente a una materia che, come questa Corte ha precisato nella sent. n. 188 del 1992, è stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto divieto.

## 6.

Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana è l'art. 3 terzo comma il quale dispone che "qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti". Similmente a quanto affermato nel punto precedente della motivazione si deve riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal momento che, come è stato precisato nella sent. n. 188 del 1992, inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.

## 7.

Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell' art. 4 e quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto anche nei confronti del quinto comma dello stesso art. 4.

Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo (v. sent. n. 188 del 1992). È sotto questa luce che deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni e alle province autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite delle regioni o delle province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempre che questa ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega - va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n. 188 del 1992).

## 8.

Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene restituita al soggetto interessato.

La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti un obbligo di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi curata dall'ENIT, poiché, mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del 1991, entro il 1 marzo e il 1 ottobre di ogni anno, quella prevista dalla disposizione impugnata è invece fissata a trenta giorni dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione dell'attività. È, dunque, evidente che la disposizione esaminata interferisce illegittimamente con la disciplina delle «denunce», di spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).

Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita all'interessato.

Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5 primo e secondo comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi. Anche in tal caso, infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.

## 9.

Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione contenuta nell'art. 5, terzo comma, e quelle contenute nell'art. 6. La prima stabilisce che "la tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati". Le altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o, comunque, una disciplina delle stesse - peraltro già spettanti alle regioni e alle province autonome in base alla legge - attraverso un atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v. sentt. nn. 349 e 465 del 1991).



## 10.

Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che "per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa ai cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 si rinvia al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento". Non si può dubitare, infatti che il richiamo alle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 2049 del 1935 deve essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione, pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle "denunce" di competenza delle regioni e dalle province autonome.

Per questi motivi

### LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

- dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione posto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;
- dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli artt 2, primo comma, 3, primo comma, 4 primo, secondo e terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la pubblicazione dell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
- dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate destinate all'ENIT, e quarto comma, e 5, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.



**Legge 25 agosto 1991, n. 284**

## **Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico.*

1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni.
3. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.
5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.
6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

#### **Art. 2**

##### *Interventi di sostegno alle imprese turistiche.*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonchè l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.
3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.
4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.





7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».

**DM - Ministero del turismo e dello spettacolo  
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991**

**Determinazione delle modalità di trasmissione  
e di pubblicazione dei prezzi dei servizi  
delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche  
ad uso pubblico gestite in regime di concessione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991, serie generale

**IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

- Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
- Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni;
- Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche»;
- Visto l'art. 1 della predetta legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico», che, al comma 4, prevede l'individuazione con decreto ministeriale delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi;
- Ritenuta la necessità di individuare le predette modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi del settore turistico;

**DECRETA**

**Art. 1**

*Finalità.*

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

**Art. 2**

*Soggetti.*

È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli operatori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della

legge 17 maggio 1983, n. 217 e cioè:

- gli alberghi;
- i motels;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere;
- i campeggi;
- i villaggi turistici;
- gli alloggi agro-turistici;
- gli esercizi di affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;
- i rifugi alpini,

nonché agli operatori di altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della richiamata legge n. 217/1983 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività. È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e cioè: gli stabilimenti balneari.

**Art. 3**

*Comunicazione.*

Ai soggetti di cui all'art. 2, è fatto obbligo di comunicare secondo le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, nè inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di sei anni;
- 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

**Art. 4**

*Procedure.*





Entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno (entro il 1° ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi che intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° gennaio per gli stabilimenti balneari). La comunicazione dei prezzi dovrà pervenire nei suddetti termini, mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato A al presente decreto, anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati, alle regioni competenti ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonchè alle capitanerie di porto competenti per territorio, per gli stabilimenti balneari). Una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici, una copia vidimata viene restituita al soggetto interessato, una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma all'Enit per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti dalle stesse delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Nel medesimo termine sarà comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed integrazioni, o della legislazione regionale di riferimento.

### **Art. 5**

#### *Pubblicità dei prezzi.*

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata di cui al precedente art. 4.

È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati.

### **Art. 6**

#### *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonché, per gli stabilimenti balneari, alle

capitanerie di porto.

Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 7**

#### *Disposizioni transitorie.*

In sede di prima applicazione del presente decreto e per il solo termine del 1° ottobre 1991, le denunce già presentate dai soggetti interessati ai sensi del precedente regime di prezzi assolvono l'obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine è prorogato al 1° marzo 1992.

### **Art. 8**

#### *Norma finale.*

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento.



**La normativa  
turistica e dei  
beni culturali  
e paesaggistici**

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

**Schema tipo del modello di comunicazione dei prezzi.**

REGIONE ..... PROVINCIA .....

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE<br>DELLA<br>STRUTTURA                   | .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDIRIZZO<br>COMPLETO                                 | .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TELEFONO<br>TELEFAX<br>TELEX                          | .....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA                                             | <input type="checkbox"/> Albergo <input type="checkbox"/> Villaggio turistico<br><input type="checkbox"/> Motel <input type="checkbox"/> Campeggio<br><input type="checkbox"/> Affittacamere <input type="checkbox"/> Rifugio alpino<br><input type="checkbox"/> Villaggio albergo <input type="checkbox"/> Residenza tur.-alberg.<br><input type="checkbox"/> Casa per ferie <input type="checkbox"/> Casa app. per vacanze<br><input type="checkbox"/> Alloggio agri-turistico <input type="checkbox"/> Stabilimento balneare<br><input type="checkbox"/> Ostello per la gioventù <input type="checkbox"/> Altro ..... |
| CLASSE<br>(se compete) o<br>CATEGORIA<br>(se compete) | .....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALTRE<br>NOTIZIE                                      | .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APERTURA                                              | <input type="checkbox"/> Annuale                      Dal ..... al .....<br><input type="checkbox"/> Stagionale                   Dal ..... al .....<br>Dal ..... al .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RECAPITO<br>NEL PERIODO<br>DI CHIUSURA                | .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**A** Ricettivo

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1 ATTREZZATURE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAMERE                                                      | Doppie <input type="checkbox"/> Singole <input type="checkbox"/> Suites <input type="checkbox"/> Totale camere n°... Totale letti n°...                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITA' ABITAT (*)<br>C/ CUCINA AUT.                         | Monolocali <input type="checkbox"/> Bilocale <input type="checkbox"/> .... Tot.Unità abitat n° .... Tot. Letti n°...                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IMPIANTI E (*)<br>SERVIZI BASE                              | Bagni Comuni n° ..... Bagni Privati n° ..... Totale Bagni n° .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DOTAZIONI (*)<br>DELLE CAMERE                               | Riscaldamento n° ..... Telefono n° ..... Apparecchio TV n° .....<br>Aria Condizionata n° ..... Frigo Bar n° ..... Filodiffusione/radio n° .....                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRI IMPIANTI (*)<br>E SERVIZI (propri<br>della struttura) | Accessib.Handicappati <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Parcheggio custodito <input type="checkbox"/><br>Ristorante <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Servizio congressi <input type="checkbox"/> Trasporti clienti <input type="checkbox"/><br>.....<br>..... |

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

|                            |                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|------------------------|-------|------------------|------|
| <b>A2 PREZZI</b>           |                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
| PREZZO POSTO LETTO         |                                                                                                                                                                                     | € ..... (Bassa Stagione)                              |          |                  |       | € ..... (Alta o Unica) |       |                  |      |
| PREZZI CAMERE              |                                                                                                                                                                                     | Camera singola                                        |          |                  |       | Camera doppia          |       |                  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                     | Senza bagno/doccia                                    |          | Con bagno/doccia |       | Senza bagno/doccia     |       | Con bagno/doccia |      |
|                            |                                                                                                                                                                                     | Min.                                                  | Max.     | Min.             | Max.  | Min.                   | Max.  | Min.             | Max. |
|                            |                                                                                                                                                                                     | Solo pernottamento                                    |          |                  |       |                        |       |                  |      |
| STAGIONE                   | Bassa ..... €                                                                                                                                                                       |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | Alta o Unica .€                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | Pensione completa                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | Bassa ..... €                                                                                                                                                                       |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
| PREZZI UNITA'<br>ABITATIVE | MONOLOCALI                                                                                                                                                                          |                                                       | BILOCALI |                  | ..... |                        | ..... |                  |      |
|                            | Min.                                                                                                                                                                                | Max.                                                  | Min.     | Max.             | Min.  | Max.                   | Min.  | Max.             |      |
|                            | .....                                                                                                                                                                               |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | .....                                                                                                                                                                               |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
| STAGIONE                   | Bassa ..... €                                                                                                                                                                       |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | Alta o Unica .€                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
| PREZZI PASTI               |                                                                                                                                                                                     | 1a Colazione € ..... Colazione € ..... Pranzo € ..... |          |                  |       |                        |       |                  |      |
| SUPPLEMENTI E<br>RIDUZIONI | Supplemento per Camera doppia uso singola € ..... Supplemento 3° Letto aggiunto € .....                                                                                             |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | Supplemento pensione completa in camera singola € .....                                                                                                                             |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |
|                            | Supplemento Aria Condizionata € ..... Aria Condizionata inclusa <input type="checkbox"/><br>Riduzione sul prezzo di pensione per minori di anni 3 in culla o letto aggiunto € ..... |                                                       |          |                  |       |                        |       |                  |      |

La normativa  
turistica e dei  
beni culturali  
e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

|   |             |
|---|-------------|
| B | ARIA APERTA |
|---|-------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| B1 ATTREZZATURE                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| UNITA' (*)<br>ABITATIVA                                           | Caravan N°..... Bungalow N°..... Tende °.....<br>.....<br>.....<br>Totale Unità Abitative N°..... Totale Posti Letto N°.....                                                                                                                                                                                  |  |  |
| POSTI (*)<br>EQUIPAGGIO                                           | Piazzole Tenda N° .... Piazzola Camper N°..... Piazzola Caravan N° ....<br>.....<br>.....<br>Totale Piazzole N°..... Totale Posti Letto N° ....                                                                                                                                                               |  |  |
| SERVIZI DELLA (*)<br>UNITA' ABITAT.                               | Riscaldamento <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> .....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| SERVIZI NEL (*)<br>POSTO EQUIPAG.                                 | Elettricità <input type="checkbox"/> Scarichi igienici <input type="checkbox"/> .....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| IMPIANTI E (*)<br>SERVIZI<br>COMUNI                               | Fabbricati/gruppi servizi igienici N°... Docce Chiuse N°.... Docce Aperte N° ...<br>Lavabi N° ..... Lavatoi N°... .....<br>.....                                                                                                                                                                              |  |  |
| ALTRI (*)<br>IMPIANTI<br>E SERVIZI<br>(propri della<br>struttura) | Accessib.Handicappati <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Parcheggio custodito <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/><br>Ristorante <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Servizio congressi <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> |  |  |

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativi

|                                                               |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B 2 PREZZI                                                    |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| PREZZI UNITA' ABITATIVA                                       |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| Prezzo Persona €..... (Bassa Stagione) / €.....(Alta o Unica) |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                               |  | Caravans |     | Bungalows |     | Tende |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                               |  | Min      | Max | Min       | Max | Min   | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|                                                               |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| STAGIONE                                                      |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| Bassa.....€                                                   |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| Alta o Unica....€                                             |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| SUPPLEMENTI                                                   |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| E RIDUZIONI                                                   |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                               |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                               |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                               |  |          |     |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| C | STABILIMENTI BALNEARI |
|---|-----------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C1 ATTREZZATURE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| IMPIANTI E<br>SERVIZI | Spogliatoi N°..... Cabine N°..... Docce N°.....<br>Ombrelloni N°..... Sedie a sdraio N°..... Lettini N°.....<br>Servizi Igienici N°.....                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                       | Attrezzature sportive<br>Ed ulteriori servizi N°.....<br>.....N°.....<br>(specificare) .....N°.....<br>.....N°.....                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                       | Attrezzature balneari<br>Ed ulteriori servizi N°.....<br>.....N°.....<br>.....N°.....                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                       | ALTRI IMPIANTI (*)<br>E SERVIZI<br>(propri della struttura)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                       | Accessib.Handicappati <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Parcheggio Custodito <input type="checkbox"/> Parcheggio non custodito <input type="checkbox"/><br>Ristorante <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Tavola Calda <input type="checkbox"/> Parco/giardino proprio <input type="checkbox"/> |  |  |

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

|                                 |                                               |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     |                                               |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|-------------------|-----|---------|-----|---------------------|-----------------------------------------------|--|
| C2 PREZZI                       |                                               |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     |                                               |  |
| PREZZI<br>IMPIANTI E<br>SERVIZI | Ingresso<br>Spogliatoio                       |     | Cabina |     | Doccia |     | Ombrellone |     | Sedia a<br>sdraio |     | Lettino |     | Servizi<br>igienici |                                               |  |
|                                 | Min.                                          | Max | Min    | Max | Min    | Max | Min        | Max | Min               | Max | Min     | Max | Min                 | Max                                           |  |
|                                 |                                               |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     |                                               |  |
|                                 | Attrezzature sportive<br>ed ulteriori servizi |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     | Attrezzature balneari<br>ed ulteriori servizi |  |
|                                 | .....€.....                                   |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     | .....€.....                                   |  |
|                                 | (specificare).....€.....                      |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     | .....€.....                                   |  |
|                                 | .....€.....                                   |     |        |     |        |     |            |     |                   |     |         |     |                     | .....€.....                                   |  |

ESTREMI DELLA LICENZA (o Autorizzazione o Presa d' Atto)

FIRMA DEL RESPONSABILE



Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II

**Istruzioni per l'applicazione delle norme  
sul decentramento amministrativo.  
Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi.**

**II**

*Vigilanza sui prezzi.*

Per la vigilanza sui prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande, gli Enti si atterranno a quanto prescrive l'art. 9 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 e cureranno altresì di stabilire opportune intese con l'Autorità di P.S., cui la legge affida lo stesso compito.

Si richiama l'attenzione degli Enti sull'art.7 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244, il quale dispone che, qualora una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo denunziato per le camere ad un letto.

Alla funzione di vigilanza gli Enti provvederanno con personale specificamente preparato e investito dell'incarico con atto formale, come previsto dall'art.19 del succitato decreto.

Il Commissariato si riserva, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, ispezioni e controlli atti ad accertare l'osservanza, in ogni provincia, delle norme che regolano la materia.



## Commento sulla normativa turistica

### La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.

La rilevazione dei dati statistici ha un'importanza fondamentale nella determinazione dei programmi turistici predisposti sia dagli enti pubblici sia dai privati che operano nel settore. Infatti, le riflessioni che scaturiscono dai dati statistici dovrebbero influenzare le strategie e gli obiettivi.

La normativa di riferimento è fissata dall'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal successivo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nella regione Sicilia i dati statistici vengono raccolti, coordinati ed elaborati da: Aziende autonome di turismo, Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, Assessorato regionale al turismo, ognuno per le proprie competenze territoriali.

La normativa che disciplina la rilevazione delle presenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive, è costituita dal 3° comma dell'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dall'art. 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dal decreto 5 luglio 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive".





Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

**Norme sul sistema statistico nazionale e sulla  
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  
ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato art. 24;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Sistema statistico nazionale.*

**Art. 1**

*Oggetto della disciplina.*

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi

internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

**Art. 2**

*Ordinamento del Sistema statistico nazionale.*

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
  - a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  - b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
  - c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
  - d) gli uffici di statistica delle province;
  - e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
  - f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
  - h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Art. 3**

*Uffici di statistica.*

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività





secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

## **Art. 4**

### *Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.*

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorchè non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi uniformano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali.
5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

## **Art. 5**

### *Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.*

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le

metodologie.

## **Art. 6**

### *Compiti degli uffici di statistica.*

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
  - a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
  - b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
  - c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
  - d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.



## **Art. 7**

### *Obbligo di fornire dati statistici.*

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino e ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

## **Art. 8**

### *Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.*

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

## **Art. 9**

### *Disposizioni per la tutela del segreto statistico.*

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti

certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri.

## **Art. 10**

### *Accesso ai dati statistici.*

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio Della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti, ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale, sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

## **Art. 11**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
  - a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
  - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni



amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza Della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

### **Art. 12**

#### *Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.*

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
  - a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela Della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale;
  - b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
  - c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

### **Art. 13**

#### *Programma statistico nazionale.*

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.

## **Capo II**

### *Organizzazione e funzioni dell'ISTAT.*

### **Art. 14**

#### *Istituto nazionale di statistica.*

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il presidente;
  - b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
  - c) il consiglio;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.



## **Art. 15**

### *Compiti dell'ISTAT.*

1. L'ISTAT provvede:
  - a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
  - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
  - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
  - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
  - e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
  - g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
  - h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
  - i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
  - l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
  - m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
  - n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

## **Art. 16**

## *Presidente.*

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.
5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

## **Art. 17**

### *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.*

1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato è composto:
  - a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
  - b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
  - c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - d) da un rappresentante dell'UPI;
  - e) da un rappresentante dell'Union-camere;
  - f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
  - g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
  - h) dal direttore generale dell'ISTAT;





i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

### **Art. 18**

#### *Consiglio dell'ISTAT.*

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
  - a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  - b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
  - c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
  - d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

### **Art. 19**

#### *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:
  - a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
  - b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 24, comma 3.

### **Art. 20**

#### *Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.*

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

### **Art. 21**

#### *Direttive e atti di indirizzo.*

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
  - a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
  - b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
  - c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.



## **Art. 22**

### *Compiti del consiglio.*

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
  - a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
  - b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
  - d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
  - e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;
  - f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.
3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

## **Art. 23**

### *Gestione finanziaria.*

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

## **Art. 24**

### *Relazione al Parlamento.*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

## **Art. 25**

### *Abrogazioni di precedenti norme.*

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

## **Art. 26**

### *Norme transitorie.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.





Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989.

**COSSIGA**

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali

GAVA, Ministro dell'interno

MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

DE LORENZO, Ministro della sanità

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

CARLI, Ministro del tesoro

*Visto, il Guardasigilli:* VASSALLI



ISTAT  
Circolare 16 dicembre 1996, n. 45

## Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli anni 1997 e successivi.

Nel corso del 1995 il quadro generale entro il quale la rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive è stata finora condotta si è modificato, rendendo necessario rivedere alcuni meccanismi anche di tipo organizzativo. Gli elementi determinanti sono stati:

- la legge di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (30 maggio 1995, n. 203) che ha modificato la norme di pubblica sicurezza per gli esercizi alberghieri e che ha nella sostanza abolito il registro di P.S., atto amministrativo su cui si basava la rilevazione negli esercizi alberghieri;
- la direttiva comunitaria 95/97 del 23 novembre 1995 che obbliga i Paesi a fornire informazioni statistiche in materia di turismo, definendo tempi e tipologie dei dati.

Le modalità e i contenuti della rilevazione che saranno ora illustrati, sono il risultato di una approfondita e comune riflessione fra l'ISTAT, il Dipartimento per il Turismo, l'ENIT, il CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo e per il Sistema Statistico) nonché la Segreteria Generale del Sistan. La nuova organizzazione della rilevazione tiene conto:

- della soppressione del Registro di Pubblica Sicurezza provvedimento che ha determinato il cambiamento nel sistema di raccolta delle informazioni sul movimento della clientela principalmente negli alberghi. La rilevazione, per la quale è stata costruita una nuova modulistica, non più legata al Registro degli arrivi e delle partenze, rimane a tutti gli effetti una rilevazione dell'ISTAT alla stessa stregua delle altre rilevazioni o indagini statistiche. In quanto tale essa è regolamentata dalla vigente normativa sull'obbligo di fornire i dati (pena le sanzioni previste) e sul segreto statistico;
- della necessità di ampliare il sistema informativo sul turismo in considerazione della domanda espressa dal Paese (ad esempio, l'analisi

della clientela italiana secondo la regione di residenza) e delle esigenze delineate dalla direttiva comunitaria;

- dell'obiettivo di lasciare invariata l'organizzazione per ciò che riguarda le relazioni tra gli organismi competenti e le modalità di esecuzione dell'indagine;
- del nuovo assetto degli enti periferici del turismo (legge-quadro sul turismo, maggio 1983 n. 217) che vede attribuire le funzioni in materia di statistiche sul turismo ad enti diversi nelle varie regioni. Queste ultime, in alcuni casi, con l'istituzione di strutture per la realizzazione di sistemi informativi regionali, hanno assunto un nuovo ruolo che prevede compiti di indirizzo e di coordinamento;
- della diffusione di strumenti e procedure informatizzate che assumono un ruolo decisivo nella reimpostazione della rilevazione ai fini di un ammodernamento del processo di elaborazione: sono rigidi infatti i termini imposti dalla direttiva comunitaria per la trasmissione e diffusione dei dati (tre mesi per i dati provvisori e sei per quelli definitivi). Sotto questo profilo la situazione nel Paese è variegata: alcuni enti, infatti trasmettono i dati dei Modd. CTT/I per via informatica, altri inviano tabulati corrispondenti al MOD. ISTAT CTT/1 (frutto evidente dell'uso di mezzi informatici) e altri continuano ad elaborarli manualmente. Appare evidente la necessità di standardizzare i formati di trasmissione privilegiando gli strumenti informatici ed in tal senso utilizzando caratteri leggibili da qualsiasi piattaforma (formato ASCII) ~f e definendo regole di struttura dei record da trasmettere. L'ISTAT è a disposizione per fornire gli elementi utili per la realizzazione del progetto;
- dell'obiettivo di riduzione degli oneri connessi alla trasmissione delle informazioni da parte degli enti periferici: infatti con le nuove disposizioni i modelli o i supporti informatici saranno trasmessi solo all'ISTAT, (non più all'ENIT e al Dipartimento per il Turismo). Sarà poi compito dell'ISTAT provvedere a fornire a tali organismi copia elettronica delle informazioni ricevute.

Di seguito sono illustrate le modalità di attuazione della nuova rilevazione con riferimento ai:

- modelli di rilevazione;
- compiti degli esercizi ricettivi;
- compiti degli enti periferici del turismo.

### MODELLI DI RILEVAZIONE

Per la rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi occorre compilare i seguenti modelli: Modello ISTAT C/59 a cura degli esercenti: è il modello di base con cui sono rilevate giornalmente le informazioni sugli arrivi e le partenze di tutti gli esercizi ricettivi sia alberghieri sia complementari.





Rispetto alla precedente versione è stata soppressa la colonna sul “numero di registro di P.S.”. Per agevolare gli esercenti, il modello può essere compilato in tre modi:

- raggruppando gli arrivi e le partenze della clientela secondo ciascuna nazionalità di residenza o secondo la provincia di residenza dei clienti italiani;
- indicando l’arrivo e la partenza di ciascun cliente;
- in forma mista, secondo le esigenze operative dell’esercente.

Il modello C/59 è predisposto in doppia copia, una da inviare all’organo del turismo competente, l’altra da trattenere presso l’esercizio ricettivo per due anni. Tavole di spoglio A1 e A2 a cura degli organi periferici del turismo o degli esercenti: la precedente Tavola di spoglio A è stata suddivisa in due parti, ciascuna riferita alla prima e alla seconda quindicina del mese. Le nuove tavole sono più complesse rispetto alla precedente come conseguenza dell’inserimento di nuove nazionalità dei clienti stranieri e delle regioni di residenza per i clienti italiani.

Come negli anni precedenti tali tavole rappresentano uno strumento che consente il riepilogo dei dati di ogni esercizio per gli enti territoriali competenti, indispensabile nel caso di elaborazione manuale. Nel caso in cui l’elaborazione dei Modd. C/59 sia svolta con procedure informatiche la compilazione delle Tavole di spoglio appare superflua, e quindi non obbligatoria.

Già nel passato in alcuni casi la Tavola di spoglio A è stata fatta compilare direttamente dagli esercizi ricettivi; anche per il futuro è data facoltà agli enti periferici di far adottare tali Tavole come modello di base alternativo al Mod. ISTAT C/59.

In considerazione della forte variabilità di scelte organizzative all’interno degli Enti del turismo, si ritiene opportuno che la scelta del tipo di modello da far compilare agli esercizi spetti agli organi periferici. Quindi saranno le stesse regioni a concordare e ad organizzare con gli organi locali il proprio sistema informativo sul turismo, in considerazione delle strutture già esistenti. Con l’occasione possono essere anche adottate modelli con analisi più dettagliate o organizzati in forma diversa da quelli predisposti dall’ISTAT. In questo caso occorre tuttavia una approvazione preventiva da parte dell’ISTAT, al fine di garantire la perfetta omogeneità delle informazioni a livello nazionale.

Modello ISTAT CTT/I a cura degli organi periferici del turismo: come per il passato, il modello riepiloga le informazioni a livello di ciascuna competenza territoriale.

Le modifiche sostanziali riguardano:

- l’inserimento di nuove nazionalità per i clienti stranieri (la maggior parte delle quali espressamente richieste dalla Direttiva comunitaria);
- l’inserimento delle regioni di residenza per i clienti italiani (è forte la domanda di informazioni per misurare la mobilità turistica interna, per la programmazione regionale, per gli operatori del settore e per la costruzione

della bilancia turistica interregionale);

- l’adozione di una nuova codifica dei Paesi esteri e la codifica delle regioni italiane: per i Paesi esteri è stata utilizzata la codifica delle statistiche del Commercio con l’estero, in conformità a quanto auspicato dalla Comunità, salvo alcuni necessari aggiustamenti, mentre le regioni italiane sono state codificate in modo da soddisfare le esigenze informatiche;
- l’aggiunta di una colonna informativa sugli alloggi agro-turistici (col. 23) in considerazione del crescente sviluppo di tale forma di ricettività. Con l’occasione si raccomanda una particolare attenzione da parte degli organi competenti, per utilizzare tutti i mezzi che consentano un accertamento della reale consistenza di tali tipi di alloggio e del relativo movimento;
- lo spostamento della colonna degli “Alloggi dati in affitto per vacanza da privati o imprese non iscritti al REC” (ex colonna 31) al di fuori dello spazio destinato al “Totale degli esercizi complementari” ed al “Totale generale”. Tale scelta deriva dalla constatazione della frammentarietà e della scarsa attendibilità delle informazioni attualmente rilevate. Di concerto tra l’ISTAT e le regioni sono comunque allo studio iniziative atte a definire criteri e metodologie la raccolta di informazioni su tale forma di alloggio che rappresenta una quota rilevante del movimento dei clienti.

Modello ISTAT CTT/3 a cura degli enti periferici del turismo:

rimane invariato sia nella formulazione che nelle modalità di trasmissione. Si prevede tuttavia, in un prossimo futuro di sopprimere il modello, l’ISTAT ne darà apposita comunicazione, quando le modalità e i tempi di trasmissione del Modello CTT/I consentiranno l’elaborazione dei dati provvisori entro i termini previsti dalla Direttiva.

Compiti degli esercizi ricettivi

Tutti gli esercizi ricettivi devono compilare giornalmente il modello di rilevazione di base indicato dal competente organo del turismo (Modello C/59 o Tavole di spoglio A1 e A2); il modello debitamente compilato in ogni sua parte sarà trasmesso al competente organo del turismo:

- giornalmente nel caso del Modello C/59
- alla fine di ogni quindicina del mese se l’esercizio deve compilare la Tavola di spoglio A 1 e A2.

Ove esista la possibilità, le informazioni sul movimento dei clienti possono essere trasmesse anche per via informatica all’organo del turismo competente, previa verifica della compatibilità dei sistemi e delle procedure.

Copia del modello ISTAT C/59 o delle Tavole di spoglio o del corrispondente supporto informatico, inviata al competente organo del turismo, deve essere trattenuta e conservata dall’esercizio per un periodo di 2 (due) anni.

Le modalità di compilazione del modello-base rimangono invariate. Si fa presente che nel caso di clienti arrivati e partiti nella medesima giornata, senza quindi pernottamento, le presenze debbono essere pari al numero degli arrivi.



Con l'occasione è opportuno ricordare che i dati raccolti nell'ambito della presente indagine, compresa nel programma statistico nazionale approvato con il D.P.C.M 11 dicembre 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996), sono tutelati dal segreto statistico Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale; possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322). È fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le rilevazioni indicate nel D.P.R 22 gennaio 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996) di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione. Coloro che non forniscano i dati, o li forniscano scientemente errati od incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative (artt. 7 e 11 del citato d. lgs. n. 322/1989).

### COMPITI DEGLI ORGANI PERIFERICI DEL TURISMO

Per effetto delle diversità esistenti nelle varie regioni in merito agli organi competenti in materia di statistica del turismo, si farà riferimento ai seguenti raggruppamenti:

- organi regionali - Dipartimenti statistici, Assessorati al Turismo, ecc.;
- organi provinciali - Ente Provinciale per il Turismo, Ufficio di Statistica presso la Provincia, Azienda di Promozione Turistica;
- organi sub-provinciali - Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo, Azienda di Promozione turistica, comuni, altri uffici periferici.

I compiti dei vari organi periferici del turismo rimangono pressoché invariati rispetto al passato, salvo i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni.

In particolare:

- a) Compiti degli organi regionali: alcune esperienze, quali il gruppo di lavoro turismo ISTAT- CISIS e i rapporti con alcuni organismi regionali hanno evidenziato il ruolo fondamentale che le regioni possono assumere nella promozione, nel coordinamento e nell'indirizzo della produzione della informazione statistica nel settore. È quindi auspicabile che nel futuro tutti gli organi regionali assumano tale ruolo e diventino dunque gli interlocutori principali per l'ISTAT. Pertanto in relazione alla rilevazione in oggetto essi, ove possibile:
- definiscono il tipo di modello - base da far compilare agli esercizi ricettivi (Modello ISTAT C/59 o Tavole di spoglio A);
  - definiscono e coordinano le modalità di raccolta ed elaborazione delle informazioni e i compiti degli altri enti territoriali di competenza;
  - promuovono l'adozione di procedure informatizzate, compatibilmente con le proprie risorse, definendo criteri di omogeneità e compatibilità, verificando la possibilità di razionalizzare le eventuali risorse esistenti presso i vari organi territoriali; attivano inoltre i necessari contatti con

l'ISTAT per la trasmissione dei Modd. ISTAT CTT/1 per via informatica;

- inviano i modelli ISTAT CTT/1 e ISTAT CTT/3 entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento ciò è valido solo per le regioni che provvederanno a trasmettere all'ISTAT le informazioni relative a tutto il territorio di competenza.

- b) Compiti degli organi provinciali: tali organi, in accordo con le eventuali disposizioni regionali, continuano a svolgere i compiti di coordinamento e controllo svolti nel territorio di competenza. In particolare:
- raccolgono ed elaborano le informazioni per i comuni che non sono di competenza di eventuali organi sub-provinciali (Modd. ISTAT C/59, Tavola di spoglio A, Mod. ISTAT CTT/1 e Mod. ISTAT CTT/3);
  - effettuano controlli qualitativi sulle informazioni trasmesse dagli organi sub-provinciali (Modd. ISTAT CTT/1); a tale proposito, si raccomanda la massima attenzione sul controllo delle giornate-letto disponibili e le congruenze con le presenze dichiarate dagli esercizi;
  - raccolgono ed elaborano le informazioni di competenza di organi sub-provinciali inadempienti (Modd. ISTAT C/59, Tavola di spoglio A1 e A2, Modd. ISTAT CTT/1 e Modd. ISTAT CTT/3);
  - trasmettono all'ISTAT le elaborazioni dei singoli organi sub-provinciali e quelle effettuate direttamente entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento (Modd. ISTAT CTT/1). È abolita la trasmissione all'ISTAT del riepilogo provinciale dei MOD. ISTAT CTT/1 e del MOD ISTAT CTT/3;
  - promuovono il processo di informatizzazione compatibilmente con le proprie risorse e in accordo con eventuali disposizioni degli organi regionali. Al fine di organizzare la trasmissione dei Modd. CTT/1 all'ISTAT per via informatica, attivano i necessari contatti con detto Istituto e con gli organi regionali.
- c) Compiti degli organi sub-provinciali: come nel passato essi:
- raccolgono ed elaborano i modelli di base degli esercizi del territorio di propria competenza (ISTAT C/59 e Tavole di spoglio);
  - approntano i Modd. ISTAT CTT/1 e ISTAT CTT/3 e ad inviano all'organo provinciale competente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento copia del Mod ISTAT CT/3 all'ISTAT, preferibilmente via fax;
  - inviano entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento copia del Mod. ISTAT CT/3 all'ISTAT, preferibilmente via fax;
  - comunicano agli organi provinciali, regionali e all'ISTAT l'eventuale adozione di procedure informatizzate,
- per verificarne le necessarie compatibilità e organizzare la trasmissione delle elaborazioni per via informatica.

Data di decorrenza della rilevazione

La rilevazione così modificata decorrerà dal mese di gennaio 1997. Pertanto a



partire dal 1° gennaio 1997 dovranno essere utilizzati i nuovi modelli di base, in particolare se trattasi della Tavole di spoglio A 1 e A2. È fondamentale la massima osservanza della data sopra indicate; quindi gli enti periferici del turismo sono invitati a informare tutti gli esercizi ricettivi di propria competenza delle modifiche e ad impartire le relative istruzioni. Sono inoltre pregati di utilizzare dal gennaio 1997 esclusivamente i nuovi Modd. ISTAT CTT/1 o gli elaborati informatici perfettamente corrispondenti, al fine di evitare il rischio di una impossibilità di elaborazione dei dati e il conseguente ritardo delle relative pubblicazioni e nelle trasmissioni delle informazioni alla Comunità Europea nei termini previsti dalla direttiva.

Si rammenta che l'ENIT, come per il passato, ha provveduto alla stampa di tutti i modelli necessari per la rilevazione e ne sta organizzando la distribuzione sul territorio. Nel caso di esaurimento delle scorte della modulistica, la stessa deve essere richiesta all'ENIT - Via Marghera, 2 - 00185 Roma.

Si allegano alla presente circolare i nuovi modelli C/59, Tavole di spoglio A1 e A2 e MOD. ISTAT CTT/1. Gli enti direttamente coinvolti nella raccolta ed elaborazione dei dati troveranno allegato anche il tracciato record predisposto dall'ISTAT per la trasmissione per via informatica del MOD. ISTAT CTT/ 1. Tale formato di trasmissione, in caratteri ASCII, deve essere utilizzato sia dagli enti che già nel passato hanno adottato tale forma di trasmissione, sia da quelli che intendano farlo nel futuro.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione l'ISTAT rimane a disposizione:

Servizio SER/A - Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma  
Tel. 06.852271 int. 7275 - 7276 - 7270 - 7271 Fax 06.8415152

Da quanto illustrato è evidente il notevole impegno richiesto a tutti gli esercizi ricettivi e agli organi periferici: l'intento è quello di realizzare un sistema informativo di ampia portata ed utilizzazione, tempestivo e adeguato alle necessità di un Paese nel quale il settore turismo costituisce una quota rilevante dell'economia. Le informazioni fornite dalla rilevazione in oggetto, più che nel passato, forniranno un contributo fondamentale alla realizzazione della base informativa sul turismo italiano.





**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
4 dicembre 1996**

**Approvazione dell'elenco delle rilevazioni  
rientranti nel programma statistico nazionale  
1997-1999, per le quali sussiste  
l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati  
e le notizie che siano loro richiesti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 236

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica», ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1997-1999, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
- Preso atto che il Programma statistico nazionale, per il triennio 1997-1999, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;
- Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste;
- Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

**DECRETA**

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.

**ELENCO DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE,**

rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 1997-99, che comportano l'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 332/1989.

**ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

|          |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Area: Censimenti. Settore: Censimenti.                                                                                                                                      |
| CEA-983  | Censimento intermedio dell'industria e dei servizi Area: Sociale. Settore: Sanità.                                                                                          |
| SNT-387  | Ammissioni nei servizi psichiatrici degli Ospedali generali.                                                                                                                |
| SNT-388  | Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo.                                                                                                                        |
| SNT-389  | Interruzioni volontarie della gravidanza                                                                                                                                    |
| SNT-607  | Rilevazione dei decessi per Aids (Mod. D/4-AIDS) Area: Sociale. Settore: Assistenza e previdenza.                                                                           |
| AMP-368% | Assistenza sociale erogata dalle Amministrazioni provinciali.                                                                                                               |
| AMP-370% | Presidi residenziali socio-assistenziali.                                                                                                                                   |
| AMP-371% | Colonie e campeggi estivi per minori.                                                                                                                                       |
| AMP-372% | Asili nido Area: Sociale. Settore: Istruzione.                                                                                                                              |
| IST-310% | Scuole secondarie superiori.                                                                                                                                                |
| IST-311% | Scuole di istruzione artistica e musicale.                                                                                                                                  |
| IST-313% | Università ed istituti superiori.                                                                                                                                           |
| IST-314% | Corsi di diploma universitario.                                                                                                                                             |
| IST-315% | Corsi di formazione professionale                                                                                                                                           |
| IST-333% | Indagine pilota sull'alfabetizzazione funzionale degli adulti (IALS).                                                                                                       |
| IST-592% | Indagine campionaria sugli utilizzatori del sistema scolastico (pilota)                                                                                                     |
| IST-593% | Percorsi formativi e professionali dei maturi Area: Sociale. Settore: Cultura.                                                                                              |
| IST-316% | Statistica della stampa periodica                                                                                                                                           |
| IST-317% | Statistica della produzione libraria Area: Sociale. Settore: Lavoro.                                                                                                        |
| FAM-211% | Forze di lavoro                                                                                                                                                             |
| IST-327% | Sbocchi professionali dei laureati                                                                                                                                          |
| OCC-265% | Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni lorde e i redditi da lavoro nelle imprese dell'industria e dei servizi, con 500 addetti ed oltre |
| OCC-268% | Rilevazione mensile dei conflitti di lavoro e dei conflitti non originati da vertenze di lavoro                                                                             |
| OCC-894% | Occupazione, orari di lavoro, retribuzioni lorde e redditi da lavoro nelle imprese dell'industria e dei servizi con meno di 500 addetti                                     |
| OCC-896% | Rilevazione sulla flessibilità nel mercato del lavoro e sulla flessibilità retributiva Area Sociale. Settore: Famiglie e aspetti                                            |

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | sociali vari.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                           |
| AMP-799% | Organizzazioni di volontariato                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGR-077% | Prodotti della pesca marittima in acque al di fuori del Mediterraneo                                                                                                                      |
| FAM-210% | Consumi delle famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                           | AGR-079% | Acquacoltura                                                                                                                                                                              |
| FAM-580% | Multiscopo sulle famiglie - Indagine generale: aspetti della vita quotidiana (a)                                                                                                                                                                                                                 | AGR-897% | Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole 1997                                                                                                                   |
| FAM-714% | Multiscopo sulle famiglie - Tempo libero e cultura, vacanze, sport, lettura e altri aspetti del tempo libero                                                                                                                                                                                     | AGR-898% | Indagine sui bilanci aziendali Area: Economica. Settore: Industria.                                                                                                                       |
| FAM-716% | Multiscopo sulle famiglie - famiglie e soggetti sociali vari                                                                                                                                                                                                                                     | CEA-100% | Rilevazione totale sull'occupazione nelle imprese con 50 addetti ed oltre per l'aggiornamento dell'archivio dell'industria e dei servizi (SIRIO- NAI)                                     |
| FAM-717% | Multiscopo sulle famiglie: famiglie e vittimizzazione                                                                                                                                                                                                                                            | CEA-101% | Rilevazione campionaria sull'occupazione nelle imprese fino a 49 addetti per l'aggiornamento dell'archivio dell'industria e dei servizi (SIRIO- NAI)                                      |
| FAM-718% | Multiscopo sulle famiglie - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)                                                                                                                                                                                                               | CEA-104% | Rilevazione delle nuove imprese iscritte negli archivi amministrativi                                                                                                                     |
| FAM-719% | Uso del tempo (indagine pilota)                                                                                                                                                                                                                                                                  | IND-121% | Stima provvisoria del prodotto lordo delle imprese industriali, del commercio, trasporti e comunicazioni e dei servizi prestati alle imprese e degli investimenti delle imprese pubbliche |
| FAM-720% | Nuova indagine sperimentale sui consumi delle famiglie                                                                                                                                                                                                                                           | IND-260% | Produzione industriale e calcolo indici a base 1990                                                                                                                                       |
| FAM-721% | Uso del tempo Area: Economica. Settore: Agricoltura, foreste e pesca.                                                                                                                                                                                                                            | IND-261% | Fatturato, ordinativi e consistenza degli ordinativi e calcolo indici a base 1990                                                                                                         |
| AGR-008% | Agroindustria alimentare - annuale su carne, pesce, frutta, ortaggi, legumi, oli, grassi animali e vegetali, granaglie e prod. amidacei, prod. per aliment.ne animale, altri prod. alim., bevande, tabacchi                                                                                      | IND-264% | Siderurgia                                                                                                                                                                                |
| AGR-028% | Riproduzione bovina e bufalina                                                                                                                                                                                                                                                                   | IND-624% | Sistema dei conti delle imprese                                                                                                                                                           |
| AGR-029% | Agroindustria alimentare - mensile sul bestiame macellato                                                                                                                                                                                                                                        | IND-755% | Indagine sulla produzione e sui consumi intermedi dell'industria                                                                                                                          |
| AGR-030% | Agroindustria alimentare - mensile sul latte e prodotti lattiero-caseari                                                                                                                                                                                                                         | IND-762% | Indagine trimestrale sulla produzione industriale del settore tessile e abbigliamento                                                                                                     |
| AGR-032% | Attività degli impianti di incubazione artificiale delle uova                                                                                                                                                                                                                                    | SER-122% | Campionaria sulle piccole e medie imprese con addetti da 1 a 19 Area: Economica. Settore: Costruzioni e opere pubbliche.                                                                  |
| AGR-033% | Distribuzione per uso agricolo di concimi minerali ed organo-minerali di produzione nazionale e di importazione                                                                                                                                                                                  | IND-262% | Opere pubbliche e di pubblica utilità                                                                                                                                                     |
| AGR-034% | Distribuzione per uso agricolo di prodotti fitoiatrici                                                                                                                                                                                                                                           | IND-263% | Attività edilizia Area: Economica. Settore: Commercio interno.                                                                                                                            |
| AGR-035% | Distribuzione delle sementi certificate                                                                                                                                                                                                                                                          | SER-429% | Consistenza e struttura dei mercati all'ingrosso                                                                                                                                          |
| AGR-036% | Distribuzione dei mangimi completi e complementari                                                                                                                                                                                                                                               | SER-430% | Movimento e giacenze merci nei magazzini generali                                                                                                                                         |
| AGR-041% | Indagine sulla struttura delle aziende frutticole ed agrumicole 1997                                                                                                                                                                                                                             | SER-432% | Vendite della media e grande distribuzione commerciale per la costruzione dei numeri indici mensili                                                                                       |
| AGR-042% | Indagine sulla consistenza degli allevamenti bovini al 1° giugno                                                                                                                                                                                                                                 | SER-433% | Vendite nei «cash and carry»                                                                                                                                                              |
| AGR-044% | Indagine sulla consistenza degli allevamenti suini al 1° aprile ed al 1° agosto                                                                                                                                                                                                                  | SER-758% | Vendite della piccola distribuzione commerciale per la costruzione di numeri indici mensili Area: Economica. Settore: Turismo.                                                            |
| AGR-047% | Agroindustria alimentare - annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari                                                                                                                                                                                                                     | SER-434% | Consistenza degli esercizi ricettivi per comune                                                                                                                                           |
| AGR-075% | Prodotti della pesca marittima e lagunare {aa}                                                                                                                                                                                                                                                   | SER-435% | Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi                                                                                                                                            |
|          | (a) Per quanto riguarda le notizie concernenti lo stato di salute, i soggetti interpellati possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi di quanto disposto dall'art.7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989. segue Area: Economica; Settore: Agricoltura, foreste e pesca. | SER-436% | Movimento viaggiatori transitati alla frontiera                                                                                                                                           |
| AGR-076% | Prodotti della pesca nelle tonnare e tonnarelle                                                                                                                                                                                                                                                  | SER-437% | Attività alberghiera nei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SER-446% | Esercizi ricettivi e agenzie di viaggi (Horeca e Adv)                                                                                                                                     |

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



|          |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SER-451% | Indagine sull'attività turistica mensile degli esercizi alberghieri e delle agenzie di viaggi (Horeca-Adv)                           | OCC-285% | Rilevazione delle retribuzioni lorde contrattuali degli operai agricoli a tempo indeterminato segue Area: Economica; Settore: Retribuzioni.                                                                                                      |
| SER-796% | Indagine congiunturale su alberghi e ristoranti Area: Economica. Settore: Trasporti e comunicazioni.                                 | OCC-897% | Indagine comunitaria sui costi diretti ed indiretti dell'occupazione                                                                                                                                                                             |
| SER-439% | Rapporto statistico di incidente stradale                                                                                            | OCC-907% | Rilevazione delle retribuzioni lorde contrattuali degli operai agricoli a tempo determinato Area: Ambientale. Settore: Ambientale.                                                                                                               |
| SER-440% | Navigazione marittima per operazioni di commercio                                                                                    | AGR-082% | Rilevazione della caccia. Ministero dell'ambiente. Area: Ambientale. Settore: Ambientale.                                                                                                                                                        |
| SER-441% | Provviste di bordo imbarcate                                                                                                         | AMB-001% | Rilevazione sull'attività estrattiva di cava                                                                                                                                                                                                     |
| SER-456% | Trasporto merci su strada                                                                                                            | AMB-002% | Rilevazione sugli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani                                                                                                                                                                                     |
| SER-756% | Telecomunicazioni                                                                                                                    | AMB-003% | Gestione delle aree protette                                                                                                                                                                                                                     |
| SER-761% | Indagine sull'offerta di trasporto per i passeggeri                                                                                  | AMB-004% | Rilevazione sui fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura                                                                                                                                                                                  |
| SER-791% | Indagine congiunturale sulle imprese di trasporto Area: Economica. Settore: Credito e assicurazioni.                                 | AMB-005% | Rilevazione sulle fognature                                                                                                                                                                                                                      |
| SER-706% | Bilanci delle imprese finanziarie Area: Economica. Settore: Servizi a imprese e a famiglie.                                          | AMB-006% | Rilevazione sugli acquedotti. Ministero per i beni culturali e ambientali. Area: Sociale. Settore: Cultura.                                                                                                                                      |
| SER-755% | Servizi informatici                                                                                                                  | BCA-003% | Censimento dei siti archeologici visibili                                                                                                                                                                                                        |
| SER-775% | Servizi professionali d'impresa: collaudi e analisi tecniche                                                                         | BCA-007% | Indagine sugli istituti culturali ammessi al contributo dello Stato. Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Area: Economica. Settore: Industria.                                                                                     |
| SER-779% | Servizi professionali d'impresa: pubblicità                                                                                          | MIC-001% | Statistiche delle industrie estrattive in Italia                                                                                                                                                                                                 |
| SER-780% | Servizi professionali d'impresa: studi di mercato e sondaggi d'opinione                                                              | MIC-003% | Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria, dati di occupazione del personale.                                                                                                                                |
| SER-781% | Indagine pilota sulle imprese per la pulizia industriale                                                                             | MIC-007% | Consumi di prodotti energetici delle industrie.                                                                                                                                                                                                  |
| SER-787% | Indagini congiunturale sui servizi ricreativi                                                                                        | MIC-008% | Importazione-esportazione, consumi di prodotti carboniferi.                                                                                                                                                                                      |
| SER-788% | Indagine congiunturali sui servizi d'impresa per l'igiene della persona                                                              | MIC-016% | Importazione-esportazione, consumi di prodotti petroliferi Area: Economica. Settore: Commercio interno.                                                                                                                                          |
| SER-789% | Indagine pilota sul settore audiovisivo                                                                                              | MIC-009% | Manifestazioni fieristiche internazionali.                                                                                                                                                                                                       |
| SER-802% | Indagine congiunturale su attività professionali ed imprenditoriali Area: Economica. Settore: Ricerca e sviluppo.                    | MIC-011% | Rilevazione sui centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio.                                                                                                                                                                                  |
| IND-287% | Ricerca scientifica effettuata in Italia                                                                                             | MIC-012% | Rilevazione forme associative del commercio: unioni volontarie e gruppi di acquisto.                                                                                                                                                             |
| IND-563% | Innovazione tecnologica Area: Economica. Settore: Prezzi.                                                                            | MIC-014% | Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry Area: Economica. Settore: Prezzi.                                                                                                                              |
| PRE-338% | Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali                                                                      | MIC-028% | Rilevazione dei prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili). Ministero dell'interno. Area: Sociale. Settore: Assistenza e previdenza. |
| PRE-339% | Rilevazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori                                                                         | INT-008% | Tossicodipendenti in trattamento presso i servizi sanitari pubblici e le strutture socio-riabilitative                                                                                                                                           |
| PRE-340% | Rilevazione dei prezzi e dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale, di un capannone industriale e di un tronco stradale | INT-009% | Censimento servizi sanitari pubblici e strutture socio-riabilitative Area: Sociale. Settore: Famiglie e aspetti sociali vari.                                                                                                                    |
| PRE-341% | Rilevazione dei prezzi al consumo                                                                                                    | INT-043% | Strutture di accoglienza per extracomunitari.                                                                                                                                                                                                    |
| PRE-347% | Rilevazione dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRE-349% | Rilevazione dei prezzi al consumo per le parità del potere d'acquisto (PPA) nell'U.E. (indagine comunitaria)                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRE-350% | Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRE-672% | Rilevazione dei prezzi praticati dai grossisti Area: Economica. Settore: Retribuzioni.                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AGR-267% | Retribuzioni dei lavoratori dipendenti in agricoltura                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OCC-266% | Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OCC-269% | Rilevazione delle retribuzioni contrattuali e costo del lavoro degli operai dell'edilizia                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



|          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INT-044% | Rilevazione sulla condizione sociale della popolazione anziana in Italia. Ministero dei lavori pubblici. Area: Economica. Settore: Costruzioni e opere pubbliche.                                                    | TRN-001% | Area: Economica. Settore: Trasporti e comunicazioni. Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili                                                                                                 |
| MLP-010% | Stato di attuazione delle opere pubbliche di edilizia demaniale e delle opere idrauliche di difesa del suolo di competenza statale. Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Area: Sociale. Settore: Lavoro. | TRN-003% | Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione ed in gestione governativa                                                                                                                                   |
| LPS-013% | Archivio dati società cooperative.                                                                                                                                                                                   | TRN-005% | Trasporto pubblico locale                                                                                                                                                                                                      |
| LPS-016% | Statistiche della cooperazione.                                                                                                                                                                                      | TRN-006% | Indagine sulle autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo e internazionale) e noleggio autobus                                                                                                              |
| LPS-019% | Cooperative sociali RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Area: Economica. Settore: Credito e assicurazioni.                                                                                                               | TRN-007% | Servizi di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari                                                                                                                                                  |
| RGS-001% | Indagine sui mutui contratti dagli Enti locali per finalità d'investimento. Ministero della sanità 4>Area: Sociale. Settore: Sanità.                                                                                 | TRN-008% | Trasporti per condotta                                                                                                                                                                                                         |
| SAN-004% | Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Presidi sanitari.                                                                                                                                                    | TRN-009% | Trasporti di vie d'acqua interna                                                                                                                                                                                               |
| SAN-006% | Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Rilevazione degli Istituti di cura (personale dipendente).                                                                                                           | TRN-021% | Movimenti traffico aeroportuale attività commerciale (linea charter e voli taxi taxi-aereo)                                                                                                                                    |
| SAN-007% | Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Rilevazione degli Istituti di cura (attività degli Istituti).                                                                                                        | TRN-022% | Traffico aeroportuale: origine e destinazione passeggeri merci e posta PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Area: Economica. Settore: Turismo.                                                                                |
| SAN-008% | Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Rilevazione degli Istituti di cura (caratteristiche strutturali).                                                                                                    | PCM-006% | Turismo in Italia                                                                                                                                                                                                              |
| SAN-010% | Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Grandi apparecchiature.                                                                                                                                              | PCM-010% | Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località marine                                                                                                                                                             |
| SAN-018% | Dimessi dagli Istituti di ricovero pubblici e privati Area: Ambientale. Settore: Ambientale.                                                                                                                         | PCM-011% | Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località di lago                                                                                                                                                            |
| SAN-019% | Rilevazione sulla rete acquedottistica. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Area: Sociale. Settore: Istruzione.                                                                     | PCM-012% | Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località montane                                                                                                                                                            |
| URS-001% | Istruzione universitaria - dati provvisori.                                                                                                                                                                          | PCM-013% | Movimento turistico nelle città d'arte                                                                                                                                                                                         |
| URS-002% | Studenti universitari MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Area: Economica. Settore: Agricoltura, foreste e pesca.                                                                               | PCM-014% | Consistenza degli esercizi ricettivi per provincia. Regione Liguria. Area: Sociale. Settore: Istruzione.                                                                                                                       |
| RAF-001% | Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole                                                                                                                                                                    | LIG-001% | Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA {C} Area: Economica. Settore: Industria.                                                          |
| RAF-005% | Stima delle superfici e previsione delle produzioni delle coltivazioni con la tecnica del telerilevamento                                                                                                            | CCL-001% | Nuove imprese manifatturiere e di servizi alle imprese della Provincia di Lucca COMUNE DI FIRENZE Area: Sociale. Settore: Lavoro.                                                                                              |
| RAF-006% | Produzione, movimento e importazione di concimi minerali e organo- minerali                                                                                                                                          | FIR-001% | Indagine sui comportamenti dei cittadini nel mercato del lavoro nel Comune di Firenze ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Area: Sociale. Settore: Sanità.                                                                            |
| RAF-007% | Meccanizzazione agricola in Italia                                                                                                                                                                                   | ISS-009% | Indagine sulla distribuzione dei campi elettromagnetici prodotti dalle emittenti radiotelevisive sul territorio nazionale, in rapporto a possibili effetti sulla salute umana ENEL S.p.A. Area: Economica. Settore: Industria. |
| RAF-008% | Dichiarazioni viti-vinicole: giacenze presso i produttori e i commercianti                                                                                                                                           | ENE-001% | Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica dell'intero settore elettrico nazionale: (ENEL, Autoproduttori, Aziende Municipalizzate ed altre imprese)                                               |
| RAF-009% | Dichiarazioni viti-vinicole: superfici e produzione                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                |
| RAF-010% | Attività di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                |
| RAF-016% | Valore di mercato di orate, polpi, seppie e calamari congelati. MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                |





|          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENE-002% | Statistiche mensili Serie grande produzione (S.G.P.)                                                                                                                                                           |
| ENE-003% | Statistiche mensili della richiesta elettrica dell'ENEL e dei terzi produttori nazionali UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - UNIONCAMERE Area: Economica. Settore: Amministrazione pubblica.           |
| UCC-002% | Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi della Pubblica Amministrazione ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA – ISCO Area: Sociale. Settore: Famiglie e aspetti sociali vari. |
| ISC-004% | Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. presso le famiglie Area: Economica. Settore: Industria.                                                                                                                      |
| ISC-001% | Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. presso le imprese manifatturiere ed estrattive                                                                                                                               |
| ISC-002% | Inchiesta ISCO-U.E. sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive Area: Economica. Settore: Costruzioni e opere pubbliche.                                                                     |
| ISC-005% | Inchiesta congiuntura ISCO-U.E. sulle costruzioni Area: Economica. Settore: Commercio interno.                                                                                                                 |
| ISC-003% | Inchieste ISCO-U.E. sul commercio al minuto Area: Economica. Settore: Servizi a imprese e a famiglie.                                                                                                          |
| ISC-006% | Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. sul terziario avanzato ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA – INEA Area: Economica. Settore: Agricoltura, foreste e pesca.                                                 |
| INE-001% | Rete d'informazione contabile agricola CEE (RICA)                                                                                                                                                              |



**Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 5 luglio 1994**

**Approvazione del modello  
cui dovranno essere conformi le schede per la  
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza  
dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994

**IL MINISTERO DELL'INTERNO**

- Visto l'art.109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773;
- Visto l'art.16 della legge 30 settembre 1993, n.388, di ratifica degli accordi di Schengen;
- Visto l'art.17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.400, contenente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Effettuata in data 21 giugno 1994 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**EMANA**

il seguente decreto:

È approvato l'unito modello cui dovranno conformarsi le schede per la comunicazione dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

Roma, 5 luglio 1994.

Il Ministro: MARONI



**ALLEGATO**

Timbro della struttura ricettiva

Data di arrivo .....

*Da compilare da parte della persona ospitata (1):*

*To be completed by the guest*

*La section ci-dessous doit etre remplie par l'hotel*

*Parte que tiene ser rellenada por los huespedes*

*Vom gast auszufuellen*

Cognome e nome .....

Surname and name

Nom et prenom

Apellidos y hombre

Vorname und name

Nato a (città, provincia o Stato) ..... il .....

Place (city/town, State) and date of birth

Lieu (ville, Etat) et date de naissance

Lugar (ciudad, Estado) y fecha de nacimiento

Geburtsdatum und ort (stadt, Staat)

Cittadinanza .....

Nationality

Nationalité

Nacionalidad

Staatsangehörigkeit

Residente in (via, città, provincia o Stato) .....

Adress (street, city, State)

Lieu de residence (adresse, ville, Etat)

Lugar de residencia (calle, ciudad, Estados)

Wohnsitz (strasse, Stadt, Staat).

Firma del dichiarante .....

Signature of person making declaration

Signature de l'interesse

Firma del declarante

Unterschrift des crklacrers

segue modello >>>>>



Documento tipo ..... n. ....  
Rilasciato il .....  
da .....  
Firma del gestore (2) .....

Atri componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita)  
Other family-members (family name, first name, place and date of birth)  
Autres membres de la famille (nom, prénom, lieu et date de naissance)  
Otros componentes de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento)  
Andere familien mit glieder (vorname, name, geburtsdatum und ort)  
.....

Giorno della consegna all'ufficio di P.S. ....

Bollo ufficio P.S.

Firma del funzionario .....



- (1) Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni alla voce "Altri componenti del nucleo familiare".  
Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo; gli altri componenti del gruppo verranno indicati in un elenco allegato sottoscritto dal dichiarante.
- (1) For families it is enough to have the form completed by one of the spouses, who shall mention the name of the other spouse and their under age children under the item "Other family members".  
For guided groups it is enough to have the form completed by the group leader. All the other members or the group shall be mentioned in an annexed list, which is to be signed by the person making declaration.
- (1) Families: le formulaire doit être rempli par l'un des conjoins qui indiquera sous le point "Autre membres de la famille" les coordonnées de l'autre conjoint et des enfants mineurs.  
Groupes guidés: le formulaire doit être rempli par le chef du group: Une liste complète des membres du groupe, signée par ce dernier, devra figurer en annexe.
- (1) Por lo que concierne las familias, también uno solo de los conyuges puede rellenar el formulario pero, en este caso, tendrá que escribir los datos del conyuge y de los hijos menores bajo la voz "Otros componentes de la familia".  
Por lo que concierne los turistas que viajan en grupo, es suficiente que el formulario sea rellenado por el responsable del grupo. Los demás componentes del grupo figurarán en una lista anexada, firmada por el declarante.
- (1) Fuer die Familien kann nur einer der Ehegatten das Formular ausfüllen und die Daten des Ehepartners sowie der minderjährigen Kinder unter dem Punkt "Andere Familienmitglieder" angeben.  
Was Touristengruppen betrifft, genuegt es, wenn der Fuehrer das Formular ausfüllt und die anderen Mitglieder in einer beigefuegten vom Erklaerer unterschriebenen - Liste angibt.

A convalida dell'esibizione del documento.



DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 11 dicembre 2000

Disposizioni concernenti la comunicazione  
alle autorità di Pubblica sicurezza  
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S.

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

- Visto l'art. 7 del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
- Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;
- Ritenuta la necessità di dover aggiornate le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;
- Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1**

*Comunicazione giornaliera.*

La Comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

**Art. 2**

*Comunicazione mediante consegna di un elenco.*

1. La comunicazione è effettuata mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzi di sistemi automatici (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (città o Stato estero), delle persone alloggiate, nonché denominazione e sede della struttura ricettiva e data de giorno cui la comunicazione si riferisce.
2. La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.
3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori di effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel più breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in località che non siano sede né di questura, né di commissariato di pubblica sicurezza, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune.
4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'eventuale comunicazione.
5. La questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

**Art. 3**

*Comunicazione con mezzi informatici.*

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di

comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare. Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.
3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.
4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.

#### **Art. 4**

##### *Disposizioni finali.*

1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, è abrogato.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 2000.

Il Ministro: BIANCO



Norme tecniche: requisiti minimi

Hardware: Personal computer, qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto

Modem: velocità minima 2400 bps - correzione d'errori sì

Software: Sw di comunicazione: realizzato in proprio o da terze parti

- Allegato A: tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit di dati, 1 bit di stop, no parità)
- Allegato B: diagramma di flusso algoritmo di comunicazione

## **ALLEGATO A**

### **Record di identificazione struttura ricettiva**

| Tipo record  | Lunghezza | Obbligat./<br>facoltativo | Descrizione                          |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|
| Numerico     | 4         | O                         | Numero di schede da trasmettere      |
| Alfanumerico | 50        | O                         | Denominazione Esercizio              |
| Alfanumerico | 60        | O                         | Indirizzo e numero civico            |
| Alfabetico   | 38        | O                         | Luogo di dislocazione esercizio      |
| Numerico     | 6         | O                         | Codice Comune ( <i>vedi nota 1</i> ) |
| Numerico     | 15        | F                         | Numero telefono                      |
| Numerico     | 15        | F                         | Numero fax                           |
| Alfanumerico | 40        | F                         | Indirizzo e_mail                     |
| Alfanumerico | 10        | O                         | Password di accesso                  |





## Record di identificazione dell'ospite

(se codificato come 16/17/18 nel campo TIPO ALLOGGIATO)

| Tipo record  | Lunghezza | Obbligat./<br>facoltativo | Descrizione                                                                |
|--------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numerico     | 9         | O                         | Numero progressivo<br>schede alloggiati                                    |
| Numerico     | 3         | O                         | Sub-Progressivo: Fisso = 001                                               |
| Numerico     | 2         | O                         | Tipo di alloggiato (vedi nota 2)                                           |
| Alfanumerico | 10        | O                         | Data di arrivo dell'ospite<br>(GG/mm/AAAA)                                 |
| Alfabetico   | 50        | O                         | Cognome                                                                    |
| Alfabetico   | 30        | O                         | Nome                                                                       |
| Numerico     | 1         | F                         | Sesso (vedi nota 3)                                                        |
| Alfanumerico | 10        | O                         | Data di nascita (vedi nota 4)                                              |
| Alfabetico   | 38        | O                         | Luogo di nascita                                                           |
| Numerico     | 2         | O                         | Provincia di nascita se in Italia<br>(vedi nota 5)                         |
| Numerico     | 3         | O                         | Codifica Stato di nascita<br>(vedi nota 6)                                 |
| Numerico     | 3         | O                         | Codifica cittadinanza (vedi nota 6)                                        |
| Alfabetico   | 38        | F                         | Località di residenza se in Italia                                         |
| Numerico     | 2         | O                         | Provincia di residenza se in Italia<br>(vedi nota 5)                       |
| Numerico     | 3         | O                         | Codifica stato di residenza<br>(vedi nota 6)                               |
| Numerico     | 5         | O                         | Tipo di documento di identità<br>(vedi nota 7)                             |
| Alfanumerico | 20        | O                         | Numero documento                                                           |
| Alfabetico   | 38        | O                         | Luogo di rilascio del documento<br>(per cittadini italiani) (vedi nota 1)  |
| Alfanumerico | 3         | O                         | Stato di rilascio del documento<br>(per cittadini stranieri) (vedi nota 6) |

## Record di identificazione dell'ospite

(se codificato come 19/20 nel campo TIPO ALLOGGIATO)

| Tipo record  | Lunghezza | Obbligat./<br>facoltativo | Descrizione                                         |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Numerico     | 9         | O                         | Numero progressivo<br>schede alloggiati             |
| Numerico     | 3         | O                         | Sub-Progressivo<br>di gruppo familiare da 002 a 999 |
| Numerico     | 2         | O                         | Tipo di alloggiato (vedi nota 2)                    |
| Alfanumerico | 10        | O                         | Data di arrivo dell'ospite<br>(GG/mm/AAAA)          |
| Alfabetico   | 50        | O                         | Cognome                                             |
| Alfabetico   | 30        | O                         | Nome                                                |
| Numerico     | 1         | F                         | Sesso (vedi nota 3)                                 |
| Alfanumerico | 10        | O                         | Data di nascita (vedi nota 4)                       |
| Alfabetico   | 38        | O                         | Luogo di nascita                                    |
| Numerico     | 2         | O                         | Provincia di nascita se in Italia<br>(vedi nota 5)  |
| Numerico     | 3         | O                         | Codifica Stato di nascita<br>(vedi nota 6)          |
| Numerico     | 3         | O                         | Codifica cittadinanza (vedi nota 6)                 |

**Nota 1** Codifica ufficiale dei comuni italiani per uso anagrafico,  
pubblicata su internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

**Nota 2** Ospite singolo cod. 16  
Capo famiglia cod. 17  
Capo gruppo cod. 18  
Familiare cod. 19  
Membro gruppo cod. 20

**Nota 3** Sesso maschile cod. 1  
Sesso femminile cod. 2

**Nota 4** Deve consentire eventuale sub-campo vuoto per giorno e mese

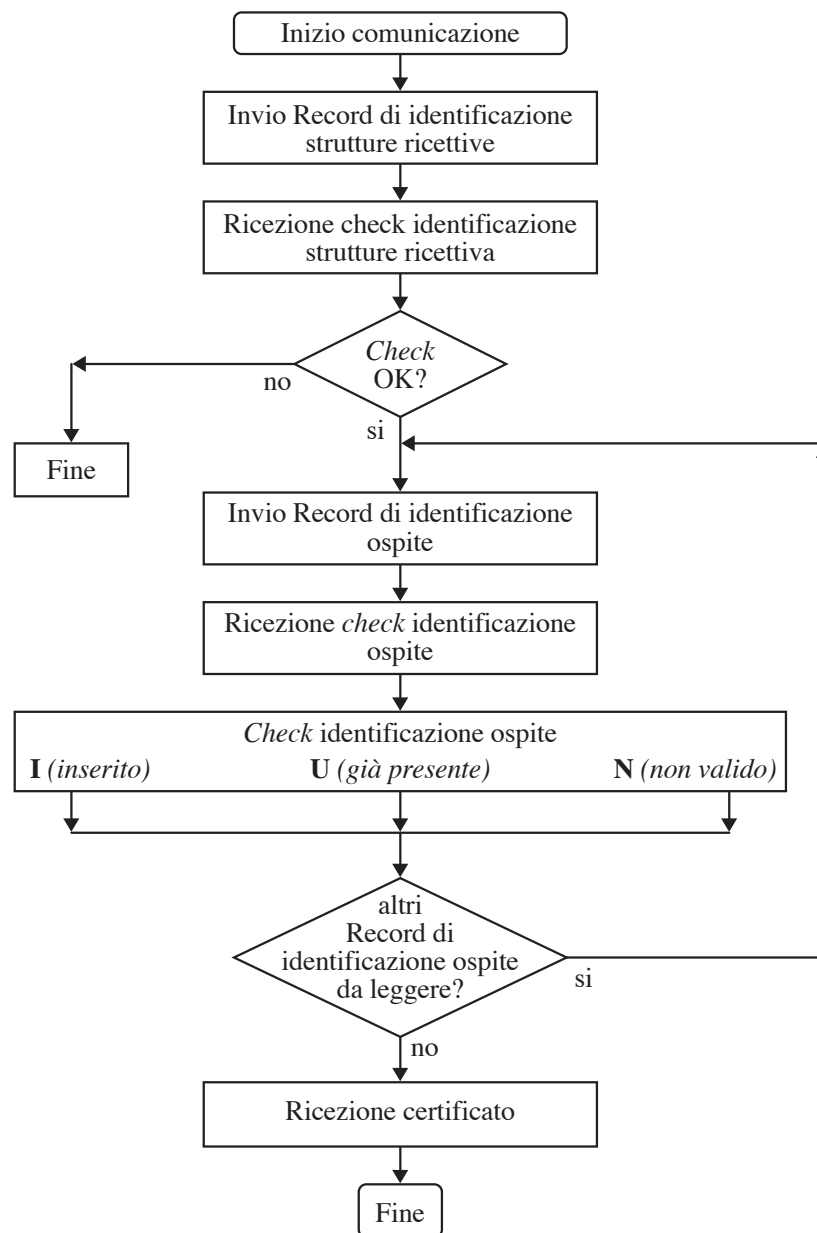
**Nota 5** Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto ROMA=RM

**Nota 6** Codifica ufficiale dei paesi per uso anagrafico (uniformato tabella  
ISTAT) - 3 caratteri numerici da 001 a 899 (777 = Nazioni non  
codificate), pubblicata su sito Internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

**Nota 7** Tabella ASCII dei documenti di identità ammessi,  
pubblicata su sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

segue allegato >>>>>

**Norme tecniche: diagramma di flusso**



- I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
- Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità.
- La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con un modem standard seriale RS232 avente velocità minima di 2400 bps con correzione di errore.
- Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard.
- Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine:  
1 record di identificazione struttura ricettiva  
seguito da  
N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto)  
secondo i tracciati specificati.
- Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verrà trasmesso un carattere di controllo uguale a:  
I = se il soggetto è stato inserito nell'archivio della questura;  
U = se il soggetto nella data di arrivo era già presente in archivio ed è stato aggiornato;  
N = se il record non è valido.
- Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.
- A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione invierà automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.
- Tale ricevuta certificherà l'avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall'esercizio ricettivo.



## Le licenze che regolano le attività turistiche in Sicilia.

L'intendimento di questa raccolta è quello di mettere insieme le norme che regolano l'attività delle attività turistiche in Sicilia, essa è rivolta a tutti coloro che operano nel settore, sia come privati che come funzionari di enti pubblici.

La Regione siciliana, godendo di autonomia normativa in materia di turismo, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma n) dello statuto approvato con R.D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455, ha recepito, parzialmente, la legge "Quadro" sul turismo 17 maggio 1983, n. 217 e, nello specifico, la parte riguardante l'ordinamento delle strutture ricettive, con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 artt. 3, 4, 5, 6 e 8.

Precedentemente alla legge "Quadro" nazionale sul turismo, con la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, la Regione siciliana ha regolamentato i "complessi ricettivi all'aria aperta". In data 9 giugno 1994 con la legge n. 25 la Regione siciliana ha recepito le norme sull'agriturismo di cui alla legge "quadro" del settore 5 dicembre 1985, n. 730. Per quanto riguarda il rilascio della licenza per l'attività ricettiva pubblica, va evidenziato che in tutte le regioni italiane a statuto ordinario, l'autorità competente è il sindaco secondo quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative".

In Sicilia il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è stato recepito con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che con l'art. 11 attribuisce le predette competenze ai sindaci, esclusivamente per le strutture extra-alberghiere, mentre, con l'art. 22, pur attribuendo ai comuni le funzioni di polizia amministrativa di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 733, per l'esercizio di dette funzioni rimanda a quanto disposto dalle norme di attuazione dello Statuto comportando quindi la necessità di una specifica norma regionale che assegni ai sindaci l'autorità per il rilascio delle licenze, anche, per le strutture ricettive alberghiere. Infatti con l'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e il successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.

Pertanto anche per le strutture alberghiere l'autorità preposta al rilascio della licenza, nella regione Sicilia, è il Sindaco.

## STRUTTURE ALBERGHIERE

Per strutture alberghiere si intendono, secondo la normativa vigente:

- gli alberghi,
- i motels,
- i villaggi-albergo,
- le residenze turistico-alberghiere.

## STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

Gli esercizi extra-alberghieri sono:

- i campeggi,
- i villaggi turistici,
- gli alloggi agrituristici,
- gli affittacamere,
- le case e gli appartamenti per vacanze,
- le case per ferie,
- gli ostelli per la gioventù,
- i rifugi alpini.

Tra le strutture extra-alberghiere va inserito anche

- il bed and breakfast,

normato in Sicilia dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dal decreto di attuazione della stessa dell'8 febbraio 2001 emanato dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, e successivamente dall'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e dall'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Va, inoltre, inserito tra le strutture extra-alberghiere

- il turismo rurale,

regolato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 emanato dall'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti.

Il comma 3 dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 dispone che l'iscrizione al registro delle imprese, costituisce condizione per l'esercizio delle attività turistiche.

Le norme che regolano la predetta iscrizione sono: la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, pertanto, sia le ditte individuali che le società, entro 30 giorni, dalla data di ottenimento della licenza rilasciata dal Sindaco, hanno l'obbligo dell'iscrizione al "registro delle imprese".

L'iscrizione alla sezione speciale del REC prevista dall'art.5 della legge 217/83, è stata abrogata con l'art. 11 comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

L'autorizzazione per la ristorazione, riservata esclusivamente agli alloggiati, presso le strutture turistico ricettive, è la stessa prevista per l'avviamento dell'attività ricettiva. Pertanto non viene richiesta l'iscrizione al REC di cui alla legge 287/91.





Questa iscrizione è necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, estesa anche ai non alloggiati. Inoltre per l'iscrizione al REC necessitano i seguenti requisiti: soggettivi (maggiore età e obbligo scolastico); morali previsti dall'art. 2 comma 4 della legge 287/91; professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettera c della legge 287/91 (esami presso la Camera di Commercio, riservati ai possessori di scuola secondaria o che negli ultimi 5 anni abbiano lavorato, almeno 2 anni nel settore; corsi professionali, organizzati dalle associazioni di categorie e autorizzati dalla Regione siciliana; i diplomi e le lauree del comparto turistico alberghiero danno diritto all'iscrizione al REC).

Il REC per le attività di commercio, istituito con la legge 426/71, è stato abrogato con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recepito in Sicilia dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Quindi l'obbligo dell'iscrizione al REC resta esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dalla legge 287/91.

L'art. 9 comma 3 della legge 135/2001 dispone che in caso di chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo superiore a otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Sindaco (art. 9 legge 135/2001) o nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato alla predetta autorità, senza che l'esercizio sia stato riaperto, la licenza è revocata, in ogni caso i periodi di chiusura non possono superare i tre mesi, salve cause di forza maggiore. La licenza può essere, altresì, sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico (art. 100 T.U.L.P.S.).

Le licenze dei ristoranti sono disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normative sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", che attribuisce al sindaco la competenza per il rilascio della relative autorizzazione. Se il servizio di ristorazione, all'interno di una struttura ricettiva, è rivolto anche ai non alloggiati, il titolare della licenza dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal REC di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 3 della legge 287/91. I parametri ed i limiti numerici, atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate, non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione alimentare, tra gli altri, negli esercizi annessi ad alberghi, o ad altri esercizi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.

Le licenze di cui sopra devono essere precedute da una serie di atti amministrativi: le autorizzazioni edilizie, la certificazione relative alla sicurezza, i pareri igienico-sanitari, la classificazione, innovazione nel campo delle licenze è costituita dalla istituzione dello "sportello unico" legge 59/97, D.P.R. 440/2000.

#### AGENZIE DI VIAGGI

Per quanto riguarda le Agenzie di viaggi va ricordato che con l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale.

#### SALE CONGRESSI

Le sale congressi, che si trovano all'interno di strutture ricettive devono essere provviste di autorizzazione di P.S., previa verifica da parte della Prefettura che si avvale di una propria commissione tecnica, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (nelle regioni a statuto ordinario la predetta verifica è stata attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

#### PISCINE

Le piscine ad uso esclusivo degli alloggiati, per le quali non può essere chiesto alcun supplemento sui prezzi comunicati all'AAPIT, non necessitano di autorizzazioni di P.S. separate, ferme restando le prescrizioni in materia igienico-sanitaria. Se tali impianti sono aperti al pubblico esterno, e per l'accesso ad essi viene richiesto il pagamento di un biglietto, necessita l'autorizzazione di P.S. ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 maggio 2001, n. 311, art. 2**

**Regolamento per la semplificazione dei procedimenti  
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento  
di attività disciplinate dal testo unico delle leggi  
di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento  
della qualifica di agente di pubblica sicurezza.\***

*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2001

(\*) numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e  
numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;
- Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
- Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
- Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
- Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
- Sentita la Conferenza unificata;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli

atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;
- Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
  - a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
  - b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
  - c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  - d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  - e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento







per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

## **Art. 2**

### *Semplificazioni a carattere generale.*

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.  
Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.”;
  - b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.  
È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.  
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.”;
  - c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato

o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.”;

- d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”;
- e) all'art. 15, primo comma, le parole “conforme alla legge sul bollo”, sono sostituite dalle seguenti: “conforme alla legge sul bollo, se prescritto”;
- f) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente comma: “I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.”;
- g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.”;
- h) il secondo comma dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o,



se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.”;

- i) all'articolo 247 è aggiunto il seguente comma:  
“Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonchè al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.”.

**Commento sull'attività del gestore**

**Il gestore delle strutture turistico ricettive.  
La prenotazione presso le strutture ricettive.**

Si definisce “albergatore” il titolare di struttura ricettiva che, contro corrispettivo, si obbliga a fornire al Cliente, o albergante, l'alloggio ed eventualmente il vitto ed a prestare quei servizi che rendono confortevole un soggiorno in locali organizzati per l'ospitalità retribuita.

L'attività di gestore delle strutture ricettive extra-alberghiere presenta analoga natura in quanto richiede non solo la cessione di locali provvisti delle necessarie somministrazioni (acqua-luce, etc) ma anche la prestazione di servizi personali quale il riassetto dei locali stessi e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.

L'esercizio della attività alberghiera o di pensione, locanda etc. è regolata dal T.U. di P.S. e dalle norme in materia del codice civile.

L'Autorità di P.S. può rifiutare di rilasciare la licenza amministrativa.

A) Per motivi inerenti alla persona del richiedente (soggettivi).

B) Per ragioni inerenti ai mezzi di cui il richiedente intende disporre (oggettivi).

La licenza ha carattere personale e pertanto non può essere ceduta però il titolare può nominare ai sensi dell'art. 93 del T.U. di P.S. un suo preposto che lo rappresenti.

Il gestore, oltre, alla prestazione del servizio ricettivo-alberghiero, può somministrare, alle persone ospitate, cibi e bevande, fornire giornali, riviste, pellicole cinematografiche, cartoline e francobolli, nonché installare per uso esclusivo delle persone alloggiate, servizi e strutture a carattere ricreativo.

L'esercizio di tali servizi è comunque subordinato al rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative.

L'albergatore è un imprenditore in quanto espleta un'attività economica organizzata e finalizzata alla produzione di servizi. Poiché tale attività è aperta al pubblico, e soggetta a disciplina amministrativa, l'albergatore in virtù del combinato disposto degli art. 187 e 174 lett. E del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che approva il regolamento alla legge di P.S. non può rifiutare, senza legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. Il rapporto negoziale che si viene creare tra l'albergatore ed il Cliente è un contratto innominato unitario, nonostante la pluralità della prestazioni fornite dall'albergatore - uso dei locali arredati, somministrazioni varie (acqua, luce, vitto, condizionamento) sicurezza delle cose depositate -

utilizzazione della organizzazione alberghiera, a fronte delle quali prestazioni sta l'obbligo del pagamento di un corrispettivo.

L'Albergatore, ai sensi dell'art. 1783 codice civile, è responsabile, come depositario, per il deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, con i limiti di modalità e di valore (non oltre 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) specificati nella norma.

È pure responsabile (art. 1784 codice civile) per le cose consegnate in custodia all'albergatore o da lui rifiutate avendo l'obbligo di accettarle.

L'art. 1785 codice civile disciplina i casi di esonero di responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo o non consegnate.

Il Cliente ha l'obbligo di denunciare il danno all'albergatore senza ritardo sotto pena della perdita del diritto al risarcimento.

In ogni caso è bene che la consegna di beni, danaro, preziosi, dati in custodia all'albergatore sia consacrata in apposita ricevuta.

Il risarcimento del danno subito dall'ospite dell'albergo, ove dovuto, è disciplinato dalle vigenti norme (artt. 1223 fino al 1229 codice civile) salvi i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1785 codice civile avanti indicato. Il risarcimento non si estende al danno subito dalle persone che si accompagnano al cliente o che gli rendano visita.

Per le cose dimenticate in albergo dai clienti valgono le regole generali sulle cose ritrovate (art. 927 e 928 codice civile) con consegna di esse al Sindaco e pubblicazione del ritrovamento.

L'art. 2760 codice civile riconosce all'albergatore il privilegio sulle cose che il Cliente ha portato in albergo e ciò a fronte dei suoi crediti anche per le somministrazioni fornite alla persona ospitata.

Il diritto degli albergatori a richiedere i corrispettivi per il vitto e l'alloggio somministrati al Cliente si prescrive in 6 mesi dal compimento della prestazione, anche se vi è stata continuazione (art. 2954 e 2958 codice civile). Tale prescrizione ha carattere presuntivo e può essere superata o dalla confessione del debitore di non avere estinto il suo debito o dal deferimento del giuramento al debitore, al coniuge, agli eredi, al rappresentante legale, sull'effettiva estinzione (art. 2960 codice civile). Albergatore è un imprenditore in quanto il suo è un lavoro di organizzazione economica secondo quanto disposto dall'2082 del codice civile, detta attività deve avere carattere patrimoniale. Due sono, pertanto, i requisiti fondamentali previsti dall'art. 2082 codice civile affinché si abbia un imprenditore in senso giuridico e correlativamente un'impresa:

- a) la professionalità dell'esercizio;
- b) un'attività economica produttiva o di scambio organizzata.

L'esercizio dell'impresa deve, al fine di assumere carattere professionale, risolversi in una attività sistematica, stabile e continuativa tale da imprimere in colui che la esercita quella qualificazione sociale nella quale, appunto, la professione consiste.

I conducenti di attività occasionali o transeunti, che compiono speculazioni





isolate, non esercitano un'impresa, in senso giuridico, non assumono la conseguente figura di imprenditore, perché non sussiste, in questa ipotesi, il necessario requisito della professionalità.

Non è necessario che l'attività svolta, affinché sia definita professionale, sia la sola o la principale che il soggetto esercita, perché si può attendere, simultaneamente, a più e diverse professioni ne è necessario che l'attività sia ininterrotta. Non perde, infatti, la sua peculiarità, un'attività professionale definita stagionale, la cui stagionalità non alteri la continuità sostanziale. Non è necessario che il titolare dell'impresa eserciti personalmente l'attività imprenditrice, purché colui che lo rappresenta sia munito dei necessari poteri giuridici, a tal proposito ogni norma di riferimento alla gestione di strutture ricettive prevede o meno la rappresentanza del titolare (art. 2203 codice civile). È bene definire i concetti di impresa, imprenditore ed azienda che giacciono su tre piani diversi:

1. l'imprenditore è un soggetto (art. 2082 codice civile);
2. l'impresa è un'attività da lui o per lui organizzata e svolta;
3. l'azienda è un oggetto, lo strumento del quale l'imprenditore si serve per esercitare l'impresa (art. 2555 codice civile).

Ma non solo non coincidono le nozioni di impresa e di azienda, anche la titolarità dell'azienda non sempre coincide con quella dell'impresa. L'imprenditore, ossia il titolare dell'impresa, può essere una persona diversa dal proprietario dell'azienda. Così è titolare dell'impresa, non titolare dell'azienda, il mero possessore, l'usufruttuario l'affittuario dell'azienda, nel caso specifico delle strutture ricettive pubbliche, titolare dell'impresa è il soggetto al quale è intestata la licenza per lo svolgimento dell'attività.

Il contratto di albergo si può anche concludere nel modo dei contratti tra persone lontane mediante la cosiddetta prenotazione. Questa ricollegandosi ad una proposta dell'albergatore; e contenendo la precisazione della data in cui il prenotante intende fruire dei servizi dell'albergo costituisce accettazione di quella proposta.

Invero l'albergatore che ha accettato la prenotazione si obbliga, nell'intervallo di tempo che intercorre fra la prenotazione ed il giorno indicato per l'arrivo, di regolare rapporti con suoi clienti in modo che venga tutelata e non subisca pregiudizio la prenotazione effettuata.

La prenotazione alberghiera si distingue in due forme a secondo che:

- 1) Rientri in una offerta definita pacchetto, caratterizzata dalla presenza di due elementi fra i seguenti:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) altri servizi turistici non accessori al trasporto ed all'alloggio che costituiscano una parte significativa del "tutto compreso". In tale caso va

applicato quanto disposto dal D. Leg. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE.

- 2) La prenotazione riguarda esclusivamente i servizi offerti all'interno della struttura ricettiva ed allora si applicano le norme del codice civile previste per i contratti.

La prenotazione può avvenire con acconto che dovrà essere fatturato e conteggiato in ogni caso (art. 6 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o tramite caparra cofirmataria (art. 1385 codice civile) non soggetta ad acconto secondo quanto disposto dall'indicato D.P.R. ma conteggiata in caso di attuazione del contratto. Se il cliente che ha dato la caparra è inadempiente al contratto e la caparra è definita confirmatoria l'albergatore ha diritto a ritenere la caparra e ad ottenere il maggiore risarcimento del danno. Se invece inadempiente al contratto è l'albergatore questi deve restituire il doppio della caparra, salvo sempre il maggior danno.

Se la caparra è definita "penitenziale" chi l'ha versata, nel caso che non ottemperi al contratto, la perde, mentre se inadempiente è chi l'ha ricevuta, deve restituirla in misura doppia (art. 1386) avendo la caparra funzione di corrispettivo del recesso.

In tema di prenotazione è bene ricordare che se un cliente chiede una camera singola e l'albergatore non ne ha la disponibilità, il richiedente dovrà fruire della tariffa della camera singola anche se gli verrà assegnata una camera doppia (art. 7 R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244 e Circolare Commissariato turismo 25 novembre 1955, n. 08680).



Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I

## Modifiche al sistema penale.

Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, supplemento ordinario

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

*Le sanzioni amministrative.*

#### Sezione I

*Principi generali.*

##### Art. 1

*Principio di legalità.*

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.  
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

##### Art. 2

*Capacità di intendere e di volere.*

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.  
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

##### Art. 3

*Elemento soggettivo.*

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa

dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

##### Art. 4

*Cause di esclusione della responsabilità.*

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.  
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

##### Art. 5

*Concorso di persone.*

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

##### Art. 6

*Solidarietà.*

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

##### Art. 7

*Non trasmissibilità dell'obbligazione.*

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.





## **Art. 8**

### *Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie <sup>(1)</sup>.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

## **Art. 9**

### *Principio di specialità.*

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

## **Art. 10**

### *Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.*

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della

sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

## **Art. 11**

### *Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

## **Art. 12**

### *Ambito di applicazione.*

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

## **Sezione II**

### *Applicazione.*

## **Art. 13**

### *Atti di accertamento.*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del Pretore del luogo ove le perquisizioni



stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.  
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 14**

#### *Contestazione e notificazione.*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

### **Art. 15**

#### *Accertamenti mediante analisi di campioni.*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

### **Art. 16**

#### *Pagamento in misura ridotta.*

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (1).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

- (1) L'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha abrogato il presente comma per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

### **Art. 17**

#### *Obbligo del rapporto.*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la



violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distribuzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

### **Art. 18**

#### *Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è

altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

### **Art. 19**

#### *Sequestro.*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

### **Art. 20**

#### *Sanzioni amministrative accessorie.*

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto



esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

### **Art. 21**

#### *Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.*

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo (1).

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

- (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

### **Art. 22**

#### *Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.*

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del

luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il Pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

N.B.: Con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

### **Art. 23**

#### *Giudizio di opposizione.*

Il Pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il Pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di





funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione (1).

Nel corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il Pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il Pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il Pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il Pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il Pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

N.B.: Con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

- (1) Con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata

dall'opponente. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 18 dicembre 1995, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

## **Art. 24**

### *Connessione obiettiva con un reato.*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il Pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il Pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

## **Art. 25**

### *Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.





Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

### **Art. 26**

#### *Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.*

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

### **Art. 27**

#### *Esecuzione forzata.*

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

### **Art. 28**

#### *Prescrizione.*

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

### **Art. 29**

#### *Devoluzione dei proventi.*

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

### **Art. 30**

#### *Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

### **Art. 31**

#### *Provvedimenti dell'autorità regionale.*

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23.



### Sezione III

#### *Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.*

##### **Art. 32**

##### *Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

##### **Art. 33**

##### *Altri casi di depenalizzazione.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

- a) dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b) dagli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- c) dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- d) dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- e) dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

##### **Art. 34**

##### *Esclusione della depenalizzazione.*

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

- a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lett. a);
- b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
- c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27

luglio 1934, n. 1265;

- e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
- i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
- n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
- o) dall'art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

##### **Art. 35**

##### *Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al Pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli artt. 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata



dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli artt. 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

### **Art. 36**

#### *Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

### **Art. 37**

#### *Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie.*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di

non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perché il fatto costituisce un più grave reato.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'art. 35.

### **Art. 38**

#### *Entità della somma dovuta.*

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza (1).

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

(1) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

### **Art. 39**

#### *Violazioni finanziarie.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia



finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda (1).

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti (1).

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli artt. 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, legge 28 dicembre 1993, n. 562.

Regione siciliana  
Circolare Assessorato bilancio e finanze 14 ottobre 1997

**Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27, art. 6.  
Versamenti in entrata del bilancio regionale  
delle somme derivanti da sanzioni amministrative.**

Lettera circolare

Assessorato regionale bilancio e finanze 14 ottobre 1997

Direzione bilancio e tesoro, Gruppo V

Prot. n. 40687/D6

Alla Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico  
di Palermo

e p.c. alla Ragioneria Centrale  
Bilancio e finanze

al Gruppo 9° - Bilancio  
Loro sedi

Oggetto: Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 6 - Versamenti in entrata del  
bilancio regionale delle somme derivanti da sanzioni amministrative.

In riscontro alla nota n. 3373 dell'8 luglio 1997 si comunica che le somme  
derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla normativa in oggetto,  
devono essere acquisite in entrata dal bilancio della Regione siciliana con  
imputazione al capitolo 2301 "Multe, ammende, sanzioni amministrative inflitte  
dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura  
tributaria" - capo 08 - Tasse.

L'Assessore: MARZIO TRICOLI





Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c)

## Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998,  
supplemento ordinario n. 203/L

Entrata in vigore dal 30 dicembre 1998.

### **Art. 1**

#### *Ambito di applicazione.*

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

- a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 [C163-913, - C185-339], o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
- b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
- c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [CI90-1226, - AI98-45].



Regio decreto legge T.U.L.P.S.  
18 giugno 1931, n. 773, art. 147

## Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931,  
supplemento ordinario

### Art. 8

#### *Titolarità della licenza.*

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concessa l'autorizzazione.

### Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

### Art. 68

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni.

Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

### Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di domanda la licenza.

### Art. 86

#### *Obbligo per le strutture alberghiere della licenza di P.S.*

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

### Art. 93

#### *Rappresentante di licenza.*

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

### Art. 99

#### *Periodo di chiusura oltre gli 8 giorni e non superiore ai 3 mesi.*

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso

all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

### Art. 100

Potestà del questore di sospensione o revoca di qualsiasi tipo di licenza, anche amministrativa.

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

### Art. 108

#### *Autorità di P.S. locale.*





Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

### **Art. 109**

#### *Obbligo di documento di riconoscimento e schede di notifica autorità P.S.*

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla amministrazione dello Stato.

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal codice penale.

### **Art. 147**

#### *Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.*

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.



Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7

**Testo unico delle disposizioni  
concernenti la disciplina dell'immigrazione  
e norme sulla condizione dello straniero.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998,  
supplemento ordinario n. 139

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Principi generali*

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

- (*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1*)
- 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
- 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
- 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
- 4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**Art. 7**

*Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.*

- (*R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147*)
- 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
- 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

**Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12**

**Norme penali e processuali  
per la prevenzione e la repressione  
di gravi reati, convertito con modificazioni,  
nella legge 18 maggio 1978, n. 191.**

art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 22 marzo 1978

Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12  
convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191

**Art. 12**

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazioni delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni.

La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile.

La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune.

Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre

1975, n. 706 (\*).

(\*) *Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.*

“È obbligatorio consegnare la comunicazione “antiterrorismo” nei seguenti casi:

- Consegna o messa a disposizione di un appartamento o altro locale a qualsiasi titolo: entro 48 ore dalla consegna delle chiavi;
- Ospitalità di conoscente e/o familiare per più di 30 giorni (senza richiesta di residenza): entro 48 ore;
- Persone non legate da vincoli affettivi o familiari (richiesta di residenza come nucleo familiare a se stante): entro 48 ore”.







|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____<br>( Timbro dell'ufficio ) | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: small;">           COPIA PER L'AUTORITA' LOCALE<br/>           DI PUBBLICA SICUREZZA         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: small;">           N.RO         </div> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

( art. 12 del D.L. 21-3-1978, n. 59 convertito in legge 18-5-1978. n. 191 )

...l... sottoscritt... \_\_\_\_\_  
 Il Signor \_\_\_\_\_

|             |          |
|-------------|----------|
|             |          |
| ( Cognome ) | ( Nome ) |

|                     |                       |                                           |  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|
|                     |                       |                                           |  |
| ( Data di nascita ) | ( Comune di nascita ) | ( Provincia o nazione estera di nascita ) |  |

( Residenza ) (2)

dichiara .....(1)      che in data (3).....      ha ceduto in (4).....  
 ha comunicato

Per uso .....      Al Signor .....

|             |          |
|-------------|----------|
|             |          |
| ( Cognome ) | ( Nome ) |

|                     |                       |                                           |  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|
|                     |                       |                                           |  |
| ( Data di nascita ) | ( Comune di nascita ) | ( Provincia o nazione estera di nascita ) |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
| ( Cittadinanza ) | ( Residenza ) (2) |

|                       |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                       |                      |                   |
| ( Tipo di documento ) | ( Numero documento ) | ( Data rilascio ) |

( Autorità che ha rilasciato il documento )

Il fabbricato sottoindicato già adibito a (5) .....      Sito in .....

|            |               |
|------------|---------------|
|            |               |
| ( Comune ) | ( Provincia ) |

|                  |                 |            |
|------------------|-----------------|------------|
|                  |                 |            |
| ( Via o piazza ) | ( N.ro civico ) | ( C.A.P. ) |

|           |           |             |                    |                   |  |
|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|--|
|           |           |             |                    |                   |  |
| ( Piano ) | ( Scala ) | ( Interno ) | ( N.ro accessori ) | ( N.ro ingressi ) |  |

..... Dichiarante

..... Il Compilatore

..... ( Firma )

- (1) Depennare la parte che non interessa
  - (2) Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro Civico.
  - (3) Indicare la data dell'atto di cessione.
  - (4) Indicare il motivo della cessione.
  - (5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.).
- Indicare la data di compilazione del modulo.

... I Signor .....

Ha presentato la comunicazione N.

Ha trasmesso la raccomandata

.....addi .....

Di cui all'art. 12 del D.L. 21/03/1978, n. 59  
convertito in legge 18/05/1978, n. 191

L'incaricato

.....

TAR della Liguria - Sentenza 21 febbraio 1987, n. 86  
Consiglio di Stato - Sentenza 22 novembre 1989, n. 824  
TAR della Campania - Sentenza 6 agosto 1991, n. 247

## Sentenze sulla multiproprietà.

### TAR della Liguria

Il TAR Liguria, con sentenza n. 86 del 21 febbraio 1987, ha ritenuto legittima la decadenza dal beneficio finanziario concesso sotto specifica condizione che l'immobile rimanga vincolato nella sua specifica destinazione alberghiera per la durata di quindici anni, pronunciata per aver il proprietario frazionato l'immobile in quote comportanti l'acquisto del mero diritto ad usufruire delle unità abitative per determinati periodi dell'anno, venendo l'immobile a perdere le caratteristiche proprie di apertura al pubblico tipiche della destinazione alberghiera.

### Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 22 novembre 1989, n. 824, ha ritenuto che l'attività alberghiera abbia fra i propri caratteri il fatto che si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad essa inerenti, per cui viene meno la destinazione alberghiera qualora il godimento degli alloggi e dei servizi connessi provenga esclusivamente dalla titolarità delle quote nelle quali il proprietario ha frazionato l'immobile.

### TAR della Campania

A fronte di siffatto orientamento, il TAR Campania, Napoli, sez. 3, con sentenza n. 247 del 6 agosto 1991 resa in controversia relativa allo svolgimento di attività edilizia, ha ritenuto non illegittima - sotto il dedotto profilo dell'applicazione della normativa inerente all'edilizia alberghiera, meno restrittiva di quella riguardante l'edilizia residenziale e privata - la concessione edilizia per la ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento di immobili adibiti ad alberghi, ancorchè ne sia previsto il frazionamento in "multiproprietà", peraltro con modalità inerenti alla gestione ed ai servizi, tali da rendere operante l'equiparazione delle "residenze turistico-alberghiere" agli alberghi.

Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire il perseguimento degli scopi tipici sottesi all'imposizione del vincolo alberghiero, anche in considerazione della disciplina regionale (art. 4, legge regionale n. 78/1976) che

prevede il vincolo delle opere realizzate con finanziamenti pubblici "alla loro specifica destinazione", come individuata tra le tipologie di cui al precedente articolo 3.



**Legge 20 febbraio 2006, n. 96**

## **Disciplina dell'agriturismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
  - a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
  - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
  - e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
  - g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
  - h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

#### **AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **Art. 2**

##### *Definizione di attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonchè i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
  - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
  - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonchè della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

#### **NOTE ALL'ART. 2:**

- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile:





«Art. 230-bis (Impresa familiare).

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

«Art. 2135 (Imprenditore agricolo).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.» - La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina delle strade del vino».

## **Art. 3**

### *Locali per attività agrituristiche.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

## **Art. 4**

### *Criteri e limiti dell'attività agrituristica.*

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
  - b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
  - c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
  - d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di



- regioni limitrofe;
- e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
- f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

## **Art. 5**

### *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie.

### **NOTE ALL'ART. 5:**

- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»:

«Art. 9 (Norme transitorie e finali).

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.».

## **Art. 6**

### *Disciplina amministrativa.*

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
  - a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari





accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

#### NOTE ALL'ART. 6:

• Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale: «Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.».

«Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive).

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.».

«Art. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio).

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.».

«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio).

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.».

«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

#### Art. 7

##### *Abilitazione e disciplina fiscale.*

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

#### NOTA ALL'ART. 7:

- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»:

«Art. 5.

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.



3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».

### **Art. 8**

#### *Periodi di apertura e tariffe.*

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

### **Art. 9**

#### *Riserva di denominazione. Classificazione.*

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

### **Art. 10**

#### *Trasformazione e vendita dei prodotti.*

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### **NOTE ALL'ART. 10:**

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 4 (Esercizio dell'attività di vendita).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».

## **Art. 11**

### *Programmazione e sviluppo dell'agriturismo.*

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 12**

### *Attività assimilate.*

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

### **NOTA ALL'ART. 12:**

- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:  
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

## **Art. 13**

### *Osservatorio nazionale dell'agriturismo.*

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in

materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristiche più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 14**

### *Norme transitorie e finali.*

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agriturbistica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

### **NOTA ALL'ART. 14:**

- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava:  
«Disciplina dell'agriturismo».

## **Art. 15**

### *Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

## **Art. 16**

### *Copertura finanziaria.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di





parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### NOTE ALL'ART. 16:

- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:  
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo).
  1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
  2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
- 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
  - a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;

- b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
- c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

- 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

• Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli





effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
  - b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
  - c);
  - d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
  3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
  4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
  5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa

attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
- 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
- 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».





Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



**ALLEGATO**

**Lavori preparatori.**

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 817):**

- Presentato dall'on. Giuseppe Molinari il 13 giugno 2001.
- Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il 7, 9, 15 maggio 2002; 22 gennaio 2003; 26 febbraio 2003; 13, 19 e 25 marzo 2003; 7 aprile 2004; 20 maggio 2004 e 23 settembre 2004.
- Relazione presentata il 23 settembre 2004 (atto n. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-A, relatore De Ghislanzoni Cardoli).
- Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e approvato in testo unico con A.C 1085 (on. De Ghislanzoni Cardoli ed altri) A.C 1198 (on. Losurdo ed altri), A.C 2596 (on. Rossiello ed altri), A.C 2635 (on. Rocchi ed altri) il 18 maggio 2005.

**SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 3438):**

- Assegnato alla commissione 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 25 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>; 5<sup>a</sup>; 6<sup>a</sup>; 7<sup>a</sup>; 8<sup>a</sup>; 10<sup>a</sup>; 11<sup>a</sup>; 12<sup>a</sup>; 13<sup>a</sup>; 14<sup>a</sup> e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla commissione 9<sup>a</sup>, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 19 e 26 luglio 2005; 14, 15, 22 settembre 2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006, 1° e 2 febbraio 2006.
- Nuovamente assegnato alla commissione 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>; 5<sup>a</sup>; 6<sup>a</sup>; 7<sup>a</sup>; 8<sup>a</sup>; 10<sup>a</sup>; 11<sup>a</sup>; 12<sup>a</sup>; 13<sup>a</sup>; 14<sup>a</sup> e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla commissione 9<sup>a</sup>, in sede deliberante, e approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTI N. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-B):**

- Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede legislativa, l'8 febbraio 2006.
- Esaminato dalla commissione XIII, in sede legislativa, ed approvato l'8 febbraio 2006.

**Legge 24 dicembre 2003, n. 378**

**Disposizioni per la tutela  
e la valorizzazione dell'architettura rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Finalità.*

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

**Art. 2**

*Programmazione.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al

recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;
  - b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.
  3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.
  4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

**Art. 3**

*Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione  
dell'architettura rurale.*

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività





culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### **Art. 4**

##### *Procedure.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.
3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.

#### **Art. 5**

##### *Sponsorizzazioni.*

1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.

#### **Art. 6**

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

**Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto ministeriale 6 ottobre 2005**

**Individuazione delle diverse tipologie di architettura  
rurale presenti sul territorio nazionale e definizione  
dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione  
degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003,  
n. 378, recante disposizioni per la tutela  
e la valorizzazione della architettura rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005

**IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

- Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»;
- Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;
- Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili.*

1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì

le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.

3. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.
4. Ai beni appartenenti alle tipologie di cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie di cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.

**Art. 2**

*Interventi ammissibili a contributo.*

1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unità d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.
2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
3. Nell'ambito dell'unità minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:
  - a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inadatti alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
  - b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
  - c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purchè non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
  - d) la ricostituzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante





idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.

4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. È vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonchè la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.
5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attività agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessità ai fini dell'esercizio delle attività stesse. A tal fine è consentita l'aggiunta di parti nuove, purchè compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.
6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 3**

#### *Specifiche tecniche.*

1. (*Materiali*). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.
2. (*Murature*). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
3. (*Solai, volte, coperture*). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
4. (*Facciate e superfici esterne*). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La

rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata.

5. (*Infissi e serramenti*). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.
6. (*Pavimentazioni esterne e recinzioni*). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.
7. (*Servizi e impianti tecnologici*). È ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purchè non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.

### **Art. 4**

#### *Comitato paritetico per l'architettura rurale.*

1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione della legge, è istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, di seguito indicato come «Comitato».
2. Il Comitato è costituito da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre amministrazioni.
3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali per l'emanazione di direttive ai competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre, il Comitato svolge attività di studio ed analisi delle problematiche attinenti all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive nonchè funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura rurale.

### **Art. 5**

#### *Modalità di collaborazione.*

1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i



beni e le attività culturali è allestito il sistema informativo dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.

2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni possono stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e del territorio per l'individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e valorizzazione.

In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro per i beni e le attività culturali

**BUTTIGLIONE**

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

**ALEMANNO**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

**MATTEOLI**





**Regione siciliana**  
**Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25**

**Norme sull'agriturismo.**

Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*  
(\* ) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea Regionale  
ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la presente legge:

**Art. 1**

**Finalità.**

1. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di:
  - a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio;
  - b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita;
  - c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;
  - d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
  - e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
  - f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
  - g) favorire il rapporto tra città e campagna.

**Art. 2**

**Attività agrituristiche.**

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali.
2. Sono attività agrituristiche:
  - a) l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
  - b) l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;
  - c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione all'esterno;
  - d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);
  - e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
  - f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività produttiva svolta.
3. Le attività previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.
4. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

**Art. 3**

**Operatori agrituristiche.**

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è riservato:
  - a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di cui all'articolo 2, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché in presenza di impresa familiare, ai familiari dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230bis del codice civile;
  - b) alle cooperative agricole di conduzione;
  - c) alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attività di cui all'articolo 2, in rapporto di complementarità con l'attività agricola svolta dai soci e mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.

**Art. 4**



### *Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario.*

1. Chi intende esercitare attività agrituristiche presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per territorio, corredata da una relazione contenente:
  - a) la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
  - b) una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
  - c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;
  - d) le planimetrie dei locali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.
2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'IPA, entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini.
3. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei successivi novanta giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristiche autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.

### **Art. 5**

#### *Autorizzazione comunale.*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attività, richiesta di autorizzazione accompagnata da:
  - a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
  - b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
  - c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
  - d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
  - e) nulla osta dell'IPA;
  - f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività.
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle cooperative,

vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agriturbistica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

### **Art. 6**

#### *Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione.*

1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini.
2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attività ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni.
3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.

### **Art. 7**

#### *Tariffe.*

1. Agli operatori agriturbistici è fatto obbligo di presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

### **Art. 8**

#### *Definizione delle tariffe.*

1. I criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agriturbistiche, in quanto compatibili, sono gli stessi utilizzati per le altre strutture ricettive.

### **Art. 9**

#### *Obblighi degli operatori agriturbistici.*

1. Gli operatori agriturbistici hanno obbligo di:
  - a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
  - b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
  - c) tenere il registro delle presenze;
  - d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attività;



e) praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.

## **Art. 10**

### *Sospensione e revoca.*

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che l'operatore agrituristico:
  - a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
  - b) abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
  - c) abbia subito la revoca del nulla osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.
4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

## **Art. 11**

### *Modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche.*

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte in locali ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di cooperative, dell'azienda o delle aziende dei soci.
2. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di dieci camere per una capacità ricettiva di non più di trenta posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per un massimo di cinque equipaggi e venti persone.
4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e di settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i limiti previsti per ciascuna

azienda.

5. All'esercizio delle attività sono addette prevalentemente persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai agricoli è aggiunta quella di collaboratore agrituristico.

## **Art. 12**

### *Formazione professionale.*

1. Alla formazione professionale degli imprenditori agrituristici e dei loro collaboratori si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio.

## **Art. 13**

### *Promozione dell'offerta agrituristica.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge 12 aprile 1967, n. 46.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

## **Art. 14**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 3.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attività, che provvede anche su segnalazione dell'IPA.

## **Art. 15**



## *Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio.*

1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall'articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.
4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze.

### **Art. 16**

#### *Commissione regionale per l'agriturismo.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:
  - a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;
  - b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
  - d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta dalle Università di Catania, Palermo e Messina;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terne proposte dalle stesse;
  - f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.).
2. La Commissione è assistita da un'apposita segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore competente.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:
  - a) predispone lo schema del programma regionale agriturstico e dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;

- b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e degli aiuti da ciascuno ricevuti;
- c) svolge ogni altra funzione demandata dalla presente legge o affidata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti superiori regionali.
7. La Commissione è nominata ed insediata anche in caso di mancata effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta delle medesime.

### **Art. 17**

#### *Aiuti all'esercizio dell'attività agriturstica.*

1. A coloro che esercitano attività agriturstica possono essere concessi contributi per:
  - a) il recupero di strutture insediative destinate all'esercizio delle attività, ivi compresi l'istallazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle attività agrituristiche;
  - c) l'istallazione nei fabbricati aziendali di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla vendita ai sensi dell'articolo 2;
  - d) la realizzazione e la sistemazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle attività.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al cinquanta per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.
3. L'aiuto regionale è concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento nel caso di operatori agriturstici associati o riuniti in cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote di cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e





successive modifiche e integrazioni.

5. L'ammissione ai benefici è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà prescritta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità se non espressamente consentiti.

### **Art. 18**

#### *Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.*

1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.

### **Art. 19**

#### *Programma regionale agriturismo.*

1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agriturismo.
2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità.  
Il programma si articola in piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agriturismo.
4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agriturismo e alle loro caratteristiche.

### **Art. 20**

#### *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorità ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1 gennaio 1995.

### **Art. 21**

#### *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (esprese in milioni di lire):

|                                                | 1994 | 1995   | 1996   |
|------------------------------------------------|------|--------|--------|
| • articolo 17<br>contributo in conto capitale  | 800  | 12.000 | 15.000 |
| • articolo 17<br>contributo in conto interessi | 200  | 3.000  | 5.000  |

2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

### **Art. 22**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994.

**Regione siciliana  
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
Circolare 23 luglio 1997, n. 239**

**Norme sull'agriturismo.  
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.  
Abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 49 del 6 settembre 1997, parte I

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La presente circolare sostituisce le precedenti disposizioni emanate in applicazione della normativa in oggetto, recate dalla circolare n. 167 del 22 settembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 22 ottobre 1994 dall'assessoriale prot. n. 1555 del 21 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996 e dall'assessoriale prot. 1465 del 16 marzo 1996.

**1.**

*Attività agrituristiche e modalità di esercizio.*

Con la legge 9 giugno 1994 n. 25 la Regione ha disciplinato un settore produttivo che ha assunto una importanza e diffusione sempre maggiore.

La legge definisce l'agriturismo una attività agricola che non deve costituire distrazione dei fondi e degli edifici interessati, da svolgere nelle strutture esistenti nell'azienda agricola, in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola esercitata, che deve comunque restare principale.

La legge definisce le attività agrituristiche e ne individua alcune, le prime tre elencate all'art. 2, comma 2, quali forme più propriamente agrituristiche cui possono collegarsi le altre attività recettive, di vendita e ricreative e sportive da esercitarsi in forma congiunta con le prime.

La legislazione regionale, in conformità ai principi dettati dalla legge nazionale n. 730/85, nel disciplinare l'agriturismo ha fissato una netta demarcazione tra attività turistica ed agrituristiche, vincolando quest'ultima all'interno dell'azienda agricola.

**• Offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali**

(art. 2, comma 2, lett. a).

Questa attività è quella che può richiamare maggiormente l'attenzione degli operatori e dalla quale deriva la possibilità di valorizzare i fabbricati aziendali non necessari all'attività agricola.

I locali ove offrire ospitalità devono ricadere all'interno dell'azienda dell'imprenditore, o nel caso di operatori in forma associata, all'interno dell'azienda o delle aziende dei soci.

Non possono essere destinate all'attività agrituristiche più di dieci camere con una recettività massima di trenta posti letto per l'azienda.

Nel caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 25/94, fermo restando il limite fissato per singola azienda, la capacità recettiva è elevata proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino al tetto massimo di 30 camere e di 70 posti letto complessivi.

**• Offerta di ospitalità in appositi spazi aperti,  
nell'ambito dell'azienda a campeggiatori**

(art. 2, comma 2, lett. b).

Per questa forma di attività ricettiva, la legge regionale prevede il requisito della superficie minima aziendale fissata in misura non inferiore ai due ettari.

Le aziende possono organizzare una o più aree per consentire la sosta di massimo cinque equipaggi (tende, roulttes, campers) e con una capacità ricettiva massima di venti persone.

Per l'esercizio in forma associata la capacità ricettiva, è proporzionale al numero delle aziende associate con il tetto massimo complessivo di venti equipaggi e cinquanta persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.

Somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese, quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona (art. 2, comma 2, lett. c).

La ristorazione agrituristica è l'altra forma dei servizi di ospitalità che è possibile organizzare nell'azienda agricola, sia come offerta di degustazione e/o vendita di prodotti aziendali tipici, quanto come consumazione offerta unitamente al soggiorno; ciò in collegamento con gli ordinamenti produttivi aziendali e/o della zona. Si raccomanda l'utilizzo di prodotti tipici regionali per i prodotti non reperibili in azienda.

La legge specifica che, anche i prodotti semilavorati al di fuori dell'azienda e derivanti da produzione aziendale, sono compresi nella somministrazione dei pasti.

Non sono stati posti limiti alla ricettività, stando il carattere di complementarità all'attività agricola principale.

**• Somministrazione di pasti sul posto**





(art. 2, comma 2, lett. d).

Questa attività deve essere esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b), comma 2, art. 2; per cui può essere offerta solo in presenza di una o anche di entrambe le modalità di soggiorno con pernottamento

- **Vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali  
provenienti dall'azienda anche lavorati al di fuori della stessa**

(art. 2, comma 2, lett. e).

La vendita diretta è prevista quale attività congiunta riguarda ad una delle attività agrituristiche principali, vi è compresa la produzione dei prodotti artigianali tipici locali.

- **Organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive,  
ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina**

(art. 2, comma 2, lett. f).

Anche questa attività di intrattenimento, svolta a supporto dell'ospitalità offerta, deve essere esercitata congiuntamente ad una delle attività agrituristiche principali e deve essere svolta attraverso l'utilizzo delle strutture aziendali.

## 2.

### *Requisiti per l'attività agrituristica.*

La legge regionale non prevede esclusioni di territorio per lo svolgimento dell'agriturismo, per cui in presenza dei requisiti necessari è possibile svolgere questa attività in tutto il territorio regionale.

All'esercizio dell'attività agrituristica possono essere autorizzati (art. 3):

- 1) gli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che di seguito si trascrive: "È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.  
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura", singoli o riuniti in forma associata costituita con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio (comma 1°, lett a);
- 2) in presenza di impresa familiare, i familiari dell'imprenditore agricolo come indicati dall'art. 230 bis del codice civile, partecipi dell'impresa agricola (comma 1, lett. a);
- 3) le cooperative agricole di conduzione, regolarmente iscritte nel registro prefettizio (comma 1, lett. b);
- 4) cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro prefettizio di cui siano soci esclusivamente imprenditori agricoli di cui al precedente punto 1 e/o familiari di cui al precedente punto 2, costituite anche allo scopo di svolgere attività agrituristica attraverso l'utilizzazione delle aziende agricole dei soci ed a condizione che l'esercizio dell'attività agrituristica rimanga in rapporto

completarietà con l'attività agricola dei soci (comma 1, lett. c).

Si precisa inoltre che, come specificato nella circolare n. 10 del 27 giugno 1986 del Ministero dell'agricoltura e foreste, "... lo svolgimento di attività agrituristica è consentito a chiunque eserciti una impresa agricola, a qualunque titolo (proprietà, affitto od altro) ed in qualunque forma (singola, associata, cooperativa).

Anche le cooperative agricole, regolarmente iscritte come tali nel registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata) esercitare attività agrituristiche in connessione con l'attività agricola principale.

Sembra chiaro che, nel caso dei familiari ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, una attività agrituristica di cui è titolare uno o più di detti familiari non può configurarsi come impresa economica autonoma da quella aziendale in quanto, nel caso di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, l'impresa è unica e gli utili sono collettivi.

Deriva che all'interno dell'impresa familiare la specializzazione agrituristica può essere anche attività a tempo pieno di uno solo dei membri mentre per quanto riguarda il principio che l'attività agricola tradizionale deve rimanere principale, questa va commisurata come attività espressa dall'intero nucleo familiare e non solo dal familiare interessato".

## 3.

### *Nulla osta dell'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio.*

Il nulla osta dell'I.P.A. (art. 4) è necessario ai fini della successiva richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 5).

Compito dell'I.P.A. è quello di accertare che l'attività agricola esercitata sia principale rispetto a quella agrituristica che si intende intraprendere.

Per l'accertamento del predetto requisito deve essere prioritariamente adottato il criterio del rapporto tempo-lavoro assorbito dall'attività agricola e dall'attività agrituristica da svolgere nel periodo considerato, secondo le previsioni del richiedente.

Per particolari realtà aziendali che dovranno essere evidenziate dal richiedente ed accertate dall'I.P.A., potrà ricorrersi alla determinazione della prevalenza in termini di reddito qualora non dovesse essere ritenuto idoneo l'accertamento tempo-lavoro di cui sopra.

Per la determinazione del requisito in termini di tempo-lavoro impiegato in agricoltura si farà riferimento alle disposizioni assessoriali vigenti, mentre per i tempi impiegati nell'attività agrituristica si farà riferimento ai seguenti valori:

- attività di cui alla lettera a), art.2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni posto letto n. 1 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di ospitalità;
- attività di cui alla lettera b), art.2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni piazzuola n. 0,3 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di



ospitalità;

- attività di cui alla lettera c) art. 2, comma 2, legge regionale n.25/94; per ogni posto (2 coperti) n. 3 giornate lavorative per 90 giorni di offerta.

Per intraprendere l'attività agrituristica occorre quindi che esista un'azienda agricola in esercizio, indipendentemente dalle caratteristiche produttive o dimensionali purchè l'attività agricola rientri in quelle previste dall'art. 2135 del C.C. e permanga sempre principale.

I locali da destinare ad attività agrituristica sono quelli già esistenti nell'azienda agricola – fruibili anche a seguito di successivi interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 71/78 – eccedenti l'ordinario fabbisogno aziendale o non più necessari, in relazione all'attuale ordinamento produttivo. Risulta perciò opportuno che il richiedente comprovi la disponibilità degli immobili facenti parte dell'azienda agricola documentandola ai sensi del D.P.R. n. 130/1994; fermo restando che la documentazione definitiva dovrà essere prodotta prima dell'emissione del nulla osta.

Nel caso di conduttore a titolo diverso dal proprietario occorre produrre esplicita autorizzazione di quest'ultimo allo svolgimento dell'attività agrituristica.

Se l'istanza è presentata da un organismo associativo è necessario acquisire l'atto costitutivo e lo statuto, l'estratto notarile del libro soci, verbale notarile della delibera dei soci o del consiglio di amministrazione che autorizza l'attività agrituristica ed individua la persona preposta all'esercizio dell'attività.

Dovrà essere accertato altresì che il richiedente rientri fra i soggetti individuati dall'art. 3 della legge in oggetto e che, ai sensi della normativa vigente, risulti iscritto al registro delle imprese agricole tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente.

Coloro che sono esenti dall'obbligo della predetta iscrizione presenteranno dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esecuzione.

Ciascun Ispettorato dovrà esperire in loco, direttamente, ogni accertamento finalizzato alla verifica dei requisiti prescritti; a tal fine chi intende esercitare attività agrituristica dovrà presentare all'I.P.A. competente (ove ricade la maggiore superficie aziendale) istanza in bollo, con firma autenticata (ai sensi della legge n. 15/68), corredata dalla seguente documentazione:

- titolo di godimento legale degli immobili costituenti l'azienda agricola;
- corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'azienda;
- estratti dei fogli di mappa dove risultano evidenziate, con colorazioni diverse, le superfici con le colture praticate;

Relazione contenente:

- descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
- descrizione dettagliata delle attività agrituristiche, previste dall'art.2 della legge n. 25/94, che si intendono esercitare e delle modalità di esercizio;

Descrizione degli eventuali interventi edilizi;

- planimetrie dei locali aziendali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.

Il nulla osta ispettoriale deve indicare le attività agrituristiche per le quali viene rilasciato, così come previsto dall'art. 2, della legge in oggetto; non dovrà invece essere indicata alcuna limitazione in termini di tariffe poiché la legge impone agli operatori di comunicare ogni anno le tariffe che gli stessi si impegnano a praticare per l'anno seguente, mentre dovrà essere indicato il periodo dell'anno in cui si praticherà l'offerta agrituristica – ovviamente nel rispetto del limite minimo di 90 giorni indicato dalla legge regionale n. 25/94 – anche nel caso di offerta praticata per periodi non continuativi.

L'art. 4 prescrive che il nulla osta verrà rilasciato – ove ne ricorrano i presupposti – entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La legge prevede altresì che la richiesta deve intendersi accolta, decorso inutilmente il termine su indicato e che, in tale ipotesi, l'I.P.A. è tenuto a rilasciare il nulla osta per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni. Ne deriva che domande prive della documentazione di base sopra specificata non potranno essere accolte, dovendosi desumere dalla norma in parola che ogni chiarimento e deduzione da richiedere agli interessati non interrompe i termini dovendosi il provvedimento concludere entro i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Avverso il provvedimento di diniego del nulla osta è ammesso il ricorso, entro i successivi 30 giorni dalla notifica dello stesso all'interessato, a questo Assessorato che dovrà decidere nei successivi 90 giorni.

Di tale ricorso dovrà essere data comunicazione all'I.P.A. interessato che è tenuto a relazionare in merito.

Compete inoltre all'I.P.A. la verifica in qualunque momento, e comunque ogni 3 anni, del mantenimento dei requisiti di cui al nulla osta.

Il venir meno, per qualsiasi causa, dei requisiti prescritti, dovrà essere tempestivamente comunicato dal titolare del N.O. all'I.P.A. che procederà alla revoca del nulla osta stesso.

I N.O. emessi anteriormente all'emanazione della presente circolare dovranno essere adeguati alle nuove direttive in sede di 1a verifica dei requisiti.

Ove nel triennio dalla data del rilascio del nulla osta non sia stata presentata richiesta di autorizzazione al comune, il predetto nulla osta diviene carente di efficacia.

## AUTORIZZAZIONE COMUNALE

L'esercizio dell'agriturismo è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono gli immobili aziendali destinati all'attività agrituristica.

L'autorizzazione comunale ha una durata di 9 anni dalla data del rilascio e può

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



essere rilasciata agli imprenditori agricoli in possesso del nulla osta ispettoriale e nei limiti dello stesso.

L'eventuale revoca del nulla osta da parte dell'Ispettorato, della quale deve essere data comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione comunale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata da:

documentazione occorrente affinché d'ufficio il comune accerti che il richiedente:

- non ha riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso contrario, ha ottenuto la riabilitazione; non è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione o per violenza o residenza all'autorità e deve provare la sua buona condotta;
- non ha riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi di azzardo, o delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazione alle legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- non ha riportato condanne negli ultimi 5 anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica;
- documentazione al fine di accertare che il richiedente:
- non abbia riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- non sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sia stato dichiarato delinquente abituale;
- copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
- copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
- nulla osta dell'I.P.A.;
- parere favorevole dell'autorità sanitaria competente, relativo ai locali esistenti da adibire all'attività agrituristica. Eventuali successivi interventi edilizi dovranno essere soggetti a nuovi accertamenti sanitari;
- provvedimento di classificazione di cui all'art.5 della legge regionale n. 27/96.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) vanno riferiti nel caso di organismi associativi sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'art. 230/bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che richiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

L'autorizzazione comunale deve inequivocabilmente indicare le attività per le quali viene rilasciata e, pertanto, nella formulazione del provvedimento, le attività agrituristiche dovranno essere descritte così come riportate letteralmente nell'art. 2 della legge regionale n. 25/94 e/o indicate con le relative lettere alfabetiche di cui allo stesso articolo 2 e nei limiti di cui al nulla osta rilasciato dall'I.P.A.;

- in caso di attività di cui alla lettera a) deve essere indicato il numero di stanze ed il numero di posti letto;
- per l'attività di cui alla lettera b) deve essere indicato il numero di equipaggi ed il numero di ospiti;
- per l'attività di somministrazione per la consumazione sul posto di pasti di cui alla lettera c) dovrà essere indicata la recettività massima espressa con il numero di posti disponibili.

Si precisa che l'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e/o b) non include la somministrazione di pasti di cui alla lettera d), pertanto, qualora vi siano le condizioni, questa ultima dovrà essere indicata regolarmente.

La legge prescrive che l'autorizzazione sia rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Prescrive che la richiesta è da intendersi accolta decorso inutilmente tale termine e che, in tale ipotesi, il comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni.

Si evidenzia che la legge regionale n. 25/94 fissa dei termini entro cui il procedimento deve essere concluso; pertanto, in deroga alle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 10/91, una eventuale richiesta di documenti o loro integrazione, non interrompe i termini prescritti dalla legge regionale n. 25/94. L'autorizzazione comunale faculta solamente l'imprenditore autorizzato ad utilizzare terminologie che richiamino in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività.

Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa, che sarà applicata dal sindaco, prevista dall'art. 14, comma I, della legge regionale n. 25/94 (pagamento di una somma di lire 5.000.0000 a lire 10.000.000, raddoppiata in caso di recidiva).

Gli I.P.A. devono tenere l'elenco pubblico dei soggetti autorizzati nell'ambito della provincia di competenza.

Il comma 3 dell'art.6 della legge regionale n.25/94 fa obbligo al comune di comunicare le autorizzazioni rilasciate all'I.P.A., alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, al





prefetto il quale può con provvedimento motivato richiederne la sospensione, la revoca o l'annullamento per esigenze di pubblica sicurezza.

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI SOSPENSIONE E REVOCA

L'art. 9 della legge regionale n. 25/94 impone puntuali obblighi agli operatori agrituristici che di seguito si trascrivono:

- obbligo di esporre al pubblico l'autorizzazione e la lista dei prodotti e dei servizi offerti con i relativi prezzi;
- obbligo di rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
- obbligo di tenere il registro delle presenze (oggi sostituito dalle schede di notifica);
- obbligo di comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la sospensione o la cessazione dell'attività;
- obbligo di praticare l'offerta agrituristica per almeno 90 giorni all'anno.

La verifica del puntuale rispetto di tali obblighi è demandata la comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Infatti, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 9, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco per un periodo compreso tra 15 ed i 60 giorni, mentre l'autorizzazione è revocata dal sindaco allorquando sia accertato che:

- non sia stata intrapresa l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o sia stata sospesa da almeno un anno;
- siano intervenute nel biennio sospensioni per obblighi per un totale di 120 giorni;
- sia stato revocato il nulla-osta dell'I.P.A. a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti necessari.

Il provvedimento di revoca viene comunicato dal comune alla commissione regionale per l'agriturismo, all'I.P.A., all'Azienda autonoma per l'incremento turistico ed all'autorità di pubblica sicurezza.

La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comunale comporta i provvedimenti previsti dal 5° comma dell'art. 10, nonché le sanzioni che saranno applicate dal sindaco, previste dal comma 2° dell'art. 14, da versarsi all'erario comunale.

Ai sensi del comma 2° dell'art. 20 della legge in parola, tutta la normativa di cui all'art. 14 concernente sanzioni amministrative ha trovato applicazione con decorrenza 1 gennaio 1995.

### TARIFFE

Fra gli obblighi che la legge impone agli operatori agrituristici vi è quello di presentare al comune competente entro il 30 novembre di ciascun anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare

per l'anno successivo.

La dichiarazione è trasmessa a cura del comune alla commissione regionale per l'agriturismo ed all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico. Ai sensi dell'art. 8 i criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono quelle previste per le altre strutture ricettive.

### NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento igienico edilizio comunale per i locali di abitazione secondo la normativa vigente.

I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio delle Aziende unità sanitarie locali con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento.

Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica devono essere congruamente garantiti dai servizi esistenti ed ottenibili all'interno dell'azienda agricola.

Ove non è possibile usufruire dei servizi esistenti è ammesso installare idonei manufatti prefabbricati.

In particolare deve essere garantito:

- l'impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- l'illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce atti a consentire la fruizione delle viabilità;
- raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 litri.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Allorquando le attività agrituristiche ricomprendono la somministrazione di pasti e bevande dovrà essere accertata l'idoneità sanitaria del personale da impiegare nelle attività stesse.

### REQUISITI DEGLI INTERVENTI SULLE AREE

Le strutture agrituristiche, edifici ed aree, devono essere fruibili a cittadini non deambulanti almeno per il piano terra.

Gli eventuali interventi di recupero devono rispettare i limiti posti dall'art. 20 lett. a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo devono essere realizzati nel rispetto delle



caratteristiche tipologiche ed architettoniche proprie della zona anche attraverso l'uso di materiale locale.

Si fa presente che rimane vigente per gli imprenditori a titolo principale che esercitano l'attività agrituristica la facoltà di cui all'art. 23 della legge regionale n. 71/78.

#### AIUTI CONTRIBUTIVI.

Per quanto attiene la documentazione da presentare per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 25/94, nonché i criteri e le modalità di concessione degli aiuti contributivi, si rimanda all'apposito decreto assessoriale.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: CUFFARO



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32**

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Norme di attuazione del POR Sicilia 2000-2006.*

**Art. 1**

*Intesa istituzionale di programma  
e accordi di programma quadro.*

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari del l'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.

**Art. 2**

*Complemento di programmazione.*

1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo 15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento di programmazione.
2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del Programma operativo regionale per la Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato POR 2000-2006.
3. Il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione.

**Art. 3**

*Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione.*

1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:
  - a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa;
  - b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;
  - c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.
3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato "Forum della concertazione".
4. Al Comitato spetta il compito di:
  - a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
  - b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;
  - c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;
  - d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.



5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

#### **Art. 4**

##### *Monitoraggio.*

1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.
2. Il monitoraggio è finalizzato:
  - a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;
  - b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;
  - c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.
4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.
5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di iniziativa comunitaria e degli altri programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziate.
6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.
7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi.

#### **Art. 5**

##### *Priorità operative.*

1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative.
2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive del Presidente della Regione.
3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziate dal POR 2000-2006.

#### **Art. 6**

##### *Progetti integrati regionali.*

1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR 2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più rami dell'Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisetoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.
2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti integrati regionali un'apposita autorità di coordinamento, composta dai direttori regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo del con competenza prevalente nella realizzazione del progetto.

#### **Art. 7**

##### *Progetti integrati territoriali.*

1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del POR 2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.



2. Sono elementi costitutivi del PIT:
  - a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali del POR 2000-2006;
  - b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;
  - c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del Progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;
  - d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell'attuazione del Progetto.
3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.
4. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione.

### **Art. 8**

#### *Fonti energetiche rinnovabili.*

1. Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

### **Art. 9**

#### *Finanza di progetto.*

1. Per l'attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37bis, 37ter, 37quater, 37quinqies, 37sexies, 37septies, 37octies, 37nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di programmazione negoziata per le quali si ricorra allo strumento della finanza di progetto non si applicano i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 37bis della medesima legge.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. È abrogato l'articolo 42ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 10**

#### *Gestione dei porti.*

1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia e al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2000-2006, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina per i porti di preminente interesse regionale un'autorità di gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per i porti d'importanza minore il Presidente della Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi decentrati della Regione o dello Stato ovvero affida in concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere e/o dei porti a privati o a società miste.

### **Titolo II**

#### *Disposizioni generali sui regimi di aiuto alle imprese.*

### **Art. 11**

#### *Ambito di applicazione.*

1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi strutturali e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000-2006.
2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge che hanno presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie e le modalità di intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge purché autorizzati





dalla Unione europea, previa semplice istanza rivolta all'assessorato competente, accompagnata da autocertificazione interamente sostitutiva della documentazione normalmente richiesta per il tipo di finanziamento oggetto dell'istanza.

### **Art. 12**

#### *Modalità alternative di erogazione degli aiuti.*

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dalla presente legge possono ottenere gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali e/o riduzione delle aliquote fiscali delle imposte, anche erariali, dirette e indirette, secondo modalità da determinare ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto siciliano e nell'ambito delle tipologie di tributi e di esenzioni fiscali stabilite a livello nazionale e comunque nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.

### **Art. 13**

#### *Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale.*

1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che comporti un cambiamento fondamentale del prodotto o nel processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'investimento iniziale può altresì comprendere la rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso o che avrebbe chiuso salvo che lo stabilimento appartenga a un'impresa in difficoltà e l'acquisizione comporti un vantaggio per quest'ultima. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dai regimi di aiuto a finalità regionale.
3. Gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del beneficiario del mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli investimenti immateriali sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
4. L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per cento in equivalente sovvenzione netta, di seguito indicata ESN, per gli interventi a favore delle grandi imprese, cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, di seguito indicata ESL, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Tale percentuale è valutata in relazione al valore dell'investimento

iniziale sulla base di un insieme di spese uniforme, a seconda della tipologia di investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

5. Le domande di aiuto sono presentate alle amministrazioni regionali o ai soggetti incaricati dell'erogazione degli aiuti prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti.
6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.
7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni.

### **Art. 14**

#### *Coordinamento ed attuazione degli interventi.*

1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono base giuridica per l'attuazione del POR 2000-2006 sono rese esecutive, ai sensi dell'articolo 18, punto 2, lettera d), del Regolamento CE n. 1260 del 1999, con il Complemento di programmazione, approvato dalla Giunta regionale previo accordo con il Comitato di sorveglianza. Ogni altro intervento è reso esecutivo mediante gli atti ordinari previsti dall'ordinamento regionale e dalla presente legge.
2. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono erogati per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata.
3. Le amministrazioni regionali competenti possono affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
4. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui alla presente legge, le amministrazioni competenti definiscono nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica e di aiuti di Stato.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istanze di finanziamento già presentate purché i progetti non abbiano avuto inizio di



esecuzione prima che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria sui relativi regimi di aiuto.

### **Art. 15**

#### *Cumulo di aiuti e controlli.*

1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "*de minimis*" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3. Il Presidente della Regione istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "*de minimis*" erogati dalla Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo *de minimis* a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "*de minimis*" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della 'Disciplina' di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8. Gli aiuti "*de minimis*" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.

### **Art. 16**

#### *Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato.*

1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
  - a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
  - b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
  - c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

### **Art. 17**

#### *Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese.*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Con decreto del Presidente della Regione, su delibera di Giunta e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi e possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime

trasferite. A quest'ultimo fine si applicano le leggi statali e le relative disposizioni di esecuzione, con i necessari adeguamenti all'organizzazione amministrativa regionale stabiliti con decreto del Presidente della Regione.

### **Titolo III**

*Aiuti alle imprese per la generalità dei comparti produttivi.*

#### **Capo I**

*Aiuti all'occupazione e alla formazione.*

##### **Art. 18**

*Aiuti all'occupazione.*

1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2001-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 1.000 miliardi.
2. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 600 miliardi.
3. Una stessa impresa può essere destinataria, relativamente ad un medesimo soggetto, dei benefici previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e finanziati con fondi statali purché in successione temporale.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sia per il primo impiego che per il reimpiego successivo al licenziamento in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. Nelle schede di notifica riguardanti i regimi di aiuto di cui al presente articolo viene precisato che essi costituiscono integrazione rispetto alle notifiche sugli stessi regimi di aiuto oggetto di valutazione in corso da parte degli uffici della Commissione europea.

##### **Art. 19**

*Aiuti alla formazione.*

1. Alle imprese operanti in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la capacità competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi alle imprese per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neoassunti, formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi stabiliti nelle misure del POR 2000-2006.

2. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali previsti dalla Commissione europea per gli aiuti alla formazione.
3. È a carico dell'impresa beneficiaria almeno il 30 per cento del costo complessivo dell'intervento formativo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 250 miliardi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste per gli aiuti all'occupazione dall'articolo 18, comma 1, e possono coprire i costi dei corsi di formazione funzionali alle misure statali previste dal comma 3 dell'articolo 18.

#### **Capo II**

*Aiuti per la garanzia di eguali condizioni di concorrenza.*

##### **Art. 20**

*Sgravi fiscali.*

1. Nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione possono essere stabilite, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, a favore delle imprese operanti nella Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque non al di sotto della media comunitaria e in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
2. Possono altresì essere concessi, con le modalità indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola "de minimis" a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.

##### **Art. 21**

*Aiuti per aumento della competitività  
del sistema di trasporto combinato.*

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema di trasporto intermodale delle merci e di migliorare le relative infrastrutture, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai vettori contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti riguardanti il trasporto combinato, secondo la definizione contenuta nella Direttiva CE n. 92/106, delle materie prime, semilavorate, impianti e tecnologie destinati ai processi di lavorazione, aventi ad oggetto l'adeguamento delle strutture e/o dei mezzi di trasporto.
2. Il contributo è concesso per il periodo 2001-2006 fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea per le Regioni di cui all'articolo 87,





paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE dell'investimento realizzato per ciascun esercizio finanziario, a condizione che nello stesso arco temporale siano applicate condizioni tariffarie agevolate per il traffico merci da e per la Sicilia ed entro le frontiere nazionali, da definire secondo le procedure di cui al comma 4.

3. L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della documentazione da parte dei vettori attestante l'effettivo abbattimento tariffario e i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione dell'investimento effettuato per il miglioramento delle strutture di trasporto intermodale e/o per l'adeguamento dei mezzi di trasporto. Nel caso di adeguamento dei mezzi di trasporto i vettori si impegnano a destinare gli stessi mezzi al traffico merci da e per la Sicilia per un periodo di almeno 5 anni.
4. Le modalità, l'ammontare, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente articolo sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base di atti di programmazione concertati con i vettori e le organizzazioni imprenditoriali interessati.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese di autotrasporto, costituite in consorzi, con sede in Sicilia, contributi, fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea, sulle spese di investimento sulla base di un programma di interventi da realizzare nel triennio 2001-2003, finalizzati a:
  - a) realizzazione di impianti di logistica integrati quali aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, parcheggi veicolari, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  - b) riconversione ed ammodernamento del parco circolante mediante l'acquisizione di nuovi autoveicoli per conseguire condizioni di migliore sicurezza stradale e riduzione dell'inquinamento ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
7. Il Governo regionale è autorizzato a definire con la Commissione europea le modalità ed i limiti degli interventi di cui al presente ed al successivo articolo.

## **Art. 22**

### *Misure di accompagnamento per l'autotrasporto.*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, al fine di favorire la

ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto siciliano attraverso un complesso di interventi volti a far evolvere il comparto verso forme e modalità di servizio più moderne, incentivando anche le aggregazioni tra imprese, e volte ad incrementare il trasporto combinato per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di beni, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore delle imprese di trasporto con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori finalizzati:

- a) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe applicate dalle società di navigazione che espletano servizi di traghettiamento nello stretto di Messina. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
- b) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe di pedaggio nelle autostrade siciliane pagate dalle imprese di trasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
- c) alla riduzione delle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia o per mare. Tali riduzioni nella misura del 10 per cento delle tariffe di trasporto sono concesse per tratte ferroviarie e sulle tratte marittime che collegano la Sicilia con il centro ed il nord Italia nonché per tratte ferroviarie per i percorsi regionali, limitatamente ai viaggi che riducono dell'80 per cento l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale per l'intero percorso. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le aziende, è aumentato del 5 per cento per le aziende costituite in consorzio.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

## **Art. 23**

### *Zone di impresa.*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate e delimitate zone di impresa in aree caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o che siano adiacenti, in prossimità o comunque direttamente collegate a porti ed aeroporti di rilevante importanza per il traffico delle merci nonché in aree servite da rete autostradale o da nodi interporto.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla





tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, la Giunta regionale può stabilire che le imprese insediate nelle predette zone d'impresa beneficino delle seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) nell'ambito dei regimi di aiuto a finalità regionale sono ammesse a finanziamento spese per la formazione delle scorte fino al 30 per cento del costo dell'investimento iniziale produttivo, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN più il 15 per cento in ESL per piccole e medie imprese;
- b) aumenti fino a 20 punti percentuali dei regimi di aiuto all'occupazione ed alla formazione previsti dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1951, n. 191, riguardante l'istituzione di un punto franco nel porto di Messina, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, è autorizzato a proporre ai competenti organi statali e comunitari l'istituzione, anche nell'ambito delle zone d'impresa, di punti franchi o zone franche doganali ai sensi degli articoli 166 e seguenti del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 24**

### *Misure fiscali a carattere generale.*

1. Nell'esercizio delle competenze regionali possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse regionali con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative. Possono essere altresì disposti con successivi provvedimenti legislativi sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse erariali di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono misure a carattere generale.

## **Art. 25**

### *Riserve di commesse.*

1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione contenute nella legislazione regionale si applicano fino al 31 dicembre 2006 e vengono estese alle imprese ubicate nel territorio delle regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

## **Titolo IV**

### *Aiuti alle imprese, escluse quelle operanti nei settori di cui all'allegato I del Trattato CE.*

## **Capo I**

### *Aiuti a finalità regionale.*

## **Art. 26**

### *Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese.*

1. Al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, sono accordati dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti ad un investimento iniziale per la realizzazione di progetti legati a una delle fasi del processo produttivo in un paese estero.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 36, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.

## **Art. 27**

### *Aiuti agli investimenti.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
  - a) contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  - b) contributi in favore di iniziative rientranti nei PIT.
3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006, il quale stabilisce, altresì, la ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse destinate al finanziamento dei PIT.
4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata per il finanziamento dei predetti PIT concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.



6. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
  - a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
  - b) rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta;
  - c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
  - d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative alle stesse opere.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

### **Art. 28**

*Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992, n. 488.*

1. Gli assessori regionali competenti per materia, in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006 e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure, sono autorizzati previa intesa con il Ministero competente, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 relativamente ai settori industriale, turistico e commerciale e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tale regime di aiuto.

### **Art. 29**

*Imprenditoria giovanile.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria giovanile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
  - a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
  - b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni

- non compiuti;
  - c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
  - d) imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.

2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "*de minimis*", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 riguardante l'imprenditoria femminile, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 300 miliardi.

### **Art. 30**

*Imprenditoria femminile.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria femminile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere il regime di aiuto di cui all'articolo 29 ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
  - a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da donne;
  - b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da donne;
  - c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da donne;
  - d) imprese individuali il cui titolare sia una donna.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto pari al 35 per cento in





ESN, più 15 per cento in ESL.

3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.

### **Art. 31**

#### *Aiuti alle imprese editoriali.*

1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
  - a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione Europea maggiorato di due punti;

b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

### **Art. 32**

#### *Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per investimenti iniziali produttivi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla Comunità europea. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.
4. Al fine di favorire gli investimenti nel settore socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, per interventi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza.
5. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15 per cento in ESL. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.

### **Art. 33**

#### *Aiuti a finalità regionale per la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali.*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei



beni culturali e le dinamiche del turismo, l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi per la realizzazione di investimenti iniziali produttivi legati al recupero di immobili e beni monumentali vincolati ovvero di alto valore storico-artistico, di proprietà pubblica dati in concessione o gestione a privati o di proprietà privata, da destinare ad attività di servizi e di produzione culturale ed artistica compatibili con la tipologia del bene. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività di servizi culturali e di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività sia svolta in immobili di pregio storico-artistico ovvero sia collegata alla fruizione dei beni culturali.

2. I soggetti beneficiari sono: imprese singole o associate, enti senza scopo di lucro, società miste, imprenditori concessionari o gestori di immobili di proprietà pubblica a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Sono ammesse a contributo le spese per i lavori di recupero e restauro dell'immobile o di parti di esso e per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa, per un ammontare complessivo non superiore al 35 per cento in ESN dell'investimento, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese. Parte delle spese ammissibili, in misura non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi, consulenze e altri servizi reali.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo l'Assessorato regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la valutazione economico-finanziaria dei progetti e delle istanze di finanziamento. Le spese ammissibili e ogni altra modalità attuativa sono determinate nel Complemento di programmazione.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 34, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 450 miliardi.

### **Art. 34**

#### *Finanza di progetto e recupero beni di interesse storico-artistico.*

1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, librario ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, le amministrazioni pubbliche titolari dei beni stessi possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola od associata.
2. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Le amministrazioni titolari di beni di cui al presente articolo possono dare in

concessione di recupero e gestione i beni a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica.

## **Capo II**

### *Aiuti non a finalità regionale.*

### **Art. 35**

#### *Associazionismo di impresa.*

1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
  - a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
  - b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
  - c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2 che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
  - a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
  - b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
  - c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
  - d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
  - e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
  - f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
  - g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
  - h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:



- a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
  - b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
  - c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4 sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
  6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
  7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4 sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
  8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4 sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
  9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
  10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
  11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
  12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
  13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
  14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
    - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

- b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.

15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

### **Art. 36**

#### *Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese.*

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, delle della pesca contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo internazionale nonché di programmi di iniziativa comunitaria. e di altre iniziative comunitarie alle quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.
2. I contributi sono erogati a totale copertura delle spese di costituzione e per le spese di avviamento in maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.

### **Art. 37**

#### *Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librerie.*

1. Alle imprese editoriali librerie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.
2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque





superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'industria.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

### **Art. 38**

#### *Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese.*

1. L'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal POR 2000-2006 e dal Complemento di programmazione. L'intensità degli aiuti non può superare il 65 per cento dei costi ammissibili. Tale massimale può essere aumentato fino al 75 per cento qualora ricorrano le condizioni per la maggiorazione dell'intensità degli aiuti previste nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" contenuta nella Comunicazione 96/C 45/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designati dai rispettivi assessori.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

### **Capo III**

#### *Aiuti "de minimis".*

### **Art. 39**

#### *Aiuti "de minimis" per l'internazionalizzazione delle imprese.*

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 concernente l'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le seguenti agevolazioni nell'ambito del "de minimis":
  - a) contributi pari all'80 per cento per la partecipazione a manifestazioni promozionali che risultino qualificate a livello nazionale o internazionale;
  - b) contributi pari all'80 per cento per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente

su un nuovo mercato.

### **Art. 40**

#### *Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi, nell'ambito del "de minimis", per la costituzione ed avviamento di enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità e di organismi di attestazione della qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia. I contributi sono concessi a condizione che detti enti e organismi abbiano sede legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono concessi fino a totale copertura delle spese di costituzione e nella misura dell'80 per cento delle spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere altresì concessi contributi nell'ambito del "de minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova idonei alla certificazione.

### **Art. 41**

#### *Servizi innovativi e qualità.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per la formazione del personale, per l'utilizzazione e trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro investimento utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore ai limiti della regola "de minimis". Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel Complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nello stesso Complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.





## Art. 42

### *Aiuti per la valorizzazione della rete ecologica.*

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, alle imprese sociali, alle cooperative ed alle associazioni operanti nell'ambito della rete ecologica regionale.
2. Le agevolazioni consistono nella erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti per gli aiuti "*de minimis*".
3. I contributi vengono erogati sulla base di progetti finalizzati a promuovere l'imprenditoria al fine:
  - a) dell'organizzazione della promozione e fruizione delle aree, anche attraverso la realizzazione di reti di offerta, la organizzazione di percorsi turistici e conoscitivi e di pacchetti integrati per la fruizione e la valorizzazione dell'immagine dei luoghi;
  - b) della valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali artigianali e di trasformazione.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale competente e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.

## Art. 43

### *Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.*

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del "*de minimis*", al 31 dicembre 2006.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare determina, nel l'ambito dei servizi, i settori di intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare le istanze di ammissione ai contributi a pena di decadenza.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
4. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, dopo le parole "realizzazione di" aggiungere la parola "locali".

5. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1997 sono soppresses le parole "relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle".

## Art. 44

### *Attività promozionali imprese editoriali.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nell'ambito dei programmi promozionali di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a prevedere la partecipazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, ad iniziative, mostre e fiere librerie ed editoriali.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 non deve comunque superare la misura fissata dalla Commissione Europea per gli aiuti "*de minimis*".

## Art. 45

### *Laboratori e informatizzazione per attività didattiche.*

1. Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore delle attività didattiche, formative, scolastiche ed accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, nell'ambito del "*de minimis*", alle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario contributi per la realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

## Art. 46

### *Imprese operanti nel terzo settore.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria nel terzo settore l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti, nell'ambito del "*de minimis*", alle piccole imprese, come definite a livello comunitario, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operano nei settori previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.a del POR 2000-2006, per l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN, al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL.
2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a condizione di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "*de minimis*", a copertura totale delle



spese per servizi di tutoraggio.

## **Art. 47**

### *Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale isolano.*

1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali e culturali della Sicilia. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione del comma 1 non deve superare comunque il limite stabilito dalla Commissione europea per gli aiuti "*de minimis*".
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione previo parere di apposita Commissione presieduta dal dirigente coordinatore del gruppo per la promozione culturale e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione composta dai sovrintendenti ai beni librari, dal direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana di Palermo e dai direttori delle Biblioteche di Catania e Messina. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.

## **Titolo V**

### *Artigianato.*

## **Capo I**

### *Aiuti a finalità regionale.*

## **Art. 48.**

### *Aiuti all'investimento.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:
  - a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE

pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;

- b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
  - c) in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2. È data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.
  3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
  4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.
  5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fidejussioni assicurative.
  6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
  7. Cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 42, 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio



1986, n. 3 e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

8. I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

### **Art. 49**

#### *Artigianato di servizi.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi in conto capitale per investimenti in capitale fisso rientranti nella definizione comunitaria di "investimento iniziale".
2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile per un importo non superiore a lire 200 milioni elevabile di lire 8 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e comunque fino all'importo massimo di lire 240 milioni.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 50 miliardi.

### **Capo II**

#### *Aiuti non a finalità regionale.*

### **Art. 50**

#### *Aiuti per l'apprendistato.*

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
3. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale

del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato".

4. Al comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, le parole: "in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati".
5. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:  
"3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi".
6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro".
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.

### **Art. 51**

#### *Aiuti per la costituzione di forme associative.*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:  
"3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.  
4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado".
2. All'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente comma:  
"Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili



non inferiori a lire 50 milioni”.

3. L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dai seguenti:  
“Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
  - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
  - b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente”.
4. Le disposizioni procedurali di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della presente legge.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

### **Capo III**

*Aiuti “de minimis”.*

#### **Art. 52**

*Crediti di gestione.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:
  - a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;

- b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
  - c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
  3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola “de minimis” stabilita dalla Commissione europea.

#### **Art. 53**

*Contributi per la partecipazione a mostre e fiere.*

1. I contributi previsti agli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono erogati nella misura stabilita dalla Commissione europea per gli aiuti “*de minimis*”.
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole “devono pervenire” sono sostituite dalle altre “devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate”;
  - b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante”.
3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:  
“2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.  
3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al





pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.

4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".

4. Ai fini dell'attuazione del programma riguardante la propaganda dei prodotti siciliani di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'aiuto alle singole imprese può essere concesso nell'ambito del "de minimis".

#### **Art. 54**

##### *Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere.*

1. L'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:  
"I contributi di cui al punto 1 del primo comma dell'articolo 57 erogati agli enti pubblici, alle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 51, sono concessi, sino alla misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e documentate e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:  
a) numero di aziende partecipanti;  
b) livello della manifestazione, sovracomunale, provinciale, regionale, e iscrizione della stessa nel calendario regionale.

I contributi di cui al punto 2 dell'articolo 57 sono concessi sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, compreso l'allestimento standard offerto dallo stesso soggetto organizzatore, per l'eventuale premio assicurativo dello stand, per gli allacciamenti idrici ed elettrici, esclusi i consumi, per l'iscrizione pubblicitaria".

#### **Art. 55**

##### *Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa.*

1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono concessi nell'ambito della regola "de minimis".
2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:  
a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente

quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte;

- b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;
  - c) la riduzione dei tassi di interesse, nella misura del 50 per cento del tasso agevolato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, sui finanziamenti diretti o indiretti concessi in favore delle imprese artigiane per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni.
3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.

#### **Capo IV**

##### *Disposizioni varie.*

#### **Art. 56**

##### *Infrastrutture produttive.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere finanziamenti senza onere di restituzione fino al 100 per cento della spesa occorrente per la creazione, il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione funzionale e gestionale di infrastrutture pubbliche strategiche e di supporto al sistema produttivo.

#### **Art. 57**

##### *Contributi aree attrezzate.*

1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.





2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

### **Art. 58**

#### *Limiti dimensionali dell'impresa artigiana.*

1. Ai fini dei requisiti richiesti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 59**

#### *Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "autorità carceraria" sono aggiunte le parole: "o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza".
2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni concesse i detenuti che scontino la pena in forma alternativa al carcere e che, successivamente all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti a rientrare nella struttura carceraria per fatti sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità carceraria alla prosecuzione dell'attività.

## **Titolo VI**

### *Commercio.*

### **Capo I**

#### *Aiuti a finalità regionale.*

### **Art. 60**

#### *Aiuti all'investimento.*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un

fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:

- 1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
    - a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
    - b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
    - c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
  - 2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1.000 milioni e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
  - 3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;
  - 4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
  3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
  4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.



5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
  - a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
  - b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
  - c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
  - d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

## Capo II

### *Aiuti non a finalità regionale.*

#### Art. 61

##### *Aiuti per l'apprendistato.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

## Capo III

### *Aiuti "de minimis".*

#### Art. 62

##### *Aiuti per servizi alle attività commerciali.*

1. Nel quadro di interventi volti alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nelle aree urbane l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese commerciali ed artigiane nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione della struttura produttiva o distributiva. Gli interventi sono finanziati sulla base della presentazione di un progetto comune alle imprese interessate ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa.

#### Art. 63

##### *Crediti a breve termine.*

1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:
  - a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
  - b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
  - c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;
  - d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.

3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:
  - a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
  - b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.

### **Art. 64**

#### *Indennizzo commercio su aree pubbliche.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "*de minimis*", un contributo straordinario a titolo di indennizzo ai commercianti su aree pubbliche, all'ingrosso o al dettaglio, operanti in Sicilia che abbiano subito danni alle merci o alle attrezzature o un calo di vendite provocati da eventi atmosferici che si protraggano per periodi superiori a sette giorni consecutivi.
2. L'indennizzo è erogato per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio sulla base della certificazione dell'evento dannoso rilasciata dal comune e attestante che il richiedente ha ivi esercitato la propria attività nelle giornate in cui si è verificato l'evento medesimo. La misura dell'indennizzo è determinata forfettariamente dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in ragione delle disponibilità di bilancio, è commisurata al fatturato annuo e non può comunque superare l'importo massimo di lire 3 milioni l'anno. Il contributo è concesso sulla base di apposita istanza presentata presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dall'evento dannoso.

### **Art. 65**

#### *Finanziamento imprese commerciali per investimenti ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo 1988, n. 67.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere un contributo a tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina le caratteristiche dell'intervento e fissa i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo, che non potrà superare il 50 per cento del contributo in conto interessi previsto sulla base delle disposizioni normative di cui al comma 1 e in ogni caso nel rispetto della regola "*de minimis*" determinata dalla Commissione europea.

## **Capo IV**

### *Disposizioni varie.*

### **Art. 66**

#### *Fondo IRFIS per il commercio.*

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prosegue la sua attività operativa sino alla data di perfezionamento della convenzione con il nuovo ente gestore e comunque fino alla data, comunicata dallo stesso ente, in cui il nuovo fondo sarà operativo.
2. Le somme destinate alle finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, rimangono nella disponibilità dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A ed affluiscono in un apposito fondo a gestione separata, alla cui gestione provvede direttamente l'Istituto fino al completo esaurimento delle disponibilità.
3. L'IRFIS è tenuto a trasmettere, semestralmente, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca una dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse, accompagnata dall'elenco delle imprese che nel corso del semestre hanno ottenuto la concessione dei benefici e da quello delle imprese nei confronti delle quali è stato altresì disposto il pagamento del relativo contributo sugli interessi.
4. Per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per quella dei finanziamenti in essere alla data della piena operatività del fondo di cui all'articolo 60 per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è riconosciuto un compenso, da porre a carico delle disponibilità del fondo stesso e di quelle conseguite con i rientri finanziari in essere, analogo a quello previsto per la gestione del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.
5. Le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali alla data di pubblicazione della presente legge l'apposito Comitato di gestione non ha deliberato la destinazione, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, confluiranno al fondo a gestione separata istituito con l'articolo 60.
6. Per la gestione del fondo all'ente è riconosciuto un compenso analogo a





quello previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, da porre a carico dello stesso fondo.

## **Titolo VII**

### *Industria.*

#### **Capo I**

##### *Aiuti a finalità regionale.*

#### **Art. 67**

##### *Aiuti all'investimento.*

1. Le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, relative all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:  
“7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.  
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.  
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:  
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;  
b) contributi in conto capitale;  
c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria”.
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono abrogate le parole da “il contributo” fino a “enti creditizi”.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

#### **Art. 68**

##### *Prestiti partecipativi.*

1. L'aiuto riguardante i prestiti partecipativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 è prorogato al 31 dicembre 2006 ed è

concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

#### **Art. 69**

##### *Energia da fonti rinnovabili.*

1. Al fine di incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia alternativa per le spese di investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa, secondo le modalità stabilite nel complemento di programmazione.
2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100 miliardi di lire si provvede con gli strumenti della programmazione negoziata.
3. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato altresì a concedere alle imprese contributi a fondo perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza energetica, della protezione dall'inquinamento e della difesa del suolo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
5. I progetti di investimento di cui al presente articolo sono singolarmente notificati alla Commissione europea nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione della “Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento” 98/C 107/05.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.

#### **Art. 70**

##### *Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi, non superiori a lire 12 miliardi, finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo di rifiuti e scarti di produzione





ovvero per l'utilizzazione delle materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree occorrenti allo svolgimento delle attività. L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per gli aiuti a finalità regionale.

2. L'aiuto è concesso altresì per le stesse finalità di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 69 a condizione che venga presentato un progetto integrato per investimenti che siano finalizzati sia al riuso e/o riciclo di rifiuti e scarti di produzione sia alla produzione di energia. Il contributo complessivamente non può superare i massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

## **Capo II**

*Aiuti non a finalità regionale.*

### **Art. 71**

*Aiuti per l'apprendistato.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti attività industriali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 350 miliardi.

## **Capo III**

*Aiuti "de minimis".*

### **Art. 72**

*Finanziamento commesse e contributi in conto interessi.*

1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
  - a) contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
  - b) finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto

dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;

- c) contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali.

## **Titolo VIII**

*Cooperative sociali.*

### **Capo I**

*Aiuti non a finalità regionale.*

#### **Art. 73**

*Aiuti all'occupazione e alla formazione.*

1. Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni riguardanti gli aiuti all'occupazione e alla formazione previsti dalla presente legge.

## **Capo II**

*Disposizioni generali.*

#### **Art. 74**

*Cooperative sociali.*

1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali. Le competenze della Regione sono esercitate dall'Assessore per gli enti locali.

## **Titolo IX**

*Turismo.*

### **Capo I**

*Aiuti a finalità regionale.*

#### **Art. 75**

*Strutture ricettive ed attività di ristorazione.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti è





autorizzato ad attivare attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, consistente nella erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.

2. Qualora il regime di aiuto riguardi un grande progetto, così come definito ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari, l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a notificare alla Commissione europea il progetto di investimento ai sensi della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 98/C 107/05.
3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, con sede operativa, legale e amministrativa ricadente all'interno del territorio della Regione, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, delle attività definite dall'articolo 9 della legge n. 217 del 1983, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
5. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
  - a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
  - b) rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
  - c) rapporto tra le risorse proprie investite o da investire ed il contributo complessivo;
  - d) parametri collegati alla tipologia di attività e alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua localizzazione.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di redazione della graduatoria di ammissione.
7. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria relative alle stesse opere.
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo

per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.

## **Art. 76**

### *Contributi sulle operazioni di mutuo.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
  - a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
  - b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lettera a).
2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:
  - a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
  - b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
  - c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

## **Art. 77**

### *Contributi in conto capitale.*

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 76 è determinato nella misura del 35 per cento del costo ammissibile dell'investimento.



2. Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al collaudo delle opere o con erogazioni graduali in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
3. Su richiesta dell'impresa turistica e dietro presentazione di apposita fidejussione può essere concessa una anticipazione pari al 50 per cento del contributo in conto capitale.
4. L'anticipazione è erogata dopo che l'impresa turistica ha realizzato la quota di investimento a proprio carico, pari alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e quella oggetto del contributo in conto capitale e di quello in conto interessi. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento.

### **Art. 78**

#### *Contributi in conto interessi.*

1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.

### **Art. 79**

#### *Presentazione delle domande.*

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 76 devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti al fine di classificare l'azienda in base ai requisiti posseduti, nonché esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
2. Possono usufruire dei contributi, oltre ai proprietari dell'impianto, anche le imprese che l'hanno in gestione o in affitto e dimostrino di avere la disponibilità del bene oggetto dell'investimento per tutta la durata del finanziamento richiesto.

### **Art. 80**

#### *Convenzione.*

1. I rapporti tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 76 sono regolati da apposita convenzione che deve indicare:
  - a) l'iniziativa da realizzare ed il costo complessivo dell'investimento ammesso, con esclusione dei costi relativi all'IVA, comprensivi di competenze tecniche e di eventuali oneri di concessione ed urbanizzazione;
  - b) i termini di inizio dei lavori, che non devono essere precedenti alla presentazione dell'istanza e di attuazione degli stessi;
  - c) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto capitale;
  - d) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi da corrispondere direttamente in rate semestrali all'istituto mutuante;
  - e) le modalità di controllo e le garanzie da prestarsi a cura del beneficiario.

### **Art. 81**

#### *Vincolo alla destinazione ed all'investimento.*

1. Gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76 sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo. Tale vincolo deve essere registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari competente e trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti prima dell'erogazione del contributo regionale. Il vincolo di destinazione sull'impianto perdura anche in caso di estinzione anticipata, fino all'ipotetica durata del mutuo.
2. Nel caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'attività, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate opportunamente rivalutate.
3. In caso di fallimento l'istituto di credito deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che sospende immediatamente l'erogazione del contributo con l'adozione di un provvedimento di revoca. In caso di ritardato pagamento l'istituto di credito deve dare immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che provvede a sospendere l'erogazione sino a quando lo stesso istituto non comunichi la regolarizzazione della rata di mutuo da parte dell'impresa interessata.
4. Per gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76, l'investimento dell'impresa beneficiaria deve essere mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

### **Art. 82**

#### *Varianti ai progetti.*

1. Ogni variante di carattere sostanziale che le imprese turistiche intendano apportare ai progetti deve essere sottoposta preventivamente all'esame



- dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
2. Quando le varianti comportano una spesa inferiore o pari a quella ammessa ai benefici di cui all'articolo 76, sempreché dette varianti siano riconosciute necessarie dagli organi competenti e determinino menomazione dei requisiti tecnici essenziali del progetto che hanno comportato l'inclusione nella graduatoria ed il relativo punteggio, le agevolazioni stesse vengono, a seconda dei casi, ridotte o confermate in relazione alla spesa relativa alle opere che si intendono effettivamente eseguire.
  3. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha facoltà di eseguire accertamenti in ordine ai progetti presentati, nonché al mantenimento della destinazione totale o parziale dell'impianto finanziato ad attività ricettiva.

### **Art. 83**

#### *Divieto di cumulo.*

1. Gli interventi di cui all'articolo 75 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 76.
2. In ordine al medesimo investimento i beneficiari non possono cumulare le agevolazioni previste dal presente Titolo con altre agevolazioni previste da normative regionali, statali o comunitarie.

### **Art. 84**

#### *Sanzioni.*

1. La violazione dei contratti di lavoro e/o delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, sancita in sede giudiziaria, dà luogo alla risoluzione del rapporto negoziale ed al recupero dei contributi erogati secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

### **Art. 85**

#### *Sostituzione ed abrogazione di norme.*

1. La normativa di cui al presente titolo sostituisce, per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che rimangono in vigore solo per quanto è con essa compatibile e per gli interventi già ammessi a finanziamento.
2. L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ha applicazione esclusivamente con riferimento agli stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998.

### **Art. 86**

#### *Norma transitoria.*

1. Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1972, n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78 che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in esse previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2, dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuo del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento.

### **Art. 87**

#### *Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.
2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:
  - a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;
  - c) la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristica;
  - d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
  - e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
  - f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
3. Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:
  - a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;
  - c) la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;
  - d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
  - e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
  - f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.



4. I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
7. Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

## Capo II

### Aiuti "de minimis".

## Art. 88

### Aiuti al bed and breakfast.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della

conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
  - a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
  - b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
  - c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

## Art. 89

### Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale.

1. Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e mezzi di comunicazione di massa.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.
3. Il contributo è concesso nell'ambito del "de minimis". Nel rispetto di tale massimale possono essere ammesse a finanziamento anche le spese per la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere.



## **Art. 90**

### *Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, nell'ambito del limite fissato dalla Commissione Europea per gli aiuti "*de minimis*", contributi nella misura del 35 per cento del programma di investimento alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per le attività di promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.
2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute per:
  - a) produzione e diffusione di materiale audiovisivo concernente l'offerta di pacchetti turistici;
  - b) produzione, stampa e distribuzione di materiale promopubblicitario (brochures, depliant, pieghevoli);
  - c) acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste specializzate;
  - d) educational tours di operatori turistici;
  - e) partecipazioni a borse e fiere e workshop che si svolgono in Italia ed all'estero.

## **Art. 91**

### *Contributi per i sistemi di teleprenotazione.*

1. Al fine di sostenere gli operatori turistici che intendono intraprendere azioni di promozione e gestione della commercializzazione dell'offerta turistica, attraverso l'attivazione di sistemi di teleprenotazione centralizzata dell'offerta ricettiva e per la nautica da diporto, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile, sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche temporanei costituiti:
  - a) tra gestori di strutture ricettive;
  - b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware, software e consulenze informatiche per la realizzazione di pagine web.

## **Titolo X**

### *Consorzi fidi.*

## **Art. 92**

### *Fondo di garanzia.*

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e

successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.
3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, e composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.
4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.
5. La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

## **Art. 93**

### *Agevolazioni su operazioni creditizie.*

1. L'Amministrazione regionale può affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte







dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma viene adottata una convenzione tipo dal Presidente della Regione su proposta congiunta degli Assessorati regionali dell'industria e della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziare per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.
3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado.

### **Art. 94**

#### *Consorzi fidi di primo e di secondo grado.*

1. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi di cui al presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1 miliardo.
3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e

secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.

### **Art. 95**

#### *Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.
2. L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3. L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4. Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

### **Art. 96**

#### *Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi.*

1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni.

## **Art. 97**

### *Statuti consorzi fidi.*

1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
  - a) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
  - b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
  - c) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;
  - d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
  - e) la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
  - f) la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
  - g) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
  - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
  - b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
  - c) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
  - d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4. Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori

dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, se il numero delle imprese socie prevalente è quello dei settori dell'artigianato e del commercio; sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria se è prevalente il numero delle imprese socie operanti nel settore industriale.

## **Art. 98**

### *Disposizioni esecutive.*

1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal presente Titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità e con le medesime procedure.

## **Art. 99**

### *Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca.*

1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole singole o associate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
  - a) contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;
  - b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.





5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.

## **Titolo XI**

### **Agricoltura.**

#### **Capo I**

*Aiuti alle imprese di produzione, trasformazione  
e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

#### **Art. 100**

*Investimenti nelle aziende agricole.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad applicare, in regime di cofinanziamento, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo previsto dal POR, riguardanti gli interventi per investimenti aziendali. Con le stesse dotazioni possono essere concessi aiuti addizionali per gli investimenti aziendali previsti nel POR riguardanti la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché la conservazione dei paesaggi tradizionali.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

#### **Art. 101**

*Investimenti nelle aziende agricole:  
interventi complementari.*

1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 100 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie di sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità

dell'aiuto stabilito all'articolo 100.

2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

#### **Art. 102**

*Insediamiento dei giovani agricoltori.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare gli interventi volti all'insediamento dei giovani agricoltori previsti all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/1999 in conformità alla corrispondente misura del POR 2000-2006.

#### **Art. 103**

*Misure di sviluppo rurale.*

1. Il piano di sviluppo rurale previsto dalle disposizioni del Capo II, Titolo III, del Regolamento CE n. 1257/1999 è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. All'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2. Ad integrazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999, sono destinate dotazioni finanziarie regionali per la concessione di finanziamenti supplementari, nel periodo 2000-2006, volti alla realizzazione delle azioni previste ed entro i limiti degli importi autorizzati nel medesimo piano.
3. Per l'erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria relativi all'individuazione e alle funzioni dell'ente pagatore.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, gli aiuti di cui al Capo IV del Regolamento CE n. 1257/1999, anche in misura inferiore ai massimali fissati all'articolo 12 del predetto Regolamento.

#### **Art. 104**

*Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento  
del paesaggio agrario tradizionale.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere per il periodo 2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti dall'imposizione del vincolo.



2. Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario a porre in essere la presente misura agroambientale per un periodo minimo di sei anni.
3. Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo e ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a definire gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea per la predetta valutazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 105**

#### *Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

1. In attuazione del Capo VII, Titolo II, del Regolamento CE n. 1257/1999, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare sostegno finanziario agli investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo e alle stesse condizioni previste dal POR, riguardanti gli interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le predette dotazioni possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

### **Art. 106**

#### *Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 105 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie che tale produzione trovi sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 105.
2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in

esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

### **Art. 107**

#### *Servizi innovativi e qualità.*

1. Alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un contributo per spese riguardanti:
  - a) l'acquisizione di certificazione di sistemi di qualità e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica, per la certificazione sanitaria e di qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;
  - b) l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;
  - c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli ed alimentari, accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia. Il contributo è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio ed in misura decrescente per le spese di avviamento e gestione pari al 100 per cento per il primo anno e in misura decrescente del 20 per cento per gli anni successivi fino a un massimo di cinque anni.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste istruisce le richieste per sottoporle direttamente alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche,





denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 108**

#### *Apicoltura e bachicoltura.*

1. Si continuano ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, i regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche e integrazioni, per l'apicoltura e la bachicoltura.
2. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

### **Art. 109**

#### *Allevamenti di struzzi.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, anche all'interno di un'azione di riconversione degli allevamenti avicoli, aiuti agli investimenti per l'impianto, l'ampliamento, il miglioramento qualitativo degli allevamenti di struzzi, nonché per la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e la lavorazione dei relativi prodotti.
2. Gli aiuti sono concessi a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR, i seguenti requisiti:
  - a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
  - b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;
  - c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti fino a 500.000 euro per azienda singola e a 1.500.000 euro per azienda associata. Tali limiti possono essere aumentati rispettivamente a 1.000.000 di euro per azienda singola e 2.500.000 di euro per azienda associata nel caso di investimenti per la macellazione e lavorazione dei relativi prodotti.

4. Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:
  - a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
  - b) la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
  - c) il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;
  - d) l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione o l'adeguamento, anche attraverso la realizzazione di apposite linee di macellazione, dei macelli gestiti da enti e soggetti pubblici, per la macellazione delle carni degli struzzi fino al 50 per cento della spesa. La rimanente parte è a carico degli enti locali e altri soggetti pubblici.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 18 miliardi.

### **Art. 110**

#### *Elicicoltura.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole nonché per la loro trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese, costituite in forma singola o associata, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola e a 1.500.000 di euro per azienda associata.
2. Sono ammessi a finanziamento:
  - a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;
  - b) la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di irrigazione.
3. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

### **Art. 111**

#### *Crediti a breve termine.*

1. Per fare fronte alle difficoltà di accesso al credito, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere prestiti agevolati a breve termine aventi durata annuale per le spese di conduzione e gestione





aziendale alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato CE.

2. Il prestito di cui al comma 1 è rinnovabile di anno in anno alle stesse condizioni.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interesse nella misura definita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzata dalla Commissione europea.
4. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

### **Art. 112**

#### *Organizzazioni dei produttori.*

1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare dei contributi anche le organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento. In quest'ultimo caso sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.
2. L'importo dei contributi può raggiungere la misura massima del 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi dell'anno stesso. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di costituzione o di ampliamento dell'attività. Sono ammissibili ai contributi le spese riguardanti:
  - a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione;
  - b) l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e le attrezzature informatiche;
  - c) i costi del personale;
  - d) le spese necessarie per il funzionamento ordinario;

- e) l'assistenza tecnica ed economica;
- f) l'assistenza giuridica e commerciale.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

### **Art. 113**

#### *Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.*

1. Gli aiuti rientranti nella disciplina della sezione 14 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02, previsti dalla presente legge, in particolare quelli concernenti l'assistenza tecnica ed economica, giuridica e commerciale fornita alle organizzazioni dei produttori, la formazione professionale, la contabilità aziendale, la partecipazione a fiere, possono essere concessi fino a totale copertura della spesa entro l'importo globale massimo di 100.000 euro per beneficiario finale per un periodo massimo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, entro il 50 per cento dei costi ammissibili. Viene concesso tra le due possibilità l'aiuto di entità superiore. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiaria la persona che fruisce dei servizi.

### **Art. 114**

#### *Organizzazioni interprofessionali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali con sede operativa in Sicilia per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera agroalimentare i cui effetti avvantaggino tutti i settori della filiera medesima. In particolare i programmi possono riguardare le seguenti azioni:
  - a) ricerche e osservatori di mercato;
  - b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;
  - c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità. Le azioni finanziate sono quelle previste dall'articolo 126, comma 2, lettere b) e c) per gli interventi sulla promozione.
2. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del 50 per cento per l'azione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la



commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

4. Le organizzazioni interprofessionali nello svolgimento della loro azione tengono conto degli interessi dei consumatori e perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
  - a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
  - b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso ricerche o studi di mercato;
  - c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 115**

#### *Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese e società di servizi, aventi come scopo esclusivo la fornitura di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione per il settore agricolo e agroalimentare, un aiuto finalizzato all'avvio dell'attività in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 116**

#### *Aiuti per l'apprendistato.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

### **Art. 117**

#### *Formazione professionale in agricoltura.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere azioni per la formazione di imprenditori agricoli o forestali al fine dell'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali adeguate allo sviluppo agricolo, forestale e rurale, nonché di quelle connesse all'attuazione delle misure agroambientali degli strumenti di programmazione comunitaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 118**

#### *Sostegno all'attività forestale.*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse

ambientali e forestali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti in possesso di superfici non agricole o di terreni agricoli con evidenti e perduranti condizioni di abbandono per investimenti volti all'incremento del patrimonio boschivo e/o alla realizzazione del manto vegetale, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

2. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di investimenti per il mantenimento e miglioramento dei soprassuoli forestali al fine di conservare e potenziare il grado di naturalità e di biodiversità ambientale di aree di particolare interesse e l'ottenimento di un corretto assetto ecomorfologico del territorio, nonché a promuovere la funzione economica, ecologica e sociale del bosco attraverso la realizzazione e/o il recupero di infrastrutture al servizio della fruizione pubblica e ricreativa in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti finalizzati all'utilizzazione boschiva, alla prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni silvane in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 119**

#### *Opere di miglioramento fondiario.*

1. Al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli imprenditori agricoli, del mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree rurali e della conservazione dei paesaggi tradizionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi agli imprenditori agricoli, in forma individuale od associata, per interventi volti alla conservazione di elementi del patrimonio rurale facenti parte dei fattori produttivi. L'aiuto è concesso, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della produttività, nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 75 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti di importo massimo di lire 1.000 milioni per aziende singole e di lire 2.000 milioni per aziende associate.
2. Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento della capacità produttiva, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un aiuto supplementare unicamente a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di materiali tradizionali necessari per la conservazione del patrimonio architettonico rurale. In quest'ultimo caso l'aiuto è concesso fino al 75 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti, fino a un importo massimo di lire 200 milioni per azienda singola e 500 milioni per azienda associata.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

## **Art. 120**

### *Contabilità aziendale.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale agraria per almeno un quinquennio, un aiuto per un importo complessivo pari a lire 5.000.000 per azienda, che è erogato nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, ripartito in cinque quote annuali di lire 1.000.000.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di accesso e di erogazione dell'aiuto.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 14 miliardi.

## **Art. 121**

### *Ricomposizione fondiaria.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposita convenzione valida per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario. A tal fine l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare interventi di ricomposizione fondiaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

## **Art. 122**

### *Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposite convenzioni da stipulare per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario e per iniziative volte a incrementare la trasparenza e la mobilità del mercato fondiario e a favorire l'accesso, in particolare dei giovani agricoltori, al fattore produttivo fondiario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

## **Art. 123**

### *Indennità compensativa pregressa.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999

nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.

2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.

## **Art. 124**

### *Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 1035/72, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2200/96.
2. L'aiuto è concesso a totale copertura delle spese sostenute per l'avviamento in misura decrescente, pari al 100 per cento, all'80 per cento, al 60 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento dei costi sostenuti dall'associazione per la gestione, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, nè dopo sette anni dal riconoscimento.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento da erogarsi nei cinque anni successivi alla data di prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno. L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento CE 20/98 e comunque entro i seguenti massimali:
  - a) fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo anno;
  - b) fino a 80.000 euro, per il terzo anno;
  - c) fino a 60.000 euro, per il quarto anno;
  - d) fino a 50.000 euro, per il quinto anno.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

## **Art. 125**

### *Commercializzazione prodotti agroalimentari.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare azioni al fine di promuovere la ricerca di sbocchi di mercato e





valorizzare le produzioni tipiche e/o di qualità in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 126**

#### *Promozione prodotti agroalimentari.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
  - a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
  - b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
  - c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
  - d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c) è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
  - a) prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
  - b) seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
  - c) terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di

lire 10 miliardi.

### **Art. 127**

#### *Modifica all'articolo 10 l.r. n. 24/87.*

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è sostituito dal seguente:

“5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo” 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli”.

### **Art. 128**

#### *Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per le spese di costituzione e avviamento di consorzi di tutela e/o di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per ogni altra spesa stabilita nelle corrispondenti misure del POR 2000-2006 ed in conformità alle stesse.

### **Art. 129**

#### *Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali.*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per gli investimenti per opere infrastrutturali in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000- 2006.

### **Art. 130**

#### *Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti per l'introduzione di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di infrastrutture a carattere interaziendale e per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato purché tali interventi assicurino il mantenimento della produzione aziendale ai livelli presenti prima del verificarsi dell'evento calamitoso in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 131**

#### *Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi.*





1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede agli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, un aiuto pari all'80 per cento del premio assicurativo inerente la copertura delle perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali e ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali conformemente a quanto stabilito negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02. L'aiuto è concesso altresì nella misura del 50 per cento del premio assicurativo per la copertura delle perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, ad epizootie e a fitopatie.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 35 miliardi.

### **Art. 132**

#### *Danni causati da avverse condizioni atmosferiche.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni ed ai mezzi di produzione causati da gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità e venti sciroccali. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno.
2. Nel caso di danni alle produzioni, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 20 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, in conformità a quanto previsto negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
3. Nel caso di danni ai mezzi di produzione poliennali, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 10 per cento della produzione per il raccolto successivo a quello dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. La perdita reale complessiva relativa agli anni in cui la produzione è compromessa deve essere superiore ai livelli di soglia indicati al comma 2.
4. Nel caso di danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riconosce un indennizzo pari al 100 per cento dei costi effettivi per il ristoro dei danni stessi, a prescindere dal livello della soglia minima.
5. Il valore dell'aiuto pagabile a titolo di indennizzo per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della produzione, rapportato al valore della produzione media per il prezzo medio, riferiti entrambi al periodo esaminato per la determinazione delle soglie di cui ai commi precedenti. Nel calcolo dell'aiuto devono essere considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 133 per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 400 miliardi.

### **Art. 133**

#### *Danni causati da eventi eccezionali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare a favore dei soggetti di cui all'articolo 132 aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è condizionata all'autorizzazione comunitaria del provvedimento di intervento che deve essere specificatamente notificato alla Commissione europea. Il provvedimento è trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana contestualmente alla sua notifica alla Comunità europea.

### **Art. 134**

#### *Aiuti agli allevatori.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli allevatori, singoli o associati, che aderiscono a piani di risanamento sanitario predisposti dalle autorità veterinarie o che per disposizioni di queste ultime hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto 11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre anni.
3. Al fine di evitare la sovracompensazione delle perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono decurtati eventuali altri benefici percepiti in attuazione di interventi pubblici per le stesse finalità.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 135**

#### *Ricerca nel settore agricolo.*

1. Al fine di assicurare lo sviluppo delle conoscenze nel settore primario, il trasferimento delle innovazioni, l'introduzione di nuove tecnologie nei prodotti o nei processi produttivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano regionale triennale della ricerca applicata e sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il piano triennale prevede anche linee di ricerca applicative





riguardanti i metodi di produzione a basso impatto ambientale in analogia con quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del piano triennale, è autorizzato a stipulare, a seguito di selezione attraverso bandi pubblici, convenzioni con enti pubblici di ricerca e sperimentazione e con i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88. A questi ultimi sono destinate il 50 per cento delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Sono ammessi a finanziamento per l'importo complessivo i costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. I progetti di ricerca devono prevedere un diretto coinvolgimento dei Servizi allo sviluppo regionali facenti capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, nel rispetto delle linee individuate nel piano triennale, specifiche attività in risposta alle esigenze degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Devono inoltre prevedere la realizzazione di specifiche attività di trasferimento dei risultati a favore degli operatori regionali, nazionali, comunitari interessati ai risultati della ricerca.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti, un contributo pari al 50 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 75 per cento lordo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
  - b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrino all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca precompetitiva volti alla concretizzazione dei risultati della ricerca di cui al comma 3 o di altri progetti di ricerca applicata già realizzati, da destinare ad un'immediata utilizzazione o immissione sul mercato, nella misura pari al 25 per cento dei

costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06". L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 50 per cento lordo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
  - b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste destina il 70 per cento delle risorse finanziarie ai progetti di ricerca fondamentale previsti al comma 2, il 20 per cento ai progetti di ricerca industriale previsti al comma 3 ed il restante 10 per cento ai progetti per l'attività di sviluppo precompetitiva prevista dal comma 4.
  6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

## Capo II

### Disposizioni varie.

#### Art. 136

##### Zone svantaggiate.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a proporre la ridefinizione delle zone svantaggiate del territorio isolano, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 1257/1999.

#### Art. 137

##### Giusto indennizzo.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a procedere all'esproprio o all'occupazione temporanea dei terreni necessari al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 1.2.3 del POR 2000-2006 e al pagamento delle relative indennità calcolate ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Per le finalità di cui al comma 1 non trovano applicazione i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.



3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così modificata:  
“c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi”.

### **Art. 138**

#### *Osservatori regionali per le malattie delle piante.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare agli osservatori regionali per le malattie delle piante le somme necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi alla determinazione dei residui di fitofarmaci sulle colture delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dalle misure del piano di sviluppo rurale adottato in attuazione del Regolamento CE 1257/99. I controlli possono essere effettuati anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati abilitati nell'ambito della rete di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali per il territorio regionale.

### **Art. 139**

#### *Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981.*

1. L'importo di spesa previsto dall'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire 500 milioni.

### **Art. 140**

#### *Istruttoria ed erogazione degli aiuti.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi e/o l'erogazione dei relativi stanziamenti dei regimi di aiuto per il settore agricolo all'IRCAC ovvero, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
2. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.

### **Art. 141**

#### *Norme di procedura.*

1. Nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Titolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, delle azioni e degli interventi contenuti nel POR 2000-2006.
2. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore

della presente legge. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.

3. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo rurale sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, se intervenuta la decisione comunitaria di approvazione dello stesso Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso Piano di sviluppo rurale.
4. Le disposizioni della presente legge contenenti regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono essere poste in esecuzione se non sono state previamente notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n. 26/1962.
5. Per la valutazione delle proposte e per l'approvazione dei progetti relativi alle misure del POR 2000-2006 afferenti al FEOGA l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla costituzione, laddove necessario, di appositi comitati per la valutazione e la selezione dei progetti secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di misura nell'ambito del complemento di programmazione. Relativamente ai compensi spettanti ai componenti dei predetti comitati si applica quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

## **Titolo XII**

### *Pesca.*

## **Capo I**

### *Disposizioni generali.*

### **Art. 142**

#### *Principi generali e finalità.*

1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;
  - b) introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;



- c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;
- d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima siciliana, dell'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;
- e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;
- f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
- g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;
- l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all'acquacoltura;
- m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;
- n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;
- o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;
- p) sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;
- q) istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
- r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all'attività di pesca e le ex saline;
- s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
- t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;
- u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;
- v) tutela dei consumatori, miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;
- z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
- aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;
- bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;
- cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico-culturale.

### **Art. 143**

#### *Intesa istituzionale Stato-Regione.*

1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire un'intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:
  - a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);
  - b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;
  - c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;
  - d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l'attuazione allo Stato.

### **Art. 144**

#### *Programma regionale della pesca.*

1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.
3. È facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e privati esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.
5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:
  - a) analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;
  - b) individuazione degli obiettivi di sviluppo nell'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;
  - c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;
  - d) strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;



- e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
- f) elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.

### **Art. 145**

#### *Programma d'uso delle aree marine.*

1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:
  - a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;
  - b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
  - c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

### **Art. 146**

#### *Tutela e valorizzazione delle risorse marine.*

1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:
  - a) aree di riposo biologico;
  - b) aree di ripopolamento.
2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico-sportive.

### **Art. 147**

#### *Consiglio regionale della pesca.*

1. È istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:
  - a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
  - b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
  - c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
  - d) un rappresentante del registro navale italiano;
  - e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
  - f) il direttore dell'Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo

delegato;

- g) il direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato;
  - h) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
  - i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
  - l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
  - m) quattro rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
  - n) un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;
  - o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
  - p) un rappresentante della pesca artigianale;
  - q) il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
  - r) sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e piscicoltura e/o di economia peschereccia;
  - s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
  - t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
  - u) un rappresentante dell'Associazione italiana di piscicoltura;
  - v) un rappresentante dell'Associazione motoristi;
  - z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.
  3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
  4. Il Consiglio resta in carica tre anni.
  5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.





6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.
7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.
9. Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.
10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.

#### **Art. 148**

##### *Competenze del Consiglio.*

1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.
2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:
  - a) su progetti di legge e di regolamento;
  - b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;
  - c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

#### **Art. 149**

##### *Tipologie di pesca.*

1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.

#### **Art. 150**

##### *Pesca speciale.*

1. Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la

pesca, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.

#### **Art. 151**

##### *Pesca sportiva e occasionale.*

1. L'attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.

#### **Art. 152**

##### *Ittiturismo e pescaturismo.*

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

#### **Art. 153**

##### *Programmazione negoziata.*

1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

#### **Art. 154**

##### *Conferenza regionale della pesca.*

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.



## **Art. 155**

### *Sostituzione componenti equipaggi.*

1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.
2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.

## **Art. 156**

### *Uffici periferici della pesca.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. è altresì consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i dipendenti ex RESAIS.

## **Capo II**

### *Aiuti per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.*

## **Art. 157**

### *Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca.*

1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

## **Art. 158**

### *Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo





totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

### **Art. 159**

#### *Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:
  - a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
  - b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;
  - c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.
2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.

### **Art. 160**

#### *Acquacoltura e maricoltura.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

### **Art. 161**

#### *Contributi per l'acquisto di navi d'occasione.*

1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell'importo massimo previsto, l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell'imbarcazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni:
  - a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi l'età di dieci anni;
  - b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni ancora;
  - c) che il natante sia munito di licenza di pesca.
3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

### **Art. 162**

#### *Accesso al credito d'esercizio.*

1. Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'importo complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.
2. L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori



e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.
4. L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.
5. L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:
  - a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: lire 15 milioni;
  - b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: lire 30 milioni;
  - c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: lire 60 milioni;
  - d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: lire 120 milioni;
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 2 miliardi.

### **Art. 163**

#### *Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici.*

1. Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di definizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.

### **Art. 164**

#### *Interventi per la promozione dei prodotti.*

1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente

articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire. 3 miliardi.

### **Art. 165**

#### *Servizi innovativi e qualità.*

1. Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:
  - a) l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica;
  - b) l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a lire 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all'importo di lire 500 milioni e al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo



delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera della Giunta regionale.

6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a lire 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

### **Art. 166**

#### *Piccola pesca costiera.*

1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.
2. La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.
3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l'am modernamento dell'attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire. 21 miliardi.

### **Art. 167**

#### *Riconversione a fini turistici.*

1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinuncia alla licenza di pesca.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

### **Art. 168**

#### *Incentivi per la prima occupazione.*

1. Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.
2. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.
4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.
6. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.



## **Art. 169**

### *Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca.*

1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o commercializzazione ed in applicazione del l'articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

## **Art. 170**

### *Misure di carattere socio-economico.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.

## **Art. 171**

### *Azioni realizzate dagli operatori del settore.*

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.

## **Art. 172**

### *Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico.*

1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo, devono procedere al adeguamento dei propri statuti al fine di renderli conformi al predetto statuto tipo.
3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, il golfo di Catania ricomprende altresì i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

## **Art. 173**

### *Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada.*

1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d'imbarcazioni dette 'feluchè, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare







l'importo di lire 1 miliardo.

### **Art. 174**

#### *Organizzazioni dei produttori.*

1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
  - a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;
  - b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.

### **Art. 175**

#### *Arresto temporaneo delle attività di pesca.*

1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei

piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dell'attività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.

### **Art. 176**

#### *Attività di ricerca.*

1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

### **Art. 177**

#### *Contributi per la gestione della fascia costiera.*

1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, il



l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio delle acque appositamente autorizzate.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.

### **Art. 178**

#### *Calamità naturali ed eventi eccezionali.*

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.

### **Art. 179**

#### *Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca.*

1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'ambito della Regione siciliana.
2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad

acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.

4. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.
5. Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.
7. L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.
8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le



modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

9. Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.
10. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

### **Art. 180**

#### *Modalità alternative di pagamento degli aiuti.*

1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.

## **Capo III**

### *Disciplina delle acque interne.*

### **Art. 181**

#### *Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne.*

1. L'Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:
  - a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;
  - b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;
  - c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;
  - d) regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;
  - e) regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;
  - f) azioni di controllo igienico-sanitario;
  - g) azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;

- h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;
- i) incentivazione della pesca nelle acque interne.

### **Art. 182**

#### *Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne.*

1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.
2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.
3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch'essi classificati come acque interne.

### **Art. 183**

#### *Classificazione delle acque interne ai fini della pesca.*

1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.
2. Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-biologiche, l'uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.
3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.

### **Art. 184**

#### *Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne.*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.
2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.

## **TITOLO XIII**

### *Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti.*

### **Art. 185**

#### *Oggetto procedimenti e moduli organizzativi.*

1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività



produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.
5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono sottoposti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto del l'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

### **Art. 186**

#### *Procedura automatica.*

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle

risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis".
8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede al l'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

### **Art. 187**

#### *Procedura valutativa.*

1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
2. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nel l'am bito di specifiche





graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a “sportello” è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento ed alle tipologie delle iniziative per l’ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l’intervento. L’interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. L’attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l’attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

### **Art. 188**

#### *Procedura negoziale.*

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l’intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.
2. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all’apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

### **Art. 189**

#### *Procedura d’erogazione.*

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.
2. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l’erogazione del l’intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell’impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d’avanzamento contabile dell’iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d’anticipazione, previa presentazione d’apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall’ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del l’impresa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.
3. L’erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L’agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle disposizioni generali previste all’articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l’eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
4. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all’articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L’erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d’ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria, esclusivamente all’istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un’erogazione diretta all’impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell’intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota d’interessi.
5. L’intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fidejussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.



## **Art. 190**

### *Ispezioni e controlli.*

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.
3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 191**

### *Revoca dei benefici e sanzioni.*

1. In caso d'assenza di uno o più requisiti per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le somme restituite ai sensi dei commi 3 e 4 sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

## **Art. 192**

### *Programmazione degli interventi.*

1. Il Presidente della Regione, di intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e, per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione, con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sulla base dei documenti di cui all'articolo 193, predispone annualmente una relazione, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella quale sono indicati:
  - a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico regionale in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale del l'ap parato produttivo e del sistema tecnologico nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;
  - b) lo stato di attuazione delle singole normative;
  - c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
  - d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

## **Art. 193**

### *Monitoraggio.*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 192, ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione anche finanziario di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità dell'intervento.
3. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale, per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:
  - a) lo stato di attuazione finanziaria con riferimento ai movimenti intervenuti sugli stanziamenti;
  - b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
  - c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
  - d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire ed i possibili risultati conseguibili.



## **Art. 194**

### *Norme transitorie.*

1. Fino a quando non saranno rese esecutive le disposizioni del presente Titolo, per la concessione ed erogazione degli aiuti di Stato continuano ad applicarsi le norme procedurali vigenti e le specifiche disposizioni previste dalla presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo in ogni caso possono essere applicate agli interventi del POR Sicilia 2000-2006 in quanto compatibili e non contrastanti con la disciplina attuativa del POR stesso contenuta nel Complemento di programmazione.

## **Titolo XIV**

### *Cooperazione internazionale e partenariato euromediterraneo.*

## **Art. 195**

### *Organismi di cooperazione internazionale.*

1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale della Federazione regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCIRE) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.
4. Per l'adesione della Regione alla Federazione regionale siciliana dell'AICCIRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente alla Federazione regionale siciliana del l'AICCIRE una somma di lire 300 milioni.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso la Federazione medesima.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 – accantonamento 1018 – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## **Art. 196**

### *Interventi di solidarietà internazionale.*

1. La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.

## **Titolo XV**

### *Disposizioni finali e transitorie riguardanti i regimi di aiuto.*

## **Art. 197**

### *Abrogazioni e norme transitorie.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che non siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge.
2. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità





regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, richiamate, integrate o modificate dalla presente legge continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per gli aiuti “*de minimis*”.

3. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge fino a quando non è definita positivamente la procedura di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.

### **Art. 198**

#### *Norme di salvaguardia comunitaria.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

### **Art. 199**

#### *Massimali d'intervento.*

1. L'intensità degli aiuti previsti dalla presente legge va intesa come limite massimo dell'aiuto che può essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione alle disponibilità di bilancio l'Assessore regionale competente può stabilire riduzioni al predetto limite previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

### **Art. 200**

#### *Disposizioni finali.*

1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti

conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.

### **Art. 201**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

#### **LEANZA**

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali

e per la pubblica istruzione: GRANATA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: NICOLOSI

Assessore regionale per la cooperazione,

il commercio, l'artigianato e la pesca: SPERANZA

Assessore regionale per l'industria: RICEVUTO

Assessore regionale per i lavori pubblici: LOGIUDICE

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,

la formazione professionale e l'emigrazione: ADRAGNA

Assessore regionale per la sanità: PROVENZANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO MONTE

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: ROTELLA



**AVVERTENZA:**

• Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:**

• Lo strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è costituito dal piano regionale di sviluppo economico sociale.

**NOTA ALL'ART. 1, COMMA 2:**

• I fondi strutturali comunitari di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 sono costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FES), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

**NOTE ALL'ART. 2, COMMA 1:**

• L'articolo 9, lettera m) del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: “m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo”.

• L'articolo 15, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: “6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di

programmazione”.

- L'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: “3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
  - a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
  - b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
  - c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione. Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
  - d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
  - e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento”.

**NOTA ALL'ART. 3, COMMA 3:**

• L'articolo 8, comma 1, del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: “Art. 8

Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: “partenariato”), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.





Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti conformemente alle normative nazionali e alla prassi tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune".

**NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. C):**

• L'articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:

"Art. 38

Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:

- a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
- b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
- c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
- d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
- e) prevenendo, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
- f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
- g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
- h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale

delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni.

Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:
  - a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
  - b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
  - c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accettate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata





ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione”.

#### NOTA ALL'ART. 5, COMMA 2:

- L'articolo 49, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:  
“Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile”.

#### NOTA ALL'ART. 7, COMMA 4:

- Gli accordi di programma, cui ha riguardo il comma che qui si annota, sono disciplinati dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modificazioni dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

#### NOTE ALL'ART. 9, COMMA 1:

- Gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 37 octies, 37 nonies, della legge 11 febbraio 1994, n. 105 e successive modifiche ed integrazioni così rispettivamente dispongono:

“Art. 37 bis

Promotore

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno

studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37 ter

Valutazione della proposta

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fluibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse”.

“Art. 37 quater

Indizione della gara

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
  - a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;



b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione dell'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2".

“Art. 37 quinquies

Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale

sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

- 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".

“Art. 37sexies

Società di progetto: emissione di obbligazioni

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".

“Art. 37 septies

Risoluzione

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
  - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi



precedenti”.

“Art. 37 octies

Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
  - a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
  - b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1”.

“Art. 37 novies

Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”.

• Gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, così rispettivamente dispongono:

“Art. 84

Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici

1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5 dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80”.

“Art. 85

Bando di gara

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
  - a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
  - b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
  - c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
  - d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
  - e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
  - f) la durata massima della concessione;
  - g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
  - h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
  - i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
  - l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni”.

“Art. 86

Schema di contratto

1. Lo schema di contratto di concessione indica:
  - a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e



- architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
  - d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
  - e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
  - f) le procedure di collaudo;
  - g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
  - h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
  - i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
  - l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
  - m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
  - n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
  - o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
  - p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione".

"Art. 87

Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
  - a) il prezzo richiesto dal concorrente;
  - b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
  - c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
  - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
  - e) la durata della concessione;
  - f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
  - g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto".

"Art. 98

Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9

della legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere e) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95".

"Art. 99

Requisiti del promotore

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98".

#### NOTA ALL'ART. 10, COMMA 1:

- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca "Riordino della legislazione in materia portuale".





#### NOTA ALL'ART. 11, COMMA 2:

- L'articolo 52 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 4, così dispone:  
“Art. 52  
Regimi di aiuto a finalità regionale  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.  
2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.  
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola *de minimis*”.

#### NOTA ALL'ART. 12, COMMA 1:

- L'articolo 36 dello Statuto siciliano così dispone:  
“Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.  
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto”.

#### NOTA ALL'ART. 14, COMMA 1:

- L'articolo 18, punto 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1260 del 1999, così dispone:  
“Ogni programma operativo comprende quanto segue:  
Omissis  
d) le disposizioni di attuazione del programma operativo riguardanti quanto segue:  
I) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'articolo 34;  
II) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;  
III) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;  
IV) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;  
V) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo”.

#### NOTA ALL'ART. 14, COMMA 3:

- La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca “Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel

Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive”.

#### NOTA ALL'ART. 14, COMMA 5:

- Gli articoli 87 e 88 del Trattato CEE, così, rispettivamente, dispongono:  
“Articolo 87 (ex articolo 92)  
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.  
2. Sono compatibili con il mercato comune:  
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;  
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;  
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.  
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:  
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;  
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;  
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;  
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;  
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione”.
- “Articolo 88 (ex articolo 93)  
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.  
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo





87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

#### NOTA ALL'ART. 16, COMMA 2:

- L'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:  
"Art. 32

Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse

1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:
  - a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
  - b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
  - c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari

al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;

- d) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);

Omissis".

#### NOTA ALL'ART. 17, COMMA 1:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

#### NOTA ALL'ART. 18, COMMA 1:

- Gli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, sono costituiti da:
  - contributi per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato (art. 2);
  - autorizzazione agli sgravi contributivi (art. 5);
  - incentivi per l'assunzione di apprendisti (art. 6);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare (art. 7);
  - incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro (art. 8);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 9);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 10);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 11);
  - incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (art. 12).

#### NOTA ALL'ART. 18, COMMA 2:

- L'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, concerne i Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

#### NOTA ALL'ART. 18, COMMA 4:

- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

#### NOTA ALL'ART. 21, COMMA 2:

- L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

#### NOTA ALL'ART. 21, COMMA 5, LETT. A):

- L'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la realizzazione di terminali per trasporti stradali.



**NOTA ALL'ART. 21, COMMA 5, LETT. B):**

- L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale.

**NOTA ALL'ART. 22, COMMA 1:**

- L'articolo 158 del Trattato CEE così dispone:  
"Art. 158 (ex articolo 130 A)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali".

**NOTA ALL'ART. 23, COMMA 2:**

- Il testo dell'articolo 158 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 22, primo comma, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 23, COMMA 3:**

- Le zone franche e i depositi franchi sono disciplinati, con disposizioni generali, dagli articoli 166, 167 e 168 del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni, che così rispettivamente dispongono:  
"Art. 166

Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

- a) le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;
- b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficino, a motivo del franco, di misure connesse, in linea di massima, all'esportazione".

"Art. 167

1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.
3. Le zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri stabiliscono punti di

entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco.

4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale".

"Art. 168

1. I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali.
2. Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale.
3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste dal presente codice.
4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale".

**NOTA ALL'ART. 24, COMMA 1:**

- L'articolo 36 dello Statuto siciliano è riportato nella nota all'articolo 12, primo comma, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 1:**

- L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 2, LETT. A):**

- La legge 19 dicembre 1992, n. 488 è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 28, COMMA 1:**

- La legge 19 dicembre 1992, n. 488, è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 1:**

- La legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", all'art. 1 così dispone:  
"La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.  
Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale”.

### NOTA ALL'ART. 43:

- La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, reca “Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa”.

### NOTA ALL'ART. 43, COMMA 4:

- La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, all'art. 2, rubricato “Benefici”, così dispone:

- “1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che intendono iniziare o sviluppare un'attività nei settori indicati all'articolo 1, può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni della durata massima di 10 anni, ivi incluso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a carico dei beneficiari pari al 40 per cento delle prime rate determinato periodicamente dall'ABI, che si riduce al 20 per cento nel caso di cooperative, comprensivo di ogni onere accessorio.
2. Qualora i promotori dell'iniziativa siano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'ammontare del finanziamento di cui al comma precedente è elevabile a lire 600 milioni ed il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento delle prime rate.
3. Il prestito di cui al presente articolo, che può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, è concesso dall'IRFIS o dalla CRIAS, secondo le rispettive competenze, e potrà essere utilizzato per programmi da realizzare che abbiano per oggetto:
  - a) l'acquisto la realizzazione di impianti, locali ed attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo franchising utilità pluriennale, brevetti ed opere d'ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;
  - b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;
  - c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215 forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;
  - d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.

4. Non sono ammissibili le spese per stipendi e salari.
5. Le spese ammissibili a finanziamento relative alle lettere b) e c) del comma 3 non possono in ogni caso superare complessivamente il 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a).
6. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che intendono iniziare un'attività di impresa

e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi altresì contributi in conto capitale per il primo triennio di attività, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.

7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere altresì concessi sulle spese di gestione contributi in conto capitale per un triennio in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20% per il terzo anno e per un importo annuo, comunque non eccedente lire 60 milioni.
8. Non potranno in ogni caso accedere al contributo in conto capitale per il primo triennio di cui ai commi 6 e 7 le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio”.

### NOTA ALL'ART. 44, COMMA 1:

- Gli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 contengono disposizioni sulla propaganda dei prodotti siciliani.

### NOTA ALL'ART. 47, COMMA 4:

- L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante “Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente” a seguito dell'abrogazione apportata con la disposizione annotata ha il seguente testo:  
“La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1”.

### NOTA ALL'ART. 48, COMMA 1:

- La legge 8 agosto 1985, n. 443 è intitolata “Legge quadro per l'artigianato”.

### NOTE ALL'ART. 48, COMMA 7:

- Gli artt. 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante “Norme per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano” prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale in diverse misure alle imprese artigiane che potenzino la loro attività.

- L'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 25 recante “Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia” prevede benefici in favore delle imprese artigiane per interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa di salvaguardia.



- L'art. 38 prevede le varie forme di concessioni dei suddetti benefici (contributi in conto capitale o in conto interessi mutuo agevolato, prestito d'esercizio di avviamento, finanziamenti per formazioni di scorte...).

#### NOTE ALL'ART. 50:

- L'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche nel testo attuale così dispone:

- “1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è abrogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi”.

- L'art. 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 così dispone:

- “1. I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
2. Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
3. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui la assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
4. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4,

secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47”.

#### NOTE ALL'ART. 51:

- L'art. 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo attuale così dispone:

“I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono:

- a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51;
- b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
- c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.

I contributi di cui alla lett. a) sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.

3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.

4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.

Le opere di cui alla lett. c) sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: per quanto riguarda le lettere a) e b), la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda la lett. c), la complessiva spesa di lire 10.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni”.

- L'art. 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 nel testo attuale, così dispone:

“I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, previo parere della





Commissione regionale per l'artigianato.

Il parere della Commissione verte:

- a) sulla rispondenza della costituzione e delle attività delle forme associative alle indicazioni ed agli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I della presente legge;
- b) sulla validità economica delle attività programmate e sulla idoneità tecnica e professionale dell'organizzazione.

I contributi di cui alla lett. b dell'articolo precedente sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e del piano finanziario.

Il parere di cui al precedente primo comma deve essere reso dalla Commissione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'Assessore provvede sulla base delle proposte dell'ufficio.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determina, con proprio decreto, le norme di attuazione delle provvidenze previste dall'art. 53.

Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

- a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".

**NOTA ALL'ART. 53, COMMA 1:**

• Gli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, disciplinano la concessione di contributi da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per quanto riguarda le manifestazioni sovracomunali, allo scopo di propagandare e favorire una

maggiore diffusione e collocazione commerciale dei prodotti dell'artigianato siciliano.

**NOTA ALL'ART. 53, COMMI 2 E 3:**

- L'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 27/94, per effetto delle modifiche e delle sostituzioni apportate dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
  - "1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca.
  2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.
  3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria





stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.

4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".

**NOTA ALL'ART. 54, COMMA 4:**

- L'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:  
"La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani é aumentata da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966".

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 1:**

- I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispongono:  
"A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, é accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti disposizioni statali in materia.  
Analoga agevolazione, determinata in modo da abbassare di due punti percentuali il tasso di interesse a carico dell'artigianato, é concessa per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa".

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2:**

- L'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:  
"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca é autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.  
Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso.  
Per le finalità del presente articolo é autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.  
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2, LETT. A) E C):**

- L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:  
"è istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- c) abrogato;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

- da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2, LETT. B)**

- La legge 21 maggio 1981, n. 240, reca: "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste".

**NOTA ALL'ART. 58:**

- La legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni reca: "Legge quadro per l'artigianato".

**NOTA ALL'ART. 59, COMMI 1, 2 E 3:**

- L'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, recante "Interventi a



favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena”, per effetto dell’aggiunta apportata dal comma 1 dell’articolo che qui si annota, risulta il seguente:

- “1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell’autorità carceraria o in caso di pena scontata in forma alternativa, dell’autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l’importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all’avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell’interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all’istanza di finanziamento”.

**NOTA ALL’ART. 60, COMMA 8:**

- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, reca “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa”.

**NOTE ALL’ART. 65, COMMA 1:**

- La legge 10 ottobre 1975, n. 517, reca “Credito agevolato al commercio”.
- Il comma 40 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così dispone:  
“Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all’informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l’ammodernamento, la ristrutturazione, l’ampliamento, la razionalizzazione e l’informatizzazione delle stesse:  
a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell’IVA;  
b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell’IVA”.

**NOTA ALL’ART. 66, COMMI 1, 4 E 5:**

- L’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche

ed integrazioni, così dispone:

“Presso l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all’art. 8.

Resta salva l’applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L’IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e la istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi in favore dei soggetti di cui all’art. 8 sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

- 1) l’acquisto, la costruzione, ivi compresa l’acquisizione dell’area, il rinnovo, la trasformazione, l’adattamento e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;
- 2) l’acquisto, l’apprestamento, il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature necessarie per l’esercizio della attività commerciale.
- 3) l’acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l’informatizzazione dell’azienda.

Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell’immobile aziendale, il finanziamento potrà essere ugualmente concesso a condizione che le opere di adattamento, le rifiniture, gli impianti e le attrezzature di vendita costituenti l’esercizio commerciale già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore merceologico di appartenenza.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi per un importo non superiore al 80 per cento della spesa documentata, con il limite complessivo di lire 500 milioni.

Il suddetto limite è elevato a lire 325 milioni per i programmi di cui ai precedenti commi realizzati dai soggetti di cui alla lett. a dell’art. 8.

Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alle formazioni di scorte in una percentuale massima:

- a) del 30 per cento degli investimenti fissi per le imprese che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno tre anni;
- b) del 30 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi per le imprese di nuova costituzione e per quelle che abbiano svolto nel territorio della regione attività continuativa da meno di tre anni.

In ogni caso la quota del finanziamento riferito alle scorte non può superare quella destinata agli investimenti fissi.

Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l’intero ammontare



delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti”.

**NOTE ALL'ART. 66, COMMA 2:**

- L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così dispone:
  - “1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno 1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.
  - 2. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l'importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potrà superare i 700 milioni di lire.
  - 3. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.
  - 4. Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l'Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A. di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi in conto interesse di cui alla presente legge il Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
  - 5. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di credito dovrà avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il pagamento di rate mensili o trimestrali.
  - 6. Il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 15.000 milioni”.
- L'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, così dispone:
  - “1. Le misure agevolative di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese al ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali alla data del 31 dicembre 1994. Sono escluse da tale estensione le imprese che abbiano già goduto dei benefici previsti dal medesimo articolo 43.
  - 2. Per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato nel biennio 1995-1996 di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso ad incremento del capitolo 75451 del bilancio della Regione.
  - 3. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 15.000 milioni

ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

- 4. Gli aiuti alle imprese di cui al presente articolo sono concessi entro i limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea per gli aiuti de minimis”.

**NOTA ALL'ART. 66, COMMA 6:**

- L'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:
  - “1. All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  - 4. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
  - 5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso”.

**NOTA ALL'ART. 67, COMMI 1 E 2:**

- L'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle aggiunte ed abrogazioni disposte dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
  - “1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.
  - 2. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.



3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.
4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
  - a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
  - b) contributi in conto capitale;
  - c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".

**NOTA ALL'ART. 68, COMMA 1:**

- L'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, prevede la concessione di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie

imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia disciplinando la natura dei citati crediti e l'accesso agli stessi.

**NOTA ALL'ART. 69, COMMA 6:**

- L'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:  
"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in diffinità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.  
I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.  
In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere. Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12. Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.  
Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana".

**NOTA ALL'ART. 72, COMMA 1, LETT. A) E C):**

- Gli articoli 27 e 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per lo sviluppo industriale", così dispongono:  
"Art. 27  
1. In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dal 1° gennaio 1988, contributi trimestrali commisurati al quaranta per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.  
2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la





spesa di lire 2.500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

"Art. 31

1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate, a norma della legislazione vigente, ad effettuare le operazioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito nonché con le società finanziarie.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**NOTE ALL'ART. 72, COMMA 1, LETT. B):**

• L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.

La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.

L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.

Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96".

• La legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, dispone la "Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con modifiche, nella legge 27 luglio 1978, n. 394, a favore della popolazione della provincia di Messina colpita dal terremoto

dell'aprile 1978".

**NOTE ALL'ART. 75, COMMA 3:**

- L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo", così dispone:  
"1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
- 2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
- 3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
- 4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
- 5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
- 6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
- 7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
- 8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
- 9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
- 10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
- 11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
- 12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
- 13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed





il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani”.

• L'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”, così dispone: “Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti i requisiti professionali:

- a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.

L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli uffici informazioni di cui all’articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell’ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l’autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

#### NOTA ALL’ART. 84:

• Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il

lavoro”.

#### NOTE ALL’ART. 85, COMMA 1:

- La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, reca: “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia turistica nella Regione siciliana”.
- La legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, reca integrazioni e modifiche alla legge regionale precedenti.
- La legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, reca: “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”.

#### NOTA ALL’ART. 85, COMMA 2:

- L’articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 (“Norme per il turismo”) e successive integrazioni e modifiche, così dispone:  
“Contributo per l’adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive
- 1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all’articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all’adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
- 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) ristrutturazione e adeguamento;
  - b) nuove costruzioni.
- 4. L’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
- 5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti”.

#### NOTA ALL’ART. 86:

- Per i titoli delle leggi regionali qui richiamate si vedano le note all’art. 85, comma 1.

#### NOTA ALL’ART. 87, COMMA 7:

- La legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, reca: “Norme sull’agriturismo”.

#### NOTA ALL’ART. 90, COMMA 1:

- L’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”) e successive integrazioni e modifiche, così dispone:



## “Agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.

### NOTE ALL'ART. 92, COMMA 1:

- La legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, reca: “Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana”.
- La legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, reca: “Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca”.
- La legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, reca: “Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani”.

- La legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, reca: “Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993”.
- L'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (“Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme”) e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

“Estensione agevolazioni consorzi fidi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, nonché la disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, sono estese ai consorzi costituiti da liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.
2. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili i regolamenti concernenti i consorzi fidi costituiti da imprese”.

### NOTA ALL'ART. 94, COMMA 1:

- Per le norme qui richiamate si vedano le note all'art. 92, comma 1.

### NOTA ALL'ART. 97, COMMA 3:

- Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (“Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”) e successive integrazioni e modifiche, a seguito della disposta modifica, così dispone: “3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni”.

### NOTA ALL'ART. 100, COMMA 1:

- Gli articoli 4 e 5 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257 (“Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [FEAOG] e modificazione ed abrogazione di taluni regolamenti”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispongono: “Art. 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- migliorare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali;
- promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.

Art. 5



Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

- che dimostrino redditività;
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate”.

**NOTA ALL'ART. 102:**

• L'articolo 8 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:  
“Art. 8

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta;
- per quanto riguarda l'azienda:
  - i) dimostra redditività e
  - ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

e

- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico”.

**NOTA ALL'ART. 103, COMMA 2:**

• L'articolo 52 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:  
“Art. 52

A norma dell'articolo 36 del Trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficino del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato”.

**NOTA ALL'ART. 103, COMMA 4:**

L'articolo 12 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:  
“Art. 12

1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.
2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale”.

**NOTE ALL'ART. 107, COMMA 4:**

- Il Regolamento C.E. 14 luglio 1992, n. 2081, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne la: “Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari”.
- Il Regolamento C.E. 14 luglio 1992, n. 2082, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne le: “Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari”.

**NOTA ALL'ART. 108, COMMA 1:**

- La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive integrazioni e modifiche, reca: “Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura”.

**NOTA ALL'ART. 108, COMMA 2:**

- L'articolo 4 del Regolamento C.E. 4 aprile 1962, n. 26 (relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 20 aprile 1962, n. 30, così dispone:  
“Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato”.

**NOTA ALL'ART. 110:**

- Il Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, all'articolo 4, così dispone:  
“Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato”.



#### NOTA ALL'ART. 122:

• La legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”, all’articolo 4 rubricato “Ristrutturazione fondiaria” al comma 4 prevede che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa per la formazione della proprietà contadina, allo scopo di cofinanziare progetti per l’insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e che la Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fidejussioni a favore degli assegnatari.

#### NOTA ALL'ART. 124:

- Il Regolamento CE n. 1035/72 del 18 maggio 1972 è relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Il Regolamento CE n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, all’articolo 14 così dispone:  
“1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del Regolamento n. 1035/72, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all’articolo 11.  
A tal fine, essi presentano allo Stato membro un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.
- 2. Nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori di cui al paragrafo 1:
  - a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
  - b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma.
- 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità a norma dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3.
- 4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie.
- 5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, il gruppo di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.
- 6. Gli Stati membri comminano le sanzioni da applicare ai gruppi di produttori che non adempiono ai propri obblighi.
- 7. Le modalità di applicazione definite a norma dell’articolo 48 per l’attuazione

del presente articolo includeranno disposizioni che assicurino che l’aiuto pagato alle organizzazioni di produttori portoghesi non sia inferiore, espresso in percentuale sul valore della produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori, a quella che risulta dal Regolamento n. 746/93”.

Il Regolamento CE n. 20/98 che fissa le modalità di applicazione del rRegolamento CE n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti, all’articolo 2 così dispone:

- “1. L’aiuto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento CE n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.
- 2. L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e
  - a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1.000.000 di ECU di tale produzione, e
  - b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% di qualsiasi valore che superi 1.000.000 di ECU di produzione commercializzata;
  - c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a
    - a) 100.000 ECU il primo anno,
    - b) 100.000 ECU il secondo anno,
    - c) 80.000 ECU il terzo anno,
    - d) 60.000 ECU il quarto anno,
    - e) 50.000 ECU il quinto anno;
  - d) è versato in rate annue al termine di ciascuno dei periodi annuali di esecuzione del piano di riconoscimento. Per calcolare l’importo della rata annua gli Stati membri possono considerare come produzione annuale commercializzata quella relativa ad un periodo annuale diverso da quello per il quale la rata annua è versata, qualora ciò sia giustificato da motivi di controllo. Tale periodo annuale diverso deve essere sfasato di almeno dodici mesi”.

#### NOTA ALL'ART. 127:

- L’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, reca: “Interventi per l’agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987”, a seguito della disposta modifica, è il seguente:  
“1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, nonché di consorzi legalmente costituiti ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agrumicoli freschi e/o





- trasformati per l'attuazione di specifici programmi finalizzati alla propaganda delle produzioni tipiche siciliane su beni definiti mercati di consumo.
2. Tali consorzi, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma precedente, devono essere costituiti con la partecipazione, per almeno il 51 per cento, da associazioni di produttori o loro unioni, regolarmente riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, le quali devono impegnarsi all'approntamento del prodotto avente i requisiti qualitativi e merceologici previsti nel programma di cui al comma precedente.
  3. Possono partecipare alla costituzione dei consorzi associazioni di produttori e/o loro unioni la cui base territoriale, risultante dai rispettivi catastini, non sia inferiore rispettivamente a 2.000 e 15.000 ettari.
  4. I programmi di cui al primo comma sono valutati e coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione legislativa competente.
  5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea n. 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli".

#### NOTE ALL'ART. 135:

- L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 2, lett. a) prevede il potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse.

- L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, così dispone:  
"Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.

Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.

Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982".  
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, a decorrere dall'anno finanziario 1995 le competenze per le finalità di cui all'articolo 5 sopra riportato sono attribuite all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

#### NOTA ALL'ART. 137:

- L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai sensi della sostituzione operata risulta il seguente:

"Art. 29

Specificazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:
  - a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
  - b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
  - c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi;
  - d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
  - e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette".

#### NOTA ALL'ART. 141:

- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi; altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", all'articolo 1 così dispone:  
"Art. 21

Commissioni, comitati, consigli, collegi

1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.





4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrano nell'attività ordinaria ed istituzionale.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.
6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dei dati acquisiti.
9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".

**NOTA ALL'ART. 152, COMMA 2:**

- L'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche così dispone:  
"1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

**NOTA ALL'ART. 157, COMMA 1:**

- L'art. 7 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
"Adeguamento dello sforzo di pesca  
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento di cui all'articolo 4.

- Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo o la limitazione delle attività di pesca delle navi, ovvero una combinazione delle due misure, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III.
2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.
3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:
  - a) la demolizione della nave;
  - b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
    - i) sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;
    - ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;
    - iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;
  - c) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.
4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che possono essere sostituite senza aiuti pubblici.  
Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.
5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:
  - a) premi per la demolizione:
    - i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;
    - ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
    - iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%;
  - b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli

- importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
- c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6;
- d) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6.

6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico, è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera a).
7. Fermo restando l'articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici".

**NOTA ALL'ART. 158, COMMA 1:**

- La lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
"b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:  
i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;  
ii) il commercio al dettaglio."

**NOTA ALL'ART. 160:**

- L'art. 13 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
"Settori interessati  
1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:  
a) attrezzature fisse o mobili intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, ad eccezione del ripopolamento;  
b) acquacoltura;

- c) attrezzatura dei porti di pesca;  
d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;  
e) pesca nelle acque interne.
2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:  
a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;  
b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;  
c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie".

**NOTA ALL'ART. 163:**

- L'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
"Azioni realizzate dagli operatori del settore  
1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.  
a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:  
i) il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;  
ii) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.  
b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;  
c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.
2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:



- a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
- b) gestione dello sforzo di pesca;
- c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
- d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
- e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
- f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
- g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
- h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
- j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
- l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
- m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
- n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.

Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2°.

**NOTA ALL'ART. 164:**

- L'art. 14 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
“Promozione e ricerca di nuovi sbocchi
- 1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:
  - a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;

- b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;
- c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;
- d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;
- e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;
- f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;
- g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
- h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.

2. Sono privilegiate le azioni:

- a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;
- b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;
- c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;
- d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92”.

**NOTA ALL'ART. 165, COMMA 4:**

I Regolamenti CE nn. 2081/92 e 2082/92 recano rispettivamente:

- Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

**NOTA ALL'ART. 166, COMMA 3:**

- L'art. 11 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
“Piccola pesca costiera





1. Ai fini del presente articolo, per piccola pesca costiera s'intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.
3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP.
4. Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:
  - attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;
  - innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);
  - organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);
  - formazione o riqualificazione professionale.
5. L'ammontare massimo del premio forfettario globale è limitato a 150.000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante".

**NOTA ALL'ART. 167, COMMA 1:**

- L'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
"Misure di carattere socioeconomico"
1. Ai fini del presente articolo, per "pescatore" s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.
  2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 3760/92.
  3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:
    - a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
      - i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;
      - ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

- b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
  - c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
  - d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;
    - ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.
- L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).
- L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.
- L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50.000 EUR.
4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:



- a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
  - b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;
  - c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;
  - d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;
  - e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;
  - f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche".

**NOTA ALL'ART. 169, COMMA 1:**

- Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

**NOTA ALL'ART. 170:**

- Per il testo dell'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 167.

**NOTA ALL'ART. 171:**

- Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

**NOTA ALL'ART. 172, COMMI 1 E 2:**

- La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".

**NOTA ALL'ART. 172, COMMA 3:**

- Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

**NOTA ALL'ART. 172, COMMA 5:**

- I punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così dispongono:

- "1) per l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere dell'Isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;
- 2) per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;
- 3) per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati".

**NOTA ALL'ART. 174, COMMA 1, LETT. B):**

- L'art. 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 3759/92 del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura - abrogato dall'art. 24 del Regolamento CE n. 2792/1999, ma che continua tuttavia ad applicarsi agli aiuti alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999, così dispone:

"Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nei regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti".

**NOTA ALL'ART. 174, COMMA 2:**

- L'art. 15, comma 3, del Regolamento CE n. 2792/99 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, così dispone:

"Articolo 15

Azioni realizzate dagli operatori del settore

3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

- a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
- b) gestione dello sforzo di pesca;
- c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
- d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
- e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
- f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di





- impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
- g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
  - h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
  - i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
  - j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
  - l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
  - m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
  - n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.

Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo”.

**NOTA ALL'ART. 178, COMMA 1:**

- L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante “Interventi urgenti per il settore della pesca”, così dispone:

“Art. 1

Interventi in dipendenza di calamità

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma

1 dell'articolo 2.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000”.

**NOTA ALL'ART. 179, COMMA 7:**

- L'art. 3, comma 1 e l'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, rispettivamente così dispongono:

“Art. 3

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (in prosieguo “CCP”) dello Stato membro di bandiera, dei dati relativi a quanto segue:

- identificazione del peschereccio,
- ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%, e
- data ed ora in cui è stata rilevata la suddetta posizione del peschereccio.”.

“Art. 6

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo o l'armatore o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero almeno una volta ogni ventiquattro ore, dal momento in cui il fatto è stato riscontrato, i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, mediante telecopiatrice, telefono o radio, tramite una stazione radio autorizzata in forza della normativa comunitaria per il ricevimento di tali informazioni. Si applica la stessa disposizione in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'SCP dello Stato membro di bandiera. Tale comunicazione non costituisce trasmissione del rapporto di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, l'armatore o il suo rappresentante hanno l'obbligo di far riparare detto impianto o di sostituirlo entro un mese. Decorso tale termine, il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una bordata con un impianto di localizzazione via satellite difettoso. Se un impianto cessa tuttavia di funzionare, o diventa difettoso nel corso di una bordata che dura oltre un





mezzo, deve essere riparato o sostituito appena il peschereccio entra in porto e il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una nuova bordata prima che detto impianto sia stato riparato o sostituito”.

**NOTA ALL'ART. 185, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 185, COMMA 5:**

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca “Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.

**NOTA ALL'ART. 186, COMMA 3:**

- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”.

**NOTA ALL'ART. 187, COMMA 4:**

- Vedi nota all’art. 186, comma 3.

**NOTA ALL'ART. 190, COMMA 3:**

- L’art. 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa”, così dispone:  
“6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all’erogazione di agevolazioni da parte dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito capitolo dell’entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall’Amministrazione concedente.”.

**NOTA ALL'ART. 191, COMMA 5:**

- L’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, così dispone:  
“5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché

delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”.

**NOTA ALL'ART. 192:**

- Il documento di programmazione economico-finanziaria, disciplinato dall’art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

**NOTA ALL'ART. 195, COMMA 7:**

- L’art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno 1983”, e successive modifiche ed integrazioni, al secondo comma, così dispone:  
“2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’AICCE, dell’UNCCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.”.

**NOTA ALL'ART. 195, COMMA 9:**

- Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, così dispone:  
“Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.”.

**NOTA ALL'ART. 198, COMMA 1:**

- Vedi nota all’art. 14, comma 5.

**NOTA ALL'ART. 200, COMMA 1:**

- Per gli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, vedi nota all’art. 14, comma 5.  
Il Regolamento CE n. 659/99 del 22 marzo 1999 reca modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (ora art. 88).



## Lavori preparatori

- D.D.L. n. 22  
“Interventi a sostegno delle attività produttive e per lo sviluppo dell’occupazione in Sicilia”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 33  
“Nuove norme per la tutela e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari siciliani e dei prodotti dell’artigianato tipico della Sicilia. Modifiche della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 79  
“Interventi a sostegno delle attività produttive in tema di locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 104  
“Interventi a sostegno delle imprese siciliane”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 105  
“Interventi a favore del credito alle imprese artigiane e modifiche della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 6 e 6 giugno 1975, n. 41”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 116  
“Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 1996, n. 3 in materia di artigianato”.
- Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 180  
“Provvedimenti a favore del comparto agricolo”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Basile Giuseppe, Drago, Barbagallo Salvino il 4 ottobre 1996.
- D.D.L. n. 293  
“Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Drago, Costa, Basile Giuseppe, Barone il 22 gennaio 1997.
- D.D.L. n. 389  
“Interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi a titolo di anticipazione delle provvidenze di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania ed altri il 16 aprile 1997.
- D.D.L. n. 399  
“Interventi regionali per l’incentivazione allo sviluppo dei sistemi di qualità, l’agevolazione dell’accesso ai servizi di qualificazione e di certificazione a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania, Leontini, D’Aquino Croce, Beninati, Scammacca Della Bruca, Vicari, Cimino il 2 maggio 1997.
- D.D.L. n. 409  
“Sostegno ed attività produttive interne di locazione finanziaria per investimenti ed innovazioni tecnologiche”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Fleres) il 6 maggio 1997.
- D.D.L. n. 415  
“Interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane per lo sviluppo dei sistemi di qualità, per l’agevolazione all’accesso dei servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e per interventi di riorganizzazione”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Villari, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speciale, Zago, Zanna il 7 maggio 1997.
- D.D.L. n. 436  
“Interventi a favore delle piccole e medie imprese in materia di qualità”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
- D.D.L. n. 437





“Norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.

- D.D.L. n. 439

“Nuove norme in materia di artigianato”.

Modifiche alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 25, e 18 febbraio 1986, n. 3.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.

- D.D.L. n. 493

“Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Turano, Leanza, Aulicino, Canino e Sudano il 20 giugno 1997.

- D.D.L. n. 677

“Interventi a favore dell'associazionismo di impresa”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 3 aprile 1998.

- D.D.L. n. 693

“Norme in materia di aiuti ai commercianti su aree pubbliche”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 6 maggio 1998.

- D.D.L. n. 714

“Interventi a favore delle imprese operanti in Sicilia”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago), su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 5 giugno 1998.

- D.D.L. n. 773

“Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità e la redazione del piano di sicurezza dei lavoratori nelle aziende”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cimino il 17 settembre 1998.

- D.D.L. n. 779

“Nuove norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Croce il 24 settembre 1998.

- D.D.L. n. 864

“Istituzione di riserve di commesse in favore di imprese operanti in Regioni economicamente svantaggiate individuate ai sensi della normativa comunitaria”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) il 21 gennaio 1999.

- D.D.L. n. 922

“Interventi a sostegno delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caputo il 25 maggio 1999.

- D.D.L. n. 973

“Interventi per l'imprenditoria femminile”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 17 settembre 1999.

- D.D.L. n. 977

“Modifica ed integrazione del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, relativo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 29 settembre 1999.

- D.D.L. n. 1031

“Interventi in favore dei commercianti su aree pubbliche che hanno subito danni alle loro attività a causa di eventi atmosferici”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 21 gennaio 2000.

- D.D.L. n. 1068

“Norme per favorire e sviluppare l'imprenditoria femminile nella Regione”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Speciale, Oddo il 6 aprile 2000.

- D.D.L. n. 1121

“Interventi in favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Seminara, Catanoso, Granata, Ricotta, Scalia, Sottosanti, Strano, Tricoli Virzì il 27 luglio 2000.

- D.D.L. n. 1125

“Norme per lo sviluppo dell'economia ittica e tutela e valorizzazione delle risorse marine e della fascia costiera”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 4 agosto 2000.

Trasmessi rispettivamente alla Commissione “Attività produttive” (III) il 13 settembre 1996, 16 settembre 1996, 22 ottobre 1996, 13 novembre 1996, 3 febbraio 1997, 8 maggio 1997, 14 maggio 1997, 26 maggio 1997, 2 luglio 1997, 10 aprile 1998, 13 maggio 1998, 9 giugno 1998, 24 settembre 1998, 30 settembre 1998, 28 gennaio 1999, 16 giugno 1999, 22 settembre 1999, 6 ottobre 1999, 9 febbraio 2000, 20 aprile 2000 e 25 settembre 2000.

Abbinati nella seduta n. 166 del 3 ottobre 2000.

Esaminati in Commissione ed esitati nella seduta n. 168 del 4 ottobre 2000.

Relatore: Fleres Salvatore.

Discusso nelle sedute nn. 337 del 29-30 novembre 2000; 340 e 341 del 5 dicembre 2000; 343 del 6-7 dicembre 2000.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.



**Regione siciliana**  
**Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti**  
**Decreto 29 novembre 2001**

**Requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3  
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I

**L' ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: "Norme sull'agriturismo";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'abolizione dei punteggi e l'introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006;

**Art. 1**

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende agrituristiche, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

**Art. 2**

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende agrituristiche entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 3**

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono inviare al l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 4**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti.

Palermo, 29 novembre 2001.

**CASCIO**

DECRETA:

segue "Allegato A" >>>>>





## **ALLEGATO A**

### **Alloggi agrituristicici.**

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**

Sono alloggi agrituristicici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti letto nelle camere saranno le seguenti: mq 8 se ad un posto letto, mq 12 se a due posti letto, mq 16 se a tre posti letto, mq 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 87, gli alloggi agrituristicici devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell'acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica);
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno;
- cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria;
- interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione.

Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

- A Requisiti e servizi;
- B Contesto e attività caratteristiche;
- C Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati.

#### **TABELLA A REQUISITI E SERVIZI.**

1. Edifici di pregio
2. Arredi di pregio
3. Biancheria di pregio
4. Ampi spazi interni
5. Riscaldamento e condizionamento nei locali comuni ed in tutte le camere
- 5.1 Sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere
6. Cucina
7. Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli appartamenti)
- 7.1 Bagni completi per tutte le camere
- 7.2 Bagni completi per il 50% delle camere
8. Telefono nell'alloggio
9. Cambio biancheria ogni giorno
- 9.1 Cambio biancheria a giorni alterni
- 9.2 Cambio biancheria due volte la settimana
10. Prima colazione
11. Ristorazione

#### **TABELLA B CONTESTO E ATTIVITÀ CARATTERISTICHE.**

1. Significativo contesto paesaggistico e naturalistico
2. Coltivazioni
3. Allevamento
4. Agricoltura ecocompatibile
5. Trasformazione prodotti
6. Vendita diretta
7. Assistenza agli ospiti
8. Sala incontro
9. Attività artigianali e culturali
10. Spazio espositivo di prodotti tipici della zona

## TABELLA C

### ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE.

1. Piscina
2. Tennis
3. Bocce
4. Campo da gioco
5. Parco bambini
6. Ping pong
7. Agricampeggio
8. Equitazione
9. Attività faunistico-venatoria
10. Pesca
11. Biciclette
12. Spazi attrezzati
13. Altro

### Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9:

#### ESERCIZI A 5 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9 (otto voci);
- tabella B - Almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sette voci);
- tabella C - almeno nove parametri.

#### ESERCIZI A 4 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.8 e A.9 (sei voci);
- tabella B - sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sei voci);
- tabella C - almeno sette parametri.

#### ESERCIZI A 3 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci

A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque voci);

- tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci);
- tabella C - almeno sei parametri;

#### ESERCIZI A 2 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6 e A.9.2 (tre voci);
- tabella B - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6 (due voci);
- tabella C - almeno quattro parametri;

#### ESERCIZI AD 1 STELLA

Soli requisiti minimi.

### Altri riferimenti di valutazione.

Riferimenti per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi:

- A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione;
- A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell'accoglienza e in buono stato di funzionalità e di manutenzione;
- A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti;
- A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni;
- A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all'interno degli appartamenti o della struttura. Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti;
- B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di strade di grande



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di riposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;

- B.2 - Coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza;
- B.3 - Allevamenti: si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale;
- B.4 - Agricoltura ecocompatibile: deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;
- B.5 - Trasformazione dei prodotti: ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente;
- B.6 - Vendita diretta: si deve trattare della vendita di almeno due prodotti tipici della zona, i quali subiscono una specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di origine e tipicità;
- B.7 - Assistenza agli ospiti: sussiste quando vi sia la residenza dell'operatore in azienda o quando sussista la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica;
- B.8 - Sala di incontro: si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchierare, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società;
- B.9 - Attività artigianali/culturali: si tratta dell'organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni di coinvolgimento dell'ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori.

Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità;

C.4 - Campo da gioco: si intende un'area in erba, o terra battuta,

sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;

- C.5 - Parco per bambini: si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccoli, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.7 - Agricampeggio: agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle;
- C.8 - Equitazione: si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;
- C.9 - Attività faunistico-venatoria: si ritiene esistente il parametro quando esiste nell'azienda la possibilità di praticare le suddette attività, purché con buona accessibilità;
- C.10 - Pesca: si tratta dell'opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un'attività non soggetta a licenza pubblica;
- C.11 - Biciclette: deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari al 50% delle persone ospitabili;
- C.12 - Spazi attrezzati: si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto, ecc. all'interno dell'azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio...) e di segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento.



Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 11 luglio 2002

Modifiche ed integrazioni  
al decreto 29 novembre 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3  
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 44 del 20 settembre 2002, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;
- Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 art. 23;
- Visto il decreto n. 49/Gab del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale sono stati determinati per il quinquennio 2002-2006 i requisiti per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la nota n. 240 del 24 gennaio 2002, con la quale le associazioni di categoria hanno formulato alcune osservazioni riguardo ad alcuni dei requisiti contenuti nel suddetto decreto;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;
- Ritenuto di modificare parzialmente il decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001;

DECRETA:

**Art. 1**

Per le motivazioni di cui alle premesse, all'allegato "A" del decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche, sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni.

**REQUISITI MINIMI:**

Si prescinde dal riscaldamento nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva;

Si prescinde dal condizionamento e/o sistemi di ventilazione nei locali comuni e nelle camere nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;

**TABELLA A:**

- 5) riscaldamento nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva);
- 5.1) condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane);
- 7.1) bagni completi per il 50% delle camere;
- 8) telefono nell'alloggio, sostituito con telefono disponibile nella struttura ricettiva;
- 11) ristorazione con prodotti prevalentemente aziendali;
- 12) pulizia giornaliera degli alloggi;
- 12.1) pulizia a giorni alterni degli alloggi;
- 12.2) pulizia due volte la settimana degli alloggi;

**TABELLA B:**

- B.1) significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la vicinanza di parchi regionali, oasi naturalistiche o di particolare interesse, strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, l'inerbimento ed il taglio della vegetazione alta, la possibilità di sdraiarsi, la prevenzione della polverosità, l'assenza di sassi, di buche, di materiali abbandonati, ecc..), la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc..;
- B.2) coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazione (che vanno indicate dal richiedente) di agricoltura biologica;

**TABELLA C:**

- C.8) equitazione: si ritiene esistente il parametro quando vi siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili (fino a 15 ospiti) e



di almeno 4 cavalli + 1 per l'istruttore (oltre le 15 persone alloggiabili), vi sia la presenza di un maneggio per principianti con l'assistenza di istruttori e di guide in possesso della qualifica ufficiale, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti e locali accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;

#### PARAMETRI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STELLE.

##### **Art. 2**

##### **5 STELLE**

Requisiti minimi:

- tabella A, almeno 9 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A3 - A4 - A6 (o A11) - A7 - A9 - A12;
- tabella B, 8 parametri, obbligatorie le voci B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 9 parametri, obbligatorie le voci C2 o C4;

##### **4 STELLE**

Requisiti minimi:

- tabella A, almeno 8 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A4 - A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7 - A9.1 - A12.1;
- tabella B, 7 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 7 parametri;
- 3 stelle: requisiti minimi:
- tabella A, 6 parametri, obbligatorie le voci A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7.1;
- tabella B, 5 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B7 - B8;
- tabella C, 3 parametri;

##### **2 STELLE**

Requisiti minimi:

- tabella A, 4 parametri;
- tabella B, 4 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3;
- tabella C, 2 parametri.

##### **Art. 3**

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 luglio 2002.

**CASCIO**





## Relazione organica sull'agriturismo (1996)

### Indagine sull'agriturismo. Profili civilistici, amministrativi e tributari. Aspetti operativi.

#### Sommario

Introduzione.

#### PARTE PRIMA.

1. Cenni sull'impresa agricola
  - 1.1 La norma base definitrice dell'impresa agricola e la legge 5 dicembre 1985, n. 430
  - 1.2 Attività immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola e attività connesse.  
Proporzione, accessorietà e prevalenza
2. L'agriturismo nella legislazione che precede la legge n. 730 del 5 dicembre 1985.  
Giurisprudenza relativa al settore antecedente la legge-quadro.
  - 2.1 Art. 2135 codice civile.  
Concezione elastica dell'impresa agricola e suoi riflessi sul fenomeno dell'«agriturismo».
  - 2.2 Legislazione statale e regionale fino agli anni '70.
  - 2.3 La legislazione statale negli anni '80.
  - 2.4 Sentenze che affrontano incidentalmente il tema dell'agriturismo.
  - 2.5 Sentenze che si basano su fonti extra-normative.
  - 2.6 La prima sentenza della Cassazione in cui è usato il termine «agriturismo».  
Altre decisioni di giudici amministrativi.
  - 2.7 Sentenze che interpretano restrittivamente il criterio della connessione.
3. La legge n. 730 del 5 dicembre 1985.  
La legislazione regionale.  
Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge-quadro 17.
  - 3.1 La legge n. 730/1985.

Scopo della normativa.

Aspetto innovativo.

- 3.2 L'indicazione di parametri di conformità all'interesse agricolo.
- 3.3 Considerazioni circa il contenuto e gli effetti della legge-quadro.  
La principalità.
- 3.4 Legislazione regionale.  
Qualificazione dell'attività agrituristica.
- 3.5 Tipi di attività che i legislatori regionali fanno rientrare nel fenomeno.
- 3.6 Limiti all'esercizio delle attività agrituristiche rinvenibili nella legislazione regionale.
- 3.7 Mancata ricezione da parte della giurisprudenza di un modello omogeneo di agriturismo.
- 3.8 Casistica giurisprudenziale e incertezze interpretative.

#### PARTE SECONDA

4. Regime tributario dell'agriturismo.
  - 4.1 Il trattamento fiscale dei redditi provenienti dall'attività agrituristica e il legislatore del 1985.
  - 4.2 Problemi che rimanevano insoluti in assenza di specifiche norme tributarie.  
Orientamenti ministeriali.
  - 4.3 L'orientamento ministeriale e le sentenze n. 11716 del 1986 e n. 15168 del 1989 della III Sezione penale della Suprema Corte.
  - 4.4 Anni 1986-1991.  
I tentativi di varare un'apposita regolamentazione tributaria della materia.
  - 4.5 Il regime tributario di tipo forfettario introdotto dall'art. 5 della legge 413 del 1991.
  - 4.6 Considerazioni e precisazioni circa la normativa fiscale di cui all'art. 5 della legge n. 413/91.
  - 4.7 La ricezione nell'ambito della normativa fiscale dei «punti di individuazione» contenuti nella normativa nazionale e nelle normative locali sull'agriturismo.  
Effetti di tale ricezione sull'applicabilità del regime tributario speciale.
  - 4.8 Ampiezza del fenomeno.  
Effetti di un piano di controlli fiscali accurato e capillare.
  - 4.9 Contributi regionali di cui all'art. 14 della legge-quadro e contributi comunitari (Reg. CEE n. 2328/91).  
Disciplina tributaria.
  - 4.10 Riconoscimento della ruralità degli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica.

#### PARTE TERZA

5. Processi verbali di constatazione della guardia di finanza nei confronti di



aziende agrituristiche nel periodo gennaio 1994 - giugno 1996.

- 5.1 L'acquisizione di copia dei processi verbali.
- 5.2 Verbalì che hanno per oggetto: il controllo sull'applicazione della disciplina sulle ricevute e gli scontrini fiscali; rilievi di natura formale; inosservanza di limiti o prescrizioni contenuti nella normativa regionale.
- 5.3 Osservazioni critiche sui verbali concernenti violazioni di norme tributarie di natura formale e di norme regionali sui limiti dell'attività e gli obblighi ad essa inerenti.
- 5.4 Analisi critica di due verbali che si concludono con la contestazione dell'esercizio di un'attività di pubblico esercizio senza la prescritta autorizzazione.
- 5.5 Verbalì di constatazione che presentano aspetti di più rilevante interesse.

Conclusioni.

Bibliografia.

Note.

## INTRODUZIONE

La presente relazione (di inusuale ampiezza ma, si confida, di agevole lettura) si propone di approfondire i profili civilistici, amministrativi e tributari riguardanti un fenomeno nuovo, particolare e di grande rilevanza economico - fiscale: l'agriturismo nelle sue molteplici manifestazioni.

È parso necessario, allo scopo di fornire una conoscenza non meramente descrittiva di tale fenomeno, dedicare la prima parte dello scritto ad un esame accurato della normativa (civilistica e amministrativa) che lo riguarda, la cui approfondita conoscenza è presupposto indispensabile per la comprensione del regime tributario applicabile e per il corretto inquadramento, nell'ambito di tale regime, delle varie fattispecie rilevabili in sede operativa.

A questo fine, dopo una indispensabile disamina della norma-base definitrice dell'impresa agricola (art. 2135 codice civile) e delle implicazioni derivanti dalla distinzione - dalla norma stessa dettata - tra attività immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola e attività ad essa connesse, ci si è soffermati sulla disciplina dell'agriturismo (nazionale e regionale) che precede la legge n. 730 del 5 dicembre 1985 e sulla giurisprudenza antecedente a tale data.

Sono stati, poi, esaminate le profonde innovazioni introdotte dalla leggequadro sopra citata che, per prima, ha disciplinato in modo organico l'attività agriturbistica e, sulla base dei criteri dalla stessa legge enunciati, dalle varie leggi regionali, emanate successivamente al 1985, per meglio definire l'attività di cui trattasi, i "tipi" in cui essa può esplicarsi e i limiti imposti al suo esercizio.

Tale trattazione è stata pur essa integrata con un richiamo critico alla giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge 730/85, che presenta spunti interessanti anche per il versante tributario.

La seconda partedella relazione contiene, anzitutto, un excursus completo concernente il regime tributario dell'agriturismo (comprensivo della menzione delle posizioni assunte dal Ministero attraverso numerose risoluzioni e dallo stesso Ministro delle finanze in risposta a interrogazioni parlamentari) nel periodo che precede l'entrata in vigore della disciplina di tipo forfettario introdotta dall'art. 5 della legge n. 413 del 1991.

Questa disciplina è stata successivamente esaminata, sia nel suo contenuto specificamente tributario sia per quel che riguarda il rinvio ai "punti di individuazione" dell'attività agriturbistica di cui alla normativa nazionale ed alle leggi regionali. In tale sede sono state, altresì, evidenziate le conseguenze che potrebbero derivare, ai fini di una corretta applicazione del regime tributario speciale di cui all'art. 5 della legge 413/91, da una puntuale ricognizione della riscontrabilità, caso per caso, dei suddetti "punti di individuazione".

La parte tributaria si conclude con la trattazione della problematica inerente alla tassazione dei contributi regionali (di cui all'art. 14 della legge quadro) e comunitari (di cui al Reg. CEE n. 2328/91) ed alla riconoscibilità o meno - sempre ai fini fiscali - della "ruralità" degli immobili destinati all'attività agriturbistica.



La terza parte concerne aspetti più propriamente operativi, emersi partendo da una revisione critica dei rilievi, di diversa tipologia, rinvenibili nei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti di aziende agrituristiche nel periodo gennaio 1994 - giugno 1996.

Nella parte conclusiva del lavoro, coerentemente al carattere teorico-pratico dell'indagine, ci si sofferma su aspetti generalissimi del fenomeno e su aspetti operativi desunti dalla disamina della normativa civilistica, amministrativa e tributaria vigente e dalla valutazione del contenuto dei verbali della Guardia di Finanza.

Si spera che l'indagine svolta (le cui considerazioni finali hanno come naturali destinatari il Comando generale della Guardia di Finanza, il Segretario generale del «Ministero delle finanze» e il «Dipartimento delle entrate», anche per l'opportuna diffusione presso le «Direzioni regionali delle entrate») possa fornire un utile contributo per una più puntuale ed efficace lotta all'evasione fiscale in un "comparto" di notevole rilievo che è stato finora oggetto di controlli, per lo più, non esaurienti e, in ogni caso, inadeguati, prevalentemente a causa della mancanza di una sufficiente conoscenza del fenomeno e delle implicazioni ad esso connesse.

Naturalmente non si ritiene di aver esaurito il compito indicato nella direttiva sottoscritta dall'onorevole Ministro (il quale, ovviamente, è il primo destinatario del presente scritto) la quale correttamente puntualizza che ogni attività di studio *"dovrà, in tutti i casi possibili, tradursi in una successiva attività di indagine presso gli Uffici e i reparti della Guardia di Finanza e/o di verifica presso i contribuenti"*.

Occorre, pertanto, una ulteriore attività, prevalentemente operativa, che affronti in concreto le problematiche sollevate al fine di trovare conferma alle conclusioni cui si è pervenuti e giungere, eventualmente, all'acquisizione di nuove linee di condotta inerenti ad aspetti che non fossero stati ancora esplorati.

## PARTE PRIMA

### 1.

#### *Cenni sull'impresa agricola.*

### 1.1

#### *La norma base definitrice dell'impresa agricola e la legge 5 dicembre 1985 n. 730.*

La legge 5 dicembre 1985 n. 730, art. 2, 1° comma, nel disciplinare, per la prima volta, in modo organico le attività agrituristiche, non solo non ha apportato modifiche alla previgente disciplina civilistica, ma ha posto come norma base del fenomeno preso in considerazione l'art. 2135 del codice civile, richiamando espressamente tale norma ed il criterio di "connessione" delle dette attività

rispetto a quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame che "devono comunque rimanere principali".

Tale espresso richiamo, confermativo dei principi e criteri distintivi, già contenuti, esplicitamente o per implicito, nell'art. 2135 codice civile (connessione – complementarietà – normalità), che, a ben vedere, essendo espressione di una medesima esigenza logico-giuridica, non sono facilmente distinguibili fra loro (1), rende necessario, prima di affrontare ex professo una qualunque analisi dell'"agriturismo" e delle problematiche civilistiche, amministrative e fiscali ad esso inerenti, analizzare brevemente il contenuto della norma base definitrice dell'impresa agricola.

Per ben comprendere la novità introdotta dal nuovo codice civile nell'ambito dell'attività agricola, occorre rammentare che nel codice civile del 1865 "l'esercizio dell'agricoltura tendeva a confondersi con l'esercizio dei diritti di godimento" (2).

In altri termini, l'agricoltura in quanto tale veniva ad essere considerata come una realtà economica di carattere statico, tutta ricompresa all'interno della categoria della proprietà e dei contratti di diritto comune con i quali si disciplinava il godimento del fondo.

La nascita del codice di commercio del 1882 confermò tale impostazione che concepiva, peraltro, come dinamica, in quanto scissa da un criterio di mero godimento dei beni, la sola attività commerciale di carattere speculativo, con la conseguenza che venne istituzionalizzato il principio in base al quale l'agricoltore, quando compri derrate o mezzi per uso o consumo suo o della sua famiglia o le rivenda, ovvero venda prodotti del fondo suo o da lui coltivato, non pone in essere un atto di commercio (3).

L'attività agraria si presentava, dunque, quale attività di coltivazione del fondo intesa in senso ampio, ricomprensiva anche dell'attività di allevamento svolgentesi sul medesimo. A tale attività economica veniva riconosciuta da quasi tutta la dottrina una sorta di "extraterritorialità" rispetto agli atti di commercio che si estendeva anche alle attività di trasformazione e di vendita qualora queste conservassero il carattere di accessorietà rispetto all'attività agraria.

Il codice civile del 1942, superando una barriera che non trovava le motivazioni dell'esonero dall'applicazione della legge commerciale agli agricoltori in ragioni giuridiche, ma solo in stratificate argomentazioni storiche e sociali, portò a compimento il c.d. "processo di commercializzazione del diritto dei contratti e delle obbligazioni", già iniziato con il codice del commercio del 1882, cosicché i principi, posti a tutela del creditore, della buona fede, dell'affidamento, etc., divennero principi civilistici di diritto comune (4).

La conseguenza della fine della netta e ormai antistorica distinzione tra atti civili e atti di commercio fece sì che, sul piano della contrattazione di mercato, non residuassero differenze tra l'azione economica di un operatore commerciale e quella di un imprenditore agricolo essendo maturata nel tempo l'idea per la quale l'iniziativa economica privata, in qualunque settore applicata, compresa l'agricoltura, finisce per comportare un'attività di impresa (5).



Rimasero, tuttavia, differenze di disciplina relevantissime sul piano della legislazione speciale (in materia fallimentare, creditizia, tributaria e previdenziale) che imposero al legislatore del 1942 di dettare criteri discretivi tra l'impresa commerciale e quella agricola che non consentono di identificare l'impresa agricola come una moderna impresa produttrice (di beni e/o servizi) a diretto contatto con il mercato, autorizzando, così, alcune interpretazioni che individuano nell'art. 2135 codice civile un'anomalia rispetto alla più generale formulazione propria dell'art. 2082 codice civile <sup>(6)</sup>.

## 1.2

### *Attività immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola e attività connesse. Proporzione, accessorietà e prevalenza.*

La perdurante esigenza di differenziare l'impresa agricola rispetto a quella commerciale costituisce la ratio della individuazione di un criterio distintivo che permettesse di restituire certezza alla valutazione delle singole fattispecie e di consentire di definire i limiti entro i quali l'agricoltore può espandere la propria attività, senza, perciò, divenire soggetto anche allo statuto dell'imprenditore commerciale <sup>(7)</sup>.

L'art. 2135 riconosce in modo espresso la qualifica di imprenditore agricolo a chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame.

Oltre a queste attività, il cui esercizio qualifica in modo diretto il soggetto come imprenditore agricolo, la norma comprende nella stessa nozione e disciplina le "attività connesse" prevedendo, in relazione a queste, due categorie:

- la prima, di carattere generico, comprende le attività che non rientrano tra quelle immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola, ma che sono considerate agricole se esercitate in connessione con una delle attività fondamentali dell'impresa agricola;
- la seconda, prevista in modo specifico dal secondo comma dell'art. 2135, comprende le attività dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti che il codice considera agricole ex lege, con il solo limite che tali attività debbono rientrare nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.

Ai fini dell'economia del presente lavoro non appare utile soffermarsi sull'esame delle attività che qualificano l'impresa agricola in modo diretto ed inequivocabile ("coltivazione del fondo", "silvicoltura", "allevamento del bestiame"). Appare, invece, indispensabile (in base ai motivi esposti nel precedente paragrafo), soffermarsi ulteriormente sulle "attività connesse".

Tali sono, in base al principio "accessorium sequitur principale" (che sostanzialmente ha lo stesso contenuto del criterio di connessione essendosi questo storicamente sostituito a quello di accessorietà nello svolgimento della funzione di definizione in negativo dell'area di pertinenza dell'imprenditore

agricolo, sia perché è più propriamente riferibile alle attività anziché agli atti, sia in ragione del diverso impianto sistematico del nuovo codice, sia, soprattutto, in ragione del fatto che l'avvenuta commercializzazione del diritto dei contratti rendeva superflua una delimitazione orientata sul terreno negoziale) <sup>(8)</sup>, quelle attività che non hanno un contenuto propriamente agricolo, e quindi, per se stesse, potrebbero anche essere considerate attività commerciali, ma acquistano, in virtù di disposizione legislativa, carattere agricolo a tutti gli effetti quando siano esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali previste dall'art. 2135.

Il codice prevede, (come si è accennato) due ipotesi di connessione:

- la prima comprende le attività che non rientrano tra quelle qualificatrici, ma sono ad esse connesse (così ad es. le opere di bonifica, l'apicoltura, la monta taurina, la pollicoltura, l'estrazione della resina etc.);
- la seconda, di carattere specifico, comprende le attività dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti.

Caratteristica comune di tali attività è che il loro esercizio isolato (a differenza di quanto avviene per l'esercizio delle attività qualificatrici dell'impresa agricola) non è sufficiente a fare assumere la qualità di imprenditore agricolo.

Differenza essenziale tra tali attività è, tuttavia, il fatto che, mentre quando il codice parla genericamente di attività connesse è necessario, di volta in volta, che sia dimostrata la loro connessione con una delle attività fondamentali dell'impresa agricola; quando, invece, il codice fa riferimento, nel secondo comma dell'art. 2135, alla trasformazione e alienazione dei prodotti si è in presenza di attività connesse ex lege, a prescindere dalla dimostrazione dell'esistenza in concreto di un rapporto di connessione con una delle attività qualificatrici dell'impresa, alla condizione, però, che l'esercizio di tali attività rientri nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.

Occorre a questo punto evidenziare, in quanto troveremo i riflessi di tale puntualizzazione nella disciplina specifica dell'agriturismo, che i criteri cui dottrina e giurisprudenza hanno fatto ricorso per adattare alla concreta vita agricola il principio della connessione, unitariamente inteso, sono: quello della proporzione tra attività connesse e attività principali, insita nell'idea stessa di connessione; quello dell'accessorietà, mutuato dalle precedenti concezioni cui si è fatto cenno, come contrapposto al criterio di principalità o autonomia; quello della prevalenza dell'attività agricola fondamentale, che è logicamente correlato al comportamento "normale" dell'agricoltore (criterio di normalità) cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 2135, ossia di conformità alla pratica del mondo agricolo <sup>(9)</sup>.

## 2.

### *L'agriturismo nella legislazione che precede la legge n. 730 del 5 dicembre 1985.*

*Giurisprudenza relativa al settore antecedente la legge-quadro.*



## 2.1

### *Art. 2135 codice civile.*

#### *Concezione elastica dell'impresa agricola e suoi riflessi sul fenomeno dell'«agriturismo».*

Il legislatore del 1942, con l'adozione nell'art. 2135 di una concezione, per così dire, elastica dell'impresa agricola – in correlazione alle dimensioni, al luogo e ai mezzi di cui si avvale e al tempo in cui viene esercitata – ha posto – senza forse avere esatta coscienza della potenzialità espansiva dei criteri enunciati – le basi per un sempre maggiore ampliamento dell'ambito delle attività in concreto riconducibili all'attività dell'imprenditore agricolo.

Come sottolinea E. Romagnoli <sup>(10)</sup>: “La formula dell'art. 2135 non fornisce all'interprete una nozione “immobile” dell'oggetto dell'impresa agricola, bensì una nozione aperta alle trasformazioni dell'agricoltura sotto gli aspetti tecnico, economico e sociale”. Tali considerazioni appaiono di particolare rilievo e si pongono in singolare sintonia con il “fenomeno” di cui si tratta in questa sede in relazione al quale, proprio in ragione della sua concretezza e spontaneità, il diritto viene a rappresentare una sorta di sovrastruttura, sia pure necessaria e ineliminabile, che non crea il fenomeno, ma lo presuppone come già sorto e in sviluppo per rispondere a peculiari esigenze del tempo in cui viviamo <sup>(11)</sup>. Da questa genetica tendenza dei principi dettati dall'art. 2135 codice civile (connessione - normalità) ad operare su un piano mobile continuamente adeguabile alla mutevole realtà della pratica agraria e dell'organizzazione aziendale agricola <sup>(12)</sup>, al fine di un altrettanto mutevole spostamento (in senso espansivo ma anche restrittivo) dei limiti entro i quali l'attività svolta dall'imprenditore agricolo conserva il suo carattere di agrarietà, discende che il fenomeno dell'agriturismo, già prima della legge-quadro n. 730/85, ha trovato accoglienza in svariate vicende normative che costituiscono, in un certo qual modo, l'antefatto precettivo della sopravvenuta disciplina organica. In tal senso <sup>(13)</sup> sono stati richiamati ripetutamente i concetti, propri del Common Law, di law in action e di work in progress <sup>(14)</sup> che, a ben riflettere, nel caso in esame non riguardano soltanto la giurisprudenza come fattore evolutivo, per così dire, naturale del diritto, ma investono la stessa norma la quale, anche a prescindere dall'intervento dell'interprete, possiede, di per sé, come si è detto, capacità di “azione” e di “avanzamento”.

Ciò è tanto vero che alcuni autori <sup>(15)</sup> hanno evidenziato come il problema giuridico fondamentale dell'agriturismo (“costituito dalla sua qualificazione e dall'accertamento se ed entro quali limiti, essendo invece l'impresa turistica “commerciale” per definizione, un'attività turistica possa partecipare del carattere dell'agrarietà, passando dalla disciplina commerciale a quella agricola”) non richiedesse per la sua soluzione nuove leggi, essendo questa già contenuta nell'art. 2135 codice civile in base al quale può essere agraria per connessione qualunque attività (oltre alla vendita e alla trasformazione di prodotti espressamente menzionate) che presenti il requisito dello stretto collegamento

con quella agraria e rientri “nell'esercizio normale dell'agricoltura”.

Pertanto, già alla stregua della norma base del codice civile, ben poteva, ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina specifica di cui alla legge 730/85, essere fatta rientrare nel normale esercizio dell'agricoltura una particolare forma di turismo comunemente denominata “agriturismo”. Tale ricomprensione appariva ancor più praticabile poiché, secondo quanto ritenuto dalla dottrina già in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 730/85 <sup>(16)</sup>, l'“esercizio normale dell'agricoltura” non solo – come già cennato – è un concetto variabile sotto il profilo storico, ma è anche un concetto relativo sotto il profilo geografico, in quanto non occorre che una determinata pratica sia seguita nell'intero territorio nazionale, essendo sufficiente, invece, che quella attività rientri nel normale esercizio dell'agricoltura anche di una ristretta zona.

Una volta riscontrati gli ambiti in cui l'agricoltura sia “normalmente” esercitata in un certo territorio, tale accertamento varrebbe, sempre secondo la richiamata dottrina, per l'intero territorio nazionale <sup>(17)</sup>.

## 2.2

### *Legislazione statale e regionale sino agli anni '70.*

La vicenda normativa dell'agriturismo nel periodo che precede la più volte citata legge trova, quindi, il suo momento essenziale in quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile. Ma essa, sulla spinta della tradizione, risalente ad epoca remota, di accoglienza e ospitalità del mondo agricolo, è stata oggetto di ulteriori ed espliciti precetti che, sia a livello regionale, che a livello nazionale, hanno, in un certo qual modo, dato visibilità e sostanza alle tendenze e indicazioni dalle quali la normativa organica di cui alla legge 730/85 ha tratto spunto, giustificazione e contenuto. Al riguardo occorre, tuttavia, porre in risalto che tale erratica disciplina, a differenza di quanto avveniva nei medesimi anni in ambito dottrinale <sup>(18)</sup>, era ispirata piuttosto alla finalità di incentivare alcune attività ritenute meritevoli di particolare favore, che all'intento di qualificare e disciplinare, sulla base di canoni giuridici consapevolmente adottati, una specifica attività.

In proposito appare sufficiente rammentare a livello nazionale sino agli anni '70 i seguenti provvedimenti legislativi:

- 1) la legge n. 991 del 25 luglio 1952 (provvedimenti in favore dei territori montani) che all'art. 2 prevede che gli istituti esercenti il credito agrario possono concedere a “coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani singoli o associati, operanti nei territori montani” mutui – oltre che per l'impianto e lo sviluppo di aziende agricole – anche per “migliorie di carattere igienico delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi”.

Si venivano così a collocare in ambito agricolo alcune iniziative di ospitalità genericamente indicate, pur senza precisare il collegamento tra tali iniziative e l'attività agricola;

- 2) la legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 “Nuove norme per lo sviluppo della







montagna” e, in modo più esplicito, la legge 10 maggio 1976 n. 352 (“Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”) che, all’art. 10, prevede che i piani di sviluppo aziendale e le relative “provvidenze possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell’ambito dell’azienda agricola”.

Quest’ultima disposizione appare di particolare interesse, in quanto essa contiene, in luogo del generico riferimento alle “abitazioni private” contenuto nella legge del 1952, sulla scorta delle indicazioni della Comunità europea, un preciso rinvio all’azienda in relazione alla quale le iniziative turistiche vengono ad essere uno strumento per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Curiosamente, ma non sorprendentemente ove si consideri la naturale vicinanza degli Enti territoriali minori alle realtà economiche e sociali dei rispettivi territori, il termine “agriturismo” viene ad essere utilizzato, per la prima volta, nel mondo del diritto da leggi regionali <sup>(19)</sup>.

E le regioni non si limitano a regolamentare settori già organicamente disciplinati dalla legge statale (come ad es. il commercio, il turismo, l’artigianato), ma si spingono fino a disciplinare un fenomeno ancora non emerso in modo chiaro nella legislazione statale (pur essendo, come si è detto, contenuto in nuce nell’art. 2135 codice civile) giungendo fino a prevederne tipizzazioni e modalità.

Non è un caso che in tale attività normativa si distinguano le regioni a statuto speciale e le province autonome, particolarmente attente all’esigenza di valorizzare al massimo le risorse dei propri territori.

Si muovono per prime le province di Trento e Bolzano e la regione Valle d’Aosta, spinte da una rilevante domanda turistica, sulla linea da tempo tracciata dall’Austria e dalla Francia, nazioni geograficamente contigue <sup>(20)</sup>.

Seguono numerose iniziative legislative di altre regioni <sup>(21)</sup> che, pur operando confusione, sulla falsariga della contemporanea legislazione statale, tra incentivazione e disciplina del fenomeno, costituiscono un significativo, anche se talvolta illegittimo sotto il profilo costituzionale, esercizio da parte di enti locali di funzioni suppletive dell’attività legislativa primaria in certi settori carente o del tutto assente <sup>(22)</sup>.

## 2.3

### *La legislazione statale negli anni ’80.*

Solo negli anni 80 la legislazione statale si occupa ex professo dell’agriturismo. Così la legge-quadro del turismo n. 217 del 17 maggio 1983 che, all’art. 6, menziona gli “alloggi agro-turistici” che definisce come “locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli”, non precisando, peraltro, quale sia il regime dell’attività ricettiva e facendo sorgere il dubbio che gli imprenditori agricoli che offrono alloggio debbano iscriversi nel registro degli imprenditori turistici previsto dall’art. 5 della stessa legge, con correlativa qualificazione delle loro imprese come turistiche e assunzione della qualifica di imprenditore commerciale <sup>(23)</sup>. Al riguardo è opportuno rammentare

che tali dubbi sono stati fugati dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato che, con la circolare n. 3019 dell’11 aprile 1984, ha escluso l’obbligo di iscrizione nel registro degli imprenditori turistici per soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, cioè sia per gli imprenditori agricoli sia per gli enti o associazioni senza scopo di lucro.

Così la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio) che, all’art. 34 lett. d), menziona le “opere destinate ad attività agrituristica” distinguendole, ai fini della misura dell’oblazione (così come per le opere destinate ad “attività turistico-ricettiva”) dalle “costruzioni destinate ad attività di commercio” e dalle opere “realizzate nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive”.

L’incertezza e nebulosità normativa è ancora rilevante al punto che si fa riferimento in quest’ultima legge ad un’“attività agrituristica” e alle opere ad essa finalizzate senza che il fenomeno dell’agriturismo sia identificato in alcun modo. Ma già da tale pur confuso quadro normativo (nazionale e regionale) emerge chiaramente la percezione dell’importanza di un fenomeno del quale occorreva tener conto ogni qualvolta si ponesse mano, anche per incidere, ad una disciplina del settore agricolo ed emerge, altresì, in modo ormai non eludibile, l’esigenza che attività in sempre più tumultuosa espansione trovino nella legislazione nazionale, finalmente, la loro definizione e disciplina al fine di evitare ulteriori incertezze, sovrapposizioni o casi di supplenza del legislatore regionale rispetto a compiti propri di quello nazionale.

## 2.4

### *Sentenze che affrontano incidentalmente il tema dell’agriturismo.*

Poco numerose, ma certamente interessanti per il loro contenuto, sono le sentenze che nel periodo precedente alla legge 730/85 si occupano del fenomeno dell’agriturismo. In esse non è, tuttavia, rinvenibile una definizione giuridica del fenomeno.

Si tratta, invero, di decisioni che, lungi dall’affrontare la problematica attraverso lo strumento di un denominatore comune idoneo a fornire una ricostruzione unitaria dell’agriturismo, si limitano, di volta in volta, quasi occasionalmente, ad enunciare nozioni metagiuridiche al riguardo, in correlazione agli specifici profili applicativi presi in considerazione.

Nell’ambito di tale giurisprudenza (peraltro, come premesso, di assai limitata ampiezza: sono appena sei le sentenze in cui è usato il termine agriturismo, in altre si parla più genericamente di problemi inerenti a iniziative turistiche che si svolgono in ambienti agricoli) è sufficiente richiamare alcune decisioni che assumono un particolare rilievo, partendo da alcune (tre) nelle quali il tema è affrontato incidentalmente.

Il Pretore di Monte Sant’Angelo, con sentenza risalente all’ormai remoto 1978 <sup>(24)</sup>, affronta il caso di un imprenditore che conduce in affitto stagionale estivo un terreno e vi organizza un campeggio assumendo alcuni braccianti iscritti negli



elenchi anagrafici per il settore agricolo, destinandoli a prestare la loro opera nell'attività del campeggio. Tale soggetto non è un imprenditore agricolo in quanto l'impresa è esercitata sullo stesso terreno dal proprietario. L'Ispettorato del Lavoro ravvisa, pertanto, nel comportamento del gestore del campeggio la violazione delle norme in tema di collocamento, avendo il gestore stesso effettuato la richiesta di lavoratori iscritti nelle liste dei lavoratori agricoli e non nelle liste normali di collocamento.

Il Pretore ritiene sussistente il reato contestato sulla base di una duplice motivazione: l'attività svolta dai lavoratori non è interna ad una impresa agricola posto che il datore di lavoro non è un imprenditore agricolo; in ogni caso le mansioni svolte dai lavoratori assunti (pulizia del campeggio, riempimento delle buche, ecc.) non possono essere ricomprese tra le attività agricole. Al fine del decidere sarebbe stata necessaria e sufficiente la prima considerazione posto che, in base alla consolidata giurisprudenza <sup>(25)</sup>, "l'appartenenza del lavoratore ad una piuttosto che ad altra categoria ai fini previdenziali va accertata con precipuo riguardo alla natura dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore e non già solo facendo riferimento alle mansioni del prestatore d'opera". Infatti, correttamente, la decisione pretorile fu confermata dalla Cassazione <sup>(26)</sup> sulla base del principio che l'imputato "titolare e gestore di un campeggio non poteva, per l'attività svolta, essere considerato imprenditore agricolo e non avrebbe dovuto quindi assumere lavoratori iscritti agli elenchi anagrafici per il settore agricolo, né versare i contributi agricoli unificati".

In altra decisione la Cassazione <sup>(27)</sup> affronta il problema della realizzazione di un campeggio in zona agricola non a ciò destinata e stabilisce, al riguardo, che tale realizzazione in tanto configura la fattispecie di lottizzazione abusiva, in quanto si tratti in concreto di "insediamento turistico di consistenti dimensioni per il numero delle persone e per la realizzazione delle infrastrutture".

Tale principio (già presente nella legislazione regionale sull'edilizia dell'epoca e nella giurisprudenza amministrativa) è di particolare rilevanza in quanto la Corte, anticipando una disposizione che è rinvenibile nella successiva legge-quadro del 1985, adotta, per prima, quasi con carattere "normativo", secondo lo schema del *Common Law*, un criterio di "compatibilità" tra realizzazione turistica e destinazione agricola di una certa zona che appare non solo di estremo interesse in quanto rimette all'apprezzamento del giudice e dell'amministrazione competente la valutazione di congruità, ma si ispira ad una corretta considerazione della possibilità di coesistenza della iniziativa turistica con l'equilibrio naturale dell'ambiente.

## 2.5

### *Sentenze che si basano su fonti extra - normative.*

Tre delle sei sentenze del periodo che precede la legge quadro che si occupano *expressis verbis* di agriturismo si basano non sulle norme vigenti ma su fonti extra-normative.

Così una decisione del Pretore di Gubbio <sup>(28)</sup> che, omettendo qualsiasi

riferimento ai pochi dati normativi dell'epoca (quelli regionali che erano di segno del tutto opposto), afferma singolarmente (facendo di certo riferimento a un costume assai diffuso a livello europeo negli anni '70 e '80) che l'agriturismo consiste nella c.d. vacanza-lavoro, ossia nell'attività posta in essere dal coltivatore per integrare il reddito agricolo mediante locazione temporanea della casa colonica, con la contestuale prestazione da parte degli agrituristi della propria opera per le faccende del fondo rustico.

Così due decisioni di segno opposto del TAR Piemonte (4 maggio 1982 n. 289; in TAR 1982, I, 1921) e del Consiglio di Stato (sez. IV, 25 febbraio 1983 n. 843; in Cons. di Stato 1983, I, 1575) la prima delle quali ritiene legittima la licenza edilizia che prevedeva la costruzione di nuovi edifici "*a scopo agriturismo*", la seconda delle quali (che annulla la decisione del TAR) afferma, invece, che, pur potendo condividersi un concetto di agriturismo che comprenda non solo la riutilizzazione dei fabbricati esistenti (così come previsto dalla legge della regione Piemonte all'epoca vigente, n. 50/1980) ma anche la costruzione di nuovi edifici, ciò non possa consentire "la realizzazione di un villaggio turistico, composto da villette monofamiliari del tutto estranee a finalità agricole".

## 2.6

### *La prima sentenza della cassazione in cui è usato il termine «agriturismo».*

#### *Altre decisioni di giudici amministrativi.*

La prima sentenza della Suprema Corte in cui è usato il termine "agriturismo" risale al 1982 (Cass. sez. II civ, 15 novembre 1982 n. 6105 in Foro It. 1983, I, 666).

La Corte, occupandosi di un caso di prelazione agraria osserva, sempre per incidens, che nelle zone individuate come agricole dagli strumenti urbanistici è consentita l'edificazione in ragione della cubatura di 0,003 metri cubi per metro quadrato e limitatamente alle esigenze dell'agricoltura "salve le disposizioni speciali in materia di agriturismo e impianti sportivi".

È da sottolineare la seguente particolarità: questa sentenza fa riferimento a leggi speciali in un periodo in cui, da un lato, non era intervenuta la prima legge dello Stato sulla materia (n. 217 del 17 maggio 1983 che menziona gli "alloggi agroturistici") dall'altro, la legislazione era più contraria che favorevole a costruzioni a fini di turismo in zone agricole.

Debbono essere citate, inoltre, due decisioni dei giudici amministrativi: una del Consiglio di Stato (sez. IV, 6 dicembre 1982 n. 645 in Cons. Stato 1982, I, 1575) che considera i redditi da agriturismo tra quelli propri dell'azienda agricola al fine di valutare, ai sensi dell'art. 33 D.P.G.P. Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32, l'esistenza dei presupposti della qualifica di "Maso chiuso" (ed, in particolare, l'idoneità al mantenimento di cinque persone); l'altra del TAR del Lazio, sez. di Latina (5 dicembre 1983 n. 423, inedita) che, in una ipotesi di ordinanza di sospensione da parte del sindaco dell'attività ricettiva svolta dal ricorrente su di



un fondo agricolo, rigetta il ricorso proposto assumendo che il c.d. agriturismo (in assenza di specifiche norme di legge) non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c. e non può, pertanto, essere considerato come un'attività esplicabile da parte dell'imprenditore agricolo liberamente, cioè senza l'assoggettamento agli adempimenti e alle autorizzazioni previsti dalla legislazione per finalità di pubblica sicurezza, sanitarie e turistiche.

## 2.7

### *Sentenze che interpretano restrittivamente il criterio della connessione.*

Non sembra un fuor d'opera, a conclusione del presente capitolo, la citazione di alcune sentenze, sempre risalenti al periodo antecedente al 1985, nelle quali viene costantemente interpretato in senso restrittivo il criterio della connessione di cui all'art. 2135 c.c. Tener presente tali decisioni, infatti, è utile al fine di avere un quadro più completo della situazione esistente al momento in cui fu varata la legge sull'agriturismo che trova le proprie radici e giustificazioni anche nella situazione di estrema incertezza, che caratterizzava all'epoca la giurisprudenza in tema di capacità espansiva della normativa civilistica in materia. Nell'immediato dopoguerra (Cass. sez. I civ. 28 giugno 1949, n. 1616 in Giur. It. 1950, I, 1, 525) la Suprema Corte esclude che la trasformazione del latte in gorgonzola rientrasse nel normale ciclo produttivo agricolo.

Nel 1965 la Cassazione (sez. I, civ. 15 luglio 1965 n. 1540 in Giur. It. 1966 I, 1, 34) per escludere che la "monta taurina" costituisse attività connessa, affermò che occorre verificare la strumentalità dell'attività rispetto a quella agricola e doveva trattarsi di una "non autonoma organizzazione aziendale".

La Cassazione nel 1969 (sez. I, civ. 24 marzo 1969 n. 946 in Foro it. 1969, I, 1102) affermò nuovamente che per aversi attività connesse deve essere assente un'autonoma organizzazione. Sempre la Cassazione, infine, (sez. I civ. 20 maggio 1969 n. 1755, in Foro it. 1969, I, 2551) giunse ad affermare che l'allevamento di cavalli richiede conoscenze tecniche del tutto diverse da quelle propriamente agricole, sicché l'accessorietà non basta a soddisfare i requisiti della connessione. È vero che a fronte di tali pronunce sono rinvenibili altre di segno opposto (Vedi ad es: Cass. sez. II civ. 26 ottobre 1972 n. 3283 in Foro it. 1973, I, 1162 in tema di latteria sociale; Cass. sez. I civ. 19 dicembre 1977 n. 5531 in Comm. Trib. Centr. 1977, II, 627 in tema di stagionatura del burro; Cass. sez. I, civ. 21 maggio 1979 n. 2903 in Foro it. 1979, I, 2904 in tema di utilizzazione di un autonomo capitale).

Ma ciò conferma solo la situazione di estrema opinabilità (e i conseguenti rischi) nella quale si sarebbero venuti a trovare gli operatori agrituristici nel caso in cui non fosse stato posto in essere un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

## 3.

### *Legge n. 730 del 5 dicembre 1985.*

### *La legislazione regionale. Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge quadro.*

## 3.1

### *La legge n. 730/1985.*

#### *Scopo della normativa. Aspetto innovativo.*

L'esigenza di assicurare certezza a coloro che svolgevano attività agrituristiche (espressamente enunciata nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal Ministero dell'agricoltura - Atto 910 del Senato) appare, a prima vista, essere la ragione fondamentale della introduzione di una disciplina sistematica del fenomeno. A tal fine il legislatore ritenne che il modo migliore per definire l'attività agriturbistica come rientrante nell'ambito dell'attività agricola fosse quello di far partire la nuova disciplina dallo schema dell'art. 2135 e, in particolare, dal principio di connessione, enunciato sotto un aspetto generico dal primo comma di tale norma, e dal criterio di "presunzione ex lege" di un rapporto di connessione ("Si reputano connesse") fatto proprio dal secondo comma della medesima norma per le "attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". Operata tale scelta, il legislatore, con le norme dettate nella legge in esame, rende, peraltro, immediatamente palese che se l'esigenza normativa essenziale era rinvenibile nella richiamata funzione chiarificatrice, scopo ulteriore ma non secondario della legge era quello di irreggimentare entro limiti rigorosi attività che, per loro natura, tendevano nella realtà concreta a configurarsi nelle forme più svariate, spesso distanti e incompatibili con l'attività agricola tradizionale.

Ed è questo, a ben vedere, l'aspetto innovativo più rilevante della disciplina <sup>(29)</sup>.

## 3.2

### *L'indicazione di parametri di conformità all'interesse agricolo.*

Tale carattere innovativo, risolvendosi nella indicazione di precisi parametri di conformità all'interesse agricolo, risulta in modo palese fin da una prima lettura dei punti salienti del breve dettato normativo.

Nell'art. 1 della legge (ritenuto da alcuni norma programmatica, o manifesto, da altri, più correttamente <sup>(30)</sup>, norma immediatamente precettiva) si dispone che "l'agricoltura ... viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne".

Lo stesso art. 1 parla espressamente non di integrazione di redditi agricoli, ma di integrazione di redditi aziendali con riferimento all'azienda agricola unitariamente intesa <sup>(31)</sup>.

L'art. 2, accanto al requisito della connessione che sarebbe stato di per sé sufficiente, cita il rapporto di complementarità rispetto alle attività agricole (che di molto non si discosta dal concetto di connessione) e quello di prevalenza o principalità delle attività agricole che si pone quasi come un baluardo estremo



della ruralità.

Sempre l'art. 2 al secondo comma (dopo aver ribadito, con formula che suona non tanto ridondante quanto ammonitrice, che “lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati”) prevede che:

- a) l'ospitalità può essere solo stagionale;
- b) la somministrazione di pasti e bevande deve essere effettuata con prodotti prevalentemente propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) l'organizzazione delle attività ricreative o culturali deve avvenire nell'ambito dell'azienda.

L'art. 3 prevede che possono essere utilizzati per attività agrituristiche solo i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Lo stesso art. 3 impone che gli interventi sui fabbricati siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e ambientali.

L'art. 4 prevede che le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettino criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati e nel rispetto di quanto disposto dalla leggequadro.

L'art. 6 contempla l'obbligo per l'imprenditore agricolo di iscriversi in un apposito elenco regionale.

L'art. 9, infine, impone a chi svolge attività agrituristiche di rispettare i prezzi comunicati al Comune anno per anno.

### 3.3

#### *Considerazioni circa il contenuto e gli effetti della legge-quadro. La principalità.*

Nel formulare brevi considerazioni conclusive circa il contenuto e gli effetti della legge-quadro sull'agriturismo, occorre rilevare, in primo luogo, che tale legge è maturata in una situazione storica (che perdura tuttora) in cui, da un lato, massima era la preoccupazione della associazione dei commercianti e dei pubblici esercenti <sup>(32)</sup> per l'inarrestabile espandersi del fenomeno di un'attività turistica praticata da imprese agricole nelle forme più svariate, dall'altro (come sopra cennato), era ritenuto ormai non dilazionabile il varo di una normativa che, facendo chiarezza sui limiti del fenomeno, lo preservasse da costruzioni dottrinarie di diverso segno e da altrettanto ondivaghe “incursioni” giurisprudenziali. Il legislatore ritenne di soddisfare tale duplice esigenza, in base a quanto sopra già esposto, ricorrendo in modo rigoroso al criterio di connessione <sup>(33)</sup> e adottando poi “un approccio fortemente caratterizzato nel senso,

innovativo, della conformazione” <sup>(34)</sup>.

Ciò significa, in primo luogo, che in base alla legge-quadro l'attività agrituristica si presenta come tale solo se svolta nell'ambito dell'impresa agricola (e ciò la distingue dal mero turismo e dal c.d. turismo rurale, in senso stretto, quale fenomeno non praticato da imprese agricole); in secondo luogo, che la medesima attività (come si è sopra specificato) non si risolve in un mero esonero da regimi ordinari, ma deve necessariamente avere determinate caratteristiche che sole ne consentono l'inserimento nell'ambito dell'agriturismo.

Il legislatore, in tale guisa, non riconosce tanto l'esistenza di un fenomeno che già aveva assunto le forme e i caratteri più svariati, quanto piuttosto costituisce un modello tipico di attività collocabile nell'area dell'agricoltura e da ricomprendere non nell'ambito di un settore di libera iniziativa economica dei privati, ma nell'area dell'intervento pubblico, ogni qualvolta sussista una relazione rigidamente disciplinata dal legislatore fra le attività agrituristiche e quelle agricole <sup>(35)</sup>. Occorre chiedersi se i risultati che il legislatore si prefiggeva siano stati raggiunti.

In proposito, già da un primo approccio e in base a quanto finora osservato sul contenuto della normativa, sembra risultare chiaro che la stessa, attraverso l'esasperato richiamo al criterio della connessione e attraverso la imposizione di rigorosi limiti all'attività dei privati, abbia tentato di inquadrare in modo rigido, con dubbia opportunità e incerto esito, attività le più disparate che, inevitabilmente, possono sfuggire attraverso le maglie normative in forza della loro naturale potenzialità espansiva.

Per altro verso, appare, a prima vista, altrettanto opinabile che la legge abbia finalmente costituito un modello di attività chiaramente individuabile e indiscutibile sotto il profilo dottrinario e giurisprudenziale. La “conformazione” dell'attività agrituristica, quale emerge dal dettato normativo, invero, se sembra costituire per gli operatori agrituristici una sorta di *camicia di Nesso* – che li costringe a muoversi tenendo conto di oneri precisi, formalità, autorizzazioni e controlli, senza ricevere vantaggi nemmeno sotto il profilo fiscale – non pare nemmeno avere un carattere di certezza e incontrovertibilità tale da evitare per il futuro perplessità e contraddizioni tra gli studiosi e i giudici che dovessero affrontare gli aspetti essenziali del fenomeno.

Valga, per tutti, un esempio.

Come si è detto, l'art. 2, primo comma, accanto al criterio della connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole, prevede che tali attività debbano “comunque rimanere principali” rispetto all'agriturismo. Orbene in cosa consiste tale “principalità”? Tra i vari criteri possibili il Ministero dell'agricoltura e foreste, con la Circolare n. 10 del 27 giugno 1986, indica quello forse di più difficile identificazione concreta, ossia “il rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia” alle varie attività aziendali, “in base al quale i tempi di lavoro assorbiti dall'attività agricola tradizionale devono essere superiori a quelli richiesti dall'attività agrituristica”.

Subito dopo, nella stessa circolare, si sottolinea che la legge-quadro, in sostanza,





con l'art. 4 individua "quale criterio utile per definire i limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica il riferimento alle caratteristiche fondiari e territoriali", rimettendo alle regioni la definizione dei parametri per la determinazione dei limiti dell'attività in questione tenendo conto, non solo delle sopra dette caratteristiche con riferimento all'azienda e al fondo interessati, ma anche delle peculiarità dell'"intero territorio regionale o di parte di esso".

Appare chiaro che, giustapponendo il criterio tempo-lavoro, individuato dalla circolare, a quello della correlazione, caso per caso, dell'attività agrituristica con le caratteristiche dell'azienda e del fondo interessato, nonché del territorio regionale o di parti di esso, si aggiunge confusione a confusione, senza consentire di pervenire alla definizione di un oggettivo discrimine tra accessorio e principale.

Ciò, del resto, risulta chiaramente da una pur sommaria disamina delle leggi regionali sul punto. La maggior parte di esse, infatti, si limita a richiamare pedissequamente i principi di connessione, complementarietà e principalità di cui alla legge 730/85, senza nulla aggiungere al fine di fornire concreti elementi per sostanziare tali astratti criteri.

Talune soltanto <sup>(36)</sup> conferiscono ad organi regionali la determinazione annuale dei criteri e limiti di svolgimento delle attività agrituristiche sul territorio regionale in funzione delle tipologie aziendali, delle caratteristiche dei fondi e della natura delle aree interessate.

Altre, infine, andando oltre quanto previsto dalla circolare n. 10 del 27 giugno 1986 del Ministero dell'agricoltura <sup>(37)</sup>, basano il giudizio di prevalenza non solo sul parametro tempo - lavoro, ma anche su quello del reddito prevedendo, altresì, che di tali fattori dovrà tener conto il piano agricolo aziendale necessario per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, ferma restando una possibilità di controllo che, quanto al reddito, avverrà mediante la trasmissione obbligatoria al comune da parte delle imprese del prezzario praticato e della comunicazione sulle presenze degli utenti ai sensi della legislazione vigente <sup>(38)</sup>. Di fronte alla giustapposizione del parametro del reddito a quello del tempolavoro l'operatore agrituristico, salvo che dissimulare gli elementi alla base di tali parametri, non sembra avere via di uscita per poter esercitare legittimamente l'attività agrituristica.

Queste modulazioni rigoristiche delle leggi regionali costituiscono, in realtà, un aspetto speculare della "falsa coscienza" espressa dalla legge-quadro la quale, per un verso, ha legittimato l'esercizio dell'agriturismo, per altro verso ha pretermesso ogni considerazione (in sostanza delegittimandolo) circa il profitto derivante da tale attività come se fosse "una cosa peccaminosa" <sup>(39)</sup>.

### 3.4

#### *Legislazione regionale.*

#### *Qualificazione dell'attività agrituristica.*

È opportuno formulare brevi considerazioni comparative sulla legislazione regionale emanata nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge quadro

730/1985, soffermando l'attenzione sulla normativa di più diretto interesse sotto il profilo civilistico e cioè su quella afferente alla qualificazione dell'attività agrituristica, ai tipi di attività che i legislatori regionali fanno rientrare nel fenomeno agrituristico e alle limitazioni all'esercizio di tale attività.

Per quel che concerne il primo aspetto, le leggi regionali, come già accennato nel precedente paragrafo, sono modellate sul dettato dell'art. 2 della legge-quadro, e quasi sempre, ne riproducono il testo (è interessante notare, incidentalmente, che tali leggi come per mitigare l'impatto negativo che il loro rigore avrebbe potuto produrre sui destinatari, nel titolo – con la sola eccezione delle leggi della Toscana, della Provincia di Trento e della Regione Veneto – indicano quale oggetto e finalità della normativa non la "disciplina" del fenomeno ma, di volta in volta, "lo sviluppo", "il favore", "l'incentivazione" dell'agriturismo).

Un esempio di tale casistica è la legge della Regione Calabria del 7 settembre 1988 n. 22 (intitolata "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria") che, come unico elemento innovativo rispetto alla norma statale, introduce la possibilità (già ricompresa, del resto, nella lett. b) dell'art. 2 della legge-quadro) per l'imprenditore agrituristico di somministrare ai suoi ospiti, oltre ai propri prodotti, anche quelli "tipici della zona in cui l'azienda ricade".

Altri legislatori regionali, come già cennato nel precedente paragrafo, hanno ritenuto, invece, di dover andare oltre il semplice accoglimento, più o meno alla lettera, della qualificazione definitoria di cui all'art. 2 della legge 730/85 e si sono avventurate oltre nel tentativo, quanto mai rischioso, di dare contenuto alla c.d. principalità dell'attività agricola e al concetto - base della connessione fra questa e l'attività agrituristica.

Ricordiamo in proposito la legge della regione Trentino - Alto Adige - provincia autonoma di Trento (legge provinciale 10 marzo 1986 n. 9) e la legge della regione Toscana (legge regionale 3 giugno 1987 n. 36). La prima giustappone alla nozione di connessione e complementarietà un criterio di "idoneità strutturale" (secondo l'art. 2, quarto comma, della legge provinciale di Trento n. 9/1986, infatti, sussiste connessione "allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi ed al loro arredamento, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'agriturismo").

La legge toscana (che rappresenta sotto tale aspetto un unicum nell'ambito delle altre discipline regionali sulla materia) fonda i requisiti qualificanti dell'attività agrituristica (connessione - complementarietà e principalità), come già richiamato per la singolarità della disciplina nel precedente paragrafo, sul duplice criterio dell'ammontare delle entrate dell'attività agrituristica, che deve essere "inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola" e del tempolavoro impiegato nell'attività agricola, che deve restare "superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica" (art. 4, comma 1 legge Regione Toscana n. 36/1987) <sup>(40)</sup>.





La legge toscana aggiunge una serie di regole tecniche che dovrebbero rendere in concreto possibile l'accertamento della principalità delle attività agricole nell'ambito di un'impresa agrituristica: la presentazione di un piano agricolo aziendale di durata triennale o di una relazione contenente il programma delle attività agrituristiche per il triennio successivo (art. 4, comma 2) dai quali si possano individuare il tipo di ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi praticati nel precedente triennio e anche quelli previsti, nonché il tipo e la consistenza delle strutture edilizie presenti nell'azienda; la previsione dei redditi ottenibili con particolare riferimento alle attività agrituristiche; il numero delle unità lavorative e delle giornate - lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica nell'arco dell'anno.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge toscana prevede, infine, un principio, anch'esso non rinvenibile nelle altre leggi regionali che, pur risolvendosi in un corollario dei principi enunciati nel primo comma della stessa norma, colpisce l'interprete sia per il suo evidente rigore sia per la sua ardua verificabilità in concreto: l'esercizio dell'attività agrituristica non deve determinare la diminuzione del reddito scaturente dall'attività agricola e del numero complessivo delle giornate - lavoro impiegate.

La regione Toscana delega, poi, all'ente locale l'accertamento della "realizzazione della principalità" <sup>(41)</sup>, da effettuare sulla base delle attività previste dal piano e dalla relazione, precisando che "l'accertamento del reddito derivante dall'attività agrituristica avviene mediante la trasmissione obbligatoria al comune da parte delle imprese del prezzario praticato e la comunicazione sulle presenze degli utenti ai sensi della legislazione vigente".

Le disposizioni richiamate della provincia di Trento e della regione Toscana non riescono, con ogni evidenza, nonostante il lodevole sforzo del legislatore (in particolar modo di quello toscano), nell'intento di fornire una linea direttiva idonea a consentire una soddisfacente e non equivoca analisi dei fenomeni concreti. La complementarietà, la connessione e la principalità, pur ancorati ai fattori "reddito" e "tempo-lavoro", restano concetti astratti, difficilmente riscontrabili nella realtà operativa del settore e, comunque, appaiono, per la loro irriducibile vaghezza, insufficienti a divenire la chiave di volta per giustificare giuridicamente la convivenza di attività caratterizzate da aspetti spesso assai distanti e non compatibili tra loro. Infine, occorre rilevare che entrambe le leggi in esame - provincia di Trento e regione Toscana - non affrontano il problema della sussistenza o meno della connessione e della complementarietà delle attività agrituristiche rispetto all'attività agricola principale nel caso in cui quest'ultima sia stata iniziata in un periodo di tempo successivo al momento in cui si è dato corso all'esercizio dell'agriturismo.

In proposito l'interpretazione letterale dell'art. 2 della legge 730/85 indurrebbe a far ritenere (usando tale norma l'espressione secondo la quale le attività agricole "devono comunque rimanere principali") che l'attività agricola debba esistere prima del momento in cui viene iniziato l'esercizio dell'agriturismo. Alcuni autori <sup>(42)</sup>, peraltro, evidenziano l'esigenza di rettificare la corrente

interpretazione della norma, opinabile sia sotto il profilo formale che sostanziale, ravvisando nell'espressione "devono comunque rimanere principali" il riferimento ad "un tempo logico e non necessariamente ad un tempo storico". Come già cennato, le altre regioni non si soffermano sulle complesse problematiche relative alla connessione, alla complementarietà ed alla principalità. Così, ad esempio, la regione Umbria che, nella legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 (art. 2, primo comma), così recita: "Le attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1985, n. 30 ricomprendono altresì l'allevamento di cavalli finalizzato all'agriturismo equestre, nonché la vendita diretta al pubblico di prodotti alimentari e artigianali tipici di produzione propria"; la regione Sardegna, che, nell'art. 3, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, dispone che "sono considerate agrituristiche, ai fini della presente legge, le attività di ricezione e ospitalità svolte dall'imprenditore agricolo, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola; la regione Veneto, che, nell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 31, prevede che "per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari" di cui agli artt. 2135 e 230/bis del codice civile ... Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di "connessione e complementarietà rispetto alle normali attività di conduzione del fondo"; la regione Emilia Romagna, che, nella legge regionale 11 marzo 1987 n. 8, non solo non fornisce la definizione delle attività agrituristiche, ma nemmeno le elenca, limitandosi, all'art. 11, a delineare una tipologia delle "strutture ricettive agrituristiche"; la regione Calabria, che, come già detto, con scarso spirito di inventiva, all'art. 2, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1988 n. 22, riproduce, quasi alla lettera, il testo dell'art. 2, primo comma, della legge-quadro. Così, buon'ultima, la regione Piemonte che, pur avendo emanato la propria legge regionale dopo quasi quattro anni dall'entrata in vigore della legge-quadro, si è anch'essa limitata a riprodurre (v. art. 2, primo comma, legge regionale 17 agosto 1989 n. 50) la definizione in tale legge contenuta.

### 3.5

#### *Tipi di attività che i legislatori regionali fanno rientrare nel fenomeno.*

Passiamo, ora, ad una sintetica individuazione dei tipi di attività che i legislatori regionali hanno ritenuto di poter far rientrare ex professo nell'attività agrituristica.

Tutte le regioni, in modo espresso o implicito, partono dalla ripartizione delle attività agrituristiche contenute nel comma terzo dell'art. 2 della legge quadro (ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; somministrazione per la consumazione sul luogo di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; organizzazione di attività ricreative o culturali nell'ambito



dell'azienda).

Alcune regioni però (Marche, Sardegna, Veneto e Provincia di Trento) non fanno alcun riferimento alla stagionalità come criterio limitativo dell'ospitalità, facendo trasparire la volontà di consentire la dazione degli alloggi in qualsiasi periodo dell'anno. Soltanto l'Emilia Romagna indica in modo esplicito il tempo in cui può essere concessa ospitalità (art. 11, comma 3, legge regionale citata): un periodo massimo di sei mesi che deve essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare e la cui suddivisione può essere indicata nella domanda d'iscrizione all'elenco regionale e nella richiesta al Sindaco di autorizzazione allo svolgimento delle attività <sup>(43)</sup>.

Per quel che riguarda il luogo in cui ospitare gli utenti dell'attività agrituristica, occorre rammentare che l'art. 3 della legge 730/85 individua tre diverse possibilità per l'imprenditore agricolo: utilizzazione per attività agrituristiche di locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ubicata nel fondo; uso di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso; utilizzazione per attività agrituristiche degli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo e posti nei centri abitati dei comuni individuati dal programma agrituristico regionale come particolarmente idonei allo svolgimento di dette attività. Condizione necessaria per la realizzazione di questa ultima opportunità è la mancanza nel fondo agricolo, sito nello stesso comune o in un comune limitrofo, di adeguate strutture da destinare all'ospitalità turistica. In proposito si rileva che le regioni Basilicata e Veneto fanno riferimento sia agli alloggi localizzati nell'azienda agricola che a quelli siti in altre strutture edilizie di proprietà dell'imprenditore agrituristiche esistenti (per la Basilicata) in "borghi rurali" o (per il Veneto) "nel centro abitato dello stesso comune o di un comune limitrofo". Dello stesso tenore sono sul punto le leggi regionali della Sardegna e del Lazio, mentre la legge abruzzese (legge regionale 31 maggio 1994, n. 32) è l'unica che prevede espressamente l'utilizzazione (oltre che degli edifici o parti di essi esistenti sul fondo) di "locali o edifici rurali siti in aggregati urbani e utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo "in rapporto di connessione con l'attività agricola". Riguardo ad alcune fra tali norme è sorta discussione sulla conformità o meno alla legge quadro. Secondo alcuni autori <sup>(44)</sup>, le disposizioni regionali dovranno sempre essere interpretate in relazione al "luogo" in senso restrittivo, altrimenti le stesse dovranno essere considerate non conformi al disposto della legge-quadro che, come si è detto, facoltizza le regioni ad autorizzare l'ospitalità agrituristica fuori del fondo solo in edifici destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo e non in edifici esistenti in borghi rurali di cui l'imprenditore abbia la disponibilità, essendo ben possibile che si abbia la disponibilità di un edificio nel quale non si abita. Secondo altri autori <sup>(45)</sup>, le leggi regionali menzionate "pur discostandosi sotto il profilo letterale e formale dallo schema proposto dal legislatore nazionale, possono trovare una logica ragione di esistere nell'ambito dell'impresa agrituristica vista nella globalità e multiformità delle sue attività giuridiche". Pertanto, la legittimità dell'esercizio dell'ospitalità a fini agrituristiche e non commerciali nei luoghi sopra indicati

deriverebbe "dalla natura giuridica dei molteplici elementi che connotano l'impresa agrituristica nei suoi profili strutturali e funzionali che, in ogni caso, non debbono far venire meno la principalità dell'attività agricola praticata dall'imprenditore".

Appare evidente lo sforzo ermeneutico (intrinsecamente contraddittorio e, quindi, agevolmente confutabile) degli autori da ultimo citati che si inquadra nella continua dialettica che è sottesa alla disciplina sulla materia: da un lato, l'esigenza di agevolare il più possibile l'esercizio dell'agriturismo, dall'altro, il timore che, discostandosi dai principi fissati dalla legge-quadro, si venga sostanzialmente a consentire sotto "mentite spoglie" l'esercizio di una vera e propria attività turistica con i conseguenti problemi derivanti dalla diversa disciplina. Molto diversificata è la normativa regionale circa la somministrazione di pasti e bevande. La legge-quadro, come sopra rammentato, prescrive che i prodotti da fornire agli ospiti siano quelli di prevalente produzione propria. Alcune regioni invece (Lazio, Toscana e Marche) prevedono la possibilità di somministrare agli ospiti anche prodotti tipici della zona. In sintesi la legislazione regionale sul punto mostra (anche qui non si comprende con quanta compatibilità con la legge quadro e con evidenti scopi estensivi connessi alle contrastanti esigenze che ispirano la normativa in materia) la tendenza a privilegiare sempre più il criterio della prevalenza di cibi e bevande di produzione aziendale rispetto a quello, che dovrebbe essere tendenziale, della esclusività, forzando il dettato dell'art. 2, lett. b), della legge 730/85, all'evidente fine di consentire all'operatore agrituristiche di presentarsi sul mercato con una maggiore varietà di beni da offrire e di divenire, quindi, più appetibile e concorrenziale (più nei confronti degli operatori alberghieri o dei comuni ristoratori che nei confronti degli altri operatori agrituristiche) per la clientela. Riguardo alle attività ricreative e culturali di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge 730/85, occorre premettere che proprio in relazione ad esse (come era prevedibile, dato che l'essenza della realtà fattuale non è alterabile oltre certi limiti) è sorta una delle più rilevanti diatribe in materia di agriturismo. Alcuni studiosi <sup>(46)</sup>, infatti, hanno ritenuto di dover contestare vigorosamente e in via di principio l'attribuzione ad esse della qualifica di "connesse". Sostengono in proposito gli Autori che: il collegamento funzionale in cui abbiamo detto consistere l'essenza della connessione è del tutto assente; non si vede in alcun modo come possa ipotizzarsi una qualsiasi interferenza tra processo tecnico-economico in cui si sostanziano le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, da una parte, e le attività di ospitalità stagionale e organizzazione di iniziative ricreative e culturali, dall'altra. Altri autori <sup>(47)</sup>, pur concordando sul fatto che le attività di cui alla lett. c) dell'art. 2 si differenziano da quelle previste nelle lettere precedenti "per la genericità della definizione che consente di ricomprendervi manifestazioni molto diverse – dalle gite a cavallo alle partite a tennis, dai giochi di società a piccoli concerti di musica o a proiezioni di pellicole cinematografiche" – sottolineano che il legislatore ha posto un limite alla potenzialità espansiva della definizione

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



di “attività ricreative e culturali”, attraverso la precisazione che le stesse devono essere svolte “nell’ambito dell’azienda”.

Tale relazione con l’attività principale è definita dall’Agnoli come ipotesi di “connessione di secondo grado” in quanto, non essendo impegnati direttamente i prodotti agricoli dell’azienda, la connessione sarà ricavabile dal fatto che si tratti di attività che, da un lato, conservino un carattere secondario (anche come esigenze di tempo e di impegno lavorativo) rispetto a quelle propriamente agricole, dall’altro, siano, almeno in linea di massima, riservate agli ospiti (che soggiornino e consumino pasti) dell’azienda e si presentino così come integrative delle altre attività agrituristiche di cui alle lett. a) e b) dell’art. 2.

Lo stesso Autore, peraltro, avverte la difficoltà di far rientrare le “attività ricreative o culturali” nell’ambito delle finalità proprie dell’agriturismo, come indicate nell’articolo 1 della legge-quadro, in alcuni casi palesemente estranei all’utilizzo delle strutture dell’azienda, come, ad esempio, concerti di musica che non avessero il carattere di intrattenimento per gli ospiti già presenti nell’azienda medesima.

La dottrina è tuttavia concorde <sup>(48)</sup> nell’annoverare tra le attività suscettibili di una valutazione positiva ai fini agrituristiche, pur se aperte a chi si reca in azienda solo per praticarle, le attività equestri, purchè siano praticate nell’ambito aziendale e con utilizzo di animali e materiali dell’azienda. Il problema dimensionale che le attività equestri pongono è stato risolto attraverso la possibilità offerta agli operatori di associarsi per disporre di maggiori spazi utilizzando in tal modo i c.d. itinerari agrituristiche integrati.

Passando dopo questa necessaria digressione di carattere generale ad una sommaria analisi degli aspetti emergenti dalla legislazione regionale, può asserirsi che questa si è in genere adeguata allo schema della legge-quadro apportando quelle variazioni che apparivano più idonee a soddisfare le diverse esigenze locali.

Così la legge toscana (art. 2, comma 2, lett. c), legge n. 36/1987) precisa che le attività in questione debbono essere “tipiche dell’azienda e dell’ambiente rurale e in connessione con le attività agricole aziendali”. L’Umbria e la Toscana stessa mostrano particolare interesse all’allevamento dei cavalli (che debbono, ovviamente, far parte del patrimonio dell’azienda) avente lo scopo di consentire l’esercizio del turismo equestre.

Anche la Sardegna cita il turismo equestre accanto alla pesca sportiva e prevede, altresì, che l’imprenditore agricolo possa organizzare “vacanze - lavoro per il tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico sportive” <sup>(49)</sup>.

La previsione di un’attività di formazione professionale degli operatori agrituristiche <sup>(50)</sup> è contemplata espressamente dalla legge veneta (legge regionale n. 31/1986 art. 14) la quale suggerisce, altresì, che la programmazione e la realizzazione delle attività culturali, divulgative e ludiche possano essere attuate sia dal singolo imprenditore che da una pluralità di aziende nonché da cooperative all’uopo costituite.

Occorre rilevare che molte leggi regionali, discostandosi dalla legge-quadro,

inseriscono tra le attività agrituristiche anche la vendita dei prodotti alimentari e artigianali dell’azienda, lavorati in proprio o ottenuti mediante lavorazioni esterne, ma sempre utilizzando le risorse aziendali. In tal senso le leggi regionali del Veneto, della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia.

La Basilicata e l’Umbria consentono la vendita dei prodotti tipici aziendali (per la Basilicata anche quelli di produzione locale e regionale) oltre che agli ospiti, anche ai clienti occasionali, a differenza della provincia di Trento e del Friuli che consentono la vendita purchè sia effettuata congiuntamente alle attività di ospitalità e di ristoro perchè, altrimenti <sup>(51)</sup>, l’attività di vendita manterrebbe i connotati di attività consentita all’operatore agrituristico in forza delle regole generali di cui alla legge 59/63. Tali attività di vendita, secondo le leggi regionali qualificate come agrituristiche, vengono svolte dagli operatori senza bisogno di licenza alcuna e con la sola autorizzazione comunale (provinciale per Trento) in base a quanto previsto dalla legge statale.

Molti autori hanno affrontato il problema della ricomprensibilità di alcune forme di vendita diretta al minuto fra le attività agrituristiche nonostante (come sopra cennato) che il legislatore nazionale abbia escluso dall’ambito agrituristico (ma non da quello agrario, perchè, anzi, la ragione dell’esclusione sta proprio nella pacificamente acquisita agrarietà, oltre che nell’esistenza di una disciplina specifica) la vendita diretta dei prodotti del fondo <sup>(52)</sup>. In proposito è stato correttamente rilevato <sup>(53)</sup> che la disciplina contenuta nelle varie leggi regionali nel caso in cui concerna i prodotti del fondo o è sostanzialmente inutile <sup>(54)</sup>, in quanto non si intende a quale scopo tali leggi abbiano previsto per i medesimi prodotti due distinti tipi di vendita uno agrituristico e uno agricolo, o è addirittura deviante come nel caso della regione Veneto che, all’art. 2, comma 2, n. 5 della legge regionale n. 31/86, prevede la vendita dei prodotti del fondo “agli ospiti che usufruiscono dell’attività agrituristica”, dimenticando che le leggi nazionali <sup>(55)</sup> consentono comunque la vendita diretta dei prodotti del fondo a tutti, cioè anche a coloro che non praticino attività agrituristica e quindi, nei casi in questione, anche a soggetti diversi dagli “ospiti che usufruiscono dell’attività agrituristica”.

Conserva, invece, una sua specifica funzione la disciplina delle leggi regionali che includono tra le attività agrituristiche la vendita non già dei prodotti del fondo ma di “prodotti tipici e artigianali di produzione locale e regionale” <sup>(56)</sup>. Si tratta in tali ipotesi, infatti, non di regolamentazione di un fenomeno (vendita di prodotti del fondo) estraneo in ogni caso alla normativa agrituristica, ma della espressa previsione, nello spirito della norma di cui all’art. 2, terzo comma, lett. c) della legge 730/85, che ha carattere esemplificativo e non tassativo, di specifiche attività agrituristiche (vendita ad esempio di ceramiche, statuette, coperte, tappeti, lavori in vimini alla produzione dei quali gli abitanti della campagna si dedicano nelle stagioni morte) che non solo possiedono i requisiti fondamentali della connessione e dell’accessorietà, “ma realizzano pienamente le finalità tipiche dell’agriturismo tanto sotto il profilo culturale, quanto sotto quello, per così dire, introduttivo e propedeutico, di una presa di contatto con il



mondo agricolo e le sue espressioni” (57).

### 3.6

#### *Limiti all'esercizio delle attività agrituristiche rinvenibili nella legislazione regionale.*

Nella legislazione regionale riguardante i limiti all'esercizio delle attività agrituristiche sono rinvenibili norme spesso diversissime fra loro per contenuto e rigore.

Ciò deriva principalmente dall'elasticità dei criteri indicati nella legge quadro (58) che consentono sostanzialmente alle regioni, nell'ambito dell'autonomia legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione, di modulare le limitazioni all'esercizio dell'agriturismo con estrema libertà tenendo conto, di volta in volta, di obiettivi che riguardino il particolare (*l'azienda e il fondo interessato*) ovvero aspetti generali (*l'intero territorio regionale o parti di esso*), con il solo obbligo di rispettare i principi generali dettati dalla legge nazionale.

Il carattere variegato della normativa regionale in materia risulta evidente da una pur sommaria analisi del suo contenuto.

Per quel che riguarda il numero di camere utilizzabili per ogni azienda e il numero massimo delle persone ospitabili, ad esempio, la Sardegna e le Marche consentono di mettere a disposizione sei stanze, prevedendone l'idoneità a contenere dai dieci (Sardegna) ai diciotto (Marche) postiletto (59).

L'Umbria prevede che la capacità ricettiva non può superare i quindici posti letto per ogni edificio e, complessivamente, i trenta posti letto per ogni azienda (60).

Il Lazio prevede l'utilizzo massimo di dieci camere con una ricettività fino a venticinque persone.

Tali parametri vengono di solito ampliati qualora l'attività agrituristica sia svolta da imprenditori associati o da cooperative agricole e forestali e sempre che le strutture ricettive appartengano all'organismo associativo.

Per tali ipotesi la regione Marche (61) contempla addirittura la possibilità di offrire ospitalità a quaranta persone senza specificazione del numero delle stanze. Analogamente, per quel che riguarda l'ospitalità all'aperto, si va dalle tre piazzole (tende o caravans) per un massimo di dodici persone nel Veneto, alle sei piazzole per un massimo di venti persone nel Lazio, con il limite in questo caso dell'esistenza di una superficie di due ettari, se si tratta di zone montane e svantaggiate, ovvero di cinque ettari per le altre zone.

Il Friuli dispone che la sosta di tende, roulotte o caravans può essere consentita per un massimo di venti persone, quando l'azienda presenti una dimensione di venti ettari e per un massimo di quaranta, qualora l'azienda sia di estensione superiore. L'Umbria fissa in quattro posti-roulotte o postitenda lo spazio aperto destinato alla sosta dei campeggiatori (62); consente, altresì, di attrezzare sei piazzole di campeggio, qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati utilizzabili per alloggi agrituristici, e permette il posizionamento di un'area a tre piazzole nel caso in cui il recupero dei fabbricati rurali non consenta di raggiungere i quindici posti letto (63).

L'Emilia Romagna prevede il numero di cinque piazzole senza indicare i posti roulotte e i posti tenda e il numero delle persone ospitabili all'aperto. Sembra sufficiente questa circoscritta disamina di prescrizioni dettate da alcune leggi regionali per evidenziare che (in virtù dell'usuale atteggiamento di compromesso tra esigenze di tutela delle attività agricole in senso stretto e tendenze a favorire al massimo gli operatori agrituristici per consentire loro di rimpinguare guadagni, ritenuti aprioristicamente assai magri) l'autonomia normativa nello specifico settore – a parte ogni più che ragionevole dubbio circa l'esistenza di un controllo non meramente documentale sull'effettiva ricettività delle aziende – è stata spesso utilizzata dalle regioni andando presumibilmente oltre i criteri di connessione, complementarietà e principalità solennemente sanciti dall'art. 2, primo comma, della legge quadro, con altrettanto presumibile “distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati” (64).

Tale incoerente affollarsi di disposizioni sembra trovare il suo culmine nella legislazione della Toscana in materia. Tale Regione, infatti, mentre all'art. 4, primo comma, della legge 3 giugno 1987 n. 36, come sopra evidenziato, mostra di essere più rigorosa dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste (indicando, per individuare il rispetto della principalità, il criterio del valore delle entrate realizzate attraverso l'esercizio delle attività agrituristiche, accanto a quello del tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola), contraddittoriamente, all'art. 5 della medesima legge, prevede che nelle “aree a prevalente interesse agrituristico” (aree montane ed economicamente svantaggiate riconosciute ai sensi della Direttiva CEE 28 aprile 1975 n. 268 e zone, specie collinari, per le quali è stato richiesto il riconoscimento da parte delle amministrazioni provinciali stante “i loro specifici valori storico-ambientali, le particolari condizioni di disagio economico-sociale e/o di degrado degli immobili rurali, unitamente a specifiche caratteristiche idonee all'esercizio dell'agriturismo”) possa non tenersi conto dei parametri del reddito ricavabile dalla produzione lorda vendibile e del tempo-lavoro, ampliando la ricettività anche al fine del recupero del patrimonio edilizio rurale di particolare valore culturale e ambientale (65).

In tal guisa, pur con finalità in astratto condivisibili, viene palesemente ribaltato il criterio base della principalità al punto da far ritenere che nelle dette aree a prevalente interesse agrituristico l'attività agricola possa, in realtà, esser divenuta il mero supporto scenografico di una fiorente attività turistica tout-court.

### 3.7

#### *Mancata ricezione da parte della giurisprudenza di un modello omogeneo di agriturismo.*

Dopo più di un decennio dalla entrata in vigore della legge quadro (e dopo più di venticinque anni dalla emanazione delle prime leggi regionali) si può affermare che le pronunce intervenute in materia di agriturismo sono tuttora assai scarse (anche per quel che concerne la casistica affrontata) e difforni quanto agli orientamenti.





Tali decisioni risultano essere palesemente il frutto del permanere tra gli organi giudicanti di un concetto di agricoltura “basato su suggestioni tradizionali, culturali e letterarie più che su una effettiva conoscenza delle attuali realtà aziendali, fortemente diversificate fra il piano, la collina e la montagna, fra piccole aziende familiari e imprese di maggiori dimensioni indirizzate alla monocoltura” (66). In altre parole, può senz’altro affermarsi che nell’ambito della giurisprudenza (67) non è stato ancora recepito un modello omogeneo dell’agriturismo conforme a quello che il legislatore ha inteso configurare attraverso l’introduzione del nuovo regime di cui alla legge 730/85. Può, quindi, asserirsi anticipatamente che, anche dopo l’entrata in vigore della normativa che ricomprende in modo inequivoco l’agriturismo tra le attività connesse, continua ad esser ravvisabile a livello giurisprudenziale quell’incertezza definitoria che prima del 1985 (giustificatamente, data l’assenza di una disciplina positiva ed univoca) aveva indotto i giudici, talvolta, ad affermare la natura agricola, almeno in via tendenziale, dell’attività turistica svolta dall’imprenditore agricolo, in altri casi, ad escludere, in via di principio, che tale attività potesse essere svolta dall’imprenditore agricolo.

### 3.8

#### *Casistica giurisprudenziale e incertezze interpretative.*

Vengono in considerazione, anzitutto, alcune decisioni della Suprema Corte in materia penale, citate in tutti i repertori di giurisprudenza (68), con le quali si ritengono responsabili di violazioni di norme tributarie imprenditori agricoli che avevano avviato attività agrituristiche omettendo la tenuta di qualunque contabilità e senza denunciare i relativi redditi, respingendo la pretesa degli imprenditori medesimi di far rientrare i redditi percepiti tra quelli agrari. È interessante notare al riguardo che la Corte non ritiene sufficiente motivare l’esistenza dell’illecito sulla base del diffusamente condiviso principio della specialità delle norme tributarie rispetto alle categorie civilistiche (69), ma giunge ad asserire come principio generale che, qualora l’imprenditore agricolo eserciti attività agrituristiche, questo comporta l’esistenza di due diverse imprese facenti capo allo stesso imprenditore: quella agricola e quella commerciale di ospitalità e di somministrazione di alimenti in cambio di retribuzione. È il caso di notare che l’enunciazione di tale principio, pur costituendo un evidente *obiter dictum* sotto il profilo tributario, è assunta ad affermazione di massima essendo acriticamente riportata dai repertori giurisprudenziali senza la precisazione della sua valenza ai soli fini fiscali.

Appare, a prima vista, recepire il dettato della legge 730/85 un’altra sentenza della Cassazione del 1989 (70) che ritiene insussistente il reato di cui all’art. 665 codice penale (71) nel caso di un agricoltore che aveva avviato un’attività agriturbistica senza l’autorizzazione comunale di cui all’art. 8 della legge 730/85. La Corte ritiene che tale autorizzazione abbia natura solo dichiarativa e non costitutiva e sia finalizzata solo al conseguimento degli incentivi previsti dalla legge-quadro.

Fin qui quanto asserito dalla motivazione della decisione sembra indiscutibile. Ma la Corte aggiunge che, ai sensi dell’art. 2 della legge 730/85, costituisce attività agriturbistica la “locazione da parte dell’imprenditore agricolo – per periodi settimanali – di piccoli appartamenti ammobiliati, ricavati negli immobili rurali e ritiene che, in mancanza della “prestazione accessoria ma qualificante e imprescindibile della fornitura di servizi personali (pulizia, servizio in camera, fornitura di biancheria etc.)”, questa attività costituisca semplice locazione e non “attività imprenditoriale sottoposta alla necessaria preventiva licenza dell’autorità amministrativa”.

Questa aggiunta, peraltro non indispensabile ai fini del decidere, rivela le incertezze con le quali, anche in questo caso, la Suprema Corte ha recepito il disegno normativo (di certo non circoscrivibile agli aspetti inerenti agli incentivi finanziari) di ricomprensione dell’attività agriturbistica tra quelle proprie dell’impresa agricola. Ancora maggiori perplessità solleva una più recente sentenza del 1992 (72) con la quale la Cassazione ha ritenuto che, pur a prescindere dalla trasformazione dei beni locati, “violò il dovere di lealtà nell’esecuzione del contratto l’affittuario che omette di comunicare al concedente la destinazione della casa colonica ad attività agriturbistica ... essendo essa del tutto diversa da quella che è la normale attività di coltivazione che è lo scopo del contratto di affitto di fondi rustici”.

I principi recepiti in tale decisione sono stati confermati, ancor più recentemente, dalla medesima Suprema Corte con sentenza sez. III n. 3975 del 27 aprile 1994 (73) con la quale è stato considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali nei confronti del concedente l’aver l’affittuario di fondo rustico, sia pure al fine di svolgere attività agriturbistica secondo le norme di legge e le autorizzazioni amministrative, eliminato l’allevamento bovino e trasformato radicalmente il locale stalla, senza il consenso del proprietario e senza provocare la speciale procedura di cui all’art. 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Anche in tale ipotesi la Cassazione ha argomentato nel senso che l’attività agriturbistica è del tutto diversa dalla normale attività di coltivazione del fondo, che è lo scopo del contratto di affitto del fondo rustico, ed ha singolarmente rinvenuto una conferma di tale diversità nel fatto che l’attività agriturbistica comporta “l’accesso indiscriminato nel fondo e nella casa colonica di un numero rilevante di persone”.

Le argomentazioni svolte nelle sentenze da ultimo citate ripropongono una immagine della Cassazione fossilizzata nella difesa ad oltranza di una nozione ormai superata del contratto di affitto di fondo rustico come contratto funzionale all’esercizio della sola attività di coltivazione del fondo (74).

Al riguardo non si può non rilevare che le sentenze della Suprema Corte di cui si parla (8385/92 e 3975/94), del tutto dimentiche dei principi di integrazione totale dell’attività agriturbistica dettati dalla legge 730/85, confermano, al massimo livello, quanto già anticipato nel precedente paragrafo, ossia la carenza di linearità e uniformità con cui i giudici affrontano i problemi interpretativi in materia, creando per gli studiosi, ove ve ne fosse bisogno, gravi difficoltà di





ordine sistematico e per gli operatori e amministratori locali altrettanto rilevanti incertezze applicative.

Tale mancanza di linearità e uniformità risulta evidente ove si consideri che i principi statuiti nelle sentenze della Cassazione del '92 e del '94 sono inconciliabili con quelli enunciati dalla stessa III sez. della Cassazione civile <sup>(75)</sup> la quale ha correttamente ritenuto che la destinazione agrituristica del fondo non priva l'affittuariocoltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, perchè non ne muta la destinazione agricola, trattandosi di una forma di turismo delle campagne volta a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita, secondo le indicazioni dell'art. 1 legge 5 dicembre 1985 n. 730.

È possibile in tal caso constatare, ancora una volta, che il fenomeno dell'agriturismo riceve maggiore attenzione in una sentenza in cui viene preso in considerazione del tutto incidentalmente.

Sotto tale aspetto occorre, da ultimo, ricordare la sentenza del Pretore di Vicenza <sup>(76)</sup> che esclude la necessità di munirsi di autorizzazioni ulteriori per il confezionamento e la fabbricazione di pane da vendere ai propri ospiti, laddove già si disponga di autorizzazione agrituristica, rientrando questa tra le attività integrative e aziendali svolte all'interno dell'azienda.

Ciò alla stregua di un'interpretazione dell'art. 8 della legge 730/85 (in base al quale l'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo) alla luce non dei soli aspetti inerenti alla incentivazione, ma delle finalità enunciate dall'art. 1 della medesima legge, evidentemente interpretata come norma contenente criteri guida di carattere generale e non come semplice norma-manifesto.

## PARTE SECONDA

### 4.

#### *Regime tributario dell'agriturismo.*

### 4.1

#### *Il trattamento fiscale dei redditi provenienti dall'attività agrituristica e il legislatore del 1985.*

La legge 730/85 non contiene alcuna norma che riguardi il regime fiscale dell'attività agrituristica.

Il problema relativo alla opportunità di emanare norme che disciplinassero in modo differenziato sotto il profilo tributario tale attività, in considerazione delle sue riconosciute peculiarità, era, peraltro, ben presente al legislatore del 1985. Infatti, il disegno di legge presentato al Senato conteneva, negli artt. 11 e 12, norme del seguente tenore:

“art. 11 (Disciplina tributaria per l'utilizzazione dei locali). Al D.P.R. 20 settembre 1973 n. 597, concernente l'istituzione e disciplina delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni”: dopo l'art. 72/ter è aggiunto il seguente art.: “Per le imprese agricole che utilizzano locali per ospitalità agrituristica, il relativo reddito si determina attribuendo a ciascun vano utilizzato una tariffa di estimo agricolo relativo a ciascun periodo d'imposta annuale base 1937/1939 - nelle misure di seguito indicate:

- Lire 100 di reddito agrario per vano utile vuoto;
- Lire 200 di reddito agrario per vano utile ammobiliato;
- Lire 300 di reddito agrario per vano utile con prestazioni accessorie”.

Il numero dei vani utilizzati nello svolgimento delle attività agrituristiche è determinato secondo quanto risulta dalla autorizzazione di cui all'art. 7 della presente legge.

“Tali redditi saranno rivalutati secondo i coefficienti moltiplicatori stabiliti dal Ministero delle finanze”.

“Art.12 (Disciplina tributaria per la somministrazione di alimenti e bevande, per attività ricreative aziendali, per ospitalità in spazi aperti)”.

“Per le imprese agricole autorizzate ai sensi della presente legge a somministrare alimenti e bevande, ad organizzare attività ricreative aziendali, ad offrire ospitalità in spazi aperti alla sosta dei campeggiatori, il relativo reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tale attività e che risulta dal registro IVA il coefficiente di redditività del 10%”.

“Il contribuente che non intenda avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi”. Tali norme dettavano, in buona sostanza, una disciplina tributaria specifica del fenomeno estremamente favorevole agli operatori, sulla falsariga di quella prevista per l'attività agricola in senso stretto.

La relazione al disegno di legge conteneva, infatti, le seguenti significative esplicazioni:

“Gli artt. 12 e 13 (divenuti poi 11 e 12 nella successiva stesura del disegno di legge) fissano la disciplina tributaria dell'attività agrituristica. Nella formulazione di tali articoli si è partiti dalla considerazione che l'agriturismo, quale momento di utilizzazione dell'azienda agricola, pone in essere attività obiettivamente agricole, ed è, pertanto, indispensabile prevedere, ai fini della tassazione del reddito, criteri di determinazione come quelli che la legislazione in atto prevede per l'agricoltura”.

“È noto che in agricoltura i redditi vengono determinati sulla base di un criterio automatico, e cioè con l'applicazione di un coefficiente, fissato per ogni biennio dall'Amministrazione finanziaria, alla tariffa di estimo catastale 1937-1939”.

“Tale criterio di determinazione è stato esteso dal D.P.R. 132/1978 agli allevatori con terra insufficiente, perchè il legislatore ha ritenuto indispensabile introdurre una semplificazione nella tassazione di una categoria che, ancorata appunto ad un



sistema tabellare, è stata sempre a digiuno di registri, di adempimenti contabili e, peggio ancora, di nozioni circa la depurazione di spese e passività. Si è ritenuto, quindi, che anche per le attività agrituristiche la determinazione del reddito possa avvenire su base catastale, predeterminando una tariffa d'estimo riferita ad ogni vano utile utilizzato dall'azienda per l'alloggio di agrituristi, e, prevedendo, secondo l'utilizzazione, una diversa tariffa".

"In considerazione del fatto che i fabbricati rurali possano essere locati vuoti, ammobiliati, e/o con prestazioni accessorie come la pulizia, il riassetto degli ambienti, il cambio della biancheria, etc., la tariffa di estimo agricolo (stabilita ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste), da attribuire a ciascun vano utile è stata così determinata:

- Lire 100 di reddito agricolo per vano utile dato in locazione vuoto;
- Lire 200 di reddito agricolo per vano ammobiliato;
- Lire 300 di reddito agricolo per vano con prestazioni accessorie.

"Si tenga presente che il reddito agricolo medio censito per ettaro è di lire 92.26; i parametri suggeriti, che partono appunto da lire 100, equiparano di fatto il reddito del vano utile alla tariffa di estimo agrario di 1 ha, il che dovrebbe largamente soddisfare anche le esigenze di cassa dell'erario".

"Per quanto concerne la dazione dei pasti, stanti le obiettive difficoltà che si incontrano nel determinare sia il parametro sia il numero dei pasti che mediamente possono essere somministrati, si è ritenuto di stabilire un criterio forfettario, applicando un'aliquota del 10% ai corrispettivi incassi per tali prestazioni, che risultano dal registro IVA".

"L'aliquota del 10% risulta più contenuta di quella prevista per le imprese artigiane che somministrano alimenti e bevande, in considerazione del fatto che l'operatore agrituristico cede normalmente prodotti agricoli già sottoposti a tassazione in quanto il loro reddito è considerato nella tariffa di estimo catastale". Le disposizioni fiscali sono state stralciate dal testo della legge-quadro sia per evitare ulteriori ritardi dell'iter parlamentare sia per le resistenze degli operatori turistici giustamente allarmati dalla previsione di un trattamento fiscale in concreto estremamente vantaggioso per soggetti che offrono sostanzialmente medesimi servizi.

Tuttavia, il Parlamento, nell'approvare la legge nazionale sull'agriturismo, ebbe a ribadire l'esigenza di una normazione fiscale che tenesse conto della specificità della fattispecie con un ordine del giorno della Commissione del Senato nel quale si legge: "Rilevato che il disegno di legge n. 3017 non affronta l'aspetto della definizione degli obblighi fiscali degli operatori agrituristici, (il riferimento è al disegno di legge nel testo definitivo, poi approvato, dopo l'accantonamento delle norme tributarie di cui agli artt. 11 e 12) impegna il Governo a predisporre uno specifico trattamento fiscale assimilando i redditi provenienti dall'attività agriturbistica a quelli derivanti dall'attività agricola, in modo da mantenere la natura agricola della stessa attività e da contribuire alla permanenza e alla

produttività delle imprese agricole nelle zone rurali, favorendo, altresì, l'occupazione giovanile nel settore primario".

## 4.2

### *Problemi che rimanevano insoluti in assenza di specifiche norme tributarie. Orientamenti ministeriali*

In tale situazione, in assenza di specifiche norme tributarie riguardanti il settore agriturbistico, rimanevano insoluti i seguenti problemi:

- a) qualificazione dei redditi derivanti dall'attività agriturbistica;
- b) possibilità o meno di ricomprendere l'attività in questione nell'ambito del regime speciale agricolo ai fini dell'IVA

In materia il Ministero delle finanze si era più volte pronunciato, già prima della emanazione della legge quadro <sup>(77)</sup>, nel senso che, per le attività agrituristiche, gli imprenditori agricoli sono assoggettati alle disposizioni tributarie di carattere generale <sup>(78)</sup> e pertanto:

- 1) non possono avvalersi dello speciale regime IVA, previsto per l'agricoltura, di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72;
- 2) sono obbligati a tenere tutti i registri obbligatori previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973 (registri degli acquisti; registro delle vendite; registro dei corrispettivi);
- 3) sono obbligati ad emettere, a seconda delle prestazioni effettuate, scontrino fiscale o ricevuta fiscale;
- 4) per quel che riguarda le imposte dirette, i proventi da agriturismo hanno natura commerciale e debbono essere dichiarati annualmente sulla base di una contabilità distinta.

Tali indirizzi, successivamente all'emanazione della legge quadro e in attesa dell'avvento dell'auspicata legislazione fiscale di carattere specifico <sup>(79)</sup>, non potevano che rimanere fermi, nonostante le doglianze delle associazioni di categoria e le critiche di parte e della dottrina <sup>(80)</sup>.

## 4.3

### *L'orientamento ministeriale e le sentenze n. 11716 del 1986 e n. 15168 del 1989 della III Sezione Penale della Suprema Corte.*

L'orientamento ministeriale ha trovato autorevole conferma in due sentenze della Suprema Corte (81).

Nel 1986 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imprenditore turistico il quale, dietro parere dell'Associazione di categoria, aveva eluso l'obbligo di contabilità separata di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 633/72. La Corte, nel motivare la propria decisione, ha in particolare affermato che l'Agiturismo, ai fini dell'IVA, "non può essere ricompreso nell'ambito del regime speciale agricolo attraverso l'ipotesi dell'impresa mista", per cui va assoggettato all'imposta



separatamente (rispetto all'attività agricola) con "obbligo di tenuta distinta dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72".

Nel caso di specie la Corte era chiamata a decidere circa l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in ordine alla somministrazione di pasti e bevande da parte delle imprese agrituristiche. In proposito ha specificamente ritenuto che una tale attività costituisce "oggetto di un'autonomia e specifica organizzazione, fornita di apposita attrezzatura analoga a quella richiesta per le esigenze della ristorazione (tavoli, sedie, suppellettili etc.)".

Statuendo sulla questione nel senso, come si è detto, della sussistenza dell'obbligo di tenere due distinte serie di registri IVA, la Corte è andata addirittura oltre quanto ritenuto all'epoca dall'Amministrazione finanziaria la quale, con la citata Risoluzione n. 7/4420 del 7 luglio 1982, aveva inquadrato l'attività agriturstica tra quelle "occasionali" di cui all'art. 77 dell'allora vigente D.P.R. 597/1973, con conseguente non necessità di distinta contabilità<sup>(82)</sup>. Deve essere, infine, evidenziato, anche per i negativi effetti sotto il profilo pratico ricadenti in capo ai soggetti esercenti attività agriturstica, che dalla pronuncia del 1986 della Suprema Corte derivava la sussistenza di ulteriori incombenti, anche contabili, riguardo ai passaggi interni dei prodotti aziendali, in forza del richiamo che il comma 5 dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 fa alle disposizioni dei precedenti artt. 21 e seguenti, con riferimento al valore normale dei prodotti stessi.

Ancor più rilevanti appaiono i principi contenuti nella sentenza della Cassazione penale n. 15168 del 6 novembre 1989.

Con tale decisione la Corte, portando il suo esame su tutte le attività agrituristiche (e non sulla sola somministrazione di pasti e bevande, sulla quale si era soffermata la sentenza del 1986), sempre con particolare riguardo agli obblighi contabili, ha, in via preliminare, ribadito che trattasi di attività stabile di natura commerciale che si esplica mediante esercizio di carattere stagionale contraddicendo, così, ancora una volta e in modo esplicito, l'assunto ministeriale che, in specie agli effetti dell'imposizione diretta, configurava l'attività medesima come occasionale<sup>(83)</sup>.

L'affermazione sul punto ha chiuso definitivamente il varco ad ogni margine di facoltatività che invece l'indirizzo ministeriale faceva trasparire in ordine agli obblighi gestionali e alle scritture contabili da attivarsi da parte degli operatori agriturstici<sup>(84)</sup>.

Non meno importante è il criterio di individuazione disegnato dalla pronuncia della Suprema Corte del 1989 riguardo alla determinazione dell'autonomia dell'attività di agriturismo rispetto a quella propriamente agricola cui essa resta complementare.

È da notare che tale criterio è rilevante non solo per l'attività agriturstica, nelle varie forme che essa può assumere, ma anche per tutte le altre attività abitualmente praticate in connessione con quella agricola che non siano espressamente regolamentate<sup>(85)</sup> nel senso di ricomprendere il relativo reddito fra quelli di natura agraria.

Il valore generale del criterio dell'autonomia sotto il profilo fiscale delle attività connesse risulta in modo inequivoco da quanto statuito dalla Suprema Corte nella parte finale della motivazione della sentenza n. 15168/89: "La componente commerciale dell'attività di agriturismo ha una sua autonoma definizione fiscale ai fini IRPEF ed IVA non confondibile né assorbibile e neppure assimilabile al reddito agrario perché la normativa, di cui all'art. 28 del D.P.R. 597/1973 sull'IRPEF e agli artt. 1-34 del D.P.R. n. 633 - 1972 sull'IVA, circoscrive tale reddito alle attività strettamente consistenti nella produzione o vendita, anche previa manipolazione fuori del fondo, dei prodotti agricoli e zootecnici nell'esercizio "normale" dell'agricoltura" (86).

#### 4.4

##### *Anni 1986-1991. I tentativi di varare un'apposita regolamentazione tributaria della materia.*

L'impegno assunto dal Governo di varare una legislazione fiscale specifica dell'attività agriturstica, in forza del richiamato ordine del giorno approvato dal Parlamento, ha costituito lo stimolo negli anni dal 1986 al 1991, per svariati tentativi di delineare un'apposita regolamentazione tributaria della materia. Abbandonato, in quanto evidentemente impraticabile nonostante il comprensibile gradimento delle aziende agrituristiche, l'intento di approvare una disciplina che configurasse i proventi conseguiti nell'esercizio dell'agriturismo quali redditi determinabili alla stregua di un criterio automatico catastale, con estensione al settore agriturstico del trattamento tributario particolarmente favorevole riservato all'esercizio dell'agricoltura<sup>(87)</sup>, gli sforzi degli Organi legislativi si concentrarono sulla previsione di una normativa fortemente agevolativa, ma pur sempre differenziata rispetto a quella prevista per la tassazione dei proventi dell'agricoltura in senso stretto.

Tale era quella contenuta nella proposta di legge n. 2465 – cui si è fatto cenno in precedenza – presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 1988 e nel disegno di legge n. 970 (pur già richiamato) presentato al Senato il 7 aprile dello stesso anno.

In particolare, il disegno di legge n. 970 era così strutturato:

- 1) I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ai due terzi del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Gli stessi soggetti possono adempiere gli obblighi di rilascio della ricevuta fiscale, nonché quelli di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante la tenuta di bollettario a madre e figlia, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione



delle fatture e delle bollette doganali ricevute.

- 3) Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, determina le caratteristiche del bollettario, tenuto conto della disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
- 4) Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle Imposte Dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge, tra l'altro, erano contenute le seguenti interessanti puntualizzazioni:

- nel contesto particolare e specifico dell'agriturismo la vigente disciplina fiscale relativa alle ordinarie attività d'impresa non può trovare applicazione nè d'altra parte risulta agevole ricondurre l'agriturismo al regime fiscale speciale riservato all'agricoltura;
- il disegno di legge intende estendere alle attività agrituristiche i criteri per la determinazione del reddito previsti dalla "Visentini-ter" che ha previsto per le imprese minori la possibilità di determinare il reddito applicando dei coefficienti forfettari di deducibilità ai ricavi, consentendo poi ulteriori detrazioni su base effettiva riguardanti gli oneri relativi al costo del personale, alle quote di ammortamento, alle locazioni, etc.;
- occorre prevedere una disciplina di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'attività agriturbistica poichè, in un contesto di organizzazione aziendale unitaria, risulterebbe oltremodo difficile, per non dire impossibile, l'imputazione all'attività agriturbistica dei costi relativi a mezzi, strutture e personale utilizzati promiscuamente per agricoltura e agriturismo, nè, d'altra parte, è ipotizzabile una imputazione proquota di tali costi, essendo il reddito agricolo determinato su base catastale e non per scritture contabili;
- vanno evitate le duplicazioni di imposte che si verificherebbero, per esempio, per il reddito dei fabbricati rurali eventualmente utilizzati anche per l'attività agriturbistica e per i prodotti agricoli utilizzati nella ristorazione agriturbistica che verrebbero ad essere soggetti ad imposizione fiscale nell'ambito del ciclo agrario e nuovamente tassati nel quadro dell'attività agriturbistica;
- importante è la semplificazione delle procedure introdotte dal provvedimento sia attraverso il calcolo dell'imponibile, sia attraverso la riduzione delle scritture contabili, limitate alla sola tenuta del bollettario delle ricevute fiscali;
- tale semplificazione dovrebbe costituire un incentivo per l'avvio di nuove iniziative agrituristiche da parte di agricoltori che temano il rischio di

sanzioni di natura fiscale o comunque non intendano sottostare a una disciplina fiscale particolarmente onerosa e complessa;

- rimane comunque fermo che il campo di applicazione della nuova disciplina fiscale è rigorosamente limitato alle attività agrituristiche, così come autorizzate ai sensi della legge n. 730/85 e delle disposizioni regionali di recepimento della legge nazionale;
- ogni altra forma di ricezione turistica rurale, anche svolta da imprenditori agricoli, che non sia stata esplicitamente autorizzata in quanto priva dei requisiti propri dell'attività agriturbistica, è attratta dal regime fiscale proprio delle imprese turistiche;
- è nella facoltà degli imprenditori agricoli, che svolgono attività agriturbistica, di determinare il reddito imponibile nei modi ordinari.

#### 4.5

##### *Il regime tributario di tipo forfettario introdotto dall'art. 5 della legge n. 413 del 1991.*

Il legislatore del '91 abbandonava definitivamente la possibilità di ricomprendere l'attività agriturbistica nell'ambito del regime speciale agricolo, secondo un orientamento tenacemente sostenuto dalle associazioni di categoria in base al quale, in particolare, l'art. 34 del D.P.R. 633/72, richiamando genericamente l'art. 2135 codice civile, avrebbe consentito l'applicazione a tutta l'attività agricola e ricettiva connessa del più favorevole regime agricolo dato che la legge 730/85 aveva inserito l'agriturismo tra le attività connesse, in tal modo profilandosi la sussistenza di un'impresa mista.

Decisiva per l'opzione effettuata dal legislatore del '91<sup>(88)</sup> è stata la netta presa di posizione della giurisprudenza della Suprema Corte, in precedenza analizzata, alla stregua della quale deve ritenersi del tutto insufficiente il richiamo dell'art. 34 del D.P.R. 633/72 all'art. 2135 codice civile al fine di ritenere la sussistenza di una ipotesi di impresa mista nel caso di esercizio di attività agriturbistica. Ciò in quanto si avrebbe impresa mista solo nel caso in cui si fosse in presenza di un rapporto di mera accessorietà alla produzione agricola normale, con un vincolo di vera e propria subordinazione, caso non ricorrente qualora si eserciti attività agriturbistica, essendo questa assoggettata a distinta disciplina e a controlli specifici (ad es. sanitari) e, quindi, per ciò stesso idonei a configurare un'impresa autonoma di natura commerciale distinta, seppur coesistente per il periodo della "stagione turistica", rispetto all'impresa agricola<sup>(89)</sup>.

Sulla base di tali presupposti e sulla falsariga del disegno di legge n. 970 sopra richiamato, la legge n. 413 del 1991, all'art. 5, ha introdotto un regime tributario peculiare sull'agriturismo di tipo forfettario che così è normativamente definito:

- 1) "I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) - b) del comma 1 dell'art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di





tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.

- 2) I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
- 3) Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle Imposte Dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio".

#### 4.6

##### *Considerazioni e precisazioni circa la normativa fiscale di cui all'art. 5 della legge n. 413/91.*

In relazione alla normativa fiscale introdotta dall'art. 5 della legge n. 413/91 occorre svolgere una serie di considerazioni e precisazioni. Il regime configurato dall'art. 5 della legge 413/91 è quello normale e per non avvalersene il contribuente deve esercitare l'opzione di cui al terzo comma del medesimo articolo con valenza triennale.

Tale regime, per quel che concerne le imposte sul reddito, non si applica nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del D.P.R. 917/86, cioè nei confronti delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sempre residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Ai fini IVA, invece, il comma 2 dell'art. 5 non prevede alcuna limitazione soggettiva in conformità alla normativa generale in base alla quale l'impresa agricola è soggetta a un regime IVA non dipendente dalla forma giuridica sotto cui viene ad essere esercitata.

In altre parole, il legislatore ha evidentemente ritenuto che, così come ad una società di capitali è applicabile il regime speciale di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72 per l'attività agricola, non potevano esserci preclusioni nei confronti delle medesime società per l'applicazione del regime speciale per l'agriturismo <sup>(90)</sup>. La discriminazione ai fini dell'imposizione diretta nei confronti delle società di capitali trova, d'altro canto, giustificazione nell'opportunità di prevedere, per tale versante, un trattamento tributario omogeneo, sulla falsariga di quello previsto per determinati soggetti operanti nell'area agricola <sup>(91)</sup> e specificamente, per le società di capitali e per gli enti pubblici e privati soggetti all'IRPEG in relazione ai quali la normativa fiscale esclude che il reddito derivante da alcune coltivazioni, normalmente considerato come agrario, possa essere determinato

secondo le regole catastali, limitando, pertanto, l'applicazione di queste a favore degli imprenditori agricoli individuali, delle imprese familiari, delle società di persone e degli enti non commerciali <sup>(92)</sup>. L'esclusione dal regime forfettario dei soggetti in questione trova, inoltre, un preciso punto di riferimento nella stessa configurazione dell'impresa agrituristica desumibile dalla legge-quadro nella quale il riferimento di cui all'art. 2 agli "imprenditori agricoli ... singoli o associati e ... loro familiari" consente di percepire con immediatezza l'intento del legislatore nazionale di riferirsi, sotto il profilo soggettivo, ad una imprenditorialità, per così dire, minima, esplicitandosi nella gestione e nella organizzazione di strutture e mezzi produttivi naturalmente contenuti. Altro aspetto rilevante della normativa fiscale in esame è il fatto che essa non collega il regime forfettario previsto a un limite dei ricavi.

Quale che sia l'ammontare di questi il contribuente non sarà soggetto automaticamente al passaggio al regime ordinario.

È interessante notare, inoltre, che (come già sopra più volte osservato con riferimento anche al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia) la normativa in esame prescinde sotto il profilo fiscale da un'esplicita classificazione dell'attività agrituristica ed, anzi, non richiamando in alcun modo l'art. 34 del D.P.R. 633/1972 e non apportando modifica alcuna all'art. 29 del Tuir, ribadisce l'orientamento alla stregua del quale l'agriturismo, sotto il profilo tributario, è attività commerciale separata da quella agricola, anche se ad essa connessa (la connessione appare qui più accidentale che funzionale), i cui redditi non possono in alcun modo essere fatti rientrare tra quelli agrari. Occorre, infine, notare che la normativa di cui trattasi non prevede semplificazioni contabili né per quel che concerne gli adempimenti connessi alla determinazione del reddito, né per quelli connessi alle modalità di determinazione dell'IVA.

L'imprenditore, pertanto, dovrà tenere (a prescindere dall'esercizio o meno della facoltà di opzione per il regime ordinario di cui al terzo comma dell'art. 5, legge 413/91) le scritture contabili previste per la determinazione del reddito d'impresa (sono ipoteticamente adottabili sia il regime contabile semplificato sia quello ordinario, anche se il limite dei 360 milioni previsto per le attività di prestazione dei servizi – vedi art. 4 legge 413/91 – dovrebbe rendere irrealistica per le attività agrituristiche la necessità di adottare i più complessi adempimenti della contabilità ordinaria).

Per quel che riguarda l'IVA, permane l'obbligo di separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.P.R. 633/72, come confermato dalla circolare ministeriale n. 7/440063 del 10 febbraio 1992 della Direzione Generale delle Tasse <sup>(93)</sup>.

Sempre ai fini dell'IVA, infine, l'Amministrazione delle finanze ha previsto che il soggetto che intende svolgere l'attività agrituristica, una volta ottenuta l'autorizzazione comunale, deve comunicare all'Ufficio IVA di appartenenza che alla propria partita IVA corrisponde, oltre alle attività già dichiarate (agricola, professionale o altre) anche l'attività di agriturismo e nella dichiarazione dovrà essere specificato:





- a) il volume di affari che si presume di realizzare annualmente;
- b) il codice o i codici di attività corrispondenti al tipo di attività agrituristica che si intende svolgere;
- c) il luogo o i luoghi dove si svolge l'attività agrituristica.

Gli imprenditori che operano nell'agriturismo dovranno tenere i libri obbligatori previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973.

È necessario, inoltre, tenere il registro di carico e scarico delle ricevute fiscali per l'annotazione dei prescritti blocchetti numerati di ricevute fiscali da acquistare presso i rivenditori autorizzati.

Quando sono effettuate prestazioni di servizio "tipo bar" occorre munirsi di registratore di cassa omologato per poter emettere lo scontrino fiscale. Per le prestazioni diverse da quelle "tipo bar", ai sensi dell'art. 12 della legge 413/91, a decorrere dell'1 gennaio 1993 le aziende agrituristiche hanno l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale. In conclusione, si può osservare che la normativa fiscale introdotta, dopo lunga gestazione, attraverso l'art. 5 della legge 413/91 si risolve in un mero abbattimento forfettario delle imposte ordinarie dovute da un'impresa la cui natura commerciale viene ad essere ribadita.

Il legislatore tributario recepisce integralmente dalla normativa civilistica la connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola, ma da essa non si traggono conseguenze alcune al fine di prevedere un trattamento fiscale dell'attività agrituristica assimilabile a quello proprio dell'attività agricola, come sembrerebbe in astratto postulare la posizione famulativa solennemente enunciata dalla legge 730/85.

La connessione, avulsa dagli schemi dell'art. 2135 codice civile, viene a costituire solo uno schermo per giustificare uno sconto fiscale rispetto al regime ordinario dell'impresa commerciale, schermo fragile e agevolmente incrinabile, come risulterà da quanto si esporrà nel seguente paragrafo.

#### 4.7

##### *La ricezione nell'ambito della normativa fiscale dei «punti di individuazione» contenuti nella normativa nazionale e nelle normative locali sull'agriturismo. Effetti di tale ricezione sull'applicabilità del regime tributario speciale.*

Si è detto che lo schema normativo adottato dal legislatore con l'art. 5 della legge n. 413/91 ha come suo punto di riferimento il riconoscimento della applicabilità di un regime tributario particolarmente vantaggioso, salvo l'esercizio dell'opzione per il regime normale da parte del contribuente, ai "soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730".

Il rinvio operato dalla norma fiscale alla disciplina nazionale (e, conseguentemente, a quelle regionali che hanno dato pratica attuazione alla legge 730/85 determinando, in particolare, ai sensi dell'art. 4 della legge-quadro, "criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati" nel rispetto di quanto disposto dalla stessa legge, nonchè (art. 15 legge 730/85) di quanto dettato con specifiche leggi dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle rispettive norme statutarie) se dal punto di vista tributario non ha comportato, come si è visto, la ricomprensione dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica tra quelli che costituiscono il frutto delle attività tipicamente agricole, dal punto di vista della definizione in astratto e del riconoscimento in concreto dei soggetti ai quali, salva l'opzione, si applica il regime di favore, ha comportato una totale e rigida ricezione nell'ambito della normativa fiscale dei "punti di individuazione" contenuti nella normativa nazionale e nelle normative locali sull'agriturismo. Ciò significa, in concreto, che, qualora gli organi accertatori dell'Amministrazione delle finanze rilevinò, in sede di verifica, il mancato rispetto da parte dell'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche di uno (o più di uno) dei "punti di individuazione" di cui sopra, a tale imprenditore non potrà che essere negata per l'intero reddito imponibile rientrante tra i ricavi agrituristiche l'applicabilità del regime forfettario di cui al primo comma dell'art. 5 legge 413/1991, così come l'IVA dovuta dovrà essere determinata nei modi ordinari alla stregua delle risultanze delle scritture contabili.

Verrà, pertanto, meno, in ipotesi, l'applicabilità del regime fiscale speciale (passando dai principi generali contenuti nelle norme sull'agriturismo a quelli più specifici e meramente attuativi ai quali fa riferimento l'art. 4 della legge 730/85):

- 1) nel caso in cui si riscontri la mancanza di un rapporto di connessione e complementarietà tra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame "che devono comunque rimanere principali", ciò sia alla stregua del rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia a ciascuna di dette attività, sia – in ispecie qualora la legislazione regionale lo preveda espressamente (94) – tenendo conto dell'ammontare delle entrate realizzate attraverso l'esercizio dell'agriturismo che deve essere inferiore a quello derivante dalla produzione agricola vendibile;
- 2) nel caso in cui risulti che l'ospitalità data non sia "stagionale" ma si protragga per tutto l'anno, salvo brevi periodi di interruzione (art. 2, terzo comma, lett. a) legge 730/85);
- 3) nel caso in cui i pasti e le bevande somministrati non siano "costituiti prevalentemente da prodotti propri" (art. 2, terzo comma, lett. b), legge 730/85) intendendosi per tali quelli "prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne" (art. 2, III comma, lett. c), legge 730/85);
- 4) nel caso in cui risulti che una qualsiasi delle attività ricreative e culturali non si svolge "nell'ambito dell'azienda" (art. 2, terzo comma, lett. c), legge 730/85);
- 5) nel caso in cui siano utilizzati per attività agrituristiche locali diversi da quelli



specificati nell'art. 3, primo comma, della legge 730/85 ("locali siti nella abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso");

- 6) nel caso in cui risulti che l'imprenditore non è iscritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, ovvero, risulti che lo stesso, pur essendo iscritto in tale elenco, non ha conseguito l'autorizzazione comunale "che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima" ed è "sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo";
- 7) nel caso in cui risulti che siano stati violati, nel periodo preso in considerazione, i criteri e limiti stabiliti in modo specifico da alcune leggi regionali che non si sono limitate a riportare il dettato della legge-quadro; così, ad es., se sia stato superato in modo rilevante il numero dei posti-letto o dei campeggiatori o delle piazzole di sosta destinate ai medesimi; se sia stato superato il periodo considerato dalla legge regionale conforme al criterio di "stagionalità"; se siano state sistematicamente organizzate attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda non tipiche dell'azienda medesima e dell'ambiente rurale e non in connessione con le attività agricole aziendali (art. 2, secondo comma lett. c), legge regionale Toscana n. 36/87); se siano state organizzate attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda ovvero siano stati somministrati alimenti e bevande a favore di soggetti diversi dagli ospiti alloggiati, salvo che nelle zone a prevalente interesse agriturstico (art. 5, secondo comma, lett. c) e d), legge regionale Toscana, n. 36/1987);
- 8) sia stata disposta la cancellazione dall'elenco regionale o la revoca dell'autorizzazione comunale per il venir meno dei requisiti richiesti.

#### 4.8

##### *Ampiezza del fenomeno. Effetti di un piano di controlli fiscali accurato e capillare.*

Ben si comprende, in base a quanto sopra osservato, come la situazione degli operatori agriturstici che si avvalgono del favorevole regime fiscale di cui all'art. 5 legge 413/91 sia "a rischio". Sarebbe, invero, sufficiente che l'Amministrazione desse corso a un piano di controlli accurato e capillare per recuperare a tassazione ingentissime somme percepite da soggetti che, sotto un qualsiasi profilo, non rientrino nei criteri generali o particolari, ovvero nei limiti dettati dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Ciò è tanto più verosimile ove si consideri che in Italia, in base a dati aggiornati, sono attualmente 7.000 le aziende agrituristiche, con circa 100.000 posti-letto che offrono spesso la possibilità di utilizzare campi da tennis, piscine, campi da golf, bungalow nei boschi ecc. con tariffe fino a circa lire 200.000 al giorno a persona per il solo pernottamento e il "breakfast all'inglese" (95). È da sottolineare, inoltre, che, secondo i dati forniti da «Terranostra», circa mille aziende agrituristiche (sempre su un totale di 7.000) offrono il cavallo come elemento di svago con possibili ricavi, solo attraverso il maneggio (lezioni,

trekking, passeggiate, affitto box a lire 700.000 mensili ecc.), di centinaia di milioni, a fronte di investimenti assai ridotti (30-40 milioni l'anno per una proprietà di medie dimensioni).

Si comprende, altresì, come a difesa di un tale agriturismo, non di rado miliardario (e probabilmente a scapito del vero agriturismo esercitato da piccole aziende specie se situate in località montane con servizi semplici ed essenziali), siano sorte ben tre Associazioni nazionali, notoriamente prospere e battagliere, tutte con sede in Roma: l'«Agriturst», associazione nazionale agriturismo della Confagricoltura; «Terranostra», associazione agriturismo e ambiente della Coldiretti; «Turismo Verde», associazione per lo studio e la programmazione delle vacanze agrituristiche, promossa dalla «Cia».

Occorre, inoltre, considerare che (punto sul quale ci si soffermerà espressamente nella parte conclusiva del presente scritto) l'Amministrazione delle finanze, nell'effettuare controlli dovrebbe tener conto del fatto che gli atti amministrativi delle autorità locali in materia di agriturismo ben possono essere tenuti in non cale dall'Amministrazione stessa in quanto (come la quasi totalità degli atti amministrativi, con la sola eccezione di quelli facenti fede fino a querela di falso, denominati dalla dottrina "certazioni" o "attestazioni autoritative") efficaci a certi fini e non a certi altri, di fronte a certe autorità e non ad altre e, quindi, non vincolanti e preclusivi nei confronti degli organi verificatori.

#### 4.9

##### *Contributi regionali di cui all'art. 14 della legge-quadro e contributi comunitari (Reg. CEE n. 2328/91). Disciplina tributaria.*

La legge-quadro attribuisce all'agriturismo funzioni latamente definibili di "interesse pubblico" o, comunque, di rilievo sociale, tali essendo lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, la conservazione e la tutela dell'ambiente, lo sviluppo del turismo sociale e giovanile etc.

È quindi logico che la legge-quadro conferisca alle regioni e agli altri enti locali il compito di agevolare, specie nelle aree più idonee, lo sviluppo agriturstico attraverso la redazione di programmi agriturstici regionali (art. 10) e di piani integrati straordinari di sviluppo a cura delle comunità montane, dei comprensori e delle associazioni di comuni (art. 13); la promozione di attività di studio e ricerca sull'agriturismo e di formazione professionale degli operatori (art. 11); lo sviluppo e la propaganda dell'offerta agriturstica (art. 12); la concessione di "incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche" (art. 14 comma primo).

Le regioni, per quel che riguarda gli incentivi di cui all'art. 14 della legge quadro, hanno legiferato non in modo uniforme prevedendo, peraltro in via di massima, che la concessione di contributi (indicati in percentuali diverse delle spese ammissibili nelle varie leggi regionali) "in conto capitale" possa essere



disposta per la ristrutturazione di locali da destinare all'attività agrituristiche siti in fabbricati accatastati come rurali, per l'adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta dei campeggiatori senza mutamento della destinazione agricola dei terreni, per l'installazione nei fabbricati di impianti igienicosanitari, idrici, termici od elettrici, per l'organizzazione delle attività ricreative. Alcune regioni (96) prevedono che, in alternativa al contributo in conto capitale e per la realizzazione delle medesime opere, possano essere concessi contributi in conto interessi finalizzati a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui. I detti contributi (in conto capitale o in conto interessi) non sono, di solito, in base a quanto previsto dalle leggi regionali, cumulabili per le stesse opere con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali. Tutte le regioni dispongono che le opere e gli allestimenti finanziati siano vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo adeguato (in genere 10 anni dalla data di concessione del contributo) al raggiungimento delle finalità pubbliche. In caso di mutamento della destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo (come nei casi di perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche, di mancata realizzazione delle iniziative finanziate e di irregolarità anche fiscali nella documentazione giustificativa di spesa) è prevista la decadenza dai benefici, con conseguente revoca dei contributi concessi e recupero delle somme erogate con aggravio di spesa ed interessi. Occorre, inoltre, rammentare che gli operatori agrituristici possono percepire non solo i contributi regionali di cui all'art. 14 della legge-quadro, ma anche contributi comunitari (97).

Tali incentivi sono concessi dalla Comunità europea anche all'imprenditore agrituristico che non esercita l'agricoltura a titolo principale a patto che (Reg. CEE n. 2328/91) il reddito proveniente dall'attività agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale. È necessario, per di più, che l'imprenditore dedichi all'agriturismo non più della metà del suo tempo (98).

Dal punto di vista della disciplina tributaria i contributi in conto capitale in questione (sia quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale (99), sia quelli di cui alla normativa comunitaria) sono disciplinati dall'art. 55 del Tuir (e, in particolare, dal comma terzo, lettera b), di tale disposizione) che li considera come sopravvenienze attive (c.d. sopravvenienze assimilate o improprie) e contempla la loro sospensione dalla tassazione se vengono accantonati in un apposito fondo del passivo. In proposito il terzo comma, lettera b), dell'art. 55 del Tuir prevede che, tuttavia, l'ammontare di tali proventi, nel limite del 50%, se accantonati in apposita riserva, concorre a formare il reddito "nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (100).

Va da sé che la tassazione dei contributi in conto capitale è prevista solo nell'ipotesi in cui l'operatore agrituristico abbia optato per il regime ordinario posto che, ai fini della determinazione forfettaria del reddito previsto dall'art. 5

della legge n. 413/91, si dovrà fare riferimento esclusivamente ai ricavi e non anche alle sopravvenienze attive cui i contributi in esame sono assimilati. È necessario, infine, richiamare, per quanto possa occorrere, il disposto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in forza del quale "Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente (Irpef o Irpeg dovute dal percipiente) e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali" (101).

#### **4.10**

##### *Riconoscimento della ruralità degli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica.*

Da ultimo, è necessario evidenziare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 39 del Tuir (102), cioè al fine del riconoscimento della ruralità degli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, i fabbricati utilizzati sono e restano rurali a condizione che sussistano tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 9, comma 3, del D. legge 557/93, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in vigore dal 30 dicembre 1993.

Tra tali requisiti sembrano assumere particolare rilievo, al fine del trattamento tributario delle costruzioni utilizzabili per l'esercizio dell'agriturismo, quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del citato art. 9 secondo il disposto delle quali:

- a) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
- b) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo.

Tali requisiti specifici nel caso di agriturismo debbono, ovviamente, essere considerati aggiuntivi (sempre ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali) rispetto a quelli che contraddistinguono in generale le attività agrituristiche in base all'art. 2 della legge 730/85 (rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica; principalità delle attività agricole in senso stretto; tipologia delle attività rientranti tra quelle agrituristiche: ospitalità – somministrazione di pasti e bevande – organizzazione di attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda) ed alla stregua delle normative regionali specifiche.

Deve ritenersi, quindi, che i fabbricati utilizzati a scopo agrituristico debbono essere considerati urbani qualora, pur essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 9 del decreto legge 557/93 citato, sia rilevabile, in concreto, la non ricomprensibilità dell'attività svolta tra quelle definibili come agrituristiche ai sensi della richiamata normativa generale e delle leggi regionali specifiche. Alla luce di tali considerazioni potrebbe assumersi che l'art. 17, comma 3, della



legge 31 gennaio 1994, n. 97 (103) possa essere coordinato con la disciplina prevista dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93 cit. ritenendo che il legislatore, per favorire l'attività agrituristica svolta in territori montani, abbia voluto prevedere che solo in tali ipotesi non si debba tener conto, al fine della riconoscibilità della ruralità degli immobili, dei limiti correlati alla superficie minima del fondo ed al maggior ammontare del volume di affari derivante da attività agricole di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del medesimo art. 9.

## PARTE TERZA

### 5.

#### *Processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza nei confronti di aziende agrituristiche nel periodo gennaio 1994 - giugno 1996.*

#### 5.1

##### *L'acquisizione di copia dei processi verbali.*

Nel corso del 1996 sono stati richiesti alla Guardia di Finanza, per il tramite del Comando Generale, i processi verbali di constatazione nei confronti di aziende agrituristiche compilati negli ultimi anni.

Il Comando Generale, con l'abituale cortesia e disponibilità, ha provveduto a raccogliere i detti processi verbali e li ha inviati al Servizio, evidentemente a causa di obiettive difficoltà di reperimento, dopo alcuni mesi dalla data in cui la richiesta era stata avanzata.

I p.v. inviati (complessivamente 33) riguardano tutta l'attività di verifica svolta nel comparto dalla Guardia di Finanza negli anni 1994 - 1995 e nella prima metà dell'anno 1996.

L'analisi di tali atti di constatazione presenta particolare interesse in quanto consente di effettuare un riscontro ed una delibazione (pur sempre sommari, in considerazione della limitatezza degli aspetti affrontati dai verbalizzanti) dell'attività operativa posta in essere dal Corpo in un settore economico che presenta aspetti di assoluta novità, attraverso l'approccio concreto alle diverse situazioni aziendali, di volta in volta, prese in considerazione.

#### 5.2

##### *Verbali che hanno per oggetto: il controllo sull'applicazione della disciplina sulle ricevute e gli scontrini fiscali; rilievi di natura formale; inosservanza di limiti o prescrizioni contenuti nella normativa generale.*

Gran parte degli atti di constatazione della Guardia di Finanza esaminati hanno per oggetto il controllo sull'applicazione della disciplina concernente le ricevute e gli scontrini fiscali. Altri contengono rilievi di natura formale (ad es. mancata

esibizione dell'attestazione di tenuta contabilità presso terzi ex art. 52 - 10° comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - presentazione di dichiarazione IVA con dati inesatti - art. 35, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/72) ovvero contestano l'inosservanza dei limiti o delle prescrizioni contenuti nella normativa regionale per quel che riguarda: la ricettività massima quanto ai posti per la ristorazione o ai posti letto; il rapporto percentuale tra la merce per la somministrazione di pasti e bevande proveniente dall'azienda e quella non proveniente dalla stessa, nè da produttori agricoli o associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita; la mancata osservanza dell'obbligo per l'esercente di esporre al pubblico l'autorizzazione, nonchè il marchio agrituristico in base a quanto previsto dalle leggi regionali.

I verbalizzanti, per le infrazioni fiscali di carattere formale, hanno fatto riferimento, sotto il profilo sanzionatorio, a quanto previsto dalla normativa tributaria specifica.

Per i casi di inosservanza dei limiti e prescrizioni contenuti nella normativa regionale, hanno ritenuto applicabile, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate, il 1° comma dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni (nonchè la chiusura dell'esercizio disposta dal sindaco) a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione del sindaco di cui all'art. 3 della stessa legge; ovvero il 2° comma del medesimo art. 10 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni a chiunque violi le disposizioni sull'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi. In tutti i casi di violazione di prescrizioni di natura amministrativa i verbalizzanti hanno provveduto ad inviare copia del verbale all'Ufficio del Registro competente per la riscossione delle sanzioni, oltre che al sindaco che avrebbe dovuto irrogare le sanzioni accessorie (chiusura o sospensione dell'esercizio) (104).

#### 5.3

##### *Osservazioni critiche sui verbali concernenti violazioni di norme tributarie di natura formale e di norme regionali sui limiti dell'attività e gli obblighi ad essa inerenti.*

I processi verbali di cui al precedente paragrafo, pur dimostrando talvolta un notevole sforzo della Guardia di Finanza per porre in essere sul territorio di competenza un adeguato numero di controlli, si presentano, dal punto di vista del contenuto, del tutto riduttivi e inadeguati rispetto all'importanza economico - fiscale del fenomeno. Infatti, le rilevate violazioni di norme tributarie di carattere formale e di norme regionali dettanti i limiti dell'attività e gli obblighi ad essa inerenti, non hanno mai costituito l'occasione per effettuare (se necessario





attraverso ulteriori accessi) un'analisi approfondita della realtà aziendale, idonea a produrre risultati apprezzabili sotto il profilo della lotta all'evasione fiscale. È agevole rilevare in proposito che i verbalizzanti, in genere, non hanno mai ritenuto di poter estendere la loro indagine al fine di acclarare la sussistenza effettiva dei presupposti per l'attribuzione della qualifica di "agrituristica" all'attività aziendale (ai sensi dell'art. 2 legge 730/1985 e della normativa regionale specifica) presa in considerazione, facendo discendere da tale disamina le conseguenze normativamente disciplinate sotto l'aspetto del trattamento tributario ai fini delle II.DD. e dell'IVA.

Più in particolare:

- non hanno verificato la sussistenza in concreto dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 133/1994 per la ruralità dei fabbricati;
- non hanno esaminato alcun profilo inerente al trattamento fiscale dei contributi od incentivi regionali (o comunitari) eventualmente concessi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche;
- nei casi in cui hanno rilevato una violazione sintomatica dei limiti od obblighi imposti, non hanno ampliato (secondo un criterio di evidente opportunità) l'attività di controllo al fine di accertare se tale violazione (es. numero di posti-letto o dei posti per la ristorazione maggiore di quanto previsto dalla disciplina regionale; mancato rispetto delle percentuali di merce – di produzione dell'azienda o acquistata sul mercato esterno – utilizzata per la somministrazione di pasti o bevande) si accompagnasse o meno ad altre (ad es. mancato rispetto della stagionalità secondo i criteri dettati dalla normativa regionale specifica; rapporto tra il tempolavoro dedicato all'attività agrituristica e quello dedicato all'attività agricola sperequato a favore del primo).

Ciò al fine di poter contestare, sulla base di una cognizione non parcellizzata della situazione aziendale, la non applicabilità del regime tributario speciale previsto per l'agriturismo.

#### 5.4

##### *Analisi critica di due verbali che si concludono con la contestazione dell'esercizio senza la prescritta autorizzazione.*

Ancor più carente appare l'attività svolta dai verbalizzanti – che tendono solitamente – come risulta da quanto sopra osservato – ad affrontare il fenomeno più con l'ottica, forzatamente circoscritta, di un corpo di polizia amministrativa, che con il rigore e l'analisi critica del verificatore fiscale - in due tra i verbali che, come alcuni fra quelli di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo, si concludono con la contestazione dell'esercizio di un'attività di pubblico esercizio senza la prescritta autorizzazione (art. 3 legge 287/91) (105), con conseguente applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 10, primo

comma, della legge 287/1991. Il primo di tali verbali (Verbale A) rileva i seguenti dati di fatto:

- 1) l'attività agrituristica, per quel che riguarda la ristorazione, viene esercitata in un fabbricato di recente ristrutturazione con una sala di circa 300 mq. adibita a ristorante con annesso bar;
- 2) l'azienda aveva optato per l'applicazione in modo normale dell'IVA e delle imposte sui redditi;
- 3) dal registro degli acquisti e relative fatture risultava che l'impresa aveva effettuato, nel corso del '93, acquisti di materie prime necessarie per la confezione dei pasti (in specie pesce e carne) pari a un imponibile di lire 84.685.000, escluse le bevande, ivi comprese anche quelle alcoliche e superalcoliche;
- 4) l'impresa, sempre nell'anno preso in considerazione, aveva conseguito ricavi, per la sola somministrazione di pasti e bevande, per un imponibile di lire 256.783.027, con IVA relativa di lire 23.110.472;
- 5) l'impresa esercitava l'attività non stagionalmente ma per l'intero anno;
- 6) nell'ambito dell'azienda non venivano allevati animali di sorta, nemmeno di piccole dimensioni.

Tale messe di dati, più che sufficiente a far ritenere che nel caso di specie ci si trovasse di fronte non ad una impresa rientrante tra quelle di cui alla legge 730/85, ma ad una impresa commerciale tout-court, non ha indotto i verbalizzanti ad alcuna ulteriore indagine inerente all'ammontare effettivo dei ricavi, al trattamento fiscale degli stessi, all'erogazione di contributi o incentivi regionali o comunitari e alla loro tassazione, agli aspetti impositivi riguardanti i redditi relativi al fabbricato, di notevoli dimensioni, adibito alla ristorazione.

I verbalizzanti, come si è detto, si sono limitati a contestare l'esercizio dell'attività di pubblico esercizio senza autorizzazione, e non hanno nemmeno inviato copia del processo verbale alla Regione per la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici da parte della competente commissione, per l'eventuale revoca dei contributi erogati e per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte a tale titolo. Per il secondo verbale (Verbale B) sembra che si debbano formulare osservazioni analoghe (tenuto, peraltro, conto del fatto che, nel caso di specie, l'azienda verificata godeva del regime agevolato), posto che la Guardia di Finanza aveva rilevato che, nell'anno 1993, l'azienda aveva effettuato acquisti di materie necessarie per la confezione di pasti e la somministrazione di bevande per un ammontare superiore a sessanta milioni, conseguendo notevoli ricavi.

Altro elemento sintomatico nella fattispecie per contestare la natura agrituristica dell'attività svolta, con tutte le relative conseguenze sotto il profilo fiscale e amministrativo, era il fatto che non risultava che l'azienda nel corso dell'anno 1995 avesse ceduto prodotti agricoli.

#### 5.5





## *Verbal di constatazione che presentano gli aspetti di più rilevante interesse.*

Presentano indubbiamente aspetti di più rilevante interesse, per la loro maggiore completezza, i verbali di constatazione, redatti da vari Comandi della Guardia di Finanza, indicati in prosieguo con le lettere C) - D) - E) - F) - G) e H). Sul contenuto di tali verbali ci soffermeremo, nel presente paragrafo, in modo più approfondito ed analitico.

### **A)**

Il p.v. indicato con la lettera C) è relativo ad un controllo in materia di ricevute fiscali, che ha consentito ai verbalizzanti di evidenziare (con riferimento a somme di modesto ammontare) ricavi non registrati e/o non dichiarati e violazioni di natura sostanziale e formale inerenti all'IVA. Nell'anno 1995 (27 giugno) i verbalizzanti hanno posto in essere una verifica generale nei confronti della stessa azienda (Verbale D) prendendo in esame il periodo dal 1° gennaio 1993 al 27 maggio 1995, ai fini sia delle II.DD. che dell'IVA, e rilevando, in particolare, che la ditta aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 e la dichiarazione IVA per l'anno 1994. In tale verbale non è specificato quale fosse il regime tributario applicabile all'azienda (forfettario o normale). Nell'allegato n. 2 al medesimo verbale la Guardia di Finanza ha, inoltre, rilevato che la ditta non produceva almeno il 50% del prodotto offerto, aveva un numero di posti-letto e di coperti di molto superiore a quello consentito, era dotata di piscina, ed era attiva per tutto l'arco dell'anno.

I verbalizzanti, sulla base di tali gravi anomalie riscontrate, concludevano nel senso che “tutto ciò fa perdere all'azienda verificata i requisiti richiesti per esercitare l'agriturismo”.

Il *modus procedendi* dei verificatori nel caso *de quo* sembra corretto anche se, per maggiore completezza, avrebbe dovuto essere esaminato anche il profilo attinente alla tassazione degli incentivi (peraltro, indebitamente percepiti) e dei redditi dei fabbricati destinati all'attività.

Inoltre i verbalizzanti, come sopra rilevato per verbali di contenuto più limitato, avrebbero dovuto, in base ad un normale principio di collaborazione tra pubbliche Amministrazioni, inviare uno stralcio del p.v. alla Regione e al Comune in cui l'azienda era ubicata al fine dell'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza (revoca dell'autorizzazione – cancellazione dall'elenco regionale – recupero degli incentivi erogati). In data 30 aprile 1996 la Guardia di Finanza ha compilato un ultimo p.v. nei confronti dell'azienda agrituristica de qua – Verbale E) – rilevando, questa volta espressamente, che il soggetto verificato godeva del regime agevolato per la determinazione del reddito, ma non esercitava “attività diretta alla coltivazione del terreno nè all'allevamento di animali”, acquistava i prodotti alimentari “presso ingrossi”, effettuava il servizio di lavanderia all'interno dell'azienda ed aveva una struttura ricettiva, dal punto di vista dell'alloggio e della ristorazione, di gran lunga superiore a quella consentita

dalle norme regionali in materia. Vi è da aggiungere che, come risultava dal precedente verbale redatto nell'anno '95 -Verbale D) - l'attività dell'azienda si svolgeva per tutto il corso dell'anno. Anche in questo caso i verbalizzanti non hanno provveduto ad inviare stralcio del verbale alla Regione e al Comune competente. In conclusione, per quel che concerne l'azienda di cui ai verbali C), D) ed E), per ben tre volte visitata dai verbalizzanti, può asserirsi che la stessa esercitava e, con ogni probabilità, continua ad esercitare, (giovandosi di contributi indebitamente percepiti e utilizzando fabbricati, considerati, dal punto di vista fiscale, come destinati ad attività agricola), commettendo infrazioni formali e sostanziali di notevole gravità, una normale attività alberghiera, usufruendo di un regime fiscale agevolato e degli incentivi regionali e comunitari previsti.

L'immediato raccordo tra verificatori ed Enti locali avrebbe consentito di far venir meno immediatamente tale situazione gravemente lesiva degli interessi dell'Erario e, ancor più, di quelli, di carattere generalissimo, che la legge 730/85 mirava a tutelare.

### **B)**

L'azienda agrituristica di cui al Verbale F) è stata sottoposta ad un'accurata verifica generale relativa agli anni 1993 e 1994.

I verbalizzanti, nel corso dei riscontri effettuati, premesso che l'azienda, per l'anno 1993, non aveva posto in essere alcun registro previsto dalla normativa fiscale e che la stessa dal 1° gennaio 1994 aveva optato per la contabilità ordinaria, hanno potuto rilevare che:

- 1) per il 1993 i ricavi non annotati e dichiarati “da pensioni cavalli da terzi più ricavi da nolo propri cavalli per equitazione” ammontavano a lire 177.660.000; mentre non erano stati fatturati e dichiarati costi pari a lire 56.900.000;
- 2) per il 1994 (attraverso la gestione anche di locali adibiti a bar ristorante ed albergo) l'azienda aveva riscosso con la sola ristorazione (ivi compresi matrimoni per 500 persone e frequenti pranzi per centinaia di persone) lire 85.580.500, mentre aveva riscosso per il nolo e la pensione per cavalli lire 261.000.000, con una differenza tra ricavi annotati e constatati di ben lire 336.740.000.

Dagli allegati al p.v. risulta che l'azienda, che si avvaleva di beni strumentali per la ristorazione di notevole valore, per quel che concerne la mano d'opera utilizzava “personale occasionale”; aveva giacenze per cibi e bevande delle più svariate marche, acquistati nel normale mercato; disponeva di numerosi cavalli per riproduzione, maneggio etc. per un valore di decine di milioni.

Anche in relazione alla verifica de qua occorre osservare che i verbalizzanti non si sono soffermati sulla considerazione che, si può dire a prima vista, l'azienda verificata non possedeva in alcun modo i requisiti per l'esercizio



dell'agriturismo, facendo derivare da tale considerazione ogni conseguenza sotto l'aspetto della tassazione degli incentivi (di certo indebitamente percepiti) e dei redditi dei fabbricati (si suppone di dimensioni notevolissime data la molteplicità e vastità dei servizi resi) destinati all'attività.

L'evidenziazione di tali aspetti, oltre che sotto il profilo fiscale, avrebbe potuto essere utile, ove segnalata, all'A. G. (alla quale il p.v. è stato trasmesso per gli aspetti fiscali) per l'eventuale contestazione del reato di truffa ai danni degli enti locali e della stessa CEE e, di certo (nel caso in cui il p.v. fosse stato inviato in stralcio anche alla regione e al comune), avrebbe consentito a tali Enti di assumere i provvedimenti di competenza (revoca dell'autorizzazione – cancellazione dall'elenco regionale – recupero degli incentivi erogati). Quasi certamente l'azienda in questione, nonostante il rilevante recupero fiscale, così come centinaia e centinaia di altre sul territorio nazionale, continua ad esercitare "a tempo pieno", ossia non stagionalmente, la sua attività che nulla ha di agrituristico nei contenuti e nei fini ed è, anzi, in palese e completo contrasto con le norme che disciplinano il settore.

### C)

Del pari accurata appare la verifica generale conclusa con p.v. indicato con la lettera G) nei confronti di una ditta "esercitante le attività di allevamento di pesci in acque dolci, pesca sportiva, bar caffè fino al 4 dicembre 1993 e, da tale data, agriturismo".

Il p.v. in questo caso inizia con una puntuale elencazione delle disposizioni che disciplinano l'attività agrituristica e con la constatazione che:

- 1) "i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande, nell'esercizio dell'attività di agriturismo, sono stati acquistati interamente presso vari fornitori che esercitano attività commerciali", come è confermato dal fatto che la ditta, nell'esercizio dell'attività agricola, alleva esclusivamente pesci in quantità minime e non produce assolutamente altri prodotti agricoli;
- 2) i posti a sedere per la ristorazione sono in numero maggiore rispetto a quelli consentiti dalla legge regionale.

Dalla constatazione dell'evidente in ottemperanza a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività di agriturismo i verbalizzanti fanno discendere la conseguenza incontestabile della ricomprensione dell'attività svolta nell'ambito di "quella commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, quindi soggetta alle norme fiscali generali".

Il p.v. in esame che ha consentito, come quello di cui sopra – lettera B) –, recuperi fiscali per centinaia di milioni per II.DD. e IVA, si segnala, sotto il profilo metodologico, rispetto agli altri per un corretto e indispensabile approccio preliminare alla realtà economica sottoposta ad analisi sotto l'aspetto tributario. Appare, infatti, necessario in ogni caso che, in sede di verifica, i verbalizzanti si soffermino, anzitutto, a valutare la ricomprensibilità o meno del soggetto nell'ambito della speciale categoria delle aziende agrituristiche, così come

minuziosamente delineata dalla normativa in materia, al fine di determinare, sulla base degli esiti di tale analisi, quali debbano essere i parametri da porre "pregiudizialmente" a fondamento dell'attività di verifica.

Anche in relazione al p.v. di cui trattasi possono essere formulate le osservazioni svolte per altri p.v. circa la mancata rilevazione del trattamento fiscale degli incentivi e dei redditi derivanti dagli immobili destinati all'attività e circa il mancato raccordo con gli enti locali per consentire l'adozione di provvedimenti necessari per far venir meno situazioni di vero e proprio "abusivismo", oltre che il recupero degli incentivi erogati.

### D)

Presenta interessanti profili, infine, il p.v. di constatazione redatto nei confronti di una impresa agrituristica con sede nella regione Toscana (Verbale H).

In questo caso i verbalizzanti, facendo un raffronto tra i dati risultanti dal registro delle persone alloggiate, quanto al periodo di soggiorno, e quelli risultanti dall'esame della documentazione bancaria (movimentazioni effettuate su conti correnti accesi presso la Deutsche Bank e presso il Monte dei Paschi di Siena) pervenivano alla conclusione che "nel registro delle persone alloggiate, i soggiorni dei vari clienti erano stati riportati per tempi di gran lunga inferiori a quelli effettivi e che le ricevute ... erano state emesse tutte con corrispettivo inferiore al reale".

Da tale riscontro i verbalizzanti traevano conferma della circostanza che il soggetto in verifica, le cui scritture contabili erano del tutto inattendibili, "aveva di fatto praticato una vera e propria attività alberghiera e che l'opzione per l'agriturismo poteva essere definita di "comodo", nel senso che era stata praticata soltanto per beneficiare del particolare regime fiscale riservato a questo tipo di attività ricettiva, che dovrebbe essere in rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola, ma non lo era stato nel caso di specie". Riguardo all'attività di verifica in questione, che pure ha portato a notevoli risultati sia sotto il profilo della rilevazione dell'effettivo volume di affari sia sotto il profilo dell'IVA, si può osservare quanto segue.

I verbalizzanti avrebbero dovuto motivare più compiutamente la non ricomprensibilità del soggetto nell'ambito della categoria delle aziende agrituristiche facendo riferimento (così come è stato in precedenza rilevato) non solo alle discrepanze tra i periodi di soggiorno effettivi e quelli risultanti dalle ricevute emesse, ma al rispetto o meno di parametri qualificanti la specifica attività sulla base della normativa in materia.

In altri termini, per rendere assolutamente non contestabili le conclusioni cui erano pervenuti, i verbalizzanti avrebbero dovuto soffermarsi ad analizzare l'attività svolta dal contribuente per rilevare la corrispondenza o meno della stessa a quanto normativamente previsto sotto l'aspetto della provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti e delle bevande, del numero dei posti a sedere per la ristorazione, del numero dei posti – letto, della natura aziendale dei locali utilizzati per la ristorazione e il soggiorno, del rapporto tra il



tempo – lavoro dedicato all’agricoltura e quello dedicato all’esercizio dell’agriturismo, del carattere stagionale dell’ospitalità, delle caratteristiche delle attività ricreative e culturali organizzate dall’imprenditore e del loro essere “tipiche dell’azienda e dell’ambiente rurale e in connessione con le attività agricole aziendali” (106).

Ma vi è di più. Trattandosi di azienda ubicata nella regione Toscana, sarebbe stato doveroso un riferimento, sempre al fine di meglio motivare l’inesistenza di un rapporto di complementarietà e connessione tra attività agricola e attività agrituristiche, non solo al rapporto proporzionale tra il tempo-lavoro dedicato all’agricoltura e quello impiegato per l’agriturismo, ma anche alla relazione quantitativa tra l’ammontare delle entrate realizzate attraverso l’esercizio delle due attività (107).

La mancanza di un puntuale riscontro della situazione aziendale sotto i sopra segnalati aspetti potrebbe rendere fragile in sede contenziosa la conclusione cui i verbalizzanti sono pervenuti (sulla base dei soli riscontri bancari) circa la natura alberghiera e non agrituristiche dell’azienda e circa la conseguente non applicabilità del regime fiscale riservato all’attività ricettiva “in rapporto di connessione e complementarietà con l’azienda agricola”.

Per quest’ultimo verbale, infine, valgono le considerazioni ripetutamente sopra formulate circa l’assenza di analisi relative al trattamento fiscale degli incentivi e dei redditi derivanti dai fabbricati destinati all’attività e circa il mancato inoltro di notizie relative alla verifica agli enti locali per le iniziative di loro competenza.

## CONCLUSIONI

In una relazione, svolta nel 1988 (108), G. B. Ferri formulava, tra l’altro, le seguenti notazioni: “Può apparire un paradosso, proprio nello stesso codice civile in cui il proprietario (almeno quello di beni produttivi rilevanti per l’economia nazionale) sempre più finisce per assomigliare a un imprenditore, l’imprenditore agricolo (titolare di un’attività che si fonda sull’utilizzazione di un bene produttivo per eccellenza) finisce per assomigliare a un gentiluomo di campagna, che si limita a coltivare il proprio fondo e ad allevare il proprio bestiame e che vende (quando e se vende) o dona agli amici l’eventuale sovrappiù che egli stesso non riesce ad utilizzare in proprio”.

Tale paradosso (109), rapportato ad uno spettro più ampio di attività, è alla base dell’equivocità e del compromesso che informa, in via generale, la disciplina sull’agriturismo.

Il legislatore, infatti, pur conscio dell’enorme potenzialità insita nello sviluppo del turismo affiancato all’azienda agricola, tenta, in ogni modo, attraverso il ricorso ai criteri della complementarietà e della principalità di circoscrivere il fenomeno riconducendolo il più possibile alla situazione irrealistica e, per così dire, mitica del “gentiluomo di campagna” che, continuando a dedicare la maggior parte dei suoi sforzi alla coltivazione e all’allevamento di animali, ospita occasionalmente il viandante nella sua casa, nutrendolo con prodotti genuini e

ricreandolo di sera e di giorno con giochi e salutarie escursioni.

In tal modo, coerentemente con l’ipocrisia bucolica che ispira la legge 730/85, per un verso, si raggiunge lo scopo di legittimare l’esercizio dell’attività agrituristiche come attività agricola, per altro verso, si pone su un piano del tutto secondario, e quasi peccaminoso, il profitto che è, e non può che essere, il solo fattore che induce il “coltivatore ed allevatore” a comportamenti così generosi. Viene così a crearsi nella configurazione normativa una costruzione ibrida e astratta che, al fine di distinguere l’agriturismo dal turismo rurale, dal turismo delle campagne o dal turismo tout-court, ricorre a inadeguati e scoperti artifici del tutto fuori dalla logica comune, oltre che dalla logica giuridica, quali il ritenere complementare un’attività che spesso tale non è e il ricorrere a parametri quali il tempo – lavoro o la comparazione tra i redditi conseguiti per determinare la preminenza dell’attività agricola in senso stretto rispetto a quella agrituristiche. Vero è che, nonostante gli sforzi del legislatore e, si spera, la buona fede e l’impegno delle regioni e dei comuni nello svolgere il loro ruolo di stimolo e di controllo, lo schema di attività delineato dalla legge 730/85 va ben oltre, si potrebbe dire, per naturale forza espansiva, quello dell’imprenditore agricolo e, rompendo agevolmente gli argini posti dall’art. 2135 c.c., utilizzato per sorreggere fenomeni che la sua struttura più che cinquantennale non era certo destinata a sopportare, si colloca, di fatto, prepotentemente, sul piano dell’esercizio di un’impresa commerciale in senso stretto. E, per di più, sul piano dell’esercizio di un’impresa commerciale alla quale, come contrappeso della concessione di contributi, si impedisce, in astratto, ogni sviluppo definendone in modo meticoloso limiti, finalità, mortificando così il principio di libera iniziativa economica in possibile violazione dell’art. 41 della Costituzione. Che tale sia l’effettiva situazione è dimostrato dal fatto che la maggior parte delle aziende agrituristiche hanno, nel corso degli ultimi anni, rinunciato al regime fiscale di favore adottato dal legislatore con l’art. 5 della legge 413/91, optando per il regime normale, rendendo evidente con ciò di preferire all’area di una elusione consacrata ex lege e faticosamente perseguita dalle associazioni di categoria, quella, ancor più comoda della evasione e, nel contempo, di sostenere certamente costi (per acquisto di prodotti e attrezzature estranee all’attività agricola) la cui emersione è apparsa contabilmente più vantaggiosa sotto il profilo fiscale. Ciò conferma che siamo di fronte, nella stragrande maggioranza dei casi, a vere e proprie imprese commerciali nei confronti delle quali appare assolutamente ingiustificabile il perpetuarsi di una politica di favore tributario e previdenziale (che, tra l’altro, esse stesse in prevalenza rifiutano).

Le vicende dell’agriturismo, conclusivamente, costituiscono un significativo punto di crisi di una normativa superata e insufficiente, il caso paradigmatico della impossibilità di sostenere ulteriormente anche a livello di disciplina civilistica, sulla base di criteri ormai datati e di riserve mentali ottocentesche, la distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale. Occorre quindi nel settore de quo (ma anche in senso più generale, posto che l’impresa agricola è collocata, nell’ambito del codice civile, in una posizione del tutto non confacente



rispetto alle sue potenzialità creative di valore aggiunto alla produzione agricola) uno sforzo del legislatore chiaro ed inequivoco che consenta (auspicabilmente con il consenso degli operatori interessati) agli imprenditori del settore di dare libero sfogo ad una iniziativa economica che è certamente di primario interesse per il Paese e che, ormai, deve essere inserita in una dimensione europea. Le considerazioni sopra svolte hanno carattere generalissimo e sono intese ad evidenziare, in via sintetica, l'inadeguatezza, rispetto all'importanza socio-economica del fenomeno dell'agriturismo, della vigente normativa nazionale e regionale e della stessa normativa tributaria che, come si è detto, pur non recependo le istanze di categoria circa la configurazione dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'agriturismo quali redditi determinabili alla stregua di un criterio automatico catastale, ha tuttavia, introdotto una disciplina ingiustificatamente agevolativa rispetto alle effettive dimensioni ed ai contenuti delle realtà aziendali e generatrice di una macroscopica elusione fiscale, che altera la situazione concorrenziale tra soggetti fornitori di identici servizi di ristorazione e alberghieri.



## Bibliografia

(in ordine di citazione)

- F. M. AGNOLI, "Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione" - Ed. Agricole 1991;
- N. IRTI, "Appunti per una classificazione dei contratti agrari" in Riv. Dir. Agr. 1961;
- VIVANTE, "Trattato di diritto commerciale", terza ed., Milano, 1906;
- T. ASCARELLI, "Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione" in Riv. It. sc. giur. 1952 - 53, pag. 36 ss.;
- A. ASQUINI, voce Codice di Commercio in Enc. Dir. VII Milano, 1960, pag. 255 ss.;
- T. ASCARELLI, "Corso di diritto commerciale", 1962;
- PUTZOLU, "L'impresa agraria";
- L. FRANCARIO, "L'impresa agricola di servizi", Jovene, 1988;
- G. GIUFFRIDA, voce "Imprenditore agricolo" in Enc. Dir. Milano, 1970, pag. 550;
- E. ROMAGNOLI, "L'impresa agricola", nel Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO, Utet, 1986;
- M. BIONE, "L'imprenditore agricolo";
- Relazione al re al Libro del lavoro n. 863;
- F. M. AGNOLI, "Agriturismo, problemi giuridici e limiti operativi", ed. Edagricole, Bologna, 1977;
- F. ALBISINNI, "Giudici e agriturismo - Casi e materiali per un repertorio", Jovene, 1933;
- G. GORLA, "Giurisprudenza" in Enc. Dir. Giuffrè XIX;
- F. ALBISINNI, "Basi normative dell'agriturismo - indicazioni statali e regionali" in TAR - 1982, pag. 255 ss.;
- A. MARCELLI, "La prima normativa sull'agriturismo" in Nuovo Dir. Agr., 1977, pag. 299 ss.;
- C. LAZZARA, "Impresa Agricola" in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli Foro It., 1980, pag. 81;
- F. BASSANINI, "Le regioni fra Stato e comunità locali", «Il Mulino», 1976;
- G. ALPA, "Commento agli artt. 5-8 della legge 17 maggio 1983 n. 217" in Nuove leggi civ. comm. 1984;
- L. FRANCARIO - L. PAOLONI, "L'impresa agrituristica" Jovene, 1989;
- "Una legge assurda concimerà l'agriturismo" in F.I.P.E., - Notizie, febbraio 1985; "Legge Agriturismo - Primo sì del Senato, con la nuova normativa





- frenati i favoritismi” in «Commercio e turismo», luglio 1985;
- M. CHITI, “Problemi giuridici dell’agriturismo: la dimensione comunitaria e nazionale” - Relazione al Convegno sull’agriturismo e turismo rurale oggi - Fiesole 15-17 aprile 1989;
  - L. FRANCARIO, Intervento al Seminario su “Legge sull’agriturismo - Come attuarla - Come gestirla” promosso dalla Provincia di Firenze, 1986, n. 100;
  - D. CASTELLUCCI “Sulla circolare n. 10/86 del Ministero dell’agricoltura e foreste” in «Terranostra» agosto - ottobre 1986;
  - L. FRANCARIO, “L’agriturismo quale attività agricola di servizio” in Atti del primo Convegno nazionale di studi su agriturismo e turismo rurale oggi, Fiesole 15-17 aprile 1988;
  - L. FRANCARIO, “L’impresa agrituristica” - Jovene, 1989;
  - L. JANNUCCI, «Agriturismo e attività “connesse” all’agricoltura» in Riv. Dir. Civ. 1987, II, pag. 199 ss.;
  - A. JANNARELLI, “Part-time agricolo - Origini, sviluppo, riflessi sociali e giuridici del fenomeno” - in Riv. Dir. Agr. 1988, I, pag. 87;
  - N. FERRUCCI, “Agriturismo” in Digesto delle discipline privatistiche, I Sez. Civ., Torino, 1987;
  - A. CARROZZA, “Agriturismo” in Dizionari del diritto privato a cura di Irti, Diritto agrario, Milano, 1983, pag. 68;
  - G. P. CIGARINI, “Vendita diretta dei prodotti agricoli” in Dizionario di diritto privato a cura di Irti, pag. 899;
  - A. GENOVESE, “La nozione giuridica dell’imprenditore agricolo” in Riv. Dir. Agr. 1991, 227, pag. 269;
  - P. MASI, “Impresa agricola e legislazione fiscale” in Dizionario di diritto agrario, a cura di A. Carrozza, Giuffrè, 1983, pag. 439 ss.;
  - F. ALBISINNI, «Agriturismo come attività agricola “non normale” e causa di risoluzione del contratto di affitto agrario» in Riv. Dir. Agr. 1994, pag. 140;
  - A. JANNARELLI, “Affitto di fondo rustico e allevamento di cavalli da corsa”, in Foro It. 1994 con nota di segnalazione di D. Bellantuono;
  - F. ALBISINNI, “L’agricoltore, il maneggio e il purosangue” in Giur. Agr. e dell’Ambiente, 1995;
  - C. FUSAI, “L’inquadramento e gli adempimenti fiscali dell’impresa agrituristica” in «Terra e vita», giugno 1988;
  - C. CECCHI, Intervento al convegno su «Agriturismo e turismo rurale oggi» - Firenze 15-17 aprile 1988;
  - F. DAJALA VALVA, “Problemi fiscali del settore” in «Turismo verde» 1986, n. 8/9, pag. 8 ss.;
  - G. MASI, “Agriturismo trattamento tributario”, in «Il Fisco», 1987, n. 38, pag. 5919 ss.;
  - G. PASSAMONTI, “Redditi agrari e d’impresa nelle aziende agricole” IPSOA, 1985, pagg. 235 ss.;

- GIOVAN BATTISTA D’AGOSTINO, “Coesistenza di due imprese in capo a uno stesso imprenditore: impresa agraria e commerciale”, in «Il Fisco» n. 41/1990, pag. 6546;
- G. PASSAMONTI, “Tempi duri per l’agriturismo” in Comm. Trib. n. 1/1990, pag. 10;
- V. VANELLI, “La nuova disciplina fiscale dell’agriturismo” in «Il Fisco» 28/1992, pag. 6922;
- Supplemento economico del «Il Corriere della Sera» del 10 Settembre 1996;
- Supplemento economico del «Il Corriere della Sera» del 22 ottobre 1996: intervista a Raimondo Ferro (Segretario Lombardia «Terranostra»);
- Supplemento AFFARI E FINANZA de La Repubblica del 30 gennaio 1995: articoli “Affari al galoppo - Maneggi e Agriturismo - Costi e Ricavi”; “Agriturismo un buon retiro con profitto”;
- «Il Messaggero» del 22 marzo 1996, pag. 35 (cronaca di Frosinone);
- «Il Corriere della Sera» del 9 marzo 1997, pag. 25;
- G. B. FERRI, “Fondo e azienda nell’impresa agricola”, Relazione svolta nelle seconde giornate camerti di Diritto Agrario Comunitario, Ancona 12-14 maggio 1988;
- G. FERRI, “L’impresa agricola é un’impresa in senso tecnico?” in Atti del terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, Milano, 1954, Pag. 397 ss.;
- E. D’URSO - F. VIGORITA, relazione al Comitato di Coordinamento del Se.C.I.T. in data 26 luglio 1993, concernente l’“IVA - Aliquota agevolata nel settore edilizio - Talune problematiche fiscali e giuridiche” (delibera n. 100/93 del Comitato di Coordinamento).





NOTE

1. Vedi in tal senso F. M. Agnoli «Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione» - Ed. Agricole 1991, pag. 16 e pag. 42 nota 1.
2. N. Irti, «Appunti per una classificazione dei contratti agrari» in Riv. dir. Agr. 1961, pag. 672.
3. Vedi Vivante, «Trattato di diritto commerciale I», terza ed. Milano 1906, pag. 16 e pag. 158.
4. Vedi T. Ascarelli: «Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione» in Riv. It. sc. giur. 1952-53, pag. 36 ss.; A. Asquini, voce Codice di Commercio in Enc. dir. VII Milano 1960 pag. 255 ss..
5. Vedi T. Ascarelli: «Corso di diritto commerciale» 1962 pag. 130; Putzolu: «L'impresa agraria», pag. 201.
6. Vedi in tal senso L. Francario: «L'impresa agricola di servizi»; Jovene, 1988 pag. 219 - nel senso invece che l'art. 2135 codice civile rappresenta una specificazione dell'art. 2082 cod. civ., vedi G. Giuffrida: voce «Imprenditore agricolo» in Enc. dir. XX Milano, 1970, pag. 550; E. Romagnoli: «L'impresa agricola» nel trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet, 1986, pag. 1126.
7. Vedi M. Bione: «L'imprenditore agricolo», pag. 474.
8. Vedi in tal senso Francario op. cit. pag. 231.
9. In proposito la relazione al Re al libro del lavoro n. 863 così significativamente si esprime: «la normativa va naturalmente determinata in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata; è pertanto un concetto che si adegua ottimamente alle mutevoli condizioni di luogo e di tempo e che consente una interpretazione evolutiva della norma in relazione all'evolversi della tecnica agricola».
10. «L'impresa agricola», nel Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno UTET cit. pag. 1120.
11. In tal senso vedi F. M. Agnoli «Agriturismo, problemi giuridici e limiti operativi» - ed. Edagricole, Bologna 1977.
12. Vedi in tal senso F. M. Agnoli - «Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione» cit. pag. 9.
13. Vedi F. Albisinni in «Giudici e Agriturismo - Casi e materiali per un repertorio» Jovene, 1993 pag. XI.
14. Vedi in proposito G. Gorla «Giurisprudenza» in Enc. Dir. Giuffrè XIX, pag. 490.
15. Vedi ad es. F. M. Agnoli, ultima opera citata pag. 9 e ss.
16. Vedi F. M. Agnoli «Agriturismo, problemi giuridici possibilità e limiti operativi», cit..
17. Mentre su tale ultima osservazione si può concordare con l'Autore citato

- nella precedente nota, che esattamente la motiva sulla base della considerazione della «unitarietà della natura, sia dell'ordinamento giuridico sia della tecnica agraria, pur nelle loro differenti manifestazioni di adattamento alle locali necessità», sembra, invece, palesemente eccessiva l'applicazione che lo stesso autore opera del principio di «normalità anche ai casi in cui una certa attività sia svolta in connessione con quella fondamentale da un certo numero di agricoltori di una zona che rappresentino una minoranza rispetto agli altri». È evidente, infatti, che, per tal verso, attraverso il criterio del caso per caso, gli aspetti tecnici specifici della conduzione del fondo prevaricano il criterio giuridico della «normalità» che, pur essendo estremamente mutevole ed elastico, non può essere forzato al punto da ricomprendere in esso ciò che «normale» non è.
18. Vedi ad es. Albisinni «Basi normative dell'agriturismo - indicazioni statali e regionali», in TAR 1982, 255 ss.; A. Marcelli «La prima normativa sull'agriturismo» in Nuovo Dir. Agr. 1977, pag. 299 ss.; F. M. Agnoli, «Agriturismo» cit.; C. Lazzara «Impresa agricola» in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli Foro It. 1980 pag. 81.
  19. In proposito V. Lazzara opera citata pag. 8 che parla di «una vera e propria tipizzazione legale di talune attività, fra cui l'agriturismo». Quanto al ruolo anticipatore in diversi settori della legislazione regionale negli anni '70, V. F. Bassanini «Le regioni fra Stato e comunità locali», «Il Mulino», 1976 pagg. 87-88, il quale sottolinea «la singolare inversione di tempi e, in parte, anche di ruoli rispetto al tradizionale modo di intendere il rapporto fra leggi statali di cornice e legislazione regionale».
  20. Legge provinciale Trento, 20 marzo 1973, n. 11; Legge provinciale Bolzano, 1° settembre 1973, n. 42; legge regionale Valle d'Aosta, 8 ottobre 1973, n. 37.
  21. Per una raccolta della legislazione regionale in materia Vedi: «Notiziario Agrituristico - Terranostra», Roma, 1984 n. 6/8.
  22. Vedi in proposito Corte Costituzionale 16 febbraio 1982, n. 41 in Foro It. 612 e in Nuovo Dir. Agr., 1982, 557.
  23. Vedi sul punto G. Alpa: «Commento agli artt. 5-8 della legge 17 maggio 1983 n. 217», in Nuove leggi civ. comm. 1984, 1180 e, più in generale, circa gli ipotetici ostacoli frapposti da tale normativa L. Francario in L. Francario - L. Paoloni, «Impresa agrituristica» Jovene 1989, pagg. 6-10.
  24. Pret. Monte Sant'Angelo, luglio 1978 in «Giudici e agriturismo» a cura di F. Albisinni, pagg. 163-165.
  25. Vedi Cass. sez. Lav. 6 giugno 1969 n. 1467 in Riv. It. Prev. Soc. 1962, n. 69; Cons. di Stato. Sez. II, 26 agosto 1954, parere n. 687 in Prev. Soc. Agricola, 1955, n. 50.
  26. Sez. III penale 26 ottobre 1979 n. 8884, in Riv. Dir. Agr., 1979 II, 34.
  27. Sez. III penale 29.4.1983. Ric. Angiulli e altri in Giust. Pen. 1984, II, 147.
  28. 1° ottobre 1982 - Imp. Ajò in Riv. Giur. Edil. 1983, I, 712.
  29. In proposito acutamente osserva F. Albisinni nel cit. «Giudici e



Agriturismo casi e materiali per un repertorio» pagg. 22 e 55, che la legge quadro sull'agriturismo non occorre se si fosse restati nella logica tradizionale dell'esonero che caratterizza lo statuto dell'imprenditore agricolo, visto tradizionalmente dagli studiosi di diritto commerciale, come negazione, non essere, «sottrazione» alle norme che regolano l'impresa commerciale. Infatti, accertato che, in base alla vigente legge sul turismo, l'attività agrituristica rientrava nel modello del «privilegio», cioè dall'esclusione dallo statuto dell'imprenditore turistico, null'altro sarebbe stato necessario.

30. Vedi F. Albisinni op. cit. pag. 27.
31. Vedi in proposito L. Francario op. cit. p.167 e segg.
32. Vedi l'articolo «Una legge assurda concimerà l'agriturismo» in «F.I.P.E. - Notizie», febbraio 1985 nel quale è espresso un giudizio fortemente negativo circa le iniziative legislative in corso, giudizio poi attenuato ma non capovolto in seguito ad alcune modifiche apportate dal Senato: V. «Legge agriturismo - Primo "si" del Senato, con la nuova normativa frenati i favoritismi» in «Commercio e turismo», luglio 1985.
33. Tale criterio secondo il Francario, op. cit. pag. 135 e segg., con la legge-quadro sull'agriturismo «conosce la sua apoteosi ma anche l'inizio di una caduta verticale che si dimostrerà sempre più rovinosa nei prossimi anni, man mano che il legislatore provvederà a tipizzare le sempre più nuove forme di esercizio dell'agricoltura».
34. Vedi in tal senso F. Albisinni op. cit. pag. 24.
35. L'Albisinni osserva acutamente al riguardo - v. op. cit. pag. 28 che «la legge n. 730 non è, in senso proprio, una legge sull'agriturismo, bensì una legge sulle attività agricole».
36. Vedi ad es. art. 4 legge regione Basilicata 7 agosto 1986, n. 14.
37. Vedi art. 4 legge regionale della Regione Toscana 3 giugno 1987, n. 36.
38. Art. 4 cit. settimo comma.
39. In tal senso vedi. M. Chiti «Problemi giuridici dell'agriturismo» - «Le dimensioni comunitarie e nazionali» Relazione al convegno sull'agriturismo e turismo rurale oggi - Fiesole 15-17 aprile 1989 - Vedi anche L. Francario, intervento al Seminario su «Legge sull'agriturismo - Come attuarla - Come gestirla» promosso dalla Provincia di Firenze, 1986 n. 100.
40. Un'acuta, quanto agevole, critica ai due criteri è rinvenibile in F. M. Agnoli, op. cit. pag. 11, che, a sua volta, fa rinvio a quanto asserito da D. Castellucci in «Sulla circolare n. 10/86 del Ministero dell'agricoltura e foreste» in «Terranostra» agosto-ottobre 1986. L'autore rileva che il criterio del reddito se può riuscire utile, nella sua rozza semplicità, agli uffici burocratici, ha l'effetto abnorme di precludere, specie nelle zone meno dotate dal punto di vista agrario e montane, dove più modesto è il reddito derivante da una pure intensa (come impegno di tempo e di lavoro) attività di coltivazione o di allevamento, lo svolgimento di qualsiasi

attività agrituristica, rendendo così più sfavorevole la posizione delle aziende più bisognose di integrazione di reddito. Per quel che riguarda il rapporto tempo-lavoro l'autore fa presente che tale criterio è «pericoloso ed erroneo», specie se gli si attribuisce valore assoluto, non potendosi escludere che l'attività per sua natura agricola conservi carattere di principalità pur se il tempo lavorativo dedicatole sia minore di quello richiesto dall'impegno turistico, almeno nel periodo dell'anno nel quale questo deve assumere la massima espansione per quel che riguarda la sua forma più caratteristica dell'ospitalità.

41. Art. 4, settimo comma, Legge regionale toscana.
42. Vedi L. Francario - «L'agriturismo quale attività agricola di servizio» in Atti del 1° Convegno nazionale di studi su «Agriturismo e turismo rurale oggi» (Fiesole 15-17 aprile 1988) Firenze, 1988, n. 20 e dello stesso autore «L'impresa agrituristica» - Jovene, 1989 pag. 38.
43. In proposito l'Agnoli op. cit. pag. 44 ss. rileva che, pur non dovendo essere interpretata rigorosamente l'espressione «stagionale», altrimenti l'attività agrituristica dovrebbe coincidere con una o più - non con tutte - le stagioni dell'anno, nei casi in cui le leggi regionali non contengono riferimento alcuno alla stagionalità dell'alloggio, per salvare la conformità di tali leggi ai principi della legge-quadro, e quindi la loro legittimità sotto il profilo costituzionale, si deve presumere che i limiti debbano essere fissati in via amministrativa dall'assessore regionale all'agricoltura ovvero dal Comune competente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
44. Vedi Agnoli op. cit. pag. 45 nota 4.
45. Vedi ad es. L. Francario - L.Paoloni «L'impresa agrituristica» cit. pag. 65 nota 8.
46. Vedi ad es. L. Jannucci: «Agriturismo e attività "connesse" all'agricoltura» in Riv. Dir. Civ., 1987, II, pag. 199 ss.
47. Vedi F. M. Agnoli op. cit. pag. 50 ss.
48. Vedi autori da ultimo citati op. cit. nonché A. Jannarelli, «Part-time agricolo - Origini, sviluppo, riflessi sociali e giuridici del fenomeno» in Riv. dir. agr. 1988, I, pag. 87 il quale fa riferimento al riguardo alla figura dell'imprenditore agricolo «pluriattivo», figura caratterizzante il sistema economico post-industriale, il quale destina parte del suo lavoro alla produzione di servizi che «trovano nella struttura agricola un punto di riferimento e di supporto». Su tale tema del part-time in agricoltura v. anche N. Ferrucci, «Agriturismo», in Digesto delle discipline privatistiche, I sez. civ., Torino, 1987.
49. Sul punto dell'allevamento finalizzato al turismo equestre e sull'allevamento del pesce a fini di pesca sportiva interessante è la posizione del Francario, «L'impresa agrituristica» cit. pag. 45 e pagg. 68-69, il quale asserisce che, mentre l'allevamento avente lo scopo di produrre un servizio di natura agrituristica è compatibile con la logica originaria all'art. 2135 codice civile - ricavata attraverso una lettura



- moderna della norma base che tenga conto dell'evoluzione normativa che ha legittimato «la produzione di servizi di natura non ausiliaria, direttamente rivolti al mercato dei consumatori» – l'allevamento del pesce per fini di pesca sportiva, pur richiamato dalla legislazione regionale tra le attività agrituristiche, sarebbe riconducibile all'agricoltura non già in forza dell'assimilazione all'attività principale di allevamento del bestiame, bensì «in forza della sua assimilabilità ad una attività agricola di servizi, quale quella agrituristica consistente nell'attività ricreativa».
50. In relazione a tale attività didattica il Francario, ultima op. cit. pagg. 45-46, solleva perplessità circa la sua riferibilità all'art.2, ultimo comma, lett. c), della legge 730/85, pur interpretato estensivamente, e prospetta al riguardo un rinvio al criterio di connessione inteso in senso sempre più evolutivo.
  51. Questa è l'interpretazione del Francario, op. ult. cit. pag.72.
  52. Vedi Francario op. cit. pag. 41; G. P. Cigarini, «Vendita diretta dei prodotti agricoli» in Dizionari del diritto privato, pag. 899; Agnoli op. cit. pag. 52; A. Carrozza, «Agriturismo» in Dizionari del diritto privato a cura di Irti, Diritto Agrario, Milano 1983, p. 68.
  53. Vedi Agnoli op. ult. cit. pagg. 54-56.
  54. Vedi legge Provincia di Trento art. 2.
  55. Art. 9 comma 2 della cit. legge n. 59/1963.
  56. Vedi in tal senso legge Regione Basilicata 7 agosto 1986, n. 14 - Vedi anche legge Regione Piemonte 17 agosto 1989, n. 50.
  57. Vedi F. M. Agnoli op. cit. pag. 54.
  58. Art. 4, primo comma legge 730/85: «Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge».
  59. In proposito Francario op. ult. cit. pag. 74 osserva che la determinazione del numero di sei stanze recepita da alcune regioni deriva probabilmente dalla nozione di affittacamere contenuta nella legge 17 maggio 1983 n. 217 – «legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» – in cui viene sancito, all'art. 6, che «sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari».
  60. Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 art. 6, comma secondo, lett. b), n. 3.
  61. Legge regionale 6 giugno 1987 n. 25, art. 20, primo comma.
  62. Legge regionale cit., art. 6, comma secondo, lett. b), n. 3.
  63. Art. 4 legge regionale cit.
  64. Art. 2, secondo comma, legge 730/85.
  65. Vedi art. 6 legge regionale Toscana, in ispecie lett. e).

66. Così F. Albinin «Giudici e agriturismo» cit. XII - Appare significativo rammentare in proposito che, con riferimento alle ancora indeterminate posizioni di parte degli interpreti e di gran parte dei giudici, R. Costi, in «Forme Societarie e attività agricola», in Atti dei Georgofili - Firenze 28 gennaio 1993, 39 p. 46, sottolinea che l'immagine tuttora dominante è quella di un'agricoltura bucolica, indifferente alle esigenze organizzative.
67. Anche in conseguenza di posizioni dottrinarie estremamente critiche. Vedi ad es. A. Genovese «La nozione giuridica dell'imprenditore agricolo», in Riv. Dir. Agr. 1991, 227, pag. 269, il quale afferma che l'agriturismo è un'attività «collaterale ed estranea all'attività agraria in senso proprio» che permette all'imprenditore agricolo «di aggiungere alla qualità propria anche quella di imprenditore commerciale».
68. Cass. Sez. III penale, 23 ottobre 1986 n. 11716; Sez. penale, 8 maggio 1987 n. 5617; Sez. III penale, 6 novembre 1989 n. 15168.
69. Vedi ad es. P. Masi «Impresa agricola e legislazione fiscale», in Dizionario di Diritto Agrario, a cura di A. Carrozza, Giuffrè, 1983, pagg. 439 ss..
70. Cass. Sez. III penale, 9 novembre 1989 - pubblicata con la motivazione in «Giudici e agriturismo» cit. pag. 135.
71. Art. 665 codice penale «Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati: chiunque, senza la licenza dell'autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o cura, è punito ...».
72. Cass. Sez. III civile 9 luglio 1992, n. 8385 in Dir. e Giur. Agr. 1993. Tale sentenza è stata ampiamente commentata da F. Albinin, «Agriturismo come attività agricola "non normale" e causa di risoluzione del contratto di affitto agrario» in Dir. Giur. Agr. 1993.
73. Pubblicata con nota di Nicolette Ferrucci in Riv. Dir. Agr. 1994, pag. 140.
74. Concezione quest'ultima che, del resto, traspare in modo abbastanza evidente da altri precedenti della stessa Corte relativi a controversie attinenti al contratto di affitto di fondo rustico in rapporto con attività diverse da quelle di coltivazione. Vedi, fra le più recenti, la emblematica sentenza delle Sezioni Unite in materia di affitto di fondo rustico ed esercizio dell'attività di allevamento di cavalli da corsa: Cass. sez. Un. 25 novembre 1993 n. 11648 in Giur. Agr. e dell'Ambiente 1994, pag. 344 con nota di A. Jannarelli: «Affitto di fondo rustico e allevamento di cavalli da corsa»; in Foro it. 1994, I c. 742, con nota di segnalazione di D. Bellantuono - Per un ulteriore commento dottrinale alla sentenza delle Sezioni Unite, Vedi F. Albinin, «L'agricoltore, il maneggio e il purosangue» in Giur. Agr. e dell'Ambiente 1995, I.
75. Cass. Sez. III civ. 27 novembre 1991 n. 12684, in Riv. Dir. Agr. 1994, pag. 140.
76. Pretura di Vicenza, 16 gennaio 1991, Sottoriva I da contro U.P.I.C.A. edita per la prima volta in «Giudici e Agriturismo» cit. pag. 144.



77. Risoluzione ministeriale n. 360945 del 13 aprile 1977; Risoluzione ministeriale n. 7/4420 del 7 luglio 1982», in «Il Fisco» n. 29/1982 pag. 3517; Risoluzione ministeriale n. 395711 del 28 maggio 1984, in «Il Fisco» n. 29/1984, pag. 3919.
78. D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633; D.P.R. n. 598, 599, 600 e 602 del 1973; Art. 28 del D.P.R. 597/1973, ora articolo 29 del Testo Unico Imposte Dirette.
79. In proposito si rammenta che, in relazione all'impegno assunto dal Governo in forza dell'ordine del giorno approvato dal Parlamento al momento di licenziare la legge 730/85, furono presentate due proposte di legge: quella n. 2465 presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 1988 e il disegno di legge n. 970 presentato al Senato il 7 aprile dello stesso anno.
80. Così ad es. C. Fusai, «L'inquadramento e gli adempimenti fiscali dell'impresa agrituristica», in «Terra e Vita», giugno 1988, il quale afferma che «l'assenza di una disciplina fiscale specifica per l'agriturismo costituisce una grave carenza e un evidente controsenso»; C. Cecchi in un intervento al convegno su «Agriturismo e turismo rurale oggi» - Firenze 15-17 aprile 1988 (in contrasto con tutta la dottrina in materia dell'epoca: v. ad es. F. Dajala Valva, «Problemi fiscali del settore», in «Turismo verde», 1986 nn. 8/9, pag. 8 ss.; G. Masi, «Agriturismo trattamento tributario» in «Il Fisco», 1987 n. 38 pagg. 5919 ss.; G. Passamonti «Redditi agrari e d'impresa nelle aziende agricole», IPSOA, 1985, pagg. 235 ss. è giunto ad affermare che i redditi agrituristici rientrano fra i redditi fondiari di cui all'art. 22 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non applicandosi al caso di specie l'art. 81 del medesimo D.P.R. n. 917, in quanto i redditi de quibus non deriverebbero da terreni o fabbricati distratti dalle attività agricole in forza dell'art. 2, II comma della legge 730/85 secondo cui «lo svolgimento di attività agrituristiche... non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati». Lo stesso Cecchi nel medesimo intervento ha sostenuto l'integrale applicabilità ai fini IVA del regime speciale di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72, senza che occorra, dunque, una denuncia di inizio di nuova attività ovvero la tenuta di una contabilità separata.
81. Cass. III Pen. 23 ottobre 1986 n. 11716 in Corriere Tributario, 1986, n. 46, pag. 3193 e Cass. III Pen. 6 novembre 1989 n. 15168, già in precedenza citate in quanto contenenti principi di valenza anche civilistica.
82. È da rilevare che il superamento dell'indirizzo dell'Amministrazione sul punto da parte della Corte con la sentenza de qua appariva perfettamente coerente con il dettato della legge-quadro, successiva alla risoluzione Ministeriale del 7 luglio 1982, che conferiva, in modo inequivoco, all'attività agrituristica la caratteristica della «professionalità», con la conseguenza della valutazione del relativo reddito, in base all'art. 51 del vigente D.P.R. 597/1973, come reddito d'impresa.
83. Concezione autorevolmente avallata ancora alla fine del 1987, nonostante

la configurazione dell'attività agrituristica delineata nella legge 730/85, dal Ministro delle finanze il quale, nel rispondere ad una interrogazione presentata dal deputato Giovanna Tealdi, dichiarava che «le norme della legge 730/85 danno solo una definizione delle attività agrituristiche ... senza, peraltro, recare alcuna disposizione innovativa di carattere fiscale», per la qualcosa una tale attività «deve continuare ad essere inquadrata, sotto il profilo tributario, tra le tipologie reddituali riguardanti le attività occasionali».

84. È noto che, se non c'è esercizio professionale di una attività, non può parlarsi, né ai fini IVA, né ai fini IRPEF, di esercizio di impresa il quale soltanto fa sorgere l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, con tutte le conseguenze di portata penalistica che ne possono derivare, in caso di omissione, ai sensi della legge n. 516 del 7 agosto 1982.
85. Come è avvenuto, ad esempio, per la funghicoltura - Vedi legge 5 aprile 1985 n. 126. Per il periodo successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, l'art. 3, comma 4, lett. a), n. 1 del collegato alla legge finanziaria per il 1997 ha eliminato dalle attività considerate agricole quella relativa alla funghicoltura. Per tale attività varranno, pertanto, i limiti previsti dall'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. n. 917/1986 non essendo più la stessa configurabile per presunzione, a decorrere dalla suddetta data, come attività produttiva di reddito agrario.
86. In senso favorevole ai principi in materia tributaria dettati nella sentenza n. 15168/89 v. Giovan Battista D'Agostino, «Coesistenza di due imprese in capo a uno stesso imprenditore: impresa agraria e commerciale», in «Il Fisco» n. 41/1990, pag. 6546. Per un allarmato commento v. Gianni Passamonti, «Tempi duri per l'agriturismo», in Comm. Trib. n. 1/1990, pag. 10; per una critica che appare esatta sotto l'aspetto del carattere non convincente di alcuni argomenti contenuti nella motivazione (e, in particolare, di quello secondo il quale la natura commerciale dell'attività agrituristica deriverebbe non da una indifferenza della normativa fiscale rispetto a quella civilistica-principio che sarebbe stato di per sé sufficiente a sorreggere la decisione della Suprema Corte - ma dall'esistenza di una espressa regolamentazione statale (legge-quadro) e regionale, per quel che concerne l'autorizzazione comunale previa iscrizione nel registro regionale, la disciplina degli esercizi pubblici per la salubrità degli ambienti ricettivi e per la somministrazione degli alimenti, la legittimazione degli esercenti che debbono essere in possesso di libretto sanitario e immuni da condanna per reati contro l'industria e commercio) v. V. Vanelli, «La nuova disciplina fiscale dell'agriturismo», in «Il Fisco» 28/1992, pag. 6922, nota 4, che, in proposito, osserva «pare che la Cassazione abbia alquanto travisato la natura del fenomeno, motivando la sentenza in modo contraddittorio: in realtà l'agriturismo è per definizione attività subordinata a quella agricola, tant'è che non costituisce nemmeno distrazione degli immobili dall'uso agricolo, mentre l'applicazione della





disciplina degli esercizi pubblici appare ispirata soprattutto da un'esigenza di tutela dell'interesse collettivo all'igiene e salubrità degli alimenti e dei locali adibiti alla ricezione".

87. L'ultimo esempio di tale approccio al problema è costituito dalla proposta n. 1534 presentata alla Camera il 23 settembre 1987.
88. Già contenuta in modo esplicito nella proposta di legge, presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 1988 e nel disegno di legge n. 970, presentato al Senato il 7 aprile 1988 sui contenuti del quale ultimo ci si è soffermati nel precedente paragrafo.
89. Vedi in tal senso la già citata sentenza della Cassazione n. 15168/1989.
90. L'art.3, comma 4, lett. b) legge n. 662/96 ha escluso dalla determinazione forfettaria su base catastale del reddito agrario anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice, conseguentemente, sembra porsi un'esigenza di raccordo fra quest'ultima norma e l'art. 5 legge n. 413/91 nel senso di escludere dalla determinazione forfettaria delle Imposte Dirette prevista per le aziende agrituristiche anche dette società di persone.
91. Decreto legge 28 dicembre 1989, n. 414 e decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165.
92. Art. 51, comma 2, lett. c), riferito all'art. 29, comma 2, del D.P.R. 917/1986. Occorre rilevare che, come fatto presente nella precedente nota 90, l'art. 3, comma 4, del collegato alla legge finanziaria 1997, ha ulteriormente ristretto l'ambito dei soggetti per i quali il reddito derivante da alcune coltivazioni può essere determinato secondo le regole catastali. In tale norma, infatti, con una modifica all'art. 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. 917/1986, viene previsto che i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività elencate nell'art. 29, anche nei limiti previsti dalla stessa norma, sono considerati comunque redditi di impresa anche se prodotti dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice. Tale disposizione, analoga a quella già prevista per le società di capitali e per gli enti di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 917/1976, è in vigore a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Il regime fiscale dell'agriturismo, in attesa dell'attuazione del necessario raccordo tra la nuova normativa di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), legge n. 662/96 e l'art. 5 legge 413/91 (vedi nota 90), è quello sintetizzato nel sottostante prospetto:

### *Il regime fiscale dell'agriturismo.*

|                                                         | <b>Reddito</b>             | <b>I.V.A.</b>                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali | 25%<br>dei ricavi          | 50% dell'imposta<br>sulle operazioni imponibili |
| Snc e Sas                                               | 25%<br>dei ricavi          | 50% dell'imposta<br>sulle operazioni imponibili |
| Società di capitali<br>(soggetti assimilati)            | Differenza<br>ricavi/costi | 50% dell'imposta<br>sulle operazioni imponibili |

(fonte: *Il Sole* - 24 ore - 24 febbraio 1997)

93. In «Il Fisco» n. 8/1992, pag. 1896. Per quel che concerne i meccanismi che vengono ad attivarsi nell'applicazione dell'IVA, con speciale riferimento alla necessità o meno, di volta in volta, di fatturare ed annotare i passaggi di beni o servizi dell'attività agricola a quella agriturbistica, vedi Valerio Vannelli «La nuova disciplina fiscale dell'agriturismo» cit., il quale esamina analiticamente le varie ipotesi configurabili ed i relativi adempimenti IVA da adottare così identificandole:  
1) attività agricola svolta in regime normale per opzione, attività agriturbistica in regime naturale forfettario;  
2) attività agricola ed attività agriturbistica entrambe in regime normale per opzione;  
3) attività agricola in regime speciale, attività agriturbistica in regime normale per opzione;  
4) attività agricola e agriturbistica entrambe in regime speciale per mancato esercizio di opzioni.
94. Vedi art. 4, I comma, legge Regione Toscana 3 giugno 1987, n. 36.
95. Vedi supplemento economico del «Corriere della Sera» del 10 settembre 1996. Vedi intervista a Raimondo Ferro (Segretario Lombardia «Terranostra»); in supplemento al «Corriere della Sera» del 22 ottobre 1996; articolo: «Affari al galoppo - Maneggi e Agriturismo - Costi e Ricavi». Vedi anche «Agriturismo un buon ritiro con profitto» in Affari e Finanza supplemento de «La Repubblica» del 30 gennaio 1995. Nel «Messaggero» del 22 marzo 1996, pag. 35 (cronaca di Frosinone) si parla significativamente di una «crociata contro le aziende agrituristiche avviata dall'Unione Commercianti» per far cessare «la concorrenza sleale che dilaga». Nel «Corriere della Sera» del 9 marzo 1997, pag. 25, viene precisato, con riferimento al 31 dicembre 1996, che «oggi in Italia si contano 8.500 aziende agrituristiche (133.000 posti-letto ...) con un incremento di 1.500 unità nell'ultimo anno». Secondo la stessa fonte, il fatturato complessivo del turismo verde raggiunge attualmente i 1.100 miliardi con una domanda che coinvolge il 12% degli italiani.





96. Vedi art. 14, primo comma, legge regione Emilia Romagna 11 marzo 1987 n. 8; art. 4, terzo comma, legge regione Lazio 18 aprile 1988 n. 21; art. 11, quarto comma, legge regione Umbria 6 agosto 1987 n. 38; art. 8, lett. a), legge regione Val d'Aosta 24 gennaio 1983 n. 1; art. 13, quinto comma, legge regione Veneto 15 luglio 1986 n. 31.
97. Alcune regioni (ad es. regione Marche) dispongono esplicitamente che anche tali contributi non sono cumulabili con quelli concessi, allo stesso titolo, dalle regioni stesse.
98. Il Reg. CEE n. 2328/91 ha disciplinato in modo più specifico e rigoroso la concessione di contributi comunitari, già prevista in modo generico (in quanto non connessa allo svolgimento di attività agrituristiche, ma ad attività «di carattere turistico e artigianale da effettuare nell'azienda agricola») dall'art. 16 del Reg. CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985.
99. Sotto l'aspetto fiscale sembra indifferente l'essere avvenuta la concessione dei contributi in conto capitale o in conto interessi posto che, in entrambi i casi, gli incentivi sono corrisposti per la realizzazione delle medesime opere e la loro erogazione è subordinata a precisi vincoli di destinazione - correlati all'utilizzazione delle opere stesse, per un periodo minimo prefissato, per il potenziamento o la ristrutturazione degli immobili, impianti o attrezzature dell'impresa beneficiaria.
100. Si riporta per maggior completezza il testo del terzo comma, lett. b), dell'art. 55 del Tuir: 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:  
a) ...; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tale proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (la parola «quarto» è stata così sostituita alla parola «nono» dall'art. 9, comma primo, decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996); tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
101. In proposito si ricorda che recentemente la Commissione Centrale sez. 13, 17.11.1993, n. 3173 ha confermato l'applicabilità della ritenuta su contributi pubblici alle imprese agricole anche se cooperative a r.l.
102. Art. 39 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917: «Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:  
a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla

custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 29».

Si rileva, inoltre, che da ultimo la legge 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 3, comma 156, ha disposto la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 «tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica ...».

103. Art. 17, comma 3, della legge 31 gennaio 1994 n. 97: «Incentivi alle pluriattività: le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'art. 39 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 17 e successive modificazioni».

104. È necessario evidenziare che i verbali che richiamano le disposizioni di cui alla legge 287/91 sono quelli – che costituiscono il maggior numero – redatti da Comandi operanti nella Regione Abruzzo la quale, nella recente legge regionale 31 maggio 1994, n. 31, all'art. 14, per quel che riguarda le sanzioni amministrative a carico di chi eserciti abusivamente attività agrituristiche o comunque violi gli obblighi previsti dalla legge regionale abruzzese, ha espressamente disposto che il trasgressore è soggetto alle sanzioni amministrative di cui alla legge 287/91. In altri verbali, riscontrate sempre violazioni di norme regionali sui limiti dell'attività, sono state ritenute applicabili soltanto specifiche norme regionali sanzionatorie e si è provveduto ad inviare l'atto, oltre che all'Ufficio del Registro, all'Ispettorato regionale per l'agriturismo.

105. Rilievo, peraltro, discutibile posto che, come evidenziato in precedenza, l'autorizzazione comunale che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 730/85 «è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo». Sembra, inoltre opportuno rammentare che, successivamente alla data di compilazione dei verbali di

cui al presente paragrafo, con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, è stato approvato il regolamento che concerne l'attuazione dell'art. 2, decimo e undicesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardante la «semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi» attraverso un sistema di silenzio-assenso che permette agli imprenditori di dare immediatamente inizio alla propria attività con una semplice «denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica amministrazione». Tale procedimento semplificativo e acceleratorio, dato il suo carattere generale, sembra applicabile sia alla domanda di iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei all'esercizio dell'agriturismo, sia al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica.

106. Vedi art. 2 legge regionale Toscana 3 giugno 1987, n. 36.
107. Vedi art. 4.1 legge regionale Toscana 3 giugno 1987, n. 35 già più volte sopra segnalato: «Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame e il rapporto di complementarietà e connessione dell'attività agrituristica si intendono realizzati quando il valore di quest'ultima è inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola resta superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica».
108. G. B. Ferri: «Fondo e azienda nell'impresa agricola», Relazione svolta nelle seconde giornate camerti di Diritto Agrario Comunitario, Ancona 12-14 maggio 1988.
109. Già percepito da G. Ferri, il quale, nel 1954, si era posto il noto interrogativo: «L'impresa agricola è un'impresa in senso tecnico?» in atti del terzo Congresso nazionale di Diritto agrario - Milano, 1954, pag. 397 ss.



**Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**

**Orientamento e modernizzazione  
del settore agricolo, a norma dell'art. 7  
della legge 5 marzo 2001, n. 57.**

*Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

***Soggetti e attività.***

**Art. 1**

***Imprenditore agricolo.***

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTA AL TITOLO:**

- La legge 5 maggio 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo dell'art. 7 è riportato in note alle premesse.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:  
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste,





della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 13 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
  - a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
  - b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dall'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
  - c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale; di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
  - d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva

zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

- e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
- f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
- g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
- h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
- i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa."

“Art. 8 (Principi e criteri direttivi).

1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
  - b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
  - c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;
  - d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



- attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
- e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;
  - f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;
  - g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
  - h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
  - i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
  - l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
  - m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
  - n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
  - o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti

- agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
- p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
  - q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
  - r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
  - s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
  - t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;
  - u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
  - v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
  - z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
  - aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
  - bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
  - cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;
  - dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;





- ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;
  - ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;
  - gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.”.

## Art. 2

### *Iscrizione al registro delle imprese.*

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

#### NOTA ALL'ART. 2:

- Si trascrive il testo degli articoli 2188 e 2193 del codice civile:  
“Art. 2188 (Registro delle imprese). - È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.  
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.”.
- “Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.  
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.  
Sono salve le disposizioni particolari della legge.”.

## Art. 3

### *Attività agrituristiche.*

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorchè svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonchè la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agriturbistica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

#### NOTE ALL'ART. 3:

- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: "Disciplina delle strade del vino".
- Il testo dell'art. 230-bis del codice civile è il seguente:  
"Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.  
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.  
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.  
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col



consenso di tutti i partecipi.

Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.”.

- Si trascrive il testo dell'art. 9, lettera a) e dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli):

“Art. 9 (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153”.

“Art. 10 (Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza). - La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art. 5, nonchè una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dal precedente art. 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.”.

- Si riporta di seguito il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

“2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonchè ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.”.

## **Art. 4**

### *Esercizio dell'attività di vendita.*

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.



7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

#### NOTE ALL'ART. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): "Art. 8 (Registro delle imprese).

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui dall'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

- a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
  - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
  - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
  - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista al fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
  10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
  11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
  13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8."

- Si trascrive il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 28.

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.



2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.  
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
  - b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.  
L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al

presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'art. 29, nonchè la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonchè per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonchè le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della





legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.”.

- Si trascrive il testo del comma 2, lettera d), dell'art. 4 del suriportato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:  
“2. Il presente decreto non si applica:  
a) - b) - c) (Omissis);  
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;”.

## Capo II

*Contratti agrari, integrità aziendale e distretti.*

### Art. 5

*Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203.*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:  
“Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto).  
1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del

contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.”.

### NOTE ALL'ART. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari): “Art. 4 (Rinnovazione tacita). - In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.
- Si riporta di seguito, il testo del comma terzo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici): “Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali.”.

### Art. 6

*Utilizzazione agricola  
dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.*

1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.





3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

#### **NOTE ALL'ART. 6:**

- La legge 12 giugno 1962, n. 567, reca: "Norme in materia di affitto di fondi rustici".
- Il titolo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è riportato in nota all'art. 5.
- Il titolo della legge 3 maggio 1982, n. 203, è riportato in nota all'art. 5.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il cui titolo è riportato in nota all'art. 5: "Art. 16 (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni). - Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purchè le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.  
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la

ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti. Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultimava entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere."

#### **Art. 7**

##### *Prelazione di più confinanti.*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonchè il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

#### **NOTE ALL'ART. 7:**

- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) è il seguente: "Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.



La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente.

Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della

conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, semprechè l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore."

• Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice): "Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 marzo 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

- 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
- 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi."

• Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 recante: "sostegno allo sviluppo rurale dal parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti", è il seguente: "Art. 8.

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni: l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni; l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta; per quanto riguarda l'azienda: i) dimostra redditività e ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni



devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in: un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato; un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico."

### **Art. 8**

#### *Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

#### **NOTA ALL'ART. 8:**

- Si riporta di seguito il testo degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane):

"Art. 4 (Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola).

1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:
  - a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
  - b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
  - c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
  - d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano".

"Art. 5 (Procedura per l'acquisto della proprietà).

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della

dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e della proprietà coltivatrice."

### **Art. 9**

#### *Soci di società di persone.*

1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.

### **Art. 10**

#### *Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.*

1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:



- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
  - b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
  - c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni."
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### NOTE ALL'ART. 10:

• Il testo dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la

presiede.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni."

• Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

#### Art. 11

##### *Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.*

1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti





modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
- b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti."

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **NOTA ALL'ART. 11:**

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 della surriportata legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

“Art. 11. - I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonchè, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del codice civile.

Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.”.

#### **Art. 12**

##### *Operazioni fondiari dell'ISMEA.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella

formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiari previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **NOTE ALL'ART. 12:**

- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura) è il seguente:

"1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

- a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto e ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203."

- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".

#### **NOTA ALL'ART. 13:**

- Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), è il seguente:

"1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna."

#### **Art. 13**

##### *Distretti rurali e agroalimentari di qualità.*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le



tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

### Capo III

#### *Rapporti con le pubbliche amministrazioni.*

#### Art. 14

##### *Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.*

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

#### NOTA ALL'ART. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):  
"Art. 119. - 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi."

#### Art. 15

#### *Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.*

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.

### Capo IV

#### *Rafforzamento della filiera agroalimentare.*

#### Art. 16

##### *Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.*

1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
  - a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
  - b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
  - c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b).

#### NOTA ALL'ART. 16:

- Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è il seguente:  
"1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le





industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e durata dei produttori agricoli al vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda.

Tale programma è finalizzato:

- a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
- b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
- c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;
- d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
- e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
- f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
- g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.”.

## **Art. 17**

### *Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.*

1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

#### **NOTE ALL'ART. 17:**

- Il testo dell'art. 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il cui titolo è riportato in nota all'art. 8, è il seguente:  
"2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano."
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca:  
"Disposizioni generali sui fondi strutturali".



- La legge 8 agosto 1991, n. 252, reca: "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia".

- Si riporta il testo della lettera c) dell'allegato C della circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 1o ottobre 1991, n. 265 (legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernente in intervento straordinario nel settore della zootecnia):  
"c) viene assunto l'impegno a non distogliere dal previsto impiego nè a cedere o alienare, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione finale, le opere edili ed affini, e di almeno cinque anni i macchinari e le attrezzature;"

### **Art. 18**

#### *Promozione dei processi di tracciabilità.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
  - a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;
  - b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;
  - c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

### **Art. 19**

#### *Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.*

1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed

all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorità europea per gli alimenti.

### **Art. 20**

#### *Istituti della concertazione.*

1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

#### **NOTA ALL'ART. 20:**

- Il testo dell'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è il seguente:  
"Art. 4 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).
  1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".
  2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
  3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.



#### 4. È compito del Consiglio:

- a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
- c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
- e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
- f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
- g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica."

### **Art. 21**

#### *Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.*

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:
  - a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica

tutelata (IGT);

- b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
- c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

#### 2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

- a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
- b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

#### **NOTE ALL'ART. 21:**

- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio."
- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio."
- Il regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, è relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari."
- Il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 22 del surriportato decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dall'art. 3 del surriportato decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, è il seguente: "3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) - d) (omissis); e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e recupero dei rifiuti."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 del suddetto decreto legislativo n.





22/1997: "2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti."

- La legge 8 giugno 1990, n. 142, abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recava: "Ordinamento delle autonomie locali".

## **Art. 22**

### *Sorveglianza rinforzata.*

1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.
3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.

## **Art. 23**

### *Prodotti di montagna.*

1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

### **NOTE ALL'ART. 23:**

- Il testo dell'art. 3 della direttiva n. 75/268 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975 (Sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate), è il seguente: "Art. 3.

1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.
2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile e,

per le zone a vocazione turistica, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici.

3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori: a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso; ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purchè la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.
4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori-agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:
  - a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;
  - b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
  - c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.
5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare, in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato."

- Il titolo del regolamento (CE) n. 1257/99 è riportato in nota all'art. 17.

## **Art. 24**

### *Indicatori di tempo e temperatura.*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro





centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.

## **Art. 25**

### *Organizzazioni interprofessionali.*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
  - b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) raggruppamenti organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";
  - c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
- 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
- 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
- 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
  - a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
  - b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
  - c) la nomina degli amministratori;
  - d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non

aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale."

### **NOTE ALL'ART. 25:**

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il cui titolo è riportato in nota all'art. 16, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: "Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:
    - a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;
    - b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
    - c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:
      - 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
      - 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;
      - 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
      - 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
      - 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;
      - 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
      - 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
      - 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
      - 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
  - 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o

interregionali.

- 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
- 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
- a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
  - b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
  - c) la nomina degli amministratori;
  - d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.”.

• Si trascrive il testo dell'art. 14 del codice civile: “Art. 14 (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali). - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.”.

• Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è il seguente: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei provvedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”.

## **Art. 26**

### *Organizzazioni di produttori.*

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
  - a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  - b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
  - c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  - d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme

associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
  - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
  - c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
- a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
    - 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
    - 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;
    - 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;
    - 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
    - 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
  - b) contengano disposizioni concernenti:
    - 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
    - 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
    - 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
- 4) Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
- 5) Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
- 6) Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle





associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

- 7) Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.

#### NOTE ALL'ART. 26:

- Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2615 del codice civile:  
“Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare:  
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;  
2) il cognome e il nome dei consorziati;  
3) la durata del consorzio;  
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;  
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.”.

“Art. 2615 (Responsabilità verso i terzi). - Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio che hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza, nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.”.

- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): “Art. 33 (Attribuzioni).  
1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.  
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in

materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
- a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica-agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacultura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica, della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
  - b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione – attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 – nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.”.

- La legge 20 ottobre 1978, n. 674, reca: “Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli”.

#### Art. 27

##### *Requisiti delle organizzazioni di produttori.*

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in



relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

- a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
- b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
- c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.

### **Art. 28**

#### *Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.*

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere:
  - a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di

- lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
- c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

### **Art. 29**

#### *Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.*

1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

### **Art. 30**

#### *Adeguamento delle borse merci.*

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

**NOTA ALL'ART. 30:**





- Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, è il seguente: “Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa.”.

### **Art. 31**

#### *Programmazione negoziata.*

1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

### **Capo V**

#### *Disposizioni diverse.*

### **Art. 32**

#### *Procedure di finanziamento della ricerca.*

1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonchè dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

#### **NOTA ALL'ART. 32:**

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca: “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

### **Art. 33**

#### *Disposizioni per gli organismi pagatori.*

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.

#### **NOTE ALL'ART. 33:**

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative al suddetto decreto legislativo n. 165/1999, è il seguente: “Art. 3.
  1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'art. 1 regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come un rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOPA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonchè degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOPA.
  2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.
  3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa”.





verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.

4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.”.

• Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 10 del surriportato decreto legislativo n. 165/1999, come sostituito dall'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188/2000: “4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonchè, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate.”.

### **Art. 34**

#### *Garanzie.*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione

CE 2000/C 71/07.

### **NOTE ALL'ART. 34:**

- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese) è il seguente:  
"Art. 8. - 1. La controgaranzia di cui all'art. 3 è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed è concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.
- La comunicazione della Commissione 2000/C71/07 riguarda l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzia (in GUCE C71 dell'11 marzo 2000).

### **Art. 35**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 36**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
  - a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  - b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata – ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 – dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque



spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001.

#### CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri  
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali  
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
DEL TURCO, Ministro delle finanze  
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero  
VERONESI, Ministro della sanità  
BORDON, Ministro dell'ambiente  
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica  
LOIERO, Ministro per gli affari regionali  
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie  
*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO

#### NOTE ALL'ART. 36:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): “Art. 25.
- 1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
- 2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 22, terzo comma, le parole: “non superare il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superare il 30 per cento”;

- 4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b), del comma 3 del presente articolo.
- 5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.”.

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/1999, riportato in nota all'art. 33: “Art. 7.

- 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
  - a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;
  - b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
  - c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
- 2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione “Aiuti e ammassi comunitari” da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
- 3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.”.

- Si riporta il testo della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

segue “Tabella C” >>>>>



## TABELLA C

| Oggetto del provvedimento                                                                                                                                                                                                           | (milioni di lire) |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2001              | 2002    | 2003    |
| Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:                                                                                                                                                            |                   |         |         |
| Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza capp. 5717, 5718)                                                                                                                                | 235.000           | 240.000 | 250.000 |
| Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: |                   |         |         |
| Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)                                                                                 | 3.700             | 3.700   | 3.700   |
| Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)                                      | 360.000           | 360.000 | 360.000 |



## ALLEGATO 1

(art. 27, comma 1)

|   | Settore (°)                       | Numero di produttori |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| A | Apistico                          | 50                   |
| B | Avicunicolo                       | 50                   |
| C | Cerealicolo-oleaginoso            | 100                  |
| D | Florovivaistico                   | 50                   |
| E | Olivicolo                         | 50                   |
| F | Pataticolo                        | 100                  |
| G | Sementiero                        | 100                  |
| H | Sughericolo                       | 200                  |
| I | Tabacchicolo                      | 100                  |
| J | Vitivinicolo                      | 100                  |
| K | Zootecnico                        | 100                  |
| L | L1 - Produzioni bovine            | 100                  |
|   | L2 - Produzioni ovicaprine        | 100                  |
|   | L3 - Produzioni suine             | 100                  |
|   | L4 - Produzioni lattiero-casearie | 100                  |
| M | Altri settori                     | 50                   |

Agenzia delle entrate  
Circolare 14 maggio 2002, n. 44/e

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
Imprenditore agricolo.  
Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile.  
Riflessi sulla disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.

Agenzia delle entrate  
Direzione centrale, Normativa e contenzioso

**SINTESI:**

La circolare fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini IVA e dell'imposizione diretta, applicabile al settore agricolo, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha ridefinito, tra l'altro, la nozione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**INDICE**

- 1 Premessa.
- 2 Riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile.
- 3 Riflessi sull'applicazione del regime speciale Iva in agricoltura.
  - 3.1 Considerazioni generali.
  - 3.2 Ulteriori precisazioni riguardo le attività connesse.
  - 3.3 Il concetto di "prevalenza" nell'articolo 2135 c.c.
  - 3.4 Regime Iva applicabile alle cessioni effettuate dalle società cooperative e loro consorzi.
  - 3.5 Rettifica della detrazione a seguito del mutamento del regime.
- 4 Riflessi in materia di imposizione diretta.

**1.**

*Premessa.*

Allo scopo di favorire il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, in attuazione della delega conferita al Governo con gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati emanati i decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228, pubblicati sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, ed entrati in vigore il 30 giugno 2001.

In particolare, il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha stabilito nuove disposizioni nel settore agricolo, ridefinendo, tra l'altro, la nozione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile. Con la presente circolare si analizzano i riflessi che tale recente modifica normativa ha comportato sull'applicazione delle disposizioni tributarie, dando risposta, in tal modo, alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente.

**2.**

*Riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile.*

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha provveduto a sostituire integralmente l'articolo 2135 del codice civile ridefinendo la figura dell'imprenditore agricolo così come segue:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Con la nuova definizione di imprenditore agricolo il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'area dell'impresa agricola per “natura” ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso.

Ciò ha portato ad un'esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività, come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione, le quali, in passato, erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola in via interpretativa.

Il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2135, inoltre, con riguardo alle attività agricole connesse, dispone che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

- requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo





o del bosco ovvero l'allevamento di animali;

- requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire “prevalentemente” dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra.

La nuova formulazione della norma non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate “nell'esercizio normale dell'agricoltura” così come previsto dalla disposizione abrogata. Tale requisito comportava, in origine, che la connessione con l'attività agricola principale andasse verificata caso per caso, in relazione alla dimensione e nelle modalità di svolgimento dell'attività; notevoli conseguenze ne derivavano per quelle particolari attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che, non essendo esercitate “normalmente” dagli agricoltori, erano da considerarsi attività commerciali, con possibilità tuttavia di riqualificarsi, in seguito, come attività connesse e quindi agricole allorquando, a seguito dell'evoluzione dell'economia agraria, tali attività di trasformazione venivano normalmente praticate dagli agricoltori.

I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina hanno ricompreso nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura ogni attività frutto dell'evoluzione delle tecniche agrarie, fatto salvo il collegamento tra il prodotto agricolo ottenuto ed il terreno da cui deriva.

Con la nuova disciplina, quindi, avuto riguardo alla suddetta evoluzione dei concetti, il richiamo all'“esercizio normale dell'agricoltura” è stato sostituito con il criterio della “prevalenza”, nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti dai terzi.

Analogo criterio è stabilito per la qualificazione come attività connesse delle attività di fornitura a terzi di beni o servizi, le quali, oltre a soddisfare il requisito soggettivo stabilito per le imprese di trasformazione, devono utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell'azienda “normalmente” impiegate nell'attività agricola principale.

Al riguardo, è da considerarsi “normale” l'impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell'attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come “normale” l'utilizzo occasionale e sporadico nell'attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

Pertanto, per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

Infine, l'ultima parte della norma in questione ricomprende nell'area delle attività connesse le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, nonché le

attività di agriturismo esercitate dall'imprenditore agricolo.

Resta da precisare che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fa rientrare nella disciplina dell'imprenditore agricolo le società cooperative ed i relativi consorzi, costituite fra imprenditori agricoli, quando svolgano attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e a condizione che utilizzino “prevalentemente” prodotti dei soci, ovvero forniscano beni e servizi “prevalentemente” ai soci.

### 3.

#### *Riflessi sull'applicazione del regime speciale Iva in agricoltura.*

##### **3.1. Considerazioni generali.**

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime speciale per le cessioni di prodotti effettuate dai produttori agricoli, consistente nella detrazione forfettizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Il regime speciale recato dal citato art. 34 si applica se ricorrono i seguenti presupposti:

1. oggettivo: i prodotti agricoli ceduti devono essere compresi fra quelli elencati nella Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
2. soggettivo: le cessioni di tali prodotti devono essere effettuate da “produttori agricoli”, individuati al comma 2 del citato articolo 34 così come segue:
  - a) soggetti che esercitano, individualmente od in forma associata, le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, nonché le attività di pesca in acque dolci e di acquacoltura, con un volume di affari non superiori ad euro 20.658,28 (limite che entrerà in vigore il 1 gennaio 2003);
  - b) organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotto in applicazione di regolamenti dell'Unione europea;
  - c) cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni che effettuano cessioni di prodotti, allo stato originario o previa manipolazione o trasformazione, “per conto” dei soci o associati o partecipanti, in capo ai quali sussistano i requisiti per rientrare fra i soggetti di cui alla lettera a).

Il richiamo all'articolo 2135 del codice civile, contenuto nella lettera a) dell'articolo 34, comma 2 citato, e relativo alla figura dell'imprenditore agricolo, pone all'interprete nuove problematiche a seguito delle innovazioni recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

In linea generale rientrano nel regime speciale per l'agricoltura le cessioni dei prodotti di cui alla Tabella A, parte I, effettuate dagli imprenditori agricoli, qualificati come tali in base alla nuova formulazione dell'articolo 2135 citato. Per quanto riguarda le attività connesse, occorre considerare che, secondo la





nuova definizione di imprenditore agricolo, le stesse sono da qualificarsi come attività agricole a condizione che abbiano per oggetto “prevalentemente” prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. La nuova formulazione della norma permette, pertanto, all'imprenditore agricolo di svolgere la sua attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi, purchè non in misura superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento. Soddisfatto il requisito della prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi, e ricondotta in tal modo, per connessione, l'intera attività all'area dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, si ritiene che il regime speciale Iva per l'agricoltura trovi applicazione sul complesso delle cessioni effettuate nell'ambito di tale attività. Per queste fattispecie non trova, quindi, applicazione il comma 5 dell'articolo 34 in materia di impresa mista e le istruzioni impartite con la circolare n. 328/e del 24 dicembre 1997, paragrafo 6.4, sono da considerarsi superate. Naturalmente la disciplina della cosiddetta “impresa mista” continuerà a trovare applicazione in ogni altro caso in cui l'impresa effettua anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti di cui alla *Tabella A*, parte I. È il caso, fra l'altro, delle imprese che effettuano, parallelamente all'attività agricola principale, prestazioni di servizi a terzi utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. È da ritenersi che, laddove ci siano i presupposti per inquadrare tale attività nell'ambito dell'impresa agricola ai sensi del nuovo articolo 2135 (vedasi al riguardo quanto detto al paragrafo 2), sulle prestazioni.



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4**

**Disposizioni programmatiche e finanziarie  
per l'anno 2003.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 17 aprile 2003, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale  
ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate.*

**Art. 1**

*Risultati differenziali.*

1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le

disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

**Art. 2**

*Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione  
del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione  
degli articoli 37 e 38 dello Statuto.*

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto.
2. Ferme restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.

**Art. 3**

*Contenzioso finanziario.*

1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle diverse modalità di condono disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui allo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli in relazione alle finalità previste dal corrispondente accantonamento positivo.

**Art. 4**

*Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27, 42, 43 e 44".
2. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:  
"4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di



inizio attività.

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
  6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
  7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato.
  4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali.

### **Art. 5**

#### *Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo.*

1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:  
“Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:  
“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole “uffici del Genio civile competenti per territorio” aggiungere “ovvero delle Agenzie del demanio”.
4. Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:
  - a) le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e presentino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;
  - b) nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata.
5. Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
6. Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.
7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo.

### **Art. 6**

#### *Beni sdemanializzati.*

1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i



pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi.

2. I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.
3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.
4. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutandone anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene.

### **Art. 7**

#### *Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali.*

1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.
3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.
4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.
5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei

provvedimenti finali.

6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle concessioni.
7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.

### **Art. 8**

#### *Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito:  
"5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente."
2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506 del 20 dicembre 2001 è così determinata:

| TIPOLOGIA                                                      | TARIFFA          |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapideo | Euro 0,001236/kg |
| 2) Altri rifiuti speciali                                      | Euro 0,00624 /kg |
| 3) Restanti tipi di rifiuti                                    | Euro 0,01236 /kg |
| 4) Scarti e sovralli corrispondente                            | 20% tariffa      |
| 5) Fanghi anche palabili corrispondente                        | 20% tariffa      |
| 6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente      | 20% tariffa      |

### **Art. 9**

#### *Vigilanza sulle attività di riscossione.*



1. La Regione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo.
2. Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri oggettivi.
3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui singoli aspetti rilevati.

### **Art. 10**

#### *Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale.*

1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.
2. Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti.

### **Art. 11**

#### *Recupero risorse.*

1. Le disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono riversate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri di commissione, in entrata del bilancio regionale nel limite di 20.000 migliaia di euro.
2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati, previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del Fondo medesimo.

### **Art. 12**

#### *Disposizioni in materia di terre di uso civico.*

1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune





interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico.

3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1 e 2.
4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato.
5. I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima.
6. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito:  
"4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:  
a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;  
b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà."

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il seguente comma:  
"5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento."

### **Art. 13**

#### *Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili.*

1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:  
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:  
a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;  
b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;  
c) proprietari frontisti;  
d) occupatori da oltre un ventennio.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:  
a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;  
b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di



sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;

- c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;
  - d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
  - e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
  - f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.
4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2003 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione.
  5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
  6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla

data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.

7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.”.

## **Art. 14**

### *Sanzioni amministrative - Addizionale regionale.*

1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale regionale di euro 2.000.

## **Art. 15**

### *Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico.*

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:  
“2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:  
a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:  

|                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2,00.00                                                                        | Euro 10,00   |
| 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2,01 a Ha 4,00.00                                                                        | Euro 20,00   |
| 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4,01 a Ha 6,00.00                                                                        | Euro 30,00   |
| 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6,01 a Ha 8,00.00                                                                        | Euro 40,00   |
| 5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8,01 a Ha 10,00.00                                                                       | Euro 50,00   |
| sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10,01, per due Ha o frazione in più | Euro 20,00”. |



3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:  
“g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:  
1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;  
2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150”.

### **Art. 16**

#### *Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.*

1. L'art. 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:  
“Art. 70 - 1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.”.

### **Art. 17**

#### *Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.*

1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre

1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.

3. Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
4. Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta



decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.

5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera *c)*, comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6. Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
8. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese

attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.

9. In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono così sostituiti:
  - “1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva.
  2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.”.
12. L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito:
  - “1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
  2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.”.

## **Art. 18**

### *Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.*

1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze





relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché

del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.

10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

### **Art. 19**

#### *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti.
2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente:  
"1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto."
4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967,





- n. 765.
6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
  7. È consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.
  8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.
  9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
  10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".

## **Art. 20**

### *Opere interne.*

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come

sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.
6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.
8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.

## **Art. 21**

### *Risparmi di energia.*

1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, gli enti locali e gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale sono tenuti, in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia che comportino, oltre al contenimento dei costi, la riduzione dell'impatto ambientale sulla base di apposita programmazione energetica per il triennio 2003-2005, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di



realizzazione del risparmio energetico.

## **Art. 22**

### *Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali.*

1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.
2. Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché le disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso articolo 3, comma 99.
3. Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.
4. Ove, ai fini del presente articolo, si rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita Conferenza dei servizi.

## **Art. 23**

### *Manutenzione del patrimonio regionale.*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.
  - I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.”.

## **Titolo II**

### *Disposizioni per la razionalizzazione e la riduzione della spesa.*

## **Art. 24**

### *Patto di stabilità regionale.*

1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4. Il comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.

## **Art. 25**

### *Tetti di spesa.*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità regionale, la spesa sanitaria per il triennio 2003-2005 non può superare i valori complessivi indicati nel corrispondente D.P.E.F. e per singolo aggregato economico.
2. Fermo restando il limite previsto per ciascun aggregato economico, eccezionali motivati scostamenti possono realizzarsi nel rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1.
3. L'Assessorato regionale della sanità, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce, per singolo aggregato economico, il tetto di spesa per provincia, applicando il sistema degli abbattimenti tariffari.
4. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano con ogni singola struttura l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

## **Art. 26**

### *Enti vigilati.*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente,



insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.

- 2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
  - 2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
  - 2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
  - 2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.”.
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
  3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “di cui ai commi 2 e 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 2”.
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:  
“6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.”.
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione



anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.

### **Art. 27**

#### *Monitoraggio spesa sanitaria.*

1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio della spesa sanitaria, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie Policlinico, del Centro di formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia inviano trimestralmente all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana i dati sullo stato di attuazione della spesa in relazione a quanto riportato nel bilancio di previsione secondo un modello di rilevazione concertato tra le predette Amministrazioni regionali.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere certificati dai collegi dei sindaci e devono essere monitorati dagli Assessorati regionali vigilanti che, ove rilevassero uno scostamento sensibile tra lo stato di attuazione della spesa e le previsioni di bilancio, lo contestano al direttore generale, affinché assuma le conseguenziali iniziative di contenimento della spesa.
3. Il mancato invio dei dati di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.
4. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e

integrazioni, per l'anno 2003 le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le Aziende ospedaliere a conseguire un utile di almeno l'uno per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari la cui valenza è certificata dal collegio sindacale e verificata congiuntamente dall'Assessorato regionale della sanità e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. Le Aziende sanitarie che nell'esercizio 2002 hanno riportato un risultato economico negativo o inferiore alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono tenute a redigere un piano di copertura delle perdite, di durata non superiore a tre anni, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003.
6. Il direttore generale che non consegue gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, anche con riferimento al mancato rispetto degli obiettivi annuali previsti nel piano di copertura delle perdite di cui al comma 5, viene dichiarato decaduto dalla Regione con la procedura di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
7. I direttori generali delle Aziende sanitarie in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono conferire incarichi esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 con la corresponsione di un compenso non superiore al 50 per cento di quello stabilito per i consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
8. Gli incarichi già stipulati cessano alla loro scadenza e sono rinnovabili nei limiti delle disposizioni di cui al comma 7.

### **Art. 28**

#### *Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.*

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono abrogati.
2. Al ripiano definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250 migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1.

### **Art. 29**





### *Sperimentazioni gestionali.*

1. Le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato da ultimo dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono obiettivo della programmazione sanitaria ed ospedaliera della Regione. È fatto divieto alla Regione di intervenire a copertura dei disavanzi della gestione finanziaria dei soggetti che sostengono la sperimentazione.

#### **Art. 30**

##### *Contenimento oneri per ritardati pagamenti.*

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 le parole "15 per cento" sono sostituite con le parole "20 per cento".
2. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:  
"2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare."

#### **Art. 31**

##### *Dismissione degli immobili delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.*

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie, titolari di patrimoni immobiliari non destinati ad uso assistenziale, verificano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la congruità dei loro proventi ai valori di mercato.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, i direttori generali devono procedere all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, i direttori generali redigono l'elenco degli immobili e definiscono gli esiti delle verifiche di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Assessorato

regionale della sanità e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per gli aspetti finanziari.

4. Contestualmente i direttori generali pongono in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'ottimale gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, procedendo alla vendita dei beni immobili non proficuamente utilizzati mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli acquirenti dei beni dismessi presentano allo sportello unico di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, un'unica domanda finalizzata al rilascio di ogni autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessari allo svolgimento nell'immobile dell'attività produttiva prescelta. Il relativo procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la richiesta di cui al comma 4 comporti il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi che, per quanto non previsto nel presente articolo, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Se una o più delle amministrazioni convocate richiedano, alla prima seduta, chiarimenti o integrazioni gli stessi vanno forniti nel termine di quindici giorni e comunque entro la data della seconda seduta, nella quale la conferenza deve concludere i propri lavori. L'assenza o il silenzio di una delle amministrazioni convocate in entrambe le sedute equivale ad assenso e comporta per il responsabile del procedimento l'onere di acquisire dichiarazione espressa del legale rappresentante dell'impresa circa la conformità alla normativa dell'attività che si va a realizzare.
7. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili devono essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale parte eccedente deve essere accantonata in un apposito fondo di riserva patrimoniale per almeno un biennio.
8. Le medesime procedure trovano applicazione per gli immobili non più destinabili ad uso assistenziale a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera regionale previa delibera della Giunta regionale.

#### **Art. 32**

##### *Conferimento sedi farmaceutiche.*

1. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio.
2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale





per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica.

3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata.

### **Art. 33**

#### *Presidi farmaceutici di emergenza.*

1. Nelle località disagiate prive di assistenza farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono istituiti presidi farmaceutici di emergenza (P.F.E.) destinati alla distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di farmacia del comune di cui fa parte la località suddetta.

### **Art. 34**

#### *Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer.*

1. Nell'ambito degli obiettivi del vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer:
  - a) un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza;
  - b) almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di intesa con i comuni;
  - c) una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo specifico all'interno delle R.S.A. già operanti.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per l'attivazione dei servizi di cui al comma 1.

### **Art. 35**

#### *Controlli veterinari.*

1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o che si spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, devono essere oggetto di compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di partenza, presso la quale tali allevamenti sono censiti, a favore del settore di sanità pubblica veterinaria, competente sui territori di destinazione, che ha

effettuato gli accertamenti sanitari.

### **Art. 36**

#### *Forniture beni e servizi.*

1. Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano rispettivamente i limiti di importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono premesse le seguenti parole "Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è così sostituito:  
"2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo."

### **Art. 37**

#### *Rinegoziazione mutui.*

1. Al fine di realizzare con modalità omogenee la rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito mutuant, apposite convenzioni, distinte per settore di intervento, tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in relazione alle diverse forme tecniche.
2. I tassi determinati nelle predette convenzioni non possono essere superiori a quelli che saranno fissati in campo nazionale per la rinegoziazione dei mutui agevolati ai sensi di leggi statali, ed avranno decorrenza dall'1 gennaio 2003 con effetti su tutti i ratei di interessi maturati successivamente a tale data. I predetti tassi devono comunque tener conto della differente decorrenza prevista dalla vigente normativa statale regionale.
3. Le convenzioni sono applicate su tutti i contratti di mutuo già stipulati che alla data del 1° gennaio 2003 risultino regolati ad un tasso di interesse superiore ai tassi individuati per la tipologia corrispondente o analoga nelle convenzioni medesime. Dalla rideterminazione delle rate e dei piani di ammortamento non possono derivare maggiori oneri né a carico dei mutuatari né a carico della Regione.
4. La riduzione del tasso derivante dalla rinegoziazione convenuta opera a favore della Regione siciliana e dei mutuatari in proporzione al rapporto sussistente tra interesse a carico della Regione ed a carico del mutuatario, con le modalità che saranno individuate nelle convenzioni di cui al comma 1 in



relazione alle diverse forme tecniche di agevolazione. Il tasso a carico del mutuatario non può comunque essere inferiore all'1,50 per cento, fermo restando il mantenimento in suo favore di eventuali condizioni più favorevoli esistenti alla data di rinegoziazione.

5. A decorrere dalla data di stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, non trovano più applicazione, in ordine ai singoli contratti i cui tassi di interesse vengono in tal modo ridotti, le altre modalità di rinegoziazione già previste dall'ordinamento regionale.
6. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 le minori spese, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, non possono essere destinate a nuove o maggiori spese, fatti salvi gli eventuali oneri discendenti da rapporti finanziari pregressi tra gli istituti di credito e la Regione siciliana. Dette somme vanno iscritte, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, in un apposito fondo dello stato di previsione della rubrica bilancio.

### **Art. 38**

#### *Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud.*

1. Per la prosecuzione degli interventi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la definizione degli interventi medesimi.
2. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della programmazione.

### **Art. 39**

#### *Sicurezza nei luoghi di lavoro.*

1. Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

### **Art. 40**

#### *Soppressione ISMIG.*

1. L'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è soppresso.
2. Il personale dipendente dell'Istituto che presta servizio nelle sedi di Palermo, Catania e Messina è trasferito rispettivamente all'Ente ospedaliero Villa Sofia

di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina. Il relativo trattamento economico, se più favorevole, è quello in godimento al momento della soppressione, con riassorbimento della parte eccedente nel caso di futuri miglioramenti.

3. Il dirigente incaricato di ciascuna delle Aziende provvede all'equiparazione giuridica delle posizioni contrattuali del personale nel rispetto delle qualifiche e delle posizioni funzionali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale del comparto sanità.
4. I finanziamenti già previsti per l'ente soppresso, pari a 7.747 migliaia di euro, dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui alla delibera della Giunta regionale del 15 novembre 2002, vengono trasferiti dal l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 all'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo. Il patrimonio dell'Istituto soppresso è trasferito all'Ente ospedaliero Villa Sofia, che subentra all'ISMIG in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

### **Art. 41**

#### *Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.*

1. In applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo, che subentra nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dell'incorporato consorzio, nonché nelle specifiche funzioni già esercitate dal consorzio stesso.
2. Il personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio.

### **Art. 42**

#### *Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia.*

1. L'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le modalità ivi previsti.
3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli stessi.

### **Art. 43**

#### *Norme in favore delle IPAB.*



1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia.

### **Art. 44**

#### *Atti di programmazione economico-finanziaria.*

1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Gli atti di indirizzo (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria.
3. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Le proposte di modifica (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

### **Art. 45**

#### *Diritto di accesso.*

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente articolo 28 bis:  
"1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.  
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.  
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:  
"3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.  
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.  
3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori."

### **Art. 46**

#### *Istituzione del registro dei pareri.*

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, nonché per assicurare omogeneità nell'attività degli uffici degli Assessorati regionali e dell'Ufficio legislativo e legale in ordine ai pareri resi e richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana, sono istituiti, presso gli stessi il "registro dei pareri resi" ed il "registro dei pareri richiesti".
2. Nel "registro dei pareri resi" e nel "registro dei pareri richiesti" sono specificati i dati identificativi dell'ente richiedente e/o emittente, la data e l'oggetto della richiesta di parere, nonché la data del rilascio dello stesso da parte degli uffici di cui al comma 1.
3. I pareri indicati nei registri di cui al comma 2, sono raccolti per esteso in un apposito "bollettino dei pareri" curato dalla Presidenza della Regione siciliana.

### **Art. 47**

#### *Immobili da destinare a sedi istituzionali.*

1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al pagamento di fitti per gli



immobili ad uso dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale.

2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Su disposizione del Presidente della Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo istituzionale.

### **Art. 48**

#### *Attivazione spesa misure P.O.R.*

1. Al fine di velocizzare la spesa relativa alle misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengono utilizzate per intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 49**

#### *Ufficio idrografico regionale.*

1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e "Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
  - b) al comma 2 le parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole "nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali";
  - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato del l'acqua, avviene ad opera del predetto ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluviometeoidrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998,

- n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.";
- d) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

"L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.";
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003".

### **Art. 50**

#### *Disposizioni in materia di motorizzazione civile.*

1. Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'articolo 19, comma sesto, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta, apposita convenzione con società specializzata.
2. Ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione, le stazioni realizzate da privati.

### **Titolo III**

#### *Interventi per lo sviluppo.*

### **Art. 51**

#### *Divulgazione agricola.*

1. Al fine del potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, di importo inferiore alla soglia di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con le organizzazioni professionali di categoria e della cooperazione agricola che hanno realizzato progetti-programma nei settori dell'assistenza tecnica, della





divulgazione e della contabilità aziendale.

2. L'articolo 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 sono abrogati.

### **Art. 52**

#### *Indennità compensativa pregressa.*

1. Ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 7.500 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata nell'esercizio 2003 alla corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

### **Art. 53**

#### *Attività di ricerca delle facoltà di agraria.*

1. Le università degli studi di Palermo e Catania utilizzano i fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 per il potenziamento delle attività di ricerca delle rispettive facoltà di agraria.

### **Art. 54**

#### *Disposizioni sull'ESA.*

1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come determinato dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali:
  - a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
  - b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
  - c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
  - d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
  - e) spese per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
  - f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
2. Ai fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si

applicano all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

3. A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'incarico di direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana, viene conferito secondo la procedura prevista all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato dal presidente dell'ente.

### **Art. 55**

#### *Disposizioni per il settore agricolo.*

1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2003, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo 13, nonché dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Al cofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti".
4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficino delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 56**

#### *Imprenditori agricoli.*

1. Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione che:
  - a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale;





- b) il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito totale rilevabile dai bilanci societari;
- c) la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

### **Art. 57**

#### *Turismo rurale.*

1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.

### **Art. 58**

#### *Mutamento destinazione opere per l'agricoltura.*

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

### **Art. 59**

#### *Risarcimento imprese agricole.*

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 3.000 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche e integrazioni è destinata nell'esercizio finanziario 2003 alla corresponsione di risarcimenti alle imprese agricole e serricole danneggiate da calamità naturali nell'anno 2003 nella provincia di Ragusa.

### **Art. 60**

#### *Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva.*

1. È istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo", attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è disciplinato il funzionamento del Fondo.
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione siciliana e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire

altresì contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo, per le finalità indicate al comma 1, assolve alle concessioni di contributi per interessi in relazione a mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo.
5. La dotazione iniziale del Fondo, fissata in 1.500 migliaia di euro, è garantita con parte delle disponibilità del Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolate.
6. Per gli anni successivi, gli ulteriori conferimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo.
8. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso di soppressione del Fondo, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
9. Gli impianti realizzati con i contributi di cui al presente articolo sono posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque sono destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.

### **Art. 61**

#### *Certificazione antisismica per strutture sanitarie.*

1. Per le case di cura esistenti e le strutture sanitarie di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 che erogano prestazioni sanitarie in ambito extraospedaliero ed attualmente ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al decreto ministeriale 3 giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da certificazione di rispetto delle normative vigenti all'epoca della costruzione in materia di agibilità e di successive verifiche di conformità e di staticità comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione alla tipologia del fabbricato.

### **Art. 62**

#### *Contributi a favore dello sport sociale, giovanile e scolastico.*

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:  
"Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:  
a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e

- del tempo libero;
- b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
  - c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
  - d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

### **Art. 63**

#### *Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.*

1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si applicano le disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa.

### **Art. 64**

#### *Assegnazioni agli enti locali.*

1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
3. Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento

- dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4. Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
  5. A decorrere dall'esercizio 2005 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
  6. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare."
  7. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa".
  8. Al comma 5 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente".
  9. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
  10. La conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
  11. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento".
  12. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
  13. All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede





di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002.

14. Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge.
15. Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

### **Art. 65**

*Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.  
Proroga termine.*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per l'anno 2003 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2003.

### **Art. 66**

*Autorizzazione utilizzo risorse trasferite.*

1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli esercizi finanziari 2000 e 2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004.

### **Art. 67**

*Acquisizione di beni immobili in favore dell'IRCAC.*

1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle assegnazioni non discendano per l'IRCAC obblighi di pagamenti nei confronti di altri creditori.
2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio ricadono gli immobili stessi e ad imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali, commerciali, artigianali o in altri settori produttivi.
3. Il prezzo di vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico.

4. Il ricavato implementa il fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni.

### **Art. 68**

*Istituzione di centri di assistenza alle cooperative.*

1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti.

### **Art. 69**

*Sostegno piccole e medie imprese.*

1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico.
2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti di finanziamento pubblico. Il



- prestito ha una durata di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto.
  4. Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
  5. Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
  6. Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
  7. Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazioni" sono aggiunte le parole "o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso".
  8. I benefici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive.

### **Art. 70**

#### *Rimborso anticipazioni consorzi ASI.*

1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture, indipendentemente dall'ente finanziatore,

l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni non può superare cinque anni.

2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402 del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

### **Art. 71**

#### *Piani regolatori consorzi ASI.*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nel testo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, continuano ad applicarsi ai piani regolatori dei consorzi ASI che conservano efficacia fino all'introduzione della nuova specifica disciplina prevista nella legge di riforma di detti enti.

### **Art. 72**

#### *e siti produttivi ASI.*

1. Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano l'originaria destinazione d'uso ed urbanistica anche a seguito della dismissione della corrispondente attività produttiva.

### **Art. 73**

#### *Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali.*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è aggiunto il seguente comma:  
"Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi."

### **Art. 74**



## *Interporti.*

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, per la realizzazione di interporti nella Regione siciliana con le risorse di cui all'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dipartimento regionale trasporti è autorizzato ad avvalersi anche di società a prevalente capitale pubblico e partecipando anche al capitale di società operanti nel settore.

## **Art. 75**

### *Nautica da diporto.*

1. Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da uno a dieci del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del medesimo regolamento.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole “dal dirigente generale preposto alla direzione generale del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti “dal dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente”.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 le parole da “redatto ai sensi” sino a “della legge 11 febbraio 1994, n. 109” sono sostituite dalle seguenti “redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7”.
4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole “ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia” sono sostituite dalle seguenti “ne dà pubblicità mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è gratuita”.
5. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole da “g) altre amministrazioni” sino a “tutela di specifici interessi pubblici” sono sostituite dalle seguenti:  
“g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico;  
h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione;  
i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza;

- l) il comando marittimo autonomo della Sicilia;  
m) il comando zona fari;  
n) il compartimento Ferrovie dello Stato;  
o) l'Ufficio del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali;  
p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.”.

6. Al comma 9 dell'articolo 5 le parole “Ministero dei beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti “Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione”.
7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole “strumenti di pianificazione ed urbanistici” sono aggiunte le parole “o in mancanza degli stessi”.
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:  
“6. L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente.”.
9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:  
“7. Con successivo decreto emesso dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può essere modificato il contenuto dei decreti emessi in applicazione del comma 4 del presente articolo, al fine di adattare le modalità di espletamento della pubblica gara e fissare gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alle esigenze di sviluppo turistico della Regione.”.
10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applica anche ai casi diversi da quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento.
11. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, coordinato con le modifiche di cui alla presente legge è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contestualmente alla presente legge.

## **Art. 76**

### *Uffici dei Project managers.*

1. È istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.
2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers finalizzati all'istituzione







delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.

3. Il rapporto di lavoro del Project manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project Manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione.
4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.
5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.
6. Per gli anni successivi, gli oneri relativi gravano sul bilancio delle Fondazioni.

### **Art. 77**

#### *Bed and breakfast.*

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati."
3. All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:  
"14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge."

### **Art. 78**

#### *Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia".*

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione eroga

contributi attraverso il centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia" per iniziative volte a favorire la diffusione delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali, associazioni, scuole, singoli cittadini, ai programmi comunitari banditi nell'ambito dell'Unione, al fine di individuare nuove forme di attività che favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale.

### **Art. 79**

#### *Formazione e aggiornamento autista-soccorritore.*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, le attività di prima formazione e di aggiornamento per la qualifica di operatore esperto nelle situazioni di emergenza-urgenza (autista-soccorritore) programmate ed avviate dal Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di Palermo.

### **Art. 80**

#### *Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo.*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità e del progetto di massima, finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell'area centro orientale della Sicilia.

### **Art. 81**

#### *Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive.*

1. È istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al fine:
  - a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti;
  - b) dello svolgimento di operazioni relative all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro infrastrutturazione per il recupero di beni dismessi ivi presenti.
2. Al fondo di rotazione possono partecipare consorzi per le aree di sviluppo industriale, soggetti di gestione dei contratti d'area, dei patti territoriali ed altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati.
3. Il fondo è costituito con le risorse che annualmente sono individuate dall'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito di quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e con le altre che perverranno allo stesso dalle misure



nazionali o comunitarie o assegnate o di appartenenza agli enti di cui al comma 2 che vogliano concordare il modo di utilizzo di tali risorse e delle altre acquisite o di cui è prevista l'acquisizione da parte del fondo.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
  - a) validità quinquennale del programma di utilizzazione delle risorse del fondo con riferimento ai programmi di spesa di ogni singolo ente o soggetto;
  - b) ripartizione del fondo per ogni ente o soggetto in misura minima proporzionale all'estensione territoriale di competenza o oggetto del programma di utilizzazione;
  - c) tempi di reintroito non superiori a cinque anni dalla erogazione;
  - d) garanzie di reintroito.
5. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono svolgere le attività di cui al presente articolo anche in deroga alle prescrizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in materia di acquisizione aree e/o interventi infrastrutturali di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge regionale e nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle aree di sviluppo industriale.

### **Art. 82**

*Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico.*

1. Per le finalità di cui agli articoli 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno ventennale di 3.000 migliaia di euro per le opere murarie e gli impianti fissi e un limite di impegno decennale di 500 migliaia di euro per le attrezzature e per l'arredamento.

### **Art. 83**

*Indennità integrativa attività socialmente utili.*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare l'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso la Regione siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

### **Art. 84**

*Ricostruzioni immobili ed infrastrutture  
Eruzione e sisma del 27 ottobre 2002.*

1. Il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, anche in deroga alla vigente normativa di salvaguardia del parco dell'Etna, ai sensi del quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
2. Ove ricorrano motivi di ordine geologico connessi alla sismicità della zona, la ricostruzione medesima può avvenire, con il parere favorevole dell'ufficio del genio civile e dell'autorità preposta alla tutela del Parco, con diversa localizzazione rispetto al sito originario. In tale ipotesi gli interventi di ricostruzione possono essere effettuati prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, così come previsto all'allegato A, parte terza, paragrafo 4.1.1. del decreto presidenziale 17 marzo 1987 di istituzione del Parco dell'Etna e con procedura d'urgenza, prevedendo la conferenza dei servizi da parte di tutti gli organi che devono rilasciare parere. Il comune di Linguaglossa può presentare agli organi competenti del Parco il piano particolareggiato per l'intera area, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 8, punto 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 85**

*Esecuzione opere.*

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei capitoli 672003, 672004, 672005 e 672006 le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nel programma annuale di spesa dell'esercizio finanziario 2001, per le quali è stato adottato dall'organo competente il provvedimento di aggiudicazione a seguito delle procedure di gara espletate entro il 31 dicembre 2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 86**

*Concessioni gas naturale.*

1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015.

### **Art. 87**

*Insedimenti produttivi in verde agricolo.*

1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli



strumenti urbanistici vigenti, mantengono la destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali, in contratti d'area e nelle previsioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, a condizione che i relativi immobili, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ultimati o in corso di ultimazione, secondo quanto indicato dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

### **Art. 88**

#### *Tariffe fornitura acqua dissalata.*

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 sono così sostituiti:  
“3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali”.
2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

### **Titolo IV**

#### *Disposizioni in materia di bilancio e contabilità.*

### **Art. 89**

#### *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.*

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 11 le parole “alla lettera b)” sono sostituite con le parole “alla lettera a)”;
  - b) il comma 14, punto 3) è così sostituito:
    - 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
      - a) Programma operativo regionale;
      - b) altri interventi comunitari;

- c) Fondo sanitario regionale;
- d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
- e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

2. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:  
“23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.  
24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.”.

### **Art. 90**

#### *Disposizioni in materia di residui attivi.*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2001 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2002, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

### **Art. 91**

#### *Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.*

1. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1992, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino



all'esercizio 2001 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2000 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1997, cui alla chiusura dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

## **Art. 92**

### *Controlli atti di liquidazione delle spese.*

1. Le ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, esercitano i propri controlli sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile della spesa predispone e sottoscrive la nota di liquidazione nella quale dichiara altresì che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso.
2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i dirigenti responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo e la sua rispondenza con le voci riepilogate

nella relativa nota di liquidazione.

## **Art. 93**

### *Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale.*

1. All'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:  
"1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite.  
1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.  
1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.  
1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo.  
1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale."





2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dai seguenti:
- “3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
- 3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale”.

## **Titolo V**

### *Disposizioni varie e norme finali.*

## **Art. 94**

### *Disposizioni per l'ARPA.*

1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma:
- “2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.”;
- b) al comma 4 le parole “laboratori provinciali” sono sostituite con le parole “laboratori chimici”;
- c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
- “4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.
- 4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.
- 4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.

4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.”;

- d) alla lettera a) del comma 6 le parole “non immediatamente” sono soppresse;
- e) alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione”;
- f) alla lettera b) del comma 6 le parole da “un gettone” sino ad “analoghi enti” sono sostituite con le parole “una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia”;
- g) il comma 7 è così sostituito:
- “7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.”;
- h) il comma 10 è così sostituito:
- “10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.”.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorché temporaneamente amministrato dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA.

## **Art. 95**





### *Fondo nazionale politiche migratorie.*

1. All'articolo 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "capitolo 313301" sono aggiunte le seguenti: "nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

#### **Art. 96**

##### *Personale enti parco.*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "dipendente dall'Amministrazione regionale o da enti pubblici" sono sostituite dalla parola "comandato".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "31 marzo 1995" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2003" e le parole da "o che" a "ininterrotto" sono soppresse.

#### **Art. 97**

##### *Cessione gratuita di computer e di attrezzature non più in uso presso l'Amministrazione regionale.*

1. Per contribuire allo sviluppo della conoscenza informatica dei giovani, la Regione siciliana, su richiesta delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente alle stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i propri uffici, né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione. Il passaggio di proprietà avviene mediante firma di apposito contratto di cessione a titolo gratuito.
2. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, fornisce l'elenco delle attrezzature che si possono cedere gratuitamente.
3. Entro trenta giorni gli enti e le onlus che ne hanno diritto formulano l'apposita richiesta.

#### **Art. 98**

##### *Vivaio di viti americane.*

1. Per l'esercizio finanziario 2003 il vivaio governativo di viti americane è autorizzato ad utilizzare le somme stanziare nell'esercizio finanziario 2002 per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 per far fronte ad oneri pregressi.

#### **Art. 99**

##### *Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.*

1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, nel termine previsto, gli atti indicati nello stesso articolo.

#### **Art. 100**

##### *Interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.*

1. L'articolo 30, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 va interpretato nel senso che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi erogati dalla Regione, con propri fondi e/o con fondi statali acquisiti ed iscritti nel bilancio della Regione stessa, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.

#### **Art. 101**

##### *Interpretazione autentica della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16.*

1. Per "ciascuno dei nuclei familiari" di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 deve intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi previsti dallo stesso articolo 1.
2. Il contributo straordinario di lire 50 milioni a favore dei "nuclei familiari", come definiti al comma 1, deve intendersi per ogni vittima appartenente allo stesso nucleo familiare.
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 per "familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990", devono intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" delle vittime e dei dispersi del naufragio stesso.

#### **Art. 102**

##### *Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.*

1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data di



pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale.

### **Art. 103**

#### *Interpretazione autentica dell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.*

1. La disposizione contenuta nell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "almeno centottantuno giorni di navigazione" deve intendersi nel senso della detrazione dai giorni di navigazione effettiva dei periodi di fermo di cui agli articoli 170, comma 2, e 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

### **Art. 104**

\* *(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

### **Art. 105**

#### *Estensione benefici ex articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.*

1. I benefici disposti dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 sono estesi ai creditori ex soci del consorzio Casa Nostra a fronte dei versamenti effettuati in conto costruzione del complesso edilizio Ritiro Tremonti del comune di Messina colpiti da ordinanza di sgombero.
2. La spesa autorizzata per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 è destinata, nel limite di 250 migliaia di euro alle finalità del comma 1.

### **Art. 106**

#### *Consorzi di bonifica.*

1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:
  - a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);

- b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
- c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
5. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettera g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514.
7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:  
"6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7".
8. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole "in servizio" sono aggiunte le parole "o in quiescenza".
9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004.

### **Art. 107**

#### *Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere.*

1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli orfani o del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere.
2. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni



altro elemento conoscitivo acquisito e lo trasmette al Presidente della Regione che dispone il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere” con apposito decreto. All’emanazione dei provvedimenti concessivi dei suddetti benefici provvede il competente servizio del dipartimento regionale enti locali.

### **Art. 108**

#### *Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica.*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici.

### **Art. 109**

#### *Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza.*

1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2004.

### **Art. 110**

#### *Pareri di idoneità statica e sismica.*

1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell’idoneità statica e sismica di cui all’articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.
2. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.

### **Art. 111**

#### *Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico.*

1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia

attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.

### **Art. 112**

#### *Scuole di restauro lapideo.*

1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può autorizzare gli enti locali ad istituire scuole di restauro lapideo in città facenti parte del patrimonio dell’Unesco per l’arte barocca.

### **Art. 113**

#### *Smaltimento dei reflui.*

1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell’allegato 5 della citata delibera.

### **Art. 114**

#### *Consiglio di amministrazione CIAPI.*

1. Per i centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si applica il dettato dell’articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L’onere conseguente all’applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.

### **Art. 115**

#### *Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n. 433.*

1. Le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 sono utilizzate anche per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

### **Art. 116**

#### *Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena.*

1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita:
  - a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l’acquisto dei testi e dei materiali didattici;



- b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami.

### **Art. 117**

#### *Assicurazione infortuni alunni scuole materne.*

1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente:  
"2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto."

### **Art. 118**

#### *Norme in materia di autoservizi pubblici.*

1. Dopo l'articolo 3quinquies della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è aggiunto il seguente articolo 3 sexies:  
"Art. 3 sexies. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395."
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 è così sostituito:  
"1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo."

### **Art. 119**

#### *Gestione del personale RESAIS.*

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è così sostituito:  
"6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale."

2. La Resais subentra all'Assessorato regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nel contenzioso relativo al personale di cui al comma 6 dell'articolo 7 della medesima legge.
3. Ogni semestre la Resais presenta all'Assessorato regionale dell'industria una relazione sull'andamento del contenzioso e sulle transazioni intervenute.

### **Art. 120**

#### *Edifici di culto.*

1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri.

### **Art. 121**

#### *Gestione di riserve.*

1. Le province regionali nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi, mediante la stipula di specifica convenzione, di società per azioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 le cui finalità statutarie prevedono espressamente lo svolgimento di servizi afferenti la salvaguardia e la valorizzazione ambientale.

### **Art. 122**

#### *Composizione Consiglio regionale delle miniere.*

1. Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi.

### **Art. 123**

#### *Eliminazione barriere architettoniche.*

1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 500 migliaia di euro.



## **Art. 124**

### *Contributi a favore dell'Azienda delle foreste demaniali.*

1. L'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è sostituito dal seguente:  
"Articolo 14 - La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.
2. Alle erogazioni di cui al comma 1 provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro."

## **Art. 125**

### *Licei socio-psico-pedagogici.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali).

## **Art. 126**

### *Contingente dei Carabinieri.*

1. Le somme stanziare, nell'esercizio finanziario 2003, per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri afferenti gli anni precedenti.

## **Art. 127**

### *Benefici in favore soci cooperative agricole.*

1. I benefici di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 in favore dei soci delle cooperative agricole sono estesi anche ai soggetti che hanno concesso garanzie in favore di consorzi di cooperative agricole, alle condizioni di cui al medesimo articolo.
2. Per godere dei benefici di cui al comma 1, i soggetti garanti debbono avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000.

## **Art. 128**

### *Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, con riferimento all'aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, è

autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro nell'ambito delle disponibilità della U.P.B. 6.2.2.6.4.

## **Art. 129**

### *Comuni con aree boschive superiori al 30 per cento dell'intero territorio.*

1. Nei comuni le cui aree boschive superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq.

## **Art. 130**

### *Collegamenti marittimi isole minori.*

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:  
"Articolo 5 bis - Norma transitoria -
  1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, fino all'affidamento, tramite procedura concorsuale, della rete dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge."

## **Art. 131**

### *Piani regolatori generali.*

1. Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della popolazione residente al di fuori del nucleo urbano centrale, in aggregazioni costituite da contrade e frazioni diffuse sul territorio e caratterizzati altresì dall'utilizzazione agricola del territorio stesso su proprietà fondiaria che presentano forti frazionamenti nelle zone agricole individuate nel piano regolatore stesso ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, può essere consentito un indice edilizio fondiario massimo di 0,10 mc/mq. Tale indice non è computato ai fini del dimensionamento complessivo del piano regolatore generale.

## **Art. 132**

### *Fondo di garanzia personale formazione professionale.*

1. È costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della







formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito.

2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.

### **Art. 133**

#### *Banca del sangue cordonale.*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro. Le spese occorrenti sono poste a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente.

### **Art. 134**

#### *Concessioni immobili in uso gratuito.*

1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto invariata l'utilizzazione e la destinazione, possono essere concessi in uso gratuito alle società sorte dalla trasformazione delle compagnie portuali a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 fino a quando mantengono tale utilizzazione e, comunque, per un periodo non superiore ad anni trenta a condizione che il concessionario provveda a proprio carico a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Art. 135**

#### *Opere funzionali rete ferroviaria.*

1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno

1976, n. 78.

### **Art. 136**

#### *Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina.*

1. Una quota del 15 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, all'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina per il perseguimento della propria attività istituzionale.

### **Art. 137**

#### *Opera nazionale mutilati ed invalidi civili.*

1. A decorrere dall'anno 2003 una somma pari al 30 per cento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, è concessa all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili (ONMIC).

### **Art. 138**

#### *Corsa dell'Etna.*

1. È consentito lo svolgimento della Corsa dell'Etna nella strada provinciale 92 della provincia di Catania dal chilometro 0,0 al chilometro 11,0, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre.

### **Art. 139**

#### *Abrogazione e modifiche di norme.*

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "delle banche dati" sono aggiunte le parole "Al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti".
3. All'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:  
"2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili".
4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti punti:  
"10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali;  
11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per



territorio.”.

5. Nelle more della nomina del dottore agronomo forestale di cui al comma 4 restano valide le sedute del consiglio nella composizione attuale.
6. All'articolo 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima” sono sostituite con le parole “due quote semestrali anticipate, rispettivamente” e dopo le parole “del bilancio stesso” sono aggiunte le parole “ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento”.
7. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “maggio 2003” sono sostituite con le parole “dicembre 2004”.
8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole “soggetto beneficiario” sono aggiunte le parole “compresi i consorzi di garanzia fidi”; al secondo periodo dopo le parole “in ogni caso il tasso” sopprimere le parole “comprensivo di ogni onere accessorio”.
9. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da “contributi in conto interessi” a “lire 1.000 milioni” sono sostituite con le parole “contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro”.
10. Al comma 1 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da “dei consorzi possono fare parte” a “enti pubblici” sono sostituite con le parole “dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali”.
11. Al comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole “duecento soci” sono aggiunte le parole “a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire”.
12. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, le parole “anche in deroga al numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore” sono soppresse.
13. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, dopo le parole “e/o con sistemi allo stesso assimilabili” sono aggiunte le parole “che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca”.
14. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dall'articolo 2, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale”.
15. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è abrogato.
16. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le

parole “dei principali quotidiani” è aggiunta la parola “regionali”.

17. Al comma 5 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppressa la parola “non”.
18. All'articolo 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica è così sostituita: “Valorizzazione beni culturali e riserve naturali”;
  - b) è aggiunto il seguente comma:

“5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.”.
19. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.”;
  - b) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera:

“g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.”.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola “appositamente” è soppressa.
21. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola “appositamente” è soppressa.
22. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite con le parole “ai commi 1 e 3”.
23. Al comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “su richiesta del Presidente della Regione” sono soppresse.
24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole “a tal fine” aggiungere la parola “anche” e al comma 5 dopo le parole “Per la progettazione” aggiungere le parole “, la conduzione, lo sviluppo”.
25. All'articolo 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sostituire le parole “nei confronti della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa” con le parole “e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito” e sostituire le parole “del suddetto istituto di credito” con le parole “di ciascuno dei suddetti enti”.



26. All'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è aggiunto il seguente comma:  
"5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici".
27. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, le parole "in possesso dei requisiti di cui al comma 1" sono soppresse.
28. Per le finalità assistenziali e amministrativo-gestionali delle strutture dei presidi del Servizio sanitario regionale, le parole "enti ospedalieri" di cui alle leggi vigenti, sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere".
29. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "dipendenti regionali genitori" sono aggiunte le parole "o coniugi non legalmente od effettivamente separati".
30. Al comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono soppresse le parole "soli" e "all'1 novembre 2002".
31. Alla fine dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è aggiunto il seguente inciso:  
"nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002".
32. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005".
33. All'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia si applicano, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su proposta del direttore dell'ufficio speciale medesimo, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
34. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 550801 del bilancio della Regione non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";  
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio."
37. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";  
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio."
38. L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:  
"Articolo 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in carica."
39. Al comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 15 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine".
40. All'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificata dal comma 17 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine".
41. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono abrogati.
42. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005".
43. All'articolo 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1.";   
b) è aggiunto il seguente comma:  
"3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
44. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituita:  
"b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono



corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente.”.

45. Il Titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato.
46. Il comma 2 dell'articolo 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:  
“2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.”.
47. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è sostituito dal seguente comma:  
“4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 21 della presente legge.”.
48. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole “l'immediata” sono soppresse.
49. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole “5.000 migliaia di euro” sono sostituite con le parole “7.500 migliaia di euro”.
50. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le parole “nonché il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio”.
51. L'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
52. All'articolo 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole “della stessa legge” sono sostituite con le parole “della legge 10 marzo 2000, n. 62”.
53. Al comma 3 dell'articolo 108 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole “e fruizione” sono aggiunte le parole “anche multimediale”.
54. All'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è aggiunto il seguente comma:  
“7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.”.
55. L'articolo 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, si applica in Sicilia per i conducenti di veicoli in uso a personalità istituzionali.
56. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “per la quale è prevista la figura del vicepresidente”.
57. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, è soppresso.

58. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è così sostituito:  
“2. La lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è abrogata.”.
59. La lettera l) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è così sostituita:  
“l) dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro”.
60. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:  
“1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.”.
61. Il quarto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato.
62. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
63. Al comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole “previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000-2006” sono soppresse.
64. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola “promozione” sono aggiunte le parole “e/o gestione”.
65. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: nella lettera b) le parole “a venti metri” sono sostituite dalle parole “a dieci metri”; nella lettera d) le parole “ad un quinto” sono sostituite dalle parole “ad un decimo”; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera “f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)”.
66. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: “g) da un rappresentante designato dall'asoenologi”.
67. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole “coniuge superstite,” sono aggiunte le parole “la vittima sopravvissuta,” e dopo le parole “criminalità organizzata” sono aggiunte le parole “o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità





permanente non inferiore al 50 per cento”.

68. Al punto *f*) dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole “dei lavoratori” aggiungere la parola “regionali” e sostituire la parola “confederazioni” con la parola “organizzazioni”.
69. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è sostituito dal seguente:  
“1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell’Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l’adozione, della quale l’amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.”.
70. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole “l’Assessore per il bilancio e le finanze” sono sostituite dalle parole “il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze”.
71. Alla fine del comma 11 bis dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte le parole “e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell’azione amministrativa”.
72. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
73. All’articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola “marinocoltura” sono aggiunte le parole “nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità”.
74. All’articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole “Federazione regionale siciliana dell’Associazione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE)” con le parole “Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)”.
75. Al comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo le parole “primaria e secondaria” sono aggiunte le parole “di riqualificazione, arredo e decoro urbano”.

### **Art. 140**

#### *Fondi globali e tabelle.*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo

l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *c*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall’articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2003, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *d*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *e*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *f*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *g*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alla presente legge.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *h*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera *i*) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I allegata alla presente legge.

### **Art. 141**

#### *Effetti della manovra e copertura finanziaria.*

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell’allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2003.





## Art. 142

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 aprile 2003.

CUFFARO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: PAGANO



### AVVERTENZA:

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:

- La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." dispone che la legge finanziaria provvede, tra l'altro, alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria.

### NOTE ALL'ART. 1, COMMA 3:

- L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." detta disposizioni in materia di "Mutui, prestiti e anticipazioni."
- La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, reca norme in materia di "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998."

### NOTA ALL'ART. 3:

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." e, all'art. 3, comma 1, lettera *b*), prevede l'istituzione di una Alta Commissione di studio, con il compito di proporre, in particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa.

### NOTA ALL'ART. 4, COMMI 1 E 2:



L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa n. 27, 42, 43 e 44.

2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.

6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.

7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.”.

#### NOTA ALL'ART. 4, COMMA 3:

• L'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, recante “Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione

del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.”, rubricato “Anticipazione somme rimosse dai concessionari”, a seguito della abrogazione disposta dal comma che si annota, risulta il seguente: “1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.

1bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.

1ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.

1quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35.

2. ...

3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.”.

#### NOTA ALL'ART. 5, COMMI 1, 2 E 3:

• L'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Norme relative al demanio marittimo”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata, rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente a quaranta volte e a venti volte il canone.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684,



l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.

3. Per il conseguimento dei predetti fini gli uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del Genio civile competenti per territorio ovvero delle Agenzie del Demanio.
4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.”.

#### NOTE ALL'ART. 5, COMMA 4:

- Per l'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nel testo modificato dalla legge che si annota, si veda nota sub art. 5, commi 1, 2 e 3.

- L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, recante “Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo” così dispone:  
“Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall'anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze.”.

#### NOTA ALL'ART. 6, COMMA 1:

- L'art. 35 del Codice della navigazione, rubricato “Esclusione di zone dal demanio marittimo”, così dispone:  
“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.”.

#### NOTA ALL'ART. 7, COMMA 2:

- Gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per la navigazione marittima così dispongono:  
“Art. 12. - Parere del Genio civile. - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del Genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza.  
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.  
In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del Genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando

occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del Genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

L'ufficio del Genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.”.

“Art. 13. - Parere dell'intendenza di finanza. - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16.”.

“Art. 14. - Parere dell'autorità doganale. - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.”.

#### NOTE ALL'ART. 7, COMMA 3:

- L'art. 542 del Regolamento per la navigazione marittima, rubricato “Pareri di enti estranei all'Amministrazione”, così dispone:  
“Qualora per l'emanazione di un provvedimento dell'autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”.

- L'art. 37 del Codice della navigazione, rubricato “Concorso di più domande di concessione”, così dispone:

“Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”

#### NOTA ALL'ART. 8:

- L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.”, rubricato “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che si annota, risulta il seguente:  
“1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, commi da 24 a 41, della



legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.

2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle Province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle Province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.

5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. ...

7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

8. ...

9. La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.

10. La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

11. La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di

omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.

13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

14. ...

15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.

17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.

18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.

19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.

20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni



di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
- b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
- d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.

22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale.

23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

24. Le somme liquidate dalla Provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento.

Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono rimosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.”.

#### **NOTA ALL'ART. 10, COMMA 1:**

• L'art. 91 della legge regionale 3 maggio 1991, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, rubricato “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”, così dispone:

- “1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti

e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.
7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle Province regionali.
9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.
10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”.

#### **NOTA ALL'ART. 11, COMMA 1:**

- L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC”, così dispone:
- “1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'art. 19 della legge regionale





3 giugno 1975, n. 24 e con l'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.”.

**NOTE ALL'ART. 12, COMM 1, 2, 4 E 5:**

• L'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico”, così dispone:

- “1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
  - a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
  - b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.
3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il

rilascio della concessione in sanatoria.

4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.
6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:
  - a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;
  - b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.
7. Per i casi di cui alla lett. a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.
9. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato:

“1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'art. 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute



direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato”.

• L'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.” così dispone:

“Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'autonomia delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con esse o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. L'indennità determinata a norma dei precedenti commi è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.”.

• L'art. 16 sopra riportato è stato abrogato, in uno all'intero titolo II in cui lo stesso articolo era compreso, dall'art. 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

#### **NOTA ALL'ART. 12, COMMA 6:**

• L'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28, recante “Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici”, rubricato “Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

“1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:

“In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

“2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

- a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
- b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che



dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo”.

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.
4. Gli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:
  - a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lett. a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;
  - b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.
5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.
6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.”.

#### NOTA ALL'ART. 14:

- L'art. 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, così dispone:  
“Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire

1.000.000.

La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.”.

#### NOTA ALL'ART. 15:

- L'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
  - “1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
    - a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'art. 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2,00.00  | Euro 10,00 |
| 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2,01 a Ha 4,00.00  | Euro 20,00 |
| 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4,01 a Ha 6,00.00  | Euro 30,00 |
| 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6,01 a Ha 8,00.00  | Euro 40,00 |
| 5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8,01 a Ha 10,00.00 | Euro 50,00 |
| sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s.             |            |
| o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10,01,   |            |
| per due Ha o frazione in più                           | Euro 20,00 |
  3. Il comma 1, lett. g), dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
    - g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:
      - 1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100
      - 2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150”.

#### NOTE ALL'ART. 17, COMMA 1:



- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”.
- La legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, reca “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
- La legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante “Norme sul riordino urbanistico edilizio”, è stata abrogata dall’art. 39, comma 1, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
- La legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, reca “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio.”

#### NOTE ALL’ART. 17, COMMA 2:

- L’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, rubricato “Procedimento per la sanatoria.”, al comma 12, così dispone:  
“Fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a congruaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al congruaglio o al rimborso spettanti.”.
- L’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, rubricato “Definizione agevolata delle violazioni edilizie”, al comma 1, così dispone:  
“Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in

sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.”.

#### NOTA ALL’ART. 17, COMMA 5:

- L’art. 50 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, rubricato “Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione”, così dispone:  
“Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:  
a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;  
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;  
c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).”.

#### NOTA ALL’ART. 17, COMMA 6:

- L’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, rubricato “Condizioni di applicabilità della sanatoria”, ai commi 8 e 10 così dispone:  
“8. Possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.  
10. Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente.”.





**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 7:**

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.”

**NOTE ALL'ART. 17, COMMA 8:**

- L’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, rubricato “Definizione agevolata delle violazioni edilizie”, così dispone:

“1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

- 1-bis. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta

limitazione ai diritti dei terzi.

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell’oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell’oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell’anno. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell’oblazione.
5. L’oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di





versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7. ...
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera

d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
- 10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.



12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lett. c) del settimo comma dell'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lett. d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non

comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.”.

• L'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, rubricato “Sanatoria delle opere abusive”, al comma 1 così dispone:

“Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite:

- a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
- b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.”.

#### **NOTA ALL'ART. 17, COMMA 9:**

• L'art. 35 della legge 28 febbraio, n. 47, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, al comma 9 così dispone:

“Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche allo impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.”.

#### **NOTA ALL'ART. 17, COMMA 10:**

• L'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, recante “Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37”, relativa a “Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive”, sostituendo l'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rubricato “Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria”, così dispone:

“Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in

sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate.

Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.”.

#### **NOTA ALL'ART. 17, COMMA 11:**

• L'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante “Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni abusive esistenti”, rubricato “Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

- “1. Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano se l'opera abusiva è stata costruita in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione ad immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali.
2. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali e ambientali, i provvedimenti di cui all'art. 4 sono soggetti a nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo rilasciato nei limiti e con le procedure previste per la realizzazione di nuove edificazioni.
3. L'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato:
  - “1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.
  2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.”.

#### **NOTA ALL'ART. 18, COMMA 2:**

• L'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, recante “Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa” sostituendo l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, così dispone: “L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi





dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

**NOTE ALL'ART. 18, COMMA 7:**

• L'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765", rubricato "Zone territoriali omogenee", qualifica zone "A" "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".

• Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".

**NOTE ALL'ART. 18, COMMA 9:**

• L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rubricato "Contributo per il rilascio del permesso di costruire", così dispone:

- "1. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni in relazione:
  - a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  - b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  - c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'art. 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- 7 bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (3/a).
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lett. g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto





nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.”.

• L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante “Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”, rubricato “Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie”, al comma 7, così dispone:  
“Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.”.

#### **NOTA ALL'ART. 19, COMMA 1:**

• L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26, recante “Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico”, così dispone:  
“Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL, dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, nonché da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione.”.

#### **NOTE ALL'ART. 19, COMMI 3 E 4:**

• L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante “Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico”, rubricato “Cessione degli alloggi”, a seguito delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, è il seguente:  
“1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione

o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.

2. ...”.

• L'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, rubricato “Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, è il seguente:

“1. ...

2. ...

3. ...

4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.

5. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

7. ...

8. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come introdotto dall'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:

“L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.”.

9. All'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

“5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.”.

#### **NOTA ALL'ART. 19, COMMA 5:**

L'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”, aggiungendo l'art. 41-sexies alla





legge, 17 agosto 1942, n. 1150, così dispone:

“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.”.

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 6:**

L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)”, rubricato “Riduzione del prezzo d'acquisto”, così dispone:

“La riduzione percentuale prevista dall'art. 1, comma 12, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

L'indicato termine è stato successivamente più volte prorogato, ed in ultimo “fino al 31 dicembre 2002” dall'art. 23, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

**NOTE ALL'ART. 19, COMMI 8 E 9:**

- L'art. 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, recante “Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare”, aggiunge, dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, le seguenti parole: “I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dalla data di assegnazione dell'alloggio”.

- La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

- La legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, reca “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)”.

- La legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, reca “Rifinanziamento dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 10:**

- L'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, recante “Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta

il seguente:

“Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni. I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di assegnazione dell'alloggio.

Gli acquirenti hanno la facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri motivi, previo consenso dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il quale può delegare tale facoltà agli enti gestori. Per gli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL il consenso viene dato dall'Assessorato regionale delle finanze.

Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata la risposta.

Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 5.”.

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 3:**

L'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante “Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, rubricato “Opere interne” nel sostituire l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così dispone:

“Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.



Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile”.

**NOTE ALL'ART. 20, COMMA 8:**

• L'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante “Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, rubricato “Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione”, aggiunge i seguenti commi all'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

“Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della presente legge.

Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento”.

• L'art. 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica”, così dispone: “Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'art. 16.

Ogni alloggio deve:

- 1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili - oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
- 2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
- 3) essere fornito di latrina propria;
- 4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
- 5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non può essere superiore:

- a mq 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
- a mq 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
- a mq 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
- a mq 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti

gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1) del presente articolo”.

**NOTE ALL'ART. 21, COMMA 1:**

• L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”, rubricato “Tipologia delle strutture operative”, ai commi 6 e 7, così dispone:

“6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.

7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.”.

• L'art. 3 del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, così dispone:

“1. Le parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.



2. Ogni parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli artt. 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo ogni parte inclusa nell'allegato I fornirà all'organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, delle raccomandazioni dell'organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della conferenza delle parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla conferenza delle parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'art. 12 della convenzione, potrà ugualmente notificare alla conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La conferenza delle parti, agente come riunione delle parti del presente protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell'art. 4, paragrafo 6, della convenzione, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo concederà alle parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.
8. Tutte le parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21, paragrafo 7. La conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una parte acquista da un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla parte che l'acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una parte trasferisce ad un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una parte acquista da un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla parte che l'acquista.



13. Se le emissioni di una parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo parti, in particolare quelli indicati all'art. 4, paragrafi 8 e 9, della convenzione. In linea con le decisioni della conferenza delle parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.”.

• L'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, rubricato “Requisiti e dimensionamento degli impianti termici”, al comma 16, così dispone: “Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.”.

#### NOTE ALL'ART. 22, COMMA 1:

- La legge 11 luglio 1986, n. 390, reca “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, reca “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi

ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999)”.

#### NOTA ALL'ART. 22, COMMA 2:

• L'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, al comma 99, ed al comma 112, lett. a) così rispettivamente dispone:

“99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lett. d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili,





indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.”.

“112. ...

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.”.

#### NOTA ALL'ART. 22, COMMA 3:

• Gli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/99)”, così dispongono:

“Art. 7. - Requisiti della concessione. -

1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.
2. Il canone annuo è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone è adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
4. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa.
5. L'amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate.
6. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato.
7. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, è previsto il versamento di cauzione il cui importo non può comunque essere inferiore a due annualità di canone.
8. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalità di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili.
9. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.”.

“Art. 8. - Locazione di beni patrimoniali. -

1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformità alle seguenti prescrizioni:
  - a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di diciannove anni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7, comma 1;
  - b) il canone è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore locativo indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare;
  - c) previsione del divieto di sub-locare l'immobile;
  - d) previsione dell'acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all'immobile alla proprietà dello Stato, allo scadere della locazione;
  - e) riserva per l'amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi;
  - f) versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone per i contratti ultranovennali.
2. Ai contratti di cui al presente art. si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.”.



### NOTA ALL'ART. 23:

- L'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, recante "Organico provvisorio della Azienda foreste demaniali della Regione siciliana", ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, a seguito delle modifiche arretrate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:  
"I posti di cui all'annessa tabella organica saranno ricoperti:  
a) con il personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato di gruppo A, dislocato in Sicilia, nei limiti previsti dalla annessa tabella per il gruppo A;  
b) con il personale di ruolo o a contratto tipo dello Stato;  
c) con il personale non di ruolo, già in servizio alla data del 28 novembre 1949 presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;  
d) per i rimanenti posti disponibili mediante concorso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione statale e a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi ai palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati, per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.

I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli artt. 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione."

### NOTA ALL'ART. 24, COMMA 3:

L'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", rubricato "Patto di stabilità interno per gli enti territoriali", così dispone:

- "1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'2005 si applica un incremento pari al tasso

d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
  - a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
  - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
  - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
  - d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
  - e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
  - a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
  - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
  - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
  - d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.





9. Il comma 5 dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso art. 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
  - a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
  - b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
  - c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
  - d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni, recate dall'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI.
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero



dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

**NOTA ALL'ART. 24, COMMA 4:**

• L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Assegnazioni agli enti locali", a seguito delle modifiche arretrate dal comma che si annota risulta il seguente:

"1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. ....

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale.

Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali."

**NOTA ALL'ART. 25, COMMA 4:**

• L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Equilibrio economico aziende sanitarie", al comma 6, così dispone:

"6. I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente



con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione, e dei propri vincoli di bilancio.”.

**NOTA ALL'ART. 26, COMMA 1:**

• L'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000”, rubricato “Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione”, a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

“1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.

2 bis. La relazione revisionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.

2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.

2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli

obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.

2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.

2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.

3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.

4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.

5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.

6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.”.

**NOTA ALL'ART. 26, COMMA 2:**

• Per l'art. 17, commi 3 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, si veda nota sub art. 26, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 26, COMMI 5 E 6:**

• L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, a seguito





delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:

- “1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell’approvazione, all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l’acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l’obbligo per l’Assessorato di concludere l’iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell’art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l’art. 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all’amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4. L’istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L’erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell’anno precedente e deve essere effettuata al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l’avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l’importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità

sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.”.

#### NOTE ALL’ART. 26, COMMA 7:

- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi.”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444, agli artt. 2 e 3 così rispettivamente dispone:  
“Art. 2. - Scadenza e ricostituzione degli organi. - 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.  
Art. 3. - Proroga degli organi - Regime degli atti. -  
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.  
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.  
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.”.
- La legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, reca “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”.

#### NOTA ALL’ART. 26, COMMA 8:

- L’art. 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2000”, ed entrata in vigore, in conformità a quanto sancito dall’art. 42 della medesima legge, il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè il 20 marzo 2000, rubricato “Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”, così dispone:  
“1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto.”.

#### NOTA ALL’ART. 26, COMMA 9:

- La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, reca “Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI”.





**NOTE ALL'ART. 26, COMMA 10:**

- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, reca “Provvedimenti per la cooperazione”.

- La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, reca “Modifiche ed integrazioni all’attuale legislazione regionale in materia di cooperazione”.

**NOTE ALL'ART. 26, COMMA 11:**

- L’art. 18 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante “Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”, rubricato “Finanziamento delle camere”, così dispone:

“1. Al finanziamento delle camere si provvede mediante:

- a) il diritto annuale come determinato ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l’esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
- c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- d) le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell’Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere;
- e) i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- g) un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l’espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme trasferite.

2. Le camere sono tenute a fornire all’Amministrazione regionale, senza alcun onere per quest’ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerali.”

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363, reca “Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle Camere di commercio.”

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 3:**

- L’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, recante “Regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”, rubricato “Contratto del direttore generale” così

dispone:

“1. La Regione ed il direttore generale dell’Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli artt. 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall’atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all’attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’ente cui è stato preposto.

5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla Regione in relazione ai seguenti parametri:

- a) volume delle entrate di parte corrente della Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera;
- b) numero di assistiti e di posti letto;
- c) numero di dipendenti.

Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

5-bis. La Regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.



7. Per quanto non previsto dagli artt. 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.”.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 4:**

• L'art. 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, rubricato “Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali”, così dispone: “1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le materie di cui agli artt. 4, comma 1-bis, e 9-bis.”.

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

- a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico;
- b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;
- c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. ...

6. All'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: “La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano”;
  - b) al comma 2 le parole: “è proposto dalla Regione interessata” sono sostituite dalle seguenti: “è adottato dalla Regione o dalla provincia autonoma interessata”.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai

Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.”.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 5:**

• L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, rubricato “Equilibrio economico aziende sanitarie”, al comma 1, così dispone:

“1. Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'art. 29 della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 6:**

• L'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, rubricato “Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario”, ai commi 6 e 7 così dispone:

“6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la Regione provvede previo parere della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la



conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.”.

**NOTE ALL'ART. 27, COMMA 7:**

• L'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, rubricato “Gestione delle risorse umane”, al comma 6 così dispone:  
“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”.

• L'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale”, rubricato “Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori”, così dispone:  
“Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione.

Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità.”.

**NOTA ALL'ART. 28, COMMA 1:**

• L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante “Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento.”, rubricato “Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:  
“1. L'autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal l'art. 75 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente all'esercizio finanziario 2002, è ridotta di 25.822 migliaia di euro (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - capitolo 413323).

2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...”.

**NOTA ALL'ART. 28, COMMA 2:**

• L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, al comma 5, abrogato dal comma 1 dell'art. che si annota, autorizzava, per l'esercizio finanziario 2002, un limite di impegno decennale di 73.750 migliaia di euro.

**NOTA ALL'ART. 29:**

• L'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, rubricato “Sperimentazioni gestionali” così dispone:

- “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla Regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
  - a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
  - c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
  - d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
  - e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;
  - f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della



convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.”.

**NOTA ALL'ART. 30:**

- L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante “Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento”, rubricato “Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere”, a seguito delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
  - “1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 20 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende.
  2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
  3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.”.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 4:**

- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca il “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE”.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 5:**

- L'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, rubricato “Sportello unico”, così dispone:
  - “1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
  2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.
  3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
  4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 6:**

- Gli articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, concernenti la conferenza di servizi, sono i seguenti:

“Art. 14. -

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
  2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione





precedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

#### Art. 14-bis

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni

dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

#### Art. 14-ter

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo





aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonché quelle di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater. -

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve, recare le specifiche indicazioni delle modifiche

progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una Regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”.

#### NOTA ALL'ART. 32, COMMA 2:

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.”, rubricato “Valutazione dei titoli.”, così dispone:

- “1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
- a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
  - b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
  3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
    - a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
    - b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per

- anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
- c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
- d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
- a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
- b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
- c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
- d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.”.

#### NOTA ALL'ART. 33:

• L'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”, rubricato “Dispensari farmaceutici”, così dispone: “1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, legge 8 marzo 1968, n. 221, sono così sostituiti: “Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lett. b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il

titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1938, n. 217”.

1 bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione.”.

#### NOTA ALL'ART. 35:

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante “Regolamento di polizia veterinaria”, così dispone:

“A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.”.

#### NOTE ALL'ART. 36, COMMA 1:





• L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", rubricato "Organizzazione delle unità sanitarie locali", al comma 1 ter così dispone:

"Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis."

• L'art. 31 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", rubricato "Contratti di fornitura di beni", al comma 3 così dispone:  
"3. È consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro."

• L'art. 32 della sopra citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, rubricato "Appalti di servizi", al comma 2 così dispone:  
"2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni."

#### NOTA ALL'ART. 36, COMMI 2 E 3:

• L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", rubricato "Adesione al circuito nazionale acquisti", a seguito delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:

- "1. Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo.
3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente

articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni."

#### NOTA ALL'ART. 41, COMMA 1:

• L'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", rubricato "Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende", così dispone:

- "1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:
  - a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);
  - b) Istituto incremento ippico di Catania;
  - c) Istituto zootecnico di Palermo;
  - d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;
  - e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.
4. È soppressa l'opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.
5. Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5."

#### NOTA ALL'ART. 42, COMMA 2:



La legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, l'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, l'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e l'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono stati abrogati dall'art. 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

**NOTA ALL'ART. 43:**

L'art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "IRAP", al comma 5 così dispone:

"5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive."

**NOTA ALL'ART. 45, COMMA 2:**

• L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", rubricato "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

"1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
- g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.
- 3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
- 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.
- 3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.
4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

**NOTA ALL'ART. 47, COMMA 2:**

• L'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", rubricato "Impegni di spesa", al comma 6 così dispone:

"6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese





per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.”.

**NOTA ALL'ART. 49:**

• L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in materia di protezione civile”, rubricato “Servizio tecnico idrografico regionale”, a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

- “1. La sezione autonoma per il Servizio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Ufficio idrografico regionale.
2. L'Ufficio idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Ufficio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde.
- 3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'art. 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato dell'acqua, avviene ad opera del predetto Ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluvio-meteo-idrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione dell'Ufficio e provvede a garantirne il funzionamento. L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003.”.

**NOTE ALL'ART. 50, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, reca “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”.
- L'art. 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”, al comma 6 così dispone:  
“6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.”.
- L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, rubricato “Continuità territoriale per la Sicilia”, così dispone:  
“1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
  - a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
  - b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
- 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
  - a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
  - b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
  - c) al numero dei voli;
  - d) agli orari dei voli;
  - e) alle tipologie degli aeromobili;
  - f) alla capacità dell'offerta;
  - g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del



bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.”.

**NOTA ALL'ART. 50, COMMA 2:**

• L'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, rubricato “Revisioni”, così dispone:

- “1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le





modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo

sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

#### NOTA ALL'ART. 51, COMMA 1:

• L'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” rubricato “Ambito di applicazione”, così dispone:

- “1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'art. 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei



DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara, recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.”.

#### NOTE ALL'ART. 52:

- L'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, rubricato “Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione”, al comma 14 così dispone:  
“14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.”.
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca “Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale”.
- L'art. 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, rubricato “Indennità compensativa pregressa”, così dispone:  
“1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.
- 2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.
- 3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.”.

#### NOTE ALL'ART. 53:

- L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, recante “Provvedimenti per l'agrumicoltura”, così dispone:  
“L'Assessore per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta regionale delle zone agrumate e di quelle a vocazione agrumicola articolata sulla base di ciascun territorio

comunale.

A tal fine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale mediante la stipula di apposite convenzioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge, ed al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste determinerà, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, i temi delle indagini e delle rilevazioni nonché gli elementi e le caratteristiche tecniche ed illustrative delle carte agrumicole di cui al presente articolo.

Le carte agrumicole di ciascun territorio comunale, munite del parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, saranno pubblicate per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si pronuncerà sul ricorso medesimo.”.

- L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, recante “Provvedimenti urgenti per il settore agricolo”, così dispone:  
“L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni professionali di categoria e del movimento cooperativo a livello regionale, a redigere la carta delle zone coltivate ad uva Italia e quella delle zone suscettibili di sviluppo di tale coltura, delimitando nell'ambito e per ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e Caltanissetta:  
a) le zone in atto impiantate o in cui siano in corso operazioni di impianto all'atto dei rilevamenti;  
b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino suscettibilità agronomica alla coltivazione dell'uva Italia;  
c) le zone dei predetti comuni, delimitate ai sensi del precedente punto a, che non possiedono sufficienti requisiti ambientali ed agronomici per garantire adeguati risultati produttivi e qualitativi della predetta coltura.
- L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare i programmi esecutivi delle convenzioni stipulate con le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, per perseguire le finalità di cui al precedente comma.
- L'Assessore medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università di Catania e Palermo la somma



complessiva di lire 250 milioni da distribuire alle medesime Università in proporzione alle aree di rispettivo rilevamento.

Le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte di cui al primo comma del presente articolo adotteranno le procedure e le scadenze indicate nell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

Per le finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c) le Università di Catania e Palermo, tramite le rispettive facoltà di agraria, potranno chiedere la collaborazione dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle sezioni operative e periferiche dell'assistenza tecnica, di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, i quali forniranno, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ogni possibile prestazione operativa.

Le carte di cui al primo comma del presente articolo, relative a ciascun territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono pubblicate per 30 giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma.

Gli elementi essenziali relativi alla delimitazione nell'ambito di ciascun territorio comunale delle zone di cui ai precedenti punti a), b) e c), sono pubblicati per estratto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Le carte suddette entreranno in vigore nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.”.

• Gli articoli 10 ed 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, recante “Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia”, così dispongono:

“Art. 10. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle capacità d'uso, avvalendosi della collaborazione delle facoltà di agraria delle Università degli studi di Palermo e di Catania. La carta di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto le carte previste dall'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dall'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e successive modifiche.”.

“Art. 11. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad apportare, d'intesa con le Università interessate, le opportune modifiche alle convenzioni già stipulate per la redazione delle carte sostituite, osservando le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 2, secondo

comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche, nonché ai programmi esecutivi delle medesime convenzioni, approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

I tempi di redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli saranno stabiliti nei programmi esecutivi di cui al primo comma.

Per la redazione della carta, l'Università degli studi di Palermo dovrà utilizzare apposite aerofotogrammetrie rilevate per tutto il territorio siciliano successivamente al 31 agosto 1984 e dovrà fornire all'Università degli studi di Catania le aerofotogrammetrie relative ai territori ai quali avrà riguardo l'attività di questa Università.

I fondi già attribuiti alle Università degli studi di Catania e Palermo per la redazione delle carte sostituite possono essere utilizzati per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, in relazione alle convenzioni ed ai programmi esecutivi di cui al primo comma. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Le sezioni operative e quelle periferiche dell'assistenza tecnica, istituite con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la propria attività per lo svolgimento di specifici compiti inerenti alla realizzazione della carta suindicata.

Per quanto non espressamente richiamato dall'articolo precedente e dal presente articolo, sono abrogate le disposizioni del l'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86.”.

#### **NOTA ALL'ART. 54, COMMA 1, LETT. C):**

• L'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, recante “Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura”, così dispone:

“Le sezioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla





rendicontazione annuale delle somme accreditate.

Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.

L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità, recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al "Provveditorato ed autoparco della Regione", le dotazioni finanziarie, nonché quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.”.

#### **NOTA ALL'ART. 54, COMMA 2:**

• L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Bilanci”, così dispone:

- “1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'art. 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno

precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.”.

#### **NOTE ALL'ART. 54, COMMA 3:**

• L'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante “Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo”, all'ultimo comma così dispone:

“Il direttore generale è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli.”.

• L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”, rubricato “Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali”, al comma 4 così dispone:

“4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.”.

• Il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, reca “Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza”.

#### **NOTE ALL'ART. 55, COMMA 1:**

• L'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”, rubricato





“Disposizioni in materia idrica”, così dispone:

- “1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l’anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 “Fondo da ripartire per l’orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo” dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l’affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all’art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza ineditibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.
- 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
- 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
- 4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l’irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l’erogazione dell’acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell’irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
- 4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell’applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono

concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

- 4-sexies. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall’anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all’art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei “Piani di sviluppo rurale” (PSR) e nei “Programmi operativi regionali” (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell’Italia meridionale nel corso dell’attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all’impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell’evento calamitoso.
- 4-octies. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento

da parte delle regioni interessate.

4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziare a valere sul Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96."

• La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale".

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2:**

• L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali", al comma 2 così dispone:  
"2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati."

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 3:**

• L'art. 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Competitività nel settore agricolo", a seguito delle modifiche arretrate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:

- "1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 128, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia possono prorogare, con durata concordata tra le parti, le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorché già prorogati purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 4:**

• Per l'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, si veda nota sub art. 55, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 56, COMMA 1, LETT. C):**

• L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura", così dispone:

"Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di



studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.”.

#### NOTE ALL'ART. 59:

- Per l'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nota sub art. 52.
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca “Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale”.

#### NOTA ALL'ART. 60, COMMA 6:

- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Legge

finanziaria”, al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l'altro:

“g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.”.

#### NOTA ALL'ART. 62:

- L'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante “Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana”, a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

“Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:

- a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;
- b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base;
- c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
- d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.

Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:

- a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
- b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
- c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ed iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
- d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza del 50 per cento del contributo assegnato.

Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al





fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.”.

#### NOTE ALL'ART. 63:

• Gli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, sono così rubricati: Art. 48. Aiuti all'investimento; Art. 50. Aiuti per l'apprendistato; Art. 51. Aiuti per la costituzione di forme associative; Art. 52. Crediti di gestione; Art. 53. Contributi per la partecipazione a mostre e fiere; Art. 54. Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere; Art. 55. Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa; Art. 56. Infrastrutture produttive; Art. 57. Contributi aree attrezzate; Art. 59. Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

• L'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante “Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca” è rubricato “Artigianato di servizi e di produzione”.

• Gli articoli 186 e 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispongono:

“Art. 186. - Procedura automatica.

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione

dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del “de minimis”.

8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede all'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.”.

“Art. 187. - Procedura valutativa.

1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a “graduatoria” o a “sportello”, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
2. Nel procedimento a “graduatoria” sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a “sportello” è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del



richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.”.

**NOTA ALL'ART. 64, COMMA 2:**

- L'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, così dispone:  
“Imposta sulle assicurazioni. -  
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.  
2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.  
3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'art. 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 64, COMMII 4 E 5:**

- Per l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, vedi la precedente nota all'art. 64, comma 2.

**NOTA ALL'ART. 64, COMMII 6, 7 E 8:**

- L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:  
“Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione, autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

- 1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione, autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono







trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.”.

#### **NOTA ALL'ART. 64, COMMA 9:**

- Il comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, fa salve, in esecuzione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, le assegnazioni al comune di Ragusa nella misura determinata per l'anno 1996 e cioè lire 8.236.480.000.

#### **NOTA ALL'ART. 64, COMMA 10:**

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, reca “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

#### **NOTA ALL'ART. 64, COMMA 11:**

- L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale -

1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con

periodicità almeno trimestrale.

2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati.
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'art. 76 della presente legge pari al 3 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.”.

#### **NOTE ALL'ART. 64, COMMA 13:**

- Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000”, abrogato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, così disponeva: “7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.”.

- L'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante “Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie”, ha disposto che per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

#### **NOTA ALL'ART. 64, COMMA 15:**

- L'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.”, al comma 1, così dispone: “Nell'ambito dei trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000 milioni sono destinati e per la gestione dei licei linguistici e musicali



attualmente gestiti da tali enti nonché per gli altri fini istituzionali degli enti stessi.”.

#### **NOTA ALL'ART. 65, COMMA 1:**

• La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”, ha introdotto con modificazioni, nell’ambito del territorio della Regione siciliana, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”; l’art. 8 ha sostituito l’art. 14 della citata legge 109 del 1994 e disciplina la programmazione dei lavori pubblici prevedendo che l’attività di realizzazione dei lavori si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti e aggiornati, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria e degli altri strumenti programmatori pubblici, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

#### **NOTA ALL'ART. 66, COMMA 1:**

• L’art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante “Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’arma dei carabinieri operante in Sicilia”, così dispone: “Interventi per l’occupazione affidati agli enti locali. - 1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell’isola una somma prelevata dal fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l’occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un “Fondo per l’occupazione” nel quale confluiscono le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio “Fondo per l’occupazione” sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all’art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:

a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l’esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all’approvazione di progetti presentati dai soggetti

di cui alle lett. a) e b) dell’art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) l’istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all’incidenza della manodopera, mentre per l’acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all’art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l’occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell’ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 5.000 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c).

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all’abbattimento delle barriere architettoniche.”.

#### **NOTA ALL'ART. 67, COMMA 4:**

• L’art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, così dispone:

“Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l’IRCAC. -

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l’IRCAC per la concessione di garanzie con l’art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l’art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l’art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l’art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all’art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.



3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscano, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.”.

**NOTA ALL'ART. 68, COMMA 1:**

• Il decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca “Provvedimenti per la cooperazione”, ed è stato ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302.

**NOTA ALL'ART. 69, COMMI 1 E 2:**

• La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive”.

**NOTA ALL'ART. 69, COMMA 2:**

Il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, è relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

**NOTE ALL'ART. 69, COMMI 4, 5, 6 E 8:**

• L'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante “Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale” ha istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali. Le disponibilità e i rientri in conto capitale degli stanziamenti che, ai sensi dei commi che si annotano, sono trasferiti sul fondo di cui al sopracitato art. 11, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, hanno riguardo a fondi relativi, rispettivamente, a finanziamenti ad istituti ed aziende di credito, a finanziamenti di commesse acquisite da imprese industriali, ad agevolazioni finanziarie per l'utilizzo di aree e fabbricati di opifici dismessi o disattivati, al fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ, al fondo di rotazione a gestione separata per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio, alle locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.

• L'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “Interventi

straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”, rubricato “Prestiti partecipativi”, così dispone:

“1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia. A tali prestiti possono accedere anche imprese industriali operanti in Sicilia incluse quelle di impiantistica - con eccezione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese.

2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.

3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di società di capitale che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale. I prestiti partecipativi sono altresì destinati ad adeguare le strutture finanziarie delle imprese industriali i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia e presenti nei mercati a elevata tecnologia e concorrenza internazionale, o sottoposte a processi di rapida innovazione tecnologica, con nuovi investimenti fissi di potenziamento dell'attività produttiva.

4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.

5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.

6. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via



principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento.

8. L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4.

9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse industria e servizi.”.

#### **NOTA ALL'ART. 69, COMMA 7:**

L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, recante “Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dall'art. 17, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 29 della presente legge, sempreché non fruiscono di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con

imprese pubbliche o private, sempreché la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese di costruzioni industriali, impiantistiche e di manutenzione, nonché ai consorzi di imprese costituiti in prevalenza da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni.

L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, concedibili sul fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato come all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessorato regionale per l'industria.

I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'art. 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dell'importo delle commesse, integrata da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente da finanziamento concesso.

Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del quindici per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziale della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta.

L'utilizzo dei finanziamenti e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa - qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile - non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione delle commesse o comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente.

L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima della operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, sempreché la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto





dell'Assessore regionale per l'industria.”.

**NOTE ALL'ART. 69, COMMA 8:**

- Per il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, vedi nota all'art. 69, commi 1 e 2.

- La circolare 14 luglio 2000, n. 900315, “D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese”, emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2000, supplemento ordinario n. 122.

**NOTA ALL'ART. 70, COMMA 1:**

- L'art. 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, così dispone:  
“Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.”.

**NOTA ALL'ART. 70, COMMA 2:**

- L'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, così dispone:

“Contributi. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

- a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;
- b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;
- c) ... ..

d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.”.

**NOTA ALL'ART. 70, COMMA 3:**

- I commi 2 e 3 dell'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, così, rispettivamente, dispongono:

“2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:

- a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
- b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;
- c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.

3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi”.

**NOTA ALL'ART. 71, COMMA 1:**

- I commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, così, rispettivamente, dispongono:

“Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.

La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di centottanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale”.

**NOTA ALL'ART. 73, COMMA 1:**

- L'art. 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, recante “Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio.





La cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi degli artt. 20 e 48.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto concessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.”.

#### **NOTE ALL'ART. 74, COMMA 1:**

- La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, reca “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”.

- Il comma 34 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, così dispone:  
“34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli artt. da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla Regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.”.

#### **NOTE ALL'ART. 75:**

- Per quanto attiene al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, si rinvia al testo coordinato di seguito pubblicato.

#### **NOTE ALL'ART. 76, COMMA 3:**

- Il comma 8 dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così dispone:  
“8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.”.

#### **NOTE ALL'ART. 77, COMMI 1, 2 E 3:**

- L'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni

per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Aiuti al bed and breakfast. -

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.
- 1 bis. L'attività di bed e breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercente l'attività di bed and breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio I.V.A.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di



alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:

- a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
- b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
- c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.

- 11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
- 12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.
- 13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
- 14. All'attività di bed e breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli artt. 18, 19, 35 e 50 della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 81, COMMA 5:**

• Gli artt. 26 e 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, così, rispettivamente, dispongono:  
“Art. 26 - Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.”.

Art. 27 - Infrastrutture ed altre opere. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:

- a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;
- b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;
- c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;
- d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;
- e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.

Il finanziamento delle opere di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale

per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.

Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.”.

**NOTA ALL'ART. 82, COMMA 1:**

• Gli artt. 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, così, rispettivamente dispongono:

“Art. 76 - Contributi sulle operazioni di mutuo. -

- 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:

- a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
- b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lett. a).

- 2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:

- a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lett. a) e b) del comma 1;
- b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lett. a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
- c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e

da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

Art. 78 - Contributi in conto interessi. -

1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.”.

**NOTE ALL'ART. 83, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, reca “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”.

**NOTE ALL'ART. 84, COMMA 1:**

- Il quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, così dispone:  
“Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, lett. b), con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTE ALL'ART. 86, COMMA 1:**

- La data di scadenza prevista dal comma 5 dell'art. 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, è riferita alla data di scadenza dell'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, fissata nelle convenzioni.
- Il periodo transitorio di cui il comma 7 dell'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della

legge 17 maggio 1999, n. 144” è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

- a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
- b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
- c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

**NOTE ALL'ART. 87, COMMA 1:**

- Per la legge 19 dicembre 1992, n. 488, vedi nota all'art. 69, commi 1 e 2.
- L'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, così dispone:  
“Sanatoria delle opere abusive. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:  
  - a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
  - b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni





anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.

Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.”.

#### **NOTA ALL'ART. 88, COMMA 1:**

• L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante “Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Il dissalamento dell'acqua è affidato nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.”.

#### **NOTA ALL'ART. 88, COMMA 2:**

• L'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Trasformazione E.A.S. - 1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo “e secondo il disposto dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549” è soppresso e dopo le parole “per azioni” sono aggiunte le parole “anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività”.

3. All'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.

2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza”.

4. ...

#### **NOTA ALL'ART. 89, COMMI 1 E 2 ED ALL'ART. 139, COMMI 1 E 71:**

• L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Bilancio annuale di previsione.

1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di dicembre.
5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a





ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.

7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
  - a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
  - b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
  - c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
  - d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
  - a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
  - b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
  - c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
  - d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme

versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.

- 10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lett. a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
- 11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno, e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
- 11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
  - a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);





- b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
- c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
- d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

- 1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
- 2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
- 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
  - a) Programma operativo regionale;
  - b) Altri interventi comunitari;
  - c) Fondo sanitario regionale;
  - d) Finanziamenti dello Stato ed altri enti;
  - e) Interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. È altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. ....

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

21 bis. ....

21 ter. ....

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

23. L'amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23, è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.”.

#### NOTA ALL'ART. 91, COMMA 4:

• L'art. 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante “Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia”, abrogato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così disponeva:  
“Livelli di progettazione.

- 1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su 3 livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore.
- 2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti



elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti.
4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3, del presente articolo.”

#### NOTE ALL'ART. 91, COMMA 6:

• Gli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”, così, rispettivamente, dispongono:

“7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine” le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

- 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
- 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.”.

“8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito,

nella parte in conto capitale, un “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa”.”.

• L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante “Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie”, così dispone:

“Nuove competenze delle Ragionerie centrali.

1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997, la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reinscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali.
2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla osta di cui al comma 1, possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.”.

#### NOTA ALL'ART. 92, COMMA 1:

• L'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, così dispone: “Ragionerie centrali.

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:
  - a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;
  - b) le disposizioni di cui alla lett. a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.”.

#### NOTE ALL'ART. 93, COMM 1 E 2:

• L'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, a seguito



delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Fondi agli enti sub-regionali.

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.
- 1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quanto le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all’emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite.
- 1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno 3 anni dalla data dell’ultimo prelevamento, sono eliminati dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell’eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.
- 1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell’emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.
- 1 quinquies. All’eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall’apposito Fondo.
- 1 sexies. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all’Amministrazione regionale.

2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1, non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
- 3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell’elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale.
4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.
5. I comuni e le Province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.
6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4, non possono essere utilizzate per le predette finalità.
7. Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l’anno 1997, il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data.”.

#### NOTA ALL’ART. 94, COMMA 1:

- L’art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
- 1. Per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in sigla (A.R.P.A.) ente strumentale della Regione e di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Palermo.
- 2. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente da cui promanano



gli indirizzi programmatici.

- 2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'A.R.P.A. Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'art. 5, il comma 2 dell'art. 7 e gli artt. 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.
3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le Aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.
4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), m), n), dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lett. h), i) ed l), del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.
- 4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione e ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e d integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.
- 4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento su base regionale del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.
- 4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie

locali e l'Agenzia.

5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.
6. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'art. 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie di massima dimensione;
- b) il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in 5 anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato del 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia.
7. Nella prima applicazione le funzioni del direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.
8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore degli altri enti pubblici.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante



istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.

10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.
11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.
12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1, i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.”.

**NOTA ALL'ART. 95, COMMA 1:**

• L'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, recante “Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Fondo per le politiche migratorie.

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a cofinanziare il fondo per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella misura di 500 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo 313301, nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”.

**NOTE ALL'ART. 96, COMMI 1 E 2:**

• L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante “Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

- “1. Il personale comandato che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a

quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica.

2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 28 febbraio 2003, può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.
3. La domanda di cui al comma 2, deve essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di 30 giorni, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 98:**

• L'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, recante “Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia”, così dispone:  
“L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere”.

**NOTA ALL'ART. 99:**

• L'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, così dispone:  
“Agevolazioni fiscali. - Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale”.

**NOTA ALL'ART. 100:**

Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante “Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione”, così dispone:  
“Nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi della Regione, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino a totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.”.

**NOTA ALL'ART. 101:**

L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16, recante “Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei







motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco II e Orione IV, sequestrati dalle autorità libiche”, così dispone:

- “1. In favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi dei motopescherecci Ben Hur, Agostino Padre, Prudentia, Massimo Garau e Rossella, iscritti nei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, Trapani e Porto Empedocle, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell’evento”.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono altresì concessi in favore dei nuclei familiari dei pescatori deceduti o dispersi a seguito del naufragio verificatosi nel golfo di Catania il 21 dicembre 1988 che ha coinvolto il motopeschereccio iscritto al n. 2702 del Registro navi minori e galleggianti di Catania e dei naufragi del motopeschereccio San Giuseppe, verificatosi a Trapani il 12 marzo 1989, del motopeschereccio Lucia Madre iscritto al n. 364 del compartimento marittimo di Favignana, verificatosi l’11 luglio 1990, nelle acque vicine alla stessa isola, e della motobarca Maria Luisa, verificatosi in prossimità di Scoglitti il 18 dicembre 1987, nonché dei familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990.”.

#### NOTA ALL’ART. 102, COMMA 1:

- Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” così dispone: “Dopo l’entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni.”.

#### NOTE ALL’ART. 103:

- L’art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, così dispone:  
“Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca. - Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all’art. 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca dovuta all’attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall’art. 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all’art. 175 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il compenso è corrisposto nella misura di L. 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell’attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su

natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli artt. 170, comma 2, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e non può in ogni caso superare l’importo annuale di lire 4.800.000”.

- Gli artt. 170, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese” rispettivamente dispongono:

“Art. 170 - Misure di carattere socio-economico. - 1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell’attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall’art. 12 del predetto regolamento.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l’interruzione temporanea dell’attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, art. 12, comma 6”.

“Art. 171. - Azioni realizzate dagli operatori del settore. - Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall’art. 15, commi 2 e 3, lett. b) e d) del regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000”.

“Art. 175 - Arresto temporaneo delle attività di pesca.

1. L’Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L’indennità è concessa per un massimo di due mesi all’anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, possono essere approvati



piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto della pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.”.

**NOTA ALL'ART. 105, COMMI 1 E 2:**

- L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, recante “Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2”, così dispone:

“Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie. -

1. Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombrò degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti - Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia “Il Cerbiatto” e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa “La Gazzella”.
2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombrò e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.
3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun

beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa”.

**NOTA ALL'ART. 106, COMMI 1 E 2:**

- L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante “Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura”, così dispone:  
“1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
- 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
- 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'art. 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45”.

**NOTA ALL'ART. 106, COMMA 5:**

- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Legge finanziaria”, al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l'altro:  
“g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria”.

**NOTA ALL'ART. 106, COMMA 6:**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 reca “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta”.

**NOTA ALL'ART. 106, COMMA 7:**

- L'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge



regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota è il seguente:

“Trattativa privata.

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  - b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
  - c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis.
- 6 bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi culturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.
- 6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in

amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Gli enti e organismi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque”.

#### NOTA ALL'ART. 106, COMMA 8:

• L'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Costituzione dei consorzi.

1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste “sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessanta giorni il parere si intende favorevolmente reso”.
2. Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto.
3. L'assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi dalla nomina dell'amministratore provvisorio.
4. La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali in servizio o in quiescenza”.



#### NOTA ALL'ART. 106, COMMA 9:

• Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura", così dispone:  
"Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa".

#### NOTA ALL'ART. 107, COMMA 1:

• Gli artt. 2, 3, 4, e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" così rispettivamente dispongono:  
"Art. 2. - Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa.

1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:
  - a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
  - b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  - c) genitori;
  - d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli artt. 3 e 4 della presente legge.
5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 109 della legge regionale 1 settembre

1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

"Art. 3. - Sostegno agli orfani.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
  - a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
  - b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
  - c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T.
3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

"Art. 4. - Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente





more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

“Art. 9. - Fondo per le costituzioni di parte civile. -

1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.
2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:
  - a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. da 316 a 320 del codice di procedura penale;
  - b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.
3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente

articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'art. 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'art. 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.
7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nel-l'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.
9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.





11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.
12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**NOTA ALL'ART. 107, COMMA 2:**

• L'art. 6 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, recante "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", rubricato: "Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.", così dispone:

- "1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento."

**NOTA ALL'ART. 108, COMMA 1:**

• Per i commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si veda nota all'art. 107, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 109:**

• Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30", così dispone:  
"Il termine di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003."

**NOTA ALL'ART. 110, COMMA 1:**

• L'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 così disponeva:  
"Accertamento di conformità. - Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.  
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.  
Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.  
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni".

• L'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", così dispone:  
"Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47. - La legge 28 febbraio 1985,



n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli artt. 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l’Assessore regionale per i lavori pubblici.”.

• L’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, così dispone:

“Denuncia dei lavori. - Le opere di cui all’art. 1 devono essere denunciate dal costruttore all’ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell’opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L’ufficio del Genio civile restituirà al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all’art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all’ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere”.

• Gli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” così rispettivamente dispongono

“Art. 17 - Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. - Nelle zone sismiche di cui all’art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a

costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia”.

“Art. 18 - Autorizzazione per l’inizio dei lavori. - Fermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l’autorizzazione di cui al precedente comma.

L’autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”.

• Il comma 3 dell’art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così dispone:

“Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

- a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria.

b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;

e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento.

La prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria.

f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca della realizzazione delle opere stesse;

g) copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 23 della presente legge".

• L'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante "Interventi nel settore della pesca", così dispone:  
"Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Consiglio regionale della pesca è integrato da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, da un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria, e da un rappresentante dell'Istituto centrale, per la ricerca scientifica applicata della pesca nonché da un altro rappresentante sindacale".

#### NOTA ALL'ART. 113:

• La delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, 4 febbraio 1977, reca "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1977, n. 48, S.O.

#### NOTA ALL'ART. 114, COMMA 1:

• L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:

"1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.

2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza".

#### NOTE ALL'ART. 115:

• La legge 31 dicembre 1991, n. 433, reca "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".

• Il comma 1 dell'art. 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", così dispone:

"1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'O.M. del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC dell'18 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1995, e degli artt. 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche".

#### NOTA ALL'ARTICOLO 117:

• L'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", rubricato "Scuole materne regionali", a seguito delle modifiche recate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:

"1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della



legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.

2. ...

2bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000."

#### NOTA ALL'ART. 118, COMMA 2:

• L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato. -

1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo.
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo oggetto di valutazione ai fini rispettivamente del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente".

#### NOTA ALL'ART. 119, COMMA 1:

• L'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato

art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. ...

3. ...

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

5. (Aggiunge un comma all'art. 6, legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27).

6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'art. 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale."

#### NOTA ALL'ART. 119, COMMA 2:

- L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" così dispone:  
"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
- 2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.
- 3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
- 4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.
- 5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
- 6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia.
- 7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
- 7-bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
- 8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo







provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.”.

#### NOTE ALL'ART. 121:

• L'art. 39bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, rubricato “Reclutamento del personale per la gestione delle riserve”, così dispone: “Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella B. Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche. “Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella B sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella A.”.

• L'art. 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante “Istituzione della Provincia regionale”, così dispone: “Società per azioni. - I comuni e le province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.”.

#### NOTA ALL'ART. 123, COMMA 1:

• La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

#### NOTA ALL'ART. 126:

• L'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante “Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.” così dispone: “Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri. - Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue, con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la

spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997”.

#### NOTA ALL'ART. 127, COMMA 1:

• L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante “Provvedimenti in favore delle cooperative”, così dispone:

- “1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici”.

#### NOTE ALL'ART. 128:

• Il comma 1 dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” così dispone:

“1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo art. 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri



decreti determina:

- a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17;
- d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
- e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- h) meccanismi ed istituti di congruaggio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
- i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

• Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 reca "Disposizioni in materia di risorse idriche.", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1996, n. 62, S.O.

• La legge 4 febbraio 1963, n. 29, reca "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1963, n. 59.

#### NOTA ALL'ART. 129:

• Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", così dispone:  
"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150".

#### NOTA ALL'ART. 131:

• Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

#### NOTA ALL'ART. 132, COMMA 1:

• L'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori", così dispone:  
"È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:  
1) essere immuni da condanne penali;  
2) godere dei diritti civili e politici;  
3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.

Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde dall'iscrizione all'albo".

#### NOTE ALL'ART. 132, COMMA 2:

• L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", rubricato "Legge finanziaria", al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l'altro:  
"g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".

• L'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" così dispone:  
"Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo così dispone".

#### NOTA ALL'ART. 133:





L'art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", rubricato "Banca del sangue cordonale", così dispone:

"1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al decreto assessoriale n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale".

#### NOTA ALL'ART. 134:

• L'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", così dispone:

"Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali. -

1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
  - a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
  - b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
  - c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare

tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti".

#### NOTA ALL'ART. 135:

• L'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", così dispone  
"Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15. Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed



ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta”.

#### **NOTA ALL'ART. 137:**

• Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante “Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991”, così dispone: “L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 1:**

• Per l'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 si veda la nota all'art. 89, commi 1 e 2.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 2:**

• L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:  
“Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale -  
1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.  
2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti”.  
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.  
4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'art. 76 della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento

sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 3:**

• L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante “Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 1 agosto 1990, n. 20 e 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:  
“Contributi all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). - 1.  
L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) “e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)” un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.  
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato annualmente al Comitato regionale siciliano dell'ANMIC ed al Consiglio regionale dell'ANMIL ed è ripartito tra il Comitato o il Consiglio e le rispettive sedi provinciali delle associazioni; le somme assegnate sono destinate al funzionamento, nella misura massima del 20 per cento, e per la rimanente parte all'adempimento delle finalità istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e dei mutilati ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia.  
2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili.  
3. Il legale rappresentante dell'ANMIC è tenuto a presentare all'Assessore regionale per gli enti locali rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.  
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.  
5. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 4:**

• L'art. 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme



integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Composizione del consiglio regionale dell’urbanistica. - Il consiglio regionale dell’urbanistica è composto:

- 1) dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;
  - 2) dal direttore regionale dell’urbanistica;
  - 3) dal direttore regionale del territorio e dell’ambiente;
  - 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente con almeno dieci anni di anzianità;
  - 5) dall’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
  - 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
  - 7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente su terne proposte dalle università dell’isola;
  - 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;
  - 9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali.
  - 10) da un dottore agronomo forestale libero professionista iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla federazione regionale degli ordini professionali;
  - 11) dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competente per territorio”.
- Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.
- Deve essere sentito il rappresentante dell’amministrazione di cui si esamina il piano.

I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell’urbanistica

sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.”.

#### **NOTA ALL’ART. 139, COMMA 6:**

- L’art. 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002” a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:  
“Corresponsione somme. - 1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l’anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in due quote semestrali anticipate rispettivamente, entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed entro il quindici luglio dell’anno di riferimento”.

#### **NOTA ALL’ART. 139, COMMA 7:**

- L’art. 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:  
“Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars. - 1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e composto:  
a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;  
b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana;  
c) dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;  
d) dal segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato;  
e) dal segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;  
f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;  
g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.
- 2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002 ed il dicembre 2004, per l’attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo apposito programma e calendario.
- 3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le relative istituzioni.





4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2003".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 8:**

• L'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato. - 1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:

- a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
- b) le operazioni di cui alla lett. a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lett. a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
- c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.

2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 9:**

• L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Aiuti all'investimento. - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1);

3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'art. 16.





5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:

- a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
- b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
- c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
- d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.

7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi".

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 10:**

• L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

"Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro

otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.

3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'art. 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.

6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

7. ...".

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 11:**

• L'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Consorzi fidi di primo e di secondo grado. - 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nella legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nella legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.

2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni.

3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.

4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può



comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fidejussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. È inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'art. 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 12:

• L'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante “Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. - 1. Il termine previsto dall'art. 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti.

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:

“L'integrazione è concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. È inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.”.

4. I consorzi di garanzia fidi previsti dal D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 13:

• L'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante “Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;

b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;

c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 14:

• L'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come integrato dall'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, recante “Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina” a seguito della modifica apportata dal comma



che si annota, risulta il seguente:

1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'art. 2 il comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi.
2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiaria, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al Piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione.
3. ...
4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri.
5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'art. 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 15:**

- L'art. 36 della legge regionale 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie" a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Urbanizzazione aree artigianali. - 1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.
- 2. ...
- 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 16:**

- L'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n.109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito delle modifiche recate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:

"Pubblicità. -

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. È facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.
7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.



9. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e/o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 17:**

- L'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Informazione e comunicazione. - 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
- 2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
- 3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
- 4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli

Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. È fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 18:**

- L'art. 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanze per l'anno 2002" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:  
"Valorizzazione beni culturali e riserve naturali - 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
- 2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
- 3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
- 4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia,





manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.”.

#### NOTE ALL'ART. 139, COMMA 19:

• L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.Scuole materne regionali paritarie”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Destinatari degli interventi. -

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di laurea o di diploma delle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'art. 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.”.

• L'art. 10 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.Scuole materne

regionali paritarie” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Consiglio di amministrazione. - 1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da:

- a) il presidente;
  - b) due rappresentanti della Regione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, designati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa “Cultura e pubblica istruzione” dell'Assemblea regionale siciliana;
  - c) due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;
  - d) un rappresentante dei ricercatori universitari;
  - e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione;
  - f) un rappresentante delle categorie di cui all'art. 2, comma 2;
  - g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.
2. I rappresentanti di cui alle lett. c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di amministrazione della ed in concomitanza con la stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti non impedisce la costituzione né il funzionamento dell'organo collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.
3. La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lett. c), d), e) ed f) comporta la decadenza dalla carica. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMI 20 E 21:

• L'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001” a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Personale assegnato o comandato ad altro ufficio. - 1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di





provenienza sino alla chiusura dell'esercizio Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.

2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 22:

- L'art. 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. - 1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1993 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2001. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
- 2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
- 3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2000 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1999, ad

eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all'esercizio 1996, cui alla chiusura dell'esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2001 medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.

5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta delle competenti amministrazioni, si procede, all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana."

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 23:

- L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali. -
- 1. È istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
- 2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
- 3. È istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
  - a) partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società;
  - b) stipula di convenzioni o accordi;
  - c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.
- 4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
- 5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 24:



• L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, recante "Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

- "1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto tra agricoltura ed ambiente naturali nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario, è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizio dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del S.I.A.S. anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine anche del personale del ruolo dell'assistenza tecnica.
3. Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo.
4. Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5. Per la progettazione, la conduzione, lo sviluppo e per la gestione scientifica del S.I.A.S., l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 25:**

• L'art. 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Garanzie in favore I.A.C.P. di Catania. - 1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Catania e dell'Istituto autonomo della case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000 milioni a favore di ciascuno dei suddetti enti. L'onere per l'anno 2001 è valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMI 26 E 27:**

• L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione - 1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lett. h), dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 29:**

• L'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Blocco dei pensionamenti anticipati. - 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi pre-vista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti



regionali.

2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità, sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2.

6. A far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.

8. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

9. Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 30:**

L'art. 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante "Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota è il seguente:

"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti AGEA.

3. La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 31:**

• L'art. 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Trasformazione EAS. - 1. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 40 migliaia di euro, U.P.B. 6.2.2.7.99, capitolo 675601, per la sottoscrizione di azioni da parte della Regione nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 32:**

L'art. 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Filiera lattiero casearia. - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, 2004 e 2005, al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, finanziamenti pari a lire 4.000 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione."



**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 33:**

- Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così dispone:  
“3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 34:**

- L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 così dispone:  
“Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006. -  
1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.  
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:  
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;  
b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;  
c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.  
3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi  
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso P.O.R. Sicilia”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 36:**

- L'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle

modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Crediti di gestione. - 1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:

- a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
  - b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
  - c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 2002, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
  3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola “de minimis” stabilita dalla Commissione europea”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 37:**

L'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Crediti a breve termine. - 1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti “de minimis” a carico del fondo a gestione separata di cui all'art. 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:

- a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
- b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
- c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti





commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;

d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 2002, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.

3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'art. 16.

4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:

a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;

b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 41:**

• L'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, recante “Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione” a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: “Tipologia e requisiti delle case di cura private. - 1. Le case di cura private sono così distinte:

a) case di cura medico - chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

e) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità medica o chirurgica;

f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, ortopedico - riabilitative, riabilitative e di day hospital, ecc.).

2. ...

3. ...

4. Le case di cura che dispongono delle soprariportate branche specialistiche sono classificabili di altissima specializzazione se dispongono di tutti o parte dei seguenti servizi in relazione alla specialità esercitata: TAC; PET; RMN; angiografia digitalizzata; densitometria ossea; medicina nucleare in vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore lineare, curiterapia, ecc.). I suddetti servizi tecnologicamente avanzati, se istituiti e gestiti in forma associata o consortile, in relazione alla tipologia ed alla dimensione delle case di cura, possono, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, essere riconosciuti quali servizi di ciascuna casa di cura, purché, in relazione alla loro localizzazione spaziale nel contesto urbano e della viabilità di collegamento, la loro utilizzabilità sia tale da non compromettere la loro specifica funzione e finalità. Con decreto assessoriale sarà previsto un apposito compenso aggiuntivo onnicomprensivo per le prestazioni di alta e altissima specializzazione. Le unità sanitarie locali competenti per territorio, per motivate esigenze riconosciute dall'Assessorato regionale della sanità, possono richiedere alle case di cura l'istituzione di servizi di pronto soccorso generale e specialistico il cui compenso sarà determinato con decreto dell'Assessore per la sanità.

5. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 42:**

L'art. 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Polo universitario di Enna. - 1. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2.000 migliaia di euro.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 43:**

L'art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali. - 1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, del-l'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del “de minimis”, un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la





concessione e l'edel contributo di cui al comma 1.

3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 44:**

• L'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio. - 1. Il canone superficario di cui all'art. 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il canone superficario di cui all'art. 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 25, lett. g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:

1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;

3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

b) per la concessione di acque termali, il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente ed un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo

corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 46:**

L'art. 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo. - 1.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell'attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.

3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania”.



**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 47:**

• L'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Organizzazione dell'attività del comitato. -

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono all'individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. I proventi di cui al comma 3 dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'art. 21 della presente legge."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 48:**

• L'art. 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

"Funzionamento del Centro. -

1. Il rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato. Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il Centro può fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale.
2. Ai fini di assicurare la funzionalità del Centro il Presidente della Regione può disporre, su richiesta del direttore generale, il comando di un massimo di dieci unità di personale scelte tra i dipendenti della Regione.
3. Il contingente del personale comandato non può eccedere, per fascia di qualifica, le quantità seguenti:
  - a) dirigenti: tre;
  - b) assistenti: tre;
  - c) dattilografi: quattro.

4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo

sanitario regionale determinata triennialmente nell'ambito della legge di bilancio regionale.

5. Le spese per l'adeguamento tecnologico ed edilizio sono finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale
6. Si applicano al Centro le disposizioni vigenti per i bilanci delle unità sanitarie locali".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 49:**

L'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Interventi per l'occupazione affidati agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscono le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:

a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da



soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a §, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c)

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 50:

• L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese. -

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 nonchè il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio è determinato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 53:

• L'art. 108, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Altri interventi dell'Assessorato regionale beni culturali ed interventi umanitari per i bambini della Bosnia. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire la conservazione e la

fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a promuovere attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza.

2. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell'edificio destinato alla Galleria d'arte moderna di Bagheria è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

3. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore conservazione e fruizione anche multimediale del patrimonio pittorico di Bagheria.

4. Al fine di consentire il sostegno delle attività teatrali e delle scuole di teatro per gli enti e le organizzazioni operanti nel settore è autorizzata la spesa di 5.500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38083 e di 500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38076.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore della scuola di teatro Teates, con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell'attività ordinaria della scuola.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di lire 1.000 milioni all'UNICEF per i bambini della Bosnia.".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 54:

L'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Piani di assestamento forestale. - 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.

2. I piani di assestamento forestale contengono:

- a) una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
- b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;
- c) le norme di gestione e di cura culturale del bosco;
- d) un programma di interventi culturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
- e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.

3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di 15 giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte.

4. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della



Regione siciliana.

6. Nelle more dell'approvazione dei piani di assestamento, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a 9 anni.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 55:**

• L'art. 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno”, così dispone:

“Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. -

1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1, del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'art. 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1, non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 56:**

L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante “Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale. - 1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali.

4. La Commissione di cui al comma 1 per la quale è prevista la figura del vicepresidente ha sede presso la Presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell'ambito della segreteria generale.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 57:**

L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante “Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro “Helen Keller” di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania”, a seguito della abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale “Helen Keller” dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'art. 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'art. 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale “Helen Keller”. Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. ...

4. La gestione del Centro regionale “Helen Keller” è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri di cui 4 designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale





degli enti locali. I componenti del consiglio d'amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di 3 revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 58:**

• L'art. 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Abrogazione e modifiche di norme. -

1. Il punto 3) del comma 2, e il comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono abrogati.
2. La lettera c) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è abrogata.
3. La lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:  
"b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato".
4. L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, è così sostituito:  
"Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa".
5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: " - Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 59:**

• L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante "Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota nonché dal comma 58, dell'art. 139, precedentemente annotato, risulta il seguente:  
"Commissione per il risanamento. - Presso il comune di Ragusa è istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B1 del piano regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta:

- a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato;
- c) ... ..
- d) da 2 architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal Rettore dell'Università di Catania;
- f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal Rettore dell'Università di Palermo;
- g) ... ..
- h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato;
- i) dall'ufficiale sanitario del comune;
- l) dai presidenti dei consigli di circoscrizioni di Ragusa Ibla e di Ragusa centro;
- m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università di Messina;
- n) dall'ingegnere capo del genio civile o da un tecnico suo delegato.

Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario. La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad essa affidati.

Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Gli esperti di cui alla lett. g), cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Alle nuove nomine si provvede entro 30 giorni dalla cessazione."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMI 60 E 61:**

L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori. - 1. Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:

"1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune, che si recano presso altro





comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.”.

2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1, gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4. ... ..
5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a 15 giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 13 della regionale 17 marzo 2000, n. 8.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 63:**

• L'art. 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali.

1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali.
2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 64:**

• L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assegnazioni agli enti locali.

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. I criteri di cui al comma 2, devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.
4. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1, riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50% per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50% per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il



massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8, dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3, dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.”.

**NOTE ALL'ART. 139, COMMA 65:**

- L'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Interventi produttivi nel verde agricolo. -  
1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di “risorse naturali locali” tassativamente individuate nello strumento urbanistico.  
2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni:  
a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;  
b) distacchi tra fabbricati non inferiori a 10 metri;  
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;
  - e) rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  - f) distanze dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiori a metri 200, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. c).
3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 66:**

- L'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, recante “Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRVV. - L'Istituto regionale della vite e del vino è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:  
a) dal presidente;  
b) da 5 esperti tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente;  
c) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti più rappresentative;  
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori;  
e) da 3 rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;  
f) da un rappresentante designato dall'industria enologica siciliana;  
g) da un rappresentante designato dall'assoenologi.

Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, 3

rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lett. b), sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, industriale e commerciale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela e dura in carica 4 anni.

La norma istitutiva della commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione.”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 67:

• L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. -

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta, che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50%, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1, sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a 2 dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001, l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 68:

• L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“È istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

Esso è composto:

- a) dal Presidente della Regione;
- b) dagli Assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo;
- c) da 9 membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- d) da 6 membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali;
- e) da 9 docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2, scelti dal Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale;
- f) da 3 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori regionali maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive organizzazioni;
- g) da 3 rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici provinciali, fra gli stessi;
- h) da un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana;
- i) da un rappresentante dell'associazione “Italia nostra”;
- l) da 3 rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- m) da 5 rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo;
- n) da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione italiana biblioteche;
- o) da 2 rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo;
- p) da 4 rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia, di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;





q) dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e 2 componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana. Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMI 69 E 70:**

• L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante “Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Controllo e monitoraggio spesa pubblica.

1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.
2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a o vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.
3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.
4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze previa delibera della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o

all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.

5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. È fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente.”.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 71:**

Per l'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si veda nota all'art. 89, commi 1 e 2.

#### **NOTA ALL'ART. 139, COMMA 72:**

L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, recante “Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori”, a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:

- “1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1, gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4. ... ..



5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a 15 giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 73:**

L'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Impianti di marinocoltura. - 1. I benefici di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subito per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 74:**

- L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Organismi di cooperazione internazionale.
- 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei 27 Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
- 3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1, e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.
- 4. Per l'adesione della Regione al Comitato permanente di partenariato dei

poteri locali e regionali (COPPEM) è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3, la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di 3 dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8. All'onere derivante dal comma 5, del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4, del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 75:**

- L'art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Destinazione dei proventi. - I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34.

Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza.

Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune vicinore.

Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi







dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo. È fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.”.

**NOTA ALL'ARTICOLO 140, COMMA 1:**

- L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, così dispone: “Fondi lobali. -
- 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
- 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
- 3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
- 4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.
- 5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio”.

**NOTA ALL'ART. 140, COMMI 2 E SEGUENTI:**

- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, così dispone: “Legge finanziaria. -
- 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge “finanziaria” con i tempi e le modalità di cui

all'art. 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
  - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
  - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
  - c) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di 1 anno, delle principali leggi regionali di spesa;
  - d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  - f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
  - g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  - h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
  - i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria.
3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.”.

segue allegato «Lavori preparatori» >>>>>



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

D.D.L. n. 553

“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 17 dicembre 2002. Trasmesso alla Commissione “Bilancio” (II) il 19 dicembre 2002.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute

- n. 100 del 22 gennaio;
- n. 103 del 4 febbraio;
- n. 104 del 5 febbraio;
- n. 105 dell’11 febbraio;
- n. 106 del 12 febbraio;
- n. 107 del 13 febbraio;
- nn. 109 e 110 del 6 marzo;
- n. 111 del 10 marzo;
- nn. 112 e 113 dell’11 marzo;
- n. 114 del 12 marzo e
- n. 115 del 13-14 marzo 2003.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 115 del 13-14 marzo 2003.

Relatore di maggioranza: Savona.

Relatore di minoranza: Capodicasa.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute

- n. 123 del 18 marzo;
- n. 125 del 20 marzo;
- n. 127 del 26 marzo;
- n. 128 del 27 marzo;
- n. 130 dell’1 aprile;
- n. 132 del 2 aprile;
- n. 133 del 3 aprile;
- n. 134 del 3, 4, 5 aprile 2003.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 134 del 5 aprile 2003.

**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Circolare 15 gennaio 2004, n. 2.**

**Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della  
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88  
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**  
**Interpretazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 del 13 febbraio 2004, parte I

Alle A.A.P.I.T. della Sicilia.

Con l'abrogazione del 1° comma dell'art. 221 del regio decreto n. 1265/34 del T.U.L.L.S., prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 425/94, è venuta meno la necessità di acquisire il parere preventivo di ordine igienico-sanitario ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità.

Il comma 4 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha espressamente indicato che l'esercizio dell'attività di bed & breakfast non comporta il cambio di destinazione d'uso che, ragionevolmente, deve ordinarsi in civile abitazione.

Nella fattispecie, i soggetti che intendono destinare parte della loro abitazione devono possedere per la stessa la certificazione di abitabilità per le norme di igiene pubblica applicate alle civili abitazioni.

L'applicazione dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, alla luce dell'ultima modifica intervenuta con l'applicazione dell'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, comporta la necessità inalienabile di indicare espressamente il numero dei servizi igienici da ricavare nell'appartamento in relazione al numero degli ospiti da alloggiare.

Dal momento che l'art. 77 della legge regionale n. 4/2003, al comma 1, ha ampliato il numero delle camere e dei posti letto da destinare all'attività di bed & breakfast senza specificarne le opportunità, non avendo il supporto delle aziende sanitarie, non più competenti per l'abrogazione dell'art. 221 del regio decreto n. 1265/34, si rende necessario, per l'attività istituzionale delle A.A.P.I.T. provinciali, dare un indirizzo per potere procedere omogeneamente alla classificazione dei bed & breakfast.

È, dunque, necessario richiamare il comma 5 del l'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, che indica chiaramente le tipologie di bed & breakfast ed i relativi

servizi di cui dover disporre per l'esatta classificazione: a una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre (oggi cinque) e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle, se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

Dalle discendenze del comma 5 si evidenzia che per i bed & breakfast a tre stelle nessuna indicazione è necessaria, mentre per i bed & breakfast a due e ad una stella si deve determinare il numero dei servizi da mettere a disposizione degli ospiti.

Per una più congrua applicazione della legge, nel tenere presente il rapporto bagni/posti letto, previsto per tutte le strutture ricettive, si richiama, per analogia, il decreto 11 giugno 2001 che indica espressamente (nell'allegato A) per tutte le strutture ricettive extralberghiere per le quali si richiede la destinazione d'uso di "civile abitazione" (esempio: affittacamere) la presenza di "un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato". Alla luce di quanto specificato, le A.A.P.I.T. provinciali non potendosi più avvalere del parere igienico-sanitario non previsto per la destinazione d'uso di "civile abitazione" dovranno fare riferimento al certificato di abitabilità ed alla relazione tecnica, corredata da una planimetria dell'unità abitativa firmata da un tecnico abilitato, che attesti, con assunzione di relative responsabilità civili e penali, che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo in osservanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

La presente circolare sarà pubblicata integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo:

**PORRETTO**



**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto assessoriale 30 novembre 2004.**

**Parametri di riferimento per la concessione  
dei contributi previsti dall'art. 88  
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  
"Aiuti al bed & breakfast".**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 54 del 17 dicembre 2004, parte I

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, "Aiuti al bed & breakfast";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo;
- Visto il decreto 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, che norma i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed & breakfast";
- Visto l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, che modifica ed integra la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto l'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, che inserisce l'attività di bed & breakfast tra quelle previste dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Visto l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, che, nel modificare ed integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha ampliato il numero delle stanze e conseguentemente degli ospiti da accogliere in esercizio di bed & breakfast;
- Vista la circolare n. 2 del 15 gennaio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, che nell'integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha disposto per i B&B a due e

ad una stella la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato;

- Visto il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 22 aprile 1971, recante modificazioni al regolamento per le migliori igieniche negli alberghi, nonché il successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali relativamente alle altezze minime ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione, che prevedono:
  - per un posto letto, almeno mq 8 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - per due posti letto, almeno mq 14 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - per tre posti letto, almeno mq 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - per quattro posti letto, almeno mq 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
  - l'altezza minima delle camere deve essere almeno m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55);
  - ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
  - le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si diffondano;
- Considerato che, per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast, il fabbricato deve essere già in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
- Considerato che tutti gli impianti devono rispondere ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- Visto il comma 9 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che stabilisce che alle attività di bed & breakfast si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA;
- Ritenuto opportuno distinguere i diversi campi di applicazione della norma relativa all'I.V.A., si determina che qualora l'attività venga svolta in modo continuato, deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui





all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si prevede di esercitare in periodi di tempo discontinui e limitati, non è richiesta l'apertura di partita I.V.A., ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa;

- Viste le risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che inquadrano esplicitamente l'attività di bed & breakfast la quale, in quanto svolta dal proprietario residente abitante di quella unità abitativa, non presuppone un utilizzo di tipo commerciale e inoltre l'occasionalità dell'utilizzo dell'immobile determina l'esclusione dell'applicazione del regime I.V.A., sottoponendo gli esercenti all'obbligo del rilascio all'ospite di una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B&B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite;
- Considerato che le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite presso le province regionali, hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di classificazione ai sensi del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, per i bed & breakfast già avviati;
- Ritenuto di dover indicare in maniera chiara e inequivocabile le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo in presenza di bandi di selezione emanati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, richiamando il decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento tramite l'allegato A;

## DECRETA:

### **Art. 1**

#### *Servizi igienici.*

Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, in relazione ai requisiti minimi dei bed & breakfast a 3 stelle, si dispone, per i B&B a due e ad una stella, la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato.

### **Art. 2**

#### *Requisiti igienico-sanitari.*

In osservanza al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, nonché al successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione destinati all'ospitalità in bed & breakfast sono ordinati come segue:

- per un posto letto occorrono, almeno, mq 8, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per due posti letto, almeno mq 14, al netto delle superfici dei bagni

inglobati nelle camere;

- per tre posti letto, almeno mq 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per quattro posti letto, almeno mq 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
- l'altezza minima delle camere deve essere almeno m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55);
- ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si diffondano.

### **Art. 3**

#### *Abitabilità.*

Il fabbricato dove si intende esercitare il bed & breakfast deve essere in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

Nel caso in cui gli uffici competenti al rilascio non fossero in condizione di rilasciarlo, dovrà essere richiesto un certificato di conformità alle norme urbanistiche, nonché alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale n. 32/2000 sarà sufficiente una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che attesti l'abitabilità dell'intero immobile e la sussistenza delle norme igienico sanitarie.

### **Art. 4**

#### *Sicurezza degli impianti.*

Il bed & breakfast deve possedere il certificato di idoneità relativamente all'adeguamento di tutti gli impianti ai requisiti sulla sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, o, in sostituzione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da un tecnico abilitato che attesti che tutti gli impianti rispondono ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge n. 46/90.

### **Art. 5**

#### *Partita I.V.A.*

Per quanto disposto dal comma 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, i





titolari di bed & breakfast dovranno essere in possesso di partita I.V.A. qualora l'attività venga svolta in modo continuato, e la stessa deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si esercita in periodi di tempo limitati non è richiesta la partita I.V.A., ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa.

In presenza di partita I.V.A. saranno rilasciate le rituali ricevute fiscali, mentre in assenza di partita I.V.A. gli esercenti dovranno rilasciare all'ospite una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B & B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite.

### **Art. 6**

#### *Adempimenti di pubblica sicurezza.*

Ogni presenza dovrà essere comunicata, anche tramite i mezzi di comunicazione veloce (fax, e-mail, etc.), alla competente questura circondariale, trattenendo copia della stessa.

### **Art. 7**

#### *Verifica presenze.*

Alla scadenza dell'anno solare dovranno essere comunicate all'A.A.P.I.T. competente per territorio le effettive presenze avute nel periodo, avvalendosi delle ricevute (fiscali e non fiscali) rilasciate e delle comunicazioni inoltrate agli uffici di pubblica sicurezza.

Inadempiendo a tale procedimento, o giustificando meno di 50 presenze per l'anno, potrà essere revocato l'eventuale contributo regionale concesso.

### **Art. 8**

#### *Classificazioni.*

Le certificazioni già rilasciate dalle A.A.P.I.T. competenti per territorio, alla loro naturale scadenza, verranno rivalutate sulla scorta delle disposizioni contenute nel presente decreto.

### **Art. 9**

#### *Dotazioni complementari.*

In presenza di contributi messi a bando dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, si rimanda al decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento che individua, per l'esercizio del bed & breakfast, le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo (allegato A).

### **Art. 10**

#### *Norme di carattere generale.*

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel testo della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, art. 88 e succ.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente all'allegato A, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento turismo, sport e spettacolo: [www.regione.sicilia.it/turismo](http://www.regione.sicilia.it/turismo)

Palermo, 30 novembre 2004.

**PORRETTO**



## ALLEGATO A

### **Requisiti dei bed & breakfast ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001.**

Dotazioni complementari, arredi e corredi rimborsabili con i contributi pubblici previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

In presenza dei contributi pubblici di cui al comma 10 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in ottemperanza alle disposizioni del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, si riportano di seguito le quantità di dotazioni complementari, arredi e corredi rimborsabili dalla Regione siciliana:



### BED & BREAKFAST ★★★

| Ambienti accessori                                                                                                                                                                                            | Caratteristiche                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opere relative                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagni privati completi                                                                                                                                                                                        | Vasca o doccia<br>Lavabo<br>WC e bidet                                                                                                                                                                                                                                                               | Fornitura e collocazione, completa di finiture e allacci alla rete                                                                                                                                 |
| Locali comuni (cucina)<br>(si precisa che, ai fini del rimborso delle spese, il locale di uso comune è stato individuato nella cucina perché sicuramente presente in tutti gli immobili di civile abitazione) | N. "n" tavoli in proporzione agli ospiti<br>N. "n" sedie in proporzione agli ospiti<br>N. 1 piano cottura, o cucina a gas<br><br>N. 1 frigorifero<br><br>N. 1 macchina da caffè per uso domestico<br>N. 1 spremiagrumi per uso domestico<br>N. "n" stoviglie da colazione in proporzione agli ospiti | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br>Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza |
| Impianto di climatizzazione                                                                                                                                                                                   | N. 1 pompa di calore o n. 1 ventilatore a pale in tutte le camere da letto destinate agli ospiti                                                                                                                                                                                                     | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza                                                                                                                                        |

| Ambienti complementari      | Collocazioni                                                                                                                                                                                                                                             | Opere relative                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Televisione                 | In tutte le camere da letto destinate agli ospiti. Ove possibile, è consentito dotare l'apparecchio di impianto satellitare                                                                                                                              | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza                                                                             |
| Attrezzature per la pulizia | N. 1 lavatrice adeguata al rispetto del servizio di pulizia dei corredi da effettuarsi giornalmente<br><br>N. 1 apparecchio per la pulizia della casa per uso domestico (aspirapolvere o lavapavimenti)<br><br>N. 1 sterilizzatore per servizi igienici. | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br><br>Adeguate alle norme di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza |

| Arredi                                    | Collocazioni                                | Quantità                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Letto                                     | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Fino ad un massimo di 4 per stanza                                                                                                      |
| Tavolino                                  | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Armadio                                   | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Comodino o ripiano                        | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per posto letto                                                                                                                     |
| Specchio                                  | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Appliques da comodino                     | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per comodino, adeguato alle norme di sicurezza                                                                                      |
| Lampada da tavolo per leggere e scrivere  | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Una per tavolino, adeguata alle norme di sicurezza                                                                                      |
| Sgabello o ripiano apposito per i bagagli | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Cestino per rifiuti                       | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza, completo di sacchetto igienico                                                                                          |
| Sedia                                     | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Una per posto letto                                                                                                                     |
| Tende per interni                         | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Fornitura e collocazione, in rapporto al numero degli infissi, adeguate alle norme di sicurezza e al tipo di arredamento degli ambienti |

| Corredi                        | Collocazioni                                            | Qualità                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Biancheria da letto e da bagno | Nelle camere da letto e nei bagni destinati agli ospiti | Adeguate al tipo di arredamento degli ambienti |

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com

### BED & BREAKFAST ★★

| Ambienti accessori                                                                                                                                                                                            | Caratteristiche                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opere relative                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagni privati completi                                                                                                                                                                                        | Vasca o doccia<br>Lavabo<br>WC e bidet                                                                                                                                                                                                                                                               | Fornitura e collocazione, completa di finiture e allacci alla rete                                                                                                                                 |
| Locali comuni (cucina)<br>(si precisa che, ai fini del rimborso delle spese, il locale di uso comune è stato individuato nella cucina perché sicuramente presente in tutti gli immobili di civile abitazione) | N. "n" tavoli in proporzione agli ospiti<br>N. "n" sedie in proporzione agli ospiti<br>N. 1 piano cottura, o cucina a gas<br><br>N. 1 frigorifero<br><br>N. 1 macchina da caffè per uso domestico<br>N. 1 spremiagrumi per uso domestico<br>N. "n" stoviglie da colazione in proporzione agli ospiti | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br>Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza |
| Impianto di climatizzazione                                                                                                                                                                                   | N. 1 pompa di calore o n. 1 ventilatore a pale in tutte le camere da letto destinate agli ospiti                                                                                                                                                                                                     | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza                                                                                                                                        |

| Dotazioni complementari     | Collocazioni                                                                                                                                                                                                                                             | Opere relative                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Televisione                 | N. 1 apparecchio nel locale comune che si destina agli ospiti. Ove possibile, è consentito dotare l'apparecchio di impianto satellitare                                                                                                                  | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza                                                                                 |
| Attrezzature per la pulizia | N. 1 lavatrice adeguata al rispetto del servizio di pulizia dei corredi da effettuarsi giornalmente<br><br>N. 1 apparecchio per la pulizia della casa per uso domestico (aspirapolvere o lavapavimenti)<br><br>N. 1 sterilizzatore per servizi igienici. | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br><br>Adeguate alle norme di sicurezza<br><br>Adeguate alle norme di sicurezza |

| Arredi                                    | Collocazioni                                | Quantità                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Letto                                     | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Fino ad un massimo di 4 per stanza                                                                                                      |
| Tavolino                                  | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Armadio                                   | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Comodino o ripiano                        | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per posto letto                                                                                                                     |
| Specchio                                  | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Appliques da comodino                     | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per comodino, adeguato alle norme di sicurezza                                                                                      |
| Lampada da tavolo per leggere e scrivere  | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Una per tavolino, adeguata alle norme di sicurezza                                                                                      |
| Sgabello o ripiano apposito per i bagagli | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza                                                                                                                          |
| Cestino per rifiuti                       | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Uno per stanza, completo di sacchetto igienico                                                                                          |
| Sedia                                     | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Una per posto letto                                                                                                                     |
| Tende per interni                         | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Fornitura e collocazione, in rapporto al numero degli infissi, adeguate alle norme di sicurezza e al tipo di arredamento degli ambienti |

| Corredi                        | Collocazioni                                            | Qualità                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Biancheria da letto e da bagno | Nelle camere da letto e nei bagni destinati agli ospiti | Adeguate al tipo di arredamento dell'ambiente |

### BED & BREAKFAST ★

| Ambienti accessori                                                                                                                                                                                            | Caratteristiche                                                                                                                                                                                                               | Opere relative                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locali comuni (cucina)<br>(si precisa che, ai fini del rimborso delle spese, il locale di uso comune è stato individuato nella cucina perché sicuramente presente in tutti gli immobili di civile abitazione) | N. 1 tavolo<br>N. "n" sedie in proporzione agli ospiti<br>N. 1 frigorifero<br><br>N. 1 macchina da caffè per uso domestico<br>N. 1 spremiagrumi per uso domestico<br>N. "n" stoviglie da colazione in proporzione agli ospiti | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza |

| Dotazioni complementari     | Collocazioni                                                                                                                                                                                                                                         | Opere relative                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attrezzature per la pulizia | N. 1 lavatrice adeguata al rispetto del servizio di pulizia dei corredi da effettuarsi giornalmente<br><br>N. 1 sterilizzatore per servizi igienici.<br>N. 1 apparecchio per la pulizia della casa per uso domestico (aspirapolvere o lavapavimenti) | Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza<br><br>Adeguate alle norme di sicurezza<br>Adeguate alle norme di sicurezza |

| Arredi                | Collocazioni                                | Quantità                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Letto                 | Nelle camere da letto destinate agli ospiti | Fino ad un massimo di 4                                                                                                                |
| Tavolino              | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Uno                                                                                                                                    |
| Armadio               | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Uno                                                                                                                                    |
| Comodino o ripiano    | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Uno per posto letto                                                                                                                    |
| Specchio              | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Uno, con adiacente presa di corrente                                                                                                   |
| Appliques da comodino | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Uno per comodino, adeguato alle norme di sicurezza                                                                                     |
| Cestino per rifiuti   | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Uno, completo di sacchetto igienico                                                                                                    |
| Sedia                 | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Una per posto letto                                                                                                                    |
| Tende per interni     | Nella camera da letto destinata agli ospiti | Fornitura e collocazione, in rapporto al numero degli infissi, adeguate alle norme di sicurezza e al tipo di arredamento dell'ambiente |

| Corredi                        | Collocazioni                                                   | Qualità                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Biancheria da letto e da bagno | Nella camera da letto destinata agli ospiti e nel bagno comune | Adeguate al tipo di arredamento dell'ambiente |

Fermo restando che le migliori, strutturali e impiantistiche, d'arredo e corredo, da apportare all'unità abitativa, se non riferite strettamente alle camere destinate agli ospiti, restano a carico del proprietario, si specifica che tutte le altre dotazioni non riportate nel decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, le dotazioni integrative (es.: televisori in tutte le camere per i B&B a due stelle) e le apparecchiature tecnologiche utili al miglioramento dell'esercizio dell'attività di bed & breakfast, sono completamente a carico del proprietario dell'immobile dove si intende esercitare il bed & breakfast.





**Regione Emilia Romagna  
Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11**

**Regolamento regionale relativo agli edifici  
e ai servizi di turismo rurale  
in applicazione dell'art. 20, comma 3,  
della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26.**

*Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna*  
n. 54 dell'8 maggio 1996

**Art. 1**

*Finalità.*

1. Il presente Regolamento detta norme di applicazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, per l'esercizio delle funzioni di competenza delle Province previste dalla legge.

**Art. 2**

*Ubicazione degli immobili.*

1. Ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 26 del 1994, potranno essere presi in considerazione gli immobili siti al di fuori dei centri urbani, delimitati dai piani regolatori generali (PRG) vigenti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; ai sensi dello stesso comma 2 lettera a) potranno altresì essere ammessi anche immobili inseriti in frazioni o borghi delimitati dal PRG, purché le caratteristiche edilizie tradizionali della zona siano mantenute sia nell'immobile che nel contesto in cui lo stesso è inserito.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori di turismo rurale, la richiesta va presentata alla Provincia competente per territorio, la quale accerta il possesso dei requisiti.

**Art. 3**

*Requisiti degli edifici.*

1. L'offerta di ricettività e ristorazione deve essere esercitata in immobili già esistenti. Possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi comprese le ex-residenze coloniali, purché dotate di idonea destinazione d'uso.

2. Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 26/1994, ma eventualmente solo ristrutturazioni di tipo conservativo, che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio, o le ripristinino.
3. Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri della edilizia tradizionale della zona, con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa.
4. Manufatti già esistenti realizzati con materiali non conformi alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati.
5. Per il rifacimento di coperture degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo, ecc.
6. Costituirà elemento di valutazione della domanda l'uso di tecnologie edilizie e di soluzioni costruttive che realizzino risparmio energetico e minore impatto ambientale.

**Art. 4**

*Denominazioni delle aziende.*

1. Quale denominazione dell'azienda sono ammissibili il nome e/o il cognome o soprannome di titolari presenti o passati della attività o del luogo (es. Ca' di Bazzone, Ca' Monduzzi, Borgo Cavani, ecc.); così pure tutte le denominazioni che richiamino la peculiarità rurale tramandata tradizionalmente, quali mulino, bettola, piola, osteria, ostello, mescita, ca', casa, casolare, casone, casino, scuderia, posta, locanda, ecc.
2. Sono utilizzabili denominazioni dialettali purché abbiano un effettivo riscontro storico-culturale con il luogo.
3. Non dovranno essere utilizzate le terminologie derivate da lingue straniere quali maison, house, country, pub, club, farm, ecc.
4. È possibile aggiungere alla denominazione preesistente, quale albergo, pensione, ostello, villaggio, secondo l'attività esercitata, l'aggettivo rurale.
5. Le aziende di turismo rurale, in possesso di regolare autorizzazione ed attive, sono individuate nel territorio regionale dallo stesso simbolo e dalla medesima denominazione Turismo Rurale Emilia-Romagna affisso tramite targa all'ingresso dell'azienda.
6. Il simbolo e la denominazione di cui al comma 5 devono essere utilizzati in tutto il materiale promo-pubblicitario prodotto, nelle pubblicazioni informative, nonché nelle azioni promozionali.

**Art. 5**

*Dimensioni e volumi dell'attività.*

1. Per gli alberghi rurali valgono le norme di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni, con il vincolo di un



minimo di sette camere ed un massimo di ventisei, nonchè le norme amministrative e di sicurezza vigenti.

2. Per le superfici, i volumi delle camere ed i correlati posti letto, valgono le norme dei regolamenti igienico-sanitari in vigore.
3. Per gli esercizi extralberghieri, di cui alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34, valgono i limiti di legge.
4. Per gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, di cui all'art. 5 lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, e relativo regolamento, è ammesso un massimo di centoventi coperti.

## **Art. 6**

### *Arredi esterni.*

1. Le aree adiacenti e le pertinenze degli immobili destinati alla ricettività e alla ristorazione, nonchè gli edifici ed i locali di servizio, i parchi, i giardini, gli accessi secondari, dovranno essere realizzati o ripristinati in modo da costituire un insieme armonico con gli stessi, ed in sintonia con l'ambiente circostante.
2. La vegetazione dei parchi e dei giardini dovrà essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree e arbustive autoctone o adattate, tipiche delle consociazioni vegetali della zona.
3. Per le specie arboree ed arbustive ammesse, si fa riferimento alle liste approvate dai Regg. CEE 2078/92 e 2080/92. Le superfici erbose dovranno essere le più ampie e uniformi possibile.
4. Gli elementi di arredo dei giardini quali tavole, panche, sedili, sedie a sdraio, cestini di raccolta di rifiuti, cartelli indicatori, dovranno essere realizzati in legno, paglia, canne, ferro, ghisa, pietra o altro materiale tradizionale.
5. Per la realizzazione di pergole, pareti, divisori e coperture, andranno privilegiate strutture leggere, anche prefabbricate; potranno essere utilizzate altresì strutture mobili, quali ombrelloni, tensostrutture, tende, ecc.
6. Pergole, bersò, gazebo e simili saranno possibilmente coperti da vegetazione rampicante, la quale potrà essere altresì utilizzata a scopo mimetico di strutture non altrimenti modificabili.
7. Le recinzioni perimetrali o interne, salvo i casi previsti dalla legge, dovranno essere realizzate prioritariamente in materiale ligneo e in sasso, ovvero con utilizzo di paleria, mentre sono da evitare le recinzioni metalliche, in cemento, in alluminio, in gesso.
8. Non sono ammessi elementi decorativi quali statue raffiguranti figure umane o animali non giustificati da motivi storici o caratteristiche locali. Sono da evitare le insegne luminose esterne autoilluminanti.
9. Sono ammissibili strutture quali le piscine, le saune, le palestre e/o le attrezzature ginnico-sportive inserite in idonei percorsi attrezzati.

## **Art. 7**

### *Arredi interni.*

1. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonchè gli arredi delle camere, degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite l'utilizzo di materiali idonei, di mobili e arredi originali o in stile, l'utilizzo di coperture murarie e di oggettistica in stile.
2. Le pavimentazioni saranno realizzate preferibilmente in mattoni, cotto tradizionale, materiale ceramico, marmo, pietra, legno (anche parquet), tappeti e stuoie vegetali, evitando i rivestimenti con materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc.
3. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi, che saranno improntati a semplicità e rusticità.
4. Sono ammesse le collezioni di attrezzi e arnesi tipici di lavorazioni agricole e artigianali della zona, così come i giochi tradizionali quali biliardi, biliardini, strumenti musicali. Non sono ammessi videogiochi, slot, giochi elettronici.
5. Sono ammessi i trofei di caccia e altri animali imbalsamati, possibilmente inseriti in percorsi didattici organizzati.
6. Negli ingressi, le attrezzature informatiche e tecnologiche in dotazione dell'azienda, quali fax, segreterie telefoniche, modem, registratori di cassa, ecc. devono essere inserite in modo armonioso con l'ambiente.
7. Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati.
8. Non sono ammessi i distributori automatici di bevande o alimenti.
9. Saranno positivamente valutate tutte le dotazioni che aumentano il comfort dell'ospite, quali frigobar nelle camere, climatizzatori, servizi di citofono, sala tv, videoregistratori, altri mezzi per proiezioni, impianti musicali.
10. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e preparazione dei cibi, nonchè per i servizi igienici individuali e di uso comune.

## **Art. 8**

### *Caratteristiche dei servizi.*

1. I servizi di turismo rurale offerti alla clientela devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda ai fini della valutazione della istanza e almeno annualmente confermati, contestualmente alla dichiarazione annuale dei prezzi e delle tariffe.
2. Le caratteristiche dei servizi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato al presente regolamento.
3. Nella relazione allegata alla domanda dovrà essere chiaramente distinta l'offerta di servizi di turismo rurale organizzata dall'azienda da quella comunque disponibile nel territorio.

## **Art. 9**





## *Presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e loro istruttoria.*

1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale sarà corredata da una dettagliata relazione tecnica che illustri, oltre all'ambiente e al territorio in cui ricade l'iniziativa, le caratteristiche dei servizi organizzati per gli ospiti, secondo quanto indicato all'Allegato al presente regolamento.
2. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alla ricettività e/o ristorazione dell'esercizio già autorizzata, dalla quale emergano le caratteristiche dimensionali e la qualità dei servizi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione forniti.
3. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco regionale è svolta dalle Province con le modalità ed i tempi previsti all'art. 24, comma 5, della legge regionale 26/94.
4. La durata del procedimento amministrativo è regolamentata conformemente alle norme vigenti in materia.
5. In sede di istruttoria tecnica le Province potranno avvalersi della consulenza di tecnici delle Comunità montane, dei Comuni, di operatori del settore nonché di esperti di materie specifiche.



## ALLEGATO

### **Caratteristiche dei servizi.**

#### **1.**

#### *Ristorazione.*

La ristorazione svolta nell'ambito di aziende di turismo rurale deve essere basata su una offerta di prodotti enogastronomici riconducibile a quella tipica della zona in cui l'azienda si trova.

I piatti confezionati devono utilizzare in percentuale prevalente prodotti provenienti da aziende agricole della zona e dai consorzi dei prodotti tipici regionali.

Il calcolo della prevalenza va effettuato in termini di valore monetario.

Va quindi fornito l'elenco dei principali piatti e dei prodotti tipici utilizzati, nonché l'elenco dei fornitori (aziende agricole o commerciali) di provenienza ove reperirli. Va specificato se si utilizzano prodotti di aziende della zona, l'utilizzo parziale o totale di prodotti biologici o provenienti da lotta integrata, le convenzioni con consorzi di prodotti tipici locali, le specialità enogastronomiche. Idonea informazione dovrà essere fornita sulle possibilità di usufruire di strutture per la degustazione dei vini (cantina, tavernetta, locali appositi, ecc).

Altri servizi da indicare in domanda:

- Piccolo ristoro
- Pranzo al sacco
- Griglia
- Frigorifero a disposizione

#### **2.**

#### *Risorse ambientali e culturali.*

Con riferimento alle risorse ambientali e culturali del territorio, dovrà essere dettagliatamente descritta la proposta di servizi che si intendono offrire.

a) risorse ambientali:

- Ambiente montano
- Ambiente collinare
- Ambiente marino
- Ambiente fluviale
- Ambiente vallivo/lagunare
- Pianura
- Lago
- Gola
- Roccia

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



- Bosco
- Pineta
- Spiaggia
- Cascata
- Grotte
- Terme
- Flora e fauna particolari
- Oasi naturalistica
- Parco / giardino

### b) risorse culturali e ricreative:

- Museo
- Biblioteca
- Archivio storico
- Zona di interesse archeologico
- Zona di interesse storico-artistico
- Folklore (corsi di ballo, di lingua, ecc)
- Artigianato
- Fiere e mercati
- Feste religiose

### c) attività sportive:

- Approdo
- Noleggio barche
- Balneazione
- Pesca
- Vela
- Tavola a vela
- Canottaggio
- Motonautica
- Sci nautico
- Canoa / kayak
- Deltaplano
- Alpinismo
- Sci alpino
- Sci nordico
- Pattinaggio su ghiaccio
- Escursionismo e percorsi vita
- Addestramento cani (specificare)
- Camminate
- Biciclette fuori-strada
- Maneggio
- Sport equestri
- Escursioni a cavallo

- Bocce
- Calciotto
- Golf
- Minigolf
- Nuoto
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Tennis
- Tennis tavolo
- Caccia in riserva
- Pesca in riserva
- Tiro al piattello e con l'arco

### d) altri servizi:

Possono essere indicati nella relazione tecnica servizi generali di ospitalità turistica non inseriti nella preesistente autorizzazione, quali:

- Personale con conoscenze di lingue straniere
- Gruppi scolastici
- Parco giochi
- Nido
- Sala di lettura
- Sala riunioni
- Ballo
- Baby sitter
- Animazione
- Sala da gioco
- Solarium
- Noleggio biciclette
- Telefono portatile
- Prenotazioni di eventi culturali
- Cambio valuta
- Carta di credito
- Servizio postale
- Pronto soccorso
- Navetta privata
- Posteggio auto
- Garage
- Ospitalità animali da affezione
- Pensione cavalli

Possibilità di partecipare ad attività in aziende agricole, non retribuite e non sostitutive di mano d'opera aziendale:

- Vendemmia
- Raccolta olive

## **La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici**

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
[www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)



- Raccolta castagne
- Raccolta noci
- Raccolta frutta
- Raccolta frutti di bosco
- Raccolta funghi
- Raccolta piante aromatiche
- Altre.

Possibilità di acquisto di prodotti tipici locali:

- Caseari
- Olio di oliva
- Vino
- Conserve
- Dolci
- Distillati
- Altri

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95**

**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio  
della Regione per l'anno finanziario 2001.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 dell'11 dicembre 2001, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Disposizioni per la razionalizzazione della spesa  
e dell'attività amministrativa.*

**Art. 30**

*Turismo rurale.*

1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e catastati come edifici rurali;
  - b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
  - c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti".
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

**Art. 95**

*Iniziative turistico-alberghiere.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare ai soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, un contributo straordinario in conto interessi per l'esercizio finanziario 2001.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 800 milioni (capitolo 872818), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1007, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.





**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002**

**Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento  
dell'attività di turismo rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 41 del 30 agosto 2002

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Visto l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
- Visto il decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;
- Visto il decreto 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i parametri di classifica per le aziende agrituristiche;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, occorre procedere alla determinazione dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;
- Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 27 febbraio 2002;
- Vista la scheda tecnica della misura 2.3 "Aiuti al turismo rurale" di cui al POP 94/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed il bando pubblico per l'attivazione della suddetta misura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, che hanno espressamente previsto che le iniziative da ammettere al contributo comunitario dovevano rispettare le condizioni di una ricettività minima di 9 camere e 15 posti letto con superficie minima di 8 mq. per un posto e 10 mq. per due posti letto;
- Ritenuto, conseguentemente, che in sede di classificazione delle strutture rurali che hanno beneficiato dei contributi comunitari del POP 94/99, misura 2.3, "Aiuti al turismo rurale", occorrerà tener conto dei requisiti richiesti nella scheda tecnica di misura e nel bando di cui sopra è cenno;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale di cui all'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

**Art. 2**

Per le strutture di turismo rurale che hanno beneficiato dei contributi comunitari di cui al POP 94/99, misura 2.3, si terrà conto, in sede di classificazione delle particolari condizioni stabilite dalla scheda tecnica di misura e del bando citati in premessa, in materia di ricettività e di superficie delle camere.

**Art. 3**

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classifica di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96. Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 5**

Ai sensi del 6° comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96 e all'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, avvalersi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva dell'allegato.

Palermo, 6 giugno 2002.

**CASCIO**



## **Relazione istruttoria**

Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un'apposita tipologia ricettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

Sono alloggi di turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive. La licenza all'esercizio dell'attività viene rilasciata dal comune in cui si trova la struttura ai sensi del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, recepito dalla Regione con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la delibera di classifica dell'AAPIT competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale.

L'attività è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come specificato nella circolare della direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h).

L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali;
- b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti acquisiti da aziende e/o cooperative agricole locali;
- c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970,

n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le dimensioni delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili, ed essere adeguati a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94. Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento, si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura è limitata alla stagione estiva;
- condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza;
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle;
- cambio biancheria: lenzuole e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona;
- interno ed esterno degli edifici in buon stato di manutenzione.

Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

A - Requisiti e servizi;

B - Contesto e attività caratteristiche;

C - Attrezzature sportive e del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare.

### **TABELLA A**

Requisiti e servizi.

- 1) Servizio di ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da aziende





- agricole locali.
- 2) Edifici di pregio.
  - 3) Arredi di pregio.
  - 4) Biancheria di pregio.
  - 5) Ampi spazi interni.
  - 6) Riscaldamento.
  - 6.1) Condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere.
  - 7) Cucina.
  - 8) Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede l'esistenza di un solo bagno a servizio di tutte le camere che lo compongono).
  - 8.1) Bagni completi per il 50% delle camere.
  - 9) Telefono nell'alloggio e/o nella struttura.
  - 10) Cambio biancheria ogni giorno.
  - 10.1) Cambio biancheria a giorni alterni.
  - 10.2) Cambio biancheria due volte alla settimana.

### TABELLA B

Contesto ed attività caratteristiche.

- 1) Assistenza agli ospiti.
- 2) Sala comune diversa da quella destinata alla ristorazione.
- 3) Attività artigianali e culturali.
- 4) Spazio espositivo di prodotti tipici della zona.
- 5) Significativo contesto paesaggistico e naturalistico.

### TABELLA C

Attrezzature sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale

- 1) Piscina.
- 2) Tennis.
- 3) Bocce.
- 4) Campo da gioco.
- 5) Parco bambini.
- 6) Ping pong.
- 7) Agricampeggio.
- 8) Equitazione.
- 9) Attività faunistico-venatoria.
- 10) Pesca.
- 11) Biciclette.
- 12) Spazi attrezzati.
- 13) Saune e centro fitness.

- 14) Palestre e/o attrezzature ed impianti ginnico sportivi.
- 15) Altro.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10.

#### ESERCIZI A 5 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9 e A.10 (otto voci);
- tabella B - Obbligatorie l'esistenza di tutte le voci;
- tabella C - Almeno sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

#### ESERCIZI A 4 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 (sette voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2 e B.5;
- tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

#### ESERCIZI A 3 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno sette parametri, tra cui obbligatorie l'esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, A.9 e A.10 (cinque voci);
- tabella B - Almeno due parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza della voce B.5 (una voce);
- tabella C - Almeno tre parametri.

#### ESERCIZI A 2 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza di almeno una voce;
- tabella C - Almeno due parametri.

#### ESERCIZI AD 1 STELLA: SOLI REQUISITI MINIMI.

L'obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono ubicati in frazione o località isolate.

Per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001 "Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...".

È indispensabile, inoltre, che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tipiche della zona.

Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche peculiari della zona garantendo l'aspetto rurale. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei locali



aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile. Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative.

Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi.

I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione di istanza di classifica all'AAPIT competente per territorio.

Le aziende rurali comunicano all'AAPIT le tariffe da applicare, ai sensi della legge n. 284/91 e della legge regionale n. 27/96.

Commento sulla normativa  
del "bed and breakfast"

Il "bed and breakfast",  
l'ospitalità nella propria abitazione.

L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene definita "bed and breakfast". Questi termini inglesi significano: camera e prima colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente.

Infatti, i servizi di cui si può fruire all'interno di un B&B sono solamente quelli del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua.

Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997; nel Lazio a seguito della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18.

Le altre regioni italiane che, ad oggi, hanno disciplinato il B&B sono:

- la Sardegna, con la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
- l'Emilia Romagna, con legge regionale 25 giugno 1999, n. 11;
- il Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
- il Veneto, con legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49;
- la Toscana, con legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63;
- la Liguria con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
- le Marche con legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8;
- il Piemonte con legge regionale 13 marzo 2000, n. 20;
- la Basilicata, con legge regionale 14 aprile 2000, n. 38;
- la Sicilia con l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
- la Campania con la legge regionale 14 maggio 2001, n.26;
- il Molise con la legge regionale 16 luglio 2002, n.16;
- la Puglia con la legge regionale 4 dicembre 2001, n.31;
- l'Umbria con la legge regionale 15 gennaio 2001, n.2;
- la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell'autorità locale di

Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.).

L'eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25 agosto 1991, n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si ricade l'esercizio (tale licenza non è prevista per il *bed and breakfast*).

L'attività di affittacamere prevede, come per tutte le tipologie ricettive contemplate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, oltre la licenza, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'apertura della partita IVA.

Dopo questa premessa esaminiamo l'art. 88 della legge, della Regione siciliana sul *bed and breakfast*, del 23 dicembre 2000, n. 32, il decreto di attuazione della stessa, emanato dall'Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti dell'8 febbraio 2000, l'art. 110 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 e l'art. 41 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Il primo punto dispone aiuti "de minimis" ai soggetti che avvieranno l'attività di *bed and breakfast*. Si ricorda che l'aiuto "de minimis" prevede un contributo, nell'arco di tre anni, nell'ambito degli "aiuti di Stato a finalità regionali", non superiore a 100.000 ECU (lire 193.627.000).

L'attività in argomento può essere svolta, elusivamente, all'interno dell'abitazione nella quale il titolare dimora e ne è proprietario ma anche per chi non è proprietario, con un massimo di 5 stanze e 20 posti letto (art. 77, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4), fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare.

Il secondo punto richiede l'assicurazione dei servizi minimi, secondo le disposizioni del decreto di attuazione della legge, successivamente specificati.

Il terzo punto stabilisce che i locali delle abitazioni devono possedere i requisiti previsti per l'uso abitativo.

Il quarto punto dispone che non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che, pertanto, resta accatastato come casa di civile abitazione.

I criteri generali per la classifica, previsti dal punto cinque, determinano le stelle in base alla disponibilità dei servizi igienici.

Pertanto, se nell'abitazione il bagno è comune sia agli ospiti che ai proprietari, all'esercizio verrà assegnata una stella, se gli ospiti possono fruire di un bagno, che non sia lo stesso dei proprietari, ma non a disposizione di ogni camera, verrà attribuita la categoria due stelle; se ogni camera per gli ospiti può disporre di un proprio servizio igienico, il *bed and breakfast* potrà essere classificato a tre stelle. Ma la classifica deve seguire i requisiti minimi previsti dal decreto dell'8 febbraio 2001, pertanto, oltre a quanto detto per i servizi igienici, verrà verificato lo stato dell'abitazione, nel contesto dell'area residenziale in cui si trova l'edificio, la qualità dell'arredamento e dei servizi offerti.

Le modalità di avviamento sono regolamentate dal punto sei; non essendo previsto l'ottenimento di una licenza il titolare di un *bed and breakfast* dovrà dare comunicazione di inizio attività al Comune e all'AAPIT competente.

La comunicazione dei dati statistici va effettuata alle *Aziende autonome provinciale per l'incremento turistico*, o alle *Aziende di soggiorno e turismo*.





Le stesse Aziende inseriranno i dati relativi agli esercizi di B&B negli annuari delle strutture turistico-ricettive riconosciute dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 che ha recepito la legge regionale 17 maggio 1983, n. 217, in materia di esercizi ricettivi.

Il punto sette prevede la classifica degli esercizi di B&B da parte delle Province Regionali, a tal proposito, il decreto di attuazione della legge regionale 32/2000 specifica che la predetta classifica è di competenza delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986; "Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico", infatti quest'ultimo decreto prevede che le Province Regionali si avvalgano, in materia di turismo, delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

La classifica viene deliberata, previo sopralluogo, dalle suddette Aziende, dopo la presentazione di apposita istanza, da parte degli aventi diritto, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Parere igienico-sanitario rilasciato dal Distretto di Base della ASL competente, a seguito di richiesta dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico; il servizio di Medicina Pubblica della ASL, per il rilascio del parere di cui sopra, richiede n. 3 copie di planimetria e relazione tecnica sull'appartamento, contenenti le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico fognario;
- Copia certificato di abitabilità;
- Copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme di sicurezza degli impianti";
- Autocertificazione attestante la dimora e la proprietà dell'appartamento, da parte del titolare del B&B.

Il punto otto stabilisce, come meglio specificato dal decreto di attuazione, che le presenze degli ospiti vengano comunicate, giornalmente, all'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di garantire anche i gestori stessi.

La parte riguardante l'Iva viene trattata al punto nove, sebbene la legge richieda l'apertura Iva, è bene fare un distinguo. Se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita Iva, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel modello unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79, 80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime). Se l'attività di *bed and breakfast*, invece, viene svolta in modo saltuario, non è

richiesta l'apertura di partita Iva. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto attività non continuativa.

Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e 155 del 13 ottobre 2000.

In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'Iva, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel modello unico, se l'attività è svolta in modo saltuario. Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non fiscale e pertanto la "madre" resterà al titolare del B&B e la "figlia" verrà consegnata all'ospite.

Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo di lire 2.500.

### CONTRIBUTI

I punti dieci e tredici dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della Regione siciliana per avviare un'attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di aiuto alle imprese, nell'ambito di "Agenda 2000" (Finanziamenti dell'UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l'attività per almeno cinque anni e sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. L'importo del contributo di cui sopra, modificato con l'art. 110 della legge regionale 6/01 verrà assegnato "a fondo perduto" per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali, dell'impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali.

Per l'erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l'Assessorato regionale al turismo, emanerà in attuazione dell'articolo di legge in argomento, secondo il principio aiuti "de minimis".

### CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Le dimensioni delle camere per gli esercizi di *bed and breakfast* saranno le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1437 e, pertanto, per un posto-letto occorreranno, almeno, 8 mq; per due posti-letto 14 mq; per tre posti letto, almeno, 20 mq; e per quattro posti letto, almeno 26 mq.



## CLASSIFICA

Il decreto di attuazione dell'art. 88 della legge regionale 32/2000, ha dettato le disposizioni per i requisiti minimi necessari alla classifica a stelle degli esercizi di *bed and breakfast*.

Pertanto verranno concesse le tre stelle se ogni stanza avrà un bagno a disposizione, ogni camera dovrà essere fornita di apparecchio televisivo, di impianto di climatizzazione (esclusi gli esercizi ubicati in località montana che siano forniti di riscaldamento), inoltre, la biancheria, l'arredamento dovranno essere di qualità. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria a giorni alterni, pulizia delle camere e dei servizi igienici giornalmente. Per le due stelle ci dovrà essere un bagno ad esclusivo uso degli ospiti, l'apparecchio televisivo ad uso comune e l'impianto di climatizzazione potrà essere sostituito dalla ventilazione a pale. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria due volte la settimana, pulizia delle camere e dei servizi igienici ogni giorno.

Gli esercizi di *bed and breakfast* verranno classificati ad una stella se il bagno sarà comune a quello dei proprietari, se l'apparecchio televisivo sarà ad uso comune, l'impianto di riscaldamento potrà essere costituito da attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

I servizi obbligatori saranno: cambio biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.





**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto 8 febbraio 2001**

**Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva  
di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88  
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, parte I

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
- Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n.

27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".

Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

**Art. 2**

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 3**

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001.

**ROTELLA**

segue «Allegato» >>>>>



## ALLEGATO

### Normativa classifica

Per *bed and breakfast* si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.

L'attività di *bed and breakfast* non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.

Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.

All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.

Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività.

Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.

Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90. Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.

Il provvedimento di classificazione degli esercizi di *bed and breakfast* viene

adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.

Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.

La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.

### TARIFFE

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria. Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.

### 3 stelle \*\*\*

#### REQUISITI MINIMI:

- Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
- Televisione in tutte le camere.
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.

### DOTAZIONI

*Bagni completi in ogni camera:*

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.





#### *Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

### **2 stelle \*\***

#### **REQUISITI MINIMI:**

- Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
- Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
- Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.

#### **DOTAZIONI**

#### *Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

#### *Sistemazione camere:*

- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

### **1 stella \***

#### **REQUISITI MINIMI:**

- Servizio di prima colazione.
- Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e

ventilatori nel periodo estivo.

- Prestazione di servizi obbligatori
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
- Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

#### **DOTAZIONI**

#### *Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

#### *Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,**  
**art. 13 - 23 e 110**

**Disposizioni programmatiche e finanziarie  
per l'anno 2001.**

*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*  
n. 21 del 7 maggio 2001, parte I

Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge

**Art. 13**

*Strutture museali.*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon funzionamento della struttura museale; 1.000 milioni al comune di Sciarra per la istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse; 1.000 milioni al comune di Casteltermini per il riattamento, la sistemazione e la manutenzione delle strutture del "Museo Miniera Cozzo Disi", per la realizzazione delle cui opere il comune si avvarrà del Corpo regionale delle miniere; 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli arredi;

1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del "Museo del carretto siciliano", da destinare all'acquisizione o alla realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione dei beni da esporre; 1.000 milioni al comune di Bisacquino per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici a servizio della struttura; 500 milioni al comune di Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al "Museo del mare" e 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il "Museo del Teatro classico"; 500 milioni al comune di Alcamo per la realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del "Museo del vino e delle tradizioni"; lire 600 milioni al comune di Mistretta da destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di manufatti attinenti le finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; 800 milioni al comune di Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea; 1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del Castello Nelson.

**Art. 14**

*Museo archeologico in Catania.*

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'ente locale competente la somma di lire 1.000 milioni per l'acquisto o la realizzazione di elementi espositivi da ubicare nel sito museale in forza di protocollo d'intesa con la Regione per l'istituzione di un museo archeologico in Catania.

**Art. 15**

*Atlante linguistico.*

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane.
2. Nella convenzione di cui al comma 1 deve essere previsto che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo si avvalga, per la realizzazione dell'Atlante, anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Università degli studi di Catania e Messina.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni.



## **Art. 16**

### *Museo degli arazzi di Marsala.*

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni all'Associazione "Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di Marsala", per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

## **Art. 17**

### *Teatro comunale di Caltanissetta.*

1. Al Teatro comunale di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisizione di strumenti tecnologici e la realizzazione di materiali di scena.

## **Art. 18**

### *Museo interdisciplinare di Caltanissetta.*

1. Al Museo interdisciplinare di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisto o la realizzazione di attrezzature espositive, didattiche e tecnologiche.

## **Art. 19**

### *Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi.*

1. Al fine di incrementare il flusso turistico culturale e musicale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre un programma di iniziative, di intesa con l'Ente autonomo Teatro Bellini di Catania, per celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini e per il centenario della morte di Giuseppe Verdi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni.

## **Art. 20**

### *Teatro Pirandello di Agrigento.*

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 al Teatro comunale Luigi Pirandello di Agrigento per la realizzazione o l'acquisto di attrezzature scenografiche, strumenti e materiali didattici e tecnologici per la scuola.

## **Art. 21**

### *Parco Museo Jalari.*

1. In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica, paesaggistica

ed ambientale ed al fine di incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni etno-antropologiche con fruizione del Parco anche da parte di categorie disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore del Parco Museo Jalari, associazione culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001, per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

## **Art. 22**

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal  
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

## **Art. 23**

### *Archivio dell'Autonomia siciliana.*

1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'Archivio audiovisivo e multimediale dell'Autonomia siciliana.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea.
3. Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

## **Art. 110**

### *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.*

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione."
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge.





4. All'articolo 26, comma 1, le parole da "volti" a "paese estero" sono sostituite dalle parole "volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006".
5. All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole "attraverso appositi bandi"; al comma 2 sostituire la lettera *b*) con la seguente: "b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale"; al comma 3 sopprimere le parole da "il quale stabilisce" fino alla fine; al comma 4 sostituire le parole "per il finanziamento dei predetti PIT" con le parole "su base territoriale".
6. All'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure".
7. Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis".
8. All'articolo 43, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15".
9. Il comma 2 dell'articolo 49 è così modificato: "2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e, comunque, fino all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i consorzi e le cooperative d'impresa sino a un massimo di un miliardo".
10. All'articolo 55, comma 2, lettera *c*), le parole "del tasso agevolato ai sensi della" sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento di cui alla".
11. All'articolo 66, comma 5, le parole "alla data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite con le parole "alla data in cui il nuovo fondo sarà operativo".
12. All'art. 72 dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: "d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7".
13. All'articolo 75, comma 5, lettera *c*), le parole "contributo complessivo" sono sostituite con "investimento complessivo".
14. L'articolo 88 è così modificato:
  - a) al comma 6 vengono sostituite le parole da "L'esercizio di attività di

alloggio" fino alle parole "di tutte le informazioni" con le seguenti  
"L'esercente l'attività di Bed and breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni";

- b) al comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
- c) al comma 12 sono abrogate le parole "in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella".

15. All'articolo 94, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni".
16. All'articolo 95 è aggiunto il seguente comma: "5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia".
17. All'articolo 97, comma 1, lettera *c*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni".
18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi nell'ambito del "de minimis".
19. L'articolo 108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente: "Art. 108
  1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del P.O.R., i seguenti requisiti:
    - a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
    - b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;

- c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro per azienda associata.
4. Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
5. Sono abrogati gli articoli 4 e 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65.”.
20. Al comma 6 dell'articolo 126 dopo le parole “erogare agli enti locali” eliminare “incaricati”.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 gli aiuti a finalità regionale sono concessi nell'ambito del “*de minimis*” fino a quando non siano stati autorizzati dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.





N° 244

**Modello**

**Denuncia inizio attività ricettiva  
di "bed and breakfast".**

Fac-simile del modello denuncia e degli allegati da presentare  
allo Sportello unico del Comune di residenza.

(Scrivere a stampatello)

Al Comune di .....

**DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ DI "BED AND BREAKFAST"**

Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e del decreto  
dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione  
siciliana 8 febbraio 2001,

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

Cognome ..... Nome .....

nato/a a ..... Provincia/Stato .....

Data di nascita ..... Sesso: M ☐ F ☐

Codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Residenza: Comune ..... Cap ..... Provincia .....

Via, piazza, ecc. .... n. .... Tel. ....

**NELLA QUALITÀ DI**

☐ Operatore in proprio;

☐ Rappresentante legale della società .....  
sede legale (città, via) .....  
Partita Iva |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Visto l'art. 19, legge 241/1990, come sostituito dall'art. 2, co. 10, legge 537/1993,

**DENUNCIA**

di avviare, nel rispetto della normativa in vigore, l'attività di "Bed and breakfast",

nel locale sito nel Comune di ..... Cap ..... Provincia .....

Via, piazza, ecc. .... n. .... Tel. ....

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO**

protocollo

note



A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, la formazione e/o l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità (artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000),

**DICHIARA**

(è obbligatorio crocettare tutti i quadratini)

- ☐ che l'immobile in cui verrà svolta l'attività ricettiva è destinato prioritariamente ad abitazione personale del denunciante (art. 88, co. 4, legge regionale 32/2000);
- ☐ di adempiere agli obblighi della classificazione da parte dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (art. 88, co. 7, legge regionale 32/2000 e all. Decr. reg. 8 febbraio 2001)
- ☐ di adempiere alle disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee (art. 88, co. 8, legge regionale 32/2000);
- ☐ di adempiere alle norme fiscali previste per le attività saltuarie (art. 88, co. 9, legge regionale 32/2000);
- ☐ di avvalersi della propria organizzazione familiare per lo svolgimento dell'attività ricettiva;
- ☐ che le camere destinate all'attività ricettiva sono n. .... con n. .... di posti letto complessivi, comunque non oltre tre camere, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili per ciascuna (all. Decr. reg. 8 febbraio 2001);
- ☐ di essere a conoscenza degli obblighi di comunicazione delle presenze all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e alla Questura (all. Decr. reg. 8 febbraio 2001),
- ☐ che sussistono i servizi minimi da fornire all'utenza, secondo quanto stabilito dall'allegato al Decr. reg. 8 febbraio 2001.
- ☐ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);

di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio:

- ☐ i regolamenti locali di polizia urbana, polizia annonaria e la normativa igienico sanitaria;
- ☐ i regolamenti edilizi;
- ☐ le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, in quanto (specificare gli estremi dei relativi provvedimenti) .....
- ☐ le norme relative alla sicurezza e prevenzione incendi;

Inoltre, il/la sottoscritto/a

**ALLEGA**

1. **Relazione tecnica**, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
2. **Planimetria** dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato;
3. **Copia del proprio documento di riconoscimento**, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della commentazione.

Città ....., lì .....

Il denunciante .....

**NOTA INFORMATIVA PER IL DICHIARANTE**

(art. 48, co. 2, D.P.R. 445/2000)

- Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti di dati personali, si informa che i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse all'attività di questa Amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675.





## ALLEGATO

### DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)\*

(indicate dal D.P.R. 252/98, art. 2)

#### IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome ..... Nome .....

Codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Cittadinanza .....

Luogo di nascita: Comune ..... Stato ..... Provincia .....

Data di nascita ..... Sesso: M ☐ F ☐

Residenza: Comune ..... Provincia .....

Via, piazza, ecc. .... n. .... Cap .....

#### DICHIARA

- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (*antimafia*).
- Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000.

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento, nell’ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all’impiegato addetto alla ricezione delle comunicazioni.

Città ....., lì .....

Firma del dichiarante .....

(\*) *Compilare modelli distinti, per ogni dichiarante.*

Modello destinato al Settore tributi del Comune.

### VARIAZIONE DI RUOLO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Inoltre, il sottoscritto, Cognome ..... Nome .....  
come sopra generalizzato,

#### CHIEDE

la variazione nel ruolo della tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu) dell’immobile  
ubicato in via /piazza ..... sede dell’attività ricettiva.

#### A TAL FINE DICHIARA

di essere iscritto al n. .... del ruolo della tassa rifiuti solidi urbani  
per l’immobile di che trattasi intestato al sottoscritto stesso,  
ovvero a (specificare) .....  
nato/a a ..... il ..... e di avere una superficie  
complessiva di mq ..... così suddivisa:  
mq ..... destinati alla propria abitazione,  
mq ..... destinati ad attività ricettiva,  
mq ..... destinati agli uffici,  
mq ..... destinati a magazzini /deposito,  
mq ..... destinata a parcheggio clienti,  
mq ..... destinati a .....

Data inizio attività ricettiva: .....

Città ....., lì .....

Firma del dichiarante .....

- Qualora nei locali oggetto delle tassazioni si producano rifiuti speciali, il titolare e/o il rappresentante legale dovrà recarsi presso l’ufficio tributi del Comune, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per la definizione delle superfici tassabili (*l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti per il riscontro di quanto dichiarato*).
- Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000.
- Si allega copia del proprio documento di riconoscimento, nell’ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all’impiegato addetto alla ricezione della comunicazione.

Ministero delle finanze  
Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180

Quesito dell'Azienda di promozione turistica della  
provincia di Roma:  
IVA - servizio di alloggio e prima colazione  
disciplinato dall'art. 8 della legge regionale del Lazio  
29 maggio 1997, n. 18.

L'Azienda di Promozione turistica della provincia di Roma ha fatto presente che con legge della Regione Lazio 29 maggio 1997, n. 18, contenente norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie, è stato previsto e regolamentato anche il servizio di "alloggio e prima colazione".

L'articolo 8 della legge regionale definisce tale il servizio consistente nell'offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Caratteristica del servizio è che esso viene reso avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

Per lo svolgimento di tale attività non è necessario che venga richiesta l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune per l'esercizio delle altre strutture ricettive ai sensi del precedente articolo 7, essendo sufficiente che venga inoltrata una comunicazione preventiva all'«Azienda provinciale per il turismo» competente per territorio.

La legge regionale, nel disciplinare la fattispecie nell'ambito dell'ordinamento amministrativo, ha usato espressioni che possono avere conseguenze nell'interpretazione del regime fiscale sotto il profilo dell'IVA, poichè l'attività di "alloggio e prima colazione" viene definita di carattere saltuario ovvero stagionale. Si rende pertanto necessario chiarire i termini dell'esercizio dell'attività al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di imponibilità all'IVA previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L'insieme delle caratteristiche delineate si ritiene che evidenzii, in linea generale, la carenza di professionalità nell'esercizio del servizio di fornitura di *alloggio e prima colazione*, ricavabile, oltre che dalla dizione letterale della disposizione recata dall'art. 8 della legge regionale, dallo spirito stesso della legge che posiziona, sotto il profilo amministrativo, l'attività in questione al limite tra

l'ospitalità volontaria e l'ospitalità imprenditoriale.

In particolare, la **compresenza del titolare e degli ospiti** nelle unità immobiliari messe a disposizione lascia intendere che l'attività non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. È, altresì, da ritenere che rientrino nella normale conduzione e manutenzione dell'immobile i servizi di pulizia delle stanze e di prima colazione, forniti unitamente alla messa a disposizione dei locali, resi in assenza di autorizzazioni sanitarie e senza l'impiego di particolari strumentazioni tecniche ma avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Infine, anche se non assume in se valore decisivo, nel contesto normativo delineato, appare rilevante il fatto che l'esercizio dell'attività in questione non è subordinato al rilascio di autorizzazioni amministrative, diversamente da quanto previsto per l'esercizio delle altre strutture ricettive disciplinate dalla medesima legge regionale.

In relazione alla disciplina fiscale applicabile ai fini dell'IVA, si fa presente che il presupposto soggettivo di imponibilità al tributo sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale. Pertanto, il carattere saltuario della attività di fornitura di *alloggio e prima colazione*, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in via generale l'**esclusione dal campo di applicazione dell'IVA**.

Ciò sempre che, ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Le attività economiche che danno luogo a ricavi aventi un certo carattere di stabilità sono, infatti, attratte nella sfera impositiva dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 citato, attuativo dell'articolo 4, comma 2 della VI direttiva CEE n. 77/389 del 17 maggio 1977.



Ministero delle finanze  
Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155

IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio  
di alloggio e prima colazione per il *bed and breakfast*  
reso nella Regione Emilia Romagna,  
ai sensi della legge regionale 26 maggio 1999, n. 170.

SINTESI REDAZIONALE:

In risposta ad un quesito posto da un'associazione, il ministero delle finanze, con la risoluzione in oggetto, ha fornito alcune precisazioni in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione, dette anche *bed & breakfast*. Ribadendo un orientamento già espresso, si afferma che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Si conclude inoltre che non influiscono in alcun modo, sul trattamento tributario applicabile, le condizioni di esercizio del *bed & breakfast* stabilite dalle regioni. (A.C.)

RISOLUZIONE

Con la nota che si riscontra la Direzione regionale per l'Emilia Romagna ha fatto presente che codesta Associazione ... ha chiesto dei chiarimenti in ordine al trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione effettuate nelle strutture ricettive, meglio note come *bed and breakfast*, operanti nella Regione Emilia Romagna. Più precisamente la suddetta Associazione ha chiesto di conoscere se le anzidette prestazioni possano essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA,

analogamente al trattamento fiscale riservato alle medesime attività rese nella Regione Lazio, a condizione, ovviamente, che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti nella risoluzione ministeriale n. 180/E del 14 dicembre 1998. L'attività in oggetto risulta essere disciplinata dalla legge regionale n. 170 del 26 maggio 1999, in particolare l'articolo 1, comma 3, dispone che "costituisce attività ricettiva a conduzione familiare *bed and breakfast*, l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non più di quattro stanze dell'unità abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto". Inoltre, i successivi articoli 2 e 3, prevedono, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività in argomento non costituisca cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di residenza delle stesse; infine, la medesima attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività da inviare al comune territorialmente competente.

PREMESSO CIÒ

SI RITIENE DI PRECISARE QUANTO SEGUE.

Con la citata risoluzione n. 180/E del 1998 la scrivente, in una fattispecie del tutto analoga disciplinata nella Regione Lazio, ha, opportunamente, chiarito che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di "alloggio e prima colazione" si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Al riguardo, la scrivente è del parere che l'assenza nella citata legge regionale n. 170 del 1999, emanata dalla Regione Emilia Romagna, di un qualsiasi riferimento al carattere di saltuarietà della attività di che trattasi o all'utilizzo delle tre camere a sei posti letto, come invece previsto dalla predetta legge regionale per il Lazio, non rappresenti un elemento dirimente al fine di stabilire l'esclusione o meno della stessa attività dall'ambito applicativo del tributo. La suddetta risoluzione n. 180/E, nello stabilire la irrilevanza ai fini IVA dell'attività di *bed and breakfast* esercitata in conformità alle disposizioni normative approvate dalla Regione Lazio, in quanto caratterizzata da elementi che fanno ritenere la sussistenza dell'occasionalità nell'esercizio della medesima, ribadisce, come innanzi menzionato, principi di carattere generale presenti nell'ordinamento fiscale, che quando si verificano determinano la carenza del presupposto soggettivo dell'IVA e quindi la esclusione dal suo campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata. Premesso ciò, la scrivente ritiene non decisivo, al fine di stabilire la rilevanza al tributo dell'attività di *bed and breakfast*, la semplice considerazione che la legge regionale approvata dalla Regione Emilia Romagna non richiami tutte le condizioni previste in quella, disciplinante la stessa attività, adottata dalla





Regione Lazio.

In conclusione, si ritiene che anche l'attività di alloggio e prima colazione resa sul territorio della Regione Emilia Romagna ai sensi della citata legge regionale n. 170 del 1999, ben possa considerarsi, se effettivamente resa con carattere di occasionalità, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Per converso, nell'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali.

In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conformemente con quanto previsto dal dettato normativo comunitario. È appena il caso di evidenziare che l'attività in questione, ancorché - ricorrendone i presupposti - non rientri nell'ambito applicativo dell'IVA, in quanto attività commerciale non esercitata abitualmente, è soggetta all'imposizione sui redditi, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera i) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.



**Legge 30 aprile 1962, n. 283**

## **Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262  
del testo unico delle leggi sanitarie,  
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  
Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Art. 1**

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la

ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 2**

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

#### **Art. 3**

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

#### **Art. 4**

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

#### **Art. 5**

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

- a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- b) in cattivo stato di conservazione;





- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
- f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
- g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
- h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

#### **Art. 6**

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente – fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate – sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità anche se disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi. I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente art. 5 e a) del presente articolo.

#### **Art. 7**

Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di

sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito. *Cfr [D.M. 30 agosto 1973, n. 743800 ET]*

#### **Art. 8**

I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonché la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume. Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione. I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

#### **Art. 9**

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

#### **Art. 10**

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi, di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso. Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

#### **Art. 11.**

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

- a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad



eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

- b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
- c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
- d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;
- e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
- f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modificchino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

### **Art. 12**

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

### **Art. 13**

È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

### **Art. 14**

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria. I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

### **Art. 15**

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

### **Art. 16**

L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

### **Art. 17**

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.

### **Art. 18**

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

### **Art. 19**

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che



vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

### **Art. 20**

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

### **Art. 21**

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
- i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

### **Art. 22**

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

### **Art. 23**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22. É concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
26 marzo 1980, n. 327**

**Disciplina igienica della produzione e della vendita  
delle sostanze alimentari e delle bevande.**

Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980

*(omissis)*

**Titolo I**

***Vigilanza igienico-sanitaria.***

**Art. 1**

***Norma generale.***

Agli effetti del presente regolamento il termine «legge» senza ulteriori precisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1367.

**Art. 2**

***Oggetto della vigilanza.***

Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:

- 1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
- 2) degli utensili da cucina e da tavola;
- 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
- 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
- 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:

- a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
- b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
- c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.

**Art. 3**

***Individuazione delle autorità sanitarie competenti.***

La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento è esercitata:

- 1) dal Ministero della sanità, attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;
- 2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;
- 3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

L'autorità sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera del personale all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.

*(omissis)*

**Art. 5**

***Ambito della vigilanza operativa.***

Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari.

La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo e destinazione.

Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di ispezione o prelievo si effettuano con l'assistenza del vettore negli impianti di partenza e di arrivo.

A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché quello delle imprese di navigazione marittima, aerea lagunare e fluviale e di trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i prelievi di campioni ritenuti necessari dagli





organi di vigilanza né può condizionarne l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione amministrativa.

(omissis)

## **Titolo II**

### *Autorizzazioni sanitarie.*

#### **Art. 25**

##### *Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.*

È soggetto ad autorizzazione l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.

Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata:

- a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva lettera b);
- b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale, ed eccezione degli stabilimenti che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;
- c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

#### **Art. 26**

##### *Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione.*

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:

- a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o deposito all'ingrosso;
- c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare tenere in deposito;

- d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
- e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
- f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

- 1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;
- 2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- 3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
- 4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
- 5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
- 6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.

I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.

I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.

(omissis)

#### **Art. 28**

##### *Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento.*

L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:

- a) per il deposito delle materie prime;
- b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;
- c) per il deposito dei prodotti finiti;
- d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.





I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione.

Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti.

L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un solo locale di adeguata ampiezza.

L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:

- 1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
- 2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
- 3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per prevenire eventuali condensazioni sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione naturale o artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
- 4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
- 5) muniti di dispositivo idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti;
- 6) adibiti agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.

Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4)

limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.

Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4). I stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:

- a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;
- b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;

- c) di acqua in quantità sufficiente allo scopo.

Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. È vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.

L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione;

- d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.

I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.

Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.

I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso.

Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro.

Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;

- e) di dispositivo per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento;
- f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.

I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente



articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertate di volta in volta dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.

### **Art. 29**

#### *Norme igieniche per i locali e gli impianti.*

I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima della utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di ogni residuo.

La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti previsti dall'art. 28 del presente regolamento deve essere accertata dall'autorità sanitaria competente mediante periodici controlli, eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori della produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua potabile, può essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque rispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere utilizzata anche oltre i limiti di impiego di cui al precedente art. 28 previa autorizzazione della competente autorità sanitaria.

La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche, possa essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti ai requisiti di cui sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso l'assoluta salubrità del prodotto finito,

Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo precedente è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e dei locali, nei quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.

Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono essere custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la pulizia e disinfezione.

### **Art. 30**

#### *Requisiti dei depositi all'ingrosso.*

I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche di costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.

(omissis)

### **Art. 35**

#### *Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.*

Nei locali di cui all'art. 2, lettera a), del presente regolamento debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi.

Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.

### **Art. 36**

#### *Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione.*

Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora sia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero l'assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o somministrazione.

Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

### **Titolo III**

#### *Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto.*

### **Art. 37**

#### *Libretto di idoneità sanitaria.*

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso-destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire a contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga



da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato.

L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

### **Art. 38**

#### *Vaccinazioni del personale.*

Il personale di cui all'articolo precedente deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifico-paratifica, nonché ad ogni altro trattamento di profilassi che sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica.

*(omissis)*

### **Art. 41**

#### *Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale.*

I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dell'esercizio, il quale ha altresì l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'autorità sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività lavorativa.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresì l'obbligo di richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a rilasciare l'attestazione sopra richiesta.

### **Art. 42**

#### *Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.*

Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura.

Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o

sopravvesti di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura.

Le tute, le giacche, le sopravvesti e i copricapi debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare le mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.

L'autorità sanitaria può disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.

### **Art. 43**

Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale.

Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.

È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.

Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima.

*(omissis)*

## **Titolo VI**

### *Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari.*

### **Art. 64**

#### *Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate.*

Le sostanze alimentari poste in commercio in confezioni debbono riportare sulla confezione o su etichetta saldamente appostavi le seguenti indicazioni:

- 1) denominazione legale, ove prevista, o merceologica, che caratterizza il prodotto; nel caso di prodotti tipici regionali o esteri, anche se di produzione nazionale, che non abbiano una corrispondente denominazione italiana, è consentito riportare la denominazione originaria;
- 2) nome o ragione sociale o marchio depositato dall'impresa produttrice o dall'impresa confezionatrice;



- 3) sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento; nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, situati in località diverse, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo di produzione e di confezionamento venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno particolare; nel caso dell'impresa che provvede alla distribuzione e vendita di sostanze alimentari prodotte da terzi per suo conto deve essere indicato anche l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- 4) gli ingredienti, in ordine decrescente, determinato in base alla quantità rispettivamente ponderale o volumetrica dei singoli ingredienti impiegati, a seconda che il contenuto sia espresso in peso o volume;
- 5) il quantitativo netto in peso o volume espresso in base al sistema metrico decimale indicato con maggiore ed immediata evidenza rispetto a quelli impiegati per l'indicazione dei singoli ingredienti.

Salvo quanto previsto da norme speciali, ai fini della prescrizione di cui al precedente punto 5), sulle confezioni di prodotti alimentari ai quali siano stati aggiunti i liquidi di governo, l'indicazione del contenuto netto complessivo deve essere accompagnata da quella del peso del prodotto sgocciolato. Si intende per liquido di governo quello di copertura ordinariamente non destinato alla consumazione.

Le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma possono essere omesse quando si tratta di confezioni di sostanze alimentari non destinate alla vendita al dettaglio purché risultino nei documenti di vendita e di consegna; dette indicazioni debbono risultare dai documenti di vendita e di consegna, anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati, oggetto di commercio internazionale o di scambio tra produttori e utilizzatori professionali che vengono venduti al dettaglio previa trasformazione e frazionamento. In entrambi i casi l'eventuale presenza di additivi deve risultare dai documenti di accompagnamento,

L'indicazione del peso (o volume) netto non è obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio a peso, purché sugli involucri sia riportata la dizione «da vendersi a peso».

La denominazione legale costituisce denuncia di ingredienti. Le indicazioni di cui al punto 1) del presente articolo debbono essere riportate di seguito con caratteri e dimensioni uniformi.

Tutte le indicazioni obbligatorie debbono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta in lingua italiana ed in modo ben visibile, con caratteri facilmente leggibili ed indelebili salvo quanto previsto al punto 1) del presente articolo.

Le indicazioni richieste specificamente da leggi o regolamenti speciali debbono essere riportate quando non costituiscono indicazioni equipollenti a quelle prescritte dal presente regolamento.

Gli imballaggi di qualsiasi specie, anche se comprendenti una singola unità di vendita al dettaglio e contenenti prodotti confezionati eterogenei, possono non

riportare le indicazioni previste nel presente articolo, purché esse figurino sulle singole confezioni dei prodotti contenuti.

I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio costituente una singola unità di vendita al dettaglio possono non riportare e predette indicazioni, purché esse figurino sull'imballaggio stesso. L'indicazione del peso netto può essere riferita al contenuto complessivo della unità di vendita.

*(omissis)*

## **Art. 67**

### *Tolleranza di peso o volume.*

Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve le tolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze, nonché quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche. Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, il relativo controllo, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione dell'art. 8 della legge, deve essere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura da prelevare in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1.000 o ml 1.000.

Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potrà in ogni caso essere inferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D.

Ove a seguito dell'analisi di primo grado emerga una irregolarità nel peso o volume netto, in caso di mancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma dei risultati dell'analisi di prima istanza, l'autorità sanitaria competente trasmette denuncia all'autorità giudiziaria.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
30 dicembre 1970, n. 1437**

## **Modificazioni al regolamento per le miglitorie igieniche negli alberghi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Visto il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le miglitorie igieniche negli alberghi;
- Sentito il Consiglio superiore di sanità;
- Udito il parere del Consiglio di Stato;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Ministro per la Sanità, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le miglitorie Igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, è modificato come segue:

“Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42.

La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14.

L'altezza utile interne sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto

in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio”.

#### **Art. 2**

Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento è modificato come segue:

“Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.







**DM - Ministero per la sanità  
Decreto 5 luglio 1975**

**Modificazioni alle istruzioni ministeriali  
del 20 giugno 1986 relativamente  
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari  
principali dei locali d'abitazione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975

**IL MINISTRO PER LA SANITÀ:**

- Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
- Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;
- Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;
- Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;

**DECRETA:**

**Art. 1**

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

**Art. 2**

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

**Art. 3**

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

**Art. 4**

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

**Art. 5**

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

**Art. 6**

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

é comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

### **Art. 7**

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

### **Art. 8**

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

### **Art. 9**

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.



Regione siciliana  
Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40

Norme in tema di programmazione sanitaria  
e di riorganizzazione territoriale  
delle unità sanitarie locali.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 54 dell'8 novembre 1993

Art. 40

*Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.*

1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all'articolo 7 della n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
2. L'Assessore regionale per la sanità emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia estesa al territorio dell'intera regione o al territorio di più comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati. Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei termini previsti, l'Assessore regionale per la sanità provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario ad acta.
3. Sono attribuite nel settore dell'igiene e sanità pubblica all'Assessorato regionale della sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti.
4. In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o da regolamento. Per lo svolgimento delle attività istruttorie inerenti all'esercizio delle funzioni di cui

al presente articolo, i sindaci si avvalgono dei presidi e settori della competente unità sanitaria locale e, prioritariamente, del personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 febbraio 1991 n. 58. Tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, sono adottati dall'unità sanitaria locale.

5. L'organo di gestione di ciascuna unità sanitaria locale, in base ad uno schema predisposto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessorato regionale della sanità, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio, approva il regolamento di igiene secondo le esigenze locali, previo parere dei comuni interessati che si intende espresso favorevolmente se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. Spettano alle aziende unità sanitarie locali tutte le attività in materia di igiene e sanità di cui al comma 1 e di vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già di competenza dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari, nonché le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4.
7. L'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 833 del 1978, individua il personale dell'unità sanitaria locale in servizio presso il settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro e presso il settore sanità pubblica veterinaria, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità.
8. Il personale di cui al comma 7 nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari, provinciali e comunali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, che sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo.
10. Nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del settore sanitario competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o per sua delega da altro medico del settore.



**Regione siciliana - Assessorato alla sanità  
Decreto 18 novembre 1994, n. 13306, art. 4**

**Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.**

*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*  
n. 59 del 26 novembre 1994

**Art. 4**

*Attribuzioni del sindaco.*

- 1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da leggi o regolamenti, ed in particolare:
  - a) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  - b) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
  - c) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
  - d) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
  - e) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
  - f) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

- g) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;
- h) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 lettera c) ed ex art. 44 lettera a) del D.P.R. n. 327/80, limitatamente ai mezzi che operano nell'ambito comunale;
- i) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo, per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale, sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal D.A. n. 3446 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio o con un funzionario da lui delegato del settore igiene pubblica;
- l) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici (R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni);
- m) provvedimenti relativi al titolo 10° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria;
- n) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.

**Art. 5**

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 4, i sindaci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1981 e dai commi I e IV dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, si avvalgono prioritariamente dei servizi di igiene pubblica.





**Consiglio delle Comunità europee  
Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/43/CEE**

**Igiene dei prodotti alimentari.**

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

- Visto il trattato che istituisce la Comunità Economica europea, in particolare l'articolo 100 A;
- Vista la proposta della Commissione, in cooperazione col Parlamento europeo;
- Visto il parere del Comitato economico e sociale;
- considerando che la libera circolazione dei prodotti alimentari è essenziale per il completamento del mercato interno; che questo principio presuppone la fiducia nel livello di sicurezza dei prodotti alimentari destinati al consumo umano messi in libera circolazione, particolarmente sotto il profilo igienico, in tutte le fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura al consumatore;
- Considerando che la tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale;
- Considerando che tale tutela è già stata oggetto della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nonché di norme più specifiche in questo settore; che uno dei principali obiettivi di tale controllo è l'igiene dei prodotti alimentari; che la direttiva 89/397/CEE mette l'accento sull'ispezione, il prelievo e l'analisi dei campioni e che essa deve essere completata da disposizioni intese a migliorare il livello di igiene dei prodotti alimentari e ad aumentare la fiducia nella qualità igienica dei prodotti alimentari in libera circolazione;
- Considerando che, per tutelare la salute umana, si devono armonizzare per i prodotti alimentari le norme generali di igiene da rispettare nelle fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura al consumatore;
- Considerando che è riconosciuto l'uso dell'analisi del rischio, della valutazione dei rischi e di altre tecniche di gestione aziendale per individuare, controllare e sorvegliare i punti critici di controllo;
- Considerando che si possono adottare, per certi prodotti alimentari, criteri di tipo microbiologico e di controllo della temperatura; che, se adottati, tali criteri dovrebbero essere conformi a principi generali scientificamente accettati;

- Considerando che gli Stati membri devono incoraggiare e prendere parte all'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari, basati se del caso sul Codice internazionale di prassi raccomandato, principi generali di igiene alimentare del *Codex alimentarius*;
- Considerando che la Commissione, assistita dagli Stati membri e da altre parti interessate, deve promuovere, laddove necessario, l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari di tutta la Comunità;
- Considerando, tuttavia, che l'osservanza di detti manuali non costituisce un'esigenza della presente direttiva e che tali manuali non hanno valenza di legge, in quanto un operatore del settore alimentare è responsabile dell'igiene nella sua impresa alimentare;
- Considerando che, ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari e dei manuali in materia di corretta prassi igienica, dovrebbe essere raccomandata l'applicazione di norme della serie EN 29000;
- Considerando che l'osservanza delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari dovrebbe essere controllata, conformemente alla direttiva 89/397/CEE, dalle autorità competenti degli Stati membri, per non esporre il consumatore ad eventuali rischi a causa di prodotti non adatti al consumo umano o potenzialmente pericolosi per la salute umana;
- Considerando che gli operatori del settore alimentare devono garantire che soltanto i prodotti alimentari non pericolosi per la salute siano immessi sul mercato e che, per tutelare la salute pubblica, alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti adeguati poteri; che dovrebbero tuttavia essere garantiti i diritti legittimi delle aziende alimentari;
- Considerando che la Comunità dovrebbe essere messa al corrente riguardo alle autorità competenti negli Stati membri, responsabili del controllo ufficiale dell'igiene dei prodotti alimentari.

**HA ADOTTATO**

la presente direttiva:

**Art. 1**

1. La presente direttiva stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni adottate nel contesto di norme comunitarie più specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione esamina il rapporto tra le norme comunitarie specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari e la presente direttiva e, se necessario, presenta proposte.

**Art. 2**

Ai fini della presente direttiva si intende per:





- igiene dei prodotti alimentari, in appresso denominata “*igiene*”: tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. Le misure comprendono tutte le fasi successive alla produzione primaria (quest'ultima include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura), vale a dire: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita, o fornitura al consumatore;
- industria alimentare: ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di lucro oppure no, esercita una qualsiasi o tutte le seguenti attività, preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura di prodotti alimentari.
- alimenti integri: alimenti adatti al consumo umano in termini di igiene.

### Art. 3

1. La preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura di prodotti alimentari devono essere effettuati in modo igienico.
2. Le imprese del settore alimentare devono individuare nelle loro attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi di rischio e punti critici di controllo):
  - analisi dei potenziali rischi alimentari nelle attività di un'impresa alimentare;
  - individuazione, durante tali attività, dei punti in cui possono verificarsi rischi alimentari;
  - decisioni da adottare riguardo ai punti individuati che possono nuocere alla sicurezza degli alimenti: “punti critici”
  - individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza di tali punti critici;
  - riesame periodico, e qualora cambino le attività delle imprese alimentari, delle analisi dei rischi alimentari, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
3. Le imprese del settore alimentare devono attenersi alle norme di igiene di cui all'allegato della presente direttiva. Possono essere accordate deroghe a talune disposizioni dell'allegato secondo la procedura prevista all'articolo 14.

### Art. 4

Fatte salve norme comunitarie più specifiche, i criteri microbiologici nonché i criteri di controllo della temperatura per talune classi di prodotti alimentari possono essere adottati, secondo la procedura prevista all'articolo 14 e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito dalla

decisione 74/234/CEE.

### Art. 5

1. Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica che possono essere utilizzati su base volontaria dalle imprese del settore alimentare quale aiuto per conformarsi alle esigenze dell'articolo 3.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al paragrafo 1, se ha luogo, è effettuata:
  - dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali, ad esempio, autorità competenti e gruppi di consumatori;
  - in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati al riguardo, comprese le autorità competenti;
  - laddove necessario, tenendo conto del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex alimentarius*.
3. I manuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere elaborati sotto forma di norme nazionali da un organismo nazionale di cui all'elenco 2 dell'allegato della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
4. Gli Stati membri valutano i manuali di corretta prassi igienica di cui ai paragrafi 1 e 2 per determinare in quale misura si possono presumere conformi all'articolo 3.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali di corretta prassi igienica che essi presumono conformi all'articolo 3. La Commissione mette tali manuali a disposizione degli Stati membri.
6. Qualora uno o più Stati membri o la Commissione ritengano che a fini di armonizzazione sia necessario elaborare su base volontaria manuali di corretta prassi igienica a livello europeo (denominati qui di seguito manuali europei di corretta prassi igienica), la Commissione consulta per gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, in conformità dell'articolo 14, per esaminare l'utilità di tali manuali facoltativi nei settori o nelle attività in questione e, qualora ritenga che essi siano necessari:
  - indicare l'intento previsto, il contenuto e il calendario per l'elaborazione di tali manuali facoltativi, tenendo conto del periodo di tempo necessario per la consultazione dei soggetti sostanzialmente interessati dai medesimi, nonché
  - demandare l'elaborazione e/o la valutazione di questi manuali facoltativi sotto l'egida di un istituto europeo di normalizzazione.
7. All'atto dell'elaborazione dei documenti europei di corretta prassi igienica di cui al paragrafo 6, vengo adottate tutte le misure necessarie per:
  - garantire che tali manuali siano elaborati dai rappresentanti dei settori dell'industria e di altri sostanzialmente interessati, quali ad esempio le autorità competenti e i gruppi di consumatori;



- assicurare che il contenuto di detti manuali sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3 e, se del caso, tenga conto del Codice internazionale di prassi raccomandato, principi generali di igiene alimentare del *Codex alimentarius*;
- garantire che il contenuto di detti manuali sia attuabile per i settori dell'industria alimentare cui essi si riferiscono, e ciò in tutta la Comunità;
- garantire che i manuali di corretta prassi igienica stilati in conformità dei paragrafi da 1 a 3 siano presi in considerazione;
- garantire che tutti i soggetti sostanzialmente interessati da tali manuali, compresi gli Stati membri, siano consultati e che le loro osservazioni vengano prese in considerazione.

8. I titoli e i riferimenti dei manuali europei di corretta prassi igienica elaborati in conformità della procedura di cui ai paragrafi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Gli Stati membri assicurano che i manuali, una volta pubblicati, siano portati a conoscenza dei rispettivi settori dell'industria alimentare e delle autorità competenti nel proprio territorio.

### **Art. 6**

Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri raccomandano alle imprese del settore alimentare di applicare le norme europee della serie EN 29000 onde attuare le norme generali di igiene e i manuali di corretta prassi alimentare.

### **Art. 7**

1. Nel rispetto del trattato, gli Stati membri possono mantenere, modificare o introdurre disposizioni nazionali in materia di igiene dei prodotti alimentari più specifiche di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che:
  - non siano meno rigorose di quelle riportate nell'allegato.
  - non costituiscano una restrizione, un ostacolo o una barriera agli scambi di prodotti alimentari conformemente alla presente direttiva.
2. In attesa delle disposizioni particolareggiate di cui all'articolo 4, gli Stati membri possono mantenere, modificare o introdurre disposizioni nazionali pertinenti, nel rispetto del trattato.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, qualora uno Stato membro reputi necessario adottare una nuova legislazione o modificare quella esistente, esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che intende adottare precisando i motivi che le giustificano. La Commissione, qualora lo ritenga utile o su richiesta di uno Stato membro, consulta gli Stati membri in seno al comitato permanente dei prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE.

Lo Stato membro può adottare le misure previste solo tre mesi dopo tale comunicazione e se non ha ricevuto parere contrario della Commissione.

In questo ultimo caso, prima dello scadere del termine di cui al secondo comma, la Commissione avvia la procedura prevista all'articolo 14 per stabilire se le misure proposte possono essere applicate mediante, eventualmente, le opportune modifiche.

### **Art. 8**

1. Le autorità competenti procedono a controlli conformemente alla direttiva 89/397/CEE per assicurarsi che le aziende alimentari rispettino l'articolo 3 della presente direttiva e, ove opportuno, qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva. Per tali controlli, le autorità tengono debitamente conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 5 della presente direttiva, laddove essi siano stati elaborati.
2. Le ispezioni effettuate dalle autorità competenti comportano una valutazione generale dei rischi potenziali in materia di sicurezza alimentare legati alle attività dell'azienda. Le autorità competenti prestano un'attenzione particolare ai punti critici di controllo evidenziati dalle aziende alimentari per determinare se le operazioni di sorveglianza e di verifica sono correttamente effettuate.  
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché tutti i locali in cui vengano trattati prodotti alimentari vengano ispezionati con una frequenza che tenga conto del rischio connesso con tali locali.
3. Le autorità competenti vigilano affinché i controlli sui prodotti alimentari importanti nella Comunità siano effettuati conformemente alla direttiva 89/397/CEE per garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni dell'articolo 3 della presente direttiva e, ove opportuno, di qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva.

### **Art. 9**

1. Qualora, durante i controlli di cui all'articolo 8, le autorità competenti constataino che il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 oppure, ove opportuno, di qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4, possa compromettere la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari, esse adottano le misure adeguate che possono includere, per esempio, il ritiro e/o la distruzione del prodotto alimentare o la chiusura totale o parziale dell'azienda per un periodo adeguato.  
Al fine di determinare il rischio per la sicurezza o l'integrità dei prodotti alimentari, si deve tenere conto del tipo di prodotto, del modo con cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della fornitura al consumatore, nonché delle condizioni cui è esposto o in cui è immagazzinato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica interessata dal controllo di cui trattasi abbia un diritto di ricorso contro le misure che l'autorità competente ha preso in seguito al controllo.

## **Art. 10**

1. Qualora insorga o si sviluppi sul territorio di un paese terzo un problema di igiene dei prodotti alimentari tale da costituire un rischio grave per la salute umana, la Commissione, in funzione della gravità della situazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta immediatamente le misure seguenti:
  - sospensione delle importazioni in provenienza dall'insieme del paese terzo in questione, o da una parte di esso, e, se del caso, dal paese terzo di transito, e/o
  - fissazione di condizioni particolari per i prodotti alimentari provenienti dall'insieme del paese terzo in questione, o da una parte di esso.
2. Nel caso previsto al paragrafo 1, la Commissione può adottare provvedimenti cautelari temporanei nei confronti di detti prodotti alimentari.
3. La Commissione consulta, salvo in caso di urgenza, gli Stati membri prima di adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione comunica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione presa in conformità ai paragrafi 1 e 2.  
Ciascuno Stato membro può, entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione di cui al primo comma, deferire al Consiglio la decisione della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha adottato una decisione entro il termine di trenta giorni, la decisione della Commissione viene considerata abrogata.
5. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di salvaguardia o qualora quest'ultima non abbia fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, esso può prendere provvedimenti cautelari temporanei nei confronti delle importazioni di prodotti alimentari.  
Qualora uno Stato membro adotti provvedimenti cautelari temporanei esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.  
Entro un termine di dieci giorni lavorativi la Commissione sottopone la questione al comitato permanente dei prodotti alimentari secondo la procedura prevista dall'articolo 14, ai fini della proroga, della modifica o dell'abrogazione dei provvedimenti cautelari temporanei nazionali.

## **Art. 11**

1. Se a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti uno Stato membro ha fondati motivi di sospettare che l'applicazione delle disposizioni fissate conformemente all'articolo 4 costituisce un rischio per la salute, esso può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle disposizioni in questione sul suo territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione motivando la propria decisione.

2. La Commissione esamina al più presto i motivi dello Stato membro di cui al paragrafo 1 nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, emette un parere e adotta le misure del caso secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

## **Arti. 12**

Gli Stati membri designano le autorità competenti, responsabili del controllo ufficiale dell'igiene e le notificano alla Commissione.

## **Art. 13**

Secondo la procedura prevista all'articolo 14 possono essere adottate modifiche relative ai riferimenti alle norme internazionali, come quelle del *Codex alimentarius*, contenute nella presente direttiva.

## **Art. 14**

La Commissione è assistita dal comitato permanente dei prodotti alimentari, in appresso denominato “comitato”.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su un progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

## **Art. 15**

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di adeguate proposte, relative all'esperienza acquisita in seguito all'applicazione della presente direttiva.

## **Art. 16**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dall'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.





Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### **Art. 17**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.



## **ALLEGATO**

### **INTRODUZIONE**

1. I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore.  
I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
  - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III
  - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
  - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
  - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni “*ove opportuno*” e “*ove necessario*” utilizzate in questo allegato mirano a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari.

### **I**

#### *Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III).*

1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali alimentari devono:
  - a) consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;
  - b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
  - c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi.
  - d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per

segue «Allegato» >>>>>



il lavaggio dei prodotti alimentari dove devono essere separati dai lavabi.

5. Si deve assicurare una corretta areazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di areazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema di areazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali devono esserci una adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

## II

### *Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati*

(esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III).

1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa):
  - a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
  - b) le pareti dei muri devono essere mantenute in buone condizioni e essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
  - c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle.
  - d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazione di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
  - e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente

che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

- f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda onde poter essere mantenuti puliti.

## III

### *Requisiti per i locali mobili e/o temporanei*

(quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.

1. I locali e i distributori automatici devono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
  - a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
  - b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
  - c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
  - d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
  - e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
  - f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose e/o non





- commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);  
g) devono essere disponibili appropriati impianti e/o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;  
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

## IV

### *Trasporto.*

1. I veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poichè questi ultimi possono risultarne contaminati.  
Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile e indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli c/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

## V

### *Requisiti per l'apparecchiatura.*

Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e

- a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di

contaminazione degli alimenti;

- b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
- c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

## VI

### *Residui alimentari.*

1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammassati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'azienda alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere mantenuti facilmente puliti e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.

## VII

### *Rifornimento idrico.*

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nella direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui alla direttiva 80/778/CEE e deve essere impiegato, ogniqualvolta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.
4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di alcun



raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.

## VIII

### *Igiene personale.*

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti, e, se del caso, protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

## IX

### *Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari.*

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, la collocazione e il servizio degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati e serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

6. Le sostanze pericolose e/o non commestibili compresi gli alimenti per animali devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

## X

### *Formazione.*

Gli operatori alimentari devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.

**Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155**

**Attuazione delle direttive 93/43/CEE  
e 96/3/CE concernenti l'igiene  
dei prodotti alimentari.**

Modificato dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997, supplemento ordinario n. 118

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32;
- Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
- Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

#### **Art. 2**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
  - b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
  - c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;
  - d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
  - e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

#### **Art. 3**

*Autocontrollo.*

1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):





- a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
- b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
- c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
- d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
- e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.

#### **Art. 4**

##### *Manuali di corretta prassi igienica.*

1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex Alimentarius*.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex Alimentarius*.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente

nazionale italiano di unificazione (UNI).

4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000.

#### **Art. 5**

##### *Controlli.*

1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

#### **Art. 6**

##### *Educazione sanitaria in materia alimentare.*

1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.



## **Art. 7**

### *Modifiche di talune disposizioni preesistenti.*

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".

## **Art. 8**

### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
  - a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
  - c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

## **Art. 9**

### *Norme transitorie e finali.*

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle

lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997.

**SCALFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanità

BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DINI, Ministro degli affari esteri

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro

PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali





## ALLEGATO

(allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

### **Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**

#### INTRODUZIONE

1. I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore. I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
  - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III;
  - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa;
  - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo;
  - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato mirano a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari.

#### **Capitolo I**

*Requisiti generali per i locali  
(diversi da quelli precisati al capitolo III).*

1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali alimentari devono:
  - a. consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;
  - b. essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
  - c. consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
  - d. fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la

lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.

3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi.
5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali devono esserci una adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

#### **Capitolo II**

*Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti  
alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati*

(esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III).

1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa):
  - a. i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
  - b. le pareti dei muri devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
  - c. i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle;



- d. le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
- e. le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
- f. i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere una adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda onde poter essere mantenuti puliti.

### Capitolo III

#### *Requisiti per i locali mobili e/o temporanei*

(quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.

1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
  - a. devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoio);
  - b. le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari

non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

- c. si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
- d. si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
- e. deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
- f. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose e/o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
- g. devono essere disponibili appropriati impianti e/o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
- h. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

### Capitolo IV

#### *Trasporto.*

1. I veicoli e/o contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultare contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli e/o contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.





## Capitolo IV

### *A - Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.*

1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
  - a. qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1;
  - b. qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
  - a. i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
  - b. i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.

## Capitolo V

### *Requisiti per l'apparecchiatura.*

Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto

degli alimenti devono essere mantenuti puliti e

- a. essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
- b. ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
- c. essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

## Capitolo VI

### *Residui alimentari.*

1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammassati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'azienda alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere mantenuti facilmente puliti e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.

## Capitolo VII

### *Rifornimento idrico.*

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nella direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui alla direttiva 80/778/CEE e deve essere impiegato, ogniquale volta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.



4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.

## **Capitolo VIII**

### *Igiene personale.*

1. Ogni persona che lavori in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

## **Capitolo IX**

### *Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari.*

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la salute pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, la collocazione e il servizio degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è

necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

6. Le sostanze pericolose e/o non commestibili compresi gli alimenti per animali devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

## **Capitolo X**

### *Formazione.*

Gli operatori alimentari devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.



**Elenco dei carichi precedenti accettabili.**

| Sostanza                                                                                                               | n. Chemical Abstract Service |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)                                           | 64-19-7                      |
| Acetone - dimetilchetone; 2-propanone                                                                                  | 67-64-1                      |
| Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini |                              |
| Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)                                      | 1336-21-6                    |
| Oli e grassi animali, marini e vegetali (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo)   |                              |
| Cera d'api                                                                                                             | 8012-89-3                    |
| Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e NF)                                                                      | 100-51-6                     |
| Acetati di butile (n-; sec-; tert-)                                                                                    | 123-86-4                     |
|                                                                                                                        | 105-46-4                     |
|                                                                                                                        | 540-88-5                     |
| Soluzione di cloruro di calcio                                                                                         | 10043-52-4                   |
| Lignosolfonato di calcio                                                                                               |                              |
| Cera candelilla                                                                                                        | 8006-44-8                    |
| Cera carnauba (cera di carnauba)                                                                                       | 8015-86-9                    |
| Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)                                                                  | 110-82-7                     |
| Cicloesanol (esaidrofenolo)                                                                                            | 108-93-0                     |
| Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano 7%)                                                 | 8013-07-8                    |
| Etanolo (alcole etilico)                                                                                               | 64-17-5                      |
| Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)                                                        | 141-78-6                     |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2-etilesanol (2-etilesilalcole)                                                                     | 104-76-7  |
| Acidi grassi                                                                                        |           |
| Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico acido formico propilico) | 107-92-6  |
| Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)                                              | 109-52-4  |
| Acido capronico (acido n-esanoico)                                                                  | 142-62-1  |
| Acido eptoico (acido n-eptanoico)                                                                   | 111-14-8  |
| Acido caprilico (acido n-ottanoico)                                                                 | 124-07-2  |
| Acido pelargonico (acido n-nonanoico)                                                               | 112-05-0  |
| Acido caprinico (acido n-decanoico)                                                                 | 334-48-5  |
| Acido laurico (acido n-dodecanoico)                                                                 | 143-07-7  |
| Acido lauroleico (acido dodecanoico)                                                                | 4998-71-4 |
| Acido miristico (acido n-tetradecanoico)                                                            | 544-63-8  |
| Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)                                                         | 544-64-9  |
| Acido palmitico (acido n-esadecanoico)                                                              | 57-10-3   |
| Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)                                                       | 373-49-9  |
| Acido stearico (acido n-ottadecanoico)                                                              | 57-11-4   |
| Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico acido dell'olio di ricino)                  | 141-22-0  |
| Acido oleico (acido n-ottadecenoico)                                                                | 112-80-1  |
| Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)                                                       | 60-33-3   |
| Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)                                                  | 463-40-1  |
| Acido arachidico (acido eicosanoico)                                                                | 506-30-9  |
| Acido benetico (acido docosanoico)                                                                  | 112-85-6  |
| Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)                                                            | 112-86-7  |
| Alcoli grassi - alcoli naturali                                                                     |           |
| Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)                                                      | 71-36-3   |
| Alcole caprolico (1-esanol; alcole esilico)                                                         | 111-27-3  |
| Alcole enantilico (1-eptanol; alcole eptilico)                                                      | 110-70-6  |
| Alcole caprilico (1 n-ottanol)                                                                      | 111-87-5  |



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)                                                                                                                                                                                         | 143-08-8   |
| Alcole decilico (1-n-decanolo)                                                                                                                                                                                                                           | 112-30-1   |
| Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)                                                                                                                                                                                                       | 112-53-8   |
| Alcole tridecilico (1-tridecanolo)                                                                                                                                                                                                                       | 27458-92-0 |
| Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)                                                                                                                                                                                                      | 112-72-1   |
| Alcole cetilico (alcole c-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico alcole n-primario esadecilico)                                                                                                                                          | 36653-82-4 |
| Alcole stearilico (1-ottadecanolo)                                                                                                                                                                                                                       | 112-92-5   |
| Alcole oleilico (ottadeceno)                                                                                                                                                                                                                             | 143-28-2   |
| Alcole miristilico laurilico (miscela C12-C14)                                                                                                                                                                                                           |            |
| Alcole stearilico cetilico (miscela C16-C18)                                                                                                                                                                                                             |            |
| Esteri di acidi grassi - qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio: miristrato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico. |            |
| Acidi grassi - Esteri metilici                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Laurato metilico (dodecanoatometilico)                                                                                                                                                                                                                   | 111-8      |
| Palmitato metilico (esadecanoatometilico)                                                                                                                                                                                                                | 112-39-0   |
| Stearato metilico (ottadecanoatometilico)                                                                                                                                                                                                                | 112-61-8   |
| Oleato metilico (ottadecenoatometilico)                                                                                                                                                                                                                  | 112-62-9   |
| Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)                                                                                                                                                                                          | 64-18-6    |
| Glicerina (glicerolo)                                                                                                                                                                                                                                    | 56-81-5    |
| Glicole Butanodiolo (1,3-butilenglicole; 1,3-butanodiolo; 1,4-butilenglicole 107-88-0 1,4-butanodiolo; 2,3-butilenglicole; 110-63-4 2,3-butanodiolo, butilenglicole)                                                                                     | 513-85-9   |
| Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)                                                                                                                                                                                                    | 25322-69-4 |
| Propilenglicole [1,2-propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano monopropilenglicole (MPG); metilglicole]                                                                                                                                    | 57-55-6    |
| 1,3-propilenglicole (trimetilenglicole; 1,3-propanodiolo)                                                                                                                                                                                                | 504-63-2   |
| n-eptano                                                                                                                                                                                                                                                 | 142-82-5   |
| n-esano (purezza tecnica)                                                                                                                                                                                                                                | 110-54-3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 64742-49-0 |

|                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)                                                                                                                                      | 78-83-1    |
| Isobutilacetato                                                                                                                                                        | 110-19-0   |
| Isodecanolo (alcole isodecilico)                                                                                                                                       | 25339-17-7 |
| Isononal (alcole isononilico)                                                                                                                                          | 27458-94-2 |
| Isoottanolo (alcole isoottilico)                                                                                                                                       | 26952-21-6 |
| Isopropanolo (alcole isopropilico; IPA)                                                                                                                                | 67-63-0    |
| Limonene (dipentene)                                                                                                                                                   | 138-86-3   |
| Soluzione di cloruro di magnesio                                                                                                                                       | 7786-30-3  |
| Metanolo (alcole metilico)                                                                                                                                             | 67-56-1    |
| Metiletilchetone (2-butanone)                                                                                                                                          | 78-93-3    |
| Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)                                                                                                                             | 108-10-1   |
| Metil-ter-butyl-etero (MTBE)                                                                                                                                           | 1634-04-4  |
| Microsilice                                                                                                                                                            | 7631-86-9  |
| Melasse                                                                                                                                                                | 57-50-1    |
| Cera di lignite                                                                                                                                                        | 8002-53-7  |
| Nonano                                                                                                                                                                 | 111-84-2   |
| Paraffina (di tipo commestibile)                                                                                                                                       |            |
| Pentano                                                                                                                                                                | 109-66-0   |
| Acido fosforico (acido ortofosforico)                                                                                                                                  | 7664-38-2  |
| L'acqua potabile è accettabile come carico precedente solo se il carico immediatamente precedente a quello con il quale è stata trasportata figura nel presente elenco |            |
| Idrossido di potassio (potassa caustica)                                                                                                                               | 1310-58-3  |
| Acetato n-propilico                                                                                                                                                    | 109-60-4   |
| Idrossido di sodio (soda caustica, liscivia)                                                                                                                           | 1310-73-2  |
| Sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)                                                                                                                   | 50-70-4    |
| Acido solforico                                                                                                                                                        | 7664-93-9  |
| Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)                                                                                                                        |            |
| Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil, arcilla, weinstein, ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio)                                      | 868-14-4   |



**Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156**

**Attuazione della direttiva 93/99/CEE  
concernente misure supplementari in merito  
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.**

Disposizioni generali alimenti, bevande:  
igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi.

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,  
supplemento ordinario n. 118

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 6 gennaio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 33 e gli allegati A e B;
- Vista la direttiva 93/99/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

Il presente decreto completa le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in particolare quelle concernenti:

- a) il personale delle strutture cui compete il controllo ufficiale;
- b) i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori adibiti al controllo ufficiale;
- c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori adibiti al controllo ufficiale;
- d) i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori adibiti al controllo ufficiale;
- e) le procedure relative al sistema di mutua assistenza amministrativa e di scambio di informazioni nonché alle ispezioni congiunte con gli agenti dell'Unione europea.

**Art. 2**

*Personale.*

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria competenza, individuano le tipologie del personale delle strutture deputate al controllo ufficiale dei prodotti alimentari tra cui quello che opera nei campi della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, dell'igiene alimentare, della tecnologia alimentare e della legislazione nel settore alimentare, tenendo conto, in relazione ai diversi profili professionali delle caratteristiche e della portata delle attività ispettive, di quelle relative al prelievo dei campioni ed al controllo analitico.
2. Le autorità di cui al comma 1 definiscono ed adeguano i requisiti professionali e formativi, ivi compreso l'aggiornamento, del personale.
3. Le autorità di cui al comma 1 devono disporre, con riguardo all'articolazione delle proprie strutture territoriali, di sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato in relazione alle tipologie individuate ai sensi del comma 1, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 123.
4. Dall'applicazione del presente articolo non possono discendere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 3**

*Requisiti minimi dei laboratori.*

1. I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; la conformità è verificata con ispezioni casuali da parte del personale responsabile del controllo di qualità.
2. I laboratori di cui al comma 1 si adeguano a tali criteri entro il 1 novembre 1998.

## **Art. 4**

### *Laboratori specializzati.*

1. Al fine di individuare, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tra i laboratori deputati al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, quelli da adibire agli accertamenti che per motivi di complessità e di valutazione costo-beneficio devono essere effettuati in laboratori specializzati si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) esigenze del territorio, in relazione al tipo ed alla consistenza degli insediamenti produttivi, distributivi e di ristorazione, alla entità degli eventuali flussi di importazione nonché alla densità di popolazione e al numero degli abitanti;
  - b) esperienza acquisita;
  - c) dotazione di personale, strutture e strumentazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della sanità i laboratori aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e quelli individuati ai sensi del comma 1.

## **Art. 5**

### *Valutazione e riconoscimento.*

1. Le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della rispettiva competenza, designano, tenuto conto del termine di cui all'articolo 3, comma 2, gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono soddisfare i relativi criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003.
3. La valutazione dei laboratori di cui al comma 1 viene effettuata secondo i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45002 ed è riferita a singole prove o a gruppi di prove.

## **Art. 6**

### *Ispezioni congiunte.*

1. Il personale delle amministrazioni dello Stato collabora con gli agenti specializzati incaricati dalla Commissione europea di valutare l'uniformità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo alimentare.

## **Art. 7**

### *Sistema di mutua assistenza amministrativa e organo di collegamento.*

1. Nell'ambito del sistema di mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri le autorità competenti in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono tenute a fornire le informazioni richieste sulle procedure di

- controllo in relazione alle disposizioni giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai prodotti alimentari nonché sulle procedure applicabili in caso di trasgressione delle disposizioni vigenti nel settore dei prodotti alimentari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della sanità è, l'organo di collegamento con gli omologhi organi designati dagli altri Stati membri; esso:
    - a) provvede allo scambio di informazioni di cui ai commi 3 e 4, previa richiesta alle amministrazioni competenti;
    - b) cura e coordina la comunicazione e, in particolare, la trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri Stati membri;
    - c) definisce le modalità di mutua assistenza amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri Stati membri.
  3. Al ricevimento di una richiesta motivata, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni, escluse quelle che non possono essere divulgate in base alla normativa vigente, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni e alle norme di qualità di cui al comma 1.
  4. Le informazioni e i documenti forniti in conformità al comma 3 sono trasmessi dal Ministero della sanità oppure, ove opportuno, direttamente dall'autorità competente, che ne dà comunicazione al Ministero della sanità.
  5. Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'eventualità di una violazione della normativa comunitaria o nazionale l'autorità competente trasmette a quella dello Stato membro con cui è in atto lo scambio di informazioni nonché al Ministero della sanità ogni notizia utile relativa:
    - a) a qualsiasi iniziativa eventualmente presa per accertare la presunta inadempienza;
    - b) ai provvedimenti adottati, compresi quelli diretti ad evitare il ripetersi delle presunte inadempienze.

## **Art. 8**

### *Riservatezza.*

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 7 sono riservate e coperte dal segreto professionale o commerciale; la mancata garanzia della segretezza da parte dell'autorità richiedente consente all'autorità interpellata di non fornire le informazioni.
2. Al ricevimento di una richiesta o nello scambio di informazioni è resa nota l'eventuale esistenza di norme che consentono a chiunque il libero accesso alle informazioni tenute dalle autorità competenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**Legge 9 gennaio 1989, n. 13**

**Disposizioni per favorire il superamento  
e l'eliminazione delle barriere architettoniche  
negli edifici privati.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989

**1.**

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
  - a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
  - b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  - d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
  - (1) Si ricorda che con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (*Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le citate prescrizioni tecniche.

**2.**

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

**3.**

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2).
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

(2) Si ricorda che il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1989, n. 48).

**4.**

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le





opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

**5.**

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

**6.**

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

**7.**

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

**8.**

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

**9.**

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al

comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (3).

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione”, sono sostituite dalle parole “mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento”. La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

(3) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 2, legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1989, n. 48).

**10.**

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.



## 11.

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

(4) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 3, legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1989, n. 48).

## 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**DM - Decreto Ministero dei lavori pubblici  
14 giugno 1989, n. 236**

**Regolamento di attuazione  
dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.  
Abbattimento barriere architettoniche.**

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989, supplemento ordinario

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

- Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio, n.13;
- Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
- Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**EMANA**

il seguente decreto:

**Capo I**  
**Generalità.**

**Art. 1**  
***Campo di applicazione.***

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;

- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

**Art. 2**  
***Definizioni.***

Ai fini del presente decreto:

- A) Per barriere architettoniche si intendono:
  - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
- C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
- D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
- E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
- G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
- I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978





- M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
- N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

## Capo II

### *Criteri di progettazione.*

#### Art. 3

##### *Criteri generali di progettazione.*

3.1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3.2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

- a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
- b) le parti comuni.

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

3.3. Devono inoltre essere accessibili:

- a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
- b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento

obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

- a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
  - b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
  - c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
  - d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
  - e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
- Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
  - g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

#### Art. 4

##### *Criteri di progettazione per l'accessibilità.*

4.1. Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1. Porte



Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate. *(Per le specifiche vedi 8.1.1).*

#### 4.1.2 Pavimenti

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

*(Per le specifiche vedi 8.1.2).*

#### 4.1.3 Infissi esterni

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di

sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. *(Per le specifiche vedi 8.1.3).*

#### 4.1.4. Arredi fissi

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare:

- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere. *(Per le specifiche vedi 8.1.4).*

#### 4.1.5. Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. *(Per le specifiche vedi 8.1.5)*

#### 4.1.6. Servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al



lavabo, che deve essere del tipo a mensola;

- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.6).

#### 4.1.7 Cucine

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue.

Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8.1.7).

#### 4.1.8 Balconi e terrazze

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.

Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.

Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.8).

#### 4.1.9. Percorsi orizzontali

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. (Per le specifiche vedi 8.1.9).

#### 4.1.10. Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro

sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- 2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
- 4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- 5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
- 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).

#### 4.1.11. Rampe

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. (Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).

#### 4.1.12. Ascensore

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo





accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce, di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

*(Per le specifiche vedi 8.1.12).*

#### 4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote. *(Per le specifiche vedi 8.1.13).*

#### 4.1.14. Autorimesse

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. *(Per le specifiche vedi 8.1.13).*

## 4.2. Spazi Esterni

### 4.2.1. Percorsi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedita capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

*(Per le specifiche vedi 8.2.1).*

### 4.2.2. Pavimentazione

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiabile.

Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

*(Per le specifiche vedi 8.2.2).*

### 4.2.3. Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14. *(Per le specifiche vedi 8.2.3).*

## 4.3. Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino



l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

#### 4.4 Strutture Sociali

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.

Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.

#### 4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio.

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

#### 4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "comportamenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità

motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

### Art. 5

#### *Criteri di progettazione per la visitabilità.*

##### 5.1. Residenza

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.

In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

##### 5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.



Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico. Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

### 5.3. Strutture ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

### 5.4. Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

### 5.5. Altri luoghi aperti al pubblico

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

### 5.6. Arredi fissi

Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o

impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedita capacità motorie.

A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.

### 5.7 Visitabilità condizionata

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 384/78.

## Art. 6

### *Criteri di progettazione per la adattabilità.*

#### 6.1 Interventi di nuova edificazione.

Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.

#### 6.2 Interventi di ristrutturazione.

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

## Capo III

### *Cogenza delle prescrizioni.*



## **Art. 7**

7.1. Le specifiche contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specifiche, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specifiche e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specifiche e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

## **Capo IV**

### *Specifiche e soluzioni tecniche.*

## **Art. 8**

### *Specifiche funzionali e dimensionali.*

8.0. Generalità.

8.0.1. Modalità di misura.

Altezza parapetto.

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale

Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa

Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra

Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia

Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti

Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono

Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Altezza telefono a parete e cassetta per lettere

Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.

8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

*(immagine)*

Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):

*(immagine)*

8.1. Unità ambientali e loro componenti

8.1.1. Porte

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare





deve essere di almeno 80 cm.

La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

*(immagine)*

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.

L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

#### 8.1.2. Pavimenti

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.

#### 8.1.3 Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 10 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.

Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8.

Spazi antistanti e retrostanti la porta (segue 8.1.1. Porte)

*(immagine)*

#### 8.1.4. Arredi fissi

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).

La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene

mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.

In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0.70 m.

La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.

In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4.00 m.

Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

#### 8.1.5 Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese.

*(immagine)*

#### 8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia



a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

#### 8.1.7 Cucine

Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.

In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

#### 8.1.8 Balconi e terrazze.

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscritta una circonferenza di diametro 140 cm.

#### 8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

#### 8.1.10 Scale.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.





Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.

#### 8.1.11. Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La lunghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

*(immagine)*

#### 8.1.12 Ascensore

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico.

Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La botoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la botoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 h.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla botoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

#### 8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici

Servoscala

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;



e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

#### DIMENSIONI:

- per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35
- per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20
- per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

#### PORTATA:

- per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg 200
- per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

#### VELOCITÀ:

massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec

#### COMANDI:

sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110.

È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi:

gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

#### SICUREZZE ELETTRICHE:

- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24

cc.)

- tensione del circuito ausiliario: V 24
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
- isolamenti in genere a norma CEI
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

#### SICUREZZE DEI COMANDI:

- devono essere del tipo “uomo presente” e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.

#### SICUREZZE MECCANICHE:

devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

- a) coefficiente di sicurezza minimo:  $K=2$  per parti meccaniche in genere ed in particolare:
- per traino a fune (sempre due indipendenti)  $K = 6$  cad.,
  - per traino a catena (due indipendenti  $K = 6$  cad. ovvero una  $K = 10$ );
  - per traino pignone cremagliera o simili  $K = 2$ ;
  - per traino ad aderenza  $K = 2$ .
- b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore.
- c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

#### SICUREZZA ANTICADUTA:

Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle sbarre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.



Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

#### SICUREZZA DI PERCORSO:

Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.

Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:

- sistema antincendio nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina.
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore dal corpo macchina e della piattaforma.

#### PIATTAFORME ELEVATRICI

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di Kg 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

##### 8.1.14 Autorimesse

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili. Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le

caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via di esodo accessibile.

Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.

## 8.2. Spazi esterni

### 8.2.1. Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

### 8.2.2. Pavimentazioni

Per pavimentazione antisdrucchiabile si intende una pavimentazione realizzata

con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonchè ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

### 8.2.3. Parcheggio

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

## Art. 9

### *Soluzioni tecniche conformi.*

#### 9.1 Unità ambientali

##### 9.1.1 Percorsi orizzontali

Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

a) - Passaggio in vano porta posta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote

a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.

Profondità libera necessaria cm 190 (*immagine*)

Larghezza dal corridoio cm 100.

a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.

Spazio laterale di rispetto di cm 45. (*immagine*)

Profondità libera necessaria cm 135.

a3) - Larghezza libera cm 100.

Profondità libera necessaria cm 120. (*immagine*)

b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.

b1) - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20 (*Immagine*)

Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.

Apertura porta oltre i 90°

Idem per l'immissione opposta.

b2) - Larghezza del corridoio cm 100

Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia e accesso.

Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro. (*immagine*)

Idem per l'immissione opposta.

b3) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta 90° (*immagine*)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.

Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno)

b4) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta oltre i 90° (*immagine*)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.

Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90, (per garantire ritorno).

c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.

c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Profondità necessaria cm 190 (*immagine*)

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.

Larghezza del disimpegno cm 100.

c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria, cm 180.

Larghezza necessaria cm 135 (*immagine*)

c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Larghezza del disimpegno cm 100 (*immagine*)

Profondità necessaria cm 190

c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria cm 210. (*immagine*)

c5) - Idem come c.1 e c.3 (*immagine*)

c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare







Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45  
Profondità necessaria cm 170 (*immagine*)  
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 135.  
d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.  
d1) - Larghezza del disimpegno cm 100  
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (*Immagine*)  
Spazio necessario tra le due porte cm. 110  
d2) - Larghezza del disimpegno cm 100  
Apertura porte prefissata a 90° (*Immagine*)  
Profondità del disimpegno cm 140

## **Capo V**

*Norme finali.*

## **Art. 10**

*Elaborati tecnici.*

10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo;  
del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

## **Art. 11**

*Verifiche.*

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

## **Art. 12**

*Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.*

12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.

12.2. Gli enti Locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 giugno 1989.

Il Ministro: FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1

Art. 3 - Criteri generali di progettazione



## ALLEGATO A

Accessibile Visitabile Adattabile

- \* Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni
- \* Unità immobiliari Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

\*

- \* Parti comuni Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

\*

- \* Unità immobiliari Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

- \* Parti comuni Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra

Edifici residenziali

- \* Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)

Edifici non residenziali

\*

- \* Collocamento non obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione

Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione Edifici non residenziali

\*

- \* Collocamento non obbligatorio Ricettivi e pararicettivi Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Ricettivi e pararicettivi Edifici non residenziali

\*

Culto Edifici non residenziali

\*

- \* Collocamento non obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie Edifici non residenziali

- \* Collocamento non obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico Edifici non residenziali



**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
24 luglio 1996, n. 503**

**Regolamento recante norme per l'eliminazione  
delle barriere architettoniche  
negli edifici, spazi e servizi pubblici.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996, supplemento ordinario

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
- Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
- Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Titolo I**

*Scopi e campo di applicazione.*

**Art. 1**

*Definizioni ed oggetto.*

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
  - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

**Art. 2**

*Contrassegni.*

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. È fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della



aviazione civile ove prescritta.

3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.

## **Titolo II**

*Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano.*

### **Art. 3**

*Aree edificabili.*

1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

### **Art. 4**

*Spazi pedonali.*

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

### **Art. 5**

*Marciapiedi.*

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione

deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

### **Art. 6**

*Attraversamenti pedonali.*

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

### **Art. 7**

*Scale e rampe.*

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

### **Art. 8**

*Servizi igienici pubblici.*

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

### **Art. 9**

*Arredo urbano.*

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di



sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

### **Art. 10**

#### *Parcheggi.*

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### **Art. 11**

#### *Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.*

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Art. 12**

#### *Contrassegno speciale.*

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

### **Titolo III**

#### *Struttura edilizia in generale.*

### **Art. 13**

#### *Le norme generali per gli edifici.*

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

### **Art. 14**

#### *Modalità di misura.*

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.



## **Art. 15**

### *Unità ambientali e loro componenti.*

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

## **Art. 16**

### *Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.*

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## **Art. 17**

### *Segnaletica.*

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## **Art. 18**

### *Raccordi con la normativa antincendio.*

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## **Titolo IV**

### *Procedure.*

## **Art. 19**

### *Deroghe e soluzioni alternative.*

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in

subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

### **NOTE:**

(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il seguente:

“Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente:

“Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo”.

## **Art. 20**

### *Elaborati tecnici.*

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici





devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

### **Art. 21**

#### *Verifiche.*

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

### **Art. 22**

#### *Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.*

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

### **Titolo V**

#### *Edilizia scolastica.*

### **Art. 23**

#### *Edifici scolastici.*

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.

3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

### **Titolo VI**

#### *Servizi speciali di pubblica utilità.*

### **Art. 24**

#### *Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.*

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

### **Art. 25**

#### *Treni, stazioni, ferrovie.*

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione



appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)

2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

**NOTE:**

(3) - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il seguente:

"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile. È vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da

L. 10.000 a L. 30.000.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in sede promiscua".

**Art. 26**

*Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.*

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati



alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

### **Art. 27**

#### *Servizi di navigazione interna.*

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

### **Art. 28**

#### *Aerostazioni.*

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

### **Art. 29**

#### *Servizi per viaggiatori.*

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

### **Art. 30**

#### *Modalità e criteri di attuazione.*

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

### **Art. 31**

#### *Impianti telefonici pubblici.*

1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
  - a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: 1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  - b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
  - c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

### **Art. 32**

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996.

**SCALFARO**

- N.B.: Si omettono gli allegati



**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
19 ottobre 2000, n. 369**

**Regolamento recante modifica al decreto  
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  
in materia di collaudo degli ascensori.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2000

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
- Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto che le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
- Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e che pertanto è necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in quanto non è stato possibile completare le suddette operazioni entro il termine previsto;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il coordinamento

delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:  
“3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
  - a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
  - b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
  - c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
  - d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.







**Comune di Palermo - Ripartizione edilizia privata  
Disposizione di servizio 17 aprile 2000, n. 20**

**Opere interne.  
Interpretazione dell' art. 9 della legge regionale 37/85.  
Direttive.**

Il Dirigente coordinatore

Al Dirigente del Servizio concessioni abitabilità per l'edilizia residenziale  
Al Dirigente del Servizio concessioni abitabilità per le attività produttive  
Al Dirigente del Servizio condono / abusivismo edilizio  
All'Assessore all'Edilizia privata  
Al Segretariato generale  
Loro sedi

Oggetto: Opere interne  
Interpretazione dell'art. 9 della legge regionale R. 37 / 85 - Direttive.

- Visto l'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che ha recepito, modificandolo, l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con il quale viene stabilito che le opere interne alle costruzioni sono soggette alla sola presentazione da parte del proprietario e contestualmente all'inizio dei lavori, di una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla progettazione nella quale venga asseverato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.
- Considerato che per opere interne, a norma della sopracitata disposizione di legge, si intendono tutte quelle opere che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso della costruzione e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
- Vista la Circolare Ministeriale 16 novembre 1977, Direzione Generale Urbanistica - Div. I. n. 1918, avente per oggetto: "Concessione ad edificare – Opere da realizzare nell'ambito degli stabilimenti industriali".

- Vista la Circolare Ministeriale 30 luglio 1985, n. 3337 / 23 LL.PP., avente per oggetto: "Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 - Decreto legge 22 luglio 1985, n. 356 - Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne".
- Considerato che al punto 10 - Opere interne (art. 26) - della suddetta circolare si rileva che la disciplina dell'art. 26 non sia di agevole applicazione in quanto le opere in questione coincidono, almeno in parte, con gli interventi di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge 457/78 (in Sicilia art. 20 della legge regionale 71/78 ).
- Considerato che il contenuto tipicamente derogatorio dell'art. 9 della legge regionale 37/85 ha determinato, in ossequio ai principi generali vigenti nell'ordinamento giuridico in materia di successioni delle leggi nella concessione o dell'autorizzazione edilizia per gli interventi edilizi realizzati all'interno degli edifici che siano comunque assimilabili alla casistica risultante dalla lettura dell'articolo sopracitato.
- Considerato che da un esame della giurisprudenza consolidata in materia di opere interne sono emersi orientamenti intesi ad una sostanziale estensione della fattispecie normativa alla quasi totalità degli interventi edilizi realizzati all'interno degli edifici e delle loro pertinenze, o comunque rientranti nella tipologia pertinenziale delle c.d. verande non prospicienti su pubbliche vie o piazze, orientamenti di cui si riportano di seguito le decisioni più significative:
  - a) "Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 5755 del 10 maggio 1988  
Rientra nel novero delle opere interne per le quali non è richiesta concessione o autorizzazione a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la modificazione, rispetto al progetto autorizzato, della struttura portante del tetto di capannoni, ove essa sia interna a questi ultimi e non risultino modificati il profilo esterno, la sagoma, la volumetria, la superficie dei manufatti nonché la loro destinazione d'uso."
  - b) "Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 6573 del 3 giugno 1994  
Rientra nel novero delle opere interne non soggette, secondo la previsione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a concessione o ad autorizzazione e non integra, per tanto, violazione della legge penale la divisione in due dell'altezza di un vano destinato all'esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metallica ed assi di legno si da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un'alterazione dei volumi preesistenti né costituzione di una nuova unità edilizia".
- Considerato che ai fini della oggettività necessita di proseguire nel compito di semplificazione dell'azione amministrativa e di rendere meno gravosi per gli Utenti gli adempimenti procedurali loro spettanti, occorre dare un contenuto di massima chiarezza nell'ambito di una disciplina – quella delle opere interne – che ancora oggi, a distanza di quindici anni dalla pubblicazione della





legge, si presta a diversa interpretazione tra gli addetti ai lavori ed anche tra i Funzionari dei Servizi di questa Ripartizione.

- Ritenuto di conseguenza necessario per una corretta applicazione della norma, individuare con esattezza la categoria delle opere interne, con lo scopo di ridurre ulteriormente i tempi di definizione delle pratiche attraverso la già paventata semplificazione dei procedimenti.

### SI DISPONE

L'art.26 della legge 47/85, nel testo sostituito dall'art 9 della legge regionale 37/85, va interpretato secondo le sottoelencate precisazioni.

Le opere interne possono riguardare singole unità immobiliari sia l'intera costruzione e comprendono le seguenti fattispecie di interventi edilizi:

1. Ampliamenti delle unità immobiliari all'interno della costruzione, mediante accorpamento totale o parziale di unità contigue, anche nei casi in cui, per ottenere l'accorpamento tra due unità, occorre realizzare un collegamento verticale tra due livelli, previa eliminazione della parte di solaio necessaria per l'inserimento della scala interna.
2. Eliminazione o spostamento (demolizione e ricostruzione) di pareti divisorie o parti di esse al fine di ottenere una diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità immobiliare;
3. Rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali (lettera B e C, art. 20, della legge regionale 71/78), sempre che non riguardino l'esterno dell'edificio;
4. Sostituzione di singoli elementi costitutivi dell'edificio (lettera D, art. 20, della legge regionale 71/78), sempreché non costituiscano, per tipo ed ampiezza, un insieme sistematico di opere con la finalità tipica della ristrutturazione edilizia;
5. Realizzazione ex novo e/o integrazione di servizi igienici all'interno dell'unità immobiliare ed anche nel caso limite in cui la stessa ne sia sprovvista;
6. Realizzazione ex novo e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei macchinari esterni necessari al loro funzionamento, a condizione che la collocazione di tali macchinari (caldaie a gas e/o metano, serbatoi prefabbricati per la riserva idrica, ecc..) non riguardi i fronti dell'edificio prospicienti su pubbliche vie o piazze; (fatta eccezione per le pompe di calore con riferimento alle quali si rinvia alla disposizione della scrivente n. 16 del 3 aprile 2000);
7. Chiusura, con strutture precarie, di balconi e verande non prospicienti pubbliche vie o piazze e ciò anche nel caso limite della chiusura di un balcone privo della copertura;
8. Collocazione, negli spazi liberi degli edifici (anche sui lastrici solari) non prospicienti su pubbliche vie o piazze, di piccoli elementi di arredo prefabbricati quali gazebo, pergolati, ecc. Tali strutture devono comunque rimanere aperte da tutti i lati.

Le opere interne non possono in ogni caso comportare negli edifici modifiche dell'aspetto esterno e della copertura e, negli edifici ricadenti nelle zone indicate alla lettera A, dell'art. 2, del D.M. 1444/68, occorre che vengano eseguite nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive.

Dalla procedura dell'art. 9 della legge regionale 37/85 sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo monumentale ex legge n. 1089 1497 del 1939, per cui occorrerà l'autorizzazione edilizia per le opere interne da eseguirsi su detti immobili, previa acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA.; se l'immobile è solo parzialmente vincolato, l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 9 riguarda soltanto la parte vincolata.

A titolo esemplificativo si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare nella categoria di quelle "interne", da realizzare nel rispetto dei termini sopra riportati:

#### 1) Edilizia residenziale e destinazioni produttive:

- accorpamento di intere unità immobiliari o di soli vani, anche nel caso in cui le unità o i vani da accorpare giacciono su piani diversi susseguenti;
- chiusura con struttura precarie di balconi e verande;
- eliminazione o spostamento di pareti interne o di parte o di esse ;
- opere interne che rispettano le originarie caratteristiche costruttive per gli immobili, ricadenti nelle zone di cui alla lett. A) dell'art. 2 del D.M. 1444/68;
- realizzazione di piccoli soppalchi con luce libera inferiore a ml 2,40 da destinare a locali di sgombero, a condizione che gli stessi non superino il 20% della superficie del vano a cui afferiscono ed in ogni caso la superficie massima di mq 6,00;
- realizzazione ex novo di servizi igienici ed impianti tecnologici;
- sostituzione o consolidamento di scale interne o di solai interpiano;
- apertura o spostamento di vani porta interni nella muratura portante o conseguenziale realizzazione di architravi;
- collocazione di gazebi e/o pergolati.

#### 2) Edilizia industriale:

- attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);
- attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc ;
- baracche ad elementi componibili in legno, metallo, o conglomerato armato;
- basamenti incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;

- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purchè al servizio dell'impianto;
- canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
- chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- garitte;
- installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
- opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
- passerelle di sostegno in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
- ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
- separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
- sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc. realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
- tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
- trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione.

Per quanto concerne la procedura interna ai Servizi occorre riscontrare le sole comunicazioni di opere interne relative ad interventi strutturali, ribadendo la necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte del Genio civile nei casi in cui sia previsto dalla legge. La lettura, da notificare all'interessato, dovrà essere inviata per conoscenza all'ufficio del Genio civile.

I dirigenti dei servizi in indirizzo sono pregati di diffondere la presente a tutto il personale della Ripartizione.

Il Dirigente amministrativo: DR. ENNIO MILAZZO

Il Dirigente coordinatore: ARCH. ITALIA CANNELLA



Regione siciliana  
Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 9

**Deroghe in favore di insediamenti  
produttivi turistici e fabbricati agricoli.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985

**Art. 9**

*Opere interne.*

L'art. 26 è così sostituito:

«Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asservi le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21,

costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile».



Regione siciliana  
Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36

## Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici e fabbricati agricoli.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985

### **Art. 36**

*Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%  
alla data del 10 agosto 1985.*

Gli insediamenti produttivi esistenti, ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, sostituito con l'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, o ai sensi della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1 ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purchè le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli è ammessa la loro demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura preesistente.





**Regione siciliana  
Circolare 21 marzo 2001, n. 1045**

**Linee guida del Dipartimento di prevenzione.**

Ai direttori generali AA.UU.SS.LL.  
Ai direttori sanitari AA.UU.SS.LL.  
Ai direttori amministrativi AA.UU.SS.LL.  
Ai capi settore I.P. AA.UU.SS.LL.  
Ai capi settore medicina veterinaria AA.UU.SS.LL.  
Ai dirigenti dei servizi AA.UU.SS.LL.

Il gruppo di lavoro interistituzionale ha esitato il proprio lavoro nel mese di dicembre u.s. proponendo un modello di Dipartimento di prevenzione che tiene conto, non soltanto delle modifiche organizzative introdotte dal decreto legislativo n. 229/99 e dal Piano sanitario regionale, ma anche delle nuove strategie organizzative per linee trasversali e non solo verticali dell'attività dipartimentale, al fine di offrire un modello innovativo agile in cui l'efficacia, l'efficienza e la rapidità delle risposte ai bisogni degli utenti siano un fatto ordinario e non eccezionale.

A tal fine le tre aree dipartimentali dovranno garantire oltre le attività istituzionali, quelle degli obiettivi di salute specifici e misurabili, utilizzando metodiche gestionali relative all'appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli interventi, nonché l'accreditamento delle strutture.

Si è fissata nel capitolo 3 la metodologia di lavoro del dipartimento, nel capitolo 4 le funzioni, all'interno di detto capitolo si è prevista, come momento qualificante dell'attività dipartimentale, la creazione dello sportello della prevenzione; nel capitolo 5 particolare importanza è stata posta all'integrazione con il distretto per le ovvie ricadute di salute che comporta l'armonica attività della prevenzione primaria con la medicina curativa.

Nel capitolo 6 si è affrontato l'assetto organizzativo del dipartimento. A tal riguardo si fa presente che tale assetto è fissato dalle leggi dello Stato decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal n. 517/93 dal decreto legislativo n. 229/99 e in sede regionale dal D.P. Regione 11 maggio 2000 (Piano sanitario regionale 2000-2002) e dal D.A. n. 34120 del 14 marzo 2001.

Il dipartimento si articola in strutture complesse (aree dipartimentali e relativi servizi).

L'area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite. Tale prerogativa che il Piano sanitario regionale attribuiva alla veterinaria

soltanto per le province di Catania, Messina, Ragusa e Palermo, per motivi di evidente funzionalità ed opportunità, è stata estesa a tutte e tre le aree del dipartimento e a tutte le nove province.

Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:

1. Igiene e sanità pubblica;
2. Tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro;
3. Sanità pubblica veterinaria.

Le cennate leggi e il D.P. Regione 11 maggio 2000 (Piano sanitario regionale) stabiliscono i servizi in cui si articola ciascuna area. In particolare, nella stesura finale, nell'articolazione dei servizi, si sono fatte proprie le indicazioni fornite dal documento di indirizzo esitato dal Consiglio superiore sanitario nel dicembre 2000, delle osservazioni formulate dal competente gruppo della I Direzione in merito agli aspetti normativi e finanziari, nonché di quanto prescritto dal D.A. n. 34120 del 14 marzo 2001 (atto aziendale).

Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, si è istituito nell'ambito dell'area dipartimentale Tutela della salute negli ambienti di lavoro, un nuovo servizio "Medicina dello sport".

Area di igiene e sanità pubblica si articola in:

- a) servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;
- b) servizio igiene degli ambienti di vita;
- c) servizio igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Area tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

- d) servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) servizio impiantistica ed infortunistica;
- f) servizio medicina dello sport;

Area sanità pubblica veterinaria.

- g) servizio sanità animale;
- h) servizio igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- i) servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

Servizi interareali.

- j) laboratorio di sanità pubblica (LSP) - si articola in due servizi tecnico-scientifici-tematici;
- k) servizio di laboratorio medico;
- l) servizio di laboratorio chimico-fisico.

Ciascun servizio è dotato di autonomia tecnica, funzionale ed organizzativa e di un proprio budget ed opera sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo.

Ciascun servizio si articola in strutture semplici denominate unità operative che





possono essere a valenza centrale o periferica.

Nel documento proposto sono state individuate le unità operative centrali e periferiche in cui devono articolarsi i servizi. Si è prevista la possibilità di attivare da parte dei direttori generali, dei direttori di dipartimento, unità operative semplici.

Nello stesso capitolo 6 sono stati individuati i doveri del direttore del dipartimento, dei direttori delle aree dipartimentali, dei direttori dei servizi. Il capitolo 7 è dedicato al comitato del Dipartimento di prevenzione.

Il capitolo 8 individua le risorse umane costituite da tutto il personale già assegnato alle piante organiche dei settori, dei servizi e dei laboratori.

Il capitolo 9 individua le risorse, strutture edilizie ed attrezzature, già di pertinenza dei servizi e settori che concorrono alla costituzione del dipartimento. Il capitolo 10 è dedicato al finanziamento del Dipartimento di prevenzione e il capitolo 11 è la norma transitoria di attivazione del Dipartimento di prevenzione. Negli allegati sono individuate le attività che devono essere garantite e svolte dai singoli servizi.

I sigg. direttori generali sono tenuti ad attivare il Dipartimento di prevenzione in conformità con le presenti linee guida.

Qualora siano stati attivati Dipartimenti non coerenti con il presente documento, gli stessi devono essere adeguati nei tempi previsti dal capitolo 11.

L'Assessore: PROVENZANO



## ALLEGATO

### **Linee guida del Dipartimento di prevenzione.**

Previste dal punto 2.1.1 del Piano sanitario Regionale, approvato con D.P. Reg. 11 maggio 2000.

#### **1.**

##### *Premessa.*

La salute è un bene costituzionalmente tutelato quale diritto del singolo ed interesse della collettività.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 229/99 ribadisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)”.

Il Servizio sanitario nazionale assicura, in coerenza con gli artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale (P.S.N.) 1998-2000.

I livelli essenziali di assistenza comprendono:

- a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) l'assistenza distrettuale;
- c) l'assistenza ospedaliera.

##### **1.1. Le indicazioni nazionali**

Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 riconduce i tradizionali sei macrolivelli di assistenza sanitaria a tre livelli, in riferimento alla assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. L'individuazione del livello dell'assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro risponde principalmente alla esigenza di sviluppare e valorizzare l'attività del Dipartimento di prevenzione (D.P.), in quanto il Piano sanitario nazionale indica esplicitamente che attività rilevanti di prevenzione primaria e secondaria debbano essere svolte a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale. Al Dipartimento di prevenzione sono invece confermate le competenze specifiche relative a:

- profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- tutela dei rischi connessi con gli ambienti di vita e gli effetti sanitari dell'inquinamento ambientale;
- tutela dei rischi connessi con le attività lavorative e gli ambienti di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- contribuire alle attività di promozione della salute;



- contribuire alle attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

Queste funzioni corrispondono alle attività svolte direttamente dal Dipartimento di prevenzione, in aggiunta alle più generali funzioni di supporto tecnico alla direzione strategica aziendale ed alla collaborazione con gli altri servizi, distretti e dipartimenti aziendali.

### 1.2. Le strategie regionali

La scelta della Regione siciliana è decisamente orientata a favorire l'allargamento dell'ambito di intervento della sanità pubblica, comprendendo programmaticamente all'interno dei suoi obiettivi il contributo ai servizi della medicina clinica, prevenzione secondaria e terziaria.

Le decisioni strategiche orientate alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie e delle disabilità sono pertanto collocate nel Dipartimento di prevenzione, in quanto, oltre ad implicare la partnership decisionale e la intersectorialità degli interventi con le rappresentanze istituzionali o spontanee delle comunità interessate, necessitano di un intervento coordinato di tutti i servizi aziendali che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi. In questo ambito, il ruolo delle peculiari competenze tecniche presenti nel Dipartimento di prevenzione è di management e di strategie operative ma anche di consulenza tecnica e di collaborazione operativa, in particolare nelle aree della informazione, educazione e comunicazione del rischio e della epidemiologia.

La autonomia funzionale e organizzativa del Dipartimento di prevenzione si esprime nella responsabilità di organizzare la produzione e la erogazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le funzioni relative ai suoi ambiti propri di attività, a livello aziendale e distrettuale, garantendo la necessaria integrazione con i servizi aziendali ed in particolare con il distretto, a livello territoriale. Questa organizzazione richiede una ulteriore separazione fra le attività che possono trovare una collocazione sovradistrettuale e, in taluni casi, sovraziendale, e le prestazioni a valenza individuale, i cui punti di erogazione devono invece essere collocati il più possibile vicino ai loro destinatari, e quindi a livello distrettuale, per favorirne l'accessibilità.

L'obiettivo programmatico rimane lo sviluppo delle politiche di prevenzione, sia attraverso il completamento del percorso istituzionale-organizzativo riguardante il Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali, sia attraverso la definizione di obiettivi di salute specifici e misurabili, sia infine attraverso l'introduzione delle metodiche gestionali relative all'appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli interventi.

Il convincimento espresso dal legislatore che il settore della prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro rimanga un aspetto garantito dal Servizio sanitario nazionale ed una funzione strategica per la salute della popolazione, colloca il Dipartimento di prevenzione in un ruolo primario all'interno delle scelte programmatiche dell'Azienda unità sanitaria locale e ne rende necessario l'accreditamento.

## 2.

### *Riferimenti normativi.*

L'attuale collocazione organizzativa del Dipartimento di prevenzione (D.P.) e la definizione delle sue funzioni trovano il loro fondamento normativo in:

- 1) decreto legislativo n. 502/92 modificato dal n. 517/93 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, art. 7, istituisce il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale e i relativi servizi;
- 2) Piano sanitario nazionale (P.S.N.) 1998-2000 del gennaio 1998;
- 3) legge regionale n. 30/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Piano sanitario regionale (P.S.R.) 2000-2002 D.P.Reg. 11 maggio 2000;
- 5) decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000;
- 6) decreto n. 34120 del 14 marzo 2001 (atto aziendale).

## 3.

### *Collocazione istituzionale,*

#### *“mission” ed obiettivi del Dipartimento di prevenzione.*

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una delle tre articolazioni aziendali della Azienda unità sanitaria locale insieme con distretto e presidio ospedaliero. Si rapporta quindi con l'organo di direzione dell'Azienda unità sanitaria locale.

Il Dipartimento di prevenzione è la struttura operativa dell'Azienda unità sanitaria locale che ha come missione il garantire la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi e delle disabilità, miglioramento della qualità di vita.

Tale funzione si esplica, inoltre, nei confronti degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti, in particolare della conferenza dei sindaci, nella elaborazione della programmazione delle attività in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti in particolare nelle aree relative alla descrizione epidemiologica dei rischi sanitari e dei fenomeni patologici, all'educazione alla salute, all'informazione, alla comunicazione del rischio.

Il Dipartimento di prevenzione è inoltre la struttura dell'Azienda unità sanitaria locale preposta alle attività proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro. Nell'ambito di tale livello, tramite la individuazione, valutazione e proposta di mitigazione dei fattori di rischio e delle cause di nocività e malattia, la valutazione dell'impatto sulla salute delle politiche ambientali, economiche e sociali, l'informazione, l'educazione e la comunicazione per la salute vengono assicurate le funzioni proprie del dipartimento.

A tal fine il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di rischio di nocività e di malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il



coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività dell'Azienda unità sanitaria locale, formulando proposte di intervento nelle materie di competenza ed indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.

Il Dipartimento di prevenzione persegue gli obiettivi regionali di salute del Piano sanitario regionale con particolare riferimento dei punti: dal 5.1 al punto 5.4.12 e del punto 5.6.22; collabora altresì con gli altri dipartimenti e strutture per il raggiungimento degli obiettivi regionali di salute.

Per i campi di attività il Dipartimento di prevenzione adotta una modalità di programmazione annuale, definita piano di attività, con la seguente metodologia:

- analisi del contesto e dei bisogni/domanda;
- analisi dei problemi;
- individuazione degli obiettivi;
- definizione delle azioni;
- analisi degli interlocutori aziendali, della rete della prevenzione regionale ed esterni;
- individuazione dei professionisti partecipanti al progetto;
- previsione dei tempi, delle risorse necessarie;
- esplicitazione degli indicatori per la valutazione;
- individuazione delle responsabilità dirigenziali per ogni progetto.

Tale metodologia, che dovrà essere adottata e resa operativa entro il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2000-2002, permette di evidenziare l'efficienza dell'organizzazione e l'efficacia delle prestazioni ed introdurre la valutazione di appropriatezza anche nelle attività di prevenzione.

#### 4.

##### *Funzioni del Dipartimento di prevenzione.*

In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

- a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
- c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

Il decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 ha integrato l'art. 7 ter comma I aggiungendo alla lettera f), la lettera f) bis che istituisce il servizio "Tutela della salute nelle attività sportive". Tale servizio trova naturale collocazione all'interno dell'area dipartimentale "Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", in quanto trattasi di attività di prevenzione sul singolo individuo, basata prevalentemente sull'attività diagnostica, strumentale e a visita;

- d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli

animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;

- e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con i distretti, gli altri servizi e dipartimenti aziendali e delle aziende ospedaliere.

Il Dipartimento di prevenzione garantisce nei distretti, attraverso proprie articolazioni organizzative, attività e servizi alla persona.

Il dipartimento ha giurisdizione su:

- tutto il personale assegnato al dipartimento;
- strutture ed attrezzature utilizzate.

Alcune funzioni hanno rilevanza strategica ed innovativa:

##### 4.1. Le funzioni di controllo e vigilanza

Le condizioni in cui si esercitano il controllo e la vigilanza attraversano una fase di profonda trasformazione, per la riduzione della rilevanza e dell'onere delle autorizzazioni preventive a carico della pubblica amministrazione e l'aumento delle responsabilità dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nel controllo dei rischi che vengono a determinarsi nei luoghi di produzione di beni e di servizi. Esempi paradigmatici sono il decreto legislativo n. 626/94, e successive integrazioni e modifiche, sulla salute nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 155/97, e successive integrazioni e modifiche, per la sicurezza igienica dei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale con le relative direttive verticali, che hanno portato mutamenti profondi nelle procedure e nelle responsabilità della prevenzione in questi due settori estremamente rilevanti per la sicurezza dei lavoratori e del pubblico.

Questa tendenza, destinata a svilupparsi ulteriormente per effetto delle norme comunitarie, ha determinato da un lato lo sviluppo di nuove figure professionali nel campo dell'igiene, della sanità pubblica, della salute e sicurezza nel lavoro e della sanità pubblica veterinaria, con specifiche responsabilità nella identificazione e nel controllo dei rischi presso i luoghi di produzione e dall'altro l'aumento della domanda di informazioni e di formazione da parte di cittadini e di imprenditori, singoli e associati, più direttamente coinvolti nelle attività e nelle scelte per la prevenzione.

La crescita della responsabilizzazione dei privati non comporta tuttavia la diminuzione delle responsabilità pubbliche, ma richiede piuttosto una sua trasformazione. Occorre sviluppare un "nuovo" sistema di vigilanza e controllo coerente con le tendenze in atto, adeguato ai rischi esistenti e alla loro evoluzione, capace di intervenire sia sui prodotti, sia sulle procedure e sui processi di valutazione e gestione dei rischi.



Il rispetto dei ruoli e delle reciproche responsabilità richiede che le funzioni di controllo e vigilanza coinvolga tutti gli attori e le parti sociali sulle priorità e sulle modalità di applicazione delle norme attraverso azioni di informazione e di assistenza preventiva, che rappresentano le aree emergenti di esercizio della nuova funzione di controllo.

Il nuovo sistema di vigilanza e controllo pubblico richiedono in particolare:

- operatori competenti, capaci di identificare e selezionare i problemi, di programmare interventi secondo criteri di priorità e di promuovere le necessarie azioni;
- strutture tecniche qualificate, attrezzate e con competenze specialistiche (sulle malattie infettive, in epidemiologia, in tossicologia, in igiene industriale e ambientale, nelle tecniche produttive, nella sicurezza, nella normativa, nella comunicazione, ecc.) che conoscano la situazione dei rischi nelle aree di competenza, supportino tecnicamente le attività sul campo e siano capaci di intervenire sui problemi di salute più rilevanti;
- interventi coordinati tra i soggetti pubblici che hanno titolo ad adottare decisioni per la gestione dei rischi, in modo adeguato alla complessità e alla dimensione dei problemi. In questa logica è importante definire le competenze e le modalità di integrazione tra coloro che concorrono alla valutazione e alla gestione dei rischi, considerando che le attività ispettive e repressive sono solo un aspetto di tale processo.

4.2. Lo sportello per la prevenzione, istituito presso lo staff del direttore del dipartimento

L'esercizio delle funzioni di prevenzione è tradizionalmente caratterizzato da un elevato ricorso ad autorizzazioni preventive e interventi ispettivi, frequentemente percepiti come procedure burocratiche, inutilmente limitative della autonomia o, addirittura, delle libertà individuali.

Questa percezione deve essere interpretata come un invito alla semplificazione delle procedure e come una richiesta legittima di motivazioni che deve essere adeguatamente soddisfatta da chi ha il compito di tutelare la sanità pubblica. Le relazioni con gli utenti e con i cittadini acquistano pertanto anche per il Dipartimento di prevenzione una rilevanza critica come, e forse più che, nelle altre attività sanitarie. La Regione siciliana intende assumere le relazioni con gli utenti e con i cittadini e la semplificazione burocratica delle attività di prevenzione come una priorità, sviluppando gli sportelli per la prevenzione. Tali strutture informative rivolte ai cittadini dovranno essere costituite attraverso la collaborazione tra i Dipartimenti di prevenzione, i distretti, i comuni e gli enti interessati anche per rispondere alle esigenze determinate dalla recente istituzione degli sportelli unici per le aziende attraverso una rete informatizzata. Gli sportelli per la prevenzione, alla cui formazione dovranno concorrere gli R.S.L. ove già attivati, dovranno essere il primo, ed eventualmente il principale, punto di incontro con i cittadini e dovranno collaborare con tutti gli operatori e i

servizi interessati per affrontare e risolvere problematiche complesse o trasversali alle aree del dipartimento in modo da:

- aiutare i cittadini nella utilizzazione dei servizi;
- raccogliere le lamentele e le critiche, sia relative a problemi esistenti sul territorio sia a disfunzioni in terne;
- promuovere il ruolo e l'immagine della prevenzione, facendo conoscere gli obiettivi, le attività, i programmi e i risultati ottenuti;
- informare sui rischi per la salute, rispondere a quesiti sui temi della prevenzione e facilitare l'accesso alla documentazione;
- produrre strumenti informativi e di comunicazione.

In una visione integrata delle attività di comunicazione gli sportelli per la prevenzione dovranno inoltre collaborare a:

- gestire il rapporto con gli organi di comunicazione;
- progettare e organizzare iniziative di confronto pubblico su temi riguardanti la salute;
- curare la raccolta ed il raccordo dei dati ambientali ed i dati dei rischi lavorativi che vengono segnalati sia dagli utenti che dalle organizzazioni dei lavoratori.

4.3. L'integrazione a livello dipartimentale e aziendale

Il processo di innovazione che deve coinvolgere anche il Dipartimento di prevenzione prevede la riconversione, lo sviluppo di nuove competenze, strumenti e tecnologie con l'obiettivo di realizzare elevati livelli di integrazione entro e fra Dipartimenti di prevenzione, attività dei servizi territoriali a livello distrettuale ed interaziendale.

Il Dipartimento di prevenzione è una macrostruttura dell'Azienda unità sanitaria locale dotata di autonomia funzionale e organizzativa, che collabora in modo sistematico con tutti gli altri presidi dell'Azienda unità sanitaria locale ed ospedaliera.

A livello dipartimentale questo comporta lo sviluppo della più ampia collaborazione tra gli operatori dei diversi servizi nell'ambito di programmi di intervento comuni che porti al rafforzamento delle funzioni specifiche del Dipartimento di prevenzione e delle competenze specialistiche (ad esempio in epidemiologia, tossicologia, comunicazione del rischio, etc.) per aumentare la capacità delle Aziende sanitarie di rispondere alle nuove esigenze organizzative e agli obiettivi del Piano sanitario regionale.

L'innovazione organizzata ed il miglioramento della qualità delle attività di prevenzione dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:

- programmazione e revisione delle attività svolte in base alla disponibilità di prove di efficacia delle tecnologie di prevenzione utilizzate;
- adozione di piani e protocolli per le attività di prevenzione;
- sviluppo di modalità di organizzazione dell'offerta in funzione degli





obiettivi del Dipartimento di prevenzione tenendo presente le esigenze dei cittadini e della committenza.

#### 4.4. Tutela degli alimenti

Garantire prodotti alimentari rispondenti a criteri di sicurezza e integrità è requisito preliminare per la tutela della salute pubblica e per la tutela degli interessi dei consumatori e degli operatori.

Tale esigenza assume particolare significato in Sicilia sia per l'importanza socio-economica delle produzioni alimentari regionali e tipiche ed il rilievo della ristorazione collettiva e pubblica anche in ambito turistico, sia per effetto di una domanda di consumi più sofisticata e rivolta a prodotti alimentari garantiti sotto l'aspetto della sicurezza e dell'integrità e che soddisfino esigenze di qualità. La crescente complessità della "filiera" alimentare, articolata in varie fasi che vanno dalla produzione primaria al consumo, attraverso la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti nonché la variabilità dei fattori, interni ed esterni alla stessa filiera rendono evidente che le garanzie, richieste e dovute, non possono essere soddisfatte unicamente dal controllo ufficiale svolto dai servizi del Dipartimento di prevenzione.

Il coinvolgimento delle imprese alimentari, dei servizi addetti al controllo ufficiale, delle componenti istituzionali, sociali e tecnico-scientifiche interessate, rappresenta un elemento essenziale per organizzare un sistema nel cui ambito ciascuno, nel rispetto di ruoli e competenze, concorre a realizzare un'organica sinergia di interventi, coerentemente finalizzati a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. In particolare in tale sistema devono essere ricompresi:

- la puntuale attuazione, da parte delle aziende alimentari, di piani aziendali di controllo ai sensi delle vigenti normative;
- il controllo ufficiale da parte dei competenti servizi dei Dipartimenti di prevenzione;
- gli interventi finalizzati a favorire la riduzione e comunque il corretto impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e delle sostanze farmacologiche in zootecnia, nonché le connesse attività di controllo;
- gli interventi per promuovere la certificazione volontaria di qualificazione dei processi produttivi e di prodotti mediante l'adozione di specifici disciplinari di produzione, nonché le connesse attività di controllo;
- gli interventi di formazione degli addetti, nonché di assistenza e supporto tecnico alle aziende;
- l'attività di istituzioni ed enti tecnico-scientifici finalizzata alla ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel settore alimentare;

Il controllo ufficiale degli alimenti è assicurato, per la parte di competenza, dai servizi di igiene degli alimenti delle rispettive aree dipartimentali ed è supportata tecnicamente e scientificamente dai laboratori di sanità pubblica e dall'Istituto

zooprofilattico sperimentale.

Il ruolo di questi non può essere circoscritto alla pur importante erogazione di prestazioni laboratoristiche. È invece indispensabile sviluppare con i servizi territoriali una costante integrazione professionale e sinergia operativa, nella fase di programmazione delle attività e nelle azioni di controllo e valutazione. È obbligatorio che il funzionamento di laboratori anche per il controllo ufficiale degli alimenti sia conforme alla norma europea EN 45001 e al decreto legislativo n. 120/92 e, a tal fine, è opportuno procedere ad una debita razionalizzazione, sul territorio, delle strutture laboratoristiche.

#### 4.5. Livello regionale

Molte attività preventive presentano una dimensione sovraziendale in quanto hanno elevati livelli di complessità che richiedono l'integrazione di competenze specialistiche e di organizzazioni diverse, presentano economie di scala, richiedono sistemi informativi comuni e capacità di coordinamento per garantire uniformità di valutazione e di interventi nelle varie aree.

Nella sanità pubblica veterinaria, l'esigenza di strutture tecniche specialistiche, intermedie tra il livello locale e quello nazionale, può essere soddisfatta con la collaborazione con l'Istituto zooprofilattico, prevedendo anche le modalità con cui deve essere disciplinata la collaborazione tra il Dipartimento di prevenzione e detto istituto.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

I processi di innovazione nelle attività di prevenzione sottolineano la necessità di disporre, anche per questo campo, di un supporto tecnico regionale alle attività aziendali, che garantisca l'accesso a conoscenze e competenze specialistiche, l'integrazione tra sistemi informativi, lo sviluppo di una maggiore capacità epidemiologica, livelli adeguati di scambi e di coordinamento tecnico per uniformare strategie e migliorare l'uso delle risorse, formazione, possibilità di collaborazione a progetti di ricerca, ecc.

Per quanto sopra tali problematiche devono essere affrontate e definite in sede di conferenza regionale unificata di servizio ex art. 11 e 14 del decreto n. 13306/94; a seguito dei pareri di tale conferenza l'Assessorato regionale della sanità individuerà i Dipartimenti di prevenzione di riferimento ed i livelli e le modalità di integrazione tra le varie strutture.

## 5.

*I rapporti con il distretto.*



Se al Dipartimento di prevenzione compete la promozione della salute nel suo complesso e la prevenzione delle malattie infettive, dismetaboliche, cronico-degenerative, genetiche, neoplastiche, nonché la prevenzione di quelle correlate ai fattori di rischio ambientali ed occupazionali, compito del distretto è invece l'erogazione di tutte quelle prestazioni e servizi (cura e prevenzione secondaria e terziaria) "orientati all'utente".

Così nell'ambito distrettuale devono armonicamente integrarsi le prestazioni proprie del dipartimento e quelle assistenziali proprie del distretto agli utenti. La situazione attuale è caratterizzata da una non perfetta conoscenza dei bisogni assistenziali della popolazione, specialmente se si fa riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, sempre più rilevante con l'allungarsi della vita media assume oggi la conoscenza e il controllo delle malattie cronico-degenerative quali malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, broncopatie croniche, malattie degenerative del S.N.C., malattie neoplastiche, ecc.

Né sembra trascurabile evidenziare l'esistenza o meno di fattori di rischio ambientali che possono essere causa o concausa favorente di stati patologici. La definizione di un corretto piano di interventi deve essere necessariamente supportato da una puntuale conoscenza della realtà epidemiologica locale che spesso resta misconosciuta nel contesto regionale e provinciale. Affinché l'intervento sia veramente incisivo ed efficace deve acquisirsi un dato disaggregato riferito alla realtà distrettuale.

Poiché è impensabile che il S.S.N. possa garantire tutte le prestazioni sanitarie oggi erogabili, l'accertamento epidemiologico dei bisogni con l'indicazione delle priorità in relazione ai fattori di rischio costituisce il fondamento per una corretta gestione del programma delle attività territoriali che il direttore di distretto definisce con il direttore del dipartimento nella conferenza dei sindaci.

In tale scenario la competenza esclusiva del dipartimento in materia di prevenzione ed epidemiologia deve essere offerta puntualmente e gratuitamente ai distretti, ai servizi e alle Aziende ospedaliere.

Tale presupposto è indispensabile in quanto l'offerta sanitaria distrettuale è rivolta a garantire:

- l'assistenza sanitaria di base;
- l'assistenza farmaceutica;
- l'assistenza specialistica e ambulatoriale;
- l'assistenza territoriale e semiresidenziale;
- l'assistenza residenziale sanitaria;
- assistenza domiciliare integrata (ADI).

In tale percorso l'attività propria del dipartimento avviene con l'integrazione e l'implementazione delle attività del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia in quanto nell'esercizio della prevenzione un ruolo sempre più importante viene riservato a questi professionisti sia dal decreto legislativo n. 229/99 che dal Piano sanitario nazionale, che dal Piano sanitario regionale, che

dai nuovi contratti di lavoro.

Non vi è alcun dubbio che proprio a livello distrettuale avvenga il perfetto interfacciamento tra la struttura che deve pilotare i programmi di osservazione epidemiologica e di prevenzione e chi invece assiste giornalmente gli utenti.

In questo quadro gli interventi operativi primari di prevenzione trovano sempre più coinvolti i medici di famiglia ed i pediatri di famiglia.

Gli eventuali incentivi da corrispondere ai M.M.G. e ai P.d.F. per la partecipazione alle singole campagne restano a carico del distretto, in quanto in tale percorso il soddisfacimento dei bisogni essenziali di assistenza per gli utenti comporta il rientro delle quote di F.S.N. che dal macro livello distretto finiscono al macro livello ospedale (spostamenti in atto superiori al 10%).

Il direttore generale potrà prevedere particolari articolazioni di unità operative. I direttori generali dovranno prevedere strutture complesse per l'area di sanità pubblica veterinaria, così come è previsto nel Piano sanitario regionale, nei distretti in cui sono presenti rilevanti strutture di interesse veterinario, tendenti a rendere le prestazioni del dipartimento più vicine alla committenza.

Sarà cura del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale assegnare, sulla scorta delle richieste formalizzate dal Direttore del Dipartimento, una adeguata dotazione di personale tecnico ed amministrativo in relazione alle particolari esigenze dell'attività distrettuale.

Particolare attenzione dovrà essere posta ad una adeguata dotazione di personale per le unità operative veterinaria in relazione alle competenze istituzionali da svolgere nel territorio considerato.

## 6.

### *Assetto organizzativo del dipartimento.*

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria e con ampi margini di autonomia organizzativa ed operativa, oltre che tecnica, delle aree e dei servizi ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi.

Le strutture complesse sono centri di responsabilità.

Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:

- 1) area di igiene e sanità pubblica;
- 2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 3) area di sanità pubblica veterinaria.

L'area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite ed opera per garantire:

- la promozione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni proprie dell'area, la loro verifica;



- lo svolgimento coordinato e uniforme, su base aziendale, delle funzioni e delle attività;
- l'integrazione operativa tra le strutture organizzative ad essa afferenti;
- i rapporti di integrazione e di sinergia operativa con le altre aree dipartimentali e con le altre strutture aziendali e con enti ed organizzazioni esterne.

Promozione dell'utilizzo integrato nonché della fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema.

Sviluppo di metodologia e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati.

Per garantire quanto sopra è previsto un coordinamento organizzativo e di programmazione delle aree dipartimentali, salvaguardando la specifica autonomia tecnico-funzionale organizzativa delle strutture organizzative. Le aree dipartimentali si articolano nei seguenti servizi, strutture organizzative complesse, che, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento, operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico funzionale e organizzativa.

Tale prerogativa deve essere garantita in ogni caso per i servizi dell'area dipartimentale dei servizi di sanità pubblica veterinaria che rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.

Per l'area di igiene e sanità pubblica:

- a) sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva; in ottemperanza a quanto previsto dal Piano sanitario nazionale ha il compito di contrastare le principali patologie che colpiscono la popolazione e provocano il maggior numero di decessi, di disabilità o malattie prevenibili attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, ivi compresa la prevenzione odontoiatrica. Le aree cruciali di intervento sono: malattie cardio-cerebrovascolari, malattie neoplastiche, malattie infettive;
- b) igiene degli ambienti di vita;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

Per l'area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:

- d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) impiantistica e antinfortunistica;
- f) medicina dello sport;

Per l'area di sanità pubblica veterinaria:

- g) sanità animale;
- h) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro derivati;
- i) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

Servizi interareali;

- l) il laboratorio di sanità pubblica si articola in due servizi tecnico-scientifici-tematici, servizio di laboratorio medico di sanità pubblica e servizio di laboratorio chimico-fisico di sanità pubblica, che assicurano funzioni trasversali alle aree dipartimentali e rispondono al direttore di dipartimento.

A ciascun servizio sono assegnate, all'interno del budget del Dipartimento di prevenzione, idonee risorse economico-finanziarie.

Tutti i servizi hanno valenza aziendale e si articolano in strutture semplici: unità operative centrali (U.O.C.) e territoriali (U.O.T.), in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

I servizi sono strutture complesse, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri del servizio, organizzate sotto la direzione di un responsabile specialistico tecnico-organizzativo.

Le unità operative sono strutture afferenti ai servizi, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri della disciplina, operano come équipes organizzate sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo

Ogni articolazione territoriale dovrà assicurare ri spettivamente per l'area di igiene e sanità pubblica e per l'area di sanità pubblica veterinaria le tre unità operative territoriali di pertinenza dei singoli servizi.

Per favorire la gestione e l'ottimizzazione delle risorse comuni di tali unità operative territoriali le stesse sono coordinate da uno dei tre responsabili tecnico-organizzativi scelto dal dirigente di area dipartimentale tenuto conto del numero di dirigenti sanitari in servizio nelle UU.OO.

L'articolazione territoriale coincide di norma con i distretti previsti dal Piano sanitario regionale, salvo particolari condizioni geografiche, sociali e/o strutturali.

L'area dipartimentale della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro si articola esclusivamente in unità operative a valenza centrale.

Per il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in almeno tre unità operative:

- unità operativa di prevenzione igienico-sanitaria;
- unità operativa di controllo e vigilanza;
- unità operativa di assistenza, formazione, educazione alla salute, epidemiologia occupazionale.

Per il servizio impiantistico antinfortunistico in almeno due unità operative:

- unità operativa impiantistica;
- unità operativa controllo combustioni.



Il dirigente coordinatore di tale area, in raccordo con i dirigenti dei servizi afferenti all'area, garantirà a livello distrettuale la massima efficacia degli interventi.

Il Servizio medicina dello sport (MdS) è una struttura organizzativa complessa deputata a governare, autonomamente, le funzioni specifiche individuate per la materia.

I servizi pubblici di medicina dello sport riconoscono il proprio mandato di educazione sanitaria, motoria, e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di mantenimento, promozione e recupero della salute di ciascun soggetto, di tutela sanitaria delle attività sportive e di recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico.

Obiettivi del servizio di medicina dello sport sono:

- valorizzazione dell'attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute;
- educazione sanitaria nei confronti delle scuole, delle società sportive e delle aggregazioni sociali;
- prevenzione delle malattie e lesioni da sport;
- esecuzione delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva secondo i livelli stabiliti dalle normative vigenti sulla tutela sanitaria degli sportivi;
- riabilitazione e recupero funzionale dei traumi sportivi, concorso alla riabilitazione del cardiopatico e del pneumopatico e delle patologie che possano beneficiare dell'attività motoria;
- prevenzione e controllo dell'uso di doping;
- informazione e formazione permanente dei medici certificatori e delle figure professionali coinvolte nella promozione e prescrizione corretta dell'esercizio fisico;
- elaborazione e realizzazione di programmi di screening;
- coordinamento e verifica dei centri accreditati;
- ricezione ed elaborazione dei dati epidemiologici raccolti;
- concorso alla vigilanza igienico-ambientale nei centri di medicina dello sport, negli impianti sportivi e nelle palestre.

In caso di emergenza il direttore di dipartimento può attivare unità operative temporanee, che saranno ratificate dal direttore generale, per la gestione dell'emergenza.

Le Aziende unità sanitarie locali, per particolari esigenze territoriali, possono istituire ulteriori servizi nel l'ambito delle aree dipartimentali.

Tutti i servizi e le unità operative centrali e le unità operative territoriali devono essere supportati da personale qualificato dei vari ruoli commisurato all'attività da svolgere.

Eventuali variazioni nella strutturazione del dipartimento, mediante l'inserimento di altre unità operative, o mediante riconversione di alcune strutture, dovranno essere comunque sempre deliberati dalla direzione aziendale su proposta del

direttore dipartimentale, sentito il comitato di dipartimento e secondo le norme contrattuali vigenti.

È auspicabile che nel periodo di vigenza del Piano sanitario regionale le attività ed il personale della medicina scolastica siano ricondotti come servizio di medicina ed igiene scolastica nell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica, provvedendo al contestuale trasferimento al Dipartimento di prevenzione della massa finanziaria di pertinenza.

Il Dipartimento di prevenzione si avvale di un ufficio di segreteria che si occupa degli aspetti relativi a: affari generali, personale, amministrativo, valutazione di qualità, accreditamento, aggiornamento e formazione del personale, educazione alla salute, attività di biblioteca e documentazione bibliografica.

In particolare per lo svolgimento delle attività amministrative proprie del Dipartimento di prevenzione deve essere prevista, nello stesso, una articolazione periferica del dipartimento amministrativo.

Il direttore del dipartimento è scelto e nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con almeno 5 anni di anzianità di funzione, sentito il comitato di dipartimento, e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al dipartimento, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica per almeno un quinquennio e per il periodo dell'incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza.

L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

Il direttore ha responsabilità di negoziare il budget, gli obiettivi e quanto approvato dal comitato di dipartimento.

Il direttore del Dipartimento di prevenzione, in particolare, assicura:

- l'elaborazione del piano di produzione sulla base delle esigenze risultanti dalle diverse committenze e delle risorse disponibili;
- la negoziazione del budget e degli obiettivi di produttività di dipartimento;
- l'integrazione delle attività del dipartimento con i distretti, le aziende ospedaliere e le altre strutture dell'Azienda;
- la valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività delle aree dipartimentali, attraverso la verifica dei risultati rispetto agli indicatori stabiliti a livello aziendale;
- la convocazione e la presidenza del comitato di dipartimento;
- la direzione delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico per i servizi e le aree dipartimentali;
- il tramite tra il personale e la direzione generale e viceversa.

Relazioni periodiche alla direzione generale in ordine all'attività espletata dal dipartimento.

Il direttore cura i rapporti del Dipartimento di prevenzione con istituzioni, amministrazioni e società civile e subentra ai capi settore nella Conferenza regionale di servizio ex artt. 11 e 14 decreto n. 13306 del 18 novembre 1994. Il direttore di dipartimento può altresì delegare determinate funzioni ai dirigenti di area del dipartimento per competenze specifiche.

I direttori di area dipartimentale vengono nominati dal direttore generale, in prima applicazione su proposta del direttore sanitario secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, successivamente su proposta del direttore di dipartimento nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i dirigenti dei servizi di ciascuna delle tre aree.

Il dirigente di area dipartimentale collabora con il direttore del dipartimento nelle attività della propria area, inoltre verifica periodicamente, almeno trimestralmente, che l'attività dei servizi sia coerente con gli obiettivi prefissati, concordando con i singoli dirigenti di servizio gli aggiustamenti e gli opportuni correttivi da adottare.

L'esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. Per il periodo dell'incarico il direttore di area rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza.

I direttori di area sostituiscono i capi settore di cui alla circolare 875/96 per le materie di specifica competenza nelle funzioni loro attribuite.

I direttori dei servizi hanno la responsabilità tecnico-professionale ed organizzativa delle funzioni attribuite alla struttura e della gestione delle risorse assegnate; hanno inoltre la responsabilità della partecipazione della propria struttura ai processi che coinvolgono più strutture organizzative. Il direttore risponde delle risorse assegnate e del conseguimento dei risultati al direttore del dipartimento.

Negozia il budget ed il programma con il direttore del dipartimento sentito il direttore di area.

L'esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

## 7.

### *Comitato del Dipartimento di prevenzione.*

#### 7.1. Il comitato

Il comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali. Nel comitato si dovranno altresì definire i reciproci rapporti fra i servizi ed adottare criteri di uniformazione di comportamenti e procedure.

Il comitato del Dipartimento di prevenzione è composto dal direttore del dipartimento, dai direttori delle tre aree facenti parte del dipartimento e dai

direttori dei servizi del dipartimento.

Il comitato approva le proposte del direttore di dipartimento per la negoziazione del budget, l'organizzazione interna, i regolamenti operativi e quant'altro ritenuto utile all'organizzazione.

Il comitato potrà essere integrato nella sua composizione qualora, nel corso del biennio, vengano individuate nuovi servizi; in questa ipotesi il direttore del nuovo servizio entrerà di diritto a far parte del comitato.

Il comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo, con funzioni di indirizzo e di controllo e verifica della gestione rispetto al budget e agli obiettivi assegnati, all'interno del quale vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso, utili alla definizione del piano di attività e del budget da sottoporre alla direzione generale da parte del direttore di dipartimento.

Il comitato ha il compito di garantire l'attuazione dei compiti di dipartimento.

In particolare rientrano nelle competenze del comitato di dipartimento:

- a) l'ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Azienda;
- b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento;
- c) lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
- d) il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza;
- e) il coordinamento con le attività distrettuali delle strutture aziendali e delle aziende ospedaliere connesse alle funzioni del dipartimento;
- f) l'approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l'attività svolta;
- g) la verifica della qualità delle prestazioni;
- h) definisce le attività da esercitare a livello territoriale.
- i) esprime pareri su richiesta del direttore di dipartimento.

Il comitato di dipartimento elabora entro 90 giorni dalla sua prima seduta la proposta di organico standard del dipartimento, con particolare riguardo all'area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base della valutazione dei carichi di lavoro nonché delle figure professionali ritenute indispensabili all'assolvimento dei compiti istituzionali che sottopone per il tramite del direttore di dipartimento al direttore generale per la sua approvazione.

#### 7.2. Convocazione del comitato

Il comitato di dipartimento è convocato dal direttore del dipartimento, e su espressa delega dello stesso, in caso di suo impedimento, da un suo delegato, mediante avviso, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, unitamente al del giorno con eventuali relazione o proposte degli







argomenti all'ordine del giorno, in caso di emergenza non si applica il predetto termine.

Il comitato è convocato una volta ogni due mesi dal direttore di dipartimento, con apposito avviso recante l'ordine del giorno su specifici argomenti di servizio, con apposita relazione o proposta operativa.

La prima convocazione verrà effettuata dal direttore generale.

### 7.3. Disciplina della seduta

Il comitato di dipartimento è presieduto dal direttore del dipartimento.

Alle sedute del comitato, per essere valide, devono essere presente almeno i 2/3 dei componenti del comitato stesso in prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione, che può avvenire anche nella stessa giornata dopo un'ora dalla prima.

La seduta del comitato si apre con l'appello nominale dei componenti per accertare l'esistenza del numero legale e per la validità della seduta stessa.

Dopo l'appello nominale il direttore dichiara aperta la seduta e si procede all'esame degli argomenti posti all'o.d.g. con la discussione ed il voto su ciascun argomento. La discussione è disciplinata dal direttore ed il voto viene espresso da parte dei componenti per appello nominale.

Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale su apposito registro predisposto in ordine cronologico da personale all'uopo individuato non facente parte del comitato (segretario).

Le funzioni di segreteria saranno svolte dall'ufficio segreteria del direttore di dipartimento.

Copia di detto verbale, previa lettura, sarà sottoscritta da tutti i componenti del comitato e sarà inviato al direttore generale e al direttore sanitario dell'azienda, con lettera raccomandata.

### 7.4. Astensione dal voto

Qualora il comitato di dipartimento sia chiamato ad esprimere parere su questioni nelle quali componenti dello stesso o loro parenti, o affini fino al quarto grado, abbiano interessi, i componenti stessi non possono partecipare alla discussione né alla votazione. Di ciò deve esserne fatta menzione nel verbale.

### 7.5. Partecipazione alla seduta di persone estranee al comitato

È in facoltà del direttore, di propria iniziativa o su proposta di almeno un terzo dei componenti, fare intervenire nelle sedute persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del comitato o invitare il direttore generale e/o il direttore sanitario aziendale e/o i direttori di distretto, e/o il coordinatore della conferenza dei sindaci.

## 8.

### *Organico.*

L'organico del Dipartimento di prevenzione è costituito da tutto il personale già

assegnato alle piante organiche dei settori, dei servizi e dei laboratori che concorrono alla composizione del dipartimento.

Ogni componente di questo organico, oltre ai compiti specifici svolti nella struttura alla quale è assegnato, è tenuto a dare il proprio contributo anche alle attività di interesse generale del dipartimento (attività di prevenzione, programmi di ricerca, attività di aggiornamento, ....).

## 9.

### *Risorse.*

Le risorse del dipartimento sono rappresentate dalle strutture edilizie e dalle attrezzature disponibili all'atto della costituzione del dipartimento, oltre a quelle che potranno essere assegnate in futuro.

Le risorse rappresentate da personale, mezzi ed attrezzature già assegnate ai settori ed alle strutture afferenti al Dipartimento di prevenzione rimangono di pertinenza dello stesso.

È compito degli organi direttivi del dipartimento garantire la massima razionalità di impiego e lo sfruttamento ottimale di queste risorse anche attraverso la stesura di specifici "accordi di programma", documenti concordati con i dirigenti delle aree, i dirigenti dei servizi ed i responsabili delle unità operative afferenti al dipartimento volti alla definizione degli obiettivi da raggiungere in un periodo temporale predeterminato nonché delle risorse (umane, finanziarie, strutturali, tecnologiche, ...) messe a disposizione e quindi utilizzabili allo scopo.

Il direttore del dipartimento è tenuto ad una costante verifica di gestione delle risorse sulla scorta delle indicazioni dell'ufficio di controllo di gestione dell'azienda.

## 10.

### *Il finanziamento del Dipartimento di prevenzione.*

Le indicazioni del Piano sanitario regionale, le decisioni della Conferenza Stato-Regioni ed il Piano sanitario nazionale prevedono il 5% della quota capitaria del Fondo sanitario per il livello "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro".

Il finanziamento pari al 5% della quota capitaria del fondo sanitario si ritiene sufficiente a coprire tutte le spese necessarie al funzionamento dei Dipartimenti di prevenzione ed all'esercizio delle funzioni di competenza.

A tal fine nell'assegnazione annuale delle risorse il finanziamento del 5% della quota capitaria del fondo sanitario regionale è appostato come somma a destinazione vincolata per il Dipartimento di prevenzione.

Le Aziende unità sanitarie locali hanno l'obbligo di appostare tale quota del fondo sanitario, nonché tutti gli introiti derivanti dalle attività dei servizi del Dipartimento di prevenzione, in apposito capitolo che costituirà il budget del Dipartimento di prevenzione, a tale quota va aggiunta una parte del fondo di accantonamento per il potenziamento dell'area di tutela della salute e sicurezza



nei luoghi di lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario riaffermare il primato della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) su quella del ricovero ospedaliero, puntando a tutti quegli interventi che permettono di conseguire reali vantaggi in termine di salute e di miglioramento dell'assistenza sanitaria, della qualità della vita, in uno sforzo organizzativo di tipo trasversale del Dipartimento di prevenzione, del distretto e dei suoi servizi sia territoriali che domiciliari, in modo tale da ridurre drasticamente le richieste di ricovero ospedaliero, riservandole soltanto ai "ricoveri propri e per acuti", realizzando in tal modo un reale contenimento della spesa con un reinvestimento della produzione-risparmio sull'attività territoriale.

Le entrate proprie derivano dalle prestazioni a pagamento o a tariffa effettuate dai servizi, comprese quelle delle sanzioni amministrative derivanti dalle attività di vigilanza (D.P.R. n. 327/82, decreto legislativo n. 758/94, regolamenti locali, ecc.) verranno regolamentate da apposite disposizioni regionali.

Non rientrano comunque nella quota del bilancio aziendale da assegnare ai servizi dell'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria le somme derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 432/98, le cui finalità sono stabilite dal decreto stesso e disciplinate dal decreto n. 32964/2000.

## 11.

### *Istituzione del Dipartimento di prevenzione.*

I direttori generali provvedono ad istituire i Dipartimenti di prevenzione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, secondo le direttive in questo contenute.

L'Assessore: PROVENZANO



## ALLEGATO

Sono attribuite ai servizi del Dipartimento le funzioni indicate dalle seguenti disposizioni:

- Legge 22 dicembre 1978, n. 833;
- D.P.R. n. 502/92 e D.P.R. n. 517/93;
- Legge delega n. 419/98;
- Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
- Legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
- Decreto Assessorato regionale della sanità 18 novembre 1994, n. 13306, comprese le funzioni che le leggi dello Stato attribuivano ai soppressi uffici dei medici e veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari;
- Decreto legislativo n. 229/99;
- PSR 2000-2002;
- Ex circolare Assessorato regionale della sanità 20 maggio 1996, n. 875.

### **Area dipartimentale di igiene e sanità pubblica.**

La cultura della nuova sanità pubblica ha riproposto il tema degli obiettivi e del ruolo della sanità pubblica, con particolare riguardo alle relazioni con i servizi clinici ed assistenziali.

Questa scelta è altresì coerente con le sempre più frequenti decisioni e con l'interesse manifestato dagli organismi sovranazionali nel campo dell'igiene e della sanità pubblica; ricordiamo i più recenti e significativi:

- 1) Progetto OMS "Health 21";
- 2) V programma quadro dell'Unione europea e relative 6 azioni chiave:
  - alimentazione e salute;
  - controllo delle malattie infettive;
  - la "fabbrica cellula";
  - ambiente e salute;
  - agricoltura, silvicoltura;
  - invecchiamento della popolazione e disabilità.
- 3) III conferenza OMS su ambiente e salute (Londra 1999):
  - il protocollo su acqua e salute.
  - la carta sui trasporti, ambiente e salute.
  - la salute dei bambini e l'ambiente.
  - cambiamento climatico e dell'impoverimento della fascia di ozono sulla salute umana.
  - l'implementazione di piani di azione nazionale per l'igiene dell'ambiente.
  - la partecipazione pubblica in materia di ambiente e salute.
  - i processi locali per azioni in materia di ambiente e salute.

Obiettivi specifici prioritari ed azioni per il raggiungimento:

segue «Allegato» >>>>>

## 1.

### *Prevenzione delle malattie infettive.*

Si intende ridurre l'incidenza delle malattie infettive, in particolare di quelle di più rilevante impatto sanitario e sociale. In questo settore i risultati ottenuti sono significativi: gli interventi vanno comunque presidiati e sviluppati rispetto anche ad alcuni segnali cui prestare attenzione (incremento tubercolosi polmonare, aumento della mobilità delle persone fra paesi anche extracomunitari con quadri epidemiologici diversi), lotta alle antropozoonosi. Saranno mantenuti i sistemi di sorveglianza e continuata a garantire l'offerta attiva dei vaccini anche in stretta collaborazione con medici e pediatri di famiglia.

## 2.

### *La prevenzione del tabagismo.*

Il tabacco rappresenta ancora uno dei principali fattori di rischio della popolazione: il programma relativo, in attesa di precise direttive e disposizioni nazionale e regionali, vedrà uno sviluppo nell'ambito dei più generali programmi di informazione e educazione alla salute.

## 3.

### *Il sistema della qualità e dell'accreditamento dei servizi e presidi di prevenzione.*

Gli indirizzi e le modalità previste dal D.P.R. gennaio 1997 e dal PSN 1998-2000 per l'implementazione del sistema qualità nelle Aziende sanitarie (anche ai fini della certificazione e dell'accreditamento): va attuato nelle strutture del Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali in particolare in quelle che erogano direttamente i servizi alla persona.

## 4.

### *Il Sistema informativo della prevenzione.*

Gli assi portanti del Sistema informativo devono sfociare in una fase operativa di attuazione che possa garantire sufficienti livelli di omogeneità nel territorio e coerenza col Sistema informativo sanitario aziendale e regionale.

- 1) Implementazione delle funzioni strategiche.
- 2) Sviluppo delle funzioni innovative, con particolare riguardo alla ricerca e studio ed attraverso la formazione ed aggiornamento costante del personale.
- 3) Censimento e monitoraggio di tutte le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine non animale, secondo un protocollo diretto a verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture, di igiene del personale, la validità della documentazione autorizzativa, i sistemi di autocontrollo ed i loro risultati.
- 4) Potenziamento qualitativo dell'attività di controllo ufficiale basato su una corretta analisi, valutazione e gestione dei rischi e su livelli operativi

omogenei e accreditati secondo norme di assicurazione della qualità.

- 5) Incremento quali quantitativo, secondo protocolli operativi della vigilanza sistematica ed omogenea degli alimenti di origine non animale limitatamente alla filiera diretta a verificare la presenza di contaminanti chimici, fisici e biologici e di sostanze residue, diretta a diminuire e ad eliminare i rischi anziché alla mera constatazione dell'infrazione o ad una semplice valutazione del danno; coordinamento con gli altri soggetti ed enti a ciò preposti.
  - 6) Potenziamento dei controlli sulla farmacovigilanza, sperimentazione su piante e colture; sia con la valutazione a tavolino ma anche con controllo sul campo specie nel settore delle colture protette in serra.
  - 7) Sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori di sanità pubblica, con particolare riguardo all'applicazione delle regole comunitarie e degli accordi con i paesi terzi, anche mediante un coerente collegamento con i piani di studio delle Università; partecipazione ad attività di formazione degli specializzandi sia in Istituto che con tutoraggio nelle attività da svolgere nei servizi delle Aziende unità sanitarie locali.
  - 8) Sviluppo di programmi di ricerca finalizzati a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi e le misure sanitarie nel campo della sanità pubblica.
- Per il conseguimento di questi obiettivi, è necessaria l'assegnazione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

Contenuto, in forma generale, delle prestazioni erogata dall'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica che comprende le attività e le prestazioni volte alla promozione e tutela della salute della popolazione nel suo complesso:

- 1.0.0 Coordinamento dell'area dipartimentale.
- 1.0.1 Educazione sanitaria.
- 1.0.2 Protezione civile.
- 1.0.3 Fonte di dati di pertinenza.
- 1.0.4 Ricerca e studio.
- 1.0.5 Sistema informativo.
- 1.1.0 Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse.
- 1.2.0 Tutela della salute della comunità nei luoghi di vita
- 1.2.1 Tutela della salute dai rischi connessi all'inquinamento ambientale.
- 1.2.2 Igiene cimiteriale.
- 1.2.3 Igiene edilizia.
- 1.3.0 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti.

Definizione della tipologia delle prestazioni.

- 1.0.0 Coordinamento area dipartimentale igiene e sanità pubblica.
- 1.1.0 Servizio di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva.
- 1.2.0 Servizio di igiene degli ambienti di vita.
- 1.3.0 Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Prestazioni di area dipartimentale.





- 1.0.0 Coordinamento area dipartimentale di igiene e sanità pubblica
  - 1.0.1.0 Coordinamento dell'educazione sanitaria e dell'informazione.
    - 1.0.1.0 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
      - 1.0.1.1 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
      - 1.0.1.2 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
      - 1.0.1.3 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
      - 1.0.1.4 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
      - 1.0.1.5 Bibliografia.
    - 1.0.2.0 Coordinamento della protezione civile.
      - 1.0.2.1 Coordinamento della funzione 2 sanità presso la Prefettura.
      - 1.0.2.2 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
      - 1.0.2.3 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
      - 1.0.2.4 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
      - 1.0.2.5 Esercitazioni pratiche.
      - 1.0.2.6 Predisposizione piani per la tutela del personale (decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96);
    - 1.0.3.0 Coordinamento fonte di dati e flussi informativi di pertinenza delle tre strutture organizzative.
      - 1.0.3.1 Gestione del sistema informatizzato.
      - 1.0.3.2 Raccolta dati.
      - 1.0.3.3 Produzione dati.
      - 1.0.3.4 Elaborazione dati.
      - 1.0.3.5 Trasmissioni dati.
      - 1.0.3.6 Diffusione dati.
      - 1.0.3.7 Interpretazione dati.
      - 1.0.3.8 Relazione annuale.
      - 1.0.3.9 Aggiornamento sito web su Internet.
    - 1.0.4.0 Coordinamento ricerca e studio
      - 1.0.4.1 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
      - 1.0.4.2 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza.
      - 1.0.4.3 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con enti ed istituzioni nazionali ed estere.
    - 1.0.5.0 Direzione sistema informativo programmazione e controllo;
      - 1.0.5.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
      - 1.0.5.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito dell'area (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta;
      - 1.0.5.3 Valutazione e revisione di qualità VRQ: controlli sulla rispondenza delle

attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.

Prestazioni dei servizi e delle U. O. ad essi afferenti.

- 1.1.0 Servizio di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva
  - 1.1.1 Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse.
  - 1.1.2 Controllo e vigilanza sull'esecuzione dei trattamenti immunologici di massa, delle vaccinazioni obbligatorie e consigliate, queste ultime anche in collaborazione con i medici ed i pediatri di famiglia, secondo programmi regionali e locali concordati.
  - 1.1.3 Promozione ed esecuzione vaccinazioni obbligatorie e consigliate e rilascio certificazioni.
  - 1.1.4 Promozione ed esecuzione vaccinazioni internazionali: Centro di medicina del viaggiatore e delle migrazioni e rilascio certificati (ove attivato).
  - 1.1.5 Sorveglianza sanitaria delle persone provenienti dai paesi soggetti alle misure di profilassi previste dal regolamento sanitario internazionale.
  - 1.1.6 Controllo epidemiologico delle malattie infettive, ricevimento delle notifiche e segnalazione al riguardo.
  - 1.1.7 Indagini epidemiologiche.
  - 1.1.8 Attività volta alla conservazione dello stato di salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi, dipartimenti aziendali e distretti.
  - 1.1.9 Certificati sanitari ai fini preventivi per gli operatori impiegati nelle attività soggette a vigilanza e controllo sanitario.
  - 1.1.10 Primi interventi in tema di malattie infettive.
  - 1.1.11 Controlli sanitari sulle persone da avviare ai centri di accoglienza temporanea.
  - 1.1.12 Controlli per gli episodi epidemici.
  - 1.1.13 Valutazione delle cause e proposizione dei provvedimenti necessari, verifica degli interventi attuati in prima istanza dalle U.O.
  - 1.1.14 Certificazioni a richiesta dei privati.
  - 1.1.15 Raccolta ed elaborazione dati statistici attinenti al servizio.
  - 1.1.16 Approvvigionamento vaccini obbligatori e consigliati.
  - 1.1.17 Anagrafe vaccinale provinciale, distrettuale e comunale.
  - 1.1.18 Educazione sanitaria.
  - 1.1.19 Profilassi internazionale art. 7-septies decreto legislativo n. 299/99.
  - 1.1.20 Sorveglianza per TBC.
  - 1.1.21 Sorveglianza per brucellosi.
  - 1.1.22 Sorveglianza per paralisi flaccide.
  - 1.1.23 Sorveglianza e notifica eventuali effetti avversi delle vaccinazioni.
  - 1.1.24 Profilassi delle malattie infettive e diffuse di cui all'art. 6, lettera b della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - 1.1.25 Epidemiologia territoriale;
  - 1.1.26 Profilassi delle malattie veneree;



- 1.1.27 Conservazione dei sieri e vaccini;
  - 1.1.28 Sperimentazione su nuovi presidi farmacologici, vaccini, etc.;
  - 1.1.29 Interventi diretti su popolazioni bersaglio;
  - 1.1.30 Interventi diretti su enti e/o istituzioni;
  - 1.1.31 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo;
  - 1.1.32 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria;
  - 1.1.33 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
  - 1.1.34 Bibliografia;
- Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 1.2.0 Servizio di igiene degli ambienti di vita
  - 1.2.0.0 Tutela della salute della comunità nei luoghi di vita.
  - 1.2.0.1 Controlli ed ispezioni nelle carceri e medicina preventiva penitenziaria, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999.
  - 1.2.0.2 Attività ispettiva sulle case di cura, day hospital, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali di concerto con i presidi ospedalieri ed i distretti.
  - 1.2.0.3 Tenuta ed aggiornamento dei registri delle cause di morte, nonché del registro dei parti e degli aborti.
  - 1.2.0.4 Pareri, controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere.
  - 1.2.0.5 Controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di complessi ricettivi all'aria aperta, ostelli della gioventù, campeggi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi e ricreativi.
  - 1.2.0.6 Controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di piscine, stabilimenti balneari, balneazione, spiagge ed arenili, stabilimenti termali.
  - 1.2.0.7 Igiene delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private: controllo, vigilanza, pareri per autorizzazione all'apertura.
  - 1.2.0.8 Controllo, vigilanza ed autorizzazioni per asili nido pubblici e privati.
  - 1.2.0.9 Controllo e verifiche igieniche sui locali pubblici o aperti al pubblico e sugli edifici ad uso collettivo.
  - 1.2.0.10 Controllo e verifiche igieniche sulle case di riposo, comunità tipo famiglia, istituti di ricovero per minori, inabili ed anziani, case di accoglienza, centri diurni di assistenza ed incontro, case albergo, case protette, soggiorni vacanze, centri per handicappati ed altre strutture sociosanitarie, centri di prima accoglienza.

- 1.2.0.11 Istruttoria ed attività di vigilanza sulle case di riposo di concerto con i distretti.
  - 1.2.0.12 Ogni altra competenza in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle vigenti leggi, all'ex Ufficiale sanitario e non ricompresa tra le funzioni di competenza regionale.
  - 1.2.0.13 Istruzione, vigilanza e controllo per l'esercizio di laboratori analisi, studi medici, stabilimenti balneari e quanto previsto dall'art. 6, lett. F, decreto assessoriale n. 13306/94.
  - 1.2.0.14 Coordinamento e gestione dati provinciali di igiene scolastica;
  - 1.2.0.15 Educazione sanitaria per quanto di competenza.
  - 1.2.0.16 Istruttoria verifica e controllo dei servizi di trasporto infermi e di infortunati a mezzo ambulanze sia per i privati che per le associazioni di volontariato che per gli enti morali, ivi compresa la predisposizione di conseguenti provvedimenti per la firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale.
  - 1.2.0.17 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
  - 1.2.0.18 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
  - 1.2.0.19 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
  - 1.2.0.20 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
  - 1.2.0.21 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
  - 1.2.0.22 Bibliografia.
  - 1.2.0.23 Controllo sui servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.
  - 1.2.0.24 Controllo sugli aspetti igienici connessi alla lotta contro le mosche ed i roditori e gli altri vettori di malattie infettive
  - 1.2.0.25 Controllo e vigilanza sugli esercenti arti e professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie;
  - 1.2.0.26 Attività di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4, art. 40, legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, nonché dall'art. 4 del decreto 18 novembre 1994.
  - 1.2.0.27 Primi interventi di igiene ambientale riguardo acqua, aria, rumore, suolo ed abitato art. 8 legge regionale n. 30/93.
  - 1.2.0.28 Certificazioni a richiesta dei privati;
- Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 1.2.1.0 Tutela della salute dai rischi connessi all'inquinamento ambientale.
  - 1.2.1.1 Attività di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale.
  - 1.2.1.2 Ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici.





- 1.2.1.3 Controllo, vigilanza ed autorizzazioni per l'esercizio di autorimesse.
- 1.2.1.4 Vigilanza igienica sulle condizioni del suolo e dell'abitato e relative cause di insalubrità.
- 1.2.1.5 Controllo igienico sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi e relativi impianti, ed accertamento dell'idoneità delle rispettive aree e vigilanza in materia.
- 1.2.1.6 Controllo igienico della produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso di detergenti sintetici e di detersivi e vigilanza in materia.
- 1.2.1.7 Controllo igienico e vigilanza sulla produzione ed impiego di cosmetici.
- 1.2.1.8 Istruttoria, pareri e verifica degli aspetti igienici connessi alla classificazione delle attività insalubri di I e II classe e relative proposte di classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. del 27 luglio 1934, n. 1265.
- 1.2.1.9 Rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo per il consumo umano e/o per l'uso igienico-sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio di competenza comunale.
- 1.2.1.10 Controllo sanitario sui pozzi, sorgenti e tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acqua potabile.
- 1.2.1.11 Controllo e vigilanza sulle acque superficiali e telluriche.
- 1.2.1.12 Controllo e vigilanza sugli scarichi dei rifiuti liquidi in fognatura, nel suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali.
- 1.2.1.13 Controllo inquinamento acustico; proposte relative ordinanze di regolamentazione.
- 1.2.1.14 Controllo aspetti igienici relativi alle attività ausiliarie sanitarie di barbiere, parrucchiere, estetista, massaggiatore, etc. sui procedimenti tecnici adoperati sulle sostanze utilizzate.
- 1.2.1.15 Promozione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- 1.2.1.16 Istruttoria, controllo igienico della produzione, preparazione, confezionamento, e deposito di detergenti sintetici e di detersivi e vigilanza in materia.
- 1.2.1.17 Gestione in sede provinciale dei dati relativi alle industrie insalubri di I e II classe nonché delle attività soggette a nulla osta preventivo da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, parere, istruttoria e vigilanza.
- 1.2.1.18 Istruttoria per il rilascio nulla osta sanitario, controllo e vigilanza automezzi per il trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri.
- 1.2.1.19 Istruttoria e controllo dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, attività ispettiva ordinaria e straordinaria ai gabinetti radiologici R. D. 28 gennaio 1935.
- 1.2.1.20 Istruttoria, controllo e vigilanza radiazioni ionizzanti e non ex art. 89, 90, 92, 93.
- 1.2.1.21 Commissione per la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
- 1.2.1.22 Verifica degli aspetti igienici connessi alla classificazione e controllo delle industrie insalubri e dallo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nonché di concerto con il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'esercizio delle roentgenterapia e delle terapie radioattive.
- 1.2.1.23 Controllo, vigilanza ed istruttoria ai fini dell'autorizzazione per la detenzione e commercio di fitofarmaci e presidi delle derrate immagazzinate.
- 1.2.1.24 Controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici ed altre sostanze pericolose.
- 1.2.1.25 Commissione per il rilascio e/o rinnovo patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici, nonché le competenze relative al rilascio e/o rinnovo dei patentini.
- 1.2.1.26 Adempimenti in materia di igiene pubblica già di competenza ex medici provinciali.
- 1.2.1.27 Istruttoria e giudizio su rischi per la salute da campi elettromagnetici.
- 1.2.1.28 Educazione sanitaria.
- 1.2.1.29 Competenze di cui agli artt. 193, 194, 195, 196, 197, 198 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 43 della n. 833/78, nonché quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102 D.P.R. n. 185/64; per l'esercizio di tali funzioni il servizio provvede di concerto con i distretti ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti per la firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale.
- 1.2.1.30 Certificazioni a richiesta dei privati.
- 1.2.2.0 Igiene cimiteriale
- 1.2.2.1 Controllo e vigilanza sull'igiene cimiteriale
- 1.2.2.2 Vigilanza sugli accertamenti necroscopici e registrazione delle cause di morte.
- 1.2.2.3 Polizia mortuaria: applicazione delle norme sui trattamenti conservativi, cremazione, seppellimenti di prodotti abortivi, di deceduti per malattie infettive pericolose per la salute pubblica, di deceduti con presenza di isotopi radioattivi.
- 1.2.2.4 Controllo sui trasporti fuori comune e all'estero.
- 1.2.2.5 Controllo sulle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 1.2.2.6 Controllo sui mezzi adibiti a trasporto funebre e vigilanza sugli stessi.
- 1.2.2.7 Elaborazione statistica cause di morte in sede provinciale.
- 1.2.2.8 Istituzione nuovi cimiteri ,ampliamento di quelli preesistenti, ampliamento o riduzione fascia di rispetto cimiteriale.
- 1.2.2.9 Certificazioni a richiesta dei privati.
- 1.2.3.0 Igiene edilizia.
- 1.2.3.1 Controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e



dell'abitato effettuati a seguito di contributi concessi dall'Assessorato alla sanità per interventi straordinari nel campo dell'igiene nei vari comuni della provincia.

- 1.2.3.2 Esame igienistico dei progetti di costruzione e ristrutturazione edilizia e dei miglioramenti fondiari al fine del rilascio del parere ai sensi dell'art. 220 del T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.
- 1.2.3.3 Commissioni edilizie, commissioni pubblici spettacoli, commissioni comunali per le arti ausiliarie, etc.
- 1.2.3.4 Accertamenti dell'idoneità igienica di alloggi e costruzioni in generale e delle costruzioni rurali.
- 1.2.3.5 Ispezioni per i locali di pubblico spettacolo, teatrale, sportivo, circense, etc.
- 1.2.3.6 Giudizi di idoneità igienica su abitazioni e costruzioni abitative o con permanenza di persone, anche in riferimento ad inquinati ambientali quali radon, amianto, campi elettromagnetici, etc.
- 1.2.3.7 Esame sotto il profilo della compatibilità igienistica dei piani regolatori.
- 1.2.3.8 Certificazioni a richiesta dei privati.

#### 1.3.0 Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione

Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine non animale.

A fronte del permanere dello statuto di peculiare autonomia attribuito al Dipartimento di prevenzione all'interno delle Aziende sanitarie, stanno i profondi mutamenti della normativa nazionale e comunitaria, che regola compiti e responsabilità delle imprese commerciali e degli insediamenti produttivi e le innovazioni concettuali ed operative introdotte dal movimento culturale della "nuova" sanità pubblica.

La tendenza della normativa nazionale e comunitaria è decisamente orientata verso la ridefinizione delle relazioni fra la pubblica amministrazione e le imprese commerciali volte a semplificare i rapporti e ad allargare la responsabilizzazione interna rispetto ai controlli esterni.

Anche nella sanità, la più recente normativa di settore ha determinato un significativo spostamento dell'esercizio diretto delle attività di controllo da parte dei servizi della pubblica amministrazione alla attribuzione ai singoli soggetti della responsabilità di prevenire le possibili ricadute negative sulla sanità pubblica delle proprie attività.

- 1.3.1. Controllo degli aspetti igienici relativi al rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla produzione, preparazione, deposito e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
- 1.3.2. Attività istruttoria e di controllo e predisposizione dei provvedimenti autorizzativi per quanto previsto dal D.P.R. n. 327/80 e per i mezzi di trasporto di alimenti e bevande, compreso il latte, di cui all'art. 44 del suddetto D.P.R.
- 1.3.3. Controllo e vigilanza igienica sulla produzione, lavorazione, deposito e

commercio di alimenti e bevande in genere e sui venditori ambulanti di tipo alimentare.

- 1.3.4 Controllo e vigilanza su mercati e fiere.
- 1.3.5 Controllo delle condizioni sanitarie del personale addetto alla manipolazione e vendita di alimenti e bevande, controllo, rilascio, rinnovo libretti idoneità sanitaria addetti settore alimentare.
- 1.3.6 Attuazione delle procedure previste dalla legge per l'accertamento di laboratorio e la denuncia dei campioni di alimenti e bevande non regolamentari, predisposizione delle ordinanze di chiusura temporanea e/o definitiva, sequestri cautelativi, distruzione sostanze destinate all'alimentazione ed altri provvedimenti consequenziali.
- 1.3.7. Prelevamento di campioni di alimenti e bevande e/o di oggetti che vengono a contatto con gli alimenti e bevande.
- 1.3.8. Controllo e vigilanza sull'idoneità degli utensili e degli attrezzi che vengono a contatto con gli alimenti e bevande.
- 1.3.9. Controllo e vigilanza sui coloranti, conservanti e sostanze varie che vengono aggiunti agli alimenti e bevande.
- 1.3.10. Controllo e vigilanza sulle autorizzazioni alla detenzione e vendita di fitofarmaci e presidi sanitari per le derrate alimentari ed in agricoltura.
- 1.3.11 Micologia: studio, ricerca e certificazione di commestibilità dei funghi eduli, consulenza in caso di avvelenamento.
- 1.3.12. Controllo e vigilanza esercizio stabilimenti acque minerali.
- 1.3.13. Istruttoria, controllo e vigilanza in materia di acqua e bevande gasate imbottigliate e simili.
- 1.3.14. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, deposito e trasporto sostanze alimentari, compreso il latte, ai sensi dell'art. 25 lett. a) e art. 44 comma a) del D.P.R. n. 327/80, controllo e vigilanza.
- 1.3.15. Accertamento delle idoneità delle zone di mare, dei centri di raccolta, nonché degli impianti di depurazione destinati alla coltivazione, all'allevamento ed al deposito di molluschi eduli lamellibranchi.
- 1.3.16 Rilascio delle autorizzazioni e delle relative attestazioni in materia di trasformazione industriale degli agrumi (circolare Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali n. 6 del 26 novembre 1994).
- 1.3.17 Adempimenti in tema di produzione, lavorazione, deposito e commercio di prodotti dietetici ed alimenti della prima infanzia.
- 1.3.18 Istruttoria delle pratiche ai fini dell'autorizzazione di deposito all'ingrosso di margarina e grassi idrogenati alimentari.
- 1.3.19 Competenze di cui all'art. 6, lettere i), l), ed m) del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994.
- 1.3.20 Gestione in sede provinciale dei dati relativi alle industrie insalubri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe di tipo alimentare, nonché delle attività alimentari soggette a nulla osta preventivo da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
- 1.3.21 Ispezioni nelle carceri per quanto di competenza.



- 1.3.22 Controllo e vigilanza sulle acque potabili in distribuzione per uso umano.
  - 1.3.23 Controllo e vigilanza sui sistemi di potabilizzazione e di clorazione dell'erogazione idrica.
  - 1.3.24 Rilascio di certificato internazionale di alimento per uso esclusivo umano per l'esportazione (Food's Sanitary Certificate for human alimentation).
  - 1.3.25 Controllo e vigilanza sugli alimenti e bevande secondo il decreto legislativo n. 155/97 e ulteriori modificazioni.
  - 1.3.26 Informazione e educazione sanitaria alle aziende alimentari, associazioni e singoli utenti ai fini di una corretta attuazione delle metodiche HACCP nell'igiene degli alimenti e bevande attraverso corsi, mass media, conferenze e sito Internet.
  - 1.3.27 Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici a valenza preventiva.
  - 1.3.28 Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici per una corretta alimentazione del bambino.
  - 1.3.29 Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici applicati alla ristorazione.
  - 1.3.30 Educazione sanitaria per quanto di competenza.
  - 1.3.31 Ogni altra funzione afferente alle peculiari competenze del Servizio non prevista nei punti precedenti, derivante dalle normative nazionali, regionali o delegate dall'organo regionale o già di competenza degli ex medici provinciali.
  - 1.3.32 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
  - 1.3.33 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
  - 1.3.34 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
  - 1.3.35 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
  - 1.3.36 Bibliografia.
  - 1.3.37 Primi interventi in tema di tossinfezioni ed intossicazioni alimentari.
  - 1.3.38 Certificazioni a richiesta dei privati;
- ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.

## **2. Area dipartimentale di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.**

Per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessaria l'interazione tra i diversi soggetti interessati.

In tale contesto il PSR 2000-2002 pone, in particolare ai Dipartimenti di prevenzione, i seguenti obiettivi:

- 1) sorvegliare l'evoluzione dei rischi e dei danni da lavoro per mettere in luce gli aspetti e le tendenze epidemiologicamente più rilevanti;
- 2) promuovere e monitorare l'applicazione delle normative;
- 3) collaborare a migliorare il coordinamento delle Amministrazioni pubbliche deputate al controllo e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro;
- 4) facilitare la informazione e la formazione nelle piccole aziende dei diversi soggetti interessati e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) migliorare la qualità degli interventi di prevenzione nonché di quelli dei professionisti della salute nei luoghi di lavoro;
- 6) promuovere l'integrazione tra i servizi sanitari per facilitare l'accesso ai lavoratori con patologie professionali o correlate con il lavoro e garantire una migliore assistenza sia nella fase diagnostica che in quella della riabilitazione e del reinserimento lavorativo.

Secondo un modello di rete collaborativa e sulla base di criteri e modalità da concordare a livello regionale e locale gli strumenti operativi comprendono, tra l'altro:

- l'organizzazione di un sistema di sorveglianza epidemiologica su scala regionale dello stato di salute dei lavoratori addetti ad attività definite a "rischio" con particolare attenzione al fenomeno infortunistico e alle patologie correlabili al lavoro;
- elaborazione e a sperimentazione di linee guida e di protocolli operativi per affrontare i principali rischi connessi con il lavoro e per elevare i livelli di sicurezza degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature;
- elaborazione di iniziative mirate a tutelare la salute dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni presenti negli ambienti lavorativi;
- l'avvio di azioni coordinate delle attività di informazione, formazione e vigilanza tra i soggetti pubblici deputati al controllo e alla prevenzione nell'ambito del Comitato di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94;
- l'organizzazione di attività di informazione e assistenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per gli altri soggetti interessati da assicurare in particolare attraverso gli sportelli della prevenzione e sulla base di protocolli di intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- la realizzazione del progetto interregionale di monitoraggio dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/94;
- il coordinamento degli interventi di assistenza e vigilanza sui cantieri in genere ed in particolare di opere pubbliche;
- la realizzazione di piani mirati di prevenzione con il coinvolgimento delle aziende e dei professionisti della sicurezza, di programmi specifici di



vigilanza soprattutto nei comparti delle costruzioni, degli idrocarburi, della pesca, della sanità, dell'agricoltura tradizionale e avanzata e dell'hi-tech;

- la realizzazione di piani mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle strutture sanitarie con particolare riguardo ai rischi da esposizione ad agenti biologici e alla movimentazione dei carichi.

### **Definizione della tipologia delle prestazioni.**

#### **1. Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL):**

- individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambiti di lavoro;
- comunicazione dei dati rilevati e diffusione della loro conoscenza nei luoghi di lavoro e di vita;
- indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro;
- indagini strumentali per il rilievo e la campionatura dei fattori nocivi ambientali;
- indagini epidemiologiche volte ad individuare lo stato di salute dei lavoratori;
- informazione e formazione ed educazione alla salute dei lavoratori e dei cittadini sui rischi derivanti dal lavoro;
- controlli per la verifica della compatibilità del luogo di lavoro con la tutela delle lavoratrici madri ai sensi dell'art. 5, lett. b, legge n. 1204/71;
- prevenzione e vigilanza sui lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive e sui lavoratori esposti a campi elettromagnetici;
- informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (art. 24 del decreto legislativo n. 626/94);
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o su delega A.G. connesse con la funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro, comprese inchieste su infortuni e malattie professionali;
- attività di polizia giudiziaria atte a rimuovere le contravvenzioni in applicazione delle disposizioni del capo II del decreto legislativo n. 758/94;
- le autorizzazioni in deroga in materia previste dalle vigenti norme;
- visite di idoneità sanitaria su lavoratori minori di competenza del S.S.N. ai sensi del decreto legislativo n. 345/99;
- gestione notifiche ex decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche;
- esame e controllo preventivo delle notifiche dei progetti dei nuovi insediamenti ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 303/56;
- ricezione e controllo preventivo delle notifiche preliminari ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- ricezione e controllo preventivo dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 63 legge regionale n. 10/93;

- pareri dell'organo di vigilanza nei casi previsti dalla normativa (NIP, art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, ecc.);
- visite di idoneità sanitaria su ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale;
- controllo e vigilanza sull'impiego di presidi sanitari in agricoltura;
- controllo attivo delle intossicazioni acute da antiparassitari usati in agricoltura;
- controllo e coordinamento della sorveglianza sanitaria dei medici competenti aziendali;
- ogni altro adempimento connesso alla specifica materia di competenza dell'Unità sanitaria locale.

#### **2. Servizio impiantistico antinfortunistico (SIA):**

- verifiche impianti di messa a terra;
- verifiche impianti di protezione contro il pericolo di scariche atmosferiche;
- verifiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e incendio;
- verifiche impianti di sollevamento;
- verifiche ascensori, montacarichi;
- verifiche generatori di vapore e acqua surriscaldata;
- verifiche recipienti a pressione;
- verifiche impianti di riscaldamento;
- supporto tecnico ai vari servizi del Dipartimento di prevenzione;
- ogni altro adempimento connesso alla specifica materia di competenza dell'Unità sanitaria locale.

### **3. Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria.**

La domanda interna e le esigenze internazionali poste dal nuovo mercato europeo impongono una profonda innovazione nella sanità pubblica veterinaria.

L'accresciuta attenzione collettiva verso i problemi igienico-sanitari e ambientali legati alla convivenza uomo-animali, la costante domanda di sicurezza e integrità dei prodotti alimentari nonché di metodi di produzione ecologici, la maggiore sensibilità sociale per il benessere degli animali, esigono strategie di sanità pubblica veterinaria in grado di assicurare azioni efficienti ed efficaci che forniscano adeguate risposte ad una domanda interna sempre più sofisticata e complessa.

In questa prospettiva vanno privilegiate quelle attività e quegli interventi finalizzati alla tutela della salute del consumatore, ad elevare gli standard sanitari delle produzioni zootecniche ed a valorizzare il rapporto uomo / animale / ambiente.

L'attuazione del mercato unico, nel contesto dell'Unione europea e gli accordi internazionali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio per la libera circolazione degli animali e dei prodotti alimentari, impongono che le azioni di prevenzione e controllo della salute degli animali e della salubrità degli alimenti di origine animale siano programmate e gestite prendendo a riferimento



uno scenario di livello internazionale, che pretende adeguati livelli e standard igienico-sanitari, nonché il riconoscimento dell'affidabilità di tali azioni.

Il PSR 2000-2002 individua i seguenti obiettivi prioritari:

- a) innalzare i livelli sanitari delle popolazioni animali, con riduzione della incidenza delle infezioni zoonosiche e di quelle a maggiore rilevanza zoonosanitaria, e con l'eradicazione dagli allevamenti ovi-caprini della brucellosi e dagli allevamenti bovini della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;
- b) migliorare l'igiene degli allevamenti zootecnici, con particolare riferimento al benessere degli animali allevati, all'alimentazione degli animali e all'utilizzo dei medicinali veterinari;
- c) migliorare l'igiene urbana veterinaria attraverso un corretto equilibrio uomo-animale-ambiente;
- d) garantire un elevato livello di sicurezza e di integrità dei prodotti alimentari di origine animale;
- e) individuare gli standard per una corretta, coerente e pertinente definizione delle dotazioni di risorse in termini di personale, attrezzature, automezzi, e materiali di consumo ed assegnare all'area di sanità pubblica veterinaria delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- f) accreditare il funzionamento dei servizi veterinari secondo norme di assicurazione della qualità.

Per il conseguimento di questi obiettivi, si individuano le seguenti azioni prioritarie da attuare attraverso una programmazione articolata e specifica:

- censimento, registrazione di tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini esistenti nel territorio regionale ed identificazione dei relativi capi;
- istituzione di un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini, nella fase di produzione, e di un sistema specifico di etichettatura adeguata e chiara delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nella restante filiera, al fine di assicurare al consumatore finale, con la massima trasparenza, tutte le informazioni sul prodotto (Reg. CE n. 1760/2000, *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea IT L204/I dell'11 agosto 2000);
- ricontrollo di tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini in possesso della qualifica sanitaria ed effettuazione, nel rispetto delle procedure e dei tempi, dei controlli su tutto il patrimonio trattabile, onde pervenire nel triennio al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle leggi nazionali e comunitarie con l'eradicazione delle predette malattie infettive;
- regolamentazione della movimentazione degli animali sul territorio onde evitare che gli spostamenti avvengano senza il rispetto della normativa vigente e con pericolo di propagazione delle infezioni;
- istituzione di un sistema di reti di sorveglianza epidemiologica veterinaria, così come configurato dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 in attuazione della direttiva n. 97/12/CE, debitamente supportato da una base

dati informatizzata di gestione dell'anagrafe zootecnica, dallo sviluppo del Centro epidemiologico presso l'Assessorato regionale alla sanità e dalla istituzione della figura del veterinario aziendale riconosciuto;

- attuazione di programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali (TSE);
- censimento e monitoraggio di tutte le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, secondo un protocollo diretto a verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture, di igiene del personale, la validità della documentazione autorizzativa, i sistemi di autocontrollo ed i loro risultati;
- potenziamento qualitativo dell'attività di controllo ufficiale veterinario basato su una corretta analisi, valutazione e gestione dei rischi e su livelli operativi omogenei e accreditati secondo norme di assicurazione della qualità;
- incremento qualitativo, secondo protocolli operativi della vigilanza sistematica ed omogenea degli alimenti di origine animale limitatamente alla filiera animale diretta a verificare la presenza di contaminanti chimici, fisici e biologici e di sostanze ormonali ed antiormonali residue, diretta a diminuire e ad eliminare i rischi anziché alla mera constatazione dell'infrazione o ad una semplice valutazione del danno;
- potenziamento dei controlli sulla farmacovigilanza, sperimentazione animale, alimentazione animale e sulla riproduzione animale;
- riqualificazione organizzativa e rafforzamento operativo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con completamento del processo di adeguamento delle norme EN45000, al fine di assicurare, nell'espletamento dei compiti istituzionali, servizi tecnologicamente e scientificamente avanzati;
- potenziamento del sistema informativo veterinario locale integrato a livello regionale e nazionale anche allo scopo di una razionalizzazione dell'intero sistema;
- sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori di sanità pubblica veterinaria, con particolare riguardo all'applicazione delle regole comunitarie e degli accordi con i paesi terzi, anche mediante un coerente collegamento con i piani di studio delle Università;
- sviluppo di programmi di ricerca finalizzati a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi e le misure sanitarie nel campo della sanità pubblica veterinaria;
- assegnazione di tutte le risorse, umane, tecnologiche, strumentali etc, per il raggiungimento degli obiettivi.

#### **Definizione della tipologia delle prestazioni.**

- 3.0.0 Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria;
- 3.1.0 Servizio sanità animale (ex area "a");
- 3.2.0 Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,





- conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (ex area “b”);
- 3.3.0 Servizio igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche e igiene urbana veterinaria (ex area “c”);
- 3.0.0 Coordinamento area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria
- 3.0.1 Coordinamento dell'educazione sanitaria e dell'informazione veterinaria permanente.
  - 3.0.1.1 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
  - 3.0.1.2 Bibliografia.
  - 3.0.2 Coordinamento della protezione civile.
    - 3.0.2.1 Coordinamento della funzione 2 sanità presso la Prefettura.
    - 3.0.2.2 Predisposizione piani per la tutela del personale (decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96).
  - 3.0.3 Coordinamento flussi informativi e fonte di dati di pertinenza delle tre strutture organizzative.
    - 3.0.3.1 Gestione del sistema informatizzato.
    - 3.0.3.2 Relazione annuale.
    - 3.0.3.3 Aggiornamento sito web su Internet.
  - 3.0.4 Coordinamento ricerca e studio.
  - 3.0.5 Coordinamento sistema informativo veterinario, programmazione e controllo.
    - 3.0.5.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
    - 3.0.5.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito dell'area veterinario (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
    - 3.0.5.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
  - 3.0.6. Coordinamento vigilanza.
    - 3.0.6.1 pianificazione per l'ottimizzazione ed uniformità degli interventi di vigilanza ordinaria e straordinaria nel territorio dell'azienda, secondo normativa ed andamento epidemiologico;
  - 3.0.7 coordinamento richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro.

#### **Prestazione dei servizi e delle UU.OO ad essi afferenti.**

- 3.1.0 Servizio sanità animale (ex area “a”)
- 3.1.1 Gestione dei focolai di malattie infettive che impongono l'abbattimento degli animali (lista A dello OIE) e istruttoria dei provvedimenti relativi di competenza del direttore generale.
- 3.1.2 Profilassi delle malattie infettive/infestive e diffuse degli animali.

- 3.1.3 Profilassi pianificate di eradicazione a carattere obbligatorio e/o volontario, pagamento veterinari libero professionisti.
- 3.1.4 Predisposizione dei piani di abbattimento degli animali infetti di TBC, brucellosi e leucosi bovina enzootica e istruttoria e pagamento indennità allevatori.
- 3.1.5 Rilascio delle certificazioni sanitarie inerenti le profilassi pianificate.
- 3.1.6 Controllo, prelievi e vigilanza sui focolai di malattie infettive e istruttoria provvedimenti conseguenti.
- 3.1.7 Adempimenti e competenza in materia di registrazione delle aziende zootecniche ed alla identificazione e registrazione degli animali D.P.R. n. 317/96 e REG. CE n. 1760/2000.
- 3.1.8 Adempimenti e competenza in materia di identificazione e registrazione degli apiari ai sensi dell'art. 5, comma 3 e comma 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.1.9 Pareri per l'autorizzazione a stalle di sosta, fiere, mercati.
- 3.1.10 Vigilanza e controllo su stalle di sosta, fiere, mercati.
- 3.1.11 Controllo animali morti e provvedimenti conseguenti.
- 3.1.12 Vigilanza veterinaria permanente ed interventi per le emergenze attinenti alla sanità animale.
- 3.1.13 Sorveglianza epidemiologica, monitoraggio delle malattie esotiche e di altre malattie a rilevanza anche locale.
- 3.1.14 Movimentazione animale ANIMO.
- 3.1.15 Pareri, nulla osta e certificazioni per import ed export animali.
- 3.1.16 Interventi di disinfezione e disinfestazione.
- 3.1.17 Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio.
- 3.1.18 Incremento delle risorse per lo sviluppo della zootecnia;
- 3.1.19 Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza della struttura organizzativa (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 3.1.20 Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.1.20.1 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
  - 3.1.20.2 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
  - 3.1.20.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
  - 3.1.20.4 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 3.1.21 Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.



- 3.1.21.1 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
- 3.1.21.2 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
- 3.1.21.3 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
- 3.1.21.4 Esercitazioni pratiche.
- 3.1.22 Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
- 3.1.22.1 Raccolta dati.
- 3.1.22.2 Produzione dati.
- 3.1.22.3 Elaborazione dati.
- 3.1.22.4 Trasmissioni dati.
- 3.1.22.5 Diffusione dati.
- 3.1.22.6 Interpretazione dati.
- 3.1.22.7 Relazione annuale.
- 3.1.22.8 Aggiornamento sito web su Internet.
- 3.1.23 Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
- 3.1.23.1 Sperimentazione su nuovi vaccini.
- 3.1.23.2 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
- 3.1.23.3 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
- 3.1.23.4 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con enti ed istituzioni nazionali ed estere.
- 3.1.24 Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinente alla struttura organizzativa.
- 3.1.24.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
- 3.1.24.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta;
- 3.1.24.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
- 3.2.0 Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (ex area "b")
- 3.2.1 Ispezione, controllo e vigilanza sugli impianti destinati alla produzione, trasformazione, deposito, commercializzazione e distribuzione degli alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale, ivi compresi i prodotti dietetici e gli alimenti della prima infanzia, nonché sui mezzi di trasporto, e sulle stalle di sosta annesse agli stabilimenti di macellazione autorizzati ad importare animali da abbattere entro le 72 ore dall'arrivo.
- 3.2.2 Istruttoria pratiche e pareri per il riconoscimento/l'autorizzazione degli stabilimenti, laboratori, depositi, spacci e laboratori annessi, e automezzi

- per la vendita ambulante di alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.
- 3.2.3 Ispezione, controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale (carne, miele, prodotti ittici, uova, latte), loro derivati e prodotti prevalentemente di origine animale.
- 3.2.4 Istruttoria pratiche e pareri per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto degli alimenti di origine animale (carne, miele, prodotti ittici, uova, latte) e loro prodotti.
- 3.2.5 Vigilanza annonaria dei prodotti di origine animale per la repressione delle frodi alimentari.
- 3.2.6 Vigilanza dell'attività di autocontrollo delle imprese alimentari, informazione e educazione sanitaria alle aziende alimentari, associazioni e singoli utenti ai fini di una corretta attuazione delle metodiche HACCP nell'igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati attraverso corsi, mass media, conferenze, sito Internet, altro.
- 3.2.7 Vigilanza veterinaria permanente ed interventi per le emergenze (infezioni, intossicazioni, tossinfezioni) attinenti ai prodotti di origine animale.
- 3.2.8 Le competenze delegate ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c, della legge regionale n. 33/94 in materia di alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.
- 3.2.9 Coordinamento attività in collaborazione con il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.
- 3.2.10 Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio;
- 3.2.11 Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 3.2.12 Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
- 3.2.12.1 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
- 3.2.12.2 Interventi diretti su enti e/o Istituzioni.
- 3.2.12.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
- 3.2.12.4 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 3.2.13 Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
- 3.2.13.1 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
- 3.2.13.2 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
- 3.2.13.3 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.



- 3.2.13.4 Esercitazioni pratiche.
- 3.2.14 Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
  - 3.2.14.1 Raccolta dati.
  - 3.2.14.2 Produzione dati.
  - 3.2.14.3 Elaborazione dati.
  - 3.2.14.4 Trasmissioni dati.
  - 3.2.14.5 Diffusione dati.
  - 3.2.14.6 Interpretazione dati.
  - 3.2.14.7 Relazione annuale.
  - 3.2.14.8 Aggiornamento sito WEB su Internet.
- 3.2.15 Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.2.15.1 Sperimentazione su nuovi vaccini.
  - 3.2.15.2 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
  - 3.2.15.3 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
  - 3.2.15.4 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con Enti ed Istituzioni nazionali ed estere.
- 3.2.16 Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.2.16.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
  - 3.2.16.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
  - 3.2.16.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
- 3.3.0 Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e igiene urbana veterinaria (ex area "c")
  - 3.3.1 Controllo sui residui in tutta la filiera (dalla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione).
  - 3.3.2 Prelievi per i piani comunitari, nazionali e regionali in attuazione dei programmi sulla ricerca dei residui, con particolare riferimento ai trattamenti illeciti e impropri.
  - 3.3.3 Controlli e vigilanza sulla produzione, commercializzazione ed impiego degli alimenti destinati agli animali da reddito, d'affezione, degli zoo e sulla nutrizione animale.
  - 3.3.4 Istruzioni e pratica per l'autorizzazione a detenere farmaci per uso veterinario (allevamenti, ambulatori, etc.).
  - 3.3.5 Controlli sulla produzione, commercializzazione ed impiego dei farmaci veterinari, allevamenti, ambulatori, farmacie, grossisti etc.
  - 3.3.6 Adempimenti e controlli sulla disciplina della riproduzione animale naturale ed artificiale.
- 3.3.7 Adempimenti e controlli sulla qualità igienico sanitaria delle produzioni animali (carne, latte, miele, pesce, uova) nella fase produttiva presso gli allevamenti. Loro promozione e valorizzazione.
- 3.3.8 Documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, chimica e fisica derivanti dall'attività zootecnica e dalla industria di trasformazione dei prodotti di origine animale.
- 3.3.9 Tutela dell'allevamento dai rischi di natura ambientale.
- 3.3.10 Controllo sulla igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale.
- 3.3.11 Trasporto degli animali vivi, benessere animale durante il trasporto.
- 3.3.12 Controllo sul benessere degli animali da reddito, d'affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale.
- 3.3.13 Adempimenti e controlli sull'impiego degli animali nella sperimentazione.
- 3.3.14 Adempimenti e controlli sulla fauna dei parchi naturali, montani e marini, e oasi.
- 3.3.15 Adempimenti nel settore di igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione e sinantropici in genere e per l'attuazione delle norme in materia di istituzione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo (legge n. 281/91) e legge regionale n. 15/2000.
- 3.3.16 Controllo degli animali morsicatori.
- 3.3.17 Istruttoria e pareri per l'autorizzazione ai canili privati e pubblici.
- 3.3.18 Vigilanza e controlli sui canili privati e pubblici.
- 3.3.19 Vigilanza e attuazione dei programmi di profilassi sugli animali sinantropi e sulla fauna urbanizzata.
- 3.3.20 Vigilanza e controllo sanitario della fauna selvatica.
- 3.3.21 Vigilanza sull'esercizio della libera professione e delle arti e dei mestieri di interesse veterinario.
- 3.3.22 Adempimenti in materia di strutture veterinarie di cui agli artt. 18, 24 e 25 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed in materia di raccolta, trattamento e smaltimento di spoglie animali e di rifiuti di origine animale (impianti di rendering).
- 3.3.23 Competenze trasferite ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 33/94 in materia di laboratori di analisi per uso veterinario, la vigilanza sulla professione veterinaria, sulla pubblicità sanitaria in campo veterinario e sugli ambulatori veterinari.
- 3.3.24 Vigilanza sui piani di miglioramento zootecnico promossi da altri enti o associazioni.
- 3.3.25 Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio.
- 3.3.26 Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e



non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.

- 3.3.27 Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
- 3.3.27.1 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
- 3.3.27.2 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
- 3.3.27.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
- 3.3.27.4 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 3.3.28 Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
- 3.3.28.1 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
- 3.3.28.2 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
- 3.3.28.3 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
- 3.3.28.4 Esercitazioni pratiche.
- 3.3.29 Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
- 3.3.29.1 Raccolta dati.
- 3.3.29.2 Produzione dati.
- 3.3.29.3 Elaborazione dati.
- 3.3.29.4 Trasmissioni dati.
- 3.3.29.5 Diffusione dati.
- 3.3.29.6 Interpretazione dati.
- 3.3.29.7 Relazione annuale.
- 3.3.29.8 Aggiornamento sito WEB su Internet.
- 3.3.30 Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
- 3.3.30.1 Sperimentazione su nuovi vaccini.
- 3.3.30.2 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
- 3.3.30.3 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
- 3.3.30.4 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con Enti ed Istituzioni nazionali ed estere.
- 3.3.31 Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinenti alla struttura organizzativa.
- 3.3.31.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
- 3.3.31.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda,

domanda soddisfatta.

- 3.3.31.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.

#### **4. Laboratori di sanità pubblica (LSP).**

Il LSP è la struttura tecnico-scientifica laboratoristica per la prevenzione e rappresenta uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle attività di istituto, specie per quanto riguarda le seguenti materie:

- profilassi delle malattie infettive;
- controlli delle acque per il consumo umano;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- igiene industriale;
- igiene degli ambienti confinati;
- controlli ai fini della balneazione;
- controlli sui cosmetici;
- controlli su farmaci e stupefacenti;
- controlli su radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

I soggetti istituzionali afferenti ai LSP sono: le aree e i rispettivi servizi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale, gli enti locali e quando istituita l'ARPA.

Si possono ipotizzare tre tipologie di prestazioni erogabili dai LSP:

- prestazioni routinarie di base, che di norma non possono essere svolte in altri laboratori: sono quelle che, pur complesse, sono caratterizzate da una completa standardizzazione e da una sostanziale ripetitività su base programmatica;
- prestazioni di tipo consulenziale semplice: la consulenza è rivolta agli enti istituzionalmente afferenti al LSP (Aziende sanitarie, enti locali, ARPA, ecc.);
- prestazioni di particolare complessità: costituiscono le attività su progetto.

L'erogazione delle prestazioni dovrebbe avvenire su programmazione annuale effettuata in sede di coordinamento con le utenze principali, con l'approvazione di un piano di lavoro annuale o pluriennale, salvo emergenze, che contiene l'individuazione di obiettivi di lavoro e delle modalità di verifica del loro raggiungimento.

Le analisi svolte dai LSP avranno, in via esclusiva, una precisa valenza giuridica in base all'ordinamento vigente e nella prospettiva dell'accreditamento, specie per il controllo ufficiale degli alimenti; in questo campo in particolare i LSP dovranno essere certificati dall'Istituto superiore di sanità. Nella prospettiva di breve e medio termine i LSP possono avere un ruolo determinante ai fini dello sviluppo socio-economico della nostra Regione, in quanto, se accreditati, possono concorrere a rilasciare certificati di qualità e di sicurezza dei prodotti, condizione indispensabile per la commercializzazione degli stessi sia nella U.E. che nei



Paesi terzi.

Oltre all'attività per l'utenza istituzionale, quindi, i LSP contribuiranno a produrre risorse economico-finanziarie a favore dell'Azienda unità sanitaria locale. In prospettiva potrebbero essere previste strutture di riferimento rispetto ad alcune tematiche: microcontaminanti, tossicologia, doping, malattie a trasmissione sessuale, virologia, micologia, ecc.

I rapporti con l'istituenda ARPA dovranno essere regolati da apposite convenzioni previste dalla Regione.

### **Organigramma dipartimento di prevenzione.**

- 1) Area di igiene e sanità pubblica
  - servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;
  - servizio igiene ambienti di vita;
  - servizio igiene degli alimenti e della nutrizione;
- 2) Area di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  - servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - servizio impiantistica ed antinfortunistica;
- 3) Area di sanità pubblica veterinaria
  - servizio di sanità animale;
  - servizio di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di esclusiva origine animale e loro derivati;
  - servizio degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;  
Servizi interareali
  - servizio di laboratorio medico di sanità pubblica;
  - servizio di laboratorio chimico-fisico di sanità pubblica.

### **Appendice normativa vigente o di riferimento.**

Elenco della normativa nazionale e della Regione siciliana vigente (o di riferimento per le bozze di piani sanitari) che prevede una distinta e separata articolazione organizzativa tra le unità operative di igiene pubblica e quelle di ogni altra struttura organizzativa dell'ASL che opera nel campo della diagnosi e cura e/o dell'assistenza sanitaria:

- 1) Decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 (art. 7);
- 2) Linee guida per il settore igiene pubblica emanate con circolare 20 maggio 1996, n. 875 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 dell'8 giugno 1996; si veda in particolare a pag. 28 "organizzazione ed attività dei distretti del settore igiene pubblica");
- 3) Piano sanitario nazionale 1994-1996 (pagg. 23-25, 31-33 e 69);
- 4) Piano sanitario nazionale 1998-2000 del gennaio 1998 (pagg. 65-67);
- 5) Piano sanitario regionale della Sicilia in *Gazzetta Ufficiale* della Regione

siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000;

- 6) Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
- 7) Legge delega n. 419 del 30 novembre 1998 di riforma del decreto legislativo n. 502/92 (art. 2 comma 1, lettera r).

Elenco della normativa regionale vigente in altre regioni che prevede una distinta e separata articolazione organizzativa tra le unità operative di igiene pubblica e quelle di ogni altra struttura organizzativa dell'Azienda sanitaria locale che opera nel campo della diagnosi e cura e/o dell'assistenza sanitaria (elenco provvisorio):

- 1) Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 della regione Piemonte (artt. 23 e 24);
- 2) legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 della regione Lombardia (artt. 8 e 9);
- 3) legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 della regione Veneto (artt. 22 e 23);
- 4) legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 della regione Friuli Venezia Giulia (artt. 21 e 22);
- 5) legge regionale 8 settembre 1994, n. 42 della regione Liguria (artt. 19 e 25);
- 6) legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1 della regione Toscana (artt. 9 e 15);
- 7) legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 della regione Emilia-Romagna (artt. 6 e 9);
- 8) legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 della regione Umbria (artt. 16 e 19);
- 9) legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 della regione Marche (artt. 5, 20, 21 e 24);
- 10) legge regionale 21 febbraio 1997, n. 2 della regione Molise (artt. 4, 5, 6 e 9);
- 11) legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 della regione Campania (artt. 6, 8, 10 e 12);
- 12) legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 della regione Puglia (artt. 24 e 26);
- 13) legge regionale 10 giugno 1996, n. 27 della regione Basilicata (artt. 23, 24, 28 e 29);
- 14) legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 della regione Calabria (artt. 3 e 14);
- 15) Linee guida della regione Emilia Romagna "Dipartimento di sanità pubblica". Deliberazione n. 322 dell'1 marzo 2000;
- 16) Piano sanitario regionale Emilia-Romagna 1999-2001;
- 17) Linee guida per l'organizzazione del Dipartimento di prevenzione nelle Aziende sanitarie locali. Unità organizzativa di prevenzione regione Lombardia 27 luglio 2000.



**Ministero degli interni**  
**Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, artt. 104 - 110**

**Norme di sicurezza per la costruzione,  
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi  
e altri locali di spettacolo in genere.**

Modificata ed integrata ai sensi delle:

- Circolare 24 gennaio 1963, n. 12;
- Circolare 1 marzo 1963, n. 28;
- Circolare 29 luglio 1971, n. 72.

**Titolo I**

*Norme di procedura - Vigilanza.*

**Capo I**

*Procedure per la costruzione o modificazione  
dei locali di pubblico spettacolo.*

**Art. 1**

1. Chi intende costruire un locale qualsiasi deve presentare alla prefettura, unitamente alla domanda di autorizzazione, il relativo progetto corredato da:
  - 1) una planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazioni esatte relative alla altimetria ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di metri 100 dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
  - 2) piante in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.;
  - 3) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
  - 4) documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti al locale e destinate allo sfollamento dello stesso il proprietario del locale stesso abbia diritto di servitù attiva; ove tale servitù venisse a mancare, la licenza di esercizio dovrà considerarsi sospesa fino a nuovo accertamento inteso a stabilire se eventuali modifiche possano rendere il locale idoneo all'esercizio;
  - 5) documento comprovante o la proprietà dell'area da parte del richiedente,

ove si tratti di nuova costruzione o, nel caso di domande presentate da proprietari di immobili, la proprietà dell'immobile ove si tratti di locale già esistente;

- 6) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore nel caso di domande presentate da persone non proprietarie dell'immobile;
- 7) una carta topografica del comune e frazioni con la indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della ubicazione dei vicini locali eventualmente esistenti;
- 8) certificato del comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
- 9) documento di approvazione del progetto da parte del comune.

2. I documenti di cui innanzi dovranno essere firmati dal richiedente e quelli di cui ai numeri 2, 3 e 7 anche dai progettisti che dovranno risultare regolarmente iscritti agli albi professionali.

**Art. 2**

1. La prefettura, prima di trasmettere alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, le domande di cui sopra a norma dell'art. 143 del regolamento sulla legge di P.S. sottoporrà il progetto all'esame della commissione provinciale di vigilanza prevista dall'art. 80 del testo unico della legge di P.S., la quale redigerà apposito verbale con motivato parere circa l'idoneità del locale all'uso per il quale viene richiesta la licenza. Il verbale di cui innanzi dovrà essere allegato ai documenti presentati dall'interessato.

**Art. 3**

1. La prefettura, nel trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, le domande accompagnate dai documenti di cui sopra dovrà fornire i seguenti dati:
  - a) dichiarazione di convalida del certificato del comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
  - b) numero dei teatri e cinema esistenti nel centro e nelle frazioni con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) e i permanenti o saltuari (se con attività a carattere continuativo o saltuario, uno o più giorni alla settimana), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia già stato concesso o meno il nulla osta della presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Nel caso in cui trattisi di località sprovviste di sale teatrali o cinematografiche, la prefettura dovrà farne esplicita menzione.

**Art. 4**





1. Per i cinema con apparecchi per la proiezione di pellicole a formato ridotto le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti negli articoli precedenti, di cui saranno osservate tutte le norme ad eccezione di quanto stabilito dal decreto legge 3 giugno 1948, n. 534.

### **Art. 5**

1. Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato, soltanto per proiezione con apparecchi funzionanti con pellicole di sicurezza, direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Quando le proiezioni abbiano luogo in locali chiusi, le richieste di autorizzazione debbono essere presentate alla prefettura accompagnate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica.
3. Quando le proiezioni abbiano luogo all'aperto, si dovranno precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni: in tal caso non è necessario presentare le piante delle arene.
4. Sulla domanda di autorizzazione, il prefetto deciderà sentita la commissione provinciale di vigilanza o la commissione prevista nell'art. 3 del decreto legge 3 giugno 1948, n. 534.

### **Art. 6**

1. Dell'avvenuta concessione del nulla osta da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri la prefettura provvederà entro quindici giorni a dare la comunicazione agli interessati, invitandoli a fornire ad integrazione di quanto già presentato i seguenti particolari in triplice copia:
  - a) calcoli di stabilità prescritti dalle vigenti disposizioni con speciale riguardo a quelle sugli agglomeranti idraulici e cementizi;
  - b) schema degli impianti elettrici;
  - c) progetto particolareggiato del sipario di sicurezza;
  - d) schemi e descrizioni degli impianti antincendi;
  - e) progetto particolareggiato dell'impianto di condizionamento dell'aria e dell'aerazione e di quello di riscaldamento.

### **Art. 7**

1. Dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente, la commissione provinciale di vigilanza procederà all'esame ed alla approvazione definitiva del progetto, curandone altresì il controllo dell'esecuzione.
2. Durante la costruzione del locale, la commissione di vigilanza deve eseguire almeno due verifiche; la prima appena ultimata la costruzione al rustico, la seconda, per il controllo definitivo, prima della apertura dell'esercizio.
3. Delle due verifiche, di cui al precedente comma, verranno redatti distinti verbali di cui sarà inviata copia all'interessato.

### **Art. 8**

1. La concessione del nulla osta dei locali al chiuso viene subordinata, sotto pena di decadenza, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ottenuto nulla osta e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.
2. Le prefetture dovranno segnalare, nel più breve termine di tempo possibile, il caso in cui, avvenuta la concessione del nulla osta non si sia provveduto da parte del richiedente alla osservanza delle norme predette.
3. Gli interessati, prima della scadenza del termine, potranno richiedere una proroga massima di tre mesi per l'inizio dei lavori mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi nei termini prescritti per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
4. Per le arene estive, invece, il nulla osta è subordinato alla condizione che l'agibilità abbia inizio nella stagione stessa.
5. Per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse proroghe sempre che siano giustificate da documentate necessità tecniche o da cause di forza maggiore.
6. Tutte le proroghe sopra previste, per i casi in cui i lavori non siano stati iniziati e portati a termine nei termini sopra fissati, sono concesse direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della commissione istituita per il rilascio dei nulla osta.

### **Art. 9**

1. Ultimata la costruzione del locale l'esercente è tenuto a presentare alla prefettura domanda di visita di costatazione.
2. Il prefetto a seguito della visita da parte della commissione provinciale di vigilanza che costaterà con apposito verbale la rispondenza dei lavori eseguiti con quelli progettati, decide sulla domanda di autorizzazione, a norma dell'art. 143 del regolamento del testo unico della legge di P.S.

### **Art. 10**

1. Sugli ampliamenti delle sale cinematografiche che non comportano aumento di posti decide il prefetto sentita la commissione provinciale di vigilanza.
2. Per i cinema che nel periodo estivo vengano trasferiti all'aperto, sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti, l'autorizzazione al trasferimento sarà concessa direttamente dalla competente prefettura.
3. Per l'agibilità delle arene annesse a cinema al chiuso e sempre che esse funzionino nel periodo di chiusura del cinema permanente, varrà la stessa autorizzazione concessa per il cinema permanente. Pertanto, all'atto dell'apertura o riattivazione dell'arena annessa, il titolare della licenza del cinema al chiuso non è tenuto a corrispondere una nuova tassa di concessione governativa.
4. La riapertura delle arene cinematografiche che abbiano già esercitato nella precedente stagione è autorizzata direttamente dalla prefettura, sentita la



commissione provinciale di vigilanza.

5. Il periodo normale di agibilità delle arene estive si intende quello corrente tra il 10 giugno ed il 15 ottobre.

### **Art. 11**

1. Per i cinema parrocchiali i nulla osta e le relative licenze di esercizio debbono essere intestate al parroco, o vice parroco, o comunque ad un religioso e non possono essere trasferite ad un laico.
2. La direzione della sala non può essere affidata che ad enti o persone dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.
3. Le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i films ammessi dall'organizzazione a ciò preposta dall'autorità ecclesiastica.

## **Capo II**

### *Commissione di vigilanza.*

### **Art. 12**

1. La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è quella prevista dall'art. 80 del testo unico della legge di P.S. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 141 del regolamento per l'applicazione della legge di P.S. approvato con decreto 6 giugno 1940, n. 635.
2. La commissione di vigilanza potrà delegare alcuni suoi membri ad eseguire verifiche; fra essi dovrà essere sempre compreso il comandante del corpo dei vigili del fuoco.

### **Art. 13**

1. Le verifiche della commissione di vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno ritenute necessarie e comunque nei seguenti casi:
  - 1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di una certa entità;
  - 2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento del genere di spettacolo tenuti nel locale;
  - 3) in occasione di incendi, o quando si verificchino altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.

### **Art. 14**

1. La visita della commissione di vigilanza deve essere chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interesse, all'autorità prefettizia.

## **Titolo II**

### *Disposizioni preliminari.*

### **Art. 15**

1. Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui

hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere o entità. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici in genere, nonché, quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di igiene sono applicabili se e in quanto non contrastanti con le presenti.

2. Le norme stesse si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento quanto a quelli in cui è ammesso ad invito.

### **Art. 16**

#### *Definizione di locale.*

1. Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonch, i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.

### **Art. 17**

#### *Classificazione dei locali.*

1. Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2. Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3. Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4. Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonch, altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
5. Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
6. Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
7. Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
8. Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

## **Titolo III**

### *Norme generali per la costruzione dei locali.*

## **Capo I**



## *Isolamento.*

### **Art. 18**

#### *Isolamento dell'edificio.*

1. I locali devono essere isolati da altri edifici, mediante interposizione di strade o piazze pubbliche, o, eccezionalmente, anche di ampi cortili a cielo scoperto o vie private, per non meno di metà del perimetro totale per i teatri con oltre 1.000 posti e di un terzo del perimetro totale per i teatri sino a 1.000 posti e per i locali di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 25.
2. Per i rimanenti locali l'isolamento sarà stabilito dalla commissione provinciale di vigilanza.
3. Avendo particolare riguardo alla capienza del locale, alla intensità del traffico nella zona, all'altezza degli edifici antistanti, la commissione provinciale di vigilanza stabilirà le distanze minime ammesse tra questi edifici e i lati del locale.
4. Le strade, le piazze o cortili predetti devono consentire il libero accesso ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco per le relative operazioni di intervento.

### **Art. 19**

#### *Requisiti dell'area.*

1. L'area per la costruzione di un locale deve essere scelta, oltre che tenendo conto del necessario isolamento, anche in vista della necessità di realizzare la simmetria della pianta e la distribuzione delle uscite per il pubblico, come è prescritto dall'art. 35.

### **Art. 20**

1. I teatri della capacità di oltre 2.000 spettatori non potranno essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi.
2. I teatri di capacità inferiore ai 2.000 spettatori e tutti gli altri locali di qualsiasi capacità possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi purchè non vi siano parti ad uso promiscuo e a condizione che nello stesso edificio non esistano magazzini, laboratori, officine, autorimesse, ecc., ovvero si manipolino o siano presenti materie infiammabili od esplosive.
3. In uno stesso edificio potranno sussistere più locali dislocati anche a piani diversi.
4. Ognuno di tali locali dovrà avere però propri ingressi ed uscite indipendenti, opportunamente ubicati e sufficienti a consentire un rapido sfollamento degli spettatori.

### **Art. 21**

1. I cortili o le vie private di cui all'art. 18 dovranno avere superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, un adeguato numero di spettacoli defluenti dal locale. Comunque il percorso

per raggiungere attraverso tali cortili o vie private la pubblica via o piazza deve essere il più breve possibile e mantenuto sempre libero.

### **Art. 22**

1. Le strutture (muri, solai, ecc.) di separazione dei locali da altri edifici o ambienti, devono essere a tagliafuoco. I muri dovranno avere spessore nudo da intonaco, non inferiore a cm 50 se in pietrame, a cm 40 se in mattoni pieni o a cm 20 se in calcestruzzo armato, ovvero anche in spessori minori purchè costituiti da speciali materiali che garantiscano una pari resistenza al fuoco. Dette strutture dovranno estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti circostanti, per almeno 1 metro, con sommità a passerella e parapetto resistente al fuoco per l'accesso e le operazioni dei vigili del fuoco.
2. I solai e le altre strutture separatrici dovranno avere resistenza al fuoco non minore di quella sopra prescritta per i muri.

### **Art. 23**

#### *Isolamento della scena.*

1. Nei teatri della capacità di oltre 1.000 spettatori, il perimetro esterno dell'edificio contenente la scena deve essere isolato per una frazione non inferiore al 50 per cento.
2. Per i teatri di capacità inferiore a 1.000 spettatori e per tutti gli altri locali muniti di palcoscenico dovrà aversi l'isolamento dell'edificio contenente la scena per non meno di un terzo del perimetro predetto.
3. Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero, di cui al precedente alinea, saranno stabilite dalla commissione provinciale di vigilanza avendo riguardo che, oltre che alle circostanze di cui al secondo e terzo alinea dell'art. 18, anche alla complessità e pericolosità della scena.

### **Art. 24**

#### *Abitazioni ed esercizi ammessi entro il locale.*

1. Nel locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed amministrazione, nonché, l'abitazione del custode.
2. Quest'ultima dovrà avere ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale con strutture resistenti al fuoco. Può esservi consentita una unica porta di comunicazione con il resto del locale, purchè tale porta sia resistente al fuoco e a chiusura automatica.
3. Nel locale sono ammessi esercizi di bar, caffè, ecc., destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; qualora questi esercizi non fossero destinati esclusivamente al servizio del locale, essi dovranno avere uscita diretta sulla pubblica via o piazza, da non computarsi con quella destinata allo sgombero degli spettatori.
4. L'ampiezza e l'ubicazione di detta comunicazione verrà stabilita a giudizio



della commissione provinciale di vigilanza.

## **Capo II**

*Materiali e strutture.*

### **Artt. 25 - 26 - 27**

(omissis) (\*)

(\*) *Articoli abrogati dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 luglio 1983.*

### **Art. 28**

*Collaudo delle strutture.*

1. Per le prove dei conglomerati cementizi armati, si osserveranno le disposizioni di legge in vigore.
2. Copia dei relativi verbali dovrà essere trasmessa alla commissione provinciale di vigilanza.
3. Il sovraccarico al quale dovranno essere calcolati i solai di tutti i locali ed ambienti destinati al passaggio del pubblico o a magazzini non sarà inferiore a Kg 600 (seicento) per metro quadrato.

### **Art. 29**

*Finestre.*

1. Le aperture delle finestre non debbono avere inferriate n, chiusure fisse salvo casi eccezionali e previa autorizzazione della commissione provinciale di vigilanza.

## **Capo III**

*Separazione tra sala e scena.*

### **Art. 30**

*Ambienti necessari alla scena  
ed alla sala e loro separazioni.*

1. Il progetto di un locale deve prevedere tutti gli ambienti necessari al suo regolare funzionamento, in relazione alla sua importanza, nonché, al genere di spettacolo cui esso è destinato.
2. Nei teatri in genere la parte di edificio comprendente la sala e servizi relativi, deve essere completamente separata da quella comprendente la scena ed i relativi servizi.
3. La separazione tra le predette due parti deve essere realizzata mediante muro tagliafuoco che, partendo dalle fondazioni salga ininterrottamente fino a 1 metro sopra la copertura più elevata.
4. L'unica apertura ammessa nel muro tagliafuoco di separazione tra sala e scena è il boccascena.
5. Può essere ammesso anche qualche passaggio di servizio purchè realizzato

attraverso ambiente intermedio (chiusura di sicurezza) mediante due porte convenientemente distanziate tra loro. Tale ambiente intermedio deve avere strutture verticali e orizzontali resistenti al fuoco e le porte anch'esse resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

### **Art. 31**

*Sipario di sicurezza.*

1. Nei teatri con capacità di 1.000 spettatori ed oltre, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
2. Nei teatri con capacità inferiore ai 1.000 spettatori e negli altri locali muniti di palcoscenico, la commissione provinciale di vigilanza stabilirà di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena debba essere munito del sipario di sicurezza.
3. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali adibiti normalmente a spettacoli cinematografici con capacità, anche superiore a 1.000 spettatori nei quali, saltuariamente, vengono effettuate rappresentazioni teatrali o di arte varia, sempre che il palcoscenico, definito a norma dell'art. 61, secondo comma, abbia dimensioni inferiori a 120 metri quadri.

## **Titolo IV**

*Disposizioni particolari per la sala.*

### **Capo I**

*Platea.*

### **Art. 32**

*Livello della platea.*

1. La platea dei locali di cui al numero 3 dell'art. 17, deve, di regola, essere al livello del piano stradale di spazi liberi adiacenti.
2. Qualora speciali condizioni altimetriche delle strade e spazi liberi adiacenti lo esigessero, potrà essere ammessa parziale deroga alle norme dell'alinea precedente.
3. Per i "locali" di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 17, è ammessa l'ubicazione del pavimento della platea o sala all'altezza dei piani superiori al livello stradale, semprechè quando trattasi di locali di cui al numero 4 dell'art. 17 non sussista palcoscenico.

### **Art. 33**

*Locali sotto il livello stradale.*

1. Solo eccezionalmente per "locali" capaci di non oltre 800 spettatori, è ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale purchè:
  - 1) l'isolamento dell'edificio contenente la scena (art. 18) sia ottenuto





- mediante corte ribassata fino al livello del pavimento del palcoscenico e raccordata a strada pubblica mediante almeno una rampa a dolce pendio;
- 2) il boccascena abbia sipario metallico di sicurezza;
  - 3) il piano di platea non sia ad un dislivello superiore a m 7,50 rispetto al piano di strada;
  - 4) la larghezza dei corridoi di disimpegno fra i posti a sedere, delle porte e dei corridoi che conducono all'esterno, nonché, delle scale, sia quella contemplata all'art. 35;
  - 5) sia previsto il condizionamento dell'aria dei locali cui può accedere il pubblico.

### **Art. 34**

#### *Distribuzione dei posti a sedere.*

1. I posti a sedere debbono essere distribuiti in gruppi di non più di dieci file.
2. Uno o più gruppi di file nel senso longitudinale della sala costituiscono un settore.
3. I gruppi di ciascun settore saranno nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali.
4. Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza alle porte di uscita situate nelle pareti laterali.
5. Fra i posti a sedere e le pareti della sala dovrà essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a m 1,20. Della stessa larghezza minima dovranno essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali.
6. Per i locali con meno di 150 posti la commissione provinciale di vigilanza stabilirà di volta in volta la larghezza da dare alle corsie che, in ogni modo, non dovrà essere inferiore a m 0,80.
7. Il numero dei posti di ciascuna fila di ogni settore non potrà essere maggiore di sedici.
8. Tutti i passaggi devono essere ininterrotti. È consentita soltanto l'interruzione per separazione di posti di categorie diverse a condizione che essa sia realizzata a mezzo di cordoni o di altro mezzo analogo prescritto dalla commissione provinciale di vigilanza.
9. Nei circhi equestri la prima fila di posti dovrà distare di almeno un metro dalla periferia esterna della pista.

### **Art. 35**

#### *Larghezza delle uscite.*

1. Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno, e quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:
  - 1) in ragione di m 1,20 per ogni 100 spettatori che devono transitarvi quando essi provengono da locali la cui platea è a piano di strada;
  - 2) in ragione di m 1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene

percorrendo scale in salita per locali la cui platea si trovi fino a quota di meno m 7,50;

- 3) in ragione di m 1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene percorrendo scale di discesa in locali il cui piano di platea sia fino a m 7,50 sul livello del piano stradale;
  - 4) in ragione di m 1,20 per ogni 65 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti dai locali con platea a quota compresa tra m 7,50 e m 14 sul livello stradale;
  - 5) in ragione di m 1,20 per ogni 50 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da locali con quota compresa fra m 14 e m 18 sul livello stradale;
  - 6) in ragione di m 1,20 ogni 40 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da quote superiori a m 18 sul livello stradale.
2. Le uscite dalla sala devono, di norma, essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale del locale stesso. Qualora risulti impossibile per le caratteristiche del locale, dovrà provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto almeno un metro di passaggio per ogni 100 spettatori. Saranno però sempre rispettate le dimensioni minime di cui all'art. 34.
  3. Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno debbono avere per quanto possibile larghezza multipla di m 0,60. In ogni caso non minore di m 1,20.

### **Art. 36**

#### *Gradini nei passaggi.*

1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via di eccezione venissero concessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante leggere rampe, dovranno applicarsi le norme previste per le scale.
2. Ogni gradino dovrà essere illuminato con apposite luci da collocarsi ai lati o comunque in modo che ogni gradino sia visto tanto da chi sale quanto da chi scende.

### **Art. 37**

#### *Pendenza dei corridoi o passaggi.*

1. Eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di 1/20.
2. Quando il pavimento inclinato finisce su una scala, la pendenza deve cessare almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza di questa.

### **Art. 38**



### *Superfici levigate.*

1. I pavimenti in genere, e i gradini in particolare non debbono avere superfici eccessivamente levigate.
2. Eventuali gradini esposti alle intemperie debbono essere protetti dalla neve e dalle formazioni di ghiaccio.

## **Capo II**

### *Ordini di gallerie.*

#### **Art. 39**

##### *Distribuzione dei posti negli ordini.*

1. Per quanto riguarda la distribuzione dei posti a sedere, le dimensioni e la distribuzione dei passaggi longitudinali e trasversali per i vari ordini di gallerie, valgono le disposizioni stabilite per la platea, i corridoi trasversali però debbono essere previsti al massimo per ogni otto file di posti.

#### **Art. 40**

##### *Ordini di palchi.*

1. Sono ammessi non più di sei ordini di palchi. Soluzioni diverse dovranno essere approvate caso per caso dalla commissione provinciale di vigilanza.

## **Capo III**

### *Sistemazione dei posti per gli spettacoli.*

#### **Art. 41**

##### *Sedili permessi.*

1. Tutti i posti a sedere debbono essere numerati. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno di m 0,75 se in piano, di m 0,82 se su gradini. La larghezza di ciascun posto dovrà essere almeno di m 0,50.
2. Le sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico o per gravità.
3. Sono ammessi i sedili mobili solo nei palchi.

#### **Art. 42**

##### *Uso di sedie o panche.*

1. Qualora in locali non provvisti di installazione permanente di posti a sedere come stabilito nell'art. 41, venisse concesso da parte delle autorità l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto con liste trasversali.
2. Potrà essere approvato dalla commissione provinciale di vigilanza altro equivalente modo di fissaggio delle sedie.

3. Nei locali di cui sopra è ammesso anche l'uso delle panche.
4. La distanza tra file di sedie o di panche resta quella prescritta nel precedente articolo.
5. Usandosi sedie, panche o in genere sedili senza braccioli, la larghezza di ciascun posto prescritta dall'articolo precedente è ridotta a m 0,45.
6. Comunque le sistemazioni previste al presente articolo non sono ammesse per locali di oltre 300 spettatori esclusi i locali di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 17.

#### **Art. 43**

##### *Divieti per i sedili.*

1. È vietato collocare sedili mobili nei passaggi che conducono ai posti a sedere.
2. È consentito l'uso da parte del pubblico di sedili ribaltabili aggettanti sui passaggi (strapuntini), purché computati nel numero dei posti e la luce netta dei corridoi resti di m 1,20 a strapuntino abbassato.
3. I sedili destinati agli inservienti nei corridoi dovranno rialzarsi automaticamente, disponendosi verticalmente in apposito alloggio.
4. Accessori, eventualmente applicati allo schienale dei sedili, non dovranno sporgere dalla superficie esterna dello stesso in modo da diminuire la luce libera di passaggio prescritta: ciò nemmeno temporaneamente.

#### **Art. 44**

##### *Posti in piedi.*

1. Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.
2. La commissione di vigilanza può concedere posti in piedi purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) che i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
  - 2) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di uscita;
  - 3) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in relazione alle aree stabilite al precedente comma in ragione di quattro spettatori per metro quadro.

#### **Art. 45**

##### *Aree per posti in piedi.*

1. Le aree previste nel precedente articolo per i posti in piedi possono essere disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere lasciando sempre libere le aperture di entrata e di uscita.
2. Il numero dei posti assegnati per ciascuna area deve essere indicato con cartelle affisse in prossimità dell'area stessa ed in posizione approvata dalla commissione provinciale di vigilanza.

## **Capo IV**



## *Controllo all'ingresso - guardaroba.*

### **Art. 46**

#### *Barriere o cordoni per avviare il pubblico.*

1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.
2. Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico dovranno potersi spostare senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.
3. È preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.
4. Le barriere o cordoni dovranno essere aperti o rimossi non appena cessata la necessità del loro uso e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

### **Art. 47**

#### *Guardaroba.*

1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali.
2. La sua disposizione deve essere particolarmente curata in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.
3. La commissione di vigilanza potrà concedere deroga in relazione all'importanza del locale ed al tipo dello spettacolo.
4. Tale concessione dovrà essere inserita nel verbale di visita.

## **Capo V**

### *Scale.*

### **Art. 48**

#### *Costruzione.*

1. Le scale devono avere strutture portanti in cemento od altre di equivalente resistenza al fuoco, il marmo e le pietre usate per i gradini debbono avere solo funzione di rivestimento.
2. Le scale debbono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato afflusso del pubblico anche se provocato da panico; avere soffitto in cemento armato o in altra struttura resistente al fuoco.

### **Art. 49**

#### *Illuminazione e aerazione.*

1. Le scale debbono essere convenientemente illuminate e aerate.

### **Art. 50**

## *Distribuzione.*

1. Le scale debbono essere di norma distribuite simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del locale.
2. Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale esclusivamente ad esso destinate una per ciascun lato.
3. Nei locali provvisti di una o più gallerie o ordini di palchi l'ampiezza delle uscite dal piano di platea verso l'esterno deve essere commisurata per dimensioni e disposizione al numero totale dei posti del locale nonché, alla quota della platea stessa, secondo le norme contenute nell'art. 35.
4. L'ampiezza delle scale a servizio degli eventuali ordini di galleria o palchi, deve essere commisurata al numero di posti dei singoli ordini e alla quota delle uscite delle gallerie o palchi rispetto al piano di platea. Dette scale sboccheranno in altri corridoi o disimpegni opportunamente dimensionati che conducano alle uscite verso la strada.
5. Può essere ammesso che la scala conduca al piano terreno sulla strada o su un atrio, qualora in esso esistano passaggi ed uscite verso l'esterno, esclusivamente riservato al servizio della scala e di larghezza corrispondente.

### **Art. 51**

#### *Gradini, rampe, pianerottoli.*

1. I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a cm 30 ed alzata non superiore a cm 17.
2. Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici.
3. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.
4. Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.
5. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di m 2 dal pavimento.
6. Tutte le scale saranno munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre cm 8.
7. Le estremità di tali corrimano dovranno rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.
8. È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla somma di quelle.
9. Per scale di larghezza superiore a m 3 la commissione provinciale di vigilanza potrà prescrivere il corrimano centrale.

### **Art. 52**

#### *Scale esterne per servizio dei vigili del fuoco.*

1. A giudizio della commissione provinciale di vigilanza e per locali di particolare importanza, potrà essere richiesto che sulle parti esterne



dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale metalliche fisse esterne che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato ed al tetto.

2. Tali scale potranno avere inizio all'altezza da 4 a 5 metri dal suolo e finiranno sul tetto con corrimano superanti il tetto stesso, seguendone il pendio fino al colmo.

## **Capo VI**

### *Uscite - corridoi.*

#### **Art. 53**

##### *Disposizioni per le uscite.*

1. Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purchè dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno (1).
2. I passaggi attraversanti caffè, bar, ed altri servizi non saranno calcolati. La misurazione della larghezza delle porte e dei passaggi sarà fatta nel punto dove la luce è minore. In nessun caso un locale potrà avere meno di tre uscite all'esterno.

(1) *Comma così sostituito dal punto B) della circolare 16 giugno 1980, n. 13473.*

#### **Art. 54**

##### *Tipi di porte ammessi.*

1. Unico tipo di porta ammesso è quella a due battenti rigidi apribili verso l'esterno, o, per la sala, verso gli eventuali corridoi, atri o scale.
2. I battenti delle porte sugli stipiti non debbono essere inferiori a cm 2.
3. Le porte d'ingresso debbono poter servire anche per l'uscita del pubblico; pertanto saranno del tipo a ventola, i cui battenti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura in direzione della uscita verso l'esterno.

#### **Art. 55**

##### *Ingombro dei serramenti.*

1. I battenti delle porte non debbono ostruire, quando aperti, passaggi o corridoi.
2. Quando i battenti sono completamente aperti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura.
3. Le porte che danno sulle scale non debbono mai aprirsi direttamente su una rampa ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti.

#### **Art. 56**

##### *Disposizioni sulla chiusura delle porte.*

1. I serramenti e le porte di uscita debbono avere un sistema di chiusura a barre di comando o altro sistema equivalente da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza. Questi devono comunque consentire che la pressione esercitata dal pubblico sulla sbarra o su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento.
2. Le barre di comando debbono essere applicate orizzontalmente a m 0,90 dal suolo a ciascuno dei due battenti delle porte.
3. Le porte destinate esclusivamente a uscite di sicurezza debbono portare ben visibile, in caratteri di appropriata dimensione, la dicitura "Uscita di sicurezza" - "Apertura a spinta".

#### **Art. 57**

##### *Costruzione dei serramenti.*

1. Le porte devono essere di costruzione robusta, senza applicazione di vetri, a meno che si tratti di vetri infrangibili o che non possano produrre, rompendosi, frammenti pericolosi. Tale applicazione va comunque limitata alla metà superiore della porta.
2. Le porte costruite interamente in vetro infrangibile sono consentite soltanto come porte d'ingresso dalla strada al locale, quando particolari esigenze di ordine estetico lo richiedano.

#### **Art. 58**

##### *Ostacoli alla apertura delle porte e loro visibilità.*

1. È vietata la immobilizzazione delle porte anche mediante una semplice legatura con cordicella. Superiormente a tutte le porte di uscita verrà applicata una scritta luminosa con la dizione "Uscita" posta in chiara evidenza e opportunamente dimensionata, a non meno di 2 metri dal suolo.

#### **Art. 59**

##### *Disponibilità delle uscite.*

1. "Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzate dal pubblico". (2)  
(2) *Così sostituito dalla circolare n. 72/1971.*

## **Capo VII**

### *Acustica.*

#### **Art. 60**

##### *Acustica e isolamento acustico.*

1. Le sale destinate a spettacoli, concerti e conferenze debbono essere realizzate in modo da garantire il soddisfacimento dei seguenti principali requisiti dal punto di vista acustico:
  - a) sufficiente densità dell'energia sonora in ogni punto dell'ambiente per

- garantire una buona udibilità;
- b) opportuna durata della coda sonora in relazione alla destinazione ed al volume dell'ambiente;
  - c) assenza di fenomeni di eco, distorsione e sufficiente isolamento acustico per impedire il propagarsi dei disturbi dall'esterno verso la sala e viceversa.

- 2. I materiali impiegati, al fine di assicurare le buone condizioni acustiche sopraindicate, debbono essere incombustibili.
- 3. Le caratteristiche di tali materiali, sia dal punto di vista delle proprietà acustiche che da quello della incombustibilità, devono risultare da certificato rilasciato da laboratori ufficiali dello Stato.

## **Titolo V**

### *Disposizioni particolari per la scena.*

#### **Capo I**

##### *Scena.*

#### **Art. 61**

(omissis) (3)

(3) Articolo abrogato dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 luglio 1983.

#### **Art. 62**

##### *Scena.*

- 1. Nei teatri la scena comprende:
  - a) il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
  - b) il sottopalco o i sottopalchi;
  - c) le gallerie di manovra;
  - d) i piani forati.

#### **Art. 63**

##### *Altezza della scena.*

- 1. Il piano di copertura della scena deve risultare sopraelevato rispetto al punto più alto della copertura della sala di almeno m 6 per i grandi palcoscenici e di almeno m 2 in tutti gli altri casi, in modo che le fiamme ed il fumo prodotti da un eventuale incendio nella scena stessa non vadano ad invadere la sala.

#### **Art. 64**

##### *Disposizioni per la scena.*

- 1. Nella scena propriamente detta sono vietati camerini, magazzini, ecc., e la destinazione di qualsiasi parte ad altro uso che non sia in funzione immediata della rappresentazione offerta al pubblico.

- 2. Ogni apertura nei muri perimetrali della scena deve essere munita di serramenti resistenti al fuoco e a chiusura automatica.
- 3. Aperture di dimensioni eccezionali destinate al passaggio di scene ingombranti, saranno ubicate e munite di serramenti resistenti al fuoco a giudizio della commissione provinciale di vigilanza.

#### **Art. 65**

##### *Posti di deposito di materiali sulla scena.*

- 1. Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del giorno, non possono essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

#### **Capo II**

##### *Corridoi, scale, porte, uscite verso l'esterno.*

#### **Art. 66**

##### *Corridoi di disimpegno della scena.*

- 1. Ad eccezione dei magazzini che possono comunicare direttamente con la scena essendone separati da porte resistenti al fuoco, tutti i locali della scena debbono accedere su corridoi di disimpegno situati all'intorno della scena stessa.
- 2. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non potrà essere inferiore a m 1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a m 1,20 per quelli ai piani superiori.
- 3. I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile percorso, attraverso passaggi e scale di sicurezza, della larghezza minima di m 1,20 ubicati simmetricamente ai due lati della scena.
- 4. Il numero delle scale sarà determinato in relazione alla importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza.
- 5. Le porte, i corridoi e le scale dovranno inoltre avere la larghezza libera complessiva commisurata ad almeno m 1,20 per ogni 100 persone che possono, per qualsiasi motivo, trovarsi riunite nella scena.

#### **Art. 67**

##### *Scale a prova di fumo.*

- 1. Nei teatri più importanti la commissione di vigilanza potrà richiedere che alcune scale di sicurezza siano a prova di fumo.
- 2. Le scale a prova di fumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  - 1) essere racchiuse fra muri e solai tagliafuoco;
  - 2) avere aperture lungo uno dei muri esterni (verso strada e corti) per dare accesso a ballatoi scoperti o terrazze aperte su cui sbocchino tutti i locali ai quali la scala serve;







- 3) i serramenti delle porte, che dalle scale danno sui detti ballatoi o terrazze, debbono essere del tipo resistenti al fuoco ed a chiusura automatica;
- 4) l'aerazione della scala deve essere effettuata mediante lucernario od apertura situata nella parte più elevata, entrambi muniti di serramenti facilmente manovrabili tanto per la apertura che per la chiusura con sistema da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.

### **Art. 68**

#### *Uscite ai piani di manovra.*

1. Nei teatri propriamente detti ogni ripiano della scena (gallerie di manovra, piani forati, ecc.) deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica, che diano all'esterno in modo da servire di uscita al personale di scena ed ai vigili del fuoco per l'attacco di eventuale incendio dall'esterno.

### **Art. 69**

#### *Scale e ripostigli vietati.*

1. Le scale a chiocciola sono da evitare e solo eccezionalmente possono essere autorizzate per servizi secondari.
2. Sono vietati i ripostigli sotto le scale.

### **Capo III**

#### *Sipario di sicurezza.*

### **Art. 70**

#### *Funzionamento del sipario di sicurezza.*

1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, resistente al fuoco e a tenuta di fumo, della sala dal palcoscenico.
2. Esso deve, di regola, funzionare a discesa verticale. Detto sipario deve chiudersi con velocità non minore di m 0,25 al secondo e resistere ad una pressione di almeno kg 45 per metro quadro senza che si verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro funzionamento. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

### **Art. 71**

#### *Comando del sipario di sicurezza.*

1. I comandi del sipario di sicurezza debbono essere ubicati in condizioni tali da consentirne facile e sicura manovra nonché completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di discesa.

### **Art. 72**

#### *Protezione del sipario di sicurezza.*

1. Il sipario di sicurezza sarà protetto dal lato scena con dispositivo di pioggia di raffreddamento o automatica o a comando. Detto comando sarà situato nello stesso punto del comando del sipario.
2. Tutte le decorazioni interne alla apertura del boccascena chiusa dal sipario di sicurezza, dovranno essere fatte con materiale resistente al fuoco.
3. Le norme per la costruzione e le prescrizioni relative al funzionamento del sipario metallico sono specificamente indicate nell'Allegato B.

### **Capo IV**

#### *Lucernari ed aperture per regolare il tiraggio in caso di incendio.*

### **Art. 73**

#### *Apertura e tiraggio.*

1. La copertura della scena dovrà presentare nella sua parte più alta e più lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso di incendio; tali aperture, sopraelevate sul piano del tetto dovranno essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando che automaticamente (per azione termica).

### **Art. 74**

#### *Cavedi di tiraggio.*

1. Qualora esistessero ambienti interposti fra il palcoscenico ed il resto dell'edificio, dovranno essere creati uno o più cavedi, sprovvisti di qualsiasi apertura nelle pareti, al fine di convogliare, oltre il tetto, i prodotti della combustione.
2. La sezione complessiva utile dei cavedi e quella delle aperture di sfogo in sommità dovranno essere tali da consentire un efficace tiraggio.

### **Capo V**

#### *Camerini e cameroni.*

### **Art. 75**

#### *Ubicazione.*

1. I camerini e cameroni per artisti debbono essere sistemati nell'edificio della scena, esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta.
2. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'art. 66.
3. Nessuna installazione, neppure provvisoria dei camerini e cameroni per artisti, può essere concessa nell'ambiente della scena propriamente detta, ivi compreso naturalmente il sottopalco.

## **Art. 76**

### *Aerazione.*

1. I camerini e cameroni per artisti devono essere aerati direttamente mediante finestre prospicienti all'esterno di superficie non inferiore a mq 0,80.
2. Si potranno consentire finestre che si aprano su chiostrini di ventilazione, qualora la aerazione realizzata in tal modo venga riconosciuta sufficiente.

## **Art. 77**

### *Ampiezza e servizi.*

1. I camerini devono avere di massima una superficie non inferiore a mq 4, debbono essere riscaldati razionalmente nella stagione fredda (circa 18° C) ed essere muniti ciascuno di un lavabo ad acqua corrente. I cameroni collettivi debbono avere una superficie adeguata al numero delle persone contenibili, essere muniti di un numero di lavabi ad acqua corrente proporzionato al numero delle persone cui sono destinati (di massima un lavabo ogni sei persone). Detti cameroni potranno, per il tempo strettamente necessario, essere destinati per effettuare prove a settori a condizione che esistano camerini in numero adeguato per gli artisti o le comparse impegnate nelle prove in atto.

## **Capo VI**

### *Laboratori, magazzini e impianti ausiliari.*

## **Art. 78**

### *Laboratori.*

1. I laboratori a servizio del teatro debbono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori saranno eventualmente serviti da scale o montacarichi che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.
2. Ciascun laboratorio deve essere di costruzione resistente al fuoco, avere serramenti pure resistenti al fuoco, nonché finestre di aerazione diretta verso l'esterno ed almeno una uscita su ballatoi o terrazze scoperte che conducano a scale di servizio.
3. Possono esistere comunicazioni tra laboratori ed altri locali, purchè a mezzo di porte resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

## **Art. 79**

### *Magazzini.*

1. I magazzini debbono corrispondere costruttivamente alle stesse norme dei laboratori. Può, però, essere ammessa per taluni magazzini una comunicazione diretta col palcoscenico. La apertura di comunicazione con questo deve essere munita di serramento resistente al fuoco e automatica.

2. I magazzini debbono essere normalmente chiusi e restare aperti il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

## **Art. 80**

### *Rete di sicurezza.*

1. Nella costruzione dei locali dove possano svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, debbono essere predisposti opportuni attacchi per la installazione di trapezi e simili attrezzi, nonchè per la rete di sicurezza.

## **Art. 81**

### *Scuderie.*

1. Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero di animali debbono essere assolutamente separati dalla sala.
2. Se gli animali che occorrono per le rappresentazioni permangono stabilmente nel locale, essi debbono essere tenuti in ambienti indipendenti da quelli dove si svolge lo spettacolo, con separazione munita di robuste porte.

## **Titolo VI**

### *Disposizioni particolari per le cabine cinematografiche.*

## **Capo I**

### *Costruzione.*

## **Art. 82**

### *Cabine proiezione.*

1. "La pianta della cabina di proiezione dovrà essere proporzionata al numero e all'ingombro degli apparecchi che vi saranno installati. In ogni caso dovrà essere osservato un libero passaggio di larghezza minima di m 0,80 dal lato di lavoro di ciascun proiettore, di m 0,60 posteriormente e di m 0,50 dal lato non di lavoro del proiettore.
  2. Le dimensioni delle cabine debbono essere comunque non inferiori a m 2,00 nel senso dell'asse di proiezione e di m 2,50 nel senso trasversale e m 2,20 di altezza" (\*).
- (\*) Così sostituito dalla circolare 72/1971.

## **Art. 83**

### *Strutture e accessi.*

1. "La cabina di proiezione deve essere costruita con struttura muraria. Oltre che dall'esterno, l'accesso alla cabina può avvenire anche dall'interno, in tal caso tramite disimpegno munito di porte incombustibili distanti tra loro non meno di un metro" (\*).
- (\*) Così sostituito dalla circolare 72/1971.



## **Art. 84**

### *Aerazione della cabina.*

*(abrogato)*

## **Art. 85**

### *Aperture prescritte nelle pareti della cabina.*

1. “Le feritoie di proiezione, di riflettori e di spia del palcoscenico devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali. Le cabine devono essere opportunamente aerate” (1).  
(1) *Così sostituito dalla circolare 72/1971.*

## **Capo II**

### *Impianti ed attrezzature.*

## **Art. 86**

### *Impianti elettrici.*

1. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, dovranno osservarsi le norme di cui all’Allegato A con le seguenti avvertenze:
  - a) tutti gli interruttori, valvole, resistenze, trasformatori, ecc., debbono essere protetti;
  - b) la illuminazione della cabina deve essere abbondante e dovrà ottenersi esclusivamente mediante lampade elettriche fisse; almeno una di tali lampade dovrà essere alimentata dalla rete della illuminazione di sicurezza;
  - c) il quadro per la distribuzione della corrente deve avere nel circuito dell’apparecchio per le proiezioni, un voltmetro di rete ed amperometro di alimentazione;
  - d) nei quadri di distribuzione non sono ammessi conduttori in metallo nudo a meno che non siano muniti di idonea protezione in vetro o lamiera forata, posta a conveniente distanza dai conduttori stessi.

## **Art. 87**

### *Interruttori e comandi.*

1. L’impianto elettrico della cabina nel suo complesso, escluso soltanto un circuito dell’illuminazione di sicurezza deve essere comandato da un interruttore generale posto fuori della cabina in prossimità della porta di accesso.
2. L’interruttore, facilmente visibile ed accessibile, deve essere indicato con una targa rossa portante la dicitura “Interruttore generale della cabina”.
3. Nella cabina possono essere installati soltanto quegli impianti a forte intensità di corrente che sono destinati alla proiezione, al riscaldamento, alla illuminazione ed all’aerazione della cabina.
4. Deve pure essere installato nella cabina un comando della illuminazione

generale della sala.

5. Tanto tale comando, quanto altri comandi di circuiti di illuminazione parziale, debbono essere del tipo con comando a distanza ed i circuiti comandati non debbono passare attraverso la cabina o l’anticabina per evitare interruzioni in caso d’incendio.
6. Fa eccezione il comando della illuminazione di sicurezza che deve avvenire anche direttamente dalla cabina e che deve essere collegato con relais funzionante a rottura di pellicola.

## **Art. 88**

### *Impianti elettrici.*

1. Macchine elettriche, trasformatori, convertitori, interruttori, resistenze, valvole di sicurezza, prese di corrente e simili apparecchi che nell’uso normale possono generare riscaldamenti o scintille, debbono avere installazione fissa ed essere opportunamente protetti anche dal possibile contatto con materiali infiammabili da griglie di protezione.

## **Art. 89**

1. “Nella cabina deve essere prevista idonea custodia delle pellicole” (1).  
(1) *Così sostituito dalla circolare 72/1971.*

## **Art. 90**

### *Apparecchio di proiezione.*

1. L’apparecchio di proiezione deve avere dispositivi che provvedano:
  - a) ad intercettare sicuramente il fascio luminoso diretto sulla pellicola mediante un dispositivo automatico che entri in funzione quando la velocità della pellicola scenda al disotto del limite di 12 fotogrammi al secondo;
  - b) a raffreddare il fotogramma in proiezione per rendere impossibile l’accensione della pellicola anche con un rallentamento della velocità di svolgimento, fino alla minima velocità di proiezione;
  - c) a far sì che arrestandosi la marcia, o semplicemente rallentandosi sino ad una velocità di 8 fotogrammi al secondo o rompendosi la pellicola, si produca istantaneamente lo spegnimento della sorgente luminosa del proiettore, l’arresto del motore, l’accensione della illuminazione normale e quella sussidiaria della sala e servizi;
  - d) con unico comando a mano, atto a produrre gli effetti di cui al comma c) quando il meccanismo automatico non abbia funzionato onde limitare la temperatura di regime degli organi meccanici fra i quali scorre la pellicola ad un massimo di 40° C al di sopra della temperatura ambiente.
2. I dispositivi di cui sopra debbono essere incorporati nella macchina di proiezione e collegati con essa in modo tale che non sia possibile mettere in azione il proiettore se tutti i dispositivi stessi non siano funzionanti.



### Capo III

#### *Mezzi di spegnimento incendi.*

##### **Art. 91**

#### *Piccoli mezzi di spegnimento.*

1. Nella cabina deve essere tenuto un estintore a secco o a CO2 ed uno idrico ed inoltre una coperta di amianto di mq 2 con il lato minore di m 1,40.
2. Tale materiale deve essere tenuto in vista ed a portata di mano dell'operatore.

##### **Art. 92**

#### *Manovra di incendio.*

(omissis)

### Capo IV

#### *Disposizioni per i locali in cui si proiettano soltanto pellicole di sicurezza.*

##### **Art. 93**

1. Non è necessaria la costruzione della cabina in quei locali nei quali vengono proiettate soltanto le "pellicole di sicurezza" e cioè quelle che a contatto con una fiamma o un corpo incandescente, bruciano lentamente senza produzione di fiamma e di apprezzabile fumo, senza che la combustione si propaghi velocemente alle parti vicine, allontanando la fiamma od il corpo incandescente la pellicola di sicurezza in brevissimo tempo si spegne.
2. L'apparecchio di proiezione di formato ridotto, nel quale debbono essere passate soltanto "Le pellicole di sicurezza", può essere collocato in un punto qualunque della sala purchè sia tenuto, a mezzo di una robusta separazione, distante almeno 2 metri dagli spettatori e dalle uscite e non ostacoli in alcun modo il rapido sffollamento della sala.
3. Piccoli mezzi di estinzione incendi (un estintore od un secchio di acqua con spugna) saranno tenuti a portata di mano, presso l'apparecchio di proiezione.

### Capo V

#### *Disposizioni per i piccoli apparecchi cinematografici automatici.*

##### **Art. 94**

1. Gli apparecchi di proiezione cinematografici funzionanti automaticamente (per esempio con l'introduzione di una moneta o di un gettone) potranno utilizzare soltanto "pellicole di sicurezza" di cortometraggio, racchiuse in carter metallico ed illuminate da una lampada ad incandescenza a debole emanazione di calore.
2. L'interno di ciascun apparecchio dovrà essere ben ventilato per evitare un aumento esagerato della temperatura, come pure l'accumularsi di gas

suscettibili d'infiammarsi.

3. Dovrà essere predisposto un dispositivo per togliere automaticamente la corrente di alimentazione della lampada elettrica nel caso di improvviso arresto nello svolgimento della pellicola.
4. Gli apparecchi dovranno essere solidamente fermati sul pavimento o al muro dell'ambiente ed in modo da non ostacolare la libera circolazione del pubblico.
5. In prossimità di ciascun apparecchio dovrà sempre trovarsi a portata di mano un secchio d'acqua.

### Titolo VII

#### *Disposizioni particolari per i locali all'aperto o per locali non costruiti per destinazione a pubblici spettacoli.*

##### **Art. 95**

#### *Locali spettacolo all'aperto.*

1. I locali di pubblico spettacolo all'aperto, di cui al comma settimo dell'art. 17, debbono rispondere, in quanto consentito dalle loro caratteristiche speciali, alle norme di sicurezza ed igieniche stabilite nel presente regolamento, salvo disposizioni particolari per essi previste in questo titolo.

##### **Art. 96**

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando la loro capienza superi i 30 mila spettatori debbono essere provvisti all'esterno di selezionatori, opportunamente ubicati, che assicurino una regolare ed ordinata affluenza del pubblico agli ingressi dei vari settori.
2. Essi debbono inoltre essere circondati da zona completamente libera, riservata esclusivamente ai pedoni, di superficie non inferiore a my 1 per spettatore.
3. All'esterno di tale zona, che deve essere servita da una adeguata rete stradale, debbono essere previsti piazzali per autoparcheggi e per sosta di mezzi di trasporto pubblici.

### INSTALLAZIONI SPORTIVE

(omissis)

*Per gli impianti sportivi valgono ora le norme del decreto ministeriale 10 settembre 1986.*

### PISCINE

##### **Art. 104**

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della





medesima.

### **Art. 105**

1. Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.
2. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m 0,80 debbono avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.
3. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50 rivestita di materiale antisdrucciolevole.

### **Art. 106**

1. Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:
  - a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;
  - b) le piattaforme di lancio, da m 5,00 e m 10,00 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m 5,00 di lunghezza e m 2,00 di larghezza con recinzione su tre lati;
  - c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma di m 5,00;
  - d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:
    - 1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua m 1,00 a m 3,00); profondità m 3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m 7,00;
    - 2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m 5,00 a m 10,00): profondità di almeno m 5,00 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m 8 e lunghezza di almeno m 18,00. Alla fine dei 18,00 metri occorre prevedere uno scivolo.

### **Art. 107**

1. La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni bagnante.
2. La superficie complessiva del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

### **Art. 108**

1. L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.

### **Art. 109**

1. Gli impianti igienici debbono comprendere almeno:

- a) due docce per ogni 40 bagnanti;
  - b) un gabinetto e due orinatoi per ogni 60 uomini;
  - c) un gabinetto per ogni 30 donne.
2. Il rapporto uomini donne si può valutare 4 a 1.

### **Art. 110**

1. "Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile". (\*)  
(\*) *Articolo così sostituito dall'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989.*

## **PISTE AUTOMOBILISTICHE**

### **Art. 111**

1. Piste ad anello chiuso in velodromi:
  - a) debbono essere adottate strutture che garantiscono sia la indeformabilità dell'anello che la resistenza alla usura del manto superficiale;
  - b) l'ingresso dall'esterno dei corridoi deve avvenire mediante un raccordo che consente l'imbocco nel senso della utilizzazione della pista stessa. Tale raccordo deve essere assolutamente inaccessibile al pubblico;
  - c) la zona interna della pista deve essere provvista di una banchina di riposo di larghezza non inferiore a m 1,00, posta allo stesso livello del terreno e realizzata con lo stesso materiale della pista;
  - d) la zona esterna deve essere delimitata da una rete metallica a protezione del pubblico;
  - e) deve essere previsto un recinto di concentramento dei corridori non in gara, lontano dalla zona di partenza.

### **Art. 112**

1. L'agibilità della pista, in relazione ai mezzi che su di essa debbono essere impiegati, deve essere concessa dalla commissione dopo l'esame dei calcoli di progetto dai quali risulti la velocità massima con fondo bagnato e asciutto, prevista per la pista stessa.

### **Art. 113**

1. Le piste in terra possono essere utilizzate solo per gare ciclistiche.

### **Art. 114**

1. Il pubblico può essere ammesso nella zona interna alla pista solo quando vi si possa accedere mediante sottopassaggio o cavalcavia. La zona ad esso riservata deve essere limitata da rete metallica e distante dal bordo della pista non meno di 10 metri.



## **Art. 115**

1. Per la loro agibilità debbono essere osservate le seguenti norme:
  - a) il fondo stradale deve essere di natura uniforme e in buone condizioni. Debbono essere evitate in modo assoluto riparazioni che per qualità di materiali impiegati o insufficienza nel periodo di costipazione non assicurino la necessaria uniforme consistenza e aderenza al fondo di corsa;
  - b) la larghezza della sede stradale, in rettilineo, deve essere non inferiore agli 8 metri;
  - c) la larghezza della sede stradale in curva deve essere possibilmente maggiore e mai minore di quella in rettilineo;
  - d) gli spigoli vivi del fabbricato situati ai margini delle curve debbono essere opportunamente ricoperti da adeguati rivestimenti, come balle di paglia e simili;
  - e) i posti di rifornimento debbono essere collocati esclusivamente lungo tratti rettilinei all'esterno e sulla destra della sede stradale;
  - f) nei punti più pericolosi del percorso debbono essere installati apparecchi telefonici e di segnalazioni che assicurino il collegamento con i posti di partenza e di direzione della corsa;
  - g) il pubblico deve essere tenuto a distanza non inferiore ai m 3,00 dalla sede stradale; esso deve essere in ogni caso escluso, mediante recinzioni non valicabili, dalle zone all'esterno delle curve.

## **IPPODROMI**

### **Art. 116**

1. La pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli debbono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, il quale non deve avervi accesso.
2. Qualora il pubblico fosse ammesso all'interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime debbono essere provviste di aperture, munite di infissi tali che non consentano il contemporaneo transito dei cavalli e degli spettatori.
3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna da porsi al centro del campo per le corse al trotto, all'esterno della pista, all'altezza del palo d'arrivo, per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore ai m 2,20.
4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per il giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.



## **FIERE, ESPOSIZIONI, PROIEZIONI DA AUTOFURGONI**

### **Art. 117**

#### *Fiere - parchi di divertimento.*

1. In occasione di impianti di fiere, parchi di divertimento e simili locali all'aperto di rilevante importanza a giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, la commissione provinciale di vigilanza dovrà assicurarsi:
  - 1) che la località prescelta per l'impianto della fiera o parco sia sufficientemente isolata, ai fini della propagazione degli incendi;
  - 2) che esistano in luogo impianti idraulici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi o, in mancanza, siano portati in luogo a cura degli esercenti idonei mezzi di estinzione;
  - 3) che la distanza tra padiglione e padiglione o fra i carriaggi di trasporto sia sufficiente per evitare che l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro. A tale scopo si curerà che i padiglioni con scarsa consistenza di materiale combustibile siano alternati con altri, sì da aumentare le distanze utili di isolamento;
  - 4) che ogni attrezzo, struttura, o meccanismo sia atto all'uso cui è destinato e che la manutenzione ne sia curata giornalmente dagli esercenti;
  - 5) che nessun pericolo possa derivare a causa del funzionamento del locale al pubblico che lo frequenta, n, a quello che abita o che passa nelle vicinanze;
  - 6) che siano eliminate cause di incendio non solo nei padiglioni, ma anche nei parchamenti di carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle varie carovane.

### **Art. 118**

#### *Proiezioni cinematografiche in fiere o esposizioni.*

1. In occasione di fiere, esposizioni e simili, potranno essere autorizzate proiezioni cinematografiche in locali, costruiti in legno o comunque, non regolamentari dal punto di vista della resistenza al fuoco dei materiali di costruzioni, purchè vengano proiettate soltanto "pellicole di sicurezza" e siano osservate:
  - a) le norme di cui al Titolo IV per quanto concerne le porte di uscita all'esterno, il rapporto tra la larghezza di queste ed il numero degli spettatori nonch, la distribuzione e sistemazione dei posti a sedere ed in piedi;
  - b) le norme di cui al Titolo VIII per quanto concerne l'igiene e l'aerazione del locale, la illuminazione di sicurezza e quella normale, il riscaldamento e gli impianti per estinzione incendi.
2. Data la natura, non resistente al fuoco, della costruzione, gli apparecchi di proiezione a formato ridotto (vedi art. 93) e tutti i relativi accessori di manovra devono essere contenuti in una cabina, costruita con lamiera zincata



o stagnata o con qualsiasi altro materiale incombustibile; avente le dimensioni minime di m 1,60 x 1,40 in pianta e m 2,30 in altezza.

3. La cabina può essere collocata in qualsiasi punto della sala purchè non ostacoli la circolazione e l'uscita degli spettatori e si trovi a non meno di m 2,00 da questi ultimi. Deve essere assicurata una conveniente aerazione della cabina mediante apertura munita di rete metallica a maglie fini ed occorrendo anche con condotto di comunicazione con l'aria esterna applicato al soffitto della cabina stessa.
4. La porta della cabina dovrà essere apribile verso l'esterno di essa e mantenuta normalmente chiusa con semplice molla a scatto.
5. Un interruttore generale, manovrabile sia dall'interno che dall'esterno della cabina, deve permettere di interrompere con unica manovra, tutte le linee di corrente impiegate nella cabina. Come pure la illuminazione normale della sala deve poter essere comandata sia dall'interno della cabina che da un posto fisso della sala stessa.
6. Nella cabina e nel predetto recinto è vietato fumare e vi dovranno essere predisposti adeguati mezzi di estinzione incendi (estintori, secchi portatili, ecc.).

### **Art. 119**

#### *Proiezioni cinematografiche da autofurgoni.*

1. Proiezioni cinematografiche da cabine costituite da autofurgoni di tipo approvato, possono essere autorizzate in luogo aperto, purchè il furgone sia tenuto lontano e fuori dal recinto destinato al pubblico e siano previsti servizi di vigilanza e di estinzione incendi.

## **Titolo VIII**

### *Norme igieniche - Servizi tecnici.*

#### **Capo I**

#### *Servizi igienici e norme relative.*

### **Art. 120**

#### *Osservanza dei regolamenti di igiene - cubatura dei locali.*

1. Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme prescritte dai regolamenti edilizi e di igiene.
2. Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo non deve essere in nessun caso inferiore a m 4,00 per persona.

### **Art. 121**

#### *Servizi igienici per la sala.*

1. Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e donne, segnalate da apposite scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben

servire ogni ordine di posti (platea, galleria e ordini di palchi).

2. Nei teatri, circhi ed altri locali dove lo spettacolo dura parecchie ore, vi deve essere almeno una latrina e due orinatoi ogni 200 persone.
3. Per gli altri locali ove il pubblico si trattiene un tempo più limitato (cinema), le latrine e gli orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad uno e due ogni 300 persone.

### **Art. 122**

#### *Prescrizioni costruttive e d'impianto*

1. Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina. Tanto la latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate direttamente dall'esterno.
2. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso un chiostrino di ventilazione.
3. Tutte le antilatrine devono essere munite di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica.
4. Il pavimento delle latrine ed antilatrine deve essere impermeabile, declive verso un chiusino idraulico per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
5. Le pareti debbono essere lisce lavabili, piastrellate con materiale greificato o di vetro.
6. I vasi delle latrine debbono essere isolati dalle pareti del vano e con seditore ribaltabile a forma di ferro di cavallo aperto anteriormente.
7. I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettivi o di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi.
8. Il serbatoio d'acqua deve funzionare a cacciate automatiche periodiche o a flussuometro.

### **Art. 123**

#### *Servizi igienici per la scena*

1. Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini per gli artisti, deve essere sistemato un numero proporzionato di latrine distinte per uomini e donne (mai meno di una latrina ogni 15 persone per donne o di una ogni 20 per uomini). Nelle latrine degli uomini debbono essere collocati anche altrettanti orinatoi.

### **Art. 124**

#### *Armadio frigorifero*

1. Ove al locale sia annesso un bar, esso deve essere dotato di acqua corrente. Ove sia necessario un armadio frigorifero è indispensabile che il fluido frigorifero non sia n, tossico n, irritante.

### **Art. 125**

#### *Acqua potabile*



1. Ogni locale deve essere munito di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione degli spettatori ed in numero proporzionato alla capacità della sala.

## **Capo II**

### *Servizi tecnici - Norme generali.*

#### **Art. 126**

##### *Locali per servizi pericolosi e molesti.*

1. In genere tutti i servizi tecnici che possono presentare qualche pericolo di incendio o di produzione di vapori a gas nocivi od essere altrimenti molesti, debbono essere sistemati in ambienti con pareti, pavimenti e soffitti resistenti al fuoco, senza alcuna comunicazione col locale; nè dal lato di scena, nè dal lato di sala.
2. Detti ambienti debbono avere facile e diretto accesso dall'esterno e gli interruttori e i comandi di particolare importanza, per la sicurezza degli impianti, debbono essere immediatamente raggiungibili in prossimità della porta di entrata dall'esterno.
3. L'uso di generatori di vapore, di motori o di altri macchinari, oltre che rispondere agli obblighi speciali di legge, deve essere approvato dalla commissione provinciale di vigilanza particolarmente per la ubicazione degli impianti e per quanto riguarda la incolumità del pubblico.

## **Capo III**

### *Riscaldamento.*

#### **Art. 127**

##### *Tipi di riscaldamento e loro efficacia.*

1. Il riscaldamento dei locali di spettacolo deve essere effettuato con impianti di tipo centrale, e cioè ad acqua calda (termosifone) a vapore o ad aria calda. L'impianto di riscaldamento deve assicurare, anche nei giorni più freddi della stagione invernale, ed indipendentemente dal grado di affollamento del locale, una temperatura di almeno 16° C nei diversi ambienti di soggiorno degli spettatori, e di almeno 18° C nei camerini degli artisti.
2. La distribuzione delle sorgenti di calore deve essere tale da dar luogo ad un riscaldamento uniforme in ciascun ambiente.

#### **Art. 128**

##### *Disposizioni sui radiatori.*

1. Negli impianti ad acqua ed a vapore, le condotte ed i radiatori debbono essere disposti, ed eventualmente schermati, in modo che l'irradiazione diretta non disturbi gli spettatori vicini.

#### **Art. 129**

##### *Protezione delle tubazioni.*

1. Le tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento debbono, in tutte le parti non destinate a funzionare come mezzo di erogazione di calore, essere rivestite di materiale termicamente isolante ed esser collocate in modo da permettere la facile pulizia esterna.
2. Anche i radiatori debbono avere forma e collocamento tali che la pulizia ne sia facile.

#### **Art. 130**

##### *Stufe isolate.*

1. Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di qualunque tipo può essere collocata o mantenuta di regola in qualsiasi parte del locale.

## **Capo IV**

### *Impianti di riscaldamento ad aria di aerazione e di condizionamento d'aria.*

#### **Art. 131**

##### *Generalità.*

1. Gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria, dovranno essere tali da garantire il ricambio di un volume di aria esterna non inferiore ai m 20 per persona e per ora.
2. La velocità di immissione ed estrazione nella zona (dal pavimento sino all'altezza di m 2,50) occupata dal pubblico non sarà superiore a m/sec. 0,70.
3. Qualora non sia consentito al pubblico di fumare in sala, il numero dei ricambi d'aria così ottenuto potrà essere diminuito di un quarto.

#### **Art. 132**

##### *Temperatura ed umidità.*

1. Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere costruiti e mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:
  - d'inverno: temperatura 18-20° C, umidità 40-60%;
  - d'estate: temperatura inferiore di non più di 6-7° C alla temperatura esterna, umidità 40-50%.
2. Termometri ed igrometri di controllo tarati da laboratori ufficialmente riconosciuti dovranno essere installati in almeno due punti del locale, scelti d'accordo con la C.V.T.

#### **Art. 133**



### *Sistemi di refrigerazione vietati.*

1. È proibito installare impianti di refrigerazione senza la necessaria deumidificazione.
2. Sono assolutamente vietati i sistemi a refrigerazione diretta, cioè quella nei quali l'aria di condizionamento è inviata a investire direttamente i tubi del refrigerante, a meno che non si impieghino come fluidi refrigeranti acqua o aria.

### **Art. 134**

#### *Dispositivi di sicurezza.*

1. I comandi e controlli principali della macchina refrigerante e di tutte le apparecchiature inerenti al funzionamento degli impianti di condizionamento dovranno essere disposti in un apposito quadro che deve essere installato in un locale adiacente a quello in cui è in esercizio la macchina refrigerante, da questo separato mediante una porta a tenuta stagna del tipo antigas; tra i due locali vi saranno dei fori di ispezione opportunamente corredati di vetri di sicurezza che permettano di vedere la centrale frigorifera dal locale in cui sono installati i comandi. La porta dovrà essere munita di un dispositivo atto a mantenerla permanentemente chiusa.
2. Tutte le apparecchiature in cui circoli o sia depositato il fluido refrigerante (a meno che non si tratti di acqua o di aria) dovranno essere raccolte in un unico ambiente le cui porte siano a tenuta di gas. Detto ambiente non potrà essere contemporaneamente destinato ad altri usi, n, potrà comunicare con l'esterno se non a mezzo di porte stagne a tenuta di gas. Detto locale dovrà avere almeno una via di uscita diretta con l'esterno. Nel locale dovrà essere installato un impianto di ventilazione che garantisca un ricambio d'aria orario pari ad almeno sei volte il volume del fluido refrigerante nello stato di vapore saturo secco alla temperatura del refrigeratore. Sia il condotto di aspirazione che quello di mandata di tale impianto dovranno comunicare direttamente con l'esterno quanto più possibile lontano dalle bocche di presa e di espulsione di eventuali impianti di condizionamento d'aria. Le due condotte di aspirazione e di espulsione dovranno essere dimensionate in modo che la velocità dell'aria non sia superiore ai m 2,5 al secondo ed in nessun caso potranno avere sezioni inferiori ai mq 0,0625 ciascuno. L'impianto dovrà avere un solo ventilatore posto nella condotta di aspirazione o in quella di mandata in modo che una delle due condotte resti completamente libera da ogni ostruzione.
3. La macchina frigorifera sarà munita almeno dei seguenti dispositivi di sicurezza:
  - a) valvole di sicurezza tarate con scarichi all'aria libera;
  - b) by-pass tra mandata ed aspirazione del compressore con apertura del corto-circuito per pressione stabilita;
  - c) testate mobili dei cilindri del compressore per evitare eventuali "colpi di liquido";

- d) pressostato al condensatore per l'arresto automatico del motore del compressore;
- e) costituzione di un circuito elettrico di sicurezza che passi attraverso dispositivi a contatto ognuno dei quali, se aperto, determini l'arresto del compressore e ne determini la messa in marcia. I dispositivi saranno disposti in modo da controllare tutte le operazioni che debbono essere necessariamente effettuate per l'avviamento normale della macchina, tutte le condizioni necessarie al suo funzionamento entro i limiti di sicurezza stabiliti, nonch, tutte le chiusure di porte o vani che durante il funzionamento della macchina frigorifera debbono essere chiusi secondo le norme già dettate, esclusi quelli strettamente indispensabili per l'esercizio della macchina stessa.

4. Tra gli organi in movimento della macchina refrigerante (compressore) e quelli statici in cui è accumulata la maggiore quantità di fluido refrigerante (condensatore, sottoraffreddatore, evaporatore, ecc.) dovrà essere realizzata una robusta parete paraschegge, in modo che eventuali scoppi o rotture delle parti in movimento non possano produrre schegge atte a perforare i recipienti in cui è contenuto il fluido refrigerante a pressione superiore a quella atmosferica.
5. La macchina refrigerante in caso di rottura del compressore dovrà essere automaticamente sezionata nelle sue principali costituenti, nel senso che dovrà essere possibile che il fluido refrigerante non funzionando più il compressore, ritorni dal condensatore verso il compressore stesso o seguiti ad affluire dall'evaporatore. Ciò potrà essere ottenuto disponendo una valvola di non ritorno tra condensatore e compressore ed una valvola che si chiuda automaticamente (ad esempio: per mancanza di energia elettrica in caso di arresto del compressore) tra refrigerante e compressore.

### **Art. 135**

#### *Impianti distinti per sala e scena.*

1. Qualora nell'impianto di condizionamento d'aria anche una parte dell'aria venga fatta circolare in circolo chiuso dovranno essere esclusi in maniera assoluta i locali pericolosi da quelli serviti dall'impianto stesso (per esempio: la cabina di proiezione).
2. Nei teatri l'aerazione ed il condizionamento dovranno essere realizzati con impianti distinti: uno per la sala e l'altro per la scena solo per quanto si riferisce alla distribuzione dell'aria.

### **Art. 136**

#### *Isolamento.*

1. I complessi costituiti dai ventilatori e dalle annesse camere a polvere, camere di miscela, di filtraggio, di lavaggio, di raffreddamento dell'aria, che si



trovano in regime di depressione, debbono essere collocati in ambienti separati dalle altre parti dell'edificio, ed in particolar modo dai locali delle caldaie e dei refrigeranti, per mezzo di strutture resistenti al fuoco e muniti di porte a tenuta di fumo ed a chiusura automatica (a molla).

2. Le aperture delle camere dei ventilatori debbono essere protette con opportuni schermi in rete metallica, al fine di evitare accidenti e di impedire l'entrata di materiali estranei.

### **Art. 137**

#### *Condotte.*

1. Le condotte aerotermiche, come pure le camere di distribuzione, debbono essere costruite con materiali resistenti al fuoco, sia all'interno che all'esterno ed essere sostenute in modo efficiente da mensole o da staffe in ferro.
2. Quando per la realizzazione delle condotte venga impiegata lamiera di ferro o di acciaio, questa dovrà essere zincata; nel caso invece di condotte rettangolari composte con lastre, le lastre stesse debbono essere unite per mezzo di angolari di ferro.
3. Eventuali rivestimenti delle condotte sia interni che esterni, applicati ai fini dell'isolamento termico od acustico, debbono essere eseguiti soltanto con materiali incombustibili; le superfici interne delle condotte devono risultare lavabili.

### **Art. 138**

#### *Attraversamento di locali pericolosi.*

1. Le condotte non debbono passare attraverso i locali pericolosi di cui agli artt. 82, 83 e 126.
2. In nessun caso la distanza di esse, quando siano realizzate con materiali metallici, da altri materiali combustibili posti nelle vicinanze deve essere inferiore ai cm 15, a meno che non vi sia interposto uno strato di intonaco di almeno cm 2.
3. Quando le condotte passino attraverso spazi normalmente sottratti alla vista, in detti spazi non debbono esservi materiali combustibili; in caso contrario le condotte stesse debbono essere rivestite di intonaco protettivo di almeno cm 2.

### **Art. 139**

#### *Tenuta delle condotte.*

1. Le condotte debbono essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso, a tal fine si impiegheranno guarnizioni assolutamente incombustibili e pertanto sono da escludersi dai giunti, nella maniera più completa, mastici a base di sostanze bituminose o picee o comunque infiammabili.
2. Dove siano richieste connessioni flessibili, atte ad impedire la trasmissione di vibrazioni lungo la condotta (ad esempio: nei collegamenti tra ventilatori e

condotte) dovranno impiegarsi manicotti di pesante tessuto di amianto o di altro materiale resistente al fuoco.

### **Art. 140**

#### *Aperture nelle condotte.*

1. Le condotte non debbono presentare altre aperture all'infuori di quelle strettamente necessarie per le operazioni di manutenzione e di pulizia dell'impianto. Dette aperture poste alla distanza di m 6-8 l'una dall'altra debbono essere chiuse da serrande a scorrimento a perfetta tenuta.

### **Art. 141**

#### *Attraversamento di strutture.*

1. Dove le condotte passano attraverso muri, pareti divisorie o pavimenti, lo spazio attorno ad esse dovrà essere sigillato con corda di amianto, lana minerale od altro materiale, incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiamme e del fumo.

### **Art. 142**

#### *Bocche di aspirazione degli ambienti.*

1. Le bocche di aspirazione dovranno essere realizzate in modo che non possano penetrarvi detriti e che non si possa depositare polvere lungo la sezione di afflusso dell'aria in specie quando l'impianto prevede una pur parziale ricircolazione.

### **Art. 143**

#### *Dispositivi di intercettazione automatici.*

1. Il passaggio della condotta attraverso muri tagliafuoco deve essere evitato il più possibile.
2. Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte dovranno essere provviste di serrande tagliafuoco a funzionamento automatico in corrispondenza delle due facce del muro attraverso cui passano.
3. Altrettanto dovrà essere realizzato in corrispondenza dei punti di innesto delle condotte secondarie nelle condotte principali.
4. In entrambi i casi le serrande devono essere tali da sganciarsi automaticamente quando la temperatura nella condotta raggiunga i 70° C e disposte in modo da chiudersi nella direzione del flusso d'aria.

### **Art. 144**

#### *Bocche di presa d'aria esterna.*

1. Le bocche di presa d'aria esterna dovranno essere ubicate con particolare discernimento; dovranno pertanto aprirsi in posizione elevata ben al sicuro dai pericoli che possano derivare da eventuali incendi nelle vicinanze ed a conveniente distanza, sia in orizzontale che in verticale, da camini, onde





evitare che il fumo sfuggente da questi, anche in giornate di vento, possa essere risucchiato dalle bocche stesse, lontane ed a quota notevolmente diversa da quelle delle bocche di estrazione.

2. Le bocche dovranno essere difese da schermi a telaio con rete metallica robusta resistente alla corrosione, con maglie non superiori ai mm 5 di lato; detti telai dovranno inoltre essere smontabili, per le periodiche operazioni di pulizia.

### **Art. 145**

#### *Filtri dell'aria.*

1. I filtri dell'aria non dovranno essere di tipo combustibile, e dovranno permettere una separazione di particelle fino ad almeno 1 micron.
2. L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo dovrà avere un punto di infiammabilità non inferiore a 180° C.
3. I serbatoi di liquido adesivo in cui i filtri di ricambio sono immersi dovranno essere ubicati in locale separato e resistente al fuoco ai fini del lavaggio invernale per i fumi e gli odori.

### **Art. 146**

#### *Dispositivi di comando e controllo.*

1. Ogni impianto dovrà essere dotato di un dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio, situato in un punto facilmente e prontamente accessibile.
2. Negli impianti utilizzanti la ricircolazione, un dispositivo termostatico tarato a 50° C sarà installato in un punto adattato della condotta dell'aria di ritorno, prima della bocca d'ingresso dell'aria fresca in modo da fermare automaticamente i ventilatori quando la temperatura dell'aria nel sistema diventi eccessiva.
3. Le lampade eventualmente installate all'interno degli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere del tipo protetto con calotta a tenuta di gas.

### **Capo V**

#### *Illuminazione.*

### **Art. 147**

#### *Generalità.*

1. Tutti i locali di spettacolo devono essere illuminati elettricamente con adeguata e graduabile intensità luminosa.
2. Nelle sale per il pubblico, l'impianto di illuminazione deve essere predisposto in modo che l'accensione e lo spegnimento siano graduabili.
3. Per l'impianto e l'esercizio dei servizi di illuminazione è obbligatorio attenersi alle prescrizioni predisposte dal comitato elettrotecnico italiano che

si riportano nell'Allegato A, ed a quelle che lo stesso comitato elettrotecnico italiano potrà ulteriormente prescrivere.

4. Quando sia possibile, per locali importanti potranno essere prescritte due sorgenti indipendenti di energia elettrica per l'illuminazione normale in modo che l'una costituisca riserva per la eventualità che l'altra venga a mancare.

### **Art. 148**

#### *Impianti normali e di sicurezza.*

1. Ogni locale deve avere due impianti distinti di illuminazione:
  - a) illuminazione normale;
  - b) illuminazione di sicurezza.
2. La sala, gli accessi, i corridoi, le scale, i servizi vari, la scena ed i servizi annessi, la cabina di proiezione, ecc., debbono avere sufficienti corpi illuminanti alimentati dall'uno e dall'altro impianto di illuminazione.
3. Anche le iscrizioni luminose delle porte, le frecce indicatrici, dovranno essere alimentate da entrambi i predetti impianti (normale e di sicurezza).

### **Art. 149**

#### *Caratteristiche dell'illuminazione di sicurezza.*

1. La illuminazione di sicurezza deve essere ottenuta con sorgente di energia completamente indipendente da quella della illuminazione normale e deve essere predisposta in modo che:
  - a) possa sostituirsi automaticamente ed immediatamente alla illuminazione normale quando questa venga a mancare;
  - b) la potenza, il numero e la ubicazione dei corpi illuminanti di sicurezza siano tali da mantenere nel locale una illuminazione sufficiente a guidare il pubblico, gli artisti ed il personale di scena, ecc., fino alla pubblica via;
  - c) le condutture provenienti dalla sorgente di energia della illuminazione di sicurezza seguano un percorso diverso da quello del circuito normale senza passare sulla scena o in altri locali ove potrebbero essere danneggiate in caso di incendio.

### **Art. 150**

#### *Batterie*

1. Le batterie di alimentazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, debbono essere mantenute sempre cariche.
2. Il sistema di carica per le batterie deve essere munito di dispositivo automatico che ne assicuri permanentemente lo stato di piena efficienza.

### **Art. 151**

#### *Corpi illuminanti di sicurezza.*

1. Ogni corpo illuminante della luce di sicurezza dovrà essere contrassegnato da visibile targhetta fissata alla parete recante un numero progressivo e le lettere



“I.S.” affinché sia facile identificare i corpi illuminanti che fossero eventualmente spenti.

2. In nessun caso l’illuminazione di sicurezza potrà essere messa fuori servizio.
3. Della piena osservanza di questa disposizione è personalmente responsabile il dirigente del locale.

## **Capo VI**

### *Impianti per estinzione incendi.*

#### **Art. 152**

##### *Impianto idraulico normale di incendio.*

1. Tutti i locali di cui al comma primo, secondo e terzo dell’art. 17 debbono essere muniti di impianto fisso di idranti sotto pressione. È fatta eccezione soltanto per i cinematografi con meno di 600 posti, a condizione però che esista, nel raggio di 50 metri dal perimetro del locale, una bocca da incendio pubblica.
2. Gli idranti dovranno essere del tipo U.N.I. ed essere corredati di tubazione flessibile e lancia; detti idranti dovranno sempre essere accessibili e pronti per l’uso. La commissione provinciale di vigilanza stabilirà quali di essi dovranno essere muniti di manometro.
3. Il numero degli idranti da installare nell’interno di ciascun locale, la loro ubicazione ed il loro corredo, verranno stabiliti a giudizio della commissione provinciale di vigilanza.
4. Comunque il numero degli idranti richiesti per ciascun tipo di locale, salvo l’eccezione di cui sopra, non potrà essere inferiore a:
  - n. 1 per locali di cui al comma secondo dell’art. 17;
  - n. 2 per locali di cui al comma primo e terzo dell’art. 17.

#### **Art. 153**

##### *Pioggia automatica e a comando.*

1. A giudizio della commissione di vigilanza potrà essere richiesto un impianto idraulico di pioggia, automatico o a comando, in relazione alla complessità e pericolosità della scena.
2. I comandi della pioggia saranno opportunamente disposti in locali accessibili facilmente anche in caso di incendio.

#### **Art. 154**

##### *Impianto idraulico esterno.*

1. È altresì necessario che nelle vie e piazze adiacenti ai locali di particolare importanza di cui al comma primo, secondo e terzo dell’art. 17, siano installati, ove non esistano, idranti esterni. Tali idranti debbono essere segnalati a mezzo di apposite targhe collocate in posizione ben visibile e recanti le coordinate per la individuazione.

#### **Art. 155**

##### *Alimentazione degli idranti.*

1. Gli idranti dovranno essere alimentati di norma dai pubblici acquedotti. A seconda dell’importanza dei locali, e delle condizioni di efficienza degli acquedotti, a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, può essere richiesto:
  - a) l’alimentazione della rete di idranti mediante due sorgenti indipendenti;
  - b) apposito impianto autonomo di pompe che possano conferire alla rete di idranti le caratteristiche idrauliche di cui all’articolo seguente. La alimentazione idrica delle pompe sarà in tale caso realizzata o dalla rete dell’acquedotto, ovvero da apposite congrue riserve di acqua all’uopo predisposte;
  - c) l’impianto autonomo, se mosso da energia elettrica, dovrà avere una presa diretta dalla strada, indipendentemente da quella degli altri servizi elettrici del locale, e quindi potersi azionare anche ad interruttore generale aperto. L’impianto delle pompe dovrà essere ubicato in ambienti quali sono previsti dall’art. 126 con ingresso dalla via pubblica;
  - d) eventuali bocche di alimentazione degli impianti idraulici della estinzione incendi mediante le pompe dei vigili del fuoco. Tali bocche dovranno essere in posizione di immediato e sicuro accesso dalla pubblica via e contrassegnate da targhe murali.

#### **Art. 156**

##### *Potenzialità degli impianti.*

1. Le caratteristiche degli impianti idraulici normali e di riserva debbono essere tali da garantire la pressione minima di 2 atmosfere al bocchello della lancia collegata all’idrante che si trovi nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza dagli acquedotti principali e dalle pompe.
2. Gli impianti debbono essere completamente indipendenti dagli altri impianti idraulici previsti nel locale per i diversi servizi.
3. Potrà essere richiesta la installazione di autoclavi e serbatoi di riserva inseriti negli impianti per maggiore sicurezza e regolarità di funzionamento.

#### **Art. 157**

##### *Altri mezzi di estinzione.*

1. In aggiunta agli idranti, saranno opportunamente distribuiti nei vari ambienti dei locali di cui all’art. 17, estintori ed altri mezzi portatili di spegnimento ed attrezzi vari del tipo e nella quantità stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza.

#### **Art. 158**

##### *Installazione per altri locali.*

1. Per i teatri all’aperto con installazioni a carattere permanente la commissione



provinciale di vigilanza determinerà, caso per caso, il numero e l'ubicazione degli idranti da impiantarsi.

2. Per i circhi, serragli, fiere, teatri, ecc., a carattere temporaneo, occasionalmente destinati a presentare al pubblico spettacoli o manifestazioni in genere, la commissione provinciale di vigilanza determinerà di volta in volta la possibilità che tali locali siano protetti adeguatamente da idranti o da altre risorse idriche esistenti nelle adiacenze.

## **Titolo IX**

### *Disposizioni complementari per l'esercizio.*

#### **Capo I**

#### *Obblighi per l'esercente.*

#### **Art. 159**

##### *Prospetti ed istruzioni per il servizio incendi.*

1. Prima di aprire all'esercizio un locale, l'esercente dovrà esibire al comando corpo dei vigili del fuoco, le planimetrie interessanti il servizio antincendi dalle quali risultino chiaramente:
  - 1) l'ubicazione:
    - a) delle bocche d'incendio e delle relative tubazioni nonchè, di tutte le saracinesche di manovra;
    - b) dei serbatoi;
    - c) delle pompe ed estintori;
    - d) delle uscite;
    - e) dei quadri della illuminazione;
    - f) dei posti di comando del sipario di sicurezza e degli altri meccanismi inerenti alla difesa incendio;
    - g) delle lampade di sicurezza;
    - h) del locale di servizio a disposizione dei vigili del fuoco;
  - 2) l'ubicazione delle scale e la relativa numerazione;
  - 3) l'indicazione della persona incaricata della direzione del locale della manutenzione e sorveglianza degli impianti e del personale addetto.
2. L'esercente dovrà inoltre curare che il personale addetto in modo permanente al servizio del locale, quali macchinisti, portieri, ecc., sia in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio nei casi di incendio e di pericolo.

#### **Art. 160**

##### *Feste e veglioni.*

1. Volendosi usare di un locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio (feste, veglioni, ecc.) indipendentemente dalle pratiche per ottenere il permesso dalle autorità di pubblica sicurezza, l'esercente dovrà darne

avviso al comando dei vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima, affinché, occorrendo, questo possa provvedere ad un conveniente servizio.

2. Per l'addobbo della sala sarà vietato l'uso di materiali facilmente combustibili o comunque non ignifugati, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di sicurezza.

#### **Art. 161**

##### *Prove generali.*

1. È fatto obbligo alla direzione dei teatri di preannunciare all'autorità di P.S. ed al comando dei vigili del fuoco le prove generali degli spettacoli.

#### **Art. 162**

##### *Affissione della pianta del locale e del regolamento.*

1. Nei corridoi ed in altre località opportune, dovranno essere affissi quadri con la pianta del teatro e l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.
2. Le piante della platea e della galleria recanti la disposizione di tutti i posti e la ubicazione dei vari servizi ad uso degli spettatori dovranno essere del pari collocate in vista del pubblico.
3. L'estratto del presente regolamento, nella parte riguardante il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio, sarà affisso in chiara evidenza sul palcoscenico e nell'atrio del locale.

#### **Art. 163**

##### *Divieto di fumare e di ingombro.*

1. L'amministrazione e la direzione dei locali sono tenute di regola ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare da parte del pubblico, nella sala e sue dipendenze.
2. Le eventuali deroghe a tale divieto dovranno essere richieste alla commissione di vigilanza che valuterà le condizioni igieniche e di sicurezza necessarie alle deroghe stesse.
3. È vietato a chicchessia di fumare sulla scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche, tale divieto sarà indicato da numerose scritte poste in chiara evidenza.
4. Ad evitare infrazioni, ogni locale, sarà, per quanto possibile, provveduto di adatti ambienti, opportunamente ubicati dove rispettivamente il pubblico, artisti e personale di scena possano liberamente fumare. Ivi saranno collocati vasi con acqua per gettarvi fiammiferi e mozziconi, nonché cartelli con la scritta: "Qui è permesso fumare".
5. Nella sala e sue dipendenze il personale di servizio impedirà al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

#### **Art. 164**



### *Igiene dei gabinetti di decenza.*

1. I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e di disinfezione.

#### **Art. 165**

##### *Pulizia dei locali.*

1. I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta pulizia, ordine e decoro.
2. La pulizia deve essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del locale avvalendosi anche degli aspiratori di polvere.
3. I pavimenti debbono essere lavati o spazzati ad umido.
4. Durante e subito dopo le operazioni di pulizia deve essere assicurata nell'interno dei locali un'abbondante ventilazione.

#### **Art. 166**

##### *Manutenzione di impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria.*

1. Le ispezioni alle condotte, sia di scarico che di ritorno, eseguite al fine di accertare la quantità di polvere o di detriti accumulatisi, debbono essere compiute ogni tre-quattro mesi.
2. Quando dall'ispezione compiuta risulti la necessità di pulire le condotte, questa ripulitura dovrà essere immediatamente eseguita. In tal caso la ripulitura dovrà essere estesa anche ai dispositivi di riscaldamento e di raffreddamento.
3. La ripulitura dovrà essere eseguita, se necessario, anche scrostando e spazzolando le condotte con spazzole di acciaio in considerazione del fatto che un normale aspirapolvere non può togliere la polvere di natura grassa o pesanti accumulazioni di rifiuti nei gomiti e nelle giunture.
4. Le camere a polvere debbono essere ispezionate e pulite almeno una volta al mese.
5. Frequenti ispezioni dovranno anche essere eseguite ai motori ed ai ventilatori al fine di pulirli e lubrificarli per accertarsi che il loro moto avvenga senza attriti.
6. I dispositivi di intercettazione automatica dovranno essere verificati almeno una volta all'anno e, se necessario, sganciati e ripuliti nei perni e nelle giunture.
7. Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie dovranno essere eseguite con molta prudenza e diligenza.

#### **Art. 167**

##### *Assistenza sanitaria.*

1. Gli esercenti dei locali di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 dell'art. 17 debbono provvedere ad assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria,

- impegnando uno o più medici che si debbono rendere prontamente reperibili in caso di necessità.
2. In ogni locale deve sempre essere tenuta in efficienza un cassetta di medicazione, fornita di tutto il necessario per un intervento di pronto soccorso.
3. La cassetta deve essere del tipo approvato dalle autorità sanitarie.

#### **Art. 168**

##### *Pulizia delle stalle.*

1. Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il quotidiano asporto degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare sia per i frequentatori del locale, sia per la zona circostante, le molestie e gli inconvenienti igienici dipendenti da cattivi odori, esalazioni, ecc.
2. La scorta di foraggi per cibo o lettiera, non deve eccedere i bisogni della giornata.

#### **Art. 169**

##### *Spegnimento dell'illuminazione della sala.*

1. Lo spegnimento a fine spettacolo dell'illuminazione della sala ed ambienti annessi, per i quali transita il pubblico, non dovrà essere fatto se non quando tutti gli spettatori siano usciti all'aperto.

### **Capo II**

#### *Norme di esercizio per la scena.*

#### **Art. 170**

##### *Protezione degli scenari.*

1. Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi di illuminazione non meno di cm 20; se necessario, dovranno impiegarsi apposite reti metalliche di protezione.

#### **Art. 171**

##### *Scenari ammessi sulla scena.*

1. Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature, ecc., siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego siano subito accantonati nelle località prescritte (artt. 64-65) in modo da non impedire i servizi di sorveglianza e che non abbiano ad essere mascherate o comunque inutilizzate le bocche da incendio e le porte di uscita.
2. Le porte, e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti, dovranno essere collocate nei magazzini (artt. 64-65) i quali



dovranno essere normalmente tenuti chiusi e stare aperti soltanto il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

### **Art. 172**

#### *Personale ammesso sulla scena*

1. Il direttore di scena dovrà vigilare a che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a chicchessia di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.
2. Lo spazio vicino al boccascena tanto di destra che di sinistra è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di guardia ed ai servizi di scena.

### **Art. 173**

#### *Armi da fuoco*

1. Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non dovranno essere rivolte verso il pubblico; il caricamento sarà fatto a salve con stoppacci ininfiammabili. È vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici; questi dovranno essere portati nel locale soltanto al momento dello spettacolo entro apposite cassette metalliche.

### **Art. 174**

#### *Fuochi d'artificio, bengala, ecc.*

1. Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo fare uso di fuochi d'artificio e di bengala, spari con armi, simulacri di incendio e simili indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione dell'autorità di P.S. si dovrà darne avviso al comando dei vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima.
2. I fuochi di bengala, le fiamme di licopodio e simili dovranno accendersi su piatti metallici e secondo le disposizioni impartite dal comando dei vigili del fuoco.

### **Art. 175**

#### *Lumi portatili.*

1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena. Qualora esigenze speciali di scena lo richiedessero, dovranno adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui fosse riconosciuta la necessità di usare lumi a candela.
2. In quest'ultimo caso saranno prescritte dal comando vigili del fuoco le modalità di uso e sarà intensificato il servizio di sorveglianza.

### **Art. 176**

#### *Materie pericolose.*

1. È vietato introdurre nei locali anche minime quantità di materie facilmente

inflammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti.

2. Qualora il loro uso fosse riconosciuto indispensabile per effetti scenici potrà essere, in via eccezionale, autorizzato purché dette materie vengano portate sul palcoscenico con la necessaria precauzione solo poco prima del loro uso e vengano immediatamente asportate dal locale non appena abbiano cessato di servire.
3. È ad ogni modo vietato l'uso di apparecchi o materiali di celluloidi o verniciati con nitro-cellulosa.
4. Quando falegnami, carpentieri, pittori, ecc., abbiano a lavorare sulla scena o in ambienti ad essa contigui, i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro dovranno giornalmente essere asportati dal locale prima della rappresentazione o comunque alla fine del lavoro.

### **Art. 177**

#### *Prove del sipario di sicurezza.*

1. Il sipario di sicurezza dovrà essere manovrato per far constatare al pubblico il buon funzionamento; esso verrà abbassato prima dello spettacolo, durante il primo intervallo e dovrà essere nuovamente calato appena ultimato lo spettacolo.
2. Per quanto possibile, durante le prove, il sipario di sicurezza rimarrà abbassato.

### **Art. 178**

#### *Verifiche del sipario di sicurezza.*

1. Ogni anno all'inizio della stagione, tanto il sipario che il relativo macchinario dovranno essere sottoposti ad una accurata verifica da parte dell'ENPI per accertare:
  - a) se le funi e gli altri elementi di costruzione si trovano in buono stato;
  - b) se tutti i vari organi non risultino manomessi o modificati;
  - c) se la discesa, sia per la manovra che per gravità, funziona regolarmente.
2. Di dette visite sarà redatto verbale del quale verrà dall'esercente trasmessa copia alla commissione di vigilanza.

### **Art. 179**

#### *Manutenzione del sipario di sicurezza.*

1. La pulizia e manutenzione dei meccanismi inerenti al funzionamento del sipario dovranno essere affidate a ditta o persona competente.
2. Almeno una volta al mese dovrà essere eseguita la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi ed infine tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e funzionamento del sipario.
3. L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario, deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.



## **Art. 180**

(*omissis*) (\*)

(\*) Articolo abrogato dalla circolare 72/1971.

## **Art. 181**

(*omissis*) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 6 luglio 1983.

## **Art. 182**

(*omissis*) (\*)

(\*) Articolo abrogato dalla circolare 72/1971.

## **Art. 183**

### *Divieto di fumare nella cabina.*

(*omissis*)

1. "Può essere consentito fumare nella cabina e nell'anticamera dei locali nei quali non sussiste il divieto di fumare in sala" (\*).
- (\*) Così sostituito dalla circolare 72/1971.

## **Art. 184**

### *Animali feroci.*

1. Qualora nello spettacolo debbono prendere parte, od anche solo apparire animali feroci, dovrà darsene avviso almeno quattro giorni prima all'autorità di P.S. affinché questa possa chiedere il parere della commissione di vigilanza. Le gabbie contenenti le belve dovranno in ogni caso essere collocate lontane dalle uscite destinate al pubblico.
2. Occorrendo per la rappresentazione dell'esercizio delle fiere l'impiego di una gabbia sulla scena o nella pista di un circo, l'autorità di P.S. dovrà pure esserne avvertita per la preventiva visita della commissione di vigilanza.
3. Questa dovrà assicurarsi della solidità, efficacia e facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi costituenti la gabbia, che dovrà avere due porte, l'una per l'entrata delle fiere, e l'altra, doppia, per la entrata dei domatori.
4. L'altezza della parete della gabbia non dovrà essere inferiore a m 3,50; le sbarre avranno cuspidi acuminati ripiegati verso l'interno.

## **Art. 185**

### *Esercizi acrobatici.*

1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

## **Titolo X**

## *Servizio di difesa incendi e sorveglianza.*

## **Capo I**

### *Servizio di difesa incendi.*

## **Art. 186**

(*omissis*) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

## **Art. 187**

### *Mezzi di spegnimento.*

1. Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere l'incendio, in dei tipi riconosciuti idonei dal comando dei vigili del fuoco, al quale spetta altresì fissare il loro numero nonchè, il posto per la loro conservazione.
2. La direzione del locale incaricherà persona idonea di vigilare sulla buona manutenzione dei mezzi ed attrezzi di cui all'art. 65.

## **Art. 188**

(*omissis*) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

## **Art 189**

(*omissis*) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

## **Art. 190**

### *Impianti di segnalazione.*

1. In relazione all'importanza del locale saranno previsti impianti di campanelli elettrici, avvisatori e apparecchi di segnalazione facenti tutti capo al corpo di guardia ed all'abitazione del custode ove esista.
2. Tali apparecchi dovranno essere sempre provati prima dell'inizio dello spettacolo.

## **Art. 191**

### *Telefono.*

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo di capienza superiore alle 600 persone debbono essere provvisti di apparecchio telefonico urbano.
2. Nei locali per i quali sia prescritto durante gli spettacoli il servizio permanente dei vigili del fuoco, l'apparecchio telefonico deve essere installato nel corpo di guardia, salvo che il comando non ritenga più idoneo altro locale.
3. È consentita la installazione di un apparecchio derivato, purchè il commutatore sia situato presso l'apparecchio a disposizione dei vigili del





fuoco.

## Capo II

*Servizio di sorveglianza.*

### Art. 192

(omissis) (\*)

(\*) *Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.*

### Art. 193

(omissis) (\*)

(\*) *Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.*

### Art. 194

*Ispezioni a fine spettacolo.*

1. Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita, successivamente a quella dei vigili del fuoco ed a conveniente distanza di tempo, da parte del custode e della persona all'uopo delegata dall'esercente.
2. Di tal visita verrà fatta annotazione in un registro da tenersi a disposizione dell'autorità di P.S. e del comando del corpo dei vigili del fuoco.

### Art. 195

*Ispezione della Commissione di Vigilanza.*

1. Ciascun componente la commissione di vigilanza ha facoltà di eseguire visite ai vari locali. Dell'esito dei relativi accertamenti e delle infrazioni al presente regolamento eventualmente riscontrate, dovrà riferire alla commissione di vigilanza per i provvedimenti di sua competenza.
2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma, i componenti la commissione di vigilanza, saranno muniti dalla prefettura di apposita tessera di libero accesso in qualsiasi locale e loro dipendenze, sia durante gli spettacoli che in ogni altro tempo.
3. L'esercente deve tenere a disposizione dei componenti della commissione di vigilanza almeno un posto, oltre quello per il comando del corpo dei vigili del fuoco, da scegliersi in posizione idonea ai fini del servizio.

## Titolo XI

*Disposizioni finali e transitorie.*

### Art. 196

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i locali di nuova costruzione.
2. Per tutti i locali preesistenti, è fatto obbligo ai titolari delle licenze di esercizio di presentare - entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione del

presente regolamento un progetto particolareggiato con tutte le modifiche necessarie per rendere il locale rispondente alle norme del presente regolamento.

3. Per i locali ritenuti dai gestori rispondenti alle presenti norme, è fatto obbligo di presentare nello stesso termine una esauriente documentazione (piante aggiornate, sezioni, calcoli, ecc.) che dimostri tale rispondenza.
4. La commissione provinciale di vigilanza dopo esame del progetto o della documentazione di cui al comma precedente e visita del locale, accerterà se il locale sia suscettibile di adattamento, oppure sia effettivamente rispondente alle norme presenti.
5. Ove il locale non fosse suscettibile di adattamento alle nuove norme sarà proposto alla Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo, la revoca del nulla osta.
6. Ove, invece, il locale con le modifiche proposte ed altre eventualmente prescritte dalla commissione provinciale di vigilanza, possa esser ritenuto suscettibile di adattamento alle presenti norme, sarà concesso al gestore o proprietario un congruo termine di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti.
7. Sarà ugualmente proposto alla Presidenza del Consiglio il ritiro del nulla osta per quei locali i cui gestori non provvedano a quanto disposto al comma secondo e terzo del presente articolo ed a coloro che non provvedano nel termine stabilito all'esecuzione dei lavori prescritti.

### Art. 197

1. Per quanto riguarda le sale cinematografiche, quanto previsto dal precedente articolo verrà eseguito in armonia al disposto dell'art. 23 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949

### Art. 198

1. I sopralluoghi di cui all'art. 196 dovranno essere effettuati dalla commissione provinciale di vigilanza in numero legale, cioè nella composizione prevista dall'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 141 del regolamento per l'applicazione del detto testo unico.

### Art. 199

*Norme per le visite ai locali esistenti.*

1. Nell'eseguire le visite di cui all'articolo precedente, la commissione di vigilanza accerterà che i locali siano:
  - a) conformi, per quanto è possibile, in ciò che si riferisce alla costruzione, alle condizioni generali d'igiene ed in particolare di aerazione;
  - b) la commissione terrà presente soprattutto che il locale risponda ad un minimo di sicurezza a tutela della pubblica incolumità ed alla tutela dell'igiene degli spettatori e degli artisti. Nel caso esistano delle strutture non resistenti al fuoco potranno essere prescritte opere di protezione al fine



- di diminuire il rischio nel caso di incendio, senza richiedere lavori eccessivamente onerosi;
- c) del tutto conformi alle norme regolamentari, per quanto si riferisce:
- 1) all'esistenza, al numero ed al regolare funzionamento delle uscite e scale la cui ampiezza complessiva deve essere proporzionata al numero totale degli spettatori;
  - 2) al regolare funzionamento della illuminazione, sia ordinaria che di sicurezza;
  - 3) al regolare funzionamento del sipario di sicurezza nei locali in cui è prescritto;
  - 4) all'esistenza e sufficienza degli impianti idraulici e dei mezzi di difesa incendi;
  - 5) in genere a tutte le norme di esercizio contemplate dal presente regolamento.

2. Per i materiali scenografici, già esistenti alla data della entrata in vigore del presente regolamento, la ignifugazione dovrà essere effettuata a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, nel termine e con le modalità stabilite dalla medesima.

### **Art. 200**

#### *Compensazione per asimmetria ai locali preesistenti.*

1. Qualora nei locali preesistenti non possa essere realizzata la simmetria delle uscite, la commissione di vigilanza potrà richiedere a compenso della minor sicurezza un aumento delle uscite stesse rispetto al minimo prescritto dall'art. 35 fino ad un massimo corrispondente al rapporto di m 1,20 ogni 50 spettatori nei casi di asimmetria più grave che crei condizioni difficili di sfollamento.

### **Art. 201**

#### *Ripartizione dei lavori in più esercizi.*

1. Qualora nei locali preesistenti opere costruttive e di sistemazione di una certa importanza debbano necessariamente essere eseguite, la commissione di vigilanza potrà autorizzare la ripartizione dei lavori in più esercizi cominciando dai lavori più urgenti per la sicurezza del pubblico.
2. In occasione di ampliamenti e di restauri dei locali, la commissione provinciale di vigilanza farà attuare quelle ulteriori realizzazioni di prescrizioni regolamentari che non avesse ritenuto opportuno fare attuare nella prima sistemazione.

### **Art. 202**

#### *Deroghe parziali.*

1. Nell'eventuale riordinamento costruttivo di un locale preesistente la commissione di vigilanza potrà ammettere qualche deroga all'applicazione

integrale delle presenti norme regolamentari purchè con le sistemazioni previste si realizzi un effettivo notevole miglioramento nelle condizioni di sicurezza del locale.

### **Art. 203**

#### *Competenza dei controlli.*

1. La vigilanza ed il controllo sulla applicazione del presente regolamento saranno esercitate, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o da agenti della forza pubblica, dagli ufficiali e personale del corpo dei vigili del fuoco e dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge, indipendentemente dal ritiro della licenza di esercizio e da quelle altre misure che potranno essere adottate, a seconda dei casi, nell'interesse del pubblico ed a tutela della pubblica incolumità".

**Norme particolari di costruzione e di esercizio  
degli impianti elettrici nei teatri, cinematografi  
e locali di spettacoli in genere.**

**1.**

*Definizioni e norme generali.*

- 1.01 Gli impianti elettrici in tali locali, oltre soddisfare alle norme C.E.I. per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici, devono corrispondere alle prescrizioni seguenti.
- 1.02 Gli impianti per la produzione e la trasformazione della energia e in particolare tutti i trasformatori in olio devono essere disposti in un ambiente costruito con materiale incombustibile, possibilmente separato da tutti gli altri, con l'accesso dall'esterno e tale, in ogni modo, che in caso di esplosione od incendio degli impianti contenutivi, non vi sia pericolo per gli altri ambienti del locale per pubblico spettacolo. Nello stesso ambiente va installato su ogni conduttura che vi arrivi dall'esterno, o che parta dal generatore quando l'energia sia prodotta in loco, un interruttore, manovrabile anche dall'esterno, il quale permetta di togliere completamente la corrente a tutto il locale ad eccezione del servizio incendio. L'accesso a tale ambiente sarà riservato alle persone appositamente autorizzate.
- 1.03 La distribuzione dell'energia deve essere fatta a mezzo di un quadro di manovra, il quale, oltre che l'interruttore generale, deve portare per ogni circuito un interruttore multipolare automatico a massima e provvisto di valvole. Il quadro va installato in posizione ed in modo da risultare sufficientemente lontano e convenientemente separato da materiali combustibili e da essere accessibile soltanto al personale che vi è addetto. È consentita l'adozione, di due quadri, nel quale caso è consigliabile siano disposti in ambienti il più possibile lontani fra di loro.
- 1.04 La distribuzione deve essere suddivisa convenientemente in modo che risultino alimentati, indipendentemente l'uno dall'altro, i seguenti impianti:
  - a) illuminazione della sala del pubblico;
  - b) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio della sala stessa e illuminazione esterna;
  - c) illuminazione generale del palcoscenico;
  - d) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio del palcoscenico e dei camerini;
  - e) effetti scenici;

- f) cabina di proiezione cinematografica;
- g) forza motrice;
- h) servizio incendi (pompe).

È consigliabile di suddividere le lampade della sala, delle scale, dei corridoi e dei vestiboli, e di tutti gli ambienti in genere percorsi dal pubblico per uscire, su almeno due circuiti indipendenti. Tale norma è obbligatoria per tutti i locali di capienza di 800 persone o più. Un circuito è considerato "indipendente" quando origina direttamente dal quadro generale attraverso un apposito interruttore automatico e provvisto di valvole ed i suoi conduttori sono contenuti da soli in una protezione isolante o metallica.

- 1.05 Salvo gli ambienti di cui al Titolo VI non è ammesso l'impiego dell'alta tensione, cioè di sistemi a tensione superiore a 300 volta.
- 1.06 È vietato l'impiego dei conduttori nudi o dei cordoncini multipli. I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e devono essere contenuti in tubi isolanti e metallici, interamente lisci e largamente dimensionati, resistenti all'urto e inalterabili per effetto dell'umidità. Per le linee principali è raccomandato l'uso dei cavi sottopiombo armati ed opportunamente protetti. Speciale cura si deve adottare per l'esecuzione dei terminali. Il percorso delle condutture incassate deve essere opportunamente contrassegnato e va inoltre riportato su schemi topografici che rendano facile individuarlo.
- 1.07 Gli interruttori e le valvole, muniti di targhette che ne indichino il circuito comandato e protetto, devono essere raggruppati il più possibile, inaccessibili al pubblico e installati o protetti in modo da risultare sufficientemente e convenientemente lontani da materiali combustibili.
- 1.08 Quando l'illuminazione di sicurezza è ottenuta elettricamente con sorgente centrale, questa sarà installata in un ambiente esterno al locale per pubblici spettacoli, distribuita su circuiti e sottratta per quanto possibile, all'azione immediata di un eventuale incendio. Le batterie di accumulatori destinate all'illuminazione di sicurezza non possono adoperarsi per altri usi. È raccomandabile l'adozione di due lampadine per ogni centro luminoso, inserito su due circuiti indipendenti preferibilmente alimentati da due distinte batterie, installate in ambienti separati. Il circuito di sicurezza, quando non sia normalmente mantenuto in funzione, deve attivarsi automaticamente venendo a mancare la corrente principale, e la batteria relativa deve avere capacità sufficiente ad assicurare la regolare alimentazione per almeno due ore. È vietato l'impiego del sistema a lampadine in serie, e del pari l'installazione di interruttori intermedi.
- 1.09 È ammesso di provvedere all'illuminazione di sicurezza mediante lampade provviste ciascuna di una propria piccola batteria di accumulatori, costituente un unico apparecchio con la lampada.
- 1.10 Non è ammesso n, per l'illuminazione normale n, per quella di sicurezza





l'uso di lampadine di potenza inferiore a 20 watt.

- 1.11 I corpi illuminanti, le lampade, i globi di vetro e simili, applicati al soffitto delle sale del pubblico o comunque direttamente soprastanti al pubblico, devono essere fissati, disposti o protetti in modo che sia resa impossibile la loro caduta sugli spettatori.

## 2.

### *Prescrizioni particolari per il palcoscenico.*

- 2.01 Il quadro di distribuzione per i servizi della scena deve essere costruito ed ubicato in modo da non costituire alcun pericolo; tutti gli apparecchi devono essere installati con precauzioni tali da non poter essere danneggiati dai vari materiali usati sulla scena; inoltre il quadro dovrà essere accessibile soltanto al personale che vi è espressamente addetto.
- 2.02 Per i reostati regolari non è ammesso l'impiego di materiale combustibile n, di olio. Quando sono stati usati a servizio di apparecchi alimentati a più di due fili non devono in nessun caso essere installati sul conduttore neutro.
- 2.03 Per gli apparecchi di illuminazione a tre colori la sezione del conduttore eventualmente comune ai diversi circuiti deve essere determinata nell'ipotesi della condizione più sfavorevole di carico.
- 2.04 Le condutture volanti vanno ridotte alla minima lunghezza possibile. Esse devono essere costruite in modo da sottrarre i conduttori ad ogni sforzo di trazione anche nel caso che la conduttura sia assoggettata a grandi sforzi meccanici. Inoltre il collegamento alla parte fissa deve essere tale che in caso di strappo sia evitata la rottura nei punti di attacco. Le condutture medesime devono avere un rivestimento protettivo stagno flessibile ma resistente all'usura e non metallico (cuoio, spesso tubo di gomma con tela, ecc.). Le stesse norme vanno adottate per le condutture mobili usate per l'illuminazione di leggi d'orchestra.
- 2.05 Le valvole devono in ogni caso far parte della installazione fissa. È ammesso l'uso di una sola valvola multipolare per tutte le lampade dello stesso colore alimentate da una unica linea a sezione costante per tutto il suo percorso e per tutte le sue diramazioni.
- 2.06 Le lampade a incandescenza fisse per l'illuminazione generale del palcoscenico e degli ambienti di servizio relativi (scale, corridoi, guardaroba, depositi, camerini, ecc.) devono essere provviste di gabbie metalliche e di spessi globi di vetro fissati al supporto e non mai al portalampe. Quelle di sicurezza devono essere contenute in una gabbia metallica così resistente da non essere danneggiata anche se urtata con le varie parti mobili sulla scena, e devono essere numerate e contrassegnate in modo da poterle facilmente distinguere da quelle ordinarie.
- 2.07 Le prese di spina, nel piano di scena, devono essere disposte all'interno di un involucro isolante e incombustibile contenute in scatola metallica meccanicamente resistente e provvista di coperchio da poter essere fissate

quando la presa non è in funzione.

- 2.08 Le lampade ad arco, gli apparecchi per i lampi e simili, devono essere provvisti di dispositivo atto ad impedire la caduta di particelle infiammate.
- 2.09 Gli apparecchi elettrici di riscaldamento (bollitori, scaldaferr, ecc.) usati nei camerini devono essere installati in modo che non possano essere causa di incendio anche in caso di guasto. A questo scopo vanno disposti su supporti incombustibili e protetti pure con materiale incombustibile dalla vicinanza con eventuali oggetti combustibili; per il collegamento all'impianto fisso si devono adoperare attacchi speciali e le minori lunghezze possibili di cordone, in modo che l'apparecchio non possa usarsi se non nel posto a ciò destinato.

## 3.

### *Esercizio.*

- 3.01 L'impianto elettrico di un locale per pubblici spettacoli deve essere affidato per l'esercizio e la manutenzione ad una persona idonea (elettricista), coadiuvato nel caso di impianti importanti da uno o più aiutanti uno dei quali in grado di sostituirlo in caso di necessità. L'elettricista del teatro è anche responsabile nei confronti dell'elettricista eventualmente addetto alla compagnia agente.
- 3.02 In prossimità del quadro generale di manovra e sul palcoscenico deve essere esposto uno schema generale dell'impianto tenuto aggiornato. La persona preposta all'impianto elettrico deve inoltre avere a disposizione uno schema topografico aggiornato con tutte le indicazioni del caso.
- 3.03 L'elettricista o il suo sostituto deve essere sempre presente in teatro durante le prove e gli spettacoli. Prima dell'ammissione del pubblico e fino a quando tutti gli spettatori abbiano abbandonato l'edificio, deve essere accesa una parte sufficiente della illuminazione principale, come pure deve essere accesa o messa in condizione di entrare automaticamente in funzione la illuminazione di sicurezza.
- 3.04 Prima dell'inizio della stagione di spettacoli e in ogni caso almeno una volta all'anno tutto l'impianto elettrico deve essere minutamente ispezionato da un incaricato della associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o altro ente assimilabile, e del risultato dell'ispezione va tenuto nota in un apposito registro. Nel registro stesso si tiene nota del controllo delle condizioni di isolamento delle singole parti dell'impianto, che la persona preposta è tenuta a fare settimanalmente. Egli deve inoltre ispezionare con cura ogni settimana le condutture usate per le installazioni mobili del palcoscenico.
- 3.05 La carica delle batterie di accumulatori per la illuminazione di sicurezza deve essere fatta quando la illuminazione stessa non è in funzione e l'elettricista deve controllare, almeno una mezz'ora prima dell'ammissione del pubblico in teatro che le batterie stesse siano in condizioni normali di carica e che tutto l'impianto di illuminazione di





sicurezza sia in condizioni di normale efficienza.

- 3.06 L'elettricista deve avere sempre a sua disposizione gli strumenti necessari di misura, di controllo e di lavoro (compresi guanti di gomma, pinze speciali e simili) in buone condizioni di funzionamento e di uso, nonché, una conveniente dotazione di apparecchi e materiali di ricambio e di lavoro, come valvole, lampadine, condutture isolanti, nastro gommatto, isolatori, ecc.

#### 4.

##### *Disposizioni transitorie.*

- 4.01 Le presenti norme si applicano integralmente ai nuovi impianti ed alla trasformazione completa delle installazioni esistenti; si devono anche applicare agli ampliamenti, alle trasformazioni ed alle riparazioni che non comportano grandi cambiamenti nella parte destinata a rimanere, la quale può continuare a sussistere, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza.



## ALLEGATO B

### **Sipario di sicurezza.**

Oltre le disposizioni contenute nel presente regolamento si terranno presenti le seguenti norme:

- il sipario di sicurezza deve essere del tipo previsto dall'art. 70;
- gli organi per il suo funzionamento (salita e discesa mediante motore elettrico) dovranno essere montati in località prossima al sipario in modo che il personale addettovi possa vedere se esso scenda liberamente e se la discesa si arresti o sia comunque ostacolata;
- il fornitore del sipario metallico dovrà costruire gli organi per la manovra normale (scatola di manovra e leva, controller, interruttori, funi di manovra) in modo che, chi fa agire il sipario, debba tenere la leva in mano fino a tanto che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa e cioè l'impianto dovrà essere provvisto di un cosiddetto "ritorno automatico a zero";
- tanto le funi che sostengono il sipario od i contrappesi come pure quelle motrici del sipario, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi come pure il tamburo della macchina dove si avvolgono e svolgono le funi stesse, dovranno avere un diametro di almeno 800 volte il diametro dei singoli fili della fune, dovranno cioè corrispondere

pienamente alle disposizioni del decreto legge in vigore per le funi destinate ad ascensori e montacarichi in servizio privato;

- onde ottenere una maggiore sicurezza dell'impianto, le funi dovranno essere almeno due e cioè ciascun contrappeso del sipario dovrà essere sospeso con due funi; del pari le funi che provocano il movimento (funi di trazione) dovranno essere almeno due.

La costruzione dell'impianto dovrà essere fatta in modo che in nessun caso le funi abbiano ad essere sovraccariche (applicazione di un interruttore di massima, salvo che tale risultato non venga sicuramente raggiunto con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune).

Le installazioni dovranno essere munite di un dispositivo di sicurezza destinato ad interrompere il circuito del motore non appena le funi di trazione non siano tese, e prima quindi che possano uscire dalla gola delle singole carrucole, cosicché il sipario abbia a fermarsi automaticamente urtando contro qualsiasi ostacolo di forte resistenza anche nel caso che la persona destinata alla manovra non ne sia accorta. Questo dispositivo non deve però entrare in funzione se il sipario scende automaticamente per "gravità", perché in questo caso il motore deve già essere staccato dal tamburo della macchina ed il sipario deve continuare la sua opera per chiudere al più presto possibile il bocchescena.

Se esistono freni ad aria destinati a regolare la velocità di discesa, formati cioè da una ruota a pale collegata col tamburo di sollevamento mediante un moltiplicatore di velocità, essi dovranno essere convenientemente protetti così da evitare qualsiasi accidente.

La discesa del sipario tagliafuoco dovrà verificarsi in due modi e cioè:

- 1) per effetto di inserzione della corrente del macchinario;
- 2) per effetto di gravità.

Per il primo caso la manovra dovrà essere collocata in vicinanza al bocchescena ed in località opportuna da dove chi manovra possa vedere se il sipario scendendo incontra ostacoli.

La discesa per gravità dovrà effettuarsi per effetto di "strappo"; il relativo manubrio dovrà essere collocato in vicinanza alla "manovra" di discesa per inserzione di corrente, od in un altro punto da stabilirsi di volta in volta su parere della commissione di vigilanza.

Il sipario manovrato per inserzione di corrente, dovrà fermarsi automaticamente alle due estremità del percorso, a mezzo di interruttori montati vicino al sipario stesso e azionati dalla parte mobile del sipario per mezzo di respingenti o di interruttori montati alla macchina e azionati direttamente dal tamburo. È però preferibile munire i sipari di tutti e due i sistemi di interruzione, di modo che uno serva quale interruzione di sicurezza.

Ogni macchinario per l'azionamento di sipari dovrà essere munito di un freno azionato elettricamente da calamita o motorino o simili, affinché la macchina venga frenata immediatamente se durante la corsa viene a mancare la corrente,



come pure se il manovratore porta l'organo di manovra nella posizione "fermo" oppure se alla estremità di percorso del sipario la corrente viene interrotta per mezzo degli interruttori di fine corsa sopra accennati.

Durante la discesa per semplice gravità, questo freno azionato elettricamente non può entrare in funzione, perché il tamburo è staccato dalla macchina. Il sipario dovrà quindi appoggiare sul pavimento senza frenatura. Il dispositivo dovrà però essere costruito in modo che l'urto possa venire attutito a mezzo di paraurti idraulici montati in vicinanza del sipario, o per mezzo di freno applicato alla macchina o al sipario stesso, il quale dovrà entrare in funzione prima che il sipario appoggi sul pavimento. Questi freni paraurti dovranno però essere costruiti in modo che non abbiano ad ostacolare la corsa del sipario.

Essi, che possono essere di vari tipi a seconda delle dimensioni e peso del sipario, saranno scelti di volta in volta ed opportunamente calcolati. In tutti i casi i migliori da preferirsi sono quelli idraulici che sono i più silenziosi, meno soggetti ad avarie e che permettono di frenare gradatamente il sipario senza oscillazioni e vibrazioni che danno gli altri tipi come quelli a molla. Il telaio al quale sono fissate le lamiere dovrà essere costituito da elementi opportunamente disposti e controventati, formati con profilati di spessore proporzionale alla ampiezza del boccascena.

Nella parte superiore della parete mobile dovrà essere applicato un dispositivo tagliafiama formato da profilati collegati fra di loro in modo da formare una canale ad U capovolto, senza soluzione di continuità, una delle ali del quale, sarà fissata alla parete mobile mentre l'altra a sipario abbassato andrà a collocarsi nell'interno di un secondo canale fissato alla parete dell'architrave delimitante la bocca di opera simile al primo, ma disposto in senso inverso (e cioè con la concavità rivolta verso l'alto) e riempito di sabbia od altro materiale incombustibile, cosicché si venga a realizzare una chiusura pressoché, ermetica fra il telaio metallico e l'architrave.

Il lembo inferiore del sipario destinato al contatto col palcoscenico, sarà guarnito di materiale incombustibile (cartone di amianto od altro).

Il sipario sarà controilanciato da contrappesi destinati a facilitarne il funzionamento.

Per misura prudenziale anche i contrappesi saranno sospesi con due funi fissate per mezzo di un bilanciante in modo da garantire che ciascuna fune porti lo stesso peso.

I vani nei quali corrono i contrappesi e le relative funi dovranno essere difesi in modo da impedire l'introduzione di qualsiasi corpo estraneo.

Nel caso il sipario scendendo avesse ad appoggiarsi su qualche corpo (sedia, tavolo, ecc.) nessun inconveniente dovrà accadere; il sipario dovrà semplicemente fermarsi se il contrappeso impedirà di vincere la resistenza opposta dal corpo stesso; se invece l'oggetto che ha ostacolato la discesa sarà più debole (per esempio una semplice sedia) questo verrà schiacciato ed il sipario proseguirà la sua corsa; in tal modo le funi in nessun caso verranno ad essere sovraccariche.

Per il funzionamento del sipario il manovratore dovrà tenere in mano la manovella di manovra fino a tanto che il sipario abbia finito la sua corsa e dovrà così forzatamente accorgersi se il sipario si ferma sopra qualche ostacolo; in tal caso egli interromperà la manovra, farà risalire per un lieve tratto il sipario, ritirerà l'ostacolo e quindi riprenderà la manovra per la discesa.

A norma del presente regolamento dovranno esistere due quadri di manovra per il sipario di sicurezza ed i servizi ausiliari del suo funzionamento, l'uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del vigile del fuoco di servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno.

Detti quadri comprenderanno:

- a) il comando ordinario del sipario;
- b) il comando a caduta per gravità;
- c) il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza (art. 72);
- d) il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio (art. 73).

### SERVIZI GABINETTI PER IL PUBBLICO

Devono essere distinti per sesso, con ingresso separato per ciascuno. Il numero delle donne si considera un quarto del totale degli spettatori. Ogni 400 uomini devono disporre, almeno, di un gabinetto e tre orinatoi; ogni 1000 donne di sette gabinetti.

Tale proporzione può essere ridotta, previ accordi con la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come segue:

- ogni 500 uomini: un gabinetto e sei orinatoi;
- ogni 1.000 donne: cinque gabinetti.

Caratteristiche igieniche: quelle dei gabinetti per gli spogliatoi.

**Ministero della sanità  
Circolare 16 luglio 1971, n. 128**

**Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.**

Ministero della Sanità  
Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI.  
n. 400.6/5.AG/1790  
Risposta al foglio del ... N° ...

Circolare n. 128  
Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.  
Roma, 16 luglio 1971

Ai Medici Provinciali, loro sedi

*e, per conoscenza:*

Al Ministero dell'Interno, Roma  
Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma  
Al Commissario dello Stato della Regione Siciliana, Palermo  
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda, Cagliari  
Al Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Trento  
Al Vice-Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige,  
Bolzano  
Al Presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta,  
Aosta  
Al Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia,  
Trieste  
Ai Commissari Governativi presso le Regioni a Statuto ordinario, loro sedi  
Ai Prefetti della Repubblica, loro sedi  
Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, loro sedi  
Al Medico regionale della Valle d'Aosta, Aosta  
Al C.O.N.I., Roma

Come è noto le SS.LL., quali componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e a norma dell'art. 104 della circolare n.16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno, dettano prescrizioni in merito al ricambio dell'acqua delle piscine aperte al pubblico e agli impianti di ricircolazione e trattamento delle acque di dette piscine.  
Agli Ufficiali Sanitari spetta poi la vigilanza relativa alla attuazione di dette

prescrizioni e la sorveglianza igienico-sanitaria di tali impianti.

Si è ritenuto opportuno pertanto dare delle indicazioni di massima che possono essere tenute presenti per lo svolgimento dei compiti sopraindicati ed assicurino una certa uniformità di impostazione in tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista igienico la agibilità delle piscine è subordinata alla osservanza di norme e condizioni di uso che principalmente concernono l'affluenza dei bagnanti, le modalità di esecuzione e di esercizio dell'impianti di depurazione e la entità del ciclo di rinnovo dell'acqua nel bacino.

Incidentalmente va osservato che anche le norme di sicurezza relative soprattutto al controllo del carico massimo di affluenza del pubblico ed ai provvedimenti miranti ad evitare incidenti o quantomeno rischi per i bagnanti rappresentano elementi che direttamente o indirettamente esercitano la loro influenza sotto il profilo igienico-sanitario.

**1.**

*Acqua di alimentazione.*

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici di inquinamento devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche variano ovviamente con il tipo di acqua utilizzata (Potabile, marina, etc.). In ogni caso deve essere esente da sostanze tossiche o irritanti o inquinanti che possano riuscire nocive ai bagnanti. È però prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze alghicide come, ad esempio, il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/m<sup>3</sup>.

L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo prescritti.

A questa portata deve in ogni caso sommarsi la integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata di base.

**2.**

*Controllo del numero dei bagnanti.*

Perché non si verifichino condizioni di eccessivo affollamento nello specchio d'acqua, pregiudizievoli sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene, è necessario che i valori riportati nell'art. 107 della citata circolare del Ministero dell'interno, circa la disponibilità di 2 m<sup>2</sup> o m<sup>3</sup> per ogni bagnante siano riferiti a tutti i frequentatori della piscina, presenti oltre la barricata di cui all'art.108 e non al numero dei bagnanti che effettivamente sono contemporaneamente nella vasca (ad esempio le norme americane richiedono circa 2 m<sup>2</sup> per nuotatore effettivamente presente in acqua). Pertanto il numero massimo di frequentatori che potranno essere contemporaneamente ammessi nella piscina, viene calcolato





con le seguenti formule:

N. max frequentatori contemporaneamente presenti

= Superficie del bacino / 2 in m<sup>2</sup>

oppure:

N° max frequentatori contemporaneamente

= Volume del bacino / 3 in m<sup>3</sup>

In base ai risultati di valutazioni statistiche, adottati tra l'altro negli Standards americani, si può considerare che mediamente il numero dei bagnanti contemporaneamente presenti in acqua rappresenta un'aliquota pari a 2/3 dei frequentatori totali contemporaneamente presenti nella piscina.

Negli impianti aperti liberamente al pubblico nei quali non è possibile computare l'affluenza dei frequentatori, il controllo può effettuarsi solo attraverso verifiche saltuarie tendenti ad accertare che mai il numero dei bagnanti presenti nella vasca superi i limiti consentiti.

Negli impianti in cui l'affluenza del pubblico nella piscina è invece registrata, è possibile controllare il numero di frequentatori e verificare che mai si superino i limiti di affollamento sopra citati (2 m<sup>2</sup> di specchio d'acqua o 3 m<sup>3</sup> di volume per ogni frequentatore contemporaneamente presente nella piscina).

Dalla valutazione delle presenze complessive giornaliere può invece calcolarsi quale sarà la quantità residua di impurità e quindi la diluizione di essa al termine di ciascun ciclo di rinnovo dell'acqua e quindi anche la loro regressione quando in assenza di immissione successiva di impurità si continui ad effettuare il rinnovo dell'acqua nell'impianto (ad esempio si è calcolato che in queste condizioni sono sufficienti da 4 a 5 cicli di rinnovo per ottenere una diluizione del carico inquinante fino a circa l'1%). Queste considerazioni sono di basilare importanza per giustificare la necessità di proseguire ininterrottamente la ricircolazione dell'acqua durante le 24 ore anche quando la piscina non è occupata.

Per assicurare che alla fine della giornata l'accumulo delle impurità apportate dai bagnanti che si avvicinano nella vasca non raggiunga limiti di intollerabilità, è sconsigliabile che siano autorizzati numerosi turni di ingresso del pubblico ed è necessario accertarsi che si realizzi in congruo periodo di riposo tra ciascun turno o gruppi di turni di affluenza.

### 3.

#### *Entità della ricircolazione dell'acqua.*

In base a dati raccolti da studi ed indagini sull'argomento e sulla scorta di quanto prescritto dalle norme vigenti in altri Paesi, il proporzionamento delle ricircolazioni dovrebbe assicurare un prelievo di acqua usata ed una riimmissione di acqua depurata, in modo continuo durante le 24 ore, nella quantità oraria non inferiore a 1/8 del volume totale della vasca (cioè 3 ricambi completi nelle 24 ore).

### 4.

#### *Filtrazione.*

I filtri del tipo a pressione o gravità debbono essere installati in batterie multiple per permettere il lavaggio di una aliquota di essi, mentre le altre unità sono in funzione. Le sostanze inquinanti sospese debbono essere eliminate mediante idonea flocculazione e successiva filtrazione.

### 5.

#### *Disinfezione.*

L'acqua presente nella piscina, in linea di massima, dovrà conservare, entro certi limiti, le caratteristiche igieniche che caratterizzano l'acqua in origine; a tal fine oltre al rinnovo parziale dell'acqua di alimentazione questa dovrà essere costantemente depurata mediante l'aggiunta di quantità di sostanze ad azione disinfettante, allo scopo di distruggere quanto più rapidamente possibile i microrganismi patogeni, le alghe ed altre sostanze organiche facilmente cedute dai bagnanti.

Pertanto l'acqua dovrà essere addizionata di una quantità di sostanza di disinfettante tale che possa esplicare una azione battericida per tutto il tempo di permanenza dell'acqua nella vasca.

Per tale operazione, viene prevalentemente impiegato il cloro sotto forma di ipocloriti o cloro gassoso; possono essere impiegati anche altri disinfettanti a condizione che non esplicino, o nelle reali condizioni di impiego, effetti tossici irritanti.

Inoltre si ritiene opportuno sconsigliare la disinfezione con lampade germicide a raggi U.V. oppure con apparecchi ozonatori, in quanto tali procedimenti, pur esercitando una immediata e spiccata azione battericida sull'acqua da trattare, non sono in grado, in particolari condizioni, di assicurare alcuna azione disinfettante residua sull'acqua durante il periodo di permanenza nella vasca. Nell'operazione di disinfezione a mezzo di clorazione, la quantità di cloro da aggiungere all'acqua in entrata varia in relazione alla portata e alla clororichiesta dell'acqua stessa, dovuta alla quantità di sostanze organiche ed inorganiche rapidamente ossidabili.

Comunque la quantità di cloro attivo da aggiungere dovrà essere tale da rilevare, alla uscita dell'acqua dalla vasca, la presenza di cloro residuo libero compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l, mentre in nessun punto della piscina potrà mai superare un mg/litro.

Qualora per ottenere, nell'acqua in uscita, le concentrazioni di cloro residuo libero sopra menzionate (0,4 - 0,6) si debba aggiungere un quantitativo di cloro tale che nella piscina venga superato il limite di 1 mg/l ciò può essere dovuto a un eccessivo carico inquinante conseguente ad un eccesso di bagnanti oppure ad un insufficiente ricambio.

Spesso nel processo di clorazione può verificarsi, per la presenza di particolari sostanze organiche o di alghe formatesi nella piscina stessa, la formazione di



cloro - composti organici che impartiscono all'acqua sgradevoli odori. In questo caso si può ricorrere alla cloro-ammoniazione per prevenire la formazione di clorofenoli.

Con questo procedimento si ha la formazione di cloroamminele le quali hanno il vantaggio di essere più stabili e quindi di esplicare più a lungo un'azione residua nelle acque trattate; di contro hanno lo svantaggio di possedere potere ossidante e microbicide più lento.

Per queste ultime caratteristiche, quindi, si reputa opportuno evitare tale processo, in quanto l'impiego di sostanze dotate di azione disinfettante immediata residua, come il cloro e i suoi composti, offrono maggiore garanzie di carattere igienico-sanitario.

### DOSAGGIO DEL CLORO ATTIVO DELLE ACQUE

Premesso che, per esprimere un giudizio definitivo alla avvenuta depurazione di un'acqua trattata con cloro, è necessario l'esame batteriologico, tuttavia, poiché tale esame richiede qualche giorno, è evidente la necessità di potere applicare altri metodi di esame che permettano di riconoscere rapidamente se nell'acqua trattata siano presenti, dopo un insufficiente periodo di contatto, piccole quantità di cloro libero in eccesso che ci consentano di esprimere un sicuro giudizio sull'efficacia del trattamento eseguito.

I metodi studiati per la determinazione qualitativa e quantitativa del cloro attivo presente nell'acqua sono numerosi, tuttavia la lunga esperienza ha dimostrato che un metodo più rapido e rispondente allo scopo, per la sua praticità di uso, specie lontano dal laboratorio, è quello clorimetrico ottenuto con l'aggiunta della soluzione cloridrica di ortotolidina.

### 6.

#### *Controllo.*

Come qualunque altro giudizio igienico, anche quello circa la idoneità delle piscine si basa sull'insieme dei dati rilevati in sede ispettiva e sui dati analitici. Tuttavia, nel caso particolare delle piscine, il controllo del cloro residuo, eseguito alla uscita della vasca con frequenza idonea, offre un criterio più semplice, immediato e significativo per valutare la idoneità igienica dell'impianto. Il controllo del cloro residuo dovrà essere effettuato, a cura del gestore, almeno due volte per turno, alla apertura e nel periodo di massimo affollamento della vasca e comunque almeno una volta ogni due ore.

I campioni per il controllo del cloro residuo saranno prelevati sulla tubazione di uscita ed in diversi punti della vasca. Il cloro residuo in uscita dovrà essere compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l; nella vasca non dovrà superare la concentrazione di 1 mg/l.

I dati rilevati dovranno essere annotati di volta in volta su apposito registro da tenere sempre aggiornato e a disposizione della Autorità sanitaria. Sullo stesso registro sarà annotato, alla chiusura, il numero di bagnanti presenti nell'intera giornata e nei singoli turni.

L'Autorità sanitaria procederà dal canto suo ad analoghi controlli del cloro residuo almeno una volta la settimana ed al prelievo di campioni per esami batteriologici e chimico almeno due volte all'anno.

Qualora la concentrazione di cloro residuo risultasse inferiore a 0,4 mg/l in uscita o superiore ad 1 mg/l nella vasca o si rilevassero sensibili discordanze fra il controllo del cloro residuo eseguito dalla Autorità sanitaria e quello eseguito dal gestore, l'Autorità sanitaria dovrà effettuare i necessari accertamenti al fine di mettere in evidenza i motivi della disfunzione o invitare il gestore a prendere gli opportuni provvedimenti.

Qualora, per inosservanza delle norme e per qualsiasi altro motivo, perdurassero gli inconvenienti rilevati, deve essere immediatamente informato il presidente delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per i provvedimenti del caso.

### 7.

#### *Controlli batteriologici.*

A cura dell'Autorità sanitaria tutte le piscine dovranno essere sottoposte a controllo batteriologico almeno una volta all'anno. Inoltre si dovrà procedere al controllo batteriologico ogni volta che si rilevi una concentrazione di cloro-residuo in uscita inferiore a 0,4 mg/l.

Dovranno essere eseguiti controlli batteriologici tutte le volte che si accerti o si sospetti una qualche deficienza dell'impianto. Opportuni accertamenti batteriologici dovranno altresì essere eseguiti ogni volta che ciò sia indicato da rilievi epidemiologici.

I campioni per l'esame batteriologico dovranno essere prelevati in corrispondenza della tubazione di uscita della vasca. Quando si debba accertare l'idoneità igienica dell'acqua di alimentazione della vasca, si procederà inoltre al prelievo di campioni dell'acqua in entrata.

I campioni dovranno essere prelevati con bottiglie sterili contenenti ml 0,1 di tiosolfato di sodio al 10% per ogni 100 ml di capacità della bottiglia.

Gli accertamenti batteriologici comprenderanno:

- la ricerca quantitativa dei coliformi totali – che non dovranno essere superiori a 1/100 ml – effettuata con il metodo riportato nella circolare di questo Ministero n. 160 del 1 ottobre 1970;
- Il conteggio delle colonie su agar a 37° C che non dovrà essere superiore a 200/1 ml.

Se la concentrazione di cloro residuo in uscita è compresa fra 0,4 e 0,6 mg/litro, è consentita la presenza saltuaria di campioni che eccedano i limiti batteriologici suddetti. Sarà pertanto necessario in tali casi procedere fra l'altro ad una serie di esami batteriologici al fine di la reale situazione igienica. In linea generale e può essere consentito, sempre in presenza di cloro-residuo nella concentrazione richiesta che non più del 20% dei campioni superino i limiti suddetti.

In particolari circostanze, ove l'Autorità sanitaria lo ritenga opportuno, potrà





essere eseguita la ricerca di altri indici batterici; fra questi particolarmente importanti, per motivi epidemiologici e a causa di una loro maggiore resistenza al cloro nei confronti dei coliformi, risultino gli stafilococchi ed in particolare lo *Staphylococcus aureus*. È consigliabile effettuare la ricerca utilizzando la tecnica delle membrane filtranti e terreni fortemente selettivi per lo *Staph aureus* come il terreno di Zebowitz (Tellurite-Glycine-Agar). Il limite consentito per lo *Staph aureus* è intorno a 10/ml.

### ESAMI CHIMICI

L'esame chimico di un'acqua utilizzata per piscine ha lo scopo di accertare, unitamente alle indagini batteriologiche, l'idoneità dell'acqua stessa ad uso balneazione.

Per tanto l'analisi chimica ha un duplice scopo: uno di evidenziare le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua in origine (alimentazione), l'altro di controllare la conservazione di tali caratteristiche, mediante la determinazione di alcuni elementi significativi ai fini di un giudizio sullo stato igienico dell'acqua in corso di utilizzazione.

A tal fine gli elementi necessari a stabilire rapidamente le quantità igieniche di detta acqua possono identificarsi in alcuni parametri base di cui si riportano i limiti di accettabilità, all'uscita della vasca:

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PH                           | 6,5 - 8,3                                                                |
| Torpidità                    | 10 mg/l SiO <sub>2</sub>                                                 |
| Sostanze organiche           | (KMnO <sub>4</sub> ) contenuto uguale a quello dell'acqua di riempimento |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | non rilevabile                                                           |
| NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | non rilevabile                                                           |
| Cl                           | 30 mg/l oltre il contenuto dell'acqua di riempimento.                    |

Qualora i cloruri dovessero superare i 50mg/l, oltre il contenuto dell'acqua di alimentazione, è necessario rinnovare completamente l'acqua.

Con le indicazioni sopra riportate si ritiene di avere fornito uno strumento valido per la vigilanza igienico-sanitaria delle piscine. Si gradirà la segnalazione di eventuali difficoltà incontrate nella loro applicazione pratica.

Il Ministro: F.to MARIOTTI

**Ministero della sanità  
Circolare 15 giugno 1972, n. 86**

**Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.**

Ministero della Sanità  
Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI  
N 400.6/5. AG.  
Risposta al foglio del ... n. ...

Circolare n. 86  
Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.  
Roma, 15 giugno 1972

AI Presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario, loro sedi  
Ai medici provinciali delle regioni a statuto speciale, loro sedi  
Al medico regionale della Valle d'Aosta, Aosta

*e, per conoscenza:*

Al Ministero dell'interno, Roma  
Al Ministero del turismo e dello spettacolo, Roma  
Ai Commissari del governo per le Regioni;  
Torino - Milano - Trento - Bolzano - Trieste - Genova - Bologna - Firenze -  
Perugia - Ancona - Roma - L'Aquila - Campobasso - Napoli - Bari -  
Potenza - Catanzaro  
Al Rappresentante del governo per la Regione sarda, Cagliari  
Al Commissario dello stato per la Regione siciliana, Palermo  
Al Presidente la Commissione di coordinamento regione Valle d'Aosta,  
Aosta  
Ai Prefetti della repubblica, loro sedi  
Ai Medici provinciali delle regioni a statuto ordinario, loro sedi  
Ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale, loro sedi  
Ai Presidenti delle amministrazioni provinciali, loro sedi  
Ai Direttori dei reparti medico e chimico dei laboratori provinciali di igiene e  
profilassi, loro sedi  
Al C.O.N.I., Roma

Questo ministero in data 16 luglio 1971 diramava la circolare n. 128 relativa alla  
vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine di cui si allega copia.  
Avvicinandosi la stagione estiva nel richiamare il testo di detta circolare si ritiene

opportuno fornire le seguenti precisazioni anche in seguito a quesiti e richieste di  
chiarimenti pervenuti.

Anzitutto si precisa che le istruzioni riportate in detta circolare riguardano le  
piscine per le quali vengono dettate prescrizioni a norma dell'art. 104 della  
circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno e quindi non si  
riferiscono alle piscine alimentate con acque minerali e a quelle nelle quali si fa  
uso di acque comuni a scopo terapeutico (R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, titolo  
II, art. 14).

Per quanto riguarda i procedimenti di filtrazione di cui al paragrafo 4) si precisa  
che la flocculazione non è necessaria se il mezzo filtrante impiegato garantisce  
una purezza del filtrato almeno tale da rispettare i limiti di accettabilità di cui al  
paragrafo 7).

Per la disinfezione di cui al paragrafo 5) si ritiene opportuno integrare quanto è  
stato detto in merito alla disinfezione con apparecchi ozonatori precisando che  
possono essere adottati sistemi di disinfezione a base di ozono soltanto quando il  
trattamento di azonizzazione venga seguito da idonea clorazione allo scopo di  
garantire costantemente un'azione disinfettante residua per prevenire eventuali  
pericoli di contaminazione derivanti dai bagnanti presenti nella vasca.

Per quanto riguarda il contenuto del 4° e 5° capoverso del paragrafo 6) controllo,  
mentre si ribadisce l'obbligo da parte del gestore della annotazione su apposito  
registro – preventivamente vistato dall'ufficiale sanitario – del cloro residuo e  
del numero presenti nell'intera giornata e nei singoli turni, si precisa che il  
controllo del cloro residuo da parte della Autorità sanitaria deve essere effettuato  
saltuariamente, in rapporto alla importanza dell'impianto senza la necessità di  
rispettare la periodicità di cui al 5° capoverso –.

Il Ministero: F.to VALSECCHI





**Accordo 16 gennaio 2003  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.**

**Accordo tra il Ministro della salute, le regioni  
e le province autonome di Trento e di Bolzano  
sugli aspetti igienico-sanitari  
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza  
delle piscine a uso natatorio.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO**

- Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
- Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;
- Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
- Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della salute", ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
- Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni

relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

- Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931 n. 773 e successive modifiche;
- Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

**SI CONVIENE NEI TERMINI SOTTOINDICATI:**

**Punto 1**

*Definizione.*

- 1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

**Punto 2**

*Classificazione delle piscine.*

- 2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
- 2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
  - a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
    - a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
    - a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonchè quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura



stessa;

a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico

- b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
- c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature

accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;

- g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
- h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

### **Punto 3**

#### *Campo di applicazione e finalità.*

- 3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
- 3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
- 3.3 Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
  - a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
  - b) acqua marina;
  - c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

### **Punto 4**

#### *Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.*

- 4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
- 4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed



immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

### **Punto 5**

#### *Controlli.*

- 5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

### **Punto 6**

#### *Controlli interni.*

- 6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
- 6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
  - b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
  - c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
  - d) definizione del sistema di monitoraggio;
  - e) individuazione delle azioni correttive;
  - f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
- 6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
- 6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
  - b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
    - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;

- b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
- b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
- b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
- b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.

- 6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
- 6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.
- 6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

### **Punto 7**

#### *Controlli esterni.*

- 7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
- 7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

### **Punto 8**

#### *Sanzioni.*

- 8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle regioni.
- 8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei





principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

### Punto 9

- 9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Roma, 16 gennaio 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO



## ALLEGATO 1

### 1.

#### *Requisiti igienico-ambientali.*

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecnica ed acustiche.

### 1.1

#### *Classificazione e requisiti delle acque utilizzate.*

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

### 1.2

#### *Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.*

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

### 1.3

#### *Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca.*

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri



fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi. L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

#### 1.4

##### *Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.*

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

##### 1. Disinfettanti:

- ozono;
- cloro liquido;
- ipoclorito di sodio;
- ipoclorito di calcio;
- dicloroisocianurato sodico anidro;
- dicloroisocianurato sodico biidrato;
- acido tricloroisocianurico.

##### 2. Flocculanti:

- solfato di alluminio (solido);
- solfato di alluminio (soluzione);
- cloruro ferrico;
- clorosolfato ferrico;
- polidrossicloruro di alluminio;
- polidrossiclorosolfato di alluminio;
- alluminato di sodio (solido);
- alluminato di sodio (soluzione).

##### 3. Correttori di ph:

- acido cloridico;
- acido solforico;
- sodio idrossido;
- sodio bisolfato;
- sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
- Poli(idrossietilene (dimetiliminio) etilene (di metiliminio)metilene di cloruro);
- Poli(ossietilene (dimetiliminio)etilene (dimetiliminio) etilene dicloruro);

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.

#### 1.5

##### *Punti di prelievo.*

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua di approvvigionamento  | campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione                                                        |
| Acqua di immissione in vasca | campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento |
| Acqua in vasca               | campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca                                                                             |

#### 1.6

##### *Requisiti termoigrometrici e di ventilazione.*

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m<sup>3</sup>/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

#### 1.7

##### *Requisiti illuminotecnici.*

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

## 1.8

### Requisiti acustici.

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.



## ALLEGATO

### Tabella A

| Requisiti - dell'acqua in immissione e contenuta in vasca                                                                                                                       |                                                                |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PARAMETRO                                                                                                                                                                       | ACQUA DI IMMISSIONE                                            | ACQUA DI VASCA                                                     |
| <b>Requisiti fisici</b>                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                    |
| <b>Temperatura:</b><br>- Vasche coperte in genere<br>- Vasche coperte bambini<br>- Vasche scoperte                                                                              | 24°C-32°C<br>26°C-35°C<br>18°C-30°C                            | 24°C-30°C<br>26°C-32°C<br>18°C-30°C                                |
| <b>PH Per disinfezione a base di cloro.</b><br>Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l' azione disinfettante | 6,5 - 7,5                                                      | 6,5 - 7,5                                                          |
| <b>Torbidità in Si O2</b>                                                                                                                                                       | < = 2 mg/l Si O2<br>(o unità equivalenti di formazina)         | < = 4 mg/l Si O2<br>(o unità equivalenti di formazina)             |
| <b>Solidi grossolani</b>                                                                                                                                                        | Assenti                                                        | Assenti                                                            |
| <b>Solidi sospesi</b>                                                                                                                                                           | < = 2 mg/l Si O2<br>(filtrazione su membrana da 0,45 µm)       | < = 4 mg/l<br>(filtrazione su membrana da 0,45 µm)                 |
| <b>Colore</b>                                                                                                                                                                   | Valore dell'acqua potabile                                     | < = 5 mg/l Pt/Co<br>oltre quello dell' acqua di approvvigionamento |
| <b>Requisiti chimici</b>                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                    |
| <b>Cloro attivo libero</b>                                                                                                                                                      | 0,6 + 1,8 mg/l Cl2                                             | 0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2                                                 |
| <b>Cloro attivo combinato</b>                                                                                                                                                   | < = 0,2 mg/l Cl2                                               | < = 0,4 mg/l Cl2                                                   |
| <b>Impiego combinato Ozono Cloro:</b><br>Cloro attivo libero<br>Cloro attivo combinato<br>Ozono                                                                                 | 0,4 ÷ 1,6 mg Cl2<br>< = 0,05 mg/l Cl2<br>< = 0,01 mg/l O3      | 0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2<br>< = 0,2 mg/l Cl2<br>< = 0,01 mg/l O3         |
| <b>Acido isocianurico</b>                                                                                                                                                       | < = 75 mg/l                                                    | < = 75 mg/l                                                        |
| <b>Sostanze organiche</b><br>(analisi al permanganato)                                                                                                                          | < = 2 mg/l di O2<br>oltre l' acqua di approvvigionamento       | < = 2 mg/l di O2<br>oltre l' acqua di immissione                   |
| <b>Nitrati</b>                                                                                                                                                                  | Valore dell' acqua potabile                                    | < = 20 mg/l NO3<br>oltre l' acqua di approvvigionamento            |
| <b>Flocculanti</b>                                                                                                                                                              | < = 0,2 mg/l in Al o Fe<br>(rispetto al flocculante impiegato) | < = 0,2 mg/l in Al o Fe<br>(rispetto al flocculante impiegato)     |
| <b>Requisiti microbiologici</b>                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                    |
| <b>Conta batterica a 22°</b>                                                                                                                                                    | < = 100 ufc/1 ml                                               | < = 200 ufc/1 ml                                                   |
| <b>Conta batterica a 36°</b>                                                                                                                                                    | < = 10 ufc/1 ml                                                | < = 100 ufc/1 ml                                                   |
| <b>Eschericchia coli</b>                                                                                                                                                        | 0 ufc/100 ml                                                   | 0 ufc/100 ml                                                       |
| <b>Enterococchi</b>                                                                                                                                                             | 0 ufc/100 ml                                                   | 0 ufc/100 ml                                                       |
| <b>Staphylococcus aureus</b>                                                                                                                                                    | 0 ufc/100 ml                                                   | < = 1 ufc/100 ml                                                   |
| <b>Pseudomonas aeruginosa</b>                                                                                                                                                   | 0 ufc/100 ml                                                   | < = 1 ufc/100 ml                                                   |



## Commento sulla legislazione che regola la sicurezza

### Nuove norme per il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

#### LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE.

Il decreto 9 aprile 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere dispone le modalità per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive previste dall'art.6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, competente all'attuazione ad alla vigilanza delle disposizioni impartite dal decreto è il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Legge 5 marzo 1990, n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti ed il successivo decreto di attuazione del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1991, n. 447 riguardano le disposizioni sulla sicurezza di:

- impianti di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici;
- impianti idro-sanitari;
- impianti di gas;
- impianti di sollevamento di persone o cose;
- impianti di protezione antincendio.

#### NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

#### PREMESSA

Il reperimento, nella normativa nazionale delle direttive comunitarie sulla sicurezza con i decreti legislativi 626/94, 242/96, 493/96, 494/96, etc., interviene sulla già vasta e complessa legislazione che regola la materia della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute nei posti di lavoro, ma come stabilisce l'art. 98 del D.Lgs. 626/94 "restano in vigore se non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro".

Le modifiche alle precedenti leggi ed anche le nuove materie introdotte non incidono in modo fortemente quantitativo sulle precedenti disposizioni in materia

tecnologica e normativa; ma ciò che ostacola certamente l'avvio del nuovo sistema è determinato dal dato che le disposizioni precedenti in materia di sicurezza sono state spesso disattese, particolarmente nella Pubblica Amministrazione.

L'avvio al nuovo approccio della gestione del «Sistema sicurezza» sta negli obblighi che il D.Lgs. 626/94 stabilisce in materia di organizzazione, formazione ed informazione, coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, valutazione, intatti i cardini del D.Lgs. 626/94 possono essere considerati:

- misure generali di tutela, valutazione dei rischi e piani di sicurezza (art. 3);
- ruolo dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (art. 4);
- partecipazione attiva dei lavoratori (art. 5);
- progettazione dei luoghi di lavoro ed impianti (art. 6);
- servizio di prevenzione e protezione (artt. 8, 9, 10);
- informazione e formazione dei lavoratori (artt. 21, 22);
- consultazione e partecipazione dei lavoratori (artt. 18, 19, 20);
- piani di emergenza e prevenzione antincendio (artt. 12, 13).

I nuovi obblighi comportano degli appesantimenti in termini organizzativi e di costi, ma indubbiamente è possibile una proposta operativa che permetta di trasformare i vincoli in opportunità a partire dallo stimolo/necessità di una revisione dell'esistente in termini normativi e tecnologici, per una conseguente ed adeguata "bonifica".

Un sistema globale di sicurezza (come previsto dal D. Lgs. 626/94) potrà diventare sicuramente un investimento con tangibili ritorni anche sul breve termine.

L'obiettivo di eccellere nella sicurezza non è soltanto moralmente corretto e condivisibile da datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ma anche economico (giornate di lavoro perdute, conservazione del patrimonio, tariffe assicurative, rivalse, etc.), ed è soprattutto indice di buona gestione, attraverso:

- a) l'individuazione dei ruoli;
- b) la preparazione di procedure operative, scritte, ragionevoli, conosciute ed applicate;
- c) sviluppo delle risorse umane;
- d) comportamenti culturali;
- e) valutazione dei risultati e sistema premiante.

Il modello sistemico che può essere usato anche come strumento di diagnosi, a cui ci riferiamo per raggiungere gli obiettivi della sicurezza, è basato sulla coerenza delle seguenti variabili:

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Ruolo, autorità, responsabilità, rendere conto dei datori di lavoro e dei supervisori;
- Ruolo di "staff" del Servizio di prevenzione e protezione, inserimento





nell'organizzazione del Rappresentante dei lavoratori;

- Ruolo del medico competente;
- Linee di comunicazione;
- Riunioni periodiche.

#### MECCANISMI OPERATIVI

- Verificare l'adeguatezza tecnologica e normativa delle strutture, macchine, etc.;
- Adempimenti di legge e documentazione;
- Verificare e preparare norme e procedure operative scritte, ragionevoli, conosciute, applicate.

#### SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

- Professionalità dei supervisori;
- Addestramento dei nuovi lavoratori;
- Programmi di aggiornamento professionale;
- Riunioni periodiche dedicate alla sicurezza,
- Analisi e pubblicazione degli infortuni e degli incidenti.

#### COMPORTAMENTI CULTURALI

- Rendere visibile il coinvolgimento dell'organizzazione attraverso l'entusiasmo alla Sicurezza e l'esempio;
- Reagire esplicitamente ai risultati eccellenti o cattivi;
- Stimolare un cambiamento culturale alla sicurezza non soltanto sui luoghi di lavoro, ma anche in casa, nella guida, etc.

#### CONTROLLO DEI RISULTATI ED "AUDITS"

- Controllare e verificare il rispetto delle norme e procedure operative e determinare l'efficienza delle procedure al conseguimento degli obiettivi, coerentemente al ciclo di "management": programmare, attivare, controllare, affinare;
- Instaurare un sistema di motivazione positiva, correttiva e punitiva.

#### DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE

D.Lgs. 626/94 e modifiche 242/96:

- 83/91 (Direttiva Quadro): Principi fondamentali per promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo I)
- 89/654 Luoghi di lavoro (Titolo II)
- 89/655 Attrezzature di lavoro (Titolo III)
- 89/656 Dispositivi di protezione individuale (Titolo IV)
- 90/269 Movimentazione manuale dei carichi (Titolo V)
- 90/270 Uso dei videoterminali (Titolo VI)
- 90/394 Protezione da agenti cancerogeni (Titolo VII)
- 90/679 Protezione da agenti biologici (Titolo VIII)

DPR 459/96:

- 89/392 – 95/368 Direttiva macchine

DPR 494/96:

- 92/57 Direttiva cantieri

DPR 493/96:

- 92/58 Direttiva segnaletica

D.Lgs. 645/96:

- 92/98 Direttive lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento

Recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza.

Avvio trasformazione da un sistema basato su norme tecniche specifiche a gestione globale della sicurezza, attraverso:

- Organizzazione;
- Prevenzione;
- Valutazione;
- Informazione;
- Partecipazione.

Marginali correzioni a normative precedenti.

Quattro nuove materie contenute nel D.Lgs 626/94

Innovazione in termini qualitativi.

La sicurezza sul lavoro è obiettivo dell'esecuzione del lavoro e non più un requisito necessario per svolgerlo.

Aspetti innovativi D.Lgs. 626/94

#### Art. 3

*Misure di tutela.*

- Valutazione;
- Progresso tecnico;
- Programmazione;
- Informazione, formazione, istruzione, consultazione.

#### Artt. 4, 5, 6, 7

*Obblighi del datore di lavoro,  
dirigenti, preposti, fabbricanti, progettisti, lavoratori.*

- Assegnazione di compiti di responsabilità;
- Predisposizione e distribuzione delle istruzioni;
- Coordinamento attività simultanee;
- Operatività e manutenzione delle opere finite;

#### Art. 11



*Riunione periodica.*

- Verifica sull'efficacia del programma di sicurezza.

**Artt. 21, 22, 37, 38, 66**

*Formazione dei lavoratori.*

- Quando, comprensibile, documentata;
- Partecipazione;
- Condizioni per il passaggio da strumenti a carattere puntuale “Command and control” a strumenti di gestione per trasformare vincoli in opportunità.

D.Lgs. 626/94 e 242/96, soggetti coinvolti:

- Datore di lavoro;
- Dirigenti e supervisori;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori;
- Servizio di sicurezza e suo responsabile;
- Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione;
- Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione;
- Rappresentante per la sicurezza;
- Medico competente;
- Organi di sorveglianza.



DM - Decreto Ministero dell'interno 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale  
27 settembre 1965, concernente la determinazione  
delle attività soggette a visite di prevenzione incendi.

Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Visto l'art.4 della legge 26 luglio 1965, n.966
- Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n.1973, contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

DECRETA

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio

ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

(\*) Il presente decreto aggiorna, modifica ed integra il D.I.M. 27 settembre 1965, n. 1973

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE  
SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI  
DI PREVENZIONE INCENDI.

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

ATTIVITÀ E PERIODICITÀ DELLE VISITE (IN ANNI):

1. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h.
  - Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).Periodicità 3 anni
2. Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h.
  - Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F. (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
  - I gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto del punto 4.4.1. del decreto ministeriale 24 novembre 1984 à (estratto del telegramma circolare n. 4183 del 17 ottobre 1986).Periodicità 6 anni
3. Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
  - a) compressi:
    - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc Periodicità 6 anni
    - per capacità complessiva superiore a 2 mc Periodicità 3 anni





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peridicità 6 anni |
| per quantitativi complessivi superiori a 500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 3 anni |
| • <i>Gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con GPL sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi dei GPL impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (estratto della lettera circolare n. 350/4106 del 4 aprile 1991).</i>                                                                             |                   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| a) compressi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peridicità 6 anni |
| per capacità complessiva superiore a 2 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peridicità 3 anni |
| b) disciolti o liquefatti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peridicità 6 anni |
| per capacità complessiva superiore a 2 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peridicità 3 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peridicità 6 anni |
| b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peridicità 6 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.                                                                                                                                                                                                 |                   |
| • <i>I gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto del punto 4.4.1. del decreto ministeriale 24 novembre 1984 (estratto del telegramma circolare n. 4183 del 17 ottobre 1986).</i> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità u.t.   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 10. Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peridicità 6 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 650 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.                                                                                                                                                                       |                   |
| • <i>Gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con GPL sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi dei GPL impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (estratto della lettera circolare n. 350/4106 del 4 aprile 1991).</i> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peridicità 3 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc.                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peridicità 3 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peridicità 6 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peridicità 6 anni |
| b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc                                                                                                                                                                                                                                                | Peridicità 3 anni |
| <i>I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| • <i>per uso industriale sono quelli destinati ed inseriti nei cicli di produzione industriale;</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| • <i>per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| • <i>per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| • <i>per uso privato sono quelli necessari per riscaldamento ambienti;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| • <i>produzione di acqua calda per edifici civili;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| • <i>cucina e lavaggio stoviglie;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| • <i>sterilizzazione e disinfezioni mediche;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| • <i>lavaggio biancheria;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| • <i>distruzione rifiuti;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| • <i>forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i>                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| a) per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peridicità 6 anni |
| b) per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peridicità 3 anni |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| capacità superiore ad 1 mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pericidità 6 anni                      |  |
| 18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.<br>• <i>Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del D.M. 31 luglio 1934 (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i><br>• <i>I contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di carburante macchine in uso presso aziende agricole cave e cantieri non sono soggetti ai controlli antincendio da parte dei comandi dei vigili del fuoco e le norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività (Telegramma - circolare n. 4113/170 dell'11 aprile 1990)</i> | Pericidità 6 anni                      |  |
| 19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pericidità 3 anni                      |  |
| 20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:<br>• con quantitativi da 500 a 1.000 kg<br>• con quantitativi superiori a 1.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pericidità 6 anni<br>Pericidità 3 anni |  |
| 21. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pericidità 6 anni                      |  |
| 22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:<br>• con capacità da 0,2 a 10 mc<br>• con capacità superiore a 10 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pericidità 6 anni<br>Pericidità 3 anni |  |
| 23. Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pericidità 3 anni                      |  |
| 24. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.<br>• <i>Su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, i perossidi organici devono essere inclusi nella voce 26 del 16 febbraio 1982 (estratto della circolare n. 17 del D.M. 28 giugno 1986).</i>                                                                                                                                                                                                                            | Pericidità 3 anni                      |  |
| 25. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pericidità 6 anni                      |  |
| 26. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pericidità 3 anni                      |  |
| 27. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pericidità 3 anni                      |  |
| 28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pericidità 3 anni                      |  |
| 29. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pericidità 3 anni                      |  |
| 30. Fabbriche e depositi di fiammiferi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pericidità 6 anni                      |  |
| 31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pericidità 3 anni                      |  |
| 32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pericidità 3 anni                      |  |
| 33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pericidità 6 anni                      |  |
| 34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pericidità 3 anni                      |  |
| 35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pericidità 6 anni                      |  |
| 36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.<br>• <i>Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del D.M. 16 febbraio 1982 si riferiscono di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato ad una entità unica, comprendente sia l'impianto di essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.</i>                                                                                                                       | Pericidità 6 anni                      |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 37. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peridicità 6 anni                      |
| 38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peridicità 6 anni                      |
| 39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peridicità 6 anni                      |
| 40. Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peridicità 6 anni                      |
| 41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni                      |
| 42. Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peridicità 6 anni                      |
| 43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li.<br>• <i>Gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q.li rientrano nell'attività 43 del D.M. 16 febbraio 1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale. La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio (Lettera - circolare 19917/4161 del 24 settembre 1985).</i> | Peridicità 6 anni                      |
| 44. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peridicità 6 anni                      |
| 45. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematogra fiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peridicità 3 anni                      |
| 46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: (**)<br>• da 500 a 1.000 q.li (***)<br>• superiori a 1.000 q.li                                                                                                                                                     | Peridicità 6 anni<br>Peridicità 3 anni |

• *Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purchè almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di areazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa.*

• *Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini ci aree edificabili (Decreto ministeriale 30 novembre 1983).*

• *Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.*

• *Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).*

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:                                                                                                                                         |                   |
| • da 50 a 1.000 q.li                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| • oltre 1.000 q.li                                                                                                                                                                                                                               | Peridicità 3 anni |
| 48. Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:                                                             |                   |
| • da 50 a 1.000 q.li                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| • oltre 1.000 q.li                                                                                                                                                                                                                               | Peridicità 3 anni |
| 49. Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:                                                                                                                                               |                   |
| • da 25 a 75 addetti                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| • oltre 75 addetti                                                                                                                                                                                                                               | Peridicità 3 anni |
| 50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li. | Peridicità 6 anni |
| 51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.                                                                                                                                                                                 | Peridicità 6 anni |





- |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.                                                                                                                                                                                                                | Peridicità 6 anni |
| 53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.                                                                                                                                                                                                                                         | Peridicità 6 anni |
| 54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li.                                                                                                                                                                | Peridicità 6 anni |
| 55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li.                                                                                                                                                                                                                 | Peridicità 6 anni |
| 56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.                                                                                                                                                                                        | Peridicità 6 anni |
| 57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li.                                                                                                                                                                       | Peridicità 3 anni |
| 58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li.                                                                                                                                                                                                                                      | Peridicità 6 anni |
| 59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.                                                                         | Peridicità 3 anni |
| 60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.<br>• <i>I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i> |                   |
| 61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati.                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li.                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 63. Centrali termoelettriche.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw.                                                                                                                                                                |                   |
| 65. Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.                                                                                                                                       |                   |
| 66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli.                                                                                                                                                                                                               |                   |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67. Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni simili comportanti la fusione di metalli o altre sostanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 69. Cantieri navali con oltre cinque addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.<br>• <i>Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (D.M. 20 novembre 1981).</i><br>• <i>L'indicazione circa il numero di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal D.M. 20 novembre 1981 per le autorimesse (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74. Cementifici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185).<br>• <i>Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75 del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alla visita e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i><br>• <i>Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75 del D.M. 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 110 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 che rimanda agli articoli 3 e 5 del D.M. 14 luglio 1970.</i> |



- *Resta valido quanto chiarito al punto 8 della circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 - punto 1).*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del DPR 13 febbraio 1964, n. 185).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peridicità 6 anni |
| 77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peridicità 6 anni |
| 78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peridicità 6 anni |
| 79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peridicità 6 anni |
| 80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti nucleari;</li> <li>• reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>• impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>• impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>• impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.</li> </ul> | Peridicità 6 anni |
| 81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peridicità 3 anni |
| 82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peridicità u.t.   |
| 83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15 del DPR 577, con la dizione "luogo aperto al pubblico" deve intendersi "un delimitato spazio all'aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi</i></li> </ul>                                                                                                                                                                      |                   |

*manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi (circolare 20 novembre 1982, n. 52).*

- *Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 testo unico delle leggi di P.S.).*
- *La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).*
- *Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.*
- *Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del decreto Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.*
- *Si conferma anche che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza (circolare 20 novembre 1982, n. 52).*
- *I "ristoranti, bar e simili" non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16/2/1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).*
- *Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del decreto ministeriale 16 dicembre 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 2 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).*



- *Le “sale consiliari” (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).*
- *Per “passaggi in genere” si intendono i percorsi “esterni” al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 4 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987). Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con “capienza inferiore a 150 posti” possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27/8/1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 5 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).*
- *Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi (circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).*
- *Gli “edifici destinati al culto” non sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art.15, punto 5 del DPR 29 luglio 1982, n. 577 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 8 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).*
- *In attesa dell’emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia. (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).* Peridicità 6 anni

84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto. Peridicità 6 anni
- *Le residenze turistico alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano fra quelle attività di cui ai punti 84) e 85) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VV.F. (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).*
  - *Alberghi: rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982;*
  - *Motels: rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982;*
  - *Villaggi albergo: rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982;*
  - *Residenze turistico alberghiere: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982; (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);*
  - *Campeggi: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante provinciale dei VV.F. prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dall'art. 4, 2° comma, del DPR 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge n. 326;*
  - *Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;*
  - *Alloggi agroturistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;*
  - *Affittacamere: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;*
  - *Case ed appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985).*
- 
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. Peridicità 6 anni
- 
86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto. Peridicità 6 anni
- 
87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Peridicità 6 anni
- 
88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq. Peridicità 6 anni
- 
89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti. Peridicità u.t.



- 
90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. Peridicità u.t.
- 
91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h. Peridicità 6 anni
- 
92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. Peridicità 6 anni
- 
93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti. Peridicità 6 anni
- 
94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. Peridicità u.t.
- 
95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR 29 maggio 1963, n. 1497. Peridicità u.t.
- 
96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24 maggio 1979, n. 886. Peridicità u.t.
- 
97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. Peridicità u.t.
-



**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
29 luglio 1982, n. 577**

**Approvazione del regolamento  
concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione  
e di vigilanza antincendi.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art.87 della Costituzione;
- Visto l'art.2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del DPR 27 aprile 1955, n. 547;
- Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Udito il parere del Consiglio di Stato;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
- Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

**DECRETA:**

È approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**ALLEGATO**

**Regolamento concernente  
«Norme sui servizi di prevenzione incendi»**

in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.

**Titolo I**

*Finalità e caratteristiche generali.*

**Art. 1**

*Obiettivi e competenze.*

1. La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
2. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 2**

*Definizione.*

1. Per prevenzione incendi si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

**Art. 3**

*Principi di base e misure tecniche fondamentali.*

1. Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente DPR si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
2. Le predette norme, fondate su presupposti tecnico - scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
  - 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
  - 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le





conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;

- 3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

#### **Art. 4**

##### *Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il servizio sanitario nazionale.*

1. Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
2. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

#### **Art. 5**

##### *Collegamenti con organismi internazionali.*

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

#### **Art. 6**

##### *Collegamenti con organismi nazionali.*

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

#### **Art. 7**

#### *Attività formative.*

In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il Centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

#### **Titolo II**

##### *Servizi di prevenzione incendi.*

#### **Art. 8**

##### *Attività di prevenzione incendi.*

1. Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:
  - organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;
  - predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
  - studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
  - designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'amministrazione dell'interno;
  - esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
  - accertamenti sopralluogo (visite tecniche).

#### **Art. 9**

##### *Competenze degli organi centrali.*

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
- b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
- c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;
- d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;
- e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
- f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.



## **Art. 10**

### *Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.*

È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

- dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che lo presiede;
- da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- dal direttore del Centro studi ed esperienze antincendi;
- da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
- da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
- da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
- da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
- da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
- da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
- da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il Comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

## **Art. 11**

### *Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.*

Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

- a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
- b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
- d) (\*)
- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

(\*) *Lettera abrogata dall'art. 9 del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37.*

## **Art. 12**

### *Attività di studio, ricerca e sperimentazione.*

Per la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si avvale del Centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca.

Centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi



annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il complesso delle attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, anche ai fini delle "omologazioni" di macchinari, impianti e attrezzature.

### **Art. 13**

#### *Esame dei progetti.*

1. I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del DPR 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
2. Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
3. Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

### **Art. 14**

#### *Visite tecniche.*

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
2. Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
  - a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
  - b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;

- c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
- d) per procedere a controlli a campione, in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
4. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### **Art. 15**

#### *Adempimenti di enti e privati.*

1. Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
  - 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
  - 2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
  - 3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli artt. 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  - 4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del DPR 26-5-1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547;
  - 5) - omissis - (2)

(2) *Numero abrogato dall'art. 9 del DPR 18 gennaio 1998, n. 37*

2. Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
3. Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
4. Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla



prevenzione incendi.

5. Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

### **Art. 16**

#### *Compiti dei comandi provinciali.*

1. I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
2. A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
3. Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il certificato di prevenzione incendi di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
4. Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

### **Art. 17**

#### *Certificato di prevenzione incendi.*

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.

### **Art. 18**

#### *Procedure di prevenzione incendi.*

1. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
2. L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
3. Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le

condizioni di sicurezza antincendio.

### **Art. 19**

#### *Competenze degli ispettori regionali o interregionali.*

1. Gli ispettori regionali o interregionali:
  - a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
  - c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
  - d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
  - e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
  - f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

### **Art. 20**

#### *Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi.*

1. Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.



Il comitato è composto dai seguenti membri:

- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
- un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente. Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

### **Art. 21**

*Deroghe.*

*(omissis) (3)*

*(3) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R del 12 gennaio 1998, n. 37.*

### **Art. 22**

1. Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
2. Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al DPR 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

### **Art. 23**

1. Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406.



**Ministero dell'interno  
Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, punto 10**

**Prevenzione incendi:  
chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri  
espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la  
prevenzione incendi su questioni e problemi di  
prevenzioni incendi.**

Ministero dell'interno  
Direzione generale protezione civile e servizi antincendi

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzioni incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985. Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982 è stato acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (C.C.T.S.).

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818 del 1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

**1.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti), con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm<sup>3</sup>/h.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm<sup>3</sup>/h.

**CHIARIMENTO:**

Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme e simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

**2.**

D.M. 27 marzo 1985 - Art. 1 (punto 15) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m<sup>3</sup>. b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m<sup>3</sup>.

**CHIARIMENTO:**

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- per uso industriale sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
- per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;
- per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;
- per uso privato sono quelli necessari per:
- riscaldamento di ambienti;
- produzione di acqua calda per edifici civili;
- cucine e lavaggio stoviglie;
- sterilizzazione e disinfezioni mediche;
- lavaggio biancheria;
- distruzione rifiuti;
- forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili.

**3.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

**CHIARIMENTO:**

Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del D.M. 31 luglio 1934.

**4.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 36): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q di prodotto essiccato.

**CHIARIMENTO:**

Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del D.M. 16 febbraio 1982 si





riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

### 5.

D.M. 27 marzo 1985 - Art. 2 punto 46) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

- da 50 a 1.000 q;
- superiori a 1.000 q.

### CHIARIMENTO:

Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 82 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzate con materiali di qualsiasi genere.

Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa.

Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983).

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.

Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

### 6.

D.M. 6 febbraio 1982 punto 60): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.

### CHIARIMENTO:

I depositi indicati al punto 60 sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.

### 7.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

### CHIARIMENTO:

Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (decreto ministeriale 20 novembre 1981).

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 81 per le autorimesse.

### 8.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 75): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

### CHIARIMENTO:

Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal Medico provinciale a norma dell'art. 96 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

### 9.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

### PARERE C.C.T.S.:

I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

### 10.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 84): Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,



accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

**PARERE C.C.T.S.:**

Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85) del decreto ministeriale 16 febbraio 82 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

**11.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.

**CHIARIMENTO:**

Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m2.

**12.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

**CHIARIMENTO:**

Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco:

a) non sono compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.

**13.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

**PARERE C.C.T.S.:**

Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini della applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco.

**CHIARIMENTO:**

Le disposizioni contenute nella lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste.

**14.**

Protezione contro le scariche atmosferiche.

**PARERE C.C.T.S.:**

L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al decreto Presidente della Repubblica 26 maggio 1951, n. 689 e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

## 15.

Applicazione articolo 4 legge n. 818 del 1984:

### PARERE C.C.T.S.:

Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

- a) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;
- b) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale della attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi. L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto a) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.

I controlli di cui al punto b) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero di perizia giurata.

## 16.

Punto 2.2. All. A al D.M. 8 marzo 1985:

### CHIARIMENTO:

La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è da applicarsi alle attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.



**Ministero dell'interno  
Circolare 17 dicembre 1986, n. 42, punto 10**

**Chiarimenti interpretativi  
di questioni e problemi di prevenzione incendi.**

Ministero dell'interno  
Direzione generale protezione civile e servizi antincendi

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818 del 1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

**1.**

Punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 - limiti inferiori.  
Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 110 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, che rimanda agli artt. 3 e 5 del decreto ministeriale 14 luglio 1970.

**2.**

Resta valido quanto chiarito al punto 8 della circolare Ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985, per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato DPR 13 febbraio 1964, n. 18 Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del decreto ministeriale 16 dicembre 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza.

**3.**

Sale consiliari - punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti). Le "sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

**4.**

Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 - passaggi in genere.  
Per "passaggi in genere" si intendono i percorsi "esterni" al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

**5.**

Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a centocinquanta posti - numero delle uscite.  
Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a centocinquanta posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16 del 1951.

**6.**

Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 - punto B.3 - applicabilità alle sale da ballo. Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

**7.**

Locali di spettacolo e trattenimento - installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8.  
L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del decreto ministeriale 30 novembre 1983.  
Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979, che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.





## 8.

Edifici destinati al culto - punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento a punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art.15, punto 5 del DPR del 29 luglio 1982, n. 577

## 9.

Decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere. In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

## 10.

Art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-rustici affitta-camere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini - punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto).

- **Alberghi:** rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- **Motels:** rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- **Villaggi-albergo:** rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- **Residenze turistico-alberghiere:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (vedi circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
- **Campeggi:** Non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita commissione, della quale fa parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco, prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dall'art. 4, secondo comma, del DPR 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge n. 326.
- **Villaggi turistici:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16

febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.

- **Alloggi turistici:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- **Case e appartamenti per vacanze:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (vedi circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
- **Case per ferie:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- **Ostelli per la gioventù:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- **Rifugi alpini:** i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
  - 1) il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere e funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili liquidi o gassosi;
  - 2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
  - 3) l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
  - 4) l'obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 m<sup>2</sup> di superficie netta.

Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 cal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

## 11.

Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali.

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà





essere aumentato del 20%.

## **12.**

Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m<sup>2</sup> di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

## **13.**

Ascensori e montacarichi – rilascio del nulla osta provvisorio – condotti suborizzontali per l'areazione de suborizzontali per l'areazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.

**Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi  
Circolare 18 giugno 1990, n. 10411**

**Uso di fornelli a fiamma libera  
nei ristoranti annessi agli alberghi.**

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive di seguito il parere del «Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi», espresso nella riunione del 7 marzo 1990, relativo all'uso di fornelli per cottura a fiamma libera nelle sale dei ristoranti annessi agli alberghi:

“Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi esprime parere favorevole all'uso, nelle sale ristoranti annesse agli alberghi, di fornelli alimentati con gas metano, alcool, G.P.L., ecc., per cottura a fiamma libera, a condizione che gli stessi abbiano potenzialità non superiore a 2000 kcal/h.

Qualora i fornelli siano alimentati a G.P.L., la bombola di alimentazione non dovrà avere peso superiore a 0,5 Kg ed il loro impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati”.



Ministero dell'interno  
Circolare 13 dicembre 1990, n. 21723 - 4122

## Norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Come è noto la materia sull'eliminazione delle barriere architettoniche è regolamentata dalle seguenti disposizioni legislative:

- La legge 30 marzo 1971, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1971) “conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Il DPR 27 aprile 1978, n. 384 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 22 luglio 1978) “regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”;
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989) “disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- La legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1989) “modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 giugno 1989) “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.

Per quanto di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la validità delle vigenti disposizioni emanate in materia antincendi da questo Ministero. Si informa che per armonizzare le prescrizioni tecniche emanate dal «Ministero dei lavori pubblici» con il decreto 14 giugno 1989, n. 246, con le disposizioni antincendio emanate da questo Ministero è stato costituito, nell'ambito del «Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi», un apposito gruppo di studio. Le risultanze dei lavori, una volta approvate dal Comitato medesimo, saranno portate a conoscenza delle SS.LL. ai fini del corretto espletamento dell'attività di prevenzione incendi.





**DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 9 aprile 1994**

**Approvazione della regola tecnica di  
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio  
delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994,  
serie generale

Così come modificato dal D.M. 7 aprile 1999 e dal D.M. 20 dicembre 1999

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.  
Il presente decreto entra in vigore l'11 maggio 1994.



**ALLEGATO**

**Regola tecnica di prevenzione incendi  
per la costruzione e l'esercizio  
delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

**Titolo I**  
*Generalità.*

**1.**

*Oggetto.*

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 e come di seguito elencate:

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze;
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico-alberghiere;
- l) rifugi alpini.

**2.**

*Campo di applicazione.*

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al *punto 1*, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

**3.**

*Classificazione.*

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una

segue "Allegato" >>>>>





unità immobiliare, le attività di cui al punto 1 si distinguono in:

- a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al *titolo II*;
- b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al *titolo III*.

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al *titolo IV*.

#### 4.

##### *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con *decreto ministeriale 30 novembre 1983*. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

- corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con un via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

## Titolo II

### *Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto.*

## Parte I

### *Attività di nuova costruzione.*

#### 5.

##### *Ubicazioni.*

##### **5.1. Generalità** (anche esistenti).

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per la tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a

quelle di cui ai *punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*.

##### **5.2. Separazioni - Comunicazioni** (anche esistenti).

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad esse pertinenti, elencate al *punto 5.1*;
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al *punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

##### **5.3. Accesso all'area.**

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

##### **5.4. Accostamento mezzi di soccorso.**

deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

#### 6.

##### *Caratteristiche costruttive.*

##### **6.1. Resistenza al fuoco delle strutture** (anche esistenti).

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla *circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961*, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità

europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonchè la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella *circolare n. 91* citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel *decreto ministeriale 6 marzo 1986*, per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al *decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 1993*.

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

| Altezza antincendio dell'edificio | R / REI |
|-----------------------------------|---------|
| Fino a 24 m                       | 60      |
| Superiore a 24 m fino a 54 m      | 90      |
| Oltre 54 m                        | 120     |

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

## 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. (anche esistenti) tranne e)

I materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di

spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

- c) i materiali di rivestimento combustibili, nonchè i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonchè di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchè abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
- f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del *decreto ministeriale 26 giugno 1984*.

Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti *dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984*, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel *decreto ministeriale 6 marzo 1992*.

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

## 6.3. Compartimentazione (anche esistenti)

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m<sup>2</sup> e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1.000 m<sup>2</sup>, faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al *punto 6.1*.





Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

**TABELLA A**

| Altezza antincendi           | Sup. max compartimenti (m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Fino a 24 m                  | 3.000                                    |
| Superiore a 24 m fino a 54 m | 2.000                                    |
| Oltre 54 m                   | 1.000 (*)                                |

(\*) *Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.*

#### **6.4. Piani interrati** (anche esistenti)

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m.

Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

#### **6.5. Corridoi** (anche esistenti) – solo tramezzi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a REI 30 con dispositivo di autochiusura.

#### **6.6. Scale.**

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al *punto 6.1.*

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m<sup>2</sup>. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi

apribili automaticamente a mezzo di dispositivo di comando da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

#### **6.7. Ascensori e montacarichi** (anche esistenti)

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori ed i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

#### **6.8. Ascensori antincendio.**

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti "ascensori antincendio" da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

- 1) le strutture del vano corsa e del macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;
- 2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
- 3) in caso di incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
- 4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;
- 5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;
- 6) gli ascensori debbono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
- 7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

## **7.**

### *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

#### **7.1. Affollamento** (anche esistenti).

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m<sup>2</sup>, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

#### **7.2. Capacità di deflusso** (anche esistenti)



Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50,0 per il piano terra;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 33,0 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

### **7.3. Sistemi di vie di uscita.**

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte o impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

### **7.4. Larghezza delle vie di uscita.**

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

### **7.5. Lunghezza delle vie di uscita.**

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

### **7.6. Larghezza totale delle uscite.** (anche esistenti)

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

### **7.7. Numero di uscite.**

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

## **8.**

*Aree ed impianti a rischio specifico.*

*(anche esistenti)*

### **8.1. Locali adibiti a depositi.**

*8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 mq, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m<sup>2</sup> e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di





incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

#### *8.1.2. Locali di superficie massima di 500 m<sup>2</sup>, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere.

Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90.

Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio.

Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m<sup>2</sup>; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

#### *8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.*

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

### **8.2. Servizi tecnologici.**

#### *8.2.1. Impianti di produzione calore.*

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);

- gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

#### *8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.*

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

#### *8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.*

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato:

#### *8.2.2.1. Impianti centralizzati.*

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad





assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti ai tipi di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

#### 8.2.2.2. *Condotte.*

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente dai rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

#### 8.2.2.3. *Dispositivi di controllo.*

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

#### 8.2.2.4. *Schemi funzionali.*

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;

- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

#### 8.2.2.5. *Impianti localizzati.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

### 8.3. **Autorimesse.**

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

### 8.4. **Spazi per riunioni, trattenimento e simili.**

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- piccoli spettacoli;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

#### 8.4.1. *Ubicazione.*

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati, purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

#### 8.4.2. *Comunicazioni.*

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico. Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

#### 8.4.3. *Strutture e materiali.*

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e



le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

#### 8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m<sup>2</sup> e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

#### 8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfilamento delle persone in caso di emergenza.

## 9.

### *Impianti elettrici.*

*(anche esistenti)*

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- illuminazione;
- allarme;
- rivelazione;
- impianti di estinzione incendi;
- ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( $\leq 0,5$  sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ( $\leq 15$  sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
- ascensori antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

## 10.

### *Sistemi di allarme.*

*(anche esistenti)*

Gli edifici o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti ed il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazioni tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso



coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto: può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

## **11.**

### *Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.*

*(anche esistenti)*

#### **11.1. Generalità.**

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

#### **11.2. Estintori.**

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20-12-1982 e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

#### **11.3. Impianti idrici antincendio.**

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.

Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

#### *11.3.1. Naspi DN 20.*

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

#### *11.3.2. Idranti DN 45.*

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

##### *11.3.2.1. Rete di tubazioni.*

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

##### *11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.*

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.



L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

#### 11.3.2.3. Alimentazione.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

#### 11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

#### 11.3.3. Idranti DN 70.

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

#### 11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

#### 11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

## 12.

### *Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.*

*(anche esistenti)*

#### 12.1. Generalità.

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti come previsto dal precedente punto 8.1.

#### 12.2. Caratteristiche.

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rilevatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione incendio;
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o



condizionamento esistente;

- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

### **13.**

#### *Segnaletica di sicurezza.*

*(anche esistenti)*

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al DPR 8 giugno 1982, n. 524. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

### **14.**

#### *Gestione della sicurezza.*

*(anche esistenti)*

##### **14.1. Generalità.**

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

##### **14.2. Chiamata servizi di soccorso.**

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

### **15.**

#### *Addestramento del personale.*

*(anche esistenti)*

##### **15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.**

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

##### **15.2. Azioni da svolgere.**

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

##### **15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.**

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

### **16.**

#### *Registro dei controlli.*





(anche esistenti)

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

## 17.

### Istruzioni di sicurezza.

(anche esistenti) (anche < 25)

#### 17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

#### 17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

#### 17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

## Parte II

### Attività esistenti.

## 18.

### Ubicazione.

Devono essere rispettati i *punti 5.1 e 5.2*, salvo quanto previsto al *punto 20.5*. Per gli alloggi agrituristici è consentita la congruità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

## 19.

### Caratteristiche costruttive.

#### 19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al *punto 6.1*, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

| Altezza antincendio dell'edificio | R / REI |
|-----------------------------------|---------|
| Fino a 12 m                       | 30      |
| Superiore a 12 m fino a 54 m      | 60      |
| Oltre 54 m                        | 90      |

#### 19.2. Reazione al fuoco dei materiali.

È richiesto il rispetto del *punto 6.2* con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

#### 19.3. Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al *punto 6.3*. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m<sup>2</sup>, su più piani, a condizione che il carico d'incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m<sup>2</sup> e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti. Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al *punto 19.1*.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere



congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

#### **19.4. Piani interrati.**

È richiesto il rispetto del *punto 6.4.*

#### **19.5. Corridoi.**

È richiesto il rispetto del *punto 6.5* con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/m<sup>2</sup>. È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

#### **19.6. Scale.**

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al *punto 19.1.*

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al *punto 6.6. ultimo comma.*

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purchè tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al *punto 19.1.*

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo *punto 20.5* (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

#### **19.7. Ascensori e montacarichi.**

Deve essere rispettato il *punto 6.7.* Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue al *punto 19.1.*

## **20.**

### *Misure per l'evacuazione in caso di incendio.*

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

#### **20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.**

Devono essere rispettati i *punti 7.1 e 7.2*, salvo il caso indicato al successivo *20.5* (vie di uscita ad uso promiscuo).

#### **20.2. Larghezza delle vie di uscita.**

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

#### **20.3. Larghezza totale delle uscite.**

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al *punto 7.6*, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

#### **20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.**

*20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.*

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

- i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
- sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

- tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.



#### 20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

- tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 Kg /m<sup>2</sup>, con esclusione dei depositi che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

#### 20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

- le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
- il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 Kg/m<sup>2</sup>;
- la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

- ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
- ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m<sup>2</sup>; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.

## 21.

### *Altre disposizioni.*

#### 21.1. Disposizioni tecniche.

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h e siano di tipo termostatico. Tali dispositivi tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.

Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale. Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

#### 21.2. Disposizioni transitorie.

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

- a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
- b) "30 giugno 2000". (\*) per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

(\*) Termine sostituito dapprima dal D.M. 7 aprile 1999 e successivamente dal D.M. 20 dicembre 1999.

## Titolo III

### *Disposizioni relative alle attività ricettive*

*con capacità non superiore a 25 posti letto.*

## **22.**

### *Generalità.*

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei *punti 11.2, 13, 14 e 17.*

## **Titolo IV**

### *Rifugi alpini.*

## **23.**

### *Generalità.*

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

- categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
- categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;
- categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

## **24.**

### *Regole generali.*

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:

- ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
- consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

- b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;
- c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti, ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;
- d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
- e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;
- f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
- g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
- h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;
- i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 200 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di







fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

- l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

## 25.

### *Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti.*

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a venticinque posti letto, devono rispettare quanto di

- a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;
- b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al *punto 14.1.* con frequenza almeno annuale;
- c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del *punto 24*, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 Kg, purchè la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;
- d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente *punto 11.2.*

## 26.

### *Rifugi di capienza superiore a venticinque posti.*

#### **26.1. Rifugi di categoria A.**

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle *parti I e II* del titolo secondo del presente decreto.

#### **26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D, ed E.**

Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II parte prima. È però ammesso che:

- non siano rispettate le prescrizioni dei *punti 5.3 e 5.4* e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

- la frequenza delle prove periodiche di cui al *punto 14.1*, sia almeno annuale;
- per i rifugi di cat. C, D ed E sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

#### **26.3. Rifugi esistenti di categoria B.**

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al *titolo II parte seconda*. È inoltre richiesto che:

- siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

- a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al *punto 19.5*;
- c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al *punto 20.2*;
- e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga per almeno 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiEDE, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- f) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del *punto 11.3* siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m<sup>2</sup> e comunque uno ogni piano;
- g) i dispositivi di illuminazioni di sicurezza, e di allarme siano alimentati,



qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc.);  
h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al *punto 14.1*, sia almeno annuale.

#### **26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.**

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente *punto 26.3*, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del *punto 19* del presente decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

### **27.**

#### *Disposizioni transitorie.*

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.



Ministero dell'interno  
Circolare 20 maggio 1994, n. p 1226/4122/1

**Decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994.  
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione  
e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.  
Chiarimenti.**

Ministero dell'interno  
Direzione Generale Protezione civile e Servizi antincendi  
Sez. Tecn. Centrale

Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2  
(Campo di applicazione) del *decreto ministeriale 9 aprile 1994*,  
si precisa quanto segue:

**A)**

*Attività di nuova costruzione  
con ricettività superiore a 25 posti letto.*

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Prima - del decreto, si applicano:

- a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
- b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
- c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
- d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.

Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte Prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26-4-1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.

Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte Seconda - del decreto, entro i termini previsti dal punto 21.2.

**B)**

*Attività esistenti  
con ricettività superiore a 25 posti letto.*

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza richieste.

I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda.

Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.





## ALLEGATO

### Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

(D.M. 9 aprile 1994)

#### 1)

*Lunghezza dei percorsi di esodo in relazione  
al numero di piani ed alla tipologia di scala.*

#### A) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE.

A1) (servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)

| N. piani fuori terra | Tipo di scala consentita | Lunghezza dei percorsi di esodo                         |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| fino a 2             | aperta                   | 40 m fino a luogo sicuro                                |
| da 3 a 6             | protetta (*)             | 30 m fino a scala protetta<br>40 m fino a scala esterna |
| oltre 6              | prova di fumo            | 40 m fino a scala<br>a prova di fumo o esterna          |

(\*) Se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant > 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

A2) (Servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

| N. piani fuori terra | Tipo di scala consentita | Lunghezza dei percorsi di esodo                                           |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| fino a 2             | aperta                   | 15 m fino alla scala<br>(lunghezza corridoio)<br>40 m fino a luogo sicuro |



#### B) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO.

B1) (servite da due o più scale ad uso esclusivo dell'attività)

| N. piani fuori terra                        | Tipo di scala consentita | Lunghezza dei percorsi di esodo                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| fino a 2                                    | aperta                   | 40 m o 45 m (*)<br>fino a luogo sicuro                                        |
| oltre 2 e fino a 32 m<br>altezza antincendi | protetta                 | 30 m o 35 m (*) fino a scala protetta<br>40 m o 45 m (*) fino a scala esterna |
| oltre 32 m<br>altezza antincendi            | prova di fumo            | 40 m o 45 m (*) fino<br>alla scala a prova di fumo                            |

B2) (Servite da una sola scala ad uso esclusivo dell'attività)

| N. piani fuori terra | Tipo di scala consentita                                                            | Lunghezza dei percorsi di esodo                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | aperta                                                                              |                                                                                          |
| 3                    | aperta con $Q \geq 20 \text{ kg/m}^2$<br>impianto automatico<br>rivelazione incendi | 40 m o 45 m (*)<br>fino a luogo sicuro                                                   |
|                      | protetta                                                                            | 15 m o 20 m (*) o 25 m (***)<br>(lunghezza dei corridoi<br>di collegamento con le scale) |
| da 4 a 6             | protetta                                                                            |                                                                                          |

(\*) Lungo il percorso interessato:

- 1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe o di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
- 2) installare impianto di rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.

(\*\*) Il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:

- 1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- 2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;
- 3) sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.



## C) ATTIVITÀ ESISTENTI (\*) SERVITE DA SCALE AD USO PROMISCUO.

C1) (Servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività)

| N. piani fuori terra | Tipo di scala consentita | Lunghezza dei percorsi di esodo |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| edificio fino a 24 m | aperta                   | 25 m fino alla scala            |

C2) (Servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)

| N. piani fuori terra | Tipo di scala consentita | Lunghezza dei percorsi di esodo |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| edificio fino a 24 m | aperta                   | 15 m fino alla scala            |

(\*) Per tali attività vanno osservate le specifiche disposizioni e limitazioni previste dal punto 20.5 del D.M. 9 aprile 1994.

### 2)

*Requisiti di resistenza al fuoco delle porte delle camere per ospiti.*

| Attività nuove     | RE 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività esistenti | <p>a) Nessun requisito per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività in edifici fino a 3 piani f.t. con ricettività 40 posti letto e <math>Q \leq 20 \text{ kg/m}^2</math>;</li> <li>tutte le attività se viene installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nei corridoi e nelle camere;</li> </ul> <p>b) RE 15,</p> <p>c) RE 30 limitatamente alle porte che immettono nei corridoi ciechi di lunghezza mag. di 20 m (fino a 25 m);</p> <p>d) REI pari al livello di resistenza al fuoco richiesto per il vano scala, se la camera comunica direttamente con esso.</p> |

### 3)

*Lunghezza dei corridoi ciechi.*

| Attività nuove | RE 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 m           | <p>a) 15 m;</p> <p>b) 20 m, valido solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo. Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i materiali installati a parete e soffitto sono di classe 0 o di reazione al fuoco;</li> <li>non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;</li> <li>è installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi;</li> </ul> <p>c) 25 m solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo ed almeno protette se a più di due piani f.t.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i materiali installati lungo il corridoio devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;</li> <li>le porte delle camere devono essere RE 30;</li> <li>deve essere installato un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio nelle camere e nei corridoi.</li> </ul> |

Ministero dell'interno  
Circolare 29 novembre 1995, n. 2215

**Decreto ministeriale 9 aprile 1994.  
Criteri per la concessione delle deroghe  
in via generale al punto 20.4.2.**

Pervengono a questo Ministero istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere adeguate al punto 20.4.2 del decreto in oggetto in quanto il numero di piani è superiore a sei.

Al riguardo, sulla scorta del parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 25 ottobre 1995, si inviano in allegato le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dal disposto in argomento da applicarsi esclusivamente ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 metri.

Qualora siano integralmente rispettate le misure di sicurezza equivalenti riportate in allegato, i Comandi provinciali VV.F. potranno procedere direttamente all'approvazione dei progetti, dovendosi intendere accolta in via generale la deroga al punto in argomento.







**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
12 gennaio 1998, n. 37**

**Regolamento recante disciplina  
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi,  
a norma dell'articolo 20, comma 8,  
della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Art. 1**

*Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del DPR del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato «comando».
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica (v. D.M. 4 maggio 1998). Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

**Art. 2**

*Parere di conformità.*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma "4" (1) dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

**Art. 3**

*Rilascio del certificato di prevenzione incendi.*

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma "5" (2).
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto



deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedurali ivi stabiliti.

#### **Art. 4**

##### *Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.*

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, (3) corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 5**

##### *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.*

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### *Procedimento di deroga.*

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione

incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, (4) possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

#### **Art. 7**

##### *Nulla osta provvisorio.*

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### *Norme transitorie.*

1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal



comando.

## **Art. 9**

### *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
  - a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del DPR 29 luglio 1982, n. 577;
  - b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

## **Art. 10**

### *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



NOTE

(1), (2), (3), (4)

Numero così corretto dal Telegramma del Ministero dell'interno 13 marzo 1998, n. P 363/4101.



**Legge 31 dicembre 2001, n. 463**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411,  
recante proroghe e differimenti di termini  
del certificato antincendio.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ALLEGATO**

**Lavori preparatori**

**SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 892):**

- Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero), dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro dell'istruzione (Moratti), dal Ministro per la funzione pubblica (Frattoni) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (Tremaglia) il 26 novembre 2001.
- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della commissione 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 novembre 2001.
- Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il 4 e 11 dicembre 2001.
- Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2091):**

- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre 2001.
- Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.

**AVVERTENZA**

- Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001.  
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63.



## ALLEGATO

### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 23 novembre 2001, n. 411**

- All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero".
- All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è sostituita dalla seguente: "utilizzati".
- Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:  
"Art. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).  
1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici".

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7.5.
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 è il seguente:  
«Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:  
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di

cui all'art. 4, secondo comma;

- b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- e) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi;
- d) lettera abrogata;
- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

- All'articolo 4: al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:  
"Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003";

dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziare con le







autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni".

• Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Edilizia).

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002".

• All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 «Collettività italiana all'estero» - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia», possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002".

• Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo).

1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".

• Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa).

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

Art. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative).

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.

Art. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata).

1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2,

lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.

Art. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno).

1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

Art. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari).

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2002».

Art. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997).

1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.

Art. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche).

1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.

2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica).

1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa:

a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il



- finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
- b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
- c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2001.

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze  
RUGGIERO, Ministro degli affari esteri  
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni  
MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

**Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Lettera - circolare 9 ottobre 2003**

**Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore  
secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5  
come componenti di impianti di rivelazione di incendio.**

Ministero dell'interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso pubblico e della Difesa civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica  
Area prevenzione incendi

Lettera - Circolare / Prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17)  
Roma, 9 ottobre 2003

Ai Sigg. Direttori Regionali VV.F.  
Loro sedi

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.  
Loro sedi

Oggetto: Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore  
secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5  
come componenti di impianti di rivelazione di incendio.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti volti a conoscere di quale tipo di certificazione debbano essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, in relazione a quanto disposto con la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale 4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, in considerazione della recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 e dell'inizio del periodo di coesistenza con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1 aprile 2003, si fa presente quanto segue:

1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R. 21.4.1993, n.246), possono essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1 aprile c.a., per l'uso conforme alla loro destinazione;

2. i decreti interministeriali di cui all'art.6 commi 3 e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al termine del quale potranno essere commercializzati unicamente prodotti marcati CE.

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 all. II punto 3.2. in materia di documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativamente agli impianti di rivelazione d'incendio, si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali, possano essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per l'uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente validi i certificati rilasciati dall'ex Centro Studi Esperienze Antincendio.

**IL DIRETTORE CENTRALE  
(BARZI)**





Legge 5 marzo 1990, n. 46

## Norme per la sicurezza degli impianti.

*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
  - a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
  - b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  - c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  - d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  - e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
  - f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  - g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

#### **Art. 2**

#### *Soggetti abilitati.*

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art.1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

#### **Art. 3**

##### *Requisiti tecnico-professionali.*

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
  - a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  - b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art.2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

#### **Art. 4**

##### *Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.*

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle



categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.

### **Art. 5**

#### *Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.*

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

### **Art. 6**

#### *Progettazione degli impianti.*

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
  - a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  - b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

### **Art. 7**

#### *Installazione degli impianti.*

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

### **Art. 8**

#### *Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.*

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

### **Art. 9**

#### *Dichiarazione di conformità.*

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.

### **Art. 10**

#### *Responsabilità del committente o del proprietario.*

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.

### **Art. 11**





### *Certificato di abitabilità e di agibilità.*

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

#### **Art. 12**

##### *Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.*

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.

#### **Art. 13**

##### *Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.*

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

#### **Art. 14**

##### *Verifiche.*

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla

presentazione della relativa richiesta.

#### **Art. 15**

##### *Regolamento di attuazione.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

#### **Art. 16**

##### *Sanzioni.*

1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.  
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

#### **Art. 17**

##### *Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.*

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

## **Art. 18**

### *Disposizioni transitorie.*

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 15, sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.

## **Art. 19**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
6 dicembre 1991, n. 447**

**Regolamento di attuazione della  
legge 5 marzo 1990, n. 46,  
in materia di sicurezza degli impianti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
- Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonchè gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con

esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti elettronici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

**Art. 2**

*Requisiti tecnico-professionali.*

1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

**Art. 3**

*Certificato di riconoscimento  
dei requisiti tecnico-professionali.*

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato



dalla Camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima Camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.

N.B.: *Articolo abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392  
a decorrere dal 15 dicembre 1994.*

## **Art. 4**

### *Progettazione degli impianti.*

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
  - a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
  - b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
  - c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
  - d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
  - e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera

pari o superiore a 40.000 frigorifici/ora;

- f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
- g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

## **Art. 5**

### *Installazione degli impianti.*

1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonchè nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonchè alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della



direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

### **Art. 6**

#### *Attività di normazione tecnica.*

1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale della produzione industriale – e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

### **Art. 7**

#### *Dichiarazione di conformità.*

1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392  
a decorrere dal 15 dicembre 1994.*

### **Art. 8**

#### *Manutenzione degli impianti.*

1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

### **Art. 9**

#### *Verifiche.*

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.



## **Art. 10**

### *Sanzioni.*

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



**Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**

**Attuazione delle direttive  
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,  
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  
90/394/CEE e 90/679/CEE  
riguardanti il miglioramento della sicurezza  
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, parte I

*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994,  
supplemento ordinario, n. 141

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
- Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;



il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

**Art. 2**

*Definizioni.*

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) **lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) **datore di lavoro:** qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;
- c) **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e



- protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
  - 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
  - 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
- f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
- g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

### **Art. 3**

#### *Misure generali di tutela.*

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
  - a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  - b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
  - c) riduzione dei rischi alla fonte;
  - d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  - e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
  - g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### **Art. 4**

#### *Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.*

1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
  - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate;
  - c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.



5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
- a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
  - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  - d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
  - e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
  - g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  - h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
  - o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del

- lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 del conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
- p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
  - q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.
9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti:
- procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo;
  - i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I;
  - i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 5**

### *Obblighi dei lavoratori.*

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
  - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
  - h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

## **Art. 6**

### *Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.*

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono

attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

## **Art. 7**

### *Contratto di appalto o contratto d'opera.*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
  - a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## **Capo II**

### *Servizio di prevenzione e protezione.*

## **Art. 8**

### *Servizio di prevenzione e protezione.*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per







- lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
  5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
    - a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
    - b) nelle centrali termoelettriche;
    - c) negli impianti e laboratori nucleari;
    - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
    - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
  6. Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
  7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
  8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
  9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
  10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
  11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
    - a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
    - b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
    - c) il curriculum professionale.

## Capo II

### *Servizio di prevenzione e protezione.*

## Art. 9

### *Compiti del servizio di prevenzione e protezione.*

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
  - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
  - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
  - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
  - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

## Art. 10

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.*

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:



- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### **Art. 11**

#### *Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.*

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
  - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - c) il medico competente ove previsto;
  - d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
  - a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
  - b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
  - c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

### **Capo III**

#### *Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.*

### **Art. 12**

#### *Disposizioni generali.*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
  - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  - b) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza;
  - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
  - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  - e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

### **Art. 13**

#### *Prevenzione incendi.*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
  - a) i criteri diretti ad individuare:
    - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    - 2) misure precauzionali di esercizio;
    - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature



- antincendio;
  - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
  - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### **Art. 14**

##### *Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.*

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

#### **Art. 15**

##### *Pronto soccorso.*

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

#### **Capo IV**

##### *Sorveglianza sanitaria.*

#### **Art. 16**

##### *Contenuto della sorveglianza sanitaria.*

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
  - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

#### **Art. 17**

##### *Il medico competente.*

1. Il medico competente:
  - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
  - c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
  - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
  - e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  - g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  - h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione

dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
  - l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
  - m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
  4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
  5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
    - a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
    - b) libero professionista;
    - c) dipendente del datore di lavoro.
  6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
  7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora espliciti attività di vigilanza.

## Capo V

### *Consultazione e partecipazione dei lavoratori.*

## Art. 18

### *Rappresentazione per la sicurezza.*

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il

rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1, è il seguente:
  - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
  - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
  - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

## Art. 19

### *Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.*

1. Il rappresentante per la sicurezza:
  - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
  - c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,



- comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
  - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
  - m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  - n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
  - 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  - 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  - 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

## Capo V

### *Consultazione e partecipazione dei lavoratori.*

#### Art. 20

##### *Organismi paritetici.*

- 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie

sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

- 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- 3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

## Capo VI

### *Informazione e formazione dei lavoratori.*

#### Art. 21

##### *Informazione dei lavoratori.*

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
  - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
  - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  - b) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
  - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
  - g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
- 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

#### Art. 22

##### *Formazione dei lavoratori.*

- 1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio postodi lavoro e alle proprie mansioni.
- 2. La formazione deve avvenire in occasione:
  - a) dell'assunzione;







- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
  4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
  5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato.
  6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
  7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

## Capo VII

### *Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione.*

#### **Art. 23.**

##### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 24**

### *Informazione, consulenza, assistenza.*

1. Le regioni, il Ministro dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 25**

##### *Coordinamento.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 26**

##### *Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.*

1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 393 (Costituzione della commissione ).
  1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
    - a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
    - b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
    - c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
    - d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
    - e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla



Conferenza Stato-regioni;

- f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
- g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

- 2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
- 3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
- 4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
- 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.».

2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 394 (Compiti della commissione).

- 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
  - a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
  - b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
  - c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
  - d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
  - e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
  - f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto

legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

- g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
- h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
- i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
- l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

- 2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
- 3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.».

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.

## **Art. 27**

### *Comitati regionali di coordinamento.*

- 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
- 2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

## **Art. 28**

### *Adeguamenti al progresso tecnico.*

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:



- a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attività lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie;
- b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
- c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

## **Capo VIII**

### *Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.*

#### **Art. 29**

##### *Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.*

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicano una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

## **Titolo II**

### *Luoghi di lavoro.*

#### **Art. 30**

### *Definizioni.*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
  - a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
  - a) ai mezzi di trasporto;
  - b) ai cantieri temporanei o mobili;
  - c) alle industrie estrattive;
  - d) ai pescherecci;
  - e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

#### **Art. 31**

##### *Requisiti di sicurezza e di salute.*

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1996.

#### **Art. 32**

##### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
  - b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente



- possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

### **Art. 33**

#### *Adeguamenti di norme.*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 13 (Vie e uscite di emergenza).
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    - a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
    - b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
    - c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
  2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
  3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
  4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
  5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
  6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
  7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
  8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
  9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
  11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
  12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
  13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.».
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 14 (Porte e portoni).
    1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
    2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
    3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
      - a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
      - b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
      - c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
      - d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50





- lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
  5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
  6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
  7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
  8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
  9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
  10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
  11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
  12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
  13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
  14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
  15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
  16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
  17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra

10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.».

3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).
  1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
  2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
  3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
  4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
  5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
  6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
  7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
  8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
  9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
  10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
  11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.».
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:  
«Titolo II  
Disposizioni particolari».





5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole «da destinarsi al lavoro nelle aziende» è soppressa la parola «industriali».
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). –
  1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
  2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
  3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
  4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.».
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 11 (Temperatura dei locali). –
  1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
  2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
  3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
  4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
  5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.».
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).
  1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
  2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
  3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
  4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.».
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico).
  1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti condizioni:
    - a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
    - b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
    - c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
    - d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
  2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdruciolevoli.
  3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
  4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
  5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
  6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle



vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè essere feriti qualora esse vadano in frantumi.

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
  8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
  9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
  10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
  11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
  12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
  13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.».
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 14 (Locali di riposo).
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
  3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
  4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
  5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei

lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
  7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.».
11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).
1. I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
  2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
  3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
  4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
  5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
  6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.».
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:  
«Art. 37 (Docce e lavabi).
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
  2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
  3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
  4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.



5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.

Art. 39 (Gabinetti e lavabi).

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.».

13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).

1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, e vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
  - a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
  - b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
  - c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
  - d) non possono scivolare o cadere.».

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana.

### **Titolo III**

#### *Uso delle attrezzature di lavoro.*

#### **Art. 34**

##### *Definizioni.*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
  - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
  - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

#### **Art. 35**

##### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
  - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
  - a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
  - b) utilizzate correttamente;
  - c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro



si assicura che:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

### **Art. 36**

#### *Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.*

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  - «Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.».
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  - «Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.».
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  - «Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.».
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  - «Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
  - Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte

corrispondente a tali pericoli.».

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### **Art. 37**

#### *Informazione.*

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
  - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
  - b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

### **Art. 38**

#### *Formazione ed addestramento.*

1. Il datore di lavoro si assicura che:
  - a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
  - b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

### **Art. 39**

#### *Obblighi dei lavoratori.*

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
  - a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
  - c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

## Titolo IV

### *Uso dei dispositivi di protezione individuale.*

#### Art. 40

##### *Definizioni.*

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
  - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  - e) i materiali sportivi;
  - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

#### Art. 41

##### *Obbligo di uso.*

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

#### Art. 42

##### *Requisiti dei DPI.*

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso

simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

#### Art. 43

##### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  - c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
    - a) entità del rischio;
    - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
    - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
  - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  - g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
  - a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,







- appartenga alla terza categoria;  
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

### **Art. 44**

#### *Obblighi dei lavoratori.*

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g ), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
  - a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

### **Art. 45**

#### *Criteri per l'individuazione e l'uso.*

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
  - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
  - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le proprietà delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

### **Art. 46**

#### *Norma transitoria.*

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
  - a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
  - b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

## **Titolo V**

### *Movimentazione manuale dei carichi.*

### **Art. 47**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
  - a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
  - b) lesioni dorso-lombari; lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.

### **Art. 48**

#### *Obblighi dei datori di lavoro.*

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
  - a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
  - b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
  - c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

## **Art. 49**

### *Informazione e formazione.*

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) il peso di un carico;
  - b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
  - c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

## **TITOLO VI**

### *Uso di attrezzature munite di videotermini.*

## **Art. 50**

### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videotermini.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: (1)
  - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
  - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
  - c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
  - d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
  - e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
  - f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

(1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale, 21 novembre 1994, n. 272]

## **TITOLO VI**

### *Uso di attrezzature munite di videotermini.*

## **Art. 51**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  - a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo

di procedimento di visualizzazione utilizzato;

- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.

## **Art. 52**

### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
  - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
  - c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

## **Art. 53**

### *Organizzazione del lavoro.*

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videotermini anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

## **Art. 54**

### *Svolgimento quotidiano del lavoro.*

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi





la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

### **Art. 55**

#### *Sorveglianza sanitaria.*

1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti all'attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.  
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzia la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
  - a) idonei, con o senza prescrizioni;
  - b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

### **Art. 56**

#### *Informazione e formazione.*

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
  - b) le modalità di svolgimento dell'attività;
  - c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.

### **Art. 57**

#### *Consultazione e partecipazione.*

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

### **Art. 58**

#### *Adeguamento alle norme.*

1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1996.

### **Art. 59**

#### *Caratteristiche tecniche.*

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

## **TITOLO VII**

### *Protezione da agenti cancerogeni.*

### **Capo I**

#### *Disposizioni generali.*

### **Art. 60**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
  - a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
  - b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
  - c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.



3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

### **Art. 61**

#### *Definizioni.*

1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
  - a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione»;
  - b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o con la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione»;
  - c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonchè una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.

### **Capo II**

#### *Obblighi del datore di lavoro.*

### **Art. 62**

#### *Sostituzione e riduzione.*

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con un sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

### **Art. 63**

#### *Valutazione del rischio.*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti

cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
  - a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
  - b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  - c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
  - d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
  - e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  - f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.

### **Art. 64**

#### *Misure tecniche, organizzative, procedurali.*

1. Il datore di lavoro:
  - a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
  - b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione



- o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
  - d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  - f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
  - g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
  - h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
  - i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.

### **Art. 65**

#### *Misure igieniche.*

1. Il datore di lavoro:
  - a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
  - b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).

### **Art. 66**

#### *Informazione e formazione.*

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  - c) le misure igieniche da osservare;
  - d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
  - e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 67**

#### *Esposizione non prevedibile.*

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

### **Art. 68**

#### *Operazioni lavorative particolari.*





1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
  - a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  - b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

### **Capo III**

#### *Sorveglianza sanitaria.*

### **Art. 69**

#### *Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.*

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro dispone una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63 e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

### **Art. 70**

#### *Registro di esposizione*

#### *e cartelle sanitarie.*

1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 è istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
  - c) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
  - d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
  - e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
  - f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro



della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.

### **Art. 71**

#### *Registrazione dei tumori.*

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

### **Art. 72**

#### *Adeguamenti normativi.*

1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione», il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.

## **Titolo VIII**

### *Protezione da agenti biologici.*

### **Capo I**

### **Art. 73**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

### **Art. 74**

#### *Definizioni.*

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
  - a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  - b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  - c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

### **Art. 75**

#### *Classificazione degli agenti biologici.*

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
  - a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  - b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  - c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  - d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

## **Art. 76**

### *Comunicazione.*

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
  - b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

## **Art. 77**

### *Autorizzazione.*

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
  - a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
  - b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,

nonchè di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

## **Capo II**

### *Obblighi del datore di lavoro.*

## **Art. 78**

### *Valutazione del rischio.*

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
  - a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
  - b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  - c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
  - d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  - e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  - f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro, in relazione al rischio accertato, adotta le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della





valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  - b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
  - c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
  - e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

## Capo II

### *Obblighi del datore di lavoro.*

#### Art. 79

##### *Misure tecniche, organizzative, procedurali.*

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
  - a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
  - b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
  - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
  - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
  - e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  - f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
  - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  - h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  - i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
  - l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo

smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

#### Art. 80

##### *Misure igieniche.*

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
  - a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
  - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.

#### Art. 81

##### *Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.*

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.

#### Art. 82



### *Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.*

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
  - a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
  - b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
  - c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

### **Art. 83**

#### *Misure specifiche per i processi industriali.*

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

### **Art. 84**

#### *Misure di emergenza.*

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. Il lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

### **Art. 85**

#### *Informazioni e formazione.*

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  - c) le misure igieniche da osservare;
  - d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  - e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  - f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

### **Capo III**

#### *Sorveglianza sanitaria.*

### **Art. 86**

#### *Prevenzione e controllo.*

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
  - a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono





- già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

### **Art. 87**

#### *Registri degli esposti e degli eventi accidentali.*

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
  - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
  - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
  - e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di

quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relative alle risultanze del registro di cui al comma 1.

### **Art. 88**

#### *Registro dei casi di malattia e di decesso.*

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

## **Titolo IX**

### *Sanzioni.*

### **Art. 89**

#### *Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.*

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p).
2. Il datore di lavoro è punito:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d), e), e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43, commi



3, 4, lettere a), b), d), g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63, comma 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5; 78; comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi 1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4; 67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
4. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e 4.

### **Art. 90**

#### *Contravvenzioni commesse dai preposti.*

1. I preposti sono puniti:
  - a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 31, nonchè per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
  - b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p);
  - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).

### **Art. 91**

#### *Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori.*

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

### **Art. 92**

#### *Contravvenzioni commesse dal medico competente.*

1. Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del comma 3; 69, comma 6.

### **Art. 93**

#### *Contravvenzioni commesse dai lavoratori.*

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
- b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

### **Art. 94**

#### *Violazioni amministrative.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

### **Titolo X**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

### **Art. 95**

#### *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

### **Art. 96**

#### *Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.*

1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 97**

#### *Obblighi d'informazione.*

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
  - a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;



- b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
- c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

### **Art. 98**

#### *Norma finale.*

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## **ALLEGATO 1**

### **Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.**

(Art. 10)

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Aziende artigiane e industriali | fino a 30 addetti      |
| 2. Aziende agricole e zootecniche  | fino a 10 addetti (1)  |
| 3. Aziende della pesca.            | fino a 20 addetti      |
| 4. Altre aziende (2)               | fino a 200 addetti (2) |

(1) *Addetti assunti a tempo indeterminato.*

(2) *Escluse le attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche.*



## **ALLEGATO 2**

### **Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.**

#### **1.**

#### *Rilevazione e lotta antincendio.*

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

#### **2.**

#### *Locali adibiti al pronto soccorso.*

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.



Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523

## Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937

Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>

### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

- Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, e regio decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che ne trasferiscono le attribuzioni al Sottosegretariato prima e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;
- Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
- Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina delle aziende che si occupano di viaggi e di turismo, secondo la mozione approvata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
- Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931, circa la vigilanza ed il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo;
- Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

### Art. 1

Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante

compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:

- Categoria A - Uffici viaggi e turismo;
- Categoria B - Uffici turistici;
- Categoria C - Uffici di navigazione.

Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.

### Art. 2

Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate:

- a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e così biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, circolare, ecc.;
- b) prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie ed in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima;
- d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;
- e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) organizzazioni di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;
- g) spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- h) emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od estere;
- i) rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni;
- l) rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- m) informazioni di ogni genere in materia turistica;
- n) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e rendita di guide, orari, ecc.;
- o) speciali prestazioni, purchè di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);
- p) assistenza in genere ai clienti.

### Art. 3

Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono



soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

#### **Art. 4**

Sono uffici di navigazione le aziende la cui attività si limita a fornire informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione interna, marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea, di società od imprese nazionali od estere delle quali esse abbiano la rappresentanza <sup>(5)</sup>.

#### **Art. 5**

Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 <sup>(6)</sup>, e dall'art. 220 del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62 <sup>(7)</sup>.

Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta (su parere della speciale Commissione di cui al seguente art. 10) del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di accertare l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, l'efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo. Al Ministero stesso spetta anche di approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare <sup>(8)</sup>.

La licenza di P.S. dovrà contenere l'espresso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di P.S. <sup>(7)</sup> <sup>(9)</sup>.

#### **Art. 6**

Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana.

Potrà tuttavia essere concessa la licenza di esercizio anche a ditte straniere, rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso di riconosciuta idoneità di questi ultimi da parte del Ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocità da parte delle Nazioni cui tali ditte appartengono.

#### **Art. 7**

La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali, che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altre località del regno, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, del Ministero per la stampa e la propaganda e del Ministero dell'interno. L'obbligo del nulla osta sussiste anche per le succursali di aziende che, per speciale concessione, fossero esenti dall'obbligo della licenza di P.S. <sup>(10)</sup>.

#### **Art. 8**

Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio,

dovranno sottostare all'obbligo della licenza di P.S.; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero, in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole del Ministero per la stampa e la propaganda <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup>.

#### **Art. 9**

Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di P.S. possono, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere una proroga del beneficio stesso.

Sull'istanza di proroga il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Commissione di cui all'art. 10, decide di concerto col Ministero dell'interno.

La proroga del beneficio della esenzione può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se l'istanza di concessione della proroga viene respinta, le aziende interessate devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Fuori del caso che sia stata chiesta la proroga del beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere, che attualmente ne godono, devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 10**

Il Ministero per la stampa e la propaganda, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentita una Commissione composta come segue:

- 1) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda con funzioni di presidente;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) tre rappresentanti del Ministero delle comunicazioni con un solo voto;
- 4) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 5) un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
- 6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 7) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;
- 8) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
- 9) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 10) un rappresentante della Federazione nazionale degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori;
- 11) un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero





per la stampa e la propaganda.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero per la stampa e la propaganda per i servizi del turismo <sup>(13)</sup>.

### **Art. 11**

La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre che contenere le indicazioni di cui all'art. 219 del regolamento di P.S. 21 gennaio 1929, n. 62 <sup>(14)</sup>, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente la licenza di P.S. salva l'eccezione di cui all'art. 6;
- 2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le aziende costituite in tale forma, con l'elenco nominativo delle persone componenti il Consiglio di amministrazione della società e del personale dirigente, provvisto di procura;
- 3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;
- 4) documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.

### **Art. 12**

Il titolare della licenza di cui all'art. 5 che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, il Ministero per la stampa e la propaganda e la Questura competente. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza s'intende decaduta.

Il termine di chiusura non può essere superiore a 6 mesi; è ammessa una sola proroga di non più di 6 mesi per gravi ragioni da comprovarsi al Ministero per la stampa e la propaganda. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza <sup>(15)</sup>.

### **Art. 13**

Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di P.S., il Ministero per la stampa e la propaganda, su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 10, può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o che comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione <sup>(16)</sup>.

### **Art. 14**

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare stesso oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero per la stampa e la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 50.000, salve le disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti dalla concessione di biglietteria delle Ferrovie italiane dello Stato <sup>(17)</sup>. All'obbligo di prestare cauzione non sono tenute le aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il disposto dell'art. 9.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle Amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonché a garanzie di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie.

Lo svincolo della cauzione non potrà essere consentito che con le modalità prescritte dall'art. 116 del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda e non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'ufficio e dalla cessazione della sua attività.

Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno sviluppo tale da richiedere l'aumento dell'importo della cauzione, il titolare dovrà provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad effettuare il deposito dell'aumento richiestogli.

### **Art. 15**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate dal Ministero per la stampa e la propaganda, con norme stabilite di concerto col Ministero delle comunicazioni e con i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e delle corporazioni ed avranno principalmente per oggetto: <sup>(18)</sup>

- a) l'orientamento generale dell'attività turistica dell'azienda;
- b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;
- c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
- d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
- e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali, in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

### **Art. 16**

Non potranno essere pubblicati, nè distribuiti programmi annuncii, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere, sia all'interno che per l'estero, se non dopo aver ottenuta l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda <sup>(19)</sup>.

Della conseguita approvazione dovrà essere fatta citazione nelle pubblicazioni stesse.

Requisito indispensabile per l'approvazione sarà che le pubblicazioni contengano precise ed esplicite le indicazioni seguenti:

- 1) itinerario del viaggio o della crociera;



- 2) prezzo;
- 3) specificazione dei servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità;
- 4) termini di tempo per le iscrizioni e per le rinunzie;
- 5) condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;
- 6) data ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi abbia conseguito dal Ministero delle comunicazioni l'adesione per la concessione delle facilitazioni stesse.

### **Art. 17**

Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra le sedi e le succursali di loro diretta gestione e quelle date in concessione a terzi, o di semplice rappresentanza. ...negli ultimi due casi, dovrà essere indicato il nome del concessionario o del rappresentante.

### **Art. 18**

Le denominazioni «uffici od agenzie turistiche», di «navigazione» e simili, nonché le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza <sup>(20)</sup>.

### **Art. 19**

Le rappresentanze di ferrovie estere e gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere le nuove autorizzazioni dopo sentito il parere dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e delle comunicazioni.

### **Art. 20**

Ai Comitati od Enti promotori di movimenti di masse è fatto divieto di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate.

Potranno essere consentite deroghe dal Ministero per la stampa e la propaganda per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale senza scopi speculativi <sup>(21)</sup>.

### **Art. 21**

L'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalle presenti disposizioni è punito ai sensi dell'art. 665 del Codice penale.

Le infrazioni agli articoli 18 e 20 sono punite a termine della prima parte, ovvero del primo e del secondo capoverso dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.

Le infrazioni agli articoli 16 e 17 possono soltanto dar luogo a diffida da parte dell'autorità di P.S. e, in caso di recidività (se commesse malgrado una precedente diffida), alla sospensione o alla revoca della licenza.

### **Art. 22**

Presso il Ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione, che, al momento della pubblicazione del presente decreto, siano muniti di licenza di P.S. per il rilascio della quale il Ministero per la stampa e la propaganda abbia già espresso il nulla osta prescritto dal decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1931.

Un estratto dell'elenco sarà pubblicato nel foglio degli annunci legali di ogni Provincia, per la parte che riguarda la Provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potrà farvi opposizione nei trenta giorni successivi, mediante ricorso al Ministero per la stampa e la propaganda che deciderà definitivamente.

L'elenco sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dove saranno anche rese note le variazioni successive delle quali le Prefetture daranno comunicazione al Ministero per la stampa e la propaganda allo scopo di tenere l'elenco stesso continuamente aggiornato.

### **Art. 23**

Le licenze di P.S. rilasciate senza l'intervento del Ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate che con la procedura prescritta dall'art. 5 delle presenti disposizioni: è lasciata tuttavia facoltà al Prefetto di concedere una dilazione fino al compimento del sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data.

Entro lo stesso termine anche gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione già provvisti di regolare licenza dovranno versare la cauzione prescritta con l'art. 14.

### **Art. 24**

Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. e del relativo regolamento, in materia di autorizzazioni di polizia alle agenzie viaggi, in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.

### **Art. 25**

L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di bandiera, deve essere affidata ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe potranno essere consentite dal Ministero per la stampa e la propaganda soltanto per uffici stranieri appartenenti a Nazioni con le quali esistano accordi di reciprocità per le organizzazioni turistiche italiane.

### **Art. 26**

Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.

La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art. 2 è di esclusiva competenza dell'Amministrazione ferroviaria, alla quale è pure riservata la decisione per le concessioni relative e la facoltà di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime.

Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, nè agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima, da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica è limitata esclusivamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.

### **Art. 27**

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

### **Art. 28**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI – ALFIERI – CIANO – SOLMI  
DI REVEL – BENNI – LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937.  
Atti del Governo, registro 386, foglio 155. – MANCINI



- (1) La materia riguardante gli uffici di viaggio e turismo, gli uffici turistici ecc. è anche disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e dal decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Vedi pure le istruzioni impartite in merito dal Commissariato per il turismo con circolare n. 09680 in data 25 novembre 1955.
- (2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937.
- (3) Convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 (pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1938).

- (4) Modificato con legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (5) Abrogato e sostituito con l'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (6) Riportato a pag. 463 (nдр: "Legislazione turistica" a cura di Francesco Fazio, Ettore Balsamo, Mario Lattanzi - Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione generale del Turismo, IV edizione, Roma, giugno 1964, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato).
- (7) Ora Regolamento per le leggi di P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 20.
- (8) Sostituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (9) Aggiunto un comma con l'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (10) Sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (11) Modificato con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (12) Aggiunto un comma con l'art. 1 della legge 22 gennaio 1942, n. 187.
- (13) Sostituito dall'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (14) Ora art. 204 del Regolamento per le leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635.
- (15) Modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (16) Modificato con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (17) Vedi art. 3 della legge 4 aprile 1940, n. 860, citata.
- (18) Modificato con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (19) Modificato con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (20) Con circolare n. 20, prot. n. 10563.61/0044 in data 22 febbraio 1963, il Ministero del turismo e dello spettacolo, allo scopo di non ingenerare confusione, nella denominazione in lingua straniera, circa il tipo delle prestazioni particolari degli uffici di categoria B, ha fissato le seguenti diciture:  
in francese: «Agence de voyages, à compétence provinciale»;  
in inglese: «Resort Tourist Bureau, covering local area»;  
in tedesco: «Reisebüro, zugelassen für Stadt und Landkreis».
- (21) Modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.



Legge 4 aprile 1940, n. 860

**Modificazioni al regio decreto legge  
23 novembre 1936, n. 2523,  
sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940

Legge 4 aprile 1940, n. 860 (1)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1**

Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie, Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

**Art. 2**

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.  
Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.  
I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

**Art. 3**

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di L. 2.000.

**Art. 4**

Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

**Art. 5**

Al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti:

L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3°».

All'art. 5 è aggiunto il comma seguente:

«Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia ed al nulla osta del Ministero della cultura popolare per ciò che si attiene alla competenza tecnica» (2).

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

«Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni» (3).

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

- 1) del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;
- 2) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
- 5) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 6) di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;
- 7) del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;
- 8) di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 9) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;





- 10) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 11) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;
- 12) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
- 13) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 14) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;
- 15) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI – PAVOLINI – CIANO – GRANDI  
– DI REVEL – HOST VENTURI – RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI



NOTE

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940.
- (2) Modificato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (3) Sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.





Legge 22 gennaio 1942, n. 187

Variazioni al regio decreto legge  
23 novembre 1936, n. 2523,  
convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650,  
concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.

*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1

All'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è aggiunto il seguente comma:  
«Agli Uffici turistici ed agli Uffici di navigazione può essere affidata la rappresentanza di Uffici viaggi e turismo per la raccolta di iscrizioni ai viaggi ed alle crociere da questi organizzati».

### Art. 2

L'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'art. 10, d'intesa col Mistro per l'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

### Art. 3

La chiusura temporanea degli Uffici viaggi e turismo, degli Uffici turistici e degli Uffici di navigazione, di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – PAVOLINI – GRANDI – GORLA  
– HOST VENTURI – RICCI – RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

### NOTE:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942.



**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630**

**Decentramento dei servizi  
del Commissariato per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955

DPR - Decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 <sup>(1)</sup>

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
- Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
- Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

**DECRETA:**

**Capo I**

*Agenzie di viaggio <sup>(2)</sup>*

**Art. 1**

Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti:  
«Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consiliare <sup>(3)</sup>, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.

Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.

Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo».

**Art. 2**

L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto all'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è modificato come segue:

«La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo».

**Art. 3**

L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni».

**Art. 4**

L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma e i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la



licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.

Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva».

### **Art. 5**

L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti.

Nel caso che la chiusura avvenga senza tale preavviso, la licenza s'intende decaduta.

Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.

Dalla chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo».

### **Art. 6**

L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione».

### **Art. 7**

L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente:

- a) l'orientamento della attività turistica della azienda;
- b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;

- c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
- d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
- e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione».

### **Art. 8**

Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno».

### **Art. 9**

Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Per l'organizzazione dei viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno.

Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo».

## **Capo II**

### *Guide - Interpreti - Corrieri.*

### **Art. 10**

L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo».

### **Art. 11**

Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448,



convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue:  
«La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo».

### **Capo III**

#### **Prezzi**

#### **Art. 12**

Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole «... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «all'Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 13**

Alla lett. p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole «... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 14**

Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: «... per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo».

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: «Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 15**

Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «al Ministero per la stampa e la propaganda» sono sostituite con le parole: «all'Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 16**

L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:  
«La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo

1953, n. 150.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, nonché dai funzionari del Commissariato per il turismo e dell'Ente provinciale per il turismo nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata».

#### **Art. 17**

L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

«I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere documentati e presentati, entro sessanta giorni dall'infrazione, all'Ente provinciale per il turismo, che, fatti gli opportuni accertamenti, denuncerà i contravventori al Prefetto per i provvedimenti di competenza».

#### **Art. 18**

L'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «Il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale alberghi e turismo» sono sostituite con le parole: «l'Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 19**

Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della federazione nazionale alberghi e turismo» sono sostituite con le parole: «dai Prefetti, su proposta, degli Enti provinciali per il turismo, o, comunque, previo loro parere».

#### **Art. 20**

All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1112, le parole: «dal Ministero per la stampa e la propaganda» sono sostituite con le parole: «dall'Ente provinciale per il turismo».

### **Capo IV**

*Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.*

#### **Art. 21**

Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 22**

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,



è modificato come segue:

«All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune».

### **Art. 23**

Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: «Ente nazionale delle industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### **Capo V**

#### *Affittacamere.*

### **Art. 24**

Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo».

### **Capo VI**

#### *Rifugi alpini <sup>(4)</sup>.*

### **Art. 25**

L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:

«Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:

- a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convergono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;
- b) di regolare il funzionamento di tali locali;
- c) di promuovere la costruzione di rifugi nonchè di alberghi a carattere turistico e di transito.

Sono esclusi, dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili di pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali».

### **Art. 26**

L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo, nonchè dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica».

### **Art. 27**

L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:

«Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della pianta o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150. La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo a sensi del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. In ogni caso il Commissariato per il turismo ha il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato».

### **Art. 28**

L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:

«Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denuncia o omette alcune delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi».

### **Art. 29**

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato.

### **Capo VII**

*Aziende autonome per l'amministrazione  
delle stazioni di cura, soggiorno e di turismo.*





### **Art. 30**

Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma e al secondo comma dell'art. 19 dello stesso regio decreto-legge, sono aggiunte le parole «sentito il parere del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo».

Al n. 2) dello stesso comma del citato art. 8 alle parole «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole «Ente provinciale per il turismo».

### **Art. 31** <sup>(5)</sup>

Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

«Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbraccia l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Prefetto, su conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, dispensati dal costituire l'azienda separata».

### **Art. 32**

L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato.

### **Art. 33**

All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

«Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo».

### **Art. 34**

Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole «Giunta provinciale amministrativa» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### **Art. 35**

Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue:

«Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Ente provinciale per il turismo e depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale».

### **Art. 36**

All'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente comma:

«L'Ente provinciale per il turismo, nel termine di cui sopra, esprime alla giunta provinciale amministrativa il proprio parere».

## **Capo VIII**

### *Disposizioni comuni e finali.*

### **Art. 37**

Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

### **Art. 38**

Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955.

**GRONCHI**

SCELBA

*Visto, il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 19. - CARLOMAGNO



NOTE

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955.
- (2) Vedi pure, al riguardo, gli artt. 1-6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.
- (3) In ordine alla competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo vedasi anche la nota (2) a pag. 142 (ndr: "Legislazione turistica" a cura di Francesco Fazio, Ettore Balsamo, Mario Lattanzi - Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione generale del Turismo, IV edizione, Roma, giugno 1964, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato).

In particolare per quanto attiene la materia delle agenzie di viaggio va tenuto presente la circolare n. 120, prot. n. 45369 in data 25 luglio 1963 che si ritiene opportuno trascrivere qui di seguito:

«Con circolari nn. 106 e 110, in data rispettivamente 29 marzo e 7 maggio 1963, sono stati affermati e chiariti i principi che, in relazione alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, disciplinano le attribuzioni di competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo.

In particolare per quanto concerne la possibilità che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica citato, demandi proprie competenze al Comitato esecutivo, precisata la portata dell'art. 7 medesimo, con la circolare n. 106 sono stati stabiliti i limiti di tale potestà, nel senso che le competenze consiliari non suscettibili di attribuzione al Comitato sono quelle esclusive del Consiglio medesimo, quelle cioè enunciate espressamente dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, nonchè quelle attribuite in modo espresso dalle norme «vigenti». Veniva quindi precisato che per «vigenti» si intendono le norme entrate in vigore successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, dovendo quelle precedenti alla data del 27 agosto 1960 considerarsi assimilate alla generica competenza dell'Ente e come tali, pertanto idonee ad essere, con la deliberazione consiliare, attribuite al Comitato esecutivo.

Non sussistono, per tanto, perplessità di ordine giuridico in merito alle attribuzioni di cui trattasi.

Per altro in sede di opportunità amministrativa, considerata l'importanza che di fatto assumono, sul piano locale, alcuni adempimenti riguardanti le agenzie di viaggio, molti Enti provinciali per il turismo non hanno ritenuto di trasferire ai Comitati esecutivi tutte le attribuzioni in materia.

Onde addivenire ad una uniforme disciplina al riguardo, questo Ministero suggerisce che restino di esclusiva competenza dei Consigli gli aspetti preminenti della materia quali il rilascio di nulla osta per l'apertura di nuovi uffici o di filiali, la revoca di licenze e, eventualmente, le nomine di nuovi

direttori tecnici».

- (4) Gli articoli del Capo VI sono stati integralmente rifusi nel testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
- (5) Per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 il presente articolo deve intendersi abrogato.



**Commissario per il turismo  
Decreto 29 ottobre 1955**

**Direttive di carattere generale  
per l'attuazione del decentramento amministrativo  
in materia di turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955

Decreto Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 (1)

**IL COMMISSARIO PER IL TURISMO**

- Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, riguardanti la delega al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale ai Comuni, alle Province e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo;

**DECRETA:**

**Agenzie di viaggio**

**Art. 1**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno che:

- 1) il richiedente e il direttore tecnico abbiano la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di cittadini stranieri appartenenti a Stati con cui esista trattamento di reciprocità;
- 2) il richiedente e il direttore tecnico siano di buona condotta morale e civile;
- 3) il richiedente sia il legale rappresentante della società o dell'ente, nel caso che l'azienda assuma tali forme;
- 4) il direttore tecnico risiede nel Comune, sede della istituenda azienda o si obblighi a trasferirsi in esso;
- 5) il direttore tecnico abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo per un periodo: di cinque anni, per gli uffici di categoria A; di tre anni, per gli uffici di categoria A limitata al territorio nazionale; di un anno, per gli uffici

di categoria B o C;

- 6) il direttore tecnico sappia parlare e scrivere correntemente, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
- 7) i locali siano decorosi, convenientemente ubicati e indipendenti da altri ambienti o esercizi commerciali;
- 8) le attrezzature e l'arredamento siano efficienti e adeguati alla categoria dell'agenzia;
- 9) l'azienda disponga di mezzi finanziari adeguati alla sua importanza;
- 10) la concessione della licenza sia opportuna in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo, da desumersi dal movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, dalla ricettività e attrezzatura turistica esistenti, dalle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., dal tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.) nonché dall'eventuale qualifica di «stazione di cura, soggiorno e turismo» ovvero di «Comune di interesse turistico» della località in cui dovrà sorgere l'ufficio di viaggio.

Per quanto riguarda la denominazione dell'azienda, gli Enti accerteranno che essa non sia uguale o simile a quella di altre agenzie di viaggio. A tale scopo chiederanno al Commissariato per il turismo se, successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle aziende nella *Gazzetta Ufficiale*, nuove agenzie di altre Province abbiano scelto denominazioni simili.

Per le agenzie di viaggio costituite in società, gli Enti accerteranno che l'attività turistica sia fra quelle che la società intenda svolgere per il conseguimento degli scopi sociali

**Art. 2**

Gli Enti provinciali per il turismo daranno il «nulla osta», oltre che per l'apertura di nuove agenzie di viaggio, anche in caso di apertura di succursali o filiali, passaggio di categoria, sostituzione di titolari e dirigenti tecnici, trasferimento di sede.

Resta riservata al Commissariato per il turismo la concessione del nulla osta per il rilascio delle licenze a ditte straniere, che intendano gestire agenzie di viaggio in Italia.

**Art. 3**

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che la piega funzionalità dell'azienda sia garantita anche dalla continuità delle prestazioni del dirigente tecnico.

**Art. 4**



Gli Enti provinciali per il turismo provvederanno – ai sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, – a pubblicare mensilmente, nel Foglio degli annunci legali della Provincia, elenco delle nuove agenzie di viaggio autorizzate e, per quelle già esistenti, la cessazione, la revoca e ogni altra variazione riguardante la denominazione, la categoria, il titolare, il direttore tecnico e la sede. Gli Enti invieranno al Commissariato per il turismo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco degli uffici di viaggio di categoria, *A*, *B* e *C* esistenti nella Provincia, completo e aggiornato di ogni variazione verificatasi durante l'anno.

### **Art. 5**

Gli Enti provinciali per il turismo, per l'approvazione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che i programmi, gli annunci, i manifesti, ecc., riguardanti l'organizzazione di viaggi e di crociere, da effettuarsi nell'interno del territorio nazionale, contengano le seguenti indicazioni:

- itinerario-orario del viaggio o o della crociera;
- quote di partecipazione;
- servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità (sia per i mezzi di trasporto che per l'alloggio);
- importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
- termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- condizioni di rimborso delle quote pagate, sia per rinuncia del cliente che per l'annullamento del viaggio o per causa di forza maggiore, o per altro motivo prestabilito.

Sul programma e su ogni stampato di propaganda dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione.

L'approvazione di programmi di viaggi o di crociere all'estero, rimane di competenza del Commissariato per il turismo.

### **Art. 6**

Per la concessione delle deroghe di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno:

- 1) il carattere patriottico, culturale o religioso del viaggio o della gita;
- 2) il carattere occasionale, nonché l'assenza di scopi speculativi del viaggio o della gita;
- 3) l'appartenenza dei partecipanti all'ente o alla associazione che organizza la gita.

I viaggi e le gite di cui sopra non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda da diffondere pubblicamente. È consentita soltanto la diffusione fra i soci dell'ente organizzatore, di avvisi, anche sotto forma di

notiziari. Detti avvisi dovranno indicare, fra l'altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Resta ferma la competenza del Commissariato per il turismo per le deroghe riguardanti l'organizzazione di viaggi e di gite collettive all'estero.

*Guide, interpreti, corrieri.*

### **Art. 7**

Nell'esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività professionale delle guide, degli interpreti e dei corrieri, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo:

- a) accerteranno l'efficienza della preparazione professionale, la idoneità fisica e il comportamento delle guide, degli interpreti e dei corrieri, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249;
- b) riferiranno al Commissariato per il turismo e, eventualmente, all'autorità di pubblica sicurezza, ogni irregolarità, abuso, infrazione, omissione o violazione di legge che riscontrassero nel settore;
- c) promuoveranno i provvedimenti necessari in relazione ai punti di cui alle precedenti lettere.

### **Art. 8**

Il programma di esami, previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, dovrà comprendere anche «nozioni generali sull'organizzazione e sulla legislazione turistica italiana».

*Prezzi.*

### **Art. 9**

Gli Enti provinciali per il turismo, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, eserciteranno assidua vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di prezzi alberghieri, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

In particolare, i controlli saranno effettuati:

- 1) sui registri dei clienti e delle presenze;
- 2) sulle copie dei conti delle persone alloggiate;
- 3) sulla pubblicità dei prezzi.

*Vigilanza igienico-sanitaria  
sugli esercizi alberghieri.*

### **Art. 10**

Gli Enti provinciali per il turismo, previa intesa con il Prefetto, eserciteranno



opportuna vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni igieniche per gli alberghi, le pensioni e le locande, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e all'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In particolare, gli accertamenti verteranno:

- 1) sugli impianti igienico-sanitari dei bagni e gabinetti;
- 2) sugli impianti delle cucine, lavanderie, stirerie, ecc.;
- 3) sulle condizioni in genere di salubrità dei locali dell'esercizio e delle dipendenze, nonché dei relativi impianti e arredamenti.

### *Affittacamere.*

#### **Art. 11**

La vigilanza sugli affittacamere, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, da esercitarsi d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza e con quella sanitaria, verterà:

- a) sull'accertamento del numero delle camere e dei letti adibiti al funzionamento dell'esercizio;
- b) sull'osservanza del limite previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, circa la durata minima dell'alloggio da fornire;
- c) sull'esistenza, specie nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, dei requisiti che caratterizzano gli affittacamere, al fine di evitare che questi esplicino attività proprie degli esercizi alberghieri;
- d) sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1112;
- e) sull'adempimento dell'obbligo di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la denuncia dei prezzi, a norma dell'articolo 10 della legge n. 1111.

### *Rifugi alpini.*

#### **Art. 12**

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o all'apertura di rifugi alpini, accerteranno che:

- 1) si tratti di costruzioni isolate in zone montane, raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere, ghiacciai, morene, ecc., per ricetto dei turisti e degli escursionisti di montagna;
- 2) la costruzione abbia carattere permanente, costituisca valida difesa dal freddo e dall'umidità, sia ubicata in modo da garantire sicuro asilo, abbia ricettività adeguata alla cubatura e risponda comunque a criteri razionali;
- 3) i rifugi con custode dispongono di locali destinati ad alloggio per il custode e allo stazionamento delle guide;

- 4) i rifugi accessibili, durante la chiusura invernale, dispongano di uno o più locali di fortuna con parti apribili dall'esterno;
- 5) i rifugi dispongano di servizi igienici, di rifornimento idrico e di riscaldamento, nonché di conveniente attrezzatura per il conforto, la sosta e il pernottamento di chi vi trova ricetto e siano dotati di cassetta di medicazione e pronto soccorso.

Per la costruzione e l'apertura di rifugi nelle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, gli Enti dovranno accertare che gli interessati abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorità militari.

#### **Art. 13**

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini dell'approvazione della nomina del gestore o della persona incaricata della custodia del rifugio, accerteranno che la persona prescelta:

- 1) abbia la cittadinanza italiana;
- 2) sia di buona condotta morale e civile;
- 3) abbia conoscenza della zona ove sorge il rifugio, nonché delle vie di accesso ad esso, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini;
- 4) abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo e i soccorsi sanitari di primo intervento.

#### **Art. 14**

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercizio della funzione di vigilanza ad essi affidata, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che:

- 1) la costruzione, l'apertura e la gestione dei rifugi siano state debitamente autorizzate;
- 2) i rifugi, tenute presenti le loro caratteristiche funzionali siano sempre mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie;
- 3) i gestori e i custodi osservino le disposizioni in vigore sulla disciplina dei rifugi alpini, e, in particolare, quelle riguardanti la tenuta dei registri di pernottamento e la notificazione all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate;
- 4) le tariffe per la somministrazione del vitto e per il pernottamento siano tenute in luogo visibile in uno dei locali di uso comune del rifugio.

Le infrazioni alle disposizioni del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, e successive modificazioni, saranno comunicate all'autorità provinciale di pubblica sicurezza e le infrazioni alle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, alle autorità militari, per i provvedimenti di rispettiva competenza.





## *Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.*

### **Art. 15**

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'accertare la sussistenza dei motivi eccezionali per la dispensa prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, terranno presenti le possibilità dell'Amministrazione comunale di assicurare con idonei servizi e personale specializzato il pieno assolvimento dei compiti demandati alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

I motivi eccezionali previsti dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, in presenza dei quali potrà essere accordata la dispensa, dovranno essere soprattutto considerati in relazione alla natura ed all'entità del movimento turistico della stazione di cura, soggiorno e turismo, che non dovrebbe postulare la dispensa quando lo stesso assuma rilevanza di interesse nazionale <sup>(2)</sup>.

### **Art. 16**

I pareri espressi dagli Enti provinciali per il turismo sui bilanci e sui rendiconti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonché sugli estratti dei bilanci e dei rendiconti dei Comuni dispensati dalla costituzione dell'azienda, attinenti alle partite di entrata e di uscita di cui al primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 705, devono essere informati al criterio del necessario coordinamento di tutte le iniziative turistiche, particolarmente di quelle concernenti le manifestazioni e la propaganda, onde conseguire la più razionale utilizzazione dei fondi comunque destinati al perseguimento di fini di interesse pubblico.

Ad approvazione avvenuta, gli Enti provinciali per il turismo devono trasmettere al Commissariato per il turismo un estratto dei bilanci e dei rendiconti di cui al precedente comma ed eventuali successive variazioni.

### *Disposizioni comuni.*

### **Art. 17**

Gli accertamenti di cui al presente decreto dovranno essere svolti attraverso idonea istruttoria.

### **Art. 18**

Le decisioni delle maierie di cui agli articoli 1, 2, 12, 15 e 16 del presente decreto, saranno adottate con deliberazione consiliare che dovrà essere opportunamente motivata e contenere i risultati degli accertamenti eseguiti. Con le stesse modalità saranno proposti il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Gli Enti, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere che alle riunioni dei Consigli partecipi, senza voto deliberativo, un funzionario di grado direttivo del Commissariato per il turismo. Ogni altra decisione di cui al presente decreto sarà adottata con provvedimento dei presidenti degli Enti.

### **Art. 19**

I funzionari degli Enti provinciali per il turismo, che eserciteranno la vigilanza di cui agli artt. 16, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e agli articoli 9, 11 e 14 del presente decreto, saranno investiti dell'incarico con atto formale.

### **Art. 20**

Tutti i provvedimenti adottati dagli Enti provinciali per il turismo, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e del presente decreto, saranno comunicati al Commissariato per il turismo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dall'art. 2, n. 5), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

### **Art. 21**

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nelle materie oggetto del decentramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1955.

Il Commissario: ROMANI



**NOTE**

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955.

(2) Abrogato per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

**Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo I**

**Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo  
per l'applicazione  
delle norme sul decentramento amministrativo**

**CAPO I  
AGENZIE DI VIAGGIO.**

**I**

**NULLA OSTA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI P.S.**

Ai sensi dell'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, spetta ora agli Enti provinciali per il turismo (1) dare il «nulla osta» per il rilascio della licenza di P.S., all'apertura di:

- Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale).
- Uffici turistici (categoria B).
- Uffici di navigazione (categoria C).

**DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA  
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.**

Al riguardo, gli Enti prenderanno contatti con le Autorità provinciali di P.S., al fine di stabilire intese sulle modalità da seguire per l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 1 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Peraltro, allo scopo di acquisire con immediatezza idonei elementi di valutazione per la concessione del «nulla osta» e di assicurare alle istruttorie uno svolgimento rapido, esauriente e quanto più possibile uniforme, appare opportuno che dalle stesse domande di licenza, risultino le seguenti indicazioni:

- a) generalità e cittadinanza del titolare, e, ove si tratti di società, la qualità di legale rappresentante di essa;
- b) generalità e cittadinanza del dirigente, se questi sia persona diversa dal titolare;
- c) denominazione che si intende dare all'azienda;
- d) categoria della istituenda azienda;
- e) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
- f) attività che l'azienda intende svolgere;

- g) attrezzatura dell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero; incarichi di rappresentanza eventualmente conferiti all'agenzia da ferrovie, da società di navigazione o da altre imprese di trasporto internazionali o estere; mezzi di trasporto di cui dispone, ecc.);
- h) consistenza patrimoniale dell'azienda.

Le domande poi dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente e del dirigente tecnico, qualora quest'ultimo sia persona diversa dal titolare;
- 2) certificato generale del casellario giudiziale sia del titolare che del dirigente tecnico;
- 3) certificato di residenza del dirigente tecnico nel Comune sede dell'istituenda azienda o dichiarazione con cui il dirigente si impegna a trasferirsi in esso;
- 4) certificato dal quale risulti:
  - per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno cinque anni;
  - per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata al territorio nazionale): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici (categoria B): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione (categoria C): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o C per un periodo di almeno un anno.Per «organismi di viaggio e turismo» devono intendersi gli Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale);
- 5) certificato dal quale risulti che il dirigente «parla e scrive correntemente» oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
- 6) dichiarazione con cui il dirigente tecnico s'impegna a dare esclusiva e continua prestazione presso l'istituendo ufficio di viaggio;
- 7) copia autentica dell'atto costitutivo della società o istitutivo dell'ente (se le aziende assumono tali forme) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché dei dirigenti provvisti di procura.  
Inoltre, dall'atto costitutivo deve risultare che l'attività turistica sia fra quelle che la società o l'ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
- 8) pianta planimetrica dei locali dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano,





possibilmente, proprio ingresso su strada;  
9) nota descrittiva dell'arredamento.

I certificati di cui ai nn. 1, 2 e 3 possono essere sostituiti dal modulo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1053.

I certificati di cui ai nn. 1 e 6 devono essere redatti su carta bollata competente e debitamente legalizzati.

Il certificato di cui al n. 4 deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso, fra l'altro, deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.

Il certificato di cui al n. 5 deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ovvero da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata.

Le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo alle quali, a seguito di conforme parere del Consiglio, è consentito di gestire, in base alla licenza dell'Autorità di P.S., agenzie di viaggio, non sono tenute a presentare i documenti di cui al punto 7).

## ISTRUTTORIA

Gli Enti provinciali per il turismo, appena avranno notizie della richiesta di apertura di una nuova agenzia di viaggio, ne daranno comunicazione a questo Commissariato. E così per ogni domanda di istituzione di filiali, mutamento di categoria, sostituzione di titolari e di dirigenti, trasferimento di sede.

Sulla base della documentazione che accompagna la domanda di licenza, dovranno essere chieste riservate notizie:

- alla Questura, per accertare che il titolare ed il dirigente tecnico siano in possesso dei prescritti requisiti civili e morali; che il proposto dirigente abbia effettivamente prestato il servizio indicato nei certificati prodotti; che per il servizio dal medesimo prestato, i datori di lavoro abbiano versato le quote di R.M. cat. C/2 e i contributi per le Assicurazioni sociali e per la Cassa malattie; che i locali destinati all'azienda siano convenientemente ubicati, decorosamente arredati, indipendenti da altri ambienti commerciali. È raccomandabile che i locali abbiano, possibilmente, diretto ingresso su strada;
- alla Camera di commercio, industria e agricoltura, per accertare la potenzialità economica del richiedente nonché l'estimazione e il credito goduti negli ambienti commerciali sia dal titolare che dal dirigente;
- all'Associazione professionale degli agenti di viaggio e a quella degli albergatori, per accertare i requisiti professionali e linguistici del dirigente tecnico prescelto.

Agli Enti suddetti sarà chiesto, altresì, l'avviso sulla opportunità della concessione della licenza in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle

esigenze generali e locali del turismo.

Al riguardo, dovrà tenersi conto della consistenza del movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, della ricettività e dell'attrezzatura turistica esistenti, delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., del tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.), nonché dell'eventuale qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo o della qualifica di «comune d'interesse turistico» della località in cui dovrà sotgere l'ufficio di viaggio.

Per il trasferimento della sede e il mutamento della categoria della azienda, dovranno essere osservate le norme di cui sopra.

È superfluo aggiungere che la licenza di esercizio per le agenzie di viaggio è titolo strettamente personale. Ne consegue che in caso di morte del titolare, gli eredi dovranno chiedere una nuova licenza. Così anche per la sostituzione del legale rappresentante di una società e per la trasformazione in società di una ditta individuale.

Nel primo caso gli eredi dovranno comprovare la successione; nel secondo dovrà essere esibita copia notarile del verbale dell'assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante della società; nel terzo gli Enti accerteranno che attraverso la trasformazione non si voglia mascherare la cessione dell'azienda.

## II

### DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA.

Spetta agli Enti Provinciali per il turismo «approvare» la denominazione che l'agenzia di viaggio intende adottare.

Tale approvazione è subordinata all'accertamento da parte degli Enti, che nell'elenco di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, non risulti iscritta altra azienda autorizzata con denominazione uguale o simile.

Poichè però tale elenco viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno gli Enti dovranno chiedere al Commissariato se, per il periodo successivo a tale data, nuove agenzie di altre Province abbiano eventualmente adottato denominazioni uguali o simili.

Si segnala, peraltro, l'opportunità di non concedere l'approvazione di quelle denominazioni che portino il nome della città dove l'agenzia ha sede. Ciò potrebbe ingenerare, specie all'estero, il convincimento che non si tratti di imprese private aventi scopi di lucro, bensì di organizzazioni ufficiali del turismo locale.

## III

### NOMINA DEL DIRIGENTE DELL'AZIENDA.

Tale nomina è subordinata, per quanto attiene alla «competenza tecnica» al nulla osta dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Gli accertamenti da eseguire sono analoghi a quelli indicati per il nulla osta al



rilascio della licenza di P.S. per l'apertura di una agenzia di viaggio, e l'istruttoria tenderà, in particolare, ad accertare che il dirigente possieda i prescritti requisiti morali, tecnici e linguistici. Ad avvenuta concessione del nulla osta, gli Enti invieranno al Commissariato copia dei certificati di servizio e di quelli linguistici. Nel caso che la persona indicata abbia già esercitato le mansioni di dirigente tecnico, non occorre una nuova istruttoria. Basterà la comunicazione del nominativo alla Questura competente, per l'annotazione di esso sulla licenza di esercizio, che, com'è noto, è vincolata anche al nome del direttore tecnico. Qualora nella domanda si asserisca che il dirigente tecnico abbia prestato servizio presso agenzie di viaggio aventi sede in altra provincia, occorrerà chiederne conferma al Commissariato.

Si richiama l'attenzione degli Enti sulla necessità che le agenzie di viaggio non rimangano sprovviste lungamente del direttore tecnico, il quale garantisce, con la sua presenza, la continuità ed il regolare svolgimento della vita aziendale. È bene, quindi, nel caso che il dirigente cessi dalle sue funzioni, che egli sia sostituito nel più breve termine possibile, e, comunque, non oltre un mese o, eccezionalmente, due, qualora il reperimento di altro direttore presenti particolari difficoltà.

#### IV

##### *SUCCURSALI E FILIALI A GESTIONE DIRETTA.*

È valida, per le succursali e per le filiali a gestione diretta, la licenza prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge n. 2523 del 1936, previo il nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente Provinciale per il turismo e della Questura della provincia in cui sarà istituita la succursale o la filiale.

La «categoria» delle succursali o delle filiali deve essere la stessa di quella della sede centrale; gli accertamenti sono analoghi a quelli per il nulla osta al rilascio della licenza di apertura di nuove agenzie e devono riferirsi – oltre che alla opportunità dell'iniziativa – all'idoneità tecnica e linguistica del dirigente e al decoro e alla conveniente ubicazione dei locali.

Sarà opportuno, inoltre, interpellare la Camera di commercio della provincia ove si trova la sede centrale, sulla potenzialità economica della ditta in rapporto agli scopi che essa si propone.

Nell'effettuare l'istruttoria sarà bene tenere informata la Questura che ha rilasciato la licenza, alla quale dovrà, a suo tempo, essere comunicata la concessione del nulla osta, per il rilascio della copia della licenza da valere per l'istituenda succursale o filiale.

#### V

##### *SUCCURSALI E FILIALI CON GESTIONE AUTONOMA, RAPPRESENTANTI E CORRISPONDENTI DI AZIENDE AUTORIZZATE.*

Le succursali e le filiali con gestione autonoma, i rappresentanti ed i corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio, sono tenuti a

presentare domanda di licenza di P.S. con le modalità richieste per l'apertura di nuove agenzie.

#### VI

##### *AZIENDE ESTERE.*

Resta riservata alla competenza di questo Commissariato la concessione del «nulla osta» per il rilascio delle licenze ad aziende straniere che intendano gestire agenzie di viaggio e turismo in Italia, nonchè per la sostituzione, in aziende straniere o italiane, di titolari e dirigenti che siano cittadini stranieri.

#### VII

##### *CONSISTENZA PATRIMONIALE.*

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale del richiedente, essa dovrà essere adeguata alla importanza dell'Ufficio. Giova comunque far presente che per le aziende costituite in società, si è finora ritenuto di richiedere che il capitale fosse di almeno L. 990.000 per gli uffici di categoria A e di categoria C, e di almeno L. 600.000 per le aziende di categoria B.

#### VIII

##### *CAUZIONE.*

L'art. 14 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, prescrive che il titolare della licenza di esercizio deve costituire, presso la Cassa Depositi e Prestiti, una cauzione in titoli di rendita pubblica, esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare, oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero dell'Interno di concerto con il Commissariato. Gli Enti, pertanto, ad avvenuta concessione del nulla osta previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, trasmetteranno al Commissariato copia della deliberazione adottata.

#### IX

##### *RITIRO TEMPORANEO O REVOCA DELLA LICENZA.*

Quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o abbia dato luogo a gravi irregolarità di ordine valutario o amministrativo, o comunque si siano modificate le condizioni originarie della concessione, l'Ente Provinciale per il turismo può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

È, peraltro, opportuno che preventivamente sia svolta accurata istruttoria, interessando all'uopo, per le informazioni ed i pareri del caso, la Questura, la Camera di commercio industria e agricoltura, l'Associazione professionale degli agenti di viaggio e quella degli albergatori.

Ove l'Ente intenda avvalersi della facoltà di proporre direttamente all'Autorità provinciale di P.S. l'adozione delle misure di cui sopra, ne informerà, in via





preventiva, questo Commissariato, specificando i motivi che consigliano il provvedimento.

## X

### *CHIUSURA TEMPORANEA.*

In caso di chiusura temporanea di un'agenzia di viaggio (per non più di sei mesi), o di eventuale proroga (per non oltre sei mesi) o di avvenuta decadenza della licenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti Provinciali per il turismo dovranno darne immediata comunicazione al Commissariato.

## XI

### *FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.*

Gli Enti Provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 3 del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955, avranno cura di accertare che le agenzie di viaggio non presentino nè applichino alla clientela tariffe alberghiere difformi da quelle riportate sull'Annuario Ufficiale degli alberghi, edito dall'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche.

## XII

### *VIAGGI COLLETTIVI A CARATTERE TURISTICO E CROCIERE.*

L'approvazione dei programmi, degli annunci, dei manifesti, ecc. riguardanti l'organizzazione, da parte di Agenzie di viaggio, di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere all'interno dell'Italia, è stata demandata agli Enti Provinciali per il turismo, mentre resta alla competenza del Commissariato l'approvazione dei viaggi e delle crociere per l'estero.

L'approvazione dovrà essere richiesta all'Ente Provinciale per il turismo con domanda in bollo; e i programmi e ogni pubblicazione dovranno contenere le indicazioni di cui all'art. 5 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione al viaggio o alla crociera, occorre, fra l'altro, che sia fatta menzione dei termini per le iscrizioni e le rinunzie e delle modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

- 1) rinunzia al viaggio da parte del cliente;
- 2) annullamento del viaggio da parte dell'agenzia;
- 3) annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito.

Nel primo caso, considerate le controversie sorte in passato fra agenzie e clienti, è opportuno che nelle norme di partecipazione sia precisato che l'iscritto avrà diritto al rimborso della somma versata, meno il 10% della quota di partecipazione e degli importi per i servizi, semprechè la rinunzia pervenga almeno dieci giorni prima della partenza. A chi rinuncerà dopo tale termine, oltre

alla trattenuta di cui sopra, potranno essere addebitate le spese telegrafiche e telefoniche per l'annullamento dei servizi predisposti, come pure il costo di quelle prestazioni che la ristrettezza del tempo non consentirà di recuperare. Nessun rimborso spetta invece a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà a parte del viaggio già iniziato.

Nel secondo caso, l'agenzia è tenuta al rimborso dell'intera somma versata dal cliente.

Nel terzo caso, come questo Commissariato ha avuto occasione di precisare con la circolare 8 gennaio 1953, n. 7, prot. 1055, l'agenzia può operare sulle quote pagate dal cliente una ritenuta, a titolo di concorso nelle spese di organizzazione, non superiore all'8% per importi fino a L. 150.000 e al 5% per la parte eccedente tale somma.

Sui programmi e su ogni altro stampato di propaganda dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione.

Per le gite periodiche di breve durata, i giri turistici della città e i limiti di itinerario in relazione alla categoria dell'agenzia, si precisa quanto segue:

#### *a) GITE PERIODICHE*

Il Commissariato non ha ritenuto finora di autorizzare la diffusione di programmi riguardanti gite periodiche su lunghi percorsi (oltre 500 Km) da effettuarsi entro le 24 ore, nella considerazione che gite siffatte si risolverebbero in estenuanti viaggi e rapidi spostamenti che non darebbero la minima possibilità di ammirare le bellezze panoramiche e artistiche delle località previste nel programma.

Gli Enti vorranno, quindi, in linea di massima, attenersi a tale direttiva.

Per le gite periodiche di 24 ore, da effettuarsi su itinerari serviti da autolinee in concessione, si confermano le istruzioni impartite con le circolari 23 ottobre 1951, n. 5749, 14 agosto 1952, n. 5105, e 31 ottobre 1952, n. 6433.

Si tenga presente, comunque, che sui programmi delle gite dovrà essere sentito l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e che l'autorizzazione potrà essere concessa solo quando le gite non interferiscano con gli autoservizi di linea relativamente agli orari, alle tariffe, alla periodicità, ecc.

Ove occorra, e al fine di evitare situazioni di concorrenza, gli Enti disporranno che le gite si effettuino una sola volta la settimana, possibilmente in giorni non utilizzati dalle autolinee e a prezzi superiori alle tariffe praticate dalle stesse. Dovrà essere inoltre prevista la prestazione obbligatoria di servizi accessori, (guide, interpreti, visite a musei, pasti, ecc.) il cui importo, da indicarsi specificatamente, deve essere cumulato con quello del trasporto.

#### *b) GIRI TURISTICI*

Per i «giri turistici» della città, si raccomanda che i relativi programmi siano attentamente esaminati specie per quanto riguarda: la durata della gita che non deve essere eccessivamente contratta, i servizi offerti che devono essere di prima qualità (ritrovi ed esercizi pubblici veramente tipici e caratteristici, torpedoni moderni e confortevoli, guide poliglote autorizzate, ecc.), gli itinerari che





devono essere completati con opportune soste per la visita alla località, ai musei, ecc., e le tariffe che devono essere eque e possibilmente concordate nella stessa misura per tutte le agenzie.

### **c) LIMITI DI ITINERARIO IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DELL'AGENZIA**

È superfluo aggiungere che i viaggi e le crociere per l'estero possono essere organizzati soltanto dagli Uffici di viaggio e turismo (categoria A illimitata) di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2523; e che i viaggi per l'interno del territorio nazionale, oltre che dalle agenzie di categoria A illimitata possono essere organizzati dagli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata) di cui all'art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 860.

Gli Uffici turistici (categoria B) devono limitarsi alla organizzazione di escursioni per la visita della città in cui hanno sede e dei dintorni.

## **XIII**

### **DEROGHE PER VIAGGI E GITE OCCASIONALI.**

Gli Enti, i Comitati, i Sodalizi, gli Istituti che si assumono l'organizzazione di viaggi, escursioni o gite collettive a carattere occasionale, per ottenere la deroga di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e dell'art. 6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, dovranno presentare all'Ente per il turismo della provincia in cui ha sede il sodalizio richiedente, domanda in carta legale recante le seguenti indicazioni:

- a) denominazione e domicilio dell'ente, sodalizio, istituto o comitato che organizza la gita, con la precisazione delle finalità statutarie e del carattere della gita;
- b) itinerario e programma del viaggio che dovrà comprendere: il giorno di partenza e di arrivo, i servizi che saranno forniti, i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- c) quote di partecipazione;
- d) condizione di rimborso delle quote pagate;
- e) numero complessivo dei partecipanti;
- f) dichiarazione di appartenenza al sodalizio o all'ente di tutti i partecipanti alla gita;
- g) esistenza o meno di forme assicurative contro gli eventuali danni alle persone.

Condizione essenziale alla concessione della deroga è che il viaggio o la gita sia occasionale, abbia carattere patriottico, culturale, religioso o sportivo e non persegua scopi speculativi.

I viaggi e le gite suddette non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda rivolti al pubblico. È tuttavia consentita la diffusione di avvisi, anche sotto forma di notiziari, esclusivamente tra i soci dell'ente organizzatore. Detti avvisi dovranno indicare, fra l'altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Gli enti concederanno la deroga dopo aver accertato la esistenza di tali requisiti. Il Commissariato, nell'intento di favorire lo sviluppo del turismo sociale, ha ritenuto finora di poter prescindere da specifiche richieste di deroga per le iniziative promosse da enti, istituti o sodalizi a carattere nazionale, i quali oltre a essere noti per le finalità patriottiche, culturali, religiose, sportive, non aventi fini di lucro, danno altresì, affidamento di garanzia per l'impiego di idonei mezzi tecnici [Touring Club Italiano (TCI), Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL), Club Alpino Italiano (CAI), Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Associazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI), Centro Turistico Giovanile (CTG), Federazione Italiana Escursionismo (FIE)]. Potranno essere ammessi alla dispensa di cui sopra anche altri enti, istituti, comitati o sodalizi che siano dal Commissariato riconosciuti a carattere nazionale e non aventi scopi speculativi.

Resta ferma la competenza del Commissariato per le deroghe riguardanti l'organizzazione di viaggi e di gite collettive all'estero.

La deroga, per altro, potrà essere concessa dagli Enti provinciali per il turismo delle provincie di confine, per le gite non eccedenti le 48 ore che abbiano per meta località in territorio limitrofo di oltre frontiera.

Gli Enti suddetti comunicheranno alla competente autorità di P.S. l'avvenuta concessione della deroga ai fini del rilascio del passaporto collettivo.



**NOTE**

- (1) *Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630  
"Decentramento dei servizi del Commissariato per il Turismo".*

**Corte Costituzionale  
Sentenza n. 362, anno 1998**

**Disciplina dell'attività e dei servizi  
concernenti viaggi e soggiorni.  
Ordinamento amministrativo delle agenzie  
di viaggio e turismo e delega alle Province.**

Repubblica Italiana  
in nome del Popolo italiano

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Dott. RENATO GRANATA Presidente  
Prof. GIULIANO VASSALLI Giudice  
Prof. FRANCESCO GUIZZI  
Prof. CESARE MIRABELLI  
Avv. MASSIMO VARI  
Dott. CESARE RUPERTO  
Dott. RICCARDO CHIEPPA  
Prof. VALERIO ONIDA  
Prof. CARLO MEZZANOTTE  
Avv. FERNANDA CONTRI  
Prof. GUIDO NEPPI MODONA  
Prof. PIERO ALBERTO CAPOTOSTI  
Prof. ANNIBALE MARINI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 6, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Lombardia del 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da Ferti Viaggi s.r.l. ed altre contro la Regione Lombardia ed altra, iscritta al n. 412 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.

- Visti gli atti di costituzione della Ferti Viaggi s.r.l. ed altre e della Regione Lombardia;
- Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
- Uditi gli avvocati Massimo Burghignoli e Guido Romanelli per la Ferti Viaggi s.r.l. ed altre e l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

**RITENUTO IN FATTO**

**1.**

Nel corso del giudizio proposto da otto agenzie di viaggi nei confronti della Regione Lombardia, per ottenere l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, della deliberazione 18 ottobre 1996 della Giunta regionale avente ad oggetto "Criteri operativi per la gestione amministrativa delle istanze di nuova apertura nonché delle autorizzazioni regionali per l'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 27", il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, dopo aver disposto, in via interinale e sino alla restituzione degli atti a seguito del giudizio di questa Corte, la sospensione della esecuzione della delibera impugnata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 6, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), deducendone il contrasto con gli articoli 117, 120, 41, 3 e 97 della Costituzione.

Il giudice a quo prospetta la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale che impongono la autorizzazione non solo per lo svolgimento della attività della agenzia, ma anche per l'apertura di eventuali filiali (art. 4, comma 1, e 7, comma 6); delle connesse disposizioni concernenti la indicazione della qualità di agenzia principale o di filiale sia nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione (art. 5, comma 1, lettera f), sia nel provvedimento di autorizzazione (art. 7, comma 2); di quelle che impongono la necessaria presenza del direttore tecnico (art. 14, comma 4), il pagamento della tassa regionale (art. 11, comma 1) e il versamento della cauzione non solo per la sede principale ma anche per le filiali (art. 13, comma 1); di quella che consente l'installazione di terminali remoti presso strutture o locali diversi da quelli dell'agenzia, precludendo, peraltro, la possibilità di distaccare presso tali strutture personale dipendente dall'agenzia stessa (art. 3, comma 3); di quella che richiede il





requisito della indipendenza dei locali per le agenzie che svolgano la propria attività presso strutture pubbliche o private (art. 4, comma 6).

Le disposizioni relative alla prescrizione dell'autorizzazione anche per le filiali sarebbero illegittime, ad avviso del giudice a quo, per violazione:

- dell'articolo 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in quanto contrasterebbero con il principio della legge statale, secondo il quale l'agenzia di viaggi costituisce una impresa destinata ad essere considerata unitariamente;
- dell'articolo 41 della Costituzione, in quanto limiterebbero il nucleo essenziale della libertà di impresa economica;
- dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto irragionevolmente richiederebbero il rilascio di un'autorizzazione anche per le agenzie che già siano state autorizzate da altre Regioni e che intendano operare nella Regione Lombardia, così limitando il diritto delle agenzie stesse di esercitare la propria attività in qualunque parte del territorio nazionale.

Le disposizioni che prescrivono il pagamento della tassa regionale (art. 11, comma 1) e il deposito cauzionale per ogni filiale (art. 13, comma 1) sarebbero poi illegittime, sempre ad avviso del giudice a quo, per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto creerebbero ostacoli all'attività dell'agenzia, mentre la disposizione che prescrive la necessaria presenza del direttore tecnico presso ogni filiale sarebbe illegittima anche per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione ad esso data dall'articolo 9 della legge quadro, secondo il quale l'agenzia dovrebbe essere considerata come una unica impresa, a prescindere dalle sue articolazioni territoriali.

La disposizione concernente la disciplina dei terminali remoti (art. 3, comma 3) sarebbe a sua volta contrastante con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto inciderebbe sulla autonomia imprenditoriale in ordine alla scelta sulla opportunità o meno di attrezzare la dislocazione dell'agenzia con proprio personale ed in quanto imporrebbe di considerare i distaccamenti presso i clienti come filiali con i conseguenti obblighi di munirsi della relativa autorizzazione, di pagare la tassa regionale, di versare il deposito cauzionale e di dotarsi di un direttore tecnico, determinando così una lesione del principio della concorrenza, tanto più evidente dal momento che l'articolo 17 della legge regionale, oggetto di autonoma censura, esclude le imprese esercenti il servizio pubblico di trasporto dalla disciplina della legge regionale nel caso in cui intendano svolgere la prenotazione e la vendita dei propri biglietti presso strutture pubbliche o private.

Un'ultima censura è rivolta dal giudice a quo alla disposizione di cui all'art. 20 della legge regionale, sotto il profilo che il riparto di competenze ivi stabilito tra Regione e Province sarebbe lesivo del principio di buon andamento della

pubblica amministrazione.

## 2.

Si sono costituite nel presente giudizio le parti private del giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Nella loro memoria, le parti private, tutte agenzie di viaggi particolarmente impegnate nella organizzazione di viaggi di affari, ivi compreso il relativo servizio di prenotazione e biglietteria, dopo aver illustrato le caratteristiche di tale settore di attività, rilevano che le disposizioni impugnate contrasterebbero con il principio della unitaria considerazione dell'agenzia come impresa, risultante dalla normativa statale di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia.

Le medesime disposizioni, ad avviso delle parti private, contrasterebbero ad un tempo anche con l'articolo 120 della Costituzione, dal momento che costituirebbero un evidente ostacolo al libero esercizio di una professione, e con l'articolo 41 della Costituzione, perché impedirebbero all'agente di viaggi di estendere sul territorio la propria organizzazione.

In particolare, quanto al dedotto contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 41 della Costituzione, la difesa delle parti private ricorda che, con segnalazione del 30 giugno 1995, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul presupposto che nel settore delle agenzie di viaggio la tutela del pubblico interesse, assicurata dalla verifica della idoneità tecnica, della correttezza professionale e della solidità finanziaria degli operatori del settore, costituisce l'unica esigenza che possa giustificare un intervento regolativo, ha censurato le normative regionali allora vigenti basate sul sistema del contingentamento, in quanto limitative della possibilità di entrata di nuovi operatori nel mercato stesso.

Le disposizioni censurate sarebbero lesive, per le parti private, anche dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che dalla applicazione della legge regionale discenderebbe un risultato irragionevole, non potendosi limitare in una sola Regione la libertà di impresa se non per fondatissime ragioni inerenti a particolarità del singolo territorio, ragioni nel caso insussistenti. Contraddittoriamente, poi, la legge consentirebbe la installazione presso la clientela di macchine emettitrici di biglietti, vietando però la permanenza di personale sul posto. Irrazionale sarebbe anche, ad avviso delle parti private, la pretesa che il distacco trasformato in filiale ottemperi al requisito di indipendenza dei locali da altre attività, trattandosi di requisito impossibile perché in contrasto con l'interesse del cliente.

Ma irrazionalità e disegualianze sarebbero amplificate, sempre ad avviso delle



parti private, dal mancato assoggettamento delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita dei propri biglietti, ai vincoli autorizzativi ed operativi imposti invece alle agenzie di viaggi.

Secondo le parti private, la normativa sui terminali remoti contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, dal momento che il divieto di permanenza dei dipendenti potrebbe essere giustificato solo nel caso in cui costoro si fossero resi responsabili di condotte non regolamentari; ma, in questo caso, il loro allontanamento non potrebbe non costituire una sanzione amministrativa, che potrebbe essere applicata solo all'esito di un procedimento disciplinare.

Quanto, infine, alla questione concernente l'art. 20, le parti private rilevano che la frammentazione delle competenze tra Regione e Province non costituirebbe certo il miglior modo di coniugare i controlli amministrativi che precedono l'applicazione delle sanzioni con le informazioni che sono istituzionalmente disponibili a chi ha effettuato le istruttorie ed emesso le autorizzazioni.

### 3.

Si è costituita anche la Regione Lombardia, la quale, rinviando ad una successiva memoria lo svolgimento delle proprie difese, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ha poi illustrato le ragioni della inammissibilità delle questioni, le quali sarebbero costituite, in via generale, dall'assoluto difetto di motivazione della ordinanza di remissione in ordine alla rilevanza delle questioni e dalla errata individuazione delle disposizioni impugnate. Dalla lettura degli atti di causa, resa necessaria, ad avviso della Regione, dalla laconicità della ordinanza quanto alla rilevanza (di per sé sintomo della inammissibilità delle questioni), sembrerebbe, infatti, potersi desumere che la delibera della Giunta regionale è stata impugnata esclusivamente per la questione dei terminali remoti; tuttavia, l'articolo 3, comma 3, che disciplina appunto i terminali remoti, non risulta incluso, nel dispositivo dell'ordinanza, tra le disposizioni per le quali è sollevata questione di legittimità costituzionale.

In ogni caso, a prescindere dalla mancanza della motivazione, difetterebbe, ad avviso della Regione, la rilevanza delle questioni sollevate ai fini della definizione del giudizio principale, dal momento che non risulterebbe in atto né una controversia circa il rilascio o il mancato rilascio di un'autorizzazione per una filiale, né una controversia sul requisito della presenza del direttore tecnico in ogni filiale, né, infine, una controversia circa la indipendenza dei locali della agenzia o della filiale. Del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale sarebbe poi la disposizione dell'art. 20, in relazione alla quale la questione

sarebbe comunque proposta in termini ipotetici e dubbiosi.

In sostanza, conclude la Regione, sarebbe del tutto evidente il carattere astratto delle questioni, le quali celerebbero una sorta di inammissibile impugnazione diretta della legge.

Le questioni sarebbero, ad avviso della Regione, in ogni caso non fondate.

La Regione osserva che la legge quadro, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, porrebbe il principio secondo il quale, a tutela del pubblico, ogni struttura dotata di autonomia deve essere diretta da un soggetto adeguato e preparato; quindi, il principio della unicità, ma in senso diverso da quello sostenuto dal giudice a quo: una sede, un soggetto autorizzato. La legge regionale non limiterebbe in alcun modo l'articolazione organizzativa delle agenzie sul territorio regionale e anzi la consentirebbe, ma nel rispetto dell'esigenza che il titolare o il direttore tecnico siano sempre in possesso dei requisiti minimi di professionalità previsti dalla legge. Del resto, la stessa legge quadro stabilisce che il titolare debba prestare la propria attività con carattere di continuità ed esclusività nella agenzia e che se il titolare è impedito (il che si verificherebbe anche in caso di pluralità di sedi) deve esserci un direttore tecnico munito dei medesimi requisiti professionali del titolare. Ciò renderebbe manifesto, ad avviso della Regione, che mentre l'attività di direzione e di organizzazione spettante all'imprenditore rimane inscindibile e unitaria, gli specifici requisiti possono essere posseduti da altri soggetti che svolgano con continuità ed esclusività la loro opera nella sede alla quale sono preposti sotto la direzione dell'imprenditore.

Del tutto infondato, poi, sarebbe il rilievo secondo il quale il regime dell'autorizzazione mirerebbe ad una regolamentazione dirigistica e contraria alla libertà di impresa, dal momento che esso costituirebbe estrinsecazione del principio di tutela degli utenti fatto proprio dalla legge. Inoltre, poiché l'autorizzazione è legata a parametri predeterminati, con esclusione di ogni discrezionalità, e risponde all'esigenza della tutela dei consumatori, dovrebbe escludersi ogni violazione dell'articolo 41 della Costituzione. Così come dovrebbe escludersi ogni violazione dell'art. 120 della Costituzione, dal momento che sarebbe la legge statale ad esigere la presenza in ogni unità operativa di un soggetto dotato di alcuni requisiti tecnici e quindi la relativa verifica da effettuarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ad opera della singola Regione.

Quanto infine alla questione relativa alla situazione dei terminali remoti, la Regione rileva che è la descrizione dell'attività di tali strutture contenuta nel ricorso al tribunale amministrativo regionale a suggerire la necessità che l'attività stessa si svolga sotto la vigilanza di un soggetto qualificato.



#### 4.

Anche le parti private hanno depositato una memoria, nella quale contestano le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione, rilevando che la delibera impugnata nel giudizio principale ha una sua autonoma efficacia prescrittiva ed è idonea, comunque, a ledere le posizioni soggettive delle agenzie.

Quanto al merito delle questioni, le parti private sottolineano che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione in data 30 ottobre 1997, ha ritenuto che varie disposizioni delle leggi delle Regioni Lombardia, Liguria e Marche, e tra queste quelle della Regione Lombardia oggetto di censura, determinano distorsioni della concorrenza che non sono giustificate da un interesse generale. Le parti private osservano sul punto che l'Autorità ha ritenuto anticoncorrenziali e, quindi, illegittimi: il non riconoscimento dell'efficacia ultraregionale dell'autorizzazione conseguita presso una singola Regione; l'imposizione dell'autorizzazione per ogni articolazione territoriale dell'agenzia di viaggio; il divieto di distaccare personale dipendente dell'agenzia presso la clientela d'affari. Le ultime due prescrizioni, sottolineano le parti private, prefigurano una struttura obbligata dell'agenzia di viaggi, la quale viene regolata come un esercizio commerciale, in contrasto con l'articolo 9 della legge quadro.

Le parti private rilevano, poi, che la pretesa di sottoporre a controllo l'organizzazione interna delle agenzie di viaggi sarebbe irragionevole anche in considerazione del fatto che il mercato della mobilità sta subendo rilevanti trasformazioni e che, secondo autorevoli stime, nei prossimi cinque anni, il 35 per cento di tale mercato verrà gestito da agenzie multimediali o da operatori che utilizzano canali innovativi o nuove tecnologie o servizi, e che solo il 45 per cento sarà intermediato dalle agenzie tradizionali. In un contesto in cui le agenzie di viaggi, sia grandi che piccole, debbono competere con i nuovi operatori in un momento di profonda trasformazione del mercato, solo le agenzie di viaggi, quindi, e non anche gli altri operatori del medesimo mercato, si troverebbero sottoposte ad un regime autorizzatorio e ai connessi costi aggiuntivi. Paradossalmente, proseguono le parti private, proprio la Lombardia, che è l'unica Regione che sembra tenere conto delle nuove forme di distribuzione telematica dei servizi di viaggio, non considera affatto l'esigenza di tutelare la concorrenza in modo paritario tra tutti i competitori.

Le parti private, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte all'atto della costituzione nel presente giudizio, prospettano poi una nuova questione di legittimità costituzionale, chiedendo alla Corte di sollevarla dinanzi a sé. Muovendo dalla premessa che gli articoli 52 e 59 del trattato dell'Unione europea, nel garantire la libertà di circolazione e di stabilimento, non ostono a che la normativa di uno Stato membro preveda la necessità di un'autorizzazione amministrativa, le parti private rilevano che la previsione dell'autorizzazione

anche per le filiali delle agenzie di viaggio da parte della legge regionale difetterebbe dei requisiti di legittimità richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ponendosi così in contrasto con gli articoli del trattato e, quindi, indirettamente, con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO.

##### 1.

Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale sono numerose disposizioni della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), della legittimità costituzionale delle quali il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita in riferimento agli articoli 117, 120, 41, 3 e 97 della Costituzione.

In particolare, oggetto di censura sono sia la disposizione che stabilisce che l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio sia sottoposto ad autorizzazione regionale (articolo 4, comma 1), sia le altre disposizioni che presuppongono la distinzione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alla natura principale o secondaria della loro sede e che, sulla base di tale distinzione, impongono determinati oneri: l'articolo 5, comma 1, lettera f), il quale impone di specificare, nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione, la qualità di agenzia principale ovvero di filiale alla quale si riferisce la richiesta; l'articolo 7, comma 2, il quale dispone che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale, e comma 6, il quale prevede che l'esercizio dell'attività in sedi diverse, fermo l'obbligo del pagamento di una sola tassa di concessione, comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale; l'articolo 11, comma 2, il quale subordina al pagamento della tassa di concessione regionale l'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo, principale e/o filiale; l'articolo 13, comma 1, secondo il quale la cauzione deve essere prestata dall'agenzia, sia essa sede o filiale; l'articolo 14, comma 4, il quale dispone che il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di esclusività.

Ad avviso del remittente, tutte queste disposizioni sarebbero illegittime per violazione: a) dell'articolo 117 della Costituzione, come attuato dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in quanto contrasterebbero con il principio fondamentale della materia, secondo il quale l'agenzia di viaggio e turismo costituisce una impresa destinata ad essere considerata unitariamente; b) dell'articolo 41 della Costituzione, in quanto limiterebbero il nucleo essenziale della libertà di iniziativa economica; c)







dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto irragionevolmente assoggetterebbero alla medesima disciplina agenzie già autorizzate da altre Regioni che intendano operare nel territorio della Regione Lombardia.

Il remittente dubita, poi, della legittimità costituzionale della disciplina posta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale, secondo il quale l'attività delle agenzie di viaggio esercitate presso i locali dei propri clienti può essere svolta solo se è supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati, con esclusione di personale dipendente dell'agenzia stessa. La questione è prospettata sia in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, sotto il profilo della indebita compressione dell'autonomia imprenditoriale, sia in relazione all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento riservata alle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto, alle quali non si applicano le disposizioni della legge regionale.

Censure più particolari riguardano, inoltre, l'articolo 4, comma 6, che prevede per le agenzie che svolgono la propria attività all'interno di strutture pubbliche o private, il requisito della indipendenza dei locali da altre attività, della legittimità costituzionale del quale il giudice remittente dubita in riferimento agli articoli 117 e 41 della Costituzione, e l'articolo 20, il quale attribuisce alla Regione, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio, della cui legittimità costituzionale il giudice remittente dubita in riferimento all'articolo 97 della Costituzione.

Un'ultima questione è prospettata, ma solo nel dispositivo della ordinanza di remissione, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale, il quale esclude dall'ambito di applicazione della legge stessa le imprese di viaggio esercenti servizi pubblici di trasporto la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita dei propri biglietti mediante l'apertura di propri uffici.

## 2.

Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate, sotto più profili, dalla Regione Lombardia.

Privo di fondamento è, in primo luogo, l'addebito mosso all'ordinanza di remissione circa l'assenza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale. Seppure in maniera succinta, nella ordinanza si dà atto della posizione delle ricorrenti quali imprese aventi sede anche in Regioni diverse dalla Lombardia e dei motivi per i quali esse ritengono lesive del loro interesse le varie prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale del 18 ottobre 1996, impugnata nel giudizio a quo, concernente le modalità di presentazione delle istanze di apertura e di estensione delle attività delle agenzie di viaggio, nonché di variazione delle condizioni originali dell'autorizzazione.

La rilevanza è motivata, in termini generali, allorché nella ordinanza si riferisce che i vizi denunciati nei confronti della deliberazione regionale riguardano l'illegittimità derivata, per contrasto con parametri costituzionali puntualmente indicati, delle disposizioni della legge regionale, della quale la deliberazione della Giunta costituisce attuazione.

Non può essere condiviso neppure il rilievo secondo il quale la disposizione che disciplina i terminali remoti, e cioè l'articolo 3, comma 3, della legge regionale, non è ricompresa tra quelle per le quali è sollevata questione di legittimità costituzionale. Anche se non specificamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza, una corretta interpretazione di questa induce a ritenere che la censura sia stata estesa all'articolo 3, là dove (a pagina 7, punto 3) si prospetta una violazione della "autonomia imprenditoriale di ciascun singolo operatore turistico autorizzato, al quale soltanto compete, fermo il riscontro della conformità della stessa attività alle diverse prescrizioni stabilite dall'articolo 3, di valutare se sia opportuno o meno attrezzare la indicata dislocazione remota con proprio personale".

Quanto, poi, alla eccezione secondo la quale dall'ordinanza di remissione non risulterebbe l'esistenza di controversie concrete tra le agenzie ricorrenti e la Regione a seguito della applicazione delle singole disposizioni oggetto di censura, si deve osservare che la natura dell'atto impugnato, che è atto generale, rende vana la ricerca di controversie sugli eventuali atti applicativi. Il solo problema che avrebbe potuto essere posto, nel giudizio a quo, era se, di fronte a un atto generale, la lesione lamentata dalle ricorrenti, alla stregua dei criteri elaborati dal giudice amministrativo, potesse dirsi attuale e non meramente ipotetica o se, al contrario, perché sorgesse un interesse a ricorrere, fosse necessario attendere l'adozione di un provvedimento applicativo. Ma si tratta di una questione che non può essere affrontata da questa Corte, non apparendo manifestamente implausibile che la delibera della Giunta regionale, per il contenuto proprio delle sue prescrizioni, fosse suscettibile di ledere immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari imponendo vincoli e divieti incidenti direttamente sulla loro attività.

## 3.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale lombarda è fondata. Correttamente il giudice remittente rileva una contraddizione tra l'articolo 3 della stessa legge regionale che definisce le agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni", e il successivo articolo 4 che assoggetta ad autorizzazione le eventuali filiali, che non sono autonome imprese, comprendendovi anche le agenzie che hanno la loro sede principale in altre Regioni. In quest'ultima previsione è effettivamente ravvisabile una violazione degli articoli 41, 117 e 120 della Costituzione.



La definizione delle agenzie di viaggio e turismo è contenuta nell'articolo 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217. Da questa disposizione, che funge da principio al quale la legislazione regionale, in forza dell'articolo 117 della Costituzione, è vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie. Queste sono definite, testualmente, imprese, termine dotato di una attitudine qualificatoria non equivoca, che rimanda, per l'ovvia esigenza di lettura sistematica della disposizione, alla nozione di impresa desumibile dagli articoli 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti, rispettivamente, l'imprenditore e l'azienda: il primo è colui che esercita professionalmente una attività economica per la produzione o lo scambio di beni o servizi; la seconda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Le filiali, le sedi secondarie, o le altre articolazioni territoriali della attività produttiva (uffici, punti vendita, ecc.) non costituiscono, nel nostro ordinamento, entità separate dall'azienda, né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore.

Non si vuol dire che sarebbe inibito al legislatore nazionale stabilire, avuto riguardo alle caratteristiche peculiari dell'attività produttiva nei diversi settori economici e degli interessi pubblici che siano in essi coinvolti, oneri o limitazioni suscettibili di attenuare la configurazione unitaria dell'impresa quale scaturisce dal diritto comune, ed attribuire autonoma rilevanza, a determinati fini, alle singole unità produttive nelle quali l'impresa sia strutturata. Ma non vi è alcun elemento nell'articolo 9 della legge quadro che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realtà più circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e di intermediazione nei servizi turistici riguarda, nell'articolo 9, l'impresa come entità unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire.

#### 4.

Non viene una indicazione contraria alla conclusione appena raggiunta dal rilievo che, nel ripartire la competenza tra lo Stato e le Regioni, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, il legislatore abbia attribuito a queste la competenza a rilasciare, previo accertamento del possesso dei requisiti professionali stabiliti, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva. Dal carattere regionale dell'autorizzazione non può argomentarsi un intento del legislatore di imporre alle agenzie una limitazione territoriale di attività, nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio.

Più di un elemento nella legge quadro induce a ritenere che le agenzie, sebbene

autorizzate dalla Regione nella quale hanno sede, siano legittimate ad operare sull'intero territorio della Repubblica. Non è puro accidente che proprio in tale legge sia assente la distinzione tra agenzie locali e agenzie nazionali, non sia contemplata alcuna forma di autorizzazione statale e siano previste soltanto agenzie autorizzate dalla Regione. Ciò non può evidentemente significare che, nella visione del legislatore del 1983, il mercato delle agenzie turistiche sia popolato di sole imprese operanti localmente e sia escluso un livello nazionale di attività. Significa invece che l'ambito territoriale delle agenzie di viaggio non è dirigisticamente imposto dallo Stato, ma è interamente affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività. Ne è indiretta conferma il fatto che l'apposito elenco, tenuto e aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni", è definito, nel sesto comma dell'art. 9, "elenco nazionale delle agenzie di viaggio"; e il fatto che allo Stato, al quale appartiene la tutela dell'interesse nazionale, spetti aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; e, ancora, il fatto che tale elenco venga inserito in una apposita pubblicazione dell'ENIT da diffondere in Italia e all'estero, come prevede il successivo comma.

Non è infine priva di rilievo la circostanza che, in occasione del rilascio delle autorizzazioni, le Regioni siano tenute ad accertare l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale. La ditta, quale segno distintivo dell'impresa, deve essere non confondibile non solo con ditte locali, ma con ogni altra ditta del settore esistente in Italia. È questa la dimostrazione di quanto pregnante sia, nella legge quadro, l'istanza di conformazione del mercato in senso unitario. Secondo le regole del diritto comune, un obbligo di modificare o integrare la ditta con indicazioni idonee a differenziarla dalla ditta uguale o simile di altro imprenditore sussiste solo se l'impresa possa creare confusione, oltre che per il suo oggetto, "per il luogo in cui questa è esercitata" (art. 2564 cod. civ.): la confondibilità deve essere effettiva e concreta e un obbligo di differenziarsi non grava sull'imprenditore se di fatto le imprese svolgano la rispettiva attività in ambiti territoriali diversi. Non così per le agenzie di viaggio. Il tipo di servizio che esse erogano (intermediazione nei viaggi e nel turismo) genera sempre, nella valutazione del legislatore nazionale, potenziale confondibilità delle imprese che abbiano una identica ditta ovunque sia ubicata la rispettiva sede, poiché la clientela a cui le imprese si rivolgono è, potenzialmente, clientela non locale, così come non locali sono i servizi ai quali le agenzie di viaggio, in forza del provvedimento autorizzatorio, sono abilitate.

#### 5.

Una diversa interpretazione della legge quadro, che affermasse per le agenzie di viaggio una limitazione territoriale allo svolgimento dell'attività di impresa, si porrebbe oltretutto in contrasto con gli articoli 41 e 120 della Costituzione, dai



quali emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva.

Entrambi gli anzidetti parametri, nel fungere da criterio interpretativo della legge quadro, esplicano poi, unitamente all'articolo 117 della Costituzione, una efficacia invalidante sull'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996, che subordina ad autorizzazione regionale l'apertura di semplici filiali. L'articolo 120 della Costituzione impedisce, infatti, alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali e vieta alle Regioni stesse di negare alle agenzie di viaggio che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata. In base all'articolo 41 della Costituzione, la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni.

## 6.

Una volta dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'autorizzazione per le filiali o sedi secondarie, si devono dichiarare altresì fondate le questioni che hanno ad oggetto disposizioni che tale obbligo di autorizzazione presuppongono: l'articolo 5, comma 1, lettera f), il quale dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere l'indicazione della qualità della agenzia, se principale o filiale; l'articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che nell'autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale; l'articolo 7, comma 6, in base al quale, fermo restando l'obbligo del pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla legislazione statale vigente, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse, questa comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale; l'articolo 11, comma 1, che assoggetta al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente anche l'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo già autorizzate; l'articolo 13, comma 1, il quale prevede che la cauzione, in misura pari al doppio dell'entità della sanzione amministrativa massima (40 milioni), deve essere prestata anche dalla filiale.

## 7.

La illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, colpisce anche l'articolo 14, comma 4, della legge regionale lombarda, il quale stabilisce che il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività. Che il

legislatore regionale fosse legittimato ad imporre alle agenzie la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria è da escludere in base all'interpretazione testuale e logica del più volte citato articolo 9 della legge n. 217 del 1983, contenente i principi fondamentali della materia: questo dispone al quarto comma che, qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti previsti nel secondo comma (conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio, conoscenza della tecnica, della legislazione e della geografia turistica, conoscenza di almeno due lingue straniere) dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. Il termine "agenzia" che compare in questa disposizione non può non essere inteso nel significato corrispondente alla definizione di "agenzia di viaggio" contenuta nel primo comma: non quindi punto vendita o sede secondaria o filiale ma, come si è già detto, impresa in senso unitario, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio; sicché l'onere di nominare un direttore tecnico sussiste, in base alla legge quadro, oltre che per le agenzie persone giuridiche, per le persone fisiche che non esercitino l'attività di agenzia (ossia di impresa) con carattere di continuità ed esclusività.

In altre parole, la scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi così penetranti quale indubbiamente sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria, ma di lasciare le agenzie turistiche libere di giovare, nella direzione e nel coordinamento dell'attività dei commessi, dei molteplici mezzi di comunicazione a distanza che la tecnologia moderna può offrire. L'implicita premessa dalla quale tale scelta procede è che, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che non richiede la frequentazione di corsi d'istruzione superiore né il possesso di una cultura di livello accademico, le regole economiche della concorrenza, integrate dalla prescrizione giuridica di nominare un istitore (il direttore tecnico) con funzioni di coordinamento nei casi in cui se ne appalesa effettivamente la necessità (persone giuridiche o persone fisiche dedite anche ad altre attività), valgano ad orientare l'imprenditore verso l'impiego di mezzi tecnici e di personale più confacente alla propria posizione di mercato e alle aspettative dei consumatori. In definitiva, l'ordine di idee sotteso alla disciplina posta dalla legge quadro è che gli ampi margini di autonomia di organizzazione che l'art. 9, quarto comma, lascia alle agenzie turistiche, non collidano con l'esigenza di tutelare i consumatori o con altre preminenti istanze di pubblico interesse, e che, semmai, oneri ulteriori o limitazioni più pervasive, come quelli contenuti nel censurato articolo 14 della legge regionale, comportino un sacrificio inutile e comunque sproporzionato dell'interesse delle agenzie. Se questa è la ponderazione che fa da sfondo alla scelta compiuta dalla legge quadro, essa non appare irragionevole e non può pertanto indurre ad una interpretazione diversa, non confacente al testo dell'articolo 9. Non è infatti così evidente che il punto di possibile frizione tra l'interesse delle agenzie e quello degli utenti sia rinvenibile sul piano della



ampiezza della libertà di organizzazione delle prime e non piuttosto su quello della adeguatezza delle garanzie patrimoniali che è in base peraltro alla normativa di derivazione comunitaria e le agenzie turistiche devono offrire al cliente per i casi di inadempienza ad esse imputabili.

### 8.

Illegittima, per violazione dell'articolo 41 della Costituzione, è la disposizione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale lombarda la quale impone alle agenzie di viaggio, che abbiano propri terminali remoti presso clienti con esse convenzionati, di avvalersi esclusivamente di sistemi informatizzati ed automatizzati, con esclusione di personale dipendente dall'agenzia medesima.

Con tale vessatorio divieto, è ancora la libertà di organizzazione dell'impresa ad essere colpita. Peraltro, una volta venuta meno la necessità dell'autorizzazione per l'apertura delle sedi secondarie, la disciplina dei terminali remoti e del personale ad essi addetto, risulta equiparata a quella delle altre articolazioni territoriali dell'impresa, libera quest'ultima di stabilire se adibire ad esse personale o avvalersi unicamente di strumenti informatici.

Resta assorbita la censura, proposta solo nel dispositivo della ordinanza di remissione, relativa all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27 del 1996, che esonera dall'osservanza di tutte le disposizioni della legge medesima le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale, fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici. La caducazione del regime autorizzatorio delle sedi secondarie e delle prescrizioni ad esso connesse, nonché della limitazione imposta alla installazione di terminali remoti, determina il superamento della dedotta disparità di trattamento.

### 9.

Non fondate sono, viceversa, le questioni di legittimità costituzionale che investono, in riferimento agli articoli 41 e 117 della Costituzione, l'articolo 4, comma 6, e, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, l'articolo 20 della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il quale impone alle agenzie di viaggio, che svolgano la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, la previsione, lungi dal comportare una violazione della libertà di impresa, appare non irragionevolmente preordinata alla salvaguardia dell'affidamento dell'utente e del suo interesse ad una agevole identificabilità del soggetto con il quale si accinge a concludere un contratto e che assume la responsabilità del servizio offerto. Né dai principî della legge quadro è

desumibile un divieto a carico del legislatore regionale di ampliare la tutela del consumatore fino al punto di pretendere l'esclusività dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia.

Per quanto riguarda l'articolo 20, il quale attribuisce alla Giunta regionale le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla legge, la circostanza che l'attività istruttoria sia rimessa alle Province e sia invece affidata alla Regione l'attività di vigilanza e di controllo sulle attività delle agenzie non comporta sotto alcun profilo la violazione del canone del buon andamento della pubblica amministrazione, rilevando le opposte considerazioni svolte sul punto dal giudice remittente solo sul piano della opportunità della scelta compiuta dal legislatore regionale.

## PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale:

- dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province);
- dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
- dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della medesima legge, nella parte in cui dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contenere la specificazione della qualità di agenzia principale ovvero di filiale;
- dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale;
- dell'articolo 7, comma 6, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'attività in sedi diverse comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale;
- dell'articolo 11, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale;
- dell'articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale;
- dell'articolo 14, comma 4, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;



- 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 6, e 20 della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 41, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,  
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Presidente: RENATO GRANATA  
Redattore: CARLO MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.



**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Circolare 13 marzo 2000, n. 518**

**Direttive per l'esercizio delle attività professionali  
delle agenzie di viaggi e turismo.**

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Lettera circolare 13 marzo 2000, prot. n. 518  
Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Alla F.I.A.V.E.T., Palermo  
Assoturismo, Palermo  
Confcommercio, Palermo  
alle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico della Sicilia  
Questure della Sicilia

e, p.c. al Dipartimento del turismo, Roma

Nelle more dell'approvazione del D.D.L. relativo alla "disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo", si ravvisa la necessità di impartire specifiche direttive sulla scorta, anche, della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale, dell'11 novembre 1998 che ha inteso fornire in materia elementi di indirizzo su tutto il territorio della Repubblica.

Con la citata sentenza preliminarmente viene messo in evidenza il contenuto dell'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217 (espressamente richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 27/96), che definisce testualmente le agenzie di viaggi e turismo "imprese" alle quali sono applicabili gli artt. 2082 e 2555 del codice civile riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda.

Da ciò emerge una incontrovertibile configurazione unitaria dell'agenzia di viaggi che comporta:

- 1) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l'impresa nella sua entità unitaria, prescindendo

- dalle filiali o sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire nell'esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale;
- 2) il carattere regionale dell'autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio. È affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività.

Ciò è confermato dal fatto:

- a) che l'apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni" è definito, nel 6° comma dell'art. 9 precisato, "elenco nazionale delle agenzie di viaggi";
  - b) che allo Stato spetti di aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;
  - c) che tale elenco venga inserito in un'apposita pubblicazione dell'ENIT. Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l'esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale;
- 3) le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell'attività produttiva (uffici, punti vendita, etc. ...) non costituiscono entità separate dall'Azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore.
- Da ciò discende pertanto che:
- a) nell'istanza per ottenere l'autorizzazione non è necessario indicare la qualità dell'agenzia se principale o filiale;
  - b) nell'autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale;
  - c) il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse;
  - d) la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l'apertura di filiali di agenzia di viaggi già autorizzata;
  - e) il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata.

**DIRETTORE TECNICO**

Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in base all'interpretazione testuale dell'art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria.





La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria.

#### SISTEMI INFORMATIZZATI

In presenza di un'agenzia che utilizzi sistemi informatici e che abbia propri terminali "remoti" presso clienti con essa convenzionati è fatto divieto di avvalersi soltanto di tali sistemi automatizzati, con esclusione di personale dipendente dell'agenzia medesima. Tale previsione non trova attuazione nell'ipotesi di clienti individuali e/o non convenzionati. Con successivo provvedimento saranno emanate opportune direttive in ordine ai nuovi sistemi informatici che verranno utilizzati nel campo della telematica avanzata.

#### INDIPENDENZA DEI LOCALI DA ALTRE ATTIVITÀ

Ai fini della tutela del consumatore si ravvisa l'opportunità che i locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ubicati all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, possiedano il requisito della indipendenza da altre attività esercitate.

Per quanto riguarda l'apertura di nuova agenzia di viaggi, il trasferimento della sede e il mutamento della categoria dell'azienda, si applicano le procedure previste dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, non in contrasto con le presenti direttive.

In ordine all'organizzazione di viaggi *"tutto compreso"*, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. In particolare, si sottolinea l'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici.

Al riguardo si specifica che i programmi di viaggio devono essere presentati all'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti della Regione siciliana entro e non oltre i 60 giorni precedenti l'inizio delle attività pubblicizzate. Gli stessi si intendono automaticamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato. La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: ROTELLA

**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Circolare 13 marzo 2000, n. 521**

**Direttive in tema**  
**di formulazione di programmi di viaggio.**

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Lettera circolare 13 marzo 2000, prot. n. 521  
Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio.

Ai        Provveditori agli studi della Sicilia  
          Presidenti delle Province regionali della Sicilia  
          Presidenti delle AA.AA.P.I.T. della Sicilia  
          Sindaci dei comuni dell'Isola  
          alle Arcidiocesi e Diocesi della Sicilia

e, p.c.   all'Assessorato regionale degli enti locali  
          ai Prefetti della Sicilia  
          ai Questori della Sicilia  
          all'ANCI Sicilia  
          all'Unione regionale province siciliane  
          al Comando regionale Guardia di finanza

Al fine di regolamentare l'esercizio di organizzatore di viaggi, quale risulta dall'art. 3, lettere b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che espressamente richiama l'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, torna utile richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza del decreto legislativo n. 111/95 citato, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti *"tutto compreso"*.

Nella considerazione che tale normativa è stata emanata a tutela dei consumatori, gli enti in indirizzo, allorché prevedano l'organizzazione di viaggi, ivi compresi quelli *"d'istruzione"*, vacanze e circuiti *"tutto compreso"* per i propri dipendenti, per gli alunni e per i propri associati e che non si avvalgano della professionalità delle agenzie di viaggio, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal legislatore nazionale. In particolare, si richiama il contenuto degli artt. 7, 8, 9 e 20 del

decreto su richiamato.

In ordine poi all'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della circolare del Commissariato per il turismo n. 8581/1955, dei programmi di viaggio relativi alle suindicate iniziative la stessa dovrà essere richiesta alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni antecedenti la data di inizio effettivo del viaggio. Tali programmi si intendono tacitamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato.

In caso di accertata mancata ottemperanza alle superiori direttive saranno interessati gli organi giudiziari e amministrativi per i successivi provvedimenti di competenza.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: ROTELLA



**Regione Siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 12 luglio 2001**

**Contributi in favore degli operatori turistici  
e delle agenzie di viaggio.**

Approvazione della circolare n. 3/XII del 12 luglio 2001, concernente contributi per trasporti turistici a mezzo charter ed I.T.



**ALLEGATO**

**Circolare 12 luglio 2001, n. 3/XII.**

Contributi in favore degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio per l'abbattimento del costo di trasporto dei turisti diretti in Sicilia: criteri per la formulazione dei programmi operativi di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 117, modificato dall'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Modalità, condizioni e prescrizioni per l'ottenimento del contributo per l'anno 2000 e seguenti.

**PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ANNO 2002.**

I contributi previsti dall'art. 117 della legge regionale n. 25/93, così come modificato dall'art. 74, legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charter e I.T. a mezzo aereo, ferrovia, nave o pullman destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio degli aeromobili per il trasporto dei turisti in Sicilia, nonché alle agenzie di viaggio italiane e straniere per trasporti effettuati a mezzo inclusive tours ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman sono corrisposti fino al 18% del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16% per l'anno 2001 e fino al 14% per l'anno 2002.

Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003.

La fruizione dei contributi di cui sopra è finalizzata all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.

Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio riconosciute dai Paesi di appartenenza, interessate alle agevolazioni, dovranno presentare apposita istanza per l'anno 2002, come da fac-simile all'uopo predisposto (allegato 1), entro e

non oltre il termine perentorio del 31 ottobre del corrente anno.

Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente in originale ed a mezzo servizio postale.

Verranno escluse dalla formulazione del piano di riparto le istanze per le quali ricorrono i motivi sotto elencati:

- istanze inoltrate oltre il termine perentorio assegnato, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- istanze pervenute non in originale e/o non conformi al fac-simile allegato;
- istanze non correttamente compilate o recanti abrasioni e/o correzioni.

**TRASPORTI TURISTICI A MEZZO VOLI CHARTER.**

Il contributo sarà commisurato al costo sostenuto per il noleggio di aeromobili diviso la capacità del mezzo noleggiato, moltiplicato il numero di turisti trasportati in Sicilia.

Il contributo di cui sopra è finalizzato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti. Trasporti turistici a mezzo inclusive tours.

Il contributo per i trasporti turistici effettuati a mezzo "inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, navi, pullman è destinato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.

Il contributo per i trasporti turistici a mezzo I.T. sarà commisurato al costo accertato della tariffa di trasporto relativo alla tratta di origine con esclusiva destinazione la Sicilia; nel caso di trasporti non effettuati direttamente per la Sicilia, con presenza di tratte intermedie, il contributo sarà commisurato solo al costo relativo alla tappa, sia essa intermedia o finale dell'intero "inclusive tour", necessaria a trasferire i turisti nell'isola per il tempo prescritto.

Le individuate agevolazioni devono essere pubblicizzate dagli operatori turistici e dalle agenzie di viaggio nei programmi di vendita al pubblico (brochure).

Le eventuali variazioni al programma presentato dovranno essere comunicate all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno 2002; ogni programma operativo presentato ed approvato dovrà essere realizzato almeno al 60%.

Dovrà, inoltre, essere inoltrato esclusivamente in originale ed a mezzo servizio postale, entro e non oltre il sopracitato termine perentorio del 15 maggio (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), il programma di vendita al pubblico (brochure) dal quale risulti la pubblicazione del contributo della Regione siciliana.

La mancata presentazione della brochure entro il termine sopraindicato, ovvero la mancata pubblicizzazione del contributo della Regione siciliana, comporterà l'esclusione dal piano di riparto dei contributi previsti.

Definito il suddetto piano di riparto sulla base delle istanze presentate ed ammesse sulla scorta dell'accertata conformità alle presenti disposizioni, le determinazioni di questa amministrazione, concernente i programmi operativi approvati ed il relativo contributo, verranno comunicate agli operatori turistici e





alle agenzie di viaggio.

La realizzazione del programma operativo in misura inferiore al 60% di quello approvato comporterà la revoca del contributo assegnato; in merito si chiarisce che il raggiungimento di tale percentuale riguarda sia il numero di turisti effettivamente trasportati, sia i costi effettivamente sostenuti.

#### LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Al fine di procedere allo snellimento ed alla velocizzazione dell'azione della pubblica amministrazione, il contributo verrà erogato sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione; al riguardo si rammentano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Per la liquidazione del contributo gli operatori turistici e le agenzie di viaggio dovranno trasmettere dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio - registro delle imprese - (nel caso di operatori stranieri, presso altro albo o elenco equipollente tenuto da pubblica amministrazione), nonché di insussistenza di procedimenti penali, fallimentari e/o concorsuali di cui al fac-simile predisposto (allegato 2).

Altresì, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

#### TRASPORTI TURISTICI A MEZZO VOLI CHARTER.

- 1) Dichiarazione di responsabilità (allegato A), resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione dalla quale risulti:
  - la realizzazione in misura non inferiore al 60% del programma operativo proposto in sede di istanza;
  - la lista dei turisti che hanno pernottato in Sicilia per un periodo minimo di 6 notti; al riguardo si precisa che, constatata la frequente incompatibilità del supporto informatico con gli standard di questa amministrazione, non è consentita la presentazione su floppy disc o su cd-rom;
  - che gli stessi hanno realmente usufruito del contributo di cui all'art. 117, anche sotto forma di sconto sul costo del pacchetto;
  - il numero del volo, la data di partenza, la tratta, il cognome e nome del turista, la data di ritorno, l'hotel.

Alla voce "prodotto" dovrà essere indicato se trattasi di soggiorno, ovvero di contratti "Fly & Drive" o autotour di Sicilia; in tale ipotesi, alla voce hotel dovrà essere specificata la compagnia di noleggio dell'autovettura ed il numero del relativo contratto.

- 2) Fattura in originale con firma e quietanza della compagnia vettrice.
- 3) Certificazione della competente direzione aeroportuale attestante numero del volo, data di arrivo del volo, tipo di aereo e capacità e numero dei turisti trasportati.
- 4) Dichiarazione di responsabilità (allegato B) resa ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di autocertificazione, da cui si evinca il totale del costo sostenuto per il trasporto dei turisti che hanno soggiornato almeno 6 notti, ammissibile a contributo.

A tal fine si chiarisce che:

- il costo del noleggio, così come indicato nella fattura, andrà diviso per la capacità dell'aereo;
- tale risultato dovrà essere moltiplicato per il n. pax, che hanno soggiornato in Sicilia almeno 6 notti relativamente al volo cui si fa riferimento;
- l'importo ottenuto andrà indicato alla voce "costo ammissibile a contributo";
- la somma dei singoli costi costituirà il totale su cui sarà commisurato l'intervento finanziario della Regione siciliana.

#### TRASPORTI TURISTICI A MEZZO INCLUSIVE TOURS.

- 1) Dichiarazione di responsabilità (allegato A) resa dall'operatore turistico secondo le modalità già specificate al punto 1), voli charter.
- 2) Copertina in originale del titolo di viaggio oppure tagliando di agenzia del titolo di viaggio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia.
- 3) Fattura in originale di acquisto del servizio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman unitamente al documento di viaggio del gruppo dal quale si rilevi il numero dei turisti trasportati, la data di arrivo e la capacità (n. posti) del pullman.
- 4) Dichiarazione di responsabilità (allegato C) resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, da cui si evinca il totale del costo sostenuto per il trasporto dei turisti che hanno soggiornato almeno 6 notti, ammissibile a contributo.

A tal fine si chiarisce che:

- il "costo unitario biglietto", così come indicato nella copertina in originale del tagliando di agenzia del titolo di viaggio, nel caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia, andrà moltiplicato per il numero pax che hanno pernottato in Sicilia almeno 6 notti, relativamente al mezzo di trasporto cui si fa riferimento;
- l'importo ottenuto andrà indicato alla voce "costo ammissibile a contributo";
- la somma dei singoli costi costituirà il totale su cui sarà commisurato l'intervento finanziario della Regione siciliana.

Nel caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman, l'allegato C) dovrà essere compilato secondo la nota a margine indicata, utilizzando per la quantificazione del costo le procedure di cui al punto 4 voli charter.

La documentazione giustificativa precisata dovrà essere presentata dall'operatore beneficiario successivamente alla data di comunicazione del programma





operativo approvato da questa amministrazione e dopo la sua completa realizzazione.

Per la liquidazione degli anni 1996 e 1997, per i quali, a seguito della controversia insorta con l'Unione europea, non si è stipulata la convenzione - ex comma 4°, art. 117, legge regionale n. 25/93 - oggi abrogata dal comma 2° dell'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si applicano integralmente le disposizioni della presente circolare.

Gli allegati B) e C) dovranno anche essere prodotti per l'anno 1993/94/95, a supporto della documentazione già prestata secondo le circolari assessoriali all'epoca vigenti, al fine di consentire la rapida liquidazione delle pratiche rimaste inevase a causa del perdurare del procedimento avviato dalla Commissione europea in merito all'erogazione dei contributi di che trattasi. La documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere munita di traduzione in lingua italiana, vistata dalle competenti autorità diplomatiche. Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta in duplice copia. Non verrà presa in considerazione documentazione prodotta in difformità alle superiori disposizioni o prodotta secondo schemi difformi dai modelli allegati. La circolare n. 1 del 19 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, nonché tutte le disposizioni di carattere operativo precedentemente impartite ed in contrasto con la presente circolare, sono abrogate.

Infine, si informa che, per quanto riguarda l'anno 2000, non esiste alcuna disponibilità finanziaria per la formulazione del relativo piano di riparto; il reperimento delle somme occorrenti è subordinato all'emanazione di apposita norma di legge.

L'Assessore: ROTELLA



**Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi**

**Procedure per apertura  
nuova agenzia di viaggi e turismo.**

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare – persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione – ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva, per le società;
- ubicazione dell'istituenda agenzia (via, civico e comune);
- categoria dell'istituenda agenzia;
- denominazione che si intende dare all'agenzia (preferibile fornire più di una denominazione in ordine prioritario);
- generalità complete, cittadinanza e residenza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia, se questi sia persona diversa dal titolare.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale;
- 5) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il C.d.A.;
- 6) certificato di iscrizione alla CCIAA (per le società);
- 7) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 8) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del

titolo di proprietà,

- 9) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 10) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 11) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 12) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico;
- 13) nota descrittiva dell'arredamento.

**Direttore tecnico:**

- 1) *Se già abilitato*
    - a) copia autenticata della delibera di abilitazione;
    - b) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
    - c) certificato del casellario giudiziale;
    - d) autodichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
    - e) autocertificazione di cui allo schema allegato;
    - f) fotocopia del documento di identità valido.
  - 2) *Se da abilitare*
    - a) certificato dal quale risulti:
      - per le agenzie di cat. A/ill.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (ill. o lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
      - per le agenzie di cat. A/lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (ill. o lim.) per un periodo di almeno tre anni;
      - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
      - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.
- Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.



- b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
- c) certificato dal quale risulti che il dirigente “parla e scrive correntemente”, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/ill. o A/lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).  
Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l’istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l’agenzia;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l’istituenda agenzia;
- g) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- h) fotocopia del documento di identità valido.

#### DEPOSITO CAUZIONALE E TASSA DI RILASCIO:

- deposito cauzionale di euro 25,82 (= lire 50.000), di cui all’art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, che il titolare dell’autorizzazione deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia;
- tassa di concessione regionale per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo, commisurata al numero degli abitanti del Comune dove avrà sede l’istituenda agenzia di viaggi e turismo, ai sensi del Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, da versare sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana – Gestione Banco di Sicilia, Palermo –, Tassa sulle Concessioni Governative Regionali”.



- L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, nella misura prevista dal Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, in relazione al numero di abitanti del Comune in cui ha sede l’agenzia di viaggi e turismo. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell’autorizzazione.



## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta apertura nuova agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare “.....”.

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport

Servizio “Vigilanza enti turistici, imprese e professioni”

90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via ..... partita IVA .....  
iscritta al n. .... della CCIAA di .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l’autorizzazione per l’apertura di una nuova  
agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

A tal proposito fa presente che:

- la sede dell’istituenda agenzia di viaggi e turismo è la seguente:  
indicare via, civico, comune, provincia;
- la denominazione che si intende dare all’istituenda agenzia di viaggi  
e turismo è la seguente: “.....”  
e in subordine si forniscono altre denominazioni in ordine  
prioritario: “.....”, “.....”, “.....”.
- la persona che assumerà la direzione tecnica dell’istituenda agenzia  
di viaggi e turismo è il/la sig./sig.ra ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via .....,  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare  
a svolgere le funzioni di Direttore tecnico di A.d.V.

Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....





## Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

### Procedure per apertura succursale di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato, indirizzata  
all' **Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare, della partita Iva e del numero di iscrizione alla CCIAA;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo principale (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia principale;
- ubicazione dell'istituenda succursale (via, civico e comune);
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo principale.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

##### Richiedente:

- 1) copia autenticata della licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata per gestire l'agenzia di viaggi e turismo principale;
- 2) fotocopia del documento di identità valido.

##### Locali:

- 3) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo di proprietà,
- 4) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 5) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 6) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente

- commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 7) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico abilitato;
- 8) nota descrittiva dell'arredamento.



ALLEGATO

### Apertura di succursale/filiale dell'agenzia di viaggi e turismo

a ..... da denominare ".....".

#### Assessorato regionale turismo

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di ..... oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata ".....",  
con sede a ..... in via .....  
la cui direzione tecnica è affidata al/alla Sig./Sig.ra .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a .....  
in via ....., già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico

#### COMUNICA

a codesto spett.le Assessorato che è in corso l'apertura di una succursale/filiale  
della predetta agenzia di viaggi e turismo con sede a ..... in via .....

Pertanto, al fine del previsto sopralluogo da parte di codesto Assessorato,  
si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per avanzamento o declassamento  
di categoria di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all' **Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- tipologia della categoria richiesta;
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'Agenzia di viaggi e turismo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita IVA;
- 5) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 6) copia notarile del verbale di assemblea dei soci, in cui è deliberato l'avanzamento o il declassamento della categoria dell'agenzia di viaggi e turismo (per le società di capitale);
- 7) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 8) fotocopia del documento di identità valido.



ALLEGATO N. 1

**Richiesta avanzamento/declassamento categoria  
dell'agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare ".....".

**Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di .....  
oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....,  
denominata ".....",  
con sede a ..... in via .....

**CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per il passaggio alla cat. ....  
(e per la sostituzione del Direttore tecnico, ove richiesto) della predetta agenzia  
di viaggi e turismo.

A tal proposito fa presente che:

- la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta  
affidata al/alla Sig./Sig.ra .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....

già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico, oppure

- la persona che assumerà la direzione tecnica della citata agenzia di viaggi  
e turismo è il/la Sig./Sig.ra ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....





e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a  
svolgere le funzioni di Direttore tecnico di A.d.V.

Si allega la seguente documentazione: .....

Nota: *In caso di contestuale richiesta di sostituzione/abilitazione del Direttore  
tecnico occorre allegare anche la documentazione relativa al nuovo  
Direttore tecnico abilitato o da abilitare.*

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

**Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi**

**Procedure per trasferimento sede di  
agenzia di viaggi e turismo.**

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita IVA;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- ubicazione della nuova sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune).

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita Iva;
- 5) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 6) copia notarile del verbale di assemblea dei soci, in cui è deliberato il trasferimento della sede dell'agenzia di viaggi e turismo (per le società di capitale);
- 7) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 8) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 9) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo di proprietà,
- 10) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 11) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 12) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 13) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico;
- 14) nota descrittiva dell'arredamento.





## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta trasferimento sede dell'agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare “.....”.

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport

Servizio “Vigilanza enti turistici, imprese e professioni”

90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di .....  
oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata “.....”,  
con sede a ..... in via .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per il trasferimento della sede  
della predetta agenzia di viaggi e turismo nella nuova sede ubicata

a ..... in via .....

A tal proposito fa presente che:

la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata

al/alla Sig./Sig.ra ....., cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....

e residente a ..... in via .....

già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico.

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### **Schema di autocertificazione**

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

**Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi**

**Procedure per voltura licenza di  
agenzia di viaggi e turismo.**

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all' **Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva, per le società;
- ubicazione dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune);
- categoria dell'agenzia di viaggi e turismo;
- indicazione della tipologia di voltura;
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita Iva, per le società;
- 5) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il C.d.A.;
- 6) certificato di iscrizione alla CCIAA (per le società);
- 7) copia notarile della cessione delle quote e della vendita dell'azienda o altro (in caso di donazione o di successione copia notarile dell'atto comprovante la successione o la donazione);
- 8) copia notarile del verbale di assemblea dei soci relativa alla sostituzione del

legale rappresentante della società (per le società di capitale);

- 9) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 10) fotocopia del documento di identità valido.

**NOTA:**

Per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione assessoriale precedente sono dovute:

- a) la tassa di rilascio, ai sensi del Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, commisurata in base al numero di abitanti del Comune dove ha sede l'agenzia di viaggi e turismo, da versare sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione siciliana - Gestione Banco di Sicilia Palermo - Tassa sulle concessioni governative;
- b) deposito cauzionale di Euro 25,82 (= lire 50.000), di cui all'art.14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, che il titolare dell'autorizzazione deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia.







## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta voltura licenza/autorizzazione assessoriale dell'agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare “.....”.

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport

Servizio “Vigilanza enti turistici, imprese e professioni”

90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
a seguito di ..... (specificare le motivazioni della voltura) .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per la voltura della precedente  
licenza/autorizzazione assessoriale n. .... del .....  
per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata “.....” con sede a ..... in via .....

A tal proposito fa presente che:

la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata  
al/alla Sig./Sig.ra ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico.

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### **Schema di autocertificazione**

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

**Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi**

**Procedure per abilitazione a direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.**

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del richiedente e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del richiedente.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- a) certificato dal quale risulti:
- per le agenzie di cat. A/III.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
  - per le agenzie di cat. A/Lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.

*Nota: Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.*

- c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/III. o A/Lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).  
Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- g) fotocopia del documento di identità valido.





## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta abilitazione a Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo**

di agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport

Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"

90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a .....

cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....

e residente a ..... in via .....

codice fiscale ..... recapito telefonico .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per essere abilitato a svolgere le

funzioni di Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### **Schema di autocertificazione**

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

**Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi**

**Procedure per sostituzione del direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.**

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare – persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione – ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- generalità complete, cittadinanza e residenza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- 1) copia autenticata della licenza o dell'autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 2) copia notarile del verbale di assemblea, in cui viene deliberata la sostituzione del direttore tecnico (per le società);
- 4) autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
- 5) lettera di dimissioni o di cessazione servizio del precedente direttore tecnico.

**Direttore tecnico:**

- 1) *Se già abilitato*
  - a) copia autenticata della delibera di abilitazione;
  - b) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a

- trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
- e) autocertificazione di cui allo schema allegato;
- f) fotocopia del documento di identità valido.

2) *Se da abilitare*

- a) certificato dal quale risulti:
  - per le agenzie di cat. A/III.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (Ill. o Lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
  - per le agenzie di cat. A/Lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (Ill. o Lim.) per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.

Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.

- b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
- c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/III. o A/Lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).

Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.

- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
- g) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);





h) fotocopia del documento di identità valido.



Se il direttore tecnico da nominare è il titolare e non possiede i versamenti INPS occorre produrre:

- n. 2 certificazioni con firma autenticata, rilasciate da Tour operators, compagnie aeree o ferroviarie, dalle quali risulti che il titolare abbia esercitato funzioni di concetto con attribuzioni turistiche per almeno cinque anni (oppure tre anni, o un anno in base alla tipologia della categoria dell'agenzia) riportando la data di inizio e di eventuale cessazione del rapporto commerciale con i tour operators, compagnie aeree e/o ferroviarie;
- n. 1 certificazione con firma autenticata rilasciata dall'uscente direttore tecnico, il quale dichiara che il titolare sotto le sue direttive ha esercitato funzioni di concetto e che nell'espletamento delle stesse ha dimostrato buone capacità sia in campo direttivo che operativo.



## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta sostituzione Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo**

denominata "....." di .....

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport

Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"

90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a ..... nato/a a .....  
il ..... e residente a ..... in via ..... codice fiscale .....  
recapito telefonico ....., in qualità di Impresa individuale  
oppure in qualità di legale rappresentante della Società .....  
con sede legale a .....  
in via ..... partita Iva ..... iscritta al n. ....  
della CCIAA di ....., già titolare della licenza .....  
rilasciata il ..... dalla Questura di .....  
oppure dell'autorizzazione assessoriale n. .... del .....  
per gestire l'agenzia di viaggi e turismo,  
cat. ...., denominata ".....",  
con sede a ..... in via ..... a seguito di .....  
del precedente Direttore tecnico Sig./Sig.ra ..... a far data dal .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per la sostituzione del predetto Direttore tecnico.

A tal proposito fa presente che:

la persona che assumerà la direzione tecnica

della citata agenzia di viaggi e turismo è il/la Sig./Sig.ra .....

cittadino/a ..... nato/a a .....

il ..... e residente a ..... in via .....

già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a svolgere le funzioni di Direttore tecnico di Agenzia di viaggi.

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....





## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....





**Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448**

**Norme per la disciplina  
delle guide, degli interpreti e dei corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937

Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (1) (2) (3)

**VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA**

- Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo;
- Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, che trasferisce al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda le attribuzioni del Commissariato per il turismo;
- Visto il regio decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
- Visto il testo unico delle leggi di P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regolamento per la loro applicazione, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
- Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
- Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al disciplinamento delle guide, secondo la mozione votata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le Corporazioni;

**ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:**

**Art. 1 (4)**

L'art. 252 del regolamento, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione della legge di P.S. è, per la parte che riguarda le guide, i corrieri

e gli interpreti, sostituito dal seguente:

«Per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, di interprete e di corriere, di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, il prefetto della Provincia costituirà una Commissione esaminatrice formata da:

- 1) un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente;
- 2) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo);
- 3) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale /Direzione generale antichità e belle arti);
- 4) un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessori di musei, gallerie, ecc.;
- 5) un docente per le lingue estere per le quali vi siano esaminandi, da designare dal Ministero dell'educazione nazionale;
- 6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 7) un funzionario di P.S. quale segretario.

È in facoltà del prefetto di nominare, su designazione dei podestà dei Comuni interessati, o dal Ministero dell'educazione nazionale o del Ministero per la stampa e la propaganda, membri aggregati alla Commissione con voto consultivo».

**Art. 2 (5)**

L'art. 254 del regolamento, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, è sostituito dal seguente:

«L'esame di cui al precedente articolo ha luogo di regola ogni anno, sempre che nel ruolo, di cui al seguente art. 6 vi sia un congruo numero di vacanze.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al prefetto indicando la professione che intende esercitare, la località ed il territorio per il quale chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende essere esaminato e produrre i seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato generale del casellario giudiziario;
- c) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;
- d) certificato di cittadinanza italiana;
- e) certificato di iscrizione al P.N.F. (6);
- f) certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;
- g) quietanza dell'eseguito versamento presso il conto corrente della Prefettura della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di esame.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni



indicate dall'art. 11 e dal secondo capoverso dell'art. 123 della legge 18 giugno 1931, n. 773, o che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta. Dalla presentazione del certificato di cui alle lett. d) ed e) sono dispensati coloro che richiedono la licenza di corriere se siano sudditi di Stati con i quali esistano accordi di reciprocità».

### **Art. 3 (7)**

L'art. 253 del regolamento, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, è sostituito come segue:

«L'esame è orale e verte:

- 1) *per le guide*: sulla illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali delle località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato.
- 2) *per i corrieri*: su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica;
- 3) *per gli interpreti*: sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato.

### **Art. 4**

Un programma particolareggiato delle materie di esame, sulla base delle disposizioni del precedente articolo e delle cognizioni specifiche necessarie all'esercizio della professione, dovrà essere predisposto dall'Ente provinciale per il turismo, di concerto con la Sovrintendenza per l'antichità e belle arti e da essi sottoposto per l'approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda ed al Ministero dell'educazione nazionale, rispettivamente. Tale programma dovrà essere comunicato a tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione agli esami ed a chiunque altro lo richieda e dovrà altresì essere incluso nel bando di concorso quando esso fosse pubblicato.

A cura dell'Ente provinciale per il turismo e della Sovrintendenza per le antichità e le belle arti (qualora essi lo giudichino opportuno) potrà, con la cooperazione di funzionari del Ministero dell'educazione nazionale, essere tenuto, nel periodo che intercorre fra l'annuncio e l'epoca della sessione di esami, un corso di lezioni preparatorie.

### **Art. 5**

La Commissione esaminatrice dovrà chiedere per il tramite dell'autorità di P.S., dell'Ente provinciale per il turismo e delle Federazioni di categoria, opportune informazioni sulla specifica attitudine fisica dei candidati.

### **Art. 6**

Per ogni Provincia il prefetto, sentito l'Ente provinciale per il turismo e le organizzazioni sindacali di categoria, stabilirà il numero massimo di guide, interpreti e corrieri da essere consentito per ogni località, e disporrà per la loro

iscrizione in appositi ruoli, i quali dovranno annualmente essere sottoposti a revisione in occasione del rinnovo delle licenze.

### **Art. 7**

È fatto divieto alle guide, agli interpreti ed ai corrieri di esercitare nei confronti dei turisti attività estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale. Il divieto comprende l'esercizio di ogni attività in concorrenza alle agenzie di viaggio quale la funzione di corrispondenti di altre organizzazioni estere o nazionali e l'accaparramento diretto od indiretto di clienti per conto di alberghi, imprese di trasporti e simili.

### **Art. 8 (8)**

Salvo quanto di competenza dell'autorità di P.S. la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri, spetta al Ministero per la stampa e la propaganda.

### **Art. 9**

La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di P.S. potrà essere disposta anche su richiesta del Ministero per la stampa e la propaganda quando, per segnalazioni avute dai propri organi, oppure a seguito di reclami, o per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ministero reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo (9).

È estesa al Ministero dell'educazione nazionale la facoltà di chiedere la revoca della licenza di P.S. alle guide, interpreti e corrieri che se ne fossero resi immeritevoli.

### **Art. 10**

Le tariffe per la retribuzione delle guide, interpreti e corrieri sono fissate su richiesta e proposta del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo), sentito il parere delle organizzazioni interessate, dalla Corporazione dell'ospitalità ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, ed avranno effetto obbligatorio (10).

### **Art. 11**

La licenza di P.S. di cui al presente decreto, dovrà specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per le guide, anche la località ed il territorio.

### **Art. 12**

Le guide munite di licenza, quando accompagnano visitatori, saranno ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, ecc., delle località o del territorio per i quali sono autorizzate, appartengano essi allo Stato, ad enti locali od a privati, durante le ore di apertura al pubblico.



### Art. 13

Le disposizioni di cui all'art. 123 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, per i quali sarà sufficiente una attestazione dell'autorità consolare italiana del paese di provenienza.

Essi dovranno però uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri nazionali, eventualmente richiedendole all'Ente provinciale per il turismo nella prima o più prossima località di fermata nel regno.

Nella stessa località essi dovranno anche produrre in visione al questore l'attestazione consolare di cui al primo capoverso di questo articolo ed ottenere il visto.

### Art. 14

Per la prima applicazione delle presenti disposizioni, il rinnovo annuale della licenza di P.S. sarà subordinato alla produzione del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lett. f); potrà tuttavia essere concesso il rinnovo della licenza alle guide, interpreti e corrieri, che non lo possedessero, facendo però loro ingiunzione di sottoporsi nuovamente, nella più prossima sessione di esami, all'esperimento prescritto dall'art. 1. Le Commissioni, per esprimere il loro giudizio, terranno conto della passata attività del candidato e la mancanza a di lui carico di addebiti, derivanti o non da lagnanze o reclami, costituirà elemento favorevole per la riconcessione della licenza.

### Art. 15

Fino a quando non venga diversamente stabilito, rimangono in vigore per le guide alpine e i portatori alpini – ai quali non sono applicabili gli articoli 1, 2 e 3 di questo decreto – le disposizioni di cui agli articoli 252, 253 e 254 del vigente regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi di P.S. (11).

### Art. 16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – ALFIERI – SOLMI –  
BOTTAI – LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937

Atti del Governo, registro 384, foglio 43. – MANCINI



NOTE

- (1) La materia riguardante le guide, ecc. è anche disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e dal decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Vedi pure le istruzioni impartite in merito dal Commissariato per il turismo con circolare n. 08680 in data 25 novembre 1955. Per la Regione Valle d'Aosta tener conto della particolare disciplina prevista.
- (2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937.
- (3) Convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 1937).
- (4) Vedi ora art. 236 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di P.S.
- (5) Vedi ora art. 239 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di P.S.
- (6) Il P.N.F. è stato soppresso con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.
- (7) Vedi ora l'art. 237 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di P.S.
- (8) Sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (9) Modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (10) Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, le tariffe per la retribuzione delle guide, interpreti e corrieri sono autorizzate, sentiti gli Organi competenti, dal Comitato provinciale prezzi.
- (11) Vedi regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773; Testo unico delle leggi di P.S. artt. 123 - 125, e relativo regolamento (regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, artt. 234, e segg.

**Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680**

**L'attività delle guide, degli interpreti e dei corrieri.**

**ISTRUZIONI IMPARTITE  
DAL COMMISSARIATO PER IL TURISMO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME  
SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.**

Il compito di vigilanza e di controllo sull'attività delle guide, degli interpreti e dei corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo.

A tal fine, e in armonia con quanto dispone l'art. 7 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, si richiama l'attenzione degli Enti sulla esigenza:

- a) di disporre opportuni controlli, al fine di accertare che i titolari della licenza siano in possesso dei prescritti requisiti di preparazione professionale e di idoneità fisica, e di proporre la revoca della licenza nei riguardi di coloro che risultassero inadatti per scarsa preparazione professionale, per età, per condizioni di salute o per altra causa (decoro nell'abbigliamento, comportamento, correttezza, ecc.);
- b) di riferire al Commissariato, ed eventualmente all'Autorità di P.S., ai fini dell'adozione degli opportuni conseguenti provvedimenti, ogni irregolarità, abuso, infrazione, omissione o violazione di legge, e in genere quanto risulti o venga denunciato dalle autorità, dalla stampa, dai privati;
- c) di vigilare sull'osservanza dell'art. 7 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, che fa divieto alle guide, interpreti e corrieri di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, in genere, attività di carattere commerciale o d'intermediazione, nonché quelle in concorrenza con le agenzie di viaggio, quali la funzione di corrispondente di organizzazioni estere o nazionali, l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, imprese di trasporti e simili, ecc.

In particolare, per quanto riguarda le guide, esse debbono poter assicurare la continuità delle loro prestazioni professionali secondo le esigenze turistiche locali, e saranno diffidate quelle di esse che, per impegni dipendenti da rapporti di lavoro con enti pubblici o privati ovvero per qualsiasi altra causa, non siano in grado di corrispondere alle necessità di servizio.

Gli Enti accerteranno, inoltre che il nullero delle guide sia adeguato alle effettive esigenze locali in rapporto alla affluenza dei turisti, e, occorrendo, proporranno all'Autorità prefettizia l'integrazione dei ruoli attraverso l'espletamento di pubblici concorsi, come pure, se necessario, l'ampliamento degli organici. Gli Enti, nel predisporre i programmi degli esami previsti dall'art. 4 del regio decreto-legge sopra citato, cureranno che tra le materie sia inserita quella di «nozioni generali sull'organizzazione e sulla legislazione turistica italiana», ai sensi dell'art. 9 del decreto commissariale.

Infine, gli Enti comunicheranno tempestivamente al Commissariato per il turismo i provvedimenti proposti o adottati, e, alla fine di ciascun anno:

- l'elenco nominativo delle guide, degli interpreti e dei corrieri muniti di licenza di P.S., con l'indicazione dell'età;
- la consistenza numerica dell'organico provinciale;
- le eventuali proposte che intendano formulare per un completo ordinamento del delicato settore.





TULPS, Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza  
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 123

## Guide, interpreti, corrieri.

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931

### **Art. 123**

*(art. 124 T. U. 1926)*

Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.



Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391

Attuazione delle direttive  
n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE  
concernenti l'espletamento di attività economiche varie,  
a norma dell'art. 16 della legge  
29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1991,  
supplemento ordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernenti l'espletamento di varie attività economiche;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
- Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, delle poste e delle telecomunicazioni e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B e C, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.

**Art. 2**

*Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.*

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui alla tabella A, lettera o), e alla tabella B, lettere e), f), g) e lettere da l) ad s), possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti. L'attestato concerne i fatti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.
3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.
8. I documenti o gli attestati di cui al presente articolo devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.



### **Art. 3**

#### *Informazione.*

1. Le amministrazioni statali, anche a mezzo dei propri uffici periferici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire ai richiedenti, secondo le proprie rispettive competenze, chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici ad essi facenti capo possono essere richieste tali informazioni.

### **Art. 4**

#### *Certificazione delle attività.*

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle A, B e C, svolte in Italia in forma indipendente.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

### **Art. 5**

#### *Monografie professionali.*

1. Qualora l'accesso alle attività di cui alla tabella A, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, le amministrazioni competenti in materia ne rendono edotta la Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.
2. Le amministrazioni stesse redigono inoltre, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le monografie professionali descrittive delle attività di cui alla tabella A e sulla base di esse rilasciano le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4. Le monografie ed i loro eventuali aggiornamenti sono comunicate alla Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.

### **Art. 6**

#### *Capacità professionale.*

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
  - a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
  - b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di

azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;

- c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;
  - d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
3. L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta, allorché le attività attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all'art. 5, comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.
  4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
  5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
    - a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
    - b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
    - c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;
    - d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
  6. Nei casi previsti dalle lettere a) e c) di cui ai commi 2 e 5, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.
  7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si





applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.

8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.

### **Art. 7**

#### *Attività del dirigente d'azienda.*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è considerato come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:
- a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
  - b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
  - c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

### **Art. 8**

#### *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**ALLEGATO**

### **Tabella A**

(PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 1)

- a) Pesca nelle acque interne.
- b) Costruzione navale e riparazione navi.
- c) Costruzione di materiale da trazione e rotabile ferroviario.
- d) Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale).
- e) Servizio letti e di ristorazione su carrozze ferroviarie; manutenzione, riparazione e riclassamento del materiale rotabile e da trazione nelle officine di riparazione e pulizia del materiale stesso.
- f) Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori.
- g) Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi).
- h) Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e porti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram).
- i) Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche).
- l) Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle attività che non vengono esercitate in esclusiva dallo Stato, anche mediante concessione o appalto.
- m) Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria.
- n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter.
- o) Manutenzione e pulitura di immobili e di locali.

## **Tabella B**

(PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 1)

- a) Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni.
- b) Trasporti su strada dei passeggeri, esclusi trasporti effettuati con autoveicoli.
- c) Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi.
- d) Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici.
- e) Attività nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attività di istruttore sportivo.
- f) Attività di gioco quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da gioco, campi di corse(sono, comunque, escluse le attività di lotteria, di concorsi pronostici e altre attività di gioco, il cui esercizio è riservato, per legge, ad enti od organismi pubblici).
- g) Altre attività ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti.
- h) Servizi domestici.
- i) Istituti di bellezza ad attività di manicure e di massaggio facciale estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo).
- l) Disinfezione e lotta contro gli animali nocivi escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.
- m) Locazione di vestiti e guardaroba.
- n) Agenzie matrimoniali e servizi analoghi.
- o) Attività a carattere divinatorio e congetturale.
- p) Servizi igienici ed attività connesse escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.
- q) Pompe funebri e manutenzione cimiteri.
- r) Accompagnatore turistico o corriere ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
- s) Interpreti turistici.

## **Tabella C**

(PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 1)

- a) Acquisto, vendita e somministrazione di merci in forma ambulante.
- b) Acquisto, vendita e somministrazione di merci nei mercati coperti, con esclusione delle attività esercitate in posti fissi, e nei mercati scoperti.





**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
13 dicembre 1995**

**Atto di indirizzo e coordinamento  
in materia di guide turistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, serie generale

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
- Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;
- Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";
- Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;
- Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;
- Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in

un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;

- Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;
- Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;
- Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;
- Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;
- Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
- Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

**DECRETA**

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.

**1.**

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con





durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

- a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
- b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:
  - 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;
  - 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;
  - 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;
  - 4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

## 2.

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.
2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.
3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.
4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

## 3.

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto

speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Fiavet Lazio

00185 Roma - Via Castelfidardo, 18

Tel. 06.4885051 - 42884881 Fax 06.483509



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28**

**Ordinamento delle professioni  
di guida alpina e di guida vulcanologica.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Finalità della legge.*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

**Art. 2**

*Compiti della guida alpina.*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci - alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

**Art. 3**

*Gradi della professione di guida alpina.*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
  - a) aspirante guida;
  - b) guida alpina - maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste e se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci - alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza della predetta abilitazione decade di diritto dall'iscrizione al relativo Registro professionale di cui all'articolo 4.

**Art. 4**

*Registro professionale  
delle guide alpine.*

1. È istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati.
3. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purchè non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione al Registro.
4. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina - maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in esso offra le proprie prestazioni ai clienti.

**Art. 5**

*Condizioni per l'iscrizione al Registro.*

1. Possono ottenere l'iscrizione al Registro coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
  - b) età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, e di 18 anni per gli aspiranti guida;
  - c) idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
  - d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
  - e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici



uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;  
f) residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Regione.

### **Art. 6**

#### *Trasferimento e aggregazioni temporanee.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intendono esercitare stabilmente la professione possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel Registro professionale della Regione siciliana.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o uno stabile recapito in un comune della Regione.
3. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta al Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intende svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci - alpinismo situate nel territorio regionale può chiedere l'aggregazione temporanea al Registro della Regione siciliana, conservando l'iscrizione al Registro o albo della regione o provincia autonoma di provenienza.  
L'aggregazione è disposta dal Collegio.
4. Non è consentita l'aggregazione temporanea degli aspiranti guida.

### **Art. 7**

#### *Corsi di formazione professionale.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionale relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.
3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
4. L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro e, nel caso dei corsi per guide alpine - maestri di alpinismo, coloro che abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine - maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di

guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

### **Art. 8**

#### *Aggiornamento professionale.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento.
2. Il rinnovo periodico dell'iscrizione al Registro, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1.
3. Per la definizione dei contenuti e delle modalità dei corsi di aggiornamento e per l'individuazione dei casi di esonero dall'obbligo di frequenza, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

### **Art. 9**

#### *Doveri della guida alpina.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti al Registro sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

### **Art. 10**

#### *Tariffe professionali.*

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida vengono determinate ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Collegio.

### **Art. 11**

#### *Collegio regionale delle guide alpine.*

1. È istituito, come organo di autodisciplina della professione, il Collegio regionale delle guide alpine.
2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro nonché le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.
3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.



Ad essa partecipano senza diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 5, le guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Le riunioni, convocate con un preavviso di almeno sette giorni, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
5. Il direttivo dura in carica tre anni ed è composto da non più di sette membri, dei quali uno designato dalle guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.
6. Il direttivo elegge tra i propri componenti aventi la qualifica di guida alpina - maestro di alpinismo il presidente del collegio.
7. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina con proprio decreto le modalità di elezione del direttivo.
8. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La vigilanza sul Collegio è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

### **Art. 12**

#### *Funzioni del Collegio.*

1. Spetta all'assemblea del Collegio:
  - a) eleggere il direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
  - c) approvare eventuali regolamenti di organizzazione interna;
  - d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal direttivo.
2. Il direttivo del Collegio esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. In particolare, spetta al direttivo:
  - a) svolgere le funzioni concernenti la tenuta del Registro, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
  - b) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale e applicare le sanzioni disciplinari;
  - c) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
  - d) collaborare con le competenti autorità regionali anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi.
3. Il presidente rappresenta il Collegio, convoca le riunioni del direttivo e dell'assemblea e ne presiede i lavori.

### **Art. 13**

#### *Sanzioni disciplinari.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro che si rendano responsabili di violazioni delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 9 e 10, sono passibili, in relazione alla gravità delle violazioni medesime e all'eventuale recidiva, delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione scritta;
  - b) censura;
  - c) sospensione dal Registro per un periodo da un mese a un anno;
  - d) radiazione dal Registro.
2. Gli addebiti che motivano l'irrogazione di una sanzione disciplinare sono contestati all'interessato, il quale può chiedere di essere sentito o presentare memorie scritte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione dell'addebito.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al direttivo del Collegio nazionale delle guide. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento.

### **Art. 14**

#### *Esercizio abusivo della professione.*

1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di guida vulcanologica di cui al comma 2 dell'articolo 17 è punito ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è irrogata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

### **Art. 15**

#### *Scuole di alpinismo.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può autorizzare l'istituzione di scuole di alpinismo o di sci - alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). I relativi decreti assessoriali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. Alle scuole istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
3. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 per le scuole e gli istruttori del Club alpino italiano (CAI).

### **Art. 16**

#### *Accompagnamento in ascensioni*





### *ed escursioni su vulcani.*

1. L'attività di accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani che prevedono percorsi in zone rocciose, su ghiacciai, terreni innevati, o comunque richiedano per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi, è riservato alle guide alpine di cui all'articolo 2.
2. Nelle escursioni e nelle ascensioni su vulcani che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 l'attività di accompagnamento può essere svolta anche da guide vulcanologiche abilitate ai sensi dell'articolo 18 ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 19.

### **Art. 17**

#### *Assistenza di guida alpina.*

1. I concessionari dei servizi pubblici di trasporto dei turisti sull'Etna, che praticano l'accompagnamento di comitive di escursioni oltre i 2000 metri di quota, devono assicurare la presenza di una guida alpina - maestro di alpinismo per ogni comitiva.

### **Art. 18**

#### *Corsi per l'abilitazione professionale.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.
3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
4. L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro.

### **Art. 19**

#### *Elenco delle guide vulcanologiche.*

1. Presso il Collegio è istituito l'elenco delle guide vulcanologiche.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 18.
3. Gli iscritti nell'elenco partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Collegio e designano un loro rappresentante nel direttivo del Collegio medesimo.

4. Il Collegio organizza almeno ogni quattro anni corsi di aggiornamento professionale per le guide vulcanologiche.
5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, non determinata da cause di forza maggiore riconosciute dal direttivo del Collegio, comporta la decadenza dall'elenco.

### **Art. 20**

#### *Tariffe.*

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche sono ogni due anni determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

### **Art. 21**

#### *Norme transitorie.*

1. Fino a quando non sarà costituito il Collegio, per ogni adempimento connesso all'attuazione della presente legge, la Regione si avvale dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI).
2. Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guida alpina già abilitati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi vigenti e residenti nel territorio della Regione sono iscritti di diritto, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Registro di cui all'articolo 4.

### **Art. 22**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

**Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319**

**Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa  
ad un secondo sistema generale di riconoscimento  
della formazione professionale  
che integra la direttiva 89/48/CEE.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, supplemento ordinario n. 81

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;
- Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato CEE in tema di professioni marittime;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
- Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Riconoscimento dei titoli di formazione professionale  
acquisiti nella Comunità europea.*

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione

del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
  - a) un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (1), della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;
  - b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;
  - c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.
4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:
  - a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;
  - b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (1), o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma precedente;
  - c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.
5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.





## **Art. 2**

### *Professioni.*

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
  - a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
  - b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
  - c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
  - d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

## **Art. 3**

### *Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.*

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:
  - a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;
  - b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;
  - c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;
  - d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);
  - e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente

decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.
3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

## **Art. 4**

### *Titoli professionali assimilati.*

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

## **Art. 5**

### *Composizione e durata della formazione professionale.*

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:
  - a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;
  - b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
  - c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

## **Art. 6**

### *Misure compensative.*

1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
  - a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
  - b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende



attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).

### **Art. 7**

#### *Adeguamento durata formazione professionale.*

1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

### **Art. 8**

#### *Fattispecie di applicazione della prova attitudinale.*

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:
  - a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (3), attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);
  - b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;
  - c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo

pieno per tre anni consecutivi in uno stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.

### **Art. 9**

#### *Tirocinio di adattamento.*

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

### **Art. 10**

#### *Prova attitudinale.*

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni applicative misure compensative.*

1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 13, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, con riferimento alle singole professioni ed alle relative formazioni professionali.

### **Art. 12**

#### *Requisiti formali dei titoli.*

1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

### **Art. 13**

#### *Competenze per il riconoscimento.*

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
  - a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere



- modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;
- b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);
  - c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
  - d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
  - e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (4), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (5), o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;
  - f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
  - g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso.

### **Art. 14**

#### *Procedura di riconoscimento.*

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), alla quale partecipano i rappresentanti:
  - a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
  - b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  - c) del Ministero degli affari esteri;
  - d) del Ministero della pubblica istruzione;
  - e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
  - f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è

integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

### **Art. 15**

#### *Effetti del riconoscimento.*

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (7).

### **Art. 16**

#### *Uso del titolo professionale e del titolo di studio.*

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.

### **Art. 17**

#### *Esecuzione delle misure compensative.*

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:
  - a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;
  - b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore





sanitario;

- c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonché, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g);
- d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d);
- e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

### **Art. 18**

#### *Prova dei requisiti non professionali.*

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.

### **Art. 19**

#### *Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.*

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13.
2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3, comma 1, lettera b).
3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali

equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

### **Art. 20**

#### *Relazione alla Commissione delle Comunità europee.*

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
  - a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
  - b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

### **Art. 21**

#### *Norme di rinvio.*

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.

### **Art. 22**

#### *Materie non regolate.*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive contenute nell'allegato E al presente decreto.

### **Art. 23**

#### *Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime.*

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.

*Si omettono gli allegati (8).*



- 1) Riportato al n. A/CXXX.
- 2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
- 3) Riportato al n. A/CXXX.
- 4) Riportata alla voce Lavoro.
- 5) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
- 6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
- 7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- 8) Gli allegati sono stati modificati con D.P.C.M. 7 agosto 1996, n. 621 (*Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1996, n. 291) e con D.P.C.M. 8 luglio 1998, n. 307 (*Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1998, n. 198).



**Modello di istanza.  
Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.**

*Istanza di riconoscimento di titolo professionale  
conseguito nella Comunità europea.*

Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE.

Al Ministero della giustizia  
Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni  
Ufficio VII  
00186 Roma - via Arenula, 71

Il/la sottoscritto/a (1) .....  
nato/a il ..... a .....  
cittadino/a residente in (2) .....  
in possesso del titolo professionale di .....  
rilasciato da .....  
a compimento di un corso di studi di ..... anni,  
comprendente le materie sostenute presso l'Università .....  
con sede in .....  
ed iscritto nell'albo professionale di (3) ..... dal (4) .....

**DOMANDA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1992, n. 319,  
il riconoscimento del proprio titolo professionale di .....  
ai fini dell'iscrizione / esercizio della professione di .....

**ALLEGA**

la seguente documentazione (5) .....

Data e firma.



NOTE

1. La domanda va presentata in lingua italiana, preferibilmente in forma dattiloscritta.  
La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto.  
Autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, secondo il fac-simile allegato.  
Nel caso in cui la domanda venga inoltrata per via postale, via fax, e comunque in tutti i casi in cui la domanda non venga presentata personalmente dall'interessato, è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge n. 127/1997.
2. Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico in Italia.
3. Se tale iscrizione è obbligatoria – nello Stato di appartenenza – ai fini dell'accesso/esercizio alla professione, come di seguito specificato al punto d1).
4. Vedi sopra.
5. I documenti necessari ai fini del riconoscimento sono i seguenti:
  - a) titoli accademici;
  - b) documentazione che dimostri le materie oggetto di esame e costitutive della formazione professionale del richiedente, nonché la durata del corso accademico seguito.
  - c) dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti se la professione interessata è regolamentata o meno, e quali attività professionali si possono esercitare in tale Paese in seguito al percorso formativo di cui il richiedente è in possesso.
  - d) d1) nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione;
  - d2) nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale (svolti negli ultimi dieci anni), con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di

esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

e) due marche da bollo da euro 10,33 (lire 20.000).

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 127/1997, i dati relativi ai punti a), b), e d1), possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato secondo il fac-simile allegato.

Si fa presente che in questo caso l'Ufficio potrà procedere – a norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 – ad una verifica a campione, interessando le competenti autorità.

In alternativa, per accelerare i tempi connessi alla procedura del controllo a campione, si richiede di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione unitamente a fotocopie semplici della relativa documentazione – ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 403/94 – con la relativa traduzione.

La traduzione in lingua italiana della documentazione da esibire ai fini del riconoscimento deve essere certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 115/92 e dell'art.12 del decreto legislativo n. 319/94.

L'esperienza professionale può essere documentata esclusivamente con documenti in originale od in copia conforme all'originale.

Per informazioni è possibile rivolgersi al

Reparto internazionale dell'ufficio VII

Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni

Dottorssa Emanuela Ronzitti

Signora Stefania Napoleoni

Dottorssa Franca Mancini

Tel. 06.68852314 - Fax 06.68852314

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
31 agosto 1999, n. 394, artt. 39 e 49**

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico  
delle disposizioni concernenti la disciplina  
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,  
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999,  
supplemento ordinario n. 190/L

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Capo I    | Disposizioni di carattere generale.                                      |
| Capo II   | Ingresso e soggiorno.                                                    |
| Capo III  | Espulsione e trattenimento.                                              |
| Capo IV   | Disposizioni di carattere umanitario.                                    |
| Capo V    | Disciplina del lavoro.                                                   |
| Capo VI   | Disposizioni in materia sanitaria.                                       |
| Capo VII  | Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni. |
| Capo VIII | Disposizioni sull'integrazione sociale.                                  |

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Viste le osservazioni della Corte dei conti;

- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

**Capo I**

*Disposizioni di carattere generale.*

**Art. 1**

*Accertamento della condizione di reciprocità.*

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

**Art. 2**

*Rapporti con la pubblica amministrazione.*

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione





di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

### **Art. 3**

#### *Comunicazioni allo straniero.*

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3 o quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto. pubblici impieghi.

(omissis)

### **Art. 39**

#### *Disposizioni relative al lavoro autonomo.*

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o

autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.

(omissis)

### **Art. 49**

#### *Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.*

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il





riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.



NOTE

**NOTE ALL'ART. 49**

- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):  
"Art. 12 (Procedura di riconoscimento).
  1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.
  2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
  4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:
    - a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
    - b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
    - c) del Ministero degli affari esteri;
    - d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    - e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
  6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.
  7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
  8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto".



- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE):

“Art. 14 (Procedura di riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:
  - a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
  - b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  - c) del Ministero degli affari esteri;
  - d) del Ministero della pubblica istruzione;
  - e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
  - f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto”.



**Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16**

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.  
Legge comunitaria 1999.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

**AVVERTENZA:**

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per la materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

• Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli allegati A, B, C.

**NOTA ALL'ART. 1:**

- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). -
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
  2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
  3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitare mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
  4. In ogni caso, qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,



esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni”.

## **Art. 2**

### *Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
  - a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
  - b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  - c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
  - d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere

previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

- e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
  - f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
  - g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

### **NOTE ALL'ART. 2:**

- L'art. 10 comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), così recita: “Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione).
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    - a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
    - b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione



alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

- c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione”.

• Si riporta il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): “Art. 5 (Fondo di rotazione).

1. È istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato “Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel quale sono versate:
  - a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
  - b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributo e sovvenzioni a favore dell'Italia;
  - c) le somme erogate da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
  - d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748”. “Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5”.

• Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): “2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere

corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari”. - La legge 23 agosto 1988, n. 362, reca: “Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato”.

• Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari): “Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
- 2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento previsto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di





cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".

- Si riporta il testo dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):  
"Art. 6 - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):  
"Art. 2 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea). - 1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo".

### **Art. 3**

#### *Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

### **NOTE ALL'ART. 3:**

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n. 86: "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".

### **Art. 4**

#### *Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa.*

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale".

### **NOTE ALL'ART. 4:**

- Si riporta il testo dell'art. 10 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), così come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali.
  1. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante annotazione in calce al testo della legge.
  2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel



corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, della intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.

3. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.
- 3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa.
- 3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione.
- 3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale".

- Per il testo dell'art. 14 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 1.

### **Art. 5**

#### *Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

#### **NOTE ALL'ART. 5:**

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".

### **Art. 6**

#### *Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

### **Art. 7**

#### *Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e



successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all’articolo 9, comma 2-bis”.

#### **NOTA ALL’ART. 7:**

- Si riporta l’art. 2, comma 3, lett. c), della citata legge 9 marzo 1989, n. 86: “Art. 1 (Legge comunitaria).
- 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d’indirizzo.
- 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d’indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee tale dicitura è completata dall’indicazione: “legge comunitaria seguita dall’anno di riferimento.
- 3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
  - a) si riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d’infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
  - b) si fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
  - c) si dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all’art. 9, comma 2-bis”.

#### **Art. 8**

*Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche  
alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti.*

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: “concimi CEE” e “concime CEE”, ovunque ricorrano, sono sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: “concimi CE” e “concime CE”.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: “Alle modifiche dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell’allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

#### **NOTE ALL’ART. 8:**

- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, reca: “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, reca: “Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi”.
- Il testo vigente dell’art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall’art. 5 del succitato decreto legislativo, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 8 (Concimi). - 1. Concimi C.E.E. - L’indicazione di “Concime CE può essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei “TIPI di cui all’allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell’allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

#### **Art. 9**

*Ammissione provvisoria di materiali forestali  
di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,  
modificata dalla direttiva 75/445/CEE.*

1. All’articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;
  - b) al numero 4), le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7-bis”.
2. Il terzo comma dell’articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente: “Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l’ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di



propagazione controllato”.

#### NOTE ALL'ART. 9:

- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: “Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”.
- Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, della citata legge 22 maggio 1973, n. 269, sostituito dall'art. 2 del succitato d.P.R., come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 7. - Ai fini della presente legge si intendono per:
  - 1) materiali forestali di base:
    - a) abrogata;
    - b) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;
  - 2) materiali forestali di propagazione:
    - a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
    - b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;
    - c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;
  - 3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui a precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;
  - 4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto dall'art. 7-bis della presente legge”.
- Il testo vigente dell'art. 15 della citata legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'art. 7 del citato d.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 15. - Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui

agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato”.

#### Art. 10

*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia.*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente: “3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati”.
2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: “comunitarie” sono aggiunte le seguenti: “,anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori”.
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è inserito il seguente: “Art. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari).
  1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.
  2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
  3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.
  4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.





5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
  6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5".
  4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente: "2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento".
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.
  6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "gli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".
  7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, nè essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
  8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
  9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
  10. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
  11. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- NOTE ALL'ART. 10:**
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
  - Il testo vigente dell'art. 3, comma 5, del succitato decreto legislativo, così come modificato dalla presente legge, così recita: "5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purchè non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".
  - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, reca: "Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio".
  - L'allegato II del succitato decreto legislativo riguarda i principi di buona pratica di laboratorio (BPL). Il punto 1 concerne il campo di applicazione, mentre il punto 8 concerne i metodi operativi standard.
  - L'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), così recita: "12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data





di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti”.

• L'art. 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita: “2. Nelle materie di cui all'art. 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo nè disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti: a) - b) (omissis); c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonchè la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;”.

• L'art. 8 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 8 (Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
  - a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
  - c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione

dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'art. 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni”.

• Il testo vigente dell'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come modificato dalla presente legge, così recita: “2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad esser somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività”.

• L'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), così recita: “Art. 8 (Valorizzazione del patrimonio gastronomico).

1. Per l'individuazione dei “prodotti tradizionali”, le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei “prodotti tradizionali”.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai “prodotti tradizionali” di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.
3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.
5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico”.

### **Art. 11**

#### *Modifiche all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva.*

1. All’articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: “modelli anteriori al 1890” sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
2. All’articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: “le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,”.
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell’interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
  - a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;
  - b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è

- consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;
- c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
  - d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. L’utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
  - e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

#### **NOTE ALL’ART. 11:**

- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.
- Il testo vigente dell’art. 2 della succitata legge, così come modificato dalla presente legge così recita: “Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
  - a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  - b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  - c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  - d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  - e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a funzionamento automatico;
  - f) le rivoltelle a rotazione;
  - g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
  - h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano



destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile”.

- L’art. 34 della succitata legge 18 aprile 1975, n. 110, così recita: “Art. 34 (Sanzioni penali). - Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi”.

### **Art. 12**

#### *Vendita delle carni equine.*

1. All’articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: “,escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte”.
2. All’articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: “di quelle equine e”.

#### **NOTE ALL’ART. 12:**

- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca: “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”.
- Il testo vigente dell’art. 30 del succitato regio decreto, così come modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 30. - È vietato di tenere e di vendere nello

stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. L’autorità comunale può, invece, autorizzare la vendita nello spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali”.

- Il testo vigente dell’art. 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), già modificato dall’art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati”.

### **Art. 13**

#### *Modifica all’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128.*

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente: “2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
  - a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
  - b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione”.

#### **NOTA ALL’ART. 13:**

- Il testo vigente dell’art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), come modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 25 (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318).
  1. L’installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
  2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
    - a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
    - b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’autorità per le garanzie nelle

comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.
5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.
6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi, 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni".

### **Art. 14**

*Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.*

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:  
"Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).
  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo è responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e

all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1o agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
  - a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
  - b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
  - c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
  - a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
  - b) violazione della normativa comunitaria in materia;
  - c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
  - a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  - b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del







citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

- c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca, ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e

all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

- a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
- d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e





forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”.

**NOTE ALL’ART. 14:**

- Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda in note all’art. 13.
- L’art. 10. del regolamento (CEE) n. 2081/92 (in G.U.C.E. legge 208 del 24 luglio 1992), così recita: “Art. 10 -
  1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.
  2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.
  3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro della totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989.
  4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai

requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell’esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l’autorizzazione dell’organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
  6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
  7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l’attestazione di specificità”.
- L’art. 14. del regolamento (CEE) n. 2082/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), così recita: “Art. 14. -
    1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un’attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.
    2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.
    3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un’attestazione comunitaria di specificità. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definitivi nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989.
    4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l’attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato



membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità".

• Il decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, reca: "Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati".

• Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del successivo regolamento (CEE) n. 2081/92. "Art. 5. -

1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione.
2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b).
3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.
4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.
5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.
6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo".

"Art. 17. -

1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del

presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'art. 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione".

• L'art. 7 del succitato regolamento (CEE) n. 2082/92, così recita: "Art. 7. -

1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.
2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.
3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6. 4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione".

• Si riporta il testo dell'art. 11 della legge citata, legge 9 marzo 1989, n. 86: "Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome). -

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6162.
2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La commissione di cui al comma 2, è composta:
  - a) dal commissario del Governo, che la presiede;
  - b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
  - c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma



interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo”.

• L’art. 2602 del codice civile, così recita: “Art. 2602. (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali”.

• L’art. 11 del citato decreto legislativo, 30 aprile 1998, n. 173, così recita: “Art. 11. (Accordi del sistema agroalimentare).

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di “agricoltura biologica” ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

- a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
- b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
- c) una concentrazione dell’offerta e dell’immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all’art. 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, nè possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall’art. 2 della legge 10 ottobre 1990. n. 287”.

• Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, reca: “Amministrazione della pubblica sicurezza: personale civile. Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza”.

• L’art. 81 del regolamento approvato con il succitato regio decreto, così recita: “Art. 81. - I requisiti necessari, perchè possa essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell’art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono: 1° essere di età maggiore; 2° saper leggere e scrivere; 3° non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati per associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all’odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termine di legge; 4° avere condotta incensurata”.

## **Art. 15**

### *Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409.*

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: “cittadini italiani” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti all’Ordine professionale”;
  - b) all’articolo 15, la parola: “italiani” è sostituita dalle seguenti: “di Paesi membri dell’Unione europea”.

## **NOTA ALL’ART. 15.**

• Si riporta il titolo IV e l’art. 15, della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), così come modificati dalla presente legge: Titolo IV - Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri iscritti all’ordine professionale  
“Art. 15. - Gli odontoiatri cittadini iscritti all’Ordine professionale di Paesi membri dell’Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza”.

## **Art. 16**

### *Norme in materia di domicilio professionale.*

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

## **Art. 17**

### *Piante ornamentali: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;
  - b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
  - c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;
  - d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

## **Art. 18**

### *Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;
  - b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;
  - c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
  - d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
  - e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e

- agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;
- f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;
  - g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
  - h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

## **Art. 19**

### *Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato.*

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonchè al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
  - b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo







professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

- c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;
- d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
- e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
- 1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;
  - 2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;
  - 3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;
- f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
- g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di

rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

## **Art. 20**

*Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;
  - b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione";
  - c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" è soppressa.

### **NOTA ALL'ART. 20:**

• Si riporta, l'art. 7 comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva n. 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento), così come modificato dalla presente legge: "Art. 7. - 1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace. Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione".

## **Art. 21**

*Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici.*

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità".

### **NOTA ALL'ART. 21:**

• Si riporta l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), così





come modificato dalla presente legge. “6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi “su misura” ha l’obbligo di comunicare l’elenco di detti dispositivi al Ministero della sanità. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità”.

## **Art. 22**

### *Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega.*

1. L’attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell’Accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;
  - b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l’accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;
  - c) potenziare, da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
  - d) prevedere la possibilità di dedurre dall’obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

### **NOTA ALL’ART. 22:**

- La legge 7 novembre 1977, n. 883 reca: “Approvazione ed esecuzione dell’accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974”.

## **Art. 23**

### *Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega.*

1. L’attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l’ambiente;

- b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- d) prevedere l’elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell’ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
- e) prevedere misure adeguate per il controllo dell’eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
- f) recepire il completamento dell’allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’ambiente;
- g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

### **NOTA ALL’ART. 23:**

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 reca: “Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati”.

## **Art. 24**

### *Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.*

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: “Ministro competente per le politiche comunitarie” sono sostituite dalla seguente: “Governo”.

### **NOTA ALL’ART. 24:**

- Si riporta l’art. 7, comma 1, della citata legge, 9 marzo 1989, n. 86, così come modificato dalla presente legge: “Art. 7. (Relazione annuale al Parlamento). -
  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
    - a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione;
    - b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
    - c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e



l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia".

### **Art. 25**

#### *Modifiche del capo XIV-bis del codice civile.*

1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile le parole: "che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse.
2. All'articolo 1469-quater del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".
3. Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo".

#### **NOTE ALL'ART. 25:**

- Si riporta l'art. 1469-quater del codice civile, così come modificato dalla presente legge: Art. 1469-quater (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".

- Si riporta l'art. 1469-quinquies del codice civile, così come modificato dalla presente legge: "Art. 1469-quinquies (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci le clausole che, qualunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro

dell'Unione europea".

### **Art. 26**

#### *Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;
  - b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:
    - 1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
    - 2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
  - c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
  - d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;
  - e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;
  - f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;
  - g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di



assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

- h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
- i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purchè siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

### **Art. 27**

*Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,  
come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,  
in materia di specialità medicinali.*

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di specialità medicinali";
  - b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) siano iscritti all'albo professionale";
  - c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.";
  - d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
    - a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
    - b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.";
  - e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;"
  - f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinati" fino a: "trenta giorni" sono soppresse;
  - g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti

parole: "purchè destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;"

### **NOTA ALL'ART. 27:**

- Si riportano gli articoli 2, comma 1, 4, comma 2, 24, comma 2 e 25, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante "Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali", così come modificati dalla presente legge:

"Art. 2. (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali). -

1. Nessuno può produrre anche a solo scopo di esportazione, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministero della sanità, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di specialità medicinali in conformità alla documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'art. 4".

"Art. 4. (Requisiti e compiti del direttore tecnico). -

1. (*Omissis*).

2. Egli deve essere scelto fra soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale; ove nello stabilimento si effettuino produzione e controllo dei prodotti di cui agli articoli 20 e 22 è ritenuto valido anche il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia. L'equivalenza di insegnamenti analoghi impartiti in corsi di laurea diversi è stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale; con le stesse modalità potrà essere riconosciuta l'equivalenza alle lauree sopra indicate, in relazione ai requisiti richiesti, delle lauree in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonchè, a tutti gli effetti, della laurea in scienze biologiche;
  - b) abbiano svolto attività pratica concernente analisi qualitative di medicinali, analisi quantitative di principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali;
- b-bis) siano iscritti all'albo professionale".



“Art. 24 (Sanzioni amministrative). -

1. *(Omissis)*.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 5, il direttore tecnico soggiace alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione duecentomila. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato. In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi”.

“Art. 25. (Ambito di applicazione del decreto). -

3. *(Omissis)*.
4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
  - a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
  - b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
5. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate; è fatto divieto al produttore di sollecitare in qualunque modo, anche attraverso informazione scientifica sulle caratteristiche dei medicinali, le richieste del medico.
6. *(Omissis)*.
7. Le disposizioni dell'art. 6 e quelle sull'autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai quantitativi di medicinali:
  - a) che vengano personalmente portati dal viaggiatore al momento dell'ingresso nel territorio nazionale purchè destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni”.

### **Art. 28**

*Modifiche all'articolo 1746 del codice civile,  
in materia di responsabilità dell'agente.*

1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: “commissionario” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736”.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente: “È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità,

anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. è però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo”.

### **NOTA ALL'ART. 28:**

- Si riporta l'art. 1746 del codice civile, così come modificato dalla presente legge: “Art. 1746. (Obblighi dell'agente). - L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. è vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. è però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo”.

### **Art. 29**

*Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente: “2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi”.

### **NOTA ALL'ART. 29:**

- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994”.

### **Art. 30**

*Tutela degli interessi finanziari comunitari.*





1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1999.

**CIAMPI**

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri  
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie  
*Visto, il Guardasigilli:* DILIBERTO

#### **NOTA ALL'ART. 30:**

- La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".



#### **Nota unica relativa agli allegati A, B, C**

La direttiva 95/5/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 43 del 14 febbraio 1997.  
La direttiva 97/63/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 6 dicembre 1997.  
La direttiva 66/404/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 125 dell'11 luglio 1966.  
La direttiva 75/445/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1975.  
La direttiva 93/43/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 175 del 19 luglio 1993.  
La direttiva 96/3/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 21 del 27 gennaio 1996.  
La direttiva 91/477/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 256 del 13 settembre 1991.  
La direttiva 98/56/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 226 del 13 agosto 1998.  
La direttiva 98/26/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 166 dell'11 giugno 1998.  
La direttiva 98/5/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 77 del 14 marzo 1998.  
La direttiva 93/119/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 340 del 31 dicembre 1993.  
La direttiva 98/93/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 358 del 31 dicembre 1998.  
La direttiva 68/414/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 308 del 23 dicembre 1968.  
La direttiva 98/81/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 330 del 5 dicembre 1998.  
La direttiva 90/219/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 117 del 18 maggio 1990.  
La direttiva 98/78/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 330 del 5 dicembre 1998.

- Elenco delle direttive comunitarie, attuate o da attuare in via amministrativa, da pubblicare ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni.
- 98/37/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 98/47/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1998, recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- 98/53/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.
- 98/54/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE.
- 98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva





93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

- 98/57/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

- 98/61/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore.

- 98/62/CE: ventitreesima direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

- 98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per gli animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE.

- 98/65/CE: direttiva della Commissione del 3 settembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

- 98/66/CE: direttiva della Commissione del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE e stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.

- 98/68/CE: direttiva della Commissione del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi.

- 98/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio.

- 98/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.

- 98/72/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

- 98/73/CE: direttiva della Commissione, del 18 settembre 1998, recante XXIV adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

- 98/74/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

- 98/75/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre 1998, recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti.

- 98/77/CE: direttiva della Commissione del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore.

- 98/82/CE: direttiva della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

- 98/86/CE: direttiva della Commissione dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

- 98/88/CE: direttiva della Commissione del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione a microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

- 98/89/CE: direttiva della Commissione del 20 novembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote.



- 98/90/CE direttiva della Commissione del 30 novembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 89/91/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati a trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 98/98/CE: direttiva della Commissione del 15 dicembre 1998, recante XXV adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 98/100/CE: direttiva della Commissione del 21 dicembre 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
- 98/101/CE: direttiva della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.



## ALLEGATO A

*(Articolo 1, comma 1)*

- 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
- 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
- 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
- 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.
- 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
- 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.



- 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.
- 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
- 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
- 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
- 1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
- 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.
- 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.
- 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.



## ALLEGATO B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

- 98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
- 98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- 98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
- 98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
- 98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- 98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- 98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- 98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- 98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
- 98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la



direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

- 98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
- 98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
- 98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.



## ALLEGATO C

*(Articolo 3)*

- 98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
- 99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.
- 1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
- 1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
- 1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
- 1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 5619):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per le politiche comunitarie (LETTA) il 29 gennaio 1999.

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10 febbraio 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione il 2, 3, 4, 11, 18, 23 e 24 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1999 (atto n. 5619/A - relatore on. BOVA).

Esaminato in aula il 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 ed approvato il 26 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4057):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali) in sede referente, l'11 giugno 1999, con pareri delle commissioni 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta affari Comunità europee e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione l'8, 15, 27, 28 e 29 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto n. 4057/A - relatore sen. BESOSTRI).

Esaminato in aula il 15 e 16 settembre 1999 ed approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5619/B): Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'unione europea), in sede referente, il 27 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione il 13, 19, 20 e 27 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1999 (atto n. 5619/C - relatore on. BOVA).

Esaminato in aula il 15 novembre 1999, ed approvato, con modificazioni, il 30 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4057/B):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 dicembre 1999, con il parere delle commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, della giunta affari Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione il 9 e 14 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato, il 16 dicembre 1999.



Ministero delle attività produttive  
Circolare 21 ottobre 2000

Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49  
del DPR 31 agosto 1999, n. 394, concernenti  
il riconoscimento dei titoli professionali di cittadini  
stranieri non appartenenti all'Unione europea.

Ministero delle attività produttive - Ufficio III/B

Il D.P.R. 394/99 ha fissato una serie di norme miranti al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini dell'Unione europea.

Quanto all'esercizio delle professioni di carattere turistico, di cui allegato c) del d.lvo 319/94, gli uffici hanno ritenuto utile elaborare, dopo i necessari approfondimenti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, un quadro completo della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, in relazione alle varie ipotesi previste negli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, onde favorire gli interessati al procedimento.

Tali norme dovranno essere attentamente consultate dagli interessati.

1.

*Titolo conseguito o riconosciuto in Unione europea.*

A)

*Cittadino straniero non comunitario  
regolarmente soggiornante in Italia*

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in Unione europea, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 1, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura

pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;
- e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese dell'Unione europea che ha riconosciuto o rilasciato il titolo dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);
- f) Copia autenticata del tesserino o del patentino di guida turistica;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento.

Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

B)

*Cittadino straniero non comunitario  
non soggiornante in Italia.*

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in Unione europea, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo direttamente o tramite l'Ambasciata o Procuratore, secondo il fac-simile all. 2, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi ed allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;
- e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione





(con data non anteriore a 3 mesi);

- f) Copia autentica del tesserino o patentino di guida turistica;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento. Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

## 2.

### *Titolo conseguito in Paese terzo.*

#### **A)**

#### *Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.*

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 3, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre,

- che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;
- e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;
- f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento. Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

#### **B)**

#### *Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.*

Professione non regolamentata.

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di formazione professionale svolta in un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento secondo il fac-simile all. 4, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di

- attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;
  - g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi;

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento. Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

### **C)**

#### *Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia.*

##### Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 5, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

- e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;
- f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento. Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

### **D)**

#### *Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia.*

##### Professione non regolamentata.

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 6, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;





g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento.

Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

### 3.

#### *Cittadino italiano o comunitario con titolo abilitante conseguito in un Paese terzo e non riconosciuto in Unione europea.*

Si applica, a scelta dell'interessato, l'equipollenza del titolo di studio e partecipazione ai bandi di concorso regionali ovvero il riconoscimento del titolo ai sensi del D.P.R. 394/99.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Dirigente generale  
dott. STEFANO LANDI



## MODELLO

Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito o riconosciuto in un Paese dell'Unione europea - Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante.

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

### CHIEDE

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (6)  
non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale  
e professionale all'esercizio della stessa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla  
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale  
responsabilità, dichiara vero quanto sopra (art. 26 legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data .....  
Firma .....

SI ALLEGA:

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore
- e) Attestazione di non sussistenza di impedimenti penali all'esercizio della professione
- f) Copia autenticata del tesserino o patentino
- g) Attestati di enti e privati presso i quali è stata esercitata l'attività

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito o riconosciuto in un Paese dell'Unione europea - Cittadino non comunitario non soggiornante.

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

CHIEDE

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio  
della professione nelle seguenti lingue: ..... (6)

Data .....  
Firma .....

SI ALLEGA:

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore
- d) Copia autenticata del titolo professionale
- e) Attestazione di non sussistenza di impedimenti penali all'esercizio della





professione

- f) Copia autenticata del tesserino
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività.

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante (professione regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

CHIEDE

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (6)  
non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale  
e professionale all'esercizio della stessa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla  
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale  
responsabilità, dichiara vero quanto sopra (art. 26 legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore
- e) Certificato penale
- f) Copia autentica del tesserino o patentino
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



**MODELLO**

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99

Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante (professione non regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

**CHIEDE**

il riconoscimento della formazione professionale acquisita  
in ..... (1)  
per esercitare la professione a ..... (2)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (3)  
non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale  
e professionale all'esercizio della stessa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla  
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale  
responsabilità, dichiara vero quanto sopra (art. 26, legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore;



- d) Dichiarazione dell'Autorità diplomatica attestante la non regolamentazione della professione;
- e) Dichiarazione di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività;
- f) Altro;
- g) Certificato penale.

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio.  
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare.  
Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato
- 2) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 3) indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



## MODELLO

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo - Ufficio III, rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99

Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario non soggiornante (professione regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

### CHIEDE

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5).  
Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (6).

Data .....  
Firma .....

### SI ALLEGA:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore;
- e) Certificato penale;
- f) Copia autenticata del tesserino o patentino;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività.

segue >>>>>



L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



## MODELLO

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario non soggiornante (Professione non regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

### CHIEDE

il riconoscimento della formazione professionale acquisita  
in ..... (1)  
per esercitare la professione a ..... (2)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (3)

Data .....  
Firma .....

### SI ALLEGA:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore;
- d) Dichiarazione dell'Autorità diplomatica attestante la non regolamentazione della professione;
- e) Dichiarazione Enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività;
- f) Altro;
- g) Certificato penale.

segue >>>>>



L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato
- 2) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 3) indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza



**Decreto legislativo  
20 settembre 2002, n. 229**

**Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce  
un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche  
per le attività professionali disciplinate dalle direttive  
di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure  
transitorie e che completa il sistema generale  
di riconoscimento delle qualifiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
- Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:
  - a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestates da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato A.
3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

**AVVERTENZA:**

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge





comunitaria 2001.

• L'allegato B della citata legge così recita:  
"93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

(quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),



European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,

78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,

96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.”.

• La direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, è pubblicata in GUCE L 201 del 31 luglio 1999.

## **Art. 2**

### *Riconoscimento.*

1. Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.



2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.
3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.
4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.

#### NOTE ALL'ART. 2:

- La risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996, reca: “Trasparenza delle certificazioni della formazione professionale.”.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: “Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.”.
- Gli articoli 9 e 10 del citato decreto così recitano:  
“Art. 9 (Tirocinio di adattamento).
  1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
  2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
  3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
  4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.”.

#### “Art. 10 (Prova attitudinale).

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non

prima di sei mesi.”.

### Art. 3

#### Riconoscimento

#### sulla base dell'esperienza professionale.

1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:
  - a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
  - b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
  - c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
  - d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
2. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
  - a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
  - b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
  - c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualità di dirigente



- d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
- d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
3. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
4. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale

- competente;
- d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
- e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
5. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;
- b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.
6. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
- d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.



## **Art. 4**

### *Dirigente d'azienda.*

1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:
  - a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
  - b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
  - c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

## **Art. 5**

### *Titoli equivalenti.*

1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b), c), ed e), sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.
2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

## **Art. 6**

### *Procedura di riconoscimento.*

1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono:
  - a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);
  - b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, punto I, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

culturali e ambientali e Lista VI, punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

- c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista IV e Lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

### **NOTA ALL'ART. 6:**

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352."

## **Art. 7**

### *Prova di altri requisiti.*

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci nè il documento di cui al comma 1 nè l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.
5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.





6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.
7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

### **Art. 8**

#### *Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia.*

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività, conforme al modello di cui all'allegato B:
  - a) nel caso di attività esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.
2. I requisiti di onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
  - a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;
  - b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.
3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, è attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
  - a) per le attività di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) per l'attività di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attività;
  - c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attività;
  - d) per le attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorità di cui all'articolo 6.

### **Art. 9**

#### *Attività di coordinamento.*

1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:
  - a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
  - b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

### **Art. 10**

#### *Disposizioni finali.*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39.
2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2002.

### **CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie  
MARZANO, Ministro delle attività produttive  
MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
CASTELLI, Ministro della giustizia  
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze  
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali  
*Visto, il Guardasigilli:* CASTELLI

### **NOTE ALL'ART. 10**

• L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di



inadempienza.”.

- Per la legge 1 marzo 2002, n. 39, vedi note alle premesse. L'art. 1, comma 5, della citata legge così recita: “5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.”.

- Per la direttiva 1999/42/CE, vedi note alle premesse.



## ALLEGATI

*(Omissis)*

**Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis**

## **Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (1) (2) (3).

- (1) *A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).*
- (2) *Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.*
- (3) *Vedi legge 21 maggio 1998, n. 164.*

### **PREAMBOLO**

*(omissis)*

### **Art. 1**

#### ***Piano nazionale.***

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro per le politiche agricole, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si

rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
- f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

- 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
- 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;
- 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
- 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
- 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
- 8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;
- 9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre (1);
- 10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione;
- 10 bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca (2).

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro per le politiche agricole, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre (3).

- (1) *Numero così modificato dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164;*
- (2) *Numero aggiunto dall'art. 1, legge 10 febbraio 1992, n. 165;*





(3) *Comma aggiunto dall'art. 1, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

## **Art. 2**

### *Elaborazione del piano.*

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6 (1).

(Omissis) (2).

La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero per le politiche agricole, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca (1).

Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 (1) (3).

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro per le politiche agricole sullo stato di attuazione del precedente piano.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 2, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 2, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(3) *Il Comitato di cui all'art. 23 è stato soppresso dall'art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.*

## **Art. 3**

### *Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.*

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

- a) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante delle industrie conserviere;
- e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le politiche agricole, su proposta dello stesso Comitato.

## **Art. 4**

### *Regolazione dello sforzo di pesca.*

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro per le politiche agricole può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero per le



politiche agricole, che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro per le politiche agricole, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

- a) approva il modello della licenza di pesca;
- b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero per le politiche agricole, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
- c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
- d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite (1).

Il Ministro per le politiche agricole può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze (2).

Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 (2).

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato di cui all'art. 3, può suddividere le aree di pesca in distretti (2).

(1) *Vedi, anche, d.m. 5 maggio 1986.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

## **Art. 5**

### *Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative.*

Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

- a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;
- b) due funzionari del Ministero per le politiche agricole – Direzione generale della pesca marittima – designati dal Ministro per le politiche agricole;
- c) un rappresentante del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge,

designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero per le politiche agricole ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni di pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

- a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;
- b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:
  - n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;
  - n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;
  - n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al





precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella.

A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero per le politiche agricole, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero per le politiche agricole, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

### **Art. 6**

#### *Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.*

Presso il Ministero per le politiche agricole è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro per le politiche agricole, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole ed è composto da:

- 1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
- 2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole;
- 3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;
- 4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- 5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- 6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
- 7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica

applicata alla pesca marittima;

- 8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;
- 9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero per le politiche agricole o un suo delegato;
- 10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;
- 11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- 11 bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (1);
- 12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (2).

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero per le politiche agricole. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive.

I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. È in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento (2).

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare



l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero per le politiche agricole – Direzione generale della pesca marittima – di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

(1) *Numero aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 164.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 4, l. 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 7**

#### *Programmi relativi agli studi ed alle ricerche.*

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro per le politiche agricole e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre (1).

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

- 1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;
- 2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

- 3) (Omissis) (2);
- 4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;
- 5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- 6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- 7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero per le politiche agricole, dalle università o da istituti scientifici.

I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro per le politiche agricole.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro per le politiche agricole, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 5, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Numero abrogato dall'art. 5, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 8**

#### *Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima.*

In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero per le politiche agricole, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede, sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero per le politiche agricole, all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti (1):



- a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
- b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
- c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
- e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché dei giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni (2).

L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 3 bis) la giunta esecutiva (3).

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;
- b) da tre funzionari del Ministero per le politiche agricole, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare (4);
- c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un rappresentante del CNR;
- e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperative a base nazionale;
- f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che lo presiede;
- 2) da un rappresentante del Ministro per le politiche agricole;
- 3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

La giunta esecutiva è composta:

- a) dal presidente;
- b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;
- c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.

Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto (5).

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

- a) il direttore dell'Istituto;
- b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;
- c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;
- d) 3 ricercatori laureati in chimica;
- e) 2 ricercatori laureati in fisica;
- f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
- h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
- i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
- l) 2 laureati in scienze giuridiche;
- m) 10 diplomati degli studi nautici;
- n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto.

(1) *Alinea così modificato dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(3) *Numero aggiunto dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(4) *Lettera così sostituita dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

## **Art. 9**

*Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica*





### *e tecnologica applicata alla pesca marittima.*

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

### **Art. 10**

#### *Istituzione del*

#### *«Fondo centrale per il credito peschereccio».*

È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il «Fondo centrale per il credito peschereccio» per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero per le politiche agricole.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il «Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio» di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi

fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

### **Art. 11**

#### *Iniziative da finanziare.*

Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative (1):

- 1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:
  - a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  - b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;
  - c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima (2);
- 2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;
- 3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;
- 4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti





ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea (3);

- 5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai Paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione (4);
- 6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermitici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative di pesca o di loro consorzi (3);
- 7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;
- 8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonché per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;
- 8 bis) costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative (5);
- 8 ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluscolico (5);
- 9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 (6).

(omissis) (7).

Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

- (1) *Alinea così sostituito dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (3) *Numero così sostituito dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (4) *Numero così modificato dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (5) *Numero aggiunto dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (6) *Numero così sostituito dall'art. 6, legge 28 agosto 1989, n. 302.*
- (7) *Comma abrogato dall'art. 6, legge 28 agosto 1989, n. 302.*

## **Art. 12**

### *Beneficiari dei mutui.*

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

- 1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri o da loro stesse armati siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963. Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (1);
- 2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;
- 3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 11 (2). Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti, dalle leggi in vigore.

Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19 (3).

- (1) *Numero così modificato dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 8, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*



(3) *Comma aggiunto dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

### **Art. 13**

#### *Concessione dei mutui.*

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23 (1) (2).

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero per le politiche agricole, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e gli Istituti di credito.

Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero per le politiche agricole (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 9, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Il Comitato di cui all'art. 23 è stato soppresso dall'art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 9, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 14**

#### *Condizioni dei mutui.*

1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata.
2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 è elevato all'85 per cento.
3. L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:
  - a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;
  - b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo co. dell'articolo 11;
  - c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;
  - d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo co. dell'articolo 11;
  - e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11.
4. I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.
5. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o

degli impianti a terra (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 10, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 15**

#### *Impianti igienico-sanitari.*

Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

### **Art. 16**

#### *Vigilanza.*

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento (1).

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero per le politiche agricole, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici. I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

(1) *Comma così modificato dall'art. 11, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 17**

#### *Garanzia.*

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

- a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
- b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
- c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982 (1).



Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 12, l. 10 febbraio 1992, n. 165.*

## **Art. 18**

### *Interessi.*

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno, l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

## **Art. 19**

### *Modalità e vincoli per la concessione dei mutui.*

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero per le politiche agricole, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro per le politiche agricole soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà, del periodo di ammortamento. La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre

mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro per le politiche agricole dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Il Ministero per le politiche agricole riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

- a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;
- b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
- c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero per le politiche agricole le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

## **Art. 20**

### *Contributi a fondo perduto.*

1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonché per quelle di cui agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.
3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:
  - a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e

- loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
- b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;
- b bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale (1).

4. Il decreto del Ministro per le politiche agricole, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie (2).

(1) *Lettera aggiunta dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

(2) *Articolo così sostituito dall'art. 13, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 21**

#### *Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca.*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire è determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro per le politiche agricole nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 (1).

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per le politiche agricole.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 14, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 22**

#### *Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici.*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal

Ministero per le politiche agricole, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per le politiche agricole nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

### **Art. 23**

#### *Concessione dei contributi a fondo perduto.*

[La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

- a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole, che lo presiede;
- b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
- c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole;
- d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;
- g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
- h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
- i) un rappresentante delle industrie conserviere;
- l) un rappresentante degli acquacoltori (1) (2).

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta (3).

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le sedute del Comitato sono valide con







la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione (2).

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero per le politiche agricole, di altre amministrazioni dello Stato o estranei, all'amministrazione statale] (4).

- (1) *Lettera così sostituita dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 15, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (3) *Comma così modificato dall'art. 15, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (4) *Il Comitato consultivo per la concessione di contributi a fondo perduto è stato soppresso dall'art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.*

### **Art. 24**

#### *Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti.*

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero per le politiche agricole, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).

### **Art. 25**

#### *Priorità a favore delle cooperative.*

Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti della acquacoltura.

### **Art. 26**

#### *Organizzazione delle iniziative promozionali.*

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

- a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima (1);
- b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo

verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi. Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma può essere affidata dal Ministero per le politiche agricole alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca (2).

- (1) *Lettera così sostituita dall'art. 16, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (2) *Comma aggiunto dall'art. 16, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 27**

#### *Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima.*

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero per le politiche agricole in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

### **Art. 27 bis**

#### *Iniziative di pesca-turismo.*

1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1).

- (1) *Articolo aggiunto dall'art. 20, legge 10 febbraio 1992, n. 165 e così sostituito dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

### **Art. 27 ter**

#### *Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura.*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio





della sezione «pesca». Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura. Alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese (1).
- 3 bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo (2) (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

(3) *Articolo aggiunto dall'art. 21, legge 10 febbraio 1992, n. 165. Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, d.m. 15 novembre 1995, n. 595.*

## **Art. 28**

### *Norme di attuazione.*

Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

## **Art. 29**

### *Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.*

(omissis) (1).

(1) *Sostituisce l'art. 6, legge 14 luglio 1965, n. 963.*

## **Art. 30**

### *Commissioni consultive locali per la pesca marittima.*

(omissis) (1).

(1) *Modifica il terzo comma dell'art. 8, legge 14 luglio 1965, n. 963.*

## **Art. 31**

### *Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.*

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

## **Art. 32**

### *Abrogazioni espresse.*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

## **Art. 33**

### *Oneri finanziari.*

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

## **Art. 34**

### *Copertura finanziaria.*

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Art. 35**

### *Norme transitorie.*

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le



regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

- a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;
- b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro per le politiche agricole con proprio decreto.



**Legge 21 maggio 1998, n. 164**

**Misure in materia di pesca e di acquacoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998

**Art. 1**

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: “prodotti del mare” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre”;
  - b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) è inserito il seguente: “11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca”;
  - c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: “con mezzi propri” sono aggiunte le seguenti: “o da loro stesse armati”;
  - d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19”;
  - e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale”;
  - f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) un rappresentante degli acquacoltori”;
  - g) l'articolo 27-bis è sostituito dal seguente: “Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
  - h) all'articolo 27-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese”;
- i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo”.
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziare per il funzionamento del Comitato medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”.
6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.



8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

## **Art. 2**

1. Per l'attuazione del *Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura* per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.
4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## **Art. 3**

1. È istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo



personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

#### **Art. 4**

1. L'articolo 172-bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:  
“Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco).
  1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
  2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
    - a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
    - b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
  4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
  5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo”.



**DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293**

**Regolamento recante norme  
in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo,  
in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio  
1982, n. 41, e successive modificazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999

Entrata in vigore del decreto: 7 settembre 1999

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE**

di concerto con

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

- Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
- Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pescaturismo;
- Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
- Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
- Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;
- Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
- Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre

1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
- Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turisticoricreative.
2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
  - a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;
  - b) lo svolgimento di attività turisticoricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
  - c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonchè ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- Si riporta il testo dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), introdotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 21





maggio 1998, n. 164:

“Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turisticoricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

• Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*”.

• La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina della pesca marittima, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1965, n. 203.

• Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spade per il periodo 1997-1999, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.

• Il testo degli articoli 3 e 29 della legge n. 41/1992, è il seguente:

“Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

- a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante delle industrie conserviere;

- e) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo. Il regolamento interno del comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato”.

“Art. 29 (Composizione della commissione consultiva centrale). - La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministero della marina mercantile, è così composta:

- a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
- b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) due rappresentanti del Ministero della sanità rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
- r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,



- artigianato e agricoltura;
- t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
  - u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
  - v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
  - z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna dell'associazione nazionale;
  - aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
  - bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo”.

#### NOTA ALL'ART. 1:

- Per il testo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, come da ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.

### Art. 2

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.
3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.
4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1

novembre - 30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

#### NOTA ALL'ART. 2:

- Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), è il seguente:  
“Art. 5 (Imbarco di ricercatori). - (Omissis); c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio”.

### Art. 3

1. L'attività di pescaturismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.
3. Quando l'attività di pescaturismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechini intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

#### NOTE ALL'ART. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963): “Art. 96 (Norme di comportamento). - I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego”.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina delle licenze di pesca): “Art. 19 (Piccola pesca).
  1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.
  2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca

si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.

3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.
5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2)".

#### **Art. 4**

1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.
2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.
3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

#### **NOTA ALL'ART. 4:**

- Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.

#### **Art. 5**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

- b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;
- c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pescaturismo.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.
3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'esercente attività di pescaturismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

#### **Art. 6**

1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 25 maggio 1998.
2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.
4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

#### **NOTA ALL'ART. 6:**

- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera):  
"Art. 12 (Mezzi di salvataggio). - I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento".





“Art. 13 (Mezzi di salvataggio collettivi). - Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio:

- a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo;
- b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.  
Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi”.

“Art. 14 (Mezzi di salvataggio individuali). - Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo”.

“Art. 15 (Salvagente anulare). - Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella:

- a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1;
- b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa;
- c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa”.

### **Art. 7**

1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.
2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

### **Art. 8**

1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1 aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

### **NOTA ALL'ART. 8:**

Il decreto ministeriale 1 aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998), reca modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1999.

Il Ministro per le politiche agricole: DE CASTRO  
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: TREU  
*Visto, il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999  
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 251



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Circolare 2 agosto 2002**

**Pescaturismo per unità da pesca  
di stazza lorda inferiore alle tre tonnellate.**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Gabinetto - Ufficio interrogazioni  
Classifica 1226/ISS, prot. n. 3073, 2 agosto 2002

Al        Sen. Loredana De Petris, Senato della Repubblica, Roma

e p.c.    alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento rapporti con il  
            Parlamento - Ufficio III, Roma  
            al Segretariato generale del Senato della Repubblica, Roma  
            allo Schedario elettronico della Camera dei Deputati, Roma

Oggetto: Interrogazione n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del  
9 maggio 2002

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti  
elementi di risposta.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fatto conoscere che,  
relativamente alla possibilità di effettuare l'attività di pesca turismo da parte delle  
unità di stazza inferiore alle tre tonnellate, si era già espressa favorevolmente  
emanando le opportune disposizioni alle autorità marittime periferiche nonchè al  
Registro navale italiano (RINA) con lettera circolare prot. 82/001102/sic Nav. in  
data 7 maggio 1997.

Con tale circolare si istruivano, difatti, le Autorità marittime circa la liceità  
dell'esercizio delle attività in questione anche da parte delle unità da pesca  
inferiori alle tre tonnellate di stazza lorda.

Sempre in detta circolare si confermava che dette unità avrebbero dovuto  
comunque essere in possesso del certificato di Annotazione di Sicurezza in  
regolare corso di validità.

Pertanto, nella fattispecie della pesca turismo, fa conoscere il predetto Comando  
delle Capitanerie di Porto, l'obbligo delle annotazioni deve considerarsi esteso  
anche alle unità in questione, in aggiunta al "certificato" previsto dal D.M. 19  
giugno 1992 in attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel comunicare

quanto premesso, ha fatto conoscere di avere esteso tale posizione anche al  
RINA.

Si fa infine presente che, a prescindere dagli aspetti connessi alle necessità di  
avere a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, non può non affermarsi  
l'importanza dell'accertamento del RINA. Detto accertamento mira, tra l'altro, a  
verificare l'esistenza dei requisiti tecnici e strutturali dell'unità di navigazione,  
dell'apparato motore e, soprattutto, della stabilità.

Quanto ai controlli periodici, il predetto Comando informa che, fermi restando  
quelli a cadenza triennale di competenza del RINA, non risulta l'esistenza di  
alcuna prescrizione che imponga una verifica annuale.

Per il Ministro: f.to on. MAMMOLA





## ALLEGATO

### Interrogazione n. 4/02137

Interrogazione n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del 9 maggio 2002.

DE PETRIS – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali.

#### PREMESSO CHE:

- l'attività di pescaturismo, definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e regolamentata con decreto del Ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, costituisce un importante ausilio per lo sviluppo delle imprese del settore della pesca, rappresentando una opportunità di favorire la differenziazione multifunzionale e l'integrazione del reddito degli operatori;
- lo sviluppo delle attività di pescaturismo può incidere favorevolmente sull'offerta innovativa di servizi ricreativi e turistici e di opportunità occupazionali nelle località costiere tutt'ora interessate dalla presenza di comunità di pescatori;
- il rilascio delle autorizzazioni per le imbarcazioni abilitate al pescaturismo è di competenza dei compartimenti marittimi, previa effettuazione dei controlli e delle verifiche di sicurezza a cura del Registro navale (RINA);
- nell'effettuazione dei suddetti controlli il RINA ritiene ad oggi di non concedere il proprio nulla-osta alle imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, venendosi di fatto a determinare l'esclusione di una parte significativa degli operatori della piccola pesca costiera dalle opportunità offerte dal pescaturismo;
- mentre i controlli sulle imbarcazioni per l'abilitazione alla pesca devono essere effettuati con cadenza triennale, le verifiche in caso di attività di pescaturismo devono essere ripetute ogni anno, con notevole aggravio di oneri burocratici ed economici a carico degli operatori;
- appare opportuno, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, favorire uno snellimento delle procedure burocratiche in materia,

#### SI CHIEDE DI SAPERE:

- se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario definire, in accordo con gli organi addetti ai controlli e nel rispetto delle dotazioni di sicurezza, modalità che consentano anche agli operatori della piccola pesca, con imbarcazioni di

stazza inferiore alle tre tonnellate, di esercitare attività di pescaturismo.

- se non ritengano opportuno valutare la possibilità che i controlli annuali sulle imbarcazioni siano effettuati dagli uffici del compartimento marittimo, ferma restando la verifica triennale di competenza del Registro navale.

**Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 giugno 2002**

**Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293  
Attività di pescaturismo.**

Ministero delle politiche agricole e forestali  
Dipartimento delle politiche di mercato  
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura  
Lettera circolare 26 giugno 2002

Al Comando delle Capitanerie di porto  
Sede

e. p.c. Federcoopescas  
Roma - via de' Gigli d'Oro, 21

Roma, 26 giugno 2002.

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 - Attività di pesca - turismo.

Riferimento quesito n. 923/MC/gf del 6 giugno 2002 della Federcoopescas, unito in copia per il Comando in indirizzo.

Com'è noto la ratio dell'art. 3 comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 è che durante lo svolgimento dell'attività di pesca turismo da parte di imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, tali sistemi non siano a bordo; essi infatti devono essere sbarcati e sigillati prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo dalla locale Autorità marittima.

In relazione al quesito in riferimento si comunica pertanto che nel momento in cui si effettua l'attività di pesca turismo è essenziale e conforme allo spirito della normativa vigente il fatto che i sopra menzionati sistemi a traino siano stati sbarcati e sigillati.

Ciò relativamente alla materiale durata dell'attività di pesca turismo.

Pertanto, qualora nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività di pesca gli interessati vogliano svolgere attività di pesca professionale, essi, nel momento in cui non effettuano la pesca turismo possono riprendere in consegna gli attrezzi da traino, purché li sbarchino nei giorni in cui svolgano la pesca turismo.

Quanto sopra può essere in ogni caso nel rispetto di tutti i requisiti del D.M. 13

aprile 1999, n. 293.

Il Comando Generale in indirizzo è pregato di estendere alle Capitanerie di porto e agli Uffici marittimi il contenuto del presente dispaccio.

Il Direttore generale: ATTILIO TRIPODI



**Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 luglio 2002, n. 270090**

**Regolamento interministeriale (trasporti - politiche  
agricole), recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pesca turismo  
(impianto radiotelefonico VHS anche di tipo portatile).**

Ministero delle politiche agricole e forestali  
Dipartimento delle politiche di mercato  
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura  
Lettera circolare 26 luglio 2002, prot. 270090

A tutte le Capitanerie di porto - Loro sedi  
tutti gli Uffici circondariali marittimi - Loro sedi

e, p.c. Ministero delle comunicazioni  
Direzione generale pianificazione e gestione frequenze - Div. IV - Sez.  
II  
00144 Roma

Comando Generale del Capo delle Capitanerie di porto  
Reparto 6° - Sicurezza della navigazione - Sede

tutte le Associazioni di categoria - Loro sedi

Roma, 26 luglio 2002.

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293. Regolamento  
interministeriale (trasporti - politiche agricole), recante norme in materia di  
disciplina dell'attività di pesca turismo.

Con riferimento alla normativa in oggetto, in sede applicativa, si è manifestata la  
necessità di giungere alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute  
nell'articolo 6 – comma 4 – che, per le navi autorizzate alla pesca turismo  
prescrive la donazione di un apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo  
portatile.

Ciò in quanto, per tale tipologia di attività, sono pervenute alla scrivente quesiti  
dall'utenza e da alcune Autorità marittime, in merito ai comportamenti posti in

essere da Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni che, ai fini del  
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, impongono  
agli armatori di navi da pesca i seguenti adempimenti che non trovano riscontro  
nelle norme vigenti in materia:

- l'installazione di un impianto radio fisso VHF/DSC “di tipo approvato”, con  
funzioni DSC disattivate;
- l'obbligatorietà della visita di collaudo anche agli apparati portatili.

Tali comportamenti hanno creato confusione nelle marinerie.

Si ritiene, quindi, indispensabile inviare, in allegato la nota n. 10913 del 2 luglio  
c.a. del Comando generale, diretta al Dicastero delle comunicazioni, che  
chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva le problematiche sopra evidenziate,  
con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Detto chiarimento, condiviso dalla scrivente, non deve dare adito ad ulteriori  
dubbi interpretativi, in quanto chiarisce entrambi gli aspetti che hanno dato  
origine agli inconvenienti sopra segnalati ovvero:

- che è possibile utilizzare un apparato radio portatile, in alternativa a quello  
fisso;
- che detto apparato non deve essere sottoposto a collaudo. Nella fattispecie  
in questione, si applica in via analogica, la stessa prassi adottata per il  
diporto nautico, sia pure limitatamente alle navi di lunghezza inferiore a 15  
tonnellate di stazza lorda.

Alla luce di quanto sopra esposto e secondo quanto concertato in merito con i  
competenti servizi del Comando Generale, si conferma che le previsioni  
interpretative anzidette trovano riscontro nelle finalità che la scrivente intende  
perseguire con le disposizioni in oggetto, in un'ottica di semplificazione delle  
procedure amministrative, di eliminazione delle difficoltà insorte in diverse  
maniere, che ostacolano il regolare svolgimento delle attività di pesca turismo ed  
infine, per evitare ulteriori oneri non giustificati a carico dell'utenza peschereccia.  
Le Associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente lettera circolare la  
massima diffusione tra gli associati e gli operatori del settore.

Il Direttore generale reggente: ATTILIO TRIPODI





## ALLEGATO

### **Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293. Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo.**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto  
Reparto 6° - Sicurezza della navigazione  
Prot. n. 86/10915 Uff. II Sez. II

Genova, 2 luglio 2002.

Al Ministero delle comunicazioni  
Direzione generale pianificazione e gestione frequenze  
Divisione IV - Sezione II  
00144 Roma

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo.

Rif. a) nota prot. n. 4125 del 10 dicembre 2001;  
b) nota prot. n. 086/0433 / Uff. II - Sez. II del 12 gennaio 2001.

Con la nota in riferimento a) codesto Ministero ha chiesto di conoscere le eventuali osservazioni e/o disposizioni in merito ai requisiti tecnici degli impianti VHF installati a bordo delle unità destinate all'attività di pescaturismo.

Ciò premesso si precisa quanto segue:

1. Se le unità di che trattasi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 97/70/CE (navi nuove di lunghetta uguale o superiore a 24 metri ed esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri) ad esse devono applicarsi le norme contenute nel capitolo IX della convenzione Torremolinos, in applicazione del quale esse devono essere dotate anche di un impianto radio fisso VHF/DSC di tipo approvato (Med o Solas);
2. Le unità che non rientrano nei limiti del precedente punto 1 e di stazza lorda superiore a 15 tonnellate devono essere dotate di impianto radio VHF fisso di tipo approvato (D.M. 22 giugno 1982);
3. Le unità che non rientrano nei precedenti punti 1 e 2 ma esercitano la pescaturismo, devono essere comunque dotate di apparecchiature radio VHF, anche di tipo portatile e devono assicurare un corretto funzionamento nell'ambiente

marino, rispettare tutti i requisiti del SMSSM, (Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza).



**Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478**

## **Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.**

Pesca turismo e diporto nautico  
Emittente: Stato Italiano

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999, serie generale

### **Art. 1**

#### *Finalità e campo di applicazione.*

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinesce necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
  - a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  - b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

### **Art. 2**

#### *Certificato di sicurezza.*

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
  - a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  - b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.

### **Art. 3**

#### *Validità del certificato di sicurezza.*

1. il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:





- a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;
- b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.

2. il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2. 5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **Art. 4**

##### *Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza.*

1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie deterioramento o deficienze tali da comprometterne di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla l'efficienza.

#### **Art. 5**

##### *Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi*

##### *di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.*

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

#### **Art. 6**

##### *Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza.*

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità simili, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

#### **Art. 7**

##### *Navigazione occasionale e di prova.*

1. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n.



50, e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

### **Art. 8**

#### *Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender).*

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

### **Art. 9**

#### *Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.*

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

### **Art. 10**

#### *Motore ausiliario.*

1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.
2. il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:
  - a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiere;
  - b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
  - c) sia munito del certificato d'uso del motore.

### **Art. 11**

#### *Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive.*

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

### **Art. 12**

#### *Navigazione nelle acque interne.*

1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2-bis del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

### **Art. 13**

#### *Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati.*

1. il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è determinato come segue:
  - a) per lunghezza ft. fino a mt 3,50 n. 3 persone;
  - b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
  - c) per lunghezza ft. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
  - d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
  - e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.
2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive



subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

## **Art. 14**

### *Disposizioni finali.*

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1999.

**Legge 8 luglio 2003, n. 172**

**Disposizioni per il riordino e il rilancio  
della nautica da diporto e del turismo nautico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.*

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
  - a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  - b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
  - c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
  - d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
  - a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
  - b) dichiarazione di conformità;
  - c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo;
  - d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà







da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
  6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
  7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
  8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
    - a) per perdita effettiva o presunta;
    - b) per demolizione;
    - c) per trasferimento o vendita all'estero;
    - d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
- c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:  
“Art. 7.
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
  2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
  3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
  4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta”;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8.

1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
  - a) per le unità senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
  - b) per le unità con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni”;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9.

1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.



2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
  3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
  4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
  5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici”;
- f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:  
“Art. 12.
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478”;
- g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:  
“Art. 13.
1. Sono natanti:
    - a) le unità da diporto a remi;
    - b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
    - c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
  2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
  - a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
  - b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario”;
- h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:  
“Art. 33.
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.
  2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
    - a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
    - b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.



3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri”;
- i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:  
“Art. 35.
1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
  2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
  3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”;
- l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:  
“Art. 37.
1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento”;
- m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:  
“Art. 39.
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una

disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima”;
- n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:  
“La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile”;
- o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:  
“Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati”;
- p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:  
“Art. 49.
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonica ad onde elettromagnetiche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
  2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
  3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli



Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
    - a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
    - b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
    - c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
  5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
  6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.
  7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
  8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
  9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
  10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti”;
- q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:  
“Art. 54.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre

2003, le norme di attuazione della presente legge”;

- r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:  
“Art. 54-bis.

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta”.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

## **Art. 2**

### *Unità da diporto impiegate in attività di noleggio.*

1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:  
“b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
  - a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
  - b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  - c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
  - d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.



4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

### **Art. 3**

#### *Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.*

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
  - a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
  - b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
  - c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 4**

#### *Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine.*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:  
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".



## Art. 5

### *Modifiche al codice della navigazione.*

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: “e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate”.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:  
“Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro”.

## Art. 6

### *Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
  - b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:
    - 1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;
    - 2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
    - 3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
    - 4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
    - 5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in

dotazione alle unità da diporto;

- c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
    - 1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
    - 2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
  - d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
  - e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
  - f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
  - g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
  - h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini





previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### **Art. 7**

#### *Unità navali storiche.*

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
  - b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
  - c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
  - d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
  - e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
  - a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
  - b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
  - c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

### **Art. 8**

#### *Ordinanze di polizia marittima.*

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

### **Art. 9**

#### *Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione.*

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

### **Art. 10**

#### *Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.*

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
“I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili”.

### **Art. 11**



### *Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.*

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

### **Art. 12**

#### *Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici.*

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscono il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Art. 13**

#### *Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali.*

1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 1.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo".

### **Art. 14**

#### *Sgravi contributivi.*

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

### **Art. 15**

#### *Disposizioni abrogative.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
  - a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
  - b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
  - c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
  - d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
  - e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  - f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
  - g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
  - a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  - b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
  - c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2003

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



**ALLEGATO**

### **Lavori preparatori.**

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1574):**

- Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
- Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XIV.
- Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29 novembre 2001; il 26 febbraio 2002; il 19 giugno 2002; il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°, 2, 29, 30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4 dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio 2003.
- Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato in un testo unificato con atti n. 2131 (on. Perlini) e n. 2900 (on. Carli) il 23 gennaio 2003.

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1956):**

- Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
- Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, l'11, 12, 19, 26 febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003. Relazione scritta annunciata il 27 marzo 2003 (atto n. 1956/A - relatore sen. Grilo).
- Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 14 maggio 2003.

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1574-B):**

- Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X.
- Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003; il 3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.
- Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24 giugno 2003.



**Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**

**Codice della nautica da diporto  
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma  
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.**

Entrata in vigore del testo: 15 settembre 2005

*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2005

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
- Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
- Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
- Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;
- Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
- Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
- Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Regime della navigazione da diporto.*

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Finalità e ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

**Art. 2**

*Uso commerciale delle unità da diporto.*

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
  - a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  - b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  - c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.



2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

### **Art. 3**

#### *Unità da diporto.*

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
  - a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  - b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
  - c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
  - d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

### **Capo II**

#### *Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.*

### **Art. 4**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
  - a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
    - 1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di

lunghezza compresa tra due virgole cinque e ventiquattro metri;

2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;

3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;

- b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
  - 1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;
  - 2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del motore;
- c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
  - 1) unità da diporto con motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato;
  - 2) unità da diporto con motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
  - 3) moto d'acqua;
  - 4) motori fuoribordo e entro bordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:

- a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
  - 1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
  - 2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
  - 3) tavole a vela;
  - 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
  - 5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
  - 6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
  - 7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
  - 8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
  - 9) sommergibili;
  - 10) veicoli a cuscino d'aria;
  - 11) aliscafi;



12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):

1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;

2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);

3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purché immesse sul mercato per finalità di diporto.

## **Art. 5**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti;
- b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
- c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad

accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entro bordo, i motori entro bordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:

1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;

2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che:

1) modifica il mezzo di propulsione dell'unità;

2) comporta una modifica rilevante del motore;

3) altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;

f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;

g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;

h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.

## **Art. 6**

### *Requisiti essenziali di sicurezza.*

1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entro bordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate





in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

### **Art. 7**

#### *Immissione in commercio e messa in servizio.*

1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entro bordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
  - a) nome e indirizzo del costruttore;
  - b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
  - c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
  - d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformità, di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
  - a) nome e indirizzo del costruttore;
  - b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
  - c) descrizione dei componenti;
  - d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione entro bordo e entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di recepimento della

direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonché i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unità da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente capo, purché sia indicato espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finché non siano resi conformi.

### **Art. 8**

#### *Marcatura CE di conformità.*

1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalità di cui all'allegato III;
  - a) unità da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;
  - b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
  - c) motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell'allegato III, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
3. È vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto è



conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.

## **Art. 9**

### *Valutazione della conformità.*

1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione, se né il costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto al presente capo, questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore di unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
  - a) per le categorie A e B:
    - 1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra due virgole cinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
    - 2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformità

al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

- b) per la categoria C:
    - 1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra due virgole cinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
    - 2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
  - c) per la categoria D:
    - 1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra due virgole cinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
  - d) per le moto d'acqua:
    - 1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
  - e) per i componenti di cui all'allegato I:
    - 1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di





cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;

4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:

a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:

1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;

2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;

3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unità di riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia qualità totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;

b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.

5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua italiana.

6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.

7. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.

### **Art. 10**

#### *Organismi di certificazione.*

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento

adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione.

2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.

### **Art. 11**

#### *Vigilanza e verifica della conformità.*

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:
  - a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;





- b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
- c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.

4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.

### **Art. 12**

#### *Clausola di salvaguardia.*

1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea.

### **Art. 13**

#### *Disposizioni transitorie.*

1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
  - a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
  - b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.

### **Art. 14**

#### *Rinvio.*

1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

## **Titolo II**

### *Regime amministrativo delle unità da diporto.*

### **Capo I**

#### *Iscrizione delle unità da diporto.*

### **Art. 15**

#### *Registri di iscrizione.*

1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri é approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che



rilascia una nuova licenza di navigazione.

### **Art. 16**

#### *Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria.*

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

### **Art. 17**

#### *Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto.*

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

### **Art. 18**

#### *Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero.*

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono

rivolversi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

### **Art. 19**

#### *Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.*

1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo installati a bordo.
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del



decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

## **Art. 20**

### *Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto.*

1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda è allegata:
  - a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
  - b) dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
  - c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo installati a bordo;
  - d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorso sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

## **Art. 21**

### *Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri.*

1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.
2. La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
  - a) per vendita o trasferimento all'estero;
  - b) per demolizione;
  - c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
  - d) per passaggio ad altro registro;
  - e) per perdita effettiva o presunta.

## **Capo II**

## *Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto.*

## **Art. 22**

### *Documenti di navigazione e tipi di navigazione.*

1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
  - a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
  - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
  - a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
  - a) imbarcazioni senza marcatura CE:
    - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
    - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
  - b) imbarcazioni con marcatura CE:
    - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
    - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
    - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
    - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

## **Art. 23**

### *Licenza di navigazione.*

1. La licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo



conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.

### **Art. 24**

#### *Rinnovo della licenza di navigazione.*

1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

### **Art. 25**

#### *Bandiera nazionale e sigle di individuazione.*

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono

stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.

### **Art. 26**

#### *Certificato di sicurezza.*

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### **Art. 27**

#### *Natanti da diporto.*

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
  - a) entro sei miglia dalla costa;
  - b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
  - c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle





immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

## **Art. 28**

### *Potenza dei motori.*

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

## **Art. 29**

### *Apparati ricetrasmittenti di bordo.*

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri é fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, é fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali é effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
  - a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
  - b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
  - c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza é riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed é sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetta alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta é inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa é altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

## **Art. 30**

### *Manifestazioni sportive.*

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali é necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che





partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

### **Art. 31**

#### *Navigazione temporanea.*

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
  - a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
  - b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
  - c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.

### **Art. 32**

#### *Autorizzazione alla navigazione temporanea.*

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
  - a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
  - b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

### **Art. 33**

#### *Condizioni per la navigazione temporanea.*

1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.

### **Capo III**

#### *Persone trasportabili ed equipaggio.*

### **Art. 34**

#### *Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto.*

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
  - a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
  - b) per le unità non munite di marcatura CE:
    - 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
    - 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

## **Art. 35**

### *Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto.*

1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

## **Art. 36**

### *Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto.*

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

## **Art. 37**

### *Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio.*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

## **Art. 38**

### *Ruolino di equipaggio.*

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario

all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

## **Capo IV**

### *Obbligo di patente.*

## **Art. 39**

### *Patente nautica.*

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
  - a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
  - b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
  - a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
  - b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
  - c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.





5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:
  - a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
  - b) Categoria B: comando di navi da diporto;
  - c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

## Capo V

*Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto.*

### Art. 40

*Responsabilità civile.*

1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

### Art. 41

*Assicurazione obbligatoria.*

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

## Titolo III

*Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione  
delle unità da diporto e sulla mediazione.*

## Capo I

*Locazione di unità da diporto.*

### Art. 42

*Locazione e forma del contratto.*

1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

### Art. 43

*Scadenza del contratto.*

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

### Art. 44

*Prescrizione.*

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

### Art. 45

*Obblighi del locatore.*

1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

### Art. 46

*Obblighi del conduttore.*

1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

## Capo II

*Noleggio.*



## **Art. 47**

### *Noleggio di unità da diporto.*

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

## **Art. 48**

### *Obblighi del noleggiante.*

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

## **Art. 49**

### *Obblighi del noleggiatore.*

1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

## **Capo III**

### *Mediatore per le unità da diporto.*

## **Art. 50**

### *Ruoli dei mediatori per le unità da diporto.*

1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

## **Art. 51**

### *Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore.*

1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio

della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo.

L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

## **Titolo IV**

### *Educazione marinara.*

## **Art. 52**

### *Cultura nautica.*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.

## **Titolo V**

### *Norme sanzionatorie. Illeciti amministrativi*

## **Art. 53**

### *Violazioni commesse con unità da diporto.*

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare



territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione.

#### **Art. 54**

*Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.*

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilaseccantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

#### **Art. 55**

*Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto.*

1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilaseccantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

#### **Art. 56**

*Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto.*

1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il

responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventimilanovecentoquarantanove.

2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventimilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventimilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.

#### **Art. 57**

*Rapporto delle violazioni.*

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle





amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.

## **Titolo VI**

### *Disposizioni complementari, transitorie e finali.*

#### **Art. 58**

##### *Durata dei procedimenti.*

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

#### **Art. 59**

##### *Arrivi e partenze delle unità da diporto.*

1. Le unità da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

#### **Art. 60**

##### *Denuncia di evento straordinario.*

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

#### **Art. 61**

##### *Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.*

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione

è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

#### **Art. 62**

##### *Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne.*

1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

#### **Art. 63**

##### *Tariffe per prestazioni e servizi.*

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano



relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 64**

##### *Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.*

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Art. 65**

##### *Regolamento di attuazione.*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
  - a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
  - b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
  - c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
  - d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza

provvisoria alle navi da diporto;

- e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
  - f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
  - g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  - h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
  - i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
  - l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
  - m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

#### **Art. 66**

##### *Disposizioni abrogative.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
  - b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
  - c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  - d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
  - e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;



- f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
- h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
- i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice é soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

### **Art. 67**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2005

### **CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
LA MALFA, Ministro delle politiche comunitarie  
FINI, Ministro degli affari esteri  
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze  
STORACE, Ministro della salute  
LANDOLFI, Ministro delle comunicazioni  
BACCINI, Ministro per la funzione pubblica  
CASTELLI, Ministro della giustizia  
MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



**Regione siciliana**  
**Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti**  
**Decreto 16 novembre 2001**

**Approvazione del piano di sviluppo  
della nautica da diporto della Regione siciliana.**

Piano regionale della nautica da diporto.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002

Regione siciliana  
Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

**L'ASSESSORATO PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il P.O.P. Sicilia 1994/99 ed, in particolare, le Misure 5.1 Assistenza tecnica e 2.2 Interventi per lo sviluppo turistico;
- Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed il relativo Complemento di programmazione;
- Considerato che la Commissione europea, sia nel corso di diversi comitati di sorveglianza del P.O.P. Sicilia 1994/99, sia attraverso comunicazioni formali ha più volte richiesto la elaborazione di un Piano di settore della portualità turistica, contenente un censimento delle opere già finanziate dai fondi strutturali in Sicilia, e gli itinerari nautici previsti in relazione ad una analisi dello stato della domanda attuale e potenziale, e più in generale del comparto economico del turismo nautico e della nautica da diporto, richiedendo altresì l'impegno della Regione siciliana a recepire i risultati del Piano di settore e a prenderli in considerazione ai fini della programmazione 2000/2006;
- Visto il decreto n. 1403/XIV del 27 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2000, reg. n. 1, fg. n. 50, con il quale è stato approvato il disciplinare con il quale è stato affidato all'ing. Giuseppe Mallandrino l'incarico di produrre uno "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana", riguardante l'approfondimento delle tematiche relative all'inquadramento normativo, la rilevazione della portualità esistente, la graficizzazione dei risultati del rilievo;
- Visto il decreto n. 1352/XIV del 21 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000, reg. n. 1, fg. n. 51, con il quale è stato approvato il disciplinare con il quale è stato affidato al professor Giuseppe Loy Puddu l'incarico di produrre uno "Studio economico finanziario relativo al comparto economico della nautica da diporto";
- Visto il decreto n. 2083/Gab del 20 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001, registro n. 1 foglio n. 10, con il quale è stato stabilito che le risorse della Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia, destinate ad infrastrutture portuali, vengano utilizzate per il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione di infrastrutture portuali esistenti purché in possesso di Piano regolatore portuale, in considerazione del fatto che, i tempi necessari a pervenire alla cantierabilità di interventi in porti privi di piano regolatore sono estremamente lunghi e non compatibili con le scadenze imposte dalla Programmazione comunitaria 2000/2006;
- Considerato che il P.O.R. Sicilia 2006 comprende la Misura 4.4.3 Portualità turistica, la quale, in coerenza con le risultanze degli studi di settore realizzato con le risorse finanziarie del Programma operativo plurifondo 1994/99, prevede la realizzazione di interventi che assicurino il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione delle infrastrutture portuali esistenti, privilegiando in particolare gli interventi che prevedono la creazione di infrastrutture, in ambito portuale, per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, e gli interventi che utilizzano la finanza di progetto;
- Considerato che il ricorso alla finanza di progetto è disciplinato dagli artt. 9 della legge regionale n. 32/2000, che richiama la normativa nazionale, e dagli articoli della legge regionale n. 21/85, nn. 42 e 42-bis, come modificato dalla legge regionale n. 6/2001, art. 100, che fissa un tetto massimo del 50% dell'intervento finanziario pubblico;
- Considerato che in relazione alle limitazioni economiche previste dall'art. 42-bis della legge regionale n. 21/85, non può procedersi mediante l'utilizzo della finanza di progetto nei casi in cui l'entità delle opere di completamento sia inferiore all'entità delle opere già realizzate e che andrebbero date in gestione al concessionario;
- Considerato che può farsi ricorso al project financing soltanto laddove l'importo dei progetti di completamento sia preponderante rispetto al valore delle opere da gestire già realizzate con finanziamento pubblico;
- Visto il Complemento di programmazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001, esternata con decreto del Presidente della Regione n. 212 del 13 agosto 2001;
- Considerato che il Complemento di programmazione alla Misura 4.4.3 prevede la realizzazione di interventi di completamento, funzionalizzazione, e qualificazione della portualità delle isole minori e dei porti turistici esistenti, secondo le risultanze degli studi di settore, prevedendo altresì la utilizzazione dei seguenti criteri per la selezione degli interventi di completamento della

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



portualità turistica esistente da ammettere a finanziamento nella Misura:

- coerenza programmatica con le risultanze dello studio di settore;
- presenza di strumento di pianificazione portuale;
- attivazione di finanza privata;
- presenza di strutture per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito portuale;
- grado di avanzamento della realizzazione;
- sicurezza degli itinerari nautici;
- presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;

- Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia prevede che gli interventi di portualità da realizzare con tale Misura, siano individuati dall'Amministrazione responsabile (Dipartimento turismo), attraverso l'approvazione di un programma di interventi che recepisca le risultanze degli studi di settore;
- Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia prevede che il programma individui gli interventi, il loro costo presunto, le modalità di realizzazione (con finanziamento totalmente pubblico o col ricorso alla finanza di progetto) tenendo conto dell'esistenza degli strumenti di pianificazione portuale, della possibilità di realizzazione di un itinerario nautico con approdi sicuri per la navigazione costiera, della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive, e del grado di avanzamento della realizzazione degli interventi portuali;
- Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia ha una dotazione finanziaria di 134.222.222 euro pari a lire 259.890.461.792, di cui lire 207.912.369.434 da destinarsi ad opere portuali;
- Considerato che dell'importo destinato per infrastrutture portuali dalla Misura 4.4.3 del P.O.R., lire 77.967.138.538, possono essere spese all'interno del programma regionale, mentre la restante somma di lire 129.945.230.896, va destinata ad opere inserite nei Programmi territoriali integrati per la realizzazione di opere conformi alla pianificazione regionale;
- Considerato che i beneficiari finali della Misura 4.4.3 sono gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e le autorità portuali;
- Visto lo "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana" redatto dal prof. Giuseppe Mallandrino;
- Considerato che con decreto n. 946/XIV del 13 giugno 2001 è stata accertata la conformità dello studio prodotto dal prof. Giuseppe Mallandrino alle specifiche del disciplinare di incarico;
- Considerato che dallo studio di rilievo effettuato dal prof. G. Mallandrino risulta, tra l'altro, l'esistenza di ampi specchi d'acqua già realizzati e protetti in porti il cui piano regolatore non prevede destinazioni relative alla nautica da diporto, ancorché di fatto esista uno sfruttamento in tal senso di dette strutture;
- Ritenuto opportuno procedere in questi casi all'adozione delle necessarie

varianti, finalizzate ad individuare spazi acquei con destinazione turistico-diportistica, al fine di favorire il rilascio di concessioni demaniali di più ampio respiro temporale, tali da giustificare consistenti investimenti da parte di privati imprenditori per la realizzazione delle infrastrutture a terra necessarie per tutti i servizi destinati al natante ed al turista al fine di poter classificare l'approdo come Marina, quali ad esempio spazi commerciali, farmacie, ristoranti, bar, uffici informazioni etc.;

- Visto lo "Studio economico finanziario relativo al comparto economico della nautica da diporto" redatto dal prof. Giuseppe Loy Puddu;
- Considerato che con decreto n. 2072 del 27 agosto 2001 è stata accertata la conformità dello studio prodotto dal prof. Giuseppe Loy Puddu alle specifiche del disciplinare di incarico;
- Considerato che l'incarico conferito al prof. Giuseppe Loy Puddu prevede la formulazione di una proposta di piano di sviluppo della nautica da diporto nella Regione Sicilia articolato su fasi ed obiettivi intermedi (a breve, medio e lungo termine);
- Considerato che il prof. Giuseppe Loy Puddu, al fine di un pronto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ha provveduto ad elaborare la propria proposta di piano tenendo conto anche dei vincoli programmatici di scendenti dalla Misura 4.4.3. del P.O.R. Sicilia 2000/2006, pervenendo alla individuazione degli interventi proposti, previa valutazione dei fabbisogni stimati, individuando gli interventi realizzabili attraverso il ricorso alla finanza privata e tenendo conto:
  - a) della presenza degli strumenti di pianificazione portuale con destinazione turistica e del grado di avanzamento della realizzazione delle opere portuali, dedotti dallo "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana" redatto dal prof. Giuseppe Mallandrino;
  - b) della sicurezza degli itinerari nautici con possibilità di effettuare un periplo della Sicilia con tappe assistite di circa 30 miglia marine;
  - c) della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
- Considerato che dallo studio del prof. Giuseppe Loy Puddu risulta necessaria per una piena funzionalità, a medio e lungo termine, della rete portuale regionale, anche l'attivazione dei seguenti interventi, non rientranti tra le tipologie finanziabili a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.4.3 del P.O.R. 2000/2006:
  - a) azioni relative alla adozione delle varianti degli strumenti urbanistici portuali, finalizzate a consentire destinazioni d'uso turistiche di alcuni specchi acquei già protetti localizzati nei porti sottoelencati:
    - porto di Siracusa - porto grande specchio acqueo adiacente allo sporgente Sant'Antonio;
    - porto di Licata - darsena di levante;
    - porto di Porto Empedocle - specchio acqueo antistante la banchina di riva





attualmente utilizzata per diporto;

- porto di Trapani - specchio acqueo protetto dall'isola di Lazzaretto;
- porto di Marsala - specchio acqueo a ridosso del molo di levante;
- b) completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei parzialmente protetti già esistenti nei seguenti porti:

- Isola delle Femmine;
- Cefalù;
- Terrasini;
- San Vito Lo Capo;
- Ustica;
- Lipari;
- Favignana;
- Palermo - Addaura;
- Palermo - Arenella;
- Castellammare del Golfo;
- Giardini Naxos;

c) redazione di studi di fattibilità per le finalità che seguono:

- studio della interazione tra il porto di Capo d'Orlando e il litorale circostante, finalizzato alla individuazione delle idonee soluzioni dei problemi, che hanno portato a situazioni di notevole dissesto, particolarmente evidenti nella costa a levante del porto;
- studi di fattibilità e redazioni di eventuali P.R.P. per il potenziamento della ricettività portuale delle isole Eolie, Egadi, Pelagie;

d) realizzazione di un adeguato porto turistico a servizio del polo di rilevanza internazionale costituito da Taormina, Giardini e Letojanni;

- Considerato che il completamento del porto turistico di Cefalù e la realizzazione del porto turistico di Taormina, per il potenziale bacino di utenza dei relativi poli turistici, si prestano ad una realizzazione attraverso il ricorso alla finanza di progetto;
- Ritenuto di dover condividere la suddetta proposta di “Piano di sviluppo della nautica da diporto nella Regione Sicilia” avanzata dal professionista incaricato, sia come piano di sviluppo generale della portualità turistica siciliana, sia come ipotesi di utilizzo delle risorse finanziarie afferenti alla Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
- Visto l'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che prevede che le somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e della Commissione europea possono essere assegnate con decreto di variazione di bilancio da parte della ... .. bilancio, su richiesta delle competenti amministrazioni, ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni, o previa deliberazione della Giunta regionale per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli

obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale, in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativamente alla addizionalità degli interventi comunitari rispetto a quelli ordinariamente condotti dagli Stati membri;

- Considerato che la scheda tecnica della Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99 “Interventi per lo sviluppo turistico” prevede tra l'altro la realizzazione di interventi di completamento delle infrastrutture portuali di tipo turistico e delle relative attrezzature di servizio per la nautica da diporto, nonché la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero;
- Considerato che la Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99 “Interventi per lo sviluppo turistico” ha una dotazione finanziaria di 135 MLD, con una spesa effettivamente sostenuta di importo superiore alla disponibilità finanziaria;
- Considerato che è in corso l'attività di riconciliazione finanziaria con la Commissione europea finalizzata alla chiusura dei rapporti finanziari relativi al P.O.P. 1994/99, attività nell'ambito della quale verrà esaminata e riconosciuta l'ammissibilità delle spese imputate alle varie misure del P.O.P. 1994/99 e tra queste le spese imputate alla Misura 2.2;
- Considerato che con delibere di Giunta regionale, n. 267/97 e n. 388/97, sono stati imputati alla Misura 2.2 - Interventi per lo sviluppo turistico - del P.O.P. Sicilia 1994/99 diversi interventi relativi ad impiantistica sportiva finanziati a valere interamente sulle risorse stanziare sul bilancio della Regione siciliana, per la realizzazione delle Universiadi;
- Considerato che dopo la conclusione dell'attività di riconciliazione finanziaria potrà procedersi al recupero ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, delle somme anticipate per conto dello Stato e della Commissione per il finanziamento dei suddetti progetti di sponda, imputati alla Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99;
- Ritenuto opportuno, in coerenza alle risultanze degli studi, destinare le somme da recuperarsi ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, alla realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per una piena funzionalità, a medio e lungo termine, della rete portuale regionale, non rientranti tra le tipologie finanziabili a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.4.3 del P.O.R. 2000/2006;
- Visto l'art. 102 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che prevede che i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994/99, in esubero rispetto alle esigenze di rendicontazione comunitaria, possono essere imputati al P.O.R. 2000/2006, previo accertamento della loro coerenza programmatica e della loro compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione;

**DECRETA:**

### **Art. 1**

È approvato il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia; il



Piano prevede la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 2 a valere sulle risorse del P.O.R. 2000/2006 Misura 4.4.3, e delle azioni di cui all'art. 3.

## Art. 2

Le risorse della Misura 4.4.3. del P.O.R. Sicilia 2000-2006 saranno utilizzate per la realizzazione degli interventi nel seguito indicati senza ordine di priorità:

- progetto di completamento del porto di Porto Palo di Menfi, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, importo pubblico stimato 9.000.000 di euro per la realizzazione di circa 150 ulteriori posti barca e funzionalizzazione degli esistenti. *Beneficiario finale comune di Menfi;*
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Palermo: progetto di completamento delle opere di difesa del piano regolatore portuale di Sant'Erasmo, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, intervento pubblico stimato 5.000.000 di euro per la realizzazione di circa 200 posti barca. *Beneficiario finale autorità portuale di Palermo;*
- progetto di completamento delle opere di difesa del mare del piano regolatore portuale di Fossa del Gallo (Palermo), importo stimato 4.000.000 di euro per la realizzazione di circa 140 ulteriori posti barca. *Beneficiario finale comune di Palermo;*
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Catania: porto turistico di Catania nell'ambito del porto di 1ª classe esistente, intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato di 15.000.000 di euro per la realizzazione di circa ulteriori 1.100 posti barca. *Beneficiario finale autorità portuale di Catania;*
- progetto per il completamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato di 9.000.000 di euro per la realizzazione di circa 990 posti barca. *Beneficiario finale comune di Ragusa;*
- progetto per la realizzazione delle opere di accosto e servizi della darsena turistica del porto di Termini Imerese, importo stimato 4.000.000 di euro per la realizzazione di circa 250 posti barca. *Beneficiario finale comune di Termini Imerese;*
- opere di accosto della darsena turistica di Santa Marina Salina, importo stimato 3.000.000 di euro per la realizzazione di circa 100 ulteriori posti barca. *Beneficiario finale comune di Santa Marina Salina;*
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Messina: completamento della banchina di buontempo alla Marina di Nettuno (Messina), importo stimato 3.000.000 di euro per la realizzazione di circa ulteriori 140 posti barca. *Beneficiario finale autorità portuale di Messina;*
- progetto di prolungamento delle opere di difesa del porto di Riposto, importo stimato 5.000.000 di euro. *Beneficiario finale comune di Riposto;*
- progetto per il completamento e la funzionalizzazione del porto di Lampedusa, zona Cavallo Bianco, importo stimato di 4.000.000 di euro. *Beneficiario finale comune di Lampedusa e Linosa;*

- progetto per il completamento e la funzionalizzazione dello sporgente Cidonio del porto di Pantelleria, importo stimato di 5.000.000 di euro per la funzionalizzazione di circa 300 ulteriori posti barca. *Beneficiario finale comune di Pantelleria;*
- progetto di completamento del porto di Balestrate, importo stimato 5.000.000 di euro per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti barca e la funzionalizzazione di quelli in corso di realizzazione. *Beneficiario finale comune di Balestrate.*

Tutti i progetti dovranno essere coerenti con la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia e dovranno prevedere, ove già non realizzati o in corso di realizzazione, i seguenti impianti:

- impianti per il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni con manichetta di aspirazione e pompa centrifuga con eiettore, l'impianto di depurazione e ossidazione totale, previa separazione degli oli minerali da inviare al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento;
- sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) prodotti nell'ambito portuale.

Per i progetti da realizzarsi con il ricorso alla finanza di progetto, ai fini della verifica del rispetto dei limiti finanziari di partecipazione pubblica fissati dall'art. 42-bis della legge regionale n. 21/85, andrà valutato, aggiornandolo a costi correnti, il valore delle opere già esistenti, realizzate a totale carico del pubblico erario.

Tutti i progetti dovranno prevedere, a carico delle imprese appaltatrici, gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali.

## Art. 3

Le attività necessarie per una piena funzionalità della rete portuale regionale, in coerenza alla proposta di piano avanzata dal professionista incaricato, sono di quattro tipi:

- a) azioni relative all'adozione delle varianti degli strumenti urbanistici portuali, finalizzate a consentire destinazioni d'uso turistiche di alcuni specchi acquei già protetti localizzati nei porti sottoelencati:
- porto di Siracusa - porto grande specchio acqueo adiacente allo sporgente S. Antonio;
  - porto di Licata - darsena di levante;
  - porto di Porto Empedocle - specchio acqueo antistante la banchina di riva attualmente utilizzata per diporto;
  - porto di Trapani - specchio acqueo protetto dall'isola di Lazzaretto;
  - porto di Marsala - specchio acqueo a ridosso del molo di levante;



b) completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei parzialmente protetti già esistenti nei seguenti porti:

- Isola delle Femmine;
- Cefalù;
- Terrasini;
- San Vito Lo Capo;
- Ustica;
- Lipari;
- Favignana;
- Palermo - Addaura;
- Palermo - Arenella;
- Castellammare del Golfo;
- Giardini Naxos;

c) redazione di studi di fattibilità per le finalità che seguono:

- studio della interazione tra il porto di Capo d'Orlando e il litorale circostante, finalizzato alla individuazione delle idonee soluzioni dei problemi, che hanno portato a situazioni di notevole dissesto, particolarmente evidenti nella costa a levante del porto;
- studi di fattibilità e redazioni di eventuali P.R.P. per il potenziamento della ricettività portuale delle isole Eolie, Egadi, Pelagie;

d) completamento del porto turistico di Cefalù e realizzazione del porto turistico di Taormina, attraverso il ricorso allo strumento della finanza di progetto.

#### **Art. 4**

Le attività di cui all'art. 3 verranno realizzate su impulso dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i comuni e le autorità portuali interessati, ed il Ministero competente in materia di pianificazione portuale, relativamente agli interventi ricadenti in porti di interesse nazionale.

#### **Art. 5**

Entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto i beneficiari finali degli interventi di cui all'art. 2 provvederanno a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i progetti e tutta la documentazione necessaria per l'adozione del programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, ivi compresa la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme comunitarie in materia di impatto ambientale e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali.

#### **Art. 6**

Alla scadenza dei termini di cui all'art. 5 si provvederà all'approvazione del

programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85, nei limiti dell'importo finanziario della quota non territorializzata della Misura 4.4.3, detratto l'importo dei progetti di sponda da imputarsi al P.O.R. 2000/2006, ai sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.

L'inserimento dei progetti avverrà privilegiando gli interventi da attivarsi con il ricorso alla finanza di progetto ed in seconda battuta facendo riferimento all'ordine cronologico di presentazione di tutta la documentazione a supporto delle istanze di inserimento in programma.

I progetti non inseriti nel programma regionale saranno finanziati, ove previsti, nell'ambito dei progetti integrati territoriali.

Eventuali disponibilità finanziarie, eccedenti le somme necessarie alla realizzazione del programma di interventi di cui all'art. 2, saranno utilizzate per finanziarie progetti di opere previste dall'art. 3 lett. b), dopo la definizione dell'iter di approvazione del relativo piano regolatore portuale, e compatibilmente con il rispetto dei termini relativi all'assunzione degli atti giuridicamente vincolanti e al pagamento delle spese conseguenti, fissati nelle normative comunitarie applicabili al P.O.R. Sicilia 2000-2006.

#### **Art. 7**

Le somme da recuperarsi ai sensi dall'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, quali somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e della Comunità europea, in relazione alla imputazione di progetti di sponda alla Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99, effettuata con le delibere di Giunta n. 267/97 e n. 388/97, saranno destinate, previa attivazione delle procedure di cui all'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, alle seguenti finalità:

- a) prioritariamente alla realizzazione in project financing del porto turistico di Taormina e del completamento del porto turistico di Cefalù Presidiana;
- b) in relazione alle disponibilità finanziarie residuali, alla redazione degli studi di fattibilità e dei P.R.P. di cui all'art. 3, lett. c), nonché alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3, lett. b), che non potessero trovare copertura finanziaria con le modalità previste dall'art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 novembre 2001.

**CASCIO**

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 dicembre 2001. Reg. n. 1  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 134.



**Normativa europea.**

**Definizione di piccole e medie imprese.  
Aiuti "de minimis".**

**A)**

*Comunicazione della commissione relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (92/C 213/03).*

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*

Adottata dalla commissione il 2 luglio 1992

La commissione ha modificato la sua decisione <sup>(1)</sup> relativa alla valutazione di aiuti degli importanza minore, nel modo seguente:

In linea di principio la commissione non opporrà obiezioni a regimi di aiuto nuovi o a modificazioni di regimi esistenti, notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che rispondano ai seguenti criteri.

**1.**

Nuovi regimi di aiuti ad esclusione dei settori industriali oggetto di discipline specifiche della Comunità <sup>(2)</sup> e degli aiuti nel settore agricolo, della pesca, dei trasporti e del carbone, purché i regimi di aiuto siano limitati esclusivamente alle piccole e medie imprese. Risponde a tale definizione quell'impresa che

- ha un massimo di 250 dipendenti, ed
- ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure
- un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU, e
- fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

I regimi di aiuto debbono, inoltre rispondere a uno dei seguenti criteri:

- nel caso in cui il regime di aiuto è destinato ad investimenti specifici l'intensità dell'aiuto stesso non può oltrepassare il 7,5 % del costo dell'investimento;

- nel caso in cui il regime di aiuto è destinato alla creazione di nuovi posti di lavoro, l'aiuto non può oltrepassare l'ammontare di 3000 ECU per ciascuno dei posti alla cui creazione è destinato;
- in assenza di investimenti specifici ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale dell'aiuto destinato ad un singolo beneficiario non può eccedere 200 000 ECU.

Tutti gli importi sopra indicati sono al lordo di ogni possibile prelievo fiscale. Gli Stati membri devono accertare che i beneficiari non ricevano, per uno stesso progetto, aiuti di entità superiore e quella consentita dai criteri di cui sopra il che potrebbe avvenire mediante la notifica ripetuta di regimi conformi a tali criteri o il cumulo con altri aiuti erogati nel quadro di regimi a carattere generale, regionale o settoriale.

Il pagamento degli aiuti può avvenire su base nazionale, regionale o locale. Sono esclusi dalla procedura tutti gli aiuti al funzionamento.

**2.**

Modificazioni di regimi di aiuto esistenti, previamente approvati dalla Commissione, ad eccezione dei casi specifici in cui l'autorizzazione sia stata strettamente limitata ad un arco temporale o agli stanziamenti o alle condizioni oggetto della notifica, in caso di:

- propaga nel tempo senza aumento delle dotazioni di bilancio;
- aumenti del bilancio disponibile fino al 20 % dell'importo originario, ma senza proroga,

**3.**

Proroga nel tempo con aumenti di bilancio fino al 20 % dell'importo originario;

- modifiche intese a rendere più ristrettivi i criteri di erogazione.

Presentiamo qui di seguito un modulo semplificato da utilizzarsi per le notifiche riguardanti tanto i regimi esistenti che quelli nuovi.

La Commissione deciderà in merito alle proposte entro 20 giorni lavorativi.

(1) *Gazzetta Ufficiale n. C 40 del 20 febbraio 1990, pag. 2*

(2) *Attualmente acciaio, costruzioni navali, fibre sintetiche, autoveicoli.*



**B)**

*Comunicazione della Commissione  
relativa agli aiuti “de minimis” (96/C 68/06).*

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*

Testo rilevanti ai fini del SEE.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE vieta, con alcune possibili deroghe, “gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minacciano di falsare la concorrenza” e che incidono sugli scambi tra Stati membri. Se qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un'impresa falsa o può falsare in modo più o meno significativo la concorrenza tra tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Ciò vale in particolare per gli aiuti di importo assai poco elevato, che sono per la maggior parte – ma non esclusivamente – accordati alle PMI, principalmente nell'ambito dei regimi gestiti da enti locali o regionali.

Ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri che per i servizi della commissione- che deve poter concentrare le sue risorse sui casi d'effettiva importanza a livello comunitario- e nell'interesse delle PMI, la commissione ha introdotto nel 1992 (1) una regola detta *de minimis* che fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 92, paragrafo 1 e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. È emerso tuttavia che, da un lato, in tale regola non rientravano taluni aiuti che chiaramente non possono falsare in modo sensibile la concorrenza né gli scambi tra Stati membri e, dall'altro, che il controllo delle condizioni per l'applicazione di tale regola poteva risultare difficile, in particolare per quanto concerne i casi di cumulo con regimi di aiuto approvati dalla Commissione. La Regola *de minimis* è quindi modificata come segue:

- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* è di 100 000 ECU (2) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis*;
- Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto *de minimis* e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla commissione;
- Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione (3), che sono esclusi dal beneficio della misura.



Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 1000 000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

La regola *de minimis*, benché interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. Non si applica tuttavia ai settori disciplinari dal trattato CECA, alla costruzione navale al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Nella regola *de minimis*, l'importo massimo è espresso sotto forma di una sovvenzione di 100 000 ECU. Quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola *de minimis* devono essere convertiti in equivalente sovvenzione. Le altre forme più comunemente utilizzate per la concessione di aiuti di modesta entità sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti. Per convertire gli aiuti erogati sotto queste forme nel loro equivalente sovvenzione occorre procedere come segue.

L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposizione, come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che è allo stesso tempo netto e lordo.

Qualsiasi aiuto da erogarsi ad una data futura deve essere scontato al valore attuale. Il tasso di sconto da applicare è il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Le sovvenzioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più quote.

L'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato per un dato anno è pari alla differenza tra gli interessi che sarebbero dovuti al tasso d'interesse di riferimento e quelli effettivamente pagati. Tutti gli interessi risparmiati per via dell'abbuono d'interesse fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al valore attuale al momento dell'erogazione del prestito e sommati.

L'equivalente sovvenzione di uno sgravio fiscale è il risparmio in termini di imposta realizzato nell'anno in questione. Anche in questo caso le economie d'imposta che saranno realizzate nel corso degli anni successivi devono essere scontate al loro valore attuale, applicando il tasso d'interesse di riferimento. Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione per un dato anno può essere calcolato in due modi:

- allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un prestito a tasso agevolato: previa detrazione dei premi versati, l'agevolazione è pari alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento e il tasso effettivamente ottenuto grazie alla garanzia dello Stato;

oppure

- come pari alla differenza tra  
a) l'importo del debito residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di





rischio (probabilità di mancato rimborso) e  
b) il premio versato, ossia;  
(importo garantito x rischio) - premio.

Il coefficiente di rischio dovrà rispecchiare i casi di mancato rimborso registrati per i prestiti erogati in circostanze analoghe (settore, dimensione dell'impresa, livello dell'attività economica generale). Lo sconto al valore attuale dev'essere operato come indicato sopra.

La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il mercato comune (4). Gli Stati membri sono tenuti a facilitare alla Commissione l'adempimento di questo compito instaurando modalità di controllo che garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto "de minimis" non facciano salire l'importo complessivo di questo tipo di aiuti al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. In particolare la concessione di aiuto "de minimis" o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. Le modalità di controllo devono inoltre mettere gli Stati membri in condizione di rispondere alle domande che la commissione potrebbe essere indotta a porre loro.

- (1) *Disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale n. C 213 del 19 agosto 1992, pag.2).*
- (2) *La lettera esplicativa trasmessa agli Stati membri il 23 marzo 1993 (D/06878) resta valida per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti concessi sotto forma diversa dalla sovvenzione.*
- (3) *Per aiuto all'esportazione poi s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti alle esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.*
- (4) *La Commissione si riserva inoltre il diritto di adottare le opportune misure nei confronti di aiuti che soddisfacessero le condizioni delle regole de minimis ma violassero altre disposizioni del trattato.*

**B)**

*Disciplina comunitaria  
per gli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI).  
Applicazione del principio "de minimis".*

Commissione delle Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio trasmetterle in allegato una nota della DG IV per guidare gli Stati membri nell'applicazione del principio "de minimis" introdotto dalla disciplina per gli aiuti alla PMI.

La nota era stata preannunciata alla riunione multilaterale sugli aiuti di Stato dell'8 dicembre 1992.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

C. D. Ehlermann

S.E. L'Ambasciatore  
Federico di Roberto  
Rappresentanza permanente dell'Italia  
presso le Comunità europee  
Rue du Maréchal 9  
1040 - Bruxelles

Oggetto: Applicazione del principio "de minimis" di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese.

Il 20 maggio 1992 la Commissione ha tradotto la sua politica in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI) in una disciplina comunitaria. Detta disciplina, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea n. C 213 del 19 agosto 1992, comporta una semplificazione per gli aiuti di minima entità. In virtù di tale semplificazione, in futuro non dovranno più essere notificati alla Commissione per autorizzazione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, gli aiuti di importo non superiore a 50 000 ECU per impresa nell'arco di tre anni per una determinata grande categoria di spesa. La Commissione ritiene improbabile che aiuti di modesto importi possano avere una sensibile incidenza sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri e considera quindi che essi non ricadono nella sfera di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

Tuttavia non si può escludere un effetto sugli scambi e sulla concorrenza qualora un'impresa riceva un aiuto di 50 000 ECU per più categoria di spese



contemporaneamente o superi il limite per una determinata categoria di spese quando riceve aiuti da più fonti. La disciplina non specifica quali tipi di spesa debbano essere considerati come categorie distinte ai fini dell'applicazione del regime "de minimis", limitandosi a citare a titolo di esempio gli investimenti e la formazione. Essa rimane muta anche su una serie di questioni importanti ai fini dell'applicazione pratica del limite per categoria di spesa, ossia la decorrenza del periodo di tre anni, la possibilità di ricevere aiuti nel quadro di un regime autorizzato in aggiunta ad aiuti considerati di minima entità e la quantificazione degli aiuti erogati in forma diversa dalla sovvenzioni dirette.

Questi problemi e la questione generale del controllo sono stati discussi con i rappresentanti dei governi degli Stati membri in una riunione multilaterale in data 8 dicembre 1992; in tale occasione è stato annunciato che la DG IV avrebbe emanato un'apposita nota interpretativa in proposito. È questo l'oggetto della presente lettera agli Stati membri.

Primo punto da chiarire concerne il numero e la definizione delle categorie di spesa per ognuna delle quali un'impresa può ricevere aiuti per 50.000 ECU nell'arco di tre anni senza obbligo di notifica.

A questo riguardo vanno distinte due categorie, ossia:

- investimenti di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo, eccetto la R&S
- altre spese.

Una data impresa può quindi ricevere aiuti per un massimo di 100.000 ECU per l'insieme delle due categorie in un arco di tre anni senza obbligo di notifica. Si noti che, in conformità di una prassi consolidata, non sono ammessi aiuti all'esportazione.

In secondo luogo, il periodo di tre anni in riferimento al quale il limite è applicabile va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto ricompreso nel regime "de minimis" dopo la pubblicazione della disciplina degli aiuti alle PMI, vale a dire il 19 agosto 1992. In materia di cumulo tra aiuti ricompresi nel regime "de minimis" e aiuti nel quadro di un regime autorizzato va applicata la regola seguente. Se un'impresa che ha beneficiato di aiuti nel quadro della deroga per gli aiuti di minime entità negli ultimi tre anni in una delle due categorie di spesa di cui sopra intende beneficiare di aiuti nel quadro di un regime autorizzato che ricade nella medesima categoria, la somma dell'aiuto di minima entità e dell'aiuto autorizzato non può accedere l'importo massimo autorizzato dalla Commissione per il regime notificato se detto importo è superiore a 50.000 ECU. Ciò significa che l'importo erogato nel quadro di quest'ultimo regime deve essere eventualmente ridotto in modo che il totale rientri nel massimale.

Il limite per l'applicazione del regime "de minimis" è fissato a 50.000 ECU. Se l'aiuto viene erogato in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite del regime "de minimis" il suo ammontare deve essere convertito nel suo equivalente in valore attuale. Le altre forme nelle quali

vengono più comunemente erogati aiuti di modesto valore assoluto sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti.

Per convertire gli aiuti erogati in questa forma nel loro equivalente sovvenzione in valore attuale si deve procedere come segue.

L'equivalente sovvenzioni di valori attuali va calcolato al lordo ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. <sup>(1)</sup>

Tutti gli aiuti pagabili in futuro devono essere scontati alloro valore attuale <sup>(2)</sup>. Il tasso di sconto da applicare è il tasso d'interesse di riferimento comunicato alla commissione ogni anno dallo stato membro interessato.

L'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato in un dato anno è la differenza tra l'interesse dovuto al tasso d'interesse di riferimento e quello effettivamente pagato. Tutti gli interessi risparmiati fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al loro valore al momento dell'erogazione del prestito e sommati. Un esempio di calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato è riportato in allegato. Sono illustrate due varianti, con o senza un periodo di grazia per la restituzione del capitale.

L'equivalente sovvenzione in valore attuale di uno sgravio fiscale è il risparmio in termini di imposta dovuta nell'anno in questione. Anche in questo caso l'imposta che sarà risparmiata in futuro deve essere scontata al suo valore attuale applicando il tasso di interesse di riferimento.

Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione in valore attuale in un dato annuo può essere calcolato come la differenza tra:

- a) importo residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di rischio (probabilità di insolvenza)
- b) l'eventuale premio pagato ossia:  
(importo garantito x rischio) – premio

(1) *Se l'aiuto non è assoggettato ad imposta. Come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che allo stesso tempo netto e lordo.*

(2) *Le sovvenzioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più quote.*

Il coefficiente di rischio va posto quale al tasso di insolvenza registrato ai prestiti erogati in circostanze simili (settore industriale, mansioni dell'impresa, livello di attività economica generale). Lo sconto del valore attuale deve essere operato come indicato sopra.

Ciascuno stato membro deve prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che il regime "de minimis" venga applicato rispettando le regole sopra enunciate. Non è necessario instaurare un sistema di monitoraggio complesso e con molto personale, ma sono indispensabili alcune misure di salvaguardia minime. Si noti che nella stessa disciplina al PMI si precisa che per ogni aiuto o regime non notificato deve essere imposta espressamente la condizione che



qualsiasi aiuto supplementare concesso alla medesima impresa per lo stesso tipo di spesa da altre fonti o in base ad altri regimi non può portare l'importo complessivo degli aiuti di cui l'impresa beneficia al di là del limite di 50.000 ECU. Le autorità che erogano aiuti nell'ambito della semplificazione applicabile agli aiuti di minima entità dovrebbero richiamare detta condizione ai richiedenti ed esigere che questi dichiarino gli eventuali aiuti già ricevuti per accertarsi che non venga superato il limite. Verifiche analoghe dovrebbero essere compiute dalle autorità che erogano aiuti nel quadro di regimi autorizzati.

A norma dell'articolo 5 del trattato CEE, gli stati membri sono tenuti a facilitare la commissione nell'adempimento dei propri compiti solo gli stati membri sono in grado di vigilare sull'applicazione del regime "*de minimis*" per accertarsi che ne beneficino effettivamente solo gli aiuti che non eccedono l'importo che la commissione considera sufficientemente modesto da non incidere in misura significativa sugli scambi e sulla concorrenza. Ai sensi dell'articolo 5 del trattato, gli stati membri sono quindi inviati a comunicare alla commissione entro il 31 maggio 1993 i provvedimenti da essi presi per vigilare sul rispetto delle regole sopra enunciate.

**Normativa europea.  
Regolamento CEE n. 1998/2006**

**Disciplina del regime “de minimis”  
nel periodo 2007-2013.**

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento CE n. 1998/2006, che disciplina il regime “*de minimis*” nel periodo 2007-2013. Le principali novità riguardano l’innalzamento del limite massimo a 200.000 euro nell’arco di tre anni finanziari e l’allargamento dei settori ammissibili, tra i quali rientra anche il settore dei trasporti.

Il Regolamento (CE) n.1998/2006 introduce significative novità nella gestione e nell’operatività degli aiuti di importanza minore cosiddetti “*de minimis*”.

La normativa comunitaria prevede, in generale, il divieto alla concessione di aiuti alle imprese che possano falsare o minacciare la concorrenza, attribuendo vantaggi a determinate categorie di imprese e incidendo così sugli scambi tra gli Stati membri.

Dal 1992 la Commissione ha ritenuto che “non ogni aiuto ha un impatto sensibile sul commercio e sulla concorrenza”, e ha introdotto la regola *de minimis*.

Si ritiene che gli aiuti di modesto ammontare non abbiano un rilevante impatto sugli scambi e conseguentemente non possano alterare la libera concorrenza, considerando così rispettato il principio generale previsto dal Trattato

Il valore dell’ammontare dell’aiuto di importanza minore è cresciuto nel tempo, passando da 50.000 Ecu a 100.000 euro fino all’attuale valore di 200.000 euro.

È utile ricordare che, sebbene il regime di aiuto “*de minimis*” sia un regime semplificato, il mancato rispetto della regola *de minimis* e il superamento della soglia può dar luogo ad una procedura di infrazione.

Il nuovo regolamento che è in vigore dal 1° gennaio 2007 sostituisce integralmente quanto già disposto dal Regolamento (CE) n. 69 del 2001 e modifica alcuni passaggi della regola per adattare il regime di aiuto al nuovo scenario socio economico dell’Europa allargata.

**LA REGOLA.**

Possono essere concessi aiuti nel senso più generale del termine ad una medesima impresa, fino al massimo di 200.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro al lordo di qualsiasi imposta.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa dalla sovvenzione diretta, la

valorizzazione dell’aiuto è l’Equivalente Sovvenzione Lordo. L’ESL è la base comune in cui le diverse tipologie di incentivazione devono essere convertite. È calcolata al lordo, ossia senza dedurre le imposte e gli oneri eventualmente applicabili sull’aiuto.

Gli aiuti che sono erogati in più quote devono essere attualizzati al momento della concessione. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione ed è periodicamente aggiornato dalla Commissione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e sul portale web dell’Unione europea.

**LE NOVITÀ.**

Il nuovo regolamento introduce significative novità che vanno a modificare l’istituto *de minimis*. Queste si possono così riassumere:

- un nuovo ammontare soglia, portato a 200.000 euro,
- una modifica della definizione del triennio di riferimento,
- un allargamento dei soggetti beneficiari.

**LA NUOVA SOGLIA.**

La novità più rilevante riguarda la soglia degli aiuti *de minimis*, innalzata a 200.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

La regola *de minimis* si applica agli aiuti trasparenti e cioè a quegli aiuti dove sia possibile determinare ex ante l’equivalente sovvenzione lordo, ossia senza che risulti necessario effettuare un’attenta analisi del rischio. Risultano così aiuti trasparenti le sovvenzioni, gli incentivi, le esenzioni fiscali e ancora i finanziamenti a tasso agevolato.

Risultano invece aiuti non trasparenti quelli concessi come conferimenti e partecipazioni nel capitale di rischio dove risulta di difficile determinazione l’indice di rischio e conseguentemente risulta aleatoria la valorizzazione dell’aiuto. Fanno eccezione gli aiuti concessi per un valore di apporto che risulti inferiore al valore soglia. In questo caso possono essere definiti aiuti “*de minimis*”.

Un approfondimento risulta necessario per gli aiuti concessi in un regime di garanzia, che ricadono nel *de minimis*. La forma di garanzia di un prestito non superiore a 1.500.000 euro, qualora la copertura non superi la percentuale dell’80% del prestito, può rientrare nel regime di aiuti di importanza minore.

**IL PERIODO DI RIFERIMENTO.**

Un’altra importante novità è la definizione del periodo di riferimento. Il nuovo regolamento specifica che il richiamato periodo di tre anni viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione





nonché nei due esercizi precedenti.

La novità introdotta mira a semplificare la gestione e l'archiviazione degli aiuti, potendo così far coincidere il periodo di riferimento con i due esercizi precedenti oltre che con quello corrente. Il momento in cui considerare l'aiuto è il momento in cui al beneficiario è accordato il beneficio, secondo gli usi del regime giuridico nazionale.

### I NUOVI SOGGETTI.

A differenza di quanto previsto dal regolamento n. 69/2001, le nuove disposizioni vengono ad ampliare la portata del regime di aiuti, considerando ammissibili anche il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e il settore del trasporto, seppure con delle specificità e delle limitazioni.

Nel primo caso, infatti, è possibile concedere aiuti alle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli solo se questi non sono legati al prezzo e/o al quantitativo dei prodotti, se non sono connessi all'esportazione verso paesi terzi o siano condizionati all'impiego di prodotti interni.

Nel secondo caso la Commissione ha voluto considerare l'evoluzione del settore dei trasporti e, in particolare, la ristrutturazione di numerose attività a seguito della loro liberalizzazione, risultando così opportuno inserire il settore nel campo d'applicazione del regolamento de minimis.

Per il settore trasporto possono essere concesse sovvenzioni per interventi consuntivi o programmi d'investimento con l'esplicita esclusione dell'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Oltre a ciò, il limite massimo per gli aiuti alle imprese di trasporto è fissato a 100.000 euro come anche il valore della garanzia presentata per finanziamenti che non deve eccedere i 750.000 euro.

Viene confermato il divieto a riconoscere sovvenzioni pubbliche alle imprese in difficoltà o aiuti per la ristrutturazione o il salvataggio aziendale. Risultano ancora non ammissibili gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione o quelle misure che favoriscono l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

### LE NUOVE REGOLE.

Viene confermato il corollario che permette ad una stessa impresa di cumulare aiuti de minimis con altre tipologie di sovvenzione sempre che con tale cumulo non si dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata da uno specifico regolamento di esenzione per categoria o anche attraverso una decisione della Commissione.

Viene anche confermato che la soglia massima di aiuto deve essere rispettata prescindendo dalla forma e dall'obiettivo perseguito come anche dall'origine dei finanziamenti: locali, nazionali o comunitari.

Un'ulteriore modifica riguarda la concessione di misure di aiuto che eccedano il

limite previsto. In questa particolare fattispecie l'aiuto non potrà essere considerato de minimis, neppure in bonus fino al limite dal valore soglia. L'intera sovvenzione così dovrà rispettare l'obbligo di preventiva notifica e l'intensità riconosciuta e non potrà essere considerato aiuto de minimis neppure per la parte che potrà trovare capienza nel massimale.

### IL CONTROLLO.

Nel momento della concessione dell'aiuto è necessaria un'apposita comunicazione, in forma scritta o anche in forma elettronica che richiamerà il nuovo regolamento e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Prima di erogare l'aiuto sarà richiesta al beneficiario, in forma scritta o elettronica, apposita comunicazione relativa all'evidenza di qualsiasi aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti oltre a quelli dell'esercizio in corso.

### CONCLUSIONI.

Con il nuovo regolamento la Commissione ha prodotto uno sforzo teso alla trasparenza del regime che può riguardare differenti tipologie di imprese e diverse forme di aiuto.

Un'importante innovazione, oltre all'innalzamento della soglia a 200.000 euro consta nella definizione del triennio come anche nel riconoscimento del regime di aiuti per le imprese di trasporto e per quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" ad un livello eccedente il massimale.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili qualora venga superato il limite di intensità previsto.

Il Regime degli aiuti di importanza minore, oggi già molto impiegato potrà interessare nuovi strumenti perché l'aumento del massimale e la semplicità di gestione lo rendono aderente e di interessante applicabilità a strumenti di politica industriale che oggi operano in regime di notifica.





**Agenzia delle entrate  
Circolare 18 aprile 2001, n. 41**

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8.  
Agevolazione per gli investimenti  
nelle aree svantaggiate (credito d'imposta).**

Agenzia delle entrate, Direzione centrale, Normativa e contenzioso

Oggetto: art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

**SINTESI:**

La circolare fornisce chiarimenti ed illustra le modalità applicative delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate introdotte dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla luce delle modifiche apportate dalla nota di approvazione della Commissione europea n. 286841 del 13 marzo 2001.

1. Beneficiari
2. Soggetti esclusi
3. Ambito territoriale
4. Cumulabilità
5. Decorrenza
6. Oggetto dell'agevolazione
  - 6.1 Nozione di struttura produttiva
  - 6.2 Beni agevolabili
    - 6.2.1 Beni materiali
    - 6.2.2 Beni immateriali
    - 6.2.3 Beni esclusi
  - 6.3 Requisito della novità
  - 6.4 Momento rilevante
  - 6.5 Determinazione dell'investimento agevolabile
7. Utilizzo del credito d'imposta
8. Codice tributo
9. Settori speciali
  - 9.1 Settore della siderurgia
  - 9.2 Settore dell'industria automobilistica
  - 9.3 Settore della cantieristica navale
  - 9.4 Settore delle fibre sintetiche

- 9.5 Richiesta di preventiva autorizzazione
- 9.6 Disciplina multisettoriale dei grandi progetti
10. Clausole antielusive
  - 10.1 Beni agevolati non entrati in funzione
  - 10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse
  - 10.3 Rideterminazione del credito d'imposta
  - 10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati
  - 10.5 Recupero del credito d'imposta non spettante
11. Controlli

Allegato A/1  
Allegato B/1  
Allegato B/2

**PREMESSA**

Con nota n. 286841 del 13 marzo 2001, la Commissione europea ha comunicato di aver approvato l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Tale agevolazione consiste in un credito di imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

Si segnala che la citata approvazione ha ad oggetto il regime di aiuto di cui al testo normativo contenuto nell'originario disegno di legge presentato dal Governo. La stessa, pertanto, non si estende alle disposizioni introdotte per effetto degli emendamenti apportati al testo dell'art. 8 in sede di approvazione finale.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo, che prevedono la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento relativamente agli investimenti realizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle Regioni Abruzzo e Molise. Le stesse disposizioni hanno costituito oggetto di separata notifica alla Commissione e, pertanto, non possono trovare immediata applicazione, se non successivamente alla specifica autorizzazione da parte dell'Organo comunitario.

Con la stessa nota innanzi citata, la Commissione europea ha inoltre precisato che l'autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura - ivi compresi i comparti relativi alla prima trasformazione (ad esempio, attività molitoria) - e dei trasporti, che pertanto sono momentaneamente esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una decisione distinta. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed illustrate le modalità applicative dell'agevolazione in esame.

## 1.

### *Beneficiari.*

Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende in questa categoria tutte le attività di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate in forma d'impresa -, l'attività agricola che eccede i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonché, tra le altre, le attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.

Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attività sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

## 2.

### *Soggetti esclusi.*

Sono esclusi dalla predetta agevolazione, per espressa previsione normativa, gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ancorchè svolgano attività d'impresa.

Sono altresì escluse, per espressa previsione della Commissione europea, le imprese in difficoltà finanziaria (Cfr. Comunicazione 1999/C 288/02).

Al riguardo, si precisa che "l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) se si tratta di società a responsabilità illimitata qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) per qualunque forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste... per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza".

Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche - quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico - nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi

progetti d'investimento", l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse, così come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in esame.

## 3.

### *Ambito territoriale.*

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Per determinare concretamente le percentuali rilevanti ai fini dell'individuazione del limite di fruibilità del credito di imposta, è necessario tenere conto sia della localizzazione dell'investimento, sia della dimensione dell'impresa. Come già anticipato, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000 riconosce l'agevolazione ai soggetti che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Per definire preliminarmente il quadro giuridico di riferimento, si rammenta che il richiamato articolo 87 del Trattato stabilisce in via di principio, al paragrafo 1, che "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo stesso articolo 87, dopo avere definito al paragrafo 2 le specifiche categorie di aiuto comunque compatibili con il mercato comune, individua al successivo paragrafo 3 talune fattispecie di aiuti suscettibili di compatibilità con il mercato comune tra le quali, per ciò che rileva ai fini della disposizione in esame, quelle di cui alle lettere a) e c).

Può configurarsi una situazione di compatibilità nel caso di:

1. aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione (articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
2. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

### **3.1 Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato della Comunità europea.**

Con decisione del 13 marzo 2000 (in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee serie C 175 del 24 giugno 2000) la Commissione europea ha approvato, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, in quanto ricomprese nel livello II della NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), nonché i relativi





massimali di intensità degli aiuti.  
Premesso che la misura dell'agevolazione dovrà adattarsi automaticamente alle eventuali modifiche dell'intensità dell'aiuto e del massimale globale di copertura della Carta degli aiuti a finalità regionale, si fornisce l'elenco delle misure attualmente in vigore:

- Calabria: 50%;
- Basilicata: 35%;
- Campania: 35%;
- Puglia: 35%;
- Sardegna: 35%;
- Sicilia: 35%.

Tutti i massimali di intensità sopra indicati sono maggiorati di 15 punti percentuali per le piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria. Tenendo presente che il totale risulta dalla somma delle due percentuali sopra citate, è pertanto possibile identificare con immediatezza il limite di fruibilità del credito di imposta, in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa, secondo la seguente tabella indicativa:

**TABELLA N. 1**

Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea

| REGIONE    | DIMENSIONE IMPRESA | % TOTALE |
|------------|--------------------|----------|
| Calabria   | PMI                | 65       |
| Calabria   | Altre imprese      | 50       |
| Campania   | PMI                | 50       |
| Campania   | Altre imprese      | 35       |
| Basilicata | PMI                | 50       |
| Basilicata | Altre imprese      | 35       |
| Puglia     | PMI                | 50       |
| Puglia     | Altre imprese      | 35       |
| Sicilia    | PMI                | 50       |
| Sicilia    | Altre imprese      | 35       |
| Sardegna   | PMI                | 50       |
| Sardegna   | Altre imprese      | 35       |

Il totale costituisce il limite di fruibilità del credito di imposta in esame.

### **3.2 Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.**

Con decisione del 20 settembre 2000, la Commissione europea ha successivamente approvato la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. Per quanto qui rileva, si rammenta sinteticamente che tale decisione ha riconosciuto, con riferimento ai massimali di intensità di aiuto consentito, una percentuale dell'8% per le zone proposte, ad eccezione di quelle relative alle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise cui è applicabile una percentuale del 20%. Detti massimali sono maggiorati di 10 punti percentuali per le piccole imprese e di 6 punti percentuali per le medie imprese, come definite nella già richiamata Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea. Nelle aree ammissibili dell'Abruzzo e del Molise la maggiorazione è di 10 punti percentuali sia per le piccole sia per le medie imprese.

L'elenco complessivo delle aree ammesse con la predetta decisione comunitaria del 20 settembre 2000 alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato risulta composto da:

- i) allegato A, contenente l'elenco dei Sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
- ii) allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
- iii) allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (cfr. allegato A/1 alla presente circolare);
- iiii) allegato B/1, contenente l'elenco dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente. (cfr. allegato B/1 alla presente circolare)

Si fa presente che la Commissione europea sta esaminando la proposta di alcune correzioni - richieste dalle Regioni interessate - relative all'elenco di cui al richiamato allegato B/1.

A tal fine, nell'allegato B/2 alla presente circolare, si riporta l'elenco delle zone che devono conseguentemente ritenersi momentaneamente "sospese" in attesa della decisione comunitaria di recepimento delle proposte modificative. L'elenco corretto di tali aree, che all'atto di adozione della presente circolare non risulta ancora formalizzato, dovrà essere confermato con successiva comunicazione circolare.

Tenendo presente quanto già chiarito in ordine al necessario adattamento dell'agevolazione ad eventuali modifiche di intensità e copertura della Carta degli aiuti a finalità regionale, si riporta qui di seguito una tabella indicativa delle aree territoriali interessate e delle relative intensità di aiuto ammesse:



**TABELLA 2**

Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

| AREE IN DEROGA | DIMENSIONE IMPRESA   | % TOTALE |
|----------------|----------------------|----------|
| Molise         | PMI                  | 30       |
| Molise         | altre imprese        | 20       |
| Abruzzo        | PMI                  | 30       |
| Abruzzo        | altre imprese        | 20       |
| Centro Nord    | PI - piccole imprese | 18       |
| Centro Nord    | MI - medie imprese   | 14       |
| Centro Nord    | altre imprese        | 8        |

Al fine della concreta individuazione dei comuni e delle altre unità territoriali di cui alla Tabella 2, ricomprese nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, i soggetti interessati possono fare riferimento all'elenco fornito in allegato alla presente circolare tenendo presente, come già segnalato in precedenza, che per tale elenco è in corso di emanazione la relativa decisione da parte della Commissione europea.

#### 4.

##### *Cumulabilità.*

Si evidenzia che il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

In particolare, il regime agevolativo in esame non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione agli stessi costi ammissibili. Non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. *de minimis*, di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea.

Sono pertanto fruibili anche i benefici derivanti, ad esempio, dall'applicazione dell'art. 7, comma 10, della stessa legge n. 388 del 2000, introduttivo di un ulteriore credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, effettuano nuove assunzioni di lavoratori

con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unità produttive ubicate nei territori indicati dall'articolo 4 della legge n. 448 del 1998 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

Sono inoltre fruibili, perchè diversi dagli aiuti di Stato, le misure fiscali di carattere generale, cioè quelle misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato. Tali sono, ad esempio:

- 1) le misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione di aliquote);
- 2) le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione perseguono un obiettivo di politica economica generale.

Ne discende la piena fruibilità, ad esempio, della agevolazione in commento con i benefici della legge 13 maggio 1999, n. 133, cosiddetta agevolazione "Visco", e quelli dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto tipiche misure di carattere generale nel significato sopraindicato.

Occorre precisare che la previsione di non cumulabilità riguarda le stesse spese ammissibili del progetto di investimento oggetto di agevolazione. Non esclude che, all'interno di un eventuale più ampio programma d'investimento, costituito da una pluralità di progetti, si possa far riferimento a due diversi regimi agevolativi e, quindi, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e quindi di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità, utilizzando distinti regimi agevolativi (ad esempio, legge n. 488 del 1992 e credito d'imposta in esame, con riferimento a diverse spese agevolabili).

Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.

L'eventuale cumulo illegittimo sarà sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dai d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472. L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare - in particolare - il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.

La fruizione dell'agevolazione, infatti, che avviene con il meccanismo della compensazione previsto dal d.lgs. 241/97, sarà controllata attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel Mod. F24, come meglio specificato nel paragrafo 11.

Su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è applicata l'agevolazione di cui all'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere apposta, a pena di revoca dell'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di...".





Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.

## 5.

### *Decorrenza.*

L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese durante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006.

Con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data.

Considerato che il punto 6) dell'autorizzazione con cui la Commissione europea ha approvato il regime agevolativo in commento ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2006, non potranno fruire dell'agevolazione eventuali investimenti realizzati successivamente a tale data, anche se la stessa non dovesse coincidere con la chiusura dell'esercizio.

## 6.

### *Oggetto dell'agevolazione.*

Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

#### **6.1 Nozione di struttura produttiva.**

Si è detto che sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, meglio specificati nei paragrafi precedenti, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame, anche per avviare nuove attività, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento.

Per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; ovvero può trattarsi di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purchè costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del

processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale. Non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.

Si precisa, inoltre, che l'impresa con sede o stabilimento in una determinata località ubicata in area svantaggiata e che opera con stabilimenti o sedi anche in altre aree, svantaggiate o no, ai fini degli investimenti agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e agli ammortamenti dei beni relativi ad ogni struttura produttiva.

Ai fini dell'agevolazione, i beni acquisiti devono comunque essere destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree indicate dal comma 1.

Tanto si desume dal disposto letterale del comma 2, esaminato in coordinamento con la norma antielusiva del comma 7. In tal senso la relazione ministeriale ribadisce che "occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva situata nelle aree territoriali... i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta". Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti, riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente la tenuta di una contabilità separata per ognuna delle medesime strutture, essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione dei singoli cespiti.

Per quanto concerne l'eventuale destinazione dei beni agevolati da una struttura produttiva ad un'altra, sempre appartenente alla stessa impresa, si rimanda al paragrafo 10.2.

#### **6.2 Beni agevolabili.**

Il riferimento ai "beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68" attribuisce senza equivoci una precisa qualificazione giuridica ai beni oggetto di investimento.

##### **6.2.1 Beni materiali.**

Costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività di impresa. Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguarda non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

Gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se





effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa, come definita al precedente paragrafo 6.1.

### 6.2.2 Beni immateriali.

I beni immateriali, in ottemperanza agli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", sono agevolabili solo se sfruttati esclusivamente presso la struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione e a condizione che gli stessi beni siano acquistati da terzi a prezzi di mercato.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali non possono superare il limite del 25 per cento calcolato sugli investimenti agevolati complessivamente considerati.

Il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali come identificate dall'art. 2424 del codice civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in sè precisamente identificabili, che conservano una propria individualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri.

Sono annoverabili tra i beni immateriali le acquisizioni:

- Q di brevetti;
- Q di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- Q di conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
- Q di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

La natura dei beni immateriali agevolabili e le condizioni per la fruizione dei benefici sono indicate al punto 4.6 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale".

A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali l'agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.

### 6.2.3 Beni esclusi.

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, ciò anche se l'impresa ne trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l'avviamento, in quanto non rappresenta un bene suscettibile di tutela giuridica autonoma, bensì una qualità dell'azienda.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 in commento restano espressamente esclusi da tale agevolazione, inoltre, i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con DM 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989.

Si precisa, al riguardo, che tale categoria non comprende anche le macchine

d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame. Si ricorda inoltre che per il settore dei trasporti, gli orientamenti comunitari sanciscono l'esclusione dall'agevolazione per gli investimenti in mezzi di trasporto (c.d. "attivi mobili") destinati al trasporto in conto terzi.

### 6.3 Requisito della novità.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre, per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) nè da parte del cedente, nè da alcun altro soggetto.

Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste, purchè il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo.

Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali, come individuati nel precedente paragrafo 6.2.2, il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purchè esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

### 6.4 Momento rilevante.

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile,



permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.

Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'art. 75 citato.

Il credito d'imposta compete anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.

Si ricorda, tuttavia, che i progetti di cui al comma 6 dell'art. 8, elencati al successivo paragrafo n. 9 restano in ogni caso subordinati alla preventiva autorizzazione, ove prescritta, da parte della Commissione delle Comunità europee.

### **6.5 Determinazione dell'investimento agevolabile.**

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento (di seguito "investimento netto") è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3 dall'agevolazione, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Premesso che il comma 1 dell'art. 8 in esame prevede l'attribuzione del credito "entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti" dalla Commissione europea, si fa presente che la stessa, con nota della Direzione generale della concorrenza del 6 aprile 2001, D/51407, ha precisato, con riferimento alla decisione del 13 marzo u.s., che "nel caso di beni che sono stati o saranno acquisiti tramite contratti di leasing, ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà".

Ciò consente, infatti, in conformità ai principi comunitari, di escludere gli investimenti di mera sostituzione, con un meccanismo di determinazione del beneficio che ne permette l'applicazione automatica da parte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge finanziaria 2001, il montante delle acquisizioni dei beni strumentali che supera le dismissioni e gli ammortamenti di periodo - montante cui la norma correla il beneficio - è, di regola, espressivo proprio di investimenti di rinnovo, cioè di investimenti che non si possono definire di "mera sostituzione"; questi ultimi, infatti, devono essere esclusi dagli

aiuti a finalità regionale, ai sensi del punto 4.4 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

La determinazione extracontabile degli "ammortamenti" riferibili ai beni in leasing sarà effettuata tenendo conto del costo di acquisizione del bene da parte del concedente e dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, fermo restando che gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria rilevano esclusivamente per l'utilizzatore.

Gli ammortamenti relativi ai beni, acquisiti a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rileveranno, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Pertanto, l'ammontare dell'investimento netto è determinato in base al seguente schema:

### **Investimento netto**

- a) «COSTO COMPLESSIVO DEI NUOVI INVESTIMENTI»
- b) meno «COSTO NON AMMORTIZZATO BENI CEDUTI»
- c) meno «COSTO NON AMMORTIZZATO BENI DISMESSI»
- d) meno «AMMORTAMENTI» (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo di entrata in funzione)

La voce di cui al punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati. Le voci di cui ai punti b) e c) si riferiscono, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili. La voce di cui al punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come sopra determinato, la percentuale spettante secondo le tabelle di cui al precedente paragrafo 3:

$\text{Credito d'imposta spettante} = \text{Investimento netto} \times \text{percentuale spettante}$

In caso di rivalutazione dei beni ai sensi della legge n. 342 del 16 novembre 2000, gli ammortamenti ed il costo non ammortizzato dei beni rivalutati devono essere dedotti dall'ammontare dell'investimento in beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.

### **Stima dell'investimento netto**

Investimento (lordo) complessivo in beni agevolabili (IL) = lire 2.000.000.000  
Cessioni, dismissioni e ammortamenti (CDA) = lire 250.000.000

L'investimento netto (IN) stimato sarà:

IL 2.000.000.000



- CDA - 250.000.000

IN 1.750.000.000

A tale importo sarà applicata la percentuale spettante.

#### **Determinazione dell'investimento netto**

Nella stima del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti non si è tenuto conto del valore di talune dismissioni il cui costo non ammortizzato è pari a lire 150.000.000.

IL 2.000.000.000

- CDA - 400.000.000

IN 1.600.000.000

### **7.**

#### *Utilizzo del credito d'imposta.*

Il comma 5 dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta è determinato direttamente dal contribuente con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

Atteso che gli effetti finanziari di tale agevolazione hanno trovato copertura nella legge n. 388 del 2000, si conferma, analogamente a quanto espresso nella risoluzione ministeriale n. 86 del 24 maggio 1999, che anche per il credito d'imposta previsto dall'art. 8 in esame non è operante – ai fini della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – il limite annuo massimo che l'art. 34, comma 1, della citata legge n. 388 ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in misura pari a un miliardo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto non può essere chiesto a rimborso nè può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli artt. 43 bis e 43 ter del DPR 602/1973. Il beneficio matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato (cfr. par. 6.4) e, pertanto, in deroga ai criteri ordinari disciplinanti il credito d'imposta, è possibile utilizzarlo in compensazione con il modello F24 in occasione della prima scadenza successiva alla predetta data. Qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene, dovrà stimare, in via preventiva, l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenuto conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazioni di opere e acquisizioni di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta. In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in

compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione, sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui al par. 3. Sul maggiore credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovute le sanzioni, nonchè gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base delle predette stime.

Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, il contribuente dovrà versare il maggior credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Quest'ultime saranno invece applicate se l'ammontare del credito utilizzato in compensazione sia superiore all'investimento lordo assunto nei limiti della percentuale spettante.

Gli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

Si fornisce di seguito un esempio.

#### **Stima dell'investimento netto (IN)**

Investimento lordo complessivo in beni agevolabili (IL)= lire 2.000.000.000

Stima delle cessioni, dismissioni e ammortamenti (CDA) = lire 500.000.000

Percentuale spettante = 35%

IL 2.000.000.000

- CDA - 500.000.000

IN 1.500.000.000

Applicando a tale importo la percentuale di cui al paragrafo 1, si ottiene l'importo del credito utilizzabile, pari a 525.000.000 (1.500.000.000 x 35%)

Tale somma è stata così utilizzata in compensazione:

in data 31 maggio 200x per 420.000.000 (80%)

in data 30 novembre 200x per 105.000.000 (20%)

#### **Determinazione dell'investimento netto**

In sede di dichiarazione si procede alla determinazione del credito spettante sulla base delle effettive cessioni e dismissioni, nonchè degli ammortamenti calcolati a fine esercizio. Nel caso ipotizzato, il contribuente si accorge che - nella stima del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti, effettuata in occasione delle compensazioni del 31.05.200x e del 30.11.200x ai fini della utilizzazione del credito e pari a 500.000.000 - non aveva tenuto conto della dismissione di un bene strumentale il cui costo non ammortizzato è pari a lire 200.000.000 (CDA\*).



IL 2.000.000.000  
- CDA - 500.000.000  
- CDA\* - 200.000.000  
IN 1.300.000.000

### **Determinazione del credito d'imposta**

L'importo del credito d'imposta effettivamente spettante è pari a 455.000.000 (1.300.000.000 x 35%).

Credito stimato 525.000.000  
Credito effettivo - 455.000.000  
Differenza da versare 70.000.000

La differenza tra il credito d'imposta utilizzato in compensazione e il credito effettivamente spettante (70.000.000) deve essere versata, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 8, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta nel quale l'investimento è stato effettuato. Gli interessi da corrispondere sulla somma di 70.000.000 matureranno sull'80% (56.000.000) a far data dal 31 maggio 200x e sul 20% (14.000.000) a far data dal 30 novembre 200x.

## **8.**

### *Codice tributo.*

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si fa presente che, a tal fine, con risoluzione n. 23 del 15 febbraio 2001, è stato istituito il codice tributo 6734, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388".

## **9.**

### *Settori speciali.*

A differenza del meccanismo agevolativo fin qui esaminato, consistente fondamentalmente in una fruizione automatica - senza alcuna istanza preventiva a carico del contribuente - del credito di imposta, la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 8 in esame chiaramente identifica una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili", vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche, nonchè per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore alle soglie definite dalla disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Per tali settori, infatti, il regime agevolativo può essere riconosciuto, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea, previa autorizzazione - ove prevista - da parte della Commissione europea. Sono altresì soggetti alla "notifica individuale" e dunque alla preventiva

approvazione da parte della Commissione europea gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese che si configurino come "singoli aiuti di importo elevato", così come definiti dall'articolo 6 del Regolamento della Commissione n. 70 del 2001.

Qualora sia stata inoltrata, ove prescritta, la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, - secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 9.5 - le imprese interessate potranno, nelle more della decisione della stessa Commissione, procedere al calcolo del credito di imposta maturato, il quale tuttavia potrà essere finanziariamente utilizzato in compensazione di imposte e contributi solo a partire dal periodo di imposta nel corso del quale sia eventualmente intervenuta la relativa decisione favorevole della Commissione europea.

Tenendo presente che per i singoli settori regolamentati è previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea solo al superamento di determinate soglie di aiuto deve ritenersi che, nei predetti casi, pur in assenza di tale obbligo di notifica preventiva, le imprese interessate debbano inviare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise, n. 2 - 00187 Roma.

Ciò in quanto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 8 in esame prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oltre a curare l'inoltro alla Commissione europea della richiesta di preventiva autorizzazione - ove prevista - procede al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

Si illustrano brevemente, per ogni singolo settore, le sopra richiamate condizioni sostanziali e procedurali.

### **9.1 Settore della siderurgia.**

Per le imprese riconducibili alle classi indicate alla lettera A) di seguito richiamata possono essere ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B), invece, possono essere ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.

Lettera A):

ultima normativa di riferimento: decisione 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, pubblicata in G.U.C.E. L 218 del 18 luglio 1997. Classificazione ISTAT 1991:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe ad eccezione delle piriti);  
13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di





manganese);

27.10 “Produzione di ferro, acciaio e ferroleghie (CECA)” (tutta la classe).

Lettera B):

ultima normativa di riferimento: “Inquadramento di alcuni settori siderurgici non CECA” - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre 1988. Classificazione Istat 1991:

27.22.1 “Produzione di tubi senza saldatura”;

27.22.2 “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili”.

## 9.2 Settore dell’industria automobilistica.

Per i programmi delle imprese che rientrano nelle classi indicate alla lettera C) e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro o che beneficiano di una riduzione di imposta pari o superiore a 5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all’approvazione da parte di quest’ultima. Il superamento della soglia accennata va riferito al progetto inteso nella sua globalità.

Lettera C):

ultima normativa di riferimento: “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato automobilistica” 97/C 279/01 - in G.U.C.E. C 279 del 15 settembre 1997.

Classificazione Istat 1991:

34.10 “Fabbricazione di autoveicoli” limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

34.20 “Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione di rimorchi e semirimorchi”, fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

34.30 “Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori”:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volani, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzeria di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

## 9.3 Settore della cantieristica navale.

Per le categorie indicate alla lettera D), sono ammessi solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacità di costruzione dell’unità produttiva interessata, a meno che l’aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo,

della capacità di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all’approvazione da parte di quest’ultima.

Lettera D):

ultima normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1540/1998 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo alle nuove norme per gli aiuti alla costruzione navale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* L 202 del 18 luglio 1998.

Classificazione Istat 1991:

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche” limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavoro in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW;

35.11.3 “Cantieri di riparazioni navali”:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

## 9.4 Settore delle fibre sintetiche.

Per la classe indicata alla lettera E), sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell’unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed alla approvazione da parte di quest’ultima.

Lettera E):

ultima normativa di riferimento: “Disciplina degli aiuti all’industria delle fibre sintetiche” 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del 30 marzo 1996. Relativa proroga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* C 24 del 29 gennaio 1999. Classificazione Istat 1991:

24.70 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali” (tutta la classe).

## 9.5 Richiesta di preventiva autorizzazione.

Come è noto, il comma 6 dell’articolo 8 in commento prevede che il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato inoltri alla Commissione europea la richiesta di preventiva autorizzazione, provvedendo altresì al controllo





del rispetto delle disposizioni sostanziali e procedurali della normativa comunitaria. A tal fine, le imprese interessate potranno pertanto indirizzare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

I settori dell'agricoltura e dei trasporti, come evidenziato in premessa, sono esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una decisione distinta da parte della Commissione europea.

### **9.6 Disciplina multisettoriale dei grandi progetti.**

Oltre a quanto innanzi illustrato in merito alla disciplina specifica dei c.d. settori sensibili, va tenuto presente che particolari obblighi di notificazione sono previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai grandi progetti, trattati nell'apposita "Comunicazione della Commissione sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" (in *Gazzetta Ufficiale C* 107 del 7 aprile 1998). In tale Comunicazione, la Commissione ha tra l'altro ribadito la sussistenza dell'obbligo di notifica di qualsiasi progetto di aiuto regionale agli investimenti nel quadro di un regime autorizzato, in presenza di uno dei due requisiti seguenti:

- 1) costo totale del progetto pari o superiore a 50 milioni di euro, più un'intensità di aiuto cumulata, espressa in percentuale dei costi d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata, più un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari o superiore a 40.000 euro; oppure
- 2) aiuto totale pari o superiore a 50 milioni di euro.

## **10.**

### *Clausole antielusive.*

Il comma 7 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni. Le clausole di decadenza dal beneficio, in virtù delle quali il contribuente deve procedere alla rideterminazione dell'investimento netto su cui calcolare l'agevolazione, possono essere raggruppate nelle seguenti ipotesi.

### **10.1 Beni agevolati non entrati in funzione.**

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare

dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione.

Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere determinato in base ai criteri evidenziati al precedente paragrafo 6.4. In particolare, per gli investimenti realizzati mediante appalto a terzi, mentre l'investimento si considera sostenuto, ai fini della maturazione ed utilizzabilità del credito, separatamente per ciascun stato di avanzamento lavori, il dies a quo per la rideterminazione del beneficio coincide con la data di ultimazione dell'opera e, cioè, con il momento in cui avviene il collaudo definitivo della prestazione complessivamente considerata.

### **10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.**

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse. In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovrà procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorchè nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive. Come già chiarito in precedenza, per i beni immateriali deve in ogni caso essere garantito l'esclusivo sfruttamento nella stessa struttura produttiva per almeno cinque anni, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.6 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

### **10.3 Rideterminazione del credito d'imposta.**

In caso di decadenza dall'agevolazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni non entrati in funzione, ovvero fatti uscire dal regime d'impresa, destinati a strutture produttive diverse. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. Il termine per l'effettuazione del riscatto deve essere indicato nel contratto; di conseguenza, i contratti senza clausola di riscatto non consentono di fruire dell'agevolazione.

Si consideri il seguente esempio (decadenza per dismissione di uno dei beni agevolati dopo due anni):

Anno 2001 - Determinazione dell'agevolazione  
Acquisti di beni strumentali agevolabili 1000  
Dismissioni e cessioni dell'anno - 250  
Ammortamenti dell'anno - 100



## Investimento netto 650

Credito d'imposta spettante = Investimento netto, nei limiti della percentuale spettante

Anno 2003 - Rideterminazione dell'agevolazione

Investimento netto 2001 650

Decadenza per un bene agevolato di costo originario pari a - 300

Investimento netto 2001 rideterminato 350

Il credito deve essere ricalcolato applicando la percentuale spettante all'importo dell'investimento netto rideterminato. Qualora il credito indebitamente utilizzato sia già stato utilizzato, occorrerà corrispondere l'eccedenza indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati secondo i criteri di cui al paragrafo 7.

### 10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati.

L'ultima parte del secondo periodo del comma 7 in esame si occupa del caso in cui, nello stesso periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi precedenti, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.

Al fine di stabilire se i beni siano riconducibili alla stessa categoria di quelli ceduti, occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con DM 31 dicembre 1988, precisando, tuttavia, che deve trattarsi di nuovi beni aventi le medesime caratteristiche tecniche e merceologiche di quelli sostituiti. Nella riferita ipotesi di rimpiazzo dei beni, l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene. Il beneficio originariamente previsto, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene.

La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato. Va precisato che qualora il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

Valga, al proposito, il seguente esempio:

Anno 2001 - Acquisto del bene agevolato 100

Anno 2003 - Cessione dello stesso bene con costo residuo da ammortizzare pari a 50

Ipotesi a): Investimento di rimpiazzo pari a 70

In questo caso il costo dell'investimento originario non viene rideterminato, perchè il costo del nuovo bene (70) è superiore al costo residuo di quello

sostituito (50). L'eccedenza di 20 concorrerà alla determinazione dell'investimento netto per l'anno 2003.

Ipotesi b): Investimento di rimpiazzo pari a 40

In questo caso il costo dell'investimento originario viene rideterminato e ridotto per un importo pari a 10, dato dalla differenza tra costo residuo del bene uscente (50) e il costo del bene di rimpiazzo (40).

In entrambe le ipotesi, qualora il nuovo bene acquistato nell'anno 2003, ancorchè appartenente alla stessa categoria del bene acquistato nel 2001 e ceduto nel 2003, non sia da considerare - per le sue peculiari caratteristiche tecniche e merceologiche - come mero rimpiazzo del precedente, il costo dello stesso rileverà nei modi ordinari ai fini del calcolo dell'agevolazione per l'anno 2003; mentre per l'anno 2001 assumerà rilevanza la cessione del bene: si dovrà quindi procedere alla rideterminazione del beneficio deducendo dall'investimento netto dello stesso anno il costo storico del bene ceduto (100).

### 10.5 Recupero del credito d'imposta non spettante.

Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi. Le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la rideterminazione. In caso di rideterminazione del beneficio ai sensi del comma 7, non sono dovute sanzioni; la decorrenza degli interessi è computata in base a quanto evidenziato al precedente paragrafo 7.

## 11.

### Controlli

L'ultimo comma dell'art. 8 prevede, infine, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, di decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cui verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità. Si fisseranno altresì le modalità e le priorità dei controlli da effettuare ai settori sensibili e ai grandi progetti che ricadono nella disciplina multisettoriale e alla cumulabilità. Nell'ambito dei predetti decreti sarà previsto l'obbligo per le imprese che si avvarranno del regime in esame di dichiarare esplicitamente nella dichiarazione



dei redditi che, con riferimento ai medesimi investimenti, l'agevolazione di cui hanno fruito non è stata cumulata con altri aiuti, di qualsiasi origine, nè con altri regimi di aiuti alla creazione di posti di lavoro legati agli stessi investimenti. Sarà inoltre disposto che le imprese che hanno fruito del regime in esame, in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente dichiarino: a. di non essere imprese in difficoltà (GU C 288 del 9 ottobre 1999), di non aver fruito dell'aiuto in oggetto per investimenti in attività che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, nè per investimenti che ricadono nella disciplina multisettoriale dei grandi progetti (*Gazzetta Ufficiale* C107 del 7 aprile 1998); b. di avere adempiuto a tutte le condizioni sostanziali e procedurali previste dalle discipline ricordate al precedente punto a) e di avere ricevuto preventivamente le autorizzazioni necessarie.

Sarà, altresì, necessario segnalare ogni trasferimento dei beni materiali oggetto dell'agevolazione in altra struttura produttiva. Occorrerà distinguere quelli effettuati in aree soggette ad uno stesso grado d'intensità d'aiuto, da quelli effettuati in aree ad intensità di aiuto differente, con separata indicazione - in tal caso - delle specifiche aree e della misura dell'aiuto previsto.



1. Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000.
2. Si tratta degli aiuti "destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione", nonchè degli aiuti "destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
3. Per il settore agricolo, si rimanda a quanto chiarito in premessa.
4. In *Gazzetta Ufficiale* CE del 9 ottobre 1999, n. C 288.
5. Vedi nota 14 del successivo paragrafo 9.
6. In base all'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonchè al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (in *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1 ottobre 1997), le PMI sono definite come imprese aventi meno di 250 dipendenti, con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, in presenza di una partecipazione inferiore al 25% detenuta da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, la "piccola impresa" è definita come un'impresa con meno di 50 dipendenti, avente un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro ovvero un totale di bilancio non superiore a 5 milioni di euro, in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per le PMI.
7. Per "aiuto di Stato" si intende generalmente ogni possibile beneficio conferito ad un'impresa operante sul mercato da un atto della pubblica autorità, laddove l'elemento rilevante è riconducibile, pertanto, ad una manifestazione di volontà di pubblici poteri che, incidendo direttamente o indirettamente sulle risorse pubbliche - in termini di maggiore spesa o di minore entrata per l'erario - sia finalizzata ad attenuare o ad eliminare oneri che gravano su di un'impresa in condizioni normali di libero mercato. Nel Trattato CE, le principali norme di riferimento per gli aiuti di Stato sono contenute negli articoli 87, 88 e 89. L'art. 87, in particolare, non fornisce una definizione di "aiuto di Stato", ma si limita a indicare come "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o



minaccino di falsare la concorrenza”, aiuti, cioè, che siano specifici o selettivi.

La Commissione europea ha chiarito i criteri di applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato con la “Comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese” (in GUCE C 384 del 10 dicembre 1998). Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha da ultimo chiarito i criteri per verificare la compatibilità degli aiuti regionali con il mercato comune con gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”, in GUCE C 74 del 10 marzo 1998.

8. Tale regola fu introdotta dalla Commissione nel 1992 (in GUCE n. C 213 del 19 agosto 1992 e modificata con la Comunicazione 96/C 68 06, in GUCE n. C 68/9 del 6 marzo 1996) con la quale fu fissato un importo assoluto di aiuto al di sotto del quale non vi è obbligo di previa notifica. Si segnala, inoltre, che con Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (in GU n. 19 dell’8 marzo 2001), la Commissione europea ha chiarito da ultimo le modalità di applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*. I criteri dettati dalla Commissione in merito agli aiuti *de minimis* prevedono:
- che l’importo complessivo degli aiuti *de minimis* per ciascuna impresa non sia superiore a 100.000 EUR su un periodo di tre anni;
  - che tale massimale comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto *de minimis*, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito, ad eccezione degli aiuti all’esportazione, che sono esclusi dal beneficio della misura;
  - che il citato massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 69/2001 “la regola *de minimis* lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria”. Si rileva, altresì, che il terzo considerando dello stesso regolamento esclude dalla regola *de minimis* “... i settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, nonché dei trasporti...” tenuto conto delle speciali disposizioni per essi previste, nonché “... del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1)...” del Trattato.

9. Si segnala che i benefici di cui all’art. 7 qui richiamato si riferiscono ad ipotesi diverse da quelle previste dal comma 10 dello stesso articolo, precedentemente evidenziato.
10. cfr. nozione civilistica di azienda, di cui all’art. 2555 codice civile: “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per

l’esercizio dell’impresa”.

11. Sono definite “grandi imprese”, ai sensi della normativa comunitaria, le imprese diverse da quelle ricomprese nella definizione di piccole e medie imprese, riportata nella precedente nota n. 6.
12. In GUCE 10 marzo 1998, n. C 74. “Le spese per attivi immateriali ammissibili al beneficio sono unicamente quelle legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione e saranno soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate alla regione beneficiaria destinataria degli aiuti a finalità regionale e che pertanto non siano trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ai predetti aiuti. A tal fine dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Q essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto regionale;
  - Q essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
  - Q essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
  - Q figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni”.
13. Con riferimento al settore dei trasporti, come precisato in premessa, si ricorda che le agevolazioni sono attualmente sospese.
14. I settori disciplinati da regole specifiche sono: trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile, abbigliamento, industria automobilistica.
15. Si tratta di aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:
- a) il totale dei costi ammissibili dell’intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l’intensità lorda dell’aiuto è pari o superiore al 50% del limite di cui all’art. 4, paragrafo 2; oppure ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l’intensità netta dell’aiuto è pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l’importo totale lordo dell’aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.
16. Per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie, ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato, prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione, acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri), rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti



inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più; larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa, latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

17. 15 milioni di euro, nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.
18. 30 mila euro, nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.



## ALLEGATO A/1

### **Circolare 18 aprile 2001, n. 41/E**

*(omissis)*

Circolare del 26 aprile 2001, n. 42

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale, Normativa e contenzioso

#### **Oggetto**

Istruzioni per l'avvio del procedimento di notifica ai sensi art. 8, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Rettifica della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001.

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

#### **Testo**

Per favorire gli adempimenti delle imprese che, in conformità alle indicazioni riportate nel paragrafo 9.5 della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, devono richiedere al Ministero dell'industria l'autorizzazione ad avvalersi del credito d'imposta di cui all'art 8 della legge 23 dicembre 2001 n. 388, si forniscono nell'Allegato 1 alla presente, le "Istruzioni per l'avvio del procedimento di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Con l'occasione, si fa presente che a causa di un errore, nell'Allegato B/1 alla circolare 41/E non è stata apposta la dicitura "sospeso" in corrispondenza di alcuni ambiti territoriali per i quali l'agevolazione deve intendersi momentaneamente sospesa, in attesa delle determinazioni della Commissione Europea.

Ai fini della corretta individuazione di questi ultimi ambiti, pertanto, dovrà farsi esclusivo riferimento all'elenco riportato nell'Allegato B/2, concernente le "Zone momentaneamente sospese".



 **ALLEGATO 1**

**Istruzioni per l'avvio del procedimento di notifica  
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8,  
comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

**PREMESSA**

Non è possibile fornire regole uniformi per l'avvio del procedimento di notifica preventiva; per alcune fattispecie la normativa comunitaria offre una modulistica estremamente precisa e complessa (si veda in proposito l'allegato alla Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento - GUCE C 107 del 7 aprile 1998 - o l'allegato alla Disciplina degli aiuti al settore automobilistico - GUCE C 279 del 15 settembre 1997), ma non è sempre agevole stabilire se il caso di specie la richieda. Per tutti gli altri casi tale modulistica non è applicabile o è ridondante.

Inoltre alcune Discipline (si veda la già citata Disciplina multisettoriale) prevedono espressamente una pre-notifica informale. Infine occorre precisare che l'atto di notifica incombe in ultima analisi all'Amministrazione pubblica (si notifica l'intenzione di concedere un aiuto, non la mera intenzione di effettuare l'investimento), anche se il beneficiario finale è l'impresa e il procedimento non è immaginabile senza la fattiva collaborazione di quest'ultima.

Al fine di limitare al minimo necessario gli oneri amministrativi per le imprese, si propone di seguito una griglia di informazioni indispensabili alla valutazione della necessità della notifica, che tutte le imprese operanti nei settori indicati (in tutti i settori per progetti di investimento superiori alle soglie definite nella citata disciplina multisettoriale) dovranno trasmettere. Successivamente si procederà, se del caso, a stabilire gli opportuni contatti con i responsabili del progetto per predisporre la notifica e affrontare l'istruttoria conseguente. (Altrimenti il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato rilascerà una "Dichiarazione liberatoria" da allegare alla dichiarazione dei redditi, che attesti che la notifica non è richiesta).

Occorre infine precisare che in nessun caso sarà possibile procedere alla notifica di progetti di investimento già avviati a realizzazione.

**Notizie sull'impresa.**

1. Ragione sociale
2. Indirizzo
3. Codice di attività economica (ISTAT '91)
4. Persona da contattare (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica)

**Notizie sul progetto d'investimento.**

1. Unità locale (se diversa da quella sopra indicata)
2. Descrizione sintetica del progetto
3. Ammontare dell'investimento (previsione), articolato per categorie di spesa (fabbricati, macchinari, brevetti, ecc.) e per anno

**Notizie sul prodotto.**

1. L'investimento è volto a migliorare il processo produttivo, ad accrescere la produzione, a diversificarla?
2. Valutazione dell'investimento rispetto al mercato di riferimento

Le informazioni, redatte secondo lo schema sopra delineato, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
Direzione Generale, Sviluppo produttivo e competitività  
Ufficio C3 - Politiche industriali internazionali e comunitarie  
Via Molise, 2 - 00184 Roma





**Legge 19 luglio 1993, n. 236**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,  
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

Testo integrato.

*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993

**PREAMBOLO**

La Camera dei deputati  
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

- 1 . Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.
- 3 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.
- 4 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26.
- 5 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1993

**SCALFARO**

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO



## ALLEGATO

### ANNESSO A

#### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148.**

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia";

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"I-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:*

- a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;*
- b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;*
- c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;*
- d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico;"*

il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25,*

*comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;"*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

*"6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti;"*

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

*"7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale."*

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

#### **"Art. 1 bis**

*Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.*

- 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.*
- 2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto*





1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. *I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.*

### **Art. 1 ter**

#### **Fondo per lo sviluppo.**

1. *Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.*
2. *I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
3. *Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.A.*
4. *Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.*
5. *Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli*

*operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.*

6. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale."*

All'articolo 2:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49";

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. *Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

"1. *In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;"*

i commi 4 e 5 sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al



presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9".

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

### **“Art. 2 bis**

*Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati.*

1. *In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.*
2. *Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.*
3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente.”*

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e*

*integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7;”*

al comma 4:

dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "per la parte capitale";

è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992";

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

*“4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti;*

il comma 9 è sostituito dal seguente:

*“9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.”*

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "che occupano anche meno di quindici dipendenti"; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223";

il comma 4 è sostituito dal seguente:





*"4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;"*

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

*"7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali;"*

i commi 10 e 11 sono soppressi;

sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

*"11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.*

*11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19."*

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

#### **"Art. 4 bis**

##### **Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni.**

1. *Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18*

*della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.*

2. *Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.*
3. *Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.*
4. *I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.*
5. *Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.*
6. *Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.*



7. *Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.*
8. *Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati."*

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

### **“Art. 5**

#### **Contratti di solidarietà.**

1. *La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.*
2. *I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.*
3. *Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.*
4. *L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.*
5. *Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla*

*legge 19 dicembre 1984, n.863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.*

6. *Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.*
7. *Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.*
8. *Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.*
9. *Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.*
10. *Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità*



*attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del ; normale orario contrattuale, l'orario ridono deterrninato dal medesimo contratto.*

11. *Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.*
12. *Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.*
13. *Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5."*

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

### **"Art. 5 bis**

*Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano.*

1. *Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale."*

All'articolo 6:

al comma 4, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le seguenti: "e facoltativa";

al comma 5, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le seguenti: "e facoltativa";

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

*"5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione."*

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a

notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL";

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

*"8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEE) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.*

*8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;"*

al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

*"10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992."*

il comma 11 è soppresso;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

*"15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993,*





*n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private;"*

dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

*"15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).*

*15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio;"*

sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

*"17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

*"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.*

*4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione*

*controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità."*

*17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto".*

All'articolo 7:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:*

*"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti"; tanti;"*

al comma 4, sono soppresse le parole: -, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro";

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

*"6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223*



del 1991.

*6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.*

*6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.*

*6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.*

*6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;"*

il comma 7 è sostituito dal seguente:

*"7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995;"*

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*"10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività."*

*10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge*

*30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario".*

All'articolo 8:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

*"4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto;"*

il comma 8 è sostituito dal seguente:

*"8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223."*

All'articolo 9:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il*





*finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari;"*

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

*"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento;"*

il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto- legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.;"*

il comma 14 è sostituito dal seguente:

*"14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli;"*

al comma 16:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*"a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture*

*formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;"*

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività"; è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*"b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari;"*

al comma 17, dopo le parole: "suindicati rapporti," , sono inserite le seguenti "compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, ".

Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

### **“Art. 9 bis**

#### **Lavoratori stagionali.**

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:  
*"2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro."*
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.



## **Art. 9 ter**

### *Disposizioni per l'ENI spa.*

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto- legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

## **Art. 9 quater**

### *Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici.*

1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1 settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero



del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.



ALLEGATO

### Lavori preparatori.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1249):

- Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Ciampi) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Giugni) il 20 maggio 1993.
- Assegnato alla 11<sup>a</sup> commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 maggio 1993, con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 maggio 1993.
- Esaminato dalla 11<sup>a</sup> commissione il 27 maggio 1993; l'8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 30 giugno 1993; 1 luglio 1993.
- Esaminato in aula e approvato l'8 luglio 1993.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2913):

- Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 9 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XII e XIII.
- Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 luglio 1993.
- Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 luglio 1993.
- Esaminato dalla XI commissione il 14 luglio 1993.
- Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1993.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1249/ B):

- Assegnato alla 11<sup>a</sup> commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 11<sup>a</sup> commissione il 15 luglio 1993.
- Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1993.



**Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185**

**Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego,  
in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  
della legge 17 maggio 1999, n. 144, titolo I, capo I e II.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000,  
serie generale

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1 che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
- Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;
- Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie, per i beni e le attività culturali.

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità.*

**Art. 1**

*Principi generali.*

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della

base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
  - a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
  - b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;
  - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
  - d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
  - e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
  - f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
  - g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;
  - h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 8 novembre 1991, n. 381;
  - i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
  - l) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
  - m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

**Art. 2**

*Ambito territoriale di applicazione.*

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1995 n. 138, e successive modificazioni.

**Art. 3**

*Benefici.*

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
  - a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
  - b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati



- dall'Unione europea;
- c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
  - d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

#### **Art. 4**

##### *Garanzie.*

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

#### **Capo I**

##### *Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.*

#### **Art. 5**

##### *Soggetti beneficiari.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

#### **Art. 6**

##### *Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
  - a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  - b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
  - c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
  - d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

#### **Capo II**

##### *Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi.*

#### **Art. 7**

##### *Soggetti beneficiari.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

#### **Art. 8**

##### *Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di





opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
  - a) prevedono investimenti superiori a lire 1 miliardo al netto dell'IVA;
  - b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
  - c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
  - d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

### Capo III

*Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.*

#### Art. 9

*Soggetti beneficiari.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

#### Art. 10

*Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
  - a) prevedono investimenti superiori a lire 2 miliardi al netto dell'IVA;
  - b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

### Capo IV

*Misure in favore delle cooperative sociali.*

#### Art. 11

*Soggetti beneficiari.*

1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.
3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.
4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

#### Art. 12

*Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
  - a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
  - b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;
  - c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

### Titolo II

*Incentivi in favore dell'autoimpiego.*

#### Art. 13

*Principi generali.*

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.
2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:
  - a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
  - b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

## **Art. 14**

### *Ambito territoriale di applicazione*

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1995 n. 138, e successive modificazioni.

## **Art. 15**

### *Benefici.*

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
  - a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
  - b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
  - c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.
2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

## **Art. 16**

### *Garanzie.*

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

## **Capo I**

### *Misure in favore del lavoro autonomo.*

## **Art. 17**

### *Soggetti beneficiari.*

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i soggetti che esercitano una libera professione;
- d) i titolari di partita IVA;
- e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
- f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

## **Art. 18**

### *Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
  - a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'Iva;
  - b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

## **Capo II**

### *Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa.*

## **Art. 19**

### *Soggetti beneficiari.*

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

## **Art. 20**

### *Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della





produzione di beni e della fornitura di servizi.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

- a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'Iva;
- b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

### **CAPO III**

*Misure in favore dell'autoimpiego in franchising.*

#### **Art. 21**

*Soggetti beneficiari.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.
2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.
3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

#### **Art. 22**

*Progetti finanziabili.*

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

### **Titolo III**

*Disposizioni comuni, transitorie e finali.*

#### **Art. 23**

*Disposizioni di attuazione.*

1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza

tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.
3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### **Art. 24**

*Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (già 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### **Art. 25**

*Disposizioni finanziarie.*

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.
2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

#### **Art. 26**

*Disposizioni generali.*



1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

## **Art. 27**

### *Disposizioni transitorie.*

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:
  - a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al Titolo I, Capo I, del presente decreto;
  - b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;
  - c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;
  - d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;
  - e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
  - a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95;
  - b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
  - c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135;
  - d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
  - e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2000

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri  
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
VISCO, Ministro delle finanze  
DE CASTRO, Ministro delle politiche agricole e forestali  
RONCHI, Ministro dell'ambiente  
TOIA, Ministro per le politiche comunitarie  
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO



**Legge 28 novembre 1996, n. 608**

**Prestito d'onore.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-  
legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni  
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi  
a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 209

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1996, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio

1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonché dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1996

**SCALFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

segue "Allegato" >>>>>





## ALLEGATO

### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.**

Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

#### **“Art. 1**

#### *Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili.*

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
    - a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
    - b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
    - c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    - d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
    - e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;
  - f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'art. 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale".
  3. All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni".
  4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione



di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
  - a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
  - b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995,

sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.



11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
  - a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
  - b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
  - b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della predetta legge;
  - c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli





elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

## **Art. 2**

### *Misure di carattere previdenziale e contributivo.*

1. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
  - a) con decorrenza 1° gennaio 1994:
    - 1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
    - 2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  
L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
    - 3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
    - 4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
  - b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed

assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatarî presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato art. 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a





- lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'art. 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
  9. L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
  10. All'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
    - “9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
    - 9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.”.
  11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'art. 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere

- dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della Provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
  13. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
  14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
  15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.A. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza,



nonché l'Ente stesso.

16. All'art. 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: “nel medesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell'anno 1996”.
17. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: “dall'art. 5, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 2, comma 4,”.

### **Art. 3**

#### *Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.*

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'art. 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'art. 4, comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
4. L'art. 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'art. 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
  - a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
  - b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
  - c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;
  - d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di



cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, la Nova, società costituita dalla GEPI e dalla Regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella Regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla Regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

#### **Art. 4**

##### *Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.*

1. All'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
  - b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
  - c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";

- d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto art. 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto art. 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla



richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto- legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del

trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, e dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e





comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'art. 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con più di 50 addetti" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.
17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".
21. L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di

programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del





comma 21 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione



- di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1. e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:
- “2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995.”.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della

contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'art. 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 dicembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle



liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi comprese le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: ", nonchè delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: ", e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,".
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno

1998 si provvede:

- a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;
- b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## **Art. 5**

### *Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo.*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscono gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative



nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettera c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

### **Art. 6**

*Norme in materia di integrazione salariale,  
contratti di solidarietà e incentivazione  
ai contratti di lavoro a tempo parziale.*

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di

integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberanti alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
5. L'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.





299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

### **Art. 7**

#### *Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis.*

1. Il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
  - a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
  - b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

### **Art. 8**

#### *Norme in materia di finanziamento dei patronati.*

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
  - a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
  - b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
  - c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli





istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

## **Art. 9**

### *Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale.*

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'art. 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'art. 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici". All'art. 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole:  
"con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più

incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra". All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.". La opzione di cui al citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo:
  - "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo art. 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'art. 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e



- sviluppo della cooperazione previste al medesimo art. 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziare sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziare sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.
  6. All'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
  8. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del Comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del Comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al Comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
  9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli indirizzi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.
  10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
  12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.
  13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
  14. All'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
  15. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con



- modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nè sono dovuti interessi".
16. All'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio".
17. All'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine".
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
20. All'art. 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in

- caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.
22. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
23. La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1, con proprio decreto:
- a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della Regione Sardegna;
- b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui,

rispettivamente, all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo;

- c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dimissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
- d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale.

Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

- 26. Il personale assunto a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1946. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
- 27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

### **Art. 9 bis**

#### *Disposizioni in materia di collocamento.*

- 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art.

- 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
- 2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
- 4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
- 5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
- 6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.







7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendente del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.





15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

### **Art. 9 ter**

#### *Disposizioni in materia di lavoro agricolo.*

1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'art. 9-quater. L'obbligo di cui all'art. 9-bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1.350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato art. 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7,

all'art. 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. é altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'art. 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chiedi il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'art. 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

‘3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni". I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

- ‘1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti." L'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni



antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 9-bis, comma 9, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

### **Art. 9 quater**

#### *Registro d'impresa nel settore agricolo.*

1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della

prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero



- retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
  10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.
  12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.
  13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.
  14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
  15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.
  16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.
  17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.
  18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
  19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
  20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e



dall'art. 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 9-bis, comma 9.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.

### **Art. 9 quinquies**

#### *Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.*

1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni. Provvede, altresì alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.

5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei





- valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.
  15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonchè delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
  16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.
  17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.
  18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
  19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonchè l'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

### **Art. 9 sexies**

*Disposizioni in materia di soppressione del Servizio  
per i contributi agricoli unificati (SCAU).*

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.
3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della





propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 9 septies**

#### *Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.*

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle

agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
  - a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
  - b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
  - c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
  - d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

### **Art. 9 octies**

#### *Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.*

1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:  
“3. “I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.”.
2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:  
“7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.”.
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.



4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

### **Art. 9-novies**

#### *Disposizioni per il settore siderurgico.*

1. All'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: “di 15.500 unità” sono sostituite dalle seguenti: “di 17.100 unità”.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorree dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



## **TABELLA A**

IT}prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1]

### **A)**

#### *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

#### **Lire**

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 .....      | 2.000  |
| se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 .....   | 2.600  |
| se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 .....  | 4.000  |
| se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 ..... | 7.000  |
| se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 ..... | 20.000 |
| se il valore suddetto supera L. 500.000.000 .....                       | 40.000 |

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| di stazza netta fino a 1.000 tonnellate .....                                 | 5.000  |
| di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate .....  | 10.000 |
| di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate ..... | 20.000 |
| di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate .....                           | 40.000 |

Per ogni estratto manifesto .....

2.600

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili ....

5.000

Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente .....

2.600

Per ogni istanza .....

4.000

Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'art. 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

**B)**

*Contributo personale.*

Contributo personale annuo Lire 3.840.000.

**C)**

*Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a Lire 6.000.000 così suddivisi: Lire 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e Lire 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a Lire 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di Lire 6.000.000”.





**DM - Decreto Ministeriale 8 novembre 1996, n. 591**

**Regolamento recante criteri e modalità  
di concessione delle agevolazioni per la promozione  
di iniziative di lavoro autonomo presentate  
da soggetti inoccupati e disoccupati residenti  
nei territori di cui all'obiettivo 1  
dei programmi comunitari.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1996

**IL MINISTRO DEL TESORO**

di concerto con il

**MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE:**

- Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza del settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) nonchè di promozione dell'occupazione e, in particolare, l'art. 8, il quale prevede che per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali;
- Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato n. 430/96 espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 836162 dell'11 novembre 1996);

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

«Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari».

**1.**

*Soggetti beneficiari.*

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;
  - b) residenza nei territori di cui all'obiettivo 1 così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 – Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna – alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511;
  - c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda.

**2.**

*Progetti finanziabili.*

1. Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale nei territori di cui all'obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacità del soggetto proponente, nonchè della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa.
2. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire.
3. L'attività prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

**3.**

*Agevolazioni.*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
  - a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature;
  - b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale;
  - c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio



- sostenute nel primo anno di attività;
- d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

#### 4.

##### *Spese ammissibili.*

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:
  - a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
  - b) utenze e canoni di locazione per immobili;
  - c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:
  - a) per l'acquisto di terreni;
  - b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;
  - c) per prestazioni di servizi;
  - d) per stipendi e salari.

#### 5.

##### *Domanda di ammissione alle agevolazioni.*

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata «Società», esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.
2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà data comunicazione agli interessati.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

#### 6.

##### *Provvedimento di ammissione alle agevolazioni.*

1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la Società delibera l'ammissione di benefici di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.
2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della domanda di ammissione.
3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.
4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

#### 7.

##### *Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.*

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto.
2. La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.
3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute.

#### 8.

##### *Prestito agevolato.*

1. Il prestito agevolato di cui all'art. 3, lettera b), è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.
2. Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di prestito.



## 9.

### *Controlli e revoca delle agevolazioni.*

1. La Società può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la Società delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

## 10.

### *Relazione semestrale.*

1. La Società fornisce al Ministero del lavoro una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.

Il presente regolamento sarà inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148**

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993;  
convertito in legge,  
con modificazioni, legge 19 luglio 1993, n. 236  
*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

*Fondo per l'occupazione.*

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:
  - a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
  - b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purchè funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.
4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonchè le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di



comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonchè metodi di valutazione delle fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993. n. 236]

- All'art. 1:  
al comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88», sono inserite le seguenti: «o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia»;
- Dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
«1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
  - a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;
  - b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
  - c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o

di deindustrializzazione;

- d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico»;

• Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro.

Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

• Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti»;

• Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonchè per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Dopo l'art. 1, sono inseriti i seguenti:

• «Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi).

1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di





opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

• Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo).

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di

gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.A.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

## **Art. 2**

### *Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione.*

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 (1) novembre 1991, n. 381.
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai



proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'art. 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in azienda del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed

occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la Regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.

Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

(1) *[Così rettificato in Gazzetta Ufficiale, 25 maggio 1993, n. 120].*

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

• All'art. 2:  
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49»;

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

• «3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

• 3-ter. Il comma 1 dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”»;

• I commi 4 e 5 sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati





a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9».

• Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati).

1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonchè ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti alla normativa vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

### **Art. 3**

#### *Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.*

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'art. 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.



[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 3:

• il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale»;

• Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione della ripartizione di cui al comma 7»;

• Al comma 4:

dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti:

«per la parte capitale»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992»;

• Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti»;

• Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La Regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

## **Art. 4**

### *Norme in materia di politica dell'impiego.*

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura



ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'art. 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse, le parole da «nonchè quelli» a «d'integrazione salariale».

4. All'art. 6, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».
5. Al comma 1 dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'art. 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7».
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento del capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Con il regolamento di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.
11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 4:

• Al comma 1, le parole: «che occupano fino a quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano anche meno di quindici dipendenti»; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

• Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125”»;

• Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono



essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali»;

• I commi 10 e 11 sono soppressi;  
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

• «11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

• 11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art. 19».

Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

• «Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e,

ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati».

## **Art. 5**

### *Contratti di solidarietà.*

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'art. 1 del decreto-legge 30





ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese

artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

• L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Contratti di solidarietà).

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficino di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una





riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5».

• Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano).

1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».



### *Misure per la tutela del reddito.*

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'art. 10 e al comma 2 dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
3. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.
5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
6. L'art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato art. 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.
11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.
12. I lavoratori di cui all'art. 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.
13. I lavoratori di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, (1) si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2.000 unità.
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'art. 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-



1993, stabilito dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

(1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993].

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 6:

- al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria», sono inserite le seguenti: «e facoltativa»;
- al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria», sono inserite le seguenti: «e facoltativa»;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

- «5-bis. All'art. 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”.

- 5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

- 5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

- 5-quinq. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è tramessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL»;

- dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'art. 7, comma 2, della legge 29

dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEE) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968 e successive modificazioni.

- 8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

- al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

- «10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992».

- il comma 11 è soppresso;

- il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private»;

dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

- «15-bis. L'espressione “equipaggio”, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

- 15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione



all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

- «17-bis. All'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  - "4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
  - 4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".
  - 17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto».

## **Art. 7**

### *Norme in materia di cassa integrazione guadagni.*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal

seguente:

«4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto art. 7.».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonchè ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.
6. Nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.





7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
8. All'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da «di omologazione» sino alle parole «dei beni» sono abrogate; Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento».
9. L'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:  
«Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR).
  1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
  2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
  3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 7:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

- «1-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

- "2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti";

- al comma 4, sono soppresse le parole: «, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

- «6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

- 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.





- 6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.
- 6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

• 6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro»;

• il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

- «10-bis. All'art. 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: “cooperative costituite” sono inserite le seguenti “o che abbiano iniziato l'attività”.
- 10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario».

## **Art. 8**

### *Norme in materia di licenziamenti collettivi.*

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità

spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.».

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'art. 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, comma 9.
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perchè ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.
8. L'art. 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4.

### **TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE**

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]



All'art. 8:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

• «4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla Regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9, del presente decreto»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

• «8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

## **Art. 9**

### *Interventi di formazione professionale.*

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonchè servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento

straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari a due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonchè quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.



9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonchè l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.
15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 (1) non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
  - a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;
  - b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorchè non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.
17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, (1) specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

(1) [Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993].

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 9:

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli



enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari»;

• dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento»;

• il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonchè, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492»;

• il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato

presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli»;

al comma 16:

• la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap»;

• alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività»;

• è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari»;

• al comma 17, dopo le parole: «suindicati rapporti,», sono inserite le seguenti: «compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale,».

Dopo l'art. 9, sono inseriti i seguenti:

• «Art. 9-bis (Lavoratori stagionali).

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la





medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

• Art. 9-ter (Disposizioni per l'ENI s.p.a.).

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI s.p.a. può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI s.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI s.p.a. e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate

mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

• Art. 9-quater (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici).

1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al





capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **Art. 10**

#### *Copertura finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
  - a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 81;
  - b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;
  - c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'art. 9, comma 5;
  - d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'art. 6, comma 15; (1)
  - e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'art. 8, comma 1;
  - f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
  - g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche

nel conto residui.

(1) [Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993].

### **Art. 11**

#### *Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



**DM - Ministero del bilancio e della programmazione economica  
Decreto ministeriale 11 maggio 1995**

**Definizione dei criteri e delle modalità  
di concessione  
delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995

**IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:**

- Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 1-bis prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi;
- Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;
- Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il Presidente del Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile - costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 - è autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994 una società per azioni denominata Società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili;
- Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede altresì che la Società per l'imprenditorialità giovanile subentra nelle funzioni già esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione;
- Considerato che la suddetta società per l'imprenditorialità giovanile è stata

costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479;

- Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali è stata espressa la prevista intesa;

**DEFINISCE**

i seguenti criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni:

**Art. 1**

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n. 695, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, con e conseguenti modifiche:
  - a) soggetti beneficiari: l'ambito territoriale è rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, così come definito dal regolamento comunitario 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede comunitaria;
  - b) progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1. Sono esclusi i progetti che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire.

L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;
  - c) contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attività.

Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese.  
Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese.  
Per il terzo anno e quarto anno di attività la misura del contributo concesso è pari al 50% per i primi 400 milioni di lire spese;
  - d) domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda - da redigere secondo lo schema in allegato 1 - oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 695, va allegata, per ciò che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939;



e) provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
3. Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1994, n. 297, e di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto provvede la Società per l'imprenditorialità giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse destinate alle finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati.
4. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.



## ALLEGATO 1

### **Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni.**

*(in carta semplice)*

Alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.  
Via Pietro Mascagni n.160  
00199 Roma

La sottoscritta società .....

#### **CHIEDE**

Di essere ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1-bis, allo scopo di realizzare  
una iniziativa .....  
con un investimento previsto in lire .....  
ed una previsione di ..... addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art.6 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale n. ....  
del .....

La sottoscritta società richiede inoltre l'assistenza tecnica nella fase di avvio  
.....

Data, .....

Il rappresentante legale



## **ALLEGATO 2**

### **Schema di contratto.**

(Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994).

- Visto ... (*omissis*)
- Visto ... (*omissis*)
- Visto ... (*omissis*)
- Visto ... (*omissis*)
- Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. ....  
presentata in data .....  
dalla società .....  
con sede in .....  
Provincia di .....  
per la realizzazione di un'attività di .....;
- Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle agevolazioni con  
deliberazione del consiglio di amministrazione della Società per  
l'imprenditoria giovanile del .....

ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto;  
il giorno ..... del mese ..... dell'anno .....,  
le parti:

- Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata S.p.a.,  
con sede legale in Roma, via Po n. 19, codice fiscale n. 04742721006,  
rappresentata dal dott. Carlo Borgomeo, nato a Napoli il 31 agosto 1947 nella sua  
qualità di presidente;

- ....., di seguito denominata Società,  
con sede legale in ....., codice fiscale n. ....,  
iscritta alla cancelleria del tribunale di ..... n. ....  
Rag. Soc., rappresentata da .....  
nato a ....., il .....  
nella qualità di .....

Convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### *Condizioni generali.*

Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza.

### **Art. 2**

#### *Obblighi della S.p.a.*

La S.p.a. si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nella deliberazione di ammissione.

### **Art. 3**

#### *Obblighi della Società.*

La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione.

La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione.

La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n.95, e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati.

La Società si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della S.p.a..

La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal capitolato.

La Società si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organici amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della società medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.

### **Art. 4**

#### *Restituzione somme.*

In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme erogate in conto investimento con i relativi interessi.

### **Art. 5**

#### *Atti aggiuntivi.*

Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile.



## **Art. 6**

### *Durata.*

Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato.

## **Art. 7**

### *Foro competente.*

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il foro di Roma.



Legge 7 agosto 1997, n. 266

## Interventi urgenti per l'economia.

*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.*

1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre, fornire, sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime o dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

#### **Art. 2**

##### *Finalità della legge.*

1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

#### **Art. 3**

##### *Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

1. Al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'art. 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato art. 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei





benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'art. 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi ed agli interventi di cui all'art. 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'art. 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'art. 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato art. 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista, elevata al 70 per cento nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

8. All'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»;
  - b) al comma 2, lettera b), le parole: «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi».
9. All'art. 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:  
«g-bis). la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;  
g-ter). la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».
10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.

## **Art. 4**

### *Programmi del settore aeronautico.*

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2, comma



6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.

### **Art. 5**

#### *Interventi nel settore della ricerca scientifica.*

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFN e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFN e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFN e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art. 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal



seguente:

«3. L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti».

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.

### **Art. 6**

#### *Imprenditoria femminile.*

1. Il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

### **Art. 7**

#### *Copertura finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 8**

#### *Incentivi automatici.*

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
- b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;
- c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
- d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;
- e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si





applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7. All'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni».

## **Art. 9**

### *Metanizzazione del Mezzogiorno.*

1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine è autorizzata la concessione, ai comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora

beneficiario di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.

2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:
  - a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992;
  - b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
  - c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

## **Art. 10**

### *Interventi per le zone terremotate.*

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni, e di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,





approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:  
«1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione».
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.
4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.
5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:  
«1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi».

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

## **Art. 11**

### *Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.*

1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

## **Art. 12**

### *Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.*

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modificazioni, il fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle



disposizioni di cui all'art. 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni, il fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.
4. Il decreto di cui all'art. 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.
7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

### **Art. 13**

#### *Unità operative dell'ICE all'estero.*

1. All'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
«4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera».

### **Art. 14**

#### *Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.*

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
6. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

### **Art. 15**

#### *Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia.*

1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte



all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonchè le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «Ministro del tesoro» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
6. All'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

## **Art. 16**

### *Interventi per il settore del commercio e del turismo.*

1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonchè i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.
2. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. All'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni;» sono aggiunte le seguenti: «delle lavanderie industriali;».
6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento



relativo al Ministero degli affari esteri.

7. All'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975;».

### **Art. 17**

#### *Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive.*

1. All'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole da: «Previa ripartizione» fino a: «legge 19 dicembre 1992, n. 488,»; e le parole da: «Le somme non impegnate» fino a: «deliberazione del CIPE» sono soppresse;
  - b) al comma 3-bis, le parole: «e 6» sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo».
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30

luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del CIPE del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

### **Art. 18**

#### *Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.*

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre





dello 0,5 per cento il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25 per cento dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50 per cento per le successive tre rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

### **Art. 19**

#### *Disposizione sulla SVIMEZ.*

1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni.

### **Art. 20**

#### *Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.*

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni

sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

### **Art. 21**

#### *Piccola società cooperativa.*

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve





deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

### **Art. 22**

#### *Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica.*

1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1° gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc. e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
  - a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;
  - b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
  - c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede

con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
  - a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
  - b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
  - c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
  - d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite



realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.

### **Art. 23**

#### *Norme concernenti la RIBS spa.*

1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del medesimo art. 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
5. Sono abrogati l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, brogati l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### **Art. 24**

#### *Norme in materia di attività di assistenza e consulenza.*

1. L'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

### **Art. 25**

#### *Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo.*

1. All'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al terzo comma, le parole: «nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci» sono soppresse;
  - b) il quarto comma è abrogato;
  - c) il quinto comma è sostituito dal seguente:  
«Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi».

### **Art. 26**

#### *Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni.*

1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della



presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 27**

#### *Disegno e modello industriale.*

1. Il comma 58 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è abrogato.
2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.

### **Art. 28**

#### *Diritto annuale a favore delle camere di commercio.*

1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento è ridotta del 60 per cento.

### **Art. 29**

#### *Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'art. 2457-ter del codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.

2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° ottobre 1997.

### **Art. 30**

#### *Modifica dell'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.*

1. L'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
«Art. 29.  
1. Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile.  
2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:  
a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;  
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.  
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o ad enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.  
4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.  
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto.  
6. Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.  
7. Alla regione è riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.  
8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.  
9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'art. 29 della



legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 31**

#### *Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.*

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile individuati dall'art. 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.
2. All'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

### **Art. 32**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Legge 25 febbraio 1992, n. 215**

**Azioni positive  
per l'imprenditoria femminile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Principi generali.*

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
  - a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
  - b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
  - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
  - d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
  - e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

**Art. 2**

*Beneficiari.*

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
  - a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,

nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

- b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

**Art. 3**

*Fondo nazionale per lo sviluppo  
dell'imprenditoria femminile.*

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

**Art. 4**

*Incentivazioni per la promozione  
di nuove imprenditorialità femminili  
e per l'acquisizione di servizi reali.*

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
  - a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
  - b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n.







112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

### **Art. 5**

#### *Crediti di imposta.*

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo art. 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

### **Art. 6**

#### *Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.*

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

### **Art. 7**

#### *Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.*

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonchè con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa

ammessa all'agevolazione.

### **Art. 8**

#### *Finanziamenti agevolati.*

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.

### **Art. 9**

#### *Garanzia integrativa.*

1. I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'art. 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'art. 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'art. 3 della medesima legge.

### **Art. 10**

#### *Comitato per l'imprenditoria femminile.*

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il



Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di Presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentanza degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel primo ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.

### **Art. 11**

#### *Relazione al Parlamento.*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

### **Art. 12**

#### *Iniziative delle regioni.*

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite

convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

### **Art. 13**

#### *Copertura finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Legge 19 dicembre 1992, n. 488**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  
recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64,  
in tema di disciplina organica dell'intervento  
straordinario nel Mezzogiorno e norme  
per l'agevolazione delle attività produttive.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (1)

*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, serie generale  
(1) [Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato:

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

**Art. 2**

1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a

realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni, con particolare riguardo:

- a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
- b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
- c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
- d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

**Art. 3**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse nel territorio nazionale;
  - b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  - c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
  - d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine





di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

- e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonchè dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
- f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonchè dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

#### **Art. 4**

1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1992

**SCALFARO**

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno



**ALLEGATO**

### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.**

All'art. 1:

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del territorio nazionale,», sono inserite le seguenti:  
«anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64,»;
- la cifra: «14.000» è sostituita dalla seguente: «13.800» e la cifra: «3.275» è sostituita dalla seguente: «3.075»;
- dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
«1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.»;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:  
a) le agevolazioni sono calcolate in “equivalente sovvenzione netto” secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;  
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;  
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;



d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.»;

• al comma 3: alla lettera a), dopo le parole: «dal CIPI», sono aggiunte le seguenti: «o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64»; le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

- «d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
- e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purchè siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.»;

• dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

- «3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.
- 3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.»;

• al comma 7, primo periodo, le parole: «nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati»;

• il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonchè per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del

bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e al presente comma.»;

• Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64.»;

• Il comma 11 è soppresso;

• Il comma 12 è soppresso.

• Il titolo è sostituito dal seguente: «Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».



Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 9

**Finanziaria 1998.  
Disposizioni in favore delle imprese  
del settore turistico-alberghiero.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997

**Art. 9**

*Disposizioni in favore  
delle imprese del settore turistico-alberghiero.*

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.





**DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
Decreto ministeriale 20 luglio 1998**

**Estensione delle agevolazioni previste dalle  
disposizioni della legge n. 488/92 del settore  
turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 9,  
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998,  
serie generale

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

- Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- Vista la deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992 convertito dalla legge n. 488/1992;
- Vista la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 che, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate a partire dal 1997, ha introdotto modifiche e integrazioni alla predetta deliberazione del 27 aprile 1995;
- Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della predetta legge n. 449/1997 che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive del CIPE, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 449/1997 stessa, la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
- Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

- Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- Vista la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983;
- Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Comunità europea n. C213 del 23 luglio 1996;
- Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
- Ritenuto di dover adottare misure tese, in particolare, ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese, di iniziative che comportino un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale, senza tuttavia determinare sovrapposizioni con altri strumenti agevolativi locali;
- Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 giugno 1998 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese a maggiore vocazione turistica, di iniziative che comportano un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le modalità e le procedure di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali.

**Art. 2**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonché quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì



ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo art. 4, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Ai predetti soggetti si applicano i criteri per la determinazione della dimensione di impresa di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1997.

### Art. 3

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse in favore dei progetti di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:
  - a) "ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
  - b) "ammodernamento" l'iniziativa volta al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
  - c) "riconversione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di una attività ammissibile di cui al precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente;
  - d) "riattivazione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili di cui al precedente art. 2, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
  - e) "trasferimento", secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le spese ammissibili sono, purché capitalizzate, quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ivi compresi gli arredi, ed f) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni – ad eccezione di quelle riferite a commesse interne di lavorazione – relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle

finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Sono altresì ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 217/1983 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa. Tra le spese di cui alla richiamata lettera a) sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciuti (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Le spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Per le iniziative promosse dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge n. 217/1983 le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle suddette lettere a), limitatamente alla quota iniziale dei contratti di franchising, e), ivi compresi gli arredi, ed f).

### Art. 4

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività di cui al precedente art. 2, le banche concessionarie incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità dell'iniziativa da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni. Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui al punto 3.8 della circolare del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato formula specifiche graduatorie regionali, distinte da quelle relative alle attività estrattive, manifatturiere e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).
2. Ai fini della determinazione dell'ultimo dei suddetti indicatori, le priorità regionali sono individuate con riferimento alle aree del territorio, alle attività ammissibili di cui al precedente art. 3 e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascuna attività e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci.



3. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica, con le modalità e nei termini di cui all'art. 6-bis del decreto ministeriale citato:
  - a) le eventuali ulteriori attività ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
  - b) le particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, le specifiche attività e/o le tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta ed individua il relativo punteggio da attribuire alle stesse.
4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati:
  - alcuna attività aggiuntiva, sono considerate ammissibili, nella regione medesima, solo le attività svolte dalle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di cui all'art. 6 della stessa legge, e dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima;
  - alcuna area, attività e tipologia ritenuta prioritaria ed il relativo punteggio, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.

### **Art. 5**

1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi. La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo primo bando di attuazione della presente normativa è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Art. 6**

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera c) della delibera CIPE del 27 aprile 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro: BERSANI



## Il mondo della certificazione ISO.

### LE NORME ISO

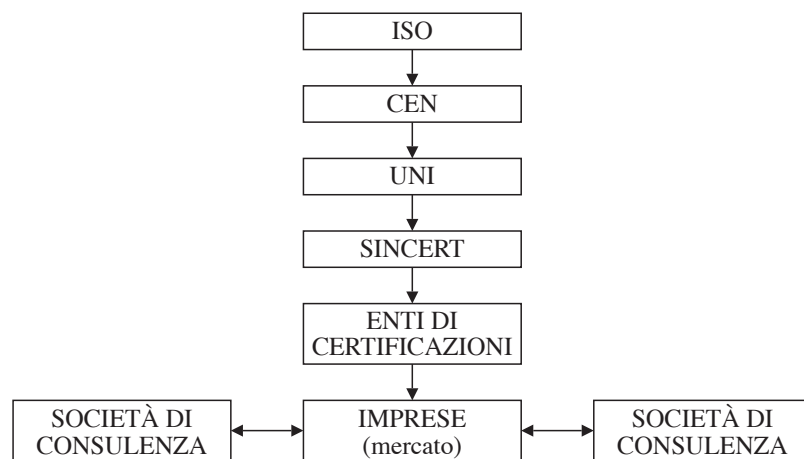
Le norme sono accordi documentati che contengono specificazioni tecniche o altri criteri specifici che sono usati come regole, linee guida o definizioni di caratteristiche, per assicurare che i materiali, i prodotti, i processi ed i servizi siano affidabili.

Gli standard ISO sono sviluppati secondo il consenso di tutte le parti in causa (sono prese in considerazione: manifatture, venditori, gruppi di consumatori, laboratori di test, governi, consulenti, organismi di ricerca).

Essi sono anche norme volontarie: la standardizzazione internazionale, infatti, è *market-driven* e perciò si basa sulla volontaria attenzione di tutti gli interessi del mercato.

Le norme sono emesse da comitati tecnici dell'ISO e sono riconosciute in tutto il mondo grazie ad un sistema di controllo molto rigoroso. Aderirvi significa dare un respiro internazionale ai beni ed ai servizi che si producono.

Di seguito il sistema di controllo dell'universo ISO.



### L'ISO

L'ISO è nato il 23 febbraio del 1947, ha sede a Ginevra ed è una federazione di enti di standardizzazione nazionali di 130 paesi (uno per ogni nazione).

L'ISO è un'organizzazione non governativa che si occupa di promuovere nel mondo lo sviluppo della standardizzazione (e le attività connesse), in maniera tale da facilitare lo scambio internazionale di beni e servizi, e per sviluppare la cooperazione nelle sfere di attività intellettuali, scientifiche, tecnologiche ed economiche.

Il lavoro dell'ISO consiste in accordi internazionali che sono pubblicati come norme internazionali.

Ad eccezione dell'ISO 9000, nate nel 1987, e delle ISO 14.000, nate dieci anni dopo, la maggioranza degli standard ISO sono altamente specifici.

### IL CEN

*Comité Européen de Normalisation*

Il CEN promuove l'armonizzazione tecnica volontaria in Europa congiuntamente con organizzazioni mondiali e con partner europei ed ha sottoscritto il World Trade Organization (WTO), codice di buone pratiche per la preparazione, adozione ed applicazione di norme.

Il CEN lavora attraverso procedure che garantiscono il rispetto del consenso, della trasparenza, dell'impegno degli Stati, della coerenza tecnica e della corretta integrazione con altri lavori internazionali.

### L'UNI

*Ente Nazionale Italiano di Unificazione*

In Italia si è cominciato ad affrontare tali problemi nella seconda metà degli anni '80, ed in quel periodo gli enti di normazione italiani UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) hanno dato vita a strutture in grado di rispondere alle direttive comunitarie.

### IL SINCERT

*Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione*

Creato nel 1991 dall'UNI e dal CEI, con la partecipazione del Ministero dell'Industria, del CNR e dell'ENEA, ha il compito di accreditare Enti di Certificazione di Sistemi Qualità, Prodotti, Personale, Sistemi di Gestione Ambientale e Organismi di Ispezione.

### GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

In Italia sono più di cinquanta e hanno il compito di verificare l'aderenza alle norme dei sistemi aziendali, prodotti e personale. È possibile che un Ente di Certificazione non sia accreditato dal SINCERT. In questo caso il valore della certificazione si riduce al solo riconoscimento dell'Ente in questione e nulla più.

### LA SOCIETÀ DI CONSULENZA

Sono società che offrono servizi di consulenza per l'implementazione delle norme nelle Imprese. La loro serietà e professionalità è commisurata al loro livello di organizzazione ed al livello di aggiornamento dei loro consulenti.



## LE IMPRESE

Sono le beneficiarie finali di tutto il sistema di standardizzazione.

### L'ISO è l'organizzazione aziendale: ISO 9001 del 2000

L'ISO 9000 è uno standard emesso dal comitato tecnico ISO TC 176 e concerne fondamentalmente la “gestione della qualità”.

“Gestione della qualità” significa che l'organizzazione di un'impresa fa in modo di assicurare che i suoi prodotti siano conformi alle richieste del cliente.

Il comitato migliora continuamente le norme secondo cicli di circa sette anni.

Le nuove norme sono entrate in vigore nel novembre 2000 (la precedente edizione risale al 1994), e la principale novità consiste nella sparizione della suddivisione nei tre modelli ISO 9001, 9002, 9003. Così come accade per la norma ISO 14001, relativa ai sistemi di gestione ambientale, esisterà un'unica norma che ha diritto all'ottenimento del certificato di conformità: la ISO 9001 edizione 2000.

Per la norma in questione, la qualità è uno dei sistemi di gestione aziendali, possibilmente da integrare con i restanti (ambientale, della sicurezza, economico-finanziario, etc.). In questo senso la ISO 9001 edizione 2000 è stata strutturata in modo da presentare collegamenti più agevoli con la 14001.

Le novità di rilievo della nuova ISO 9001 sono rappresentate da una maggiore enfasi:

- alla soddisfazione del cliente;
- alla definizione degli obiettivi, nonché alla pianificazione per raggiungerli,
- ai concetti di misura, analisi e miglioramento, introducendo un nuovo specifico requisito;
- alla gestione per processi al loro collegamento con la pianificazione della qualità;
- alla gestione delle risorse dedicate al sistema, in particolare modo umane.

L'ISO 9001 del 2000 riguarda il modo in cui l'organizzazione è fatta, e non direttamente il risultato del suo lavoro. In altre parole, essa riguarda i processi e non i prodotti.

La filosofia della norma fa sì che i requisiti siano “generici”. Non ha alcuna importanza ciò che l'organizzazione è o fa specificamente. Se essa vuole implementare un sistema di gestione per la qualità, allora il sistema in questione ha un numero di caratteristiche essenziali che sono articolate nella ISO 9001 del 2000.

### Come si implementa un sistema Qualità certificabile ISO 9001: 2000

Per implementare un Sistema Qualità certificabile ISO 9001: 2000 è opportuno affidarsi a società di consulenza esperte.

Queste dovrebbero essere in grado di dimostrare:

- L'adozione del Sistema di Qualità alla loro stessa struttura;
- La professionalità dei loro consulenti, dimostrando che questi sono

adeguatamente formati e continuamente aggiornati;

- Trasparenza e garanzia contrattuale per quanto riguarda i tempi e di modi del loro servizio;
- Adeguata presenza sul mercato per mezzo di referenze.

Il consulente che curerà il Sistema Qualità aziendale dovrà fare delle visite periodiche in Azienda al fine di:

1. trarre tutte quelle informazioni sulla realtà aziendale, necessarie a redigere il Manuale Qualità, le Procedure, le Istruzioni Operative e la modulistica che documentano il Sistema Qualità;
2. confrontarsi con il personale aziendale per rendere quanto più aderente possibile la documentazione per la Qualità alla realtà aziendale;
3. redigere tutta la documentazione del Sistema Qualità nella versione definitiva;
4. formare il personale aziendale al Sistema Qualità realizzato con la loro stessa collaborazione;
5. assistere il personale nell'applicazione del Sistema Qualità;
6. assistere la Direzione aziendale alla scelta dell'Ente di Certificazione.

Egli non deve:

1. fornire una documentazione per la Qualità già preconfezionata;
2. sostituirsi alla Direzione aziendale per quanto riguarda le scelte per la politica aziendale relativa alla Qualità;
3. evitare di confrontarsi con la realtà aziendale sulla quale sta operando.

Una volta che la documentazione del Sistema Qualità sia stata redatta in forma definitiva e che il Sistema sia stato applicato per un lasso di tempo ragionevole, l'Azienda dovrà inviare il Manuale Qualità all'Ente di Certificazione prescelto.

### Come avviene la certificazione secondo la norma ISO 9001: 2000

La comprensione dell'iter di certificazione ISO 9001 è utile per meglio comprendere i passi che un'Impresa deve compiere per raggiungere il riconoscimento della validità dei propri sforzi rispetto al miglioramento della propria organizzazione.

L'iter di certificazione ha inizio con una valutazione di conformità della documentazione di Sistema. L'Ente di certificazione, perciò, evidenzierà gli eventuali scostamenti esistenti tra la documentazione predisposta dall'Azienda e quanto prescritto dalla norma di riferimento.

In un secondo momento viene invece eseguita una visita in Azienda chiamata “audit” o “Visita Ispettiva”, con la quale si verifica la conformità dell'applicazione del Sistema implementato; questa fase si sviluppa intervistando gli operatori, osservando il loro operato e valutando le principali registrazioni che caratterizzano il sistema (1).

Se l'audit avrà esito positivo l'Ente di certificazione rilascerà il Certificato di Qualità.





Una volta raggiunta la certificazione ha inizio il ciclo di audit di mantenimento con l'obiettivo di verificare il mantenimento della conformità del Sistema per i tre anni di validità della certificazione.

### **I vantaggi per un'Azienda che implementa un Sistema Qualità in accordo con la norma ISO 9001 edizione 2000.**

I vantaggi di un'Azienda che implementa un sistema di Qualità ISO 9001.2000 sono molteplici e possono essere riassunti come segue:

- strumenti collaudati a livello mediale per il controllo analitico e puntuale dei processi aziendali per migliorare l'efficienza e l'efficacia aziendale;
- strumenti collaudati a livello mondiale per la definizione degli obiettivi e per la pianificazione necessaria a raggiungerli;
- semplicità di linguaggio, facilità di comprensione all'interno dei processi aziendali e tra il personale;
- razionalizzazione della documentazione utilizzata in Azienda;
- maggiore focalizzazione sulla soddisfazione del cliente;
- reale considerazione dell'esigenze e dei benefici di tutti gli attori dei processi aziendali(proprietari, manager, fornitori, personale).

Costituzione di un punto di partenza naturale verso il miglioramento costante del prestazioni aziendali.

### **L'ISO e l'ambiente:ISO 14000**

L'ISO sviluppa sistemi standard anche per la gestione dell'ambiente che possono essere implementati in qualsiasi tipo di organizzazione sia pubblica che privata. Il comitato tecnico predisposto a tal fine è l'ISO/TC 207, Gestione ambientale, ed è stato creato nel 1993.

I primi standard sviluppati sono stati pubblicati nel 1996. I risultati del comitato sono conosciuti come "la famiglia ISO 14000".

Un Sistema di Gestione Ambientale basato sugli standard ISO 14000 è uno strumento di gestione che abilita un'organizzazione di qualunque dimensione e tipo a controllare l'impatto delle sue attività, prodotti e servizi sull'ambiente. Un Sistema di Gestione Ambientale rende dunque possibile un approccio strutturato per classificare obiettivi e scopi ambientali, per raggiungerli e per dimostrare che essi sono stati raggiunti. Ciò significa che l'organizzazione fa in modo di minimizzare gli effetti deleteri sull'ambiente causati dalle sue attività.

Le norme non specificano i livelli di performance ambientale perché sono stati concepiti a fine di provvedere un quadro di riferimento per qualsiasi tipologia aziendale. Anche in questo caso, dunque, la filosofia sottesa è che i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale siano "generici". Adempiere a tali requisiti richiede evidenza oggettiva che può essere controllata per dimostrare che il Sistema di Gestione Ambientale è effettivamente operante in conformità con gli standard.

### **Come si implementa un sistema Qualità certificabile secondo la norma 14001**

L'iter di implementazione rispecchia quello relativo alle norme ISO 9001:2000

### **Come avviene la certificazione secondo la norma ISO 14001**

Anche in questo caso, la verifica della conformità alla ISO 14001 rispecchia le modalità già utilizzate per la ISO 9001 tranne per il fatto che è prevista una visita in azienda dell'Ente di Certificazione chiamata "pre-audit".

Il pre-audit ha principalmente due finalità:

- valutare se le modalità con cui le Aziende hanno effettuato la fase di individuazione degli aspetti ambientali e di valutazione della loro significatività si possono considerare affidabili: un'incompleta od errata esecuzione di questo punto potrebbe minare alla base la validità dell'intero Sistema.
- verificare se la conformità legislativa dell'Azienda soggetta all'Audit è affidabile. In questa fase l'Ente non ha la minima pretesa ed autorità di sostituirsi agli organi di controllo preposti. Tuttavia è impensabile il rilascio del certificato ad un'Azienda che non sia in conformità ai requisiti legislativi necessari.

Anche per l'ISO 14001, una volta raggiunta la certificazione ha inizio il ciclo di audit di mantenimento del sistema per i tre anni di validità della certificazione.

### **L'EMAS**

In Europa, in particolare con il V Programma per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, si è evidenziata la necessità di sviluppare strumenti per consentire di passare dall'approccio punitivo, verso chi non viene trovato conforme alle regole cogenti, a quello premiante per coloro i quali sono in grado di dimostrare l'eccellenza ambientale dei propri processi, con l'EMAS (e/o prodotti, con l'Ecolabel).

In altri termini, si è creato uno strumento per fornire un vantaggio competitivo alle Aziende ecoefficienti.

Così l'EMAS, nascendo da un'esigenza "pubblica" anziché "industriale" ha affrontato con particolare attenzione l'aspetto di comunicazione verso l'esterno introducendo la Dichiarazione Ambientale che rappresenta la principale differenza rispetto alla ISO 14001.

D'altro canto, l'ultima versione di EMAS ha introdotto al suo interno i requisiti prescritti dalla ISO 14001.

### **Come si implementa un sistema EMAS**

L'iter di implementazione rispecchia quello relativo alle norme ISO 9001:2000

### **Come avviene la registrazione EMAS**

Un discorso particolare vale per l'EMAS, perché l'accreditamento ad effettuare



attività di verifica e convalida viene rilasciato dal Comitato per l'Ecoaudit e l'Ecoabel Sezione EMAS Italia, un organismo composto da membri indicati da diversi Ministeri.

In questo caso l'Iter si differenzia parzialmente da quello applicato per l'ISO 14001, poiché il sistema Italiano ha scelto di effettuare le attività di verifica e convalida sul sito in un unico momento. Nel caso dell'EMAS, dunque, l'attività di pre-audit e audit, prevista dalla certificazione ISO 14001, si svolgono in un'unica soluzione.

Esiste, infine, la possibilità di compiere un cammino combinato ISO 14001-EMAS per coloro i quali intendono puntare alla massima visibilità esterna, raggiungendo sia la certificazione ISO 14001 sia la registrazione EMAS.

Il regolamento EMAS prevede infatti che possa essere accettata la validità di un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo uno standard riconosciuto, quale è l'ISO 14001.

In questo modo, una volta raggiunta la certificazione in accordo all'ISO 14001, è possibile ridurre drasticamente le attività di verifica del sistema per quanto riguarda l'EMAS; fermo restando che la parte di convalida della dichiarazione ambientale dovrà essere seguita a parte, non essendo previsto per l'ISO alcun documento di questa tipologia.

### **I vantaggi per un'Azienda che implementa un Sistema di gestione ambientale in accordo con l'ISO 14001 e/o EMAS**

L'ISO 14001 e l'EMAS sono strumenti che possono essere usati:

1. fornire assicurazioni al management che i processi e le attività sono sotto controllo rispetto all'impatto ambientale. Gli impiegati, dal canto loro possono essere più contenti se essi sanno che lavorano per un'organizzazione responsabile nei confronti dell'ambiente;
2. fornire assicurazioni alle parti interessate, come i clienti, la comunità gli organismi di controllo.

Gli approcci ISO14000 ed EMAS impegnano l'Azienda a prendere sul serio tutte le aree in cui essa ha un impatto ambientale. Questo sistematico approccio può condurre ai seguenti benefici:

- Ridurre i costi di waste management
- Ridurre il consumo di energia e materiali
- Abbassare i costi di distribuzione
- Migliorare l'immagine aziendale nei confronti dei clienti, degli organismi di controllo e nel settore pubblico
- Fornire un quadro di riferimento per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

### **I COSTI**

I costi per l'implementazione di ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS sono difficilmente determinabili a priori.

È opportuno che essi siano definiti dopo un check-up iniziale dello stato organizzativo e/o di ecoefficienza dell'Azienda a cura dell'Azienda che svolgerà il servizio di consulenza.

- (1) *Per Imprese di piccole e medie dimensioni l'esame documentale e l'audit vero e proprio possono concentrarsi in una sola giornata.*

## Commento sul marchio di qualità

### Il progetto qualità e certificazione ISO 9000.

#### PREMESSA

Gli Alberghi e le Società di Servizi (di seguito denominati Imprese) hanno oggi a disposizione uno strumento formidabile che permette il raggiungimento di un'organizzazione interna ottimale e impostata verso il miglioramento: il Sistema Qualità conforme alle norme ISO 9000.

La Qualità si basa su principi che consentiranno la sopravvivenza delle Imprese sul mercato nazionale ed internazionale grazie a:

- una migliore erogazione del servizio ed un nuovo “modo di produrre” e l'eliminazione dei costi derivanti dalle difettosità nei processi, nei prodotti e nei servizi;
- un nuovo modo di vendere, attraverso il miglioramento delle proprie prestazioni e dei rapporti con la clientela;
- un nuovo tipo di gestione, attraverso la riduzione della complessità gerarchica e la responsabilizzazione della struttura organizzativa.

Questa è l'unica strada per garantire competitività e futura presenza in un mercato che richiede sempre maggiore affidabilità e credibilità da parte di chi eroga servizi.

Non accettare oggi questo processo di cambiamento significa dover far fronte domani a costi e sforzi molto più elevati per poter raggiungere coloro che sono partiti prima.

Anche l'organizzazione del lavoro relativo ai servizi alberghieri sta subendo profonde trasformazioni dovute alla necessità di offrire ai Clienti un servizio sempre più efficiente e “garantito”.

#### IL SISTEMA QUALITÀ

Per dare Qualità a tutto ciò che il Cliente riceve (prodotto + servizio + rapporto + fiducia) occorre un “sistema” integrato in grado di pianificare, realizzare, misurare, garantire, migliorare continuamente.

Le norme della serie ISO 9000 (ISO 9001/9002/9003), riconosciute da oltre 90 Paesi nel mondo, sono state emesse dall'ISO, Ente Internazionale di Normazione, con l'intento di fornire regole generali e applicabili a qualsiasi settore per garantire che il servizio fornito da un'impresa rispetti i requisiti contrattuali e sia adeguato alle reali aspettative del Cliente.

L'Ente di Normazione Italiano (UNI) ha riconosciuto le ISO 9000 in UNI EN

ISO 9000.

Le norme UNI EN ISO 9000 si applicano quindi anche agli Alberghi e alle Società di Servizi dove la Qualità di cui parla la Norma non entra nel merito della valutazione della “bontà” del prodotto/servizio finale, e neppure dei contenuti tecnici: il fine dell'applicazione del Sistema Qualità infatti è che il servizio fornito soddisfi le esigenze dei Clienti, si riferisce quindi alle modalità che hanno portato alla realizzazione dello stesso.

Più specificamente la norma UNI EN ISO 9001 considera l'analisi dell'intero iter di realizzazione del servizio: dalla fase preliminare di analisi del nuovo servizio sino alla customer satisfaction.

Impostare un Sistema Qualità significa quindi organizzarsi per rispondere alle esigenze implicite o espresse del Cliente, esterno ed interno, al fine di soddisfarlo.

Ciò richiede un'analisi delle risorse (umane e non) e delle attività necessarie per raggiungere il risultato richiesto, scegliere i responsabili delle singole attività, identificare le modalità operative e i momenti di controllo.

È un “esame di coscienza” che permette di stabilire le regole di base con la collaborazione di chi le utilizzerà, di costruire la “piattaforma organizzativa” che permette di migliorare realmente ogni attività dell'Impresa e rilevare in tempo le possibilità di errore in modo che queste non si trasformino in insoddisfazione e reclamo da parte del Cliente.



#### LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ

Quando l'Impresa si è organizzata con un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 o 9002 (la norma UNI EN ISO 9003 essendo estremamente riduttiva non è attualmente più utilizzata), richiede l'intervento di un Organismo di Certificazione scelto sulla base del suo accreditamento e della necessaria indipendenza (anche rispetto alla Società di Consulenza che ha realizzato il Sistema Qualità).

Tale Organismo rilascerà la Certificazione a seguito di un esame documentale e di una verifica circa l'effettiva applicazione di quanto è stato dichiarato nella documentazione presentata.

Almeno una volta all'anno verranno poi condotte, da parte dell'Organismo prescelto, “verifiche di sorveglianza” per accertare che i requisiti del Sistema Qualità siano soddisfatti con continuità, al fine di stimolare l'Impresa verso il miglioramento continuo e di poter continuare a garantire ai Clienti dell'Impresa stessa che tutte le attività siano sotto controllo conformemente alle Procedure del







Sistema Qualità e alla UNI EN ISO 9001 o 9002.

La Certificazione del Sistema Qualità deve essere considerata solo come una prima e fondamentale tappa nel cammino verso una gestione più consapevole della Qualità.

Le norme ISO hanno infatti chiaramente separato il concetto di “conformità” a quanto stabilito, da quello di “Qualità” intesa come “capacità di soddisfare esigenze espresse e implicite” del Cliente.

Le ISO 9000, in particolare, chiedono non solo la conformità alla norma stessa, ma l’efficacia del Sistema Qualità e la gestione della Qualità (Quality Management).

## FASI PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI QUALITÀ AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000

L’impostazione di un corretto Sistema Qualità ai fini della Certificazione prevede:

### 1.

#### *Valutazione della situazione di partenza e organizzazione del Progetto “Qualità e Certificazione”.*

Questa prima fase consiste nell’analizzare la realtà dell’Impresa (check up) per poter stabilire la sua corrispondenza alla norma di riferimento (UNI EN ISO 9001 o 9002). I risultati del check up vengono analizzati con la Direzione con la quale vengono fissati tempi e modalità di realizzazione del Progetto; quest’ultimo comporta un impegno da parte della Direzione, la quale deve mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione e la riuscita del Progetto stesso. Deve essere inoltre individuato nell’ambito della società un “Responsabile Assicurazione Qualità” che possa avere, accanto ai suoi specifici incarichi professionali, la funzione di referente per la realizzazione e gestione del Sistema Qualità.

### 2.

#### *Formazione ai diversi livelli e sviluppo della documentazione richiesta dalla norma.*

Per iniziare correttamente occorre che i diversi livelli della organizzazione abbiano ben chiaro ciò che comporta la realizzazione del Progetto “Qualità e Certificazione” nella propria realtà; quindi la formazione partirà dal vertice e raggiungerà tutto il personale direttamente coinvolto nel Progetto. Occorre poi effettuare un’analisi critica delle singole attività cercando di individuare i nodi critici del processo di ideazione e realizzazione dei servizi che possono portare ad errori o inefficienza.

Un Sistema Qualità per essere conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 o 9002 deve essere documentato attraverso:

- un Manuale Qualità (documento il più possibile sintetico che descrive come l’Impresa si è organizzata per raggiungere gli obiettivi tangibili che la Direzione si è posta in relazione alla Qualità; tale documento viene inoltre utilizzato, dietro autorizzazione della Direzione, anche come strumento di marketing e di immagine);
- Procedure e Istruzioni (documenti utilizzati solo internamente che descrivono come e da chi vengono svolte le attività di tipo tecnico, gestionale e di controllo in modo da poter assicurare al Cliente la soddisfazione delle sue richieste).

La partecipazione dei collaboratori alle attività di preparazione della documentazione richiesta dalla Norma (Manuale Qualità e Procedure operative) consente di impostare un Sistema Qualità rispondente il più possibile alla realtà dell’Impresa.

### 3.

#### *Applicazione di ciò che è stato dichiarato nella documentazione richiesta dalla Norma e autovalutazione (verifiche ispettive interne).*

Dopo aver impostato il Sistema Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001 o 9002, l’Impresa deve effettuare le cosiddette Verifiche Ispettive Interne. Queste hanno lo scopo sia di attuare il Sistema Qualità e successivamente di “metterlo a punto” (in termini di documentazione e di reale applicazione in modo da migliorare, dopo averle provate e averne constatato la non efficienza, le Procedure realizzate modificando i punti deboli riscontrati), sia di simulare le Verifiche Ispettive da parte dell’Organismo di Certificazione. In questa fase vengono fondati i Valutatori Interni che avranno il compito, garantendo l’autonomia di gestione del Sistema Qualità, di valutare periodicamente la conformità, l’efficienza e l’efficacia del Sistema Qualità stesso.

### 4.

#### *Certificazione.*

Dopo aver eliminato le “non conformità” emerse durante le Verifiche Ispettive interne, l’Impresa potrà sostenere la Verifica Ispettiva esterna, da parte di un Organismo indipendente e riconosciuto (Organismo di Certificazione accreditato) in modo da poter essere certificata.

La rappresentazione seguente esemplifica lo schema di certificazione evidenziando i rapporti tra l’Impresa, i Clienti dell’Impresa, l’Organismo di Certificazione e la Società di Consulenza.

## TEMPI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI QUALITÀ

I tempi di impostazione e di attuazione di un Sistema Qualità certificabile secondo la Norma UNI EN ISO 9001 o 9002 sono in funzione della complessità





dell'attività dell'Impresa, della situazione di partenza riscontrata in fase di check up e, soprattutto, dell'impegno dell'Impresa stessa nel portare avanti e sostenere il Progetto.

Il tempo di massima necessario per la realizzazione del Sistema Qualità varia dai 6 ai 18 mesi e da 1 a 3 mesi per l'iter di Certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione prescelto.

## IL RUOLO DEL CONSULENTE DI SISTEMI DI QUALITÀ

Il ruolo del Consulente è di estrema importanza per impostare un corretto ed efficace Sistema Qualità che l'Impresa sia poi in grado di mantenere autonomamente nel tempo.

Per far questo occorre che il Consulente:

- supporti i partecipanti nella redazione della documentazione dando la giusta interpretazione della Norma UNIEN ISO 9001 o 9002 in relazione dell'attività dell'Impresa; tutto ciò per permettere all'Impresa stessa di avere un Sistema Qualità che sia conforme alla Norma e, nello stesso tempo, snello, efficace e adatto alle sue esigenze;
- formi l'Impresa all'autovalutazione del Sistema Qualità realizzato, sia in termini documentali che applicativi, in modo che possa essere pronta a superare con serenità l'intervento dei Valutatori dell'Organismo di Certificazione e, soprattutto, possa essere in grado di mantenere e migliorare nel tempo il Sistema Qualità;
- stimoli l'Impresa a rispettare i tempi previsti in fase di "pianificazione delle attività" del Progetto in modo da non accumulare ritardi rispetto agli obiettivi prefissati.

## CONCLUSIONI:

### I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000

Con il Sistema Qualità un'Impresa è in grado di poter ottenere un maggiore conoscenza dei propri processi aumentando la capacità di monitoraggio delle proprie prestazioni.

Ciò comporta maggiori possibilità di valutazione e decisione su base oggettiva, di conseguenza, più capacità di gestione dei servizi realizzati e un miglioramento costante della capacità di conoscere e soddisfare le esigenze dei Clienti.

L'impresa offre, inoltre, la garanzia che tutte le attività sono effettuate secondo una metodologia soggetta, in funzione delle esigenze, a continuo miglioramento rendendo sempre meno probabili errori ed inefficiente.

Il Sistema Qualità non deve quindi essere inteso come un atto formale e burocratico che si esaurisce con il suo riconoscimento (la Certificazione), bensì come un punto di partenza per un nuovo modo di operare orientato al continuo miglioramento.

Più precisamente, i vantaggi di un corretto Sistema Qualità certificato ISO 9000

si possono riassumere in:

Vantaggi rivolti verso l'esterno (mercato):

- ottenimento di un formale riconoscimento dell'affidabilità della propria organizzazione;
- risposta all'esplicita richiesta del Cliente di essere suo fornitore certificato (aziende certificate);
- riduzione di verifiche ispettive da parte delle organizzazioni esterne o interne;
- miglioramento della propria immagine;
- plus in termini di comunicazione pubblicitaria e notorietà;
- mantenimento o incremento della Clientela;
- garanzia al Cliente della coincidenza tra offerta e fornitura (trasparenza di rapporto);
- riduzione dei premi assicurativi;
- adeguamento agli standard organizzativi europei del settore;
- riconoscibilità, da parte della Clientela estera, di una garanzia nota a livello internazionale;
- maggiore competitività.

Vantaggi rivolti verso l'interno:

- ridurre i costi generati da errori e inefficienza;
- ottimizzare l'organizzazione ed il processo di realizzazione dei servizi e dei prodotti;
- responsabilizzare tutti i collaboratori al fine di soddisfare i Clienti;
- motivare costantemente tutto lo staff;
- migliorare il clima interno dell'Impresa attraverso una maggiore chiarezza di "chi fa, che cosa e come";
- diminuire i reclami e le contestazioni da parte dei Clienti;
- essere in grado di valutare le proprie prestazioni;
- lavorare in équipe con sincronia e "spirito di team";
- avere una guida nel processo di crescita e di miglioramento continuo.

In questo breve documento, Vi abbiamo fornito solo alcuni elementi che caratterizzano il Progetto; speriamo comunque di averVi trasmesso quell'entusiasmo col quale affrontiamo la realizzazione di un Progetto "Qualità e Certificazione".

Consulnet ha inoltre una specifica competenza nel settore turistico, con particolare riferimento alle Imprese Alberghiere. La nostra specifica metodologia di realizzazione dei Sistemi Qualità ci ha dimostrato di permettere ai nostri Clienti di proporsi sul mercato con un vantaggio competitivo derivante, oltre che dalla Certificazione, da una gestione dei processi interni ottimizzata.

Siamo comunque a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

L'impresa alberghiera è caratterizzata da un reciproco rapporto, basato sulla cordialità e l'ospitalità, tra operatore e cliente, pertanto un sistema di qualità conforme ad una normativa europea va oltre i singoli interessi degli imprenditori e si rivolge ad un modello organizzativo che implica un impegno globale. Un cliente insoddisfatto rappresenta la peggiore pubblicità per un'azienda ricettiva, e lo spirito che anima le norme di cui sopra è rappresentato da un'acquisizione della qualità basata prevalentemente sulla fornitura di servizi che offrano la massima soddisfazione all'utente, il quale tornerà ed in ogni caso sarà veicolo di pubblicità positiva. Il percorso volto all'acquisizione di credibilità internazionale, alla rimozione di quegli errori che generalmente portano ad un'insoddisfazione da parte del cliente, all'ottenimento di un'efficienza personalizzata che renda l'azienda creativa e propositiva.

### TABELLA I GENESI ED EVOLUZIONE NORME ISO 9000

- 1959 Department of Defence (DOD) of USA: MIL-Q19858 "Quality Assurance Program Requirements for Fleet Ballistic Missile Weapon System Contractors"
- 1968 NATO: AQAPI "NATO Quality Control System Requirements for Industry" Atomic Energy Commission (AEC) of USA: Appendix B 10 CFR 50 "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants"
- 1970 American National Standard Institute (ANSI): ANSI 45-2 "Program Requirements for Nuclear Power Plants"  
Canadian Standard Association – CSA: Z299 Series standards  
British Standard Institute – BSI: BS 5750 Series standards
- UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione:  
UNI 8450 "Impianti nucleari - criteri, prescrizioni e raccomandazioni per un programma di garanzia di qualità"
- ISO - International Organization for Standardization: ISO 9000 - 9001 - 9002 - 9003 - 9004.
- UNI: UNI EN 29000 - 29001 - 29002 - 29003 - 29004
- ISO: prima revisione ISO 9000 - 9001 - 9002 - 9003 - 9004
- ISO: seconda revisione ISO 9000 - > NORMA UNICA VISION 2000.

### NORMATIVA EUROPEA SUI SISTEMI DI QUALITÀ DELLE AZIENDE

- UNI EN 29000 "Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e l'assicurazione (garanzia) della qualità - Criteri di scelta e di utilizzazione". Chiarisce i principali concetti sulla qualità e fornisce i criteri di scelta e di utilizzazione delle altre norme della serie 29000.
- UNI EN 29001 "Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (garanzia della qualità) nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed

assistenza". Da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore in diverse fasi che includono progettazione e sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza.

- UNI EN 29002 "Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (garanzia della qualità nella fabbricazione e nell'installazione)". Da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore nelle fasi di fabbricazione e installazione.
- UNI EN 29003 "Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (garanzia) della qualità nei controlli e collaudi finali". Da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore soltanto attraverso i controlli e collaudi finali.
- UNI EN 29004 "Criteri per la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi qualità aziendali". Illustra i principi basilari di un sistema qualità aziendale e gli aspetti organizzativi per la sua attuazione.

### Manuale di qualità Generalità.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Manuale Qualità soddisfa le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9002: 1994, Sistemi Qualità – Modello per l'assicurazione della qualità nello sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza, 1994;
- ISO 10011-1: 1990, Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Attività di verifica ispettiva;
- ISO 10011-2: 1991, Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità (auditors);
- ISO 10011-3: 1991, Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Gestioni dei programmi di verifiche ispettive;
- Legge 675/96 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Direttiva 93/43 CEE del Consiglio o del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997: Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
- Decreto Legislativo n. 156 del 26 maggio 1997: Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.





## NORMATIVA EUROPEA SUI SISTEMI QUALITÀ DELLE AZIENDE

### 4.1.1

#### *Caratteristiche del servizio.*

Il servizio ricettivo è caratterizzato da tre fasi principali:

- Organizzazione (vedere 4.1.1.1);
- Erogazione (vedere 4.1.1.2);
- Controllo (vedere 4.1.1.3).

#### 4.1.1.1

##### *Organizzazione del servizio.*

Nella prima fase il gestore deve organizzare le prestazioni destinati a provvedere ai bisogni del cliente delle fasce di mercato prescelte, mediante l'allestimento della struttura, dei locali e degli arredi. Questa fase comprende anche l'attività promo-pubblicitaria all'esterno, che permette al cliente di conoscere e valutare l'offerta del servizio.

Nel caso di nuovo servizio, devono essere definite e rese disponibili le risorse (umane e tecniche) necessarie, le istruzioni per la fornitura del servizio, i requisiti da rispettare per l'erogazione dello stesso nonché un piano di controllo.

#### 4.1.1.2

##### *Erogazione del servizio.*

La fase di erogazione presuppone una prenotazione del servizio richiesto da parte del cliente accettata dal gestore. Essa si svolge durante tutto il soggiorno del cliente stesso nella struttura ricettiva e si articola nei diversi momenti di effettiva fruizione delle prestazioni fondamentali, ed eventualmente di quelle complementari, da lui richieste ed offerte dal gestore.

Per ogni attività svolta e servizio erogato deve essere chiaramente definito:

- quale lavoro deve essere fatto;
- chi lo deve fare;
- come si deve fare;
- quando lo si deve fare;
- dove si deve svolgere;
- perché (se del caso).

#### 4.1.1.3

##### *Controllo del servizio.*

Il gestore deve attuare un controllo sull'organizzazione ed erogazione del servizio, individuando gli eventuali scostamenti tra quanto progettato e pianificato e quanto effettivamente realizzato.

Devono, a tal fine, essere previste almeno le seguenti fasi:

- individuazione delle attività primarie del processo che incidono in modo significativo sulla qualità del servizio;
- analisi delle attività allo scopo di selezionare le caratteristiche da misurare e monitorare al fine di determinare eventuali aggiustamenti da apportare al processo;
- definizione degli opportuni requisiti prestazionali per ogni attività primaria;
- definizione delle azioni da intraprendere in risposta alla quantificazione delle attività chiave individuate, per adeguare il processo in modo che ogni caratteristica del servizio si mantenga entro i limiti specificati ovvero rispetti i requisiti fissati.

Il grado di approfondimento dei punti suddetti dipenderà dalla complessità della struttura alberghiera.

Il controllo deve basarsi anche su:

- il giudizio degli operatori che hanno realizzato e gestito il servizio;
- il grado di soddisfazione del cliente (vedi 4.1.7).

I risultati della fase di controllo devono costituire per il gestore la base per interventi correttivi e/o migliorativi del servizio.

### 4.1.2

#### *Servizi minimi e servizi collaterali.*

I servizi minimi, previsti nel servizio alberghiero, obbligatori per tutte le categorie, oltre all'alloggio, sono:

- servizio di ricevimento, portineria ed informazioni;
- servizio di notte con addetto disponibile a chiamata;
- cambio biancheria;
- pulizia delle camere.

Per i servizi collaterali vedere appendice A.

### 4.1.3

#### *Selezione del personale.*

Il gestore deve selezionare il proprio personale accertandosi che possieda le competenze ed i requisiti professionali, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva della categoria, necessari per lo svolgimento dei compiti a lui assegnati.

La selezione del personale deve, inoltre, essere basata sui seguenti criteri:

- motivazione personale;
- cultura di base;
- grado di esperienza.

Il gestore deve curare gli aspetti comportamentali, relazionali e di



comunicazione, con riferimento al personale (direttamente o indirettamente) in contatto con il pubblico. Il gestore deve assicurare che il personale addetto al servizio di ricevimento sia in grado di dare le principali informazioni circa convegni, fiere, eventi o attrattive turistiche locali in genere.

In generale, per tutto il personale devono essere:

- definite le attività da svolgere;
- comunicare le modalità per svolgere ciascuna attività;
- messe a disposizione le risorse necessarie per l'erogazione del servizio.

Nel caso in cui un servizio non venga reso direttamente ma da terzi (per esempio, i servizi di pulizia) in forza ad un contratto di appalto, il gestore deve garantire comunque i requisiti fondamentali del servizio.

A tal fine potrà seguire le stesse modalità ed i criteri previsti nella fase di selezione dei fornitori (vedere 5.2.2).

#### **4.1.4**

##### *Identificazione del personale*

Il personale dell'albergo deve essere facilmente identificabile dalla clientela, in particolare quello a diretto contatto con il pubblico (personale di portineria, reception, camerieri, addetti al servizio in camera).

Il personale addetto ai servizi di pulizia deve possedere una divisa che consenta al cliente di identificarne il ruolo e l'appartenenza alla struttura.

#### **4.1.5**

##### *Informazioni al cliente*

Il gestore deve garantire che qualsiasi forma (descrittiva, fotografica, ecc.) di comunicazione e/o informazione dell'offerta da lui realizzata riporti una chiara, precisa e veritiera illustrazione del servizio offerto.

Il gestore deve garantire che il personale addetto ai servizi di accoglienza ed assistenza conosca le caratteristiche dell'albergo e del servizio offerto in modo da poter dare un'informazione completa e precisa alla clientela (vedere Appendice B).

#### **4.1.6**

##### *Rispetto dei requisiti contrattuali.*

Il gestore deve garantire il rispetto degli impegni contrattuali in termini di tariffe e di contenuti dell'offerta in relazione ai servizi e alle strutture da lui dichiarate e richieste dal cliente.

#### **4.1.7**

##### *Soddisfazione del cliente.*

Il gestore deve attuare delle procedure di rilevazione della soddisfazione dei clienti che verifichino la rispondenza di quanto atteso con quanto offerto ed

erogato e permettano di migliorare, se necessario, il servizio sulla base dei giudizi e delle impressioni dei clienti.

Tale rilevazione può essere effettuata attraverso l'uso di un questionario da far compilare al cliente al termine del servizio (vedere appendice C).

Il questionario deve tener conto sia di aspetti connessi con il complesso dei servizi offerti dal cliente, così come dichiarati nei materiali informativi e promozionali, in termini di operatività e funzionalità ("qualità esplicita") sia degli aspetti obbligatori per legge quali igiene, sicurezza, rispetto contrattuale, condizioni assicurative, così come vengono percepiti dal cliente.

Devono essere considerati anche aspetti non quantificabili come, per esempio, la cortesia, l'accessibilità a servizi collaterali (o supplementari), la esattezza delle informazioni richieste e ricevute.

#### **4.2**

##### *Requisiti per l'impresa.*

Vengono di seguito riportati i requisiti minimi per una corretta gestione interna dell'attività; a tal fine vedere anche quanto previsto dalla UNI EN 29004/2.

#### **4.2.1**

##### *Capacità di erogazione.*

4.2.1.1 Il gestore deve garantire che locali, aree e strutture siano adeguati in base al servizio offerto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

4.2.1.2 Il gestore deve garantire l'uso di strumenti, attrezzature pienamente funzionanti per un loro efficace impiego nelle diverse aree della struttura alberghiera. Per garantire un corretto utilizzo delle attrezzature, il gestore deve mettere a disposizione del personale le istruzioni d'uso, fornite dal produttore.

4.2.1.3 Il gestore deve assicurare l'identificazione dei materiali ed il loro corretto stoccaggio.

In particolare, deve garantire che gli strumenti e materiali per la pulizia e l'igiene siano idonei alla funzione, non nocivi e tali da non comportare rischi per la salute.

#### **4.2.2**

##### *Competenza all'acquisto e all'acquisizione dei beni.*

4.2.2.1 Il gestore nella fase di acquisto dei prodotti deve attuare procedure che garantiscano la scelta di prodotti sia tecnici che di consumo selezionati in base a:

- marchi di qualità (ove esistenti);
- norme tecniche (ove esistenti);
- omologazione di prodotto;
- norme di legge;
- criteri oggettivi di selezione documentati o soggettivi motivati.



4.2.2.2 Il gestore deve, inoltre, selezionare i propri fornitori in base a criteri oggettivi di qualificazione, ad esempio:

- certificazione del sistema di qualità;
- possesso di autorizzazioni di legge;
- la disponibilità e la capacità di garantire la fornitura, in particolare con riferimento a tempi di consegna, quantità e qualità dei prodotti).

4.2.2.2.1 Il gestore deve garantire che la persona preposta all'acquisto di prodotti (che può coincidere con il gestore) documenti la conoscenza delle nozioni di base ed il continuo aggiornamento per la scelta dei prodotti attraverso uno o più dei seguenti requisiti:

- possesso delle qualificazioni professionali previste dal Contratto Nazionale di categoria;
- iscrizione al REC (Registro Esercenti del Commercio);
- titoli di studio o attestati di formazione professionale.

### 4.2.3

#### *Capacità di manutenzione e conservazione.*

4.2.3.1 Il gestore deve garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti, prodotti e attrezzature necessari all'erogazione del servizio, in modo da mantenere gli stessi nella condizione di efficienza e sicurezza. A tal fine, deve garantire che siano effettuati dei programmi di manutenzione e periodici controlli sugli impianti e attrezzature per il mantenimento dello stato di efficienza e sicurezza, secondo le indicazioni del costruttore.

4.2.3.2 Per quanto riguarda la conservazione e la manipolazione dei cibi, il gestore deve attenersi al rispetto delle norme di tutela igienico-sanitaria degli alimenti stabilite dalla legislazione vigente.

### 4.2.4

#### *Formazione.*

4.2.4.1 Il gestore deve adottare le procedure necessarie affinché vengano fornite al personale addetto le istruzioni operative e le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sulla sua sicurezza, per ogni singola funzione.

L'addestramento deve essere settoriale e specialistico.

Il gestore deve garantire un addestramento al fine di conseguire i tre risultati seguenti:

- fornire al nuovo personale le cognizioni e le istruzioni necessarie per svolgere i compiti assegnati nell'azienda;
- fornire al personale già in forze in azienda, nel caso avesse necessità di addestramento, le indicazioni necessarie per compiere correttamente i compiti assegnati;

- fornire la personale già in forze le cognizioni e le istruzioni necessarie per prepararsi ad un'eventuale avanzamento o passaggio di qualifica.

4.2.4.2 Il gestore ha la responsabilità di mantenere per il proprio personale un livello di formazione permanente adeguato sia sotto il profilo tecnico che organizzativo.

In particolare, la formazione del personale deve essere:

- tecnica, ovvero deve fornire specifiche conoscenze in relazione al tipo di lavoro svolto;
- comportamentale, rivolta principalmente al personale in diretto contatto con il pubblico.

Il gestore deve garantire, infine, nei casi di variazione significativa (di carattere tecnologico o organizzativo) delle modalità di erogazione del servizio, l'aggiornamento del proprio personale attraverso la frequenza di corsi di formazione specialistici.





## Il progetto qualità dell'AAPIT Palermo

### Riqualificazione del sistema turistico della provincia di Palermo.

Il progetto qualità nel quale è impegnato l'AAPIT di Palermo trae la sua origine dalla necessità di venire incontro ad un mercato turistico mutato nelle sue esigenze. Il Comitato esecutivo dell'AAPIT di Palermo ha proposto quindi per l'anno 2002 un progetto di riqualificazione integrata del comparto turistico della provincia di Palermo. Con il termine qualità integrata si intende il coinvolgimento di tutti i comparti professionali organizzativi con i quali il turista viene in contatto.

Pertanto sono stati creati dei tavoli tematici relativi alla ristorazione, alle strutture alberghiere ed extralberghiere, all'agriturismo, ai servizi guide e corrieri, ai pullman turistici, alle agenzie di viaggio, al turismo nautico, alla pescaturismo e all'ittiturismo, dei quali fanno parte funzionari dell'AAPIT, ente ideatore, promotore, coordinatore e finanziatore del progetto, la facoltà di Economia, Corso di laurea in Gestione dei servizi turistici dell'Università di Palermo, l'Ufficio Educazione Promozione alla salute (UEPS) dell'Azienda ospedaliera V. Cervello, l'Ente Bilaterale, le Associazioni ambientaliste e dei consumatori e le Associazioni di categoria.

Punto centrale dei protocolli discussi è la legalità, la sostenibilità, dello sviluppo turistico, l'ecocompatibilità (necessità di prevedere il riciclaggio delle acque, la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico) e la tutela della salute del turista. Sono stati elaborati 3 documenti: un protocollo generale per tutti i tavoli tematici, un disciplinare al quale gli operatori aderenti al progetto dovranno attenersi e le regole della qualità, riconoscibili dal cliente e che dovrà essere affisso insieme agli altri documenti in luogo ben visibile al turista.

Ottenute le adesioni entro i termini previsti verrà avviato un processo premiante per i partecipanti, che prevede l'inserimento sul portale dell'AAPIT ([www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)) e a tutte le attività di promozione, la pubblicazione di depliant specifici sui partecipanti al progetto, la carta dei diritti del turista e il

diritto di esporre il logo qualità (realizzato e finanziato dall'AAPIT) in luogo ben visibile, nonché la partecipazione a seminari di aggiornamento legislativo, sulle possibilità di accesso a finanziamenti e contributi, e di formazione per gli operatori a totale carico dell'AAPIT.

Saranno avviate delle conferenze di servizi insieme alla Regione e ai Comuni per richiedere il miglioramento della qualità dei servizi pubblici (trasporti, parcheggi turistici, gestione e smaltimento rifiuti, sicurezza e legalità nel settore turistico).

A completamento del progetto qualità, considerata l'eterogeneità del prodotto turistico provincia di Palermo con i suoi punti di forza

- 1) ambiente;
- 2) cultura e tradizioni;
- 3) patrimonio artistico, sarà possibile proporre un'offerta diversificata di qualità nell'ambito di un macromarketing che propone il territorio nella sua totalità.

Ambizione del progetto è il coinvolgimento delle altre provincie per la creazione di un prodotto turistico "Sicilia" di qualità, che abbia come scopo principale la soddisfazione, la tutela e l'assistenza del turista consumatore.



CIPE - Comitato interministeriale  
per la programmazione economica  
Delibera 8 marzo 2001

## Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di distretti economico-produttivi.

Il Comitato interministeriale  
per la programmazione economica

- Vista la legge 17 maggio 1999, n.144, art. 1, comma 9 che demanda al CIPE la definizione dei criteri cui le Regioni e Province autonome dovranno attenersi per la delimitazione dei Sistemi locali del lavoro;
- Visto lo schema di deliberazione predisposto dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica;
- Visto il parere favorevole su tale schema espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° febbraio 2001;

### DELIBERA

È approvato l'unito schema di delibera concernente criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione dei Distretti economico produttivi.

Su tale schema, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 144/99 citata in premessa, verrà acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Roma, 8 marzo 2001

Il presidente delegato

VINCENZO VISCO





**CIPE - Comitato interministeriale  
per la programmazione economica  
Delibera 3 maggio 2001**

**Criteri per la suddivisione del territorio nazionale  
in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione  
di distretti economico-produttivi.**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

- Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica";
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali;
- Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che, all'art. 6, comma 8, definisce i Sistemi produttivi locali e i Distretti Industriali e attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione dei Sistemi produttivi locali;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 9, prevede che, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, il CIPE indichi i criteri ai quali le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro;
- Visto il documento "I Sistemi locali del lavoro 1991", pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nel 1997;
- Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 1° febbraio 2001;
- Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 24, con la quale viene approvato lo schema di deliberazione concernente i Sistemi locali del lavoro, preliminarmente alla sua trasmissione al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni;

**CONSIDERATO**

che il parere non è stato espresso nel termine del 16 aprile fissato dai Presidenti delle Camere al momento dell'assegnazione alle Commissioni;

**CONSIDERATE**

le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali in materia di programmazione delle politiche di sviluppo, espressamente richiamate dal citato comma 9 della legge n. 144/1999;

Tenuto conto

che i Sistemi locali del lavoro rispondono all'esigenza di disporre di rilevazioni ed elaborazioni omogenee, riferite ad aree significative sul piano economico e segnatamente del mercato del lavoro;

**RITENUTO**

che i Sistemi locali del lavoro rappresentano una delimitazione territoriale idonea per l'analisi e il monitoraggio delle politiche di sviluppo;

**TENUTO CONTO**

che l'Istat ha sviluppato la metodologia per l'individuazione dei Sistemi locali del lavoro utilizzando i dati di censimento relativi al fenomeno del pendolarismo per ragioni lavorative, al fine di definire aree nelle quali fosse massima la correlazione fra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, e che, sulla base di tale metodologia, ha effettuato la ripartizione in Sistemi locali del lavoro dell'intero territorio nazionale, pubblicata nel documento sopra citato;

**CONSIDERATO**

che la Commissione Europea, con nota n. SG (2000) D/102347 del 13 marzo 2000, ha ritenuto i Sistemi locali del lavoro rispondenti agli intenti della Commissione e rispettosi dello spirito del Trattato;

**TENUTO CONTO**

inoltre che la delimitazione di cui alla presente delibera viene effettuata in prossimità della fine del periodo intercensuario 1991-2001 e che l'aggiornamento della delimitazione verrà effettuato sulla base dei dati del censimento del 2001;

**RITENUTO OPPORTUNO**

adottare, in prima applicazione, ferme restando le finalità di analisi e monitoraggio delle politiche di sviluppo, la delimitazione dei Sistemi locali del lavoro sviluppata dall'Istat nella citata pubblicazione, anche al fine di definire una suddivisione del territorio metodologicamente omogenea e per la quale siano già disponibili adeguate informazioni statistiche;

**UDITA**

la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**DELIBERA**

**1.**

In prima applicazione, ai sensi della legge n. 144/1999, per Sistemi locali del lavoro s'intendono le aree identificate sulla base dell'intensità del pendolarismo



per ragioni di lavoro e delimitate secondo la metodologia definita dall'Istat nella pubblicazione citata in premessa.

## 2.

Al fine di approfondire le problematiche relative ai criteri per l'applicazione dei Sistemi locali del lavoro, anche in relazione ai risultati del prossimo censimento, e alla definizione dei Distretti economico produttivi di cui al successivo punto 4, è istituito, nell'ambito della II commissione CIPE "Attività produttive", un gruppo di lavoro tecnico i cui membri saranno designati dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; dell'industria del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del lavoro e della previdenza sociale; delle politiche agricole e forestali; dei lavori pubblici; dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni; dall'Istat.

## 3.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà alla delimitazione dei Sistemi locali del lavoro compresi nel proprio territorio.

Per i Sistemi locali del lavoro ricadenti nel territorio di più Regioni o Province autonome, la delimitazione avrà luogo con un unico atto adottato d'intesa fra le Regioni interessate.

I Sistemi locali del lavoro verranno aggiornati con periodicità almeno decennale sulla base dei dati dei censimenti.

L'Istat assicurerà che, per l'intero territorio nazionale, i dati rilevanti a fini di politica economica siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per Sistemi locali del lavoro.

## 4.

I Distretti economico produttivi verranno individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche facendo riferimento ai Sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'Istat e tenendo conto, al fine di evitare una non opportuna proliferazione di aggregazioni territoriali, delle delimitazioni dei Sistemi produttivi locali di cui alla legge n. 140/1999.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato

VINCENZO VISCO



Legge 5 ottobre 1991, n. 317

## Provvedimenti per artigianato, medie e piccole industrie. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991

### Capo I

*Finalità e campo di applicazione.*

#### Art. 1

*Finalità della legge e definizione di piccola impresa.*

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
  - a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
  - b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché, dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
  - c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  - d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
  - e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si considera:
  - a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
  - b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

- a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
  - b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.
  5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
  6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.
  - 6 bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

#### Art. 2

*Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.*

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
  - a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione





- medesima;
- b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché, dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  - c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e, l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
  - d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
  - e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

### **Art. 3**

#### *Forme di partecipazione al capitale di rischio.*

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:
- a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;
  - b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;
  - c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);
  - d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
- a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
  - b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
  - c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché, da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;
  - d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

### **Art. 4**

#### *Controlli.*

1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 010, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché, delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché, degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.

### **Capo II**

#### *Interventi per la diffusione dell'innovazione.*

### **Art. 5**

#### *Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni.*



1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:
  - a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
  - b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
  - c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
  - d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
  - e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
  - f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
  - g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettromeccaniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

### **Art. 6**

*Agevolazioni per gli investimenti innovativi.*

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

### **Art. 7**

*Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali.*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.
4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2



miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.

## **Art. 8**

### *Agevolazioni per spese di ricerca.*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di

cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

## **Art. 9**

### *Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio.*

1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

## **Art. 10**

### *Credito d'imposta: norme di attuazione.*

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.
3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6,



comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.
5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione per gli anni 1991 e 1992 con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.
7. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni tributarie.*

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.

### **Art. 12**

#### *Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali.*

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili





alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché, gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

### **Art. 13**

#### *Revoca delle agevolazioni.*

1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il

relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

### **Art. 14**

#### *Agevolazioni per la diffusione commerciale.*

1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.
3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità... assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del





decreto-legge n. 745 del 1970.

### Capo III

*Partecipazione ad azioni comunitarie  
e disposizioni per le aree territoriali svantaggiate.*

#### Art. 15

*Partecipazione ad azioni comunitarie.*

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché, delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché, per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati

entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

#### Art. 16

*Disposizioni per le imprese situate  
in aree territoriali svantaggiate.*

1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonché, l'importo delle agevolazioni stesse, sono aumentati del 50 per cento.
2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.
3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario degli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.

### Capo IV

*Consorzi e società consortili tra piccole imprese.*

#### Art. 17

*Soggetti beneficiari.*

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della



commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché, i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

### **Art. 18**

#### *Composizione dei consorzi e delle società consortili.*

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

### **Art. 19**

#### *Oggetto dell'attività.*

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:
  - a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;
  - b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
  - c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
  - d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
  - e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  - f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

- g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
- i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché, l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
- l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
- n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
- p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
- q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

### **Art. 20**

#### *Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi.*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

### **Art. 21**

#### *Accesso ai contributi.*

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43,



comma 1. Il programma deve indicare:

- a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;
- b) le modalità e i tempi di realizzazione;
- c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.
5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.
7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.
8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia

ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.

## **Art. 22**

### *Ammontare del contributo e liquidazione.*

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.

## **Art. 23**

### *Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli



articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori.

## **Art. 24**

### *Finanziamenti agevolati.*

1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle società consortili.
2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

## **Art. 25**

### *Intervento del Mediocredito centrale.*

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

## **Art. 26**

### *Garanzia integrativa.*

1. ....
2. ....
3. Con le modalità ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e





successive modificazioni, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese.

4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

## **Art. 27**

### *Società consortili miste.*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4º dell'articolo 32 del testo 4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.
7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
  - a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché, la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
  - b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività ... imprenditoriali e per il loro consolidamento;
  - c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
  - d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché, l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
  - e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
  - f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
  - g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
  - h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
  - i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
  - l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
  - m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di





sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché, non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

### **Art. 28**

#### *Revoca delle agevolazioni.*

1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.
2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

### **Capo V**

#### *Consorzi di garanzia collettiva fidi.*

### **Art. 29**

#### *Consorzi di garanzia collettiva fidi.*

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:
  - a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
  - b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché, le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

### **Art. 30**

#### *Ammissione alle agevolazioni statali.*

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

### **Art. 31**

#### *Modalità dell'intervento statale.*



1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché, le procedure di recupero siano esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistite da analoghe garanzie.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

### **Art. 32**

#### *Concessione di contributi.*

1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato

ivi previsto, nonché, i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

### **Art. 33**

#### *Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali.*

1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità... europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.
2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.
3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.



5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.
7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

### **Art. 34**

#### *Centri per l'innovazione.*

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

### **Capo VI**

#### *Prestiti partecipativi.*

### **Art. 35**

#### *Prestiti partecipativi.*

1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.
5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

### **Capo VII**

#### *Disposizioni varie.*

### **Art. 36**

#### *Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale.*

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da



elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.
3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

### **Art. 37**

#### *Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.*

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 15:
    - 1) al primo comma, le parole: del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16 sono sostituite dalle altre: del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16;
    - 2) .....
    - 3) al secondo comma, le parole: nel contratto di cui all'articolo seguente sono sostituite dalle altre: nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16;
  - b) all'articolo 16:
    - 1) .....
    - 2) al quarto comma, dopo la parola: contratto sono aggiunte le altre: o al decreto di concessione.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta

eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3) I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 15, legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 38**

#### *Coordinamento degli interventi.*

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

### **Art. 39**

#### *Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale.*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere:
  - a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;
  - b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;
  - c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;





- d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;
- e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:
  - a) n. 5 posti di ottavo livello;
  - b) n. 5 posti di settimo livello;
  - c) n. 7 posti di sesto livello;
  - d) n. 6 posti di quinto livello;
  - e) n. 3 posti di quarto livello;
  - f) n. 1 posto di terzo livello.
4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 40**

*Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949.*

1. ....

#### **Art. 41**

*Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.*

1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:
  - a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;
  - b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;
  - c) gestire fondi di agevolazione;
  - d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.
2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite

nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 42**

*Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato.*

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché, agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

#### **Capo VIII**

*Copertura finanziaria.*

#### **Art. 43**

*Assegnazione di fondi e copertura finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.
2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:
  - a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori;
  - b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977,



n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori.
5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





Decreto 21 aprile 1993

## Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle regioni dei Distretti industriali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- Visto l'art. 36 della predetta legge che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la fissazione di indirizzi e parametri per la individuazione, da parte delle regioni, sentite le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aree che si possono considerare Distretti industriali;

### DECRETA

Gli indirizzi ed i parametri di riferimento per l'individuazione dei Distretti industriali ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono i seguenti:

#### 1.

Le zone da prendere a riferimento per la definizione sono una o più aree territoriali contigue caratterizzate come sistemi locali del lavoro così come individuati dall'Istat e di cui all'allegato.

#### 2.

In tali zone devono verificarsi contestualmente le seguenti condizioni:

- a) un indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, che sia superiore al 30% dell'analogo dato nazionale. Le regioni nelle quali l'indice di industrializzazione manifatturiera a livello regionale risulta inferiore a quello nazionale possono assumere come valore di riferimento il dato regionale;
- b) un indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente superiore alla media nazionale;
- c) un indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero,

superiore del 30% dell'analogo dato nazionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'Istat e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue dipendenze;

- d) un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 30% degli occupati manifatturieri dell'area;
- e) una quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area.

#### 1.

Dei Distretti industriali così individuati possono far parte anche i comuni limitrofi, sempre che le nuove aree rispettino i criteri di autocontenimento previsti per i sistemi locali del lavoro e le condizioni di cui al punto 2.

#### 2.

Le regioni informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei distretti individuati, precisando altresì i criteri seguiti per la loro individuazione ed allegando la relativa documentazione.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO



Legge 11 maggio 1999, n. 140

## Norme in materia di attività produttive.

Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999

### Art. 1

#### *Interventi per il settore aeronautico.*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
  - a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
  - b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:
  - a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
  - b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
  - c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;
  - d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane

in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.

### Art. 2

#### *Programmi dei settori aerospaziale e duale.*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorso trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:
  - a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di



- finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
- b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;
  - c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;
  - d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
  - e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
  - f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

### **Art. 3**

#### *Studi e ricerche per la politica industriale.*

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori

delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

### **Art. 4**

#### *Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative.*

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione



obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

### **Art. 5**

#### *Mercati agro-alimentari all'ingrosso.*

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

### **Art. 6**

#### *Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi.*

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni

ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 1° gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 1992".
3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:
  - a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;
  - b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;
  - c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonché dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.
8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:
  1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.





2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati”.
9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale”.
10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

### **Art. 7**

#### *Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme.*

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso

di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.
3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.
6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato”.
7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402”.
8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,



n. 608.

9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

### **Art. 8**

#### *Fondo per l'innovazione degli impianti a fune.*

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

### **Art. 9**

#### *Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798.*

1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
“e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle

prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti”.

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:  
“Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee”.

### **Art. 10**

#### *Attività di valutazione delle leggi.*

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonché per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.
2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola “quattro” è sostituita dalla parola “cinque”, e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola “tre” è sostituita dalla parola “quattro”.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli



organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera *d*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

### **Art. 12**

#### *Inquadramento di personale delle camere di commercio.*

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

### **Art. 13**

#### *Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile.*

1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

### **Art. 14**

#### *Copertura finanziaria.*

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera *f*), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera *f*) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 15**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Legge 17 maggio 1999, n. 144**

**Misure in materia di investimenti, delega al Governo  
per il riordino degli incentivi all'occupazione e  
della normativa che disciplina l'INAIL, nonché  
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999,  
supplemento ordinario n. 99

(ripubblicata corredata di note:  
*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1999,  
supplemento ordinario n. 111)

**Capo I**

*Disposizioni in materia di investimenti.*

**Art. 1**

*Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione,  
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.*

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono

adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

- a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
  - b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
  - c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
  5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e







definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto “Rete unitaria della pubblica amministrazione”, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

## **Art. 2**

### *Partecipazione alle riunioni del CIPE.*

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

## **Art. 3**

### *Compiti del CIPE.*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente: “2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del





Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.

#### **Art. 4**

##### *Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali.*

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione

del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalità e procedure di cui al comma 6. riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 6.

#### **Art. 5**

##### *Intese istituzionali di programma.*

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata "Intesa istituzionale di programma", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997.
2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'"Intesa", iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.



3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitano di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unità previsionali di base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.

## **Art. 6**

### *Esecuzione diretta di lavori e servizi.*

1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
“1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi”.

## **Art. 7**

### *Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto.*

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica – Finanza di progetto, di seguito denominata “Unità”.
2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche

amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994.
5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.
7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico - finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,



parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'unità e sui risultati conseguiti.

### **Art. 8**

#### *Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche.*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

“1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente”.

### **Art. 9**

#### *Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.*

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa

connessi stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

### **Art. 10**

#### *Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta.*

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

### **Art. 11**

#### *Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania.*



1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede mediamente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

### **Art. 12**

#### *Perenzione.*

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: "quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo esercizio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

### **Art. 13**

#### *Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.*

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:  
"2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
- 2 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.
- 2 ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
- 2 quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di

esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

- 2 quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:  
"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

### **Art. 14**

#### *Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,*





*ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.*

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:  
“4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4”.
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: “100 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “200.000 ECU”
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: “fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “fra 200.000 ECU e 500.000 ECU”.
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Art. 15**

*Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge  
1 aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317,  
la gestione degli interventi nei territori colpiti  
dagli eventi sismici del 1980, e altre disposizioni agevolative.*

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno

1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: “oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo”.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266. Il termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate”.
5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente: “3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su





questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219”.

6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e inserito il seguente: “Art. 9-bis. (Destinazione delle risorse). 1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo”.
7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 16**

#### *Disposizioni in materia di contabilità dell'ufficio nazionale per il servizio civile.*

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonché alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

### **Art. 17**

#### *Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.*

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, avente natura di “spese obbligatorie”, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12 “Risorse proprie Unione europea” del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunità europee a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.
3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, nonché di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonché il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di



cui al comma 2 è autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste nella fase di programmazione successiva.

7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 Interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.

### **Art. 18**

#### *Accesso delle università agli accordi di programma.*

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

### **Art. 19**

#### *Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000.*

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica.

Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
  - a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
  - b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;
  - c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.
4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.
5. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

### **Art. 20**

#### *Relazioni sugli interventi nelle aree depresse.*

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
  - a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  - b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;



c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, allegata alla Relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

### **Art. 21.**

*Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresses la parola: “seguenti”, nell'alinea, e le lettere a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: “Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2”.

### **Art. 22**

*Ristrutturazione finanziaria  
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.*

1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato tal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto, capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

### **Art. 23**

*Personale del Consorzio universitario a distanza.*

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorché in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

### **Art. 24**

*Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali  
nella materia del pubblico impiego.*

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

### **Art. 25**

*Fondo per lo sviluppo in agricoltura.*

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: “non superare il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superare il 30 per cento”;
- b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma: “Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime”.

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. 5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.

### **Art. 26**

#### *Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario.*

1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito tal seguente: “Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67”.
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.

### **Art. 27**

#### *Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti.*

1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: “Al

fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rfinanzino lo stesso intervento”.

### **Art. 28**

#### *Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord.*

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:
  - a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
  - b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;
  - c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.
- 1 bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento”.
2. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  - “5-bis. È concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di





cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato tal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercitabili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno".

### **Art. 29**

#### *Trasporti rapidi di massa.*

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.

### **Art. 30**

#### *Fondo speciale per la ricerca nei settori*

#### *dei trasporti aereo, marittimo e terrestre.*

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione tenuto conto della priorità degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 31**

#### *Società di gestione dei servizi ferroviari.*

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.

### **Art. 32**

#### *Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.*

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza stradale 1997/2001" della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.





4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi, importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 33**

#### *Comitato per l'intervento nella SIR.*

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.
6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.
7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

### **Art. 34**

#### *Fondo nazionale per la montagna.*

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000



milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 35**

#### *Disposizioni sulla trasformazione*

##### *dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni.*

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

### **Art. 36**

#### *Continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
  - a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
  - b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
  - a) le tipologie e i livelli tariffari;
  - b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
  - c) il numero dei voli;
  - d) gli orari dei voli;
  - e) i tipi di aeromobili;
  - f) la capacità di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sete di stabilimento in Sardegna che asportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:
  - a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;
  - b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non può superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante



corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 37**

#### *Disposizioni in materia di censimenti.*

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:
  - a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;
  - b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - c) le modalità di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a

tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie;

- d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
  - e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni.
  4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.

### **Art. 38**

#### *Forestazione ambientale.*

1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attività di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta può costituire una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

### **Art. 39**

#### *Modifiche agli articoli 8 e 31*

*della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: “isole minori” la parola: “per” è sostituita dalle seguenti: “nonché a”;
  - b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: “compensazioni” è sostituita dalla seguente: “riduzioni”.
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: “fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998” e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999”.

**Art. 40**

*Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po.*

1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.

**Art. 41**

*Norme per il mercato del gas naturale.*

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

- b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
  - c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
  - d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
  - e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
  - f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
  - g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**Art. 42**

*Disposizioni concernenti il titolo VIII*







*della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo

unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1.611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
  - a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
  - b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
  - c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
  - d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:





- 1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
- 2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
- 3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;
- 4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitoli di gestione degli immobili trasferiti;
- 5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;
- 6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
- e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;
- f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;
- g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade

dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1 ottobre 1996, n. 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.

### **Art. 43**

#### *Misure in materia di programmazione negoziata.*

1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.



127, dopo il comma 25 è inserito il seguente: “25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

## **Art. 44**

### *Disposizione interpretativa.*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.

## **Capo II**

### *Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza.*

## **Art. 45**

### *Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché norme in materia di lavori socialmente utili.*

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:
    - 1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
    - 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di

appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

- b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;
- d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;
- e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
- f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di



- mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriale con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
  - h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  - i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
  - l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
  - m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
  - n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;
  - o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e

- tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
  - q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
  - r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento del l'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  - s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    - a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    - b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
    - c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
  3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o soppressione degli



- organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.
  6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
  7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
  9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.
  10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  11. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
  13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
  15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
  16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 novembre 1998".
  17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
    - a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
    - b) è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione,





nell'ambito delle 7000 unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999;

- c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;
- d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
- e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;
- f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unità, i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11

miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

- g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennità di mobilità relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: "1996" è sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
  19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
  20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificazioni dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
  21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
  22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449,





dopo le parole: “per i quali l'accordo collettivo” sono inserite le seguenti: “di individuazione del numero delle eccedenze”.

23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è prorogato di novanta giorni.
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è aggiunto il seguente periodo: “L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali”. Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
  - a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, può permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;
  - b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, è trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento di mobilità dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino più di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 gennaio 1996, è effettuato in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle

imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.

## **Art. 46**

### *Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco.*

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attività connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di 150 unità, dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.



7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### **Art. 47**

#### *Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125.*

1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:
    - 1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;
    - 2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;
  - b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
  - c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;
  - d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesori, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle

risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;

- e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;
  - f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d).

### **Art. 48**

#### *Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali.*

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che



decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

### **Art. 49**

#### *Disposizioni in materia del personale degli Enti Parco.*

1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio qualora si siano avvalsi, in fase di bilancio, di personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### **Art. 50**

#### *Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità.*

1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.  
L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con congruaggio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione”.
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “è erogato” sono sostituite dalle seguenti: “è concesso”;
  - b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
  - c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. L'assegno di cui al comma

1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con congruaggio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione”.

### **Art. 51**

#### *Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno.*

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

### **Art. 52**

#### *Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento.*

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento”.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 53**

#### *Disposizioni in materia di attività socio-sanitarie.*

1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attività socio-sanitarie, in attesa delle disposizioni delle relative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attività ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assolvimento delle attività socio-sanitarie di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

### **Art. 54**

#### *Fondi disponibili degli enti previdenziali.*

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.

### **Art. 55**

#### *Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1.124, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", delle seguenti gestioni separate:
    - 1) industria;
    - 2) artigianato;
    - 3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
    - 4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;
  - b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
  - c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;
  - d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
  - e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,







dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

- f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;
- g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;
- h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
- l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse

economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

- m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
- n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
- o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del





testo unico;

- q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera l) progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
- r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
- 1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
  - 2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
  - 3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
- s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
- t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
- u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato

rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS".
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: "I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata". La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia



assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 56**

#### *Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

### **Art. 57**

#### *Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltretutto ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonché previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in deficit e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilità separata di settore;
  - b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di

diritto pubblico;

- c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
  - d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
  - f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;
  - g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  - i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  - l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
  - m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  - n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;
  - o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato



rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Art. 58**

#### *Disposizioni in materia previdenziale.*

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili”. 2) il comma 2 è abrogato;
  - b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Tenuto conto della peculiarità della orma di assicurazione di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico; sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, li concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica”.
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

5. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis”;
  - b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di



contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale”;

- c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: “In mancanza di tali soggetti” sono inserite le seguenti: “o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo”;
  - d) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori ti cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.
  10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.
  11. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare “Fiorenzo Casella”. Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
  12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente

stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge”.
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
16. All'articolo I della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello





nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore”.

17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto”;
  - b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999”.
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.

### **Art. 59**

#### *Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso.*

1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: “2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla – riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma”.
2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 236.

### **Art. 60**

#### *Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello.*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.

### **Art. 61**

#### *Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe.*

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:
- a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;
  - b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;
  - c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.





## **Art. 62**

### *Assunzioni di unità dell'Arma dei carabinieri.*

1. Per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, è autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

## **Art. 63**

### *Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e inserito il seguente: “1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare”.

## **Art. 64**

### *Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 sono soppressi, con contestuale cessazione delle

corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa



calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

### **Art. 65**

#### *Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole “1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti “1997, 1998 e 1999” e le parole “1996 e 1997” sono sostituite dalle seguenti: “1996, 1997 e 1998”.

### **Art. 66**

#### *Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua.*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo.

### **Art. 67**

#### *Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196.*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla linea, dopo le parole: “con il sistema scolastico” sono inserite le seguenti: “e universitario”;
  - b) alla lettera d), dopo le parole: “agli interventi di formazione dei lavoratori” sono inserite le seguenti: “e degli altri soggetti di cui alla lettera a)”;
  - c) alla lettera p, le parole: “d'intesa con le regioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalle regioni”;
  - d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento”.

### **Art. 68**

#### *Obbligo di frequenza di attività formative.*

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative



fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
  - a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
  - b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato

anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

## **Art. 69**

### *Istruzione e formazione tecnica superiore.*

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le



competenze acquisite secondo un modello alle linee guida di cui al comma 2 è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

### **Art. 70**

#### *Soppressione di fondi speciali di previdenza INA.*

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

### **Capo III**

#### *Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto.*

### **Art. 71**

#### *Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate "Fondi pensione", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il

consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati "strumenti finanziari", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate "società del gruppo", ovvero da qualificati operatori finanziari;

- b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;
- c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
- d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;
- e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
- f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,





per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

- g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
  - h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
  - i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, c della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: “ad almeno tre diversi” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale”;
  - b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole: “alle diverse tipologie di servizio offerte”, è aggiunto seguente periodo: “Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta

dei gestori”;

- c) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

“Art. 6-ter. (Convenzioni) - 1. Per la stipula delle convenzioni di cui All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerti, attraverso la forma della pubblicità. notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte”;

- d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: “La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo”; il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
- e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;
- f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: “I regolamenti”, sono aggiunte le seguenti: “, le istruzioni di vigilanza” e dopo le parole: “dalla commissione” sono aggiunte le seguenti: “per assolvere i compiti di cui all'articolo 17”.

4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del



decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale e Fondo speciale dello stato ti previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni successivi.

## **Capo IV**

*Disposizioni finali.*

### **Art. 72**

*Disposizioni finali.*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.



**Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**

**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  
della legge 29 luglio 2003, n. 229**

*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005,  
supplemento ordinario n. 162

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;
- Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;
- Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
- Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonchè l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;
- Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali

commerciali;

- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
- Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;
- Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;
- Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
- Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
- Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
- Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
- Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonchè il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello



nazionale;

- Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;
- Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## **Parte I**

### *Disposizioni generali.*

## **Titolo I**

### *Disposizioni generali e finalità.*

## **Art. 1**

### *Finalità ed oggetto.*

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati

internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

## **Art. 2**

### *Diritti dei consumatori.*

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
  - a) alla tutela della salute;
  - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  - d) all'educazione al consumo;
  - e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
  - f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  - g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

## **Art. 3**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente codice si intende per:
  - a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
  - b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
  - c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
  - d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
  - e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso





disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

- f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

## **Parte II**

### *Educazione, informazione, pubblicità.*

#### **Titolo I**

##### *Educazione del consumatore.*

#### **Art. 4**

##### *Educazione del consumatore.*

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

#### **Titolo II**

##### *Informazioni ai consumatori.*

#### **Capo I**

##### *Disposizioni generali.*

#### **Art. 5**

##### *Obblighi generali.*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del

contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

## **Capo II**

### *Indicazione dei prodotti.*

#### **Art. 6**

##### *Contenuto minimo delle informazioni.*

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

#### **Art. 7**

##### *Modalità di indicazione.*

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

#### **Art. 8**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

#### **Art. 9**

##### *Indicazioni in lingua italiana.*

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese



almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

### **Art. 10**

#### *Attuazione.*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

### **Art. 11**

#### *Divieti di commercializzazione.*

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

### **Art. 12**

#### *Sanzioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto

previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

## **Capo III**

### *Particolari modalità di informazione.*

## **Sezione I**

### *Indicazione dei prezzi per unità di misura.*

### **Art. 13**

#### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
  - b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
  - c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
  - d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
  - e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
  - f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

### **Art. 14**

#### *Campo di applicazione.*

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al





prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
  - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
  - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

### **Art. 15**

#### *Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.*

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

### **Art. 16**

#### *Esenzioni.*

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
  - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
  - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonchè indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

### **Art. 17**

#### *Sanzioni.*

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

## **TITOLO III**

### *Pubblicità e altre comunicazioni commerciali.*

### **Capo I**

#### *Disposizioni generali.*

### **Art. 18**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

## **Capo II**



## *Caratteri della pubblicità.*

### **Sezione I**

#### *Pubblicità ingannevole e comparativa.*

#### **Art. 19**

##### *Finalità.*

1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

#### **Art. 20**

##### *Definizioni.*

1. Ai fini della presente sezione si intende:
  - a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
  - b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
  - c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
  - d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

#### **Art. 21**

##### *Elementi di valutazione.*

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
  - a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione

o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

- b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
- c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

#### **Art. 22**

##### *Condizioni di liceità della pubblicità comparativa.*

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) non è ingannevole ai sensi del presente codice;
  - b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  - c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
  - d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
  - e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
  - f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
  - g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
  - h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari



o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

### **Art. 23**

#### *Trasparenza della pubblicità.*

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

### **Art. 24**

#### *Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori.*

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

### **Art. 25**

#### *Bambini e adolescenti.*

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

### **Art. 26**

#### *Tutela amministrativa e giurisdizionale.*

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di

pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.



10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
14. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

### **Art. 27**

#### *Autodisciplina.*

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia

dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

## **Capo III**

### *Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria.*

## **Sezione I**

### *Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite.*

### **Art. 28**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

### **Art. 29**

#### *Prescrizioni.*

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

### **Art. 30**

#### *Divieti.*

1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

### **Art. 31**

#### *Tutela dei minori.*





1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
  - a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
  - b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  - c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  - d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

### **Art. 32**

#### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

### **Parte III**

#### *Il rapporto di consumo.*

### **TITOLO I**

#### *Dei contratti del consumatore in generale.*

### **Art. 33**

#### *Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.*

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
  - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della

compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

- d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatarî o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti





dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

- t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere *h)* e *m)* del comma 2:
  - a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
  - b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere *n)* e *o)* del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere *h)*, *m)*, *n)* e *o)* del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere *n)* e *o)* del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

### **Art. 34**

#### *Accertamento della vessatorietà delle clausole.*

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla

determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

### **Art. 35**

#### *Forma e interpretazione.*

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

### **Art. 36**

#### *Nullità di protezione.*

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
  - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha



subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.

5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

### **Art. 37**

#### *Azione inibitoria.*

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.

### **Art. 38**

#### *Rinvio.*

1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

## **Titolo II**

### *Esercizio dell'attività commerciale.*

### **Capo I**

#### *Disposizioni generali.*

### **Art. 39**

#### *Regole nelle attività commerciali.*

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

## **Capo II**

## *Promozione delle vendite.*

### **Sezione I**

#### *Credito al consumo.*

### **Art. 40**

#### *Credito al consumo.*

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

### **Art. 41**

#### *Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.*

1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

### **Art. 42**

#### *Inadempimento del fornitore.*

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

### **Art. 43**

#### *Rinvio al testo unico bancario.*

Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

## **Titolo III**



## *Modalità contrattuali.*

### **Art. 44**

#### *Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio.*

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Capo I**

#### *Particolari modalità di conclusione del contratto.*

### **Sezione I**

#### *Contratti negoziati fuori dei locali commerciali.*

### **Art. 45**

#### *Campo di applicazione.*

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
  - a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
  - b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
  - c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
  - d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

### **Art. 46**

#### *Esclusioni.*

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:

- a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
  - b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
  - c) i contratti di assicurazione;
  - d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.

### **Art. 47**

#### *Informazione sul diritto di recesso.*

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
  - a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
  - b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e



della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonchè gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

### **Art. 48**

#### *Esclusione del recesso.*

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

### **Art. 49**

#### *Norme applicabili.*

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

## **Sezione II**

### *Contratti a distanza.*

### **Art. 50**

#### *Definizioni.*

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
  - a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita

o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
- c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

### **Art. 51**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
  - a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I;
  - b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  - c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
  - d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
  - e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

### **Art. 52**

#### *Informazioni per il consumatore.*

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
  - a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
  - b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  - c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
  - d) spese di consegna;
  - e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  - f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
  - g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  - h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;



- i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
- l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

### **Art. 53**

#### *Conferma scritta delle informazioni.*

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
  - a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;
  - b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
  - c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  - d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati

dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

### **Art. 54**

#### *Esecuzione del contratto.*

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

### **Art. 55**

#### *Esclusioni.*

1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonchè gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:
  - a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
  - b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
  - a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;
  - b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
  - c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  - d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti





- dal consumatore;
- e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
  - f) di servizi di scommesse e lotterie.

### **Art. 56**

#### *Pagamento mediante carta.*

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

### **Art. 57**

#### *Fornitura non richiesta.*

1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

### **Art. 58**

#### *Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.*

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

### **Art. 59**

#### *Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi.*

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui

all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

### **Art. 60**

#### *Riferimenti.*

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

### **Art. 61**

#### *Rinvio.*

1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

## **Sezione III**

### *Disposizioni comuni.*

### **Art. 62**

#### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonchè nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.



3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 63**

#### *Foro competente.*

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

### **Sezione IV**

#### *Diritto di recesso.*

### **Art. 64**

#### *Esercizio del diritto di recesso.*

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

### **Art. 65**

#### *Decorrenze.*

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali,

il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

- a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
- b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

- a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
- b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

### **Art. 66**

#### *Effetti del diritto di recesso.*

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.



## **Art. 67**

### *Ulteriori obbligazioni delle parti.*

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione

degli interessi legali maturati.

## **Capo II**

### *Commercio elettronico.*

## **Art. 68**

### *Rinvio.*

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

## **Titolo IV**

### *Disposizioni relative a singoli contratti.*

## **Capo I**

### *Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili.*

## **Art. 69**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
  - b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
  - c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
  - d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.



## **Art. 70**

### *Documento informativo.*

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
  - a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
  - b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
  - c) se l'immobile è determinato:
    - 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
    - 2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
  - d) se l'immobile non è ancora determinato:
    - 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
    - 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
    - 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
  - e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
  - h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

- i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
  - l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **Art. 71**

### *Requisiti del contratto.*

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
  - a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
  - b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;
  - c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
  - d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un





terzo da questi designato nel contratto;  
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purchè si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

### **Art. 72**

#### *Obblighi specifici del venditore.*

1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

### **Art. 73**

#### *Diritto di recesso.*

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purchè si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e

fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

### **Art. 74**

#### *Divieto di acconti.*

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.

### **Art. 75**

#### *Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione.*

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

### **Art. 76**

#### *Obbligo di fideiussione.*

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.

### **Art. 77**

#### *Risoluzione del contratto di concessione di credito.*

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.

### **Art. 78**

#### *Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti.*





1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

### **Art. 79**

#### *Competenza territoriale inderogabile.*

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

### **Art. 80**

#### *Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera.*

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorché l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

### **Art. 81**

#### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.

## **Capo II**

### *Servizi turistici.*

### **Art. 82**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

### **Art. 83**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
  - b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
  - c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

### **Art. 84**

#### *Pacchetti turistici.*

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

### **Art. 85**

#### *Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

### **Art. 86**

#### *Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
  - a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un



- soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
  - c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
  - d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonchè il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
  - e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
  - f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;
  - g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
  - h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonchè le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
  - i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
  - l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
  - m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
  - n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
  - o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
  - p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

### **Art. 87**

#### *Informazione del consumatore.*

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei

termini per il rilascio, nonchè gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
  - a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
  - b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
  - c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
  - d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
  - e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

### **Art. 88**

#### *Opuscolo informativo.*

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
  - a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
  - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
  - c) i pasti forniti;
  - d) l'itinerario;
  - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonchè gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
  - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
  - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il



consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

### **Art. 89**

#### *Cessione del contratto.*

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

### **Art. 90**

#### *Revisione del prezzo.*

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

### **Art. 91**

#### *Modifiche delle condizioni contrattuali.*

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di

modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### **Art. 92**

#### *Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.*

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

### **Art. 93**

#### *Mancato o inesatto adempimento.*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di



mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

### **Art. 94**

#### *Responsabilità per danni alla persona.*

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

### **Art. 95**

#### *Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.*

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei

limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

### **Art. 96**

#### *Esonero di responsabilità.*

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

### **Art. 97**

#### *Diritto di surrogazione.*

1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

### **Art. 98**

#### *Reclamo.*

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

### **Art. 99**

#### *Assicurazione.*

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

## **Art. 100**

### *Fondo di garanzia.*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Titolo V**

### *Erogazione di servizi pubblici.*

## **Capo I**

### *Servizi pubblici.*

## **Art. 101**

### *Norma di rinvio.*

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

## **Parte IV**

### *Sicurezza e qualità.*

## **Titolo I**

### *Sicurezza dei prodotti.*

## **Art. 102**

### *Finalità e campo di applicazione.*

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

## **Art. 103**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  - a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
    - 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
    - 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
    - 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;







- 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
  - b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
  - c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
  - d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
  - e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
  - f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
  - g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

### **Art. 104**

#### *Obblighi del produttore e del distributore.*

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
  - a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli

estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

- b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
  6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
    - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
    - b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
    - c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
  7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
    - a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
    - b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
    - c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
    - d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
  9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni



intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

### **Art. 105**

#### *Presunzione e valutazione di sicurezza.*

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

### **Art. 106**

#### *Procedure di consultazione e coordinamento.*

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono

stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

### **Art. 107**

#### *Controlli.*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
  - a) per qualsiasi prodotto:
    - 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
    - 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
    - 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
  - b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
    - 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
    - 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
  - c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
    - 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi



- specifici;
- d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
    - 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
    - 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
  - e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
    - 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
  - f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
    - 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
    - 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da *b*) a *f*), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite

dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
- a) il produttore;
  - b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
  - c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

## **Art. 108**

### *Disposizioni procedurali.*

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.



3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

### **Art. 109**

#### *Sorveglianza del mercato.*

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
  - a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
  - b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
  - c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 110**

#### *Notificazione e scambio di informazioni.*

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX,

tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

### **Art. 111**

#### *Responsabilità del produttore.*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

### **Art. 112**

#### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.





3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

### **Art. 113**

#### *Rinvio.*

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

## **Titolo II**

### *Responsabilità per danno da prodotti difettosi.*

### **Art. 114**

#### *Responsabilità del produttore.*

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

### **Art. 115**

#### *Prodotto.*

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

### **Art. 116**

#### *Responsabilità del fornitore.*

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora

esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata compare e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

### **Art. 117**

#### *Prodotto difettoso.*

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
  - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

### **Art. 118**

#### *Esclusione della responsabilità.*

1. La responsabilità è esclusa:
  - a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  - b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  - c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o





- distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  - e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  - f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

### **Art. 119**

#### *Messa in circolazione del prodotto.*

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

### **Art. 120**

#### *Prova.*

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

### **Art. 121**

#### *Pluralità di responsabili.*

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

### **Art. 122**

#### *Colpa del danneggiato.*

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

### **Art. 123**

#### *Danno risarcibile.*

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
  - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

### **Art. 124**

#### *Clausole di esonero da responsabilità.*

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

### **Art. 125**

#### *Prescrizione.*

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

### **Art. 126**

#### *Decadenza.*

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.



2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

### **Art. 127**

#### *Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.*

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono nè limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

### **Titolo III**

#### *Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.*

### **Capo I**

#### *Della vendita dei beni di consumo.*

### **Art. 128**

#### *Ambito di applicazione e definizioni.*

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
    - 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
    - 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
    - 3) l'energia elettrica;
  - b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
  - c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o

intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

- d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

### **Art. 129**

#### *Conformità al contratto.*

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
  - a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  - b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  - c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
  - d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
  - a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
  - b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
  - c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.



5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

### **Art. 130**

#### *Diritti del consumatore.*

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
  - a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
  - b) dell'entità del difetto di conformità;
  - c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  - b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
  - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
- a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
  - b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 131**

#### *Diritto di regresso.*

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

### **Art. 132**

#### *Termini.*

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di



conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

### **Art. 133**

#### *Garanzia convenzionale.*

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
  - a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
  - b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

### **Art. 134**

#### *Carattere imperativo delle disposizioni.*

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

### **Art. 135**

#### *Tutela in base ad altre disposizioni.*

1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

## **Parte V**

### *Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia.*

## **Titolo I**

### *Le associazioni rappresentative a livello nazionale.*

### **Art. 136**

#### *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
  - a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
  - c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  - d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
  - e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
  - f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli





interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

- g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
- h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

### **Art. 137**

#### *Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
  - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
  - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
  - e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

- f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

### **Art. 138**

#### *Agevolazioni e contributi.*

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.

### **Titolo II**

#### *Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia.*

### **Art. 139**

#### *Legittimazione ad agire.*

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui





all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:

- a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;
- b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

### **Art. 140**

#### *Procedura.*

1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
  - a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
  - c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## **Art. 141**

### *Composizione extragiudiziale delle controversie.*

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

## **Parte VI**

### *Disposizioni finali.*

## **Art. 142**

### *Modifiche al codice civile.*

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:  
«Art. 1469-bis  
*Contratti del consumatore*  
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

## **Art. 143**

### *Irrinunciabilità dei diritti.*

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

## **Art. 144**

### *Aggiornamenti.*

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

## **Art. 145**

### *Competenze delle regioni e delle province autonome.*

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

## **Art. 146**

### *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
  - a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  - b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;
  - c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
  - d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  - e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
  - f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo





- 11 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
- g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
  - h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
  - i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  - l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  - m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
  - n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
  - o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  - s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
  - t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante

attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

- b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
- c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
- d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.



## ALLEGATO I

Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):

- servizi d'investimento;
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
- servizi bancari;
- operazioni riguardanti fondi di pensione;
- servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
  - all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
  - all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
  - alla direttiva 64/225/CEE;
  - alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.



## ALLEGATO II

previsto dall'articolo 107, comma 3  
(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)

### **Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche.**

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
  - a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
  - b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
  - c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
  - d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8. Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono



i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
  - a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
  - b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
  - c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi. Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2005

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive  
LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie  
BACCINI, Ministro per la funzione pubblica  
CASTELLI, Ministro della giustizia  
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze  
STORACE, Ministro della salute

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



**Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70**

**Attuazione della direttiva 2000/31/CE  
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi  
della società dell'informazione nel mercato interno,  
con particolare riferimento al commercio elettronico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003,  
supplemento ordinario n. 61

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B;
- Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
- Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
- Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

**Finalità.**

1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:

- a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;
- b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;
- c) le intese restrittive della concorrenza;
- d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
- e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
- f) la rappresentanza e la difesa processuali;
- g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.

3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**Art. 2**

**Definizioni.**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “servizi della società dell'informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
- b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
- c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
- d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per





ricercare o rendere accessibili informazioni;

- e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  - f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
    - 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
    - 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
  - g) “professione regolamentata”: professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  - h) “ambito regolamentato”: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
    - 1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;
    - 2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
- a) le merci in quanto tali, nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;
  - b) la consegna o il trasporto delle merci;
  - c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di

vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.

### **Art. 3**

#### *Mercato interno.*

1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

### **Art. 4**

#### *Deroghe all'articolo 3.*

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:
  - a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonché diritti di proprietà industriale;
  - b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;
  - c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
  - d) all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni, al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
  - e) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
  - f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
  - g) validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;
  - h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.



## **Art. 5** *Deroghe.*

1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:
  - a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;
  - b) tutela della salute pubblica;
  - c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
  - d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:
  - a) necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
  - b) proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:
  - a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;
  - b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al Ministero competente.
4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.

## **Art. 6**

### *Assenza di autorizzazione preventiva.*

1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad

autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.

## **Art. 7**

### *Informazioni generali obbligatorie.*

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
  - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  - b) il domicilio o la sede legale;
  - c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
  - d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  - e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  - f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    - 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    - 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
    - 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
  - g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
  - h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  - i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria



esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

### **Art. 8**

#### *Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale.*

1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
  - a) che si tratta di comunicazione commerciale;
  - b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
  - c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
  - d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

### **Art. 9**

#### *Comunicazione commerciale non sollecitata.*

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore.

### **Art. 10**

#### *Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate.*

1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

### **Art. 11**

#### *Esclusioni.*

1. Il presente decreto non si applica a:
  - a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili,

diversi da quelli in materia di locazione;

- b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
- c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
- d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

### **Art. 12**

#### *Informazioni dirette alla conclusione del contratto.*

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonchè a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
  - a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  - b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  - c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
  - d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  - e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
  - f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

### **Art. 13**

#### *Inoltro dell'ordine.*

1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di





pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

#### **Art. 14**

##### *Responsabilità nell'attività di semplice trasporto – Mere conduit –.*

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
  - a) non dia origine alla trasmissione;
  - b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
  - c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

#### **Art. 15**

##### *Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea – caching.*

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
  - a) non modifichi le informazioni;
  - b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
  - c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
  - d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
  - e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o

per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

#### **Art. 16**

##### *Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting –.*

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
  - a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  - b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

#### **Art. 17**

##### *Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.*

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
  - a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;





- b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

### **Art. 18**

#### *Codici di condotta.*

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.
2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

### **Art. 19**

#### *Composizione delle controversie.*

1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

### **Art. 20**

#### *Cooperazione.*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, provvede affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i fornitori di servizi:
  - a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
  - b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
  - c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della società dell'informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale, nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

### **Art. 21**

#### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 22**

#### *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

## Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Testo coordinato ed aggiornato  
con le modifiche introdotte dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1995,  
supplemento ordinario, serie generale

### PREAMBOLO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge: <sup>(1)</sup>

#### Art. 1

##### *Oggetto della legge.*

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

#### Art. 2

##### *Convenzioni internazionali.*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

#### Art. 3

##### *Ambito della giurisdizione.*

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 <sup>(2)</sup> e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

#### Art. 4

##### *Accettazione e deroga della giurisdizione.*

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

#### Art. 5

##### *Azioni reali relative ad immobili siti all'estero.*

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

#### Art. 6

##### *Questioni preliminari.*

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

#### Art. 7

##### *Pendenza di un processo straniero.*

1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la





legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

### **Art. 8**

*Momento determinante della giurisdizione.*

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvivono nel corso del processo.

### **Art. 9**

*Giurisdizione volontaria.*

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

### **Art. 10**

*Materia cautelare.*

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

### **Art. 11**

*Rilevabilità del difetto di giurisdizione.*

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di norma internazionale.

### **Art. 12**

*Legge regolatrice del processo.*

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

### **Art. 13**

*Rinvio.*

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un

altro Stato:

- a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
- b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:

- a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;
- b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
- c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

### **Art. 14**

*Conoscenza della legge straniera applicabile.*

1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

### **Art. 15**

*Interpretazione e applicazione della legge straniera.*

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

### **Art. 16**

*Ordine pubblico.*

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

### **Art. 17**



### *Norme di applicazione necessaria.*

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

#### **Art. 18**

##### *Ordinamenti plurilegislativi.*

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

#### **Art. 19**

##### *Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze.*

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

#### **Art. 20**

##### *Capacità giuridica delle persone fisiche.*

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

#### **Art. 21**

##### *Commorienza.*

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

#### **Art. 22**

##### *Scomparsa, assenza e morte presunta.*

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
  - a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
  - b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
  - c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può

produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

#### **Art. 23**

##### *Capacità di agire delle persone fisiche.*

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

#### **Art. 24**

##### *Diritti della personalità.*

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

#### **Art. 25**

##### *Società ed altri enti.*

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
  - a) la natura giuridica;
  - b) la denominazione o ragione sociale;
  - c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
  - d) la capacità;
  - e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;



- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

### **Art. 26**

#### *Promessa di matrimonio.*

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

### **Art. 27**

#### *Condizioni per contrarre matrimonio.*

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

### **Art. 28**

#### *Forma del matrimonio.*

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

### **Art. 29**

#### *Rapporti personali tra coniugi.*

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

### **Art. 30**

#### *Rapporti patrimoniali tra coniugi.*

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

### **Art. 31**

#### *Separazione personale e scioglimento del matrimonio.*

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

### **Art. 32**

#### *Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.*

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

### **Art. 33**

#### *Filiazione.*

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

### **Art. 34**

#### *Legittimazione.*

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio





viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimamente, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

### **Art. 35**

#### *Riconoscimento di figlio naturale.*

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

### **Art. 36**

#### *Rapporti tra genitori e figli.*

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

### **Art. 37**

#### *Giurisdizione in materia di filiazione.*

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

### **Art. 38**

#### *Adozione.*

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

### **Art. 39**

#### *Rapporti fra adottato e famiglia adottiva.*

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli

adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

### **Art. 40**

#### *Giurisdizione in materia di adozione.*

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
  - a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
  - b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

### **Art. 41**

#### *Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.*

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

### **Art. 42**

#### *Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori.*

1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. <sup>(3)</sup>
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

### **Art. 43**

#### *Protezione dei maggiori d'età.*

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

### **Art. 44**



### *Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età.*

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'art. 66 dell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

#### **Art. 45**

##### *Obbligazioni alimentari nella famiglia.*

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 745. <sup>(4)</sup>

#### **Art. 46**

##### *Successione per causa di morte.*

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i conviventi, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

#### **Art. 47**

##### *Capacità di testare.*

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

#### **Art. 48**

##### *Forma del testamento.*

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla

legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

#### **Art. 49**

##### *Successione dello Stato.*

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

#### **Art. 50**

##### *Giurisdizione in materia successoria.*

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
  - a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
  - b) se la successione si è aperta in Italia;
  - c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
  - d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
  - e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

#### **Art. 51**

##### *Possesso e diritti reali.*

1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

#### **Art. 52**

##### *Diritti reali su beni in transito.*

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

#### **Art. 53**

##### *Usucapione di beni mobili.*

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

#### **Art. 54**

##### *Diritti su beni immateriali.*

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.



## **Art. 55**

### *Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali.*

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

## **Art. 56**

### *Donazioni.*

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

## **Art. 57**

### *Obbligazioni contrattuali.*

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

## **Art. 58**

### *Promessa unilaterale.*

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

## **Art. 59**

### *Titoli di credito.*

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, <sup>(5)</sup> convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, <sup>(6)</sup> convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti e allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono

regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

## **Art. 60**

### *Rappresentanza volontaria.*

1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

## **Art. 61**

### *Obbligazioni nascenti dalla legge.*

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

## **Art. 62**

### *Responsabilità per fatto illecito.*

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

## **Art. 63**

### *Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto.*

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

## **Art. 64**

### *Riconoscimento di sentenze straniere.*

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
  - a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
  - b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto



- in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  - d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
  - e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
  - f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  - g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

### **Art. 65**

#### *Riconoscimento di provvedimenti stranieri.*

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

### **Art. 66**

#### *Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.*

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

### **Art. 67**

#### *Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.*

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione

l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

### **Art. 68**

#### *Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.*

1. Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

### **Art. 69**

#### *Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.*

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le norme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

### **Art. 70**

#### *Esecuzione richiesta in via diplomatica.*

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

### **Art. 71**

#### *Notificazione di atti di autorità straniera.*



1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

## **Art. 72**

### *Disposizioni transitorie.*

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvivono nel corso del processo.

## **Art. 73**

### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996. <sup>(7)</sup>

## **Art. 74**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996. <sup>(7)</sup>

Data a Roma. Addì 31 maggio 1995

**SCALFARO**

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il guardasigilli*: MANCUSO



## **NOTE**

- (1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1995, n. 128, S.O. (1/circ) Vedi Circolare 9 aprile 1997, n. 4/97, emanata da: Ministero di grazia e giustizia; Circolare 5 aprile 1996, n. 12/96, emanata da: Ministero di grazia e giustizia.
- (2) Riportata al n. A/XXII.
- (3) Riportata alla voce Maternità e infanzia.
- (4) Riportata al n. A/XLVII.
- (5) Riportato alla voce Cambiale e vaglia cambiario.
- (6) Riportato alla voce Assegno bancario e circolare.
- (7) Così sostituito prima dall'art. 8, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato e poi dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, riportato alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).



## **ALLEGATO**

### **Lavori preparatori.**

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 472):**

- Presentato dal sen. Riz il 22 giugno 1994.
- Assegnato alla 2a commissione (giustizia), in sede referente, il 9 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 2<sup>a</sup> commissione il 4 agosto 1994.
- Relazione scritta annunciata il 25 agosto 1994 (atto n. 472/a - relatore sen. Riz).
- Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994.

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1286):**

- Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 26 settembre 1994, con pareri delle commissioni I e III.
- Esaminato dalla II commissione il 26 ottobre 1994; 1, 7 marzo 1995.
- Relazione scritta annunciata il 22 marzo 1995 (atto n. 1286/a - relatore on. Nan).
- Esaminato in aula il 23 marzo 1995 e approvato, con modificazioni, il 6 aprile 1995.

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 472/B):**

- Assegnato alla 2<sup>a</sup> commissione (giustizia), in sede deliberante, il 26 aprile 1995, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 2<sup>a</sup> commissione e approvato il 17 maggio 1995.



Legge 15 settembre 2005, n. 10

## Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 16 settembre 2005, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Principi e finalità.*

1. La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2. La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:
  - a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
  - b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;
  - c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;

- d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
- e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana;
- f) la promozione dell'immagine della Sicilia.

#### Art. 2

##### *Consiglio regionale del turismo.*

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è istituito il Consiglio regionale del turismo.
2. Il Consiglio è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Del Consiglio fanno parte i rappresentanti delle province regionali, dell'ANCI, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni degli imprenditori turistici, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, dei distretti turistici, ove costituiti, e gli esperti nominati dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con un massimo di 25 componenti.
4. Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il vicepresidente tra i componenti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta, altresì, il regolamento di funzionamento.
6. Il Consiglio esprime indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3 nonché alla elaborazione del piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale ed all'aggiornamento della carta dei diritti del turista ed elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive. Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
7. Il Consiglio è convocato almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ne ravvisi la necessità.

#### Art. 3

##### *Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale.*





1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dalla Conferenza regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:
  - a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
  - b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
  - c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
  - d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
  - e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6;
  - f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
  - g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.
4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.

#### **Art. 4**

##### *Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali.*

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.

2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.
3. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.
4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:  
U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303 + 4.100  
All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

#### **Art. 5**

##### *Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.*

1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle



AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.

3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:
  - a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
  - b) il sindaco del comune capoluogo;
  - c) due sindaci dei comuni della provincia;
  - d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
  - e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
  - f) due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
  - g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
  - h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniquale volta il presidente della provincia regionale ne ravvisa la necessità.

## **Art. 6**

### *Distretti turistici.*

1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:
  - a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
  - b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
  - c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati

dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;

- d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
  - e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
  - f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
  - g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
  5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto costitutivo.

## **Art. 7**

### *Riconoscimento e revoca dei distretti turistici.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.
2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:
  - a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata;
  - b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;
  - c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti;
  - d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.



3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi:
  - a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio;
  - b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
  - c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.
4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.

### **Art. 8**

#### *Associazioni pro-loco.*

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:
  - a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
  - b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
  - c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

### **Art. 9**

#### *Centri commerciali naturali.*

1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.
2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private

fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:

- a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
- b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
- c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.

3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.

### **Art. 10**

#### *Oneri finanziari.*

1. Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:

| Articolo    | Esercizio<br>finanziario 2006 | Esercizio<br>finanziario 2007 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2           | 100                           | 100                           |
| 3, lett. a) | 1.000                         | —                             |
| 3, lett. f) | 200                           | —                             |
| Totale      | 1.300                         | 100                           |

2. Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

### **Art. 11**

#### *Bed and breakfast.*

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo la parola "industriali" sono inserite le seguenti " , del turismo ed alle attività di bed and breakfast".
2. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast".

### **Art. 12**

#### *Carta dei diritti del turista.*

1. La carta dei diritti del turista, redatta dall'Assessore regionale per il turismo,

## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta nelle lingue più diffuse e contiene:

- a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
- b) informazioni sui contratti di multiproprietà;
- c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista quale utente di mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull'assistenza sanitaria e sull'ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici;
- g) informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali;
- h) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

### Art. 13

#### *Turismo itinerante.*

1. Al fine di incentivare il turismo itinerante, la Regione ed i comuni, d'intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all'assegnazione di apposite aree da destinare all'accoglienza dei camper.
2. Le aree da destinare a "camper service" sono classificate come verde attrezzato.
3. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti indica, relativamente alle aree, gli standard minimi per il loro riconoscimento.

### Art. 14

#### *Imprese e professioni turistiche.*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione

turistica.

2. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

### Art. 15

#### *Agenzie immobiliari turistiche.*

1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.
2. Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.
3. Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.

### Art. 16

#### *Turismo relazionale.*

1. Per la valorizzazione del turismo relazionale, con particolare riferimento ai valori culturali dell'ambiente antropico e naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris - Turismo relazionale integrato, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2005 per un importo di 150 migliaia di euro per l'anno 2005.
2. Per la realizzazione del progetto, il Presidente della Regione può stipulare accordi e convenzioni anche con istituti specializzati del settore. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.3.3, capitolo 104538, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 della





legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

## **Art. 17**

### *Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.*

1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473707 | + 3.000 |
| U.P.B. 12.2.1.3.3, capitolo 479709 | – 500   |
| U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443301 | – 250   |
| U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443302 | – 250   |

2. Alla tabella B del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701  | – 500 |
| U.P.B. 4.2.2.6.1, capitolo 612002  | – 250 |
| U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311  | – 250 |
| U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242514  | – 250 |
| U.P.B. 8.2.1.3.2, capitolo 342525  | – 250 |
| U.P.B. 12.2.1.3.1, capitolo 472514 | – 500 |

3. L'incremento del contributo di cui al comma 1 è rivolto all'adeguamento della partecipazione finanziaria della Regione quale socio fondatore della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.
4. Per il ripianamento delle esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2004, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana è autorizzata a stipulare un mutuo con istituti di credito con garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. La somma assistita da garanzia non può superare l'importo di 12.000 migliaia di euro.

## **Art. 18**

### *Norma transitoria.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.

## **Art. 19**

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

## **Art. 20**

### *Autorizzazione all'AST alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro.*

1. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, nelle more della trasformazione in società per azioni, l'Azienda siciliana trasporti (AST) è autorizzata a procedere alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti della consistenza numerica dell'organico aziendale in vigore.

## **Art. 21**

### *Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali.*

1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377727                                  | + 50 |
| di cui 21 da destinare alla fondazione Museo Mandralisca di Cefalù |      |
| U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377711                                  | – 75 |
| U.P.B. 9.3.1.3.4, capitolo 377701                                  | + 61 |
| U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751                                  | – 61 |

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| U.P.B. 9.1.1.1.2, capitolo 370302 | + 40    |
| U.P.B. 9.1.1.5.2, capitolo 370306 | – 40    |
| U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373306 | + 676   |
| U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373312 | + 690   |
| U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372510 | + 20    |
| U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372512 | + 20    |
| U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376528 | + 250   |
| U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701 | – 1.631 |

## **Art. 22**

*Requisiti per la nomina dei componenti  
del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.*



1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti “o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44”.

### **Art. 23**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 settembre 2005.

**CUFFARO**

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

**PAGANO**

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

**GRANATA**



### **AVVERTENZA:**

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### **NOTA ALL'ART. 4, COMMA 1:**

- Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, così dispone: “1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola”.

### **NOTA ALL'ART. 4, COMMA 4:**

- La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.

### **NOTA ALL'ART. 4, COMMA 7:**

- La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005”, contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

### **NOTE ALL'ART. 5, COMMA 1:**

- L'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante “Istituzione della Provincia regionale”, così dispone:  
“Attività promozionali in materia turistica. - Nelle more del riordino del settore le Province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.

A tal fine, le Province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative

procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal Consiglio provinciale, le funzioni di Presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal Presidente della relativa Provincia regionale o dall'Assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale”.

• Il D.P. Reg. 19 settembre 1986, reca: “Trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico” ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 18 ottobre 1986, n. 51.

**NOTA ALL'ART. 6, COMMA 3, LETT. G):**

• La legge 24 dicembre 2003, n. 378, reca “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale” ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 gennaio 2004, n. 13.

**NOTA ALL'ART. 11, COMMI 1 E 2:**

• L'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese” per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

*“Associazionismo di impresa.*

1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali, *del turismo ed alle attività di bed and breakfast* e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
  - a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
  - b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
  - c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di *bed and breakfast*.

3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
  - a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
  - b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
  - c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
  - d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
  - e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
  - f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
  - g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
  - h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:
  - a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
  - b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
  - c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4, sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4, sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4, sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.





9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
11. I contributi di cui alla lettera *b)* del comma 4, sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
  - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
  - b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.
15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi".

**NOTA ALL'ART. 16, COMMA 1:**

- La deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 18 gennaio 2005, ha riguardo alla presa d'atto ed apprezzamento del documento relativo a "MOTRIS - Mappatura offerta turismo relazionale integrato".

**NOTA ALL'ART. 16, COMMA 3:**

- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:

**"Legge finanziaria.**

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
  - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
  - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
  - c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
  - d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  - f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
  - g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  - h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
  - i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
  - l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,



con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 1:**

- La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005”, contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:**

- Il Capo I del Titolo III, concernente “Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco” del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” contiene disposizioni in materia di somministrazione di lavoro.

**NOTA ALL'ART. 21, COMMA 1:**

- La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005”, contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

**NOTA ALL'ART. 22, COMMA 1:**

- L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali” per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: “Revisori dei conti.
1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
    - a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
    - b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
    - c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).
  2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

2-bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.

2-ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2, tra il personale in servizio presso





- i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia.
3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni”.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori

- D.D.L. n. 788  
“Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti (Cascio) il 13 febbraio 2004.
- D.D.L. n. 376  
“Norme per il turismo in Sicilia”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Villari, Speziale, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, De Benedictis, Giannopolo, Oddo, Panarello, Zago l'8 maggio 2002.
- D.D.L. n. 550  
“Riordino normativo del turismo in Sicilia”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Genovese, Tumino, Vitrano, Zangara il 16 dicembre 2002.
- D.D.L. n. 957  
“Norme per la nuova organizzazione del settore turistico nella Regione siciliana”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Confalone, Leanza Edoardo, Maurici, Vicari, Giambrone, Moschetto, Arcidiacono, Catania Giuseppe, Baldari il 20 gennaio 2005.

Trasmessi alla Commissione “Ambiente e territorio” (IV) rispettivamente il 19 febbraio 2004, il 13 maggio 2002, l'8 gennaio 2003 e il 21 gennaio 2005.  
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 207 dell'8 giugno 2005.  
Presentato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, onorevole Granata, emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n. 788, nella seduta n. 207 dell'8 giugno 2005.  
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 209 del 15 giugno, n. 211 del 22 giugno, n. 212 del 28 giugno e n. 213 del 28 giugno 2005.  
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 213 del 28 giugno 2005.  
Parere reso dalla Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 207 del 13 luglio 2005.

Presa d'atto del parere della Commissione “Bilancio” (II) nella seduta d'Aula n. 306 del 19 luglio 2005.

Relatore: Vicari.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 306 del 19 luglio 2005, 308 del 26 luglio 2005; 310 del 2 agosto 2005, 311 del 3 agosto 2005, 312 del 4 - 5 agosto 2005.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 312 del 4 - 5 agosto 2005.



## AVVERTENZA

Il testo della *Gazzetta Ufficiale* è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.



**Legge 6 febbraio 2006, n. 10, art. 2**

**Riproposizione di norme nel settore sanitario  
ed in materia di personale.  
Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Interventi nel settore sanitario.*

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi

finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, l'Assessore regionale per la sanità, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'Allegato A "Alta specialità" del decreto 27 maggio 2003 "Piano di rimodulazione della rete ospedaliera", oltreché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 24.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

**Art. 2**

*Disposizioni concernenti il personale delle soppressive aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.*

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. Il personale delle aziende soppressive, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppressive, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
- 2 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppressive ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della



Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle sopresse casse integrazioni pensioni al personale delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.

- 2 quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2 bis e 2 ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni."

### **Art. 3**

#### *Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.*

1. È istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.
2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
3. L'Istituto ha i seguenti scopi:
  - a) promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
  - b) svolge attività di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;
  - c) promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;
  - d) realizza ogni altra iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.
5. A decorrere dall'anno 2006 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, è autorizzato a concedere all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.2), la spesa di 1.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio

medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

### **Art. 4**

#### *Disposizioni relative al personale.*

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

### **Art. 5**

#### *Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.*

1. In considerazione dei compiti loro attribuiti, afferenti rispettivamente alla gestione complessiva delle risorse strumentali, al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di quest'ultima nei processi partecipativi in ambito comunitario, nei quali è coinvolta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e delle successive leggi attuative, l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale.
2. La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è integrata per la Presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1.
3. In fase di prima applicazione, ai dirigenti titolari degli uffici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge.
4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli oneri, valutati in 500 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

## Art. 6

### *Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

## Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006.

**CUFFARO**

*Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste*

LEONTINI

*Assessore regionale per la sanità*

PISTORIO

*Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*

GRANATA



**ALLEGATO**

## Tabella B.

(migliaia di euro)

**Tabella B.**

| UPB        | Capitoli | Denominazione                                                                                                                    | Variazioni | Stime  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |          | <b>AGRICOLTURA</b>                                                                                                               |            |        |
|            |          | <b>Dipartimento regionale interventi infrastrutturali</b>                                                                        |            |        |
| 2.3.1.3.2  | 143710   | Contributo all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio per il conseguimento dei suoi scopi statutari . . . . .                 | +          | 1.500  |
|            |          | Nota: H                                                                                                                          |            |        |
|            |          | <b>BILANCIO E FINANZE</b>                                                                                                        |            |        |
|            |          | <b>Dipartimento regionale bilancio e tesoro</b>                                                                                  |            |        |
| 4.2.1.5.2  | 215704   | Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (ex cap. 21257)       | -          | 32.000 |
| 4.2.1.5.3  | 212019   | Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale . . . . .                          | +          | 500    |
|            |          | <b>SANITÀ</b>                                                                                                                    |            |        |
|            |          | <b>Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica</b>                             |            |        |
| 10.2.1.3.1 | 413340   | Trasferimenti correnti in favore delle aziende sanitarie ed ospedaliere a titolo di integrazione della spesa sanitaria . . . . . | +          | 30.000 |

Visto: CUFFARO





Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



#### NOTA ALL'ART. 1, COMMI 2 E 3:

Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:  
"5. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10."

#### NOTE ALL'ART. 1, COMMA 3:

• Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:  
"6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere

autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento."

• Il decreto 27 maggio 2003 dell'Assessore regionale per la sanità, recante "Piano di rimodulazione della rete ospedaliera.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 luglio 2003, n. 30.

#### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 1:

L'art. 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Oneri finanziari.

1. Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:

| Articolo    | Esercizio finanziario 2006 | Esercizio finanziario 2007 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | 100                        | 100                        |
| 3, lett. a) | 1.000                      | —                          |
| 3, lett. f) | 200                        | —                          |
| Totale      | 1.300                      | 100                        |

2. Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

2-bis. *Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.*

2-ter. *Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del*







*trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle sopresse casse integrazioni pensioni al personale delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.*

2-quater. *Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2 bis e 2 ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni."*

#### **NOTA ALL'ART. 3, COMMA 5:**

• L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:  
"Legge finanziaria.

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
  - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
  - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
  - c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
  - d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

- f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
- g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
- i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
- l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana."

#### **NOTA ALLA RUBRICA ED AL COMMA 2 DELL'ART. 5:**

La Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." contiene:

#### **"DIPARTIMENTI REGIONALI UFFICI EQUIPARATI"**

##### *Presidenza della Regione siciliana*

- Segreteria generale;
- Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale;
- Dipartimento regionale della programmazione;
- Dipartimento regionale della protezione civile;
- Ufficio legislativo e legale;
- Ufficio della Segreteria di Giunta;
- Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali;
- Ufficio di Bruxelles;



*Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste*

- Dipartimento regionale interventi strutturali;
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali;
- Dipartimento regionale foreste;
- Azienda regionale foreste demaniali;

*Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  
e della pubblica istruzione*

- Dipartimento regionale pubblica istruzione;
- Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente;

*Assessorato regionale del bilancio e delle finanze*

- Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione;
- Dipartimento regionale finanze e credito;

*Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,  
dell'artigianato e della pesca*

- Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
- Dipartimento regionale della pesca;

*Assessorato regionale della famiglia,  
delle politiche sociali e delle autonomie locali*

- Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

*Assessorato regionale dell'industria*

- Dipartimento regionale industria;
- Corpo regionale delle miniere;

*Assessorato regionale del lavoro*

- Dipartimento regionale lavoro;
- Dipartimento regionale formazione professionale;
- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;

*Assessorato regionale dei lavori pubblici*

- Dipartimento regionale lavori pubblici;
- Ispettorato tecnico;
- Ispettorato tecnico regionale;

*Assessorato regionale della sanità*

- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la

programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario;

- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario;
- Ispettorato veterinario;
- Ispettorato sanitario;
- Osservatorio epidemiologico;

*Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente*

- Dipartimento regionale territorio e ambiente;
- Dipartimento regionale urbanistica;

*Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti*

- Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo;
- Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.”.

**NOTA ALL'ART. 5, COMMA 4:**

Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”, così dispone:

“2. L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.”.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

#### D.D.L. n. 1095

“Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 - 7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato”.

- Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
- Trasmesso alla Commissione “Bilancio” (II) il 20 dicembre 2005.
- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
- Esitato per l'Aula Stralcio IV nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005. Relatore: Fleres.
- Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 346 del 10 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19 - 20 gennaio 2006.
- Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19 - 20 gennaio 2006.





**Regione siciliana**  
**Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, art. 21**

**Misure per la stabilizzazione del personale precario  
proveniente dal regime transitorio dei lavori  
socialmente utili. Disposizioni varie.**

art. 21, comma 6 - Termini liquidazioni AAPIT.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006,  
supplemento ordinario, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Stabilizzazione del personale precario.*

**Art. 21**

*Abrogazioni e modifiche di norme.*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiungere le parole "nonché degli IACP".
2. Il comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.
3. Alla tabella degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in corrispondenza dell'articolo 18, comma 1, dopo le parole "Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca" sono aggiunte le parole "in misura corrispondente al 50 per cento per settore".
4. Alla fine del comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello e con priorità per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge.".
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "non prima del 31 dicembre 2005" sono inserite le parole "e non oltre il 30 giugno 2006".



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13**

**Riproposizione di norme in materia di turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Disposizioni relative al turismo.*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:  
“3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:  
“4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:  
“2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono

insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).”.

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:  
“5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).”.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7 bis:  
“7 bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive”.
6. L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.
7. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata:  
“a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico.”.
8. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
9. Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.





## Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006.

CUFFARO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

CASCIO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

GRANATA



- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



### NOTA ALL'ART. 1, COMMI 1 E 2:

- L'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante “Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:  
“*Definizione.* - Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.  
I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
- 3. *Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.*
- 4. *Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.*

I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.”.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMI 3, 4 E 5:

- L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante “Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

segue «Avvertenza» e «Note» >>>>>



*“Norme urbanistiche.*

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

*2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge.*

I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

*5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.*

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

*7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.”.*

#### **NOTA ALL'ART. 1, COMMI 7 E 8:**

• L'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.”, per effetto delle modifiche apportate dall'annotato comma 7, risulta il

seguente:

*“Turismo rurale.*

1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico;
  - b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
  - c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.
5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competente.
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.”.



## ALLEGATO

### **Lavori preparatori.**

D.D.L. n. 1095

“Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.

Trasmesso alla Commissione “Bilancio” (II) il 20 dicembre 2005.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.

Esitato per l'Aula Stralcio VI nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.

Relatore: Fleres.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 346 del 10 gennaio 2006; n. 347 dell'11 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19 - 20 gennaio 2006.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19 - 20 gennaio 2006.



Regione siciliana  
Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 52

## Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007,  
supplemento ordinario n. 1, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

### **Art. 52**

*Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo  
e delle Aziende provinciali di incremento turistico.*

1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico sono prorogate sino alla data del 30 settembre 2007 e fino ad allora possono continuare a svolgere la propria attività istituzionale. Entro tale data le gestioni liquidatorie devono cessare. L'attivazione dei servizi turistici di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, coincide con la data della chiusura delle gestioni liquidatorie.
2. A tal fine il Dirigente generale del dipartimento turismo sport e spettacolo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità destinate alle attività dei predetti servizi turistici nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007, nonché quelle previste nella U.P.B 12.2.1.1.
3. La gestione degli immobili già detenuti o comunque condotti dalle stesse Aziende, nonché di quelli dove saranno ubicati i servizi turistici è affidata al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.



**Regione siciliana  
Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8**

**Disciplina delle attività di guida turistica,  
guida ambientale-escursionistica,  
accompagnatore turistico e guida subacquea.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 7 maggio 2004, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Definizione della professione  
di guida turistica.*

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.
2. I siti di alta specializzazione, individuati dalla Regione in linea con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche", nonché i siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio della Regione, possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 2.
3. La professione di guida turistica può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni dell'albo regionale di cui all'articolo 2.

**Art. 2**

*Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
  - b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
  - c) Sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
  - d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.
2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari.

**Art. 3**

*Corsi di aggiornamento.*

1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso







dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

##### *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestata da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.
5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.
6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entram

be le abilitazioni.

#### **Art. 5**

##### *Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica.*

1. È guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:
  - a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
  - b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;
  - c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.
2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Stromboli l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.

#### **Art. 6**

##### *Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di



entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2.

### **Art. 7**

#### *Disciplina dell'attività di guida subacquea.*

1. È guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (*Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques*) o di corrispondente livello per altre federazioni.
4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A - B - C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub".

### **Art. 8**

#### *Ambito di applicazione.*

1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3, ai cittadini di Stati

membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:
  - a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;
  - b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

### **Art. 9**

#### *Tesserino di riconoscimento.*

1. All'atto dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale.
2. Il tesserino di riconoscimento deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 10**

#### *Tariffe.*

1. Le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono fissate ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

### **Art. 11**

#### *Attività di vigilanza e sanzioni amministrative.*

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla presente legge. Tali funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore.
2. In caso di violazione della presente legge i comuni e gli enti gestori delle aree protette applicano ai contravventori le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale-escursionistica e di guida subacquea senza possesso della relativa abilitazione o iscrizione all'albo



- o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4;
- b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
- c) euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune o dagli enti gestori delle aree protette a titolo di copertura delle spese per l'attività di vigilanza e controllo.
4. I comuni e gli enti gestori delle aree protette sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma 2, nonché copia degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

### **Art. 12**

#### *Revoca e sospensione dell'abilitazione.*

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
  - a) reiterate violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 11;
  - b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate dai competenti organi del comune o dell'ente gestore dell'area protetta nei quali si è verificata l'infrazione, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

### **Art. 13**

#### *Requisito di iscrizione.*

1. È requisito di iscrizione agli albi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 essere residenti o eleggere domicilio nel territorio della Regione.

### **Art. 14**

#### *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 200 migliaia

di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

### **Art. 15**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 maggio 2004.

**CUFFARO**

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

**CASCIO**



## NOTE

### AVVERTENZA:

• Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 2:

• Il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 1996, n. 49.

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3:

• L'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.", abrogato dall'art. 46, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così disponeva:

"123. (art. 124 T.U. 1926). - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente."

### NOTE ALL'ART. 8, COMMA 1:

• Gli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, così rispettivamente dispongono:

"Art. 49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un Paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità."

"Art. 50. - Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;
- b) attività di carattere commerciale;
- c) attività artigiane;
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini."



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

- D.D.L. n. 620  
"Istituzione della guida turistica regionale".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Mercadante, Giambrone, Moschetto, Confalone il 14 maggio 2003.
- D.D.L. n. 220  
"Istituzione della figura di guida ambientalista escursionistica".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Virzì, Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo, Tricoli il 25 settembre 2001.
- D.D.L. n. 257  
"Istituzione della figura di guida ambientale escursionistica".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania Giuseppe il 12 ottobre 2001.
- D.D.L. n. 308  
"Istituzione della professione di guida naturalistica subacquea".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo, Virzì l'11 gennaio 2002.
- D.D.L. n. 368  
"Ordinamento delle professioni di istruttore subacqueo, di guida da subacquea, di centro di immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Capodicasa, Oddo, De Benedictis, Zago, Speciale, Cracolici, Crisafulli, Giannopolo, Panarello, Villari il 26 aprile 2002.
- D.D.L. n. 378  
"Disciplina dell'esercizio della professione di guida turistica in Sicilia".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Villari, Speciale, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, De Benedictis, Giannopolo, Oddo, Panarello, Zago l'8 maggio 2002.
- D.D.L. n. 413  
"Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo".  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Scoma il 31 maggio 2002.
- D.D.L. n. 430  
"Istituzione della figura di guida naturalistica subacquea".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania Giuseppe il 27 giugno 2002.
- D.D.L. n. 481  
"Norme in materia di imprese e professioni turistiche".  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Acierio il 12 settembre 2002.
- D.D.L. n. 594

"Disciplina dell'esercizio della professione di guida turistica in Sicilia".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Sanzeri, Amendolia, Garofalo, Segreto, Nicotra il 7 marzo 2003.

- D.D.L. n. 623

"Norme per la disciplina delle professioni turistiche di accompagnamento".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Rotella, Cristaudo il 5 giugno 2003.

- D.D.L. n. 686

"Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo nella Regione siciliana".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Miccichè l'8 ottobre 2003.

Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 22 maggio 2003, 4 ottobre 2001, 17 ottobre 2001, 15 gennaio 2002, 7 maggio 2002, 13 maggio 2002, 6 giugno 2002, 3 luglio 2002, 17 settembre 2002, 13 marzo 2003, 16 giugno 2003, 17 ottobre 2003.

Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 111 del 22 luglio 2003.

Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 119 dell'8 ottobre 2003.

Esaminati ed abbinati dalla Commissione con D.D.L. n. 686 nella seduta n. 120 del 21 ottobre 2003.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 121 del 22 ottobre 2003, n. 136 del 21 gennaio 2004 e n. 137 del 27 gennaio 2004.

Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 137 del 27 gennaio 2004.

Relatore: Antonino Beninati.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 188 del 3 marzo e n. 190 del 10 marzo 2004.

Rinviato in Commissione nella seduta n. 192 del 17 marzo 2004.

Riesaminato dalla Commissione nelle sedute n. 148 del 25 marzo e n. 149 del 30 marzo 2004.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 196 del 6 aprile 2004.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 202 del 21 aprile 2004.







**Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto assessoriale 9 agosto 2004**

**Istituzione presso il dipartimento regionale turismo,  
sport e spettacolo dell'albo professionale  
delle guide turistiche della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 42 dell'8 ottobre 2004, parte I

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di guida turistica ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni del relativo albo regionale;
- Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
  - b) sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
  - c) sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
  - d) sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;

DECRETA:

**Art. 1**

*Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione.*

In conformità all'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
- b) sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
- c) sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
- d) sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04.

L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo regionale delle guide turistiche della Regione siciliana è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

**Art. 2**

*Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

In conformità agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo regionale (ex lettere a), b) e c) dell'art. 2) delle guide turistiche è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione.

L'abilitazione che dà titolo all'iscrizione a ciascuna sezione dell'albo si consegue attraverso il superamento di un apposito esame riservato a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti le materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche;
- b) in possesso alla data del 22 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04, dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione siciliana;
- c) in possesso dell'abilitazione che sarà conseguita a seguito di concorsi banditi prima del 22 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04.

In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione ad una delle sezioni dell'albo regionale delle guide turistiche indicate



alle lett. a), b) e c) del comma 1 della predetta norma, si consegue attraverso la frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore, organizzato da questo Assessorato ai sensi dell'art. 3 della predetta normativa, al quale sono ammessi coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) in possesso, alla data del 22 maggio 2004 dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione;
- b) in possesso dell'abilitazione che sarà conseguita a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima del 22 maggio 2004.

### **Art. 3**

#### *Modalità di espletamento dell'esame.*

Con successivi decreti saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'esame riservato e dei corsi di aggiornamento previsti dagli artt. 2 e 3 della predetta legge regionale n. 8/2004.

### **Art. 4**

#### *Requisiti di iscrizione all'albo.*

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/04 è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o la elezione di domicilio nel territorio della Regione.

### **Art. 5**

#### *Sezione ad esaurimento.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04 sono iscritti di diritto nella sezione ad esaurimento, suddivisa in elenchi provinciali, i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione siciliana già conseguita o che sarà conseguita a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi alla data del 22 maggio 2004, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.

A tal fine, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, le aziende provinciali per l'incremento turistico dell'Isola provvederanno a trasmettere al dipartimento turismo, sport e spettacolo gli elenchi dei soggetti di cui al 3° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04.

### **Art. 6**

#### *Tesserino di riconoscimento.*

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale delle guide turistiche, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 7**

#### *Vigilanza.*

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/04, i comuni ed i gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 8**

#### *Sanzioni.*

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi dell'art. precedente, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

La sospensione viene disposta da uno a sei mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 8/04.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 9 agosto 2004.

**CASCIO**



**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto assessoriale 14 ottobre 2004**

**Istituzione presso il dipartimento regionale  
turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale  
degli accompagnatori turistici.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 19 novembre 2004

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di accompagnatore turistico ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti all'albo regionale degli accompagnatori turistici;
- Considerato che l'art. 4 della predetta legge regionale n. 8/2004 prevede che l'iscrizione all'albo di cui trattasi è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore da conseguirsi con la frequenza di appositi corsi, organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame, ferma restando la validità delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico, rilasciate alla data del 22 maggio 2004 di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04 nel territorio della Regione;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione.*

In conformità all'art. 4 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, l'albo regionale degli

accompagnatori turistici.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

**Art. 2**

*Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

In conformità all'art. 4 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione all'albo di cui al superiore art. 1 è subordinata al possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore.

L'abilitazione di cui al comma precedente si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame.

I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/04, è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o la elezione di domicilio nel territorio della Regione.

**Art. 3**

*Modalità di espletamento dei corsi.*

Con successivo decreto saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dei corsi di cui al superiore art. 2, previsti dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 8/2004.

**Art. 4**

*Validità abilitazioni.*

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/04, restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data del 22 maggio 2004 nel territorio della Regione siciliana.

**Art. 5**

*Tesserino di riconoscimento.*

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale degli accompagnatori turistici, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

**Art. 6**

*Vigilanza.*



Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/04, i comuni e gli enti gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 7**

#### *Sanzioni.*

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con proprio decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché delle contravvenzioni elevate ai sensi del precedente articolo 6, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

La sospensione viene disposta da 1 a 6 mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/04.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 14 ottobre 2004.

**GRANATA**



**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto assessoriale 12 novembre 2004**

**Istituzione presso il dipartimento turismo,  
sport e spettacolo dell'albo regionale  
delle guide ambientali-escursionistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 53 del 10 dicembre 2004, parte I

**L' ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”;
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di guida ambientale-escursionista ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti all'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche;
- Considerato che l'art. 6 della predetta legge regionale n. 8/2004 prevede che l'iscrizione all'albo di cui trattasi è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale escursionistica da conseguirsi con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore. Sono, inoltre, ammessi al superiore esame, anche coloro i quali, alla data del 22 maggio 2004, di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004, abbiano esercitato per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale;

DECRETA:

**Art. 1**

*Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione.*

In conformità all'art. 6 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

**Art. 2**

*Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

In conformità all'art.6 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione all'albo di cui al superiore art. 1 è subordinata al possesso della abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale escursionistica.

L'abilitazione di cui al comma precedente si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore. Inoltre sono ammessi al superiore esame anche coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004 abbiano esercitato per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2004, è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o l'elezione di domicilio nel territorio della Regione.

**Art. 3**

*Modalità di espletamento dei corsi.*

Con successivo decreto saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dei corsi di cui al superiore art. 2, previsti dall'art. 6 della predetta legge regionale n. 8/2004.

**Art. 4**

*Validità abilitazioni.*





Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2004, restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

### **Art. 5**

#### *Tesserino di riconoscimento.*

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale delle guide ambientali-escursionistiche, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche.

Il tesserino è sottoposto a vidimazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 6**

#### *Vigilanza.*

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2004, i comuni e gli enti gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 7**

#### *Sanzioni.*

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con proprio decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché delle contravvenzioni elevate ai sensi del precedente art. 6, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

La sospensione viene disposta da uno a sei mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 12 novembre 2004.

**GRANATA**



**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto assessoriale 25 novembre 2004**

**Schema del tesserino di riconoscimento per  
l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”;
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che disciplina le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea, istituendo i relativi albi professionali;
- Visto l'art. 4, comma 2, della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo regionale degli accompagnatori turistici;
- Visto il decreto n. 148 del 14 ottobre 2004, di istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale degli accompagnatori turistici;
- Tenuto conto che l'art. 9, commi 1 e 2, della predetta legge regionale n. 8/2004 stabilisce che all'atto dell'iscrizione al relativo albo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento, sul quale sono riportati i dati contenuti nel predetto albo regionale, che deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale;
- Preso atto che, per le finalità di cui sopra, occorre definire ed approvare il prototipo del tesserino di riconoscimento da rilasciare agli accompagnatori turistici all'atto dell'iscrizione al relativo albo regionale;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, si approva lo schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di

accompagnatore turistico, da rilasciare ai soggetti interessati all'atto dell'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici, secondo le caratteristiche riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, siciliana, nonché nel sito internet dell'Assessorato.

**Art. 2**

Gli adempimenti materiali connessi alla realizzazione e alla stampa del tesserino di riconoscimento di cui al superiore art. 1 saranno assicurati dall'area interdipartimentale sui relativi capitoli di pertinenza.

Palermo, 25 novembre 2004.

**PORRETTO**



**Regione siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto assessoriale 25 novembre 2004**

**Schema del tesserino di riconoscimento  
per l'esercizio dell'attività di guida turistica,  
sezione "ad esaurimento".**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che disciplina le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea, istituendo i relativi albi professionali;
- Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo regionale delle guide turistiche della Regione siciliana, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) sezione Sicilia occidentale, sezione Sicilia centro-meridionale, sezione Sicilia orientale, sezione "ad esaurimento" suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi dalle prefetture, ai sensi della previgente normativa, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;
- Visto il decreto n. 100 del 9 agosto 2004, di istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo professionale guida turistiche della Regione siciliana;
- Tenuto conto che l'art. 9, commi 1 e 2, della predetta legge regionale n. 8/2004, stabilisce che, all'atto dell'iscrizione, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento, sul quale sono riportati i dati contenuti nel predetto albo regionale, che deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale;

- Preso atto che, per le finalità di cui sopra, occorre definire ed approvare il prototipo del tesserino di riconoscimento da rilasciare alle guide all'atto dell'iscrizione alla sezione "ad esaurimento" del relativo albo regionale;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, si approva lo schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di guida turistica, da rilasciare ai soggetti interessati, all'atto dell'iscrizione al relativo albo regionale, sezione "ad esaurimento", secondo le caratteristiche riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, siciliana, nonché nel sito internet dell'Assessorato.

**Art. 2**

Gli adempimenti materiali connessi alla realizzazione e alla stampa del tesserino di riconoscimento, di cui al superiore art. 1, saranno assicurati dall'area interdipartimentale sui relativi capitoli di pertinenza.

Palermo, 25 novembre 2004.

**PORRETTO**



Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

**Ratifica ed esecuzione della convenzione  
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),  
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978

Attenzione: quella che segue è una traduzione non ufficiale.  
I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

**CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA  
AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV).**

Gli Stati Parti della presente Convenzione,  
Constatando lo sviluppo del turismo ed il suo ruolo economico e sociale,  
Riconoscendo la necessità di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di  
contratti di viaggio,  
hanno convenuto quanto segue:

**Capitolo I**

*Campo d'applicazione.*

**Art. 1**

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.
2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni «interline» o altre operazioni simili fra vettori.
4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di

prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.

**Capitolo II**

*Obblighi generali degli organizzatori  
e intermediari di viaggi e dei viaggiatori.*

**Art. 2**

1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.
2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

**Art. 3**

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

**Art. 4**

In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.

**Capitolo III**

*Contratto di organizzazione di viaggio.*

**Art. 5**

L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.

## Art. 6

1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
  - a) luogo e data di emissione;
  - b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
  - c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
  - d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
  - e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
  - f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
  - g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
  - h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;
  - i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
  - j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
  - k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.
2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

## Art. 7

1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza nè la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

## Art. 8

Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

## Art. 9

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del

contratto.

## Art. 10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.
3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

## Art. 11

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione, che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.
2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo nè rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

## Art. 12

L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

## Art. 13

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:
  - 50.000 franchi per danno alle persone;







- 2.000 franchi per danno alle cose;
- 5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

#### **Art. 14**

L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

#### **Art. 15**

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.
2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.
4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.

#### **Art. 16**

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

### **Capitolo IV**

#### *Contratto di intermediario di viaggi.*

#### **Art. 17**

Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

#### **Art. 18**

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.

#### **Art. 19**

1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.  
In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

#### **Art. 20**

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

#### **Art. 21**

L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.



## **Art. 22**

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

## **Art. 23**

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

## **Art. 24**

Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

## **Art. 25**

Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.

## **Art. 26**

Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone dicui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.

## **Art. 27**

1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il

viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.

2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.

## **Art. 28**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.

## **Capitolo VI**

### *Azioni legali.*

## **Art. 29**

Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

## **Art. 30**

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia. Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

## **Capitolo VII**

*Nullità delle stipulazioni contrarie alla Convenzione.*



### **Art. 31**

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.
2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.

## **Capitolo VIII**

### *Disposizioni finali.*

### **Art. 32**

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.
2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.

### **Art. 33**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.

### **Art. 34**

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

### **Art. 35**

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

### **Art. 36**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

### **Art. 37**

Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.

### **Art. 38**

Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.
2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.
3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione a detta disposizione.

### **Art. 39**

1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.
2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

### **Art. 40**

1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:  
a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio



internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;

b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione.

2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.
3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

### **Art. 41**

La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.

### **Art. 42**

Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.

### **Art. 43**

Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:

1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35.
2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 36.
3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39.
4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.

Legge 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  
della Repubblica alla legge costituzionale  
18 ottobre 2001, n. 3.

Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003

**Art. 1**

*Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma,  
della Costituzione, in materia di legislazione regionale.*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività,

adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
  - a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
  - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
  - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo







51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

- e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

## **Art. 2**

*Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
  - b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di

governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

- c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
- e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
- h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;
- i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e



il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
- o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 3**

*Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonchè la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

### **Art. 4**

*Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.*

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonchè le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione



dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

### **Art. 5**

*Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

### **Art. 6**

*Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e

all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i



pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

### **Art. 7**

#### *Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle

occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o





da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8,

ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

## **Art. 8**

### *Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-





Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

### **Art. 9**

*Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale.*

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:  
«Art. 31.  
1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.  
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.  
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.  
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:  
«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

### **Art. 10**

*Rappresentante dello Stato  
per i rapporti con il sistema delle autonomie.*

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
  - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
  - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei



- medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
- c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
  - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
  - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
  4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

- in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
  6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
  8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».
  9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"»;
    - b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
    - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
  10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto



speciale.

### **Art. 11**

*Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale  
18 ottobre 2001, n. 3.*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

### **Art. 12**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge 4 febbraio 2005, n. 11

## Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005

### Art. 1

#### *Finalità.*

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
  - a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
  - b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;
  - c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

### Art. 2

#### *Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.*

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 3

#### *Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea.*

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche





comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

#### **Art. 4**

##### *Riserva di esame parlamentare.*

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

#### **Art. 5**

##### *Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.*

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in





manca della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

## **Art. 6**

### *Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.*

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

## **Art. 7**

### *Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie



produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

## **Art. 8**

### *Legge comunitaria.*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:
  - a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli

obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

- b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
- c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
- e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

## **Art. 9**

### *Contenuti della legge comunitaria.*

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
  - a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
  - b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;
  - c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
  - d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;
  - e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
  - f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  - g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione



delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

### **Art. 10**

#### *Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi

e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

### **Art. 11**

#### *Attuazione in via regolamentare e amministrativa.*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
  - a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
  - b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
  - c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
  - d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della



loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
  - a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
  - b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 12**

#### *Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare.*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

### **Art. 13**

#### *Adeguamenti tecnici.*

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

### **Art. 14**

#### *Decisioni delle Comunità europee.*

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e





di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

## **Art. 15**

### *Relazione annuale al Parlamento.*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
  - a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
  - b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
  - c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
  - d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
  - e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

## **Art. 16**

### *Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome.*

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali

non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## **Art. 17**

### *Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
  - a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
  - b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
  - c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto





previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

### **Art. 18**

#### *Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

### **Art. 19**

#### *Utilizzo di strumenti informatici.*

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

### **Art. 20**

#### *Regioni a statuto speciale e province autonome.*

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

### **Art. 21**

#### *Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge.*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

### **Art. 22**

#### *Abrogazioni.*

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

**Nuove norme  
in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990

**Capo I**  
*Principi.*

**Art. 1**

*Principi generali dell'attività amministrativa.*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
- 1 ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

**Art. 2**

*Conclusione del procedimento.*

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro

i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

**Art. 3**

*Motivazione del provvedimento.*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

**Art. 3 bis**

*Uso della telematica.*





1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

## **Capo II**

### *Responsabile del procedimento.*

#### **Art. 4**

##### *Unità organizzativa responsabile del procedimento.*

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che “al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 4”. Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che “il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente articolo 2, in conformità alle misure di semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94.”)

#### **Art. 5**

##### *Responsabile del procedimento.*

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma primo dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di

concessioni edilizie, che “al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 5”).

#### **Art. 6**

##### *Compiti del responsabile del procedimento.*

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

## **Capo III**

### *Partecipazione al procedimento amministrativo.*

#### **Art. 7**

##### *Comunicazione di avvio del procedimento.*

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma primo, provvedimenti cautelari.

## **Art. 8**

### *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.*

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c. bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
5. ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

## **Art. 9**

### *Intervento nel procedimento.*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

## **Art. 10**

### *Diritti dei partecipanti al procedimento.*

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
  - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

## **Art. 10 bis**

### *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.*

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o

l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

## **Art. 11**

### *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
- 1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
- 4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.





## **Art. 12**

### *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma primo.

## **Art. 13**

### *Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione.*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 119, e successive modificazioni.

## **Capo IV**

### *Semplificazione dell'azione amministrativa.*

## **Art. 14**

### *Conferenza di servizi.*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta

dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
- 5 bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente, che " ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indeffiribilità di lavori". La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto che "le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge)

## **Art. 14 bis**

### *Conferenza di servizi preliminare.*

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i





pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
- 3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

## **Art. 14 ter**

### *Lavori della conferenza di servizi.*

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
- 6 bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui



- al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
  9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

#### **Art. 14 quater**

##### *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.*

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Abrogato.
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
  - a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
  - b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;
  - c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

- 3 bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
  - a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;
  - b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.

Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

- 3 ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3 bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
- 3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
- 3 quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. Abrogato.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto



legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

### **Art. 14 quinquies**

#### *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.*

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37 quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37 quinquies della medesima legge.

### **Art. 15**

#### *Accordi fra pubbliche amministrazioni.*

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.

### **Art. 16**

#### *Attività consultiva.*

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare

urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che "la commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo 16.")

### **Art. 17**

#### *Valutazioni tecniche.*

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma quarto dell'articolo 16.

### **Art. 18 (nota)**

#### *Autocertificazione.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,



istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

### **Art. 19**

#### *Dichiarazione di inizio attività.*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a

un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

### **Art. 20 (nota)**

#### *Silenzio assenso.*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.

### **Art. 21**

#### *Disposizioni sanzionatorie.*

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista





dagli articoli medesimi ed il dichiarante é punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
- 2 bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

#### **Capo IV bis**

*Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo.  
Revoca e recesso.*

#### **Art. 21 bis**

*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.*

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

#### **Art. 21 ter**

*Esecutorietà.*

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

#### **Art. 21 quater**

*Efficacia ed esecutività del provvedimento.*

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

#### **Art. 21 quinquies**

*Revoca del provvedimento.*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **Art. 21 sexies**

*Recesso dai contratti.*

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

#### **Art. 21 septies**

*Nullità del provvedimento.*

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **Art. 21 octies**

*Annulabilità del provvedimento.*

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di





legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

### **Art. 21 nonies**

#### *Annullamento d'ufficio.*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

### **Capo V**

#### *Accesso ai documenti amministrativi.*

### **Art. 22**

#### *Definizioni e principi in materia di accesso.*

1. Ai fini del presente capo si intende:
  - a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  - b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
  - c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  - d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

- e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

### **Art. 23**

#### *Ambito di applicazione del diritto di accesso.*

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

### **Art. 24 (note)**

#### *Esclusione dal diritto di accesso.*

1. Il diritto di accesso è escluso:
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;



- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
  - b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  - c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  - d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

## **Art. 25**

### *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi.*

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5



decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 5 bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

#### **Art. 26 (nota)**

##### *Obbligo di pubblicazione.*

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli

obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo s'intende realizzata.

#### **Art. 27 (nota)**

##### *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.



6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

### **Art. 28**

*Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio.*

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:  
“Art. 15. - (segreto d'ufficio).
  1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento”.

## **Capo VI**

*Disposizioni finali.*

### **Art. 29**

*Ambito di applicazione della legge.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che “in assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con legge 493/1993, ai sensi del presente art. 29”).

### **Art. 30 (nota)**

*Atti di notorietà.*

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

### **Art. 31**

1. Abrogato

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



#### NOTA ALL'ART. 18

- La legge n. 15/1968 reca: “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”.

#### NOTA ALL'ART. 20

- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.

#### NOTE ALL'ART. 24

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (*Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*), è il seguente: “Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale”.

- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente: “Art. 9 (*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia

giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato”.

#### NOTA ALL'ART. 26

- La legge n. 839/1984 reca: “Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana”.

#### NOTA ALL'ART. 27

- La legge n. 97/1979 reca: “Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato”.

#### NOTA ALL'ART. 30

- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente: “Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20”.







## ALLEGATO

### Aggiornamenti.

Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993 n. 234), nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, (in *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285) ha disposto (con gli artt. 4 e 13) la modifica degli artt. 4, 5, 14, 16 e 29.

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303) ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 14 e 19.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1994, n. 132) ha disposto (con gli artt. 5 e 6) la modifica degli artt. 2 e 4.

Il D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (in *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1995, n. 109), nel testo introdotto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273 (in *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1995, n. 160) ha disposto (con gli artt. 3-bis e 3-quinquies) la modifica degli artt. 11 e 14.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113) ha disposto (con l'art. 17) la modifica degli artt. 14 e 16 e l'introduzione degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater.

La legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 23.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (in *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275) ha disposto (con gli artt. 9, 10, 11, 12 e 15) la modifica degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 25.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. n. 50/L, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2001, n. 58) ha disposto (con l'art. 22) la modifica degli artt. 13 e 24.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174) ha disposto (con l'art. 176) la modifica dell'art. 24.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2005, n. 42) ha disposto la modifica di tutti gli articoli e l'introduzione dell'art. 3-bis, 10-bis e 14-quinquies.

La legge 14 maggio 2005, n. 80 (in *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2005, n. 111) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli articoli 19, 2, 20, 18, 21 e 25.



## ALLEGATO

### **Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'istituto, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (comparto istituzionale).**

#### **Titolo I**

##### *Ambito applicativo.*

#### **Art. 1**

##### *Finalità ed ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con riferimento agli atti dei procedimenti previsti dal testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa.

#### **Art. 2**

##### *Documento amministrativo.*

1. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dall'istituto.

#### **Art. 3**

##### *Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.*

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

#### **Titolo II**

### *Soggetti ed oggetto.*

#### **Art. 4**

##### *Soggetti titolari del diritto di accesso.*

1. Il diritto di accesso è riconosciuto alle persone assicurate ed ai datori di lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto in dipendenza delle forme di assicurazione di competenza dell'istituto.
2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dai provvedimenti dell'istituto, qualora abbiano interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai fini della assicurazione obbligatoria, possono accedere ai documenti amministrativi dell'istituto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato, salvi i casi di esclusione e le limitazioni di cui al presente regolamento, dal soggetto titolare del relativo diritto o dal suo rappresentante, dall'istituto di patronato e di assistenza sociale munito di esplicito mandato ex decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804, dal soggetto delegato nell'ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 108 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del predetto testo unico, dal soggetto incaricato con idoneo, specifico documento rappresentativo.

Quando il diritto di accesso concerne informazioni di carattere sanitario queste non possono essere comunicate che alla persona fisica interessata o al medico da quest'ultima designato.

#### **Art. 5**

##### *Oggetto del diritto di accesso.*

1. L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni in essi contenute e dei documenti che vi siano richiamati, purché gli stessi non siano soggetti alle esclusioni o limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti si può esercitare mediante richiesta di notizie concernenti i procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1, di esibizione dei relativi documenti nonché di estrazione di copie anche in forma autentica.



## **Art. 6**

### *Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso.*

1. Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i documenti la cui divulgazione possa recare un pregiudizio concreto al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'istituto dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita agli interessati, o ai loro incaricati ai sensi del precedente art. 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma precedente sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato anche durante il corso del procedimento, salvo che l'esercizio del diritto debba essere differito sino a quando la conoscenza dei documenti impedisca o ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.

## **Titolo III**

### *Modalità di esercizio del diritto di accesso.*

## **Art. 7**

### *Procedimento e misure organizzative.*

1. Il diritto di accesso si esercita mediante il procedimento stabilito al presente regolamento in conformità al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2. Le misure organizzative occorrenti alla realizzazione di tale diritto sono determinate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con apposita circolare esplicativa emanata secondo le modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento dell'istituto.

## **Art. 8**

### *Richiesta di accesso.*

1. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di richiesta, anche verbale, all'unità organica dell'istituto che ha formato o detiene stabilmente il

documento, ovvero, qualora la richiesta sia effettuata nel corso del procedimento all'unità competente a formare l'atto conclusivo, individuata a norma del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato dall'INAIL e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992.

## **Art. 9**

### *Contenuto e modalità di presentazione della richiesta.*

1. Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta nonché far constare della propria identità.
2. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da soggetti incaricati per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi, deve essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti o gli incaricati di cui al comma precedente devono dichiarare la loro qualità ed esibire il titolo formale dal quale discende il potere rappresentativo.
4. La richiesta di accesso proveniente da una pubblica amministrazione deve essere formulata dal responsabile del procedimento amministrativo o comunque dal titolare dell'ufficio procedente.

## **Art. 10**

### *Esame della richiesta.*

### *Responsabilità del procedimento.*

1. L'unità organica che riceve la richiesta di accesso, accerta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione previsti per l'eventuale accoglimento. A tal fine il dirigente dell'unità organica competente per l'esame della richiesta provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

## **Art. 11**

### *Accesso informale.*

1. La competente unità organica dell'istituto esamina senza formalità la richiesta presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992 n. 352 e, qualora ne sia possibile l'immediato accoglimento, provvede ad indicare le pubblicazioni contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad estrarne copia, ovvero a porre in essere ogni altra prevista



modalità idonea.

## **Art. 12**

### *Accesso formale.*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, contenente tutti gli elementi previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo potrà avvalersi, per la compilazione della richiesta, dei moduli fornitigli dall'istituto.
2. All'atto della presentazione della richiesta l'unità organica competente deve rilasciare all'interessato apposita ricevuta, che costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di accesso formale.
3. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'unità organica è tenuta, del pari, a rilasciare ricevuta.
4. Le richieste pervenute per posta, a mezzo raccomandata, si intendono come richieste formali; per le richieste inviate con raccomandata postale con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce ricevuta della richiesta stessa.

## **Art. 13**

### *Richiesta incompleta o irregolare.*

1. Qualora la richiesta non sia completa, ovvero non sia stata formulata nei modi stabiliti dal decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento, l'unità organica, entro dieci giorni dalla ricezione, deve invitare l'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a perfezionare la richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento di accesso sarà archiviato.

## **Art. 14**

### *Richiesta presentata ad unità o amministrazione incompetente.*

1. L'unità organica che riceve una richiesta di accesso erroneamente inoltrata provvede immediatamente a trasmetterla all'unità organica dell'istituto o all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.
2. L'unità organica che riceve per competenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, una richiesta di accesso erroneamente presentata dal richiedente ad altra amministrazione o ad altra unità dell'istituto comunica all'interessato la data di ricezione della richiesta ai fini dell'avvio del procedimento di accesso.

## **Art. 15**

### *Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto.*

1. Il procedimento di accesso formale deve concludersi con un provvedimento espresso che deve essere comunicato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al richiedente nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento determinato ai sensi dei precedenti articoli 12, 13 e 14.
2. Il provvedimento dell'istituto deve indicare:
  1. l'ufficio che ha esaminato la richiesta e la data della sua ricezione;
  2. il contenuto della determinazione dell'istituto;
  3. l'ufficio presso cui è possibile richiedere notizie, prendere visione dei documenti od estrarne copia, con la specificazione dell'orario utile;
  4. il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui è possibile accedere ai documenti, con avvertenza che scaduto inutilmente tale termine il procedimento di accesso si intenderà archiviato;
  5. la motivazione delle determinazioni di accoglimento parziale, di rifiuto, di limitazione della richiesta; e nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo periodo di durata;
  6. le modalità di ricorso secondo le previsioni di cui al successivo art. 16;
  7. la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 16**

### *Modalità e termini del ricorso.*

1. Avverso le determinazioni dell'istituto concernenti il diritto di accesso di cui al precedente art. 15, comma 2, n. 2 e nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al successivo comma 3 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni al tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 17**

### *Modalità dell'accesso.*

1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.
2. L'esame del documento è gratuito; è effettuato dal richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario indicati nel provvedimento di accoglimento totale o parziale della richiesta.
3. All'atto della visione è consentito prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i



documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.

5. La copia dei documenti é rilasciata previo rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura secondo le modalità determinate dall'istituto.

### **Art. 18**

#### *Differimento.*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso al fine di assicurare una tutela temporanea agli interessi indicati nel precedente art. 6, comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'istituto in relazione a documenti la cui divulgazione possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, specie nella fase istruttoria dei procedimenti, può essere disposto il differimento dell'accesso previa indicazione della relativa durata.

### **Titolo IV**

#### *Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso.*

### **Art. 19**

#### *Casi di esclusione.*

1. Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente art. 6 sono sottratti all'accesso, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, tenuto conto della tipologia dei documenti inerenti ai procedimenti previsti dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e sue successive modifiche ed integrazioni, le seguenti categorie di documenti:
  - a) documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla riservatezza o che attengono al segreto professionale (secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite dal personale del ruolo sanitario dell'istituto);
  - b) documentazione relativa ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni che, in relazione all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto industriale;
  - c) accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

### **Art. 20**

#### *Casi di limitazione.*

1. Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di accesso per la tutela degli interessi di cui al precedente art. 19 riguardi solo una parte del documento richiesto, il diritto di accesso può essere limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti del documento omesse.

### **Titolo V**

#### *Disposizioni finali.*

### **Art. 21**

#### *Modificazioni del regolamento.*

1. Ogni modificazione del presente regolamento sarà deliberata dal competente organo dell'istituto.

### **Art. 22**

#### *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**Legge 11 febbraio 2005, n. 15**

**Modifiche ed integrazioni alla legge  
7 agosto 1990, n. 241, concernenti  
norme generali sull'azione amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005

**Art. 1**

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: "e di pubblicità" sono sostituite dalle seguenti: ", di pubblicità e di trasparenza" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dai principi dell'ordinamento comunitario";
  - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1".

**Art. 2**

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

**Art. 3**

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. (Uso della telematica).

  1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati".

**Art. 4**

1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale".

**Art. 5**

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;".

**Art. 6**

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

  1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

**Art. 7**

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, sono soppresse le parole: ", nei casi previsti dalla legge,";
  - b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione





dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento".

### **Art. 8**

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2:
  - 1) le parole da: "entro quindici giorni" fino a: "richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta";
  - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate";
- b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
- c) al comma 5:
  - 1) dopo le parole: "dal concedente" sono inserite le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario";
  - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto";
- d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:  
"5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni".

### **Art. 9**

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo:
  - 1) dopo la parola: "complessità" sono inserite le seguenti: "e di insediamenti produttivi di beni e servizi";
  - 2) le parole: "su motivata e documentata richiesta dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità";
- b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "della salute" sono inserite le seguenti: "e della pubblica incolumità";
- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
"3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,

del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3".

### **Art. 10**

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è anteposto il seguente:  
"01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione";
- b) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni";
- c) al comma 3, le parole: "ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo";
- d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "valutazione medesima" sono inserite le seguenti: "ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale";
- e) al comma 5, in fine, la parola: "pubblica" è sostituita dalle seguenti: ", del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità";
- f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede";
- g) al comma 7, sono sopprese le parole da: "e non abbia notificato" fino alla fine del comma;
- h) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
"9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza".

### **Art. 11**

1. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  - "3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-



artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

- 3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
- 3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
- 3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

- 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione";

c) il comma 4 è abrogato.

### **Art. 12**

1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge".

### **Art. 13**

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: ", salvo quanto previsto" sino alla fine del comma sono soppresse.

### **Art. 14**

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo: "Capo IV bis

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso.

Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. (Esecutorietà).

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro



confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento).

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento).

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti).

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento).

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento).

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio).

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

## Art. 15

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).

1. Ai fini del presente capo si intende:
  - a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  - b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
  - c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  - d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  - e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.



2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”.

### **Art. 16**

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

“Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso).

1. Il diritto di accesso è escluso:
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti

all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
  - a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
  - b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  - c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  - d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
  - e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.





## Art. 17

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione”;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il

ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato.

All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

## Art. 18

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica



amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".

### **Art. 19**

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:  
"Art. 29. (Ambito di applicazione della legge).
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
  2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".

### **Art. 20**

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

### **Art. 21**

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
  - a) articolo 1: "(Principi generali dell'attività amministrativa)";
  - b) articolo 2: "(Conclusione del procedimento)";
  - c) articolo 3: "(Motivazione del provvedimento)";
  - d) articolo 4: "(Unità organizzativa responsabile del procedimento)";
  - e) articolo 5: "(Responsabile del procedimento)";
  - f) articolo 6: "(Compiti del responsabile del procedimento)";
  - g) articolo 7: "(Comunicazione di avvio del procedimento)";
  - h) articolo 8: "(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)";
  - i) articolo 9: "(Intervento nel procedimento)";
  - l) articolo 10: "(Diritti dei partecipanti al procedimento)";
  - m) articolo 11: "(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)";
  - n) articolo 12: "(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)";
  - o) articolo 13: "(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)";
  - p) articolo 14: "(Conferenza di servizi)";

- q) articolo 14-bis: "(Conferenza di servizi preliminare)";
- r) articolo 14-ter: "(Lavori della conferenza di servizi)";
- s) articolo 14-quater: "(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)";
- t) articolo 15: "(Accordi fra pubbliche amministrazioni)";
- u) articolo 16: "(Attività consultiva)";
- v) articolo 17: "(Valutazioni tecniche)";
- z) articolo 18: "(Autocertificazione)";
- aa) articolo 19: "(Denuncia di inizio attività)";
- bb) articolo 20: "(Silenzio assenso)";
- cc) articolo 21: "(Disposizioni sanzionatorie)";
- dd) articolo 23: "(Ambito di applicazione del diritto di accesso)";
- ee) articolo 25: "(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)";
- ff) articolo 26: "(Obbligo di pubblicazione)";
- gg) articolo 28: "(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)";
- hh) articolo 30: "(Atti di notorietà)".

### **Art. 22**

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

### **Art. 23**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico  
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000,  
supplemento ordinario n. 162/L

**Parte I**

*Ordinamento istituzionale.*

**Titolo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Oggetto.*

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

**Art. 2**

*Ambito di applicazione.*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le

unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

**Art. 3**

*Autonomia dei comuni e delle province.*

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**Art. 4**

*Sistema regionale delle autonomie locali.*

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle





province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art. 5**

#### *Programmazione regionale e locale.*

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

### **Art. 6**

#### *Statuti comunali e provinciali.*

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed

istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. *[Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,]* lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.  
*(il controllo da parte del competente organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

### **Art. 7**

#### *Regolamenti.*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

### **Art. 7 bis**

#### *Sanzioni amministrative.*

*(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari *(come introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)*
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 8**

#### *Partecipazione popolare.*

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme





associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

### **Art. 9**

#### *Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale.*

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

### **Art. 10**

#### *Diritto di accesso e di informazione.*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

### **Art. 11**

#### *Difensore civico.*

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

### **Art. 12**

#### *Sistemi informativi e statistici.*

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## **Titolo II**

### *Soggetti.*

## **Capo I**



## *Comune.*

### **Art. 13**

#### *Funzioni.*

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

### **Art. 14**

#### *Compiti del comune per servizi di competenza statale.*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

### **Art. 15**

#### *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.*

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

### **Art. 16**

## *Municipi.*

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

### **Art. 17**

#### *Circoscrizioni di decentramento comunale.*

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

### **Art. 18**

#### *Titolo di città.*

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.

## **Capo II**

## *Provincia.*

### **Art. 19**



### *Funzioni.*

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
  - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
  - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  - c) valorizzazione dei beni culturali;
  - d) viabilità e trasporti;
  - e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
  - f) caccia e pesca nelle acque interne;
  - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

### **Art. 20**

#### *Compiti di programmazione.*

1. La provincia:
  - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
  - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
  - c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in

attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
  - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
  - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
  - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
  4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
  5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
  6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

### **Art. 21**

#### *Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.*

1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove





province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
  - b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
  - c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
  - d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  - e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
  - f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
  - g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

### **Capo III**

#### *Aree metropolitane.*

### **Art. 22**

#### *Aree metropolitane.*

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

### **Art. 23**

#### *Città metropolitane.*

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

### **Art. 24**

#### *Esercizio coordinato di funzioni.*

1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
  - a) pianificazione territoriale;
  - b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
  - c) piani di traffico intercomunali;
  - d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
  - e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
  - f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
  - g) smaltimento dei rifiuti;
  - h) grande distribuzione commerciale;
  - i) attività culturali;
  - l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

### **Art. 25**

#### *Revisione delle circoscrizioni comunali.*

1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.

### **Art. 26**

#### *Norma transitoria.*

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

### **Capo IV**

#### *Comunità montane.*

### **Art. 27**

#### *Natura e ruolo.*

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
  - a) le modalità di approvazione dello statuto;
  - b) le procedure di concertazione;
  - c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
  - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
  - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più







comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

### **Art. 28**

#### *Funzioni.*

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

### **Art. 29**

#### *Comunità isolane o di arcipelago.*

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

### **Capo V**

#### *Forme associative.*

### **Art. 30**

#### *Convenzioni.*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti

locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

### **Art. 31**

#### *Consorzi.*

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera *m*), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le





norme previste per le aziende speciali.  
(comma introdotto dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)

### **Art. 32**

#### *Unioni di comuni.*

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

### **Art. 33**

#### *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.*

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le

unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
  - a) nella disciplina delle incentivazioni;
  - b) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
  - c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
  - d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

### **Art. 34**

#### *Accordi di programma.*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del



presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

*(da coordinare con l'articolo 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 - n.d.r.)*

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

### **Art. 35**

#### *Norma transitoria.*

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

## **Titolo III**

### *Organi.*

## **Capo I**

### *Organi di governo del comune e della provincia.*

### **Art. 36**

#### *Organi di governo.*

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

### **Art. 37**

#### *Composizione dei consigli.*

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
  - da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  - da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  - da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  - da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  - da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  - da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  - da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
  - da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
  - da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
  - da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
  - da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

### **Art. 38**

#### *Consigli comunali e provinciali.*

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede,



in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141. *(comma così modificato dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2004)*
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

## **Art. 39**

### *Presidenza dei consigli comunali e provinciali.*

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

## **Art. 40**

### *Convocazione della prima seduta del consiglio.*

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.



5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

### **Art. 41**

#### *Adempimenti della prima seduta.*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.

### **Art. 42**

#### *Attribuzioni dei consigli.*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; *(lettera così modificata dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)*
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in

atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; *(lettera così modificata dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)*

- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
  4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **Art. 43**

#### *Diritti dei consiglieri.*

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.





## **Art. 44**

### *Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.*

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

## **Art. 45**

### *Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

## **Art. 46**

### *Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.*

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

## **Art. 47**

### *Composizione delle giunte.*

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
  - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
  - b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

## **Art. 48**

### *Competenze delle giunte.*

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al





consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

### **Art. 49**

#### *Pareri dei responsabili dei servizi.*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

### **Art. 50**

#### *Competenze del sindaco e del presidente della provincia.*

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

### **Art. 51**

#### *Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.*

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

### **Art. 52**

#### *Mozione di sfiducia.*

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte



non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

### **Art. 53**

#### *Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.*

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

### **Art. 54**

#### *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine

pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

### **Capo II**

#### *Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.*

### **Art. 55**

#### *Elettorato passivo.*

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,



provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

### **Art. 56**

#### *Requisiti della candidatura.*

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

### **Art. 57**

#### *Obbligo di opzione.*

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

### **Art. 58**

#### *Cause ostative alla candidatura.*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
  - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la

fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;  
*(lettera così modificata dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)*
  - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
  - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
    - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
    - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
  4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
  5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.



## **Art. 59**

### *Sospensione e decadenza di diritto.*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
  - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
  - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
  - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.  
(comma così sostituito dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da

essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 60**

### *Ineleggibilità.*

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
  - 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
  - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
  - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
  - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
  - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
  - 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
  - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo





- ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
  - 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
  - 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
  3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
  4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
  6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
  7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo

determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

### **Art. 61**

#### *Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia.*

*(rubrica così sostituita dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)*

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
  - 1) il ministro di un culto;
  - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale;(numero così modificato dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)
- 1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.  
(comma così sostituito dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)

### **Art. 62**

#### *Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

### **Art. 63**

#### *Incompatibilità.*

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
  - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
  - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o





indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; *(numero così modificato dall'articolo 3-ter legge n. 75 del 2002)*
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **Art. 64**

##### *Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta.*

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

*(comma così sostituito dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)*

#### **Art. 65**

##### *Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.*

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **Art. 66**

##### *Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.*

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

#### **Art. 67**

##### *Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le



funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

### **Art. 68**

#### *Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità.*

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

### **Art. 69**

#### *Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

### **Art. 70**

#### *Azione popolare.*

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

### **Capo III**

#### *Sistema elettorale.*

### **Art. 71**

#### *Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.*

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad



essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

## **Art. 72**

### *Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

## **Art. 73**

### *Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*



1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi

spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

## **Art. 74**

### *Elezione del presidente della provincia.*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome





di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato

con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

## **Art. 75**

### *Elezioni del consiglio provinciale.*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di





candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

### **Art. 76**

#### *Anagrafe degli amministratori locali e regionali.*

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

### **Capo IV**

#### *Status degli amministratori locali.*

### **Art. 77**

#### *Definizione di amministratore locale.*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

### **Art. 78**

#### *Doveri e condizione giuridica.*

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di



parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

### **Art. 79**

#### *Permessi e licenze.*

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di

assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

### **Art. 80**

#### *Oneri per permessi retribuiti.*

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.  
(comma così modificato dall'articolo 2-bis legge n. 26 del 2001)

### **Art. 81**

#### *Aspettative.*

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

### **Art. 82**

## *Indennità.*

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
  - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione,

- della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
  - d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
  - e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
  - f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
  11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

## **Art. 83**

### *Divieto di cumulo.*





1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

### **Art. 84**

#### *Rimborsi spese e indennità di missione.*

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

### **Art. 85**

#### *Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.*

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

### **Art. 86**

#### *Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.*

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di

provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.

### **Art. 87**

#### *Consigli di amministrazione delle aziende speciali.*

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

## **Titolo IV**





## *Organizzazione e personale.*

### **Capo I**

#### *Uffici e personale.*

#### **Art. 88**

*Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali.*

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

#### **Art. 89**

##### *Fonti.*

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
  - a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
  - b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
  - c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  - d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
  - e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
  - f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
  - g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico,

provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

#### **Art. 90**

##### *Uffici di supporto agli organi di direzione politica.*

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dismessi o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

#### **Art. 91**

##### *Assunzioni.*

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del





decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

### **Art. 92**

#### *Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.*

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 93**

#### *Responsabilità patrimoniale.*

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda,

non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

### **Art. 94**

#### *Responsabilità disciplinare.*

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.

### **Art. 95**

#### *Dati sul personale degli enti locali.*

1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

### **Art. 96**

#### *Riduzione degli organismi collegiali.*

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente



interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

## **Capo II**

### *Segretari comunali e provinciali.*

#### **Art. 97**

##### *Ruolo e funzioni.*

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
  - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 98**

##### *Albo nazionale.*

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

#### **Art. 99**

##### *Nomina.*

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

#### **Art. 100**

##### *Revoca.*

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

#### **Art. 101**

##### *Disponibilità e mobilità.*

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata



massima di quattro anni.

*(comma modificato dall'articolo 1, comma 46, legge n. 311 del 2004)*

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
- 2-bis Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.  
*(comma aggiunto dall'articolo 3-quater della legge n. 186 del 2004)*
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.  
*(comma modificato dall'articolo 1, comma 46, legge n. 311 del 2004)*
- 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.  
*(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, legge n. 145 del 2002)*

### **Art. 102**

#### *Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.*

1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati

dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

*(comma così modificato dall'articolo 5, comma 1, legge n. 3 del 2003)*

3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  
*(comma così modificato dall'articolo 2 legge n. 26 del 2001)*
5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

### **Art. 103**

#### *Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma.*

1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
  - b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e

la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

- c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti;
- d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

### **Art. 104**

#### *Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali.*

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

### **Art. 105**

#### *Regioni a statuto speciale.*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

### **Art. 106**

#### *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17,

comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

### **Capo III**

#### *Dirigenza ed incarichi.*

### **Art. 107**

#### *Funzioni e responsabilità della dirigenza.*

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di







spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.  
*(La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)*
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

### **Art. 108**

#### *Direttore generale.*

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della

provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

### **Art. 109**

#### *Conferimento di funzioni dirigenziali.*

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

### **Art. 110**

#### *Incarichi a contratto.*





1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.  
(comma così modificato dall'articolo 51, comma 9, legge n. 388 del 2000)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può

prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

## **Art. 111**

### *Adeguamento della disciplina della dirigenza.*

1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Titolo V**

### *Servizi e interventi pubblici locali.*

## **Art. 112**

### *Servizi pubblici locali.*

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. (abrogato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

## **Art. 113**

### *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.*

(articolo così sostituito dall'articolo 35, comma 15, legge n. 448 del 2001)  
(rubrica così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), legge n. 326 del 2003)

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.  
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003)
- 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.  
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 48, legge n. 308 del 2004)
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1,



salvo quanto stabilito dal comma 13.

- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. *(comma introdotto dall'articolo 1, comma 48, legge n. 308 del 2004)*
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; *(lettera così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera c), legge n. 326 del 2003)*
  - b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
- (comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), legge n. 326 del 2003)*
- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
  - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
  - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da

esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

*(comma introdotto dall'articolo 4, comma 234, lettera a), legge n. 350 del 2003)*

- 5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
- (comma introdotto dall'articolo 4, comma 234, lettera a), legge n. 350 del 2003)*
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. *[La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.]*
- (comma così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera e), legge n. 326 del 2003)*
- (il secondo e il terzo periodo sono stati dichiarati illegittimi da Corte Cost. con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)*
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento



contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quello del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.  
*(comma così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera f), legge n. 326 del 2003)*
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.  
*(comma così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), legge n. 326 del 2003)*
14. Fermo quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le

relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
- 15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.  
*(comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera h), legge n. 326 del 2003 poi modificato dall'articolo 4, comma 234, lettera b), legge n. 350 del 2003)*
- 15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:  
*(comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera h-bis), legge n. 326 del 2003)*
  - a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;



b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 234, lettera c), legge n. 350 del 2003)

### **Art. 113 bis**

*Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.*

(articolo introdotto dall'articolo 35, comma 15, legge n. 448 del 2001, poi modificato dall'articolo 14, comma 2, legge n. 326 del 2003)

(articolo dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
  - a) istituzioni;
  - b) aziende speciali, anche consortili;
  - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. (abrogato)

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

### **Art. 114**

*Aziende speciali ed istituzioni.*

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
  - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
  - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
  - c) il conto consuntivo;
  - d) il bilancio di esercizio.

### **Art. 115**

*Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.*

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla





deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. *(abrogato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)*
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
- 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.  
*(comma introdotto dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)*

## **Art. 116**

### *Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.*

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.  
*(comma così modificato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)*
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

## **Art. 117**

### *Tariffe dei servizi.*

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
  - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;





- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

### **Art. 118**

#### *Regime del trasferimento di beni.*

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.  
(comma così modificato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274 comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

3. (abrogato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)

### **Art. 119**

#### *Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.*

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

### **Art. 120**

#### *Società di trasformazione urbana.*

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.  
(comma così modificato dall'articolo 44, comma 1, legge n. 166 del 2002)
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.  
(comma così modificato dall'articolo 44, comma 1, legge n. 166 del 2002)
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

### **Art. 121**

#### *Occupazione d'urgenza di immobili.*

(articolo abrogato dall'articolo 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)

### **Art. 122**



### *Lavori socialmente utili.*

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 123**

#### *Norma transitoria.*

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. *(abrogato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)*

## **Titolo VI**

### *Controlli.*

### **Capo I**

#### *Controllo sugli atti.*

### **Art. 124**

#### *Pubblicazione delle deliberazioni.*

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

### **Art. 125**

#### *Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.*

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

### **Art. 126**

#### *Deliberazioni soggette in via necessaria*

### *al controllo preventivo di legittimità.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

### **Art. 127**

#### *Controllo eventuale.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

### **Art. 128**

#### *Comitato regionale di controllo.*

1. *(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130, comma 1 lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.
3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.
5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 129**

#### *Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo.*

1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

### **Art. 130**

#### *Composizione del comitato.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

### **Art. 131**

#### *Incompatibilità ed ineleggibilità.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

## **Art. 132**

### *Funzionamento del comitato.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

## **Art. 133**

### *Modalità del controllo preventivo di legittimità.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

## **Art. 134**

### *Esecutività delle deliberazioni.*

1. *(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
2. *(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

## **Art. 135**

### *Comunicazione deliberazioni al prefetto.*

1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

## **Art. 136**

### *Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.*

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,

ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

## **Art. 137**

### *Poteri sostitutivi del Governo.*

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

## **Art. 138**

### *Annullamento straordinario.*

*(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

## **Art. 139**

### *Pareri obbligatori.*

1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16





della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

### **Art. 140**

#### *Norma finale.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.

### **Capo II**

#### *Controllo sugli organi.*

### **Art. 141**

#### *Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.*

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno:
  - a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
    - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
    - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
    - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
*(lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 7, legge n. 326 del 2003)*
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla

giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

- 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.  
*(comma aggiunto dall'articolo 32, comma 8, legge n. 326 del 2003)*
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

### **Art. 142**

#### *Rimozione e sospensione di amministratori locali.*





1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.

### **Art. 143**

*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari

competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

### **Art. 144**

*Commissione straordinaria  
e Comitato di sostegno e monitoraggio.*

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

### **Art. 145**

*Gestione straordinaria.*

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143





sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del

commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

### **Art. 145 bis**

#### *Gestione finanziaria.*

*(articolo introdotto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2004)*

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la



finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.

### **Art. 146**

#### *Norma finale.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.  
(comma così modificato dall'articolo 1-bis, legge n. 116 del 2003)

### **Capo III**

#### *Controlli interni.*

### **Art. 147**

#### *Tipologia dei controlli interni.*

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,

individuano strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

### **Capo IV**

#### *Controlli esterni sulla gestione.*

### **Art. 148**

#### *Controllo della Corte dei Conti.*

1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Parte Seconda**

#### *Ordinamento finanziario e contabile.*

### **Titolo I**

#### *Disposizioni generali.*

## **Art. 149**

### *Principi generali in materia di finanza propria e derivata.*

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad

investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

## **Art. 150**

### *Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile.*

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

## **Art. 151**

### *Principi in materia di contabilità.*

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.





4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Art. 152**

#### *Regolamento di contabilità.*

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:
  - articoli 177 e 178;
  - articoli 179, commi 2, (lettere *b*), *c*) e *d*), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
  - articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
  - articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
  - articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
  - articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

### **Art. 153**

#### *Servizio economico-finanziario.*

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

### **Art. 154**

#### *Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta





iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.  
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 4, legge n. 26 del 2001)

### **Art. 155**

#### *Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.*

1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
  - a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti disastati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;
  - b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7;
  - c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
  - d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi

e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;

- e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
  - f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268;
  - g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
  - h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale disastato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### **Art. 156**

#### *Classi demografiche e popolazione residente.*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
  - a) comuni con meno di 500 abitanti;
  - b) comuni da 500 a 999 abitanti;
  - c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  - d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  - e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  - f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  - g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
  - h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
  - i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
  - l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
  - m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
  - n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati





dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

### **Art. 157**

#### *Consolidamento dei conti pubblici.*

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 158**

#### *Rendiconto dei contributi straordinari.*

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

### **Art. 159**

#### *Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali.*

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
  - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
  - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

### **Art. 160**

#### *Approvazione di modelli e schemi contabili.*

1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
  - a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
  - b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
  - c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
  - d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
  - e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
  - f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
  - g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
  - h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

### **Art. 161**

#### *Certificazioni di bilancio.*

1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal



segretario e dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempimento.  
(comma così modificato dall'articolo 27, comma 7, lettera a), legge n. 448 del 2001)
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.

## **Titolo II**

### *Programmazione e bilanci.*

## **Capo I**

### *Programmazione.*

## **Art. 162**

### *Principi del bilancio.*

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

## **Art. 163**

### *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

1. [Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato]. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (il primo periodo è stato abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

## **Art. 164**

### *Caratteristiche del bilancio.*

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata



che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

### **Art. 165**

#### *Struttura del bilancio.*

1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:
  - Titolo I - Entrate tributarie;
  - Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
  - Titolo III - Entrate extratributarie;
  - Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
  - Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
  - Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono:
  - Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
  - Titolo II - Entrate extratributarie;
  - Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
  - Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
  - Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono:

- Titolo I - Spese correnti;
- Titolo II - Spese in conto capitale;
- Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
- Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.
8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:
  - a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
  - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157.

### **Art. 166**

#### *Fondo di riserva.*

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva



non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

### **Art. 167**

#### *Ammortamento dei beni.*

1. È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229. *(comma così modificato dall'articolo 27, comma 7, lettera b), legge n. 448 del 2001)*
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.

### **Art. 168**

#### *Servizi per conto di terzi.*

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

### **Art. 169**

#### *Piano esecutivo di gestione.*

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.

### **Art. 170**

#### *Relazione previsionale e programmatica.*

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

### **Art. 171**

#### *Bilancio pluriennale.*

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.





3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.

### **Art. 172**

#### *Altri allegati al bilancio di previsione.*

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
  - a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
  - b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
  - c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
  - d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
  - e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
  - f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 173**

#### *Valori monetari.*

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali

si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

## **Capo II**

### *Competenze in materia di bilanci.*

### **Art. 174**

#### *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.*

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. *[La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.]*  
*(il secondo periodo è abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
4. *(abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*

### **Art. 175**

#### *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.*

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono





vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 176**

#### *Prelevamenti dal fondo di riserva.*

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 177**

#### *Competenze dei responsabili dei servizi.*

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

## **TITOLO III**

### *Gestione del bilancio.*

### **Capo I**

#### *Entrate.*

### **Art. 178**

#### *Fasi dell'entrata.*

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

### **Art. 179**

#### *Accertamento.*

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
  - a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
  - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
  - c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
  - d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.

### **Art. 180**

#### *Riscossione.*

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
  - a) l'indicazione del debitore;
  - b) l'ammontare della somma da riscuotere;
  - c) la causale;
  - d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
  - e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
  - f) la codifica;
  - g) il numero progressivo;
  - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.



4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

### **Art. 181**

#### *Versamento.*

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.

### **Capo II**

#### *Spese.*

### **Art. 182**

#### *Fasi della spesa.*

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

### **Art. 183**

#### *Impegno di spesa.*

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
  - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
  - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
  - c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il

termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
  - a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
  - b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
  - c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
  - c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;  
(lettera introdotta dall'articolo 1-sexies della legge n. 88 del 2005)
  - d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.

### **Art. 184**



### *Liquidazione della spesa.*

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

### **Art. 185**

#### *Ordinazione e pagamento.*

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
  - b) la data di emissione;
  - c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
  - d) la codifica;
  - e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
  - f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
  - g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
  - h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
  - i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

### **Capo III**

#### *Risultato di amministrazione e residui.*

### **Art. 186**

#### *Risultato contabile di amministrazione.*

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

### **Art. 187**

#### *Avanzo di amministrazione.*

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
  - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
  - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
  - c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
  - d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

### **Art. 188**



### *Disavanzo di amministrazione.*

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

#### **Art. 189**

##### *Residui attivi.*

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito.  
(comma così modificato dall'articolo 1-sexies della legge n. 88 del 2005)
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

#### **Art. 190**

##### *Residui passivi.*

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

### **Capo IV**

#### *Principi di gestione e controllo di gestione.*

#### **Art. 191**

##### *Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.*

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria,

contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

#### **Art. 192**

##### *Determinazioni a contrattare e relative procedure.*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 193**

##### *Salvaguardia degli equilibri di bilancio.*

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il





pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

### **Art. 194**

#### *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

### **Art. 195**

#### *Utilizzo di entrate a specifica destinazione.*

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

### **Art. 196**

#### *Controllo di gestione.*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione





degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

### **Art. 197**

#### *Modalità del controllo di gestione.*

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
  - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
  - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

### **Art. 198**

#### *Referto del controllo di gestione.*

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

### **Articolo 198 bis**

#### *Comunicazione del referto.*

(articolo introdotto dall'articolo 1, comma 5, legge n. 191 del 2004)

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di

gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

## **Titolo IV**

### *Investimenti.*

## **Capo I**

### *Principi generali.*

### **Art. 199**

#### *Fonti di finanziamento.*

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
  - a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
  - b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
  - c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
  - d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
  - e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
  - f) mutui passivi;
  - g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

### **Art. 200**

#### *Programmazione degli investimenti.*

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

### **Art. 201**

#### *Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.*

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.



2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. *(comma abrogato dall'articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 26 del 2001)*
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
  - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
  - b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
  - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

## Capo II

### *Fonti di finanziamento mediante indebitamento.*

#### Art. 202

##### *Ricorso all'indebitamento.*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

#### Art. 203

##### *Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.*

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
  - b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti

dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

#### Art. 204

##### *Regole particolari per l'assunzione di mutui.*

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.  
*(comma così modificato da ultimo dall'articolo 1-sexies della legge n. xxx del 2005)*
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
  - a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
  - b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; (lettere a) e b), così modificate dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)
  - c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
  - d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
  - e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto



- dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.

*(comma introdotto dall'articolo 1, comma 46, legge n. 311 del 2004)*

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoriери solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

### **Art. 205**

#### *Attivazione di prestiti obbligazionari.*

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

### **Art. 205 bis**

#### *Contraazione di aperture di credito.*

*(così sostituito dall'articolo 1-sexies della legge n. 80 del 2005)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
- a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contraazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
- b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
- c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

- d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
- e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

### **Capo III**

#### *Garanzie per mutui e prestiti.*

### **Art. 206**

#### *Delegazione di pagamento.*

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

### **Art. 207**

#### *Fideiussione.*

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.
- 1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria



competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. *(comma introdotto dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)*

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
  - a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
  - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
  - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

## **Titolo V**

### *Tesoreria.*

## **Capo I**

### *Disposizioni generali.*

## **Art. 208**

### *Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.*

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
  - a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per

oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

*(lettera così modificata dall'articolo 1, comma 4-bis, legge n. 26 del 2001)*

c) altri soggetti abilitati per legge.

## **Art. 209**

### *Oggetto del servizio di tesoreria.*

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

## **Art. 210**

### *Affidamento del servizio di tesoreria.*

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

## **Art. 211**

### *Responsabilità del tesoriere.*

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

## **Art. 212**

### *Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.*

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.



## **Art. 213**

### *Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.*

(sostituito dall'articolo 1, comma 80, legge n. 311 del 2004)

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.

## **Capo II**

### *Riscossione delle entrate.*

## **Art. 214**

### *Operazioni di riscossione.*

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

## **Art. 215**

### *Procedure per la registrazione delle entrate.*

1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

## **Capo III**

### *Pagamento delle spese.*

## **Art. 216**

### *Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere.*

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di

previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

## **Art. 217**

### *Estinzione dei mandati di pagamento.*

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

## **Art. 218**

### *Annotazione della quietanza.*

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

## **Art. 219**

### *Mandati non estinti al termine dell'esercizio.*

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

## **Art. 220**

### *Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento.*

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

## **Capo IV**

### *Altre attività.*

## **Art. 221**

### *Gestione di titoli e valori.*

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal







tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

### **Art. 222**

#### *Anticipazioni di tesoreria.*

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

### **Capo V**

#### *Adempimenti e verifiche contabili.*

### **Art. 223**

#### *Verifiche ordinarie di cassa.*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

### **Art. 224**

#### *Verifiche straordinarie di cassa.*

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

### **Art. 225**

#### *Obblighi di documentazione e conservazione.*

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

- a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
- b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
- c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

### **Art. 226**

#### *Conto del tesoriere.*

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
  - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
  - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
  - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
  - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

### **Titolo VI**

#### *Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione.*

### **Art. 227**

#### *Rendiconto della gestione.*

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. *[Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.]*  
*(il secondo periodo è abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero



rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
  - a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
  - b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
  - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.  
*(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 6, legge n. 289 del 2002, poi modificato dall'articolo 1-quater, comma 6, legge n. 116 del 2003)*

## **Art. 228**

### *Conto del bilancio.*

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
  - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
  - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con

andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

## **Art. 229**

### *Conto economico.*

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
  - a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
  - b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
  - c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
  - d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
  - e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
  - f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri

- straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
    - a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
    - b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
    - c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
    - d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
    - e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.
  7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:
    - a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
    - b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
    - c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
    - d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
    - e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
    - f) altri beni al 20%.
  8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
  9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
  10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

### **Art. 230**

#### *Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali.*

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:
  - a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
  - b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
  - c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
  - d) i mobili sono valutati al costo;
  - e) i crediti sono valutati al valore nominale;
  - f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
  - g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
  - h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

### **Art. 231**





### *Relazione al rendiconto della gestione.*

1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

#### **Art. 232**

##### *Contabilità economica.*

1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

#### **Art. 233**

##### *Conti degli agenti contabili interni.*

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
  - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
  - b) la lista per tipologie di beni;
  - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
  - d) la documentazione giustificativa della gestione;
  - e) i verbali di passaggio di gestione;
  - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
  - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.

### **Titolo VII**

#### *Revisione economico-finanziaria.*

#### **Art. 234**

### *Organo di revisione economico-finanziario.*

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
  - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
  - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

#### **Art. 235**

##### *Durata dell'incarico e cause di cessazione.*

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempimento ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
  - a) scadenza del mandato;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

#### **Art. 236**

##### *Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.*

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i



componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

### **Art. 237**

#### *Funzionamento del collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

### **Art. 238**

#### *Limiti all'affidamento di incarichi.*

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (leggasi d.P.R. n. 445 del 2000 - n.d.r.), e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

### **Art. 239**

#### *Funzioni dell'organo di revisione.*

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
  - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
  - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di

bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
  - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
    - a) (lettera abrogata implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
    - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
  3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
  4. L'organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria





funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

### **Art. 240**

#### *Responsabilità dell'organo di revisione.*

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

### **Art. 241**

#### *Compenso dei revisori.*

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

## **Titolo VIII**

### *Enti locali deficitari o dissestati.*

*(ai sensi dell'art. 31, comma 15, legge n. 289 del 2002, sono abrogate le disposizioni del presente titolo che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente dissestato e la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento)*

### **Capo I**

#### *Enti locali deficitari: disposizioni generali.*

### **Art. 242**

#### *Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.*

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

### **Art. 243**

#### *Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti.*

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
  - a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;



- b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
  - c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
- a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
  - b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del

livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

## Capo II

### *Enti locali dissestati: disposizioni generali.*

#### **Art. 244**

##### *Dissesto finanziario.*

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

#### **Art. 245**

##### *Soggetti della procedura di risanamento.*

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

#### **Art. 246**

##### *Deliberazione di dissesto.*

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al d.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto



continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

### **Art. 247**

#### *Omissione della deliberazione di dissesto.*

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

### **Art. 248**

#### *Conseguenze della dichiarazione di dissesto.*

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di

dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ugual disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

### **Art. 249**

#### *Limiti alla contrazione di nuovi mutui.*

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

### **Art. 250**

#### *Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento.*

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel



dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

### **Art. 251**

#### *Attivazione delle entrate proprie.*

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo

giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

### **Capo III**

#### *Attività dell'organo straordinario di liquidazione.*

### **Art. 252**

#### *Composizione, nomina e attribuzioni.*

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con d.P.R. su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
  - a) rilevazione della massa passiva;
  - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;





c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

### **Art. 253**

#### *Poteri organizzatori.*

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

### **Art. 254**

#### *Rilevazione della massa passiva.*

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
  - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
  - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
  - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di

liquidazione ai sensi del comma 7.

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. *(abrogato dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)*
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.

### **Art. 255**

#### *Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento.*

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente





ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.  
*(comma così modificato dall'articolo 1-septies della legge n. 88 del 2005)*
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a

disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

## **Art. 256**

### *Liquidazione e pagamento della massa passiva.*

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione.



Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari.

*(comma così modificato dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)*

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

### **Art. 257**

#### *Debiti non ammessi alla liquidazione.*

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.

### **Art. 258**

#### *Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti.*

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale,



delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

## Capo IV

### *Bilancio stabilmente riequilibrato.*

## Art. 259

### *Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi



sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

### **Art. 260**

#### *Collocamento in disponibilità del personale eccedente.*

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

### **Art. 261**

#### *Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

### **Art. 262**

#### *Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

### **Art. 263**

#### *Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche.*

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

### **Capo V**

#### *Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento.*

### **Art. 264**





### *Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.*

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

#### **Art. 265**

### *Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

#### **Art. 266**

### *Prescrizioni in materia di investimenti.*

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

#### **Art. 267**

### *Prescrizioni sulla dotazione organica.*

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.

#### **Art. 268**

### *Ricostituzione di disavanzo*

### *di amministrazione o di debiti fuori bilancio.*

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

#### **Art. 268 bis**

### *Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività.*

*(introdotto dall'articolo 3-bis, legge n. 75 del 2002)*

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
- 1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.  
*(comma introdotto dall'articolo 1-septies della legge n. 88 del 2005)*
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.
3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata





dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

*(comma così modificato dall'articolo 1-septies della legge n. 88 del 2005)*

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.  
*(comma così modificato dall'articolo 1-septies della legge n. 88 del 2005)*

### **Art. 268 ter**

#### *Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis.*

*(introdotto dall'articolo 1-ter, legge n. 116 del 2003)*

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento

della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.

*(comma così modificato dall'articolo 1-septies della legge n. XXX del 2005)*

### **Art. 269**

#### *Modalità applicative della procedura di risanamento.*

1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

### **Parte III**

#### *Associazioni degli enti locali.*

### **Art. 270**

#### *Contributi associativi.*

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 271**

### *Sedi associative.*

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

## **Art. 272**

### *Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo.*

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

## **Parte IV**

### *Disposizioni transitorie ed abrogazioni.*

## **Art. 273**

### *Norme transitorie.*

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma 1 quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 51 commi 3-ter e 3-quater della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 51 comma 1 del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

## **Art. 274**

### *Norme abrogate.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  - regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  - articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;
  - articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;
  - articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  - articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4 e 75 del d.P.R. del 16 maggio 1960, n. 570;
  - legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
  - articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;





- articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- articolo 16, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
- articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
- legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;
- articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
- articolo 15, punto 4.4 limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- legge 8 giugno 1990, n. 142;
- articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
- articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
- articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
- articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
- articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
- articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
- legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
- articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
- decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
- articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
- articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,

- convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
- articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
- articolo 1, comma 89 ed articolo 3, comma 69 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- legge 15 maggio 1997, n. 127 limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17 commi 8, 9 e 18 secondo periodo, da 33 a 36, 37 nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79 bis, da 84 a 86;
- articolo 2 commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- articolo 4 comma 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415;
- articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
- articolo 9 comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- articoli 2; 7 e 8 commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1999, n. 120;
- legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4 commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13 commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17 comma 3; 18 commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 commi da 1 a 6; 27; 28 commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
- legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1 comma 3 e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

## **Art. 275**

### *Norma finale.*

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Legge 2 gennaio 1989, n. 6

## Ordinamento della professione di guida alpina.

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Oggetto della legge.*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

#### **Art. 2**

##### *Oggetto della professione di guida alpina.*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci – alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e scritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è

consentita l'attività dei maestri di sci.

#### **Art. 3**

##### *Gradi della professione.*

1. La professione si articola in due gradi:
  - a) aspirante guida;
  - b) guida alpina – maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci – alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

#### **Art. 4**

##### *Albo professionale delle guide alpine.*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine – maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilitata all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai







commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina – maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

### **Art. 5**

#### *Condizioni per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine - maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
  - b) età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
  - c) idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
  - d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
  - e) non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
  - f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

### **Art. 6**

#### *Trasferimento e aggregazione temporanea.*

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina – maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.
3. La guida alpina – maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci – alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

### **Art. 7**

#### *Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina - maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine – maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate, dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine – maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina – maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

### **Art. 8**

#### *Validità dell'iscrizione all'albo.*

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico – fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

### **Art. 9**

#### *Aggiornamento professionale.*





1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine – maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

### **Art. 10**

#### *Specializzazioni.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
  - a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
  - b) speleologia;
  - c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

### **Art. 11**

#### *Doveri della guida alpina.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

### **Art. 12**

#### *Tariffe professionali.*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

### **Art. 13**

#### *Collegi regionali delle guide.*

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato in modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e per almeno tre quarti fra le guide alpine – maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine – maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

### **Art. 14**

#### *Funzioni dei collegi regionali.*

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
  - a) eleggere il direttivo;



- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
- d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
- g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
- i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

### **Art. 15**

#### *Collegio nazionale delle guide.*

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine –

maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

### **Art. 16**

#### *Funzioni del collegio nazionale.*

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
  - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
  - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
  - c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
  - d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
  - e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
  - f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine – maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
  - g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
  - h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
  - i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

### **Art. 17**

#### *Sanzioni disciplinari e ricorsi.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passabili dalle seguenti sanzioni disciplinari:



- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dell'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

- 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La promozione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
- 3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
- 4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

### **Art. 18**

#### *Esercizio abusivo della professione.*

- 1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
- 2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
- 3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

### **Art. 19**

#### *Scuole di alpinismo.*

- 1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci – alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
- 2. Le scuole di alpinismo e di sci – alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina – maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
- 3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci – alpinismo deve essere svolta da guide alpine – maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida – purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine – maestri di alpinismo – iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

### **Art. 20**

#### *Scuole e istruttori del C.A.I.*

- 1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) e e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci – alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
- 2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
- 3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
- 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate “scuole di alpinismo” o “di sci – alpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

### **Art. 21**

#### *Accompagnatori di media montagna.*

- 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
- 2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei territori innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
- 3. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

### **Art. 22**

#### *Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.*

- 1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
- 2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
- 3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
- 4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi



teorico – pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dal comma 1 e 3 dell'articolo 11, nonché degli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

### **Art. 23**

#### *Guide vulcanologiche.*

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

### **Art. 24**

#### *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge,

possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina – maestro di alpinismo.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

### **Art. 25**

#### *Regioni a statuto speciale.*

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica dell'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

### **Art. 26**

#### *Modifica di norme.*

1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita dalla legge seguente:  
“f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti, e rilevatori del servizio valanghe;”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1989

**COSSIGA**

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

*Visto, Il Guardasigilli:* VASSALLI



### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1:

- La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

#### NOTA ALL'ARTICOLO 10, COMMA 3:

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 è il seguente:  
"Art. 11 (Attività professionali). – Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.  
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.  
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.  
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.  
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.  
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.  
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica dello sci.  
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.  
È aspirante guida o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a

guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpinismo, adeguate capacità professionali in sede tecnico – operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per vari gradi di professionalità dai componenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero".

#### NOTE AGLI ARTICOLI 20, COMMA 1, E 26, COMMA 1:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 2. – Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:  
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;  
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;  
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;  
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci – alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;  
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);  
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio





- 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
- g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  - h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  - i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale”.

• Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota all'art. 10, comma 3.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1989):

- Presentato dall'on. BASSANINI ed altri il 30 novembre 1987.
- Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede legislativa, il 17 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e X.
- Esaminato dalla VII commissione l'8 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1196):

- Assegnato alla 7° commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1°, 2°, 5°, 10° e 13°.
- Esaminato alla 7° commissione il 19 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 1988.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1989 – B):

- Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni I e II.
- Esaminato alla VII commissione e approvato il 14 dicembre 1988.



Legge 8 marzo 1991, n. 81

## Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991

### Art. 1

*Oggetto della Legge.*

1. La presente Legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

### Art. 2

*Oggetto della professione di maestro di sci.*

1. È il maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

### Art. 3

*Albo professionale dei maestri di sci.*

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

### Art. 4

*Condizioni per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

### Art. 5

*Trasferimento.*

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle Leggi Regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articolo 3 ed articolo 4.

### Art. 6

*Abilitazione tecnico-didattico-culturale.*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle Leggi Regionali.

### Art. 7

*Materie di insegnamento.*

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:
  - a) tecniche sciistiche;
  - b) didattica;
  - c) pericoli della montagna;
  - d) orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
  - e) nozioni di medicina e pronto soccorso;
  - f) diritti, doveri e responsabilità del maestro;
  - g) leggi e regolamenti professionali.

### Art. 8

*Competenze della Federazione italiana sport invernali.*



1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articolo 6, articolo 7, articolo 9, articolo 10 ed articolo 11 della presente Legge.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

### **Art. 9**

#### *Commissioni di esame.*

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

### **Art. 10**

#### *Specializzazioni.*

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

### **Art. 11**

#### *Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.*

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c. dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

### **Art. 12**

#### *Maestri di sci stranieri.*

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al

riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 Settembre di ogni anno.

### **Art. 13**

#### *Collegi regionali dei maestri di sci.*

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del collegio:
  - a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
  - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d. del comma 3;
  - c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
  - a) eleggere il consiglio direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
  - c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
  - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
  - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente Legge e dalle Leggi Regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d. del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

### **Art. 14**

#### *Collegi interregionali.*

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta,



l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.

2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente Legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

### **Art. 15**

#### *Collegio nazionale dei maestri di sci.*

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

### **Art. 16**

#### *Funzioni del collegio nazionale.*

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
  - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
  - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
  - c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
  - d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
  - e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
  - f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
  - g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

### **Art. 17**

#### *Sanzioni disciplinari e ricorsi.*

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente Legge o dalle Leggi Regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

### **Art. 18**

#### *Esercizio abusivo della professione.*

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

### **Art. 19**

#### *Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza.*

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

### **Art. 20**

#### *Scuole di sci.*

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:
  - a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;
  - b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;
  - c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.



## **Art. 21**

### *Corsi ed istruttori del Club Alpino Italiano.*

1. Il Club Alpino Italiano (CAI), ai sensi delle lettere d. ed e. dell'articolo 2 della Legge 26 Gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

## **Art. 22**

### *Adeguamento della legislazione regionale.*

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente Legge.
2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente Legge.

## **Art. 23**

### *Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.*

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6 sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui al comma 8 dell'articolo 7 della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6.



**Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392**

**Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE  
nella parte concernente  
gli agenti di viaggio e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE Consiglio del 29 giugno 1982, concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
- Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**1.**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico" o "direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente.

**2.**

*Definizione.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a

provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniranno ai cittadini comunitari ogni informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le attività considerate.
4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono regolate dalle rispettive norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e turismo.

**3.**

*Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.*

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti anzidetti.
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal direttore tecnico.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia





comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani.
8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.

#### 4.

##### *Capacità professionale.*

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:
  - a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;
  - b) ovvero:
    - per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
    - per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
  - c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

d) ovvero:

- per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
  - per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.
  4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.
  5. Certificazione dell'attività svolta.
    1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
  6. Entrata in vigore.
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**Legge 20 febbraio 2006, n. 96**

## **Disciplina dell'agriturismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
  - a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
  - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
  - e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
  - g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
  - h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

#### **AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **Art. 2**

##### *Definizione di attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonchè i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
  - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
  - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonchè della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

#### **NOTE ALL'ART. 2:**

- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile:  
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la



condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

• La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina delle strade del vino».

## Art. 3

### *Locali per attività agrituristiche.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

## Art. 4

### *Criteri e limiti dell'attività agrituristiche.*

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristiche.
2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristiche non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
  - b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
  - c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
  - d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di





regioni limitrofe;

- e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
- f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

## **Art. 5**

### *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

### **NOTE ALL'ART. 5:**

• La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

• Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»:

«Art. 9 (Norme transitorie e finali).

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.».

## **Art. 6**

### *Disciplina amministrativa.*

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
  - a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari





accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

#### NOTE ALL'ART. 6:

- Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale:

«Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). - Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.».

«Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.».

«Art. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.».

«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.».

«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in

vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

#### Art. 7

##### *Abilitazione e disciplina fiscale.*

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

#### NOTA ALL'ART. 7:

- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»:

«Art. 5.

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.



3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».

### **Art. 8**

#### *Periodi di apertura e tariffe.*

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

### **Art. 9**

#### *Riserva di denominazione. Classificazione.*

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

### **Art. 10**

#### *Trasformazione e vendita dei prodotti.*

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### **NOTE ALL'ART. 10:**

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 4 (*Esercizio dell'attività di vendita*).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.  
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le



società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».

## **Art. 11**

### *Programmazione e sviluppo dell'agriturismo.*

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 12**

### *Attività assimilate.*

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

### **NOTA ALL'ART. 12:**

- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

## **Art. 13**

### *Osservatorio nazionale dell'agriturismo.*

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente

allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 14**

### *Norme transitorie e finali.*

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agriturbistica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

### **NOTA ALL'ART. 14:**

- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava: «Disciplina dell'agriturismo».

## **Art. 15**

### *Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

## **Art. 16**

### *Copertura finanziaria.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a



decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



**ALLEGATO**

### **Lavori preparatori.**

#### **CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 817):**

- Presentato dall'on. Giuseppe Molinari il 13 giugno 2001.
- Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il 7, 9, 15 maggio 2002; 22 gennaio 2003; 26 febbraio 2003; 13, 19 e 25 marzo 2003; 7 aprile 2004; 20 maggio 2004 e 23 settembre 2004.
- Relazione presentata il 23 settembre 2004 (atto n. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-A, relatore De Ghislanzoni Cardoli).
- Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e approvato in testo unico con A.C 1085 (on. De Ghislanzoni Cardoli ed altri) A.C 1198 (on. Losurdo ed altri), A.C 2596 (on. Rossiello ed altri), A.C 2635 (on. Rocchi ed altri) il 18 maggio 2005.

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 3438):**

- Assegnato alla commissione 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 25 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>; 5<sup>a</sup>; 6<sup>a</sup>; 7<sup>a</sup>; 8<sup>a</sup>; 10<sup>a</sup>; 11<sup>a</sup>; 12<sup>a</sup>; 13<sup>a</sup>; 14<sup>a</sup> e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla commissione 9<sup>a</sup>, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 19 e 26 luglio 2005; 14, 15, 22 settembre 2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006, 1° e 2 febbraio 2006.
- Nuovamente assegnato alla commissione 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>; 5<sup>a</sup>; 6<sup>a</sup>; 7<sup>a</sup>; 8<sup>a</sup>; 10<sup>a</sup>; 11<sup>a</sup>; 12<sup>a</sup>; 13<sup>a</sup>; 14<sup>a</sup> e commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla commissione 9<sup>a</sup>, in sede deliberante, e approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.

#### **CAMERA DEI DEPUTATI**

#### **(ATTI N. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-B):**

- Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede legislativa, l'8 febbraio 2006.
- Esaminato dalla commissione XIII, in sede legislativa, ed approvato l'8 febbraio 2006.

#### **NOTE ALL'ART. 16:**

- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,

segue allegato «Lavori preparatori»>>>>>>>





convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante:

«Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:

«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo).

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:

- a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
- b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
- c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3 ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

- 3 quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

• Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
  - a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
  - b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
  - c) ... ..
  - d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di





iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
- 6 bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto

per l'anno in corso alla medesima data.

- 6 ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,**  
**artt. 23, 24 e 56**

**Disposizioni programmatiche e finanziarie  
per l'anno 2005.**

*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*  
n. 56 del 31 dicembre 2004

**Titolo I**

*Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate.*

**Titolo II**

*Disposizioni per la razionalizzazione,  
la riduzione della spesa e lo snellimento delle procedure.*

**Art. 23**

*Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.*  
*Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa.*

1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:  
“1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”;
  - b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:  
“3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.”;
  - c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:  
“2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.”;
  - d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

- f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza”;
  - e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:  
“Art. 11 bis - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
  3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.”;
  - f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
    - 1) al comma 1 sono soppresse le parole “, nei casi previsti dalla legge,”;
    - 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
“4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.”.

**Art. 24**

*Comunicazione di inizio attività*

1. All'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
“2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la





realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.”.

## **Titolo IV**

### *Interventi per lo sviluppo.*

## **Art. 56**

### *Distretti produttivi.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
  - a) enti locali;
  - b) imprese con sede nel territorio regionale;
  - c) associazioni di categoria;
  - d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

**Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 29 giugno 2005**

**Approvazione dell'elenco delle categorie economiche  
rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14  
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,  
integrato con l'art. 24, comma 1,  
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 32 del 29 luglio 2005, parte I

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 28 dicembre 2004, n. 17, e, in particolare l'art. 24, comma 1 - di modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - che detta nuove norme in tema di semplificazione delle procedure, demandando al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, l'emanazione di un decreto che individui le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione delle nuove procedure introdotte dallo stesso art. 24, comma 1;
- Considerato che la semplificazione delle procedure amministrative per l'avvio dell'esercizio di attività economiche costituisce notevole stimolo allo sviluppo economico della Sicilia, con conseguente incremento del reddito prodotto e, quindi, anche delle entrate della Regione;
- Rilevato che nella seduta del 30 marzo 2005 della Giunta regionale, il Presidente ha richiesto all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la definizione della proposta per l'emanazione del decreto presidenziale sopra richiamato;
- Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, riguardante “semplificazione amministrativa” che, sostituendo l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introduce principi

fondamentali nella materia;

- Considerato che tali principi hanno ispirato l'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (integrativo dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2) e che, pertanto, nel rispetto dei suddetti principi fondamentali, deve procedersi all'attuazione della legge regionale con l'emanazione del decreto presidenziale che indichi le materie alle quali va applicato il nuovo sistema di procedure amministrative;
- Vista la proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, formulata con nota prot. n. 1012/Gab. del 31 maggio 2005, con la quale, sulla base della catalogazione delle attività economiche redatte dall'ISTAT, è possibile formulare un primo elenco di categorie economiche, rientranti nella previsione dell'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2004, n. 17, con enunciazione di alcune linee di indirizzo, rivolte alle amministrazioni, per assicurare l'attuazione della norma sopra richiamata;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 10 giugno 2005 “Art. 24, legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - Semplificazione delle procedure amministrative - Presa d'atto”;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, giusta quanto disposto dal comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è approvato l'elenco delle categorie economiche rientranti nella previsione della legge, allegato sotto la lettera A del presente decreto. Il predetto elenco potrà essere modificato sulla base di successive rilevazioni di categorie economiche.

**Art. 2**

Le amministrazioni competenti procederanno all'acquisizione delle comunicazioni – presentate dai legali rappresentanti dell'impresa richiedente – che consentano di conoscere:

- 1) Nome, cognome, data di nascita, residenza del comunicante.  
Qualora il sottoscrittore della comunicazione operi quale legale rappresentante di una società, associazione, ente di qualsiasi genere, dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede, la data di costituzione e l'oggetto sociale risultante dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.
- 2) Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto (persona fisica o giuridica) che avvia l'attività economica.
- 3) Settore di attività economica, nel quale l'interessato intende operare, riferito alle categorie indicate nell'allegato A al presente decreto.
- 4) L'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo in base al quale si dispone della sede.





Il comunicante dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche in ordine alla inesistenza di circostanze ostative all'avvio dell'attività. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Alla comunicazione possono essere allegati certificazioni, perizie giurate sostitutive di accertamenti tecnici ed ogni altro documento che l'interessato riterrà utile.

### **Art. 3**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della comunicazione acquisita, l'Amministrazione verifica se sussiste l'esigenza di ulteriore documentazione, che viene richiesta all'interessato una sola volta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

La richiesta di cui al presente articolo non sospende l'attività avviata o l'avvio dell'attività.

### **Art. 4**

Resta ferma la competenza di ciascuna amministrazione ad individuare, ove occorra, nuove procedure alternative a quelle finora seguite in via ordinaria, informandone gli organi di vigilanza, ai fini della omogeneizzazione delle procedure stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 giugno 2005.

**CUFFARO**



## **ALLEGATO A**

### **Attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 17.**

(Fonte: Istat - Istituto nazionale di statistica, classificazione delle attività economiche, ATECO 2002)

|    |                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Agricoltura, caccia e silvicoltura.                                                                                                |
| B  | Pesca, piscicoltura e servizi connessi.                                                                                            |
| C  | Estrazione di minerali, con riguardo a:                                                                                            |
| CB | Estrazione di minerali non energetici, con esclusione di estrazione di minerali per industrie chimiche e fabbricazione di concime. |
| D  | Attività manifatturiere, con riguardo a:                                                                                           |
| DA | Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;                                                                                 |
| DB | industrie tessili e dell'abbigliamento;                                                                                            |
| DC | Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio pelle e similari;                                                          |
| DD | Industria del legno e dei prodotti in legno;                                                                                       |
| DE | Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa ed editoria;                                          |
| DH | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;                                                                            |
| DI | Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;                                                           |
| DJ | Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo;                                                                      |
| DK | Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici compresi                                                                         |

segue «Allegato A» >>>>>





l'installazione, il montaggio. La riparazione e la manutenzione;

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL | Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DM | Fabbricazione di mezzi di trasporto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DN | Altre industrie manifatturiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E  | Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G  | Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, con esclusione delle strutture di vendita e dei centri commerciali di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, comma 1, lettere F, G e H, e delle attività elencate al comma 3.                                                              |
| H  | Alberghi e ristoranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I  | Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| K  | Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali con riguardo a: <ul style="list-style-type: none"><li>• attività immobiliari;</li><li>• noleggio di macchinari ed attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico;</li><li>• informatica ed attività connesse;</li><li>• ricerca e sviluppo.</li></ul> |
| O  | Altri servizi pubblici, sociali e personali, con riguardo a: <ul style="list-style-type: none"><li>• attività ricreative, culturali e sportive;</li><li>• altre attività di servizi.</li></ul>                                                                                                                                                                                    |

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20**  
**art. 15 - Distretti produttivi.**

**Misure per la competitività del sistema produttivo.**  
**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale**  
**23 dicembre 2000, n. 32.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 23 dicembre 2005, supplemento ordinario

**Art. 15**

*Distretti produttivi.*

1. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:  
"6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
  - a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
  - b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
  - c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
  - d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
  - e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
  - f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.

8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE legge n. 10 del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi."





**Regione siciliana**  
**Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca**  
**Decreto assessoriale 1 dicembre 2005, n. 152**

**Decreto di attuazione dei distretti produttivi.**  
**Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento**  
**dei distretti produttivi.**

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,  
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto l'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si dispone che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;
- Considerato che è intendimento della Regione promuovere la costituzione dei distretti produttivi, interpretati anche come cluster di imprese, affinché gli stessi possano assumere il ruolo di referenti prioritari per le politiche di programmazione e sviluppo della Regione, per le loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i soggetti pubblici e privati partecipanti, progetti strategici settoriali che possano contribuire alla determinazione delle relative politiche regionali a sostegno delle imprese;
- Ritenuto che il distretto non è legato ad una logica stringente di filiera produttiva orizzontale ma fa riferimento anche alle filiere verticali di imprese identificabili in agglomerati di imprese che svolgono attività simili, secondo una logica di filiera verticale, come quella riscontrabile in molti paesi a sviluppo tardivo;
- Rilevato che il suddetto intendimento implica, comunque, l'adozione di successivi atti normativi che consentano, in conformità alla regolamentazione comunitaria, di riconoscere al distretto produttivo anche il ruolo di beneficiario finale di risorse comunitarie, statali o regionali;
- Ravvisata l'opportunità di avviare, nell'immediato, tale nuova forma di programmazione degli interventi in favore del sistema produttivo al fine di verificare la risposta e l'interesse dei soggetti pubblici e privati coinvolti e di

apportare, sulla base delle proposte progettuali, le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni al vigente quadro normativo, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione interessanti le linee d'intervento individuate, in prima applicazione, con il presente provvedimento;

- Rilevata, inoltre, l'esigenza di promuovere un'opportuna opera di sensibilizzazione e promozione nei confronti dei soggetti pubblici e privati interessati da tale nuovo processo di programmazione regionale;
- Vista la deliberazione n. 512 del 10 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha preso atto ed apprezzato lo schema di decreto concernente il percorso procedurale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;

DECRETA:

**Art. 1**

*Finalità.*

1. La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità ai principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di sostegno dell'innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
2. Il presente decreto disciplina, in forza dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi previsti dal patto di cui al successivo art. 5.

**Art. 2**

*Definizione.*

1. Il distretto produttivo, interpretato anche come cluster di imprese, è caratterizzato dalla compresenza:
  - a) di agglomerati di imprese che svolgono attività simili secondo una logica di filiera, verticale o orizzontale;
  - b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.
2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, conforme agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed integrato con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) e di internazionalizzazione dell'economia siciliana;

### Art. 3

#### *Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale.*

1. Ai fini del riconoscimento di un distretto produttivo, un sistema d'imprese deve presentare i seguenti requisiti:
  - a) connotarsi come filiera produttiva verticale o orizzontale, possibilmente anche con dislocazioni in aree transnazionali caratterizzate da vantaggi localizzativi e competitivi;
  - b) comprendere un numero di imprese operanti in aree che già presentino una elevata densità imprenditoriale, anche in sistemi di specializzazione integrata come i consorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
  - c) presentare al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;
  - d) essere in grado di esprimere capacità di innovazione tecnologica, comprovata dai relativi processi di produzione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

### Art. 4

#### *Soggetti che possono concorrere alla formazione del distretto produttivo.*

1. I soggetti che possono concorrere alla formazione del distretto produttivo, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, sono:
  - a) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali, le istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, le università e la Regione siciliana;
  - b) le imprese con sede nel territorio regionale;
  - c) le associazioni di categoria;
  - d) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
2. Possono inoltre concorrere associazioni non formalizzate quali:
  - A.T.I. Associazione temporanea di imprese;
  - A.P.I. Associazione permanente di imprese;

- A.T.I.E. Associazione temporanea di imprese ed enti;
- A.P.I.E. Associazione permanente di imprese ed enti.

### Art. 5

#### *Patto di sviluppo distrettuale.*

1. Il patto di sviluppo distrettuale, redatto in modo e forma libera e sottoscritto dal rappresentante del distretto di cui al successivo art. 7, è un documento programmatico, di durata triennale, che evidenzia i contenuti delle azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo della propria realtà produttiva.
2. Il patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori previsti dall'art. 3, dovrà comunque contenere:
  - la denominazione prescelta per il distretto, che ne identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto prevalente. La localizzazione territoriale (provinciale o locale) potrà essere indicata nella denominazione;
  - una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del distretto, che ne descriva l'attuale consistenza e configurazione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni approssimative del fatturato globale, delle esportazioni e delle importazioni, dell'occupazione attuale e tendenziale, nonché quanto altro utile a determinarne la rilevanza rispetto al sistema economico della Regione;
  - una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto, che ne rilevi le problematiche e ne evidenzii le linee di azione che si intende necessario seguire per sostenere e sviluppare il distretto;
  - un programma quanto più possibile dettagliato di azioni (politiche innovative di prodotto e di processo, strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o completamento della filiera produttiva anche attraverso iniziative volte a ridurre la dipendenza dall'estero nel settore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del distretto, etc.) che il distretto intende intraprendere attraverso il patto;
  - un piano finanziario di massima, che quantifichi le azioni del patto per tutto il periodo di attuazione dello stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse che il distretto intende mettere a disposizione e individui la quota parte di intervento finanziario che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla partnership del distretto con funzione di sola sovvenzione no-profit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di studio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegnano ad assicurare.
3. Al patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
  - ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
  - breve descrizione dell'attività svolta;
  - solo per le imprese sottoscrittrici: numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e personale con rapporto di



collaborazione coordinata e continuativa.

4. Il patto dovrà contenere al proprio interno l'individuazione nominativa della persona fisica denominata Rappresentante del patto di distretto, al quale verranno attribuiti i compiti previsti dall'art. 7 del presente decreto.
5. Il patto dovrà essere sottoscritto con firma autografa:
  - dai legali rappresentanti di almeno 50 imprese aventi sede operativa sul territorio della Regione Sicilia, che impieghino almeno 150 addetti complessivamente;
  - dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d) dell'art. 4 del presente decreto.
6. Gli enti pubblici sottoscrittori del patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi enti.

### **Art. 6**

#### *Procedure di ammissibilità del patto di distretto e riconoscimento del distretto produttivo.*

1. Il documento definito "Patto per lo sviluppo del distretto ....." con la relativa istanza di riconoscimento sottoscritta dal rappresentante del distretto dovrà essere presentato contestualmente:
  - alla camera di commercio nel territorio della quale ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il patto;
  - all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato.
2. Il termine per la presentazione dei patti è fissato dall'1 al 10 gennaio di ogni anno.
3. Entro il 28 febbraio successivo le camere di commercio dovranno far pervenire apposita relazione contenente le proprie valutazioni di contesto sull'iniziativa e i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori di cui al precedente art. 3.
4. Potrà essere considerato ammissibile, solo ed unicamente, un patto di sviluppo del distretto per ogni filiera o settore di attività, caratterizzato dalla unicità o dalla prevalenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzionalmente interconnessi tra di loro.
5. Nel caso venissero presentati più patti afferenti il medesimo settore nell'ambito dello stesso contesto socio-economico territoriale, gli stessi saranno respinti invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei patti concorrenti a formulare un patto di sviluppo unico.
6. Nel caso risultasse impossibile pervenire alla formulazione di un patto di sviluppo unico, nel successivo anno sarà riconosciuto unicamente il patto che,

fra i due o più concorrenti all'interno dello stesso settore, sia stato sottoscritto dal più elevato numero di imprese e, a parità di numero di imprese, dal raggruppamento di imprese che presenti il più elevato numero di addetti complessivi.

7. La valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del patto sarà condotta da un nucleo di valutazione avente sede presso l'Assessorato della cooperazione, composto da 5 dirigenti regionali e nominato dall'Assessore per la cooperazione che ne designa il coordinatore, di concerto con gli Assessori per l'agricoltura, per l'industria e per la programmazione. Svolge le funzioni di segretario del suddetto nucleo un funzionario direttivo dell'Assessorato della cooperazione.
8. Il nucleo dovrà valutare:
  - la rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità stesse della legge regionale di riferimento;
  - la sua conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed il livello di integrazione con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) e di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
  - il grado di innovatività delle azioni proposte dal patto, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi ed il grado di valore aggiunto che si verrebbe a determinare per il distretto;
  - presenza, all'interno del patto, di aziende leader nel settore di riferimento;
  - il numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del patto;
  - l'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione all'interno del distretto;
  - la presenza, all'interno del patto, di istituzioni formative specifiche o di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

Il nucleo potrà valutare, per patti appartenenti alla stessa filiera ma operanti in province diverse, appositi accorpamenti al fine di incentivare sinergie anche tra agglomerazioni non contigue.

9. Entro il 30 aprile successivo, l'Assessore regionale per la cooperazione, sentita la consulta dei distretti di cui al successivo art. 8, e con l'ausilio del nucleo di valutazione, con proprio decreto, determina l'ammissibilità dei patti ed invia quelli ammessi alla Giunta regionale per il loro apprezzamento, corredati da una relazione conclusiva e da una proposta di emanazione dei bandi annuali per l'assegnazione delle risorse disponibili a sostenere le azioni dei distretti con i relativi cronogrammi di attuazione.
10. Entro il 30 maggio il dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato provvede alla pubblicazione dei relativi bandi annuali, alla ricezione dei progetti nei sessanta giorni successivi, alla formulazione delle relative graduatorie ed all'attuazione delle misure secondo i cronogrammi approvati.







11. I termini indicati nei commi 2, 3 e 9 sono perentori.
12. Ciascun patto distrettuale è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data del decreto dell'Assessore per la cooperazione di approvazione del distretto.
13. Alla scadenza del triennio l'Assessorato della cooperazione verifica la permanenza degli indicatori di cui all'articolo 3.
14. Per l'anno 2006 i termini di cui ai commi 2, 3, 9 e 10 sono differiti di giorni 60.

### **Art. 7**

#### *Rappresentante del distretto produttivo.*

1. I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del patto individuano nel proprio ambito, all'interno dei soggetti di cui all'art. 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica alla quale affidare la rappresentanza legale del distretto, alla quale compete:
  - a) di formulare la richiesta di riconoscimento del distretto, disciplinata dall'art. 6;
  - b) di rappresentare il distretto produttivo nella consulta di cui al successivo art. 8 ed in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario;
  - c) di monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di sviluppo industriale, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente decreto.

### **Art. 8**

#### *Consulta dei distretti.*

1. Presso l'Assessorato della cooperazione è istituita la consulta dei distretti.
2. La consulta è l'organismo di coordinamento dei distretti nella fase di attuazione e di monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.
3. La consulta è composta dai rappresentanti individuati da ciascun distretto produttivo riconosciuto ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del presente decreto, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall'Assessore per la cooperazione o suo delegato, che la costituisce con proprio decreto e la convoca.
4. La consulta si riunisce su richiesta dell'Assessore per la cooperazione, ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire esperienze, informazioni e pareri.

### **Art. 9**

#### *Bandi di assegnazione.*

1. L'assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:

- a) gli ambiti settoriali o di filiera nonché le materie prioritarie sulla base di quanto indicato nel patto di sviluppo distrettuale;
- b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
- c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
- d) la quota massima di cofinanziamento regionale che non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Tale quota viene comunque garantita per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 11. Per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), comma 1, dello stesso art. 11, la quota di cofinanziamento regionale non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata e non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto;
- e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
- f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
- g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
- h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;
- i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

### **Art. 10**

#### *Criteri di valutazione.*

1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:
  - a) il coinvolgimento di più province nel progetto;
  - b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale ed alle iniziative previste dal programma di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) ed ai programmi di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
  - c) l'assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse



- autonomamente impegnate nel progetto;
- d) la creazione di externalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l'investimento;
  - e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
  - f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;
  - g) le sinergie e l'integrazione con progetti avviati nell'ambito di altri distretti produttivi;
  - h) la riduzione dei costi dei servizi usufruendo di servizi comuni;
  - i) l'innovazione e la connessione tra la ricerca e lo sviluppo industriale e l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi.

### **Art. 11**

#### *Interventi.*

1. Possono costituire oggetto d'intervento le seguenti iniziative:
  - a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale;
  - b) bonifica ed utilizzo di siti industriali dimessi o in via di dismissione, da destinare all'attività produttiva, di ricerca e di servizio;
  - c) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità d'imprese aggregate in una delle forme previste dall'art. 12;
  - d) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, personale, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento;
  - e) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
  - f) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera e);
  - g) promozione commerciale di prodotti innovativi, attinenti la filiera, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;

- h) sostegno a forme di aggregazione e capitalizzazione delle imprese;
- i) promozione e potenziamento di strumenti d'integrazione delle politiche formative e del lavoro;
- j) consulenze organizzative finalizzate alla creazione di funzioni aziendali avanzate in grado di consentire una maggiore propensione all'export.

2. La Giunta regionale può integrare, modificare e ridefinire gli interventi di cui al primo comma, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, entro il 30 settembre di ogni anno e la relativa deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10.

### **Art. 12**

#### *Destinatari.*

1. Possono concorrere in via prioritaria alle agevolazioni finanziarie previste dal presente decreto in relazione agli interventi di cui all'art. 11, comma 1:
  - a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
  - b) per le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j): i consorzi d'impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d'impresa che siano partecipati da almeno il 30% delle imprese aderenti al patto di sviluppo distrettuale, nonché i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo e del comma 2 dell'art. 4 e, nelle modalità previste dal bando, da altri soggetti pubblici e privati.

### **Art. 13**

#### *Attività di promozione e verifica.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione attua apposite azioni di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'art. 12, anche attraverso l'emanazione di appositi bandi per il conferimento dei relativi servizi, ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
2. I distretti produttivi riconosciuti ed i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, potranno avvalersi in qualunque fase del procedimento di costituzione dei distretti, come anche successivamente, della struttura di



supporto professionale denominata “Ufficio distretti produttivi”, appositamente costituita presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

3. Al fine di favorire l'adesione delle piccole e medie imprese ai distretti produttivi, le camere di commercio, gli enti locali e le associazioni di categoria possono promuovere tra le stesse la costituzione di consorzi di filiera. L'Assessorato regionale della cooperazione, nel rispetto dei regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10, può concedere ai consorzi costituiti un contributo d'avviamento commisurato al numero delle imprese che vi hanno aderito.
4. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale trasmette, con cadenza stabilita dall'Assessorato della cooperazione, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.
5. L'Assessorato regionale della cooperazione presenta entro il 30 novembre di ogni anno, alla 3<sup>a</sup> Commissione legislativa permanente dell'ARS, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

### **Art. 14**

#### *Copertura finanziaria.*

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con le risorse che saranno allocate, per il triennio 2005/2007, sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Palermo, 1 dicembre 2005.

L'Assessore

**ON.LE CARMELO LO MONTE**

**Legge 10 ottobre 1990, n. 287**

## **Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990

### **NOTE:**

Entrata in vigore della legge: 14 ottobre 1990.

1. Il D.L. 20 ottobre 1992, n. 414 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1992), non convertito in legge (comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1992), aveva disposto (con l'art. 4) la deroga dell'art. 16.
2. Il D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 481 (in supplemento ordinario n. 131 relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1992, n. 131) ha modificato (con gli artt. 16, 17 e 18) gli artt. 27, 28 e 29.
3. Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1992), convertito con legge 17 febbraio 1993, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1993), ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 16, comma 4.
4. Il D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 (in supplemento ordinario n. 92 relativo alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993) ha abrogato (ma con prosecuzione dell'efficacia fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto) (con l'art. 161) gli artt. 27, 28, 29 e 30.
5. La legge 31 luglio 1997, n. 249 (in supplemento ordinario n. 154/L relativo alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997) ha abrogato (con l'art. 1) l'art. 20, comma 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

### **Titolo I**

*Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante  
e sulle operazioni di concentrazione.*

### **Art. 1**

*Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario.*

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

### **Art. 2**

*Intese restrittive della libertà di concorrenza.*

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchè le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
  - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
  - b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
  - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  - d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
  - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti





stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

### **Art. 3**

#### *Abuso di posizione dominante.*

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
  - b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
  - c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
  - d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

### **Art. 4**

#### *Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.*

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

### **Art. 5**

#### *Operazioni di concentrazione.*

1. L'operazione di concentrazione si realizza:
- a) quando due o più imprese procedono a fusione;
  - b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
  - c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

### **Art. 6**

#### *Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza.*

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

### **Art. 7**

#### *Controllo.*

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti





giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
  - a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
  - b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

### **Art. 8**

#### *Imprese pubbliche e in monopolio legale.*

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

### **Art. 9**

#### *Autoproduzione.*

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

## **Titolo II**

### *Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

## **Capo I**

### *Istituzione dell'Autorità.*

### **Art. 10**

#### *Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione



finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

### **Art. 11**

#### *Personale dell'Autorità.*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.
4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

## **Titolo II**

### *Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

## **Capo II**

### *Poteri dell'autorità in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.*

### **Art. 12**

#### *Poteri di indagine.*

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

### **Art. 13**

#### *Comunicazione delle intese.*

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

### **Art. 14**

#### *Istruttoria.*

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.
2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.



4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 15**

#### *Diffide e sanzioni.*

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

### **Titolo II**

#### *Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

### **Capo III**

#### *Poteri dell'autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione.*

### **Art. 16**

#### *Comunicazione delle concentrazioni.*

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a

livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

### **Titolo II**

#### *Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

### Capo III

#### *Poteri dell'autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione.*

##### Art. 17

###### *Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione.*

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

##### Art. 18

###### *Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni.*

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

##### Art. 19

###### *Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica.*

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.
2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può

infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

### Titolo II

#### *Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

### Capo IV

#### *Disposizioni speciali.*

##### Art. 20

###### *Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria.*

1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorità garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoria.
2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.
3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.
5. L'Autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.  
Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.
6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.







7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorchè l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.
8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.
9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

### **Titolo III**

#### *Poteri conoscitivi e consultivi dell'Autorità.*

#### **Art. 21**

##### *Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo.*

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

#### **Art. 22**

##### *Attività consultiva.*

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
  - a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
  - b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
  - c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

#### **Art. 23**

#### *Relazione annuale.*

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

#### **Art. 24**

##### *Relazione al Governo su alcuni settori.*

1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

### **Titolo IV**

#### *Norme sui poteri del governo in materia di operazioni di concentrazione.*

#### **Art. 25**

##### *Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione.*

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, semprechè esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

#### **Art. 26**

##### *Pubblicità delle decisioni.*

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti





giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

## **Titolo V**

### *Norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi.*

#### **Art. 27**

##### *Partecipazioni al capitale di enti creditizi.*

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.
2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.
3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al cinque per cento ma superiore all'uno per cento del capitale nonchè le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'uno per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.
4. Quando la partecipazione ha superato il cinque per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sè o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio.
5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne

comunicazione alla Banca d'Italia entro quindici giorni.

Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonchè le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne sono controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al quindici per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al cinque per cento e quelle che comportano il controllo sull'ente creditizio si considerano autorizzate se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione.

Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6 autorizzate ai sensi del presente comma. Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.



## Art. 28

### *Autorizzazioni e comunicazioni.*

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia.  
L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.
2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla autorizzazione.
3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.
4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio inoltre stabilisce, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima delibera, su proposta della Banca d'Italia, può emanare disposizioni in applicazione della presente legge per gli enti creditizi in materia di definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia può altresì impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralità allocativa degli enti creditizi. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 29

### *Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali.*

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28.  
In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
2. Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.
3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.



## **Art. 30**

### *Conflitti di interesse.*

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.
3. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

## **Art. 31**

### *Sanzioni.*

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 32**

### *Copertura finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato".

## **Art. 33**

### *Competenza giurisdizionale.*

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

## **Art. 34**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1990

**COSSIGA**

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1240):

- Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 luglio 1988.
- Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria), in sede referente, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
- Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 28 settembre 1988, il 4 ottobre 1988, 15 febbraio 1989.
- Assegnato nuovamente alla 10<sup>a</sup> commissione, in sede redigente, il 18 febbraio 1989.
- Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione, in sede redigente, il 1°, 8, 15 marzo 1989.
- Presentazione del testo degli articoli annunciata il 16 marzo 1989 (atto n. 1240/ A - relatore on. CASSOLA).
- Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1989.

#### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3755):

- Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI.
- Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 19, 25, 26 ottobre 1989; 8, 9 novembre 1989; 15 dicembre 1989; 1°, 14 febbraio 1990; 29 marzo 1990; 3, 4 aprile 1990.
- Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 14 aprile 1990.
- Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 16, 23 maggio 1990; 6, 20 giugno 1990; 4, 11, 17, 18, 24, 25 luglio 1990 e approvato il 27 luglio 1990, con modificazioni.

#### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1240/ B):

- Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria), in sede deliberante, il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



## NOTE

#### NOTE ALL'ART. 1:

- Il testo dell'art. 41 della Costituzione è il seguente:

"Art. 41. - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

- Si riporta il testo degli articoli 65 e 66 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che è stato ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 17 luglio 1952:

"Art. 65.

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier:
  - a) à fixer ou déterminer les prix;
  - b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements;
  - c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît:
  - a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés;
  - b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.

Si la Haute Autorité reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment de l'application du présent paragraphe aux entreprises de





distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

Les autorisations peuvent être accordées à des conditions déterminées et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prévues aux alinéas a) à c) ci-dessus continuent d'être remplies.

La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnaît que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus, ou que les conséquences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.

Les décisions comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou révocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent être publiés, sans que les limitations édictées par l'article 47, deuxième alinéa, soient applicables en pareil cas.

3. La Haute Autorité peut obtenir conformément aux dispositions de l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du présent article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un règlement définissant la nature des accords, décisions ou pratiques qui ont à lui être communiqués.

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, par voie d'arbitrage, dedit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaire annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

“Art. 66.

1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité sous réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération ayant par elle-même pour effet

direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat, ou tout autre moyen de contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité définit par un règlement, établi après consultation du Conseil, les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.

2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:

- de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits;
- ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du Traité.

Dans cette appréciation, et conformément au principe de non discrimination énoncé à l'article 4, alinéa b), la Haute Autorité tient compte de l'importance des entreprises de même nature existant dans la Communauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou corriger les désavantages résultant d'une inégalité dans les conditions de concurrence.

La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions qu'elle estime appropriées aux fins du présent paragraphe:

Avant de se prononcer sur une opération affectant des entreprises dont l'une au moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Autorité recueille les observations du gouvernement intéressé.

3. La Haute Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable les catégories d'opérations dont elle reconnaît que par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée en liaison avec la nature de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent être réputées conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le règlement, établi à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe également les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 47 à l'égard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par un règlement établi après consultation du Conseil et définissant la nature des opérations qui ont à lui être communiquées, soit par demande spéciale adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant





acquis ou regroupé, ou devant acquérir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations nécessaires à l'application du présent article sur les opérations susceptibles de produire l'effet visé au paragraphe 1.

5. Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou actifs en cause, de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinéa, sans que le montant puisse être inférieur à la moitié du maximum prévu audit alinéa dans les cas où il apparaît clairement que l'autorisation devait être demandée. À défaut de ce versement, la Haute Autorité applique les mesures prévues ci-après en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites.

Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle ne peut satisfaire aux conditions générales ou particulières auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonnée, elle constate par décision motivée le caractère illicite de cette concentration et, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, ordonne la séparation des entreprises ou des actifs indument réunis ou la cessation du contrôle commun, et toute autre action qu'elle estime appropriée pour rétablir l'exploitation indépendante des entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33. Par dérogation audit article, la Cour a pleine compétence pour apprécier si l'opération réalisée a le caractère d'une concentration au sens du paragraphe 1 du présent article et des règlements pris en application du même paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut être formé qu'une fois ordonnées les mesures ci-dessus prévues, sauf accord donné par la Haute Autorité à l'introduction d'un recours distinct contre la décision déclarant l'opération illicite.

La Haute Autorité peut, à tout moment, et sauf application éventuelle des dispositions de l'article 39, alinéa 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires pour sauvegarder les intérêts des entreprises concurrentes et des tiers, et à prévenir toute action susceptible de faire obstacle à l'exécution de ses décisions. Sauf décision contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des mesures conservatoires ainsi arrêtées.

La Haute Autorité accorde aux intéressés pour exécuter ses décisions, un délai raisonnable au-delà duquel elle peut imposer deastreintes journalières à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause. En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations, la Haute Autorité prend elle-même des mesures d'exécution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attachés aux actifs irrégulièrement acquis, provoquer la nomination par

autorité de justice d'un administrateur sequestre pour ces actifs, en organiser la vente forcée dans des conditions préservant les intérêts légitimes de leurs propriétaires, annuler, à l'égard des personnes physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de l'opération illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, décisions, résolutions ou délibérations des organes dirigeants des entreprises soumises à un contrôle irrégulièrement établi.

La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux États membres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le cadre des législations nationales, l'exécution des mesures prévues aux alinéas précédents.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.

6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de:
- 3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraits aux obligations prévues par le paragraphe 4;
  - 10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraits aux obligations prévues par le paragraphe 1, ce maximum étant relevé, au-delà du douzième mois qui suit la réalisation de l'opération, d'un vingt-quatrième par mois supplémentaire écoulé jusqu'à la constatation de l'infraction par la Haute Autorité;
  - 10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou déformées;
  - 15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux entreprises relevant de sa juridiction qui auraient participé ou se seraient prêtées à la réalisation d'opérations contraires aux dispositions du présent article. Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au présent paragraphe.
7. Si la Haute Autorité reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent, sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du marché commun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du présent Traité, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins. À défaut d'exécution satisfaisante desdites recommandations dans un délai raisonnable, la Haute Autorité, par décisions prises en consultation avec le gouvernement intéressé, et sous les sanctions prévues respectivement aux articles 58, 59 et 64, fixe les prix et conditions de



vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou etablit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison à executer par elle".

- Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 23 dicembre 1957:

"Art. 85.

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese;
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
  - a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
  - b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi".

"Art. 86. - è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato

comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".

#### NOTA ALL'ART. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

"Art. 2359 (Società controllate e società collegate).

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".

#### NOTA ALL'ART. 11:

- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 7, comma 13, del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, in corso di conversione in legge, è il seguente:

"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità



eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".

**NOTA ALL'ART. 27:**

- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda la nota all'art. 7.

**NOTA ALL'ART. 29:**

- Si riporta il testo dell'art. 2377 del codice civile.

“Art. 2377 (Invalidità delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto

costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo”.

**NOTA ALL'ART. 31:**

- La legge n. 689/1981 reca: “Modifiche al sistema penale”. Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: “Principi generali” e “Applicazione”.

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
11 luglio 2003, n. 284**

**Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie  
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato  
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2003

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;
- Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
- Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;
- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
- Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità

comparativa;

- Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;
  - b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

**Art. 2**

*Richiesta di intervento dell'Autorità.*

1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevole ovvero di pubblicità comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorità. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:
  - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
  - b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
    - 1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
    - 2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicità è stata diffusa, nonché indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
    - 3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del



luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonché del numero telefonico che è stato chiamato;

4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;

5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;

6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;

7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;

- c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicità o di illiceità della pubblicità comparativa;
- d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.

2. La richiesta presentata dal Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.

### **Art. 3**

#### *Ufficio e persona responsabili del procedimento.*

1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

### **Art. 4**

#### *Avvio del procedimento.*

1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.

2. Se la richiesta è irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non è in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.
4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.
5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.

### **Art. 5**

#### *Termini del procedimento.*

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorità di copia del messaggio stesso.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
  - a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
  - b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero.
4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.





## **Art. 6**

### *Partecipazione al procedimento.*

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
  - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
  - b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
  - c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso può:
  - a) accedere agli atti del procedimento;
  - b) presentare memorie scritte e documenti.

## **Art. 7**

### *Audizioni.*

1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.
2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
3. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.

## **Art. 8**

### *Perizie e consulenze.*

1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.
2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

## **Art. 9**

### *Scelta dei consulenti tecnici.*

1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

## **Art. 10**

### *Onere della prova.*

1. Se l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.

## **Art. 11**

### *Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, anche d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.
2. Quando la richiesta di sospensione è inoltrata da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorità ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorità provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.
3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per la decisione.
4. L'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento.
5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.
6. La decisione dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente





eseguita a cura dell'operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità.

### **Art. 12**

#### *Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.

### **Art. 13**

#### *Autodisciplina.*

1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle

parti la pronuncia dell'Autorità sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

### **Art. 14**

#### *Decisione dell'Autorità.*

1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui è possibile ricorrere.

### **Art. 15**

#### *Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa.*

1. L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

### **Art. 16**

#### *Comunicazioni.*

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati,



salvo prova contraria.

2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.

### **Art. 17**

#### *Abrogazione di norme.*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.



## La Costituzione della Repubblica italiana.

art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Roma, 27 dicembre 1947

### PRINCIPI FONDAMENTALI.

#### Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

#### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

#### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

#### Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

#### Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

#### Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

#### Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.  
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

#### Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

#### Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

#### Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

#### Art. 12



La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## **Parte I**

### *Diritti e doveri dei cittadini.*

## **Titolo I**

### *Rapporti civili.*

#### **Art. 13**

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

#### **Art. 14**

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

#### **Art. 15**

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

#### **Art. 16**

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

#### **Art. 17**

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

#### **Art. 18**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

#### **Art. 19**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

#### **Art. 20**

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

#### **Art. 21**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

#### **Art. 22**





Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

### **Art. 23**

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

### **Art. 24**

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

### **Art. 25**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 26**

L'estradiizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

### **Art. 27**

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

### **Art. 28**

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## **Titolo II**

### *Rapporti etico-sociali.*

### **Art. 29**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

### **Art. 30**

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

### **Art. 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

### **Art. 32**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

### **Art. 33**

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

### **Art. 34**

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.



I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### **Titolo III**

#### *Rapporti economici.*

#### **Art. 35**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

#### **Art. 36**

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

#### **Art. 37**

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

#### **Art. 38**

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

#### **Art. 39**

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

#### **Art. 40**

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

#### **Art. 41**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

#### **Art. 42**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

#### **Art. 43**

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

#### **Art. 44**

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione



delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.  
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

#### **Art. 45**

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

#### **Art. 46**

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

#### **Art. 47**

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

### **Titolo IV**

#### *Rapporti politici.*

#### **Art. 48**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

#### **Art. 49**

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

#### **Art. 50**

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

#### **Art. 51**

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

#### **Art. 52**

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

#### **Art. 53**

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

#### **Art. 54**

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

### **Parte II**

#### *Ordinamento della Repubblica.*

### **Titolo I**

#### *Il Parlamento.*

### **Sezione I**

#### *Le Camere.*

#### **Art. 55**

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.



### **Art. 56**

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.  
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.  
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

### **Art. 57**

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.  
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.  
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

### **Art. 58**

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.  
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

### **Art. 59**

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.  
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

### **Art. 60**

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.  
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

### **Art. 61**

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle

precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.  
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

### **Art. 62**

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.  
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.  
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

### **Art. 63**

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.  
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

### **Art. 64**

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.  
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.  
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

### **Art. 65**

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.  
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

### **Art. 66**

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

### **Art. 67**

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.



## **Art. 68**

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

## **Art. 69**

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

## **Sezione II**

### *La formazione delle leggi.*

## **Art. 70**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

## **Art. 71**

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

## **Art. 72**

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è

sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

## **Art. 73**

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

## **Art. 74**

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

## **Art. 75**

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

## **Art. 76**

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

## **Art. 77**

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare





con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

### **Art. 78**

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

### **Art. 79**

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

### **Art. 80**

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

### **Art. 81**

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

### **Art. 82**

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## **Titolo II**

### *Il Presidente della Repubblica.*

### **Art. 83**

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle

d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

### **Art. 84**

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

### **Art. 85**

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

### **Art. 86**

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

### **Art. 87**

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.



Può concedere grazia e commutare le pene.  
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

### **Art. 88**

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

### **Art. 89**

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 90**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

### **Art. 91**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## **Titolo III**

### *Il Governo.*

## **Sezione I**

### *Il Consiglio dei ministri.*

### **Art. 92**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

### **Art. 93**

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

### **Art. 94**

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

### **Art. 95**

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

### **Art. 96**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

## **Sezione II**

### *La Pubblica Amministrazione.*

### **Art. 97**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

### **Art. 98**

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.



### **Sezione III**

#### *Gli organi ausiliari.*

##### **Art. 99**

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

##### **Art. 100**

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

### **Titolo IV**

#### *La magistratura.*

### **Sezione I**

#### *Ordinamento giurisdizionale.*

##### **Art. 101**

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

##### **Art. 102**

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

##### **Art. 103**

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

##### **Art. 104**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

##### **Art. 105**

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

##### **Art. 106**

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

##### **Art. 107**

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del



Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.  
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.  
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.  
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

### **Art. 108**

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

### **Art. 109**

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

### **Art. 110**

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## **Sezione II**

### *Norme sulla giurisdizione.*

### **Art. 111**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.  
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.  
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura

oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

### **Art. 112**

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

### **Art. 113**

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## **Titolo V**

### *Le Regioni, le Province, i Comuni.*

### **Art. 114**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.  
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

### **Art. 115**

- *Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*

### **Art. 116**

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.  
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del



medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

### **Art. 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con

esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

### **Art. 118**

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle





materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

### **Art. 119**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

### **Art. 120**

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di

sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

### **Art. 121**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

### **Art. 122**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

### **Art. 123**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o



un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

#### **Art. 124**

- *Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

#### **Art. 125**

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

#### **Art. 126**

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 127**

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

#### **Art. 128**

- *Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

#### **Art. 129**

- *Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

#### **Art. 130**

- *Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

#### **Art. 131**

Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

#### **Art. 132**

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da



una Regione ed aggregati ad un'altra.

### **Art. 133**

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## **Titolo VI**

### *Garanzie costituzionali.*

### **Sezione I**

#### *La Corte Costituzionale.*

### **Art. 134**

La Corte costituzionale giudica:  
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;  
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;  
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

### **Art. 135**

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.  
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i

giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

### **Art. 136**

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

### **Art. 137**

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

## **Sezione II**

### *Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.*

### **Art. 138**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

### **Art. 139**

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**



## I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

## II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

## III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

## IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

## V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

## VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

## VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

## VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

## IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

## X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

## XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

## XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

## XIII



I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

#### XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

#### XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

#### XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

#### XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

#### XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune

della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

**ENRICO DE NICOLA**

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente:

**UMBERTO TERRACINI**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

**DE GASPERI ALCIDE**

Visto: *il Guardasigilli* GIUSEPPE GRASSI





**Legge 1 giugno 1939, n. 1089**

**Tutela delle cose  
d'interesse artistico e storico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939

**Art. 1**

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

**Art. 2**

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del ministro per l'educazione nazionale. La notifica, su richiesta del ministro, è trascritta nei Registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

**Art. 3**

Il ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del regno. Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

**Art. 4**

I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

**Art. 5**

Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale.

**Art. 6**

Sono soggette alla vigilanza del ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5. Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

**Art. 7**

Il ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

**Art. 8**

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procede per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

**Art. 9**

I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge. Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

**Art. 10**



I provvedimenti, adottati dal ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi. Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al ministro per l'educazione nazionale.

#### **Art. 11**

Le cose previste dagli art. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente.

#### **Art. 12**

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora dal detentore, questi dovrà darne notizia alla competente soprintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

#### **Art. 13**

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

#### **Art. 14**

Il ministro sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli art. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti. In caso di urgenza il ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

#### **Art. 15**

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli art. 2, 3 e 5.

#### **Art. 16**

Il ministro, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento. La spesa

occorrente è a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

#### **Art. 17**

Nei casi di cui agli art. 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa. L'ammontare della spesa è determinato con decreto del ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni. Ove il ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **Art. 18**

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli art. 2, 3 e 5. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

#### **Art. 19**

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

#### **Art. 20**

Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli art. 18 e 19. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli art. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica. In tal caso la notifica deve essere fatta dal ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

#### **Art. 21**

Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente



e di decoro. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi e dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del ministro, trascritte nei Registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

### **Art. 22**

Con disposizione dei competenti soprintendenti sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli art. 1, 2 e 3.

### **Art. 23**

Le cose indicate negli art. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

### **Art. 24**

Il ministro per l'educazione, sentito il consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. Il ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

### **Art. 25**

Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre, appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

### **Art. 26**

Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale. Il ministro, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

### **Art. 27**

È vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5. Il ministro per l'educazione nazionale può autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.

### **Art. 28**

Le disposizioni degli art. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli art. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

### **Art. 29**

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengono in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento. È nullo ogni patto contrario.

### **Art. 30**

Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunciare al ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede.

### **Art. 31**

Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal ministro. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. Nel caso in cui il ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

### **Art. 32**

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

### **Art. 33**



Il diritto di prelazione può essere esercitato dal ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

### **Art. 34**

Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento. In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e modi di cui agli art. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

### **Art. 35**

È vietata l'esportazione dal regno delle cose indicate nell'art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

### **Art. 36**

Chiunque intenda esportare dal regno cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza. A tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale. Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

### **Art. 37**

Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

- sulle prime lire 20.000, 8 per cento; >
- successive lire 80.000, 15 per cento;
- 100.000, 20 per cento;
- 300.000, 25 per cento;
- sul resto 30 per cento.

Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore determinato dal ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso è stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

### **Art. 38**

Il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al

precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

### **Art. 39**

Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il ministro ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

### **Art. 40**

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea. La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal ministro su richiesta dell'interessato. La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito.

### **Art. 41**

Il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari. Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

### **Art. 42**

Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque. Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato.

### **Art. 43**

Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del regno. A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli art. 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

### **Art. 44**

Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle



cose stesse. In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

#### **Art. 45**

Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del regno, e, a tale scopo, autorizzate, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. In caso di inosservanza, la concessione è revocata. La concessione può altresì essere revocata quando il ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal ministro. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri nominati uno dal ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

#### **Art. 46**

Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile. In caso di non accettazione del premio fissato dal ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma. Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

#### **Art. 47**

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento delle cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal ministro per l'educazione nazionale. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite. Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del

valore delle cose stesse. In caso di disaccordo, s'applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

#### **Art. 48**

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal ministro per l'educazione nazionale.

#### **Art. 49**

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato. Allo scopritore è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta. In caso di non accettazione del premio fissato dal ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

#### **Art. 50**

Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

#### **Art. 51**

È vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. Il ministro per l'educazione nazionale sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

#### **Art. 52**

Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

#### **Art. 53**

Il ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli art. 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art.





5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

#### **Art. 54**

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge. Il ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

#### **Art. 55**

Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

#### **Art. 56**

Il ministro per l'educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

#### **Art. 57**

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

#### **Art. 58**

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Indipendentemente dall'azione penale, il ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimenti del ministro e rimessa, a mezzo dell'intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

#### **Art. 59**

Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli art. 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la multa da lire 1000 a lire 50.000. Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla

cosa. Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione. Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

#### **Art. 60**

Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000. Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica. Le spese sono a carico del trasgressore.

#### **Art. 61**

Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto. Resta sempre salva la facoltà del ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli art. 31 e 32.

#### **Art. 62**

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000.

#### **Art. 63**

Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32, è punito con la multa da lire 1000 a 50.000. La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'articolo 34.

#### **Art. 64**

Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli art. 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa. Il ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva. Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da



nominarsi ai sensi dell'art. 59.

### **Art. 65**

Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli art. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione. La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

### **Art. 66**

È punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

- a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Quando si tratti di cose di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, il ministero per l'educazione nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario. Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.

### **Art. 67**

Chiunque s'impadronisce di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli art. 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.

### **Art. 68**

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisce alle disposizioni degli art. 45, 47 e 48 è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000. Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

### **Art. 69**

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a lire 5000.

### **Art. 70**

Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

### **Art. 71**

#### *Disposizioni transitorie.*

Il ministro per l'educazione nazionale, nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli art. 2 e 3. Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778. Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le Regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

### **Art. 72**

#### *Disposizioni transitorie.*

Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, Regio Decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonchè le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.

### **Art. 73**

#### *Disposizioni transitorie.*

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363.



Legge 29 giugno 1939, n. 1497

## Protezione delle bellezze naturali.

(DPR - Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)

*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1939

### Art. 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

### Art. 2

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministero per l'educazione nazionale. La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione nazionale, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta: del regio Soprintendente ai monumenti competente per sede; del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato. Fanno parte di diritto della Commissione: i Podestà dei Comuni interessati; i rappresentanti delle categorie interessate. Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge. L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei

professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

### Art. 3

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze. Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

### Art. 4

L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale* che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione. Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della educazione nazionale e il Consiglio di Stato. Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

### Art. 5

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione. Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

### Art. 6

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili. Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della



Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore. Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.

### **Art. 7**

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. È fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

### **Art. 8**

Indipendentemente dalla inclusione nello elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per la educazione nazionale ha facoltà:

- 1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;
- 2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

### **Art. 9**

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati. Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

### **Art. 10**

Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.

### **Art. 11**

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il regio Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in

debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgono ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

### **Art. 12**

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della educazione nazionale.

### **Art. 13**

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro delle finanze. I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici. I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare. Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

### **Art. 14**

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge. È anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale.

### **Art. 15**

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità



equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale, per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal regio Soprintendente. Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore. Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale. Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo. L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

#### **Art. 16**

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli. Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'art. 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'art. 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

#### **Art. 17**

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

#### **Art. 18**

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

#### **Art. 19**

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.



**RD - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262**

## **Approvazione del testo del codice civile.**

capo II - Dei beni appartenenti allo Stato,  
agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici;  
art. 822 - Demanio pubblico.

*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942

### **Capo II**

*Dei beni appartenenti allo Stato,  
agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici.*

#### **Art. 822**

##### *Demanio pubblico.*

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

#### **Art. 823**

##### *Condizione giuridica del demanio pubblico.*

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.

#### **Art. 824**

### *Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.*

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

#### **Art. 825**

##### *Diritti demaniali su beni altrui.*

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

#### **Art. 826**

##### *Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.*

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

#### **NOTA:**

Gli artt. 1, 2 e 3, legge 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:

“Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.





Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.  
È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge”.

### **Art. 827**

#### *Beni immobili vacanti.*

I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

### **Art. 828**

#### *Condizione giuridica dei beni patrimoniali.*

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

### **Art. 829**

#### *Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.*

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

### **Art. 830**

#### *Beni degli enti pubblici non territoriali.*

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

### **Art. 831**

#### *Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.*

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

Legge 6 aprile 1977, n. 184

**Ratifica ed esecuzione della convenzione  
sulla protezione del patrimonio culturale e naturale  
mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972  
(Convenzione di Parigi).**

Materia: recupero e protezione di beni culturali - ecologia  
Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale.

Data firma Accordo: 16 novembre 1972

Vigenza internazionale: 17 dicembre 1975

Data della ratifica, notifica, adesione: aderito il 23 giugno 1978

Comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 settembre 1978

Depositari accordo: UNESCO

*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, supplemento ordinario;  
aggiornato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000

**Art. 1**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

**Art. 2**

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore all'articolo 33 della convenzione stessa.

**Art. 3**

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in L. 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in L. 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ALLEGATO

NOTA

Traduzione non ufficiale.

I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Testo vigente.

Aggiornato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000

**Convenzione sulla protezione  
del patrimonio  
culturale e naturale mondiale.**

LA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE  
NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA,  
RIUNITASI A PARIGI DAL 17 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE 1972,  
NELLA SUA DICIASSETTESIMA SESSIONE.

- Constatando che il patrimonio culturale e quello naturale sono sempre più minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora più pericolosi,
- Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,
- Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale è spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del Paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare,
- Tenuto presente che lo Statuto dell'organizzazione prevede che essa aiuterà al mantenimento, al progresso e alla diffusione del sapere, vegliando per la conservazione e la tutela del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati le convenzioni internazionali necessarie a tale scopo,
- Considerando che le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali dimostrano l'importanza che presenta per tutti i popoli del mondo la salvaguardia di beni unici e insostituibili a qualsiasi popolo essi appartengano,
- Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano





un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanità,

- Considerando che, in relazione all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente,
- Considerando che è indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscono un sistema efficace di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni,
- Avendo deciso, nella sua sedicesima sessione, che questa questione sarebbe stata oggetto di una Convenzione internazionale,

ADOTTA IN DATA ODIERNA, 16 NOVEMBRE 1972,  
LA PRESENTE CONVENZIONE:

## **Sezione I**

### *Definizioni del patrimonio culturale e naturale.*

#### **Art. 1**

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

#### **Art. 2**

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate,

costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;

- i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

#### **Art. 3**

1. Spetta a ciascuno Stato – parte della presente Convenzione – definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra.

## **Sezione II**

### *Tutela nazionale e tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale.*

#### **Art. 4**

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia in caso di necessità, con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali può beneficiare.

#### **Art. 5**

1. Al fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:
  - a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
  - b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentano di condurre a termine i compiti che loro incombono;
  - c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio culturale e naturale;
  - d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione il restauro di questo patrimonio;



e

- e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.

### **Art. 6**

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale.
2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, se lo richiedono gli Stati sul cui territorio si trova.
3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.

### **Art. 7**

1. Ai fini della presente Convenzione per tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale si intende la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli Stati parti della Convenzione nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio.

## **Sezione III**

### *Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale.*

### **Art. 8**

1. Presso l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura viene istituito un comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto da quindici Stati parti della Convenzione eletti dagli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21, a partire dalla sessione ordinaria della Conferenza Generale che si svolgerà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per non meno di 40 Stati.

2. L'elezione dei membri del Comitato deve assicurare un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo.
3. Alle riunioni del Comitato possono presenziare, con voto consultivo, un rappresentante del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), ai quali possono aggiungersi, su richiesta degli Stati parti della Convenzione riuniti in Assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e non governative con scopi analoghi.

### **Art. 9**

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale, nel corso della quale sono stati eletti, fino al termine della terza sessione ordinaria successiva.
2. Il mandato di un terzo dei membri designati nel corso della prima elezione scade, tuttavia, al termine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella nella quale sono stati eletti; mentre il mandato di un secondo terzo dei membri designati contemporaneamente, scade al termine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale, successiva a quella nella quale sono stati eletti. I nomi di questi membri vengono estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione.
3. Gli Stati membri del Comitato scelgono come propri rappresentanti persone competenti nel campo del patrimonio culturale o naturale.

### **Art. 10**

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento.
2. Il Comitato può in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonché persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari.
3. Il Comitato può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.

### **Art. 11**

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione presenta al Comitato del patrimonio mondiale, nella misura del possibile, un elenco dei beni del patrimonio culturale e naturale, situati sul proprio territorio, che possono essere inclusi nell'elenco previsto al paragrafo 2 del presente articolo. Questo elenco, che non va considerato come esauriente, deve contenere una





documentazione relativa al luogo in cui tali beni sono dislocati e all'interesse da essi rappresentato.

2. Sulla base degli elenchi presentati dagli Stati, in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra, il Comitato compila, aggiorna e pubblica, sotto il nome di «Elenco del patrimonio mondiale», un elenco di beni del patrimonio culturale e naturale, così come sono definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione che, a suo parere, hanno valore universale eccezionale in conformità con i criteri fissati. L'elenco aggiornato viene distribuito almeno ogni due anni.
3. L'inserimento di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale non può avvenire senza il consenso dello Stato partecipante interessato. L'inserimento di un bene situato sul territorio la cui sovranità o giurisdizione è oggetto di rivendicazione da parte di più Stati, non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in lite.
4. Il Comitato compila, aggiorna e pubblica, quando le circostanze lo esigono, sotto il nome di «Elenco del patrimonio mondiale in pericolo», l'elenco dei beni figuranti nell'Elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia si richiedono lavori considerevoli e per i quali è stata chiesta assistenza nell'ambito della presente Convenzione. In questo elenco viene indicato il costo preventivo delle operazioni. In questo elenco possono essere inseriti solo i beni del patrimonio culturale e naturale minacciati da pericoli seri e concreti, come ad esempio la minaccia di sparizione dovuta ad un progressivo deterioramento, i progetti di grandi lavori pubblici o privati, il rapido sviluppo urbano e turistico, la distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione o di proprietà della terra, alterazioni profonde dovute a una causa sconosciuta, abbandono per qualsiasi motivo, calamità e cataclismi, pericolo di conflitti armati, grandi incendi, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, alta marea. In circostanze straordinarie il Comitato può in qualunque momento procedere a una nuova iscrizione nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo e darne immediata comunicazione.
5. Il Comitato definisce i criteri sulla base dei quali un bene del patrimonio culturale o naturale può essere inserito nell'uno o nell'altro degli elenchi previsti nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
6. Prima di rifiutare una richiesta di iscrizione in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato parte sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale in questione.
7. Il Comitato, in accordo con gli Stati interessati, coordina e incoraggia gli studi e le ricerche necessarie per la compilazione degli elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

### **Art. 12**

1. Il fatto che un bene del patrimonio culturale o naturale non è stato inserito in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, non

significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diversi da quelli che risultano dalla iscrizione su questi elenchi.

### **Art. 13**

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza internazionale, formulate dagli Stati parti della presente Convenzione, per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati nel loro territorio, che sono inseriti o possono essere inseriti negli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11. L'oggetto di tali domande può essere la protezione, la conservazione, la valorizzazione o la restaurazione di tali beni.
2. Le domande di assistenza internazionale, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo possono anche avere per oggetto l'identificazione di un bene del patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 in quei casi in cui ricerche preliminari hanno dimostrato che ne vale la pena.
3. Il Comitato decide sul seguito da dare a queste domande, determina, in caso di necessità, la natura e l'importanza del suo aiuto e autorizza la conclusione, in suo nome, degli accordi necessari con il governo interessato.
4. Il Comitato fissa l'ordine di priorità dei propri interventi, lo fa tenendo presente l'importanza dei beni da salvaguardare per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessità di assicurare l'assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura, del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori che è necessario intraprendere, l'entità delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano questi beni e, in particolare, la misura nella quale essi possono assicurare la tutela di tali beni con i propri mezzi.
5. Il Comitato compila, aggiorna e diffonde l'elenco dei beni per i quali viene fornita un'assistenza internazionale.
6. Il Comitato decide sull'utilizzazione delle risorse del Fondo creato in conformità all'articolo 15 della presente Convenzione. Ricerca i mezzi per aumentare tali risorse e adotta tutte le misure utili a tale scopo.
7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, aventi scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Ai fini dell'esecuzione dei propri programmi e progetti, il Comitato può, in particolare, ricorrere al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN), nonché ad altri organismi pubblici o privati e a persone fisiche.
8. Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

### **Art. 14**

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da un Segretario nominato dal



Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

2. Il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando il più possibile i servizi del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN) nei campi di loro competenza e delle rispettive possibilità, prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

### **Sezione IV**

#### *Fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.*

### **Art. 15**

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».
2. Tale Fondo è costituito come un fondo di garanzia, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
  - a) contributi volontari e obbligatori degli Stati parti della presente Convenzione;
  - b) versamenti, doni o legati, che potranno essere effettuati:
    - I) da altri Stati,
    - II) dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni intergovernative;
    - III) da organismi pubblici o privati o da persone fisiche;
  - c) interessi sulle risorse del Fondo;
  - d) il prodotto di collette ed introiti di manifestazioni organizzate in favore del Fondo, nonché
  - e) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento che sarà elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.
4. I contributi al Fondo e le altre forme di assistenza fornite al Comitato possono essere utilizzati solo agli scopi definiti dal Comitato. Esso può accettare contributi destinati a un programma particolare o a un progetto determinato, a condizione che sia il Comitato a decidere sull'esecuzione di tale programma o

progetto. Il versamento di contributi al Fondo non può essere legato ad alcuna condizione politica.

### **Art. 16**

1. Senza pregiudicare qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a versare regolarmente al Fondo del patrimonio mondiale, ogni due anni, contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme per tutti gli Stati, verrà definito dall'Assemblea Generale degli Stati parti della Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tale decisione dell'Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati parti presenti e votanti che non abbiano fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati parti della Convenzione potrà superare l'1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. Tuttavia, ogni Stato di cui agli articoli 31 o 32 della presente Convenzione, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione può dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Uno Stato parte della Convenzione avendo fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, può, in qualsiasi momento, ritirare la suddetta dichiarazione mediante notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il ritiro della dichiarazione avrà effetto sul contributo obbligatorio dovuto da questo Stato solo a partire dalla data della successiva Assemblea Generale degli Stati parti.
4. Affinché il Comitato sia in grado di pianificare efficacemente la propria attività, i contributi degli Stati parti della presente Convenzione, che abbiano fatto le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, dovranno essere versati su una base regolare, almeno ogni due anni e non dovranno essere inferiori ai contributi che essi avrebbero dovuto versare se vi fossero stati obbligati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Qualsiasi Stato parte della Convenzione in ritardo sul pagamento dei propri contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente, non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale; tale disposizione non si applica nel corso della prima elezione. Il mandato di un tale Stato, che è già membro del Comitato, cessa al momento delle elezioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione.

### **Art. 17**

1. Gli Stati parti della presente Convenzione favoriscono la costituzione di



fondazioni o associazioni nazionali pubbliche o private aventi lo scopo di incoraggiare donazioni in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

### **Art. 18**

1. Gli Stati parti della presente Convenzione danno la propria assistenza alle campagne internazionali di raccolta di fondi per il Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi favoriscono la raccolta di fondi effettuata a tali fini dalle organizzazioni menzionate al paragrafo 3 dell'articolo 15.

## **Sezione V**

### *Condizioni e modalità dell'assistenza internazionale.*

### **Art. 19**

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può chiedere l'assistenza internazionale in favore dei beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul proprio territorio. Esso dovrà presentare insieme alla propria domanda gli elementi di informazione e la documentazione, prevista all'articolo 21, di cui dispone e che sono necessari al Comitato per prendere una decisione.

### **Art. 20**

1. L'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere accordata solo per i beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far figurare in uno degli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, della lettera c) dell'articolo 22 e dell'articolo 23.

### **Art. 21**

1. Il Comitato del patrimonio mondiale determina la procedura di esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e indica, in particolare, quali elementi devono figurare nella domanda che dovrà contenere la descrizione dell'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del loro costo, la loro urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non gli consentono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande dovranno, ogni volta che è possibile, essere appoggiate dal parere di esperti.
2. Per lavori che debbano presumibilmente essere effettuati senza indugio, le richieste di assistenza, presentate in relazione a catastrofi o calamità naturali, dovranno essere esaminate d'urgenza e con priorità dal Comitato che dovrà

disporre di un fondo di riserva destinato a tali eventualità.

3. Prima di prendere una decisione il Comitato svolge le ricerche e le consultazioni che ritiene necessarie.

### **Art. 22**

1. L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può avere le seguenti forme:
  - a) studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione e la valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale, così come definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione;
  - b) nomina di esperti, tecnici e mano d'opera qualificata per assicurare la buona esecuzione del progetto approvato;
  - c) formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo della identificazione, della protezione, della conservazione e della valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale;
  - d) fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non è in grado di acquisire;
  - e) concessione di prestiti ad interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;
  - f) concessione, in casi eccezionali e appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.

### **Art. 23**

1. Il Comitato del patrimonio mondiale può ugualmente fornire assistenza internazionale ai centri nazionali o regionali per la formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'identificazione, della tutela, della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

### **Art. 24**

1. Un'assistenza internazionale molto importante potrà essere accordata solo dopo dettagliate ricerche scientifiche, economiche e tecniche. Tali ricerche dovranno far uso dei metodi più avanzati di protezione, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e dovranno corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Le ricerche dovranno inoltre definire i mezzi che consentano di impiegare razionalmente le risorse disponibili nello Stato interessato.

### **Art. 25**

1. Il finanziamento dei lavori necessari deve, in linea di principio, incombere solo parzialmente sulla comunità internazionale. La partecipazione finanziaria dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale deve costituire una parte sostanziale delle risorse destinate a ciascun programma o progetto a meno che le proprie risorse non glielo consentano.



## **Art. 26**

1. Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono nell'accordo che viene da essi concluso le condizioni alle quali va eseguito il programma o progetto per il quale è fornita assistenza internazionale conformemente alla presente Convenzione. Lo Stato che beneficia di tale assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.

## **Sezione VI**

### *Programmi educativi.*

## **Art. 27**

1. Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati e in particolare mediante programmi di educazione e di informazione, per rafforzare il rispetto e il legame dei propri popoli verso il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.
2. Essi si impegnano ad informare ampiamente il pubblico dei pericoli che minacciano tale patrimonio, nonché delle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

## **Art. 28**

1. Gli Stati parti della presente Convenzione che fruiscono dell'assistenza internazionale in applicazione della presente Convenzione, adottano le misure necessarie per far conoscere l'importanza dei beni che sono stati oggetto di tale assistenza e il ruolo esercitato da quest'ultima.

## **Sezione VII**

### *Relazioni.*

## **Art. 29**

1. Gli Stati parti della presente Convenzione indicheranno nelle relazioni che verranno presentate all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nei termini e nella forma prescritti, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure da essi adottate per l'applicazione della Convenzione, nonché l'esperienza da essi acquisita in questo campo.
2. Tali relazioni saranno portate a conoscenza del Comitato del patrimonio mondiale.
3. Il Comitato presenta una relazione sulla propria attività ad ogni sessione ordinaria della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

## **Sezione VIII**

## *Clausole finali.*

## **Art. 30**

1. La presente Convenzione viene redatta in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede.

## **Art. 31**

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura conformemente alla procedura prevista dalle rispettive costituzioni.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

## **Art. 32**

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato, che non sia membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'organizzazione.
2. L'adesione viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

## **Art. 33**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ma unicamente nei confronti di quegli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o adesione in tale data o in precedenza. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

## **Art. 34**

1. Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione aventi un sistema costituzionale federale o non unitario:
  - a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa del potere legislativo centrale o federale, gli impegni del governo centrale o federale saranno gli stessi degli Stati parti, che non sono Stati federali;
  - b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa di ciascuno degli Stati, Paesi, Province o Cantoni che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il Governo Federale informerà di dette disposizioni le autorità degli Stati, Paesi, Province o Cantoni con



la propria raccomandazione per la loro adozione.

### **Art. 35**

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione ha la facoltà di denunciare la Convenzione.
2. La denuncia viene notificata con un atto scritto che viene depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
3. La denuncia prenderà effetto dodici mesi dopo la ricezione dell'atto di denuncia. Essa non modificherà in alcun modo gli impegni finanziari assunti dallo Stato denunciante fino alla data in cui la denuncia avrà effetto.

### **Art. 36**

1. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri, previsti nell'articolo 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, menzionati negli articoli 31 e 32, nonché delle denunce previste nell'articolo 35.

### **Art. 37**

1. La presente Convenzione può essere revisionata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Pertanto il suo testo riveduto impegnerà solo quegli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
2. Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione che contiene il testo revisionato.

### **Art. 38**

1. Conformemente all'articolo 102 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

### **FATTO**

a Parigi oggi ventitré novembre 1972 in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale e del Direttore Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e le cui copie autenticate saranno inviate a tutti gli Stati, indicati negli articoli 31 e 32, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il testo che precede è il testo autentico

della Convenzione adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura nella sua diciassettesima sessione, che si è tenuta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il 21 novembre 1972.

### **IN FEDE DI CHE**

hanno apposto le loro firme il 23 novembre 1972.

### **[FIRME]**





**Legge 14 gennaio 1993, n. 4**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante  
misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.  
Disposizioni in materia  
di biblioteche statali e di archivi di Stato.**

Provvedimento abrogato dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  
n. 490, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5 ter.

Testo coordinato (aggiornato al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)

*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1993

**SCALFARO**

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI



**ALLEGATO**

**Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto legge 14 novembre 1992, n. 433.**

**ALL'ARTICOLO 1:**

*al comma 1, le parole: “i musei statali” sono sostituite dalle seguenti: “i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato”; e dopo la parola: “audiovisivi” sono inserite le seguenti: “di sicurezza”.*

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 2.*

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.
2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.
3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio”.

**ALL'ARTICOLO 3:**

*[al comma 1, le parole: “dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di Stato”; la parola: “stipula” è sostituita dalle seguenti: “può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali,”; e dopo la parola: “volontariato” sono inserite le seguenti: “aventi finalità culturali”];] (parole abrogate) <sup>(1)</sup>*



*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

“1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali”;

*al comma 2, la parola: “sorveglianza” è sostituita dalle seguenti: “vigilanza e custodia”;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

“2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993”.

#### ALL'ARTICOLO 4:

*al comma 1, all'alinea, le parole da: “Laddove” fino a: “musei” sono sostituite dalle seguenti: “Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti”;*

*al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

“a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario”;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

“2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

[“3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative”];] (comma abrogato) <sup>(2)</sup>

*[al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: “e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza”];] (parole abrogate) <sup>(3)</sup>*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

“5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

*[5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni”.] (comma abrogato) <sup>(4)</sup>*

#### ALL'ARTICOLO 5:

*al comma 2, dopo le parole: “presente decreto” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto disposto ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3,”.*



#### NOTE

- (1) Le parole annotate sono superate per l'abrogazione del comma 1, dell'art. 3, del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- (2) Il comma annotato è superato per l'abrogazione del comma 3, dell'art. 4, del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- (3) Le parole annotate sono superate per l'abrogazione del comma 5, dell'art. 4, del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- (4) Il comma annotato è superato per l'abrogazione del comma 5-ter, dell'art. 4, del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

**Testo coordinato dello  
Statuto speciale della Regione siciliana.**

**Statuto della Regione siciliana.**

approvato con

- Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455  
*Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946,

convertito in

- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948,

modificato dalle leggi costituzionali

- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1972,
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3  
*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1989, e
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2001.

**Art. 1**

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

**Titolo I**

**Organi della Regione.**

**Art. 2**

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

**Sezione I**

**Assemblea regionale.**

**Art. 3**

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata

dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

**Art. 4**

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

**Art. 5**

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

**Art. 6**

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

**Art. 7**

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

**Art. 8**

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una





Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assembleia regionale nel termine di tre mesi.
5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

### **Art. 8 bis**

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

(1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4, che “Finché non sia riunita la nuova Assembleia regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assembleia”.

## **Sezione II**

### *Presidente della Regione e Giunta regionale.*

### **Art. 9**

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

### **Art. 10**

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

## **Titolo II**

### *Funzioni degli organi regionali.*

## **Sezione I**

### *Funzioni dell'Assemblea regionale.*

### **Art. 11**

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

### **Art. 12**

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.
3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assembleia regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

### **Art. 13**

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

### **Art. 13 bis**

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

### **Art. 14**

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
  - a) agricoltura e foreste;
  - b) bonifica;
  - c) usi civici;
  - d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
  - e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
  - f) urbanistica;
  - g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
  - h) miniere, cave, torbiere, saline;
  - i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
  - l) pesca e caccia;
  - m) pubblica beneficenza ed opere pie;
  - n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
  - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
  - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
  - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
  - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
  - s) espropriazione per pubblica utilità.

### **Art. 15**

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

### **Art. 16**

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

### **Art. 17**

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
  - a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
  - b) igiene e sanità pubblica;
  - c) assistenza sanitaria;
  - d) istruzione media e universitaria;
  - e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
  - f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
  - g) annona;
  - h) assunzione di pubblici servizi;
  - i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

### **Art. 17 bis**

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli







aventi diritti al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

### **Art. 18**

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

### **Art. 19**

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

## **Sezione II**

### *Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale.*

### **Art. 20**

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

### **Art. 21**

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

### **Art. 22**

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

## **Titolo III**

### *Organi giurisdizionali.*

### **Art. 23**

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

### **Art. 24 (2)**

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

### **Art. 25**

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
  - a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
  - b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

### **Art. 26**

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

### **Art. 27**

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

### **Art. 28**

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

## **Art. 29**

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

## **Art. 30**

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
  - (2) La competenza dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa;
  - (3) Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970);
  - (4) Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l'art.26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970);
  - (5) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggesi Corte Costituzionale;
  - (6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

## **Titolo IV**

### *Polizia.*

## **Art. 31**

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.
2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

## **Titolo V**

### *Patrimonio e finanza.*

## **Art. 32**

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

## **Art. 33**

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

## **Art. 34**

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

## **Art. 35**

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

## **Art. 36**

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

## **Art. 37**

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.



### **Art. 38**

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

### **Art. 39**

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

### **Art. 40**

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

### **Art. 41**

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

### *Disposizioni finali e transitorie.*

### **Art. 41 bis**

1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto e all'articolo 10.
3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

### **Art. 41 ter**

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

### **Art. 42**

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

### **Art. 43**

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

### *Altre disposizioni.*

Altre disposizioni (di carattere transitorio) contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", afferenti lo Statuto speciale della Regione siciliana.

### **Art. 1**

### *Modifiche allo Statuto della Regione siciliana.*

1. (*Omissis*).
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del





Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti

alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

## **Art. 6**

### *Disposizioni finali.*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'art. 1 della presente legge costituzionale.
2. *(Omissis).*
3. *(Omissis).*
4. *(Omissis).*
5. *(Omissis).*

## **Art. 7**

### *Norme in materia di elezioni regionali.*

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.
2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
9 aprile 1956, n. 510**

**Norme di attuazione dello Statuto speciale  
per la Regione siciliana in materia di turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 giugno 1956

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano, ed in conformità del presente decreto.

**Art. 2**

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sugli Enti ed Istituti locali che svolgono attività nelle materie di cui all'art. 1, ivi comprese le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'art. 10 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

**Art. 3**

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottate dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

**Art. 4**

I provvedimenti in materia di classifica e di tariffe alberghiere e quelli

concernenti l'applicazione delle norme sul vincolo alberghiero di cui al regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, nonché i provvedimenti di annullamento del vincolo alberghiero sono adottati dall'Amministrazione regionale d'intesa con il Commissariato per il turismo.

**Art. 5**

Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo nonché quelle di classifica delle medesime, di dispensa dalla costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale su parere del Consiglio centrale per le stazioni di cura, soggiorno e turismo. I provvedimenti adottati in materia sono comunicati al Ministero dell'interno e al Commissariato per il turismo. Allo stesso Commissariato sono comunicati i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti i Comitati amministrativi delle aziende anzidette. I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale o interregionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Commissariato per il turismo sentita l'Amministrazione regionale. L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero, anche nell'interesse del turismo della Regione.

**Art. 6**

I provvedimenti di nomina dei presidenti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo sono adottati dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

**Art. 7**

I segretari degli Enti provinciali per il turismo, nominati ai sensi dell'articolo precedente, sono scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dall'Amministrazione regionale al Commissariato per il turismo. I trasferimenti del personale anzidetto dal territorio della Regione ad altra sede e quelli da altra sede al territorio della Regione sono adottati per esigenze di servizio con provvedimento del Commissariato del turismo d'intesa con l'Amministrazione regionale.

**Art. 8**

Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo, con le modalità da esso prescritte, i dati statistici e gli altri elementi necessari per i suoi fini istituzionali.

Sono inoltre tenuti a svolgere gli altri compiti che siano loro demandati dal Commissariato per il turismo, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

**Art. 9**







Restano ferme le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio.

### **Art. 10**

L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
30 agosto 1975, n. 640**

**Modificazioni ed integrazioni  
alle norme di attuazione dello statuto  
della regione siciliana in materia di turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 18 dicembre 1975

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
- Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera».

**Art. 2**

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere *d*) ed *n*), dello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto».

**Art. 3**

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi

comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto».

**Art. 4**

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale. I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale. La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata».

**Art. 5**

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero».

**Art. 6**

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico».

**Art. 7**

Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, sono abrogati.

**Art. 8**

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera».

**Art. 9**





L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: «Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materie di guide, corrieri ed interpreti. Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere».

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
16 febbraio 2007**

**Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta  
delle imprese turistico-ricettive  
e della promozione di forme di turismo ecocompatibile,  
ai sensi dell'articolo 1, comma 1228,  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2007

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);
- Visto in particolare l'art. 1, comma n. 1228, che, per le finalità di sviluppo del

settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, prevede, per l'anno 2007, l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro destinati all'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile;

- Ritenuto di dover attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, n. 1228 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 48 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1228 della legge finanziaria;
- Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto.

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Finalità e ambito di applicazione.*

1. Le finalità degli interventi di cui al presente decreto sono quelle di favorire una più ampia e migliore prestazione dei servizi resi dalle imprese del comparto turistico nonché consentire la realizzazione di iniziative di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, volte in particolare a destagionalizzare e diffondere i flussi turistici sul territorio nazionale.

**Art. 2**

*Individuazione degli interventi  
e ripartizione delle risorse.*

1. La disponibilità finanziaria, per lo sviluppo del settore del turismo ed il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, di cui all'art. 1, comma n. 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così ripartita:
  - a) in quanto al 70% delle risorse disponibili, per il miglioramento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualità, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'eventuale assunzione della proprietà delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione. Le risorse, integrate anche da altre disponibilità finanziarie nazionali e comunitarie, saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati che potranno essere





assegnati a:

1. imprese turistiche che intendano adeguare i loro impianti ed i loro servizi anche al fine di aderire a circuiti di prenotazione di rilievo internazionale già esistenti;
  2. imprese turistiche che intendano costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di servizi caratterizzati dalla attribuzione di un marchio, anche specialistico per segmenti di clientela, destinato ad essere diffuso in ambito sopranazionale.
- b) in quanto al 30 % delle risorse disponibili, per il cofinanziamento di progetti di eccellenza volti alla promozione e allo sviluppo di forme di turismo ecocompatibile. In particolare, le risorse dovranno essere prioritariamente destinate a cofinanziare, nella misura massima del 70%, iniziative presentate dalle regioni o d'intesa con le regioni da enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, attraverso la conclusione di appositi accordi di programma, in favore del:
1. turismo montano;
  2. turismo in bicicletta;
  3. turismo legato all'attività sportiva e ricreativa del golf.
2. Con atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adottati in raccordo con le regioni, sono attuate le misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, con la definizione della tipologia di agevolazione, con l'individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni, prioritariamente attraverso la conclusione di appositi accordi di programma con le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Il processo di valutazione dei criteri, e delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* è assolto da un apposito comitato paritetico tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e le regioni.

### **Art. 3**

#### *Clausola di salvaguardia.*

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze alle stesse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo

**RUTELLI**

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
registro n. 3, foglio n. 246

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato



**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
16 febbraio 2007**

**Organizzazione, composizione, funzionamento  
e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo,  
ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  
del decreto del Presidente della Repubblica  
6 aprile 2006, n. 207.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2007

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, che ha delegato al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Francesco Rutelli, le funzioni in materia di turismo;
- Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo", a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

- Visto in particolare l'art. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, che istituisce l'Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema e che demanda ad un successivo provvedimento la definizione dell'organizzazione, della composizione, del funzionamento e delle risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo;
- Visto l'art. 1, comma n. 1229 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo;
- Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1229 della legge finanziaria;
- Considerato che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ha competenza in materia di studi, ricerche, raccolta di dati statistici, monitoraggio degli investimenti e dell'occupazione inerenti il fenomeno turistico;
- Considerato che il Comitato delle politiche turistiche nella seduta del 14 dicembre 2006 ha acquisito l'ipotesi progettuale allegata senza formulare osservazioni se non quella di prevedere idonee forme di monitoraggio dei flussi turistici che interessano le città d'arte particolarmente soggette al fenomeno dell'escursionismo, anche al fine di elaborare proposte per rendere disponibili risorse economiche aggiuntive per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni locali per taluni servizi pubblici;
- Ritenuto opportuno regolare i rapporti tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e l'Unioncamere con apposita Convenzione, avendo acquisito la disponibilità della stessa Unioncamere a partecipare, anche finanziariamente, alle attività di ricerca dell'Osservatorio nazionale del turismo;
- Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.





## **Art. 2**

1. Al fine della individuazione delle strategie e del coordinamento dell'attività svolta dall'Osservatorio, è istituito un Comitato direttivo presieduto dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e composto da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con funzioni di coordinatore, da tre esperti, designati dalla stessa Conferenza, da un rappresentante designato dalla Banca d'Italia e da due rappresentanti designati dall'Unioncamere. Alle riunioni del Comitato è invitato un rappresentante dell'Istat.
2. I componenti del Comitato direttivo dell'osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Le funzioni di segreteria, organizzazione e gestione delle risorse statali dell'Osservatorio sono svolte da un Servizio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Per le spese di funzionamento e di assistenza tecnica potranno essere utilizzate risorse non superiori al 3% della complessiva disponibilità dell'Osservatorio.
4. La partecipazione al Comitato direttivo dell'osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## **Art. 3**

1. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi nazionali ed internazionali, fatta salva la possibilità di delegare i membri dello stesso Comitato.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal coordinatore.
3. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato direttivo dell'osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato direttivo delibera il programma annuale di attività dell'Osservatorio per l'anno seguente, anche sulla base delle indicazioni del Comitato per le politiche turistiche. In caso di necessità l'Osservatorio ha la possibilità di deliberare indagini o studi, anche a campione, al di fuori del predetto programma annuale.
6. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio si provvede mediante le risorse previste nel capitolo "Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione" di competenza del Dipartimento dello sviluppo e competitività del turismo e attraverso la stipula di apposite convenzioni con l'Unioncamere o altri enti pubblici anche

territoriali.

7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Osservatorio approva i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente che vengono trasmessi al Comitato per le politiche turistiche.

## **Art. 4**

1. Per specifiche esigenze inerenti ad attività comprese nel programma di cui al precedente articolo, l'Osservatorio nazionale del turismo può procedere all'affidamento di incarichi attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti di comprovata esperienza.
2. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attività, assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie.

## **Art. 5**

In fase di prima attuazione il programma di attività per l'anno 2007 è costituito dal documento allegato al presente decreto, che potrà essere comunque modificato e integrato dal Comitato direttivo assicurando l'invarianza della spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo

**RUTELLI**

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
registro n. 3, foglio n. 385

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

**Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo  
e del Consiglio 7 settembre 2005**

**Riconoscimento delle qualifiche professionali.  
(Testo rilevante ai fini del SEE).**

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea  
del 30 settembre 2005

**IL PARLAMENTO EUROPEO  
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,
- vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,
- deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

**CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:**

- 1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
- 2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.
- 3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito

una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

- 4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno <sup>(4)</sup>.
- 5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.
- 6) L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.
- 7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

<sup>(2)</sup> GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell'8.3.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- 8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme





disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

- 9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE <sup>(1)</sup> e 92/51/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE <sup>(4)</sup>, 77/453/CEE <sup>(5)</sup>, 78/686/CEE <sup>(6)</sup>, 78/687/CEE <sup>(7)</sup>, 78/1026/CEE <sup>(8)</sup>, 78/1027/CEE <sup>(9)</sup>, 80/154/CEE <sup>(10)</sup>, 80/155/CEE <sup>(11)</sup>, 85/384/CEE <sup>(12)</sup>, 85/432/CEE <sup>(13)</sup>, 85/433/CEE <sup>(14)</sup> e 93/16/CEE <sup>(15)</sup> concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.
- 10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.
- 11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire

che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

- 12) La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali aggiuntive nello Stato membro ospitante.
- 13) Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

- <sup>(1)</sup> GU L 19 del 24 gennaio 1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31 luglio 2001, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5 febbraio 2004, pag. 15).
- <sup>(3)</sup> GU L 201 del 31 luglio 1999, pag. 77.
- <sup>(4)</sup> GU L 176 del 15 luglio 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- <sup>(5)</sup> GU L 176 del 15 luglio 1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- <sup>(6)</sup> GU L 233 del 24 agosto 1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- <sup>(7)</sup> GU L 233 del 24 agosto 1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- <sup>(8)</sup> GU L 362 del 23 dicembre 1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- <sup>(9)</sup> GU L 362 del 23 dicembre 1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- <sup>(10)</sup> GU L 33 del 11 febbraio 1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- <sup>(11)</sup> GU L 33 del 11 febbraio 1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- <sup>(12)</sup> GU L 223 del 21 agosto 1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.





- (13) GU L 253 del 24 settembre 1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.
- (14) GU L 253 del 24 settembre 1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (15) GU L 165 del 7 luglio 1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31 ottobre 2003, pag. 1).

- 14) Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.
- 15) In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.
- 16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i

requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

- 17) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.
- 18) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.
- 19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.
- 20) Nell'intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.





- 21) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.
- 22) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.
- 23) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.
- 24) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.
- 25) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.
- 26) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.
- 27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di

formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

- 28) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.
- 29) Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.
- 30) Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.
- 31) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.
- 32) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.
- 33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza



del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.

- 34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.
- 35) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- 36) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
- 37) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.
- 38) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.
- 39) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.
- 40) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita

a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- 41) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.
- 42) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati <sup>(2)</sup>, o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica <sup>(3)</sup>. Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17 luglio 1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26 marzo 1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 77 del 14 marzo 1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- 43) Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.
- 44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Titolo I**

### *Disposizioni generali.*



## **Art. 1**

### *Oggetto.*

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

## **Art. 2**

### *Ambito di applicazione.*

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

## **Art. 3**

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
  - a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;
  - b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;
  - c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

- d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;
- e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

- f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;
- g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

- h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

- i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:
  - i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o
  - ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o
  - iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.
2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

#### **Art. 4**

*Effetti del riconoscimento.*

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

### **Titolo II**

*Libera prestazione di servizi.*

#### **Art. 5**

*Principio di libera prestazione di servizi.*

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:
  - a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e
  - b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.







## **Art. 6**

### *Esenzioni.*

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

- a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichino in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,
- b) l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

## **Art. 7**

### *Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.*

1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.
2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:
  - a) una prova della nazionalità del prestatore,
  - b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato

membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato,

- c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,
- d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,
- e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali.

3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.
4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficino del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in





particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

## **Art. 8**

### *Cooperazione amministrativa.*

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.
2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

## **Art. 9**

### *Informazione ai destinatari del servizio.*

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

- a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
- d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
- e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>;

- f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1 maggio 2004, pag. 35).

## **Titolo III**

### *Libertà di stabilimento.*

## **Capo I**

### *Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione.*

## **Art. 10**

### *Ambito di applicazione.*

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

- a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;
- b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;
- c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;
- d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
- e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere



responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.

## **Art. 11**

### *Livelli di qualifica.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:

- a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
  - i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
  - ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
- b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
  - i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
  - ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
- c) un diploma che attesta il compimento di
  - i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
  - ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e

prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;

- d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
- e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

## **Art. 12**

### *Titoli di formazione assimilati.*

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

## **Art. 13**

### *Condizioni del riconoscimento.*



1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.

2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11;
- c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all'articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 11, lettera c) quelle di cui all'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l'accesso ad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 11, lettera c).

## **Art. 14**

### *Provvedimenti di compensazione.*

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:
  - a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;
  - b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
  - c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.

3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o



assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere *b)* e *c)*, dall'articolo 10, lettera *d)* per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera *f)* qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera *g)*.

Nei casi di cui all'articolo 10, lettera *a)*, lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.
5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa.

### **Art. 15**

#### *Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni.*

1. Ai fini del presente articolo, per «piattaforme comuni» si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel

campo di applicazione delle attività professionali.

2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14.
4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.
5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

## **Capo II**

### *Riconoscimento dell'esperienza professionale.*

### **Art. 16**

#### *Requisiti in materia di esperienza professionale.*

Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

### **Art. 17**

#### *Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV.*

1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:
  - a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
  - b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda,





se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

- c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
- e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

- 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
- 3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

### **Art. 18**

#### *Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV.*

- 1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
  - a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
  - b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
  - c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
  - d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

- e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

- 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

### **Art. 19**

#### *Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV.*

- 1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
  - a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
  - b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
  - c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
  - d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
- 2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

### **Art. 20**

#### *Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV.*

Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, possono essere modificate





secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.

### **Capo III**

#### *Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.*

### **Sezione 1**

#### *Disposizioni generali.*

### **Art. 21**

#### *Principio di riconoscimento automatico.*

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo

40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.
5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.
6. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3.

Le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

## **Art. 22**

### *Disposizioni comuni sulla formazione.*

Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

- a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;
- b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

## **Art. 23**

### *Diritti acquisiti.*

1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.
2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:
  - a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e
  - b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui

all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

3. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:
  - a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,
  - b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,
  - c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di





architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il

compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

## **Sezione 2**

*Medico.*

### **Art. 24**

*Formazione medica di base.*

1. L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.
2. La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3. La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
  - a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
  - b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
  - c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
  - d) un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

### **Art. 25**

*Formazione medica specializzata.*

1. L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.



2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.
4. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
5. Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

## **Art. 26**

### *Denominazioni delle formazioni mediche specializzate.*

I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3.

L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento della presente direttiva alla luce dell'evoluzione delle legislazioni nazionali.

## **Art. 27**

### *Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti.*

1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il

31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
3. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3.

## **Art. 28**

### *Formazione specifica in medicina generale.*

1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24.
2. La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1° gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2006.





È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1º gennaio 2001.

3. La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
5. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

## **Art. 29**

### *Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale.*

Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

## **Art. 30**

### *Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale.*

1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.

## **Sezione 3**

### *Infermiere responsabile dell'assistenza generale.*

## **Art. 31**

### *Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale.*





1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.
2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

4. L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.
5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività.

L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
  - a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
  - b) una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
  - c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
  - d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;
  - e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

## **Art. 32**

### *Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale.*

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

## **Art. 33**

### *Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale.*

1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.



2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

- a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarkowa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,
- b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (*Gazzetta ufficiale* della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (*Gazzetta ufficiale* della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

## Sezione 4 Dentista.

### Art. 34

#### Formazione di dentista di base.

1. L'ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.
2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.3.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
  - a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
  - b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
  - c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
  - d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
  - e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle



anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

### **Art. 35**

#### *Formazione di dentista specialista.*

1. L'ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37.
2. La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione.

Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico.

3. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

### **Art. 36**

#### *Esercizio delle attività professionali di dentista.*

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.2.
2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.
3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui

all'allegato V, punto 5.3.2.

### **Art. 37**

#### *Diritti acquisiti, specifici dei dentisti.*

1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

- a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
- b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

- a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.2 per l'Italia;
- b) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
- c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente,



lecitamente e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

## **Sezione 5**

### *Veterinario.*

## **Art. 38**

### *Formazione di veterinario.*

1. La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma che compare all'allegato V, punto 5.4.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.4.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.
3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
  - a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;
  - b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

- c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;
- d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;
- e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
- f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;
- g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;
- h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

## **Art. 39**

### *Diritti acquisiti, specifici ai veterinari.*

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1º maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

## **Sezione 6**

### *Ostetrica.*

## **Art. 40**

### *Formazione di ostetrica.*

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:
  - a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1,
  - b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.



Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.5.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

- a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o
- b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;
- b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;
- c) un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
- e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

### **Art. 41**

#### *Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica.*

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:
  - i) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure
  - ii) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2;

- b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
- c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

### **Art. 42**

#### *Esercizio delle attività professionali di ostetrica.*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.
2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività:
  - a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
  - b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
  - c) prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
  - d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
  - e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
  - f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
  - g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
  - h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;





- i) assistere la partorientente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;
- j) praticare le cure prescritte da un medico;
- k) redigere i necessari rapporti scritti.

### **Art. 43**

#### *Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche.*

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.
3. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

- a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,
- b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom poloznej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1o maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui

all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (*Gazzetta ufficiale* della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (*Gazzetta ufficiale* della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.5.2.

### **Sezione 7**

#### *Farmacista.*

### **Art. 44**

#### *Formazione di farmacista.*

1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:
  - a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università,
  - b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:



- a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
- b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
- c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
- d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
- e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

### **Art. 45**

#### *Esercizio delle attività professionali di farmacista.*

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2.
2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfino le condizioni dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare:
  - a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
  - b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
  - c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
  - d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
  - e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
  - f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
  - g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
3. Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un'esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine che certifica che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.
4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del

Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

5. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell'articolo 23.

### **Sezione 8**

#### *Architetto.*

### **Art. 46**

#### *Formazione di architetto.*

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
  - a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
  - b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
  - c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
  - d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
  - e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
  - f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
  - g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
  - h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;



- i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
- j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
- k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

2. Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

### **Art. 47**

#### *Deroghe alle condizioni della formazione di architetto.*

1. In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2. In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma.

### **Art. 48**

#### *Esercizio dell'attività professionale di architetto.*

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.
2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

### **Art. 49**

#### *Diritti acquisiti, specifici degli architetti.*

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:
- a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
  - b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
  - c) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

## Capo IV

### *Disposizioni comuni in materia di stabilimento.*

#### Art. 50

##### *Documentazione e formalità.*

1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere *d*), *e*) e *f*) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.
3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c*) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:
  - a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;
  - b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e
  - c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.
4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

#### Art. 51

##### *Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali.*

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.
2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.
3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

#### Art. 52

##### *Uso del titolo professionale.*

1. Se uno Stato membro ospitante regola l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.
2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

## Titolo IV

### *Modalità di esercizio della professione.*

#### Art. 53

##### *Conoscenze linguistiche.*

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

#### Art. 54

##### *Uso del titolo di studio.*







Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

### **Art. 55**

#### *Affiliazione a un regime assicurativo.*

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

### **Titolo V**

#### *Cooperazione amministrativa e competenze esecutive.*

### **Art. 56**

#### *Autorità competenti.*

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.
2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche <sup>(2)</sup>).

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31. Direttiva modificata dal

regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
4. Ogni Stato membro designa un coordinatore dell'attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;
- b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 57.

### **Art. 57**

#### *Punti di contatto.*

Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

- a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;
- b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

### **Art. 58**

#### *Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali.*





1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato «il comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione;
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

### **Art. 59**

#### *Consultazione.*

La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all'articolo 58, e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni.

### **Titolo VI**

#### *Altre disposizioni.*

### **Art. 60**

#### *Relazioni.*

1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.
2. A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

### **Art. 61**

#### *Clausola di deroga.*

Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

### **Art. 62**

#### *Abrogazione.*

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

### **Art. 63**

#### *Recepimento.*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

### **Art. 64**

#### *Entrata in vigore.*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### **Art. 65**

#### *Destinatari.*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

**J. BORRELL FONTELLES**

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

**C. CLARKE**

**Decreto legislativo 18 maggio 2001,  
n. 226, artt. 2 e 3**

**Orientamento e modernizzazione del settore  
della pesca e dell'acquacoltura,  
a norma dell'articolo 7  
della legge 5 marzo 2001, n. 57.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001,  
supplemento ordinario n. 149

**Art. 2**

*Imprenditore ittico.*

1. È imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.
4. Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.

**Art. 3**

*Attività connesse a quelle di pesca.*

Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalità delle relative aziende ed in particolare per la più rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attività sono connesse a quelle di pesca purché non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a

- scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
- b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;
- c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.



**Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, artt. 6 e 7**

**Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura,  
a norma dell'articolo 1, comma 2,  
della legge 7 marzo 2003, n. 38.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2004

**Art. 6**

*Imprenditore ittico.*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:  
"Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di

ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio."

**NOTE ALL'ART. 6:**

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485":  
"4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto."
- Si riporta il titolo dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole":  
"Art. 37 (*Impianti di acquacoltura e piscicoltura*).  
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura."

**Art. 7**

*Attività connesse.*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:  
"Art. 3 (*Attività connesse a quelle di pesca*).  
1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:  
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo";





- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo";
- c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

- 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
- 3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti."

#### NOTE ALL'ART. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
  - "2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
  - 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione."
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate":
  - "2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui

alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi."



**Testo coordinato del decreto ministeriale 9 aprile 1994  
con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003.**

## **Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003

Il testo riportato di seguito è stato redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi – al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate e/o integrate <sup>(1)</sup>.

### **IL MINISTERO DELL'INTERNO**

- Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
- Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
- Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
- Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
- Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;
- Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;
- Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

### **DECRETA:**

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 1994

Il Ministro: MANCINO



## **ALLEGATO**

### **Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

#### **Titolo I**

#### *Generalità.*

##### **1.0**

##### *Oggetto.*

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze;
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico alberghiere;
- l) rifugi alpini.

##### **2.0**

##### *Campo di applicazione.*

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente





punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

*Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.*

### 3.0

#### *Classificazione.*

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

- a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
- b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.

Ai rifugi alpini si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

### 4.0

#### *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

- Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.
- Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

## Titolo II

### *Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto.*

### Parte I

#### *Attività di nuova costruzione.*

### 5.0

#### *Ubicazione.*

### 5.1

#### *Generalità.*

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982).

### 5.2

#### *Separazioni - Comunicazioni.*

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

### 5.3

#### *Accesso all'area.*



Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

## 5.4

### *Accostamento mezzi di soccorso.*

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

## 6.0

### *Caratteristiche costruttive.*

## 6.1

### *Resistenza al fuoco delle strutture.*

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di

incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993).

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

| Altezza Antincendio dell'edificio | R   | REI |
|-----------------------------------|-----|-----|
| Fino a 24 m                       | 60  | 60  |
| Superiore a 24 m fino a 54 m      | 90  | 90  |
| Oltre 54 m                        | 120 | 120 |

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

## 6.2

### *Reazione al fuoco dei materiali.*

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
- c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;



- e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
- f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

### 6.3

#### *Compartimentazione.*

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4000 m<sup>2</sup> e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m<sup>2</sup>, faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

TABELLA A

| Altezza Antincendio          | Sup. Max Compartimenti   |
|------------------------------|--------------------------|
| Fino 24 m                    | 3.000 m <sup>2</sup>     |
| Superiore a 24 m fino a 54 m | 2.000 m <sup>2</sup>     |
| Oltre 54 m                   | 1.000 (*) m <sup>2</sup> |

(\*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

### 6.4

#### *Piani interrati.*

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

### 6.5

#### *Corridoi.*

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

### 6.6

#### *Scale.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto.

Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 m<sup>2</sup>. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione



dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

## 6.7

### *Ascensori e montacarichi.*

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

## 6.8

### *Ascensori antincendio.*

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti ascensori antincendio da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

- 1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;
- 2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
- 3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
- 4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai Vigili del fuoco;
- 5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;
- 6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
- 7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

## 7.0

Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

## 7.1

### *Affollamento.*

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m<sup>2</sup>, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

## 7.2

### *Capacità di deflusso.*

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

## 7.3

### *Sistema di vie di uscita.*

Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impediti. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

## 7.4

### *Larghezza delle vie di uscita.*

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e



non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

## 7.5

### *Lunghezza delle vie di uscita.*

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La larghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

## 7.6

### *Larghezza totale delle uscite.*

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

## 7.7

### *Numero di uscite.*

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

## 8.0

### *Aree ed impianti a rischio specifico.*

## 8.1

### *Locali adibiti a depositi.*

### 8.1.1

#### *Locali, di superficie non superiore a 12 m<sup>2</sup>, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/m<sup>2</sup> e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

### 8.1.2

#### *Locali, di superficie massima di 500 m<sup>2</sup>, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/m<sup>2</sup>; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

### 8.1.3

#### *Depositi di sostanze infiammabili.*

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le





esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

## 8.2

### *Servizi tecnologici.*

#### 8.2.1

##### *Impianti di produzione calore.*

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kw (30000 Kcal/h);
- f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

#### 8.2.1.1

##### *Distribuzione dei gas combustibili.*

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

#### 8.2.2

##### *Impianti di condizionamento e ventilazione.*

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati

o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 2) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti;
- 4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

#### 8.2.2.1

##### *Impianti centralizzati.*

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

#### 8.2.2.2

##### *Condotte.*

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2 (2).

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;



- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

### 8.2.2.3

#### *Dispositivi di controllo.*

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

### 8.2.2.4

#### *Schemi funzionali.*

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

### 8.2.2.5

#### *Impianti localizzati.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

## 8.3

### *Autorimesse.*

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

## 8.4

### *Spazi per riunioni, trattenimento e simili.*

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

### 8.4.1

#### *Ubicazione.*

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

### 8.4.2

#### *Comunicazioni.*

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

### 8.4.3

#### *Strutture e materiali.*

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

## 8.4.4



### *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m<sup>2</sup> e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

### **8.4.5**

#### *Distribuzione dei posti a sedere.*

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali, etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

### **9.0**

#### *Impianti elettrici.*

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- illuminazione;
- allarme;
- rivelazione;
- impianti di estinzione incendi;
- ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( $\leq 0,5$  sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ( $\leq 15$  sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

### **10.0**

#### *Sistemi di allarme.*

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale



distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

## 11.0

### *Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.*

## 11.1

### *Generalità.*

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

## 11.2

### *Estintori.*

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

## 11.3

### *Impianti idrici antincendio.*

Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

## 11.3.1

### *Naspi DN 20.*

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

## 11.3.2

### *Idranti DN 45.*

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45.

Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

## 11.3.2.1

### *Rete di tubazioni.*

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

## 11.3.2.2

### *Caratteristiche idrauliche.*

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata



minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

### **11.3.2.3**

#### *Alimentazione.*

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

### **11.3.2.4**

#### *Alimentazione ad alta affidabilità.*

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.

Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

### **11.3.3**

#### *Idranti DN 70.*

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

### **11.3.4**

#### *Collegamento delle autopompe VV.F.*

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

### **11.3.5**

#### *Impianti di spegnimento automatico.*

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

### **12.0**

#### *Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.*

### **12.1**

#### *Generalità.*

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

### **12.2**

#### *Caratteristiche.*

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:





- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

### **13.0**

#### *Segnaletica e sicurezza.*

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982 <sup>(3)</sup>. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

### **14.0**

#### *Gestione della sicurezza.*

### **14.1**

#### *Generalità.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali:
- manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

### **14.2**

#### *Chiamata servizi di soccorso.*

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

### **15.0**

#### *Addestramento del personale.*

### **15.1**

#### *Primo intervento*

#### *ed azionamento del sistema di allarme.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a



esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

## 15.2

### *Azioni da svolgere.*

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

## 15.3

### *Attività di capienza superiore a 500 posti letto.*

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

## 16.0

### *Registro dei controlli.*

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

## 17.0

### *Istruzioni di sicurezza.*

## 17.1

### *Istruzioni da esporre all'ingresso.*

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

## 17.2

### *Istruzioni da esporre a ciascun piano.*

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

## 17.3

### *Istruzioni da esporre in ciascuna camera.*

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienze della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

## Parte II

### Attività esistenti.

#### 18.0

##### Ubicazione.

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

##### 5.1

##### Generalità.

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982).

*È consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.*

##### 5.2

##### Separazioni - Comunicazioni.

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;
- devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

*In alternativa, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.*

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4. Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

#### 19.

##### Caratteristiche costruttive.

#### 19.1

##### Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

| Altezza antincendio dell'edificio | R  | REI |
|-----------------------------------|----|-----|
| Fino a 12 m                       | 30 | 30  |
| Superiore a 12 m fino a 54 m      | 60 | 60  |
| Oltre 54 m                        | 90 | 90  |

*In alternativa è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:*

| Altezza antincendio dell'edificio | R/REI (*) | R/REI (**) |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Superiore a 12 m fino a 24 m      | 45        | 30         |
| Superiore a 24 m fino a 54 m      |           | 45         |
| Oltre 54 m                        |           | 60         |

\* in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

\*\* in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (S.O. n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge





28 novembre 1996, n. 609.

*È comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.*

## 6.1

### *Resistenza al fuoco delle strutture.*

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

## 19.2

### *Reazione al fuoco dei materiali.*

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

## 6.2

### *Reazione al fuoco dei materiali.*

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);  
*in alternativa, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m<sup>2</sup>, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.*
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;  
*nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi. È consentito inoltre mantenere in opera*



*rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.*

- c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- e) i materassi devono essere di classe 1 IM;
- f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1.
- Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere

incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

### 19.3

#### Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3.

TABELLA A

| Altezza antincendio dell'edificio | R/REI (*) | R/REI (**) |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Superiore a 12 m fino a 24 m      | 45        | 30         |
| Superiore a 24 m fino a 54 m      |           | 45         |
| Oltre 54 m                        |           | 60         |

(\*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 m<sup>2</sup>, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m<sup>2</sup> e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

*È consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m<sup>2</sup> e fino ad 8000 m<sup>2</sup> con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.*

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

### 19.4

#### Piani interrati.

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

### 6.4

#### Piani interrati.

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.







## 19.5

### *Corridoi.*

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiore a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/m<sup>2</sup>. È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

## 6.5

### *Corridoi.*

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

## 19.6

### *Scale.*

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendio fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6, ultimo comma (1 m<sup>2</sup>).

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.

*In alternativa è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/m<sup>2</sup> e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.*

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture, ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

## 19.7

### *Ascensori e montacarichi.*

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

## 6.7

### *Ascensori e montacarichi.*

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

## 20.0

### *Misure per l'evacuazione in caso di incendio.*

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

## 20.1

### *Affollamento - Capacità di deflusso.*

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

## 7.1

### *Affollamento.*

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m<sup>2</sup>, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

*Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.*

## 7.2

### *Capacità di deflusso.*

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;



- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

*In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.*

*È consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:*

- a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;*
- b) adozione di scale protette;*
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.*

*In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:*

- *realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;*
- *installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;*
- *realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.*

## 20.2

### *Larghezza delle vie di uscita.*

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.

Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

## 20.3

### *Larghezza totale delle uscite.*

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

## 7.6

### *Larghezza totale delle uscite.*

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

## 20.4

### *Vie di uscita ad uso esclusivo.*

## 20.4.1

### *L'edificio è servito da due o più scale.*

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

- i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

- sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

*Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:*

- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

- tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

*Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m<sup>2</sup>.*

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

## 20.4.2

### *L'edificio è servito da una sola scala.*

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure
- b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività.

*In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:*

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
- b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
- c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.

*Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:*

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1, se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei Vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
- b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m<sup>2</sup>, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
- c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;
- e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;
- f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m incrementabile a 20 m o 25 m qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

*È consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m<sup>2</sup>.*

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

- tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
- il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20 Kg/m<sup>2</sup> con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato





al punto 8.1;

- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

*È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:*

- a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;*
- b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.*

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

### 20.4.3

#### *Atrio di ingresso.*

*Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:*

- *i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: "di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili". In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;*
- *nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;*
- *nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di*

*comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.*

*La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.*

### 20.5

#### *Vie di uscita ad uso promiscuo.*

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

- le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1 lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 24 m ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l'attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1 IM di reazione al fuoco;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60; è ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio a condizione che:
  - *detto ambiente sia permanentemente presidiato;*
  - *il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m<sup>2</sup>;*
  - *la superficie sia inferiore a 20 m<sup>2</sup>;*
  - *non siano presenti sostanze infiammabili;*
- il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 Kg/m<sup>2</sup>;
- la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

- ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m; è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e





*pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30;*

- ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m<sup>2</sup>; il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m; *è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m<sup>2</sup> ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.*

## **21.**

### *Altre disposizioni.*

## **21.1**

### *Disposizioni tecniche.*

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 del presente decreto.

## **8.0**

### *Aree ed impianti a rischio specifico.*

## **8.1**

### *Locali adibiti a depositi.*

## **8.1.1**

### *Locali, di superficie non superiore a 12 m<sup>2</sup>, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/m<sup>2</sup> e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore. *È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m<sup>2</sup> e la superficie in pianta non superi i 5 m<sup>2</sup>.*

## **8.1.2**

### *Locali, di superficie massima di 500 m<sup>2</sup>, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/m<sup>2</sup>; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale. *Per locali fino a 100 m<sup>2</sup> è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m<sup>2</sup>, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m<sup>2</sup>, deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale.*

In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.

## **8.1.3**

### *Depositi di sostanze infiammabili.*

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

## **8.2**

### *Servizi tecnologici.*

## **8.2.1**

### *Impianti di produzione calore.*

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti





impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- g) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- h) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- i) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- j) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- k) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30000 Kcal/h);
- l) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

### 8.2.1.1

#### *Distribuzione dei gas combustibili.*

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

### 8.2.2

#### *Impianti di condizionamento e ventilazione.*

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 5) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 6) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 7) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti;
- 8) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase

iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

### 8.2.2.1

#### *Impianti centralizzati.*

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

*In alternativa è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.*

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

### 8.2.2.2

#### *Condotte.*

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2 <sup>(4)</sup>.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le



condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 m<sup>3</sup>/h siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70° C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 m<sup>3</sup>/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

### 8.2.2.3

#### *Dispositivi di controllo.*

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

### 8.2.2.4

#### *Schemi funzionali.*

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

### 8.2.2.5

#### *Impianti localizzati.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

### 8.3

#### *Autorimesse.*

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

### 8.4

#### *Spazi per riunioni, trattenimento e simili.*

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi.

A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

### 8.4.1

#### *Ubicazione.*

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

### 8.4.2

#### *Comunicazioni.*

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico. Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

### 8.4.3

#### *Strutture e materiali.*

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

### 8.4.4

#### *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m<sup>2</sup> e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

### 8.4.5

#### *Distribuzione dei posti a sedere.*

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

## 9.0

#### *Impianti elettrici.*

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli

incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( $\leq 0,5$  sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ( $\leq 15$  sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

## 10.0

#### *Sistemi di allarme.*

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale





presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

### 11.0

#### *Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.*

### 11.1

#### *Generalità.*

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

### 11.2

#### *Estintori.*

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

### 11.3

#### *Impianti idrici antincendio.*

Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

### 11.3.1

#### *Naspi DN 20.*

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

### 11.3.2

#### *Idranti DN 45.*

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

*È consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:*

- sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;
- l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco;
- sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco



*qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.*

*Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco.*

### **11.3.2.1**

#### *Rete di tubazioni.*

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

### **11.3.2.2**

#### *Caratteristiche idrauliche.*

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

### **11.3.2.3**

#### *Alimentazione.*

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

*In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità*

*complessiva annua non superiore a 60 ore.*

### **11.3.2.4**

#### *Alimentazione ad alta affidabilità.*

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

### **11.3.3**

#### *Idranti DN 70.*

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

### **11.3.4**

#### *Collegamento delle autopompe VV.F.*

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.



### 11.3.5

#### *Impianti di spegnimento automatico.*

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

### 12.0

#### *Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.*

### 12.1

#### *Generalità.*

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

### 12.2

#### *Caratteristiche.*

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- c) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- d) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;

- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

### 13.0

#### *Segnaletica di sicurezza.*

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982 <sup>(5)</sup>. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

### 14.0

#### *Gestione della sicurezza.*

### 14.1

#### *Generalità.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.





## 14.2

### *Chiamata servizi di soccorso.*

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

## 15.0

### *Addestramento del personale.*

## 15.1

#### *Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

## 15.2

#### *Azioni da svolgere.*

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

## 15.3

#### *Attività di capienza superiore a 500 posti letto.*

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

## 16.0

### *Registro dei controlli.*

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

## 17.0

### *Istruzioni di sicurezza.*

## 17.1

#### *Istruzioni da esporre all'ingresso.*

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

## 17.2

#### *Istruzioni da esporre a ciascun piano.*

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

## 17.3

#### *Istruzioni da esporre in ciascuna camera.*

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienze della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.



Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

## **21.2**

### *Disposizioni transitorie.*

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

- a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
- b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.

Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004 <sup>(6)</sup>.

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

## **Titolo III**

### *Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto.*

## **22.0**

### *Generalità.*

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

## **11.2**

### *Estintori.*

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

## **13.0**

### *Segnaletica di sicurezza.*

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 <sup>(7)</sup>. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

## **14.0**

### *Gestione della sicurezza.*

## 14.1

### *Generalità.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

## 14.2

### *Chiamata servizi di soccorso.*

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

## 17.0

### *Istruzioni di sicurezza.*

## 17.1

### *Istruzioni da esporre all'ingresso.*

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e

dell'elettricità;

- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

## 17.2

### *Istruzioni da esporre a ciascun piano.*

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

## 17.3

### *Istruzioni da esporre in ciascuna camera.*

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienze della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.





## **Titolo IV** *Rifugi alpini.*

### **23.0** *Generalità.*

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

- categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
- categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;
- categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

### **24.0** *Regole generali.*

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:

- ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
- consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

In particolare devono essere rispettare le seguenti disposizioni:

- a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
- b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;
- c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;
- d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a

chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o simili, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

- e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;
- f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
- g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno un metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
- h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;
- i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 metri sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;
- l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle





dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

## 25.0

### *Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti.*

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a 25 posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:

- a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;
- b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;
- c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;
- d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

## 26.0

### *Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto.*

## 26.1

#### *Rifugi di categoria A.*

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.

## 26.2

#### *Rifugi nuovi di categoria B, C, D, ed E.*

Per i rifugi di queste categorie, valgono le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima. È però ammesso che:

- non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
- per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito che, il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

## 26.3

#### *Rifugi esistenti di categoria B.*

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al Titolo II parte seconda. È

inoltre richiesto che:

- siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- vi sia, per gli edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

- a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
- c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze pari o superiori a 90 cm, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;
- e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme anti infortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
- g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguenta 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m<sup>2</sup> e comunque uno ogni piano;
- h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale.

## 26.4

#### *Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.*

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con



esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non é richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

### 27.0

#### *Disposizioni transitorie.*

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.



- (1) Le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003 sono riportate in carattere corsivo.
- (2) Le prescrizioni in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono state abrogate e sostituite dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2003).
- (3) Abrogato e sostituito dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).
- (4) Le prescrizioni in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono state abrogate e sostituite dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2003).
- (5) Abrogato e sostituito dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).
- (6) Proroga dei termini di adeguamento introdotta dall'art. 3-bis della legge 31 dicembre 2001, n. 463 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002).
- (7) Abrogato e sostituito dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
10 giugno 2004, n. 173**

**Regolamento di organizzazione del Ministero  
per i beni e le attività culturali. Ecologia.**

NOTA: La correzione dello standard è stata apportata dal “corrigé” pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004.

*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2004,  
supplemento ordinario

Preambolo

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
- Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
- Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

**Capo I**

*Amministrazione centrale.*

**Art. 1**

*Dipartimenti e direzioni generali.*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato “Ministero”, si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
  - a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
  - b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
  - c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
  - d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: “Ministro”, anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: “Codice”, ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei





Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.

9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.
10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

## **Art. 2**

### *Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali.*

1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attività del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti.
2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attività degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.

## **Art. 3**

### *Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.*

1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.
2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
  - a) Direzione generale per i beni archeologici;
  - b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;
  - c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
  - d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.
3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di

livello generale di cui all'articolo 20.

4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:
  - a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
  - b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
  - c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
  - d) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovregionale;
  - e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;
  - f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice;
  - g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti.
6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), è di norma delegata ai direttori regionali.

## **Art. 4**

### *Dipartimento per i beni archivistici e librari.*

1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
  - a) Direzione generale per gli archivi;
  - b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
  - a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
  - b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
  - c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
  - d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.



## Art. 5

### *Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione.*

1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
  - a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;
  - b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
  - a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
  - b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
  - c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;
  - d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;
  - e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
  - f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  - g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.
4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione.
5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

## Art. 6

### *Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.*

1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonché in materia di sport.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
  - a) Direzione generale per il cinema;
  - b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
  - a) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  - b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia;
  - c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
4. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

## Art. 7

### *Direzione generale per i beni archeologici.*

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
  - b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
  - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
  - d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;





- e) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovregionale;
- f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
- g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
- h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
- i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
- l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;
- m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
- n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;
- o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
- p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
- q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
- r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
- t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;
- u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai

direttori regionali.

## Art. 8

### *Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici.*

1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
  - b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
  - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
  - d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
  - e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
  - f) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovregionale;
  - g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
  - h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;
  - i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici;
  - l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice;
  - m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;
  - n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
  - o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.



## Art. 9

### *Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.*

1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
  - b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
  - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
  - d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
  - e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
  - f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
  - g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;
  - h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
  - i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici;
  - l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
  - m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
  - n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
  - o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in

materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.

## Art. 10

### *Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.*

1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
  - b) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;
  - c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
  - d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
  - e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
  - f) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
  - g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
  - h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
  - i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma.

## Art. 11

### *Direzione generale per gli archivi.*

1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di



beni archivistici.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
- b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
- c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
- d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
- e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
- f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
- g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;
- h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
- i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
- l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
- m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
- n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
- o) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
- p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
- q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
- r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.

363;

- s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera t).

3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), è di norma delegata ai soprintendenti archivistici.

**Art. 12**

*Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.*

1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
  - b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
  - c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
  - d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
  - e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
  - f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
  - g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
  - h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
  - i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
  - l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro



e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

- n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
- o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;
- p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

### **Art. 13**

*Direzione generale per gli affari generali il bilancio,  
le risorse umane e la formazione.*

1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'approvazione del Ministro;
  - b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
  - c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
  - d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei

diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

- e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.

### **Art. 14**

*Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.*

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  - b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
  - c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### **Art. 15**

*Direzione generale per il cinema.*

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
  - b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
  - c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni



## La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

© AAPIT Palermo - III edizione, 2007  
www.palermotourism.com



del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente.

### Art. 16

#### *Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.*

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonché in materia di attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.
2. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
  - b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
  - c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
  - d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;
  - e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping);
  - f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
  - g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;
  - h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.

### Capo II

#### *Organi consultivi centrali.*

### Art. 17

#### *Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.*

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:
  - a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e

paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;

- b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
- c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.

2. Il Consiglio superiore è composto da:

- a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
- b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.

4. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lettera a).

5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.

6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

### Art. 18

#### *Comitati tecnico-scientifici.*

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
  - a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
  - b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;





- c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
- f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.

2. I Comitati esprimono pareri:

- a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
- b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali;
- c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonché sulle questioni afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali;
- d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
- e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.

3. Ciascun Comitato è composto:

- a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;
- b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro;
- c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale.

4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti per territorio.

5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

*Amministrazione periferica.*

**Art. 19**

*Organi periferici del Ministero.*

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
- c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) le soprintendenze per i beni archeologici;
- e) le soprintendenze archivistiche;
- f) gli archivi di Stato;
- g) le biblioteche statali;
- h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate.

3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse modalità si provvede alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico.

**Art. 20**

*Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.*

- 1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.
- 2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti



locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h).
4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare:
  - a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;
  - b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;
  - c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);
  - d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
  - e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;
  - f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
  - g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;
  - h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
  - i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
  - l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;
  - m) autorizza le alienazioni, le permuthe, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo

oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

- n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;
- o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
- p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
- q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
- r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;
- s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
- t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
- u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
- z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di



- valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
- aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
  - bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.
  - cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;
  - dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.

- 5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.
- 6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

### **Art. 21**

#### *Comitati regionali di coordinamento.*

- 1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
- 2. Il Comitato esprime pareri:
  - a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
  - b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
- 3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
- 4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Art. 22**

#### *Comunicazioni dell'amministrazione.*

- 1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno

dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Art. 23**

#### *Disposizioni finali e abrogazioni.*

- 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
- 6. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
- 8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
- 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale.
- 10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
- 11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore



ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento.

12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.
13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 2:
    - 1) al comma 5, lettera a), le parole: “al Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “ai capi dei Dipartimenti”;
    - 2) al comma 6, le parole: “al Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “ai capi dei Dipartimenti”;
    - 3) al comma 9 le parole: “nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle relative dotazioni organiche.”;
    - 4) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.”;
  - b) all'articolo 3:
    - 1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.”;
    - 2) al comma 2, le parole “del Segretariato generale” e “il Segretariato generale” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dei Dipartimenti” e “i Dipartimenti”;
  - c) all'articolo 4, comma 1, le parole: “del Segretariato generale e delle direzioni generali” sono sostituite dalle seguenti: “dei Dipartimenti, delle

direzioni generali e delle direzioni regionali”;

- d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.”;
- e) all'articolo 12, comma 1, le parole: “delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441” sono sostituite dalle seguenti: “delle prescritte dotazioni organiche”;
- f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali  
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze  
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 41



## ALLEGATO

### ANNESSO A

#### Tabella A

(prevista dall'art. 23, comma 2)

#### **Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali.**

| Dotazioni organiche              |     |
|----------------------------------|-----|
| Dirigenti di prima fascia (*)    | 35  |
| Dirigenti di seconda fascia (**) | 247 |
| Totale dirigenti                 | 282 |

(\*) di cui 2 presso il Gabinetto del Ministro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

(\*\*) di cui 5 presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.

### ANNESSO B

#### Tabella B

(prevista dall'art. 23, comma 3)

#### **Dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali.**

| Area funzionale        | Posizione economica    | Dotazioni organiche |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| Area funzionale C      | posizione economica C3 | Totale 2.520        |
| Area funzionale C      | posizione economica C2 | Totale 1.300        |
| Area funzionale C      | posizione economica C1 | Totale 2.650        |
| Area funzionale B      | posizione economica B3 | Totale 5.853        |
| Area funzionale B      | posizione economica B2 | Totale 4.687        |
| Area funzionale B      | posizione economica B1 | Totale 5.840        |
| Area funzionale A      | posizione economica A1 | Totale 2.050        |
| Totale aree funzionali |                        | 24.900              |



**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
12 gennaio 2007, n. 2**

**Regolamento recante modifiche  
agli articoli 17 e 18 del decreto del  
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  
concernente l'organizzazione del  
Ministero per i beni e le attività culturali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
- Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Visto l'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 23 agosto 2006;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 ottobre 2006;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
- Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Modifiche all'articolo 17 del decreto del  
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, è sostituito dal seguente:  
“Art. 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici).
  1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato “Consiglio superiore”, è organo consultivo del Ministero per i beni e le attività culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
  2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro:
    - a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
    - b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
    - c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
    - d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
    - e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
    - f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.
  3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.
  4. Il Consiglio superiore è composto da:
    - a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
    - b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i





propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).
7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.”.

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato

con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE ALLA PREMESSA:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:  
“4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:  
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;  
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;  
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;  
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;  
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.”.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento



ordinario.

- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante: “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114. La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, è il seguente:  
“Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).  
1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I

provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
- e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
- e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
- 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
- 4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.
- 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
- 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
- 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.”.

- Il testo dell'art. 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario è il seguente:



“94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 54 (Ordinamento).

1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.

Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4”.

#### NOTA ALL'ART. 1:

• Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2004, n. 166.

### Art. 2

#### *Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.*

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Comitati tecnico-scientifici).

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
- c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
- f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;
- g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

- a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
- b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali

competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

- c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;
- d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
- e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.

3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

- a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
- b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

- a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
- b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;
- c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.

Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.

7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere



intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.".

**NOTA ALL'ART. 2:**

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si veda la nota all'art. 1.

**Art. 3**

*Norme transitorie, finali e finanziarie.*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici.
2. In via transitoria, e fino al completamento delle operazioni di cui al comma 1, sono prorogati nelle attuali cariche i componenti elettivi del Consiglio superiore che ne integrano la composizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, come modificato dal presente decreto, nonché il componente elettivo di ciascun Comitato tecnico-scientifico che nella precedente tornata elettorale abbia conseguito il maggior numero di voti ed il componente di ciascun Comitato tecnico-scientifico designato dal Consiglio universitario nazionale più anziano nel ruolo di appartenenza.
3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**NOTA ALL'ART. 3:**

- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004 si veda la nota all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

**NAPOLITANO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
RUTELLI, Ministro dei beni e delle attività culturali  
PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze  
NICOLAIS, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, *Il Guardasigilli*: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24





**DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
di concerto con l'Agenzia del demanio 6 febbraio 2004.**

**Verifica dell'interesse culturale  
dei beni immobiliari di utilità pubblica.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
di concerto con

L'AGENZIA DEL DEMANIO

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ed in particolare gli articoli 6 e 7;
- Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;
- Vista l'indifferibilità ed urgenza di procedere a termini di legge all'emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

DECRETA:

**Art. 1**

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

**Art. 2**

1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art. 1 identificano gli

immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.

**Art. 3**

1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
3. Le competenti filiali dell'agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.

**Art. 4**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

**Art. 5**

1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di accesso sono definite nell'allegato A.

Roma, 6 febbraio 2004

Il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio  
del Ministero per i beni e le attività culturali

**CECCHI**



Il direttore generale dell'agenzia del demanio

SPITZ



ALLEGATO A

Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

## Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico.

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

### A1.

#### *Norme per la compilazione e l'invio dei dati.*

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati enti), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

#### *Accesso al sistema.*

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

- accedono al sito del MiBAC - sezione Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;
- compilano la maschera per la richiesta di autenticazione, stampano il modulo e lo inviano via fax al MiBAC;
- ricevono via fax l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della UserID e della Password (al primo collegamento è facoltà dell'ente personalizzare la propria password);
- si collegano on-line al sistema inserendo la propria UserID e la propria password.

#### *Immissione dei dati.*

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

- compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 Struttura degli elenchi e delle schede descrittive. In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, confermano l'invio definitivo dei dati al database centrale; i dati inviati in modo definitivo non potranno più essere modificabili. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 Struttura degli elenchi e delle schede descrittive).

#### *Richiesta della verifica dell'interesse.*

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via Web i dati in forma definitiva:

- stampano gli elenchi e le schede descrittive, utilizzando l'apposita funzione del sistema;
- inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla soprintendenza regionale competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema Web.

#### *Verifica dell'interesse.*

Le soprintendenze regionali, espletata l'istruttoria:

- dichiarano l'interesse culturale dei beni oggetto di verifica positiva;
- inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- ne richiedono la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

#### *Accesso alla banca dati.*

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza, per i quali sia stato riconosciuto l'interesse culturale, in modalità di sola lettura.



L'accesso avverrà con le medesime modalità descritte per la fase di invio dei dati. Gli enti possono richiedere al MiBAC una copia informatica del database contenente i dati degli immobili di loro spettanza.

## **A2.**

### *Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.*

#### *Legenda.*

I campi indicati in corsivo sono obbligatori:  
(da lista) barrare una delle opzioni  
..... (campo di testo) inserire un testo.

### ELENCHI.

#### **1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:**

- Stato
- Regione
- Provincia
- Comune
- Città metropolitane
- Altro ente pubblico territoriale
- Ente o istituto pubblico

#### **2. Riferimenti dell'ente proprietario:**

- denominazione dell'ente ....
- c.f. dell'ente ....
- indirizzo dell'ente:
- via/piazza .... n. c./km .... comune .... c.a.p. (da lista)....
- provincia (in automatico)
- nome del legale rappresentante:
- cognome ....
- nome ....
- carica ....
- c.f. ....

#### **3. Codice ISTAT regione (da lista)**

**NOTA ESPLICATIVA.**

È disponibile sul database la lista dei codici regionali dell'ISTAT.

#### **4. Codice ISTAT provincia (da lista)**

**NOTA ESPLICATIVA.**

È disponibile sul database la lista dei codici provinciali dell'ISTAT.

#### **5. Codice ISTAT comune (da lista)**

**NOTA ESPLICATIVA.**

È disponibile sul database la lista dei codici comunali dell'ISTAT.

#### **6. Natura del bene:**

- fabbricato
- unità immobiliare
- elemento architettonico
- manufatto
- giardino o parco
- terreno

**NOTA ESPLICATIVA.**

Fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.).

Unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.

Elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.).

Manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.).

Giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco.

Terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco.

#### **7. Denominazione del bene ....**

**NOTA ESPLICATIVA.**

Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

#### **8. Riferimenti catastali:**

- comune catastale ....
- foglio ....
- particella/e ....
- subalterno ....

**NOTA ESPLICATIVA.**

Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.



## 9. Confinanti:

- altre particelle catastali:
- comune ....
- foglio ....
- particella ....
- altri elementi di confine ....

### NOTA ESPLICATIVA.

Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 8; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero.

## 10. Localizzazione:

- comune ....
- c.a.p. (da lista) provincia (in automatico)
- località geografica ....
- toponimo ....
- denominazione stradale ....
- numero civico ....
- km ....

### NOTA ESPLICATIVA.

Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.

Se ha più numerici civici sullo stesso spazio viabilistico compilare il campo multiplo.

Il comune e il c.a.p. sono campi obbligatori. è obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: località, denominazione stradale;

nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km.

La lista dei c.a.p. è disponibile sul database.

## 11. Coordinate geografiche:

- coordinata X ....
- coordinata Y ....

### NOTA ESPLICATIVA.

Coordinate metriche del punto espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40.

## 12. Destinazione d'uso attuale.

| Categoria specifico          | Uso specifico prevalente | Uso secondario |
|------------------------------|--------------------------|----------------|
| ( ) Non utilizzato           | (da lista)               | (da lista)     |
| ( ) Commerciale              |                          |                |
| ( ) Terziario-direzionale    |                          |                |
| ( ) Logistico-produttivo     |                          |                |
| ( ) Culturale                |                          |                |
| ( ) Studio d'artista         |                          |                |
| ( ) Sportivo                 |                          |                |
| ( ) Ludico-ricreativo        |                          |                |
| ( ) Turistico-ricettivo      |                          |                |
| ( ) Ristorazione             |                          |                |
| ( ) Servizi pubblici         |                          |                |
| ( ) Militare                 |                          |                |
| ( ) Luogo di culto           |                          |                |
| ( ) Attrezzatura tecnologica |                          |                |
| ( ) Altro                    |                          |                |

### NOTA ESPLICATIVA.

La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490.

È opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.

La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

## 13. Periodo di realizzazione:

- anno .....

oppure

frazione di secolo:

( ) fine

( ) inizio

( ) metà

( ) prima metà

( ) seconda metà

secolo .....

oppure

periodo:



- ☐ precedente al 1400
- ☐ compreso tra il 1400 e il 1700
- ☐ compreso tra il 1700 e il 1900
- ☐ successivo al 1900
- ☐ realizzato da non oltre 45 anni

**NOTA ESPLICATIVA.**

Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.  
Il secolo deve essere espresso in numeri romani.  
La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

**14. Precedenti valutazioni di interesse culturale:**

- ☐ Nessuna valutazione
- ☐ Valutazione positiva art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1, legge n. 410/2002
- ☐ Valutazione negativa art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1, legge n. 410/2002

**NOTA ESPLICATIVA.**

Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

**SCHEDE DESCRITTIVE.**

**15. Documentazione fotografica.**

Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG definizione 800 x 600 pixel.  
Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo).

**NOTA ESPLICATIVA.**

Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.  
L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.  
La numerazione dell'immagine è assegnata in modo automatico dal sistema.

**16. Stralcio planimetrico.**

Allegare per ogni bene lo stralcio della planimetria catastale, in formato raster (JPG) definizione 1500x1000.

**NOTA ESPLICATIVA.**

La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.  
L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

**17. Altra documentazione planimetrica.**

Allegare eventuale altra documentazione planimetrica (cartografia o foto aerea) sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 5 allegati.  
Gli allegati debbono essere corredata da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (carta tecnica regionale, carta IGM, ortofotopiano, ecc.) e la scala metrica di riferimento.

**NOTA ESPLICATIVA.**

Le planimetrie, in scala compresa tra 1:1.000 o 1:25.000, deve individuare con chiarezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione l'apposizione di un cerchio identificativo.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

**18. Breve descrizione morfologica e tipologica:**

campo di testo

.....

**NOTA ESPLICATIVA.**

Descrizione sintetica della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.

**19. Breve descrizione storica:**

campo di testo

.....

**NOTA ESPLICATIVA.**

Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

**20. Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni:**

- ☐ nessun elemento
- ☐ affresco
- ☐ stemma
- ☐ graffito
- ☐ lapide
- ☐ iscrizione
- ☐ tabernacolo
- ☐ elementi ornamentali
- ☐ ... (campo libero)

**NOTA ESPLICATIVA.**

Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo titolo che li riguardano: a) gli affreschi, gli





stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista;].  
Per ogni campo si attiva automaticamente la scelta dell'opzione interno/esterno.

#### **21. Documentazione grafica.**

Allegare la documentazione grafica di rilievo, sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (pianta, prospetto, sezione, ecc.) e la scala metrica di riferimento.

#### **NOTA ESPLICATIVA.**

L'inserimento della documentazione grafica avverrà mediante up-load del file.

#### **22. Precedenti schedature effettuate:**

Tipo di schedatura ....

Soggetto esecutore ....

Anno della schedatura ....

#### **NOTA ESPLICATIVA.**

Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

#### **23. Altra documentazione allegata.**

Eventuale altra documentazione allegata (relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), sia in formato raster che digitale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BTM, DWG, DXF, XLS, MDB.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura.

#### **NOTA ESPLICATIVA.**

L'inserimento della documentazione avverrà mediante up-load dei file.

**DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto 28 febbraio 2005**

**Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004,  
concernente la verifica dell'interesse culturale  
dei beni immobili di utilità pubblica.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005

**IL CAPO DIPARTIMENTO  
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

di concerto con

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito indicato come «Ministero»;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
- Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse culturale;
- Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;

- Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1 luglio 2004, con la quale l'Agenzia del demanio esprime la volontà di confermare quanto definito con il decreto sopra citato;
- Rilevato altresì che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che resti fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano corrispondere al dettato ed alle finalità del predetto art. 12 del Codice;
- Considerata altresì la necessità di aggiornare l'allegato A al predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice;
- Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale l'Agenzia del demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) all'art. 4 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.»;
  - b) dopo il comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il seguente: «3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.»;
  - c) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

    1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
    2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
    3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della





diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.».

2. L'allegato A del presente decreto sostituisce l'allegato A del citato decreto del 6 febbraio 2004.

### **Art. 2**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici  
del Ministero per i beni e le attività culturali

**CECCHI**

Il direttore generale dell'agenzia del demanio

**SPITZ**



## **ALLEGATO A**

### **A1.**

#### *Norme per la compilazione e l'invio dei dati.*

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

#### *Accesso al sistema.*

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

- accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it)
- inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
- concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
- ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della *user-ID* e della *password*;
- si collegano *on-line* al sistema inserendo la propria *user-ID* e la propria *password* nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

#### *Immissione dei dati.*

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

- compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;
- una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati



in modalità elettronica.

I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

#### *Richiesta della verifica dell'interesse.*

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via *web* i dati in forma definitiva: inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile *on-line*. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema *web*.

#### *Verifica dell'interesse.*

Le direzioni regionali:

- verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
- inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
- trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

#### *Accesso alla banca dati.*

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la *user-ID* e la *password* già in loro possesso.

## **A2.**

### *Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.*

#### *Legenda.*

I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;  
( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;  
(campo di testo) inserire un testo.

Dati identificativi degli enti: *omesso*.



**Decreto Capo dipartimento  
per i beni culturali e paesaggistici 25 gennaio 2005**

**Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale  
dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche  
private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12  
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2005

**IL CAPO DIPARTIMENTO  
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali”, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante “Regolamento di organizzazione del ministero per i Beni e le Attività culturali” di seguito indicato come “ministero”;
- Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell'interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;
- Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del ministero, adottato di concerto con l'agenzia del Demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;
- Considerato che si rende quindi necessario per il ministero fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da

parte degli altri soggetti richiamati all'art. 12, comma 3 del Codice;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Il ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'art. 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2. La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

**Art. 2**

*Verifica dell'interesse culturale.*

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti soprintendenze.
4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.

**Art. 3**

*Termini per la verifica.*

1. I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non





intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il ministero a provvedere. Se il ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

#### **Art. 4**

##### *Verifiche avviate d'ufficio.*

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il ministero per i Beni e le Attività culturali a provvedere. Se il ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

#### **Art. 5**

##### *Disposizione finale.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



## **ALLEGATO A**

### **A1.**

#### **Norme per la compilazione e l'invio dei dati.**

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati “enti”), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del ministero per i Beni e le Attività culturali (da qui in avanti denominato Mibac). Indirizzo del sito: [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

#### **ACCESSO AL SISTEMA**

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

- accedono al sito del Mibac - sezione “Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico”, oppure si collegano al sito [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it)
- inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
- concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre verifica;
- ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della *user-id* e della *password*;
- si collegano on-line al sistema inserendo la propria *user-id* e la propria *password* nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

#### **IMMISSIONE DEI DATI**

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili: compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 “Struttura degli elenchi e delle schede descrittive”. In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica.

I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 “Struttura degli elenchi e delle schede



descrittive”).

### **RICHIESTA DELLA VERIFICA DELL'INTERESSE**

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva: inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

### **VERIFICA DELL'INTERESSE**

Le direzioni regionali:

- verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle soprintendenze;
- inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
- trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti soprintendenze.

### **ACCESSO ALLA BANCA DATI**

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la user-id e la password già in loro possesso.

## **A2.**

### **Struttura degli elenchi e delle schede descrittive**

#### **LEGENDA.**

I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;  
( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;  
(campo di testo) inserire un testo.  
Dati identificativi degli enti.



**Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto 23 marzo 2006**

**Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949  
recante norme per l'arte negli edifici pubblici.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007,  
supplemento ordinario n. 21

**IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

- Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante “Norme per l'arte negli edifici pubblici”, modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 328 e 8 ottobre 1997, n. 352, nonché l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 che hanno modificato l'ambito di applicazione della legge stessa;
- Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e principi del Trattato CE;
- Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e ad essi spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- Considerato che il miglioramento della qualità dell'edilizia pubblica attraverso l'apporto dell'intervento artistico e la promozione di quest'ultimo costituiscono finalità preminenti della normativa in materia di arte negli edifici pubblici ed appaiono di viva attualità, pur nel contesto di una disciplina e di un sistema degli appalti di lavori pubblici profondamente mutati;
- Considerato che detta normativa, inserendosi nell'alveo della cultura italiana, ha dato vigore al sodalizio fra le arti e l'architettura ed ha concretamente favorito la produzione di arte contemporanea, obiettivi e valori da preservare ed incrementare;
- Considerato che, per il conseguimento di dette finalità, si rende opportuno promuovere un'applicazione più puntuale ed omogenea della normativa stessa, secondo criteri univoci e coerenti, alla luce delle esperienze acquisite e delle consapevolezze culturali nel frattempo maturate;
- Considerate le competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti in materia di opere pubbliche ed al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di attività culturali e di beni culturali;

- Visto il testo elaborato nell'ottobre 2004 dal Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal titolo “Guida all'applicazione della legge *Arte negli edifici pubblici*” legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni ed interpretazioni;
- Visto il testo revisionato proposto dalla Commissione interministeriale all'uopo istituita con decreto ministeriale 14 ottobre 2005, n. 17865;

**DECRETANO:**

Sono approvate le “Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 - recante norme per l'arte negli edifici pubblici”, allegate al presente decreto, che costituiscono atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**LUNARDI**

Il Ministro per i beni e le attività culturali

**BUTTIGLIONE**

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006 Ufficio controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 58

Linee guida all'applicazione della legge “*Arte negli edifici pubblici*”  
Legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni ed integrazioni.

Febbraio 2006

- *Allegati omessi.*



**DM - Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto 27 settembre 2006**

**Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale  
dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,  
agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro  
ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private  
senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,  
storico, archeologico ed etnoantropologico.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO  
ED ETNOANTROPOLOGICO**

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
- Visto l'art. 12, comma 2, del Codice ove si dispone che per le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire uniformità di valutazione nel verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; Considerato che per poter procedere alla verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, del Codice, si rende necessario fissare i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica da parte degli soggetti ivi richiamati;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1 del Codice che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

**Art. 2**

1. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono, tramite appositi accordi con i soggetti indicati al comma 1, le modalità di utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente provvedimento, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza. Copia degli accordi viene trasmessa alla Direzione generale e alle Soprintendenze competenti.

**Art. 3**

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

**Art. 4**

1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose, secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale competente per territorio in duplice copia, secondo le modalità che prevedono l'avviso di ricevimento.
2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da parte della Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in duplice copia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il direttore generale: DE SANTIS

• *Allegati omessi.*

**Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490**

**Testo unico delle disposizioni legislative  
in materia di beni culturali e ambientali, a norma  
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999,  
supplemento ordinario n. 229

- Titolo I      Capo I - Oggetto della tutela (artt. 1 - 20)  
                  Capo II - Conservazione (artt. 21 - 53)  
                  Capo III - Circolazione in ambito nazionale (artt. 54 - 64)  
                  Capo IV - Circolazione in ambito internazionale (artt. 65 - 84)  
                  Capo V - Ritrovamenti e scoperte (artt. 85 - 90)  
                  Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico (artt. 91-117)  
                  Capo VII - Sanzioni (artt. 118 - 137).
- Titolo II      Capo I - Individuazione (artt. 138 - 148)  
                  Capo II - Gestione dei beni (artt. 149 - 162)  
                  Capo III - Sanzioni penali e amministrative (artt. 163 - 166)

Allegato A

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
- Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122;
- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
- Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

**CIAMPI**

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri  
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali  
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO







## Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

(art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

### Titolo I

*Beni culturali.*

### Capo I

*Oggetto della tutela.*

### Sezione I

*Tipologia dei beni.*

#### Art. 1

*Oggetto della disciplina.*

1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

#### Art. 2

*Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico,  
archeologico, archivistico, librario.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
  - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
  - b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
  - c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
  - d) i beni archivistici;
  - e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
  - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  - b) le cose di interesse numismatico;
  - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli,

- nonchè i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librerie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
  - a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
  - b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
  - c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni.

#### Art. 3

*Categorie speciali di beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
  - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
  - b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
  - c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
  - d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni;
  - e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
  - f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

## **Art. 4**

### *Nuove categorie di beni culturali.*

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.

## **Sezione II**

### *Individuazione.*

## **Art. 5**

### *Beni di enti pubblici e privati.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

## **Art. 6**

### *Dichiarazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle

collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

## **Art. 7**

### *Procedimento di dichiarazione.*

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)

1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.

## **Art. 8**

### *Notificazione della dichiarazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.

## **Art. 9**





### *Accertamento dell'esistenza di beni archivistici.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

### **Sezione III**

#### *Disposizioni generali e transitorie.*

#### **Art. 10**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:
  - a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
  - b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2;
  - c) ai beni archivistici;
  - d) ai beni librari.
2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.

#### **Art. 11**

##### *Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali.*

1. Restano ferme:
  - a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
  - b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
  - c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### **Art. 12**

### *Regolamento.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende per "regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma 1.

#### **Art. 13**

##### *Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)

1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.

#### **Art. 14**

##### *Raccolte ex-fidecommissarie.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)

1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

#### **Art. 15**

##### *Vigilanza e cooperazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.



2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

### **Art. 16**

#### *Catalogazione.*

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

### **Art. 17**

#### *Funzione consultiva.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)

1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

### **Art. 18**

#### *Provvedimenti legislativi particolari.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

### **Art. 19**

#### *Beni culturali di interesse religioso.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

### **Art. 20**

#### *Convenzioni internazionali.*

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali.

## **Capo II**

### *Conservazione.*

### **Sezione I**

#### *Controlli.*

### **Art. 21**

#### *Obblighi di conservazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38, lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di



documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.

## **Art. 22**

### *Collocazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.
2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perchè i beni medesimi non subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

## **Art. 23**

### *Approvazione dei progetti di opere.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.

## **Art. 24**

### *Interventi di edilizia.*

(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)

1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone

preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

## **Art. 25**

### *Conferenza di servizi.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)

1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.

## **Art. 26**

### *Valutazione di impatto ambientale.*

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.



## **Art. 27**

### *Lavori provvisori urgenti.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purchè ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

## **Art. 28**

### *Sospensione dei lavori.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'approvazione.
2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.
3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.

## **Art. 29**

### *Vigilanza sui beni culturali.*

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.

## **Art. 30**

### *Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la

consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

## **Art. 31**

### *Archivi storici di organi costituzionali.*

(Legge 3 febbraio 1971, n. 147; legge 13 novembre 1997, n. 395)

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

## **Art. 32**





### *Ispezione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)

1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

### **Art. 33**

#### *Controllo sui beni librari.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

### **Sezione II**

#### *Restauro ed altri interventi.*

### **Art. 34**

#### *Definizione di restauro.*

1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

### **Art. 35**

#### *Autorizzazione e approvazione del restauro.*

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

### **Art. 36**

#### *Procedure urbanistiche semplificate.*

1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali

non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato.

### **Art. 37**

#### *Misure conservative.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)

1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.

### **Art. 38**

#### *Procedura di esecuzione.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)

1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.

### **Art. 39**

#### *Provvedimenti in materia di beni librari.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)

1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della



Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

### **Art. 40**

#### *Obblighi di conservazione degli archivi.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a)

1. Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

### **Art. 41**

#### *Intervento finanziario dello Stato.*

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)

1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'articolo 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 6.

### **Art. 42**

#### *Erogazione del contributo.*

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di

eventuali altri contributi pubblici.

### **Art. 43**

#### *Contributo in conto interessi.*

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)

1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'articolo 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

### **Art. 44**

#### *Oneri a carico del proprietario.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)

1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.
2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 45**

#### *Apertura al pubblico degli immobili restaurati.*

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)

1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

### **Art. 46**

#### *Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)



1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l'ente interessato.
3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

### **Art. 47**

#### *Custodia coattiva.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.

### **Art. 48**

#### *Deposito negli archivi di Stato.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39)

1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.
2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.

### **Sezione III**

#### *Altre forme di protezione.*

### **Art. 49**

### *Prescrizioni di tutela indiretta.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)

1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo 7, comma 3.

### **Art. 50**

#### *Manifesti e cartelli pubblicitari.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 3)

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

### **Art. 51**

#### *Distacco di beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal soprintendente.





## **Art. 52**

### *Studi d'artista.*

(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15)

1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inalienabilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.
2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.

## **Art. 53**

### *Esercizio del commercio in aree di valore culturale.*

(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)

1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **Capo III**

### *Circolazione in ambito nazionale.*

## **Sezione I**

### *Alienazione e altri modi di trasmissione.*

## **Art. 54**

### *Beni del demanio storico, artistico e archivistico.*

(Codice civile, artt. 822 e 824)

1. I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

## **Art. 55**

### *Alienazioni soggette ad autorizzazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)

1. È soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione:

- a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;
- b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
- c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
3. È altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

## **Art. 56**

### *Autorizzazione alla permuta.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

## **Art. 57**

### *Altri casi di alienazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)

1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono





soggetti ad autorizzazione.

## **Art. 58**

### *Denuncia.*

- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
  2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
    - a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
    - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
    - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
  3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.
  4. La denuncia contiene:
    - a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;
    - b) i dati identificativi dei beni alienati;
    - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
    - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;
    - e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.
  5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

## **Sezione II**

### *Prelazione.*

## **Art. 59**

### *Diritto di prelazione.*

- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
  2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.
  3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da

nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

## **Art. 60**

### *Condizioni della prelazione.*

- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58.
  2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.
  3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
  4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
  5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

## **Art. 61**

### *Esercizio della prelazione.*

- (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio *Bollettino Ufficiale* ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.
  2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
  3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

## **Sezione III**

### *Commercio.*

## **Art. 62**



### *Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro.*

(Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

#### **Art. 63**

#### *Attestati di autenticità e di provenienza.*

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.
2. All'atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

#### **Art. 64**

#### *Commercio di documenti.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e 5)

1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente archivístico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell'articolo 6, comma 2.

### **Capo IV**

#### *Circolazione in ambito internazionale.*

### **Sezione I**

#### *Uscita e ingresso nel territorio nazionale.*

#### **Art. 65**

#### *Divieto di uscita dal territorio nazionale.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)

1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9.
2. È comunque vietata l'uscita:
  - a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6;
  - b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

#### **Art. 66**

#### *Attestato di libera circolazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.
4. L'attestato di libera circolazione è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali



e ambientali.

6. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
  - a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
  - b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
  - c) un terzo è trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.
8. Per i beni culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).

### **Art. 67**

#### *Ricorso.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)

1. Avverso il diniego dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.
2. Copia del ricorso è contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

### **Art. 68**

#### *Acquisto coattivo.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)

1. L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel

cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

### **Art. 69**

#### *Uscita temporanea.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
  - a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
  - b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.
4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. L'uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire



temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.

### **Art. 70**

#### *Ingresso nel territorio nazionale.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

### **Sezione II**

#### *Esportazione dal territorio dell'Unione europea.*

### **Art. 71**

#### *Denominazioni.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 1)

1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:
  - a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
  - b) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione a norma della sezione III.

### **Art. 72**

#### *Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11)

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La

licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

### **Sezione III**

#### *Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.*

### **Art. 73**

#### *Restituzione.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
  - a) beni indicati nell'allegato A;
  - b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;





c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

### **Art. 74**

#### *Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
  - a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
  - b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possiede o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
  - c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
  - d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
  - e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
  - f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti

possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

### **Art. 75**

#### *Azione di restituzione.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)

1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 73.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
  - a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
  - b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

### **Art. 76**

#### *Prescrizione dell'azione.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere b) e c).

### **Art. 77**

#### *Indennizzo.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o





legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

### **Art. 78**

#### *Pagamento dell'indennizzo.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

### **Art. 79**

#### *Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonchè quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

### **Art. 80**

#### *Azione di restituzione a favore dell'Italia.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

### **Art. 81**

#### *Destinazione del bene restituito.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell'amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

### **Art. 82**

#### *Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

### **Art. 83**

#### *Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalità di attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento.

### **Art. 84**

#### *Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.

## **Capo V**



## *Ritrovamenti e scoperte.*

### **Art. 85**

#### *Ricerca di beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.
2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.

### **Art. 86**

#### *Concessione di ricerca.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)

1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.
4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

### **Art. 87**

#### *Scoperta fortuita.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)

1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la

custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

### **Art. 88**

#### *Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)

1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.

### **Art. 89**

#### *Premio per i ritrovamenti.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
  - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
  - b) al concessionario indicato nell'articolo 86;
  - c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87.
2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.

### **Art. 90**

#### *Determinazione del premio.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di



manifesta iniquità.

## Capo VI

*Valorizzazione e godimento pubblico.*

### Sezione I

*Espropriazione.*

#### Art. 91

*Espropriazione di beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)

1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.
2. L'espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.

#### Art. 92

*Espropriazione per fini strumentali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)

1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

#### Art. 93

*Espropriazione per interesse archeologico.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.

#### Art. 94

*Dichiarazione di pubblica utilità.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)

1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a

dichiarazione di pubblica utilità.

#### Art. 95

*Indennità di esproprio per i beni culturali.*

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1)

1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennità offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.

#### Art. 96

*Rinvio a norme generali.*

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)

1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l'indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.

#### Art. 97

*Interventi di valorizzazione.*

1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili.

### Sezione II

*Fruizione.*

#### Art. 98

*Beni demaniali.*

(Codice civile, art. 822)

1. I beni culturali indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico.

#### Art. 99

*Apertura al pubblico di musei, monumenti,  
aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche.*

(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art 5, comma 1)

1. L'apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:



- a) museo: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
- b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva.
- c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.

### **Art. 100**

#### *Biglietto d'ingresso.*

(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)

1. L'accesso ai luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
  - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
  - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
  - c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
  - d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.

### **Art. 101**

#### *Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28)

1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.

### **Art. 102**

#### *Mostre o esposizioni.*

(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)

1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
2. È soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:
  - a) di opere d'arte di proprietà dello Stato, assentito dall'ufficio competente;
  - b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo 6;
  - c) di beni archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.
5. L'autorizzazione può essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere
6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

### **Art. 103**

#### *Vigilanza.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.

### **Art. 104**

#### *Cooperazione con le regioni e gli enti locali.*

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)



1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

### **Art. 105**

#### *Accordi per la promozione della fruizione.*

(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.

### **Art. 106**

#### *Visita pubblica di beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)

1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
  - a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;
  - b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.
4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 45.

### **Art. 107**

#### *Accesso agli archivi di Stato.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione,

il Ministero dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.

3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.

### **Art. 108**

#### *Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

### **Art. 109**

#### *Accesso agli archivi privati.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)

1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.

### **Art. 110**

#### *Declaratoria di riservatezza.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)





1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

### **Art. 111**

#### *Fruizione da parte delle scuole.*

(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.

### **Art. 112**

#### *Servizi di assistenza culturale e di ospitalità.*

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1)

1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
  - a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
  - b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
  - c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
  - d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
  - e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
  - f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
  - g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

### **Art. 113**

#### *Concessione dei servizi.*

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella

legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6)

1. I servizi indicati all'articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come "capo dell'istituto", provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1.

### **Sezione III**

#### *Uso individuale.*

### **Art. 114**

#### *Uso dei beni culturali.*

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)

1. Il Ministero può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.
2. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

### **Art. 115**

#### *Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali.*

(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)

1. Il capo dell'istituto può concedere l'uso strumentale e precario nonchè la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore.
2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell'istituto tenendo anche conto:
  - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
  - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;



- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario.

3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
6. La cauzione è restituita, con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.

### **Art. 116**

#### *Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali.*

(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9)

1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:
  - a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
  - b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

### **Art. 117**

#### *Pagamento di canoni e corrispettivi.*

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)

1. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità

previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.

## **Capo VII**

### *Sanzioni.*

## **Sezione I**

### *Sanzioni penali.*

## **Art. 118**

### *Opere illecite.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
  - a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6;
  - b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 6;
  - c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.

## **Art. 119**

### *Uso illecito.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

## **Art. 120**

### *Collocazione e rimozione illecita.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

## **Art. 121**

### *Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 1.
2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 3 è punita a norma dell'articolo 129.

## **Art. 122**

### *Violazioni in materia di alienazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
  - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
  - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
  - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.

## **Art. 123**

### *Esportazione illecita.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

## **Art. 124**

### *Violazioni in materia di ricerche archeologiche.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:
  - a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
  - b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

## **Art. 125**

### *Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.

## **Art. 126**

### *Collaborazione per il recupero di beni culturali.*





(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

### **Art. 127**

#### *Contraffazione di opere d'arte.*

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
  - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
  - b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
  - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
  - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

### **Art. 128**

#### *Casi di non punibilità.*

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)

1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene,

pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

### **Art. 129**

#### *Inosservanza dei provvedimenti amministrativi.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

### **Sezione II**

#### *Sanzioni amministrative.*

### **Art. 130**

#### *Omissa redazione degli elenchi dei beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

### **Art. 131**

#### *Ordine di reintegrazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo



urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

### **Art. 132**

#### *Danno ai beni culturali ritrovati.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

### **Art. 133**

#### *Violazioni in materia di affissione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 134**

#### *Perdita di beni culturali.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero

dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

### **Art. 135**

#### *Violazioni in atti giuridici.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41)

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

### **Art. 136**

#### *Omessa esibizione di documenti per l'esportazione.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

### **Art. 137**

#### *Omessa restituzione di documenti per l'esportazione.*

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

## **Titolo II**





## *Beni paesaggistici e ambientali.*

### **Capo I**

#### *Individuazione.*

#### **Art. 138**

##### *Beni ambientali.*

1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:
  - a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
  - b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.

#### **Art. 139**

##### *Beni soggetti a tutela.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
  - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
  - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

#### **Art. 140**

##### *Elenchi.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o

un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.

5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

#### **Art. 141**

##### *Approvazione dell'elenco.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.

#### **Art. 142**

##### *Pubblicità dell'elenco.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. L'elenco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
2. Copia della *Gazzetta Ufficiale* è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

#### **Art. 143**

##### *Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa



Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste all'articolo 142, comma 2.

### **Art. 144**

#### *Integrazione degli elenchi.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)

1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

### **Art. 145**

#### *Revoca o modifica degli elenchi.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)

1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

### **Art. 146**

#### *Beni tutelati per legge.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla

linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
    - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
    - b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
  4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

### **Art. 147**

#### *Censimento e catalogazione.*

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)

1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsì in scala idonea



all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.

### **Art. 148**

#### *Convenzioni internazionali.*

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

### **Capo II**

#### *Gestione dei beni.*

### **Art. 149**

#### **Piani territoriali paesistici.**

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

### **Art. 150**

#### *Coordinamento della disciplina urbanistica.*

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)

1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano,

secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

### **Art. 151**

#### *Alterazione dello stato dei luoghi.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli nè introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

### **Art. 152**

#### *Interventi non soggetti ad autorizzazione.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)



1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

### **Art. 153**

#### *Inibizione o sospensione dei lavori.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4)

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:
  - a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
  - b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

### **Art. 154**

#### *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)

1. Per lavori su beni non precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, non precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

### **Art. 155**

#### *Interventi soggetti a particolari prescrizioni.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

### **Art. 156**

#### *Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art. 6)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

### **Art. 157**

#### *Cartelli pubblicitari.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione





rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

### **Art. 158**

#### *Colore delle facciate dei fabbricati.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

### **Art. 159**

#### *Vigilanza.*

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

### **Art. 160**

#### *Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

### **Art. 161**

#### *Regolamento.*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

### **Art. 162**

#### *Disposizione transitoria.*

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)

1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

### **Capo III**

#### *Sanzioni penali e amministrative.*

### **Art. 163**

#### *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.*

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art 1-sexies)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

### **Art. 164**

#### *Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

### **Art. 165**





### *Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità.*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 166**

#### *Norme abrogate.*

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - legge 1 giugno 1939, n. 1089;
  - legge 25 giugno 1939, n. 1497;
  - legge 2 aprile 1950, n. 328;
  - legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
  - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
  - legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
  - legge 3 febbraio 1971, n. 147;
  - legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
  - decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
  - legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 3 e seguenti;
  - legge 23 luglio 1980, n. 502;
  - legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
  - decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
  - legge 5 giugno 1986, n. 253;

- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, “Ministro” e “Ministero”.



## ALLEGATO A

(Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

### A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
  - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
  - b) siti archeologici;
  - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione[1].
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.
  - a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
  - b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo

Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

### B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

- 1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
  2. Smembramento di monumenti
  9. Incunaboli e manoscritti
  12. Archivi

- 2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
  6. Incisioni
  8. Fotografie
  11. Carte geografiche stampate

- 3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli

- 4) 90.226.000
7. Arte statuaria
  10. Libri
  13. Collezioni
  14. Mezzi di trasporto
  15. Altri oggetti

- 5) 270.678.000
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

[1] Avanti più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.



**Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto ministeriale 10 maggio 2001**

**Atto di indirizzo sui criteri tecnico - scientifici  
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei  
(art. 150, comma 6 del decreto legislativo n. 112  
del 1998).**

*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2001,  
supplemento ordinario n. 238

**IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” ed in particolare l'art. n. 17, comma 131, che autorizza il Governo a prevedere il trasferimento della gestione di Musei statali alle regioni, alle province, ai comuni;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni. cori la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'art. 150, comma 1 che prevede l'individuazione dei Musei o altri beni culturali statali la cui Bestione rimane allo Stato e quelli per i duali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province. ai comuni;
- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1999 costitutivo della Commissione paritetica prevista dall'art. 150 del decreto legislativo 37 marzo 1998 n. 112 sopra citato;

- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge R ottobre 1997 n. 352", recante “Disposizioni sui beni culturali”;
- Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2000 costitutivo del Gruppo Tecnico di lavoro per l'elaborazione delle proposte atte a definire gli standard qualitativi per i Musei la cui gestione viene trasferita alle regioni, province e comuni;
- Visto il D.P.R. 29 dicembre 20011 n. 441 concernente il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”;
- Visto il verbale della riunione dei 30 marzo 2001, nella quale la predetta Commissione paritetica esprime il proprio parere. favorevole;
- Acquisito il parere della Conferenza Unificata ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 espresso nella seduta del 19 aprile 2001;

**DECRETA:**

Sono approvati i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi, come definiti nel volume allegato al presente decreto (Allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione dei competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana..

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro u. 3, foglio n. 351.



**ALLEGATO A**

Per il rimanente allegato da pag. 5 a pag. 252 si fa riferimento al supporto cartaceo della *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2001, supplemento ordinario n. 238.

Regione siciliana  
Legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, art. 2

**Riordino delle Aziende autonome  
delle Terme di Sciacca e Acireale.**  
**Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale  
15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia  
di attività turistica. Partecipazione della Regione  
nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte".**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 20 aprile 2007, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 2**

*Modifica all'articolo 3, comma 2,  
della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.*

*Disposizioni in materia di programmazione dell'attività turistica.*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dalla Conferenza regionale del turismo" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio regionale del turismo". Per l'esercizio finanziario 2007 e comunque fino alla costituzione del Consiglio regionale del turismo, la programmazione delle attività turistiche realizzata con le modalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.





Regione siciliana  
Legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, art. 3

**Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche  
in siti di importanza comunitaria e zone di protezione  
speciale. Norme in materia di edilizia popolare e  
cooperativa. Interventi nel settore del turismo.  
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 22 del 11 maggio 2007, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 3**

*Costituzione di una società a totale capitale pubblico  
per la promozione del turismo in Sicilia.*

1. Per la promozione e lo sviluppo dell'attività turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici.
2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 250.000,00, cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 472514 - dipartimento turismo - esercizio finanziario 2007.



Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  
e del Consiglio del 12 dicembre 2006

Servizi nel mercato interno.

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea  
del 27 dicembre 2006

documento originale di 33 pagine  
allegato al cd-r  
formato A4 verticale



Testo coordinato  
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004,  
supplemento ordinario n. 28

*integrato con:*

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156

Disposizioni correttive ed integrative  
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  
in relazione ai beni culturali.

*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006,  
supplemento ordinario n. 102,  
rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2006

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157

Disposizioni correttive ed integrative  
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  
in relazione al paesaggio.

*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006,  
supplemento ordinario n. 102

documento originale di 112 pagine  
allegato al cd-r  
formato A4 verticale

